

6

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

LEGISLATURA XXVII

1^a **Sessione** 1924-1927

VOLUME SETTIMO *VII*

TORNATE DAL 16 MAGGIO AL 10 GIUGNO 1927



Rep. 7877 - 64

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

1927



INDICE

DELLE

PRINCIPALI MATERIE CONTENUTE NEL SETTIMO VOLUME

DISCUSSIONI DEL SENATO

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE

dal 16 maggio al 10 giugno 1927

CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI DEL SENATO:

Omaggio a S. A. R. il Duca di Ancona	Pag.	7885
Auguri al senatore Boselli	»	8958, 9142
Saluti e auguri per le vacanze	»	9262

COMMEMORAZIONI DEI SENATORI:

Pistoia, Sauniniatelli, Del Lungo, Pellerano	»	7885
Agnetti	»	8267

DISEGNI DI LEGGE (*Discussione di*):

Sull'ordinamento podestarile	»	7997
Sugli usi civici	»	8066 8094, 8130
Sulla carriera diplomatico-consolare	»	8131
Sull'imposizione dei nomi	»	8172
Sull'istruzione superiore	»	8290
Sull'acquisto della Farnesina	»	8269
Sui semi oleosi	»	8383
Sui disastri tellurici o di altra natura	»	8467

Sul banco di Napoli e il Banco di Sicilia	Pag.	8586
Sul cancro e i tumori maligni	»	8647
Sulla coltivazione del pioppo e di altre piante arboree	»	8651
Su una speciale categoria di buoni postali fruttiferi	»	8875
Sull'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica	»	9144
Sulla leva marittima	»	9202
Sulle foreste demaniali	»	9223
Sulla sanità pubblica	»	9233
Sulla scuola di ingegneria aeronautica	»	9255
 GIURAMENTO del senatore De Vecchi	»	7896
 INTERROGAZIONI (<i>Svolgimento di</i>):		
 FERRERO DI CAMBIANO. — Sulle proprietà gravate dal vincolo di interesse artistico	»	8427
 (<i>Risposta scritta a</i>):		
 NUVOLONI. — Sulla ferrovia Cuneo-Breglio-Ventimiglia	»	9138
 STATI DI PREVISIONE PER IL 1927-28		
 (<i>Discussione di</i>):		
 Aeronautica	»	7890
Economia nazionale	»	8144, 8202
Pubblica istruzione	»	8510, 8564, 8683
		8738
Interno	»	8538
Comunicazioni	»	8740
Finanze	»	8922, 8958

CXLVª TORNATA

LUNEDI 16 MAGGIO 1927 - Anno V

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Pistoja, Sanminiati, Del Lungo, Pellerano) Pag. 7885

Oratori :

PRESIDENTE 7885

FEDERZONI, *ministro delle colonie* 7889

Congedi 7878

Disegni di legge (Approvazione di) :

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 » 7906

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2144, relativo alla istituzione dell'Ente nazionale « L'Italica » per la diffusione della cultura italiana all'estero » 7919

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, concernente, provvedimenti circa la disciplina di taluni consumi » 7922

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1254, recante provvedimenti per la tutela della sicurezza pubblica nelle provincie siciliane » 7925

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2295, recante provvedimenti per l'impiego dell'alcool come carburante » 7927

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente alcune modifiche alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, sulla istituzione dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù » 7930

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 71, relativo al contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma » 7933

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, che dà esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, firmato a Sana il 2 settembre 1926 » 7935

« Approvazione dell'Accordo addizionale alla

Convenzione di Roma del 6 aprile 1922, concernente la liquidazione della Cassa postale di risparmio di Vienna, stipulato in Roma fra l'Italia ed altri Stati il 23 febbraio 1925, nonché del Protocollo relativo all'Accordo addizionale stesso » 7937

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2372, che modifica il comma 3º dell'art. 7 del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, sulle tariffe dell'energia elettrica 7945

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2373, recante disposizioni circa l'autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica » 7946

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1594, recante provvedimenti a favore delle località colpite da terremoti » . 7948

« Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 1041, contenente disposizioni per le zone paludive, estromesse e da estromettere dalla laguna di Venezia e da assoggettare a bonifica » 7952

« Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Milano-Bergamo » 7954

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, che reca disposizioni per l'assegnazione di un fondo speciale per la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume » 7956

« Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 852, che autorizza la spesa necessaria per assicurare la viabilità intorno al Santuario della Verna e ad alcuni altri Santuari dell'Italia centrale, e varia il tracciato della strada provinciale di serie n. 19 » (Tebro-Casentinese) » 7958

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione dei contratti da parte degli Enti costruttori di case popolari » 7961

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2186, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti a norma dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 » 7963

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1593, contenente modificazioni agli articoli 48 e 149 del Testo Unico sull'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 » 7965

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1612, riguardante provvedimenti relativi all'Amministrazione del fondo per il culto » 7967

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 181, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri ed architetti dei professori di disegno architettonico » 7969

« Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1525, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica, per l'esercizio finanziario 1926-27 » 7971

« Modificazioni alla legge elettorale politica » 7978

(Discussione di):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » 7890

Oratori:

BALBO, sottosegretario di Stato per l'aeronautica 7891

RAVA, relatore 7890

(Presentazione di) 7881, 7890

Giuramento (del senatore DE VECCHI) 7896

Messaggi 7881

Omaggi (Lettura di un elenco di) 7878

Omaggio a S. A. R. il Duca di Ancona 7885

Oratori:

PRESIDENTE 7885

Relazioni (Presentazione di) 7882, 7889, 7947

Ringraziamenti 7880

Uffici (Riunione degli) 7889

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 7978

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri, dell'Interno, della Guerra, della Marina, della Aeronautica e delle Corporazioni, e i Ministri delle Colonie, delle Finanze, dei Lavori Pubblici, dell'Economia Nazionale e delle Comunicazioni; ed i Sottosegretari di Stato per la Presidenza

del Consiglio, per l'Aeronautica, per gli Affari Esteri, per l'Interno e per i Lavori Pubblici.

BELLINI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i signori senatori:

Artom per giorni 8, Barbieri per giorni 30, Battaglieri per giorni 15, Bevione per giorni 15, Bonin per giorni 15, Borsani per giorni 15, Capece Minutolo per giorni 30, Civelli per giorni 30, Di Lorenzo per giorni 30, De Seta per giorni 30, Di Sant'Onofrio per giorni 30, Ellero per giorni 30, Fano per giorni 15, Fortunato per giorni 30, Fratellini per giorni 15, Gabba per giorni 15, Garavetti per giorni 8, Garofalo per giorni 3, Ghiglianovich per giorni 30, Giordani per giorni 10, Grandi per giorni 9, Marcello per giorni 3, Marcora per giorni 30, Marescalchi Gravina per giorni 18, Martinez per giorni 30, Martini per giorni 30, Pagliano per giorni 3, Pais per giorni 18, Porro per giorni 15, Rebaudengo per giorni 4, Rota Attilio per giorni 20, Schiapparelli per giorni 20, Silvestri per giorni 8, Spada per giorni 20, Valvassori Peroni, per giorni 4, Villa per giorni 30, Zupelli per giorni 10.

Se non vi sono osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Bellini di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BELLINI, segretario, legge:

Associazione Nazionale Fascista per le biblioteche delle scuole italiane: *Origini e attributi del Fascio Littorio*.

Sua Eccellenza Tommaso Tittoni:

1° *Indice sistematico e cronologico della legislazione italiana;*

2° *Supplemento all'indice di cui sopra.*

Senatore Ruffini: *Ringraziamento a Sua Altezza il Principe di Piemonte per la sua presenza all'inaugurazione dei lavori della R. Accademia delle Scienze di Torino (13 febbraio 1927).*

Dallolio Alfredo: *Milano. Il Monastero Maggiore.*

Professore Antonio Boselli: *Una pagina di storia Maltese in uno scritto ignorato di Ugo Foscolo.*

Senatore Beltrami: *Iscrizioni attinenti alle vicende della Biblioteca Ambrosiana.*

Senatore Lusignoli:

1° *Sulla istruzione elementare;*

2° *Discorso politico agli elettori del Collegio di Roma (3 novembre 1919).*

On. Giacomo Acerbo: *Problemi ed interessi dell'agricoltura italiana (discorso).*

Senatore G. Indri: *Per la salute degli operai.*

Avv. Giulio Scagnetti:

1° *Dodici anni di storia finanziaria degli Stati Uniti d'America (1914-1926);*

2° *La politica monetaria dell'Inghilterra durante e dopo la guerra mondiale.*

Prof. V. Ferrero: *In difesa di un morto.*

Dott. Enrico Daciani: *Dimcio Debelianov.*

Sua Eccellenza A. Casertano: *Montecitorio.*

Senatore Sechi: *Libro registro 1927 e Supplemento.*

Ammiraglio Emilio Solari: *Riassunto dei dati statistici del Porto di Napoli dell'anno 1926.*

Ministero della Marina: *Annuario Ufficiale della Regia Marina dell'anno 1927, anno V.*

Ministero della Guerra: *Rivista di Artiglieria e Genio.*

Comune di Firenze: *Atti del Consiglio Comunale di Firenze.*

Sig. Oreste Pietrini: *La canzone del Duce.*

On. Maffei: *A Virgilio la Patria.*

Senatore Lusignoli: *Il nuovo ospedale della Vittoria a Monteverde.*

Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie: *I lavori di bonifica finanziati dall'Istituto federale nelle Venezie.*

Sig. Silvio Benco: *Commemorazione di Attilio Hortis.*

Dott. Pietro Sella: *Il procedimento civile nella legislazione statuaria italiana.*

Senatore Secondo Frola: *Discorsi del senatore Secondo Frola.*

S. E. Tommaso Tittoni: *La Bessarabia, la Romania e l'Italia.*

On. Giuseppe Gentile: *Il problema demografico italiano in rapporto alla politica estera.*

Senatore Nerio Malvezzi: *Commemorazione di Emilio Costa.*

Prof. Luigi Rossi: *Corso di diritto pubblico comparato nella facoltà di scienze politiche all'Università di Roma.*

Sig. Edoardo Ruffini Avondo: *I sistemi di deliberazione collettiva nel medio evo italiano.*

Prof. Francesco Scandoni: *I Rettori e Vice Rettori della Università di Napoli nel 700.*

Dott. Edoardo Ruffini Avondo: *Le origini del Conclave papale.*

Senatore Malvezzi:

1° *L'ideale politico di Dante. Cenni storici sul liceo musicale di Bologna;*

2° *Opuscoli diversi relativi a nozze, ecc.*

Direttore generale del Consorzio per mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908: *Relazione del Comitato e dei revisori dei conti al Consiglio di amministrazione per l'anno 1926.*

Senatore Lusignoli:

1° *I diritti dell'uomo sulla donna;*

2° *Beneficenza e previdenza;*

3° *Sul disegno di legge: « Indennità caroviveri agli impiegati delle Provincie e Comuni ».*

Senatore Crispolti Filippo:

1° *Alessandro Manzoni (discorso). Milano, s. a.*

2° *Roma e il progetto Martini sulle Belle Arti. Roma, s. a.*

3° *L'origine intima dei « Promessi Sposi ». Torino, s. a.*

4° *Il nuovo progetto di legge sui beni ecclesiastici. Roma, 1887.*

5° *Il laicato cattolico italiano. Roma, 1890.*

6° *Sul duello (conferenza), Siena, 1893.*

7° *Gli effetti dell'astensione politica dei cattolici (discorso). Bologna, 1887.*

8° *I Congressi e l'organizzazione dei Cattolici in Italia. Roma, 1897.*

9° *La proprietà artistica e l'editto Pacca innanzi ai magistrati. Firenze, 1898.*

10° *Parole d'apertura pronunziate per incarico delle Dame Ordinatrici. Torino, 1899.*

11° *Pel giubileo di G. Carducci (discorso). Firenze, 1901.*

12° *La « Laus Vitae » e l'intera opera di Gabriele D'Annunzio. Firenze, 1904.*

13° *Il Canto di Guido da Montefeltro (lettura dantesca). Firenze, 1907.*

14° *Il partito popolare italiano*. Roma, 1919.

15° *Chiese e arte* (conferenze). Torino, s. a.

16° *Dante e S. Francesco* (canto XI del Paradiso). Roma, 1912.

17° *In memoria di mio fratello* (sonetti). Firenze, 1912.

18° *I due tipi del giornale cattolico* (saggio). Bologna, 1912.

19° *Pel terzo centenario di S. Camillo de Lellis* (discorso). Torino, 1914.

20° *Il Manzoni storiografo secondo Benedetto Croce* (lettera all'autore).

21° *L'Unione delle arti in servizio di Dio*. Roma, 1916.

22° *Riforma costituzionale* (lettera a Goffredo Bellonci).

23° *Due giubilei e un Museo Salesiano* (discorso). Torino, 1918.

24° *Il cinquantenario del primo Ospedale infantile*. Roma, 1919.

25° *Premiazione dei corsi femminili di sanità* (discorso). Torino, 1919.

26° *La questione pontificia in Italia*. Milano, 1919.

27° *I « Promessi Sposi » secondo Benedetto Croce*. Roma, 1921.

28° *Rimpianti*. Milano, 1922.

29° *Alessandro Manzoni* (discorso). Roma, 1923.

30° *Grandi anime* (discorsi). Roma, 1925.

31° *Il Barone Carlo Ricci des Ferres* (discorso commemorativo). Torino, 1825).

32° *Poesie*. Bologna, 1900.

33° *Un duello* (romanzo). Milano, 1900.

34° *Don Bosco*. Torino, 1914.

35° *Dante e la nostra guerra* (in « Numero unico Dantesco »). Milano, 1915.

36° *Il rinnovamento dell'educazione*, Milano, 1920

37° *Gli insegnamenti di Dante agli artisti cristiani* (discorso). Ravenna, 1921.

38° *Come dobbiamo intendere Dante* (in « Scritti vari pel sesto centenario della morte di Dante Alighieri »). Milano, 1921.

39° *Un quadernetto inedito di Alessandro Manzoni* (in « Vita e pensiero », anno X, 1924).

40° *Il canto delle stimate* (in « Vita e pensiero », anno X, 1924).

41° *San Luigi Gonzaga*. Mantova, 1924.

42° *Nuovi aneddoti sulla vita di Cavour*

43° *Un giurì d'onore a Roma nel secolo XVI*. Roma, 1925.

44° *A. Fogazzaro nella « Vita di T. Gallearati-Scotti »*. Roma, 1926.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dalle famiglie dei defunti senatori Bianchi Leonardo, Carle, Comparetti e Riolo alcune lettere di ringraziamento per le commemorazioni fattene.

Prego il senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

« Eccellenza,

« Da parte della mia famiglia e mia prego l'Eccellenza Vostra di volere accogliere i sensi della viva riconoscenza per le nobili espressioni con le quali volle ricordare, nell'Alto Consesso, la figura di nostro Padre, spentosi mentre ancora invocava dal Governo Nazionale nel quale confidava, provvidenze sociali a favore del consolidamento e del perfezionamento etico della gente italiana.

« Voglia altresì, Eccellenza, rendersi interprete presso l'Assemblea di questi nostri sentimenti di gratitudine ed accettare i sensi della mia personale devozione.

« Dev.mo

« Prof. VINCENZO. BIANCHI

« Deputato al Parlamento ».

« Torino, 7 aprile 1927.

« Eccellenza,

« E con animo veramente commosso che ho letto la commemorazione che Vostra Eccellenza ha pronunciato al Senato, ricordando il mio compianto consorte. Conserverò fra le memorie più care la pubblicazione gentilmente inviata e mentre prego Vostra Eccellenza di rendersi interprete dei miei sentimenti di gratitudine ai colleghi del Senato per la partecipazione presa alla sventura che mi ha colpito, porgo a Vostra Eccellenza unitamente a mio figlio l'espressione della più sentita devozione.

« ADELE CARLE ».

« Naro, 4 aprile 1927.

« Ci è stata consegnata la copia del resoconto che contiene la commemorazione del nostro estinto e la gentile lettera dell'E. V., e mentre profondamente grati ringraziamo il Senato del Regno per le condoglianze inviate, esprimiamo all'E. V. che ha voluto così nobilmente ricordare il nostro capo, i sensi dellé più vive grazie e della più profonda devozione.

« Gradisca l'Eccellenza Vostra i nostri profondi ossequi con cui ci onoriamo di essere

« Dev.ma

« Contessa RAFFAELLA RIOLO RICCIO DEL PIANO
« e Famiglia ».

« Firenze, 6 aprile 1927.

« Ringrazio a nome di tutta la famiglia per le condoglianze che Ella mi rivolge a nome del Senato e di avermi trasmesso copia del resoconto che contiene la commemorazione che Ella ha pronunciato in Senato rievocando con elevate parole l'opera dell'avo nostro senatore Comparetti.

« La prego di farsi interprete presso il Senato della nostra gratitudine.

« ALBANO MILANO COMPARETTI »:

Messaggi del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Dal Presidente della Corte dei conti ho ricevuto i seguenti messaggi:

« Roma, addì 29 aprile 1927.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E., l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di marzo 1927.

« Il Presidente

« F.to PEANO ».

« Roma, addì 29 aprile 1927.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di aprile 1927.

« Il Presidente

« F.to PEANO ».

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Bellini di dar lettura al Senato dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza durante l'intervallo delle sedute.

BELLINI, segretario, legge:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Capo del Governo, Primo ministro:

Provvedimenti per incoraggiare la esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura (964).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 503, contenente provvedimenti per assicurare il funzionamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (968).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, contenente norme relative alla istituzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni (969).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, concernente l'obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina del grano (970).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927 n. 650 concernente provvedimenti relativi all'opera Nazionale « Dopo lavoro » (971).

Dal ministro degli affari esteri:

Approvazione della Convenzione sull'eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla conferenza internazionale del lavoro nella sua settima sessione (1925) (966).

Dal ministro dell'interno:

Modificazioni dell'art. 87 della legge elettorale politica, Testo Unico 17 gennaio 1926, n. 118 (963).

Dal ministro delle finanze:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, riguardante l'am-

missione degli ufficiali della M. V. S. N. all'assegnazione degli alloggi dell'istituto nazionale per le case degli impiegati statali (967).

Dal ministro dei lavori pubblici :

Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree (965).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanze :

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (925);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2375, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia università di Perugia (792);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2374, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia università di Bari (793);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (774).

Dagli Uffici centrali :

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, recante l'autorizzazione di impiegare in mutui le disponibilità degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (714).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignano e della frazione di Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina (670).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2193, concernente provvedimenti per il completamento del porto di Marghera in Venezia (700);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 16 recante provvedi-

menti per la dispensa dal servizio dei magistrati dell'ordine amministrativo (776);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29 concernente le facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato (732);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, che dà esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, firmato a Sana il 2 settembre 1926 (687);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento nuovo del porto di Venezia a Marghera (667);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1207, che abroga il Regio decreto-legge n. 1995 del 23 ottobre 1924, concernente l'esenzione dalle tasse postali ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'erario (651);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a banche ditte istituti ed enti del recapito della propria corrispondenza in loco (652);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1209, relativo all'assegnazione straordinaria per la costruzione e l'adattamento di edifici postali-telegrafici (653);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1525, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1926-27 (596);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, che reca disposizioni per l'assegnamento di un fondo speciale per la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume (668);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988 e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali-telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici se-

condari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali (686);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271 riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico (724);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 95, relativo alla autorizzazione all'acquisto della villa della Farnesina in Roma da parte dello Stato (762);

Determinazione dei limiti fra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dell'intendente di finanza in rapporto alle trasgressioni alle disposizioni tributarie (679);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923 (780);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, concernente la estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno (657);

Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2124, concernente la soppressione delle cause d'ineleggibilità e di incompatibilità tra le funzioni di deputato al Parlamento e di podestà (737).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente alcune modifiche alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, sulla istituzione dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (777).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (789).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1441, che restituisce efficacia giuridica ad alcuni decreti-legge decaduti a termine degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 (716).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale su

balterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (614).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1949, concernente provvedimenti a favore dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie (638).

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 852, che autorizza la spesa necessaria per assicurare la viabilità intorno al Santuario della Verna e ad alcuni altri Santuari dell'Italia centrale, e varia il tracciato della strada provinciale di serie n. 19 (Tebro-Casentinese) (702).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 71, relativo al contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma (819).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza il contributo straordinario di lire 900,000 per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero (699).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, riguardante modificazioni alla legge d'ordinamento della Regia guardia di finanza (599).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà alla Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi (739).

Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero (949).

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore (820).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione dei contratti da parte degli Enti costruttori di case popolari (715).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente la cauzione dovuta da Casse di risparmio assuntrici della ricevitoria e di esattorie nella stessa provincia (731).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1143, concernente la

concessione di mutui agrari fondiari agli invalidi di guerra rurali (704).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di Pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova (634).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua al Tesoro sul provento delle tasse portuali (711).

Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (785).

Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali (788).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali (804).

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, concernente il riordinamento degli studi universitari d'ingegneria (770).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo *War* (608).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, concernente mutui a talune industrie interessanti la difesa nazionale (620).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione (645).

Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2208, recante disposizioni riflettenti i sottufficiali del corpo Reale equipaggi marittimi dispensati dal servizio di autorità durante il 1º, 2º e 3º trimestre dell'anno 1924 (703).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo

alla proroga al 1º gennaio 1928 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli (710).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili (726).

Istituzione di una sezione speciale di Corte di appello in Rodi (861).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, per provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia in seguito all'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca (625).

Eccezionale ammissione di nuovi elementi nella camera consolare (948).

Ordinamento della carriera dei cancellieri (947).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, recante provvedimenti per l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma (745).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023, portante modifiche agli articoli 15 e 44 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma (746).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, concernente modifiche al Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'ordinamento del Governatorato di Roma (747).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2056, concernente il conferimento al Governatore di Roma dei poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi del Governatorato (748).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 186, circa la restituzione all'Ungheria di due Codici Corviani (816).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli e dai provveditori alle opere pubbliche (742).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, che reca provvedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari (646).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti (782).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, contenente norme per la esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli (783).

Ordinamento della carriera diplomatico-consolare (946).

Omaggio a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova Duca di Ancona.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi.

Sono particolarmente lieto di annunziarvi che nel marzo decorso S. A. R. il Principe Eugenio, Alfonso, Carlo, Maria, Giuseppe di Savoia-Genova, Duca di Ancona, avendo compiuto il 21° anno, è entrato, a termine dell'articolo 34 dello Statuto, a far parte del Senato e il Suo nome è stato iscritto nell'Albo dei senatori del Regno.

Il Senato ascrive a Suo onore altissimo di accogliere nel suo seno un altro Principe dell'Augusta Casa Sabauda, fortuna d'Italia. Chiedo al Senato che mi autorizzi a rivolgere in Suo nome fervidi rallegramenti e congratulazioni a S. A. R. il Duca di Ancona ed all'Augusto suo genitore il Duca di Genova, con i nostri omaggi. (*Vivi applausi*).

Commemorazioni dei senatori Pistoja, Sanminiatelli, Del Lungo e Pellerano.

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano i senatori e i ministri*).

Onorevoli colleghi,

La breve interruzione dei nostri lavori ci ha recato nuovi lutti dolorosi.

Si è spento il 18 aprile in Isola Dovarese, che gli aveva dato i natali il 21 aprile 1838, il tenente generale Francesco Pistoja. La sua vita è luminoso esempio di meritata ascensione. Nato di un umile artigiano, si era av-

viato al sacerdozio ma la voce della Patria che si preparava alla lotta contro l'Austria fu per lui irresistibile e nel marzo 1859 fugge dal seminario per correre ad arruolarsi nella brigata Savoia a Torino. Combattè sotto quelle insegne così valorosamente da meritarsi, appena finita la campagna, la nomina per merito di guerra a sottotenente di fanteria: nell'esercito percorse poi, per le sue eminenti virtù di scienza, di attività e di coraggio una brillantissima carriera. Fece nel 1860-1861 la campagna contro il brigantaggio nel 1866, passato nello stato maggiore, partecipò da capitano all'investimento di Mantova fu poi per vari anni all'Istituto topografico militare; promosso colonnello nel 1886, fu dapprima comandante di reggimento, indi capo di stato maggiore del 7° corpo d'armata nel 1896 maggior generale, al comando della brigata Pinerolo, anche in Africa; indi nel 1898 tenente generale, dapprima comandante della divisione militare di Brescia e poi del 7° corpo d'armata in Ancona, dove, nel 1900 colpito dai limiti di età, dovette uscire dal servizio attivo, finché nel 1910 fu collocato a riposo per anzianità di servizio. Ma non per questo cessò il Pistoja di dare l'opera sua all'esercito, giacché nel 1912 fu inviato in missione in Libia per lo studio delle fortificazioni e fu poi anche richiamato per breve tempo durante la grande guerra.

Ma, se eminenti furono i suoi meriti militari grandi furono del pari le sue benemeritenze parlamentari. Il collegio di Casalmaggiore lo inviò alla Camera nel 1900 per la 20^a Legislatura e il mandato gli riconfermò per le tre legislature successive fino al 1919. Grande autorità e prestigio seppe il Pistoja acquistarsi durante il lungo periodo della deputazione politica; fu assiduissimo ai lavori della Camera e delle Commissioni e seppe farsi specialmente apprezzare ed ascoltare nei suoi discorsi in materia militare, coi quali, al pari che colle sue dotte relazioni, portò un notevole contributo allo studio dei problemi interessanti la difesa nazionale.

Patriota ferventissimo in ogni tempo, seguì sempre, anche se la tarda età più non gli consentiva di parteciparvi, con entusiasmo e fervore giovanili le gloriose vicende belliche della nostra nazione e non smarrì mai la fede,

LEGISLATURA XXVII. — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1927

nei destini radiosi della Patria, anche nei tristi anni dell'immediato dopo-guerra.

Il 1º marzo 1923, le sue benemerenzze gli valsero la nomina a senatore e noi lo avemmo carissimo. Era per lui un cruccio assai grave che i molti anni e gli acciacchi gli impedissero di esplicare fra noi quell'attività che avrebbe desiderato.

Con la morte di Francesco Pistoja la Patria perde un prode soldato, un benemerito cittadino, un'invitta anima d'italiano. Curviamo reverenti la fronte dinanzi alla sua salma e inviamo alla desolata famiglia l'espressione del nostro acerbo dolore. (*Benissimo*).

Il 1º maggio improvvisamente moriva in Roma, ancora nel pieno vigore delle forze, il senatore conte Donato Sanminiatielli.

Nobile famiglia gli dette i natali il 16 settembre 1866 in Nuova Orleans ove il padre, conte Fabio, era console generale d'Italia. Laureatosi in legge a 19 anni, entrava poco dopo nella carriera diplomatica riuscendo primo nel difficile concorso per un suo notevolissimo lavoro sulle conseguenze del Congresso di Vienna. Prestò apprezzato servizio alla Consulta, a Santiago e a Londra, ma per breve tempo, poichè a 24 anni lasciò la brillante carriera che gli si apriva e si dette all'insegnamento del diritto internazionale nell'Istituto Cesare Alfieri di Firenze, anche qui peraltro restando per un breve periodo, dal 1890 al 1893.

Ma le precipue sue cure, cui la maggior parte della vita egli consacrò, furono volte allo studio dell'irredentismo nelle regioni italiane soggette all'Austria e alla difesa dei diritti di quelle popolazioni oppresse: in questo campo la sua opera fu un ardente apostolato che non ebbe posa. Nelle varie sedi in cui il padre suo fu per ragione dell'ufficio, prima a Budapest e poi a Cettigne, egli ebbe modo di viaggiare e di formarsi una diretta piena conoscenza delle regioni irredente, in particolare della Dalmazia, dove tutto gli parlava della Patria, dalla lingua e dai dialetti ad ogni forma del vivere civile: lì egli poté rendersi esatto conto dei bisogni reali del popolo, poté studiarne i sentimenti, vederne l'ardente passione di italianità che le quotidiane rappresaglie della polizia anzichè attenuare sempre più alimentavano. E le ardenti aspirazioni di quei

popoli profondamente lo commossero, sicchè egli ne divenne strenuo sostenitore e nelle più svariate forme, senza tregua, con fervore indomito, col suo spirito battagliero, svolse efficacissima opera di propaganda nazionale in quelle regioni. Ne son prova i suoi mirabili scritti pubblicati soprattutto nella Nuova Antologia, ne è prova la sagace e feconda opera da lui svolta con abnegazione nella benemerita « Dante Alighieri », di cui fin dal 1897 era stato uno degli animatori più fervidi ed assidui, divenendone attivissimo vice presidente, onde la nobile istituzione sempre più efficacemente poté venire in aiuto dei fratelli divisi con cui seppe tener vivi i contatti evitando ogni difficoltà ai Governi, e poté estendere sempre più la sua patriottica opera fino alle più lontane colonie dell'America colla creazione, fra l'altro, del fiorentino Istituto di San Paolo nel Brasile.

Scoppiata la conflagrazione europea, parve subito al conte Sanminiatielli che fosse venuta l'ora decisiva per le rivendicazioni nazionali ed egli infatti, dopo avere presieduto l'opera di assistenza ai fuorusciti delle provincie italiane soggette all'Austria, fu tra i più fervidi interventisti, assertore instancabile delle ragioni ideali che inderogabilmente muovevano l'Italia all'arduo e supremo cimento. Fu suscitatore magnifico di energie, animatore appassionato di iniziative e, sempre con sicura fede nei destini della Patria, visse tutte le angosce delle regioni anelanti alla redenzione, non pago se non quando vide realizzate le loro aspirazioni vivificate dal sangue di tanti martiri.

Per gli eminenti servizi resi alla Patria il conte Sanminiatielli fu nominato senatore il 19 aprile 1923 e ai nostri lavori fu sempre assiduo, portandovi il suo spirito ardente, il suo amore infinito per il Paese.

Uomo di larga e profonda coltura prese a cuore i più importanti problemi di interesse pubblico e, specie negli ultimi tempi, si dedicò con amore all'incremento agricolo, onde era stato di recente nominato vice presidente dell'Accademia dei Georgofili.

Col conte Donato Sanminiatielli scompare un uomo di alta intelligenza e di grande fede, un cuore in cui la generosità non fu mai disgiunta dalla più grande modestia.

Il Senato si inchina reverente dinanzi alla

tomba del benemerito collega ed esprime alla desolata famiglia il suo vivo cordoglio. (*Bene*).

A breve distanza dalla scomparsa del compianto collega Domenico Comparetti, le patrie lettere hanno subito una nuova gravissima perdita: il 4 maggio in Firenze Isidoro Del Lungo ha chinato per sempre l'alta fronte che per tanti anni aveva meditato sulle pagine del poema sacro di Dante e sulla nostra storia: con noi amaramente lo piangono Firenze e l'Italia, che entrambe egli amò di grandissimo amore.

Nato in Montevarchi il 20 dicembre 1841, aveva ereditato la passione per gli studi dal padre Angelo, dotto medico, di cui egli pubblicò poi, con filiale cura amorosa, un'eccellente traduzione degli otto libri della Medicina di Aulo Cornelio Celso e varie letture accademiche. Laureatosi ancor giovanissimo in diritto, Isidoro Del Lungo si dedicò invece alla letteratura e alla storia e iniziò a 21 anno la carriera dell'insegnamento nel liceo di Faenza da cui passò ai licei di Casale, Siena e Firenze. E tanta fama ebbe ben presto a procacciarsi coi suoi scritti e studi da essere nominato fin dal 1868 accademico residente della Crusca: eletto poi uno dei quattro compilatori del Vocabolario, lasciò nel 1876 l'insegnamento per il nuovo ufficio, che mai più abbandonò, reggendo per moltissimi anni, fino a questi ultimi tempi, la carica di Arciconsolo presidente dell'Accademia.

La sua attività di scrittore e di indagatore, iniziata nel 1861 e chiusasi l'anno scorso solo colla straziante lunga malattia che ora ce lo ha tolto, è stata straordinariamente vasta, molteplice e proficua, dando alla nostra storia e critica letteraria alcuni lavori fondamentali e insieme una serie di oltre trecento scritti minori, oltre ad una cospicua mole di recensioni, iscrizioni, lettere e financo poesie originali o tradotte.

Isidoro Del Lungo fu, dalle sue predilezioni spirituali ed estetiche, tratto a studiare specialmente le gloriose memorie fiorentine e fra queste soprattutto l'epoca e l'opera di Dante. Con un lavoro assiduo di più che cinquant'anni, consacrato in una collana di mirabili studi storici e critici, mirò a ricostruire e rappresentare l'ambiente da cui il Poema Sacro è sorto,

coronando poi tanta fatica a ottantacinque anni, con un mirabile commento alla Divina Commedia, pubblicato, ultimo suo lavoro, nel 1926. Con tale opera, così bella ed utile che ne è stata necessaria già una ristampa, egli volle togliere il « troppo ed il vano » dalla selva d'interpretazioni sorta attorno al Poema a renderlo quasi più oscuro; volle « dire insomma, — come egli scriveva nella prefazione, — e nel modo più succinto, soltanto quel che il testo richiede sia detto o ricordato per la compiuta sua intelligenza ». Ben pochi certo ebbero come il Del Lungo profonda conoscenza dei tempi e dell'opera di Dante: e nessuno meglio di lui avrebbe meritato di coprire una cattedra dantesca, così come degnamente ricoprì la carica di presidente della Società Dantesca Italiana.

Merito non piccolo di Isidoro Del Lungo fu ancora quello di aver dimostrato, con numerosi studi culminati in una poderosa opera in due volumi pubblicata nel 1879, l'autenticità della *Cronica* di Dino Compagni, da lui riveduta sopra i manoscritti e commentata già da vari anni e che i tedeschi giudicavano invece apocrifa. Anche in quel lavoro seppe far rivivere la vita sociale intellettuale e politica di Firenze nel duecento e nel trecento. Ma anche in altri e diversi campi portò la sua fruttuosa indagine e la sua sapienza di rievocazione: dall'umanesimo fiorentino, dalla Corte Medicea e dal Poliziano, al Galilei, e giù giù fino a Santorre di Santarosa, a Goffredo Mameli, al Giusti: ricercatore paziente ed infaticabile di archivi, egli seppe, dagli aridi documenti, trarre nuova vita di pensiero, chiarire molti punti oscuri, rivendicare tante prove della grandezza spirituale della Nazione.

Oratore facondo e ornato, conferenziere affascinante, Isidoro Del Lungo mirò anche nei suoi numerosi discorsi e conferenze a civili propositi, a ricordare le passate glorie, ad onorare gli illustri che furono, per ispirare le giovani generazioni ad opere magnanime. Feravidissimo patriota, dette ogni sua opera per incitare all'intervento in guerra e poi alla resistenza ad ogni costo: e in questi ultimi anni il suo pensiero era costantemente rivolto alla terra dalmata, ch'egli aveva preso ad amare attraverso il grande Tommaseo: il Tommaseo di cui aveva pubblicato, con esemplare cura, il carteggio con Gino Capponi.

Isidoro Del Lungo conobbe, come pochissimi altri, la nostra lingua, della cui purezza fu difensore e custode gelosissimo: l'ufficio cui più teneva, fra i moltissimi ricoperti, fu appunto quello di accademico della Crusca e compilatore del Vocabolario. Ma non fu l'erudito pedante e arcigno, sibbene il dotto arguto e amabile, che accompagnava alla profondità dell'erudizione larghezza tutta moderna di vedute e d'iniziativa, onde per lui l'Accademia divenne centro di nobili manifestazioni per l'elevazione spirituale degli italiani.

Nostro amato collega dal 21 gennaio 1906, a noi tutti carissimo per la grande bontà e gentilezza, pronunziò elevati discorsi specialmente in materia di pubblica istruzione e di archivi; ma ancora rammentiamo con commozione il discorso che nella discussione del Trattato di Rapallo il venerando uomo pronunziò, e fu l'ultimo suo in Senato, per rivendicare l'italianità della Dalmazia.

Allorchè nel 1921, compiendo egli l'ottantesimo anno, gli vennero tributate solenni onoranze, non la sola Firenze, che lo aveva avuto anche per tanti anni benemerito consigliere e assessore, gli si strinse intorno per onorarlo, ma tutta l'Italia che riconosceva in lui una delle figure più rappresentative della sua critica storica e letteraria, un'eletta anima di letterato patriota che attraverso gli studi e la difesa della sua lingua e del suo patrimonio culturale non aveva avuto che un solo ideale: esaltare la grandezza della Patria nella sue gloriose memorie, auspicarne le future fortune.

Ed ora, con noi, piangono sulla sua bara tutti gli italiani. Invochiamo presente fra noi il suo grande spirito: inviamo alla famiglia straziata l'espressione del nostro dolore. (*Benissimo*).

Dopo lunga infermità, il 7 maggio, spegnendosi in Firenze uno dei nostri più cari colleghi, il senatore Silvio Pellorano.

Nato a Massa il 16 marzo 1858, seguì con amore i corsi della Facoltà giuridica di Pisa ed ivi si laureò coi più lieti auspicii. Il suo ingegno vigoroso ed il particolare spirito pratico di cui era dotato gli aprivano un brillante avvenire; ed invero, formatasi una solida preparazione nelle discipline economiche ed amministrative,

egli raggiunse ben presto un posto eminente, nel campo industriale e nella vita pubblica.

Di tutti i complessi problemi della sua regione, interessanti sia la produzione agraria che la industriale, si era reso particolarmente edotto e vi portò largo e appassionato contributo: soprattutto all'incremento dell'industria dei marmi egli fu tra quelli che più efficacemente cooperarono e, d'altra parte, per la sua speciale competenza nel campo agrario fu nominato presidente della Commissione di vigilanza della Cattedra ambulante di agricoltura della provincia di Firenze.

Nella vita pubblica entrò giovanissimo con entusiasmo e per il suo spirito di devozione al bene pubblico, per il suo disinteresse, per la nobiltà e la dirittura del suo carattere si acquistò le generali simpatie. Nella sua città occupò presto le più importanti cariche amministrative, da quelle di consigliere comunale e sindaco a quelle di consigliere provinciale e presidente del Consiglio stesso, e molto giovò col'opera sagace e premurosa alla sua amata regione; fu pure consigliere comunale di Firenze. I suoi concittadini lo vollero loro rappresentante alla Camera dei deputati nelle Legislature XVIII e XIX e più tardi vi sedette ancora nelle Legislature XXII e XXIII, inviato dagli elettori di Borgo a Mozzano. Fu tra i deputati più attivi ed assidui, partecipando sempre alle più notevoli discussioni e militando nella sinistra democratica di cui fu uno degli animatori più fervidi.

Egli venne al Senato il 30 dicembre 1914 ed anche qui si acquistò subito per le sue doti di mente e di cuore l'affetto e la maggiore considerazione di tutti noi, onde fin dalla XXV Legislatura veniva eletto segretario della Presidenza e riconfermato poi sempre per le successive legislature. Egli portò in Senato la sua larga esperienza amministrativa e parlamentare e una sollecitudine vivissima nella difesa di ogni interesse pubblico. Intervenne ai nostri lavori, sia a quelli dell'Assemblea che delle Commissioni, colla maggiore assiduità e non vi fu argomento importante in cui non facesse sentire la sua calda parola, espressione sempre di saggezza e di competenza. Ebbe sicuro intuito dei destini della Patria per la quale professò sempre il più grande amore e allo scoppiare della conflagrazione europea fu

tra i più convinti sostenitori del nostro intervento in guerra; come nel periodo dell'avversa fortuna fu tra quelli che più efficacemente organizzarono la resistenza interna: qui in Senato fondò con altri colleghi l'apposito Fascio parlamentare entrando a far parte del direttorio, e poi, dopo la stipulazione della pace, fu tra quelli che più strenuamente difesero la valorizzazione della vittoria.

Il senatore Pellerano riuniva in sé le più elette virtù: profondamente sensibile ai dolori altrui, premuroso verso di tutti, lietissimo quando poteva fare il bene, in lui era una grande gentilezza d'animo che lo rendeva caro a quanti lo avvicinavano ed oggi accresce il dolore per la sua dipartita.

Egli lascia fra noi un ricordo che non potrà essere cancellato dai nostri cuori: noi reverenti ci inchiniamo dinanzi alla sua tomba inviando alla famiglia desolata l'espressione vivissima del nostro sentito cordoglio. (*Benissimo*).

FEDERZONI, *ministro delle Colonie*. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle Colonie*. Com-
pianto e riverenza esprime anche il Governo per la memoria degli insigni membri di questa Assemblea ultimamente tolti all'affetto comune. Onoriamo Francesco Pistoia, illustre generale ed esemplare cittadino; Silvio Pellerano, patriota operoso che, insieme col Pistoia, fu fra i fondatori di quel fascio parlamentare che contribuì così efficacemente ad assicurare la resistenza e la vittoria dell'Italia nell'ultima fase della guerra; Donato Sanminiatelli, animatore tenace e ardente, accanto a Paolo Boselli, dell'opera della Dante Alighieri, organizzatore silenzioso, prudente insieme e arditissimo dell'irredentismo adriatico e tridentino durante la lunga vigilia; infine Isidoro del Lungo, uno degli spiriti magni della cultura italiana, il nome del quale resta affidato ad opere che non periranno.

Col Senato, la Nazione iscrive questi quattro nomi tra quelli degli Italiani che hanno benemeritato della Patria. (*Approvazioni*).

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani alle ore 15 avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Presentazione di relazioni e di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Lagasi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LAGASI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 10661 relativo alla istituzione della Milizia Nazionale Forestale (N. 706).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Lagasi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Zippel a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

ZIPPEL. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, relativo al condono di credito dello Stato verso l'Amministrazione provinciale di Trento (N. 642).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, relativo alle variazioni dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi (N. 649).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno, 1925, per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano (Numero (N. 612).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, concernente provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia Tridentina (N. 650).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Zippel della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

MUSSOLINI, *capo del Governo e ministro dell'aeronautica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *capo del Governo e ministro dell'aeronautica*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Capo del Governo della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Invito il senatore Libertini a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, relativo alla concessione di un indennizzo privilegiato ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo e in caso di morte alle loro famiglie » (N. 632);

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione di mutui concessi per imprese di colonnizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana » (N. 707).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Libertini della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » (N. 925).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura,

SILI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 925).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RAVA, *relatore dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *relatore*. Signori senatori, poichè non ci sono oratori iscritti, io farò non un discorso, superfluo dopo le cose dette nella relazione, ma semplicemente una preghiera all'onorevole sottosegretario e all'illustre ministro dell'aviazione, per lo sviluppo di questa rinnovata e meravigliosa attività italiana. È un voto. Nella relazione ho cercato di dare al Senato notizie sulle scuole di aviazione e sul patrimonio immobiliare della aeronautica (che si viene formando) e inoltre un cenno sull'ordinamento dei servizi. È un movimento progressivo che ogni giorno si svolge efficacemente e con risultati cui tutto il mondo applaude. L'ordinamento tecnico e l'ordinamento amministrativo si vengono formando e consolidando. Anche oggi abbiamo sentito che il Capo del Governo e Primo ministro, ha presentato un altro disegno di legge relativo alla aeronautica; ieri l'altro sulla *Gazzetta Ufficiale* si leggeva il nuovo ordinamento del Ministero, con diverse partizioni, e nuovi organi direttivi e di coordinamento. Una scuola superiore d'ingegneria aeronautica è stata di recente fondata.

La preghiera che vorrei fare all'onorevole sottosegretario di Stato è rivolta a questo scopo: che egli per questo magnifico campo di nuova attività italiana ci dia una raccolta delle leggi attualmente vigenti, — e renda possibile lo studio di queste materie. Anche adesso nell'invito che si è fatto ai giovani italiani — in seguito al meraviglioso volo del comandante De Pinedo — chi leggeva, rimaneva incerto sui modi e le formule del reclutamento e le carriere e le scuole. Con una pubblicazione che spero il Ministero vorrà fare, tutti gli italiani troveranno quello che oggi nel Ministero è facile trovare e che fuori è difficile ricercare.

BALBO, *sottosegretario di Stato*. Sarà fatto.

RAVA. E all'onorevole sottosegretario di Stato on. Balbo desidero fare il mio personale plauso, al quale credo tutto il Senato vorrà associarsi, per il magnifico viaggio fatto audacemente nel mare mediterraneo, e nelle terre dove brillarono le insegne di Venezia e di Roma, ricordando che l'onorevole sottosegretario è penetrato anche nell'interno meno noto dove pure la civiltà di Roma, in Africa, lasciò le sue insigni vestigia. Mi compiaccio di ciò, e del

risultato felice, e dei progressi continui dell'aeronautica nostra e delle conquiste quotidiane.

Nella relazione ho voluto mettere in evidenza un altro fatto, perchè la Commissione di finanze desidera fare conoscere agli onorevoli colleghi come una parte del danaro stanziato si spende per formare anche un patrimonio con una serie di immobili che formano come una struttura base per il crescente sviluppo di questi servizi. L'elenco è allegato; e sono milioni spesi negli aerodromi sparsi per tutta Italia.

Molto mi sono fermato sull'aviazione civile: non è compito nostro chiedere maggiori spese; ma nelle mie parole c'è l'augurio che l'aviazione civile, data la prontezza italiana, abbia anch'essa un ordinamento finanziario che possa bene competere con l'esempio che viene dall'estero.

Nel bel discorso dell'on. Balbo, da me letto dopo stampata la relazione, molte cose, che si desiderava conoscere, sono dette e felicemente coordinate. E fo plauso.

Dopo ciò, signori, io non continuo a parlare perchè non ne ho ragione: la Commissione di finanze è unanime nell'approvare il bilancio e nel lodare lo sviluppo dell'aeronautica e notarne i progressi. Ed è unanime col sentimento italiano nell'ammirare il valore dei nostri aviatori.

Il Senato due anni or sono volle associarsi alle mie parole, quando di qui volli mandare il saluto — era il primo — al valoroso comandante De Pinedo che compiva allora il volo ardito dei tre continenti.

Consenta il Senato che oggi di qui parta il voto per la nuova opera audace del colonnello De Pinedo! (*Vivi e generali applausi*).

I nostri cuori si sono commossi per la sorte dei valorosi aviatori francesi, ed abbiamo letto con ammirazione il nobile telegramma che l'on. sottosegretario di Stato Balbo ha mandato, per esprimere i voti degli italiani: noi di qui facciamo oggi feroce voto che il nostro valoroso De Pinedo, che ha compiuto col volo dalla Sardegna all'Africa e dall'Africa all'America latina opera ardita e meravigliosa, sia fortunato nella sua impresa.

E parta da noi l'augurio che l'impresa riesca come i nostri cuori desiderano; anzi formuliamo l'augurio, con le parole solenni, di Roma an-

tica, per il giorno della sua partenza; *quod felix faustum fortunatumque sit* (*Applausi*).

BALBO, sottosegretario di Stato per l'aeronautica. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBO, sottosegretario di Stato per l'aeronautica. Signori senatori.

Prima di iniziare questo mio breve commento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per il prossimo esercizio finanziario, desidero rivolgere un fervido ringraziamento all'onorevole relatore della Commissione delle finanze per la cura con cui ha esaminato il bilancio presentato e per il valido contributo di osservazioni che ha voluto portarvi.

Nell'altro ramo del Parlamento ho esposto in tutti i più minuti particolari i vari aspetti del complesso problema aeronautico esprimendo per ciascuno di essi il preciso pensiero del Ministero. Non ritengo di dover ripetere avanti a questo Alto consesso la esposizione minuta fatta davanti alla Camera dei deputati e mi limiterò a tratteggiare certi peculiari punti di vista che possono più particolarmente interessare.

Uno dei problemi centrali è senza dubbio quello del reclutamento; non perchè l'aeronautica trovi per esso, in genere, difficoltà, ma perchè è basato sulle qualità fisiche e psichiche che si debbono richiedere a chi dedica la sua vita a questa nuova forma dell'attività umana.

Durante l'anno finanziario 1926-1927 sono stati banditi molti concorsi straordinari:

uno di 200 posti di allievi sergenti stazionari per formare una riserva di sottufficiali anziani necessari per i vari servizi a terra;

uno per 400 sergenti piloti con titoli di studio non eccessivamente alti per non precludere la strada a molti giovani adatti al volo;

uno per 100 ufficiali piloti di complemento tratti dal Regio esercito per corrispondere a urgenti necessità;

uno per 100 allievi ufficiali piloti di complemento, non tratti nè dal Regio esercito, nè dalla Regia marina, ma direttamente dalla vita civile; sistema questo che reputo il più conveniente e che sarà la via normale;

uno per 30 tenenti di commissariato ;

uno per la sistemazione nell'arma aeronautica degli ufficiali dell'esercito e della marina in servizio presso i reparti.

Questo personale serve a completare i quadri per il funzionamento attuale: è da tener presente che esso non basta però a formare quelli di mobilitazione. L'aeronautica, come armata è nata da solo 4 anni e non ha quindi potuto trarre dal personale congedato gli elementi per la forza della riserva.

All'atto della sua formazione essa assorbe la massa degli ufficiali che in quel momento prestavano servizio nell'arma: tutto il personale navigante, tecnico e di governo in servizio attivo, di complemento o in congedo che in quell'epoca — per varie ragioni era fuori dell'arma — ne restò escluso: se una parte, attraverso le richieste nominative, i richiami in servizio ed i vari concorsi, è rientrato a farne parte, rimane sempre un grandissimo numero di ufficiali che è necessario ricercare e inquadrare nella riserva per poter formare o integrare con personale provetto tutti quei servizi che in caso di mobilitazione passano allo Stato. Particolarmente importante è la creazione della riserva del genio aeronautico, riserva destinata a inquadrare tutti i servizi di fabbricazione di acquisto e di rifornimento, servizi che assumeranno d'un tratto importanza e mole eccezionali.

L'onorevole relatore si è a lungo soffermato sulla questione delle scuole. Io credo molto alla benefica influenza che potrà avere la scuola in tutti i campi dell'attività aeronautica.

Se nell'Accademia aeronautica si formano i futuri ufficiali dell'armata, nell'Istituto superiore di guerra aerea, che io prevedo ormai necessario, ne perfezioneremo l'abilità, ne affineremo il senso critico e la capacità di condurre le masse aeree: ivi finiremo per determinare, collo studio e colla prova pratica quelle norme di strategia e di tattica aerea che la intensa, ma troppo particolare esperienza della sola guerra passata, non è riuscita a stabilire.

Il Ministero dell'aeronautica curerà le scuole di pilotaggio, le scuole degli specializzati, l'istruzione superiore degli ingegneri. Il Ministero però non intende restringere la sua attenzione soltanto alle scuole destinate a fornire il personale per l'aviazione militare.

Ora accade che la brevità della ferma affretti eccessivamente l'istruzione delle nuove reclute per modo che certe categorie di personale arrivano a rendere efficaci servizi quando sono prossimi al congedo. In accordo col Ministero dell'economia nazionale aiuterò per quanto sarà possibile l'iniziativa già presa da alcuni Istituti industriali, di specializzarsi nelle costruzioni aeronautiche. Sarà questa un'ottima fonte di reclutamento che farà affluire alle armi personale già tecnicamente preparato con corsi non di mesi ma di anni.

Ma un altro beneficio il Ministero si attende da queste scuole, quello cioè di fornire alla industria aeronautica e all'esercizio civile dell'aviazione un personale tecnicamente preparato ed idoneo.

Altro problema di non comune gravità è quello della difesa aerea: esso merita seria considerazione; tutte le nostre città sono più o meno esposte o lo saranno tra breve, con l'evolversi delle costruzioni aeronautiche e con l'inevitabile miglioramento delle loro caratteristiche, alle incursioni aeree: l'arma chimica si delinea non più come uno dei tanti mezzi di guerra ma come l'agente principale per l'offensiva contro i centri industriali e le grandi città.

Non bisogna dimenticare che nella guerra passata valse spesso come norma assoluta l'aforisma che « necessità non ha legge » ed il principio che la crudeltà della guerra può diminuire la durata risparmiando più vite che una guerra combattuta con i vecchi vincoli umanitari. Potrebbe darsi che, superate le ultime pregiudiziali umanitarie, la guerra futura si ispirasse a queste dottrine. Di fronte ad un pericolo così grave la difesa del territorio nazionale esige la più accurata meditazione. E prima di tutto appare indispensabile la collaborazione diretta dell'aviazione da caccia con l'artiglieria antiaerea che sarebbe bene affidare allo stesso Comando. Penso che la difesa passiva ottenuta con la mobilitazione delle città e con le savie previdenze di protezione contro l'azione deleteria dei gas tossici debba essere compito di altri enti.

È chiaro poi che se altri prepara un tal genere di guerra noi dovremmo esser pronti a difenderci e ad usare gli stessi mezzi per

questo motivo seguo con intensa attenzione l'opera dell'unificato Servizio chimico dal quale mi attendo i mezzi per la difesa e l'offesa.

Qualunque sia però la forma di guerra, con i gas o con le bombe, sta in primissima linea la questione della ubicazione degli stabilimenti di costruzioni aeronautiche accentrati nell'Italia settentrionale. È ovvio pensare che essi saranno i primi e i maggiormente esposti alle offese aeree; l'eventuale nemico dirigerà contro di essi la prima sua azione onde diminuire in noi la capacità e l'efficacia delle reazioni. Si tratta di un problema di interesse superiore. Esso è stato già preso in seria considerazione. Il Ministero dell'aeronautica ha già favorito lo sviluppo dell'industria aviatoria nel Mezzogiorno e procurerà nell'avvenire di mantenere in vita le industrie già sorte, distribuendo opportunamente le ordinazioni e le riparazioni; ha anche cercato di perfezionare nel Mezzogiorno la formazione di maestranze locali, tecnicamente ben preparate, aiutando la citata iniziativa delle scuole industriali specializzate nelle costruzioni aeronautiche.

Il Ministero dell'aeronautica ha pure diretto la sua attenzione al problema della completa nazionalizzazione dell'industria aeronautica affinché il nostro paese possa, nelle peggiori condizioni di isolamento, provvedere alla sua difesa.

Le direttive sono assai semplici a questo riguardo e possono così riassumersi:

Approvvigionare dal di fuori ciò che non esiste in Italia e non può essere surrogato.

Produrre in Italia i materiali che possono surrogare quelli che non abbiamo.

Promuovere la fabbricazione dei materiali e degli strumenti che solo la poca convenienza economica, determinata dalla concorrenza straniera, ha impedito di produrre finora.

La limitazione del bilancio spinge a pensare alla possibilità di una diminuzione dei costi per poter mantenere ed accrescere la forza aerea.

È ben noto che la costruzione in larga serie ed a regime costante è la più redditizia per l'industria e la più adatta a ridurre i prezzi di produzione perchè accelera il ritmo di fabbricazione delle parti e perchè distribuisce su più vasto numero di esemplari la spesa dell'attrezzamento, dello studio e delle espe-

rienze. È chiaro che se fosse possibile produrre per lunga serie di anni lo stesso aeroplano, come da 36 anni si riproduce lo stesso fucile, il costo di ogni apparecchio sarebbe estremamente più basso; ma non è meno evidente che non è possibile immobilizzare le costruzioni aeronautiche in tipi che invecchiano troppo presto. Si creano in pochi anni nella aviazione differenze incomparabilmente più profonde di quelle che nel fucile o nel cannone si siano create in parecchi decenni. Bisogna dunque temperare le necessità dell'erario con quelle della naturale evoluzione delle costruzioni.

Ora io impernio la necessità della diminuzione del costo degli apparecchi su tre capitali principali:

1° La rivalutazione della lira;

2° la fase di regime che il Ministero intende introdurre nelle costruzioni. Non più le commesse saltuarie di pochi esemplari a scadenze con tratte che obbligano le ditte a restringere e allargare periodicamente la propria azienda con conseguente disagio economico della classe operaia ma la riproduzione di un tipo in una serie larga distribuita nel tempo, secondo le necessità di rifornimento, esattamente prevedibili dalle nostre statistiche.

Non s'intende con questo precludere la via al progressivo perfezionamento delle caratteristiche belliche e di volo degli apparecchi: s'intende che una volta definito un tipo di apparecchio esso rimanga in servizio per il tempo necessario a giustificare l'eventuale sua sostituzione: questo periodo si aggira, secondo me, dai quattro ai cinque anni e si avrà così una sicura garanzia di non affrontare invano le conseguenze della sostituzione di apparecchi: conseguenze finanziarie, di approvvigionamento e di pilotaggio.

Mentre le unità svolgono i loro compiti di istruzione e di allenamento con i mezzi in distribuzione, i tipi nuovi e quelli perfezionati faranno le loro prove nei campi e nelle squadriglie sperimentali, saranno messi a punto in ogni loro particolare e curati nei dettagli; saranno preparate tutte quelle previdenze di disegno e di officina che permetteranno la riproduzione in larghissima serie al momento del bisogno.

3° Se per i mezzi aerei non è possibile

unificare permanentemente le macchine, molte loro parti possono senza dubbio essere unificate dai comandi alle trasmissioni, dalle ruote ai cavi, alle corde a piano, agli elastici fino ai bulloni e ai dadi.

Io mi rivolgo su questo argomento ai tecnici costruttori perchè cerchino con ogni mezzo d'unificare le costruzioni, cioè tendano possibilmente a servirsi sempre di ciò che l'industria produce, o può produrre, in serie e non si sforzino, per un falso concetto di originalità di creare tutto, dal dado e dal bullone alla forma dell'apparecchio.

L'unificazione delle parti rende meno gravi le spese dello Stato per il rifornimento, diminuisce per le ditte il costo generale della costruzione, perchè riduce al minimo l'uso dei magazzini, che rappresentano sempre un capitale immobilizzato ed infruttifero; rende possibile la diretta richiesta al commercio: e ribassa effettivamente il prezzo dei materiali che non hanno più bisogno di essere espressamente costruiti.

Sopra un altro punto richiamo l'attenzione dei costruttori e cioè sulla direttiva fondamentale a cui si deve per l'avvenire ispirare la creazione dei nuovi esemplari: l'apparecchio deve essere precipuamente idoneo a rendere quel servizio cui è stato destinato. Lo studio attuale dell'ingegneria aeronautica è tale che è logico oggi pretendere da una macchina aerea, in quanto sia tale, che voli e voli bene; la velocità, la salita ne sono qualità inderogabili e sottintese. Non si tratta più solo di volare e salire nell'aria, non basta che un apparecchio raggiunga i 5000 metri in dieci o quindici minuti, se deve immediatamente discendere perchè la bassa temperatura delle zone elevate dell'aria assidera il pilota, o fa inceppare la mitragliatrice: è necessario permanervi e combattervi nelle migliori condizioni di impiego: non basta aumentare la velocità quando poi questa impedisce il puntamento della mitragliatrice e la conseguente difesa.

La grande visibilità, in ogni direzione, la comodità e la sicurezza dell'armamento, la precisione del puntamento sono le qualità che bisogna cercare a qualunque costo, anche, giungo a dire, a detrimento di quelle troppo superficialmente reputate essenziali. Io vorrei

che i costruttori mantenessero un maggior contatto coi volatori, comprendessero maggiormente la necessità della tattica e della strategia aerea, vorrei, in sostanza, che essi per i primi con le nuove ideazioni permettessero il perfezionamento dei criteri a cui quelle necessità si ispirano.

Un problema sta molto a cuore al Duce ed io vi insisto in modo particolare: la costruzione di un motore ad olio pesante per aviazione. Dichiaro subito che tengo molto, a che i costruttori di motori si mettano su questa strada.

Il motore ad olio pesante per l'aviazione non è più soltanto un desiderio od un progetto: esso è già entrato nella fase della pratica costruttiva e risolve d'un tratto parecchi importanti problemi e cioè:

brucia combustibili nazionali;

brucia combustibili che costano un quarto della benzina;

assicura contro i pericoli dell'incendio; manca di quegli organi delicati ai quali sono dovuti la massima parte delle panne;

si presenta più adatto a risolvere il problema del motore di alta quota.

Questo complesso di vantaggi, cui non corrispondono svantaggi di sorta, è così eloquente di per sé, che non occorre commento.

L'onorevole Relatore ha considerato con particolare cura lo sviluppo dell'aviazione civile in Italia e all'estero.

Da questo confronto risulta che la Germania emerge per l'impianto e l'esercizio di linee aeree. Non bisogna dimenticare due dati di fatto; primo, che la Germania ha dedicato all'aviazione civile tutte le risorse che in conseguenza del Trattato di Versailles non poteva dedicare a quella militare: secondo, che l'aviazione civile italiana ha cominciato a funzionare nel 1926, mentre quella germanica ha ormai una notevole anzianità. Non serve ripetere che il Ministero dell'aeronautica dà una grande importanza allo sviluppo dell'aviazione civile. Alle linee esistenti Torino-Trieste, Genova-Roma-Napoli-Palermo, Vienna Venezia-Roma, Trieste-Zara, Brindisi-Constantinopoli si potranno aggiungere appena i margini di bilancio lo consentiranno, la Monaco-Milano e la Milano-Brindisi, la Roma-Terranova-Cagliari, la Roma-Napoli-Brindisi,

la Brindisi-Vallona, la Torino-Genova e la Brindisi-Tobruk che sarà probabilmente estesa fino ad Alessandria d'Egitto, se sarà possibile avere la concessione di questo approdo.

Queste linee sono già completamente studiate e si attende soltanto la possibilità dell'inizio.

L'insieme di queste linee forma già una rete per la quale è possibile dall'Europa centrale volare verso Oriente a Costantinopoli o ad Alessandria.

L'onorevole Relatore ha messo in luce l'attività e l'efficienza delle linee in esercizio. È bene tener presente che i dati riportati di km. 518,487 volati con 1552 passeggeri e con 33 tonnellate di merci e bagagli trasportati non stanno a rappresentare il complesso di un anno di servizio di tutte le linee ma solo la somma delle singole attività iniziate nell'aprile, per le linee Torino-Trieste e Genova-Roma-Napoli-Palermo, nell'agosto per la Venezia-Vienna e Brindisi-Atene-Costantinopoli, e nell'ottobre per la Trieste-Zara.

Per aver quindi la possibilità di confrontare le nostre cifre con quelle annuali delle altre nazioni noi dovremo almeno raddoppiare le nostre.

Ne deriva che, se il servizio fosse stato iniziato con l'inizio stesso dell'anno, il numero dei chilometri volati sarebbe stato di oltre un milione numero perfettamente confrontabile alle 860,000 miglia percorse dall'Inghilterra, ai km. 1,103,000 percorsi dall'Olanda, pur restando molto inferiore per le esposte ragioni ai 5 milioni di chilometri percorsi dalla Germania.

I risultati conseguiti hanno perciò notevole interesse, specialmente se si mettono in relazione con le specialissime condizioni geografiche e meteorologiche della penisola.

Degne di menzione sono le due linee caratteristiche che danno all'Italia un primato: una su mare aperto tra Napoli e Palermo mantenuta in efficienza anche durante l'inverno e una sorvolante le Alpi e l'Appennino, cioè le zone più aspre dell'Europa.

Particolare confortante è che durante il periodo trascorso non si è verificato alcun incidente di volo che abbia recato danno ai viaggiatori e alle merci trasportate.

In una mia recente ispezione alle basi del-

l'Egeo, di Tobruk, Bengasi e Tripoli, ho potuto formarmi un concetto esatto sul modo con cui si svolgono i servizi lontano dalla patria, sullo stato del materiale di volo e sulle necessità che si impongono.

Più urgente di tutte mi è apparsa la necessità di sostituire i vecchi tipi di motore, che risalgono ai tempi della guerra, con tipi moderni che diano le migliori garanzie di buon funzionamento.

La rete di basi aeree costituita da Taranto, Leros, Tobruk, Bengasi, Tripoli, Augusta ed Elmas ci dà sufficiente affidamento di una buona sorveglianza nel Mediterraneo, nel quale la libertà di movimento è indispensabile al respiro della nostra penisola.

Questa libertà è assicurata fin da oggi per virtù degli apparecchi esistenti: Leros infatti dista da Roma nove ore e quaranta minuti: a loro volta Tobruk è a tre ore e 26 minuti da Bengasi, e Tripoli a 5 ore e 20 minuti da Bengasi e 6 ore da Roma. Possiamo dunque da questo punto di vista guardare con una certa tranquillità la nostra situazione mediterranea.

Un certo numero di inconvenienti si sono manifestati in passato in conseguenza di alcuni vincoli amministrativi che ritardavano lo svolgimento dei programmi costruttivi.

La rapida evoluzione delle costruzioni aeronautiche, le subitanee necessità che impongono lo spostamento delle unità da un posto ad un altro, per corrispondere ad improvvisi mutamenti delle situazioni, esigono provvedimenti amministrativi più rapidi, che permettano di non interporre troppo tempo fra il delinearsi del bisogno e la possibilità di affrontarlo.

Naturalmente il Ministero dell'aeronautica intende che nelle nuove disposizioni legislative preparate per diminuire gli inconvenienti finora manifestatisi, sia intimamente salvaguardato l'interesse dell'Erario con accurati e minuziosi controlli.

L'esperienza di questi quattro anni di intensa preparazione mi ha spinto a studiare un nuovo ordinamento dei servizi nel quale saranno distinte le responsabilità degli studi, della produzione e degli approvvigionamenti: al di sopra e al di fuori dei tre enti che ne derivano, vi sarà un organo consultivo, un « Comitato tecnico » a disposizione del Ministero.

Il Ministero dell'aeronautica non ha ancora

la sua sede: ne è derivato un certo intralcio al servizio; uffici che avrebbero dovuto essere a contatto continuo tra di loro sono distaccati in posti lontani dalla città e spesso in appartamenti di affitto con notevole onere del bilancio.

Ritengo che nell'anno prossimo il Ministero potrà avere la sede corrispondente, ai bisogni.

Riformata come sopra ho accennato la struttura organica del dicastero, riuniti gli organi in una unica sede, ho fiducia che il ritmo del lavoro centrale reso più spedito e più celere possa assicurare alla organizzazione tutta quella sveltezza che deve essere precipua caratteristica della aeronautica.

Questo è, o signori Senatori, un cenno forzatamente fugace e sommario del lavoro che abbiamo fatto e di quello che ci proponiamo di fare.

Ma benchè fugace e sommario, voi non tarderete a comprenderne nella vostra perspicacia e nella vostra sicura fede, l'importanza e il valore: vi renderete conto della gravità dei problemi che occorre affrontare e dello sforzo d'intelligenza, di volontà e di energia che è necessario mettere in opera per risolverli.

Alto, vigile, possente sopra le difficoltà del momento, contro il destino talvolta severo, sta lo spirito del volatore.

Ogni stirpe, ogni razza, ha le sue attività tipiche, predilette, che ne fissano il carattere e ne formano la storia.

La nostra stirpe sempre rinnovantesi in una perenne giovinezza segnò più volte nel corso della storia il suo carattere d'audacia consapevole che si espande verso nuovi orizzonti e tenta le ignote vie e pone con sacrificio e sicurezza i nuovi termini del dominio.

Questa stirpe di navigatori deve diventare e diverrà stirpe di volatori.

Benito Mussolini ne dette il primo comandamento: secondo la sua volontà e sotto la sua guida la gioventù d'Italia s'è lanciata nell'agone, ha transvolato tutti i cieli e si appresta, secondo il suo auspicio, a nuovi trionfi. (*Applausi vivissimi e generali; congratulazioni*).

Giuramento del senatore Cesare Maria De Vecchi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Cesare Maria de Vecchi di Val Cismon, la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Badoglio e Orsi Delfino di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Cesare Maria De Vecchi è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed ammesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli del bilancio che rileggo:

TABELLA A

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

SPESE GENERALI.

1	Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi (Spese fisse)	6,500,000 »
2	Spese di telegrammi (Spesa obbligatoria)	100,000 «
3	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria)	250,000 »
4	Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporto in genere	150,000 »
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti al Gabinetto . . .	60,000 »
6	Sussidi al personale militare e civile in servizio o che abbia cessato dal medesimo, ed alle rispettive famiglie	150,000 »
7	Premi di operosità e di rendimento al personale civile (articolo 5 del Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182)	100,000 »
8	Premi per lavori, studi ed invenzioni, costituenti un utile contributo al funzionamento tecnico, economico, militare, scientifico ed amministrativo dei servizi della Regia aeronautica	50,000 »
9	Contributi scolastici, contributi e sovvenzioni ad istituti ed associazioni - Premi e spese per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva - Gare, crociere, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare	2,550,000 »
10	Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato - Biblioteche, riviste e periodici	5,070,000 »
11	Spese di trasporto di materiali - Noleggi	8,950,000 »
12	Spese casuali	50,000 »
13	Spese riservate	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	24,030,000 »

	<i>Riporto</i>	24,030,000 »
14	Fondo a disposizione per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli del bilancio dell'aeronautica indicati nella tabella B' annessa al presente stato di previsione (articolo 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511 e articolo 41 del decreto del Commissariato dell'aeronautica in data 30 giugno 1923)	1,380,000 »
15	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		25,410,000 »
	DEBITO VITALIZIO.	
16	Pensioni ai personali civili e militari (Spese fisse)	400,000 »
17	Pensioni al personale lavorante (Spese fisse)	30,000 »
18	Indennità per una sola volta, in luogo di pensione (Spesa obbligatoria)	20,000 »
		450,000 »
	SPESE PER L'AERONAUTICA MILITARE.	
19	Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo permanente ed in posizione di servizio ausiliario — Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni fissi (Spese fisse)	25,600,000 »
20	Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (paghe, soprassoldi e premi di rafferma)	23,500,000 »
21	Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile	65,500,000 »
22	Spese di viaggio, missione e trasferimento	7,800,000 »
23	Indennizzo privilegiato aeronautico	1,800,000 »
24	Spese sanitarie di igiene e di assistenza religiosa — Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato	1,500,000 »
25	Spese per i carabinieri Reali in servizio della Regia aeronautica	1,300,000 »
26	Spese per le manovre e le esercitazioni militari	3,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	130,000,000 »

		<i>Riporto . . .</i>	130,000,000 »
27	Spese per la Regia accademia aeronautica		2,700,000 »
28	Spese per le scuole militari di pilotaggio, osservazione aerea, tiro in volo, bombardamento e specializzati - Spese per le scuole civili allievi piloti e di allenamento, nonchè per i corsi premilitari. .		26,450,000 »
29	Spese relative al demanio aeronautico - Affitti e canoni - Risarcimento danni linee telefoniche e telegrafiche - Studi, esperienze, premi e concorsi.		64,300,000 »
30	Costruzione, riparazione e trasformazione di aeromobili e motori - Parti di ricambio - Strumenti e installazioni di bordo - Esperienze, studi e modelli - Servizi chimico, fotografico e radiotelegrafico - Automezzi - Rifornimento e manutenzione delle armi, escluse quelle portatili - Munizionamento relativo, esplosivi e materiali vari - Forza motrice		258,060,000 »
31	Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo.		24,500,000 »
32	Mano d'opera e spese varie pel personale lavorante addetto ai servizi del Genio e del Demanio aeronautico		10,800,000 »
33	Mano d'opera e spese varie pel personale lavorante estraneo ai servizi del Genio e del Demanio aeronautico		2,000,000 »
34	Viveri ed assegni di vitto		47,000,000 »
35	Vestiaro ed equipaggiamento ordinario e di volo		28,000,000 »
36	Casermaggio ed oggetti per cucina e rancio - Mobili ed arredamenti delle caserme, degli alloggi e dei corpi di guardia - Veicoli e quadru-pedi da trasporto, armi portatili e munizionamento relativo . .		13,000,000 »
37	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511 e decreto del Commissariato dell'aeronautica in data 30 giugno 1923, che approva il regolamento per l'Amministrazione degli Enti aeronautici)	<i>per memoria</i>	
			606,810,000 »
SPESE PER L'AERONAUTICA CIVILE, PEL TRAFFICO AEREO E PEL SERVIZIO METEOROLOGICO.			
38	Spese relative all'aviazione civile ed al traffico aereo		35,500,000 »
39	Spese per l'ufficio « Presagi » e pel servizio meteorologico in genere.		330,000 »
			35,830,000 »

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

SPESE GENERALI.

40	Indennità temporanea di caro-viveri al personale di ruolo civile e militare ed al personale lavorante	12,000,000 »
41	Retribuzioni ed indennizzi al personale avventizio	500,000 »
		<hr/> 12,500,000 »

SPESE PER L'AERONAUTICA MILITARE.

42	Demanio aeronautico (acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni)	12,000,000 »
43	Armamento aeronautico (costituzione delle dotazioni di armi, bombe, esplosivi ed artifici)	7,000,000 »
		<hr/> 19,000,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	25,410,000 »
Debito vitalizio	450,000 »
Spese per l'aeronautica militare	606,810,000 »
Spese per l'aeronautica civile, pel traffico aereo, pel servizio meteorologico	35,830,000 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria	<hr/> 668,500,000 »

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	12,500,000 »
Spese per l'aeronautica militare	19,000,000 »
<hr/>	
Totale della categoria prima della parte straordinaria	31,500,000 »
<hr/>	
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	700,000,000 »
<hr/>	

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIE I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria) .	700,000,000 »
<hr/>	

TABELLA B

ELENCO DEI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'AERONAUTICA, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1926-27, LO STANZIAMENTO DEI QUALI PUÒ ESSERE AUMENTATO MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO A DISPOSIZIONE DI CUI AL CAPITOLO N. 14. (Articolo 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e decreto del Commissario per l'aeronautica in data 30 giugno 1923, che approva il Regolamento per l'Amministrazione degli enti aeronautici).

Cap. n. 9. Contributi scolastici — Contributi e sovvenzioni ad Istituti e Associazioni — Premi e spese per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva — Gare, crociere, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare.

» 10. Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale, non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato — Biblioteche, riviste, periodici.

» 11. Spese di trasporto di materiali, noleggi.

» 16. Pensioni ai personali civili e militari. (Spese fisse).

» 17. Pensioni al personale lavorante. (Spese fisse).

» 18. Indennità per una sola volta in luogo di pensioni. (Spesa obbligatoria).

» 19. Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo permanente ed in posizione di servizio ausiliario — Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni fissi. (Spese fisse).

» 20. Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (Paghe, soprassoldi e premi di rafferma).

» 21. Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile.

» 22. Spese di viaggio missione e trasferimento.

» 23. Indennizzo privilegiato aeronautico.

» 24. Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa — Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato.

» 25. Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia Aeronautica.

» 27. Spese per la Regia Accademia Aeronautica.

» 28. Spese per le scuole militari di pilotaggio, osservazione aerea, tiro in volo, bombardamento e specializzati — Spese per le scuole civili allievi piloti e di allenamento, nonché i corsi premilitari.

Cap. n. 34. Viveri ed assegni di vitto.

- » 35. Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo.
- » 36. Casermaggio ed oggetti per cucina e rancio — Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi e dei corpi di guardia — Veicoli e quadrupedi da trasporto, armi portatili e munizionamento relativo.
- » 37. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (Legge 17 luglio 1910, n. 511, e decreto del Commissariato per l'aeronautica in data 30 giugno 1923, che approva il regolamento per l'Amministrazione degli Enti aeronautici).

TABELLA C

ELENCO DEI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'AERONAUTICA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1927-28 PER I QUALI È CONSENTITO DI AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PRESENTE LEGGE.

- Cap. n. 4. Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporto in genere.
- » 9. Contributi scolastici — Contributi e sovvenzioni a Istituti e Associazioni — Premi e spese per l'incremento della educazione fisica e sportiva — Gare, crociere, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare.
 - » 10. Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato — Biblioteche, riviste e periodici.
 - » 11. Spese di trasporto di materiali — Noleggi.
 - » 23. Indennizzo privilegiato aeronautico.
 - » 24. Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa. — Onoranze funebri e trasporto salme, a carico dello Stato.
 - » 27. Spese per la Regia accademia aeronautica.
 - » 28. Spese per le scuole militari di pilotaggio, osservazione aerea, tiro in volo, bombardamento e specializzati — Spese per le scuole civili allievi piloti e di allenamento, nonchè per i corsi pre-militari.
 - » 29. Spese relative al demanio aeronautico — Affitti e canoni — Risarcimento danni linee telefoniche e telegrafiche — Studi, esperienze, premi e concorsi.
 - » 30. Costruzione, riparazione e trasformazione di aeromobili e motori — Parti di ricambio — Strumenti e installazioni di bordo — Esperienze, studi e modelli — Servizio chimico, fotografico e radiotelegrafico — Automezzi — Rifornimento e manutenzione delle armi, escluse quelle portatili — Munizionamento relativo, esplosivi e materiali vari — Forza motrice.
 - » 31. Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo.
 - » 32. Mano d'opera e spese varie pel personale lavorante addetto ai servizi del Genio e del Demanio aeronautico.
 - » 33. Mano d'opera e spese varie pel personale lavorante estraneo ai servizi del Genio e del Demanio aeronautico.

Cap. n. 34. Viveri ed assègni di vitto.

» 35. Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo.

» 36. Casermaggio ed oggetti per cucina e rancio — Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi e dei Corpi di guardia — Veicoli e quadrupedi da trasporto, armi portatili e munizionamento relativo.

» 38. Spese relative all'aviazione civile ed al traffico aereo.

» 39. Spese per l'ufficio « Presagi » e pel servizio meteorologico in genere.

» 42. Demanio aeronautico (acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni)

» 43. Armamento aeronautico (costituzione delle dotazioni di armi, bombe, esplosivi ed artifici).

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli con i quali si approvano gli stanziamenti del bilancio:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero per l'aeronautica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono descritti nella tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Per l'esercizio 1927-28 è data facoltà al Ministero per l'aeronautica di imputare i pagamenti da disporre sui capitoli indicati nella tabella C, annessa alla presente legge sul fondo dei residui, fino al suo totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza, sia che i pagamenti stessi si riferiscano a spese dell'esercizio medesimo, sia che riguardino spese relative ad esercizi precedenti.

(Approvato).

Art. 4.

Gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica, per l'esercizio finanziario 1927-28, sono stabiliti in conformità delle tabelle A, B e C allegate al Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1525, con le seguenti varianti alla tabella A, concernente l'organico del personale civile della Regia aeronautica, ruolo dei ragionieri, e alla tabella C, concernente l'organico dell'Arma aeronautica, ruolo specializzati:

Tabella A — Ruolo dei ragionieri:

Grado	8° - Ragionieri capi	12, in luogo di 10	
»	9° - Primi ragionieri	19, »	17
»	10° - Ragionieri	. . . } 21	» 20
»	11° - Vice ragionieri		
	Totale . . .	52	47

Tabella C — Ruolo specializzato:

Marescialli di 1ª classe 149, in luogo di 169;
Marescialli di 2ª classe 167, in luogo di 147.
(Approvato).

Art. 5.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1927-28, le seguenti assegnazioni straordinarie: lire 12,000,000, per acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni, nell'interesse del demanio aeronautico;

lire 7,000,000, per la costituzione delle dotazioni di armi, bombe, esplosivi ed artifici, per l'armamento degli aeromobili.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione di alcuni disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751; riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno ». Però, dovendosi riunire la Commissione per esaminare un nuovo emendamento, la discussione del disegno di legge sugli usi civici avrà luogo nella seduta di mercoledì.

Anche la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero

dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » è rinviata, essendosi dovuto recare a Napoli l'onorevole ministro per l'istruzione pubblica.

Approvazione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 » (N. 527).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:
(V. Stampato, N. 527).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1927

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in . . . L. 27,246,217,163.75
 delle quali furono riscosse . . . » 23,647,291,018.98
 e rimasero da riscuotere . . . L. 3,598,926.144.77

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. 22,248,139,777.91
 delle quali furono pagate . . . » 14,270,570,053.87
 e rimasero da pagare . . . L. 7,977,569,724.04

(Approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1924-25, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	20,440,423,758.38
Spesa	»	20,023,180,694.46
Avanzo	L.	417,243,063.92

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	249,871,824.02
Spesa	»	249,871,824.02
	L.	—

Movimento di capitali:

Entrata	L.	6,487,845,621.64
Spesa	»	1,907,011,299.72
Differenza attiva	L.	4,580,834,321.92

Partite di giro:

Entrata	L.	68,075,959.71
Spesa	»	68,075,959.71

Riepilogo generale.

Entrata	L.	27,246,217,163.75
Spesa	»	22,248,139,777.91
		<hr/>
Avanzo	L.	4,998,077,385.84

(Approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1923-24
ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 7,306,740,889.59

delle quali furono riscosse » 5,608,883,985.71

e rimasero da riscuotere L. 1,697,856,903.88

(Approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 16,093,845,380.08

delle quali furono pagate » 7,761,990,230.93

e rimasero da pagare L. 8,331,855,149.15

(Approvato).

RESTI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1924-25

Art. 6.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1924-25 (articolo 1) L. 3,598,926,144.77

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) » 1,697,856,903.88

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna n° del riassunto generale) » 1,570,329,383.12

Residui attivi al 30 giugno 1925 L. 6,867,112,431.77

(Approvato).

Art. 7.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1924-25 (articolo 2)	L. 7,977,569,724.04
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	» 8,331,855,149.15
Residui passivi al 30 giugno 1925	L. 16,309,424,873.19

(Approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 8.

Sono stabiliti nella somma di lire 105,902,469.48 i discarichi accordati, nell'esercizio 1924-1925, ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(Approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 9.

È accertato nella somma di lire 35,202,781,973.68 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1924-25, come risulta dai seguenti dati:

A T T I V I T A		P A S S I V I T A	
Entrate dell'esercizio finanziario 1924-1925	27,246,217,163.75	Disavanzo finanziario al 30 giugno 1924	41,505,891,886.12
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1923-24, cioè:		Spese dell'esercizio finanziario 1924-1925	22,248,139,777.91
accertati { al 1° lug. 1924 L. 5,700,884,401.44		Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1923-24, e cioè:	
al 30 giu. 1925 » 7,306,740,889.59		al 1° lug. 1924 L. 15.898.923.888,01	
	1,605,856,488.15	al 30 giu. 1925 » 16.093.845.380,08	
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1925	35,202,781,973.68		194,921,492,07
		Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento di contabilità generale . .	105,902,469,48
	64,054,855,625.58		64,054,855,625.58

(Approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari

di culto; in	L.	77,945,618.91
delle quali furono riscosse.	»	73,348,845.42
e rimasero da riscuotere	L.	<u>4,596,773.49</u>

(Approvato).

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in

in	L.	82,977,517.20
delle quali furono pagate	»	16,771,384.33
e rimasero da pagare	L.	<u>66,206,132.87</u>

(Approvato).

Art. 12.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24

restano determinate in	L.	75,140,618.45
delle quali furono riscosse	»	59,143,316.75
e rimasero da riscuotere	L.	<u>15,997,301.70</u>

(Approvato).

Art. 13.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-24 re-

stano determinate in	L.	91,199,783.03
delle quali furono pagate	»	58,080,379.01
e rimasero da pagare	L.	<u>33,119,404.02</u>

(Approvato).

Art. 14.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 (articolo 10)	L.	4,596,773.49
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 12)	»	15,997,301.70
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) »		19,133.45
Residui attivi al 30 giugno 1925	L.	<u>20,613,208.64</u>

(Approvato).

Art. 15.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 (articolo 11).	L.	66,206,132.87
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13)	»	33,119,404.02
Resti passivi al 30 giugno 1920	L.	<u>99,325,536.89</u>

(Approvato).

Art. 16.

È accertata nella somma di lire 21,815,388.27 la differenza passiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1924-25 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Entrate dell'esercizio finanziario 1924-1925.	77,945,618.91	Differenza passiva al 1° luglio 1924	14,828,988.51
Diminuzione nei residui passivi lasciati dell'esercizio 1923-24, cioè:		Spese dell'esercizio finanziario 1924-1925	82,977,517.20
accertati		Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1923-24, cioè:	
al 1° luglio 1924 L. 92,912,790.33		al 1° luglio 1924 L. 78,808,127.22	
al 30 giugno 1925 » 91,199,783.03		al 30 giugno 1925 » 75,140,618.45	
	1,713,007.30		
Differenza passiva al 30 giugno 1925	21,815,388.27		3,667,508.77
	<u>101,474,014.48</u>		<u>101,474,014.48</u>

(Approvato):

Art. 17.

Sono convalidati i Regi decreti 18 gennaio 1925, n. 30, 15 febbraio 1925, n. 215, e 4 maggio 1925, n. 771, che autorizzano prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione dalla spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1924-25.

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in

delle quali furono riscosse	L.	2,306,587.90
e rimasero da riscuotere	»	1,211,751.61
	L.	<u>1,094,836.29</u>

(Approvato).

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in

delle quali furono pagate	L.	2,270,158.06
e rimasero da pagare	«	1,214,229.72
	L.	<u>1,055,928.34</u>

(Approvato).

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate in

delle quali furono riscosse	L.	1,003,066.06
e rimasero da riscuotere	»	954,802.96
	L.	<u>48,263.10</u>

(Approvato).

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate in

delle quali furono pagate	L.	4,945,028.31
e rimasero da pagare	»	480,339.82
	L.	<u>4,464,688.49</u>

(Approvato).

Art. 22.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 (articolo 18)	L.	1,094,836.29
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20)	»	48,263.10
Somme rimosse e non versate (colonna r del riepilogo della entrata) »		2,005.74
Resti attivi al 30 giugno 1925	L.	<u>1,145,105.13</u>

(Approvato).

Art. 23.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 (articolo 19)	L.	1,055,928.34
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21)	»	4,464,688.49
Resti passivi al 30 giugno 1925	L.	<u>5,520,616.83</u>

(Approvato).

Art. 24.

È accertata nella somma di lire 265,700.80 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio 1924-25 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Entrate dell'esercizio finanziario 1924-1925	2,306,587.90	Differenza passiva al 1° luglio 1924	361,331.79
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1923-24, cioè:		Spese dell'esercizio finanziario 1924-1925	2,270,158.06
accertati { al 1° luglio 1924 L. 5,073,681.86		Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1923-24, cioè:	
al 30 giugno 1925 » 4,945,028.31		accertati { al 1° luglio 1924 L. 1,072,518.46	
	128,653.55	al 30 giugno 1925 » 1,003,066.06	
Differenza passiva al 30 giugno 1925	265,700.80		69,452.40
	<u>2,700,942.25</u>		<u>2,700,942.25</u>

(Approvato).

ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI

Art. 25.

Le entrate e le spese ordinarie e straordinarie accertate nell'esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-24, i resti attivi e i resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 degli Economati generali dei benefici vacanti, sono stabiliti nelle somme risultanti dai conti consuntivi di quelle Amministrazioni allegati al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per lo stesso esercizio 1924-25.

(Approvato).

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

Art. 26.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dello esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo, della spesa del Ministero delle finanze, in L. 37,809,280.49
 delle quali furono riscosse » 24,141,678.18
 e rimasero da riscuotere L. 13,667,602.31

(Approvato).

Art. 27.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, in L. 36,978,857.50
 delle quali furono pagate » 14,583,292.23
 e rimasero da pagare L. 22,395,565.27

(Approvato).

Art. 28.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate in L. 13,647,364.68
 delle quali furono riscosse. » 13,613,166.30
 e rimasero da riscuotere L. 34,198.38

(Approvato).

Art. 29.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24 restano determinate in L. 30,236,603.69
 delle quali furono pagate » 19,472,140.12
 e rimasero da pagare. L. 10,764,463.57

(Approvato).

Art. 30.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 (articolo 26) L.	13,667,602.31
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28) »	34,198.38
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) »	—
Resti attivi al 30 giugno 1925 L.	<u>13,701,800.69</u>

(Approvato).

Art. 31.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1924-25 (articolo 27) L.	22,395,565.27
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 29) »	10,764,463.57
Resti passivi al 30 giugno 1925 L.	<u>33,160,028.84</u>

(Approvate).

Art. 32.

È accertata nella somma di lire 1,644,830.29 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, alla fine dell'esercizio finanziario 1924-25 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITA		PASSIVITA	
Differenza attiva al 1° luglio 1924 .	444,564.15	Spese dell'esercizio finanziario 1924-1925	36,978,857.50
Entrate dell'esercizio finanziario 1924-1925	37,809,280.49	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1923-24:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1923-1924:		accertati {	
al 1° luglio 1924 L. 30,518,440.26		al 1° luglio 1924 L. 13,649,099.68	
al 30 giugno 1925 » 30,236,603.69		al 30 giugno 1925 » 13,647,364.68	1,735 »
	281,836.57		
Differenza passiva al 30 giugno 1925	1,644,830.29	Somma prelevata dal conto corrente	3,199,919 »
	<u>40,180,511.50</u>		<u>40,180,511.50</u>

(Approvato).

FONDO PER L'EMIGRAZIONE

Art. 33.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quale risultato dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo delle spese del Ministero degli affari esteri, in L. 17,666,897.55

delle quali furono riscosse. » 16,414,050.68

e rimasero da riscuotere » 1,252,846.87

(Approvato).

Art. 34.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 17,798,117.47

delle quali quali furono pagate. » 9,156,754.21

e rimasero da pagare L. 8,641,363.26

(Approvato).

Art. 35.

Le entrate rimaste a riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-23 restano determinate in L. 1,491,489.55

delle quali furono riscosse. » 1,381,122.72

e rimasero da riscuotere L. 110,366.83

(Approvato).

Art. 36.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24 restano determinate in L. 8,781,107.14

delle quali furono pagate » 4,263,611.03

e rimasero da pagare » 4,517,496.11

(Approvato).

Art. 37.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 (articolo 33) L. 1,252,846.87

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35) » 110,366.83

Residui attivi al 30 giugno 1925 L. 1,363,213.70

(Approvato).

Art. 38.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 (articolo 34) L.	8,641,363.26
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 36) »	4,517,496.11
Residui passivi al 30 giugno 1925 L.	<u>13,158,859.37</u>

(Approvato).

Art. 39.

Il conto finanziario del Fondo per l'emigrazione si presenta alla fine dell'esercizio 1924-25, in perfetto pareggio, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Attività finanziaria al 1° luglio 1923.	13,617,566.42	Spese dell'esercizio finanziario 1924-25	16,621,690.44
Avanzo finanziario dell'esercizio 1923-24	3,697,632.38	Prelevamenti dagli avanzi effettuati a tutto l'esercizio 1923-24 per acquisto di titoli	17,315,198.80
Entrate dell'esercizio finanziario 1924-25	17,642,196.34	Prelevamento dall'avanzo dell'esercizio 1924-25 per acquisto di titoli	1,151,725.82
Aumento nei residui attivi:		Attività finanziaria al 30 giugno 1925	»
Consistenza al 1° luglio 1924 L. 1,485,713.37			
Consistenza al 30 giugno 1925 » 1,491,489.55	5,776.18		
Diminuzione nei residui passivi:			
Consistenza al 1° luglio 1924 L. 8,906,550.88			
Consistenza al 30 giugno 1925 » 8,781,107.14	125,443.74		
	<u>35,088,615.06</u>		<u>35,088,615.06</u>

(Approvato).

Art. 40.

È convalidato il Regio decreto 5 aprile 1925, n. 437, che autorizza il prelevamento di lire 270,000 dal fondo di riserva per le spese imprevedute iscritto nello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1924-25.

(Approvato).

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE

Art. 41.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione dell'Azienda del Demanio forestale, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'economia nazionale, in . . . , L.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione dell'Azienda del Demanio forestale, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'economia nazionale, in . . . ,	L.	36,199,506.76
delle quali furono riscosse	»	33,967,831.84
e rimasero da riscuotere	L.	<u>2,231,674.92</u>

(Approvato).

Art. 42.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	22,616,686.68
delle quali furono pagate	»	18,153,856.73
e rimasero da pagare	»	<u>4,462,829.95</u>

(Approvato).

Art. 43.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate in L.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate in	L.	2,009,729.14
delle quali furono riscosse	»	1,054,453.50
e rimasero da riscuotere	L.	<u>955,275.64</u>

(Approvato).

Art. 44.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate in L.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate in	L.	24,007,871.24
delle quali furono pagate	»	11,669,097.66
e rimasero da pagare	L.	<u>12,338,773.58</u>

(Approvato).

Art. 45.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 (articolo 41)	L.	2,231,674.92
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 43)	»	955,275.64
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo della entrata)	»	—
Resti attivi al 30 giugno 1925	L.	<u>3,186,950.56</u>

(Approvato).

Art. 46.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 (articolo 42) L.	4,462,829.95
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 44) »	12,338,773.58
Residui passivi al 30 giugno 1925 L.	<u>16,801,603.53</u>

(Approvato).

Art. 47.

È accertata nella somma di lire 5,388,923.58 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda del Demanio forestale, alla fine dell'esercizio 1924-25, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Attività finanziaria al 1° luglio 1924	75,807,749.07	Spese dell'esercizio finanziario 1924-1925	22,616,686.68
Entrate dell'esercizio finanziario 1924-1925	36,199,506.76	Prelevamenti effettuati a tutto l'esercizio 1923-24 dal conto corrente di cui alla legge 22 giugno 1910, n. 277	91,336,618.07
Diminuzione nei residui passivi:		Prelevamenti effettuati dallo stesso conto corrente nell'esercizio 1924-1925	4,293,709.30
Accertati:			
al 1° luglio 1924 L. 24,858,705.88			
al 30 giugno 1925 » 24,007,871.24			
	850,834.64		
Passività finanziaria al 30 giugno 1925	5,388,923.58		
	<u>118,247,014.05</u>		<u>118,247,014.05</u>

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2144, relativo all'istituzione dell'Ente nazionale "L'Italiana" per la diffusione della cultura italiana all'estero » (Numero 434-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2144, relativo alla istituzione dell'Ente nazionale "L'Italiana" per la diffusione della cultura italiana all'estero ».

Invito il Governo a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del dise-

gno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2164, relativo all'istituzione dell'Ente nazionale « L'Italica » per la diffusione della coltura italiana all'estero, modificando l'art. 1 nel modo seguente:

Art. 1.

È istituito, con sede in Firenze, l'Ente Nazionale « L'Italica » avente per iscopo la tutela e la diffusione dell'arte italiana all'estero esplicando la sua azione attraverso il teatro lirico e drammatico, i concerti, le esposizioni, l'arte pura ed applicata, le mostre del libro, la cinematografia, le conferenze d'arte, ed in genere attraverso altre manifestazioni artistiche.

Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2144 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » 12 dicembre 1925, n. 288).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro per gli affari esteri, di concerto con i ministri per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

È istituito, con sede in Firenze, l'Ente nazionale « L'Italica » avente per iscopo la tutela e la diffusione della coltura italiana all'estero, esplicando la sua azione attraverso il teatro lirico e drammatico, i concerti, le esposizioni d'arte pura e applicata, le mostre del libro, la cinematografia, le conferenze ed in genere attraverso tutte le più svariate manifestazioni dell'arte e della coltura.

Art. 2.

L'Ente nazionale « L'Italica » ha personalità giuridica e potrà ricevere ed amministrare sussidi, oblazioni, lasciti o donazioni di qualsiasi natura e valore, acquistare e possedere beni, e compiere tutti gli altri atti giudiziari necessari per il conseguimento dei propri fini.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente nazionale è costituito:

- a) da un contributo di lire 25,000 conferito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) da oblazioni, lasciti, sussidi di enti e di privati;
- c) da contributi dei soci;
- d) dai redditi patrimoniali.

Art. 4.

Possono essere riconosciuti come soci dell'Ente nazionale gli Enti, le associazioni ed i privati che concorrano con elargizione o contributi periodici al conseguimento dei fini dell'Ente nazionale, in conformità delle norme contenute nello Statuto di cui all'art. 11.

Art. 5.

L'amministrazione dell'Ente nazionale è affidata: al presidente, a due vice presidenti e ad un Consiglio d'amministrazione centrale, composto di sei membri.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio.

Il Consiglio fissa i programmi e le direttive generali dell'Ente, approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, delibera sulla ammissione a soci dell'Ente nazionale, sull'accettazione di lasciti, oblazioni e donazioni, sulla costituzione e sullo scioglimento dei « Comitati pro Italica » di cui all'art. 8 e provvede alla nomina del segretario, il quale solo potrà essere retribuito.

Art. 6.

Il Consiglio dell'Ente nazionale è nominato dal congresso di cui all'art. 12 e con le norme indicate nello statuto.

I consiglieri durano in carica sei anni e gli uscenti potranno essere riconfermati.

Il presidente e i vice presidenti del Consiglio dell'Ente nazionale sono nominati con decreto Reale su proposta del presidente del Consiglio dei ministri di concerto coi ministri per gli esteri e per la pubblica istruzione.

Art. 7.

All'attuazione degli scopi dell'Ente nazionale provvede il presidente in conformità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione centrale.

Art. 8.

In ogni città d'Italia e anche all'estero si possono costituire, col consenso del Consiglio di amministrazione centrale, dei Comitati di propaganda che assumeranno il nome di « Comitati pro Italica ».

Il Consiglio d'amministrazione centrale ne designerà il presidente, il quale a sua volta provvederà alla nomina dei membri del Comitato stesso, da scegliersi fra i soci dell'Ente. Il numero dei membri di questi Comitati è lasciato al criterio dei singoli presidenti.

I Comitati pro Italica provvederanno all'ordinamento proprio, e, secondo le direttive del Consiglio d'amministrazione centrale, raccoglieranno contributi, recluteranno soci e promuoveranno, sotto la loro responsabilità finanziaria, manifestazioni a vantaggio dell'opera.

Nei mesi di giugno e di dicembre di ogni anno i Comitati pro Italica invieranno al Consiglio d'amministrazione centrale una relazione sulla loro attività corredandola anche di quelle notizie che crederanno utili nell'interesse dell'Ente.

Anche i Comitati locali scadranno quando scade il Consiglio di amministrazione centrale ma, come questo, essi potranno essere riconfermati.

I Comitati pro Italica rispondono dei loro introiti, ordinari e straordinari, direttamente al Consiglio d'amministrazione centrale, e li tengono a disposizione di esso, detratte le somme destinate, d'accordo col Consiglio medesimo, sia all'amministrazione che agli scopi sociali.

Art. 9.

È costituito presso l'Ente nazionale un Collegio di sindaci, aventi le attribuzioni degli articoli 183 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili e composto di tre membri effettivi e due supplenti, da nominarsi dal presidente del Consiglio dei ministri, su designazione dei ministri per gli esteri, per le finanze e per la pubblica istruzione.

Art. 10.

L'Ente nazionale « l'Italica » è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla cui approvazione sono sottoposti i bilanci preventivi, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti e i conti consuntivi nonché le deliberazioni che importino variazione di patrimonio e quelle che stabiliscano o modifichino norme di regolamenti speciali od interni.

Le altre deliberazioni del Consiglio d'amministrazione centrale sono comunicate alla Presidenza del Consiglio che, entro dieci giorni dalla comunicazione, può fare le sue osservazioni e sospendere l'esecutorietà delle deliberazioni.

Trascorso detto termine senza alcun rilievo le deliberazioni diverranno esecutive.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione centrale dell'Ente nazionale entro un mese dalla data di costituzione, predisporrà e trasmetterà alla Presidenza del Consiglio per l'approvazione lo statuto dell'Ente contenente le norme relative al suo funzionamento.

Lo statuto sarà approvato con Regio decreto promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato.

Con la stessa procedura saranno approvate le eventuali modifiche allo statuto.

Art. 12.

L'« Italica » si riunisce in congresso ordinario nella città designata dal congresso precedente. Il primo congresso avrà luogo in Roma nell'anno 1926.

Tutti i soci possono intervenire al congresso. È di diritto presidente del congresso il presi-

dente del Consiglio di amministrazione centrale il quale dirigerà la discussione su tutte le questioni attinenti alla propaganda, che verranno proposte dai congressisti e che saranno scelte dal Consiglio centrale.

I temi delle diverse questioni dovranno essere inviati per posta in plico raccomandato al Consiglio d'amministrazione centrale almeno 20 giorni prima dell'apertura del congresso.

Tutti i soci benemeriti e perpetui hanno, intervenendo al congresso, diritto di partecipare alla discussione.

I soci ordinari possono intervenire al congresso, ma il diritto di discussione sarà riservato ai soli delegati nominati dai Comitati locali pro Italica (in ragione di uno ogni cento soci). Lo stesso socio ordinario non può avere più rappresentanti.

Il congresso è chiamato a discutere e deliberare sulle questioni che saranno poste all'ordine del giorno interessanti la propaganda nazionale e a procedere alla elezione dei membri del Consiglio.

Questi, eletti nel primo congresso in numero di sei, si rinnovano per un terzo ogni due anni. I primi quattro verranno sorteggiati dal Consiglio d'amministrazione centrale.

Tutti i soci presenti al congresso parteciperanno alla elezione dei membri del Consiglio.

Per questa, come per tutte le altre votazioni, i soci benemeriti come i soci perpetui hanno diritto di un voto per ogni 1000 lire sottoscritte.

I soci ordinari avranno sempre diritto ad un voto.

I soci benemeriti ed i soci perpetui avranno facoltà di delegare altro socio per esercitare il proprio diritto di voto.

Il Consiglio di amministrazione centrale si riserva la facoltà di convocare congressi straordinari quando lo ritenga opportuno.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (capitolo della Presidenza del Consiglio) è iscritta, per l'esercizio finanziario 1925-26 la somma di lire 25,000 per provvedere alla costituzione del capitale di fon-

dazione dell'Ente nazionale di cui all'art. 3 lettera a) del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — *Per il ministro delle finanze* (Regio decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI — FEDELE — BELLUZZO.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, concernente provvedimenti circa la disciplina di taluni consumi » (N. 669).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1026, concernente provvedimenti circa la disciplina di taluni comuni ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, concernente provvedimenti circa la disciplina di taluni consumi.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di realizzare una migliore disciplina di taluni consumi ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo ministro segretario di Stato, di concerto con i ministri per l'economia nazionale, per l'interno, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Fino a nuova disposizione, tutte le aziende industriali, commerciali ed agricole sono autorizzate ad aumentare di un'ora l'orario di lavoro dei rispettivi operai ed impiegati, in deroga del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e dei relativi contratti di lavoro.

Il ministro per l'economia nazionale è autorizzato ad emanare le norme per l'esecuzione della presente disposizione anche a modifica dei Regi decreti 10 settembre 1923, nn. 1955, 1956, 1957.

Art. 2.

È vietata l'apertura di nuovi bars, caffè, osterie, pasticcerie e ritrovi notturni, ed il rilascio, a qualsiasi titolo, di licenze per l'apertura dei locali stessi.

Art. 3.

Fino al 30 giugno 1927, non potranno iniziarsi costruzioni edilizie che non siano comprese nelle seguenti categorie :

opere pubbliche o eseguite da Enti pubblici o per conto di essi ;

costruzioni industriali e agricole ;

case popolari od economiche :

case per la piccola borghesia o per gli impiegati, o che rappresentino diretto investimento di piccoli risparmi privati.

I prefetti del Regno, sentito i Consigli provinciali dell'economia, sono incaricati di curare l'osservanza della presente disposizione.

Qualsiasi deroga dovrà essere autorizzata dal ministro per l'economia nazionale, su proposta motivata dal prefetto.

Art. 4.

I produttori di vino, su invito dei Consigli provinciali per l'economia dovranno cedere alle distillerie determinati quantitativi di vino, per ricavarne alcool anidro.

Con decreto del ministro per l'economia nazionale saranno stabilite le norme per l'attuazione della presente disposizione.

Art. 5.

Dal 1° novembre 1926 la benzina usata come carburante a scopo automobilistico, dovrà essere mescolata con alcool anidro, in percentuale che sarà stabilita con provvedimenti del ministero per l'economia nazionale.

L'alcool destinato all'uso anzidetto e quello adoperato dagli stabilimenti chimici, sarà considerato, agli effetti fiscali, come alcool denaturato.

È ammesso il sistema della regia, per gli stabilimenti chimici che impieghino alcool anidro a scopo industriale.

Art. 6.

A decorrere dal 1° luglio 1926 è stabilita la tassa annua di esercizio di lire 300 per ogni macchina per la preparazione del caffè tipo espresso.

L'importo di tale somma sarà riscosso dalla finanza e devoluto a favore dei comuni.

Art. 7.

Fino a nuova disposizione i giornali quotidiani dovranno pubblicarsi in non più di sei pagine.

È vietato aumentare per ciascun giornale il formato in uso alla data del presente decreto, ed è vietata altresì la pubblicazione di supplementi, accettuati quelli di carattere tecnico.

Art. 8.

I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti con la multa da lire 500 a lire 10,000; in caso di recidiva l'ammenda verrà quintuplicata.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con decreti Reali, su proposta del capo del Governo Primo ministro segretario di Stato, di concerto con i ministri interessati, tutte le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto-legge.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento, per la sua conversione in legge.

Il capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI
VOLPI — ROCCO — GIURIATI.

Visto, *il guardasigilli*: Rocco.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1927

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1254, recante provvedimenti per la tutela della sicurezza pubblica nelle provincie siciliane » (N. 691).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1254, recante provvedimenti per la tutela della sicurezza pubblica nelle provincie siciliane ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge :

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1254, recante provvedimenti per la tutela della sicurezza pubblica nelle provincie siciliane.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1254, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 27 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di conferire all'autorità di pubblica sicurezza, nelle provincie di Catania, Caltanissetta, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani poteri straordinari per la tutela dell'ordine e della tranquillità dei cittadini ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato di concerto con i ministri per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Le persone designate dalla pubblica voce come capeggiatori, partecipi, complici o favoreggiatori di associazioni aventi carattere criminoso o comunque pericolose alla sicurezza pubblica possono essere, dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del circondario, con rapporto scritto, denunciate, in stato di arresto, per essere assegnate al confine di polizia.

Art. 2.

L'assegnazione al confino è pronunziata da una Commissione provinciale composta dal prefetto, che la convoca e la presiede, dal procuratore del Re e da un consigliere di prefettura.

Le decisioni della Commissione sono definitive, e possono soltanto essere revocate, dietro istanza o di ufficio, per errore di fatto.

Art. 3.

Il confino di polizia dura da 1 a 5 anni, e si sconta in una Colonia o in un comune del Regno diverso dalla residenza del confinato, designato dal ministro per l'interno.

Art. 4.

Sono applicabili agli assegnati al confino di polizia le disposizioni contenute negli articoli 117, 119, 120 e 121 della legge di pubblica sicurezza Testo Unico 30 giugno 1889, n. 6144.

Art. 5.

Il presente decreto vale soltanto per le provincie di Catania, Caltanissetta, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani.

Esso entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta*.

Ufficiale del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2295, recante provvedimenti per l'impiego dell'alcool come carburante » (N. 755).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre

1926, n. 2295, recante provvedimenti per l'impiego dell'alcool come carburante ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2295, recante provvedimenti per l'impiego dell'alcool come carburante, aggiungendo in fine dell'art. 1, il seguente comma:

g) di disporre che il maggior quantitativo di alcool venga assegnato a quei fabbricanti di carburante il cui prodotto sia composto di elementi di produzione e fabbricazione nazionale.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2295, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli art. 4 e 5 del nostro decreto 30 giugno 1926, n. 1096 ;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di fissare le norme per assicurare l'impiego dell'alcool come carburante ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo ministro, segretario di Stato, di concerto con i ministri per l'economia nazionale, per l'interno, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per i lavori pubblici ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il ministro per l'economia nazionale ha facoltà :

a) di prescrivere agli importatori di mescolare, nella proporzione che sarà determinata dallo stesso ministro, la benzina introdotta con l'alcool che sarà messo a disposizione ai termini dell'articolo seguente ;

b) di prescrivere agli importatori suddetti di porre a disposizione dei fabbricanti di carburante la quantità di benzina che sarà fissata dallo stesso ministro ;

c) di prescrivere ai produttori di alcool di porre a disposizione dei fabbricanti di carburante la quantità di alcool che sarà fissata dallo stesso ministro ;

d) di fissare i prezzi di cessione che dovranno essere corrisposti per l'alcool e la benzina di cui sopra ;

e) di riunire in consorzio i produttori di alcool, agli scopi suddetti ;

f) di emanare ogni altra disposizione che si ravvisasse opportuna per assicurare gli usi suddetti della benzina e dell'alcool.

Art. 2.

L'alcool considerato di prima categoria agli effetti dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti non potrà essere estratto per consumo delle fabbriche o da chiunque svincolato da magazzini schiavi di imposta, eccezione fatta di quello che sia immediatamente denaturato per gli altri usi industriali, se chi lo estragga o lo svincoli non metta contemporaneamente a disposizione degli importatori

di benzina o dei fabbricanti, per il tramite del competente ufficio tecnico di finanza, il quantitativo dell'alcool suddetto, che sarà fissato con decreto del ministro per l'economia nazionale.

Art. 3.

Il ministro delle finanze, di concerto con quello della economia nazionale, ha facoltà di subordinare l'introduzione della benzina nel Regno all'obbligo di eseguire la miscela e di procedere alla cessione delle quantità indicate nelle lettere a) e b) dell'art. 1^o.

Per l'esercizio della facoltà suddetta, i ministri delle finanze e dell'economia nazionale prenderanno accordi con i ministri della guerra, della marina e dell'aeronautica al fine di consentire liberamente la introduzione dei quantitativi di benzina occorrenti ai servizi militari.

Art. 4.

Il ministro per l'economia nazionale potrà disporre di una quantità di alcool non superiore al 5 per cento di quella massa a disposizione come sopra, a favore di stabilimenti chimici per la lavorazione di prodotti sintetici di importanza nazionale. L'alcool così concesso ai detti stabilimenti non potrà essere altrimenti impiegato senza autorizzazione del ministro dell'economia nazionale e secondo le norme da stabilirsi dal ministro per le finanze.

Art. 5.

La mancata consegna in tutto o in parte delle quantità di alcool e benzina che dovranno essere messe a disposizione secondo l'art. 1. nonchè l'impiego dell'alcool, oggetto del presente decreto, all'infuori delle destinazioni in esso previste, sono puniti con multa variabile da una a tre volte l'imposta di fabbricazione sul quantitativo di alcool oggetto della contravvenzione, o con una multa da tre a dieci volte l'ammontare del dazio doganale sulla quantità di benzina non consegnata.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sostituiscono quelle degli art. 4 e 5 del Regno decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di oservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — GIURIATI.

Visto, il *guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente alcune modifiche alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, sulla istituzione dell'Opera nazionale "Balilla" per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù » (N. 777).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio

1927, n. 5, concernente alcune modifiche alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, sulla istituzione dell'Opera nazionale "Balilla" per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente modifiche alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, sulla istituzione dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù, aggiungendo in fine dell'art. 2 le seguenti parole: « nè le associazioni ginniche e sportive affiliate a federazioni nazionali, appartenenti al Comitato olimpico nazionale italiano ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 2247, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventù ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle corporazioni, e dei ministri segretari di Stato per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Fa parte del Consiglio centrale dell'Opera nazionale « Balilla » — in aggiunta ai membri indicati nel terzo comma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 2247 — anche un rappresentante del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Per assicurare il raggiungimento delle finalità che la legge istitutiva dell'Opera nazionale si propone, è vietata, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi nuova formazione od organizzazione, anche provvisoria, che si proponga di promuovere l'istruzione, l'avviamento a professione, arte o mestiere o, in qualunque altro modo, l'educazione fisica, morale o spirituale dei giovani.

Non sono comprese nel divieto di cui al comma precedente le formazioni od organizzazioni facenti capo all'Opera nazionale, nè quelle facenti capo all'Associazione dei giovani esploratori cattolici italiani. Peraltro, questa ultima associazione non può istituire nuove formazioni od organizzazioni nei comuni inferiori ai 20,000 abitanti, a meno che siano capoluoghi di provincia ; in ogni caso è necessario il preventivo accordo con gli organi direttivi dell'Opera nazionale.

Le formazioni od organizzazioni costituite contro il divieto di cui nel presente articolo sono sciolte con decreto del prefetto.

Le disposizioni di cui sopra non riguardano le organizzazioni ed opere con finalità prevalentemente religiose.

Art. 3.

Allo stesso scopo di assicurare il raggiungimento delle finalità che la legge istitutiva dell'Opera nazionale si propone, i prefetti ordineranno, entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, lo scioglimento di tutte le formazioni od organizzazioni, indicate nel primo comma dell'articolo precedente, che risiedano in comuni o frazioni con popolazione inferiore ai 20,000 abitanti, eccetto che si tratti di formazioni od organizzazioni facenti capo all'Opera nazionale.

Saranno sciolte anche le formazioni ed organizzazioni facenti capo alla Associazione dei giovani esploratori cattolici italiani, che risiedano in comuni o frazioni con popolazione inferiore ai 20,000 abitanti, a meno che si tratti di comuni capoluoghi di provincia.

Art. 4.

I gagliardetti e i labari dei reparti dell'Associazione dei giovani esploratori cattolici italiani porteranno uno scudetto col segno del Littorio e con le iniziali: « O. N. B. ».

Art. 5.

L'art. 18 della legge 3 aprile 1926, n. 2247, è modificato come segue: « È abrogata ogni disposizione non conforme a quelle contenute nella presente legge, la quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione ».

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo e i ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 71, relativo al contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma » (N. 819).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 71, relativo al contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 71, relativo al contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 71, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1408, col quale fu eretto in ente morale l'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma ;

Veduto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assegnare all'Istituto adeguati mezzi pel raggiungimento degli alti suoi fini ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, di concerto con i ministri per le finanze e per la pubblica istruzione ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

All'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma, eretto in ente morale con il Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1408, verrà corrisposto a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, un contributo nella misura che sarà annualmente stabilita con la legge del bilancio. Per l'esercizio 1926-27, il contributo medesimo è fissato in lire 300,000.

Il ministro per le finanze è autorizzato ad apportare al predetto stato di previsione le variazioni dipendenti dal presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, che dà esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, firmato a Sana il 2 settembre 1926 » (N. 687).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, che dà esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, firmato a Sana il 2 settembre 1926 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, che dà piena ed intera esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, stipulato a Sana il 2 settembre 1926.

Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, pubblicato sulla « Gazzetta ufficiale » n. 17 del 22 gennaio 1927. Anno V.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla ratifica del Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, stipulato a Sana il 2 settembre 1926;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo

Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri delle colonie, delle finanze e dell'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, firmato a Sana il 2 settembre 1926.

Art. 2.

Il presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore al momento dell'effettuata ratifica del Trattato di cui all'articolo precedente secondo è previsto dall'art. 6 del Trattato stesso.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge di conversione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

VOLPI

BELLUZZO.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

TRATTATO DI AMICIZIA E DI RELAZIONI ECONOMICHE FRA L'ITALIA E LO YEMEN

SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE III,
RE D'ITALIA

e

SUA MAESTÀ L'IMAN JAHIA, EMIR EL MUMENIN, RE DELLO YEMEN,

desiderando di rendere più stretta e duratura l'amicizia tra i due Regni, e volendo facilitare e sviluppare le relazioni economiche tra i due Paesi;

Sua Maestà il Re d'Italia per mezzo del suo Rappresentante, S. E. il Cavaliere JACOPO GASPARI, Governatore dell'Eritrea, e

Sua Maestà il Re dello Yemen, l'Iman Jahia, Emir el Mumenin, hanno d'accordo convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo di S. M. il Re d'Italia riconosce la piena ed assoluta indipendenza dello Yemen e del Suo Sovrano, Sua Maestà l'Iman Jahia.

Il Governo Italiano non avrà ingerenza nel Regno di Sua Maestà il Re dello Yemen in qualsiasi modo che contrasti con quanto è detto nel primo capoverso del presente articolo.

Art. 2.

I due Governi si impegnano di facilitare gli scambi commerciali tra i rispettivi Paesi.

Art. 3.

Il Governo di Sua Maestà il Re dello Yemen dichiara essere suo desiderio di importare dall'Italia le forniture, ossia i mezzi ed i materiali tecnici che possano vantaggiosamente concorrere allo sviluppo economico dello Yemen. E così pure per i personali tecnici.

Ed il Governo Italiano dichiara di volersi adoperare affinché l'invio di mezzi e di materiali tecnici e di personale si effettui nel modo più conveniente per qualità, prezzo e stipendi.

Art. 4.

Quanto è detto negli articoli 2 e 3 non limita per le due parti la libertà nei commerci e nelle forniture.

Art. 5.

Nessuno dei commercianti dei due Stati potrà importare e commerciare cose vietate dai due Governi nei rispettivi Paesi.

Ognuno dei due Governi avrà facoltà di confiscare le cose che vengano importate nei rispettivi Paesi contro il divieto di introduzione e di commercio, dopo che il divieto sia reso noto.

Art. 6.

Il presente Trattato non entrerà in vigore che dal momento in cui perverrà a Sua Maestà il Re dello Yemen, l'Iman Jahia, la ratifica di Sua Maestà il Re d'Italia.

Art. 7.

Il presente Trattato avrà la durata di dieci anni dal giorno della ratifica di cui all'art. 6, e sei mesi prima della sua scadenza le due Parti si accorderanno nel caso intendano sostituirlo o prorogarlo.

Art. 8.

In fede di quanto sopra Sua Maestà il Re dello Yemen, l'Iman Jahia, e Sua Eccellenza il Cavaliere Jacopo Gasparini, in nome di Sua Maestà il Re d'Italia, hanno firmato il presente Trattato, redatto in due esemplari conformi, in lingua araba ed in lingua italiana.

Mancando però presso Sua Maestà l'Iman dello Yemen chi conosca le perfette interpretazioni della lingua italiana; essendosi le conferenze per il presente Trattato di amicizia e di commercio svolte tra le due Parti in lingua araba, ed avendo Sua Eccellenza il Cavaliere Jacopo Gasparini constatato che il testo arabo è perfettamente conforme a quello italiano; le due Parti convengono come espressa condizione di attenersi, nel caso di dubbi o di divergenze nell'interpretazione dei due testi, al testo arabo, interpretato secondo la lingua araba classica.

Sana, due settembre 1926.

GASPARI

IMAN JAHIA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro degli affari esteri.

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo addizionale alla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922, concernente la liquidazione della Cassa postale di risparmio di Vienna, stipulato in Roma fra l'Italia ed altri Stati il 23 febbraio 1925, nonchè del Protocollo relativo all'Accordo addizionale stesso » (Numero 696).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo addizionale alla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922, concernente la liquidazione della Cassa postale di risparmio di Vienna, stipulato in Roma fra l'Italia ed altri Stati il 23 febbraio 1925, nonchè del Protocollo relativo all'Accordo addizionale stesso ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 696).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo addizionale alla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922 concernente la liquidazione della Cassa postale di risparmio di Vienna, stipulato in Roma fra l'Italia ed altri Stati il 23 febbraio 1925, nonchè al protocollo relativo all'Accordo stesso.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alla stessa data del processo verbale che constata l'effettuato deposito da parte di tutti gli Stati contraenti, delle rispettive ratifiche alla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922 e all'Accordo addizionale di cui al precedente articolo.

(Approvato).

PROCOLE

Le GOUVERNEMENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, consent, sous la condition résolutive de l'entrée en vigueur de la Convention du 6 avril 1922 concernant le transfert des créances et des dépôts de la gestion de la Caisse d'Epargne à Vienne, et de l'Accord additionnel à cette Convention, signé en date d'aujourd'hui, à ce que les titres de la dette d'avant guerre non gagée, à transférer d'après l'article 9, paragraphe 2 de la Convention et l'article II, paragraphe 2 de l'Accord soient englobés, après la signature du présent Protocole, dans les blocs nationaux des titres de la dette d'avant guerre non gagée des Etats respectifs, tout en demeurant dans la propriété et dans la possession de la Caisse d'Epargne Postale de Vienne jusqu'à l'exécution de la Convention et de l'Accord susdits.

Le présent Protocole, qui est accepté par tous les autres Etats signataires de la Convention et de l'Accord, sera communiqué aux soins du Gouvernement Italien à la Commission des Réparations.

FAIT à Rome le 23 février 1925, en français, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume d'Italie et dont les expéditions authentiques seront remises à chacun des Etats signataires.

Pour :

L'Autriche : LOTHAIRE EGGER.

L'Italie : BENITO MUSSOLINI.

La Pologne : ZBIGNIEW SMOLKA.

La Roumanie : AL. EM. LAHOVARY.

Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes : MILORAD STRAZNICKY.

La Tchécoslovaquie : ANTONIN PAPIRNIK, BOHUMIL VLASAK.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il ministro degli affari esteri

MUSSOLINI.

ACCORD ADDITIONNEL

À LA CONVENTION SIGNÉE À ROME LE 6 AVRIL 1922 ENTRE L'AUTRICHE, L'ITALIE, LA POLOGNE, LA ROUMANIE, LE ROYAUME SERBE-CROATE-SLOVÈNE ET LA TCHECOSLOVAQUIE, CONCERNANT LE TRANSFERT DES CRÉANCES ET DES DÉPÔTS DE LA GESTION DE LA CAISSE D'ÉPARGNE POSTALE À VIENNE.

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE ROYAUME D'ITALIE, LA RÉPUBLIQUE POLONAISE, LE ROYAUME DE ROUMANIE, LE ROYAUME DES SERBES-CROATES-SLOVÈNES ET LA RÉPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE, ayant reconnu l'opportunité d'apporter certaines modifications à la Convention du 6 avril 1922 concernant le transfert des créances et des dépôts de la gestion de la Caisse d'Épargne Postale à Vienne, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE :

M. LOTHAIRE EGGER, *Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire,*

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE :

S. E. BENITO MUSSOLINI, *Président du Conseil, ministre des affaires étrangères.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POLONAISE :

M. ZBIGNIEW SMOLKA, *Juge près la Cour Suprême administrative de Varsovie,*

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE :

M. AL. EM. LAHOVARY, *Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire,*

SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES :

M. MILORAD STRAZNICKY, *Professeur à l'Université de Zagreb,*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE :

M. ANTONIN PAPIRNIK, *Chargé d'affaires a. i. de la République Tchécoslovaque près S. M. le Roi d'Italie, et*

M. BOHUMIL VLASAK, *Ministre plénipotentiaire et chef de section au Ministère des finances Tchécoslovaques.*

LESQUELS, ayant vérifié leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE I.

A) — Au paragraphe 5 de l'article 9 de la Convention du 6 avril 1922 on ajoute les dispositions suivantes :

Dans le cas et en tant que les séquestres des Gouvernements de la Belgique, de la France et de la Grande Bretagne sur les créances de la Caisse d'Épargne Postale de Vienne ne seraient pas levés, la Caisse d'Épargne Postale de Vienne remettra aux États intéressés d'après la disposition de l'article II du présent Accord, au lieu des créances respectives, y compris les intérêts éventuels, les obligations prévues par le paragraphe 12 de la loi fédérale autrichienne du 16 juillet 1921 (Bulletin des lois, n. 393).

Ces obligations seront diminuées des sommes qui ont été employées aux acquittements des avoirs auprès de la Caisse d'Épargne Postale appartenant aux ressortissants des Pays étrangers qui avaient été ennemis par rapport à l'ancien territoire de l'Empire d'Autriche, à savoir :

- a) 52,563 francs français (dettes envers des ressortissants français);
 b) 5,790 livres sterlings, augmentées des intérêts à payer à l'Office de vérification et de compensation (dettes envers des ressortissants anglais et italiens).

Pour la créance indiquée sous lettre f), la Caisse d'Epargne Postale remettra aux Etats intéressés les valeurs respectives qu'elle a reçues de la Banque d'Autriche-Hongrie en liquidation.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que la créance indiquée sous lettre g) est comprise dans celle indiquée sous lettre d); c'est pourquoi elle n'a pas raison de figurer dans la liste des créances.

Le dépôt indiqué sous lettre i) se trouve actuellement auprès de la Banque de Bruxelles.

B) Le paragraphe 6 de l'article 9 de la Convention susdite est substitué par le suivant :

6° enfin une somme de 12,500,000,000 couronnes autrichiennes (1,250,000 schillings autrichiens), payable aux Etats visés à l'article II, n. 6 suivant, dans leur monnaie nationale au cours du change moyen pour chèque de la monnaie respective à la bourse de Vienne au 1^{er} décembre 1924.

La Caisse d'Epargne Postale payera cette somme, en observant les dispositions établies dans l'article II, n. 6 suivant :

a) pour 4 milliards et demi (450,000 schillings autrichiens) deux mois après l'entrée en vigueur de la Convention susdite et du présent Accord et :

b) pour le reste simultanément au transfert définitif des blocs d'avoirs, mais pas plus tôt qu'un an après le payement de la première somme.

ARTICLE II.

L'article 10 de la Convention susdite est substitué par le suivant :

1° Les créances et les dettes résultant de la balance des comptes de la Caisse d'Epargne Postale envers les diverses administrations postales des Etats nationaux qui sont à transférer d'après l'article 9, paragraphe 1, seront mises au crédit respectivement au débit séparément pour chaque établissement national mentionné à l'article 1, alinéa 3 de la Convention susdite.

2° Les titres que la Caisse d'Epargne Postale mettra à la disposition des Etats nationaux aux termes de l'article 9, paragraphe 2 (Annexe de la dite Convention) seront répartis sur la base de leur valeur nominale.

En première ligne seront attribués à chaque Etat national les titres qui seront d'un intérêt spécial pour l'Etat respectif selon la situation territoriale des objets qui leur servent de garantie ou selon le siège de l'établissement d'émission (n. II de l'Annexe).

Les titres de la dette gagée sur des chemins de fer auxquels plusieurs Etats nationaux sont simultanément intéressés (n. III de l'Annexe) seront répartis selon la proportion approximative de l'étendue, dans le territoire de chaque Etat, de la voie ferrée servant d'objet de garantie.

Les titres de la dette d'avant-guerre non gagée (n. I de l'Annexe) avec tous les coupons (article 9, paragraphe 2 dernier alinéa) seront répartis définitivement comme suit :

Italie	nom. en cour.	3,500,000
Pologne	» »	17,000,000
Roumanie	» »	6,000,000
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes	» »	8,000,000
Tchécoslovaquie	» »	47,500,000

Les titres attribués à chaque Etat national selon les dispositions de ce paragraphe sont énumérés dans la liste annexée au présent Accord formant une partie intégrale de l'Accord même.

3° Les créances lombardes de la Caisse d'Epargne Postale mentionnées à l'article 9, paragraphe 3, seront communiquées à chaque Etat pour l'établissement acquérant dans une liste séparée qui sera examinée par cet établissement en ce qui concerne la nationalité et le domicile (siège) des débiteurs. Les créances lombardes de la Caisse d'Epargne Postale qui auront été reconnues après rectification faite d'un commun accord entre la Caisse d'Epargne Postale et l'Etat respectif seront acquises par l'établissement national intéressé avec les objets de gage.

4° La créance en compte courant envers la Caisse d'Epargne Postale de Sarajevo mentionnée à l'article 9, paragraphe 4, sera employée à la couverture du bloc d'avoirs du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

5° Les créances envers l'étranger cédées par la Caisse d'Epargne Postale conformément à l'article 9, paragraphe 5, de la Convention susdite, respectivement à l'article I, paragraphe 1, de cet Accord, seront réparties sur la base de leur valeur nominale de la manière suivante :

Seront attribués en premier lieu à la Pologne des titres décennaux (article I, paragraphe 1), en proportion pour chaque catégorie, d'une valeur globale nominale de six et demi (6.5) milliards couronnes autrichiennes calculée au cours du change moyen de la monnaie étrangère respective à la bourse de Vienne le 1^{er} décembre 1924.

Le reste des créances susmentionnées sera attribué, proportionnellement d'après les diverses catégories, pour 13.85 % à l'Italie et pour 86.15 % à la Tchécoslovaquie.

6° Le montant global de douze milliards et demi couronnes autrichiennes (1,250,000 schillings autrichiens) dont à l'article I, paragraphe 2 du présent Accord, sera réparti entre les Etats nationaux comme suit :

à l'Italie	cour. austr.	2,000,000,000	(200,000	S. austr.)
à la Pologne	»	»	1,000,000,000	(100,000 » »)
à la Roumanie	»	»	2,500,000,000	(250,000 » »)
au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes	»	»	1,000,000,000	(100,000 » »)
à la Tchécoslovaquie	»	»	6,000,000,000	(600,000 » »)

d'après le principe statué dans l'article I, paragraphe 2, de cet Accord.

La Pologne, la Roumanie et la Royaume des Serbes, Croates et Slovènes recevront les sommes susindiquées du montant de 4 milliards et demi (450,000 S. autrichiens) à payer par l'Autriche d'après l'article I, paragraphe 2 de cet Accord deux mois après l'entrée en vigueur de la convention susdite et du présent Accord.

ARTICLE III.

L'article 16 de la Convention du 6 avril 1922 est substitué par le suivant :

La Caisse d'Epargne Postale ne calculera pas de taxes et de frais pour le transfert des avoirs, de même que pour la livraison des dépôts de titres effectuée auprès du siège de la Caisse d'Epargne Postale de Vienne.

ARTICLE IV.

Sauf les dispositions des derniers alinéas des articles I et II du présent Accord celui-ci et la Convention du 6 avril 1922 seront exécutés par la Caisse

d'Epargne Postale de Vienne sur la demande de chacun des Etats intéressés aussitôt qu'il aura arrêté les données comptables du transfert des comptes courants et des librets d'épargne avec l'administration de la Caisse d'Epargne Postale même.

ARTICLE V.

A l'article 2, premier alinéa et à l'article 6, alinéa 4, de la Convention du 6 avril 1922, après les mots « d'un autre Etat », on ajoute le mot « national ».

Le deuxième alinéa de l'article 14 et l'article 15 de la Convention susdite sont supprimés.

Après le troisième alinéa de l'article 19 on ajoute l'alinéa suivant :

Quand il y a un différend de grande importance financière ou préjudicielle entre l'Autriche et un ou plusieurs des autres Etats signataires, les deux membres dont au deuxième alinéa éliront un Président ; en cas de désaccord, celui-ci sera nommé par la Cour Permanente de Justice internationale.

ARTICLE VI.

Toutes les dispositions de la Convention du 6 avril 1922 qui ne sont pas modifiées par le présent Accord additionnel restent inaltérées.

ARTICLE VII.

Le présent Accord sera ratifié le plus tôt possible.

Les Etats qui n'ont pas encore ratifié la Convention du 6 avril 1922 ratifieront simultanément la Convention même et le présent Accord.

Chaque Etat adressera sa ratification au Gouvernement Italien, aux soins duquel il en sera donné avis à tous les autres Etats signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement Italien.

Le présent Accord entrera en vigueur, simultanément avec la Convention du 6 avril 1922, après la ratification faite par tous les Etats Contractants.

Aussitôt que toutes les ratifications seront parvenues, on dressera un procès verbal dont la date sera aussi la date de la mise en vigueur de la Convention susdite et du présent Accord.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Accord.

FAIT à Rome, le 23 février 1925, en français, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume d'Italie et dont les expéditions authentiques seront remises à chacun des Etats signataires.

Pour

L'Autriche : LOTHAIRE EGGER.

L'Italie : BENITO MUSSOLINI.

La Pologne : ZBIGNIEW SMOLKA.

La Roumanie : AL. EM. LAHOVARY.

Le Royaume des Serbes, Croâtes et Slovènes : MILORAD STRAZNICKY.

La Tchécoslovaquie : ANTONIN PAPIRNIK, BOHUMIL VLASAK.

ANNEXE DE L'ACCORD.

**Liste des Titres attribués à chaque Etat National
d'après les dispositions de l'article II, paragraphe 2 de l'Accord.**

I. — ITALIE

	Sommes nominales en couronnes
a) <i>Titres de la dette d'avant guerre non gagée :</i>	
4 % Mairente avec coupons à partir du 1 ^{er} mai 1919	1,328,000
4 % Julirente avec coupons à partir du 1 ^{er} juillet 1919	439,000
4.2 % Februarrente avec coupons à partir du 1 ^{er} août 1919	512,000
4 % Oesterr. Kronenrente avec coupons à partir du 1 ^{er} septembre 1919	1,221,000
Total a)	3,500,000
b) <i>Titres énumérés sous n° II-3 de l'Annexe de la Convention</i>	
	426,400

II. — POLOGNE

a) <i>Titres de la dette d'avant guerre non gagée :</i>	
4 % Mairente avec coupons à partir du 1 ^{er} mai 1919 .	6,447,000
4 % Julirente avec coupons à partir du 1 ^{er} juillet 1919	2,135,000
4.2 % Februarrente avec coupons à partir du 1 ^{er} août 1919	2,488,000
4 % Oesterr. Kronenrente avec coupons à partir du 1 ^{er} septembre 1919	5,930,000
Total a)	17,000,000
b) <i>Titres énumérés sous n° II-2 de l'Annexe de la Convention</i>	
	6,483,500
c) <i>Quote-part des titres énumérés sous n° III-1-2 de l'Annexe de la Convention :</i>	
4 % Ferd. Nordbahn - Prior. Em. 1888, ö. W. $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{12}$	10,000
4 % Ferd. Nordbahn - Prior. Em. 1891, ö. W. $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{10}$	10,000
4 % Ferd. Nordbahn - Prior. Em. 1904, K. $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{12}$	209,300
4 % Lemb - Czernowitz - Jassy - Eisenb. Ges. Prior. Em. 1894, K. $\frac{1}{1}$, $\frac{1}{7}$	1,972,600
4 % Lemb. - Czernowitz - Jassy - Eisenb. Ges. Prior. Em. 1884, Silber $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{11}$	527,400
Total c)	2,729,300

III. — ROUMANIE

a) <i>Titres de la dette d'avant guerre non gagée :</i>	
4 % Mairente avec coupons à partir du 1 ^{er} mai 1919 .	2,276,000
4 % Julirente avec coupons à partir du 1 ^{er} juillet 1919	754,000
4.2 % Februarrente avec coupons à partir du 1 ^{er} août 1919	878,000
4 % Oesterr. Kronenrente avec coupons à partir du 1 ^{er} septembre 1919	2,092,000
Total a)	6,000,000

	Sommes nominales en couronnes
b) Titres énumérés sous n° II-5 de l'Annexe de la Convention	784,400
c) Quote-part des titres énumérés sous n. III-2 de l'Annexe de la Convention :	
4 % Lemberg - Czernowitz - Jassy - Eisenb. Ges. Prior. Em. 1894, K. $\frac{1}{11}$, $\frac{1}{7}$	972,400
4 % Lemberg - Czernowitz - Jassy - Eisenb. Ges. Prior. Em. 1887, Silber $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{11}$	255,000
Total c)	1,227,400

IV. — ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES

a) Titres de la dette d'avant guerre non gagée :	
4 % Mairente avec coupons à partir du 1 ^{er} mai 1919	3,034,000
4 % Julirente avec coupons à partir du 1 ^{er} juillet 1919	1,005,000
4.2 % Februarrente avec coupons à partir du 1 ^{er} août 1919	1,171,000
4 % Oesterr. Kronenrente avec coupons à partir du 1 ^{er} septembre 1919	2,790,000
Total a)	8,000,000
b) Titres énumérés sous n° II-4 de l'Annexe de la Convention	19,600

V. — TCHECOSLOVAQUIE

a) Titres de la dette d'avant guerre non gagée :	
4 % Mairente avec coupons à partir du 1 ^{er} mai 1919	18,015,000
4 % Julirente avec coupons à partir du 1 ^{er} juillet 1919	5,967,000
4.2 % Februarrente avec coupons à partir du 1 ^{er} août 1919	6,951,000
4 % Oester. Kronenrente avec coupons à partir du 1 ^{er} septembre 1919	16,567,000
Total a)	47,500,000
b) Titres énumérés sous n° II-1 de l'Annexe de la Convention	16,512,460
c) Quote-part des titres énumérés sous n. III-1 de l'Annexe de la Convention :	
4 % Ferd. Nordbahn - Prior. Em. 1888, ö. W. $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{12}$	18,000
4 % Ferd. Nordbahn - Prior. Em. 1891, ö. W. $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{10}$	20,000
4 % Ferd. Nordbahn - Prior. Em. 1904, K. $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{12}$	420,500
Total c)	458,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il ministro degli affari esteri

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2372, che modifica il comma terzo dell'art. 7 del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, sulle tariffe dell'energia elettrica » (N. 684).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2372, che modifica il comma 3° dell'art. 7 del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, sulle tariffe dell'energia elettrica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2372, che modifica il comma 3° dell'art. 7 del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, sulle tariffe dell'energia elettrica.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2372, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 25 del 1° febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, recante disposizioni sulle tariffe dell'energia elettrica;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di estendere la revisione consentita dall'articolo 7, 3° comma, di detto decreto anche alle forniture di energia dipendenti dai contratti citati in detto comma;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto

con i ministri segretari di Stato per l'economia nazionale, per le comunicazioni, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comma 3° dell'art. 7 del Regio decreto 4 marzo 1926, n. 681, è sostituito il seguente: La revisione di cui all'art. 1 è altresì ammessa per i contratti di vendita d'energia elettrica stipulati entro il 31 dicembre 1923, da aziende produttrici nelle quali lo Stato sia compartecipe. Le aziende che hanno acquistato direttamente o mediatamente l'energia in base ai detti contratti hanno diritto a loro volta di chiedere la revisione di cui all'art. 1 per i contratti di rivendita.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

GIURIATI

BELLUZZO

CIANO

VOLPI

ROCCO

V. — *Il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2373, recante disposizioni circa l'autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica » (N. 685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2373, recante disposizioni circa l'autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2373, recante disposizioni circa l'autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2373, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 25 del 1° febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza dell'energia per mezzo delle correnti elettriche, ed il relativo regolamento n. 642 del 25 ottobre 1895;

Visto il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, prorogato col Regio decreto 20 agosto 1921 n. 1223 (convalidato con legge 17 aprile 1925, n. 473) che ha demandato al Ministero dei lavori pubblici di autorizzare la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione dell'energia proveniente da impianti idraulici esistenti o nuovamente concessi;

Visti l'art. 25 del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, secondo cui il decreto di concessione delle grandi derivazioni di acque pubbliche ha efficacia di pubblica utilità anche per

le linee elettriche di trasmissione dell'energia prodotta, e l'art. 39 del relativo regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, che consente la dichiarazione di pubblica utilità, con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici per la costruzione delle linee di trasmissione dell'energia proveniente da impianti idroelettrici esistenti e quella delle linee per il collegamento di detti impianti;

Visto il Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1723, che apporta un'aggiunta dell'art. 8 della legge 7 giugno 1894, n. 232;

Considerata la necessità assoluta ed urgente d'integrare le norme suddette per evitare intralci ed abusi nell'impianto di linee elettriche;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici di concerto coi ministri dell'economia nazionale, delle comunicazioni e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, sono estese alla costruzione e al collegamento delle linee di trasmissione dell'energia proveniente da impianti termoelettrici.

Art. 2.

Chi chiede l'autorizzazione alla costruzione e al collegamento di linee di trasmissione di energia comunque prodotta, nonchè ai successivi ampliamenti e mutamenti deve ottenere previamente l'approvazione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1723.

Sulla domanda di autorizzazione provvede, definitivamente, il ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, dopo che sia intervenuta l'approvazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 3.

Nei casi di urgenza gli uffici del Genio civile possono consentire in via provvisoria l'inizio

delle costruzioni delle linee elettriche o dei successivi ampliamenti o mutamenti riferendone immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, semprechè sia intervenuta l'approvazione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1 del R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1723.

Art. 4.

Quando manchi l'approvazione del Ministero delle comunicazioni o l'interessato, non creda di poter accettare le condizioni imposte dal Ministero stesso, l'autorizzazione o il consenso provvisorio all'impianto delle linee è dato con Decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle comunicazioni, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Art. 5.

L'autorità militare deve essere sempre interpellata a termini della legge 7 giugno 1894, n. 232, e relativo regolamento in merito alle domande di autorizzazione per l'impianto di linee elettriche ricadenti nelle zone dichiarate militarmente importanti.

Art. 6.

Le norme regolamentari di cui all'art. 2 del Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1723, saranno emanate su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 7.

È data facoltà al Governo di istituire nel Consiglio superiore dei lavori pubblici una speciale Sezione per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, chiamandovi a farne parte i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, i rappresentanti delle Società elettriche ed esperti estranei all'Amministrazione di speciale competenza in materia.

Art. 8.

Sono applicabili alle materie contenute nella legge 7 giugno 1894, n. 232, e relativo regola-

mento, nel decreto 22 febbraio 1917, n. 386, nel R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1723, e nel presente Decreto, le disposizioni degli articoli 374, 376, 377 e 378 della legge 20 marzo 1865, numero 2248 sulle opere pubbliche.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
CIANO
BELLUZZO
GIURIATI

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'on. senatore Marchiafava a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARCHIAFAVA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, concernente la nomina di un Commissario speciale per il rifornimento idrico di taluni comuni del Lazio ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Marchiafava della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1594, recante provvedimenti a favore delle località colpite da terremoti » (N. 617).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1594, recante provvedimenti a favore delle località colpite da terremoti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1594, recante provvedimenti a favore delle località colpite da terremoti.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1594, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 21 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399; la legge 1° aprile 1915, n. 476, i decreti luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056; 22 dicembre 1918, n. 2080 e i Regi decreti 8 luglio 1919, n. 1384, e 23 settembre 1920, n. 1315, e le successive disposizioni riguardanti i terremoti calabro-siculo, marsicano, toscano-romagnolo ed emiliano;

Visto l'art. 1 del Regio decreto 9 marzo 1924, n. 494;

Visto il Regio decreto 11 novembre 1924, n. 1932;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare la ricostruzione e lo sbaraccamento nelle località colpite da terremoti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro, e coi ministri segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La durata delle occupazioni temporanee dei beni immobili, disposte a termini dell'art. 6 del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, nelle località danneggiate dal terremoto del 6-7 settembre 1920, può essere prorogata con decreto del prefetto di anno in anno fino al termine di un altro triennio.

Art. 2.

È prorogato al 31 dicembre 1926 il termine di cui all'art. 2 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476 (allegato D), già prorogato con l'art. 10 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86, per la presentazione delle domande di sussidio e di mutuo da parte di provincie, comuni ed enti morali.

Uguale proroga è accordata per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sussidio e di mutuo per la riparazione e ricostruzione di acquedotti danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915 e successivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705.

Art. 3.

È in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di elevare al 75 per cento il sussidio dello Stato nella spesa di riparazione e di ricostruzione degli edifici di uso pubblico danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, 13 gennaio

1915 e successivi, nonchè nella spesa per i lavori di riparazione o di ricostruzione degli edifici pubblici comunali, provinciali od appartenenti ad enti morali nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 e da altri successivi, qualora i lavori stessi siano ultimati entro il 31 dicembre 1927.

La stessa disposizione si applica anche per i lavori di riparazione o ricostruzione di acquedotti danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 e da altri successivi.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 22 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, e all'art. 4 del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 706, la facoltà concessa dall'art. 13 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86, ai comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, di alienare i terreni espropriati dallo Stato e ad essi ceduti, è consentita anche per la alienazione dei ricoveri provvisori e stabili, consegnati ai comuni medesimi a norma del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1916, n. 54.

L'esercizio di detta facoltà è subordinato al *nulla osta* del Genio civile, per quanto riguarda il prezzo di vendita.

I ricoveri stabili saranno alienati nello stato in cui si trovano.

L'alienazione sarà fatta a favore dei danneggiati dal terremoto e potrà essere consentita anche a favore di persone non danneggiate, soltanto in mancanza di richieste dei primi, e purchè attuali utenti dei ricoveri di cui trattasi.

L'alienazione disposta a norma del precedente comma si considera direttamente effettuata dallo Stato, agli effetti del disposto di cui all'art. 5, lettera g) del decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1661.

L'alienazione dei ricoveri provvisori dovrà essere fatta con le modalità di cui al comma 3° del citato art. 13 del Regio decreto 31 gennaio 1925, n. 86.

Per quanto riguarda la destinazione del prezzo ricavato dalle alienazioni suddette, sono applicabili le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 13 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86.

Art. 5.

Alle località danneggiate dai terremoti del 26 aprile e 10 novembre 1917, 2 dicembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, 6-7 settembre 1920 e 1° dicembre 1921 è estesa la disposizione dell'art. 11 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86, con la quale si consente ai comuni di impiegare in opere pubbliche i contributi ad essi spettanti per la ripartizione o ricostruzione di edifici patrimoniali di loro proprietà.

Art. 6.

Nelle località danneggiate dai terremoti del 26 aprile e 10 novembre 1917, 2 dicembre 1918, 29 giugno, 10 settembre, 25 ottobre 1919, 6 e 7 settembre 1920, e 1° dicembre 1921 i proprietari, ai quali vennero d'ufficio riparate, soltanto in parte, le loro case, possono restituire l'importo delle spese sostenute dallo Stato e chiedere che la somma corrispondente venga computata sull'ammontare del mutuo o del contributo statale cui possono aver diritto per il completo restauro delle case stesse.

Art. 7.

All'art. 1° del decreto Reale 22 giugno 1924, n. 1126, è sostituito il seguente :

« Per i lavori già iniziati e da iniziare alla data del presente decreto per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione delle chiese parrocchiali o succursali danneggiate o distrutte dal terremoto in numero non superiore a quelle preesistenti al 28 dicembre 1908, semprechè siano riconosciute indispensabili ai bisogni del culto, nei comuni delle diocesi di Messina, di Lipari e di Santa Lucia del Mela, di Reggio Calabria, di Bova, di Oppido Mamertina, di Gerace, di Nicotera, di Tropea, di Mileto, compresi nella tabella n. 1 allegata al Testo Unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, il Governo del Re è autorizzato a concedere, in aggiunta al sussidio di cui all'art. 101 del citato Testo unico, modificato con i Regi decreti-legge 3 maggio 1920, n. 545 ; 23 settembre 1920, n. 1315 ; 16 novembre 1925, numero 1705, e 27 ottobre 1922, n. 1475, un ulteriore concorso che non potrà superare l'ammontare dei due terzi della spesa residua detratto il sussidio di cui sopra.

« Il suindicato concorso da concedersi per l'esecuzione dei lavori strettamente necessari, escluse le opere di decorazioni o di abbellimento alle quali potranno solo essere destinate le oblazioni dei privati e delle autorità ecclesiastiche, sarà prelevato dal fondo consolidato di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, e sarà somministrato direttamente dal Ministero dell'interno in base agli stati di avanzamento dei lavori per i quali il Ministero dei lavori pubblici abbia già provveduto alla liquidazione del sussidio, a norma del citato art. 101 del Testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni ».

Art. 8.

L'ispettore superiore del Genio civile delegato dal Ministero dei lavori pubblici per i servizi dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908 esercita anche tutte le attribuzioni, funzioni e facoltà degli ispettori superiore di circolo del Genio civile.

Art. 9.

La somministrazione delle somme concesse in mutuo dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e a comuni, per l'esecuzione di opere dipendenti da terremoti, delegate al Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 13 lettera a) del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, verrà effettuata mediante pagamenti diretti a favore dei singoli creditori o mediante anticipazione di fondi a favore di funzionari delegati, all'infuori di ogni intervento dell'Ente mutuatario e dell'autorità tutoria, in base a richieste del ministro per i lavori pubblici viste dalla ragioneria centrale dell'Amministrazione stessa.

Art. 10.

I proprietari danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908, 2 dicembre 1917, 10 dicembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, 6-7 settembre 1920 potranno presentare domanda di mutuo agli istituti sovventori per la riparazione o la ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti,

fino al 31 dicembre 1926, anche senza la richiesta documentazione che dovrà in ogni caso, essere completata entro il 30 giugno 1927.

Art. 11.

È prorogato al 31 dicembre 1928 il termine di cui all'art. 14 del Regio decreto 17 novembre 1921, n. 1705, già prorogato con l'art. 2 del Regio decreto 20 marzo 1924, n. 439, per quanto si riferisce ai lavori dipendenti dal terremoto del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, 6-7 settembre 1920.

Art. 12.

Sono estese ai danneggiati dai terremoti del 10 settembre e 25 ottobre 1919 le disposizioni di cui ai Regi decreti 27 settembre 1923, n. 2309, e 17 gennaio 1924, n. 75, per la riparazione la ricostruzione dei loro fabbricati.

La spesa all'uopo occorrente sarà prelevata, per ciascuno degli esercizi dal 1926-27 al 1928-29, sui fondi autorizzati con il Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2873, modificato con il Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1627.

Art. 13.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI —
VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 1041, contenente disposizioni per le zone paludive, estromesse e da estromettere dalla laguna di Venezia e da assoggettare a bonifica (N. 663) ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 9 maggio 1926 n. 1041, contenente disposizioni per le zone paludive, estromesse e da estromettere dalla laguna di Venezia e da assoggettare a bonifica ».

Prego l'on. senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 9 maggio 1926, n. 1041, contenente disposizioni per le zone paludive, estromesse e da estromettere dalla laguna di Venezia e da assoggettare a bonifica.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 1041, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 818 ;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuto che nei riguardi igienici ed economici è urgente provvedere alla sistemazione idraulica ed agraria delle zone emerse paludive e malariche situate in gronda alla laguna di Venezia e che per tali scopi occorre anche definire la posizione giuridica degli utenti delle predette zone estromesse e da estromettere dalla conterminazione lagunare, stabilita dal Senato Veneto nel 1791 ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri delle finanze e della giustizia e dei culti ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il Consorzio di esecuzione delle opere di bonifica dei terreni del delta lagunare del Brenta estromessi dal perimetro della laguna di Venezia con Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 818, potrà essere costituito fra gli attuali possessori a titolo di proprietà ancorchè non figurino iscritti in catasto come proprietari.

Le opere occorrenti per tale bonifica sono considerate di prima categoria, essendo i terreni del delta lagunare del Brenta compresi nel territorio indicato al n. 48 della tabella annessa al Testo Unico 30 dicembre 1923, n. 3256. Ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 3 del Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 818, per quanto riguarda il carico della spesa.

Art. 2.

Sotto l'osservanza delle norme del Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 818, è permanentemente sottratta ai divieti sanciti per la coltivazione agricola nel perimetro della laguna di Venezia la zona denominata Cà Deriva fra le Valle Perini e la tenuta detta « I Mazzi ».

Art. 3.

Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge o di altro successivo provvedimento di estromissione dal perimetro lagunare, i possessori degli immobili estromessi non iscritti in catasto ed i possessori di beni per i quali il possesso privato risulti da intestazione catastale non anteriore al 1° settembre 1871 e che vantino sui terreni ragioni di proprietà dovranno esibire la relativa documentazione alla Intendenza di finanza di Venezia o di Padova, perchè nei tre mesi successivi alla scadenza del primo termine sciogla o confermi la riserva di diritto a favore dello Stato presa con l'art. 6 del citato Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 818, e notifichi le sue decisioni agli interessati.

Contro il provvedimento dell'Intendenza ed entro i 15 giorni dalla scadenza del trimestre potrà dall'interessato essere presentato ricorso all'Intendenza rispettiva.

Esso sarà sottoposto al giudizio di un unico collegio arbitrale presieduto dal Primo Presidente della Corte di appello di Venezia o da Magistrato da lui delegato di grado non inferiore a Consigliere di appello, e costituito inoltre da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, e dei lavori pubblici e da due proprietari eletti a maggioranza relativa nel proprio seno dai proprietari della zona iscritti in catasto. Gli arbitri giudicheranno come amichevoli compositori e determineranno il prezzo dei terreni sui quali sia stato riconosciuto un prevalente diritto dello Stato, affinché il possessore, se lo crede, possa farne acquisto.

I beni per i quali il possessore privato risulti da intestazione catastale anteriore al primo settembre 1871 sono liberati da ogni vincolo di cui all'art. 6 del Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 818.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Milano-Bergamo » (N. 664).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Milano-Bergamo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario Silj di darne lettura.

SILJ, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione 29 luglio 1925 per la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada Milano-Bergamo.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1289, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1753, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che ha approvato e resa esecutiva la Convenzione stipulata addì 29 luglio 1925, tra i ministri dei lavori pubblici e delle finanze, in rappresentanza dello Stato ed i legali rappresentanti della Società bergamasca autovie, con sede in Bergamo, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della strada riservata ad autoveicoli con ruote a rivestimento elastico, di allacciamento tra Milano e Bergamo;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di agevolare il completo finanziamento dell'opera;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici; di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 14 della convenzione 29 luglio 1925, il Ministero dei lavori pubblici potrà corrispondere la sovvenzione prevista dall'articolo stesso anche durante l'esecuzione dei lavori, nei limiti di cui appresso, mediante rilascio di singoli certificati di liquidazione di annualità fisse ed invariabili per tutta la durata della concessione.

I detti certificati saranno rilasciati dai Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze in base allo stato di consistenza dei lavori accertato di volta in volta dall'ingegnere capo del Genio civile di Milano, ed avranno per oggetto la garanzia del pagamento, al 1° giugno di ciascun anno, di una quota parte della sovvenzione governativa corrispondente alla quota parte eseguita, al momento dell'accertamento, sul complesso dei lavori, salva la detrazione di due decimi di garanzia, che saranno portati in conto dell'ultimo certificato, da rilasciarsi a saldo della sovvenzione, quando la strada risulterà regolarmente aperta al transito.

Art. 2.

In relazione a ciascun certificato la Società concessionaria potrà effettuare la cessione della somma liquidata col certificato stesso, presso Istituti di credito o Casse di risparmio.

Il Ministero dei lavori pubblici, accettando tale cessione, resta impegnato in qualsiasi ipotesi, non escluse quelle di decadenza o di riscatto di cui agli art. 10 e 11 della convenzione, a pagare integralmente e puntualmente le annualità cedute dalla Società, all'Ente cessionario, che rimane estraneo a qualunque rapporto o vertenza possa sorgere tra la Società cedente e lo

Stato, salvo bene inteso la rivalsa da parte di quest'ultimo verso la Società stessa, ai termini dell'art. 14 della convenzione.

Art. 3

In dipendenza delle disposizioni contenute nel presente decreto i ministri per i lavori pubblici e per le finanze, sono autorizzati ad introdurre, di concerto, le necessarie modifiche nella citata convenzione 29 luglio 1925, specialmente per quanto riguarda i modi di rivalsa di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato a presentare il disegno di legge per tale conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, che reca disposizioni per l'assegnazione di un fondo speciale per la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume » (N. 668).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, che reca disposizioni per l'assegnazione di un fondo speciale per la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, che reca disposizioni per l'assegnazione di un fondo speciale per la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 20 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, e le successive disposizioni in materia:

Considerata la necessità e l'urgenza di far fronte con apposito finanziamento alle gravi condizioni in cui versa la città di Fiume in materia di alloggi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aumento delle somme assegnate per la concessione di contributi statali nel pagamento degli interessi sui mutui occorrenti per la costruzione di case popolari ed economiche, è autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 250,000 a partire dal corrente esercizio 1926-27 e per tutto il periodo di ammortamento di tali mutui, da erogarsi a favore degli Enti indicati nell'art. 7 del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253, che abbiano per scopo la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume, e per i mutui da contrarsi dagli Enti stessi con gli istituti indicati nell'art. 1 del suindicato Regio decreto-legge.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentata al Parlamento per essere convertito in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 852, che autorizza la spesa necessaria per assicurare la viabilità intorno al Santuario della Verna e ad alcuni altri Santuari dell'Italia centrale, e varia il tracciato della strada provinciale di serie n. 19 (Tebro-Casentinese) » (N. 702).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926,

n. 852, che autorizza la spesa necessaria per assicurare la viabilità intorno al Santuario della Verna e ad alcuni Santuari dell'Italia centrale, e varia il tracciato della strada provinciale di serie n. 19 (Tebro-Casentinese) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 9 maggio 1926, n. 852, che autorizza la spesa necessaria per assicurare la viabilità intorno al Santuario della Verna e ad alcuni altri Santuari dell'Italia centrale e varia il tracciato della strada provinciale num. 10 Tebro-Casentinese.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 852, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello delle finanze;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta nella ricorrenza del settimo centenario della morte di San Francesco, di dare al famoso Santuario della Verna e ad altri luoghi che si riannodano alle grandi tradizioni francescane, sicuri ed agevoli accessi;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'andamento generale della strada provinciale Tebro-Casentinese (n. 19 dell'elenco III, tabella B della legge 23 luglio 1881, n. 333) approvato con i Regi decreti 26 giugno 1900 e 12 marzo 1925, è modificato nel tratto tra la Sella delle Capannacce e i pressi del Varco di Chiusi, seguendo un tracciato più a monte per le località Campogiglioso e Dama e per gli abitati della Beccia e di Chiusi in Casentino.

Questa variante, della lunghezza di circa chilometri 10, è segnata in tratti di colore turchino e compresa tra i punti A, B, C dell'unità planimetria che sarà d'ordine Nostro, vistata dal ministro proponente.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a fare costruire, anticipando la relativa spesa, salvo il contributo della provincia di Arezzo nella misura del 50 per cento recuperabile in venti annualità, la variante di cui all'articolo precedente, e il tratto anteriore dall'innesto con la strada di Vallesanta alla Sella delle Capannacce, assumendo a completo suo carico quella parte di maggiore costo che dipenda dalla necessità di ultimare i lavori stessi entro i limiti di tempo ristretti e che sarà determinato a suo tempo.

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a fare costruire a totali sue spese una strada che partendo dalla variante della citata strada provinciale n. 19 nei pressi della località Doccione per Castello di Chiusi e la località Dogana condurrà al Santuario della Verna, innestandosi presso l'entrata di questo alla esistente provinciale di Pieve Santo Stefano.

Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato altresì a sistemare a totali sue spese l'esistente strada comunale di accesso dal comune di Chiusi in Ca-

sentino, per Chitignano alla stazione ferroviaria di Rassina, ed a corrispondere, ove risulti giustificato, congrui premi di acceleramento a quegli enti che abbiano dovuto conferire eccezionale impulso a lavori stradali di loro pertinenza allo scopo di ultimarli contemporaneamente a quelli intrapresi dallo Stato, in virtù del presente decreto, per gli accessi al Santuario della Verna.

Art. 5.

L'esecuzione delle opere indicate negli articoli precedenti potrà essere appaltata mediante trattative private, ovvero ordinata in economia previo soltanto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 6.

Ai comuni di Rieti e di Greccio in provincia di Roma, potranno essere corrisposti sui fondi stanziati al capitolo 112, articolo 7, del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1925-27 ed ai corrispondenti dell'esercizio 1926-27 sussidi straordinari nella misura del settantacinque per cento della spesa ch'essi incontreranno rispettivamente per la sistemazione delle strade di accesso ai Santuari francescani di Fonte Colombo e di Greccio.

Questi sussidi saranno concessi e pagati con le norme del Regio decreto 16 giugno 1904, n. 445.

Art. 7.

Per fare fronte alla spesa dipendente dalle opere previste negli articoli 2, 3, 4 del presente decreto, sono autorizzate le seguenti variazioni nella tabella annessa al Regio decreto 9 marzo 1925, n. 266:

Aumenti:

Opere stradali nell'Italia centrale: « Specie » strade provinciali che si costruiscono dallo Stato	L.	4,500,000
Costruzione e sistemazione di strade per accesso a Santuari francescani e maggiori spese per acceleramento di lavori delle strade predette	»	5,500,000
	L.	<u>10,000,000</u>

Diminuzioni:

Fondo di riserva per la categoria 1 ^a	L.	<u>10,000,000</u>
--	----	-------------------

Il ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con suoi decreti alle corrispondenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

VOLPI

GIURIATI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione dei contratti da parte degli enti costruttori di case popolari » (N. 715).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione dei contratti da parte degli enti costruttori di case popolari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge):

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione di contratti da parte degli enti costruttori di case popolari ed economiche.

ALLEGATO.

Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386 ;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;
Considerata la necessità e l'urgenza di emanare norme per facilitare la stipulazione dei contratti da parte degli Enti costruttori di case popolari di cui all'art. 1 del predetto decreto ;
Sentito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con i ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per l'economia nazionale ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Tanto i contratti occorrenti per la costruzione di case popolari da eseguire ai sensi del Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, quanto quelli di affitto e di vendita delle case stesse a termini dell'art. 4 del citato decreto, oltre a godere di tutte le facilitazioni fiscali, previste dall'art. 28 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, potranno essere stipulati in forma pubblica amministrativa da funzionari degli stessi Enti costruttori all'uopo delegati dai rispettivi presidenti.

I funzionari degli Enti predetti, delegati dai rispettivi presidenti a stipulare atti in forma pubblica amministrativa, dovranno tenere il repertorio speciale degli atti stessi, in conformità alle prescrizioni degli articoli 126 e seguenti della vigente legge sul registro.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — ROCCO
— BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli : ROCCO.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1927

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2186, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti a norma dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 » (N. 735).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre

1926, n. 2186, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti a norma dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario* legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2186, riguardante la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti a norma dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 31 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente necessità di prorogare il termine per la presentazione di domande per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti a favore di coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i ministri per l'interno, per i lavori pubblici e per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per domandare la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti a norma dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del capoverso dell'art. 65 del regolamento approvato con Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, è prorogato fino al 30 aprile 1927. Le Commissioni di cui all'art. 68 del regolamento anzidetto provvederanno intanto sulle domande già presentate.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO — GIURIATI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1593, contenente modificazioni agli articoli 48 e 149 del Testo Unico sull'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 » (Numero 750).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione

in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1593, contenente modificazioni agli articoli 48 e 149 del Testo Unico sull'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1593, contenente modificazioni agli articoli 48 e 149 del testo unico sull'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1593, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 21 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere a transitorie esigenze di servizio delle sezioni distaccate di Corti di appello ;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visti gli art. 48 e 149 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Per esigenze di servizio, su proposta dei capi delle rispettive Corti di appello, potrà disporsi, con decreto ministeriale, la temporanea applicazione di uno o più consiglieri delle Corti medesime alle sezioni distaccate comprese nel distretto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1612, riguardante provvedimenti relativi all'Amministrazione del fondo per il culto » (N. 766).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1612, riguardante provvedimenti relativi all'Amministrazione del fondo per il culto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1612, riguardante provvedimenti relativi all'Amministrazione del Fondo per il culto.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1612, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti per il comune di Urbino, nonchè di sovvenire più largamente l'Amministrazione del fondo per il culto per le spese che essa sostiene per l'istruzione e la beneficenza all'estero ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il contributo a favore del comune di Urbino di cui al decreto commissariale 6 gennaio 1861, n. 740, è stabilito in lire 120,000 delle quali lire 100,000 per l'istruzione in genere.

Art. 2.

Il contributo di cui alla legge 29 giugno 1922, n. 924, a favore dell'Amministrazione del fondo per il culto, è determinato in lire 470,000.

Art. 3.

Con decreto del ministro per le finanze saranno introdotte nel bilancio dello Stato e in quello dell'Amministrazione del fondo per il culto le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto il quale avrà vigore dal 1º luglio 1926.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione al Parlamento del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI,

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 181, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri ed architetti dei professori di disegno architettonico » (N. 768).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 180, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri ed architetti dei professori di disegno architettonico ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 6 febbraio 1927, n. 181, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri ed architetti dei professori di disegno architettonico.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la urgente necessità di prorogare il termine entro il quale le Commissioni indicate nell'art. 68 del regolamento 23 ottobre 1925, n. 2537, devono espletare l'esame delle domande di iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti di coloro che sono contemplati nell'art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e per conseguenza di prorogare altresì il termine di cui all'articolo 70 del regolamento medesimo ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i ministri dell'interno, per i lavori pubblici e per l'istruzione pubblica ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti di coloro che sono contemplati nell'art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, potrà avvenire fino a tutto il 30 giugno 1927 e le domande relative potranno essere presentate non oltre il 30 aprile 1927.

Resta fermo il termine fissato nel Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2186, per la presentazione delle domande di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 della legge medesima.

Le Commissioni di cui all'art. 68 del regolamento 23 ottobre 1925, n. 2537 devono espletare i loro lavori entro il 31 maggio 1927. Nel caso di ricorso dell'interessato, a sensi dell'ultima parte dell'art. 68 e del penultimo capoverso dell'articolo 69 del regolamento medesimo, l'iscrizione nell'albo a seguito della decisione sul ricorso potrà avvenire anche oltre il suindicato termine del 30 giugno 1927.

Il termine del 31 dicembre 1926 stabilito nell'art. 70 del regolamento 23 ottobre 1925, n. 2537, è propagato al 30 giugno 1927.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO — GIURIATI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1525, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1926-27 » (N. 596).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1525, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1926-27 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1525, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1926-27.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 agosto 1926 n. 1525, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 212 dell'11 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 4 maggio 1925, numero 627;

Visto il Regio decreto 30 agosto 1925, numero 1513;

Vista la legge 3 giugno 1926, n. 909;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio 1926-27;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti in conformità delle annesse tabelle A, B e C, firmate, d'or-

dine Nostro, dal ministro dell'aeronautica e dal ministro delle finanze.

Il presente decreto, che avrà effetto dal 1° luglio 1926, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Re-

gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

VOLPI

V. — Il Guardasigilli: Rocca.

TABELLA A.

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE CIVILE
DELLA REGIA AERONAUTICA PER L'ESERCIZIO 1926-27

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO.

(Gruppo A).

Grado	4. — Direttore generale	Organico	1
»	6. — Direttori Capi divisione	»	6
»	7. — Capi sezione	»	18
»	8. — Consiglieri	»	22
»	9. — Primi segretari	»	38
»	10. — Segretari	»	40
»	11. — Vice segretari		
			125
			125

RUOLO DEI GEOFISICI.

(Gruppo A).

Grado	6. — Geofisico direttore	Organico	1
»	7. — Geofisici capi	»	4
»	8. — Geofisici principali	»	6
»	9. — Geofisici	»	7
			18
			18

RUOLO DEI RAGIONIERI.

(Gruppo B).

Grado	8. — Ragionieri capi	Organico	10
»	9. — Primi ragionieri	»	17
»	10. — Ragionieri	»	20
»	11. — Vice ragionieri		
			47
			47

RUOLO DEI CAPITECNICI E GEOMETRI.

(Gruppo B).

Grado	8. — Capitecnici principali e geometri principali	Organico	10
»	9. — Primi capitecnici e primi geometri	»	40
»	10. — Capitecnici e geometri	»	19
»	11. — Capitecnici e geometri aggiunti		
			69
			69

RUOLO DEI CARTOGRAFI AEROLOGISTI.

(Gruppo B).

Grado	8. — Cartografi capi	Organico	1
»	9. — Primi cartografi	»	3
»	10. — Cartografi	»	6
»	11. — Cartografi aggiunti	»	7
			<hr/>
			17
			<hr/> <hr/>

RUOLO DEI DISEGNATORI.

(Gruppo B).

Grado	8. — Disegnatori principali	Organico	7
»	9. — Primi disegnatori	»	27
»	10. — Disegnatori	»	18
»	11. — Disegnatori aggiunti		
			<hr/>
			52
			<hr/> <hr/>

RUOLO DEGLI ASSISTENTI DI AEROLOGIA.

(Gruppo B).

Grado	8. — Assistenti capi	Organico	1
»	9. — Primi assistenti	»	2
»	10. — Assistenti	»	4
»	11. — Assistenti aggiunti	»	4
			<hr/>
			11
			<hr/> <hr/>

RUOLO DEGLI ASSISTENTI DEL GENIO AERONAUTICO.

(Gruppo C).

Grado	12. — Assistenti tecnici ed edili	Organico	27
»	13. — Assistenti tecnici ed edili aggiunti	»	10
			<hr/>
			37
			<hr/> <hr/>

RUOLO DEL PERSONALE D'ORDINE.

(Gruppo C).

Grado	9. — Archivisti capi	Organico	20
»	10. — Primi archivisti	»	58
»	11. — Archivisti	»	96
»	12. — Applicati	»	170
»	13. — Alunni d'ordine	»	38
			<hr/>
			382
			<hr/> <hr/>

RUOLO DEL PERSONALE SUBALTERNO.

Primi commessi	Organico	2
Uscieri capi	»	25
Uscieri	»	28
Inservienti	»	13
		<hr/>
		68
		<hr/> <hr/>

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il ministro delle finanze**Il ministro dell'aeronautica*

VOLPI.

MUSSOLINI.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELLA REGIA AERONAUTICA
PER L'ESERCIZIO 1926-1927

CORPO DI STATO MAGGIORE GENERALE.

Grado	3. — Generale di squadra aerea	Organico	1
»	4. — Generali di divisione aerea	»	3
»	5. — Generali di brigata aerea	»	7
»	4. — Generale capo Genio aeronautico	»	1
»	5. — Generale del Genio aeronautico	»	1
»	5. — Generale del Commissariato aeronautico	»	1
»	5. — Generale a disposizione	»	1
			<hr/>
			15
			<hr/> <hr/>

ARMA AERONAUTICA. — *Ruolo combattenti.*

Grado	6. — Colonnelli	Organico	24
»	7. — Tenenti colonnelli	»	44
»	8. — Maggiori	»	86
»	9. — Capitani	»	274
»	10.) — Subalterni	»	888
»	11.) — Subalterni	»	
			<hr/>
			1,316
			<hr/> <hr/>

ARMA AERONAUTICA. — *Ruolo specializzati.*

Grado	9. — Capitani	Organico	19
»	10.) — Subalterni	»	99
»	11.) — Subalterni	»	
			<hr/>
			118
			<hr/> <hr/>

CORPO DEL GENIO AERONAUTICO. — *Ruolo ingegneri e specializzati.*

		Organico	
		Ingegneri	Specializzati
Grado	6. — Colonnelli	9	—
»	7. — Tenenti colonnelli	12	—
»	8. — Maggiori	25	—
»	9. — Capitani	64	10
»	10. } — Subalterni	19	31
»	11. }		
		129	41
		170	

CORPO DI COMMISSARIATO. — *Ruoli Commissariato e Amministrazione.*

		Organico	
		Commissariato	Amministr.az.
Grado	6. — Colonnelli	2	—
»	7. — Tenenti colonnelli	7	—
»	8. — Maggiori	14	—
»	9. — Capitani	35	8
»	10. } — Subalterni	62	27
»	11. }		
		120	35
		155	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle finanze
VOLPI.

Il ministro dell'aeronautica
MUSSOLINI.

TABELLA C.

ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI E DELLA TRUPPA
DELLA REGIA AERONAUTICA PER L'ESERCIZIO 1926-27.

GRADO	FORZA			TOTALE
	Arma aeronautica		Genio aeronautico specializzati	
	Combattenti	Specializzati		
Sottufficiali.				
Marescialli di 1 ^a classe	62	169	18	249
Marescialli di 2 ^a classe	72	147	26	245
Marescialli di 3 ^a classe	106	207	40	353
Sergenti maggiori	178	442	57	677
Sergenti	590	835	94	1,519
	1,008	1,800	235	3,043
Truppa.				
Primi avieri	220	2,394	250	2,864
Avieri scelti	70	3,104	310	3,484
Avieri	264	10,976	140	11,380
	554	16,474	700	17,728

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle finanze

VOLPI.

Il ministro dell'aeronautica

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni alla legge elettorale politica » (N. 775).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge elettorale politica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Oltre a quanto è stabilito negli articoli 105, 109, 118, e 103 della legge elettorale politica, Testo Unico approvato con Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118, modificato dalla legge 1° luglio 1926, n. 1194, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile i condannati alla pena della reclusione o della detenzione per un tempo maggiore di tre anni e gli assegnati al confino di polizia, a termini del testo unico delle leggi pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848.

Per gli ammoniti e vigilati, di cui all'articolo 6, secondo comma della legge 1° luglio 1926, n. 1194, e per gli assegnati al confino di polizia l'incapacità cessa cinque anni dopo compiuto il termine dell'ammonizione, della vigilanza o del confino.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnelli, Albini, Amero D'Aste, Ancona.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bianchi Riccardo, Bocconi, Borghese, Brandolin, Brusati Roberto.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Camerini, Canevari, Cao Pinna, Cassis, Chiappelli, Chimenti, Ciccotti, Cippico, Ciraolo, Cirmeni, Conti, Credaro, Cremonesi, Crispolti.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, De Marinis, De Vecchi, Di Bagno, Di Frasso, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio, Durante.

Ferraris Maggiorino, Fradeletto.

Gallina, Garbasso, Garroni, Gentile, Ginori Conti, Gonzaga, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Lagasi, Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazzoni, Montresor, Morrone, Mortara.

Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Palummo, Pansa, Pantano, Paulucci di Calboli, Peano, Perla, Pestalozza, Pincherle, Pironti, Pitacco, Podesta, Poggi, Pullè.

Rajna, Rava, Ricci Corrado, Ricci Federico, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni.

Salata, Sanjust di Teulada, San Martino, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Silj, Simonetta, Sitta, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Venturi, Venzi, Vigliani, Vitelli, Volpi.

Zäppi, Zippel.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 925);

Senatori votanti	127
Favorevoli	113
Contrari	14

Il Senato approva.

Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 (N. 527);

Senatori votanti	127
Favorevoli	116
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2144, relativo alla istituzione dell'Ente nazionale « L'Italica » per la diffusione della coltura italiana all'estero (N. 434);

Senatori votanti	127
Favorevoli	117
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, concernente provvedimenti circa la disciplina di taluni consumi (N. 669);

Senatori votanti	127
Favorevoli	117
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1254, recante provvedimenti per la tutela della sicurezza pubblica nelle provincie siciliane (N. 691);

Senatori votanti	127
Favorevoli	116
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2295, recante provvedimenti per l'impiego dell'alcool come carburante (N. 755);

Senatori votanti	127
Favorevoli	120
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente alcune modifiche alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, sulla istituzione dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (N. 777);

Senatori votanti	127
Favorevoli	117
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 71, relativo al contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma (N. 819)

Senatori votanti	127
Favorevoli	107
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, che dà esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, firmato a Sana il 2 settembre 1926 (N. 687);

Senatori votanti	127
Favorevoli	119
Contrari	8

Il Senato approva.

Approvazione dell'Accordo addizionale alla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922, concernente la liquidazione della Cassa postale di risparmio di Vienna, stipulato in Roma fra l'Italia ed altri Stati il 23 febbraio 1925, nonchè

del Protocollo relativo all'Accordo addizionale stesso (N. 696);

Senatori votanti	127
Favorevoli	119
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2372, che modifica il comma 3° dell'art. 7 del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, sulle tariffe dell'energia elettrica (N. 684);

Senatori votanti	127
Favorevoli	117
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2373, recante disposizioni circa l'autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica (N. 685);

Senatori votanti	127
Favorevoli	119
Contrari	8

Il Senato approva.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ripeto che domani alle ore 15 vi sarà la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Avverto poi il Senato che, per accordo intervenuto tra i ministri competenti e l'Ufficio centrale del Senato, la discussione del disegno di legge sugli usi civici avrà luogo nella seduta di mercoledì; il bilancio dell'Economia nazionale sarà discusso nella seduta di giovedì.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto legge 9 luglio 1926, n. 1594, recante provvedimenti a favore delle località colpite da terremoti (N. 617);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 1041, contenente disposizioni per le zone paludive, estromesse e da estromettere dalla laguna di Venezia e da assoggettare a bonifica (N. 663);

Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Milano-Bergamo (N. 664);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, che reca disposizioni per l'assegnazione di un fondo speciale per la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume (N. 668);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 852, che autorizza la spesa necessaria per assicurare la viabilità intorno al Santuario della Verna e ad alcuni altri Santuari dell'Italia centrale, e varia il tracciato della strada provinciale di serie n. 19 (Tebro-Casentinese) (N. 702);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione dei contratti da parte degli Enti costruttori di case popolari (N. 715);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2186, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti a norma dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 (N. 735);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1593, contenente modificazioni agli articoli 48 e 148 del Testo Unico sull'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 (N. 750);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1612, riguardante provvedimenti relativi all'Amministrazione del fondo per il culto (N. 766);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 181, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'Albo degli ingegneri ed architetti dei professori di disegno architettonico (N. 768);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1525, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1926-27 (N. 596);

Modificazioni alla legge elettorale politica (N. 775).

II .Discussioni dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1649, concernente provvedimenti a favore dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie (N. 638);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, concernente la estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno (N. 657);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1002, concernente l'aggregazione a Napoli dei comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano (N. 713);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna in provincia di Forlì (N. 725);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2124, concernente la soppressione delle cause d'ineleggibilità e di incompatibilità tra le funzioni di deputato al Parlamento e di podestà (N. 737);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 52, concernente l'aggregazione al comune di Verona di cinque comuni limitrofi (N. 749);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 16, recante provvedimenti per la dispensa dal servizio dei magistrati dell'Ordine amministrativo (N. 776);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, riguardante modificazioni alla legge d'ordinamento della Regia Guardia di finanza (N. 599);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1926, n. 887, relativo al contributo dello Stato per i mutui di disoccupazione concessi agli enti locali delle provincie di Belluno e di Udine ed ai comuni lungo il Piave delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza. (Emanato in virtù dell'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1926, n. 129) (N. 600);

Conversione in legge del Regio decreto

5 giugno 1926, n. 956, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1927, il divieto di esportazione del frumento (N. 601);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1157, recante provvedimenti relativi agli atti di concessione concernenti acqua, gas ed energia elettrica (N. 622);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2132, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di sottosegretario Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito (N. 728);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1926, n. 1017, che modifica il regime doganale dei prodotti della pellicceria (N. 640);

Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1215, contenente provvedimenti tributari a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e dell'Istituto nazionale dei cambi (N. 641);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, contenente disposizioni sui finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (N. 643);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1481, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare variazioni al regime dei divieti di importazione (N. 644);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, recante abolizione di talune tasse sugli affari, tra cui alcune speciali istituite durante il periodo bellico e post-bellico, nonché sgravi e riduzioni in materia di imposte dirette e nuove norme per una più equa applicazione, in determinati casi, delle imposte medesime (N. 648);

Determinazione dei limiti fra la giurisd-

zione ordinaria e quella speciale dell'intendente di finanza in rapporto alle trasgressioni alle disposizioni tributarie (N. 679);

Provvedimenti per la riparazione e la ricostruzione degli stabilimenti industriali danneggiati dall'alluvione del 26 ottobre 1925 in Palermo (N. 680);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza il contributo straordinario di lire 900,000 per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette Arsiero (N. 699);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1429, concernente la conferma in carica dei componenti le Commissioni di 1° e 2° grado per le imposte dirette (N. 705);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, recante l'autorizzazione di impiegare in mutui le disponibilità degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (N. 714);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 1019, recante modificazioni al Regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, che autorizza il Governo del Re a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Roma (N. 719);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente la cauzione dovuta da Casse di risparmio assuntive della ricevitoria e di esattorie nella stessa provincia (N. 731);

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751 e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 maggio (1924, n. 751 Nn. 185-540);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 774);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 862);

Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite (N. 581);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, recante approvazione della convenzione stipulata con la Società Italiana degli autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di dominio pubblico (N. 753);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 95, relativo alla autorizzazione all'acquisto della villa della Farnesina in Roma da parte dello Stato (Numero 762);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, relativo alla revoca della concessione di una parte dei terreni di monte Mario e dell'ex convento di Sant'Agostino fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925 (N. 778);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, concernente la proroga dei termini per la concessione dei benefici di legge in dipendenza dei terremoti (N. 779);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923 (N. 780);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, recante provvedimenti per l'Amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia (N. 613);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale subalterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (N. 614);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti in materia di credito agrario (N. 616);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina (N. 671);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 1° luglio 1926, n. 1306, concernente il diritto di autore (N. 697);

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia (N. 718);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248, concernente le ricerche di minerali nel Regno e nelle colonie (N. 784);

Autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (N. 859);

Conversione in legge del Regio decreto 26 agosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria (N. 659);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari (N. 717);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2375, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Perugia (N. 792);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2374, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Bari (N. 793);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore (Numero 820);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1207, che abroga il Regio decreto-legge n. 1995 del 23 ottobre 1924, concernente l'esenzione dalle tasse postali ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Erario (N. 651);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento

e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera (N. 667);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2193, concernente provvedimenti per il completamento del porto di Marghera in Venezia (N. 700);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignano e della frazione di Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina (N. 670);

Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero (N. 949);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti del recapito della propria corrispondenza in loco (N. 652);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1209, relativo all'assegnazione straordinaria per la costruzione e l'adattamento di edifici postali-telegrafici (Numero 653);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988 e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali-telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali (N. 686);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono (N. 693);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico (Numero 724);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato (N. 732);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria

supplementare nel limite di un'ora al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi (N. 739);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (N. 789);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo alla ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limite di quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle colonie italiane (N. 656).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli e dai provveditorati alle opere pubbliche (N. 742);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo *War* (N. 608);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili (N. 726);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della suota annua al Tesoro sul provento delle tasse portuali (N. 711);

Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali (N. 788);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali (N. 804).

La seduta è tolta (ore 18).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Martedì 17 maggio 1927

ALLE ORE 15

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle Società cooperative e la istituzione dell'Ente per la cooperazione (N. 829);

Conversione in legge del Regio decreto 20 gennaio 1927, n. 121, contenente modifiche al Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, che erige in Ente morale l'Alleanza Cooperativa Torinese (N. 830);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184, che autorizza la devoluzione a favore della Federazione Nazionale Veterani Garibaldini dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sulle bustine da sigarette di ordinario consumo (N. 831);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla (N. 832);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede la importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale, di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica (N. 834);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1702, che detta norme relative alla concessione di nuove ferrovie in Sardegna (N. 835);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, che approva la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (N. 836);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga fino al 30 giugno 1927, il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscafi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile (N. 838);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente

l'ampliamento della circoscrizione comunale di Predappio (N. 839)

Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedimenti relativi allo spostamento in nuova sede dell'abitato di Predappio, in provincia di Forlì (N. 905);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1926, n. 2245, che dà piena ed intera esecuzione agli atti internazionali seguenti stipulati in Vienna il 30 novembre 1923;

1° Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Romania ed il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, per il regolamento di diverse categorie di pensioni non regolate dalla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922;

2° Dichiarazioni addizionali alla predetta Convenzione, concluse fra gli Stati medesimi;

3° Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Romania ed il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, per il regolamento delle pensioni provinciali, comunali e distrettuali (N. 840);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Roma il 25 novembre 1925, tra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria (N. 841);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34, concernente i seguenti atti addizionali al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico concluso in Roma il 31 ottobre 1925:

1° Protocollo firmato in Roma il 9 dicembre 1926 fra l'Italia e la Germania, relativo ad errori di redazione constatati nel Trattato di cui sopra;

2° Scambio di note avvenuto in Roma il 9 dicembre 1926, relativo all'interpretrazione ed all'applicazione di alcune disposizioni del Trattato anzidetto;

3° Scambio di note italo-germaniche effettuato in Roma, nello stesso giorno 9 dicembre 1926, per l'esecuzione, a titolo di reciprocità dei diritti di vidimazione dei certi-

ficati di origine non rilasciati da autorità governative a ciò autorizzate (N. 844)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869, relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli Istituti di credito fondiario per le quote di ve-tustà e migliorie in dipendenza dei danni di guerra (N. 845);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alle tasse sulle concessioni governative (N. 846);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, sull'ordinamento e funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti (N. 847);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente l'istituzione, in una zona della Sardegna, di una succursale della scuola pratica di meccanica agraria di Roma (N. 848);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, contenente norme sulle promozioni nella magistratura (N. 849);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, contenente provvedimenti per la reggenza delle preture prive di titolare (N. 850);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1623, contenente modificazioni alle tariffe per il servizio delle riscossioni per conto di terzi (N. 851);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, che autorizza il Fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi di bilancio somme fino alla concorrenza di lire 6,000,000 alla Società cooperativa edilizia « Aurelia » (N. 852);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1637, recante agevolazioni per la riscossione di tasse arretrate nelle provincie annesse (N. 853);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672, concernente il riordinamento della Commissione centrale per le imposte dirette (N. 854);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di

bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese (N. 855);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2033, concernente la proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1927, agli esattori del decennio 1913-1922 (N. 856);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, concernente provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette (N. 857);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1701, concernente la fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quella di Genova (N. 858);

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1921, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero (N. 863);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali (N. 864);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, per la trasformazione della Società cooperativa « Unione militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria (N. 865);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che reca provvedimenti per la disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 866);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, che integra le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 899);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1784, relativo all'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi mercantili (N. 867);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 185, circa provvedimenti relativi al contributo di riscatto

di talune categorie di iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore degli impiegati e salariati degli Enti locali (N. 868);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2194, che approva una convenzione per aumento di escavazione nelle Regie miniere demaniali dell'Elba (Numero 869);

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle gradualì e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili (N. 870);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, concernente l'estensione agli impiegati degli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 51, quarto comma e 52 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57 (N. 872);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443, contenente norme sulla concessione dei servizi pubblici automobilistici (N. 873);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1308, che modifica le disposizioni contenute nell'art. 20 del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, circa la risoluzione delle controversie in materia di assicurazioni sociali nelle nuove provincie (N. 874);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme relative alla liquidazione dei consorzi e delle associazioni cooperative (N. 875);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, recante disposizioni riguardanti il servizio tecnico di artiglieria e 16 dicembre 1926, n. 2122, che istituisce un servizio degli specialisti del genio (N. 918).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche



CXLVI^a TORNATA

MARTEDÌ 17 MAGGIO 1927 - Anno V

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Congedi	Pag. 7990		
Disegni di legge (Approvazione di):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1649, concernente provvedimenti a favore dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venetie »	7993		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1002, concernente l'aggregazione a Napoli dei comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano »	8006		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di: Premilcuore, Santa Sofia, Rocca S. Casciano, Galeata e Civitella di Romagna in provincia di Forlì »	8008		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2124, concernente la soppressione delle cause d'ineleggibilità e di incompatibilità tra le funzioni di deputato al Parlamento e di podestà »	8011		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 52, concernente l'aggregazione al comune di Verona di cinque comuni limitrofi »	8013		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 16, recante provvedimenti per la dispensa dal servizio dei magistrati dell'Ordine amministrativo »	8015		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, riguardante modificazioni alla legge di ordinamento della Regia Guardia di finanza »	8017		
» Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1926, n. 887, relativo al contributo dello Stato per i mutui di disoccupazione concessi agli Enti locali delle provincie di Belluno e di Udine e dai comuni lungo il Piave delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza (Emanato in virtù dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926; n. 100, e pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 5 giugno 1926, n. 129) »	8022		
« Conversione in legge del Regio decreto 5 giugno 1926, n. 956, con il quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1927 il divieto di esportazione del frumento »	8026		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 ^o luglio 1926, n. 1157, recante provvedimenti relativi agli atti di concessione concernenti acqua, gas ed energia elettrica »	8028		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa con i Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2132, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico di artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di sottosegretario di Stato; regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle direzioni di artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito »	8030		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1926, n. 1017, che modifica il regime doganale dei prodotti della pellicceria »	8033		
« Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1215, contenente provvedimenti tributari a favore del consorzio per sovvenzioni sui valori industriali e dell'Istituto nazionale dei cambi »	8035		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, contenente disposizioni sui finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali »	8037		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1481, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare variazioni al regime dei divieti di importazione »	8040		

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, recante abolizione di talune tasse sugli affari, tra cui alcune speciali istituite durante il periodo bellico e post-bellico, nonchè sgravi e riduzioni in materia d'imposte dirette e nuove norme per una più equa applicazione in determinati casi delle imposte medesime »	8042
« Determinazione dei limiti fra la giurisdizione ordinaria e quella speciale delle intendenze di finanza in rapporto alle trasgressioni alle disposizioni tributarie »	8047
« Provvedimenti per la riparazione e la ricostruzione degli stabilimenti industriali danneggiati dall'alluvione del 26 ottobre 1925 in Palermo »	8047
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, che autorizza il Ministero delle finanze delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza il contributo straordinario di lire 900,000 per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero »	8048
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1429, concernente la conferma in carica dei componenti le Commissioni di 1° e 2° grado per le imposte dirette »	8050
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, recante l'autorizzazione d'impiegare in mutui le disponibilità degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti »	8052
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1926; n. 1019, recante modificazioni al Regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, che autorizza il Governo del Re a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Roma »	8054
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente la cauzione dovuta da Casse di risparmio assuntrici della ricevitoria e di esattorie nella stessa provincia »	8056
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, concernente l'estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno. »	7997
Oratori:	
FEDERZONI, ministro delle colonie	8004, 8006
RICCI FEDERICO	8001, 8006
(Presentazione di)	7993
Petizioni (Lettura del sunto di)	7990
Relazioni (Presentazione di)	7991, 8058
Ringraziamenti	7990
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 7991, 8059	

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la giustizia ed affari di culto.

BELLINI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cornaggia per giorni 5, Faldella per giorni 30, Mosca per giorni 10, Ronco per giorni 20 Segrè Sartorio per giorni 15, Tecchio per giorni 15. Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

BELLINI, segretario, legge:

Il sig. Giovanni Sacchetti fa voti perchè ai pensionati statali sia concesso di fruire dei biglietti delle ferrovie a tariffe ridotte.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato i seguenti telegrammi pervenutimi dalle LL. AA. RR. Eugenio e Tomaso di Savoia:

« Vivamente commosso Suo gentile messaggio pregoLa esprimere mia gratitudine al Senato inviando a Lei i miei più sentiti ringraziamenti e cordiali saluti.

« Affezionatissimo,

« EUGENIO DI SAVOIA ».

« Ringrazio l'E. V. ed i Senatori per le gentili parole rivoltemi in occasione dell'entrata di mio figlio a far parte dell'Alto Consesso e La prego gradire i miei più cordiali saluti.

« TOMASO DI SAVOIA ».

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Morpurgo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MORPURGO, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e costituisce la stessa in unica sezione ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Morpurgo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di fare l'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnelli, Albini, Amero D'Aste, Ancona.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni Badoglio, Bellini, Beneventano, Bergamasco Bergamini, Beria D'Argentina, Bianchi Riccardo, Bocconi, Bollati, Borghese, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto.

Cagni, Cao Pinna, Cassis, Cefaly, Cesareo, Chiappelli, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Conti, Corradini, Credaro, Cremonesi Crispolti.

Dallolio Alberto, De Blasio, De Cupis, Della Noce, Del Pezzo, De Marinis, De Vecchi, De Vito, Di Bagno, Di Frasso, Di Robilant,

Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio, Durante.

Fradeletto Francica-Nava.

Gallina, Garbasso, Gatti, Gavazzi, Gentile, Ginori Conti, Giordano Davide, Gonzaga, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Indri.

Lagasi, Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pàlummo, Pansa, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Pestalozza, Pini, Pironti, Podesta, Poggi, Pullè, Queirolo.

Raineri, Rajna, Rattone, Rava, Ricci Corrado, Ricci Federico, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni.

Salata, San Martino, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Sechi, Silj, Simonetta, Sitta, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Ventui, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volpi.

Zappi, Zippel.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1594, recante provvedimenti a favore delle località colpite da terremoti (N. 617):

Senatori votanti 140

Favorevoli 129

Contrari 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 1041, contenente disposizioni per le zone paludive, estromesse e da estro-

mettere dalla laguna di Venezia e da assoggettare a bonifica (N. 663):

Senatori votanti	140
Favorevoli	130
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Milano-Bergamo (N. 664):

Senatori votanti	140
Favorevoli	125
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, che reca disposizioni per l'assegnazione di un fondo speciale per la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume (N. 668):

Senatori votanti	140
Favorevoli	125
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 852, che autorizza la spesa necessaria per assicurare la viabilità intorno al Santuario della Verna e ad alcuni altri Santuari dell'Italia centrale, e varia il tracciato della strada provinciale di serie n. 19 (Tebro-Casentinese) (N. 702):

Senatori votanti	140
Favorevoli	124
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione dei contratti da parte degli Enti costruttori di case popolari (N. 715):

Senatori votanti	140
Favorevoli	122
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2186, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti a norma dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 (N. 735):

Senatori votanti	140
Favorevoli	121
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1593, contenente modificazioni agli articoli 48 e 148 del Testo Unico sull'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 (N. 750):

Senatori votanti	140
Favorevoli	118
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1612, riguardante provvedimenti relativi alla Amministrazione del fondo per il culto (N. 766):

Senatori votanti	140
Favorevoli	121
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 181, circa la proroga del termine per l'iscrizione nell'albo degli ingegneri ed architetti dei professori di disegno architettonico (N. 768):

Senatori votanti	140
Favorevoli	124
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1525, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della

Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1926-27 (N. 596):

Senatori votanti	140
Favorevoli	122
Contrari	18

Il Senato approva:

Modificazioni alla legge elettorale politica (N. 775):

Senatori votanti	140
Favorevoli	122
Contrari	18

Il Senato approva.

Presentazione di un disegno di legge.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare:

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527 contenente norme integrative della legge 15 luglio

1926, n. 1379 per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro dell'economia nazionale della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1649, concernente provvedimenti a favore dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Veneziae » (N. 638).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1649, concernente provvedimenti a favore dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Veneziae ».

Prègo l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge, 13 agosto 1926, n. 1649, concernente provvedimenti a favore dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Veneziae.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1649, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 4 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico 30 dicembre 1923, n. 3256 delle leggi sulle bonifiche, che al Titolo IV, contiene disposizioni sulle opere ed interventi di piccola bonifica a scopo antimalarico ;

Visti gli articoli 160 e 162 del Testo Unico 1^o agosto 1907, n. 636 delle leggi sanitarie, il quale fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di provvedere all'assistenza medica ed alla profilassi antimalarica degli operai addetti a pubblici lavori ;

Ritenuto che per integrare efficacemente nei riguardi igienici le opere di bonifica, che si eseguono nella regione Veneta, è indispensabile coordinare tutte le attività dirette alla lotta antimalarica ed alla assistenza medica, raccogliendole nell'esistente Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Veneziae ;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Considerata l'urgenza di provvedere, in vista della già iniziata stazione malarica ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro segretario di Stato per i lavori pubblici ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Nei territori delle provincie Venete già bonificati con opere di prima categoria e tuttora soggetti a bonifica idraulica, è affidato all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Veneziae il compito di provvedere agli interventi antianofelici previsti dall'art. 112 lett. c) del Testo Unico 30 dicembre 1923, n. 3256 e di integrare la attività degli enti locali per la profilassi ed assistenza sanitaria antimalarica, sotto la vigilanza delle autorità sanitarie provinciali.

Nel compito di provvedere all'assistenza sanitaria, l'Istituto agisce in sostituzione delle amministrazioni esecutrici delle opere di bonifica, a sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 162 del Testo Unico delle leggi sanitarie 1^o agosto 1907, n. 636.

Art. 2.

L'Istituto provvede gradualmente al compito assegnatogli e, previ i necessari accertamenti ed accordi con l'autorità sanitaria provinciale, stabilisce nel settembre di ogni anno il programma di azione da svolgere nell'anno successivo, proponendone la spesa distintamente per ciascun comprensorio di bonifica.

Sentiti i prefetti, per la parte relativa a ciascuna provincia, il programma è approvato dal magistrato alle acque, e, quando si estenda oltre la competenza territoriale di questo Istituto, dal Ministero dei lavori pubblici.

Col decreto di approvazione o con altro successivo vengono provvisoriamente determinate le spese a carico degli enti obbligati, salvo liquidazione.

Art. 3.

Nei comprensori dove le opere di bonifica si eseguono per concessione, la spesa, di cui all'art. 2 del presente decreto, è sostenuta dagli enti concessionari i quali ne comprendono l'ammontare nel costo della bonifica da liquidare a sensi dell'art. 133 del Testo Unico 30 dicembre 1923, n. 3256, ovvero lo portano in aumento della spesa invariabilmente prefissa nell'atto di concessione, aggiungendolo all'importo delle opere a mano a mano che si provveda alle liquidazioni previste dall'art. 29 del medesimo Testo Unico, sempre che di essa non si sia già tenuto conto nei progetti che servirono di base alla concessione.

Nei territori dove la bonifica idraulica non è assunta in concessione o è già dichiarata ultimata, la spesa è anticipata dal Ministero dei lavori pubblici, salvo a ripartirla fra gli interessati a norma dell'art. 16 o dell'art. 117 del citato Testo Unico.

Art. 4.

Le somme dovute all'Istituto sono corrisposte, entro un mese dall'approvazione del programma annuale, per una quota del 50 per cento della spesa provvisoriamente determinata, a sensi dell'art. 2.

Il residuo debito, accertato in base alla spesa effettivamente sostenuta, è corrisposto entro un mese dalla liquidazione.

Alla liquidazione provvedono, secondo le rispettive competenze, il Ministero dei lavori pubblici, e il magistrato alle acque allo scadere dei termini periodici, che saranno stabiliti col decreto di approvazione del programma.

Art. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici o il magistrato alle acque prima di ordinare pagamenti o di consentire cessioni del contributo governativo nelle opere concesse, accerta che i concessionari abbiano soddisfatto il loro debito verso l'Istituto.

È salvo in ogni caso l'intervento del prefetto per provvedere a norma degli articoli 94 e 95 del Testo Unico 30 dicembre 1923, n. 3256 sulle bonifiche alla iscrizione d'ufficio dei fondi necessari nel bilancio degli enti concessionari ed al pagamento delle somme dovute.

Art. 6.

Il ministero dei lavori pubblici ed il magistrato alle acque, secondo le rispettive competenze, provvedono a che gli uffici dello Stato e dei concessionari coordinino le proprie attività con quelle dell'ente per l'esecuzione dei lavori di piccola bonifica contemplati alle lettere a) e b) dell'art. 112 del Testo Unico e non affidati, per l'esecuzione, all'Istituto.

Resta salva al prefetto la facoltà di chiedere l'esecuzione di lavori di piccola bonifica, anche se non contemplati nei programmi dell'Istituto.

Art. 7.

Le amministrazioni provinciali, per provvedere alla integrazione dei servizi comunali di assistenza, a termini dell'art. 8 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2889, hanno facoltà di valersi dell'Istituto.

Esse possono pure servirsi di sanitari ed agenti dell'Istituto per la distribuzione e somministrazione del chinino.

Art. 8.

I sanitari e gli agenti dell'Istituto sono autorizzati ad elevare le contravvenzioni previste dalle leggi sulla sanità pubblica e sulle bonifiche in materia di profilassi antimalarica.

Art. 9.

All'Istituto possono essere concessi assegni, contributi e premi a norma dell'art. 120 del Testo Unico 30 dicembre 1923, n. 3256.

Art. 10.

In relazione ai compiti previsti dal presente decreto, lo statuto dell'ente sarà modificato con decreto Reale, promosso dal Ministero dell'interno, sentito l'Ufficio di presidenza dell'Istituto.

Nel provvedere a tale modifica, sarà stabilito che un delegato della direzione generale della sanità pubblica ed uno del magistrato alle acque faranno parte di diritto dell'organo amministrativo dell'ente.

Art. 11.

Con decreto Reale su proposta del ministro dell'interno e dei lavori pubblici potranno essere estese ad altri enti le norme e le facoltà previste nel presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, concernente la estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno » (N. 657).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, concernente la estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, concernente la estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 19 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei ministri;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere l'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La legge 4 febbraio 1926, n. 237, ed il Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 818, convertito nella legge del 25 giugno 1926, n. 1262, sono estesi a tutti i comuni del Regno con le modificazioni ed aggiunte risultanti dagli articoli seguenti:

Art. 2.

Ai podestà dei comuni che abbiano popolazione superiore ai 20,000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, non si applica il disposto dell'art. 2, comma 3, della legge 4 febbraio 1926, n. 237, per quanto concerne il trasferimento.

Art. 3.

Nei comuni indicati all'articolo precedente, il ministro dell'interno può nominare un vice-podestà se la popolazione non sia superiore ai 100,000 abitanti, e due vice-podestà se il comune abbia una popolazione superiore.

I vice-podestà durano in carica 5 anni; possono sempre essere confermati e possono essere revocati con provvedimento del ministro dell'interno, contro il quale non è ammesso alcun gravame nè amministrativo nè giudiziario.

Nei comuni con popolazione superiore ai 100,000 abitanti, un vice-podestà può essere scelto anche fra i funzionari ed impiegati governativi al 4° comma, 2° capoverso, dell'art. 26 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Ai vice-podestà è applicabile il disposto dell'art. 12 della legge 4 febbraio 1926, n. 237.

Art. 4.

I vice-podestà coadiuvano il podestà, che può anche affidar loro speciali incombenze nell'Amministrazione del comune e l'incarico di sostituirlo nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Art. 5.

Nei comuni indicati all'art. 2, il podestà è assistito da una consulta, formata di un numero di componenti non inferiori a dieci e non superiore a ventiquattro nei comuni con popolazione sino a centomila abitanti; non inferiore a ventiquattro e non superiore a quaranta negli altri.

Art. 6.

Il numero dei consultori, entro i limiti stabiliti dell'articolo precedente, è fissato, per ciascun comune, dal prefetto.

La scelta dei consultori viene effettuata su terne designate dalle Associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Quando la popolazione dei comuni superi i centomila abitanti, la nomina dei consultori spetta al ministro dell'interno; negli altri casi, al prefetto.

Le norme ed i termini per le designazioni di cui al 2° comma, saranno stabiliti con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, di concerto col ministro delle corporazioni.

Art. 7.

Per gravi ragioni di ordine pubblico amministrativo, il ministro dell'interno può disporre lo scioglimento della consulta o sospendere la nomina.

Il termine entro il quale avrà luogo la ricostituzione della Consulta sarà indicato nello stesso decreto del ministro, ma non potrà superare la durata di un anno.

Quando la Consulta sia sciolta, o ne sia sospesa la nomina, provvede, senz'altro il podestà, anche nei casi previsti dell'art. 9.

Art. 8.

I consultori i quali, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal ministro dell'interno o dal prefetto, a seconda della rispettiva competenza di nomina, su proposta del podestà o anche d'Ufficio, previa contestazione dei motivi all'interessato.

Il provvedimento con cui viene pronunciata la decadenza del consultore è definitivo.

Art. 9.

Il parere della consulta è obbligatorio per i comuni indicati nell'art. 2, quando la popolazione non superi i centomila abitanti; in tutti i casi nei quali a termine delle leggi finora in vigore, il provvedimento sarebbe stato riservato alla esclusiva competenza del Consiglio comunale; nei comuni con popolazione superiore nei casi previsti dall'art. 217 della legge comunale e provinciale, Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148, sui bilanci, sui conti e sull'assunzione diretta dei pubblici servizi.

Qualora il provvedimento del podestà non sia conforme al parere della Consulta, deve farsene constare nel verbale relativo, e la deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del prefetto, anche nei casi previsti dai commi 2° e 3° dell'art. 11.

Art. 10.

Le adunanze della Consulta non sono valide qualora non intervenga almeno la metà dei suoi componenti; i pareri della Consulta vengono emessi a maggioranza assoluta di voti.

Quando in due successive convocazioni a distanza non minore di 5 giorni, la Consulta non possa pronunciarsi per mancanza di numero legale, il podestà è autorizzato a provvedere anche nei casi di cui all'articolo precedente, pur senza il parere della Consulta.

Art. 11.

Le deliberazioni dei podestà dei comuni indicati all'art. 2 con popolazione non superiore ai centomila abitanti, le quali non siano soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, a termini del 1° comma dell'art. 13 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, sono sottoposte all'approvazione del prefetto soltanto quando, a termini delle leggi finora in vigore sarebbero state riservate alla esclusiva competenza del Consiglio comunale.

Negli altri casi, sono soggette soltanto al visto di legittimità del prefetto o del sottoprefetto.

Per i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, le deliberazioni del podestà, che non siano sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa a termini del citato comma 1° dell'art. 13 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, sono soggette soltanto al visto di legittimità del prefetto.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 12.

Nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, di cui alla tabella n. 1, allegata al Testo Unico 19 agosto 1917, n. 1393, e dal terremoto del 13 gennaio 1915, compresi negli elenchi approvati con i Regi decreti 7 febbraio 1915, n. 71 e 72, 14 febbraio 1915, n. 118, e 22 aprile 1915, n. 543, l'Ufficio di podestà può essere, in via eccezionale, conferito, per non oltre un triennio dalla entrata in vigore del presente decreto, anche ai funzionari ed impiegati governativi indicati nel 4° comma, 2° capoverso, dell'art. 26 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Se i comuni contemplati dal comma precedente sono finitimi, l'Amministrazione può essere affidata ad un solo podestà quando anche la popolazione complessiva di essi superi i 5,000 abitanti.

Resta fermo il disposto del 3° capoverso dell'art. 2 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926 n. 1380, per i comuni che siano dichiarati luoghi di cura, di soggiorno o di turismo.

Art. 13.

Finchè non siano emanate le norme di cui al 4° comma dell'art. 6, ed effettuata la nomina della Consulta per ogni singolo comune, resta sospesa l'applicazione delle disposizioni del presente decreto relative alla Consulta stessa.

La nomina della Consulta dovrà, per altro, essere effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione delle norme di cui al 4° comma dell'art. 6.

Art. 14.

L'applicazione delle norme del presente decreto resta sospesa nei riguardi del comune di Napoli sino a che rimanga in vigore il Regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636.

Nulla è innovato, nei riguardi del comune di Roma, alle disposizioni dei Regi decreti-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, e 10 giugno 1926, n. 1025.

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare le disposizioni del presente decreto con quelle della legge 4 febbraio 1926, n. 237, e del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 818, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, nonchè a formare il nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale modificandone le disposizioni per porle in armonia con i principi informativi delle leggi succitate e del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito, del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Le innovazioni contenute nel decreto-legge 3 settembre 1926, ora in discussione, vertono principalmente su quattro punti:

1° si sopprime il sistema elettorale e vi si sostituisce la nomina governativa.

2° si concentrano nella sola persona del podestà tutte le attribuzioni spettanti al sindaco, alla Giunta e al Consiglio;

3° si istituisce in un secondo tempo, ancora da venire, accanto alle persone del podestà un collegio consultivo;

4° si sopprime la discussione pubblica,

il resoconti pubblici, il controllo delle pubbliche opinioni;

Il primo punto relativo alla soppressione del sistema elettorale, ha oggi un'importanza più teorica e generale che pratica e attuale.

La tendenza del Governo era dapprima di mantenere il sistema elettorale. Ne sono prove le ripetute promesse - le più recenti sono del 1925, in sede di discussione di bilancio - di indire le elezioni amministrative. Erano allora circa 1500 comuni che si trovavano senza amministrazione regolare. Altra conferma la troviamo nella estensione dell'elettorato alle donne. Fu un bel gesto cavalleresco. Io, veramente, votai contro. Neanche trovo sia un cambiamento di rotta l'istituzione del podestà nei piccoli comuni, avvenuta con legge 4

febbraio 1926, essendovi per essi delle ragioni particolari. L'amministrazione del piccolo comune era e resta nelle mani del segretario. Si facciano o no le elezioni la cosa non ha importanza. I cittadini hanno rari rapporti coll'amministrazione e non se ne curano altro che quando li spingono interessi privati. Però il dire, come fa la relazione ministeriale, che l'ordinamento podestarile ha fatto nei piccoli comuni ottima prova, dopo così pochi mesi, sembrami prematuro.

Oggi siamo ad un cambiamento serio e grave. Io comprendo però che le rivoluzioni hanno i loro diritti ed i loro sviluppi, e comprendo che i governanti non possono prescindere dalla realtà delle cose, dal corso degli eventi e, diciamolo pure, dalle tendenze delle persone che li attorniano. Soprattutto mi rendo conto dello stato di fatto per il quale una elezione comunale oggi non sarebbe forse possibile e certo non sarebbe pratica. Infatti salvo pochissime eccezioni le elezioni comunali che furono tentate furono elezioni *sui generis*. Una lista sola s'impose, conquistando maggioranza e minoranza, con percentuale enorme di votanti. Ciò ha un significato che tutti capiscono. E quali competizioni per essere candidati nella lista destinata a vincere!

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. No; mi permetta, senatore Ricci, basterebbe a dimostrarlo l'elezione di Palermo.

RICCI FEDERICO. La quale conferma le mie asserzioni. Ad ogni modo quali altre elezioni mi potrebbe citare oltre quella di Palermo? L'eccezione conferma la regola. Come avvenivano prima le elezioni? Vi erano due o tre liste in lotta, preparate da comitati elettorali, da giornali, da segretari di partiti. Il corpo elettorale era diviso in due categorie di elettori: quelli che sistematicamente e in modo compatto votano per una lista, e quelli, che io chiamo elettori veramente intelligenti e coscienti, che non avevano spirito fazioso né pregiudiziali di partito, e votavano secondo il merito dei candidati e la bontà pratica dei programmi e cancellavano nomi e talora li sostituivano con altri, tratti dalle liste avversarie. Tali elettori coscienti determinavano il successo di una data lista e la gradualità negli eletti. Tutto questo non potrebbe avvenire ora. Il partito al potere è totalitario, e diviene

necessariamente intollerante. — La categoria così utile, degli elettori indipendenti, non può più agire. Anzi è quasi scomparsa la possibilità di fare una lista diversa da quella ufficiale — La minoranza non può più formarsi, né potrebbe funzionare. E allora, se la funzione del corpo elettorale è ridotta senz'altra alternativa a confermare candidati propositi, è più logico che siano nominati addirittura dal Governo. Quindi io non avrei, dà oppormi, allo stato attuale, alla introduzione delle nomine governative; salvo forse in quanto si rende definitiva la scomparsa della minoranza. E questo è un inconveniente grave, perchè la minoranza nelle amministrazioni comunali esercita una importantissima funzione di critica e controllo degli amministratori e della burocrazia comunale.

Veniamo al secondo punto e cioè alla concentrazione di tutte le attribuzioni nelle mani di una sola persona che ieri si chiamava Commissario Prefettizio, Commissario straordinario, Alto Commissario e che oggi si chiama Podestà e, in qualche caso, Governatore. Perchè una persona possa degnamente ed adeguatamente provvedere ad atti amministrativi è necessario che conosca i bisogni e gli umori della cittadinanza al momento in cui è eletta e che continui a conoscerli anche in seguito, dato che questi bisogni cambiano continuamente.

Ora i Podestà, che sono stati nominati, generalmente conoscono abbastanza bene i bisogni della cittadinanza: li conoscono perchè provengono da quello stesso sistema elettorale che oggi scompare: sono cresciuti in mezzo alle discussioni e in mezzo alle lotte. Il Governo ha fatto bene a sceglierli in questo campo. Ma quando sarà finito questo vivaio il Governo si troverà imbarazzato a scegliere Podestà che conoscano le cose fin dall'inizio della loro amministrazione.

È poi difficile che il Podestà possa essere continuamente a cognizione dei nuovi bisogni che vanno formandosi. Gli vengono a mancare gli organi di senso. Gli organi di senso di un sindaco erano, la stampa, oggi standardizzata, la discussione pubblica e soprattutto i consiglieri comunali i quali erano organi che riportavano al sindaco mediante il loro contatto continuo coi cittadini i bisogni e i giudizi della

cittadinanza anche sulle piccole cose; ma non bisogna dimenticare che si vive appunto di piccole cose. Il Podestà non ha nulla di tutto questo, deve attingere le sue informazioni attraverso alla burocrazia comunale: e non ha modo di controllare dall'esterno come marcia la sua amministrazione. È come un direttore di orchestra che stesse sempre in mezzo ai suoi suonatori e non andasse mai fuori, e non sentisse il giudizio del pubblico. Per sapere veramente qualche cosa egli dovrebbe imitare il buon califfo della leggenda.

D'altra parte il Podestà non può neppure avere la competenza e l'attività materiale necessaria a sostituire gli assessori che componevano la giunta, e ai quali, durante il regime sindacale, erano delegate parte delle sue funzioni. Inoltre rivestendo altre cariche pubbliche è spesso distratto dalle sue cure amministrative.

La conseguenza quale è? È che si cade completamente nel dominio dell'alta burocrazia comunale, che non è più controllata dai consiglieri comunali o dalla stampa, della burocrazia comunale che, essendo interposta fra la cittadinanza e il Podestà, finisce per presentare le cose a modo suo ed eseguirle a modo suo.

Si dirà che anche lo Stato amministra per mezzo della burocrazia statale: ma io rispondo che si tratta di cose ben distinte. Infatti sono campi di azione assolutamente diversi; la burocrazia statale gerisce cose che sono fuori della competenza e del contatto dei cittadini, mentre la burocrazia del grande e del medio comune ha continui rapporti colle cittadinanza. Pensate quante pratiche avete da sbrigare al comune in fatto di istruzione, igiene, polizia, cimiteri ecc. Pensate quale azione importante e ormai insindacabile esercita il comune in fatto di concessioni, lavori, piani regolatori, permessi di edificazione ecc.

La burocrazia statale è stata scelta rigorosamente in base a concorsi, in base ad esami. Essa è — si potrebbe dire — dinamica. Mediante la disciplina, mediante la tendenza al miglioramento e il pericolo di traslochi, ha un impulso continuo a migliorare e progredire. Altrettanto non possiamo dire per la burocrazia comunale. L'ideale dell'impiegato comunale è di avere un dato posto in una data località, ed una volta arrivato a un dato ufficio fermarsi.

Intanto qualcuno cerca altre occupazioni e si prepara un impiego per quando andrà in pensione. La spinta verso il miglioramento non esiste. La burocrazia comunale è statica.

Non avendo la possibilità di accudire a ogni cosa, al Podestà resteranno le funzioni decorative, oggi le più importanti ed ingombranti; resteranno le grandi linee, i grandi progetti senza esecuzione, le cose sensazionali magnificate dalla stampa. Ogni Podestà amerà legare il suo nome all'annuncio di qualche opera grandiosa; anche se di dubbia utilità o di peso alla finanza del comune.

Questi inconvenienti potranno essere attenuati quando si provveda alla nomina della Consulta — ed è questo il terzo punto —. Io non ho ancora ben chiara l'idea del come funzionerà la Consulta, ma certamente potrà servire come organo di contatto fra il Podestà e la cittadinanza, potrà quindi rendere vantaggi notevoli, sia essa eletta o nominata. Non mi rendo però ben conto come si procederà volendo ricorrere al sistema elettivo, perchè la legge dice che il Governo sceglie su terne designate dai sindacati locali. Chi le designa, il presidente del sindacato o i soci? E il presidente è nominato dal Governo o viene eletto dai soci del sindacato? Se poi la designazione vien fatta dai soci, si procederà per elezione o mediante altro sistema? Tutte queste sono cose da chiarire; comunque, ben venga la Consulta. Forse l'ordinamento corporativo non permetterà di scegliere gli elementi più adatti alla vita amministrativa — ma vi sarà sempre un progresso in confronto del Podestà solo, e si farà a pieno l'esperimento —. Io raccomando al Governo di procedere presto a tali nomine.

Il quarto punto delle modificazioni introdotte in questa legge riguarda la mancanza di pubblica discussione; la mancanza di pubblici resoconti, la mancanza di controllo. Basta enunciare questi inconvenienti per rendersene ragione.

Ad esempio, noi abbiamo l'amministrazione statale la quale diligentemente pubblica i bilanci; i due Rami del Parlamento li discutono. Le amministrazioni delle varie aziende statali pubblicano i loro resoconti; noi possiamo prenderne cognizione e discuterli. Finó ad oggi l'Amministrazione comunale rendeva ragione in pubblico della gestione sua e delle aziende

da essa dipendenti. Oggi è soppressa la pubblica discussione; i bilanci e gli altri resoconti sono visti semplicemente dal prefetto, dalle Giunte provinciali amministrative ed eventualmente anche dai funzionari di quel servizio ispettivo dei comuni e delle provincie che fu creato con decreto legge 23 ottobre 1925. Ora sappiamo benissimo quale efficacia abbia il controllo dell'autorità prefettizia e della Giunta provinciale amministrativa. In generale per disciplina di partito e per disciplina di funzionari, si approva quello che si intuisce doversi approvare. Se poi vogliono esaminare le pratiche, non lo possono perchè sono oberati dal lavoro. Ma anche se le potessero esaminare, potranno, tutto al più, certificare che sono in ordine dal punto di vista formale, dal punto di vista contabile, ma non potranno dire se o no corrispondono all'interesse della città, non potranno dirlo perchè tali organi non conoscono i bisogni della cittadinanza e, non essendovi stata discussione, non c'è alcuno che abbia fatto presenti le ragioni avverse alle pratiche che si propongono;

Quale cittadino, io chiedo, se e come posso conoscere il bilancio del comune al quale appartengo. Desidererei su questo riguardo una risposta dall'on. ministro. Se tale diritto non mi compete più come cittadino, chiedo se lo ho come senatore. Allo stato attuale della legge ne dubito. Chiedo allora che sia modificata opportunamente la nuova legge e per i cittadini e per i parlamentari.

Abbiamo una quantità di comuni che pubblicano bollettini i quali corrisponderebbero alle loro gazzette ufficiali; ma non v'è mai pubblicato un bilancio nè del comune nè delle aziende municipali. Come osservai già altra volta, tale pubblicazione dovrebbe essere obbligatoria.

L'amministratore più onesto, se non deve rendere i conti e fare periodiche relazioni della sua opera, finisce inconsapevolmente per diventare trascurato. Ed all'ombra di quella sua trascuranza può a poco per volta nei suoi dipendenti allignarsi l'abuso. Che cosa avverrebbe di una società anonima che non avesse l'obbligo della relazione e dei bilanci annuali?

Così si vien formando nel pubblico uno stato di apatia, di rassegnazione, di esclusiva cura dell'interesse privato, di ignoranza degli

affari cittadini, di tolleranza di creduti abusi, insomma una supinità ed una ineducazione politica che non mancherà di esercitare in avvenire una influenza deleteria sui nostri comuni e su tutta la nostra vita civile.

Io non credo che possa essere nei propositi del Governo la formazione d'un tale stato di cose, anzi credo che esso non corrisponda affatto ai postulati di questo regime.

Confido quindi che si vorranno introdurre nella legge le opportune modificazioni.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Nella assenza del ministro dell'interno dirò io brevi parole a proposito dei rilievi fatti or ora dal senatore Federico Ricci.

Anzitutto osservo all'onorevole senatore Ricci che quei rilievi avrebbero potuto più utilmente essere esposti quando in questa Assemblea fu discusso il disegno di legge per la creazione dell'istituto podestarile. Allora fu risolta la questione di massima circa la convenienza della riforma. Non è infatti da dimenticare, benché l'onorevole senatore Ricci non abbia mostrato di ricordarsene, che fino dalla presentazione di quel disegno di legge, nella relazione ministeriale che lo accompagnava, e nelle dichiarazioni del Governo davanti all'uno ed all'altro ramo del Parlamento, fu esplicitamente preannunziata la estensione del nuovo ordinamento a tutti i comuni del Regno.

Quindi la questione di massima fu allora consapevolmente risolta dal Parlamento, mentre oggi è stata riproposta dall'onorevole senatore Ricci, come se fosse possibile ritornare su questo punto, che è fondamentale per il programma del Governo fascista.

In linea di fatto giova notare come la legge per la creazione dell'istituto podestarile sia stata accolta dal favore unanime del Paese, il quale già aveva chiaramente dimostrato la sua stanchezza e la sua insoddisfazione per il danno cagionato, nell'ultima fase della vita italiana, dal mantenimento del sistema elettivo delle Amministrazioni locali. L'onorevole senatore Ricci, ricordando forse di essere stato il sindaco lodato di un grande comune italiano, non ha tenuto presente l'esperienza dolorosa e funesta che quasi da per tutto si

era fatta del sistema elettivo in un periodo di tempo in cui le mutate condizioni politiche e sociali del nostro paese, reclamavano manifestamente un mutamento di ordinamenti e di direttive. In realtà la popolazione seguiva, sì, da per tutto, con un certo interesse i dibattiti dei Consigli comunali, ma in quanto questi erano non già consessi di amministratori, nei quali serenamente si discutesse dei problemi locali e del modo migliore di provvedere alla gestione del pubblico denaro; erano bensì assemblee politiche, aperte allo sterile contrasto dei partiti, nelle quali, soprattutto nel Mezzogiorno, si ripercoteva con vicenda alterna la lotta delle fazioni personali, imperniata sopra la rivalità di clientele spesso unite da interessi inconfessabili.

D'altronde non si può dimenticare, onorevole senatore Ricci, quali fossero le condizioni dei comuni italiani, così come li trovò il fascismo al momento del suo avvento al potere. La massima parte era in condizioni disastrose: servizi pubblici paralizzati; rivolta permanente dei dipendenti comunali; saccheggio programmatico del bilancio, con la conseguenza di un cronico *deficit*; impossibilità di costituire amministrazioni vitali.

Le obiezioni che ha enunciate l'on. Ricci investono, come già dissi, per la massima parte non il provvedimento che oggi è offerto qui alla discussione, ma la legge iniziale, di cui questo provvedimento promuove unicamente l'estensione. Comunque, è fuori di dubbio che la critica dell'on. Ricci non regge validamente a un esame appena accurato.

In fondo essa si riduce a questo: a deplorare che non sia stata immediatamente istituita la Consulta, in quanto lo stesso onorevole senatore Ricci ha implicitamente ammesso che molto probabilmente la formazione della Consulta eviterà.....

RICCI FEDERICO. Attenuerà!

FEDERZONI, *ministro delle colonie*.... alcuni importanti inconvenienti che egli ha creduto denunciare.

Ed infatti anche io, che ho avuto l'onore di essere il ministro proponente del disegno di legge per la creazione del Podestà, sono convinto che solo con la formazione della Consulta questo istituto potrà pienamente rag-

giungere i propri scopi; ma la Consulta sarà il riflesso ed il frutto dell'ordinamento corporativo realizzato e consolidato in tutta la vita economica e sociale del paese.

È chiaro che l'una cosa non può venire innanzi l'altra. D'altronde, sotto la vigile e vigorosa volontà propulsiva del Capo del Governo, la realizzazione di tale ordinamento non tarderà ad essere compiuta, e la creazione delle Consulte comunali verrà a perfezionarlo e ad assicurarne tutti i benefici nei singoli comuni italiani.

La Consulta, espressione viva, diretta e legittima degli interessi del lavoro e della produzione, ossia dell'organismo economico e sociale del comune, costituirà il vivaio dei futuri amministratori; informerà il Podestà dei bisogni delle singole categorie e di tutta la cittadinanza; controllerà secondo i poteri che le sono efficacemente assicurati dalla stessa legge, la corretta e utile gestione del bilancio; ed i cittadini tutti, attraverso le associazioni di cui fanno e faranno parte, saranno in condizione di poter far giungere la loro voce fino all'organo direttivo della vita amministrativa comunale.

Nè è possibile, onorevole Ricci, svalutare l'azione dell'autorità tutoria, che sarà, io credo, più che sufficiente per poter garantire la regolare e saggia amministrazione dei comuni. Io ricordo i tempi in cui questa azione dell'autorità tutoria risultava nulla di fronte alla caparbia volontà di mal fare di coloro che avevano fatto dei più grandi comuni italiani altrettanti fortilizi armati contro lo Stato e contro la nazione. (*Benissimo*). Ma oggi in Italia ciò non è più possibile perchè vi è unità di programma, unità di indirizzo e di mezzi per attuare questo programma.

Onorevole Ricci, si poteva non accettare il concetto e lo spirito dello Stato fascista; ma ella stessa, con una parola di lealtà che le fece onore, riconobbe in questa assemblea il diritto per il fascismo di compiere interamente il suo grande esperimento; esperimento che già oggi vittorioso si concreta in opere costruttive delle quali tutti gli italiani ormai riconoscono la bontà e la santità.

Questo di oggi non è che un passo nella via per la quale ci siamo messi. Sotto la guida sicura e chiaroveggente del Capo del Governo,

noi sappiamo che per questa via giungeremo alla mèta (*Applausi vivissimi*).

RICCI-FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Io avevo fatto al Governo una domanda alla quale mi pare l'onorevole ministro non abbia dato risposta e cioè se un cittadino ha diritto di conoscere il bilancio del proprio comune. Mi permetto di pregare l'onorevole ministro perchè voglia rispondermi su questo punto.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Ho già risposto all'on. Ricci Federico col dire che attraverso gli organi corporativi ogni cittadino sarà effettivamente partecipe anche della vita del comune. Ma io domando all'on. Ricci dove egli trovi la enunciazione di un principio che sarebbe la negazione assoluta di un principio elementare di diritto pubblico nello Stato italiano? Quando mai si è potuto escludere che qualsiasi cittadino abbia la facoltà di conoscere come siano erogati i danari che egli versa come contribuente?

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Prego gli onorevoli colleghi di scusarmi se prendo nuovamente la parola.

Io osservo: le Società anonime pubblicano i loro bilanci nel bollettino delle Società per azioni; quindi, se io ho interessi in un'anonima, posso conoscere come essa viene amministrata. Lo Stato pubblica i suoi bilanci sulla *Gazzetta Ufficiale* e quindi ogni cittadino può prenderne cognizione. Invece i comuni non sono obbligati a pubblicare i loro bilanci. Perchè?

Io vorrei sapere dove possa consultarsi il bilancio comunale di qualsiasi città.

Voce: Presso la segreteria comunale.

RICCI FEDERICO. Sì, dopo d'aver fatto

due o tre ore di attesa, senza notare che anche così il bilancio ricercato si potrebbe non avere. Io vorrei che anche i bilanci comunali fossero pubblicati.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. L'onorevole senatore Ricci Federico farà cosa migliore se denuncerà a chi di ragione, e non a chi oggi sostituisce qui occasionalmente il ministro dell'interno assente, i casi in cui si verificasse l'inconveniente al quale ha accennato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1002, concernente l'aggregazione a Napoli dei comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano » (N. 713).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1002, concernente l'aggregazione a Napoli dei comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1002, con cui sono aggregati al comune di Napoli i comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 1^o giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla aggregazione al comune di Napoli dei comuni di Saccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano sono aggregati al comune di Napoli.

Art. 2.

L'alto commissario per la provincia di Napoli è autorizzato a provvedere mediante commissari al passaggio dell'amministrazione dei comuni aggregati a quello di Napoli ed a quanto occorra per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna in provincia di Forlì » (N. 725).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna in provincia di Forlì ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna in provincia di Forlì.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Veduti la legge comunale e provinciale, Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 ;

Veduti i Regi decreti-legge 11 settembre 1925, n. 1651, e 14 gennaio 1926, n. 76 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sistemare organicamente le circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La frazione Corniolo è staccata dal comune di Premilcuore ed aggregata a quello di Santa Sofia.

Art. 2.

La parte del territorio del comune di Rocca San Casciano, compresa tra gli attuali confini comunali di Galeata, Premilcuore e Portico San Benedetto ed il tratto del crinale fra le valli del Rabbi e del Montone, che, partendo dal confine di Portico San Benedetto all'altezza del Monte della Serra, giunge attraverso il Monte Vecchio al confine di Galeata, è aggregata al comune di Premilcuore.

Art. 3.

La parte del territorio del comune di Galeata, compresa fra l'attuale confine di Rocca San Casciano ed il tratto del crinale fra il Rabbi ed il Montone, che, partendo a nord dal Monte della Marina, giunge, attraverso il Colle Cento Forche ed il Monte Girone, al confine di Rocca San Casciano all'altezza di quota 607, è aggregata a quest'ultimo comune.

Art. 4.

La parte del territorio del comune di Galeata, compresa tra la riva destra del fiume Rabbi, l'attuale confine del comune di Premilcuore ed una linea

che, partendo da quota 754, tocchi il Monte Altaccio, scenda lungo le quote 680 e 558 e, attraversando il Rabbi, lungo le quote 317, 403 e 443 raggiunga il nuovo confine del comune di Rocca San Casciano al Colle di Cento Forche, è aggregata al comune di Premilcuore.

Art. 5.

La parte del territorio del comune di Santa Sofia, compresa tra il confine di Galeata, la riva destra del Bidente fino al podere Meleto ed una linea che, partendo dal detto podere, salga per il Monticulo e la Collina di Pondo a quote 707 e 758 e giunga al confine di Civitella di Romagna all'altezza di quota 781, è aggregata al comune di Galeata.

Art. 6.

Sono staccate dal comune di Santa Sofia ed aggregate a quello di Civitella di Romagna le frazioni Cigno, Seguno, Petrella Superiore e Civorio.

Art. 7.

Con decreto del prefetto di Forlì, sentita la Giunta provinciale amministrativa, sarà provveduto all'approvazione dei progetti di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività, da predisporre d'accordo fra le Amministrazioni comunali interessate o, in caso di dissenso, d'ufficio, in dipendenza delle variazioni di circoscrizione disposte dal presente decreto.

Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai commissari che siano incaricati dell'Amministrazione dei comuni suddetti.

Art. 8.

Al prefetto di Forlì è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, anche alla approvazione del regolamento dei rapporti patrimoniali fra gli enti interessati in conseguenza delle modificazioni di circoscrizione disposte dai Regi decreti-legge 11 settembre 1925, n. 1651, e 14 gennaio 1926, n. 76.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2124, concernente la soppressione delle cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità tra le funzioni di deputato al Parlamento e di podestà » (N. 737).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2124, concernente la soppressione delle cause d'ineleggibilità tra le funzioni da deputato al Parlamento e di podestà ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2124, che sopprime le cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità tra le funzioni di deputato al Parlamento e di podestà.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 23 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 288 della legge comunale e provinciale (Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148);

Vista la legge elettorale politica 18 novembre 1923, n. 2444;

Visto l'art. 95 della legge elettorale politica 17 gennaio 1926, n. 118;

Visto l'art. 6 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, estesa a tutti i comuni del Regno col Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere, nell'imminenza di attuazione dell'ordinamento podestarile in tutti i comuni del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono soppresse le cause di ineleggibilità e di incompatibilità fra le funzioni di deputato al Parlamento e di podestà, previste dagli articoli 288 della legge comunale e provinciale (Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148), 95 della legge elettorale politica 17 gennaio 1926, n. 118, e 6 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, estesa a tutti i comuni del Regno col Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

«Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 52, concernente l'aggregazione al comune di Verona di cinque comuni limitrofi» (N. 749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione

in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 52, concernente l'aggregazione al comune di Verona di cinque comuni limitrofi».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 52, concernente l'aggregazione al comune di Verona dei comuni di Avesa, Montorio Veronese, Quinzano Verona San Massimo all'Adige e San Michele Extra.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1^o febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge comunale e provinciale, Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 ;

Veduto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Verona ;

Udito il Consiglio dei ministri :

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

I comuni di Avesa, Montorio Veronese, Quinzano Verona, San Massimo all'Adige e San Michele Extra sono aggregati al comune di Verona.

Art. 2.

Le condizioni dell'unione saranno determinate dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il nostro ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto il Guardasigilli : Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 16, recante provvedimenti per la dispensa dal servizio dei magistrati dell'Ordine amministrativo » (N. 776).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 16, recante provvedimenti per la dispensa dal servizio dei magistrati dell'Ordine amministrativo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 9 gennaio 1927, n. 16, recante provvedimenti per la dispensa dal servizio dei Magistrati dell'Ordine Amministrativo.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ;
Udito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato,
ministro segretario di Stato per l'interno ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1927, il Governo del Re ha facoltà di dispensare dal servizio, anche all'infuori dei casi preveduti dalle leggi vigenti, i Magistrati dell'Ordine Amministrativo, che, per ragioni di manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei loro doveri o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

La dispensa è pronunciata con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Ai Magistrati dell'Ordine Amministrativo, dispensati dal servizio a norma dell'articolo precedente, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2300.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Capo del Governo ministro per l'interno proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, riguardante modificazioni alla legge d'ordinamento alla Regia Guardia di finanza » (N. 599).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, riguardante modificazioni alla legge di ordinamento della Regia guardia di finanza.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 maggio 1926, n. 844, riguardante modificazioni alla legge d'ordinamento della Regia Guardia di finanza.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Regia Guardia di finanza, approvato con Regio decreto 26 novembre 1914, n. 1440 ;

Visti i Regi decreti 14 giugno 1923, n. 1281 e 31 dicembre 1923, n. 3170, che hanno portato modificazioni all'ordinamento della Regia Guardia di finanza ;

Visto il Regio decreto 16 settembre 1923, n. 2114, istitutivo della scuola d'applicazione per la Polizia tributaria investigativa ;

Visto l'articolo 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ripianare le vacanze verificatesi nel ruolo generale della Regia Guardia di finanza e di fissare definitivamente il contingente organico occorrente per i servizi di polizia tributaria investigativa ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Gli ufficiali di cui all'articolo 2 del Regio decreto 14 giugno 1923, numero 1281, sono aumentati di un sottotenente maestro direttore di banda e di due sottotenenti maestri di scherma. I limiti di età di cui all'articolo 19 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, sono fissati ad anni 62 per il sottotenente maestro direttore di banda e ad anni 56 per i sottotenenti maestri di scherma.

Art. 2.

I commi 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, sono sostituiti dai seguenti :

« Il contingente della Regia Guardia di finanza è ripartito in :

- a) tre comandi di gruppo di legioni ;
- b) dodici legioni territoriali ed una allievi guardie ;
- c) una scuola allievi ufficiali ;
- d) una scuola allievi sottufficiali ;

e) una scuola d'applicazione per la polizia tributaria investigativa.

Le tre scuole sono comandate ciascuna da un ufficiale superiore.

Con decreto ministeriale saranno determinate e variate le sedi, le circoscrizioni e le dipendenze dei gruppi, delle legioni, dei circoli, delle compagnie, delle tenenze e delle sezioni, nonchè delle scuole e dei battaglioni allievi.

La ripartizione del contingente, la sede, la dipendenza e la circoscrizione delle brigate sono determinate dal Comando generale ».

Art. 3.

Fra il 7° e l'8° comma dell'articolo 5 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è aggiunto il seguente comma:

« I posti nei gradi di maggiore e di capitano devoluti all'avanzamento a scelta, che non potessero essere occupati a loro turno per esaurimento del relativo quadro annuale normale di avanzamento, non sono cumulati a favore di successive promozioni a scelta in eccedenza alle quote stabilite, ma vengono occupati con promozioni di ufficiali iscritti nei quadri normali o supplementivi di avanzamento a turno di anzianità ».

Art. 4.

Al 6° comma dell'articolo 7 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è aggiunto il seguente periodo:

« Però il tenente colonnello escluso definitivamente dall'avanzamento può, qualora a giudizio della Commissione conservi la piena idoneità agli uffici del proprio grado, essere conservato in servizio col grado stesso, fino al raggiungimento dei limiti di età ».

Art. 5.

Al 2° comma dell'articolo 10 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, aggiungere:

« I militari del Corpo riammessi in servizio possono, dopo un anno dalla riammissione, e sempre quando posseggano i voluti requisiti, essere proposti per la rafferma con premio che loro compete in relazione al servizio già prestatato; e nel caso che vi siano ammessi, rimarranno prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio ».

Art. 6.

L'articolo 21 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, modificato dall'articolo 9 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, è sostituito dal seguente:

« Per l'insegnamento delle varie materie nella Scuola allievi Ufficiali della Regia Guardia di finanza, il ministro delle finanze provvederà affidandone l'incarico, da rinnovarsi anno per anno, ad ufficiali della Regia Guardia di finanza e del Regio esercito o a funzionario dell'Amministrazione finanziaria, o ad insegnanti di Scuole medie di 2° grado, o a quanti abbiano titolo per l'insegnamento ».

Art. 7.

L'articolo 29 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, quale fu modificato dall'articolo 13 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, è sostituito dal seguente:

« Per i servizi di Polizia tributaria investigativa, l'Amministrazione potrà mantenere fuori quadro il seguente contingente:

Colonnello (ha anche la direzione delle scuole)	N.	1
Tenenti Colonnelli o Maggiori	»	3
Capitani	»	7
Tenenti o Sottotenenti	»	44
Marescialli Maggiori	»	150
Marescialli capi e Marescialli	»	200
Brigadieri	»	150
Sottobrigadieri	»	150
Appuntati	»	100

Ai militari suddetti è conservato il supplemento dell'indennità militare speciale di cui all'ultimo comma dell'articolo 176 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Non sono invece dovuti il contributo mensile vestiario e le indennità giornaliere di servizio e di comando previste dal precedente articolo 26.

Per la reggenza degli Uffici doganali di ultima classe e per i servizi interni delle dogane si potranno trattenere al Corpo dopo il 25° anno e non oltre il 30° anno di servizio, con vincolo annuale di ferma senza diritto ad ulteriori promozioni nè ad aumenti di pensione, i marescialli e i marescialli capi che ne facciano domanda e possiedano l'attitudine e gli altri requisiti da determinarsi con regolamento ».

Art. 8.

Dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

L'articolo 3 del Regio decreto 16 settembre 1923, n. 2114;

Il 10° comma dell'articolo 5 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281.

Art. 9.

La banda musicale è formata con elementi tratti dal contingente generale del Corpo stabilito dalla legge. Per garantirne il funzionamento possono essere incorporati, sempre nei limiti dell'organico del Corpo, con speciali disposizioni ministeriali, in qualità di sottufficiali, appuntati e guardie, i militari musicanti in congedo.

Al sottotenente maestro direttore di banda da nominarsi con decreto ministeriale fra coloro che hanno ricoperto o ricoprono uguali cariche nel Regio esercito, e ai militari musicanti, della Regia Guardia di finanza, spettano gli stessi assegni fissi ed eventuali dovuti ai pari grado e anzianità dell'Arma dei carabinieri Reali.

I sottotenenti maestri di scherma sono reclutati fra i sottufficiali del Corpo che abbiano frequentato con buon esito la Scuola magistrale di scherma e di educazione fisica.

Art. 10.

Gli articoli 28 e 29 del testo unico approvato con Regio decreto 26 novembre 1914, n. 1440, sono sostituiti dal seguente:

« Gli utili netti patrimoniali della Massa, accertati annualmente in base all'ultimo conto consuntivo, sono, nella misura di due decimi, investiti in rendita consolidata intestata al fondo attuale della Massa della Regia Guardia di finanza, e nella restante misura di otto decimi, erogati come appresso secondo norme da stabilire con regolamento:

a) in concessioni, fino al compimento degli studi secondari, di posti e mezzi posti in pubblici istituti di educazione del Regno, o in sussidi scolastici, a favore dei figli ed orfani degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo;

b) in borse di studio, da conferirsi per concorso, presso scuole superiori, a favore dei figli ed orfani degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo, i quali abbiano dimostrato particolare inclinazione agli studi;

c) in sovvenzioni straordinarie ad ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in caso di gravi infortuni o di eccezionale bisogno, ed in sussidi vitalizi o di determinata durata alle loro vedove ed orfani ed, eccezionalmente, anche ai loro ascendenti;

d) in doti alle figlie dei sottufficiali e militari di truppa, in occasione di matrimonio ;

e) in concessioni continuative o sussidi a militari del Corpo mutilati o resi inabili per cause di servizio, oppure riformati di autorità, senza diritto a pensione, per infermità o imperfezioni contratte in servizio ;

f) in premi straordinari ai militari del Corpo che siano stati fregiati di medaglia o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri ».

Art. 11.

Gli ufficiali superiori della Regia Guardia di finanza non possono partecipare quali scopritori alla ripartizione di somme esatte per contravvenzioni, qualunque sia la materia di accertamento cui si riferisce il prodotto da ripartire ; le quote che loro potessero spettare saranno versate a favore del Fondo massa del Corpo.

Art. 12.

La facoltà concessa al Governo del Re, con l'articolo 10 del Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2073, di coordinare fra di loro le disposizioni del decreto stesso e delle leggi e decreti legislativi allora in vigore riguardanti l'ordinamento della Regia Guardia di finanza, e raccoglierle in un nuovo testo unico, è estesa ad ogni altra disposizione avente efficacia di legge, posteriore nel tempo alla autorizzazione consentita col citato provvedimento, fino alla data del presente decreto.

Art. 13.

Con decreto del ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1926, n. 887, relativo al contributo dello Stato per i mutui di disoccupazione concessi agli enti locali delle province di Belluno e di Udine ed ai comuni lungo il Piave delle province di Treviso, Venezia e Vicenza. (Emanato in virtù dell'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 5 giugno 1926, n. 129) » (N. 600).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1926, n. 887, relativo al contributo dello Stato per i mutui di disoccupazione concessi agli enti locali delle province di Belluno e di Udine ed ai comuni lungo il Piave delle province di Treviso, Venezia e Vicenza. (Emanato in virtù dell'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1926, n. 129) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 maggio 1926, n. 887, relativo al contributo dello Stato per i mutui di disoccupazione concessi agli Enti locali delle province di Belluno e di Udine ed ai comuni lungo il Piave delle province di Treviso, Venezia e Vicenza.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 14 maggio 1926, n. 887, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere con effetto dal 1° gennaio 1926 ad un parziale discarico degli Enti del Veneto invasi o sgombrati durante la guerra, in dipendenza delle opere contro la disoccupazione eseguite dopo l'armistizio senza un criterio di stretta utilità per gli Enti stessi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, e col nostro ministro segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato, a partire dal 1° gennaio 1926, assume a proprio carico il 40 per cento del residuo capitale al 31 dicembre 1925, tuttora a carico dei mutuatari, dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti per opere contro la disoccupazione in base al Regio decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405, e successive modificazioni, alle Amministrazioni provinciali, ai comuni ed ai Consorzi appartenenti alle provincie di Belluno e di Udine ed ai comuni dalle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza, invasi o sgombrati durante la guerra.

La quota a carico dello Stato e gli Enti ai quali è applicabile questo articolo, sono indicati nell'annesso elenco.

Art. 2.

L'attribuzione dell'abbuono tra gli Enti interessati di ciascuna delle cinque provincie è fatta dal prefetto, sentito il presidente della deputazione provinciale, che tiene conto delle condizioni speciali di quegli Enti mutuatari che per completare i pagamenti delle opere contro la disoccupazione hanno dovuto, in aggiunta alle somme mutate dalla Cassa depositi e prestiti, in base al Regio decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405, e successive modificazioni, contrarre altri prestiti onerosi.

Le determinazioni del prefetto non sono passibili di gravame nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 3.

La quota di capitale posta con questo decreto a carico dello Stato è pagata alla Cassa depositi e prestiti in correlazione con l'ammortamento dei mutui e con versamento entro il mese di luglio di ciascun anno, ed in cor-

rispondenza sono ridotte, a cura della Cassa predetta, le delegazioni già rilasciate dagli Enti mutuatari per i mutui concessi.

La somma all'uopo occorrente è stanziata in un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, contro uguale diminuzione dell'assegnazione al capitolo corrispondente al 393 dell'esercizio 1925-1926, « somma occorrente per il pagamento, ecc. » dello stato di previsione medesimo.

Analogo stanziamento sarà fatto negli stati di previsione successivi sino all'estinzione del debito.

Il ministro delle finanze con suoi decreti provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PROVINCIA DI BELLUNO.

Mutui descritti nel verbale 13 giugno 1923 della Commissione nominata in base al Regio decreto-legge 6 ottobre 1921, n. 1426		L.	16,201,100.—
Quota dello Stato			6,480,440.—
			=====

PROVINCIA DI UDINE (ORA FRIULI)

Mutui descritti nel verbale 13 giugno 1923 della Commissione nominata in base al Regio decreto-legge 6 ottobre 1921, n. 1426		L.	45,555,070.—
Quota dello Stato			18,222,028.—
			=====

PROVINCIA DI UDINE (ORA FRIULI)

Comuni: Artagna, Bicinicco, Buttrio, Campofornido, Carlino, Cercivento, Comeglians, Cordenons, Basiliano, Dignano, Fiume Veneto, Forni Avoltri,

Frisanco, Latisana, Lestizza, Magnano, Manzano, Moinacco, Osoppo, Paluzza, Polcenigo, Pradamano, Ravaschetto, Remanzacco, Sacile, San Vito di Fag., Suttro, Tramonti di Sopra, Treppo Carnico, Trivignano, Zuglio.

Somma totale residuata al 31 dicembre 1925	L.	3,317,950.—
Quota dello Stato		1,327,180.—

=====

PROVINCIA DI TREVISO

Comuni invasi: Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Miane, Motte di Livenza, Oderzo, Orsato, Piavon, Pieve di Soligo, Refrontolo, Portobuffolè, Salgareda, San Fior di Sopra, San Pietro di Barbozza, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vittorio Veneto.

Comuni sgombrati: Treviso, Arcade, Castelfranco, Cornuda, Crocetta Trevigiana, Nervesa, Ponzano, Maser, Monastier, Monfummo, Montebelluna, Povegliano, San Zenon degli Ezzelini, Volpago, Borso, Castelleucce, Roncade, Villorba.

Somma totale residuata a mutuo al 31 dicembre 1925	L.	18,494,430.15
Quota dello Stato		7,397,772.05

=====

PROVINCIA DI VENEZIA

Comuni invasi: Annone Veneto, Cava Zuccherina, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Grisolera, Musile, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Stino di Livenza, Torre di Mosto, Teglio Veneto.

Comuni sgombrati: Burano e Meolo.

Importo al 31 dicembre 1925	L.	3,975,714.49
Quota dello Stato		1,590,285.80

=====

PROVINCIA DI VICENZA

Comuni invasi: Cison, Roana, Rotzo, San Nazario.

Comuni sgombrati: Bassano, Piovene, Posina, Solagna, Valli dei Signori, Torre Belvicino, Schio.

Importo al 31 dicembre 1925	L.	2,333,314.12
Quota dello Stato		933,325.65

=====

Visto, d'ordine di Sua Maestà :

Il ministro per le finanze

VOLPI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 5 giugno 1926, n. 956, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1927, il divieto di esportazione del frumento » (N. 601).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 5 giugno 1926, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1927, il divieto di esportazione del frumento ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto del 5 giugno 1926, n. 956, che proroga, fino al 30 giugno 1927, il divieto di esportazione del frumento.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 5 giugno 1926, n. 956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 28 agosto 1924, n. 1320, e 25 settembre 1924, n. 1462, convalidati con la legge 11 febbraio 1926, n. 298 ;

Visto il Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 41, che proroga fino al 30 giugno 1926 l'applicabilità del divieto di esportazione del frumento ;

Visto l'articolo 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di mantenere il divieto suindicato ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il divieto di esportazione del frumento continuerà ad essere applicato fino al 30 giugno 1927.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il primo luglio 1926, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1927

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1157, recante provvedimenti relativi agli atti di concessione concernenti acqua, gas ed energia elettrica » (N. 622).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1157, recante provvedimenti relativi agli atti di concessione concernenti acqua, gas ed energia elettrica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1157, recante provvedimenti relativi agli atti di concessione concernenti acqua, gas, ed energia elettrica.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161, del 14 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per disciplinare la tassa di registro sui contratti concernenti alcuni pubblici servizi ;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Agli atti di concessione concernenti acqua, gas, ed energia elettrica, contemplati nell'art. 56 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è applicabile, annualmente, la tassa proporzionale di registro di centesimi venti per ogni cento lire dei corrispettivi convenuti, nonchè dei proventi lordi ricavati dall'esercizio.

Alla registrazione dei detti contratti sarà liquidata provvisoriamente la tassa dovuta pel solo primo anno di esercizio, salvo liquidazione definitiva al termine di ogni anno di esercizio.

Art. 2.

L'aliquota di tassa di registro suddetta sarà applicabile anche ai contratti registrati anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, solamente in quanto essi diano luogo ad ulteriore pagamento di tassa.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2132, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico di artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito » (N. 728).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2132, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito, *sostituendo all'art. 4 dello stesso Regio decreto il seguente:*

Art. 4. « Per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che ricoprano la carica di ministro o di sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione, il giudizio d'avanzamento è unico ed è devoluto esclusivamente al Capo del Governo. Tale giudizio tiene luogo anche del parere di Commissioni o Consigli speciali prescritto dalla legge.

« Per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri — di cui ai Regi decreti-legge 4 settembre 1925, n. 1600 e 15 ottobre 1925, n. 1938, rispettivamente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina — e per quelli delle categorie del congedo sempre che ricoprano una delle suindicate cariche, il giudizio predetto può essere pronunziato anche se l'ufficiale non sia compreso nei limiti di anzianità stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, purchè egli abbia raggiunta la prima metà del ruolo a cui appartiene, abbia conseguito speciali ricompense in guerra e si sia segnalato per eminenti servizi resi allo Stato.

« In ogni caso la proposta di promozione è fatta con speciale relazione a Sua Maestà il Re dal Capo del Governo ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 20 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, riguardanti ammissione di personale nel ruolo tecnico di artiglieria ;

Viste le leggi 11 marzo 1926, nn. 397 e 398 sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ;

Visto il Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, contenente disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra ;

Ritenuta l'urgente necessità di regolare meglio la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi citati Regi decreti-legge, nonchè di regolare nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, di stabilire le norme per l'avanzamento degli ufficiali che rivestono la carica di sottosegretario di Stato, di regolare la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e di stabilire il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e della aeronautica, di concerto col ministro per le finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Al terzo comma dell'art. 4 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 1837, è sostituito il seguente :

« Al termine del primo anno di corso, coloro che avranno superato gli esami delle materie d'insegnamento impartito in detto anno saranno promossi al grado di tenente di complemento, col quale compiranno gli altri due anni di corso ».

Art. 2.

Nella legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, dopo l'art. 116 *quater* è aggiunto il seguente articolo :

« I tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria in servizio effettivo che non ricoprano la carica di direttore studi ed esperienze di artiglieria, debbono

essere annualmente presi in esame — con le comuni norme d'avanzamento — per la idoneità a scelta per titoli alla carica suddetta. Il giudizio, unico e decisivo, è devoluto alla Commissione centrale d'avanzamento.

Se giudicati idonei, saranno conservati in servizio effettivo transitoriamente con funzioni del grado inferiore, finó a quando non si sia resa vacante la suaccennata carica o non abbiano raggiunto il limite di età di 64 anni.

Qualora siano invece giudicati non meritevoli di essere iscritti nel quadro di avanzamento a scelta per titoli alla carica di direttore studi ed esperienze d'artiglieria, ovvero se non siano iscritti nel quadro medesimo per rinuncia volontaria, saranno considerati come esclusi definitivamente dall'avanzamento; e per tale esclusione varranno le norme stabilite per l'esclusione dall'avanzamento derivante dalla non idoneità al grado superiore con identici effetti per quanto riguarda l'eliminazione dell'ufficiale dal servizio effettivo.

Per i tenenti generali suddetti il punto per la valutazione dei vari titoli accademici, delle pubblicazioni, studi, invenzioni, ecc. aventi stretta attinenza al servizio tecnico di artiglieria, sarà assegnato da una apposita speciale Commissione, da nominarsi con facoltà insindacabile dal ministro della guerra ».

Art. 3.

All'art. 128 della legge suddetta è aggiunto il seguente comma:

« I giudizi decisivi per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza richiamo in servizio, che siano devoluti alla Commissione centrale d'avanzamento, continuano a rimanere di competenza della Commissione stessa, anche dopo la istituzione della Commissione speciale di cui all'art. 4 del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1477 ».

Art. 4.

Per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che ricoprono la carica di sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione il giudizio d'avanzamento è unico ed è devoluto rispettivamente al ministro della guerra, al ministro della marina e al ministro della aeronautica.

Art. 5.

Agli effetti dell'art. 2 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599 contenente disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra, continueranno ad essere applicati agli ufficiali suddetti collocati in posizione ausiliaria ordinaria i limiti di età stabiliti dal Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 12.

Art. 6.

Il numero delle direzioni d'artiglieria di cui alla lettera n) dell'art. 19 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito è stabilito in undici.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1926, n. 1017, che modifica il regime doganale dei prodotti della pellicceria » (Numero 640).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1926, n. 1017, che modifica il regime doganale dei prodotti di pellicceria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge del 18 giugno 1926, n. 1017, che modifica il regime doganale dei prodotti della pellicceria.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 18 giugno 1926, n. 1017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con Regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime doganale dei prodotti della pellicceria per meglio adeguarlo alle condizioni dell'industria nazionale conciaria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dell'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le voci 808, 824 e 825 della tariffa generale dei dazi doganali in vigore, sono modificate come segue:

NUMERO e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITA	DAZIO BASE (Lire oro)	Coefficiente di maggiora- zione
808	Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali con- ciate:			
<i>a</i>	fini:			
	1. di Ermellino, Martora del Canada e Zibellino, Chinchilla, Visone.	Chilogr.	60 —	0.5
	2. di Castoro, Faina, Kolinski, Lince, Lontra Sealskin (foca), Lontra Kamtschatka, Pekans, (Fischer), Puzzola, Volpe argentata, Volpe azzurra, Petit-gris	»	30 —	0.5
<i>b</i>	altre, pesanti per pelle:			
	1. fino a 400 grammi.	»	5 —	0.5
	2. più di 400 grammi	»	1 —	0.5
824	Tavole, sacchi o mappette, croci, tappeti, coperte e soppedanei, di pelli conce col pelo	—	Dazio delle pelli di cui sono formati	—
825	Lavori da pellicciaio non nominati:			
<i>a</i>	di pelli fini o commisti con pelli fini:			
	1. della voce 808-a-1.	Chilogr.	100 —	0.5
	2. della voce 808-a-2	»	75 —	0.5
<i>b</i>	altre	»	35 —	0.5

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di

Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1927

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1215, contenente provvedimenti tributari a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali dell'Istituto nazionale dei cambi » (N. 641).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1215, contenente provvedimenti tributari a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e dell'Istituto nazionale dei cambi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1215, contenente provvedimenti tributari a favore del Consorzio per sovvenzioni sui valori industriali e dell'Istituto nazionale dei cambi.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONI.

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 agosto 1877, n. 4021 (Testo Unico) per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile ;

Visto il Regio decreto 20 dicembre 1914, n. 1375, convertito nella legge 7 gennaio 1917, n. 96, col quale fu autorizzata la costituzione di un Consorzio per sovvenzioni su valori industriali ;

Visto il Regio decreto 23 maggio 1915, n. 700, i decreti luogotenenziali 5 novembre 1916, n. 1661, 22 dicembre 1918, n. 1986 ; 19 giugno 1919, numero 1046 ; i Regi decreti-legge 23 settembre 1920, n. 1461, e 10 giugno 1921, n. 738, relativi al funzionamento ed alla durata di detto consorzio ;

Visti il Regio decreto-legge 4 marzo 1922, n. 233, ed il Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 587, che prorogano i termini di esistenza del consorzio ed istituiscono una sezione speciale autonoma del consorzio medesimo ;

Visti i Regi decreti-legge 27 settembre 1923, n. 2158, e 30 dicembre 1924, n. 2103, portanti provvedimenti relativi alla citata sezione speciale autonoma del consorzio ;

Visti i decreti luogotenenziali 11 dicembre 1917, n. 1956 ; 13 maggio 1919, n. 696 ed il Regio decreto-legge 24 gennaio 1921, n. 8, relativi alla creazione, al funzionamento ed alla durata dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Ritenuta l'urgenza del provvedimento per mettere detti Enti in grado di potere adeguatamente assolvere le loro funzioni ;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

L'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei buoni fruttiferi che la sezione ordinaria del consorzio per sovvenzioni su valori industriali ha facoltà di emettere in base al disposto dell'art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2103, è liquidata annualmente in ragione di centesimi 10 per ogni 100 lire di capitale corrispondente al valore nominale dei buoni in circolazione.

Art. 2.

L'imposta di ricchezza mobile sugli utili della sezione speciale autonoma istituita presso il consorzio di che all'articolo precedente, sarà applicata sulla sola parte degli utili stessi che, alla scadenza del termine assegnato con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, risulteranno disponibili, in quanto non siano serviti a fronteggiare perdite della sezione predetta, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto.

Art. 3.

A datare dal 1° gennaio 1925 l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile in confronto dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero sarà limitata alla quota parte dell'utile annualmente distribuito. L'applicazione dell'imposta sull'utile accantonato verrà effettuata all'atto della distribuzione dell'utile medesimo fra gli enti consortili e lo Stato.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, contenente disposizioni sui finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali » (Numero 643).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926 n. 1497, contenente disposizioni sui finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, contenente disposizioni sui finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 10 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, col quale è stato creato l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali:

Visto il Regio decreto 20 novembre 1924, n. 1945, contenente le norme per la esecuzione del citato Regio decreto-legge 25 ottobre 1924;

Visto il Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, contenente nuove disposizioni per l'Istituto nazionale suddetto;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con i ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti di credito fondiario sono autorizzati a concedere mutui in cartelle fondiarie all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali per l'importo totale delle singole costruzioni, compreso anche il relativo valore dell'area, sino alla concorrenza complessiva di un quinto dell'importo massimo consentitogli dalle disposizioni che lo governano.

Ai mutui stessi saranno applicate tutte le norme contenute nei Regi decreti-legge 25 ottobre 1924, n. 1944; 7 febbraio 1926, n. 193, e successive disposizioni, salvo le norme vigenti per il credito fondiario e quelle contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Ciascuno dei mutui, di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà garantito con prima ipoteca a favore dell'Istituto mutuante, sulle aree e sulle costruzioni dell'Istituto mutuatario, nonchè sussidiariamente, dallo Stato, nel caso di inadempienza.

L'ammortamento, all'interesse che sarà pattuito tra l'Istituto mutuante e l'Istituto mutuatario, entro il limite massimo stabilito dalle disposizioni che governano quest'ultimo, avverrà in 50 annualità costanti, decorrenti dal 1° luglio o dal 1° gennaio immediatamente successivi all'approvazione del collaudo dei fabbricati costruiti col mutuo stesso.

Gli interessi sulle somme del mutuo corrispondente prima dell'ammortamento saranno capitalizzati e andranno in accrescimento del mutuo da ammortizzare.

Art. 3.

Le annualità cinquantennali di ammortamento comprensive di capitale e di interessi, saranno versate all'Istituto mutuante in rate semestrali con scadenza al 1° luglio ed al 1° gennaio di ciascun anno.

La quota a carico dello Stato, giusta l'art. 36 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, consistente nella centesima parte del capitale mutuato, sarà corrisposta dallo Stato stesso in misura semestrale costante.

Art. 4.

I mutui di cui nel presente decreto godranno, oltrechè delle agevolzze consentite dal Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, e dalle successive disposizioni riguardanti l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, della esenzione dai diritti di abbonamento di cui all'art. 27 del Testo Unico 16 luglio 1905, n. 646.

Art. 5.

Le Casse di risparmio ordinarie sono autorizzate ad acquistare le cartelle fondiarie di compendio dei mutui previsti dal presente decreto, alle condizioni che pattuiranno con l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in modo, però, che il costo effettivo di ogni operazione rappresentato dalle cartelle fondiarie acquistate, non risulti complessivamente superiore a quello della corrispondente operazione di mutuo effettuata dallo stesso Istituto nazionale con uno degli Istituti di credito fondiario.

Art. 6.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, in corrispondenza ai versamenti di cui agli articoli 32, comma 1° del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, e art. 1 del Regio decreto 11 marzo 1926, n. 450, nonchè in corrispondenza ai versamenti che eseguirà la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per i mutui suppletivi a favore di cooperative edilizie tra impiegati e pensionati dello Stato, che già ebbero mutui principali sui fondi della suddetta Cassa di risparmio, a rilasciare agli Istituti versanti certificati di credito, che potranno essere accettati in cauzione per contratti di appalto di esattorie comunali e di ricevitorie provinciali delle imposte dirette, pel valore capitale pari a quello attuale risultante dal piano di ammortamento del mutuo corrispondente concesso dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Gli interessi dei mutui stipulati dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati, sia con la Cassa depositi e prestiti che con gli altri Istituti di credito a ciò autorizzati, nonchè gli interessi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti sui versamenti in conto corrente ad essa fatti dalle Casse di risparmio o dai varî Istituti ai sensi dell'art. 32 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926 n. 193, e dell'art. 1 del Regio decreto-legge 11 marzo 1926, n. 450 e destinati alla costruzione di case per gli impiegati, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1481, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare variazioni al regime dei divieti di importazione » (N. 644).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1481, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare variazioni al regime dei divieti di importazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1481, col quale si dà facoltà al ministro per le finanze di apportare variazioni al regime dei divieti di importazione.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1481, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di imporre una maggiore disciplina nei consumi e conseguentemente di vietare o limitare per il periodo di tempo strettamente indispensabile la importazione di determinate merci ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto con quelli per gli affari esteri e per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad imporre con suo decreto, di concerto con i ministri per gli affari esteri e per l'economia nazionale, i divieti di importazione, generali od oltre determinati contingenti, ritenuti necessari per la migliore disciplina dei consumi interni.

Art. 2.

Speciali permessi, in derogaione ai divieti, potranno essere accordati, volta per volta, e su domanda degli interessati, dal ministro delle finanze

Art. 3.

Sulle domande di deroga al divieto e sulla opportunità di concessioni per contingenti determinati, il ministro per le finanze provvederà sentito, ove lo creda, il parere di apposito Comitato consultivo, la cui costituzione sarà disposta con decreto del ministro medesimo.

Art. 4.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, recante abolizione di talune tasse sugli affari, tra cui alcune speciali istituite durante il periodo bellico e post-bellico, nonchè sgravi e riduzioni in materia di imposte dirette e nuove norme per una più equa applicazione, in determinati casi, delle imposte medesime » (N. 648).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settem-

bre 1926, n. 1643, recante abolizione di talune tasse sugli affari, tra cui alcune speciali istituite durante il periodo bellico e post-bellico, nonchè sgravi e riduzioni in materia di imposte dirette e nuove norme per una più equa applicazione, in determinati casi, delle imposte medesime ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, recante abolizione di talune tasse sugli affari, tra cui alcune speciali istituite durante il periodo bellico e post-bellico, nonchè sgravi e riduzioni in materia di imposte dirette, e nuove norme per una più equa applicazione, in determinati casi, delle imposte medesime.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di adottare alcuni provvedimenti di sgravio nell'intento di semplificare gli attuali ordinamenti tributari entro i limiti delle possibilità del bilancio dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Tasse sugli affari.

Art. 1.

L'esenzione concessa dall'art. 1 del Regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, dalle tasse di registro, successione ed ipotecarie per le liberalità a qualsiasi titolo a favore di provincie, comuni ed altri enti morali ed istituti italiani legalmente riconosciuti, per gli scopi ivi indicati, è estesa, nell'identico caso, alle tasse stabilite dai numeri 10 e 11 della tabella A, annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279.

Art. 2.

È soppressa la tassa sulla circolazione dei velocipedi, e sulle macchine ed apparecchi ad essi assimilabili, stabilita dall'art. 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283.

La circolazione dei velocipedi muniti di piccoli motori ausiliari indicati nel secondo comma dell'art. 8 del Regio decreto predetto, è soggetta alla tassa annua fissa di lire 30.

Ove sia unita la carrozzetta la tassa è di lire 55.

La tassa continuerà a riscuotersi nel modo e con le forme stabilite dall'art. 1 e seguenti dell'anzidetto Regio decreto.

Art. 3.

Sono soppressi:

a) le tasse di bollo sulle note e conti degli alberghi, locande e pensioni di che al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3274, e art. 1 dell'annessa tariffa;

b) i diritti erariali sui bagni e sulle cure fisiche, di che al titolo IV del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276;

c) il diritto erariale, di che all'art. 16 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, relativo ai diritti erariali sugli spettacoli, sui versamenti che sotto i nomi di entrate, iscrizioni e simili, vengono fatti da coloro che partecipano alle gare di tiro al volo e alle altre gare ivi indicate.

Sulle note e conti di cui sopra alla lettera a) e sulle ricevute o quietanze od altro documento attestante l'introito di somme per biglietti d'ingresso negli stabilimenti balneari e termali e per cure fiscali, per entrate od iscrizioni di cui sopra alle lettere b) e c), in quanto vengano rilasciati, è dovuta la ordinaria tassa di bollo di quietanza di che all'art. 52 della tariffa allegato A al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 4.

Le disposizioni di privilegio tributario recate dall'art. 25 del Testo Unico delle leggi sul credito agrario 9 aprile 1922, n. 932, escluse quelle concernenti le cambiali, sono prorogate fino al 31 dicembre 1936.

Gli enti ed istituti enumerati nell'ultimo capoverso dell'art. 1 del detto Testo Unico, cui sono da aggiungere anche la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e l'Istituto nazionale delle assicurazioni, godranno il privilegio tributario soltanto se abbiano ottemperato, ed ottemperino, esattamente alle disposizioni dell'art. 8 del regolamento 29 ottobre 1922, n. 1825.

Gli atti costitutivi del privilegio convenzionale di cui all'art. 9 del Testo Unico suddetto, in quanto l'istituto mutuante non abbia diritto a totale esenzione dalle tasse di bollo e di registro, saranno scritti su carta da bollo da lire 2 e soggetti alla tassa fissa minima di registro, nonchè agli emolumenti ipotecari.

Imposte fondiarie.

Art. 5.

Fino a che non sia entrato in attuazione il nuovo catasto, disposto dalla legge 1º marzo 1886, n. 3682, continuano ad essere applicati nelle provincie nelle quali ancora sono in vigore i catasti antichi, le norme regolanti i catasti stessi per quanto riflette gli sgravi dell'imposta fondiaria in caso di perdita di prodotto a causa di infortuni celesti o altri cataclismi.

Ove si faccia luogo allo sgravio parziale o totale della imposta fondiaria a norma della disposizione suindicata e di quelle della legge 1º marzo 1886, n. 3682, è ammessa anche la corrispondente revisione straordinaria del reddito agrario contemplato dal Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16.

Art. 6.

Per le denunce tardive delle nuove costruzioni presentate fino al 31 agosto 1926 in virtù dell'art. 8 del Regio decreto 30 agosto 1925, n. 1548, per godere della esenzione delle imposte e delle sovrimposte contemplate dal decreto stesso, è data facoltà al ministro per le finanze di concedere, caso per caso, la sanatoria della tardiva denuncia, quando risulti accertato, da attestazioni delle competenti autorità e possa constatarsi direttamente dagli uffici finanziari, che la costruzione era in corso al 25 agosto 1925.

Imposta di ricchezza mobile.

Art. 7.

Le tassazioni eseguite agli effetti della imposta di ricchezza mobile, al nome delle società anonima ed in accomandita per azioni, degli istituti di credito e delle Casse di risparmio, con le norme dell'art. 25 del Testo Unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, hanno normalmente carattere definitivo.

Quando però il bilancio di competenza risulti passivo, si farà luogo al rimborso dell'imposta purchè gli enti presentino la richiesta di rimborso entro il termine loro imposto dall'art. 3 della legge 2 maggio 1907, n. 222, per la presentazione del bilancio.

In tale ipotesi si farà ugualmente luogo a definitiva tassazione in base al rispettivo bilancio di competenza anche per l'anno pel quale, ai sensi del predetto art. 25, l'accertamento avrebbe dovuto normalmente eseguirsi, in base al bilancio che ha dato luogo al rimborso.

Per le società e per gli istituti il cui esercizio sociale non coincida con l'anno solare, è considerato bilancio di competenza, agli effetti del presente articolo, il bilancio relativo all'esercizio sociale, chiusosi nel corso dell'anno.

Art. 8.

Le disposizioni del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 183, sono estese con la stessa decorrenza del 1^o gennaio 1927, a tutte le aziende esercenti servizi pubblici automobilistici a chiunque appartenenti.

Art. 9.

L'imposta di ricchezza mobile dovuta per i salari, le mercedi giornaliere, gli assegni, le indennità e ogni altro compenso di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo corrisposto a favore dei propri operai, stabili od avventizi, dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e dalle rispettive aziende autonome, è fissata nella misura unica del 4 per cento.

L'imposta sarà riscossa col procedimento stabilito dall'art. 4 e seguenti del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1661, ad esclusione dell'imposta dovuta dagli operai dipendenti dallo Stato, che continuerà ad essere riscossa col metodo della ritenuta diretta.

Art. 10.

Gli interessi dipendenti dalle obbligazioni emesse dopo la data di pubblicazione del presente decreto, dalle provincie, dai comuni e da altri enti morali, nonchè dalle società anonime ed in accomandita per azioni, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 11.

Gli interessi dei mutui in cartelle di qualsiasi somma concessi dagli istituti di credito fondiario successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 12.

Per gli anni 1927 e 1928, i possessori dei redditi delle categorie B, C-1, C-2 e D non saranno soggetti all'imposta se la somma dei redditi del contribuente, ragguagliata ad anno, non raggiunga la cifra di lire 1000.

Rimangono ferme le altre disposizioni dell'art. 2 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613.

Art. 13.

Gli stipendi e gli assegni corrisposti al proprio personale dalle Camere di commercio o Consigli provinciali dell'economia nazionale e dalle cattedre ambulanti di agricoltura, sono classificati nella categoria D.

Art. 14.

Sono dichiarati esenti dall'imposta di ricchezza mobile le eccedenze attive di bilancio, comunque erogate, dai sindacati di mutua assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

Art. 15.

Sono dichiarati esenti dall'imposta di ricchezza mobile, i sussidi, concorsi e contributi pagati dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e da altri enti pubblici, per fini di pubblico interesse, sia ad enti che a privati individui.

Sono parimenti esenti i sussidi corrisposti dai predetti enti a titolo puramente caritativo.

Imposta straordinaria sul patrimonio.

Art. 16.

La facoltà attribuita alla finanza dell'art. 1 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3028, e prorogata al 30 giugno 1926 dall'art. 2 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 61, è estesa a tutti i casi di concordato concluso senza che sia precedentemente intervenuta alcuna decisione delle Commissioni per le imposte dirette.

In tali casi la finanza è altresì autorizzata a ripartire in rate gli eventuali arretrati d'imposta, risultanti dalla definizione d'accertamento, in un numero di annualità non superiore a quello delle annualità di imposta ancora non scadute, e a disporre la riscossione mediante ruoli insieme con le rate bimestrali di queste ultime.

Per i casi di riscatto, è altresì prorogata oltre il 30 giugno 1926, l'applicazione del disposto dell'art. 2 del Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1576.

Disposizioni generali.

Art. 17.

Il presente decreto ha vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* eccetto:

a) per gli articoli 7, 8, 9, 12, 13, 14, che andranno in vigore dal 1° gennaio 1927;

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1927

b) per l'abolizione del diritto erariale di cui alla lettera c) dell'art. 39 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, compresa nell'art. 3, lettera b) del presente decreto, abolizione efficace dal 1° gennaio 1926.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Determinazione dei limiti fra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dell'Intendente di finanza in rapporto alle trasgressioni alle disposizioni tributarie » (N. 679).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione dei limiti fra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dell'Intendente di finanza in rapporto alle trasgressioni alle disposizioni tributarie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Nella dizione « Disposizioni tributarie » di cui all'art. 1 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 796, s'intendono comprese, a tutti gli effetti, anche quelle relative alle privative fiscali, incluso il lotto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la riparazione e la ricostruzione degli stabilimenti industriali danneggiati dall'alluvione del 26 ottobre 1925 in Palermo » (N. 680).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la riparazione e la ricostruzione degli stabilimenti industriali danneggiati dall'alluvione del 26 ottobre 1925 in Palermo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato*, N. 680).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione dei singoli articoli che rileggo:

Art. 1.

Per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati industriali danneggiati o distrutti nel comune di Palermo dall'alluvione del 26 ottobre 1925 possono essere concessi mutui di

favore per un ammontare complessivo non eccedente le lire 500,000, ai quali saranno applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467.

Tali mutui oltre che dagli Istituti indicati in detto art. 2 potranno essere anche concessi dalla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia. (Approvato).

Art. 2.

È autorizzata l'iscrizione nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze per gli esercizi finanziari 1925-26 e seguenti della somma occorrente per l'esecuzione della presente legge. (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla pro-

vincia di Vicenza il contributo straordinario di lire 900,000 per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero » (N. 699).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza il contributo straordinario di lire 900,000 per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza il contributo straordinario di lire 900.000 per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 21 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ai mezzi occorrenti per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero, vivamente reclamata dalle popolazioni grandemente danneggiate dalla guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e col ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a corrispondere alla provincia di Vicenza la somma di lire 900.000, una volta tanto, a titolo di rimborso dell'onere straordinario per la riattivazione della linea Schio-Rocchette-Arsiero.

La suindicata somma è assegnata al capitolo di nuova istituzione n. 514-bis: «Somma da corrispondere alla provincia di Vicenza in rimborso dell'onere straordinario per la riattivazione della linea Schio-Rocchette-Arsiero, dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1926-1927, e di corrispondente importo è diminuito lo stanziamento del capitolo n. 514: «Saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, ecc.» nello stato di previsione medesimo.

Art. 2.

Con decreto dei ministri per le finanze e per i lavori pubblici verranno stabilite le norme per l'attuazione del precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
VOLPI
GIURIATI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1429, concernente la conferma in carica dei componenti le Commissioni di 1° e 2° grado per le imposte dirette » (N. 705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1429, concernente la conferma in carica dei componenti le Commissioni di 1° e 2° grado per le imposte dirette ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1429, concernente la conferma in carica dei componenti le Commissioni di 1° e 2° grado per le imposte dirette.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1429, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico del 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2^a) sulla imposta di ricchezza mobile ;

Visto il regolamento approvato con Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560 ;

Visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1923, n. 100 ;

Ritenuto che per l'imminente scadenza dei termini di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1312, si rende necessario assicurare il normale funzionamento delle Commissioni di 1° e di 2° grado per le imposte dirette ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

I presidenti ed i membri delle Commissioni comunali o mandamentali e provinciali per le imposte dirette, in carica al 31 luglio 1926, sono confermati rispettivamente fino al 31 luglio ed al 31 agosto 1927.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, recante l'autorizzazione di impiegare in mutui le disponibilità degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti » (N. 714).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, recante l'autorizzazione di impiegare in mutui le disponibilità degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 13 giugno 1926, n. 1064, che autorizza l'impiego in mutui a favore degli Enti locali dei fondi disponibili degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, le gestioni annesse, la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale e gli Istituti di previdenza, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 ;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, mediante nuove disponibilità, alla concessione di mutui per opere pubbliche, nonchè a costituire un impiego redditizio dei fondi disponibili degli Istituti di previdenza, oltre che mediante la concessione di detti mutui, anche col reinvestimento di una quota dei fondi stessi in altri titoli garantiti dallo Stato ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

I fondi disponibili degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, possono essere impiegati in mutui per opere pubbliche al saggio del 6.50 per cento da concedersi agli Enti che possono essere mutuatari della Cassa medesima, ai sensi delle disposizioni vigenti, compresi tra questi gli Enti delle nuove provincie.

Tali mutui saranno concessi con le garanzie, forme e modalità dei mutui propri della Cassa, ma saranno iscritti in una contabilità separata e costituiranno una serie a parte tra le gestioni speciali della Cassa medesima.

Art. 2.

Qualora si tratti di opere pubbliche, per le quali sia concesso un contributo statale, questo, comunque sia da calcolarsi, sarà confermato nella misura attualmente in vigore, secondo le disposizioni che lo riguardano, restando l'onere residuale a carico degli Enti mutuatari.

I fondi disponibili degli Istituti di previdenza, per una quota non superiore al decimo, possono essere reinvestiti in cartelle del credito comunale e provinciale e in altre ad esse parificate, essendo titoli garantiti dallo Stato, a condizione che siano fruttifere ad un saggio non inferiore a quello indicato nell'art. 1, tenuto conto dello scarto sul valore nominale.

Art. 3.

Il ministro per le finanze potrà con suo decreto variare il saggio d'interesse dei mutui da concedersi ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Con decreti Reali promossi dal ministro per le finanze saranno stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto, e, successivamente, sarà provveduto al riordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 1019, recante modificazioni al Regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, che autorizza il Governo del Re a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Roma » (N. 719).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 maggio 1926,

n. 1019, recante modificazioni al Regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, che autorizza il Governo del Re a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Roma.

Prègo l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 1019, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che autorizza il Governo del Re a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Roma.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 1019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Régio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 ;

Ritenuto che nella redazione del predetto Regio decreto-legge si incorse nell'errore di consentire la transazione con i Padri di Nostra Signora della Misericordia, mentre la transazione deve avvenire con i Sacri Palazzi Apostolici ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuto la necessità e l'urgenza di provvedere mediante Regio decreto-legge alla rettifica della legge predetta per dar corso alla stipulazione del contratto che interessa non solo i Sacri Palazzi Apostolici ma anche l'Amministrazione del demanio ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

L'art. 1 del Regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è così modificato :

« Il Governo del Re è autorizzato a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo, riconoscendo ai Sacri Palazzi Apostolici la proprietà dei terreni stessi e della indennità concordata col comune di Roma, depositata alla Cassa depositi e prestiti, mediante il pagamento a favore dello Stato della somma di lire 300,000 ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente la cauzione dovuta da Casse di risparmio assuntrici della ricevitoria e di esattorie nella stessa provincia » (N. 731).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente la cauzione dovuta da Casse di risparmio assuntrici della ricevitoria e di esattorie nella stessa provincia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente la cauzione dovuta da Casse di risparmio assuntrici della ricevitoria e di esattorie nella stessa provincia.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte approvato con Nostro decreto 17 ottobre 1922, n. 1401 ;

Visto il Nostro decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 144, contenente disposizioni circa la cauzione da prestarsi dalle casse di risparmio e dei Monti di pietà per la gestione di ricevitorie provinciali e di esattorie delle imposte nella stessa provincia ;

Visto il Nostro decreto-legge 3 aprile 1926, n. 608, per il conferimento di ufficio delle esattorie delle imposte dirette che si rendono vacanti nel corso del decennio ;

Visto l'art. 6 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, circa i finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche ;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire norme speciali per la determinazione della cauzione globale da prestarsi da Casse di risparmio assuntrici di ricevitorie provinciali e di esattorie delle imposte ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro segretario di Stato per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Per le esattorie delle imposte dirette e ricevitorie provinciali che vengano assunte, in una provincia, da una Cassa di risparmio la quale abbia un fondo liquido di oltre 50 milioni accantonato nella riserva ordinaria, è data facoltà al ministro per le finanze sentito il ministro per l'economia nazionale, di determinare caso per caso un'unica cauzione in misura globale nella somma che riterrà congrua, avuto riguardo alla situazione dell'Istituto, alla massa dei depositi che amministra e a tutto il complesso degli oneri derivanti dalle gestioni assunte.

In tali casi l'accettazione, l'approvazione, la sostituzione e lo svincolo della cauzione competono al Ministero delle finanze, sentiti il prefetto e gli enti interessati.

Quando la cauzione sia prestata nelle forme consentite dall'art. 6 del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1497, il ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale, determinerà anche tutte le modalità necessarie per conservare integra la garanzia cauzionale.

In ogni caso per l'adempimento degli obblighi dei contratti, l'ente assuntore, oltre che con la cauzione di cui ai commi precedenti risponde, a tenore dell'art. 16, secondo comma, del Testo Unico delle leggi sulla riscossione

17 ottobre 1922, n. 1401, con tutti i suoi beni applicandosi anche a questi, ove occorra, la stessa procedura esecutiva a cui è soggetta la cauzione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Scalori a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

SCALORI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, concernente provvedimenti per l'abburrattamento delle farine per la panificazione e per i dolci;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abburrattata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati all'esportazione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Scalori della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei primi dodici disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Invito il senatore, segretario, Bellini a procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero D'Aste.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Bellini, Beneventano, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Bianchi Riccardo, Boccioni, Bollati, Borghese, Borsarelli, Brusati Roberto.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Cao Pinna, Cassis, Cefaly, Cesareo, Chiappelli, Ciccotti,

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1927

Cippico, Ciraolo, Cito Filomarino, Conti, Credaro, Crispolti.

Dalloio Alberto, Dallolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, Della Nocé, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Vito, Di Bagno, Di Frasso, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio, Durante.

Francica-Nava.

Gallina, Garbasso, Gatti, Cavazzi, Giordano Davide, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Libertini, Loria, Luiggi, Lusignoli.

Malaspina, Malvezzi, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoioni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Palummo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Pincherle, Pini, Pironti, Podesta, Poggi, Pullè.

Rajna, Rattone, Rava, Ricci Corrado, Ricci Federico, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni.

Salata, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Scàlori, Schanzer, Scherillo, Sechi, Silj, Simonetta, Sitta, Squitti, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Trecani, Triangi.

Vigliani, Vitelli, Volpi, Volterra.

Zappi, Zippel.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge :

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1649, concernente provvedimenti a favore dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie (N. 638) :

Senatori votanti 133

Favorevoli 123

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, concernente la estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno (N. 657) :

Senatori votanti 133

Favorevoli 109

Contrari 24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1002, concernente la aggregazione a Napoli dei comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano (N. 713) :

Senatori votanti 133

Favorevoli 118

Contrari 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna in provincia di Forlì (N. 725) :

Senatori votanti 133

Favorevoli 118

Contrari 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2124, concernente la soppressione delle cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità tra le funzioni di deputato al Parlamento e di podestà (N. 737) :

Senatori votanti 133

Favorevoli 118

Contrari 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 52, concernente la

aggregazione al comune di Verona di cinque comuni limitrofi (N. 749):

Senatori votanti	133
Favorevoli	117
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 16, recante provvedimenti per la dispensa dal servizio dei magistrati dell'Ordine amministrativo (N. 776):

Senatori votanti	133
Favorevoli	108
Contrari	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, riguardante modificazioni alla legge d'ordinamento della Regia guardia di finanza (N. 599):

Senatori votanti	133
Favorevoli	114
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1926, n. 887, relativo al contributo dello Stato per i mutui di disoccupazione concessi agli enti locali delle provincie di Belluno e di Udine ed ai comuni lungo il Piave delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza. (Emanato in virtù dell'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1926, n. 129) (N. 600):

Senatori votanti	133
Favorevoli	117
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 5 giugno 1926, n. 956, col quale viene man-

tenuto, fino al 30 giugno 1927, il divieto di esportazione del frumento (N. 601):

Senatori votanti	133
Favorevoli	120
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1157, recante provvedimenti relativi agli atti di concessione concernenti acqua, gas ed energia elettrica (Numero 622):

Senatori votanti	133
Favorevoli	121
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2132, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito (N. 728):

Senatori votanti	133
Favorevoli	123
Contrari	10

Il Senato approva.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1926, n. 1017, che modifica il regime doganale dei prodotti della pellicceria (N. 640);

Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1215, contenente provvedimenti tributari a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e dell'Istituto nazionale dei cambi (N. 641);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, contenente disposizioni sui finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (N. 643);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1481, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare variazioni al regime dei divieti di importazione (N. 644);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, recante abolizione di talune tasse sugli affari, tra cui alcune speciali istituite durante il periodo bellico e post-bellico, nonché sgravi e riduzioni in materia di imposte dirette e nuove norme per una più equa applicazione, in determinati casi, delle imposte medesime (N. 648);

Determinazione dei limiti fra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dell'Intendente di finanza in rapporto alle trasgressioni alle disposizioni tributarie (N. 679);

Provvedimenti per la riparazione e la ricostruzione degli stabilimenti industriali danneggiati dall'alluvione del 26 ottobre 1925 in Palermo (N. 680);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza il contributo straordinario di lire 900,000 per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero (N. 699);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1429, concernente la conferma in carica dei componenti le Commissioni di 1° e 2° grado per le imposte dirette (N. 705);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, recante l'autorizzazione di impiegare in mutui le disponibilità degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (N. 714);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 1019, recante modificazioni al Regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, che autorizza il Governo del Re a

transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Roma (N. 719);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente la cauzione dovuta da Casse di risparmio assuntrici della ricevitoria e di esattorie nella stessa provincia (N. 731);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 (Nn. 185-540);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 774);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 862);

Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite (N. 581);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, recante approvazione della convenzione stipulata con la Società italiana degli autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di dominio pubblico (N. 753);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 95, relativo alla autorizzazione all'acquisto della villa della Farnesina in Roma da parte dello Stato (Numero 762);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, relativo alla revoca della concessione di una parte dei terreni di monte Mario e dell'ex convento di Sant'Agostino fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925 (N. 778);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, concernente la proroga dei termini per la concessione dei

benefici di legge in dipendenza dei terremoti (N. 779);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923 (N. 780);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1197, recante provvedimenti per l'Amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia (N. 613);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale subalterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (N. 614);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti in materia di credito agrario (N. 616);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina (N. 671);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1306, concernente il diritto di autore (N. 697);

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia (N. 718);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1248, concernente le ricerche di minerali nel Regno e nelle colonie (N. 784);

Autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (N. 859);

Conversione in legge del Regio decreto 26 agosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria (N. 659);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai comuni

che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari (N. 717);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2375, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Perugia (N. 792);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2374, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Bari (N. 793);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore (N. 820);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1207, che abroga il Regio decreto-legge n. 1995, del 23 ottobre 1924, concernente l'esenzione dalle tasse postali ad Enti Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Erario (N. 651);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera (N. 667);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2193, concernente provvedimenti per il completamento del porto di Marghera in Venezia (N. 700);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della frazione di Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina (N. 670);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti del recapito della propria corrispondenza in loco (N. 652);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1209, relativo all'assegnazione straordinaria per la costruzione e l'adattamento di edifici postali-telegrafici (Numero 653);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988 e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle rice-

vitorie postali-telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali (N. 686);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono (N. 693);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico (Numero 724);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle Ferrovie dello Stato (N. 732);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi (N. 739);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (N. 789);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo all'ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limite di quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle colonie italiane (N. 656);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'alto commissario per la città e provincia di Napoli e dai Provveditorati alle opere pubbliche (N. 742);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo *War* (N. 608);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili (N. 726);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua al Tesoro sul provento delle tasse portuali (Numero 711);

Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali (Numero 788);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali (N. 804);

Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero (N. 949).

La seduta è tolta (ore 18.20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resocouti delle sedute pubbliche.

CXLVII^a TORNATA**MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1927 - Anno V****Presidenza del Presidente TITTONI****INDICE**

Congedi	Pag. 8065
Disegni di legge (Discussione di) :	
« Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civili nel Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, numero 751, del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 »	8066
Oratori :	
BELLUZZO, <i>ministro dell'economia nazionale</i>	8083
CALISSE, <i>relatore</i>	8077
DI STEFANO	8068
NICCOLINI PIETRO	8066
PASSERINI ANGELO	8072
SANTUCCI	8073
(Presentazione di)	8076
Relazioni (Presentazione di)	8065
Uffici (Riunione degli)	8065
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	8084

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Capo del Governo primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, dell'aeronautica e delle corporazioni, e i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per gli esteri, per la guerra, per l'economia nazionale.

BELLINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i signori senatori: Berenini per giorni 10, Chersich per giorni 10, Cimati per giorni 15, Giaccone per giorni 10, Lusignoli per giorni 4, Piaggio per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s' intendono accordati.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani alle ore 15 avrà luogo la riunione degli Uffici, per l'esame di alcuni disegni di legge.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Marchiafava a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARCHIAFAVA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1926, n. 1427, concernenti provvedimenti contro il cancro e i tumori maligni » (N. 744).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore

Marchiafava della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Pironti a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

PIRONTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle piante organiche degli enti locali (N. 823);

Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali (N. 871)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pironti della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole senatore Simonetta a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SIMONETTA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 dicembre 1926, n. 2204, concernente mutui per la costruzione di edifici scolastici » (N. 822).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Simonetta della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Gentile a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

GENTILE. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara il Fascio littorio emblema dello Stato (N. 736);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2306, concernente la distribuzione delle pagelle scolastiche istituite col Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615 (N. 812).

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 38, contenente provvedimenti per l'istruzione superiore (N. 813).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Gentile della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Votazione e scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del Regio decreto-legge del 2 maggio 1924, n. 751 » (Nn. 185-540).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del Regio decreto-legge 2 maggio 1924, n. 751 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 540).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

NICCOLINI PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLINI PIETRO. Signori senatori, le mie osservazioni sul decreto-legge riguardante gli usi civici, le comunanze, e le cosiddette Università agrarie, potranno essere molto semplici e molto brevi perchè sono osservazioni di preambolo. Io non intendo entrare nel merito di questo decreto-legge che sostanzialmente approvo, e nemmeno nel merito, che riconosco grandissimo, della relazione del senatore Calisse, al quale tributo il mio più vivo plauso per la coscienza e la

acutezza con cui ha studiato e trattato questo così difficile problema.

Io desidero semplicemente esporre e chiarire un dubbio che ad alcuni è sembrato infondato, ad altri così fondato e reale che un commissario regionale per gli usi civici ha già predisposto provvedimenti che presumono questo decreto-legge applicabile anche là dove, almeno a mio parere, forse non sarà applicabile.

Il dubbio è se il decreto-legge sugli usi civici, Università agrarie, comunanze ecc. possa applicarsi a quelle istituzioni speciali che si chiamano le partecipanze. Dico le partecipanze perchè così si chiamano nella mia regione: so che in altre regioni vi sono Istituti che hanno nomi strani ma che si possono configurare come partecipanze; quindi io parlo anche di quelli.

Nell'Emilia le partecipanze sono 7; ciascuna singolarmente non hanno una grande importanza, ma prese tutte insieme hanno una importanza patrimoniale considerevole ed interessano un cospicuo numero di cittadini.

Io credo che a queste Istituzioni non si possa applicare il decreto-legge per gli usi civici per due ragioni; una di forma e l'altra di sostanza.

La ragione di forma è, naturalmente, lieve: ma non è trascurabile. Il primo decreto-legge su questa materia nominava, insieme agli usi civici, alle comunanze ed alle Università agrarie, anche le partecipanze; il nuovo testo che siamo chiamati a discutere non parla più di partecipanze. Questa omissione che non è casuale, ma voluta, deliberata, è sicuro indizio della volontà del legislatore di non comprendere sotto la disciplina di questo decreto-legge le partecipanze e le istituzioni affini.

Ma, naturalmente, è assai più importante la ragione sostanziale, la quale consiste nella grande differenza, di natura giuridica, di struttura economica e, fino ad un certo punto, anche di finalità sociale, fra gli usi civici e le partecipanze. Di comune, veramente, tutte queste istituzioni, hanno soltanto il carattere di essere antichissime. Vi sono partecipanze che hanno quattro o cinque secoli di vita, ve ne sono altre che ne hanno nove o dieci, perchè risalgono a prima ancora dell'anno mille. E se

volessi fare della erudizione, inutile o quasi, potrei dire che qualche idea di queste istituzioni si trova perfino nell'Antico Testamento, il che spiega forse perchè varie partecipanze hanno origine ecclesiastica.

Molti dicono: queste istituzioni, così antiche, sono oggi da considerare antiquate, perchè rappresentano tempi che sono stati di gran lunga sorpassati e forme di civiltà incompatibili con la civiltà moderna e che questa deve necessariamente distruggere.

Ora io ammetto che lo spirito di queste istituzioni sia ben diverso da quello che è lo spirito delle istituzioni giuridiche ed economiche prevalenti nella civiltà moderna. Ma nego che esse sieno inconciliabili con questa e che la loro presenza rappresenti un ostacolo al progresso dell'agricoltura. Anzi dico, e con piena sicurezza, che alcuni giuristi ed alcuni economisti, studiando a fondo queste antiche istituzioni, e specialmente le partecipanze, hanno intravisto in queste alcuni elementi per la soluzione di un problema di grandissima attualità, di un problema sempre discusso e non ancora risolto: quello di rendere inalienabile e, nello stesso tempo, profittevole, la piccola proprietà e il cosiddetto bene di famiglia.

Ma a parte queste considerazioni che potrebbero portare lontano dall'argomento della discussione, io ho detto che è profonda la differenza fra gli usi civici e le partecipanze. A questo punto debbo dare qualche spiegazione perchè non tutti, io credo, possono sapere cosa sono le partecipanze. Non dimenticherò però la raccomandazione del relatore senatore Calisse di non turbare il silenzio di secoli troppo lontani.

Io mi limito a combattere l'opinione di coloro che dicono: spogliate le partecipanze e gli Istituti affini da quella veste antichissima e quasi sacra di cui si ammantano, prescindete da forme che sono singolari ed anche molto originali, superate la suggestione delle cose che hanno la consacrazione di molti secoli, e voi nelle partecipanze non troverete più che una forma di proprietà collettiva, sopravvissuta accanto alla proprietà individuale. Questa osservazione guarda più alle forme che ai fatti. Guardando non le parole ma i fatti io comincio col discutere proprio questo con-

cetto del collettivo. Collettività, quando si tratta di usi civici vuol dire generalità, vuol dire universalità dei cittadini: questo concetto non si può assolutamente applicare alle partecipanze, perchè i partecipanti non sono tutti cittadini di un determinato luogo: nessun diritto hanno tutti i cittadini, o singoli o come Comune, sui beni costituenti la partecipanza.

Questo diritto è riservato ai discendenti di quei *Boni homines* che tanti secoli fa ebbero la prima concessione dei terreni da dissodare e coltivare; e nemmeno a tutti i loro discendenti spetta il diritto alla partecipazione, ma soltanto ai discendenti diretti maschi maggiori e residenti nella località. Così pure il concetto di proprietà non è precisamente applicato nelle partecipanze secondo l'interpretazione comune perchè, quando noi diciamo proprietà, intendiamo sempre il diritto di usare e di disporre di una determinata cosa; ora nelle partecipanze i partecipanti hanno il diritto di uso ma non hanno la disponibilità nè la possibilità di alienare o di lasciare in eredità i beni che godono. Questi beni vengono dati solo in uso ai singoli compartecipanti e l'uso è temporaneo, perchè ogni 25 anni l'uso cessa, e si fa luogo ad una nuova ripartizione. Così all'inizio di ogni nuova generazione (perchè i venticinque anni corrispondono alla media delle generazioni) inizio un nuovo ciclo, che si è rinnovato per tanti secoli e che secondo lo spirito della istituzione dovrebbe rinnovarsi in perpetuo.

Io sono entrato in questi particolari per dimostrare con poche parole ma, credo, abbastanza chiaramente, come le partecipanze e le altre istituzioni ad esse affini, che sono molto interessanti dal punto di vista storico, — ma questo corrisponderebbe soltanto ad una curiosità —, rappresentano istituzioni che si evolvono, si rinnovano periodicamente e perciò sono molto interessanti dal punto di vista giuridico e dal punto di vista economico, raggiungono determinate finalità agricole e creano buone condizioni di vita sociale.

Esse hanno quindi diritto di essere riconosciute e rispettate. Ma si dirà che essendo così antiche hanno bisogno di essere riformate. Io non so precisamente se e quali riforme si possono introdurre in queste istituzioni senza ledere il loro principio vitale, ma non esclude

che possano essere riformate, che debbano essere riformate; dico soltanto che questo deve avvenire per opera di una legge speciale che studi queste istituzioni e che consideri le loro varietà da regione a regione, le varietà caratteristiche di ciascuna; non da questa legge sugli usi civici che avrebbe per esse solo un valore generico ed indiretto. Le poche cose che ho detto intorno alla natura e alla vita delle partecipanze emiliane mi sembrano sufficienti a dimostrarlo.

Credo di avere chiarite le ragioni del mio dubbio; spero che le ragioni siano apprezzate e il dubbio risolto. Attendo in proposito le dichiarazioni del relatore al quale rivolgo una raccomandazione speciale. Io lo prego di portare la sua attenzione sugli articoli 2, 3, 26 e su tutti quegli altri nei quali siano rimaste, come riflesso del primo decreto, frasi che possano riferirsi alle partecipanze; nessuno meglio di lui può correggerle o interpretarle, nessuno più di lui ha studiato diligentemente e profondamente il decreto-legge che ora stiamo per approvare. (*Approvazioni*).

DI STEFANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Onorevoli Colleghi, alle osservazioni d'indole storica e filosofica, che ha fatto il collega Niccolini su questo disegno di legge, mi permetto di aggiungere alcune osservazioni d'indole giuridica e pratica, che sono il frutto di studi e di indagini giuridiche e della lunga pratica, che ho avuto, nei non brevi anni della mia professione, in questa speciale e delicata materia degli usi civici.

Ho studiato, attentamente, la legge, che oggi è in discussione, legge la quale, finalmente, si propone di unificare questa selva selvaggia ed aspra e forte, che è la materia degli usi civici, varia nei diversi luoghi, varia nelle diverse legislazioni, che si sono succedute per dar norma allo scioglimento degli usi ed alla sistemazione della proprietà, su cui essi gravavano. Certo tra queste legislazioni, primeggiano la napoletana e la siciliana, che meglio delle altre hanno approfondito la materia dettando delle norme sapienti, giuste ed eque. Pure queste legislazioni non pervennero ad esaurire tutte le gravi questioni, che nella materia sorgono, sia per le distinzioni e sotto-distinzioni degli usi, sia per le varietà di essi,

sia per le difficoltà, che pullulano nello stabilirne l'esistenza e le modalità di uso, sia per l'esatta applicazione della teoria della imprescrittibilità e della massima variamente intelletta, che costituì per secoli il fondamento della esistenza degli usi: *ubi feuda ibi demania*.

Pertanto, si rendeva necessario che il Governo avesse presentato una legge, la quale da una parte ponesse un termine alla imprescrittibilità degli usi, che tanto danno ha recato alla agricoltura ed alla proprietà privata. Principio di imprescrittibilità, che si traeva dalla natura dell'uso civico, nascente dal bisogno assoluto della popolazione e dal diritto alla vita, che, se era giustificabile, fino ad un certo punto, per gli usi, che furono definiti essenziali, perchè necessari ai bisogni elementari della vita e pei quali un valente feudista ebbe a dire che *rex tollere non potest*, perchè *ab initio, antea fuerunt populi quam reges* e che Andrea da Isernia disse *durare in aeternum*, non era giustificabile per gli usi utili, che da quei diritti assoluti di necessità non derivavano.

Nello esame della legge, nella nuova dizione concordata, ho dovuto constatare quanto studio e quanto amore avessero posto la Commissione ed il suo relatore nello approfondire le gravi questioni, che si presentavano, sicchè anche io mi unisco alle lodi, che il collega Nicolini ha rivolto alla Commissione e specialmente al suo relatore.

I punti di questa legge, su cui desidero richiamare l'attenzione del Senato sono quattro: la prova dell'uso; la scala dei compensi ed il territorio su cui il compenso si doveva accordare; i gravami contro le decisioni del commissario ed il tempo ed il modo con cui questi gravami si debbono proporre e finalmente la disposizione dell'art. 42, in cui mi sembra si contenga un concetto antitetico allo scopo fondamentale di questa legge, che fu quella di dare una legislazione unica per tutta l'Italia.

All'articolo 2 che si occupa della prova dell'uso si contiene una frase «presunzione della feudalità» che rispecchia un concetto che mi parve erroneo nei principii e assai dannoso nella applicazione.

L'art. 2 parla di una *presunzione di feudalità* e prolunga, ove tale estremo concorra, la prova dell'uso da 60 a 100 anni! Ho inteso or ora, che questo articolo è stato completa-

mente rifatto e che sarà proposto al nostro esame ed alla nostra approvazione in un'altra formula ancora non definita. Pur nondimeno non credo inopportuno fermarmi su questa frase, anche per eliminare ogni equivoco su tale punto fondamentale.

Io penso che non si possa parlare, mai ed in nessun caso, di presunzione di feudalità perchè il feudo o esiste o non esiste. Non esiste una *presunzione* della esistenza del feudo. La presunzione, che i giuristi ebbero a porre come base dell'esistenza dell'uso civico è questa: dove esiste un feudo, ci sono i demanii cioè: si presume l'esercizio di usi civici: *ubi feuda ibi demania*. Quindi ragione presuntiva del demanio qualora esistesse il feudo, non già presunzione di feudalità per dedurne le esistenze degli usi civici. Nessun giurista e nessun legislatore hanno mai parlato di una presunzione di feudalità e nessuna sentenza ha mai deciso in tal senso. Si è, invece, discettato sulla esattezza della massima: *ubi feuda, ibi demania* nel senso che non tutti i feudi fanno presumere il demanio, ma soltanto quelli che erano già abitati prima della concessione in feudo: i feudi *popolati* o *nobili*, in confronto ai feudi *rasi* o *rustici*; mentre se ne dubita per quelli non abitati prima, a meno che il barone non avesse accordato gli usi alla popolazione, che egli chiamava.

Non credo dovere aggiungere altro per dimostrare che la frase *presunzione di feudalità*, implica un errore di principio e deve essere eliminata dalla disposizione, ovvero deve essere sostituita dalle altre: *prova della feudalità*, secondo l'emendamento da me proposto.

Scala dei compensi. Io ho già accennato, ed il Senato del resto sa bene, che la legge più completa nella materia fu la legge emanata dal Re di Napoli nel 1841 dopo l'abolizione della feudalità, che ebbe luogo col decreto di Giuseppe Napoleone nel 1806 per Napoli e col Parlamento del '12 per la Sicilia. Il sovrano, date l'enormi difficoltà che avevano incontrato le Commissioni feudali nelle decisioni sullo scioglimento degli usi civici, nel 1841 promulgò delle istruzioni, che veramente sono le migliori, le più sapienti e le più complete tra quelle fino allora emanate. Esse costituiscono la base del decreto del 1824, di cui discutiamo la conversione in legge. Il detto decreto accetta la distinzione degli usi in *essenziali, utili e dome-*

nicali, ma se ne discosta nel fissare la scala dei compensi e, mentre per gli usi essenziali accorda un compenso che va dal quinto, alla metà, per gli usi utili e domenicali segna un compenso che va dalla metà ai tre quinti.

La Commissione, in questa parte, ha migliorato la scala fissata nel decreto-legge, ha creato una scala più larga e più elastica, che io approvo. Essa è partita non dal quarto ma dall'ottavo per gli usi essenziali, per ascendere fino alla metà. E, per gli usi utili, in cui si comprendono pure i domenicali, è partita dalla metà per ascendere fino ai tre quarti, salvo al Commissario, per i casi di diritti di lieve entità, di scendere al disotto del minimo segnato.

Ora io ritengo che, in ordine ai massimi fissati nel nuovo testo, si potrebbe adottare un temperamento, cioè: il *quarto* per gli usi *essenziali* e la *metà* per gli *utili*; quando coincidono usi essenziali ed usi utili, si potrebbero accordare i due terzi.

Ma questione più grave è quella di determinare la portata della espressione « *fondo gravato* » sostituita dal nuovo testo concordato alla espressione del decreto del 1924 « *tutto il comprensorio del terreno* ». Mi servirò di un esempio per rendere più evidente il mio pensiero e la ragione dell'emendamento proposto.

Esiste un feudo di 100 ettare, che è tutto boschivo, e sull'intero bosco si esercita l'uso civico di legnare.

Esiste invece un fondo esteso 100 ettare ed in esso solo una piccola parte è boschiva: appena 10 ettare su cui si esercita l'uso civico di legnare. Ebbene, quando si scioglierà questo uso e si dovrà accantonare una parte del fondo, si darà, nell'uno e nell'altro caso, il compenso su tutto il fondo? Ovvero si darà semplicemente il compenso relativamente alla sola parte, che è soggetta all'uso civico?

Il collega Scaduto ha fatto un opportuno emendamento, proponendo di aggiungere alle parole « *fondo gravato* » le altre « *o porzione di fondo gravato* », che chiarisce il senso della legge e toglie ogni equivoco sulla intelligenza dell'espressione « *fondo gravato* ».

Nell'emendamento da me presentato, adottando l'espressione delle leggi napoletane, che colla sola parola *demanio* indicavano la parte del feudo sottoposta agli usi civici, avevo pro-

posto che alle parole *fondo gravato* si sostituisse la parola *demanio*. Mi si è fatto osservare che *demanio* è una parola, che si usa nelle leggi napoletane e siciliane, ma non si usa affatto nelle altre leggi; e parlando di *demanio* in una legge unica per tutta Italia, si potrebbe intendere cosa completamente diversa da quella, che la legge vuole stabilire.

Io ritengo che sotto la patria giurisprudenza si è creata già una giurisprudenza, che data da sessanta anni, in cui la parola *demanio* ha avuto la sua consacrazione; sia che si parli di *demani* che esistono nel napoletano e nella Sicilia, sia di *demani*, che esistono in altre contrade d'Italia. Ma se questo potesse portare un equivoco nella intelligenza della legge, io mi adatto a qualunque espressione il Governo o la Commissione volessero sostituire, pur di togliere il dubbio, che sorge dalla dubbia espressione adottata nel nuovo testo ed eliminare le gravissime ed ingiustissime conseguenze, che ne potrebbero derivare.

E passo al terzo punto: *gravami contro le decisioni dei commissari*.

In questa parte la legge torna a ripetere una disposizione, che da alcuni anni si è adottata nelle leggi, che si sono emanate per talune giurisdizioni speciali. Quando si emanò il decreto-legge sulle acque pubbliche, si stabilì che contro le decisioni preparatorie ed interlocutorie emanate dal tribunale delle acque si potrà fare appello insieme al reclamo contro la decisione definitiva.

In talune altre leggi si è introdotta la stessa disposizione. Nel decreto del 1924 si è ripetuta la stessa disposizione che è stata anche riportata nel testo della Commissione, sebbene la Commissione abbia aggiunto un ultimo capoverso, col quale si dà diritto alla Corte di appello di sospendere la esecuzione delle decisioni del Commissario se può avvenirne grave danno.

Ora io credo che, oggi, il Senato si debba pronunciare su questo punto, che è assai grave per le conseguenze dannose che ne possono derivare. Noi abbiamo un codice di procedura civile, che segna tutte le regole riguardanti le forme ed i termini dei gravami. Perchè mai, ogni volta che facciamo una legge per un nuovo istituto, dobbiamo dimenticare il codice di procedura civile e fare una dispo-

sizione speciale per le forme, i termini ed i modi di gravame? Questo porta una confusione incredibile nella pratica. Conosco avvocati anche provetti, i quali, appunto per questo vezzo di innovare, continuamente, le regole di procedura, che erano le regole su cui tutti si adagiavano nella pratica, hanno dovuto commettere errori, che hanno arrecato gravi conseguenze per i loro clienti.

Io penso che il Senato dovrebbe adottare, una buona volta, il principio che per i termini, i modi ed i tempi in cui si deve proporre un gravame, sola legge imperante sia il codice di procedura civile. Quando verrà il nuovo codice di procedura civile, e speriamo venga presto all'esame del Senato, e stabilirà delle nuove norme, esse si applicheranno a tutte le giurisdizioni ed a tutti i giudizi, ma cessiamo dal fare tante procedure e tante norme di appellabilità per le tante giurisdizioni speciali, già esistenti e che potranno crearsi in avvenire!

Però, anche non volendo adottare la norma generale delle procedura civile, io spero che il Senato vorrà accettare il mio emendamento e non vorrà sanzionare una disposizione, che mette sullo stesso livello le sentenze preparatorie e le sentenze interlocutorie, senza distinzione alcuna tra queste ultime. La disposizione di cui trattiamo oggi, ha la sua origine nella legge sul contenzioso amministrativo del 1817 del Regno delle due Sicilie. In questa legge si definivano le sentenze preparatorie e le interlocutorie. Le prime sono quelle in cui il magistrato ordina una prova o la produzione di un atto; le seconde quelle in cui il magistrato ordina una prova che è pregiudiziale al merito. E, fatta questa distinzione, si stabilì che per le sentenze preparatorie si poteva fare appello solo insieme alla definitiva sul merito, mentre per le sentenze interlocutorie l'appello si poteva proporre anche prima della definitiva. La ragione della distinzione è semplicissima, e quasi elementare. La sentenza preparatoria non pregiudica, in alcun modo, il diritto delle parti, mentre la interlocutoria, in taluni casi, non solo la pregiudica, ma ne definisce taluni punti. Un'esempio chiarirà, meglio, il mio pensiero. Si inizia ad esempio da un comune una causa per riconoscimento di usi civici sul fondo di Mevio.

La parte contro cui la domanda è proposta, oppone delle eccezioni, ad esempio quella di non potersi procedere oltre per la conciliazione già definita o per l'assegnazione già fatta, o per transazione stipulata o per inesistenza del demanio, o per altra eccezione perentoria. Ebbene il commissario respinge tutte queste eccezioni ed ordina una perizia per identificare il fondo gravato nella sua estensione e nella sua entità.

Pel testo dell'art. 32 la decisione del Commissario ha la sua esecuzione e la lite continua fino alla attribuzione delle terre al comune. Allora solo contro la sentenza definitiva sul merito insieme alla interlocutoria si potrà proporre l'appello alla Corte. Poniamo che la Corte accolga una delle eccezioni preliminari proposte dalla parte e rigettate dal Commissario, e respinga le domande originarie del comune, riconoscendo la esistenza della conciliazione o la validità della transazione, oppure l'inesistenza del demanio, ecc. ecc. Ebbene, tutti questi anni che sono trascorsi, sono passati invano! Tutti gli atti che si sono fatti, sono resi inutili! Tutte le spese che si sono incontrate nel giudizio sono un danno per tutti, sia per le parti che per l'economia nazionale. E soprattutto il decorrimento del tempo segna un grave danno per l'agricoltura, perchè, durante tutto questo tempo, ci è stata una stasi nei lavori di miglioramento o di razionale cultura del fondo.

Ecco la ragione del mio emendamento. Dato che dovesse rimanere il principio di una procedura e di una norma particolare per i giudizi sugli usi civici, propongo che ove la sentenza interlocutoria abbia deciso definitivamente un punto della lite, contro di essa si possa subito appellare, e ciò per la ragione che, sebbene si battezzino interlocutoria, in fondo la decisione è definitiva per quella parte, e quindi ci debba essere la possibilità di proporre appello, senza attendere la definitiva sull'intero merito della lite.

Mi si può obiettare che la giurisprudenza ha ammesso che, in questi casi, si possa proporre subito l'appello. Ma io debbo rispondere che ci sono stati dei casi in cui la giurisprudenza ha ritenuto il contrario. Ricordo un caso recentissimo verificatosi dinanzi una delle Corti di appello siciliane. Il commissario

aveva escluso la transazione ed aveva ordinato la perizia; si appellò alla Corte e questa disse che l'appello non si poteva proporre perchè in fondo si era ordinata una perizia e quindi si doveva aspettare la sentenza definitiva su tutto il merito.

Ora, di fronte al dubbio e di fronte ad una giurisprudenza, che ha opinato in vario senso, io credo che, dovendo evitare, quanto più è possibile, le incertezze, che generano le liti, e dovendo fare una legge che sia la migliore e la più chiara possibile, *optima lex quae minimum relinquit arbitrio iudicis*, non si possa fare a meno di apportare la modifica che ho proposto all'art. 32, il quale, nel testo proposto, può arrecare tanti danni e tanto sperpero inutile di tempo e di danaro.

Ed ora poche parole debbo dire sull'articolo 42.

Ho letto, con molta attenzione, la relazione dell'onorevole Calisse.

Ho trovato, onorevoli colleghi, in essa la enumerazione di tutte le leggi che sono esistite in Italia, ho trovato denunciate le gravi conseguenze che derivavano da questa differenza di legislazione, ho letto che si voleva fare una legge unica, che doveva abolire tutte le altre leggi e che fosse la sola vigente in materia di usi civici.

Ebbene, dopo ciò, ho letto che all'art. 42 capoverso è detto: « Restano ferme tutte le disposizioni in materia di usi civici demani comunali e diritti della natura di cui all'art. 1 che, attualmente vigenti, non siano contrarie alle norme contenute nella presente legge ».

Ma, con queste norme, ritorneremo a tutte quelle leggi speciali, che esistevano nei diversi territori del Regno e le cui disposizioni se non abrogate espressamente restano in vigore, pur facendo una legge *unica* per tutto il Regno, il che significa, pei principii generali del diritto, una legge che abroga tutte le leggi preesistenti. Tralascio dal notare che questa disposizione darà necessariamente adito a dei gravi danni per tutte le innumerevoli liti, in cui si contrasterà se una data disposizione, che era vigente in una delle tante leggi passate sia ancora vigente, perchè mentre si disse che si dettavano disposizioni *uniche per tutte il Regno* si lasciarono in vita tutte le altre che non

erano specificamente abrogate. Facendo una legge unica, la disposizione del 1° capoverso dell'art. 42 dovrebbe sparire dal disegno di legge.

Non ho altro da dire e chiedo venia al Senato di essermi forse dilungato. Le osservazioni che ho esposte mi sono state suggerite dallo studio sereno ed imparziale della legge. Io non ho parlato nè in favore dei comuni, nè in quello dei feudatari; ho parlato solo per *ver dire* e pel desiderio che questa legge venga dal Senato migliorata affinchè riesca la migliore legge sugli usi civici che si sia fatta dopo l'abolizione della feudalità, la più degna della rinnovata grande Italia!

È con questo desiderio e con questa speranza che ho presentato le osservazioni e gli emendamenti, che mi auguro il Senato, col suo alto senno e con la sua autorità, vorrà approvare. (*Approvazioni, congratulazioni*).

PASSERINI ANGELO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Su questo argomento hanno parlato e studiato alte competenze; io mi limito a chiedere alcuni chiarimenti per il trattamento che devono avere certi antichi usi in corso nelle nostre valli bresciane, che non possono essere comprese sotto il nome di usi civici, quali sarebbero le compartecipanze alpine. Siccome poi in alcuni Comuni per facilitare le convenzioni si è parlato di affrancazioni in danaro, trovo opportuno si debba tener ferma la massima affermata nell'articolo 5 del disegno di legge dell'Ufficio centrale concordata col Governo, che il compenso per la liquidazione dei diritti essenziali od utili avvenga con una quota in natura anzichè in danaro.

È da ritenersi che l'uso civico di qualsiasi natura, e cioè il pascolo, il legnatico, ecc., esso ha sempre, nella generalità dei casi, avuto origine da determinate necessità economiche delle diverse località ove questi usi furono introdotti.

La liquidazione in natura conserva il patrimonio del povero, mentre l'affrancazione in danaro fatta al Comune si risolverebbe in un sollievo di oneri che devono stare a carico dei diversi censiti.

Dopo di aver fatto plauso alla proposta del relatore all'articolo 5 e al complesso del disegno di legge proposta dall'Ufficio centrale, a mio avviso sarebbe opportuno chiarire che tra le associazioni, di cui all'articolo 25 del testo dell'Ufficio centrale non rientrano le partecipazioni alpine, tanto più che esse sono di stretto carattere privato; queste partecipazioni, che si chiamano anche diritti di antichi originari, devono essere affatto escluse dagli usi civici come le partecipazioni emiliane, e per questo mi rimetto completamente a quanto ha proposto il collega senatore Nicolini.

La competenza dei Commissari (art. 29) per la liquidazione degli usi civici va intesa in senso retto e non trattarsi della rivendica della proprietà, la quale può essere solo di competenza della magistratura ordinaria.

Anche su questo punto starà bene un chiarimento, perchè le espressioni della legge che hanno una certa latitudine, potrebbero trarre in errore qualche Commissario.

Domanderei anche perchè si fa l'eccezione per le provincie ex pontificie di tener fuori le disposizioni dell'art. 9 del Regio decreto 3 agosto 1891, n. 510 per l'affrancazione a favore della popolazione di un Comune con trattamento diverso da quello che si fa per tutti gli altri Comuni d'Italia.

Aspetterò queste spiegazioni per dare con più sicura coscienza il mio voto al presente progetto.

SANTUCCI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTUCCI, *dell'Ufficio centrale*. Sono molto spiacente, parlando da questo banco, di dovere manifestare in buona parte qualche dissenso tra me e gli onorevoli ed illustri membri dell'Ufficio centrale. In pari tempo debbo manifestare ancora il mio rincrescimento pel dissenso su qualche punto dalle idee che informano il disegno di legge, tanto più che pare che oggi si voglia, con un emendamento venuto testè, rafforzare maggiormente, secondo il modo di vedere mio, il punto di vista del Governo, che a me non sembra del tutto accettabile.

La legge che stiamo trattando è molto grave per la sua materia molto complessa, sulla quale vi è un secolo, per lo meno, di lettera-

tura giuridica e scientifica svariaticissima per le differenti regioni d'Italia. E non solo vi è tanta letteratura ed un numero senza numero di giudicati, ma vi è anche molteplice varietà di legislazioni, essendovi leggi diversissime, che finora hanno imperato nelle varie regioni d'Italia.

Su questa situazione, che non è soltanto storica, ma che risponde a condizioni locali assolutamente varie, per la natura stessa delle cose, viene a crearsi una legge unica, la quale per la sua unicità deve rispondere ad un desiderio generico, che tutti abbiamo, di migliorare e fortificare sempre più l'unificazione politica del nostro Paese. Ma, trattandosi di materia estremamente positiva, che tocca interessi delicatissimi e gravi di popolazioni rurali, di patrimoni privati e di economia pubblica, non basta questa considerazione generica della bellezza dell'unità per giustificare una legge unica.

Dobbiamo invece temere che una legge unica, non rispondente con esattezza alle varie, molto varie, condizioni locali, possa creare delle situazioni imbarazzanti per tutti, e dobbiamo temere che la legge possa fallire per questo agli scopi che si vorrebbero raggiungere.

A molti parve anche grave che queste disposizioni si siano volute emanare col metodo del decreto-legge. Questo metodo, in taluni casi, può essere necessario e utile. Ma in una questione come questa, in cui sono in conflitto tanti e gravi interessi anche di ordine patrimoniale, sarebbe stato meglio procedere per le vie ordinarie. Avendo seguita invece la via del Decreto-Legge, si è venuta a reare una situazione difficile in quanto da tre anni questa legge impera e sono già molte le sentenze rese da commissari regionali, con criteri e concetti che oggi potrebbero essere in gran parte sconfessati. A questa anomalia provvederanno in parte le disposizioni transitorie che l'Ufficio centrale ha presentato. Ma meglio sarebbe stato non andare incontro a tali difficoltà.

Ad ogni modo il fatto è questo: sono tre anni che le popolazioni si agitano sotto la bandiera di questo decreto-legge e gli uffici dei commissari regionali sono assediati da cause e litigi di ogni specie, mentre interessi patrimoniali anche delicatissimi sono sotto la spada di Damocle dell'applicazione del decreto.

Ma questi, onorevoli colleghi, sono, direi quasi, rimpianti rétrospettivi e forse senza conseguenza: tanto è vero che io pure mi ero associato agli onorevoli colleghi nel passar sopra a tali difficoltà, accettando cioè una legge unica per tutta l'Italia in una materia così varia, adattandomi a modificare solo nelle parti che era possibile modificare, il decreto-legge, senza sconvolgere tutto l'organismo del sistema, giacché non è possibile prescindere dal fatto che questo decreto-legge esiste e che una magistratura speciale esiste pure e funziona, con una quantità di cause e d'istruttorie già compiute fino all'emanazione di vere sentenze.

Quindi noi non possiamo prescindere in modo assoluto dallo stato di fatto che si è creato. Però onorevoli colleghi, pur passando sopra a tutto questo, io ho voluto ricordarlo perchè certamente a nessuno di voi sfugge la gravità della questione che abbiamo tra le mani e la responsabilità che incombe a noi tutti. Certamente non è una questione politica di ordine superiore; ma ad ogni modo anche in questa questione entra un poco la politica perchè la pace e la tranquillità delle popolazioni rurali è di un interesse non comune, e perchè i diritti della giustizia sono uno dei sommi cardini della grande e buona politica.

Ma, anche prescindendo da tali considerazioni e venendo al concreto ed al pratico, voi avrete letto onorevoli colleghi, l'ammirabile relazione al Senato che l'amico onorevole Calisse ha presentato circa un mese fa: e avrete rilevato come il vostro Ufficio centrale aveva portato la massima obbiettività nell'esame delle questioni singole e il massimo spirito di moderazione appunto per non isconvolgere tutto quello che di fatto esisteva. Dopo un lungo esame delle questioni, in seguito a discussioni interne, a conferenze e a dibattiti, finalmente si era arrivati ad una soluzione che sembrava abbastanza buona: dico abbastanza buona, perchè essa non soddisfaceva che in parte ai « desiderata » di molti di noi. Ma ad ogni modo c'eravamo accordati ed avevamo un testo il quale era stato accettato dall'Ufficio centrale ed era stato compilato perfino negli uffici del Ministero dell'economia nazionale, dal quale per cortesia dell'egregio ed eccelso onorevole ministro era stato a noi comunicato.

Sembra ora — dico sembra perchè la notizia non è ancora pubblica nè ufficiale — che si venga ad una modificazione del testo già concordato tra l'Ufficio centrale ed il Governo, ad una modificazione che ha un'importanza molto considerevole. Naturalmente il Governo è liberissimo di voler recedere da un'idea che in un dato momento aveva creduto di accettare: gli accordi di questa natura non sono contratti e quindi non hanno niente che vincoli nessuna delle parti. Anche noi saremmo liberi a nostra volta di recedere dal concordato fatto se credessimo di sottoporre al Senato dei cambiamenti a quelle stesse cose prima concordate. Però questo emendamento ora sopraggiunto sconvolge uno dei cardini della concordazione avvenuta. All'Ufficio centrale sembrava, onorevoli colleghi, che due punti fondamentali dovessero raccomandarsi alla considerazione e quindi al voto del Senato: uno dei punti era quello che riguardava il modo di procedere nell'accertamento dei diritti civili; l'altro punto era quello che riguardava il modo di procedere circa le indennità da assegnarsi per le affrancazioni.

Il decreto-legge 1924 ha questo inconveniente, di avere nel procedimento di accertamento omissso di parlare di un elemento che la giurisprudenza ha sempre ritenuto gravissimo; cioè del possesso di fatto. Perchè se v'è una materia nella quale dal fatto nasce il diritto è proprio questa che concerne gli usi civili, mentre appunto questi usi non sono teorie astratte di nessun genere e di nessuna specie. Quindi il possesso di fatto ha una importanza decisiva e se un uso civile ha cessato di essere uso perchè abbandonato, per essere cambiate le condizioni locali, le tendenze od i bisogni della popolazione, se insomma un uso è stato abbandonato, non è più un uso, non è più una consuetudine. Quindi, saggiamente, una legge che ha imperato fino all'emanazione di questo decreto legge, per una parte soltanto d'Italia, cioè per le provincie già pontificie, la legge del 1888 voleva che le affrancazioni si facessero per gli usi civili nei *limiti dell'ultimo possesso di fatto*, e su questi limiti dell'ultimo possesso di fatto, c'è tutta una giurisprudenza di cui può essere testimone l'illustre presidente dell'Ufficio centrale, che tante di quelle sentenze fece od ispirò.

Ebbene questo elemento dell'uso nel decreto del 1924 era stato dimenticato: dico dimenticato, perchè io non credo affatto che chi ha compilato questo decreto intendesse sopprimerlo. Infatti questa tesi è stata sostenuta da parecchi scrittori ed ultimamente da un valente giurista già presidente di una Giunta di arbitri in materia di usi civici, ora distinto sostituto avvocato generale erariale, il quale in un pregevole articolo pubblicato in una rivista romana, intitolata *Demani, usi civici* ecc. sosteneva che, non ostante il silenzio nel decreto-legge del 1924, l'uso ossia lo stato di fatto e di possesso sia sempre un elemento che non può essere trasandato. E l'Ufficio centrale ha creduto fosse necessario togliere di mezzo questo silenzio pericoloso ed equivoco, il quale poteva cambiare lo stato delle cose e nell'art. 2 del disegno di legge che avevamo cercato di concordare con il Ministero e che il Governo aveva accettato, si diceva che oltre agli elementi di prova antichi e moderni doveva pur concorrere l'elemento dell'esercizio ed il possesso di fatto per gli usi civici e questo elemento doveva essere considerato non attuale, ma durato un congruo periodo di tempo. E poichè veramente la giurisprudenza anteriore era oscillante nel determinare l'epoca dell'ultimo possesso di fatto, l'Ufficio centrale propose un termine di 60 anni per tutti i casi il doppio cioè della prescrizione ordinaria, e poi anche come una eccezione si spingeva fino ai 100 anni nei casi nei quali la feudalità provata potesse esercitare una influenza legittima nell'accertamento dell'uso civico. E vedo con piacere i cenni di assenso dell'onorevole collega Di Stefano, che ha sviluppato testè questo pensiero cioè che la feudalità provata possa fornire una presunzione dell'uso civico.

Ora sembra che quest'ultimo termine del possesso di fatto venga portato semplicemente, a 127 anni.

Un tale cambiamento non è un dettaglio che potrebbe formare oggetto di discussione particolare quando discuteremo l'art. 2. o sul testo della Commissione o su quello ministeriale; è un punto cardinale di tutta quanta la legge. E perciò il vedere questo punto messo in dubbio, anzi contraddetto con una disposizione che dica bensì che il possesso di fatto deve essere non precario, bene inteso, non equivoco ed

altre belle cose, ma che abbia una durata per lo meno di 127 anni, cioè che parta dall'anno 1800, secondo me, secondo il mio modo di vedere, ciò sconvolge tutta la legge come la concepivo io, e parlando a mio nome personale, non mi sento di consentire a tale emendamento.

Ho detto io, e ripeto io, perchè i miei onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale più illuminati certamente di me, più saggi di me, e verso i quali professo vera, profonda e sincera stima e devozione, — se me lo permettono anche sincera amicizia, — sono di parere diverso, e credono che si possa adottare anche questo ultimo possesso di fatto che avrebbe durato 127 anni. Essi fanno una osservazione che mi pare piccola. Voi eravate disposto, dicono, ad arrivare a 100 anni quindi è questione di 27 anni di meno. Prima di tutto arrivavamo a 100 anni in un caso che consideravamo eccezionale e poi non è questione di contare gli anni uno per uno se siano o centoventisette o centocinquanta, bisogna volere che questo termine abbia un rapporto qualunque prima di tutto con fatti giuridici e legislativi, perchè siamo in materia di diritto e non in materia astratta e di articoli di giornali. Il 1800 rappresenterà ricordi storici quanto volete importanti, ma nulla in riguardo agli usi civici. Non rappresenta niente che si ricolleggi ad un punto qualsiasi della legislazione precedente, che abbia un rapporto con la questione degli usi civici e neppure con la questione dei feudi.

L'abolizione dei feudi nelle varie regioni d'Italia non avvenne nello stesso giorno, e nessuna avvenne proprio nel 1800; qualcuna, come la Toscana, ebbe leggi di abolizione dei feudi anteriori al 1800, e in tutte le altre regioni le leggi abolitive dei feudi sono posteriori ed anche di parecchi anni. Dunque perchè prendere il 1800? D'altra parte più si portano indietro le indagini su queste condizioni di fatto, e più si rende difficile la soluzione dei casi singoli.

Immaginate voi che si possa sul serio fare una prova legale sullo stato di possesso e di esercizio di questi diritti alla data di 127 anni fa? Si potranno avere delle ciarle, si potranno avere purtroppo — perchè lo abbiamo spesso veduto — dei testimoni falsi, che diranno cioè cose che non sanno e che mai hanno potuto

sapere, e che quindi hanno inventate; ma non potremo avere prove precise e concrete che si portino a tempi così lontani. Dunque più si allontana il termine, e più diventa complicata la questione ed inestricabile, donde nasceranno, proprio dopo una legge abolitiva, liti interminabili.

Ho detto ed ho finito su questo punto per essere più breve che sia possibile perchè già mi sento rimproverare dal Presidente dell'Ufficio che sono andato troppo per le lunghe.

Voglio soltanto far riflettere questo, che sarebbe molto opportuno se questo art. 2 del nostro disegno di legge rimanesse quale è nella proposta dell'Ufficio centrale, già concordato col Governo. Ma se si deve emendare, si emendi in guisa da non arrivare a quei termini così lontani come quelli che sembra si vogliano oggi proporre. E se questo non fosse, è evidente che io voterò contro ad un articolo che fosse di diversa formazione, e sarò molto esitante sul votare o non votare la legge, perchè credo che questa disposizione inquinii tutta la legge nel suo complesso, crei una situazione che sarà fomite di agitazioni dei nostri paesi, prolungazione eterna di liti, con risultato molto diverso da quello che si doveva proporre una legge unica di abolizione di usi civici, fatta con la maggiore rapidità, perfino con il metodo del decreto-legge.

Torno da ultimo sulle parole con le quali ho cominciato, ripetendo particolari dichiarazioni di riguardo, di deferenza, di stima personale e di affetto ai miei illustri colleghi dell'Ufficio centrale dai quali in questa parte mi trovo distaccato. Me ne dispiace, ma non è sufficiente ragione perchè io debba pensare in modo diverso da quello che la mia coscienza mi detta. Certo non per questo la legge naufragherà: se vi sarà accordo tra la maggioranza dell'Ufficio centrale e il Governo anche sul nuovo art. 2 che io ho combattuto, evidentemente questo passerà. Io potrò così, come semplice giurista, come cittadino, deplorarlo, ma non per questo sarà la fine del mondo, perchè non dipende da questo l'esistenza del genere umano e neppure l'esistenza della nostra cara e santa Italia.

Ma non vorrei in nessun modo che il Governo dalla mia resistenza traesse argomento per credere che qui si faccia della opposizione.

Qui non vi sono argomenti politici; è una questione puramente tecnica, giuridica, amministrativa, pratica e quindi niente affatto politica. Per questa ragione v'ha la possibilità di opinare anche in dissenso col Governo. Ed io che ho la coscienza — e credo che il Governo sia il primo a riconoscerlo — di aver sempre costantemente e fedelmente votato la fiducia al Governo nazionale, alle cui alte benemeritenze, e soprattutto alle benemeritenze del suo Capo illustre, rendo io per il primo il dovuto onore, non credo che mi debba essere impedito di criticare una disposizione di indole giuridica e pratica che credo non rispondente agli scopi per i quali doveva essere fatta la legge di cui si tratta.

Presentazione di disegni di legge.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti intesi a favorire il risparmio postale;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 693, recante variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1926-1927;

Convalidazione del Regio decreto 12 maggio 1927, n. 682, che autorizza una quarantacinquesima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27;

Conversione in legge del Regio decreto 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione del trattamento di caroviveri di personali vari.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge sugli usi civici.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore senatore Calisse.

CALISSE, *relatore*. Le osservazioni che si son venute facendo dagli onorevoli Senatori che han preso parte a questa discussione, si riferiscono tutte alle disposizioni che sono contenute ne' singoli articoli di questo disegno di legge; e perciò io non avrei chiesto al Senato di consentirmi una breve esposizione generale della legge stessa, se il senatore Santucci non mi vi avesse richiamato con la dichiarazione da lui poc'anzi fatta. A questa io debbo corrispondere, esprimendo innanzi tutto il dispiacere che i miei colleghi ed io vivamente sentiamo, di non averlo consenziente anche su ciò che or ora egli ha esposto, dopo che in tutto il nostro lavoro ci siam tanto giovati della sua dottrina e della sua esperienza.

Sulla necessità di una legge, che ponesse fine alla molteplicità delle differenze regionali in così importante maniera: quale è questa degli usi civici, quanto si è detto dai precedenti oratori dimostra che siam tutti d'accordo, Solo si è fatta qualche riserva sulla convenienza di una legge rigidamente unica di fronte alle varietà che gli usi civici hanno da regione a regione. Ma le varietà non toccano il punto essenziale. Questo è unico e costante in tutte le forme degli usi civici; i quali altro non sono che i diritti che la popolazione di un determinato territorio esercita su terre che in proprietà appartengono ad altri, usandone secondo la loro destinazione ed in soddisfazione dei propri bisogni. Intorno a questo punto essenziale si formano poi le varietà. Varietà nei soggetti del diritto civico: son tali, ordinariamente, tutti gli appartenenti al Comune; ma sono anche frequenti gli esempi che ciò non basti, richiedendosi talune speciali qualità, come il domicilio che duri da un certo tempo, il possedere una certa quantità di bestiame, l'appartenere ad una determinata associazione, la discendenza da famiglie originarie del luogo. Varietà negli oggetti: se frequente è il diritto di far legna ne' boschi e pascolo ne' luoghi a ciò adatti e non raro quello della semina, altri usi particolari son pur numerosi, e di tutti

è poi variabile il contenuto e il modo dell'esercizio, poichè se v'è materia, come ben diceva il senatore Santucci, in cui il diritto nasce dal fatto, essa è questa degli usi civici. E varietà s'incontra, nè lieve, nelle forme legislative che da tempi remoti questi usi son venuti prendendo, e nei loro elementi economici, che tanto dipendono dalle particolari condizioni de' luoghi e dei loro abitanti, senza tacere che a tutto questo s'aggiungono e s'intrecciano interessi sociali e politici: anzi son questi, men visibili e più profondi, che han dato alla questione una sempre maggiore gravità, con la conseguenza della necessità di una legge che finalmente venisse a regolarla tutta, secondo i principî della giustizia a tutti, dell'ordine pubblico e della incontrastata ed attiva autorità dello Stato.

Ciò non poteva ottenersi se non con legge unica per tutti e su tutto. Le varietà, di cui si è detto, sol questo esigono, che la legge sia tale, che intorno alla chiarezza ed alla fermezza dei suoi principî ammetta, in quelle sue particolari disposizioni che ne sono capaci, la possibilità dell'equo adattamento alla varietà delle condizioni e dei bisogni, che siano ancora da considerarsi e sodisfarsi.

A tutto questo la legge a Voi proposta, onorevoli Colleghi, pienamente corrisponde.

Essa muove dal proposito che le terre debbano essere liberate dalla servitù che loro impongono gli usi civici, poichè altrimenti, come la esperienza ha dimostrato ed è facile intendere, non possono esser tratte a miglioramento di coltura ed aumento di produzione. Ma il diritto che le aggrava, diritto delle popolazioni, deve pur essere riconosciuto, e deve perciò essere compensato nel suo giusto valore. Le leggi precedenti non avevano a ciò provveduto abbastanza, e non ebbero quindi il buon successo che se ne era sperato. Non avevano fatto giusta considerazione di qualcuno di quegli elementi, che si è detto che sono men visibili, ma più profondi e vitali nella questione che trattiamo. Per esempio, facendosi, a norma di legge, l'affrancazione di un bosco dalla servitù del legnatico mediante il pagamento di una certa somma al Comune od alla Università agraria, nessun vantaggio diretto aveva di questo la popolazione, ma tutto ne aveva il danno di non aver più legna per

fuoco domestico, e doverle acquistare a prezzo ove prima non aveva altra pena che del raccogliarla e portarla via. Non v'era corrispondenza fra il diritto tolto, considerato in ogni suo elemento, e il prezzo pagato all'ente che rappresentava la generalità degli utenti. Nè questo era unico caso. Perciò la nuova legge stabilisce, come principio generale, che il compenso per l'uso civico, che è tolto, debba esser dato mediante la cessione di una parte del fondo su cui quello gravava. Non è nuovo questo principio; giacchè esso fu nel secolo scorso applicato nell'Italia meridionale, e dalla esperienza non felice che là se ne fece taluno è stato indotto a dubitare del buon successo di questa sua nuova applicazione. Ma le condizioni son del tutto mutate. La ripartizione delle terre là fu protratta per decenni e decenni, e non mai pienamente eseguita, per le forti resistenze che vi si facevano, per la insufficienza dei mezzi e dei poteri assegnativi, per le condizioni stesse dei luoghi, male adatte alla trasformazione delle terre feudali in piccoli individuali possessi. Onde avveniva che colui stesso che ne aveva ottenuto la concessione cercasse disfarsene per qualsiasi guadagno, che potesse sollecitamente ritrarne. Tutto felicemente oggi è mutato. Ad aiutare il lavoratore della terra, onde non senta mai il bisogno nè il desiderio di abbandonarla o trascurarla, si ha tutto un complesso ordine di provvedimenti, che fa capo allo Stato, e si ramifica per tutta la struttura economica e sociale della Nazione. Nè la ben ricomposta autorità dello Stato può temere di opposizioni che rendano vana la sua legge e neppure ne ritardino l'applicazione. Tutto, perciò, induce a tener per certo che questa potrà esserne piena ed efficace.

Per giungere all'abolizione dell'uso civico ed alla determinazione del suo compenso è necessario; innanzi tutto, farne l'accertamento in tutti i suoi elementi. E da questo appunto ha principio la legge, che vuole che dell'uso civico siano riconosciuti non solo la esistenza, ma anche la sua estensione ed il suo valore.

Con ciò si collega la grave questione se possa l'uso civico cessare per decorrere di tempo, mediante prescrizione. Certo non è necessario che il suo esercizio sia presente ed attuale; può questo esserne cessato senza che esso abbia

perduto la sua giuridica esistenza. Ma da ciò non si può giungere, come in passato si è fatto, ad una generale dichiarazione d'imprescrittibilità. Dichiarare imprescrittibili gli usi civici nelle loro particolari configurazioni val quanto supporre non capaci di economico e sociale miglioramento le popolazioni che li possiedono, val quanto impedire ogni utile trasformazione della terra che vi è sottoposta. Un elemento d'imprescrittibilità v'è contenuto, ed è il diritto che la popolazione ha di non rimanere spettatrice inerte dell'abbandono delle terre che la circondano, che il lavoro non ne sia fatto con la sua esclusione, che ai suoi bisogni sia dato sempre il mezzo di soddisfare nella misura che ne è necessaria. Ma da ciò non segue che rimanga immutabile il modo di provvedere a queste naturali esigenze; anzi, è da farsi che a modi di primitivo sfruttamento delle terre succedano altri sempre più convenienti a progrediente civiltà. Ben diceva il senatore Santucci che l'uso civico può cessare per desuetudine, in quanto che ne sia cessato il bisogno in coloro che lo esercitavano, e siano state portate a miglior coltura le terre che ne erano oggetto.

Questo concetto generale è stato accolto nella presente legge, e se ne deve riconoscere e lode al Governo, che così ha tolto un grave impedimento alla giusta risoluzione della questione degli usi civici. Infatti, si è posto un termine fisso, oltre il quale non si ammette più domanda per il loro riconoscimento. Dentro questo termine si deve chiedere che si faccia l'accertamento dell'uso civico, a cui si crede di avere diritto; altrimenti, ogni azione per farlo valere è perduta. Per l'avvenire così è provveduto. In quanto al passato, non si era posta determinazione alcuna di tempo per l'esercizio del diritto civico, di modo che se ne sarebbe potuto richiedere il riconoscimento, anche se da secoli esso fosse cessato. Nè si sarebbe così secondata questa legge in uno dei più importanti suoi fini, di rendere, cioè, le liti men frequenti che sia possibile e meno arbitrarie. Quest'Ufficio centrale, perciò, d'accordo col Governo, aggiunse a questo disegno di legge un articolo, il secondo, col quale fu stabilito che per procedere all'accertamento di un uso civico dovesse questo esser stato esercitato entro gli ultimi 60 anni precedenti la

data del decreto che ora si converte in legge, 22 maggio 1924, ed entro gli ultimi 100 anni, se fosse stato feudale il territorio ad esso soggetto. Debbo dichiarare che questa formola, accettata per transazione fra varie concorrenti difficoltà, poteva dar luogo ad interpretazioni diverse, e si riduceva in sostanza ad ammettere ordinariamente la prescrizione centenaria, poichè facile sarebbe stato il porre innanzi, per ogni caso, la presunzione della feudalità del fondo. La duplicità delle date non era che apparente, nè propriamente giuridico era il criterio della distinzione fra l'una e l'altra. In conseguenza, Governo ed Ufficio centrale propongono a questo articolo un emendamento, pel quale il termine si fa unico, ma si protrae in là fino al principio del secolo passato: dall'anno 1824, al quale si sarebbe giunti con la prescrizione centenaria anzidetta, si va al 1800. Qui è sorto il dissenso col collega Santucci, che ha già fatto udire al Senato le ragioni del suo contrario parere: ragioni, che, senza dubbio, hanno peso, ma che tuttavia non son parse tali da dover prevalere. Innanzi tutto, io ho già detto che si era concordi nella opinione che l'articolo di cui stiamo trattando avrebbe dovuto in qualche modo essere corretto. Non si deve poi perder di vista il fatto che con questa legge si viene a porre disciplina in una materia che, oltre ad essere piena per se stessa di difficoltà, è stata finora agitata da passioni e disordini; e quindi a farla ricevere da tutti col convincimento della sua necessità e giustizia giova l'usare, ovè si può, larghezza, affinchè a nessuno sembri che troppo angusta via siasi lasciata per l'esperimento di diritti che si creda di avere. Ed in ultimo, se, come ha osservato l'onorevole collega Santucci, nessun significato ha per gli usi civici l'anno 1800, io osservo che nemmeno potrebbe averne uno qualsiasi l'anno 1824. Anzi, pel primo io aggiungo che può esserne significato un momento che precede immediatamente quei rivolgimenti a cui la materia anche degli usi civici non si sottrasse. Ciò che verso la fine del secolo XVIII non era stato che parziale tentativo, non sempre seguito da durevoli effetti, dopo il 1800 si fa movimento generale, che, per l'argomento del nostro discorso, mette capo alla abolizione della feudalità in ogni parte d'Italia, e con essa sono avvolti gli usi ci-

vici, che se ne considerano ramificazioni e residui che debbono essere aboliti. Da allora, infatti, son le leggi, specie nel mezzogiorno d'Italia, che procedono alla loro trasformazione o soppressione: incomincia da allora veramente la lotta fra i contrastanti interessi che a loro riguardo si formano, e alla cui composizione questa legge intende: riprender, dunque, di là il tempo per richiedere pel riconoscimento della esistenza di un uso civico il fatto del suo esercizio, non sembra senza ragione nè senza equità.

E perciò l'Ufficio centrale, d'intesa col Governo, propone che l'art. 2 sia, da quale si legge nel testo presentato al Senato, modificato in questo senso, che, qualora non possa la esistenza dell'uso civico esser dimostrata con documento, del cui valore dovrà poi giudicare il magistrato, possa ammettersi altro mezzo legale di prova, accompagnata, però, dalla condizione che esso non sia cessato, senza esser stato poi più ripreso, anteriormente all'anno 1800.

Stabilita la esistenza degli usi civici, se ne deve poi accertare, per la giusta determinazione del compenso che per essi è dovuto, il loro valore e la loro estensione.

In riguardo al loro valore, si sono ripartiti tutti in due classi, quella degli essenziali e l'altra degli utili. Usi civici essenziali sono quelli che servono ai necessari bisogni delle popolazioni; che hanno per oggetto determinate necessità della vita, nella cui soddisfazione trovano la loro misura ed il loro compimento: essenziale, per esempio, è l'uso civico del far legna nel bosco per il fuoco domestico, del pascolare il bestiame per il proprio lavoro. Utili son quelli che si esercitano anche per scopo più ampio, come del fare il legname per gli strumenti agricoli o per la costruzione di case, del pascolare per far lucro mediante la vendita del bestiame o dei suoi prodotti. Hanno un contenuto maggiore questi usi civici in confronto di quelli dell'altra categoria, e maggiore deve esserne perciò il compenso.

Il secondo criterio per la loro valutazione è quello della estensione che essi hanno. In conseguenza, la porzione del fondo che deve cedere in compenso a chi aveva il diritto dell'uso civico che viene abolito, è in relazione con la parte del fondo stesso che da questo è gravato,

e perciò nella legge si dice il « fondo gravato » : la totalità, se l'uso civico si estende su tutto, una parte soltanto, se a questa l'uso stesso è ristretto.

Con ciò ho risposto alle osservazioni che ha fatto l'onorevole senatore Di Stefano, a cui pareva non chiara in questo punto la espressione della legge. Egli, di più, alla parola « fondo » vorrebbe sostituita l'altra « demanio », quale è usata nella legislazione napoletana e di Sicilia. Ma egli vorrà consentirmi che in contrario io osservi che appunto perchè la parola « demanio » ha, in questa materia, un significato proprio della Italia meridionale, cioè di terra appartenente al Comune o ad altro pubblico ente, sulla quale gli abitanti del luogo godono degli usi civici; non può esser essa adoperata in una legge generale per tutto lo Stato, ove si han regioni che con quel significato non la conoscono. Dir fondo gravato è a parer mio espressione completa, che per tutti vale con uno stesso e chiaro senso; cioè che del fondo, solo in quanto è gravato dagli usi civici, deve una porzione esser ceduta in compenso di questi.

La relazione tra il fondo, su cui gli usi civici sono esercitati, e la porzione, che deve esserne assegnata in loro compenso, fu già stabilita con varia misura dal decreto napoletano del 1810, che in questo disegno di legge fu preso ad esempio, e che dall'on. Di Stefano, se io ho ben compreso le sue parole, si vorrebbe qui ristabilita nei precisi suoi termini.

DI STEFANO. No.

CALISSE, *relatore*. L'Ufficio centrale, consentente il Governo, ho modificato tali termini per ottenere una maggiore possibilità di adattamento della legge alle varietà del diritto esercitato. Nell'Italia meridionale gli usi civici potevano avere materia più ricca che altrove, maggiori potendo là essere le necessità cui dovevano soddisfare, a cagione delle particolari condizioni dei luoghi e delle loro popolazioni: ne sia esempio il pascolo attraverso i cosiddetti tratturi, sulla Sila e via dicendo. Altrove lo stesso uso poteva ridursi a cosa ben tenue: per esempio, il pascolo estivo nelle campagne del Lazio, fra l'avvenuta raccolta del grano e la preparazione per la nuova sementa: pochi mesi, durante i quali le campagne non hanno lavoro nè frutto. È sembrata, quindi, cosa giusta

che il compenso, per essere mantenuto in corrispondenza col valore dell'uso civico a cui si riferisce; fosse determinato in proporzioni più particolari, distanziando, più che nel decreto del 1810 non si fosse fatto, i termini estremi delle sue misure, fra i quali il magistrato deve tenersi per applicar quella che più egli giudichi conforme allo scopo. Così, per esempio, ove si poneva la quarta parte del fondo come la minor misura di compenso per gli usi civici essenziali, ora può scendersi sino alla parte ottava; e di più si dà al magistrato la facoltà di assegnare una porzione anche da meno, quando riconosca che l'uso civico è di così poca entità che neppure in quel tanto può corrispondergli il compenso. Come si vede, date di questo per disposizione di legge le misure, nel giudizio sul valore dell'uso civico non si ha più necessità di chiederne la perizia. La esperienza dimostra che la perizia non di raro complica ed aggrava le liti; ma oltre a questo, in materia di usi civici essa non può tener conto di quegli elementi che non sono sempre nè esattamente apprezzabili sotto l'aspetto economico: elementi, come si è detto, familiari, sociali, politici, di cui si deve pur tener conto, se si vuole che la legge risponda a giustizia e raggiunga lo scopo che tutti ci proponiamo. È anche da notarsi che il dover stimare caso per caso l'uso civico mediante perizia era conseguenza del doverne compensare la soppressione col pagamento di una somma in denaro: questo sistema ora non si ha più, sostituito, come si è detto, dall'altro della cessione di una porzione della terra, fatta taluna eccezione in speciali e ben determinate circostanze. Così, gli appezzamenti di terreno tanto piccoli e di tali condizioni, che nessuna utilità si avrebbe da chi ne ricevesse una porzione; i terreni che hanno avuto permanente trasformazione di migliore cultura agraria, la quale dalla loro divisione potrebbe esser danneggiata; si lasciano interi al loro proprietario, ed in un canone, a lui imposto, si muta il compenso per l'uso civico da cui si è liberato. Il compenso in qualche caso può anche del tutto mancare; per esempio nel caso di talune promiscuità. Sono i diritti che si esercitano promiscuamente fra abitanti di territori diversi. La origine può esser varia. Può la promiscuità derivare da

condominio. Tale è il caso di due Comuni, dei quali uno sia sorto per separazione dall'altro che già prima esisteva: il territorio già unico si è diviso ora fra i due, ma, ciò non ostante, si conservò in favore di tutta la popolazione il diritto che già vi aveva, quello, per esempio, del far legna nella parte boscosa del territorio medesimo: il titolo di questo diritto è il condominio. Ovvero la promiscuità può derivare da servitù, come avviene se gli abitanti di un Comune abbiano acquistato sul territorio del Comune confinante l'esercizio di un diritto, sia per compra che ne abbiano fatto, sia per avvenuta prescrizione. La legge di cui discutiamo scioglie tutte le promiscuità, ora mediante compenso ed ora senza: nessun compenso è dato allora che questo è inerente al fatto stesso dello scioglimento, quando, cioè, ciascuna delle due parti, se perde il diritto di usare della terra altrui, esclude con ciò stesso dalla propria ogni estranea concorrenza, e così ne aumenta con la libertà il valore. Non manca, finalmente, la possibilità che le parti fra proprietario ed utenti siano invertite, che a questi, cioè, sia dato il diritto di affrancazione, venendo con ciò gli utenti stessi in possesso di tutto il fondo, e al proprietario corrispondendo un canone adeguato: circostanze del tutto eccezionali, bisogni essenziali ed evidenti della popolazione debbono giustificare, volta per volta, un simile provvedimento, sulla cui opportunità larga facoltà di giudizio è data al magistrato che lo deve deliberare. Ma tutti questi, che si son venuti indicando, sono casi speciali e rari, che la legge ha preveduto per la ragione che già io dissi, che, cioè, l'unificare in norme comuni la materia degli usi civici per tutto lo Stato non portasse trascuranza per quegli'interessi particolari che meritano ancora considerazione e tutela. La regola generale rimane però quella che l'uso civico, che si abolisce, debba esser compensato con la cessione di una parte del fondo che ne era gravato.

Tale cessione deve esser fatta al Comune nel cui territorio il fondo si trova. Si forma una massa, così, di terre a cui altre convengono da altre parti, come si è detto nella relazione di questo Ufficio centrale, che qui non occorre ora ripetere. E di tutte si deve fare una prima generale distinzione, poichè debbono non esser tolte

all'uso civico quelle terre che, per le loro naturali condizioni ed anche per le necessità della popolazione, sono adatte ad essere usate come bosco o come pascolo permanente. La destinazione non se ne può mutare, tranne che per giusta cagione, approvata dal Ministero della Economia nazionale; ma d'altra parte il diritto che agli abitanti ne è conservato è limitato a quell'uso che già si disse chiamarsi essenziale, in quanto, cioè, sia necessario per i bisogni della persona e della sua famiglia. Per questa stessa ragione, l'esercizio non può esserne negato ad alcuno: ed infatti la legge ordina che i terreni soggetti all'uso civico debbono essere aperti a tutti i cittadini, chiunque ne sia il proprietario, o il Comune o una sua frazione od una associazione.

Qui s'incontra la questione delle associazioni, a cui si riferisce quanto han detto, a proposito delle partecipanze emiliane ed alpine gli onorevoli senatori, P. Niccolini e Passerini. In generale le associazioni, che hanno in proprietà terre soggette ad uso civico, sono conservate, pur con la facoltà data al Governo di scioglierle, quando creda che non abbiano più una utile finalità. Sono varie nelle loro specie: università agrarie, comunanze, società degli originari, partecipanze. A riguardo di queste ultime si è detto dagli onorevoli Colleghi, che poc'anzi ho nominato, che non è loro applicabile la presente legge, perchè sulle terre che loro appartengono non si ha l'esercizio di un vero uso civico: sono terre divise fra gli appartenenti alla associazione, i quali le possiedono per un determinato tempo, pagano in corrispondenza un canone, e le coltivano intensamente: in sostanza, sono, così, già raggiunti gli scopi che la legge si propone. E può esser vero: e perciò, ove nella legge si aveva la specifica menzione delle partecipanze, essa è stata tolta, insieme con altre specificazioni, lasciando soltanto la indicazione dei Comuni e delle Università, ed aggiungendo, in generale, che nelle disposizioni della legge sono comprese tutte quelle associazioni che, comunque siano denominate, sono soggette all'esercizio di usi civici. Così, non facendo enumerazione di speciali forme di associazione, da un lato si sfugge al pericolo che taluna in essa non compresa possa credersi non soggetta alla legge; dall'altro si evita che questa possa essere

estesa a quelle che si dimostrino non aventi le condizioni che per farle suo oggetto la legge richiede. Ciò può avvenire precisamente per le partecipanze, e perciò non sono state menzionate: ma nemmeno io crederei di poterne fare teoricamente una esclusione generale, poichè con lo stesso nome possono essere indicate anche associazioni che sotto le disposizioni della legge debbano essere comprese.

Ciò detto, e ritornando al punto poc'anzi trattato, aggiungo che le terre sciolte dall'uso civico, e che non siano quelle che tuttavia si conservano a bosco ed a pascolo, debbono fra gli abitanti, i quali siano lavoratori agrari, essere ripartite a titolo di enfiteusi, con l'obbligo, perciò, di far miglioramenti e di pagare un canone. A questo riguardo la legge stabilisce esatte norme per impedire abusi, che in passato si ebbero, e per raggiungere il fine, che si vuole, di dare impulso all'agricoltura e trarne il maggior benessere individuale e comune. Non credo di dover stancare il Senato con la particolare esposizione di questa parte della legge: potrò, se saran fatte osservazioni, trattarne nella discussione sui singoli articoli.

Ciò che ancora è necessario brevemente dire è della giurisdizione stabilita per l'attuazione della legge. È una giurisdizione speciale, giustificata dalla specialità della materia, e più dalla necessità che nel modo più breve e più semplice che si possa siano eseguite le operazioni che gli scopi della legge richiedono, e risolte le questioni che fra diversi interessi non potranno non sorgere.

Tutta la giurisdizione è affidata ad un commissario, regione per regione. Secondo quel che si è detto, egli è in pari tempo investito di poteri amministrativi e di poteri giudiziari. E gli uni e gli altri sono, come si comprende, di necessaria larghezza, senza, però, che la legge manchi di determinarli in tutte le loro applicazioni, mentre, d'altra parte, li difende contro il pericolo che una soverchia facoltà di reclamo possa indebolire le decisioni del commissario e trarre, come in passato accadeva, questioni anche non gravi in liti interminabili.

Il reclamo è ammesso, e deve esser fatto alla Corte di appello che ha giurisdizione nel ter-

ritorio ove sono situate le terre che danno oggetto alla controversia. Ma si pongono limiti.

A questo proposito, l'on. Di Stefano ha osservato che la facoltà del reclamo contro decisioni interlocutorie del commissario dovrebbe essere ammessa appena fosse tal decisione pronunciata in modo da comprendere la risoluzione di qualche punto essenziale della questione, mentre la disposizione della legge ora è che anche su ciò non possa esser fatto il reclamo se non dopo la decisione definitiva. Non è impedito, nel caso esposto ora dall'onorevole Collega, il reclamo; ne è solo ritardato il tempo, in modo che possa reclamarsi contro tutta intera la decisione, ed aversi così una risoluzione unica, invece che interrompere il corso del giudizio e frazionarlo con questioni accessorie. Ciò, se io non m'inganno, dovrebbe essere sufficiente risposta alla osservazione dell'onorevole senatore Di Stefano; tanto più che è pur da osservarsi che tali disposizioni sono oramai in vigore ed uso da tre anni, e mutar sistema in fatto di procedura sopra una stessa materia che non è ancora uscita dallo stato di adattamento alle nuove sue forme, può esser cagione di anche non lievi inconvenienti.

Sono queste, onorevoli Colleghi, le linee essenziali della legge, che io ho brevemente ricordato sol per rendere più spedita la discussione, che seguisse, sulle particolari disposizioni degli articoli della legge.

Questa, e in ciò siam d'accordo tutti, era necessaria per porre fine a non più giuste differenze da parte a parte del nostro Paese, per sciogliere da residui di antiche non più necessarie servitù le terre, che aspettano lavoro più intenso e fruttifero.

La legge è ispirata a concetti di giustizia per i diritti di tutti, a sentimenti di equità per gli interessi di tutti, e soprattutto al fine di aprire nuove fonti al maggior benessere nazionale. Potrei concedere che essa non sia in ogni sua particolarità del tutto perfetta: non può esserlo; perchè manca ancora quell'elemento necessario che è dato dalla esperienza. Questa si farà, e la legge, eventualmente, sarà migliorata. Ma intanto con essa un passo decisivo e di molta importanza si è fatto: se ne deve dar lode al Governo, che anche su questo così vitale problema è uscito dallo stato di

disordine e d'inquietudine in cui lo trovò, e si deve perciò da questo Ufficio proporre al Senato che questo disegno di legge voglia onorare della sua approvazione. (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'economia nazionale.

BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale. La risoluzione del problema gravissimo dell'accertamento e della liquidazione degli usi civici e della destinazione delle terre che ne sono gravate si imponeva al Governo come una necessità indilazionabile per due ragioni fondamentali. Una di ordine morale e di giustizia sociale, l'altra per liberare la proprietà fondiaria di varie regioni d'Italia dai vincoli che ne arrestano ed intralciano il progresso agricolo.

Per queste ragioni fu pubblicato il Regio decreto 22 maggio 1924 sull'ordinamento degli usi civici del Regno che è stato or ora discusso, e brillantemente discusso dagli onorevoli senatori che mi hanno preceduto. Il triennio che è trascorso dalla promulgazione di questo decreto non è trascorso invano, perchè l'esperienza acquistata nell'applicazione del decreto insieme agli accertamenti eseguiti nel frattempo ed il contributo di studi accurati e sapienti dell'Ufficio centrale del Senato, chiamato a riferire su di esso, hanno determinato ad apportare al decreto medesimo alcune modifiche che, senza mutarne le primitive basi fondamentali, calmassero alcune preoccupazioni che potevano apparire giustificate e chiarissero anche meglio alcune norme.

Le disposizioni che sono sottoposte alla vostra approvazione non hanno bisogno di essere illustrate, specie dopo la detta relazione dell'onorevole Calisse e specie dopo l'interessante e dotta lezione (mi permetta di dirlo) che egli ha tenuto testè, e dopo che altri senatori hanno interloquuto con tanta competenza su questa materia.

Io ringrazio vivamente gli onorevoli senatori che hanno parlato, come ringrazio vivamente il senatore Calisse per il contributo che egli ha portato alla discussione di questa legge.

Credo opportuno comunicare qualche cifra su quanto in materia di usi civici è avvenuto dalla promulgazione del decreto legge del 22 maggio 1924 fino ad oggi, tanto più che la

conservazione del principio della imprescrittibilità aveva suscitato molte preoccupazioni da parte di proprietari che ritenevano che la ricerca nel tempo di diritti non più esercitati avrebbe condotto a tali esagerate rivendicazioni da turbare il regime della proprietà fondiaria. I fatti hanno dimostrato che queste preoccupazioni erano e sono infondate perchè le istanze di rivendicazione si sono avute solò là dove una mancanza di una più progredita economia agraria non ha dato nuove fonti di lavoro alle popolazioni rurali, come avviene particolarmente nel Lazio. Nei tre anni nei quali il decreto legge del 1924 ha avuto applicazione, le istanze presentate dagli interessati e le azioni promosse di ufficio si possono riassumere nelle seguenti cifre, tenuto presente che i commissariati per gli usi civici sono dodici e cioè esistono nelle provincie di Trento, Milano, Torino, Trieste, Roma, Bologna, Aquila, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo, Cagliari. Le istanze sono, dunque, per il Commissariato di Trento 350, per quello di Milano 341, per Torino 1128, per Roma 622, per Trieste 16, Bologna 15, Aquila 58, Napoli 216, Bari 84, Catanzaro 356, per Palermo 88, per Cagliari 27. Sceverando da queste cifre tutte le istanze generiche, che riguardano reintegre di terre comunali illegittimamente possedute che più interessano il mezzogiorno e la Sicilia, le vere e proprie rivendiche si riducono ad un numero limitato e si riferiscono al Lazio ed alla provincia di Grosseto, rispettivamente con 290 nella prima, 44 nella seconda, perchè colà si rinvencono quelle caratteristiche condizioni di arretrati sistemi agrari che giustificano la necessità degli usi civici. Queste statistiche sono limitate all'anno decorso, mentre notizie successive fanno ritenere che le cifre ora esposte subiranno piccolissime variazioni, perchè là dove questioni del genere interessano le popolazioni queste non sono rimaste inerti.

Non riuscirà inoltre discaro conoscere che molte vertenze sono già state composte con accordi bonari, segnatamente nelle regioni alpine del Piemonte, e che molte conciliazioni si sono pure concluse nel Lazio.

Riconosco che una legge di tanta importanza non può essere perfetta in tutte le sue parti. Il Governo cercherà nella compilazione del

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1927

regolamento di tener conto della necessità di interpretare alcuni articoli di questa legge, in modo che si abbia un criterio equo d'interpretazione, secondo le idee che sono state espresse in quest'aula, specialmente quelle svolte dal senatore Calisse.

Con queste promesse io credo di non avere altro da aggiungere. Posso quindi serenamente concludere esprimendo l'augurio che nell'applicazione di questa legge voluta dal Governo Nazionale Fascista, (ed emanata di concerto col Senato, per tener conto dei risultati di tre anni di esperienza) si possa trovare un equo temperamento ai desideri espressi nelle lunghe discussioni, e che essa valga a mantenere la concordia degli animi e a dare rapidamente all'agricoltura italiana l'incremento che da questa legge sugli usi civici ben a ragione si attende. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

Domani si procederà all'esame degli articoli del Regio decreto-legge.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Ancona, Angiulli.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Bellini, Beneventano, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonicelli, Borghese, Borsarelli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Calisse, Callaini, Camerini, Canevari, Cao Pinna, Cassis, Catellani, Cavallero, Cesareo, Chiappelli, Ciccotti, Cippico, Cirao, Cito Filomarino, Cocchia, Conci, Conti, Corradini, Credaro, Crispolti.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, Del Pezzo, De Marinis, De No-

vellis, De Vecchi, De Vito, Di Bagno, Di Frasso, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio, Durante.

Facta, Fadda, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Fradeletto, Francica-Nava.

Gallina, Garbasso, Garroni, Gatti, Gavazzi, Gentile, Ginori Conti, Gonzaga, Greppi, Grossoli, Gualterio, Guidi.

Indri.

Lagasi, Libertini, Loria, Luiggi, Lustig.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Manna, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nava, Niccolini Pietro, Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Pelli Fabroni, Perla, Pestalozza, Pincherle, Pini, Pironi, Podesta, Poggi, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rajna, Rattone, Rava, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Romeo-delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, San Martino, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Silj, Simonetta, Sitta, Sormani, Squitti, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Venturi, Venzi, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volpi.

Zappi, Zerboglio, Zippel.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1926, n. 1017, che modifica il regime doganale dei prodotti della pellicceria (N. 640):

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1927

Senatori votanti	178
Favorevoli	168
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1215, contenente provvedimenti tributari a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e dell'Istituto nazionale dei cambi (N. 641):

Senatori votanti	178
Favorevoli	166
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, contenente disposizioni sui finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (N. 643):

Senatori votanti	178
Favorevoli	166
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1481, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare variazioni al regime dei divieti di importazione (N. 644):

Senatori votanti	178
Favorevoli	168
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, recante abolizione di talune tasse sugli affari, tra cui alcune speciali istituite durante il periodo bellico e post-bellico, nonché sgravi e riduzioni in materia di imposte dirette e nuove norme per una più equa applicazione, in determinati casi, delle imposte medesime (Numero 648):

Senatori votanti	178
Favorevoli	168
Contrari	10

Il Senato approva.

Determinazione dei limiti fra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dell'Intendente di finanza in rapporto alle trasgressioni alle disposizioni tributarie (N. 679):

Senatori votanti	178
Favorevoli	164
Contrari	14

Il Senato approva.

Provvedimenti per la riparazione e la ricostruzione degli stabilimenti industriali danneggiati dall'alluvione del 26 ottobre 1925 in Palermo (N. 680):

Senatori votanti	178
Favorevoli	167
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza il contributo straordinario di lire 900,000 per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero (N. 699):

Senatori votanti	178
Favorevoli	160
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1429, concernente la conferma in carica dei componenti le Commissioni di 1° e 2° grado per le imposte dirette (N. 705):

Senatori votanti	178
Favorevoli	168
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, recante l'autorizzazione di impiegare in mutui le disponibilità degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (N. 714):

Senatori votanti 178

Favorevoli 163

Contrari 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 1019, recante modificazioni al Regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, che autorizza il Governo del Re a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Roma (N. 719):

Senatori votanti 178

Favorevoli 162

Contrari 16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente la cauzione dovuta da Casse di risparmio assuntrici della ricevitoria e di esattorie nella stessa provincia (N. 731):

Senatori votanti 178

Favorevoli 161

Contrari 17

Il Senato approva.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'on. ministro degli esteri ha chiesto che subito dopo la discussione del bilancio dell'economia, siano posti in discussione i seguenti disegni di legge:

1° Ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

2° Ordinamento della carriera dei cancellieri;

3° Eccezionale ammissione di nuovi elementi nella carriera consolare;

4° Norme sulla assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero.

Non facendosi osservazioni, rimane così stabilito.

Domani seduta pubblica alle ore 16 con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751 e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 (Nn. 185-540).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 774);

Ordinamento della carriera diplomatico-consolare (N. 946);

Ordinamento della carriera dei cancellieri (N. 947);

Eccezionale ammissione di nuovi elementi della carriera consolare (N. 948);

Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero (N. 949);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 862);

Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite (N. 581);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, recante approvazione della convenzione stipulata con la Società Italiana degli Autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di dominio pubblico (N. 753);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 95, relativo alla autorizzazione all'acquisto della villa della Farnesina in Roma da parte dello Stato (Numero 762);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, relativo alla revoca

della concessione di una parte dei terreni di monte Mario e dell'ex convento di Sant'Agostino fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925 (N. 778);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, concernente la proroga dei termini per la concessione dei benefici di legge in dipendenza dei terremoti (N. 779);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923 (N. 780);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1197, recante provvedimenti per l'amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia (N. 613);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale subalterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (N. 614);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti in materia di credito agrario (N. 616);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina (N. 671);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1306, concernente il diritto di autore (N. 697);

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia (N. 718);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1248, concernente le ricerche di minerali nel Regno e nelle colonie (N. 784);

Autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (N. 859);

Conversione in legge del Regio decreto 26 agosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria (N. 659);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istitu-

zione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari (N. 717);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2375, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Perugia (N. 792);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2374, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Bari (N. 793);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore (N. 820);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1207, che abroga il Regio decreto-legge n. 1995, del 23 ottobre 1924, concernente l'esenzione dalle tasse postali ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Erario (N. 651);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera (N. 667);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2193, concernente provvedimenti per il completamento del porto di Marghera in Venezia (N. 700);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della frazione di Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina (N. 670);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti del recapito della propria corrispondenza in loco (N. 652);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1209, relativo all'assegnazione straordinaria per la costruzione e

l'adattamento di edifici postali-telegrafici (Numero 653);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988 e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali-telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali (N. 686);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono (N. 693);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafico (Numero 724);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato (N. 732);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi (N. 739);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (N. 789);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo alla ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limite di quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle colonie italiane (N. 656);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'alto commissario per la città e provincia di Napoli e dai provveditorati alle opere pubbliche (N. 742);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo *War* (N. 608);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili (N. 726);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua al Tesoro sul provento delle tasse portuali (N. 711);

Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali (N. 788);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali (N. 804).

La seduta è tolta (ore 19.15).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Giovedì 19 maggio 1927

ALLE ORE 15

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1769, contenente norme per la formazione delle liste dei giurati nel territorio del Governatorato di Roma ed in quello dei comuni retti da podestà (N. 876);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria firmato a Roma il 23 febbraio 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Contea principesca del Tirolo, nonchè ai tre protocolli relativi e al protocollo finale (N. 877);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, che dà esecu-

zione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia (N. 878);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Praga il 4 maggio 1926, tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, riguardo all'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazioni di rendite stipulati tra imprese di assicurazione italiane e contraenti cecoslovacchi e tra imprese di assicurazione cecoslovacche e contraenti italiani, nonchè al Protocollo finale annesso a quella Convenzione (N. 879);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 890, riguardante l'iscrizione delle navi nella prima classe del Registro italiano agli effetti dell'art. 4, sotto-articolo 12-*F* del decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502 (N. 880);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari (N. 881);

Concessione per la durata di dieci anni di agevolazioni fiscali alle Società nazionali assuntrici di linee commerciali aeree (N. 882);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1793, concernente la concessione di riduzioni di tariffe per trasporti in transito da e per l'Italia (N. 886);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società concessionarie delle zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie, a condizioni speciali (N. 887);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2187, riguardante la sospensione della applicazione dell'art. 38 del Testo Unico 22 aprile 1909, n. 229, relativo alle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato (N. 888);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, riguardante lo stanziamento di 80 milioni e contenente

disposizioni per la costruzione di case economiche per i ferrovieri (N. 889);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (N. 890);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, concernente la decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili (N. 891);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 303, riguardante la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (N. 892);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1627, concernente il passaggio di impiegati del gruppo C del Ministero delle comunicazioni al gruppo stesso dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale per il servizio telegrafico (N. 893);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, per la istituzione di una speciale tassa sugli animali caprini (N. 894);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, concernente la soppressione della Direzione generale delle foreste e dei demani ed istituzione dell'Azienda foreste demaniali (N. 895);

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2053, riflettente la proroga del termine per la nomina dei rappresentanti al Parlamento della Cirenaica (N. 896);

Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, relativo alla concessione di mutui ad Aziende governative per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia (N. 897);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della

Regia marina e della Regia aeronautica (Numero 898);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, con cui è stata approvata una convenzione con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane (N. 900);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2020, contenente norme per l'assegnazione delle case economiche costruite dallo Stato nelle località colpite dal terremoto e consegnate alle rispettive Amministrazioni comunali (N. 901);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2258, recante modificazioni al Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che revocò le convenzioni per la esecuzione delle opere di costruzione di un bacino di carenaggio a Napoli e di un porto a Baia-Averno (N. 902);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 106, contenente norme per la sistemazione delle ferrovie secondarie nei territori riuniti all'Italia in virtù di trattati (N. 903);

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 80, che proroga l'efficacia del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115, concernente la alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili (N. 906);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1734, relativo alla emissione di una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedersi a Banche operanti fuori del Regno (N. 907);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1943, concernente la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi per l'anno 1927 (N. 908);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2213, che estende il diritto al risarcimento dei danni di guerra a favore di coloro che, pur non essendo cittadini italiani al momento del danno, abbiano servito con fedeltà ed onore nell'esercito o nell'armata italiana per un periodo non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-18 e siano attualmente in possesso della cittadinanza italiana (N. 910);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, relativo alla costituzione della Società anonima «Azienda Tabacchi Italiani» (A. T. I.) (N. 911);

Espropriazione per pubblica utilità della casa in Genova ove nacque Giuseppe Mazzini (N. 928);

Vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari da affidarsi agli agenti di custodia (Numero 950);

Disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzione nazionale (N. 954);

Provvedimento relativo alla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortifrutti-coli diretti all'estero (N. 955);

Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato (N. 959);

Conferimento, a titolo d'onore, del diploma di licenza al nome degli studenti degli Istituti d'istruzione artistica, caduti in guerra o dopo la guerra per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria (N. 960);

Provvedimenti per la città di Zara (N. 961);

Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree ed ascensori in servizio pubblico (N. 962);

Modificazioni dell'art. 87 della legge elettorale politica, Testo Unico 17 gennaio 1926, n. 118 (N. 963);

Provvedimenti per incoraggiare la esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura (Numero 964);

Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree (N. 965);

Nota. — L'Ufficio V dovrà inoltre procedere nuovamente all'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, sull'ordinamento e funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti (N. 847);

Conversione in legge del Regio decreto

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1927

13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili (N. 870);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, recante disposizioni riguardanti il servizio tecnico di artiglieria e 16 dicembre 1926, n. 2122, che isti-

tuisce un servizio degli specialisti del Genio (N. 918).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



CXLVIIIª TORNATA

GIOVEDÌ 19 MAGGIO 1927 - Anno V

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Congedi	Pag. 7878
Disegni di legge (Seguito della discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751; riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 »	8094
Oratori -	
BELLUZZO, <i>ministro dell'economia nazionale</i>	8094, <i>passim</i> 8123
BENEVENTANO	8094, 8097
CALISSE, <i>relatore</i>	8098 <i>passim</i> 8123
CORBINO	8101, 8103
DI STEFANO	8096 <i>passim</i> 8123
LAGASI	8098
LIBERTINI	8115
MANNA	8101
MORTARA, <i>presidente Ufficio centrale</i>	8117, 8119
NICCOLINI PIETRO	8097, 8103, 8105, 8106
PASSERINI ANGELO	8104
PIRONTI	8115, 8118
SCADUTO	8095 <i>passim</i> 8116
SCIALOJA	8096, 8097, 8099
VENZI	8101
(Presentazione di)	8093
Relazioni (Presentazione di)	8093, 8123

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i Ministri delle Colonie, della Giustizia e Affari di Culto, delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici, del-

l'Economia Nazionale, ed i Sottosegretari di Stato per la Giustizia e Affari di Culto per le Finanze e per la Presidenza del Consiglio.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Albricci per giorni 30, Mosconi per giorni 5, Petitti di Roreto per giorni 15, Rossi Baldo per giorni 10, Sanjust di Teulada per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 21 aprile 1927, n. 698, circa agevolazioni per l'emissione di obbligazioni da parte delle Società per azioni ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'Economia Nazionale della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Invito l'onorevole senatore Morpurgo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MORPURGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo alla soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Morpurgo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione sul disegno di legge.
« Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 » (Nn. 185-540-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sugli usi civici.

Ieri fu chiusa la discussione sull'articolo unico; passeremo quindi alla discussione degli articoli del decreto-legge.

Chiedo all'onorevole ministro dell'economia nazionale se acconsente che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Sili di rileggere l'articolo unico del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge *colle modificazioni risultanti dal testo seguente*:

1° il Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

2° il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, concernente modificazioni all'art. 26 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751:

3° il Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del Regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751:

PRESIDENTE. Do lettura dei singoli articoli del decreto-legge per porli ai voti:

CAPO I.

ACCERTAMENTO, VALUTAZIONE ED AFFRANCAZIONE DEGLI USI CIVICI.

Art. 1.

Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune o di una frazione di Comune e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni, Università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Nel giudizio di accertamento circa la esistenza, natura ed estensione degli usi civici, ove non esista la prova documentale è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova, purchè l'esercizio dell'uso civico sia stato non equivoco, non interrotto e non precario e non sia cessato anteriormente all'anno 1800.

A questo articolo l'onorevole senatore Beneventano ha proposto il seguente emendamento:

« La prova deve risultare da pubblici documenti.

« L'uso civico non potrà venire riconosciuto qualora in corrispettivo di esso fu costituita un'annua prestazione a favore del comune, ovvero l'uso non sia cessato prima dell'anno 1800 ».

L'onorevole senatore Beneventano ha facoltà di parlare per svolgere questo emendamento.

BENEVENTANO. Onorevoli colleghi, la parte fondamentale di questa legge sta precisamente nell'art. 2, il resto non è che modalità per conseguire il fine che la legge si propone e procedura per i relativi giudizi. Orbene io credo che la cosa su cui maggiormente dob-

biamo portare la nostra attenzione sia quella di determinare il sistema di prove. La prova, secondo me, non deve risultare da pure affermazioni più o meno equivoche, ma deve risultare soltanto da documenti pubblici effettivamente esistenti. Non è possibile ammettere il riconoscimento di un uso civico soltanto in base ad affermazioni relative alla sua esistenza; ci deve essere una prova più seria ed indiscutibile e cioè quella fornita dai documenti. Qualunque altra prova non può che essere equivoca, tanto più che spesso un diritto civico può consistere nella pretesa di molti che tentano di far passare per uso civico quello che invece è puramente e semplicemente un interesse personale.

Venendo poi al merito della questione, noi in Sicilia e nelle provincie napoletane avevamo i feudi. A questo proposito io non intendo di diffondermi, giacchè della cosa ha ampiamente parlato nella seduta di ieri il collega senatore Di Stefano. Mi limito a ricordare che, oltre ai vari usi civici derivanti da questi feudi, v'erano delle città libere che non erano feudate. In esse alcuni ivi abitanti esercitavano usi civici che erano di secondaria importanza. Uno di questi usi civici era quello di pascolo; si andava a pascolare in terreni non seminati. Questo però era un uso di cui non godevano tutti i cittadini, ma soltanto coloro che avevano la fortuna di possedere del bestiame. Fu riconosciuto che questo uso di pascolare costituiva un grande danno alla agricoltura. Per questo il Governo del tempo, con quella savia previggenza che era propria di esso, dispose che invece dell'uso del pascolo sui terreni non seminati si fosse pagata una prestazione annua da determinarsi in base a perizia. Così i proprietari dei terreni resi liberi dall'uso di cui godevano i pochi vennero obbligati a pagare una determinata somma che andava a beneficio dell'ente Comune, vale a dire a pro' della totalità dei cittadini. Queste rendite in parte furono mantenute dai comuni, in parte furono cedute dai comuni, per estinguere passività a carico di essi, in parte dai debitori furono affrancate. Così essendo lo stato delle cose, è evidente che tutti gli usi, per la cui cessazione furono costituite le rendite che furono affrancate, non possono oggi tornare a rivivere. Si è compreso, che qualora

l'uso civico fosse stato dagli utenti per molto tempo abbandonato, esso deve ritenersi come del tutto finito. In base a questo concetto nel nuovo testo concordato tra Governo ed Ufficio centrale, si è stabilito che l'uso civico che non è stato esercitato a datare dall'anno 1800, si considera come non più esistente.

Queste, in brevi parole le ragioni che mi hanno indotto a presentare l'emendamento all'art. 2.

SCADUTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCADUTO. Parlo prima sull'emendamento dell'on. Beneventano, il quale consta di due parti. Io mi occuperò semplicemente della prima, che afferma che non è il caso di riconoscere uso civico qualora il corrispettivo di esso sia costituito in una annua prestazione a favore del comune. Io ritengo che questo emendamento sia inutile, perchè il concetto di esso rientra in quest'altro concetto, che, cioè, l'uso civico sia stato transatto. Ora se l'uso civico è stato transatto, il diritto comune ci insegna che non è più il caso di parlare di uso civico. Una questione soltanto si può fare: sulla legittimità della transazione; ma questa questione si risolve in questi altri termini, e cioè, se, trattandosi della Sicilia e del Napoletano, la transazione o conciliazione, come tecnicamente è chiamata nelle leggi relative, sia stata fatta secondo la procedura stabilita nelle leggi napoletane e siciliane, e cioè, se la transazione sia stata approvata con decreto Reale. Di modo che se la transazione è stata fatta in regola, se è stata approvata, evidentemente non è più il caso di parlare di esistenza di uso civico e di ritornare indietro su quello che si è già transatto. Io credo che si può sopprimere questa parte dell'emendamento, perchè il concetto che esso contiene è sottinteso nell'organismo generale in materia di usi civici.

Vengo ad un altro punto, e cioè alla questione del possesso e del titolo. Io avevo proposto un emendamento concepito in questi sensi, che questi termini di 60 e 100 anni a datare dal 1824 in dietro riflettessero semplicemente il caso che non esistesse titolo, ma si contendesse sull'esistenza del possesso. Io avevo avuto di mira di salvaguardare il titolo; e cioè quando si ha il titolo, anche se non vi è

il possesso, secondo i principi generali finora accettati nella legislazione siciliana e napoletana, e, in genere, nella giurisprudenza, l'uso civico è considerato di carattere demaniale e quindi imprescrittibile. Il mio emendamento anzi era un emendamento di transazione, in quanto che io mi limitavo, per la difficoltà di far passare tutto il concetto, al caso che, esistendo il titolo senza possesso, esistesse anche l'inizio dell'azione per far valere il titolo. Ma il mio emendamento non ha più ragione di esistere; perchè il Governo ha presentato un emendamento nel quale si accoglie il mio concetto, anzi si va più in là di quello che avevo proposto: perchè, mentre io limitavo la mia proposta per il caso in cui fosse già stata iniziata l'azione, il Governo, prescindendo da questo requisito per la imprescrittibilità del titolo, ammette che quando vi sia il titolo, nonostante manchi il possesso, il titolo stesso resti salvo secondo la legislazione precedente.

Sopra un altro punto dell'art. 2 dovrei parlare, cioè sopra la fine dell'art. 2, dove si dice della presunzione di feudalità del territorio.

L'on. Di Stefano aveva osservato, e credo giustamente, che questa è una improprietà di linguaggio, che tradisce una improprietà di concetto, che poi può portare delle serie conseguenze nella pratica procedurale. È bene chiarire questa improprietà di linguaggio e di concetto, perchè, ripeto, può generare delle serie conseguenze pratiche. Ora: si è parlato di presunzione in materia di usi civici, anzi, questa è stata una delle grosse questioni che si sono sollevate in questo campo. Era canone che *ubi feudum ibi demanium*. Questo diventò un domma, che, dalla dottrina più o meno demagogica, si infiltrò nella legislazione, non entrandovi però tale e quale, e specialmente non entrò tale e quale nella legislazione più sviluppata che c'è sull'argomento cioè la legislazione napoletana e siciliana. Nel 1815 il Re nominò una commissione per la revisione delle massime della commissione feudale, e agli articoli cinque e sei di questo massimario si fece questa distinzione tra feudo che al momento della concessione al feudatario fosse già popolato e feudo che al momento della concessione fosse non popolato, e cioè fosse, come si diceva, feudo raso o feudo rustico: e si disse che se il feudo, al momento della concessione

era già popolato, cioè se nel territorio del feudo esisteva un comune (occorreva una popolazione legale, una *universitas* e non un nucleo qualsiasi di popolazione), allora si doveva presumere, in mancanza di titolo, che ci fosse l'uso civico. Ma se, viceversa, il feudo al momento della concessione era raso o rustico, ossia non era popolato, l'esistenza non si presumeva; vale a dire che gli usi civici esistevano in quanto si producesse il titolo di concessione. Ma se una terra fosse feudale o no, non si presumeva. Ora, venire a parlare qui di presunzione di feudalità significa confondere le idee dal punto di vista procedurale, dando luogo a conseguenze, perchè ciò significa la inversione dell'onere della prova.

Quindi crederei opportuno che, come proponeva il senatore Di Stefano, invece di presunzione di feudalità si dicesse: «la prova di feudalità» oppure «quando non risulti la feudalità».

MONTRESOR. *dell'Ufficio centrale*. Non c'è più la presunzione.

SCADUTO. Ma ora sono lieto che nell'emendamento che si presenta dal Governo anche questa idea sia scomparsa. E non ho altro da dire, perchè l'emendamento che avevo presentato io è assorbito da quello del Governo. E per quanto riguarda la proposta del senatore Di Stefano ho ritenuto opportuno dire in che cosa consistesse. Ma ora non è più il caso di insistere.

DI STEFANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Sono assai grato al collega Scaduto per aver voluto appoggiare la mia proposta; ma il mio emendamento non ha ragione di essere data la nuova formulazione dell'art. 2. Quindi lo ritiro senz'altro.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Vorrei pregare l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale di rettificare una frase dell'art. 2, che vedo riprodotta anche nell'ultimo emendamento. La frase è questa: «Purchè l'esercizio dell'uso civico sia stato non equivoco, non interrotto e non precario».

Se noi lasciamo questa frase con queste parolette, apparentemente così piccole, è probabile che si toglieranno di mezzo molti usi civici senza alcuna giustizia. Non so perchè

si siano volute introdurre queste tre qualificazioni per il possesso degli usi civici, qualificazioni che si trovano nel codice civile per il possesso individuale legittimo. Ma qui non si parla di un possesso, mediante il quale si voglia acquistare il diritto; si parla invece del possesso dell'uso civico che le popolazioni abbiano avuto nei parecchi secoli passati.

Ora potete esser certi che, per esempio, nella storia dei secoli passati molti casi e molte cause d'interruzione vi saranno stati. Dati i gravissimi disordini della nostra vita sociale nei secoli passati, è difficile pensare che nei comuni o nei feudi grandi o piccoli vi sia stata tanta pace, e che non vi siano state interruzioni nell'esercizio dell'uso civico. Tutti sanno (e lo si riconosce nella dotta relazione come un fatto che non si può negare) che in quei secoli gli usi civici erano imprescrittibili. Ciò significa che nonostante lunghe interruzioni di esercizio il diritto si manteneva. Ora se noi esigiamo la qualità di non interrotto per il possesso dei secoli passati, noi veniamo indirettamente a sopprimere l'uso civico per il solo fatto che, per esempio, trecento anni or sono per venti anni non lo si sia esercitato. Lo stesso dicasi delle altre qualificazioni. Io credo che si debba parlare in questa legge, come del resto si faceva nel decreto legge da cui si son prese le mosse, di esercizio dell'uso civico e niente altro: non c'è bisogno di altra qualificazione, per intendere che deve trattarsi dell'esercizio corrispondente al diritto di uso civico.

Torno a dire che l'emendamento apparentemente è piccolo e che secondo me s'impone per la correttezza della terminologia giuridica: ma, tutto questo non sarebbe niente, se non si corresse il rischio, mantenendo queste parole, di sovvertire realmente tutto il sistema della legge.

NICCOLINI PIETRO. Veramente l'art. 2 del testo governativo è diventato l'art. 3 del testo concordato ed è precisamente sull'articolo 3 che io desideravo parlare.

BENEVENTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Mi interessa di chiarire una affermazione fatta dal collega onorevole Scaduto. Quando si trattò di determinare l'annua prestazione da corrispondersi al Co-

mune in corrispettivo dell'uso civico questa non fu stabilita a trattativa privata ma sibbene in base al parere di periti che lo determinarono. Questo mi interessava di chiarire.

SCIALOJA. Ma noi — rispondo io — abbiamo stabilito una limitazione e ci siamo riportati al 1800... Anzi è dal 1800 che comincia a valere retroattivamente questa disposizione, perchè si ammette l'azione, se dal 1800 in qua non si sono esercitati gli usi, ma purchè nei tempi anteriori si siano esercitati senza interruzione, il che è assurdo. È contraddittorio l'ammettere un secolo d'inerzia senza interruzione, mentre invece cinquanta anni di interruzione nel periodo anteriore al 1800 porterebbero all'annullamento dell'uso...

SCADUTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCADUTO. Io non so a quale legge alluda l'on. Beneventano: confesso che questa legge non la conosco e avrei piacere che l'on. Beneventano me la indicasse. Io so semplicemente che in Sicilia comincia col 1812 la legislazione per lo scioglimento degli usi civici. Prima del 1812 non si parlava di scioglimento.

Ora dopo il 1812 una legge che desse incarico a commissioni di ingegneri di fare transazioni non esiste. Quindi io credo che questa ipotesi che fa l'on. Beneventano non abbia base nella realtà della storia del diritto.

Io dovrei fare una osservazione a quanto ha osservato l'on. Scialoja. L'on. Scialoja dice: nel corso dei secoli si è verificato spesso che sono nate questioni tra feudatari e vassalli, e quindi ci può essere stata interruzione dell'esercizio dell'uso civico. Ma noi — rispondo io — abbiamo stabilito una limitazione, ci siamo riportati al 1800...

Dato il modo con cui è concepito l'articolo nel testo presentato dal Governo si comprende che il limite dal 1800 in poi riflette l'esercizio del possesso, di modo che se prima del 1800 c'è il titolo non c'è bisogno del possesso. Quanto alla opportunità di mettere questa clausola del « non interrotto » ecc. io credo che l'opportunità ci sia perchè dal 1800 in qua le carte sono rovesciate...

SCIALOJA. Non c'entra niente!

SCADUTO. ...non è il feudatario che può commettere prepotenze, ma è spesso la plebe che commette le prepotenze. Nella relazione

vi è un accenno a questo dato di fatto: vi è l'accenno all'invasione delle terre del Lazio fatta violentemente. Ora questo fatto che le popolazioni vadano ad invadere le terre dà luogo ad un possesso il quale possa portare alla divisione delle terre? — Si domanda l'onorevole relatore. No, egli risponde — perchè possa aver luogo la divisione deve trattarsi di un possesso che abbia tutti i requisiti del possesso legittimo. E io credo che la redazione che ha presentata il Governo e che è stata accettata dall'Ufficio centrale, corrisponde alla giustizia ed alla realtà della situazione.

LAGASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Ho seguito con religiosa attenzione il discorso lucido, efficace ed esauriente dell'onorevole relatore.

Mi sono compiaciuto ieri e mi compiaccio con lui oggi. Precisa è stata la definizione che egli mi ha dato dell'uso civico, che è diritto di uso sui beni altrui, e non sui beni appartenenti ai partecipanti che ne godono i frutti, sia che li posseggano *uti singuli* o *uti universi*.

Non mi preoccupa la questione del termine breve accordato a coloro che devono fare le domande per il riconoscimento del loro diritto di uso.

E non mi preoccupa neppure la questione del termine dei 127 anni accordato agli utenti per dare la prova documentale o testimoniale del loro diritto.

Il termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge mi pare più che sufficiente perchè gli utenti possano rendersi diligenti e presentare la domanda per il riconoscimento.

E neppure mi pare debba ritenersi molto importante la questione sollevata ieri intorno al lungo termine loro concesso per dimostrare l'esistenza del diritto, nonostante che si crei una presunzione *iuris*, la quale urta con i principi sanciti, in materia di prescrizioni, dal nostro codice civile, il quale stabilisce che con il decorso di 30 anni si acquista e si perde qualsiasi diritto. Una sola preoccupazione mi resta di fronte alla dizione dell'art. 2 del decreto-legge.

Penso e temo che si arrivi ad accordare protezione ad un possesso di fatto, all'esercizio cioè del pascolo promiscuo che, secondo

il diritto comune, non consentirebbe al possessore neppure l'*actio possessionis*. Protezione pericolosa agli scopi che si vogliono raggiungere col decreto ed agli scopi idrologici forestali e di ricostituzione dei boschi. Pericolosa agli scopi che si vogliono raggiungere con il decreto, perchè i boschi dei privati, in cui si esercita il pascolo promiscuo, andrebbero smiuzzati e spezzettati in modo da non poter più trarne gli utili agricoli sperati.

Pericolosa agli scopi idraulici forestali e di ricostituzione boschiva, perchè il diritto di pascolo riconosciuto, impedirebbe il ripopolamento naturale ed artificiale delle foreste.

Spero che questa, che è la mia sola preoccupazione, possa essere dall'onorevole relatore dimostrata infondata e resa superabile da un emendamento o da un articolo di regolamento.

Non ho altro da aggiungere.

CALISSE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, relatore. Rispondo all'on. Beneventano, che per primo ha parlato. L'emendamento da lui proposto incomincia così: « la prova deve risultare da pubblici documenti ». Voglia egli osservare che già così è stabilito nel nuovo testo concordato fra il Governo e l'Ufficio centrale, nel quale testo è detto: « ove non esista prova documentale... ». Le due formole esprimono lo stesso concetto, che si procede, cioè, al giudizio di accertamento e valutazione dell'uso civico quando la richiesta ne è fondata su documento, del cui valore dovrà poi, naturalmente, decidere il magistrato. Ma l'on. Beneventano sembra che voglia andare anche più oltre, fino a dire che la prova non possa risultare che da pubblico documento. Se così è, il suo emendamento non può essere accettato in questo senso, poichè, se il documento manca, non è possibile impedire che si proceda all'accertamento dell'uso civico mediante altri mezzi di prova, che siano ammessi dalle leggi.

Alla seconda parte dell'emendamento proposta dall'on. Beneventano, che « l'uso civico non potrà essere riconosciuto; qualora in corrispettivo di esso fu costituita un'annua prestazione a favore del Comune », ha già risposto l'onorevole senatore Scaduto. A me non resta che associarmi alla conclusione di lui; cioè, che se fu all'uso civico sostituita « un'annua

prestazione»; con le quali parole sembra volersi significare il pagamento di un annuo canone; è naturale che l'uso civico non possa essere più riconosciuto, pel fatto che esso non esiste più, essendo stato, per affrancazione, transazione o per qualsiasi altro mezzo si voglia, sostituito da ciò che verso il Comune si è obbligato a pagare il proprietario del fondo.

All'on. Scaduto basterà che io ripeta quello che egli stesso ha riconosciuto, che quanto egli chiedeva col suo emendamento è stato già compreso nel nuovo testo di questo 2º articolo della legge. Egli può essere, dunque, pienamente soddisfatto.

Passo alle osservazioni, molto importanti, dell'onorevole senatore Scialoja. Esse si fondano sopra una interpretazione delle parole usate in questo articolo che è diversa da quella voluta da chi ha formulato e proposto l'articolo stesso. Col dire che il possesso dell'uso civico non deve esser cessato anteriormente all'anno 1800, s'intende dire che esso deve essere stato esercitato dopo il 1800.

SCIALOJA. No.

CALISSE. Se dal 1800 in poi non fu esercitato, non può chiedersene il riconoscimento...

SCIALOJA. C'è ancora l'azione, non ostante i 126 anni...

CALISSE. Al possesso non deve darsi efficacia, quando eventualmente siasi avuto soltanto oltre il secolo passato...

SCIALOJA. Anzi, ci si riferisce. Il possesso che non v'è stato dal 1801 in qua non può essere nè non precario nè non interrotto...

CALISSE. A me sembra che il dubbio non possa sorgere. Qualora per la prova dell'uso civico, di cui si chiede il riconoscimento, manchi il titolo documentale, si ha riguardo al fatto del possesso, come condizione per ammettere altri mezzi legali di prova. Questo possesso, però, non deve essere così antico e lontano da non essersi esso mai più avverato dal 1800 in poi...

SCIALOJA. Ma non è detto questo nella legge...

PRESIDENTE. On. Scialoja, proponga un emendamento.

SCIALOJA. La formula mia è semplice, cancellare quelle parole...

CALISSE, *relatore*. Le parole da cancellarsi, secondo il pensiero dell'on. Scialoja, sono, se io

ho ben compreso, quelle che indicano quali requisiti debba avere il possesso dell'uso civico, cioè che non sia equivoco e via dicendo. Su questo punto sembrami che si debba procedere con molta cautela. Il possesso viene innanzi per ammettere a riconoscimento l'uso civico, quando, ripeto, manca la prova documentale. In certo modo, deve tener luogo del documento. E dovrà a ciò bastare un possesso qualsiasi, un semplice fatto, senza i caratteri della legittimità? Il possesso potrebbe essersi avuto per titolo che non ha relazione coll'uso civico: per contratto di lavoro, per locazione, per occasionale occupazione; dovrà questo fatto essere sufficiente per creare una prova equipollente a quella, che manca, della documentazione? Però, affermandosi dall'on. Scialoja che la legge si presta, in questo punto, a dubbia interpretazione, vorrò anche io ammettere la possibilità, e che sia opportuno il render più chiara la disposizione di cui ci stiamo occupando.

L'Ufficio centrale, è disposto ad accogliere in questo senso un emendamento, rimanendo, però, inteso che il possesso dell'uso civico, sul quale ora è discussione, debba rimaner sempre rivestito di quelle qualità, che non solo lo rendano legittimo, ma dimostrino che esso fu realmente la conseguenza del diritto o di una presunzione almeno della esistenza dell'uso civico, in modo che possa giustificare la corrispondente azione, quando vi manchi la prova documentale.

Alla domanda fatta dal senatore Lagasi, se nella legge siasi provveduto a difendere i boschi, che restano aperti all'uso civico, contro i danni che vi può arrecare il pascolo del bestiame, io rispondo affermativamente; poichè la legge in tale argomento si riferisce espressamente alle leggi forestali, le cui disposizioni così conferma e fa proprie, anche per lo scopo che il senatore Lagasi ha voluto porre in evidenza.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Scialoja ha formulato il suo emendamento, il quale consisterebbe nella soppressione delle parole: « sia stato non equivoco, non interrotto e non precario ».

Mantiene l'onorevole Scialoja il suo emendamento?

SCIALOJA. Mi duole di dover tediare nuo-

vamente il Senato, ma credo assolutamente necessario di chiarire le cose, perchè un dissidio circa l'interpretazione di questo articolo, sorto in questo modo fra un uomo del valore dell'on. Calisse ed un altro non perfettamente imbecille quale credo di essere io, potrebbe propagarsi nella giurisprudenza futura e produrre l'inconveniente di fermare tutto lo svolgimento dell'applicazione di questa legge, come è accaduto per articoli male scritti delle vecchie leggi al principio del 1800. Si può dire che, se usi civici sono ancora esistenti e se ci sono ancora centinaia di processi in piedi, è perchè nelle vecchie leggi non fu parlato chiaro.

Orbene, io sono costretto a leggere il testo dell'articolo, perchè è l'articolo quello che costituirà la legge futura, se sarà votata così dal Senato, e non l'intenzione del suo autore.

Dice l'articolo: « Nel giudizio di accertamento circa la esistenza, natura ed estensione degli usi civici, ove non esista prova documentale, è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova (e fin qui nulla di male) purchè (se questo « purchè » non si verifica non è ammessa alcuna prova e l'uso civico non si riconosce), purchè l'esercizio dell'uso civico sia stato (evidentemente nel passato) non equivoco, non interrotto e non precario e non sia cessato anteriormente all'anno 1800 ». Queste sono le qualificazioni del possesso che si dicono necessarie. Dunque non si parla affatto della qualificazione del solo eventuale possesso posteriore al 1800, ma bensì della qualificazione del possesso anteriore; perchè anche se non ci sia stato alcun possesso dal 2 gennaio 1800 in quà l'azione sarebbe sempre data secondo questo articolo.

La mancanza dell'uso dal 1801 fino ad oggi non produce l'effetto di togliere l'azione agli utenti; mentre invece con questo testo il fatto che nei secoli precedenti sia avvenuta interruzione oppure che vi sia stato dubbio sulla natura del possesso sì che lo stesso sia stato equivoco, o che il possesso sia stato precario, impedisce definitivamente l'esercizio dell'azione di riconoscimento. Ciò che ora ha detto l'illustre mio amico Calisse mi dimostra che questa enorme conseguenza non è nella sua intenzione e se non è nella sua intenzione vorrei che non fosse nell'articolo, perchè l'ar-

ticolo dice una cosa diversa da quella che il collega Calisse, e, probabilmente, tutta la Commissione, avrebbero voluto fargli dire. Qui vi è il pericolo che interpretando questo articolo secondo le regole del vocabolario e della sintassi, come vogliono le disposizioni preliminari del codice civile, si raggiungano dei fini contrari a quelli che la commissione e il ministro assenziente si propongono, e perciò credo che si debbano togliere quelle parole. Il possesso anteriore, che è quello che si vuol provare in qualsivoglia modo e da cui si ricava l'esistenza dell'uso civico, può anche essere stato talora difettoso lungo il corso dei secoli; io credo di poter affermare (ho fatto centinaia di cause in questa materia) che non vi sia uso che lungo i secoli scorsi non abbia sofferto delle interruzioni, e non abbia avuto dei periodi di equivocità. Infatti nella lotta fra popolazioni utenti e feudatari è avvenuto più volte che, là dove esisteva per esempio, un uso civico di pascolo, il feudatario, cui non piaceva questa servitù, concedesse per largizione o per contratto qualche altra cosa in più agli utenti. Così accadeva che quelle popolazioni esercitavano in parte il loro diritto anteriore e in parte si appigliavano al contratto. Questo fatto produceva un equivoco, produceva una precarietà, per lo meno apparente e qualche volta anche sostanziale, di questo possesso.

Ciò che si deve richiedere è che vi sia stato un lungo possesso dell'uso civico. Se questo possesso è stato sempre precario, sempre equivoco, evidentemente non sarà possesso di diritto civico; ma basterà dire che appunto non è possesso di diritto civico. Invece se per alcun tempo vi è stata qualche ombra sulla purezza di questo uso civico, ciò non deve togliere di mezzo l'esistenza del diritto, come non le toglie di mezzo l'interruzione e persino la cessazione recente per un secolo e ventisei anni; periodo il quale, secondo l'art. 2, non impedisce di proporre l'azione per il riconoscimento dell'uso civico.

Credo pertanto che la questione sia fondamentale; e se siamo d'accordo nella sostanza, io pregherei la gentilezza dei colleghi di voler tornare sopra questa formulazione per redigerne una che tolga di mezzo i dubbi; preghiere simile, per quel che lo riguarda, rivolgo all'onorevole ministro assenziente. Ri-

peto che io accetto l'idea contenuta in questo articolo, ma desidero che non vi sia niente che vada al di là di ciò che l'articolo stesso è giusto che contenga.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Dopo quanto ha detto il senatore Calisse mi rimane ben poco da aggiungere. Io non sono giurista e quindi guardo l'articolo così come lo può interpretare un non giurista. Come è congegnato, a parte la questione sulla quale dirò in appresso, mi pare che non ci sia equivoco. L'esempio portato dal senatore Calisse è chiaro. In conclusione pregherei i senatori di voler votare l'articolo così come è stato congegnato. Nel regolamento cercheremo di chiarire meglio (*commenti*).

MANNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANNA. Ho avuto la stessa impressione del senatore Scialoja, e dovrei ripetere ciò che egli ha detto meglio di me. Il senatore Calisse ha parlato di due soli dei requisiti accennati nell'art. 2 e cioè di quello della non equivocità e di quello della non precarietà; ma ha saltato il requisito più pericoloso, quello della non interruzione. Non ha parlato della non interruzione la quale dovrebbe perciò intendersi secondo le norme del diritto comune. Ognuno sa che dal momento in cui cessa la interruzione incomincia a decorrere una nuova prescrizione. Ora si comprende la interruzione nella prescrizione acquisitiva, ma non si comprende nell'uso civico, pel quale finora si è ritenuta la imprescrittibilità. Perciò, anche accettando una nuova formola che dica chiaramente come le qualifiche del possesso si devono riferire ad epoca posteriore al 1800, e ritenendo che debbono rimanere le qualifiche di non precario e di non equivoco, bisogna eliminare quella del « non interrotto » che distruggerebbe la possibilità di provare la esistenza dell'uso civico.

Perciò, in questo senso, mi associo all'emendamento proposto dal senatore Scialoja.

VENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENZI. Mi pare che il pensiero di coloro che hanno concordato l'emendamento sia che

quando esista la prova documentale non sia più necessaria la condizione che l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800. Non so se questa sia la giusta interpretazione. (*Cenni di assenso del senatore Calisse*). Dunque, quando esiste la prova documentale, si ammette sempre la ricerca dell'uso civico, anche se l'esercizio è cessato anteriormente al 1800. Ed allora credo che la conseguenza sia gravissima, perchè può darsi che l'uso civico sia cessato magari da tre o quattro secoli e che durante questo tempo non se ne sia più usufruito, e ciò nonostante, solo perchè esiste un documento che, magari anche indirettamente, dia la prova che in quell'epoca, così remota, esisteva l'uso civico, viene ammessa la ricerca dell'uso stesso. Non solo, ma si esclude implicitamente che il diritto possa cessare per desuetudine durata dal 1800 in qua.

A me pare che ciò sia grave perchè l'imprescrittibilità, che s'intende proscrivere, così rientra e rientra trionfalmente.

CORBINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Non si sorprenda il Senato se intervengo in questa discussione. Il decreto del giugno 1924 fu emanato quando io ero Ministro dell'Economia Nazionale; ne sono perciò il maggior responsabile. Quando seppi che era intervenuta una serie di conversazioni fra l'Ufficio centrale e il Ministero, per giungere ad una riforma dell'antico testo, e mi venne sottocchie il nuovo testo concordato, ebbi in principio l'impressione che i mutamenti non fossero essenziali; ma su questo articolo 2 espressi alcuni di quei dubbi che oggi sono stati sollevati dall'onorevole collega Scialoja. La differenza sostanziale, per me, tra l'antica formulazione della legge e la nuova è nella introduzione dell'obbligo che l'esercizio dell'uso civico sia stato non precario, non interrotto, non equivoco. Mi si disse allora da qualche collega che questo mio dubbio non aveva fondamento, e che in realtà la legge era congegnata in modo che anche da questo punto di vista erano completamente salvaguardati i diritti degli utenti. Dopo però che dall'autorevole parola del collega onorevole Scialoja sento convalidato il mio dubbio, desidero richiamare l'attenzione del Senato sulla portata politica gravissima di un equivoco su questo

punto. Non accusiamo sempre di usurpazione i diritti delle popolazioni, poichè in questa materia c'è legittimità dall'una e dall'altra parte, come c'è spesso arbitrio e usurpazione da entrambe le parti; la conciliazione può esser fatta solo se non si precludono in linea pregiudiziale i mezzi di prova alle parti. È quando, pel semplice fatto di una interruzione avvenuta due o tre secoli fa anche per pochi anni, si rende impossibile addirittura la richiesta, del riconoscimento, questo non vale più a influire sulla valutazione dell'indennizzo per la soppressione dell'esercizio, ma equivale a chiudere definitivamente la porta ai richiedenti.

Come si vede si tratta non di modificazioni di dettaglio ma di modificazioni sostanziali all'antico testo e perciò mi associo alla proposta dell'onorevole Scialoja, o quanto meno esprimo il desiderio che pur andando avanti nella discussione degli altri articoli si sospenda quella dell'art. 2 per trovare una forma che, senza equivoco, registri e precisi i casi in cui sono possibili i riconoscimenti di usi civici.

Non si tratta di controversia sulla possibile interpretazione di questioni secondarie, le quali potrebbero non richiamare tutta l'attenzione del Senato; qui siamo di fronte al cardine della legge e su di esso chiaramente bisogna che tutti sappiano quello che votano.

CALISSE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. Rispondo all'onorevole senatore Venzi che la interpretazione da lui data è conforme a quella che corrisponde al pensiero dell'Ufficio centrale. Esistendo il documento, si procede senz'altro al giudizio di accertamento dell'uso civico, lasciando, naturalmente, al giudicante il decidere sul merito del documento medesimo. L'on. Venzi ha osservato che il documento può essere antichissimo, e di fronte ad esso sorge la questione se nel corso del tempo, forse di secoli, non abbia perduto, per altri e contrari avvenimenti, la sua efficacia. La osservazione è giusta. Ma il Senato ha udito ciò che è stato osservato dall'onorevole senatore Corbino; cioè, che questo problema degli usi civici, portando nel suo seno il germe di una lotta di carattere anche sociale, fra i proprietari delle terre e le popolazioni del luogo ove queste son poste, può

esser mosso il dubbio se, attraverso le vicende de' tempi, l'abbandono di un uso civico sia dovuto ad un fatto legittimo, ovvero sia stato la conseguenza di sopraffazione della parte più potente. E perciò nelle disposizioni della legge non deve apparire pure il sospetto che siasi data prevalente considerazione ad un interesse piuttosto che ad un altro: la legge tende ad uno scopo che si ritiene di generale giovamento, e cerca di giungervi col far salvi, per quanto è possibile, i diritti di tutti e non deviando mai dai principî della giustizia e della equità. Si lasci, dunque, che i documenti, se si hanno, vengano innanzi, qualunque sia la loro età: il magistrato dovrà giudicare non solo, come si'è detto, sul loro intrinseco valore, ma anche sul fatto che il diritto, di cui essi son prova originaria, possa esser cessato per abbandono o desuetudine, per avvenuta trasformazione del fondo o per altra qualsiasi legittima ragione.

Ritornando alla questione del possesso, a me sembra, dopo che ho udito le osservazioni di tanti autorevoli colleghi, che essa sia posta oramai in termini chiari: per lo scopo, che tante volte è stato già dichiarato, basta un possesso qualsiasi di fatto, o deve richiedersi tale che abbia determinate qualità, come è stabilito dal testo attuale della legge? Decida il Senato. In quanto al tempo in cui il possesso deve essersi avuto, io ripeterò che, tanto più che al pensiero dell'on. Scialoja anche altri si sono associati, sia necessario dare a questa disposizione una espressione più chiara. La quale potrebbe esser questa: « purchè l'esercizio dell'uso civico sia posteriore all'anno 1800 ».

SCIALOJA. Sarebbe contraria di « non cessato ».

CALISSE. Ciò non importa. Ora io chiedo se la formola che io ho detto sembri tale da toglier di mezzo equivoci e dubbi; rimanendo, s'intende, le altre parole dell'art. 2, relative al possesso non equivoco, non precario...

Voce. ...non interrotto...

CALISSE. Ora parlo del tempo...

PRESIDENTE. Non facciamo interruzioni fuori luogo, perchè si viene a complicare una questione già per sè stessa molto complicata.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Nella forma che oggi il senatore Calisse ha proposto, senza entrare a discutere se questo vuol dire la stessa cosa o meno, il Governo accetta l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale del Senato.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone allora...

CORBINO. Ma c'è la mia proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. La sua proposta verrà discussa in seguito. L'Ufficio centrale propone ed il Governo consente, che l'ultima parte dell'art. 2 sia così concepita: « purchè l'esercizio dell'uso civico sia posteriore all'anno 1800 e sia stato non equivoco, non interrotto e non precario ».

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Non ho bisogno di far rilevare, che per rispetto all'altissimo Consesso un emendamento di questa portata non può essere improvvisato. Già il primo, che pareva ottimo, ha dato luogo a contestazioni e divergenze d'interpretazione gravissime. Io non so se lo stesso non possa avvenire di un emendamento fabbricato sotto la impressione della discussione attuale. Ad esempio la formula « purchè l'esercizio sia posteriore » credo che non sia del tutto corretta; e così se si esamina il resto non si elimina l'obiezione dell'onorevole Scialoja, perchè non si precisa se il criterio della non interruzione sia argomento pregiudiziale anche per i secoli anteriori. Credo perciò che sia meglio sospendere la discussione su l'art. 2.

PRESIDENTE. Il governo dichiara che non ha difficoltà di rinviare a domani l'articolo 2, proseguendo però nella discussione degli altri articoli del decreto.

Se non si fanno osservazioni, così rimarrà stabilito.

Art. 3.

Chiunque eserciti o pretenda esercitare diritti della natura di cui all'articolo precedente è tenuto, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a farne dichiarazione al Commissario istituito ai sensi dell'art. 27.

Trascorso detto termine senza che si sia fatta la dichiarazione, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi, che non trovansi in esercizio,

e la rivendicazione delle terre soggette agli usi civici.

Per la generalità degli abitanti le dichiarazioni e le istanze saranno fatte dal Podestà o dalla associazione degli utenti, ove esista, salvo ai singoli di provvedervi direttamente; nel quale ultimo caso il Commissario potrà chiamare in giudizio i legali rappresentanti del Comune, della frazione o dell'associazione.

Le dichiarazioni e le istanze potranno essere presentate anche al Pretore, che ne curerà la trasmissione al Commissario.

NICCOLINI PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLINI PIETRO. Fortunatamente io non sollevo una questione di merito ma una questione di terminologia, di ermeneutica sulla interpretazione e la estensione di alcune frasi contenute nel secondo comma di questo art. 3, frasi che si ripetono poi in altri articoli della legge, ove si parla di comuni e di frazioni di comuni ai quali o alle quali appartengono i domini collettivi, senza prevedere e considerare il caso, che si verifica in alcune partecipanze, che la proprietà terriera della stessa partecipanza si trova o si estenda fuori del comune al quale appartengono i partecipanti. In caso di eventuale scioglimento e di devoluzione dei beni quella proprietà andrebbe a vantaggio di un comune diverso da quello dei partecipanti, che si vedrebbero così spogliati di tutti i loro diritti, come singoli e come comunisti.

Io segnalo questo caso perchè certamente dovrà essere contemplato nel regolamento, ma bisogna che la terminologia della legge non ponga vincoli od ostacoli a quelle che sono le più logiche e più giuste applicazioni da farsi caso per caso, giacchè i casi sono assai diversi e non sono tutti noti nè prevedibili.

Ieri io ho presentato al relatore dell'Ufficio centrale una domanda e una raccomandazione. Egli ha ieri risposto ampiamente alla mia domanda; io spero che oggi egli voglia rispondere alla mia raccomandazione che si concretava appunto nella interpretazione della dicitura usata nell'art. 3 e in alcuni altri articoli successivi. La risposta che il relatore ha dato ieri alla mia domanda, in forma elevata e squisitamente giuridica, mi ha perfettamente riassicurato. Egli ha detto che la

legge sugli usi civici si applica alle partecipanze in quanto in queste si verifichi l'esistenza dell'uso civico, o in quanto la partecipazione venga ad essere in contrasto coi fini che si propone la legge per gli usi civici.

Il concetto fondamentale dell'uso civico è quello di un uso che si esercita sulla proprietà altrui. I partecipanti hanno il loro diritto esattamente circoscritto nel perimetro della proprietà della partecipazione, e la ripartizione periodica esclude ogni promiscuità. Il fine che la legge si propone è di togliere degli ostacoli al progresso dell'agricoltura: orbene, le partecipanze che io conosco, le partecipanze delle provincie di Bologna, di Ferrara e di Modena, rappresentano delle zone di coltura intensiva e specializzata. Vi è di più: l'obbligo dell'incolato, che è insito nel concetto di partecipazione, trattiene i contadini dall'esodo verso le città, quindi impedisce l'urbanesimo e realizza proprio quella ruralizzazione invocata dal Capo del Governo. Quindi non da questo punto sorgevano i miei dubbi, ma soltanto da alcune frasi o perifrasi che, tolte dal primo decreto-legge nel quale le partecipanze erano espressamente nominate, e senza opportune correzioni di forma trasferite nel decreto-legge concordato, sembrano richiamare ancora, direttamente o come sottinteso, le partecipanze. Perciò io fin da ieri ho pregato il relatore a volere rivedere queste diciture o a dar loro la giusta interpretazione; e la cosa mi pare importante perchè questa interpretazione deve ispirare il regolamento che disciplinerà l'applicazione della legge e che dovrà rispecchiare chiaramente tanto il concetto fondamentale ed esclusivo degli usi civici, quanto le finalità economiche e sociali che sono, più ancora di quelle puramente giuridiche, la vera ragione di questa legge.

PASSERINI ANGELO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Quella stessa raccomandazione che ha fatto il collega Niccolini per le partecipanze emiliane, la presento io pure per le partecipanze alpine, quali sono quelle delle valli bresciane sotto il nome di proprietà degli antichi originari. Si tratta di proprietà collettive sì, ma di proprietà private e per questo io rivolgo una speciale preghiera

all'onorevole relatore perchè voglia dare una risposta la quale possa soddisfare alla mia domanda; e nello stesso tempo mi rivolgo in modo speciale all'onorevole Ministro, perchè, nella compilazione del regolamento, siano tenute in considerazione queste proprietà che sono private e collettive, riunite sotto il nome di proprietà degli antichi originari.

SCADUTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCADUTO. L'onorevole Relatore ha ieri risposto a queste stesse domande e rilievi fatti dagli stessi oratori, on. Niccolini e Passerini; e credo che la sua risposta sia giustissima: cioè premetto che nel decreto del 1924 si parlava di partecipanze, ed il relatore ha detto: io ho soppresso la voce « partecipanze » nella formula di oggi, perchè questa voce accennava a una esemplificazione, la quale poteva far nascere il dubbio se fosse vera esemplificazione o tassatività. Egli ha detto: ho creduto opportuno di prendere una formula più generale, comprensiva di tutto ciò che si contiene nel concetto dell'uso civico; si vedrà poi dal magistrato se queste partecipanze emiliane o alpine, rientrano o no nel carattere del diritto di uso civico. Di modo che ritenevo accettato che in seguito a questa risposta giustissima del relatore, gli oratori tornando sull'argomento avessero precisato in che cosa consiste la caratteristica giuridica di queste partecipanze emiliane o alpine e se, così come è concepita, differisca o non dal diritto di uso civico.

NICCOLINI PIETRO. L'ho detto ieri.

SCADUTO. Di questa caratteristica ha parlato ieri e riparlato oggi l'on. Niccolini; però la caratteristica che egli dà a queste partecipanze non mi persuade. Se ho bene afferrato il suo concetto e se ho preso bene gli appunti, egli dice che la caratteristica di queste partecipanze, differenziale dal diritto di uso civico, per lui consiste in questi due elementi: l'uso civico, cioè, sarebbe un diritto di cittadini sopra la proprietà altrui, mentre la partecipazione importerebbe il diritto collettivo sopra proprietà propria dei membri della collettività. Orbene se questo corrisponde al suo pensiero, debbo dire che questa definizione non è esatta, e non importa la differenza dal diritto di uso civico. Infatti noi abbiamo uso civico sulla terra feudale come abbiamo l'uso

civico sulla terra comunale. Il primo nel linguaggio feudale è chiamato diritto sul demanio feudale; il secondo è chiamato diritto di uso civico sul demanio universale del comune. In questo secondo caso negli usi civici abbiamo la figura giuridica del demanio collettivo delle partecipanze. Da questo punto di vista non c'è differenza.

Veniamo all'altra differenza che trovava l'onorevole senatore Niccolini Pietro. Questa differenza consisterebbe in ciò, che la partecipazione non sarebbe estesa a tutti i cittadini, mentre il diritto di uso civico sarebbe esteso a tutti i cittadini. La partecipazione apparterebbe soltanto a determinate famiglie e loro discendenti, mentre il diritto di uso civico apparterebbe a tutti i cittadini. Ora se così pensa l'onorevole senatore Niccolini, neppure questo è esatto. Infatti noi abbiamo dei casi e sono stati accennati dal relatore nella sua relazione e contemplati anche negli articoli della legge, in cui il diritto di uso civico non è esteso a tutti i membri della cittadinanza, ma limitato ad alcune determinate famiglie o ad alcune determinate classi sociali. E acciocchè questa affermazione non appaia un'ipotesi giuridica, accennerò ad un esempio storico tipico di questa restrizione del diritto di uso civico. Questo esempio è costituito dalle colonie albanesi nelle provincie napoletane e siciliane. In seguito alla conquista di Costantinopoli da parte dei maomettani, molti abitanti dell'Albania emigrarono e vennero a stabilirsi nelle provincie napoletane e siciliane. In questa occasione esse vennero generalmente a fare delle convenzioni con alcuni feudatari, convenzioni nelle quali si dice: « Noi verremo a stabilirci nel territorio del vostro feudo raso e non abitato e voi ci darete il diritto di uso sopra questa determinata parte del vostro territorio, (e non già su tutto il feudo, perchè la comune espressione *ubi feuda ibi demania* non è esatta). Questo diritto di uso civico appartiene a noi che firmiamo il contratto ed ai nostri discendenti ». Si tratta di un contratto vero e proprio con le firme di quei capi di famiglia albanesi.

Dunque noi abbiamo anche in materia di usi civici la restrizione ai membri di una determinata famiglia o di una determinata classe sociale.

Per queste ragioni io credo giusto ciò che ha detto l'onorevole relatore. Se le partecipanze rientrano o non nel concetto di uso civico lo vedrà il Magistrato, noi non possiamo nominare queste partecipanze perchè altrimenti non si sa se lo facciamo a titolo esemplificativo o a titolo tassativo, e quindi potrebbe nascere confusione. Il magistrato esaminerà se la partecipazione raggiungerà o non gli estremi di uso civico: in caso affermativo la sottoporrà a questa legge; altrimenti, no.

In quanto poi a determinati caratteri di distinzione, io ripeto che quelli che sono stati enunziati non reggono alla realtà storica e giuridica.

NICCOLINI PIETRO. Domando di parlare
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLINI PIETRO. A me pare che le osservazioni dell'onorevole senatore Scaduto, (osservazioni autorevolissime) rientrino in quella questione di terminologia esatta la cui difficoltà io ho segnalato al Senato e al relatore dell'Ufficio centrale. Infatti, che cosa ha dimostrato il senatore Scaduto? Che sotto il nome di uso civico esistono nel Mezzogiorno degli Istituti che possono paragonarsi alle partecipanze Emiliane, così come ieri il senatore Passerini ha dimostrato che sotto altri nomi strani ed antichissimi esistono istituzioni analoghe anche nelle zone alpine del bresciano, del Trentino, della Venezia Giulia. Non fermiamoci dunque alle parole che possono essere usate promiscuamente qualche volta ad indicare istituti simili, qualche volta ad indicare istituti diversi, ai quali perciò solo dopo un esame caso per caso può dirsi applicabile, oppure non applicabile la presente legge. Questo esame così nel caso degli usi civici delle colonie Albanesi, come nel caso delle partecipanze Emiliane dovrà tener conto di tutti gli elementi storici giuridici ed economici.

I nomi e le definizioni possono servire alla chiarificazione giuridica, ma la cosa più importante è sempre, a mio giudizio, il fine della legge, fine essenzialmente economico perchè il riordinamento degli usi civici ha per ragione principale il progresso dell'agricoltura: si tratta di togliere degli ostacoli derivanti da incertezze di diritti e promiscuità di usi. Nulla di ciò si riscontra nelle partecipanze ove la ripartizione e la quotizzazione fatta ogni 25 anni indivi-

dualizza perfettamente l'uso, assicura il frutto del lavoro individuale, e nello stesso tempo coll'obbligo dell'incolato assicura e favorisce la ruralizzazione. Così sul tronco di istituzioni che conservano nomi e forme medioevali si sono innestati concetti modernissimi; dove si credeva di trovare la promiscuità, la cristallizzazione, la stasi si trova invece il pieno sviluppo dell'attività individuale e il più evidente progresso agricolo accompagnato da un relativo benessere sociale, che di solito non si riscontra nelle zone ove prevalgono le forme comuni degli usi civici.

Non voglio più oltre ripetere cose già dette e torno alla raccomandazione che ho rivolta al relatore, affinché egli voglia precisare l'interpretazione che si deve dare a quelle frasi che sembrano riferirsi espressamente alle partecipanze, mentre nel testo concordato non possono avere che un significato generico e riferirsi a tutte le forme di usi civici. Questa mia raccomandazione è perfettamente conforme allo spirito della legge ed alla risposta datami ieri dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

CALISSE, *relatore*. Vorrei pregare l'on. Niccolini di spiegare se con la sua domanda egli tende ad avere soltanto una mia dichiarazione ovvero ad introdurre nel testo della legge qualche modificazione.

PRESIDENTE. Il senatore Niccolini non ha presentato alcun emendamento.

CALISSE, *relatore*. Basterà, dunque, una mia dichiarazione, la quale non può essere che la ripetizione di quanto su tale argomento io dissi nella seduta di ieri. Ove nel testo della legge si trovava la menzione specifica delle partecipanze, essa è stata tolta, e non occorre che ora io qui ne ripeta le ragioni. Esse non sono, dunque, sottoposte, in modo espresso, alle disposizioni della legge. Possono esservi comprese per la categoria generica delle associazioni agrarie soggette ad uso civico. Sarà, eventualmente, una questione da risolversi di caso in caso. Certo, a me sembra che le partecipanze emiliane, di cui ha parlato l'on. Niccolini, possano essere considerate come associazioni che non hanno per oggetto l'esercizio di usi civici. Ed altre simili potranno trovarsi, anche sotto altri nomi. Non per la ra-

gione, che parmi d'aver udito or ora accennarmi, che coloro che hanno l'uso delle terre debbano esserne riguardati come proprietari: ciò non è da ritenersi, poichè la proprietà della terra spetta all'ente, che ne ripartisce il possesso fra i suoi partecipanti. Ma questo fatto già esclude l'esercizio dell'uso civico, promiscuo, alternato; i partecipanti possiedono a lungo tempo la porzione di terra che loro è assegnata, ne pagano un canone, vi fanno lavoro intenso, vi introducono miglioramenti: sicchè può dirsi che quello che la legge si propone sia per loro già conseguito e di più non occorra. Tali sono le partecipanze emiliane, non più di dieci...

Voce. Sono sette.

CALISSE. Ma una dichiarazione generica in questo senso non può farsi, poichè potrebbe pure avverarsi che altre associazioni, pur chiamate partecipanze o con altri simili nomi, fossero collegate con l'uso civico e perciò soggiacessero alle disposizioni della legge. Si lasci che la questione sia risolta volta per volta, sulla osservazione dei fatti.

NICCOLINI PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLINI PIETRO. Io sono soddisfatto della dichiarazione del relatore che precisa la natura e i limiti di questa legge, come pure sono soddisfatto di aver segnalato al Governo che dovrà fare il regolamento per la sua applicazione, quel caso a cui nessuno, forse, aveva pensato, cioè il caso che i beni di una partecipanza si trovino in un comune diverso da quello nel quale risiedono i partecipanti. Se questo caso dovesse verificarsi anche per altre forme di usi civici e di comunanze agrarie, il regolamento dovrà ispirarsi più che alla lettera del decreto-legge che in qualche punto potrebbe essere manchevole, ai fini che si è proposto il legislatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 3°.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Per gli effetti della presente legge i diritti di cui all'art. 1 sono distinti in due classi:

1° *Essenziali*, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita;

2° *Utili*, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria.

Appartengono alla 1^a classe i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario.

Alla 2^a classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in generale i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare.

Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici i diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai Comuni sui beni dei privati. Non vi sono invece comprese le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura. Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finchè non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

(Approvato).

Art. 5.

Il compenso per la liquidazione dei diritti suddetti è stabilito in una porzione del fondo gravato da assegnarsi al Comune, nel cui territorio il fondo stesso si trova, e che sarà determinata nel modo seguente:

Per i diritti della prima classe, comunque esercitati, l'anzidetta porzione di terreno corrisponderà al minimo di un ottavo del fondo, che potrà, secondo la varietà dei casi e le circostanze, essere elevata ad un terzo ed anche sino alla metà.

Per i diritti della seconda classe il compenso, tenendo conto dei criteri suddetti, potrà da un minimo di un quarto elevarsi dal Commissario fino al massimo di due terzi del fondo.

Questo compenso comprenderà anche quello che corrisponde ai diritti della prima classe, qualora anche questi siano in tutto od in parte esistenti sul medesimo fondo.

Allorchè si tratti di un solo diritto, che a giudizio del Commissario sia di tenue entità,

il compenso potrà essere ridotto a misura inferiore di quella stabilita nel primo capoverso del presente articolo.

Sulle porzioni di terreno così assegnate graveranno le imposte dal giorno delle assegnazioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Scaduto per svolgere il suo emendamento all'art. 5.

L'emendamento è così concepito:

Al 1° comma, aggiungere dopo la parola: « gravato » le parole « o parte di fondo gravata ».

SCADUTO. L'emendamento da me proposto è semplicissimo: nell'articolo si parla di fondo gravato di uso civico: io invece di dire fondo gravato propongo che si dica fondo gravato o parte del fondo gravata; e alludo a questo che generalmente, ma non sempre, il diritto di uso civico esiste su tutto il feudo. Noi tutti ricordiamo la vecchia questione se sul feudo si presuma e non si presuma l'esistenza dell'uso civico anche quando non esistono i titoli. Io debbo ricordare questo; perchè, stante la massima sostenuta da molti e poi infiltrata nel diritto positivo specialmente nel diritto napoletano e siciliano e che cioè su qualunque feudo si presume l'esistenza del diritto di uso civico, non si distingueva se esisteva il diritto di uso civico su tutto il feudo oppure su parte del feudo. Ma nella realtà storica che cosa accade? Noi abbiamo diverse categorie, abbiamo diritti di uso civico su tutto il territorio del feudo e abbiamo diritti di uso civico sopra una sola parte del territorio del feudo. Noi abbiamo ancora un'altra figura di diritto di uso civico non su tutto il feudo ma solo su una parte, nella quale bisogna distinguere due sottoparti. C'è una specie di uso civico sopra una sottoparte e un'altra specie di uso civico sull'altra: esistono diritti di semina su una parte, esistono diritti di legnare sull'altra parte, diritto di cavar pietra in un'altra parte ancora, ecc. Bisogna dunque fare questa distinzione e tener presente che il diritto può esistere sul feudo intiero o su di una parte e poi su questa parte bisogna suddividere di quali usi civici s'intende parlare.

La dicitura mia è diversa da quella che

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1927.

aveva proposto l'on. Di Stefano e che suonava così: « Sul demanio gravato ». L'Ufficio centrale ha dichiarato di non accettare l'emendamento Di Stefano e neppure io l'accetto, e ne dico le ragioni. Se l'espressione proposta dall'on. Di Stefano fosse priva di equivoci, io certamente l'accetterei: ma la sua espressione è equivoca secondo me, perchè si riconnette al concetto *ubi feudum ibi demanium*, si riconnette al concetto della presunzione di uso civico, e quindi, usando quella espressione, non si comprende se s'intende parlare del feudo o di parte del feudo. Aggiungo un'altra osservazione: l'espressione demanio presuppone feudo, mentre esistono usi civici anche su terre non feudali. Di modo che io direi che l'Ufficio centrale ha fatto bene ad adottare l'espressione fondo gravato e credo che niente di male ci sarebbe ad aggiungere la distinzione tra fondo gravato e parte del fondo gravato per accennare questa eventualità, la quale si verifica spesso nella pratica, cioè che non su tutto il feudo esiste il diritto di uso civico ma solamente su una parte. Nella terminologia comune, specialmente in Sicilia, si suddivideva tra baronia e feudo: la baronia era un insieme di feudi. Ora il diritto di uso civico, se noi non specifichiamo, esiste su tutto il territorio della baronia oppure può esistere sopra alcuni feudi? e poi sopra questi feudi che sono parte della baronia possono esistere usi civici limitati ad una parte dei feudi stessi. Porto un esempio pratico: la baronia di Butera la quale constava di non so quanti feudi dava luogo a vari diritti di usi civici. Su quale parte del territorio esistevano questi diritti? Su tutto il territorio o sopra alcune determinate parti? E i diritti esistono su interi feudi oppure sopra una parte di essi? Il diritto di legnare per esempio presuppone un bosco, e quindi non può esistere che sopra una determinata parte; il diritto di cavar pietra presuppone una cava e quindi non può esistere che in un determinato luogo. Quindi io avevo pregato che fosse aggiunta quella distinzione.

DI STEFANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. In fondo, onorevoli colleghi, siamo d'accordo io e l'amico collega Scaduto che la dizione usata nell'art. 5 è una dizione

la quale può dar luogo a delle difficoltà, a degli equivoci ed ha delle conseguenze nocive o in un senso o nell'altro. Io per togliere questo equivoco avevo nel mio emendamento usata la parola *demanio*.

Ieri, l'on. Calisse mi ha dato due risposte, per le quali riteneva che la parola *demanio* non si potesse scrivere in una legge unica sugli usi civici. Oggi il collega Scaduto ha aggiunto qualche altra ragione. Io ritengo che tanto l'on. Calisse, quanto l'on. Scaduto non sono nel vero.

L'on. Calisse diceva ieri: non usiamo la parola *demanio* perchè questa è una parola circoscritta alle leggi napoletane.

CALISSE, relatore. E siciliane...

DI STEFANO. ...siciliane e napoletane, perchè sebbene qualche legge non fu pubblicata in Sicilia, pure non tardò ad applicarsi anche ivi. Dunque napoletane e siciliane. Io dico all'egregio collega, di cui ho ammirato tanto la relazione, che la parola *demanio* è molto più antica delle leggi siciliane, e gli soggiungo che quando in un dato istituto giuridico si ha una parola *specificata*, già usata in leggi ed in giudicati, è meglio usare questa parola specifica anzichè un'altra. Ora che la parola demanio sia antichissima lo vediamo dalla massima *ubi feuda ibi demania*. E quando si parlava di demanio, non si parlava di altro che di usi civici sui feudi. Dunque è una parola, che rimonta ad un'epoca molto anteriore a quella delle leggi siciliane del 1812 delle leggi napoletane del 1806 e 1810 e successive ed alle istruzioni del 1841.

Quando, in materia di usi civici, si usa la parola *demanio* s'intende parlare esclusivamente di quella parte di territorio su cui è ammesso l'uso civico. Invece, secondo le osservazioni fatte dal collega Calisse, quando la legge sicula napoletana parla di *demanio*, intende parlare di demanio comunale. Niente affatto: l'art. 10 delle istruzioni del 1841 è di una chiarezza meravigliosa: « sotto il nome « di demanio o terre demaniali degli ex baroni « o delle chiese s'intendono tutti i territori « aperti colti od incolti dai medesimi, soggetti « all'uso civico in tutto il corso dell'anno od « in parte soltanto di esso ». Quindi niente affatto demanio comunale.

Giustamente, poco fa, osservava l'on. Sca-

duto che, quando si parlava di demani comunali' si usò l'espressione di demani universali dei comuni, e non si parlò mai di semplici demani. Invece, quando la parola demanio fu usata la si usò esclusivamente per parlare degli usi civici dei beni degli ex baroni e delle chiese, poichè le chiese ebbero pure delle assegnazioni in feudo, e gli usi civici si esercitavano pure su quelle terre.

L'egregio collega Scaduto, il quale è tanto versato in questa materia, ebbe a dire che la parola *demanio* era equivoca in questo senso, che c'erano dei feudi semplici, isolati, e delle baronie costituite da molti feudi. E quindi poteva sorgere il dubbio se il demanio era su tutti i feudi o su di una parte di essi, cioè se si estendeva su tutto, il territorio o su di una parte soltanto di esso. Ma debbo osservare all'on. Scaduto, che questa ragione non è neppure esatta, perchè le istruzioni del 1841 ebbero all'art. 10 cura di specificare gli usi civici su tutti i territori o su parte del territorio. A me, quindi, sembra che con la parola demanio ogni dubbio ed ogni questione sarebbero tolti. E l'avevo suggerita, perchè aveva un significato assoluto in questa materia, e perchè era una parola che risaliva al periodo feudale e che si trova in tutti gli insegnamenti dei feudisti, come in tutte le leggi in materia di usi civici, sicchè poteva usarsi nella nuova unica legge, senza tema di destare dubbi o di sollevare incertezze.

Ad ogni modo, quello che a me preme è che questo articolo sia chiarito per una ragione gravissima. Nell'articolo del decreto del 1924 si parlava di tutto il comprensorio del fondo. Nel nuovo testo dell'Ufficio centrale si parla di *fondo gravato* semplicemente. Nella relazione, che ho letto attentissimamente, si dice che l'uso civico si scioglie colla cessione di una *proporzionata parte del fondo*, e quindi non si specifica se si tratta di *tutto il fondo* o semplicemente della *parte su cui esistono gli usi civici*. Pertanto le parole « fondo gravato » che si leggono nel nuovo articolo possono dar luogo ad un grave dubbio: si parla dell'intero fondo o solo della parte su cui gli usi civici si esercitano? Poichè come si è già detto in questa discussione ci sono usi, che si esercitano su tutto il fondo ed altri che si esercitano solo su parte del fondo, mentre il

diritto di legnare non si può esercitare dove non c'è bosco, il diritto di cavare pietre non si può esercitare dove non c'è pietra da estrarre ecc. ecc. Ma quando nella scala dei compensi si dice: « fondo gravato » in generale non si sa se si parla di tutto il fondo o di parte del fondo. Si chiarisca questo e sono disposto a sacrificare la mia parola « demani » per accettare l'altraformola « *il fondo o la parte di fondo gravato* » perchè ogni dubbio sia eliminato.

CALISSE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. Sull'uso della parola demanio ho già detto il mio pensiero. Nel significato che essa sia in relazione con gli usi civici è propria della legislazione meridionale, e non è conveniente ripeterla in una legge che è fatta per tutta l'Italia: nelle altre regioni essa non sarebbe facilmente intesa. Del resto, anche l'onorevole Di Stefano è oramai convinto di ciò. Egli insiste sulla necessità di dover dare a questo articolo più chiara espressione. Veramente a me sembra che dicendosi « fondo gravato » sia chiaro l'intendere che se l'uso civico si esercita sopra una parte soltanto di un fondo, per esempio sulla parte boscosa di un vasto possedimento, la porzione che se ne deve cedere in compenso del diritto abolito, non possa essere che in proporzione della parte che a questo è soggetta. Perchè dovrebbe essere estesa alla totalità del fondo?

DI STEFANO. Così hanno deciso in base al Regio decreto del 1924.

CALISSE, *relatore*. Se la liberazione del fondo dalla servitù civica è la ragione del compenso che se ne deve dare, ove essa non giunge non può evidentemente farsi giungere ciò che ne è la conseguenza: la porzione di terreno da cedere deve essere in relazione con quello su cui effettivamente l'uso civico esiste e si esercita. Ciò par chiaro: tuttavia, se si vuole maggiore chiarezza, si faccia.

La osservazione dell'on. Scaduto può rispondere a realtà: sovra una stessa terra possono insieme esistere usi civici diversi. Ma la legge ha preveduto questo caso, ed al commissario, che deve non solo accertare la esistenza dell'uso civico, di cui si chiede il riconoscimento, ma anche il suo valore e la sua estensione, ha dato facoltà di giudicare, fra le varie misure di compenso, che, come si è detto, la legge

stessa ha stabilito, quella che al caso particolare equamente corrisponda: se un uso civico è accompagnato con altri, si avrà nell'insieme un valore maggiore di quello che esso avrebbe da solo, e maggiore potrà esserne il compenso. Per altro l'on. Scaduto qui non propone alcuna modificazione od aggiunta al testo della legge, mentre egli si associa all'onorevole Di Stefano per dichiarar meglio l'articolo, proponendo che dopo le parole: « fondo gravato » si facciano seguire queste altre: « o parte del fondo gravato ». Non sono necessarie; ma, se si vuole, si aggiungano.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta questo emendamento?

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Se l'Ufficio centrale non ha difficoltà di accettare questa formula che chiarisce meglio il concetto dell'articolo, il Governo non ha che consentire.

DI STEFANO. Nell'attuazione sarà opportunissimo.

CALISSE, *relatore*. L'ufficio se ne rimette al Senato.

DI STEFANO. Mi associo all'emendamento dell'on. Scaduto.

CALISSE, *relatore*. Converrà però, dopo le parole « fondo gravato » dire « e della parte del fondo gravato ».

PRESIDENTE. Per l'emendamento del senatore Scaduto, a cui si è associato l'onorevole Di Stefano, il ministro dell'economia nazionale si rimette all'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale, pur ritenendo superfluo questo emendamento, se ne rimette al Senato.

Lo pongo ai voti: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Vengono poi gli emendamenti del senatore Di Stefano.

DI STEFANO. Li ho abbandonati.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'art. 5 così modificato:

Art. 5.

Il compenso per la liquidazione dei diritti suddetti è stabilito in una porzione del fondo gravato o della parte di fondo gravata da assegnarsi al Comune, nel cui territorio il fondo stesso si trova, e che sarà determinata nel modo seguente:

Per i diritti della prima classe, comunque esercitati, l'anzidetta porzione di terreno corrisponderà al minimo di un ottavo del fondo, che potrà, secondo la varietà dei casi e le circostanze, essere elevata ad un terzo ed anche sino alla metà.

Per i diritti della seconda classe il compenso, tenendo conto dei criteri suddetti, potrà da un minimo di un quarto elevarsi dal Commissario fino al massimo di due terzi del fondo.

Questo compenso comprenderà anche quello che corrisponde ai diritti della prima classe, qualora anche questi siano in tutto od in parte esistenti sul meaesimo fondo.

Allorchè si tratti di un solo diritto, che a giudizio del Commissario sia di tenue entità, il compenso potrà essere ridotto a misura inferiore di quella stabilita nel primo capoverso del presente articolo.

Sulle porzioni di terreno così assegnate graveranno le imposte dal giorno delle assegnazioni.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

La porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare dovrà essere determinata non solo col criterio della sua estensione, ma con quello anche del suo valore.

A tal fine il Commissario potrà ordinare apposita perizia. E in tal caso sarà in facoltà delle parti di farsi assistere, ciascuna da un perito di propria fiducia, nelle operazioni che il perito ufficiale dovrà compiere entro il termine che avrà stabilito il Commissario; dopo di che questi emanerà il suo finale provvedimento.

(Approvato).

Art. 7.

Saranno esenti dalla divisione e gravati di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del Comune, in misura corrispondente al valore dei diritti, da stabilirsi con perizia, i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie, ed i piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie.

Restano ferme nelle provincie ex pontificie le

disposizioni dell'art. 9 del Regio decreto 3 agosto 1891, n. 510 per l'affrancazione, a favore della popolazione di un Comune, di una frazione, o di una associazione agraria, di tutto o di parte del fondo gravato da usi civici, ed il Commissario vi provvederà con le norme stabilite dall'articolo stesso, salvi i temperamenti che egli ritenesse convenienti in corrispondenza con i dimostrati bisogni della popolazione.

(Approvato).

Art. 8.

Le comunioni generali per servitù reciproche, qualora esistano, e tutte le comunioni particolari nelle quali non siano demani comunali, salvo il caso di cui all'ultimo comma del presente articolo, saranno sciolte senza compenso.

Le comunioni generali per condominio, e le particolari, sia per condominio sia per servitù, fra Comuni, fra Comuni e frazioni, o fra due frazioni anche dello stesso Comune, si scioglieranno con l'attribuzione a ciascun Comune o a ciascuna frazione di una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare, e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione.

Si considerano comunioni generali quelle costituite sugli interi territori delle Comunità partecipanti; si considerano particolari quelle che comprendono solo una parte di detti territori.

In considerazione dei bisogni della economia locale potranno essere conservate le promiscuità esistenti, nel qual caso ne sarà fatto rapporto motivato al Ministero dell'Economia Nazionale, che provvederà.

(Approvato).

Art. 9.

Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate,

sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:

a) che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;

b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;

c) che l'occupazione duri almeno da dieci anni.

Le stesse norme valgono per la legittimazione dello acquisto delle quote dei demani comunali delle Province napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto.

Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al Comune, all'associazione o alla frazione di Comune, a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti.

(Approvato).

Art. 10.

Nel concedere la legittimazione di cui all'articolo precedente, il Commissario imporrà sul fondo occupato ed a favore del Comune o dell'associazione un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie, aumentato di almeno 10 annualità di interessi: tale aumento non sarà imposto, se l'occupante abbia già corrisposta una prestazione sia in generi che in denaro.

Il detto canone potrà essere di misura inferiore quando l'occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotizzazione.

Le legittimazioni dovranno in ogni caso essere sottoposte all'approvazione sovrana.

(Approvato).

CAPO II.

DESTINAZIONE DELLE TERRE GRAVATE DI USI CIVICI E DI QUELLE PROVENIENTI DALL'AFFRANCAZIONE.

Art. 11.

I terreni assegnati ai Comuni o alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, e quelli che perverranno ad essi in applicazione della presente legge, nonchè gli altri posseduti da Comuni o frazioni di Comuni, Università, ed

altre associazioni agrarie comunque denominate, sui quali si esercitano usi civici, saranno distinti in due categorie:

a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente;

b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

(Approvato).

Art. 12.

Per i terreni di cui alla lettera a) si osserveranno le norme stabilite nel capo 2° del titolo 4° del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

I Comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero per l'Economia Nazionale, alienarli o mutarne la destinazione.

I diritti delle popolazioni su detti terreni saranno conservati ed esercitati in conformità del piano economico e degli art. 130 e 135 del citato decreto, e non potranno eccedere i limiti stabiliti dall'art. 521 del codice civile.

(Approvato).

Art. 13.

I terreni indicati alla lettera b) dell'art. 10 sono destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, purchè diano affidamento di trarne la maggiore utilità.

Gli atti della ripartizione affidati agli istruttori e periti saranno omologati dal Commissario e sottoposti all'approvazione sovrana.

(Approvato).

Art. 14.

L'assegnazione dei terreni alle due categorie di cui all'art. 11 sarà determinata dal Commissario, contemperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale, in base ad un piano di massima compilato da un delegato tecnico designato dal Commissario, previa autorizzazione del Ministro dell'Economia Nazionale.

(Approvato).

Art. 15.

Qualora l'estensione lo consenta, i terreni destinati a coltura agraria, salvo il disposto dell'art. 17, potranno essere affidati dal Ministero dell'Economia Nazionale al delegato tecnico di cui all'articolo precedente, o ad altro nominato dal Ministero stesso, affinché prima della ripartizione siano con gestione unica sottoposti alle opere di sistemazione e di trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unità fondiarie. Il delegato sarà assistito da quattro cittadini del Comune, scelti dal Podestà e dalla assemblea dell'associazione degli utenti tra agricoltori ed esperti in materia agraria.

Detto delegato ha il mandato:

a) di gestire i terreni della categoria b) ed eseguire le occorrenti opere di trasformazione;

b) di compilare ed attuare, ad opere compiute, il piano di ripartizione dei terreni in unità fondiarie, determinando le opere di miglioria da eseguirsi successivamente a cura degli assegnatari e gli altri obblighi di questi.

Per gli uffici di cui alla lettera a) del presente articolo il delegato risponderà direttamente al Ministero dell'Economia Nazionale giusta gli obblighi da stabilirsi all'inizio della gestione, e per quelli di cui alla lettera b) dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 13.

(Approvato).

Art. 16.

Onde si provveda dei mezzi per l'adempimento degli uffici, di cui all'articolo precedente, il delegato, oltre a servirsi dei frutti e delle rendite dei terreni soggetti alla sua gestione, potrà valersi del credito agrario secondo le agevolazioni, in quanto vi siano applicabili, concesse dalle leggi raccolte nel testo unico 9 aprile 1922, n. 932, nonché delle altre previste dai regi decreti 14 luglio 1918, n. 1142, 2 settembre 1919, n. 1633, 30 dicembre 1923, n. 3139, e dai successivi provvedimenti in materia di credito agrario.

A questo articolo 16 vi è un emendamento del senatore Di Stefano il quale propone di sostituire alla dizione: « Onde si provveda dei

mezzi per l'adempimento degli uffici, di cui all'articolo precedente, il delegato, oltre...»
l'altra: « Il delegato, per provvedersi dei mezzi necessari all'adempimento degli uffici, di cui all'articolo precedente, oltre », ecc.

DI STEFANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Si tratta di un emendamento molto semplice, per dare all'articolo una forma più italiana; credo non abbia bisogno di svolgimento.

PRESIDENTE. Chiedo all'Ufficio centrale ed al ministro se accettano questo emendamento.

CALISSE, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha nulla in contrario.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Anche io l'accetto.

PRESIDENTE. Allora lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 16 così modificato; lo rileggo.

Art. 16.

Il delegato, per provvedersi dei mezzi necessari all'adempimento degli uffici di cui all'articolo precedente, oltre a servirsi dei frutti e delle rendite dei terreni soggetti alla sua gestione, potrà valersi del credito agrario secondo le agevolazioni, in quanto vi siano applicabili, concesse dalle leggi raccolte nel testo unico 9 aprile 1922, n. 932, nonché delle altre previste dai Regi decreti 14 luglio 1918, n. 1142, 2 settembre 1919, n. 1633, 30 dicembre 1923, n. 3139, e dai successivi provvedimenti in materia di credito agrario.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Art. 17.

Qualora alla gestione dei terreni indicati alla lettera a) dell'art. 11 venga provveduto con la nomina di un Direttore tecnico ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, questi potrà essere incaricato anche delle funzioni di delegato tecnico di cui all'art. 15.

(Approvato).

Art. 18.

Il Ministro per l'Economia Nazionale, qualora lo ritenga opportuno, potrà affidare, in base ad apposita convenzione, in tutto o in parte la esecuzione delle occorrenti opere di trasformazione fondiaria e la gestione temporanea dei terreni, nel periodo precedente la ripartizione, all'Opera nazionale dei combattenti, od altri Enti ed Istituti legalmente riconosciuti, che diano affidamento di rapida e perfetta esecuzione.

Ad essi sarà fatto obbligo di preferire per l'esecuzione dei lavori la mano d'opera locale.

(Approvato).

Art. 19.

L'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione è fatta a titolo di enfiteusi, con l'obbligo delle migliorie e della osservanza delle altre condizioni determinate nel piano di ripartizione di cui agli articoli 13 e 15, sotto pena di devoluzione a favore del Comune, della frazione, o dell'associazione degli utenti.

(Approvato).

Art. 20.

Il canone sarà fissato in base al prezzo dell'unità fondiaria, realizzabile in libera contrattazione, tenuto conto dei vincoli giuridici apposti all'assegnazione e del precedente diritto dell'assegnatario.

Nel caso di ipoteca iscritta per mutui contratti per opere preliminari di sistemazione e trasformazioni fondiarie, nel canone sarà distinta la parte da corrispondersi agli Istituti mutuanti.

(Approvato).

Art. 21.

Le unità fondiarie abbandonate o devolute saranno riassegnate con le norme di cui agli articoli 13 e 19.

Non sarà ammessa l'affrancazione se non quando le migliorie saranno state eseguite ed accertate: l'accertamento sarà fatto dalla locale Cattedra di agricoltura.

Prima dell'affrancazione le unità suddette

non potranno essere divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo.

(Approvato).

Art. 22.

Qualora l'estensione delle terre da ripartire non sia sufficiente per soddisfare tutte le domande delle famiglie che v'hanno diritto, si potrà provvedere all'assegnazione mediante sorteggio fra le famiglie indicate nel primo comma dell'art. 13.

Allo scopo di aumentare la massa da dividere fra gli aventi diritto, è tuttavia consentito tanto ai Comuni quanto alle associazioni degli utenti di avvantaggiarsi delle disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142, diretto ad agevolare l'acquisto di nuovi terreni.

La stessa facoltà è data ai Comuni ed alle associazioni per affrancare i canoni enfiteutici che gravano le terre da ripartire.

Qualora occorra pagare quote di ammortamento per debiti incontrati dal Comune per l'acquisto delle terre, si applicherà la disposizione del capoverso dell'art. 20 limitatamente alla parte che viene ripartita.

(Approvato).

Art. 23.

Gli assegnatari delle terre ripartite potranno riunirsi in consorzio per provvedersi più agevolmente dei mezzi necessari per utilizzarle e per godere dei vantaggi accordati dalle leggi.

La riunione in consorzio sarà obbligatoria, qualora il Ministero per l'Economia Nazionale su proposta del delegato tecnico, lo ritenga necessario per l'esecuzione di opere e servizi di interesse comune.

Le stesse norme valgono per la riunione di più consorzi.

(Approvato).

Art. 24.

Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune, alla frazione od all'associazione, con vincolo a favore del Ministero

dell'Economia Nazionale, per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

Eguale sarà investito in titoli del debito pubblico, intestati come sopra è detto e con identico vincolo, il prezzo di vendita dei terreni dichiarati alienabili ai termini dell'articolo 12.

(Approvato).

Art. 25.

Il Ministero per l'Economia Nazionale, su proposta del Commissario, o di sua iniziativa allorchè questi abbia cessato dalle sue funzioni, od anche su richiesta della maggioranza degli utenti, potrà procedere allo scioglimento delle associazioni di cui all'art. 1, se il patrimonio sia insufficiente ai bisogni degli utenti, o vi siano motivi per ritenere inutile o dannosa la esistenza di esse.

In tal caso i terreni delle associazioni saranno trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi, con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono.

Quanto sopra si osserverà anche relativamente ai beni di altra natura posseduti dalle dette associazioni; però il Comune non potrà mutarne la destinazione senza l'autorizzazione del Ministero dell'Economia Nazionale. Non sarà permessa la costituzione di nuove associazioni per il godimento comune dei diritti di cui all'art. 1, ma potrà accordarsi il riconoscimento a quelle che siano già esistenti di fatto.

(Approvato).

PRÉSIDENTE. All'art. 26, l'Ufficio centrale, d'accordo col Governo, propone un nuovo testo. Ne do lettura:

Art. 26.

I terreni di uso civico dei Comuni e delle frazioni e quelli delle Associazioni, sia che passino ai Comuni od alle frazioni, sia che restino alle Associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione. Qualora per disposizioni speciali di leggi anteriori o per sentenze passate in giudicato fosse stato assicurato un diritto

particolare ad alcune categorie di persone, il Ministero dell'economia nazionale, d'accordo col Ministero dell'interno, potrà stabilire i provvedimenti che secondo le circostanze si riteranno opportuni.

I terreni suddetti di originaria appartenenza delle frazioni e gli altri che ad esse passeranno in seguito ad affrancazione o per effetto dell'art. 25, saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti qualunque sia il numero di essi. Con le norme della stessa legge saranno amministrati i beni delle associazioni conservate.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Io vorrei pregare il Senato ed il Governo di rimandare a domani la discussione di questo articolo, che è di una gravità eccezionale, perchè modifica sostanzialmente la legislazione esistente specialmente nelle provincie meridionali ed è bene perciò che la discussione del Senato sopra questo articolo si svolga nel modo più ampio.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole senatore Libertini. Io non vedo la necessità di rinviare a domani la discussione di questo articolo. Se Ella ha emendamenti da proporre, li faccia e ne discuteremo oggi stesso.

LIBERTINI. Ma anche l'articolo 2 è stato rinviato a domani.

PRESIDENTE. La questione era ben diversa. Per l'articolo 2 c'è un emendamento che il Governo e l'Ufficio centrale hanno ritenuto meritevole di studio. Invece per l'articolo 26 Ella, onorevole senatore Libertini, vorrebbe domandare il rinvio senza che vi siano proposte di modificazioni.

LIBERTINI. Io ho fatto la proposta di rinvio; vedrà il Senato se sia il caso di accoglierla.

PRESIDENTE. Domando al Governo ed all'Ufficio centrale se accolgono la proposta di rinvio della discussione dell'articolo 26, fatta dall'onorevole senatore Libertini.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Il Governo non l'accoglie.

CALISSE, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale ritiene che l'articolo possa essere discusso oggi stesso.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di rinvio dell'art. 26 fatta dall'onorevole senatore

Libertini, ma non accolta nè dal Governo, nè dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo allora ai voti l'articolo 26 nel nuovo testo concordato tra l'Ufficio centrale ed il Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CAPO III.

GIURISDIZIONE E PROCEDURA.

Art. 27.

All'attuazione di quanto è disposto nella presente legge provvederanno con funzioni amministrative e giudiziarie i Commissari regionali.

I Commissari saranno nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'Economia Nazionale con consenso del Ministro per la Giustizia e gli Affari di culto, e scelti fra magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello, e prenderanno il nome di Commissari per la liquidazione degli usi civici.

Il Ministro per l'Economia Nazionale determinerà la circoscrizione e la sede di ciascun Commissariato.

PIRONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONTI. Questo disegno di legge mantiene la specialità della magistratura per la risoluzione delle controversie in materia di usi civici e demani comunali, come era nelle leggi anteriori. Senonchè la legge del 20 marzo 1865, che abolì il contenzioso amministrativo, mentre stabiliva che i Prefetti avrebbero continuato ad esercitare le attribuzioni ad essi conferite in questa materia dalle leggi preesistenti, dava al Governo la facoltà di confidare tali attribuzioni a speciali commissari ripartitori nelle provincie in cui se ne riconoscesse il bisogno. Questa disposizione non poneva alcuna limitazione al Governo nella scelta dei commissari ripartitori, sicchè il Governo poteva prendere questi commissari in qualsiasi campo in cui trovasse persone

aventi quella speciale competenza che si richiede per questioni del genere. Invece la nuova legge limita la scelta e stabilisce che i commissari saranno nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dell'economia nazionale col consenso del ministro della giustizia e degli affari di culto, e scelti fra magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello, e prenderanno il nome di commissari per la liquidazione degli usi civici.

Ora a me questa limitazione non sembra nè giusta nè opportuna, perchè i commissari regionali non hanno soltanto funzioni giudiziarie ma anche funzioni amministrative, e non si vede la ragione per cui queste funzioni non possano essere date, oltre che a magistrati dell'ordine giudiziario, anche a magistrati amministrativi, specialmente quando si rifletta che alcuni di questi ultimi provengono dalla carriera delle prefetture ed hanno esercitato nell'Italia meridionale, come commissari ripartitori, quelle funzioni che ora passano ai commissari regionali. Essi quindi si troverebbero nella migliore condizione per poter aspirare a tali uffici. Io faccio una questione del tutto obiettiva, perchè si tratta di un ufficio poco desiderabile. Ad ogni modo, a me non sembra conveniente la esclusione di quest'ordine di magistrati, e ciò apparirà evidente quando si rifletta che, in base alla disposizione di questa legge, anche, per esempio, l'illustre relatore dell'Ufficio centrale, del quale tutti abbiamo ammirato la rara competenza in questa materia, non potrebbe essere nominato commissario. Del resto la stessa legge ammette che non sia necessaria la qualità di magistrato dell'ordine giudiziario per poter esercitare queste funzioni, e difatti l'art. 28, che riguarda la scelta degli assessori, destinati a coadiuvare i commissari in tutte le loro operazioni, dice che dovranno essere scelti tra magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello ovvero tra funzionari dello Stato che occupano nel quadro di classificazione gradi corrispondenti. Perciò proporrei un emendamento inteso a stabilire che i commissari siano nominati con decreto Reale su proposta del ministro per l'economia nazionale col consenso del ministro competente, e che siano scelti fra magistrati dell'ordine amministrativo o dell'ordine giudiziario, questi

ultimi di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello, e prendano il nome di commissari per la liquidazione degli usi civici.

SCADUTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCADUTO. Io sono contrario a questa proposta e ne dirò le ragioni.

Prima di tutto non mi pare esatta la interpretazione che si è data all'articolo per cui l'illustre relatore della commissione non potrebbe essere nominato commissario. Infatti l'articolo dice che i commissari saranno scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di corte d'appello: ora noi sappiamo che nel linguaggio odierno si parla di magistrati dei diversi ordini; magistrati dell'ordine giudiziario e magistrati dell'ordine amministrativo. Di modo che in questa dicitura andrebbero compresi anche i consiglieri di Stato e della Corte dei Conti.

Ma lasciamo stare questo capo abbastanza particolare e veniamo alla questione in sè. Che cosa intendeva dire il collega Pironti? che secondo la vecchia legge, quelli che erano stati nelle prefetture potevano diventare commissari ripartitori, e quelli che erano stati nelle prefetture erano persone competenti. In altri termini questi, che sono stati nelle prefetture, ne sanno di più dei magistrati.

Ora io nego recisamente questa proposizione, qui bisogna mettere le carte in tavola. Si tratta di una materia complicatissima, e quelli che se n'intendono sono pochissimi. Il povero prefetto ha tante cose.

PIRONTI. Io non parlo dei prefetti.

SCADUTO. E allora chi sono gli esperti?

PIRONTI. I consiglieri di Stato.

SCADUTO. Ma ho detto che sono compresi, perchè oggi si parla di magistrati dei vari ordini, anche amministrativo. Vi sono compresi, quindi, anche i consiglieri di Stato.

Ma a parte ciò, io credo proprio che il commissario debba essere un magistrato. Oggi è proprio necessario che sia un magistrato più di quello che non fosse necessario nel 1865 o, se vogliamo, prima del 1924. Infatti bisogna tener conto che fra la nuova legge e le antiche vi è questa differenza fondamentale, differenza su cui non si è messa soverchia attenzione.

Prima del 1924 il commissario ripartitore giudicava soltanto in base al possesso, e, se nasceva questione sul titolo, la controversia era rimandata alla autorità giudiziaria. Così era per tutta l'Italia tranne che per la Sicilia, per la quale vi era una condizione speciale, cioè: il commissario ripartitore se trovava il possesso, faceva la divisione; se non trovava il possesso ma gli si presentavano dei titoli, allora si faceva una suddistinzione: se questi titoli erano posteriori al 1735, il commissario giudicava su essi, e ne giudicava insieme agli assessori. Se invece i titoli erano anteriori al 1735, il commissario ripartitore declinava la propria competenza e rinviava la questione davanti l'autorità giudiziaria. Oggi col decreto del 1924 e col testo che abbiamo davanti, la cosa cambia completamente di aspetto. Il commissario ripartitore giudica in prima istanza e non giudica soltanto del possesso, giudica anche del titolo; non solo, ma anche di tutti i titoli a qualunque epoca essi appartengono. Aggiungete che è una materia complicatissima, che si intreccia col diritto feudale, ecc. Ci vuole quindi lo specialista ed il giurista. E questo stesso occorre che resti a lungo; altrimenti mentre sta imparando la materia, se ne va, e viene un altro che non sa nulla. È quindi giusto che si stabilisca la norma che si deve mettere un magistrato e non inferiore al grado di consigliere di Corte di Appello.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale non crede di accettare l'emendamento proposto dal senatore Pironti per la considerazione che il prefetto come Commissario ripartitore funzionava soltanto nelle provincie meridionali dove imperavano le leggi del 1816, del 1841, e la legislazione speciale che del 1860 in poi si era ivi venuta formando. In tutte le altre provincie d'Italia, se c'era qualche magistratura preposta particolarmente alla materia degli usi civici, era una magistratura costituita da funzionari dell'ordine giudiziario, o presieduta da funzionari dell'ordine medesimo. In tutti i casi, tanto nelle provincie meridionali, come nelle provincie del Lazio e dell'Italia centrale, e in tutte le altre dove esistevano usi civici, e

magistrature speciali, il giudizio di appello era sempre riservato all'autorità giudiziaria; anzi in Sicilia il giudizio di cognizione sul petitorio era sempre deferito all'autorità giudiziaria.

Essendo il decreto-legge, di cui ora discutiamo, in vigore da tre anni, ed essendo stato constatato, con soddisfazione di tutti, che l'organizzazione degli uffici dei commissari regionali, corrisponde bene agli scopi del legislatore, poichè sono diretti da persone autorevoli e capacissime, le quali attendono con molto zelo alle loro funzioni, tenuto conto, altresì, mi sia permesso dirlo (senza con questo offender l'altissima autorità del Consiglio di Stato, e delle persone che ne fanno parte, a cui mi inchino con deferenza) che i prefetti, anche nella loro funzione di commissari ripartitori non hanno dato sempre buona prova, tanto che molto spesso è occorso di ricorrere alla nomina di commissari ripartitori straordinari così per il continente che per la Sicilia, (ed essi furono sempre prescelti fra i magistrati dell'ordine giudiziario, o appena usciti dalle sue file, come ad esempio, il nostro compianto collega senatore Inghilleri), quando si pensi infine, che i prefetti, quali commissari ripartitori, erano assistiti dai funzionari aggiunti, che erano magistrati, mi pare che, l'invocare questo precedente, limitato così, e così poco importante nella sua consistenza e nei risultati dell'esperienza, non suffraghi la proposta dell'onorevole collega Pironti.

Quanto all'illustre e carissimo collega Callisse ognuno intende come io sia più di tutti conscio e convinto che egli sarebbe il migliore fra i migliori e il competente fra i competenti. Ma egli vuole che io dica in suo nome: *Transat me calix iste*.

Allontanatelo dunque non solo da lui ma anche dai suoi egregi colleghi del Consiglio di Stato.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Mi associo completamente a quanto ha detto il senatore Mortara, presidente dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Pi-

ronti non è accettata nè dall'Ufficio centrale nè dal Governo.

Domando al senatore Pironti se insiste nella sua proposta.

PIRONTI. Di fronte a queste opposizioni lo ritiro. Ciò che ha detto il senatore Mortara riguardo alla cattiva prova che avevano fatto i commissari ripartitori in base alla legge del 1865, deve poi in parte attribuirsi alle difficoltà ed alle incertezze delle leggi allora vigenti, leggi che ora vengono chiarificate, e in parte ad altre ragioni che egli conosce benissimo, perchè molte volte le vertenze demaniali servivano nei tempi passati piuttosto come arma di partito che per l'imparziale esercizio della giustizia: e qui ci sono vari colleghi che forse potrebbero farne testimonianza. Io ricordavo la disposizione dell'art. 16 della legge del 1865, che dava facoltà al Governo di scegliere senza limitazione alcuna i commissari ripartitori, e mi sembrava che non fosse opportuno restringere ora la scelta al campo della magistratura ordinaria e non comprendervi i magistrati amministrativi. Ma dal momento che l'emendamento non è accettato nè dalla commissione, nè dal Governo, non ho ragione di insistere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 27 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 28.

I Commissari avranno alla propria dipendenza uno o più assessori da scegliersi fra magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello, ovvero tra funzionari dello Stato che occupano nel quadro di classificazione gradi corrispondenti. Essi sono nominati con decreto del Ministro per l'Economia Nazionale, previo il consenso del Ministro dal quale dipendono.

L'ufficio degli assessori sarà quello di coadiuvare il Commissario in tutte le sue operazioni. Il Commissario potrà affidare agli assessori tutti gli atti di istruzione e delegarli a trattare e ricevere le conciliazioni.

Gli atti d'istruzione dei procedimenti in contenzioso da eseguirsi fuori della sede del Commissariato potranno essere delegati anche ai Pretori.

I Commissari potranno pure, per l'istruttoria e per la esecuzione delle operazioni di loro competenza, servirsi di speciali incaricati. Gli atti compiuti dagli assessori ed incaricati non saranno validi senza l'approvazione del Commissario.

In tutti gli atti del procedimento contenzioso di cui al secondo comma dell'articolo seguente, i Commissari saranno assistiti da un segretario con le funzioni di cancelliere.

I magistrati nominati ai sensi dell'art. 27 e del presente potranno essere posti fuori del ruolo organico della magistratura anche oltre al limite stabilito dall'art. 158 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2784, in numero però non superiore a dieci, e ad essi si applicheranno le disposizioni del comma secondo e quarto dell'articolo medesimo.

(Approvato).

Art. 29.

I Commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, allo scioglimento delle promiscuità ed alla revindica e ripartizione delle terre.

I Commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, non che tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate.

In ogni fase del procedimento potrà essere promosso un esperimento di conciliazione, sia per iniziativa del Commissario, sia per richiesta delle parti, le quali, per questo oggetto, potranno farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di speciale mandato.

I Commissari cureranno la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori, ma non ancora eseguite.

Tutte le conciliazioni relative alle materie contemplate nella presente legge, dovranno riportare l'approvazione del Commissario e del Ministero per l'Economia Nazionale, la quale terrà luogo di quella della Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 30.

Fino a che non sia intervenuta una decisione irrevocabile o una conciliazione debitamente omologata sull'esistenza, la natura e la liquidazione dei diritti a cui si riferisce la presente legge, i reclami relativi al possesso sono deferiti ai Commissari, che regoleranno provvisoriamente, secondo il loro prudente arbitrio, l'esercizio del medesimo, sempre che, assunte sommarie informazioni, abbiano riconosciuto l'esistenza di un possesso di fatto. Quando però siasi commesso attentato violento o clandestino, il detto provvedimento discrezionale non potrà essere dato se non sia stata prima eseguita la reintegrazione in possesso.

(Approvato).

Art. 31.

I Commissari nei loro procedimenti sono dispensati dalla osservanza delle forme della procedura ordinaria; però, prima di provvedere, dovranno sentire gli interessati e raccoglierne sommariamente le osservazioni e le istanze.

Quando la citazione nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle parti da citarsi, il Commissario può autorizzare la citazione per pubblici proclami a norma dell'art. 146 del codice di procedura civile.

Qualora abbiano da decidere in ordine a quanto è previsto nell'art. 29, i Commissari si atterranno alle norme del processo avanti i Pretori, ed in ogni caso preventivamente sentiti gli interessati e raccolte le loro istanze e ragioni.

Non sono ammesse altre eccezioni di nullità degli atti del procedimento fuori di quelle che lascino assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo e tempo della comparizione o che concernono la essenza dell'atto.

Le decisioni dei Commissari saranno eseguite nonostante reclamo, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 32.

Contro le decisioni dei Commissari nelle questioni concernenti l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'art. 1 e la riven-

dicazione delle terre è ammesso il reclamo alle Corti di appello, aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte.

Il termine per proporre il reclamo è di giorni 30 dalla data di notificazione.

Il reclamo contro decisioni preparatorie o interlocutorie potrà essere proposto solamente dopo la decisione definitiva ed unitamente al reclamo contro questa.

Quando la Corte di appello, riformando la sentenza del Commissario, non decida definitivamente in merito, dovrà sempre rinviare la causa per il corso ulteriore al Commissario.

Le Corti di appello potranno ordinare la sospensione delle decisioni impugnate, quando ravvisino che possano derivarne gravi danni.

A questo articolo il senatore Di Stefano propone il seguente emendamento:

Al 2° capoverso, aggiungere dopo la parola « interlocutoria » le seguenti: « qualora non decida, definitivamente, su taluna delle domande od eccezioni ».

Ha facoltà di parlare il senatore Di Stefano per svolgere il suo emendamento.

DI STEFANO. Ho detto ieri le ragioni per cui ritengo che contro la sentenza interlocutoria che decida, definitivamente, una parte della causa debba ammettersi l'appello immediatamente dopo la pronuncia ed ho richiamato il precedente legislativo di questa disposizione e cioè la legge del 1817 sul contenzioso amministrativo pel napoletano e per la Sicilia, la quale diceva che a differenza delle sentenze preparatorie per le sentenze interlocutorie era ammesso l'appello non appena pronunciata la sentenza stessa. Aspetterò quindi quanto dirà l'onorevole Presidente della commissione, confidando che egli da provetto magistrato, vorrà accettare il mio emendamento.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale non può accettare l'emendamento del senatore Di Stefano per parecchie ragioni: prima di tutto perchè, come ha detto ieri l'onorevole relatore — e la ragione è decisiva — questa disposizione di procedura è

in vigore da tre anni, cioè da quando è stato messo in esecuzione il decreto del 22 maggio 1924. Non ci sono dati sperimentali per dimostrare che la disposizione abbia fatto cattiva prova. Da altra parte, simile modificazione, introdotta attraverso una conversione in legge, potrebbe creare delle difficoltà gravissime anche ai magistrati ed agli stessi commissari investiti delle questioni attualmente in corso. Si tratta poi di una regola già entrata in una serie di leggi di procedura, relative a procedimenti speciali amministrativi, civili, commerciali, tanto nella legislazione della Madre Patria, quanto nella legislazione delle nostre colonie. Dappertutto ha fatto buona prova ed è stato accolto con favore perchè rappresenta un progresso dell'ordinamento processuale. Dirò di più: questa stessa regola testualmente si legge nell'art. 515 del codice di procedura civile napoletano. Credo anche di poter affermare che nel progetto di codice di procedura che si sta elaborando e nel pensiero dell'onorevole ministro della giustizia che presiede a questa elaborazione, è considerato con favore cotale sistema. Non so perchè da un momento all'altro si dovrebbe fare questo *revirement* che suggerisce l'on. Di Stefano. Egli rammenta la legge napoletana sul contenzioso amministrativo. Non so se la citazione sia esatta, ma certamente è anacronistica, trattandosi della legge del 1817 sul contenzioso amministrativo per le provincie meridionali, che da moltissimo tempo ha cessato di aver vigore. Non si vede quindi ragione di accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se accetta l'emendamento dell'onorevole Di Stefano.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Il Governo non può accettare l'emendamento e si associa all'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Stefano ritira il suo emendamento?

DI STEFANO. Io ritiro il mio emendamento, dato che l'Ufficio centrale ed il Governo non l'accettano, non volendo che la questione sia pregiudicata da una votazione contraria, di fronte alla giurisprudenza oscillante. Debbo, però, rispondere al Presidente dell'Ufficio centrale, che se è vero che questa disposizione è entrata in altre leggi, e già io l'avevo

notato nel mio discorso di ieri, non posso essere d'accordo con l'on. Mortara nel dire che questa ha fatto buona prova. Invero questa disposizione si è dimostrata tanto irrazionale, illogica ed inconsequente, che nella legge per le acque pubbliche, in cui c'è appunto una disposizione simile, il tribunale superiore delle acque, tutte le volte che il magistrato delle acque di primo grado ha emesso una interlocutoria, decidendo, diffinitivamente, un punto della contestazione, ha ammesso l'appello, senza aspettare la diffinitiva sul merito. Ed io ho voluto ricordare l'origine della disposizione esistente nella legge sul contenzioso amministrativo, perchè questa disposizione era quella che si applicava nei giudizi per lo scioglimento degli usi civici. E non si è mai dubitato che in questa materia una sentenza interlocutoria che avesse deciso un punto della lite fosse subito, appellabile. Voglio, ancora una volta, far rilevare che le conseguenze non sempre buone, spessissimo sono enormemente dannose per i litiganti; giacchè dalla esecuzione di una sentenza interlocutoria, in cui c'è un punto deciso, che può mutare, le sorti della lite, se rivotato in appello, deriva uno sciupio di tempo e danaro con danni incalcolabili e non sempre indennizzabili per le parti. Detto questo, il Senato giudichi nella sua sapienza come crede. Io sento di avere adempiuto al mio dovere.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Ringrazio l'onorevole Di Stefano di aver ritirato l'emendamento ed anche della bella lezione di diritto processuale che ha voluto esporre al Senato.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Di Stefano ritirato il suo emendamento pongo ai voti l'articolo 32 del testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 33.

Tutte le autorità, uffici ed archivi sono obbligati a compiere ed eseguire atti, a fornire notizie, a rilasciare copie di documenti, a prestare ogni assistenza allorchè ne siano richiesti dal Commissario.

Questi potrà altresì richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.

(Approvato).

Art. 34.

I Commissari regionali assumono le funzioni attribuite ai Prefetti ed ai Commissari ripartitori nelle provincie meridionali e siciliane, a norma dell'art. 16 della legge 20 marzo 1865, allegato E. e delle disposizioni successive. Nelle altre provincie assumono quelle delle Giunte d'arbitri, istituite con le leggi 15 agosto 1867, n. 3910, 2 aprile 1882, n. 698, 7 maggio 1885, n. 3093; 28 febbraio 1892 n. 72, e con quelle raccolte nel testo unico approvato con Regio decreto 3 agosto 1891, n. 510; nonchè le funzioni delle Commissioni e dei Commissari già istituiti nelle nuove Provincie per effetto della legge dell'ex Impero austro-ungarico del 7 giugno 1883 B. L. L. n. 94, e delle leggi ed ordinanze provinciali per le operazioni agrarie sulla divisione, sul regolamento e sull'affrancazione dei relativi diritti di godimento.

Essi però, nelle provincie cui dette leggi si riferiscono, assumeranno ed eserciteranno tutte le attribuzioni loro affidate con la presente legge.

Le loro decisioni saranno impugnabili nei modi e nel termine stabiliti dall'art. 32.

(Approvato).

Art. 35.

Le attribuzioni già conferite alle Giunte di arbitri per la Sardegna passeranno al Commissario, il quale le eserciterà in conformità del Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, che approva il testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per l'isola.

(Approvato).

Art. 36.

Il Commissario competente provvederà con le norme della presente legge alla sistemazione dei demani silani attribuiti ai Comuni per effetto della legge 25 maggio 1876, n. 3124:

(Approvato).

CAPO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 37.

La suprema direzione per l'esecuzione della presente legge rimane affidata al Ministero per l'Economia Nazionale.

Esso, nell'interesse delle popolazioni, potrà promuovere e sollecitare le azioni e le operazioni previste dagli art. 1 e 29.

(Approvato).

Art. 38.

Le spese per l'indennità ai Commissari, agli assessori e quelle per fitto di locali, per funzionamento degli uffici e per retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio, nella misura di lire 800,000, saranno a carico dello Stato ed iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'Economia Nazionale.

(Approvato).

Art. 39.

Le spese dei giudizi e delle operazioni nella misura stabilita dal Commissario saranno anticipate dai Comuni o dalle associazioni, e depositate a disposizione del Commissario presso la tesoreria provinciale o presso gli uffici postali, col sistema dei depositi giudiziari. In caso di negligenza o di rifiuto da parte dei Comuni, il Commissario richiederà al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa lo stanziamento d'ufficio della spesa nel bilancio comunale e l'emissione del mandato relativo.

I Commissari per provvedere alle spese suddette avranno anche facoltà di ordinare il deposito di una quota parte dei redditi dei beni di uso civico ai tesorieri dei comuni o delle associazioni, ed anche ai debitori di tali redditi.

(Approvato).

Art. 40.

Tutti gli atti di procedura eseguiti d'ufficio saranno esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Saranno invece redatti su carta da lire 4 e soggetti alla tassa fissa minima di registro in vigore, i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazione di terre.

Sulla stessa carta da lire 4 saranno scritti gli atti di parte.

(Approvato).

Art. 41.

Tutti gli atti compiuti dai Commissari sino alla data di pubblicazione della presente legge rimarranno fermi, in quanto non sieno appellabili e non sieno stati appellati nei termini legali.

Nei giudizi di appello dalle decisioni emesse dai Commissari anteriormente alla legge presente, si dovranno applicare, per tutti gli effetti, le norme in questa contenute.

Le disposizioni della presente legge si applicano in tutti i casi nei quali non sia intervenuta sentenza definitiva ed irrevocabile o transazione debitamente approvata.

Le cause che all'entrata in vigore della presente legge si troveranno in corso avanti qualsiasi autorità di prima istanza, saranno riassunte davanti il Commissario.

CALISSE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. Dell'art. 26, che è quello di cui il senatore Libertini aveva chiesto il rinvio della discussione, fu tolta la eccezione o riserva che da prima v'era stata posta con le parole « escluso il caso ecc. », e fu sostituita coll'altra disposizione che è stata approvata. Perciò conviene ora togliere dall'art. 41 il secondo capoverso, che era in relazione con ciò che è stato soppresso nell'art. 26, e nel quale così era detto: « le disposizioni della presente legge si applicano in tutti i casi nei quali non sia intervenuta sentenza definitiva ed irrevocabile o transazione debitamente approvata ». Queste parole si debbono eliminare dall'art. 41; e al loro luogo deve essere sostituito il capoverso dell'art. 38, secondo il testo del decreto del 1924, che si riferisce esclusivamente a norme processuali. È bene qui ricordarlo testualmente: « Alle controversie iniziate sotto l'impero di leggi anteriori, nelle

quali non sia intervenuta sentenza o decisione definitiva ed irrevocabile o transazione debitamente approvata, si applicheranno le disposizioni della presente legge ». Così, con questa inserzione, in sostituzione del capoverso che se ne toglie, resta modificato l'art. 41.

PRESIDENTE. In sostanza si propone la sostituzione del testo dell'articolo 38 del decreto-legge 22 maggio 1924 al secondo capoverso dell'art. 47.

Pongo ai voti la proposta dell'Ufficio centrale accettata dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Do allora lettura dell'art. 41 così modificato:

Art. 41.

Tutti gli atti compiuti dai Commissari sino alla data di pubblicazione della presente legge rimarranno fermi, in quanto non sieno appellabili e non sieno stati appellati nei termini legali.

Nei giudizi di appello dalle decisioni emesse dai Commissari anteriormente alla legge presente, si dovranno applicare, per tutti gli effetti, le norme in questa contenute.

Alle controversie iniziate sotto l'impero di leggi anteriori nelle quali non sia intervenuta sentenza o decisione definitiva ed irrevocabile o transazione debitamente approvata si applicheranno le disposizioni della presente legge.

Le cause che all'entrata in vigore della presente legge si troveranno in corso avanti qualsiasi autorità di prima istanza, saranno riassunte davanti il Commissario.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Art. 42.

Le disposizioni contenute nell'art. 156 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; relative all'assegnazione di demani comunali a colonie agricole, nonché quelle contenute negli art. 13 e 29 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3558, per quanto riguarda i demani comunali del Mezzogiorno d'Italia, sono abrogate.

Restano ferme tutte le disposizioni in materia di usi civici, demani comunali e diritti della

natura di cui all'art. 1 che, attualmente vigenti, non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

Su questo articolo 42 c'è un emendamento del senatore Di Stefano col quale si chiede la soppressione del 1° capoverso.

DI STEFANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Ho detto ieri le ragioni per cui credevo necessaria questa soppressione, perchè, mentre si fa una legge unica per tutte le provincie d'Italia, poi si lasciano vigenti le leggi delle diverse provincie. Così avremo una legge unica e poi quelle disposizioni — che si dicono non contrarie alla legge — vigenti nelle diverse regioni, cioè: avremo non più una legge unica, ma tante leggi quante sono quelle che esistevano nelle antiche regioni. E ciò oltre che mi sembra un assurdo pei principî generali porterà una confusione maggiore in questa intricata e difficile materia.

CALISSE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. Il proposto emendamento non sembra che possa essere accettato. Non contrasta affatto con la qualità che la nuova legge deve avere di essere unica per tutto lo Stato, l'ammettere che, ove essa taccia, ove eventualmente accada che non si abbia provvedimento nuovo, si possa ricorrere alle disposizioni delle leggi precedenti. Due condizioni sono necessarie: che la legge presente non provveda, e che le disposizioni precedenti non siano contrarie ad alcuna sua parte. Ov'è dunque la temuta conseguenza che ne resti danneggiato il principio che deve essere unica per tutti la legge presente? E si aggiunga che ben raro sarà il bisogno di ricorrere ad altre disposizioni, anche osservando, come ieri disse l'onorevole Ministro, che il regolamento, che dovrà accompagnare la legge, sarà, quanto più possibile, completo e preciso. Perciò io dicevo che l'emendamento non ha ragione di essere accolto.

DI STEFANO. Ed io non v'insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 42 nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 43.

Il Ministro per l'Economia Nazionale è autorizzato a stabilire con regolamento, da approvarsi con decreto reale, le norme che potranno ritenersi necessarie per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

(Approvato).

Avverto che domani si procederà alla discussione dell'art. 2 rimasto sospeso.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Vigliani, Libertini e Bergamasco a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

VIGLIANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 96, concernente le spese di affitto per i locali degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti in sostituzione di quelli circondariali ».

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al Regio decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana in Palermo ».

BERGAMASCO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 60, concernente lo stanziamento di somma per premi e spese per la produzione di esplosivi adatti per le applicazioni agricole ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Vigliani, Libertini e Bergamasco della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio

decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 (Nn. 185-540).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge :

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 774) ;

Ordinamento della carriera diplomatico-consolare (N. 946) ;

Ordinamento della carriera dei cancellieri (N. 947) ;

Eccezionale ammissione di nuovi elementi nella carriera consolare (N. 948) ;

Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero (N. 949) ;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 862) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1441, che restituisce efficacia giuridica ad alcuni decreti-legge decaduti a termine degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 (N. 716) ;

Istituzione di una sezione speciale di Corte di appello in Rodi (N. 861).

Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite (N. 581) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, recante approvazione della convenzione stipulata con la Società Italiana degli Autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di dominio pubblico (N. 753) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 95, relativo alla autorizzazione all'acquisto della villa della Farnesina in Roma da parte dello Stato (N. 762) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, relativo alla revoca della concessione di una parte dei terreni di monte Mario e dell'ex convento di Sant'Agostino fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925 (N. 778) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, concernente

la proroga dei termini per la concessione dei benefici di legge in dipendenza dei terremoti (N. 779) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923 (N. 780) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, recante provvedimenti per l'amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia (N. 613) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale subalterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (N. 614) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti in materia di credito agrario (Numero 616) ;

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina (N. 671) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1306, concernente il diritto di autore (N. 697) ;

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia (N. 718) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248, concernente le ricerche di minerali nel Regno e nelle colonie (N. 784) ;

Autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (N. 859) ;

Conversione in legge del Regio decreto 26 agosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria (N. 659) ;

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675) ;

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini

di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari (N. 717);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2375, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia università di Perugia (N. 792);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2374, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Bari (N. 793);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, che reca disposizioni concernente l'istruzione superiore (N. 820);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1207, che abroga il Regio decreto-legge n. 1995, del 23 ottobre 1924, concernente l'esenzione dalle tasse postali ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Erario (N. 651);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera (N. 667);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2193, concernente provvedimenti per il completamento del porto di Marghera in Venezia (N. 700);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente la aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della frazione di Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina (N. 670);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti del recapito della propria corrispondenza in loco (N. 652);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1209, relativo alla assegnazione straordinaria per la costruzione e l'adattamento di edifici postali-telegrafici (N. 653);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente

modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988 e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali-telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali (N. 686);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono (N. 693);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico (Numero 724);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato (N. 732);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi (N. 739);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (N. 789);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo alla ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limite di quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle colonie italiane (N. 656);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'alto commissario per la città e provincia di Napoli e dai Provveditorati alle opere pubbliche (N. 742);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo *War* (N. 608);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili (N. 726);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua al Tesoro sul provento delle tasse portuali (Numero 711);

Conversione in legge del Regio decreto 1^o luglio 1926, n. 2290 concernente l'ordina-

mento e l'esercizio dei magazzini generali (Numero 788);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali (N. 804).

La seduta è tolta (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.

CIL^a TORNATA

VENERDÌ 20 MAGGIO 1927 - Anno V

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Congedi	8130
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge di Regi decreti-legge emanati anteriormente alla pubblicazione della legge 31 gennaio 1926, n. 100 »	8164
« Istituzione di una sezione speciale di Corte d'appello in Rodi »	8171
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, recante approvazione della convenzione stipulata con la Società italiana degli autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di dominio pubblico »	8173
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, relativo alla revoca della concessione di una parte dei terreni di monte Mario e dell'ex convento di S. Agostino fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925 »	8179
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, concernente la proroga dei termini per la concessione dei benefici di legge in dipendenza dei terremoti »	8181
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923 »	8184
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 ^o luglio 1926, n. 1197, recante provvedimenti per l'Amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia »	8186
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale subalterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali »	8190
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordina-	

mento degli usi civici nel Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del Regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751 » 8130

Oratori:

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale* 8131
CALISSE, *relatore* 8131

« Ordinamento della carriera diplomatico-consolare; ordinamento della carriera dei cancellieri; eccezionale ammissione di nuovi elementi nella carriera consolare; norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero » 8131

Oratori:

CATELLANI, *relatore* 8135, 8143
FRACASSI 8139
GRANDI, *sottosegretario di Stato per gli esteri* 8132, 8140, 8143

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1927 al 30 giugno 1928 » 8144

Oratori:

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale* 8150
LUIGGI 8149
NICCOLINI EUGENIO 8147
NAVA, *relatore* 8144

« Norme per disciplinare l'imposizione dei nomi delle denunce delle nascite » 8172

Oratori:

DE BLASIO, *relatore* 8172, 8173
ROCCO, *ministro della giustizia* 8172, 8173

Relazioni (Presentazione di) 8130, 8144, 8192

Ringraziamenti 8130

Uffici (Riunione degli) 8130

Sull'ordine dei lavori 8192

Oratori:

PRESIDENTE 8192
DORIGO 8192

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri, dell'Interno, della Guerra, della Marina, della Aeronautica e delle Corporazioni, e i Ministri delle Colonie, della Giustizia e Affari di Culto, delle Finanze, dei Lavori Pubblici, dell'Economia Nazionale e delle Comunicazioni, ed i Sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per le Finanze e per l'Economia Nazionale.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli colleghi che domani alle ore 14,30 si terrà la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bianchi Luigi per giorni 10; Cassis per giorni 4; Fabri per giorni 3; Montresor per giorni 4; Scalori per giorni 6; Tamburino per giorni 10; Thaon di Revel per giorni 5; Valvassori Peroni per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Bergamasco, Morpurgo, Greppi, Passerini e Della Noce a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

BERGAMASCO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree».

MORPURGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926 e 1922,

che reca provvedimenti a favore delle statistiche doganali».

GREPPI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 75, portante provvedimenti per l'Istituto Nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione».

PASSERINI ANGELO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 55, che concerne l'estensione ad altri enti delle liquidazioni disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocoltura».

DELLA NOCE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1919, per la trasformazione della Società cooperativa "Unione Militare" in Ente autonomo avente personalità giuridica propria».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Bergamasco, Morpurgo, Greppi, Passerini Angelo e Della Noce della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che ho ricevuto il seguente telegramma dalla famiglia del compianto collega senatore Pellerano:

«Elevate parole Vostra Eccellenza in memoria del nostro amatissimo scomparso ci hanno vivamente commosso. All'Eccellenza Vostra ed al Senato la nostra riconoscenza, i nostri ringraziamenti sentiti.

«Famiglia PELLERANO».

Seguito della discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica

l'art. 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 » (N. 185-540-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto-legge 28 maggio 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 ».

Ieri rimase sospeso l'art. 2.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'economia nazionale.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. L'art. 2 del progetto di legge è stato concordato con S. E. Scialoja in questi termini: « Nel giudizio di accertamento circa la esistenza, la natura ed estensione degli usi civici, ove non esista la prova documentale, è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova, purchè l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800 ».

CALISSE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta questo nuovo testo dell'art. 2, poichè ritiene che nella espressione ivi accolta « esercizio dell'uso civico » sia compreso il concetto che esso debba esser tale da corrispondere legittimamente alla finalità cui è diretto, senza che vi sia bisogno di ripetere quello che rientra nei principi generali del diritto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 2 del progetto di legge, nella nuova formulazione concordata che rileggo:

Art. 2.

« Nel giudizio di accertamento circa l'esistenza, la natura e l'estensione degli usi civici ove non ne esistano le prove documentali è ammesso qualsiasi altro mezzo legale di prova, purchè l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Governo propone che i disegni di legge:

Ordinamento della carriera diplomatico-consolare (N. 946);

Ordinamento della carriera dei cancellieri (N. 947);

Eccezionale ammissione di nuovi elementi nella carriera consolare (N. 948);

Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero (N. 949), che sono posti rispettivamente ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno siano discussi prima del bilancio del Ministero dell'economia nazionale che è iscritto al n. 1 dell'ordine del giorno stesso.

Chi approva questa inversione dell'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

« Ordinamento della carriera diplomatico-consolare » (N. 946);

« Ordinamento della carriera dei cancellieri » (N. 947);

« Eccezionale ammissione di nuovi elementi nella carriera consolare » (N. 948);

« Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero » (N. 949).

PRESIDENTE. Si procederà allora alla discussione dei seguenti disegni di legge, per i quali si farà un'unica discussione generale.

« Ordinamento della carriera diplomatico-consolare »;

« Ordinamento della carriera dei cancellieri »;

« Eccezionale ammissione di nuovi elementi nella carriera consolare »;

« Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. Stampati Nn. 946, 947, 948, 949 A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questi disegni di legge.

GRANDI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Onorevoli senatori.

Il Capo del Governo e Ministro degli affari esteri mi ha commesso l'onore di rappresentarlo nell'odierna discussione.

Compio anzitutto il dovere di ringraziare il mio Capo per essersi compiaciuto affidarmi tale compito lusinghiero. E infatti prendere la parola avanti a voi, signori Senatori, e in nome Suo, non può essere che motivo di soddisfazione profonda.

Il compito mi è grandemente facilitato dall'opera svolta dagli illustri componenti la commissione e dal relatore senatore Valvasori-Peroni, che nella sua esposizione sobria e concettosa dimostra ancora una volta la sua provata esperienza e l'amore che lo legano alla nostra Amministrazione.

I disegni di legge che il Governo sottopone al giudizio di questa Assemblea hanno per oggetto principalmente il nuovo ordinamento della carriera diplomatico-consolare. «*Vexata quaestio*». Onorevoli Senatori! Essa è antica, credo, quanto la diplomazia stessa.

Il punto centrale della discussione fu sempre il medesimo. *Unità o separazione delle carriere?* Nessun problema di organica amministrativa ha giammai appassionato Parlamento e Governo come questo problema.

Dal regolamento Cavour del 1856, il quale distingueva il personale in tre carriere: interna, diplomatica e consolare, alla legge del 9 giugno 1907, dovuta all'iniziativa dell'attuale illustre Presidente del Senato, on. Tittoni, allora Ministro degli esteri, legge che abolendo definitivamente la carriera interna, effettuava il primo passo importante verso quel riordinamento delle carriere che il Governo fascista porta oggi all'esame del Parlamento, esiste una copiosissima letteratura in materia. Ad essa hanno contribuito numerosi disegni di legge, proposte di regolamenti, progetti di decreti studiati e presentati da quasi tutti i ministri degli esteri che si sono succeduti dalla proclamazione del Regno, non-

chè l'opera di altrettante numerose commissioni e sotto-commissioni, a ciò nominate, i frequenti e spesso vivaci dibattiti parlamentari, e l'avviso di diplomatici e di studiosi. I pareri, si capisce, furono sempre discordi. Gli uni vedevano nella fusione dei ruoli il rimedio definitivo di ogni inconveniente. I fautori della separazione pensavano naturalmente l'opposto.

Lo stesso Conte di Cavour, poco dopo avere emanato il regolamento del 1856, si racconta che affidasse al suo illustre amico, Senatore Artom, l'incarico di apprestare un disegno di legge per riordinare le tre carriere, sulla base di un pareggiamento o fusione dei ruoli che rendesse più agevole la cernita, mostrandosi impensierito delle difficoltà già allora create dalla separazione assoluta delle carriere.

Tutti i Ministri degli esteri che seguirono e che portarono il loro esame sull'ordinamento del personale dell'Amministrazione degli esteri, sia con progetti concreti, sia con dichiarazioni avanti ai due rami del Parlamento, hanno pressochè concordemente riconosciuto gli inconvenienti della rigida separazione dei ruoli, e la necessità d'attuare delle riforme. Crispi attuò di fatto la fusione delle carriere, trasferendo funzionari diplomatici nel ruolo consolare e viceversa. Il ministro Blanc continuò a regolarsi in maniera identica e presentò un coraggioso progetto con sostanziali innovazioni. Dal marchese Visconti Venosta al Ministro Mancini, dal conte di Robilant al marchese di Rudini e Benedetto Brin, tutti in maggiore o minore misura sostennero l'opportunità di un razionale coordinamento tra le carriere e la necessità di nuove attuazioni legislative. L'unico fautore dello *statu quo* fu il ministro Prinetti, quantunque anche egli non escludesse come condizione di fatto la necessità di passaggi dall'uno all'altro ruolo.

L'ordinamento che il Governo fascista intende attuare con la presente riforma legislativa muove dalla necessità di temperare sia gli inconvenienti pressochè unanimemente riconosciuti del sistema della separazione assoluta, sia gli inconvenienti che potrebbero verificarsi con l'attuazione della illimitata fusione dei ruoli.

L'ordinamento Tittoni del 1907, che, come ho detto, rappresenta, colla fusione della carriera

nelle altre due carriere, il primo passo concreto sulla via del riordinamento generale della Amministrazione degli Esteri, sanciva anche il principio dei passaggi dal ruolo consolare a quello diplomatico e ne stabiliva la disciplina e le modalità.

Il Regio decreto 30 dicembre 1923 accentuava questa tendenza, aumentando a 40 il numero dei funzionari consolari da trasferirsi nel ruolo diplomatico: il criterio di tale reclutamento straordinario era *laterale* e proporzionato numericamente fra i singoli gradi. Questo sistema ha dato luogo a notevoli inconvenienti.

La sua iniziale applicazione ha permesso indubbiamente di riansanguare il ruolo diplomatico, impoverito dalle vicende della guerra e dalla sospensione dei concorsi, durata cinque anni, con elementi attivi, esperti, capaci. Ciò naturalmente a detrimento del ruolo consolare il quale si è visto privato ad un tratto di molti fra i suoi elementi migliori, nello stesso momento in cui il Paese riprendeva con straordinario vigore la sua attività internazionale, e la funzione del console si appalesava ancora una volta come l'elemento di necessità prima e fondamentale della nostra azione all'estero.

Le successive applicazioni del provvedimento hanno dimostrato che il sistema dei passaggi laterali, ottimo come provvedimento straordinario ed eccezionale, non avrebbe, una volta elevato a sistema, che accentuato il disagio nell'una e nell'altra carriera.

Bisognava dunque perfezionare l'organismo tenendo conto da un lato dell'esperienza amministrativa del passato, dall'altro delle nuove imperiose necessità e dei nuovi compiti internazionali dell'Italia fascista.

Dall'ordinamento Cavour del 1856 si giunge direttamente all'ordinamento Tittoni (1907). È di alto interesse, Onorevoli Senatori, rileggere oggi gli atti parlamentari e le discussioni che precedettero, determinarono e seguirono l'importante provvedimento legislativo del 1907, specialmente in Senato, dove uomini illustri per profondo sentire e riconosciuta competenza, sviscerarono fino al dettaglio il complesso problema. La riforma Tittoni apparve singolarmente coraggiosa. L'on. Solimbergo in un notevole discorso sull'argomento dichiarava:

« L'on. Tittoni è stato il solo ministro che

abbia osato toccare l'arca santa tradizionale, portandovi dentro un buon soffio di vita e di vita moderna ».

L'on. Mussolini, Capo del Governo e Ministro degli esteri ha tenuto presente, nello studio dell'attuale riforma, precisamente gran parte dei suggerimenti e delle raccomandazioni fatte in quella occasione da eminenti membri del Senato.

L'on. Mussolini non ha preso, come punto di partenza della sua riforma, l'eterno dibattito sulla omogeneità o meno delle funzioni diplomatiche e delle funzioni consolari. La discussione in verità sarebbe anche oggi di molto interesse, ma assai più dialettico che pratico. Ho detto ad esempio che i fautori della separazione assoluta dei ruoli derivano questa loro convinzione da quella che è stata la genesi storica delle due carriere. E risalgono, per la carriera consolare, all'epoca gloriosa dei nostri Comuni, quando i primi Consoli erano appunto quei negozianti commerciali che le nostre Repubbliche scambiavano fra loro per la mutua disciplina dei traffici e la conquista dei mercati. Questi negozianti sarebbero infatti gli antenati gloriosi della carriera consolare. Al contrario la funzione diplomatica sorse col crescere dei principati e colla politica imperialista delle monarchie, diventate ormai, da compagini feudali, veri e propri organismi di Stato. Nacquero allora quegli agenti astuti che invasero le Corti d'Italia ed Europa e le cui funzioni prettamente auliche nulla avevano a che fare colle grandi correnti degli scambi e dei traffici.

Ciò è molto interessante, ma è altrettanto fuori, oggi, dalla vita e dalla realtà.

La Germania e gli Stati Uniti hanno adottato il sistema della fusione dei ruoli. E ne sono soddisfatti. La vita degli Stati moderni tende ognora in verità ad identificare le funzioni dell'agente diplomatico con quelle dell'agente consolare. Per ovvie ragioni. La politica degli Stati, oggi, non ha come unico centro propulsore il segreto delle Cancellerie. La vita e la politica degli Stati è la risultante armonica di elementi complessi, multiformi, diversissimi. L'ambiente aulico ove i diplomatici un tempo esplicavano la loro azione non esiste quasi più. Il rappresentante di un Paese in un Paese straniero non rappresenta soltanto un

Governo, ma un Popolo e non soltanto presso un Governo, ma presso un Popolo intero. La attività internazionale degli Stati si è completamente spostata dal suo asse originario. Oggi il rappresentante all'estero, sia egli console, sia egli diplomatico, deve possedere doti, preparazione, capacità, gusti e modo di vita assolutamente diversi da quelli di un tempo. E ciò soprattutto per un Paese come il nostro, che si rinnova incessantemente, nei suoi strati profondi, nella sua ragione di essere, presente ed avvenire.

A questo processo di trasformazione graduale ma incessante nelle relazioni tra gli Stati deve adeguarsi l'organizzazione degli strumenti che hanno precisamente il compito di regolare questi rapporti. L'azione diplomatica ha subito una radicale trasformazione, ma forse una maggiore trasformazione ha subito l'attività consolare. Si pensa infatti troppo spesso all'agente consolare come al curatore degli interessi privati delle nostre colonie.

Niente di più inesatto. Il console ha certo una funzione di tutela e di assistenza ai cittadini italiani all'estero. Deve essere il padre amoroso e giudice giusto di queste nostre collettività in terra straniera, di questi lembi di Italia di cui sono costellate le più lontane e più diverse contrade del mondo. Ma oggi il console dell'Italia fascista è, deve essere, qualcosa di molto più. Egli è un funzionario « politico » per eccellenza, la cui attività essenziale deve andare ben oltre i modesti confini segnati dalla tutela dei suoi connazionali. Politica ed economia sono oggi l'una in funzione dell'altra. Il Console deve essere l'elemento regolatore e talvolta determinante della espansione economica, commerciale, culturale. Deve essere l'osservatore paziente ed attento, cui nulla sfugge che giovi al proprio Paese. Fattore di potenza pacifica, attiva e costruttrice. Così il Regime fascista intende la missione dei suoi consoli, missione *politica* per eccellenza, e spesso di latitudine più vasta, e di importanza e responsabilità assai maggiore di quella dei numerosi compiti qualificati « diplomatici » per consuetudine o necessità di Stato.

Ciò nonostante il Capo del Governo non ha inteso attuare per il momento l'illimitata

fusione dei due ruoli. La dottrina amministrativa non è un fatto dogmatico. Essa deve adattarsi all'opportunità dell'esperienza. Deve aprire i suoi cancelli alle infinite esigenze di un pubblico servizio, soprattutto quando esso è così multiforme e delicato come quello della Amministrazione degli esteri. L'esperienza ha finora dimostrato che l'esame *unico* per l'ammissione alla carriera diplomatica e consolare ha dato buoni frutti.

Lo stesso dicasi per il sistema « dei passaggi dall'uno all'altro ruolo » adottato sempre, di fatto, in tutti i tempi, con qualsiasi disposizione legislativa, anche se in principio contraria.

Ma il sistema dei passaggi « laterali » non si è dimostrato giovevole. Bisognava dunque studiare ed applicare un altro sistema.

L'ordinamento dell'on. Mussolini divide il ruolo diplomatico e consolare in gradi di effettiva responsabilità direttiva ed in gradi inferiori, ossia di minore responsabilità e che hanno un compito preminente di preparazione dei giovani funzionari ai quadri superiori.

Per i gradi direttivi è mantenuto il criterio della « specializzazione », ossia della « separazione ». Per i gradi inferiori, e cioè fino al grado di primo Segretario di Legazione e Console di 1^a classe, invece un ruolo unico, ruolo *base*, che è il *ruolo consolare*.

Quali sono i vantaggi che si ripromette di raggiungere l'onorevole Ministro degli esteri e quali inconvenienti elimina con l'attuale ordinamento proposto?

Fino ad oggi l'assegnazione dei funzionari al ruolo diplomatico e a quello consolare aveva luogo dopo sei mesi-un anno dalla conseguita idoneità nell'esame di concorso. Nonostante la buona volontà dell'Amministrazione, è ovvio affermare essere assolutamente impossibile, in soli sei mesi, farsi un concetto definitivo delle attitudini di un funzionario. Perciò la scelta doveva per forza confinare con l'arbitrio.

La prima conseguenza di tale cernita era un evidente stato di disagio tra i giovani funzionari, ignari dell'uno e dell'altro servizio, e pertanto quasi sempre delusi nelle loro aspirazioni. I giovani funzionari assegnati al ruolo diplomatico si ritenevano investiti di una specie di missione superiore, socialmente privilegiata a danno dei giovani funzionari as-

segnati al ruolo consolare obbligati a prestare un servizio più faticoso, meno « brillante », in sedi spesso disagiate, e a contatto immediato con problemi più difficili, e in apparenza, più umili.

Non di rado avveniva che dopo qualche anno l'Amministrazione era costretta a valersi in sedi diplomatiche dell'opera di funzionari consolari perchè più seri, più diligenti, più laboriosi, più preparati a compiti superiori, dopo l'intensa esperienza compiuta attraverso il lavoro negli Uffici consolari.

Col nuovo ordinamento l'Amministrazione si riserva il diritto di scelta, non dopo un brevissimo periodo di mesi, ma dopo *qualche anno*, cioè quando il funzionario in diverse sedi, uffici e funzioni dell'Amministrazione, abbia dimostrato le sue reali attitudini. Un severo esame valuterà le singole attitudini di questi candidati. Avremo così, dopo il primo esame di idoneità generica, un secondo e più completo esame di idoneità specifica. Durante tale periodo, che non sarà breve, i funzionari avranno modo di distinguersi secondo le proprie capacità, i propri gusti, ed i servizi resi.

Condizione indispensabile per essere ammesso all'esame è l'aver trascorso e disimpegnato, per un tempo notevole, mansioni negli uffici consolari.

Anche in questo campo l'esperienza ha dimostrato che per essere bravi diplomatici bisogna essere stati ottimi consoli negli anni iniziali della carriera.

È sintomatico il fatto che anche oggi molti dei nostri ambasciatori provengono dal ruolo consolare.

Altre caratteristiche del nuovo ordinamento sono l'aumento degli uffici consolari (n. 40) e dei funzionari consolari (103) provvedimento invocato ormai da decenni, e mediante il quale il Capo del Governo intende riorganizzare in modo sistematico, definitivo e corrispondente alle nuove esigenze della nostra vita internazionale, la rete dei consolati e delle giurisdizioni consolari che si è dimostrata insufficiente ed inadeguata. Naturalmente per mettere in grado questi nuovi uffici di funzionare e giuocoforza addivenire alla nomina straordinaria di funzionari consolari. A ciò, Onorevoli Senatori, provvede il disegno di legge relativo alla immissione di elementi estranei alla carriera

consolare che del primo progetto di legge sull'ordinamento è il naturale corollario. La immissione di questi nuovi elementi sarà stabilita con apposito regolamento, ed i criteri di reclutamento saranno particolarmente oculati e severi.

Altri due disegni di legge si riferiscono al personale dei cancellieri e subalterno. Provvedimenti a lungo invocati e sulla portata ed utilità dei quali credo superfluo intrattenere più a lungo il Senato.

Onorevoli Senatori,

I quattro progetti di legge che il Governo fascista oggi confida al vostro esame e vostro giudizio rappresentano la fase più importante, ma non ultima tuttavia, nell'assetto e nel riordinamento definitivo di una Amministrazione dello Stato ove la cura dei dettagli anche più minuti è elemento indispensabile per l'attuazione ed il raggiungimento di quei fini che l'Italia ed il fascismo si ripromettono di raggiungere, e ad ogni costo raggiungeranno.

Il Capo del Governo e Ministro degli affari esteri presiede a questo lavoro paziente di ogni giorno e di ogni ora, con la stessa cura con cui regola e comanda la grande politica dello Stato. Sono fiducioso che non mancherà a questo disegno di legge l'approvazione del Senato del Regno. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

CATELLANI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATELLANI, *dell'Ufficio centrale*. Io deploro vivamente che un'indisposizione, fortunatamente leggera, del collega Valvassori Peroni gli abbia impedito di assolvere il suo compito di relatore; però il mio rammarico è attenuato dall'esposizione così completa che ha fatto l'onorevole Sottosegretario di Stato. Limitandomi ora a parlare del progetto relativo all'ordinamento della carriera diplomatica consolare, posso aggiungere soltanto che l'Ufficio centrale si è trovato unanime nell'approvazione, perchè questo progetto, pur mantenendo ed intensificando il criterio della selezione per esami dei candidati alle carriere diplomatica e consolare, ha invertito i termini della selezione rispetto alla due carriere. Prima i due personali erano divisi e potevano intercomunicare nei gradi superiori; ora l'ini-

Art. 2.

Alla carriera diplomatico-consolare si accede mediante esame di concorso, a cui si potrà essere ammessi con la prova del possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano, col godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi.

Nulla è innovato alle disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi dei Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931 e 6 novembre 1919, n. 240.

b) età non minore di 21 anni, nè maggiore di 30;

c) essere stato dichiarato abile al servizio militare. Coloro che hanno prestato servizio militare debbono avervi raggiunto il grado di ufficiale;

d) essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, e non avere imperfezioni fisiche visibili, a meno che queste non derivino da ragioni di guerra e non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui si aspira;

e) avere tenuto sempre regolare condotta civile, morale e politica;

f) avere conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative presso Università del Regno, oppure la laurea in scienze economiche e commerciali, rilasciata da Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali. Saranno anche ammessi coloro che avranno conseguito attestato di licenza degli Istituti cui in virtù di speciali decreti Reali sono state estese le disposizioni della legge 21 agosto 1870, n. 5380, per l'ammissione ai concorsi diplomatici o a quelli consolari; nonchè coloro che abbiano conseguito presso Istituti militari titolo equipollente ai gradi finali accademici.

L'adempimento di tali condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Chi abbia partecipato a due concorsi per

l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare non può essere ammesso ad un terzo.

Le modalità e i programmi di esame del concorso saranno stabiliti da apposito regolamento.

I vincitori del concorso sono nominati volontari al Ministero degli affari esteri, a titolo di tirocinio, e in tale qualità saranno destinati in massima a prestar servizio negli uffici centrali dell'Amministrazione.

La durata del tirocinio non potrà essere minore di sei mesi.

Entro un anno dalla nomina, i volontari saranno scrutinati per l'ammissione definitiva in carriera; coloro per i quali l'esito di tale scrutinio non fosse favorevole, potranno essere autorizzati a prolungare di altri sei mesi il loro tirocinio per ottenere un secondo giudizio, che sarà definitivo.

Qualora anche questo risultasse sfavorevole saranno congedati e non avranno diritto a compensi nè a indennità di sorta.

(Approvato).

Art. 3.

Per la nomina a 1° segretario di Legazione (grado 7°) verranno banditi concorsi per titoli speciali di servizio e per esami fra i consoli di 2ª classe. Potranno essere ammessi a tali concorsi per determinazione del ministro degli affari esteri, sempre dietro parere favorevole della Commissione di avanzamento, unicamente quei funzionari che abbiano durante la loro carriera prestato almeno tre anni di servizio continuativo presso uffici consolari all'estero. Agli effetti di questa disposizione non costituisce interruzione di servizio il tempo passato in regolare congedo nè il tempo dei viaggi pei trasferimenti da un consolato all'altro.

La promozione a console di 1ª classe, salvo che avvenga per meriti singolari e col voto unanime della Commissione di avanzamento, sarà effettuata in base a concorso per titoli speciali di servizio e per esame.

I funzionari che partecipando ad uno dei suddetti concorsi non vi abbiano conseguito l'idoneità, non potranno essere ammessi a concorsi per lo stesso ruolo.

Le modalità e i programmi dei concorsi di

cui al presente articolo saranno stabiliti da apposito regolamento.

(Approvato).

Art. 4.

A disimpegnare le funzioni di segretario di legazione saranno destinati presso i Regi Uffici diplomatici consoli di seconda e di terza classe e vice-consoli.

Le funzioni di addetto di Legazione saranno affidate agli addetti consolari.

(Approvato).

Art. 5.

Le promozioni nella carriera diplomatico-consolare, salvo il disposto dell'art. 3, saranno effettuate esclusivamente a scelta, sulla base del merito comparativo, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri per i funzionari di grado superiore al 5°, e dietro parere favorevole, per gli altri, di una Commissione di avanzamento composta dal ministro o sottosegretario di Stato per gli affari esteri, presidente, dal direttore generale del personale, da due funzionari di grado non inferiore a quello di ministro plenipotenziario e da due di grado non inferiore a quello di console generale di 2^a classe.

(Approvato).

Art. 6.

Per la promozione al grado di ministro plenipotenziario di 2^a classe e di console generale di 1^a classe i funzionari dovranno avere un'anzianità complessiva pari a due anni per ciascuno dei gradi inferiori. A tale limite potrà derogarsi solo nel caso di promozione per meriti singolari, la quale non potrà avere luogo se non col voto unanime della Commissione di avanzamento.

(Approvato).

Art. 7.

Per tutti i giudizi inerenti alla concessione degli aumenti periodici degli stipendi ai funzionari della carriera diplomatico-consolare sarà competente la Commissione di avanzamento.

(Approvato).

Art. 8.

Si applicheranno all'ammissione, alle promozioni ed alle assegnazioni di stipendio dei funzionari della carriera diplomatico-consolare tutte le disposizioni generali e speciali emanate a favore dei combattenti.

(Approvato).

Art. 9.

Ai funzionari che hanno incarico di direttore generale e di direttore del servizio stampa al Ministero sarà corrisposta un'indennità per spese di rappresentanza pari alla metà dello stipendio.

Analoga indennità ridotta al terzo dello stipendio verrà corrisposta ai Capi ufficio e ridotta al quarto dello stipendio ai segretari in servizio al Ministero.

(Approvato).

Art. 10.

Il sottosegretario di Stato, sotto l'alta direzione del ministro, è preposto al coordinamento e alla trattazione degli affari, alla disciplina e al funzionamento degli uffici e servizi dipendenti dall'amministrazione.

(Approvato).

Art. 11.

Il servizio prestato all'estero sarà, nei soli riguardi della pensione di riposo, aumentato per talune residenze di quattro o sei dodicesimi, a seconda della distanza dalla patria e dei disagi, delle condizioni di clima e di vita che le residenze stesse presentano.

Tale aumento non si calcola se non dopo almeno un anno di permanenza non interrotta in residenze lontane o disagiate.

Non si considera interruzione il tempo del viaggio necessario per recarsi direttamente dall'una all'altra di tali residenze.

La determinazione delle residenze anzidette, secondo le due categorie sopra accennate, sarà fatta per decreto ministeriale. A parità di classificazione di merito e sempre quando non si abbiano ad applicare le preferenze stabilite a favore dei combattenti, saranno preferiti nelle promozioni i funzionari che avranno pre-

stato lodevole servizio nelle residenze di cui sopra.

(Approvato).

Art. 12.

Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari ed i consiglieri di legazione, i consoli generali e i consoli di carriera possono essere, con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri collocati a disposizione del Ministero quando, per motivi di guerra, per altre cause indipendenti dalla loro volontà o per decisione del ministro estranea al merito dei loro servizi, devono cessare temporaneamente dalle loro funzioni.

Il periodo di tempo nel quale i medesimi potranno rimanere in tale posizione non potrà eccedere un anno.

Tale periodo può essere, in via eccezionale, prorogato per un altro solo anno, con decreto accompagnato da relazione motivata. Trascorso questo periodo senza che venga altrimenti disposto, il funzionario sarà collocato in aspettativa per motivi di servizio e poscia in disponibilità.

(Approvato).

Art. 13.

Gli assegni degli ambasciatori e ministri plenipotenziari saranno aumentati di un settimo quando detti funzionari abbiano o moglie o figli residenti con essi all'estero non meno di sette mesi dell'anno, e saranno aumentati di un sesto quando i medesimi abbiano e moglie e figli residenti con essi non meno di sette mesi dell'anno.

(Approvato).

Art. 14.

Dieci dei posti di ministro plenipotenziario di 1ª classe sono riservati ai consoli generali.

In relazione a ciò, presso altrettanti consoli generali potranno essere destinati ministri plenipotenziari di 1ª classe.

(Approvato).

Art. 15.

È vietato il conferimento di titoli onorifici di qualsiasi grado dell'Amministrazione degli

affari esteri, salvo nei casi di cessazione di servizio, giusta l'art. 103 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

È vietato parimenti il conferimento di incarichi e di accreditamenti di qualsiasi genere, a titolo onorifico, presso i Regi uffici diplomatici e consolari all'estero. Coloro che in atto hanno incarichi ed accreditamenti di tal genere cessano da essi.

(Approvato).

Art. 16.

Sono abrogati i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2803, 10 gennaio 1924, n. 26, 24 gennaio 1924, n. 101, 28 febbraio 1924, n. 328, 20 marzo 1924, n. 384 e tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Art. 17.

Il ministro degli affari esteri, di concerto con quello delle finanze, è autorizzato ad emanare le norme regolamentari transitorie per l'applicazione delle disposizioni della presente legge all'attuale personale diplomatico e consolare e per la sistemazione del detto personale nei nuovi ruoli.

PRESIDENTE. Su questo articolo ha facoltà di parlare il senatore Fracassi.

FRACASSI. Quest'articolo autorizza il ministro degli affari esteri, di concerto con quello delle finanze, ad emanare norme regolamentari transitorie per l'applicazione della legge.

È un articolo opportuno non solo, ma necessario, ed io ritengo che questa facoltà di emanare norme transitorie debba essere molto lata.

Il nuovo ordinamento che tende ad addestrare tutto il personale del Ministero degli affari esteri al servizio diplomatico ed a quello consolare è certamente buono. Ma l'applicazione del nuovo sistema, che viene dopo ordinamenti diversi, cambiati a breve distanza di tempo non è facile a conciliarsi col rispetto delle regole, secondo le quali furono fatti i concorsi precedenti.

Per questa ragione, ed avendo io fiducia nel

Governo, ritengo opportuno che esso abbia ampia facoltà di adottare misure transitorie che valgano a salvaguardare i diritti dei funzionari entrati in servizio in concorsi precedenti.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Posso assicurare l'onorevole senatore Fracassi che l'argomento delle disposizioni transitorie è oggetto della più seria attenzione da parte dell'Amministrazione degli Esteri.

In queste disposizioni transitorie saranno tenuti in massimo conto i meriti e i servizi dei funzionari attualmente componenti il ruolo diplomatico-consolare. Ove il senatore Fracassi ricordi una circostanza, che cioè il ruolo aumenta, colla legge in discussione, di 113 posti, l'on. Fracassi da questo solo elemento potrà dedurre quali vantaggi concreti potranno attendersi quei funzionari dell'attuale ruolo che hanno meritato la fiducia delle loro gerarchie superiori.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Ringrazio il sottosegretario di Stato delle sue dichiarazioni e ne prendo atto, augurando che il nuovo ordinamento riesca pienamente agli scopi che si prefigge nell'interesse del Paese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 17.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

È autorizzata la graduale istituzione di quaranta nuovi uffici consolari, secondo le risultanze delle accertate necessità dei nostri interessi all'estero.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rileggo gli articoli del disegno di legge: « Ordinamento della carriera dei cancellieri ».

Art. 1.

Nell'Amministrazione degli affari esteri è istituito un ruolo di Gruppo B di 110 cancel-

lieri, per il servizio nelle Regie rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e dell'Amministrazione centrale.

Il ruolo suddetto, che viene compreso fra quelli di cui all'articolo 14 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sarà costituito come appresso:

Grado	7°:	Cancellieri di 1ª classe	n. 10
»	8°:	»	2ª » » 20
»	9°:	»	3ª » » 30
»	10°:	»	4ª » » 30
»	11°:	»	5ª » » 20

(Approvato).

Art. 2.

Alla carriera dei cancellieri si accede unicamente per esame di concorso, cui si potrà essere ammessi col possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano col godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi. Nulla è innovato alle disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi dei Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931, e 6 novembre 1919, n. 2401;

b) età non minore di 21 anni, nè maggiore dei 30;

c) avere soddisfatto agli obblighi di leva;

d) essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, e non avere imperfezioni fisiche visibili, non derivanti da ragioni di guerra;

e) avere tenuto sempre regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

f) avere conseguito il diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale, ai sensi del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di abilitazione, conseguito presso i Regi istituti commerciali di cui all'articolo 52 del Regio decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749.

L'adempimento di tali condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Le modalità e i programmi dell'esame di concorso per l'ammissione al ruolo dei cancellieri saranno stabiliti da apposito regolamento.

Chi abbia partecipato a due concorsi per l'ammissione nel ruolo dei cancellieri senza conseguire l'idoneità non può essere ammesso ad un terzo.

(Approvato).

Art. 3.

Un quinto dei posti messi a concorso potrà essere conferito agli archivisti del Ministero degli affari esteri aventi dodici anni di servizio, che possono essere ammessi al concorso stesso dietro parere unanime del Consiglio di amministrazione del Ministero, prescindendo dai requisiti di cui alle lettere *b*) ed *f*) del precedente articolo ed un quinto a quelle persone estranee all'Amministrazione che da più di dodici anni prestino di fatto servizio di cancelliere presso Regi uffici diplomatici e consolari di prima categoria all'estero e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, salvo quelli di cui alle lettere *b*) ed *f*).

(Approvato).

Art. 4.

I vincitori del concorso sono nominati, per decreto ministeriale, volontari a titolo di tirocinio e in tale qualità saranno esclusivamente destinati a prestare servizio negli uffici centrali dell'Amministrazione.

La durata del tirocinio non potrà essere minore di sei mesi.

Entro un anno dalla nomina i volontari saranno scrutinati per l'ammissione definitiva in carriera; coloro pei quali l'esito di tale scrutinio non fosse favorevole potranno prolungare per altri sei mesi il loro tirocinio per ottenere un secondo giudizio definitivo. Qualora anche questo risultasse sfavorevole, essi dovranno essere congedati e non avranno diritto a compensi nè indennità di sorta.

I funzionari di cui all'articolo 3 non saranno sottoposti al tirocinio, di cui al presente articolo. Essi saranno nominati, in base all'esito del concorso, cancellieri di quinta classe, salvo le riserve di anzianità a favore degli altri vincitori del concorso.

(Approvato).

Art. 5.

I giudizi sulle promozioni e sugli aumenti di stipendio del personale dei cancellieri saranno dati dalla Commissione di avanzamento per la carriera diplomatico-consolare.

(Approvato).

Art. 6.

Le promozioni avranno luogo unicamente sul criterio della scelta per merito comparativo, salvo quelle dal decimo al nono grado che saranno conferite per esame di concorso secondo le norme da emanarsi con apposito regolamento.

Non potrà conferirsi promozione al grado superiore se non a coloro che abbiano tanti anni di servizio effettivo nel ruolo dei cancellieri corrispondente complessivamente almeno a tre anni per ciascuno dei gradi inferiori.

Per l'ammissione al concorso al grado nono sono peraltro richiesti otto anni di servizio complessivo nel ruolo.

(Approvato).

Art. 7.

Sono applicabili ai cancellieri le disposizioni dell'ordinamento della carriera diplomatico-consolare relative all'aumento, ai soli riguardi della pensione di riposo, di quattro o di sei dodicesimi del servizio prestato nelle residenze riconosciute disagiate per il personale diplomatico e consolare.

(Approvato).

Art. 8.

Sono applicabili all'ammissione, alle promozioni ed alle assegnazioni di stipendio dei cancellieri tutte le disposizioni generali e speciali emanate a favore dei combattenti.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 9.

Il reclutamento iniziale dei cancellieri avrà luogo in base alle seguenti modalità.

Nel primo anno sarà coperto un quarto del

numero complessivo dei posti del ruolo (27 posti) mediante concorsi diretti ai gradi di cancelliere di 3ª classe (12 posti) e di cancelliere di 4ª classe (15 posti). Un terzo dei posti così messi a concorso sarà destinato a funzionari dell'Amministrazione dello Stato del gruppo B di grado pari o superiore a quelli messi a concorso; un altro terzo a quelle persone estranee all'Amministrazione che da più di 12 anni per il concorso a cancelliere di 3ª classe, o da più di 10 anni, per il concorso a cancelliere di 4ª classe, prestino di fatto servizio di cancelliere presso Regi Uffici diplomatici o consolari di 1ª categoria all'estero e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, salvo quelli di cui alle lettere b) ed f), ed un terzo infine ai cancellieri del Gruppo C del Ministero degli Affari esteri di grado pari o superiore al grado dei posti messi a concorso.

Nel secondo anno sarà coperto un altro quarto del numero complessivo dei cancellieri (28), mediante altro concorso diretto per 10 posti di cancelliere di 4ª classe tra funzionari di gruppo B delle altre Amministrazioni dello Stato aventi grado pari o superiore e mediante un concorso di ammissione al grado iniziale per il rimanente numero consentito (18), concorso che si svolgerà secondo le norme di cui all'articolo 2.

Nel terzo anno sarà coperto ancora un quarto del numero complessivo dei cancellieri (27) mediante altro concorso diretto per cinque posti al grado di cancelliere di 4ª classe tra cancellieri del gruppo C del Ministero esteri e mediante un secondo concorso di ammissione per gli altri 22 posti.

Nel quarto anno sarà coperto l'ultimo quarto del numero complessivo dei posti di cancelliere mediante un concorso di ammissione.

(Approvato).

Art. 10.

Per coprire le vacanze nei gradi superiori derivanti dall'attuazione del ruolo, saranno effettuate promozioni nei personali assunti in base all'articolo 9 a condizione che non si effettui alcuna promozione nel primo triennio dalla ammissione in ruolo di ciascun funzionario e, successivamente, non si effettui a favore del medesimo più di una promozione per triennio.

Coloro che in base all'articolo precedente abbiano conseguito la nomina a cancelliere di quarta classe potranno ottenere, nei limiti previsti dal comma precedente, la promozione al grado nono in base a parere favorevole unanime della Commissione di avanzamento.

(Approvato).

Art. 11.

Il ruolo dei cancellieri di gruppo C, di cui alla tabella 24, allegato 2 al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è trasformato in transitorio.

I posti che si renderanno man mano vacanti nel grado meno elevato tanto per effetto della progressione nel ruolo quanto per la cessazione per qualsiasi motivo dei funzionari che vi appartengono, saranno soppressi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge: « Eccezionale ammissione di nuovi elementi nella carriera consolare ».

Articolo unico.

Per il periodo di un anno, a decorrere dalla data della presente legge, è autorizzata eccezionalmente l'ammissione nel ruolo consolare fino al grado 5º incluso, compresi posti di volontario, di persone estranee al ruolo stesso, che, a giudizio insindacabile del ministro degli affari esteri, hanno i requisiti e la preparazione necessaria per le funzioni consolari.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Prima di dare lettura degli articoli del disegno di legge: « Norme sull'assunzione di impiegati da parte di cittadini italiani all'estero ». invito l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

GRANDI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Darò allora lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale:

Art. 1.

Il cittadino che intende accettare, all'estero o nel Regno, un impiego od una carica di carattere pubblico da un Governo estero o da un Ente che ne sia diretta emanazione o da un Istituto od ufficio pubblico internazionale, deve farne preventiva notificazione al Regio Ministero degli affari esteri, od alla competente autorità diplomatica italiana, qualora egli risieda all'estero, precisando l'indole e le condizioni dell'impiego o della carica.

(Approvato).

Art. 2.

Il Regio Governo può inibire al cittadino di assumere l'impiego o la carica di cui all'art. 1° della presente legge, e può, ove l'abbia assunto, intimargli di abbandonarlo.

CATELLANI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATELLANI, *relatore*. Domanderei all'onorevole Sottosegretario di Stato un qualche chiarimento circa la dizione (sulla quale l'Ufficio centrale non si accontenterebbe di una semplice assicurazione) dell'art. 2, colla quale si estende la imposizione di abbandonare l'impiego anche se sia di natura diversa da quella contemplata.

PRESIDENTE. Ma la discussione sta avvenendo proprio sul testo proposto dall'Ufficio centrale.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È già fatto? Il Governo dichiara di accettare la proposta dell'Ufficio centrale del Senato.

CATELLANI, *relatore*. Mi compiaccio della accettazione del testo modificato dall'Ufficio Centrale, perchè così la legge, mentre tutela i diritti e gli interessi dello Stato, favorisce la prosperità dei cittadini italiani all'estero, evitando che una azienda privata straniera esiti ad assumere un cittadino italiano.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo accetta l'emendamento, perchè, anzichè modificare la norma, dà ad essa maggiore efficacia.

CATELLANI, *relatore*. E si circoscrive anche nei termini in cui essa deve essere rigorosamente applicata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Il provvedimento col quale il Governo inibisce l'assunzione o intima al cittadino di abbandonare l'impiego o l'incarico non è motivato e non può dar luogo ad alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

(Approvato).

Art. 4.

Il cittadino, che accetta un impiego od una carica di carattere pubblico, senza uniformarsi alle disposizioni dell'art. 1°, o che non abbandoni l'impiego o la carica dopo avere avuto comunicazione dell'intimazione di cui all'art. 2, è punito con la multa da lire 1000 a lire 5000. La condanna ha per effetto l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Se poi, trattandosi di impiego o di carica di carattere pubblico, il cittadino vi persista anche dopo una formale ingiunzione di lasciarlo entro un termine perentorio, la pena sarà della reclusione da tre mesi ad un anno. Fermo restando il disposto dell'art. 8, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la condanna produce la perdita della cittadinanza nei casi di impiego o carica conferiti da Enti che siano diretta emanazione di Governo estero o da Istituto od ufficio pubblico internazionale.

(Approvato).

Art. 5.

I cittadini attualmente investiti, senza autorizzazione del Regio Governo, di impiego o di carica di carattere pubblico, come dalle disposizioni che precedono, sono tenuti a fare la notificazione prescritta dall'art. 1° nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, alle Regie Autorità diplomatiche o con-

solari del luogo ove risiedono all'estero o al Regio Ministero degli affari esteri e ad ottemperare alle decisioni che loro fossero notificate.

Ai medesimi sono applicabili le sanzioni stabilite nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 6.

Rimane fermo l'art. 8, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciò che riguarda il servizio militare presso Potenza estera.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Rava e Pironti a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

RAVA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ».

PIRONTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni dell'art. 87 della legge elettorale politica (testo unico) 17 gennaio 1926, n. 118 ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Rava e Pironti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » (N. 774).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 774).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Onorevoli senatori. Il bilancio del Ministero dell'economia nazionale, e per le importanti materie che contiene, per lo spirito nuovo che le anima; per la vivacità e novità dei servizi e per l'efficacia loro sulla vita nazionale, meriterebbe veramente lunghi discorsi; e inviterebbe a farli. Ma non è questo il mio proposito. So che molto lavoro incombe sul Senato, e che questo è concorde nel proposito di approvare il bilancio e di considerare utili ed importanti le spese iscritte e le innovazioni annunziate. Mi limiterò perciò a fare poche osservazioni. Chi studia questo bilancio nota due cose nuove, specialmente in relazione ad altri tempi. Primo: notevole aumento negli stanziamenti necessari a servizi utili, aumento che supera la misura della svalutazione della lira, e mostra invece un vero notevole incremento. Ciò è confortante perchè col rinnovarsi della nostra vita economica, il Governo nazionale mostra di ben comprendere quante energie vi siano in Italia, quanti tesori nascosti o mal noti, e come sia necessario sviluppare il lavoro, istruire gli operai ricchi di ingegno e di buona volontà, e dar le materie al lavoro.

Secondo: uno spirito nuovo che anima questo bilancio in tutti i capitoli che nel tempo passato rappresentavano iniziative e sollecitudini, e spinte del Governo, e aiuti; ed oggi essi assumono quasi una personalità loro propria, indice di azione più risoluta ed efficace. Infatti vediamo qui istituti nuovi che prima non comparivano e che hanno notevole importanza, quali l'Istituto per l'esportazione, l'Ente per la silvicoltura, l'Ente per le piccole industrie, l'Ente per il turismo; il Comitato permanente per la battaglia del grano, felicemente presieduto dall'insigne Capo del Governo, che vi porta tutta quell'energia e quella volontà ferma e illuminata, che in ogni buona cosa egli impone e conduce a risultati felici. E anche il Comitato per la coltura del pioppo va ricordato, se si pensa alla grande importanza e necessità del legno per l'Italia.

E l'Ente per le tre Venezie, che tanto fa e provvede specie al credito agrario e così riccamente riccamente e in tale modo da fare invidia alle altre regioni italiane.

Tutti i servizi ora quasi si personificano. Pare che il Ministero voglia che nel vasto campo dell'economia, per ogni singolo gruppo di interessi e di aspirazioni nazionali, ci siano persone o comitati che ne consiglino lo sviluppo e lo sorvegliino e lo eccitino e ne seguano lo sviluppo italiano: e questa è cosa bella e confortante. Ci si potrebbe ora fermare su ciascuno di questi punti, tanto più che un nuovo Istituto, quello della statistica, già ricca di belle tradizioni per noi, espone le indagini economiche così necessarie in Italia specialmente quando si pensi che le pubblicazioni statistiche degli altri Stati sono spesse volte più informate di noi sui più gravi problemi attuali, e soprattutto sui problemi demografici, economici e commerciali.

Ho sentito testè, con molta soddisfazione, il discorso eloquente dell'onorevole amico Grandi, sottosegretario di Stato al Ministero degli esteri, che illustrava così efficacemente le nuove funzioni dei consoli volute dal Governo che ne cresce il numero e l'importanza. Io vedo, collegati idealmente i consoli nuovi con questo Istituto delle esportazioni, essi avranno una grande importanza anche per l'economia nazionale poichè qualche volta le cose nostre non sono conosciute all'estero.

Oggi con l'aumento di 103 consoli e con l'Istituto delle esportazioni, tutta la ricchezza della produzione italiana — che è poco nota a noi e pochissimo nota all'estero perchè manca ancora lo spirito di propaganda, manca la dimostrazione di questa nostra ricchezza e mancano depositi e campionari a cui tutti gli stranieri possano attingere, mentre tanti se ne trovano di tedeschi e inglesi e francesi — avrà un grande sviluppo.

E questo Istituto delle esportazioni gioverà a dimostrare quante cose noi importiamo che invece avremmo comodamente in Italia: per esempio l'uva secca e i vini; e quante altre cose invece potremmo esportare che sono desiderate all'estero. Ma non dobbiamo dimenticare che qualche volta i tipi che noi esportiamo non corrispondono ai gusti locali e

produttori esteri, più abili nelle arti commerciali, ci prendono la mano.

Ora con l'opera unita dei consoli e dell'Istituto di esportazione potremmo provvedere a un ragionevole progresso. E gioveranno le scuole industriali, utili, necessarie.

Ognuno di questi istituti nuovi che palesano un'energia nuova, previdente e penetrante nei bisogni e nell'anima del Paese meriterebbe un discorso; ma il Senato non merita certo che io gli infligga un discorso per ciascuno di questi argomenti.

Mi sono fermato soltanto sopra quell'Istituto, e dirò di un altro che, secondo me, ha necessità di maggiore sviluppo.

Voglio dire quello per la *tutela del bosco*, ricchezza che è molto utile e necessaria per l'Italia. Se noi consideriamo la questione del legno e dei boschi, vediamo le deficienze nostre. Con questo bilancio l'onorevole ministro Belluzzo che mostra tutta l'attività sua (anche la sua fortuna nel poter avviare o risolvere gravi problemi) ha provveduto i mezzi a un nuovo corpo che molti di noi hanno ammirato l'altro giorno a Villa Umberto nell'occasione della solenne consegna della bandiera che deve rappresentare la sua fede, la sua fortuna, il suo spirito di italianità. Io voglio alludere alla Milizia fascista forestale: è un nuovo, forte corpo, che abbiamo ammirato, e di cui sentiamo la nobiltà e riconosciamo l'importanza dei compiti. L'Italia ha solo cinque milioni di ettari di bosco: ha poco legname, e ne compra per alte cifre dall'estero. E che fa essa per accrescere il bosco?

Ecco il problema.

Se noi guardiamo la statistica spaventosamente crescente delle contravvenzioni in materia di boschi, in Italia, ci dobbiamo convincere che avevamo bisogno, per il nostro povero patrimonio forestale, di questa difesa e dobbiamo riconoscere che la istituzione della milizia è bella e opportuna. Ma per essa non basta lo scopo della difesa: bisogna che l'onorevole ministro, magari raggranellando i fondi su qualche capitolo del bilancio — anzi approfittando dei redditi del demanio forestale, che salgono a 20 milioni per anno — cerchi di sviluppare più efficacemente l'estensione del bosco. Una via buona si trova appunto in un istituto che figura in una vecchia legge e che ha avuto

poca applicazione, ma che le poche volte che ha avuto applicazione, ha dato ottimi risultati, come risulta chiaro dall'esempio che mi permetterò di esporre al Senato. Voglio alludere all'acquisto o espropriazione di terre aride e brulle, più o meno grandi, che si trovano nei nostri monti, e che noi notiamo con rammarico in alto o viaggiando in ferrovia o fermandosi in qualche luogo di residenza estiva. Queste terre aride in cima ai colli sono un ricordo amaro di quell'opera di devastazione dei boschi che si è fatta in Italia, specie nell'Appennino già verde e fresco, e che è stata o tollerata dai Comitati forestali o accolta come interpretazione troppo larga di quella legge del 1877, che rispondeva all'idea toscana della libertà forestale e del « lasciar fare e lasciar passare ».

Se noi guardiamo ai monti e anche dai luoghi di villeggiatura, vediamo troppo spesso delle zone aride dove il bosco è stato distrutto e dove si ama distruggere. Purtroppo! Esempio doloroso è la Sardegna: si fanno ora molte contravvenzioni e molti processi, ma rimane il danno della devastazione antica alla quale non si è rimediato, come si doveva. A ciò deve provvedere, e con risoluta azione, il nuovo ordinamento.

La Milizia forestale nuova non deve essere solo vigile custode di ciò che resta: deve fare. Deve rimboschire le cime che un tempo furono verdi, deve aumentare il demanio forestale, e non solo bene curarlo.

Vi è un vecchio capitolo di bilancio che si intitola: « acquisto da parte dello Stato di terre aride e brulle da rimboschire ». Le terre aride e brulle costano poco, e quindi l'onorevole ministro delle finanze che mi ascolta non deve spaventarsi per spese impensate: io non gli propongo grosse spese; io so che noi abbiamo 5 milioni di ettari di boschi, e che in Italia questa estensione di boschi è troppo limitata. Occorrono almeno 8 milioni di ettari, e si possono avere: noi abbiamo una importazione di legnami dall'estero e questa importazione rappresenta una delle cifre più alte della nostra bilancia commerciale. Noi abbiamo bisogno di sviluppare il rimboschimento, e di rifare zone boschive, dove già erano belle e fiorenti, tagliate (e sarà stato utile, in certi casi, che il bosco è un reddito) ma non ricostituite. E

questo fu il male. Oggi un mutamento si nota, e non solo per il pioppo che ha oggi cure nuove. So che, per esempio, si comincia ad utilizzare anche la strada, seguendo l'esempio estero, non sempre e dovunque attuabile in Italia per le condizioni del clima, ma da tentarsi; so che lungo le strade del Meridionale l'onorevole ministro Giurati ora ha tentato la coltivazione dei gelsi, e lo lodo; in altre regioni si può arricchire il nostro patrimonio forestale mettendo altre piante lungo le vie e producendo legname.

Tutti sappiamo quanta necessità si abbia del legname, quanto cresca l'uso, quanti operai lavorino in questa industria. Cerchiamo dunque di applicare la legge antica pei terreni da rimboschire, cui io diedi mano, e di fare acquisti di terreni che si trovino in cima ai monti aridi ed abbandonati allo scopo di aumentare questo patrimonio forestale e di evitare frane, danni e disordini che poi costano tanti milioni per riparazioni e recano gravi perdite ai campi coltivati, con le acque cadenti senza freno.

Leggano, onorevole ministro Belluzzo ed onorevole ministro delle finanze, il capitolo 33 del bilancio dell'azienda del demanio forestale allegato. Dice: *acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento, acquisto di boschi per l'ampliamento del demanio forestale di Stato*. Benissimo... ma la cifra non c'è, e si dice solamente « per memoria ». Nulla! È troppo poco! E sarebbe facile e utile spesa.

Io mi accontento di un piccolo stanziamento. E, poichè desidero di non intrattenere a lungo il Senato, ricorderò un esempio pratico e decisivo, che mi sta a cuore, e anche una proposta che fu già accolta favorevolmente dall'on. Belluzzo e che credo egli voglia riconfermare nella solennità di questa seduta. Fin dal tempo antico di Venezia e di Roma (on. Volpi, così mi rivolgo anche al suo cuore) vi era una pineta che partiva da Aquileia, meravigliosa per i suoi ricordi storici, ed arrivava lungo la spiaggia dolce fino a Ravenna. Questa pineta è vissuta e vive tuttora da molti secoli, ma un papa, Pio VII, che era romagnolo e amante della sua terra, ingannato da certi maneggioni di affari, messigli intorno, cedette la spiaggia di sabbia arida e deserta in enfiteusi a privati

perchè la coltivassero e migliorassero. Credevate far un beneficio a Ravenna. Ora siccome la spiaggia aumenta regolarmente, per il ritiro del mare, che cosa successe? che la terra destinata alla vecchia pineta mancò, la pineta rimaneva chiusa e uccisa, non aveva più la spiaggia su cui crescere; ed il nuovo padrone non seminava più pini sulle sabbie amanti dei pini!! Nel 1905 io ero ministro dell'agricoltura, industria e commercio, ed ebbi la fortuna di persuadere i colleghi del Governo del tempo di lasciarmi riscattare questa spiaggia del mare e ridarla alla pineta. La cosa fu difficile perchè si ebbero contrasti, dubbi e liti; la stessa Cassazione aveva deciso, in casi consimili, che i confinanti avevano diritto al terreno che ogni anno il mare, ritirandosi, lasciava scoperto. Io invece sostenevo la tesi che, dopo il 1860, il Governo italiano non poteva lasciar a privati questa spiaggia nuova uscita dal mare, che apparteneva al demanio pubblico. Finalmente fu possibile riscattare questa spiaggia, e non dico con quante difficoltà per gli intrecci di cause, per difficoltà di prove e di documenti, il fatto è che la spiaggia fu riscattata con una spesa di 270 mila lire. Ma non si poté riscattare tutta la spiaggia di Ravenna, dal Lamone al Savio, ma solamente tre quarti di essa, mancò la parte verso il fiume Savio, cioè verso Cervia. Dal 1905 ad oggi, io che da prima, e per tre anni, mi son trovato al suo posto, onorevole ministro Belluzzo, insistetti sempre, con tenacia romagnola, perchè si facesse il rimboschimento. E fu fatto. E insistetti, come deputato per altre cessioni di arenili, e per altri aumenti di pineta. E furono fatti.

In venti anni il mare si è ritirato formando altra nuova spiaggia, e l'azienda forestale ha piantato altri pini felicemente, con cura ed amore, e i pini sono cresciuti a migliaia ed oggi, onorevoli ministri, con la spesa di 270 mila lire iniziali, l'Italia ha un bosco di mille e duecento ettari, una pineta fresca, bella, fiorente che vale parecchi milioni, che rappresenta anzitutto una delle bellezze d'Italia, ed è la naturale continuazione di un'antica bellezza d'Italia che non doveva sparire. Inoltre è un reddito; perchè è parte del nostro demanio forestale, e consente di alimentare con i suoi frutti la nuova Milizia forestale che simpaticamente abbiamo oggi salutata; e dà mezzi per fare nuovi lavori nei boschi.

Come dicevo, il riscatto della zona marina comprende i tre quarti della zona, manca quindi l'ultimo quarto, quello verso Cervia; verso la provincia di Forlì. Onorevole ministro, finchè si è in tempo, prima che il mare si ritiri molto e prepari altri arenili che poi si dovranno riscattare, e comperare, acquisti questo ultimo quarto e compia la fascia verde della provincia di Ravenna. Il bosco attuale di Stato, nato dalla mia legge del 1905, comprende 1200 ettari, la zona mancante sarà di circa 400 ettari, si avrà così una fascia boschiva di una bella estensione, lunga 40 chilometri sul mare. Utile e considerevole, senza considerare tutte le terre nuove che il mare donerà generosamente e che sono adattissime al rimboschimento. Si potrà così fare di questa zona veramente una nuova bellezza d'Italia, «*la divina foresta spessa e viva*». La mia domanda mi sembra onesta e modesta, poichè se si sono spese inizialmente 270 mila lire per avere, in 20 anni, 1200 ettari di pineta, oggi, sebbene i prezzi siano cresciuti, l'onorevole ministro delle finanze certo non si darà pensiero della cifra occorrente. Confido quindi che la domanda onesta *sequir si dea con opera tacendo*. Con questo finisco e, esprimendo fiducia nella iniziativa degli onorevoli ministri, plaudo a tutte le novità del bilancio, che per riguardo del Senato, non voglio qui enunciare e che dimostrano la volontà operosa e la vigile e provvida energia che rispondono agli intendimenti forti ed audaci del Capo del Governo. (*Applausi*).

NICCOLINI EUGENIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLINI EUGENIO. Col decreto 3 gennaio 1926, il ministro dell'economia nazionale dispone che tutti i boschi non vincolati non siano trasformati ad altra coltura senza la autorizzazione del Comitato forestale; e questo fino a che non entrerà in vigore il nuovo vincolo forestale, secondo le norme dettate dalla legge 30 dicembre 1923. Questo provvedimento, che ha incontrato il plauso di tutte le persone competenti in materie forestali e che pochi hanno osservato e fatto osservare, ad ogni modo salverà molti boschi che altrimenti sarebbero andati distrutti prima che entri in vigore il vincolo forestale; cioè si sarebbe chiusa la stalla dopo fuggiti i buoi. Il coro di lodi che ha incontrato questo decreto mi ha fatto

pensare che sarebbe utilissimo che da transitorio diventasse definitivo e fosse esteso a tutti i terreni incolti e cespugliati. E non credo che questo provvedimento troverebbe gran difficoltà di applicazione. Quando nel 1877 si estese il vincolo forestale a 4 milioni e mezzo di ettari di terreno, questo provvedimento suscitò, è vero, nelle nostre popolazioni montanare, un grave malcontento; ma soprattutto perchè in questa larga estensione di terreni era inclusa una quantità di piccoli appezzamenti a coltura di cereali o che potevano esserlo. Difatti, appena si autorizzarono alcune trasformazioni di coltura, il malcontento cessò, e non se ne è più parlato; perchè il vincolo forestale di per sé non impone altri obblighi che quello che impone a se stesso qualunque proprietario oculato che non vuole distruggere in pochi giorni la ricchezza e la vegetazione accumulate in molti anni. Ma in questo momento il proprietario che vuol chiedere la trasformazione di coltura del proprio terreno, deve seguire certe formalità che spesso impongono spese gravi relativamente al poco valore del terreno del quale chiede la trasformazione di coltura, soprattutto per il sopralluogo dell'ispettore forestale. Ma siccome di queste domande non ce ne saranno che poche — perchè pochissimi sono i terreni che potranno essere trasformati a coltura dove c'è il vincolo, e dove poi non esiste questo freno all'avidità o al bisogno, non ce ne sono più — queste spese se le potrebbe addossare lo Stato. E cioè il proprietario che vuole domandare queste trasformazioni, invece di farlo in carta bollata, lo farebbe in carta libera direttamente all'ispettore forestale del luogo, e questi nelle sue abituali gite d'ispezione giudicherebbe se si potesse o no concedere l'autorizzazione richiesta. Spetterebbe poi all'Amministrazione forestale sorvegliare che non si diano autorizzazioni inconsulte. D'altra parte il proprietario che si credesse lesa nei suoi interessi o che credesse che a torto gli fosse stata negata una autorizzazione, ricorrerebbe al Comitato forestale il quale o gli darebbe ragione, o lo condannerebbe nelle spese; e questo potrebbe essere un freno a domande che non avessero fondamento di ragione. Così mi pare che dal vincolo forestale si allontanerebbe qualunque sospetto che si voglia con esso ostacolare la coltura agraria.

Ora poi si vuole intensificare con ragione il servizio di sorveglianza, che purtroppo da molti anni non esiste con grave danno per le nostre foreste; perchè più che ricostituire, bisogna mantenere quelle che abbiamo: altrimenti si distrugge per dieci e si ricostruisce per uno. La legge del 1910 sul demanio forestale salvò molte foreste specialmente di alto fusto, che sarebbero andate distrutte non perchè non siano redditizie, come le cento volte è stato dimostrato, ma perchè per la loro lenta rotazione poco si affanno alla proprietà privata, sempre più divisa, sempre più oberata d'imposte e che conta l'ore anche al bosco ceduo. E molte altre se ne sarebbero potute salvare, se lo Stato avesse proseguito nel concorso al bilancio del demanio forestale che era salito da tre a sette milioni. Ma lo Stato cessò dal dare questo concorso e, come se questo non bastasse, aggravò il bilancio del demanio forestale di una quantità di spese, giuste, utilissime per l'economia montana, ma che nulla hanno a che fare con l'espansione del demanio forestale. Si disse allora che mancavano i denari. Io non ci ho mai creduto, e tanto meno ci credo ora, perchè ho visto spendere diecine di milioni, per fare palazzi con facciate monumentali che tramanderanno ai posteri la nostra decadenza artistica; ma che mi parevano spesi meglio nelle nostre foreste. Quella legge però del 1910 passa le guardie forestali dalla dipendenza delle provincie alla dipendenza dello Stato. Ma da 3 mila si ridussero a 2 mila; e poi si esonerarono gli ispettori da quelle gite di sorveglianza nelle quali potevano verificare se le guardie facevano il loro dovere. E così di sorveglianza non si parlò più. Ma ora che si vuole intensificarla, io dubito assai che col vincolo forestale nelle condizioni attuali, sia difficile questa sorveglianza se non impossibile. Di aspettare il nuovo vincolo, non mi pare il caso; perchè per attuare il vincolo della legge 1877 ci vollero 40 anni e non pochi milioni; per attuare il vincolo della legge forestale del 1923, che si basa sullo stesso principio di vincolare terreni che potrebbero dar luogo a disordini idrogeologici, c'è da aspettarsi poco di diverso; mentre se si rendesse definitivo il decreto del 3 gennaio 1926, esteso ai terreni incolti e cespugliati, si avrebbe il vincolo forestale applicato immediatamente, senza spesa, e

senza gravissime difficoltà, specialmente se si dessero ai proprietari quelle facilitazioni per la trasformazione di coltura a cui ho accennato prima.

Per quel che riguarda i boschi, il vincolo forestale domanda soltanto che non si taglino se non hanno raggiunto un minimo di maturità, che non si mandi il bestiame a pascolare nelle tagliate perchè non guastino la nuova vegetazione e si lascino quelle poche matricine per la riproduzione. È tutto qui. Anzi, io sono rimasto sorpreso come nella legge del 1923 si siano esonerati dal pagamento di una parte dell'imposta fondiaria i proprietari colpiti dal vincolo. Avrei capito che, se si voleva favorire qualcuno, si fosse favorito chi aveva contribuito alla ricostituzione delle foreste, non quelli che hanno contribuito a distruggerle.

Perchè, onorevoli senatori, è doloroso a dirsi, ma se non si provvede energicamente e sollecitamente — e non a chiacchiere, come si è fatto fino ad ora — presto in Italia non avremo più boschi.

Quando la statistica dice che abbiamo 4 milioni e mezzo di ettari di bosco su nove milioni d'ettari di montagna, io ritengo che essa chiami boschi quelle che sono le sassicaie cespugliate delle quali abbonda purtroppo l'Appennino e la Sardegna, dove dal 30 per cento siamo scesi all'8 per cento di bosco; e mentre quest'isola forniva di carbone tutto il litorale tirreno, ora ne ha poco più di quanto occorre ai suoi bisogni interni. E tutti noi sappiamo che ogni anno cresce l'importazione del legname estero. Siamo arrivati ad un miliardo e 200 milioni di lire. Ora, che non ci si possa esimere dall'importare più o meno grano dall'estero, potrà anche darsi; ma per il legname no davvero. Con nove milioni d'ettari di montagna dove l'unica coltura proficua è il bosco, ne dovremmo avere non solamente quanto abbisogna alle nostre necessità, ma anche a sopportare vittoriosamente la concorrenza con l'estero in tanti lavori dove occorra legname; ed anche da esportarne. Ma quando anche, e ci vorranno molti anni, i nostri nipoti avranno ricostituito le foreste sulle nostre montagne, bisognerà pure che noi gli abbiamo conservato quelle poche foreste di farnia che ancora rimangono; tanto poche che noi facciamo venire

dalla Slavonia il legname necessario per i vagoni ferroviari, e per molti bisogni dell'esercito e dell'armata. Questo accade in tempo di pace; ma in tempo di guerra come faremo? Ho detto che poche sono le foreste, e qualcuna di esse è in mano ai comuni. Ora io ho sempre paura di vederle da un giorno all'altro trasformate in palazzi comunali o in qualche monumento al primo podestà (*si ride*).

Questo mi fa terrore, perchè io credo che qualunque sacrificio si faccia per salvare il nostro patrimonio forestale, sia giustificato. Perciò mi rivolgo all'onorevole ministro, perchè voglia salvare queste poche foreste che ancora rimangono nel nostro bel Paese, così barbaramente deturpate. (*Vive approvazioni*).

LUIGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGGI. Onorevoli colleghi, l'onorevole ministro dell'economia nazionale ha molte benemeritenze per le importanti iniziative da lui prese e volte all'interesse della produzione. Fra queste numerose iniziative permettetemi di rilevarne specialmente tre, che hanno molta importanza di per se stesse in tempi normali, ma che avranno un'importanza eccezionale nell'avvenire, se per disavventura i rifornimenti, che siamo costretti a importare dall'estero di alcune materie prime, venissero turbati in alcuni momenti o addirittura arrestati in certi altri.

La più importante di queste iniziative è la protezione che l'onorevole ministro dell'economia nazionale ha dato al nostro patrimonio forestale, dal quale noi possiamo derivare molti combustibili e soprattutto molti sottoprodotti necessari alle nostre industrie. L'altra iniziativa riguarda la produzione del carburante nazionale, tanto necessario per moderare le nostre importazioni di benzina dall'estero. E la terza iniziativa infine riguarda gli incoraggiamenti già accordati alla produzione dei metalli così detti « leggeri », e maggiori ne darà nell'avvenire.

Per la protezione e per gli incoraggiamenti allo sviluppo del nostro patrimonio forestale, di cui tutti riconosciamo l'importanza somma, rilevo che fino ad ora l'opera dei ministri dei passati Governi era limitata a piantare degli alberi e poi abbandonarli alla loro sorte, o tutto al più proteggere platonicamente quelli

esistenti, e niente affatto quelli nuovi. È soltanto con la istituzione della milizia forestale, che le piante saranno effettivamente protette, e il patrimonio boschivo potrà aumentare realmente. Ed un altro provvedimento, che gioverà esso pure alla protezione delle piante, è quello che riguarda la tassa sulle capre, giacchè tutti sanno che le capre sono le più pericolose nemiche degli alberi. Con l'istituzione della milizia forestale e con la legge che regolerà il pascolo delle capre, credo che lo sviluppo delle nostre foreste riceverà un aiuto notevolissimo. Sarà questo il modo di risolvere un problema finora rimasto insoluto e che — oltre i combustibili — la enorme influenza sul regime delle acque.

Per quanto riguarda il carburante nazionale, si deve dar lode all'onorevole ministro della economia nazionale per gli aiuti volti ad incoraggiare l'utilizzazione dell'alcool: ma soprattutto gli si deve dar lode per il disegno di legge col quale si fa obbligo di mescolare fino al 10 per cento di alcool denaturato alla benzina. È questo un primo passo che merita di essere seguito e perfezionato mediante esperimenti, fatti su larga scala, con l'uso della miscela di benzina con l'alcool anidro di origine nazionale.

Ed un terzo punto sul quale debbo dar lode all'onorevole ministro è quello che riguarda gli incoraggiamenti che ha dato e sta dando allo studio della produzione e delle applicazioni dei metalli leggeri e specialmente dell'alluminio. L'alluminio è un metallo che in lega con altri metalli, può sostituire in molti lavori il rame, tanto largamente impiegato negli impianti elettrici. L'Italia è ricca di questi minerali dai quali possono estrarsi l'alluminio, il magnesio, il calcio, e quindi ogni incoraggiamento dato alla produzione industriale di questi metalli è degno di lode, perchè permetterà di utilizzare materie nostrane e diminuire la nostra dipendenza dall'estero.

Faccio perciò voti che l'onorevole ministro dell'economia nazionale continui energicamente per la strada in cui si è messo, e non si stanchi di fare nuovi tentativi e incoraggiare i nostri industriali ed aiutarli, anche con sussidi, in questa opera d'importanza nazionale (*approvazioni*).

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. (*Segni di attenzione*). Onorevoli senatori.

LA POLITICA ECONOMICA E QUELLA MONETARIA.

La politica economica delle nazioni è indubbiamente legata alle condizioni della loro moneta; ma, sia che la moneta vi abbia corso normale, sia che essa vi abbia corso forzoso — ed in tal caso o stabilizzato, o con periodo di regime perturbato, per effetto o dell'inflazionismo o del risanamento attraverso la deflazione — vi sono dei canoni fondamentali che devono essere sempre seguiti, mentre altri canoni devono essere tenuti presenti solo durante il periodo di regime monetario perturbato, allo scopo di impedire che le pure fonti della produzione vengano intorbidate dalla speculazione.

La politica economica delle nazioni è, poi, in ogni periodo intimamente connessa alla disponibilità di energie e di materie prime del rispettivo territorio e relative colonie; ma è guidata anche da considerazioni, nelle quali il concetto della difesa e le necessità demografiche hanno sempre la prevalenza.

La politica economica dell'Italia, che nelle attività produttrici è nazione relativamente giovane, deve, pertanto, in via normale, avere presenti sia le proprie disponibilità di energie e di materie prime ed i progressi che si compiono nel campo tecnico per la loro utilizzazione, sia le necessità relative alla vita ed allo sviluppo delle industrie cosiddette chiavi o basilari, delle quali il progresso tecnico, conseguente alle conquiste della scienza, sposta continuamente le zone di azione.

Ma in periodo di regime monetario perturbato, il Governo deve ancora più attentamente vigilare, affinché alcuni rami della produzione non perdano il proprio carattere tecnologico, fondato sulla scienza e sulla tecnica, per prendere la figura triste di una impresa di speculazione sui cambi, che accelera oltre misura il ritmo del proprio lavoro quando in regime inflazionista il guadagno è largo e sicuro, per ritardarlo, pure in modo esagerato, quando il

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1927

guadagno accenna a diminuire e le prime difficoltà, per effetto di una politica monetaria risanatrice, compaiono.

La produzione ha sempre avuto alternati i periodi di prosperità e di difficoltà; questa alternanza è nella natura delle cose, perchè in agricoltura essa dipende dall'andamento delle stagioni, nell'industria da quella dei mercati delle materie prime e dei prodotti.

I produttori dell'agricoltura e dell'industria devono, pertanto, avere tutti l'abilità di preparare il volante economico che immagazzini i maggiori utili realizzati nei periodi buoni, per compensarne la diminuzione in quelli meno favorevoli.

L'affrettarsi a distribuire i maggiori utili realizzati nei periodi di facili guadagni è un grave errore; così operando, si provoca uno sproporzionato aumento nel prezzo dei titoli, che poi si risolve in un altrettanto esagerato ribasso allorchè l'utile da distribuire diminuisce o manca, si favorisce la speculazione, ma si allontana la fiducia del pubblico dei risparmiatori dai titoli industriali e se ne facilita, quindi, il concentramento in mano di enti i quali, per la loro natura speculativa, sono più disposti ad aggravare le situazioni nei momenti difficili che a cooperare per migliorarle a beneficio della economia generale.

L'intervento del Governo, il quale vuole tutelare le industrie meglio organizzate e desidera che esse abbiano sempre a disposizione un volante economico sufficiente a far loro superare i punti morti della produzione, è quindi doveroso, e questo dovere sente in modo speciale il Governo Nazionale Fascista, che in materia economica ha un programma chiaro e preciso, in armonia a quello altrettanto chiaro e preciso di rivalutazione della lira, e che tali programmi intende svolgere senza badare agli interessi dei pochi i quali credono che la produzione sia solo materia di speculazione, e, mentre sono pronti ad assecondare tutte le iniziative quando la moneta sta perdendo il proprio valore, diventano impotenti a qualsiasi buona iniziativa quando la moneta risale, faticosamente ma dignitosamente, la china sulla quale la politica monetaria del dopo guerra l'aveva fatta discendere.

Il Governo vuole applicata la massima economia sana in regime monetario sano.

Esso pertanto, forte dell'appoggio dei molti produttori italiani che la produzione intendono, invece, come una nobile manifestazione delle qualità più elette della nostra razza, vigila non solo perchè dalla produzione si allontanino i parassiti che vi si sono aggrappati nel periodo inflazionista del dopo guerra, ed ha a disposizione per questa bisogna degli ottimi anticrittogamici, ma, in relazione alla sua decisa ed invariabile politica monetaria, crede sia suo preciso dovere incoraggiare la produzione a spostarsi dal campo di azione, nel quale esso ha fino ad oggi agito, a quelli nuovi preparati dal progresso tecnico e scientifico, specialmente quando sa che altre nazioni produttrici questo hanno già fatto o stanno facendo, ed ha la convinzione che grande può essere il danno alla economia della Nazione ed alla produzione nazionale, conseguente alla permanenza in una zona ormai sterile e dai produttori delle altre nazioni abbandonata. (*Approvazioni*).

In base a queste considerazioni e dall'esame obiettivo della situazione e dello svolgimento dei fatti economici di questo ultimo periodo, ho nell'altro ramo del Parlamento affermato:

1° che la crisi economica italiana, in realtà lieve, specialmente se confrontata con quella ancora oggi attraversata da altre nazioni produttrici, non è stata che una logica derivazione della crisi mondiale conseguente alla grande guerra.

2° che tale crisi è dovuta allo squilibrio, manifestatosi solo alla fine del 1926, fra la produzione ed il consumo, per la contrazione di questo ultimo dopo che, per effetto dello assestamento delle economie singole, i bisogni eccezionali, nati dall'arresto della produzione civile durante la guerra e dal miglioramento del tenore di vita delle classi meno abbienti nel dopo guerra, si sono stabilizzati sopra un piano a livello superiore del piano precedente, con consumi, cioè, innegabilmente maggiori, ma sempre inferiori alla aumentata potenzialità della produzione industriale.

3° che la politica monetaria, energicamente sviluppata dopo il discorso di Pesaro, non è, pertanto, come alcuni hanno creduto, la causa della diminuita domanda di prodotti

della nostra industria all'interno e tanto meno all'estero.

Anzi, per quanto riguarda le esportazioni, si dovrebbe quasi concludere il viceversa ed infatti il loro valore in oro, secondo le statistiche, è, dal mese di ottobre 1926 ad oggi, aumentato, come dimostrano le seguenti cifre in milioni di lire oro :

Ottobre . . . 1925 . . .	366	1926 . . .	391	} cifra massima raggiunta nel dopo guerra.
Novembre . . . » . . .	354	» . . .	371	
Dicembre . . . » . . .	373	» . . .	442	
Gennaio . . . 1926 . . .	238	1927 . . .	264	
Febbraio . . . » . . .	288	» . . .	302	
Marzo . . . » . . .	312	» . . .	328	
Aprile . . . » . . .	298	» . . .	340	

È inoltre, dall'ottobre 1926, variato favorevolmente il rapporto mensile fra le importazioni e le esportazioni, come si rileva dai seguenti dati :

MESE	Anno 1925	Anno 1926	Anno 1927
Ottobre	1,06	0,95	—
Novembre	1,17	1,08	—
Dicembre	1,40	1,15	—
Gennaio	—	1,85	1,74
Febbraio	—	1,61	1,52
Marzo	—	1,62	1,47
Aprile	—	1,73	1,47

4° che la politica di rivalutazione porterà dei notevoli benefici alla economia italiana, se il processo risanatorio sarà assecondata dagli organi della produzione, del commercio e del credito e se questi si sforzeranno di adeguare al valore della moneta quello degli elementi della produzione ed il costo oggi ancora eccessivo del denaro, mentre la politica inflazionista iniziata durante la guerra, continuata nel dopo guerra, ed arrivata, verso la fine del 1920, alla fase acuta con la massima circolazione complessiva di circa 22 miliardi, ha portato, come primo risultato, perchè non fiancheggiata da adeguati provvedimenti economici, una serie di agitazioni e di scioperi, che sboccarono nella occupazione delle fabbriche, avvenuta, appunto, nel settembre del 1920.

Memento per coloro i quali hanno dimenticato i fatti e le date.

5° le disposizioni che agricoltura, industria e commercio devono prendere per assecondata la politica di rivalutazione della lira e per trarre da tale politica e dalle qualità intrinseche della nostra razza i massimi benefici, sono, in sintesi :

a) abolizione completa delle bardature di guerra e di quelle a base inflazionista del dopo guerra ancora rimaste nel campo della produzione del commercio e del credito, e quindi attuazione della più volte prospettata, e nelle intenzioni sempre lodata; concentrazione, specializzazione ed unificazione della produzione e conseguente demolizione di tutte le sovrastrutture spuntate durante la guerra, sviluppate ancora nel dopo guerra ed oggi ingombranti ed inadatte per affrontare la lotta nel campo della libera concorrenza ;

b) organizzazione tecnica della produzione su basi moderne, armonizzate con la natura delle nostre possibilità attuali, nell'intento di realizzare la riduzione dei costi di produzione.

I SALARI E LA PRODUZIONE.

Ho già affermato che l'incidenza del costo della mano d'opera sul prodotto è oggi, per alcune delle nostre industrie, ancora superiore a quella della mano d'opera di altre Nazioni concorrenti.

Il valore del rendimento medio del nostro lavoratore è oggi, infatti, relativamente più basso di quanto dovrebbe e potrebbe essere, ma è, anche questa, una conseguenza della guerra e della politica inflazionista del dopo guerra, la quale, rendendo apparentemente facili i guadagni; ha fatto trascurare le regole della produzione, che dovevano renderli minori, ma sicuri e duraturi.

Pertanto la nostra produzione si trova ora di fronte ad un dilemma : o riduzione di salari o aumento del rendimento dei lavoratori, mentre ragioni evidenti di natura economica consiglierebbero, invece, alla nostra produzione di incamminarsi gradualmente, per diretta conseguenza di un maggior rendimento

della mano d'opera, sulla strada degli alti salari.

I migliori produttori italiani sono, del resto, i primi a riconoscere i benefici della politica degli alti salari ed a desiderare che si crei l'ambiente di intensa produzione singola che ne faciliti l'applicazione; nessuno più di loro è, infatti, convinto che è utile alla produzione italiana elevare il tenore medio di vita delle classi lavoratrici, per accrescere i consumi sani, quelli che elevano lo spirito ed educano la mente; ma giustamente essi domandano, in nome della produzione bene organizzata e specialmente di quella che deve lottare sui mercati internazionali, che gli alti salari siano una conseguenza dell'alto rendimento della mano d'opera.

È evidente che la odierna lotta per il mantenimento del mercato interno e di quelli stranieri, insidiati dalla formidabile concorrenza estera, richiede che venga da noi cambiata l'unità di misura delle mercedi, che devono essere in relazione al lavoro prodotto, in modo che ad un minimo di salario debba corrispondere un minimo di produzione. La produzione non può più seguire oggi il criterio filantropico di occupare anche chi rende poco, per ridurre la disoccupazione.

Per l'industria italiana la riduzione dell'incidenza dei salari sul valore del prodotto, ossia la variazione dei salari in valore assoluto per effetto del maggiore rendimento singolo, è problema che non può essere dilazionato, ma affrontato, con ferma volontà e con intelligente energia.

Questo problema ha due aspetti: l'aumento del rendimento singolo preso a sè, e l'aumento di questo rendimento per effetto della migliore organizzazione tecnica introdotta nella produzione sia agricola che industriale.

LA NECESSITA' E I VANTAGGI DELLA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

Nell'uno e nell'altro caso, la organizzazione scientifica del lavoro prende il posto principale, giacchè essa permette al lavoratore una maggiore produzione con una minore spesa di energia; la scienza applicata ai metodi di lavoro ha portato, dove tale applicazione è

stata attuata, dei risultati insperati; e se si pensa ai progressi realizzati in questo campo da alcune nazioni produttrici, e specialmente dalla Germania, che sta ora riorganizzando le proprie industrie su basi tecniche e scientifiche moderne, senza preoccuparsi nè della chiusura di stabilimenti ormai vecchi e non trasformabili, nè della disoccupazione così creata, c'è veramente da preoccuparsi e da temere di non arrivare in tempo ad arginare, anche con i necessari sacrifici, l'ondata di prodotti a buon mercato, con i quali queste nazioni si preparano ad invadere tutti i mercati.

L'aumento della produzione singola nei lavoratori è essenzialmente problema di istruzione professionale, problema che indirettamente coinvolge quello di tutta la istruzione tecnica. È, infatti, inutile pretendere di ottenere dei buoni operai e degli ottimi capi, se non si hanno per le loro scuole degli insegnanti di valore, che uniscano delle qualità didattiche ad una passione per l'insegnamento che assomigli ad un apostolato, e questi insegnanti non si possono educare che da tecnici, che all'alta coltura scientifica uniscano un grande senso pratico per pratica vissuta.

L'Italia ha di questi insegnanti, ha delle scuole nelle quali la istruzione professionale è condotta con criteri teorico-pratici moderni, ma questi insegnanti e queste scuole sono ancora in numero esiguo.

Molto la istruzione professionale italiana attende dal contributo di volontà e di mezzi che i Sindacati potranno dedicare alla preparazione di capi e di maestranze che abbiano la chiara concezione del rendimento del lavoro ed all'incremento della produzione dedichino l'attività e l'entusiasmo portati dalla convinzione che, in regime fascista, chi lavora produce prima di tutto per l'Italia, per la sua potenza, per la sua grandezza. (*Approvazioni*).

Altri vantaggi indiretti portano all'economia della nazione i perfezionamenti introdotti nel campo tecnico della produzione.

In primo luogo, la riduzione dei costi produce la stabilizzazione di un maggior consumo che concorre a ridurre nel tempo le oscillazioni della domanda, e conseguentemente lo squilibrio fra produzione e consumo. È pertanto reso più agevole ai produttori di sopportare il peso dei piccoli volanti economici, ne-

cessari per superare i punti morti delle crisi lievi e passeggiere, così come l'impiego delle armi consigliate dalla scienza e dalla tecnica, ha portato nel campo agricolo una sensibile diminuzione nelle differenze tra il raccolto delle annate buone e quello delle annate meno buone.

In secondo luogo, la organizzazione tecnica coopera indirettamente alla formazione ed allo sviluppo di una coscienza coloniale nella Nazione.

Per quanto grandi siano le virtù e la volontà del popolo italiano, per quanto siano rapidi e notevoli i progressi delle scienze, giorno verrà nel quale l'Italia non potrà più economicamente contenere tutto il suo popolo, se esso non sarà reso meno fecondo dall'urbanesimo, che il fascismo intende combattere come un fenomeno patologico antisociale, antieconomico. (*Approvazioni*).

L'Italia dovrebbe allora affannosamente cercare nuove terre, sulle quali riversare la esuberante popolazione, mentre è opportuno che questa necessità si sviluppi con una graduazione che permetta di dominare e regolare la situazione.

È pertanto opportuno ed utile rafforzare nel popolo italiano, tanto attaccato alla propria terra, e specialmente negli uomini che formano le classi dirigenti, ancora più resistenti a portare le loro attività fuori del territorio nazionale, la coscienza coloniale, la persuasione che fuori dell'Italia si deve andare, ma non per valorizzare le terre delle altre nazioni, bensì quelle sulle quali la bandiera nostra indica il dominio. (*Bene*).

Ora, tale coscienza viene principalmente alimentata in patria dai fatti che dimostrino la impossibilità di dare lavoro al popolo che vuole lavorare, quando la agricoltura, l'industria ed il commercio, che esso ha faticosamente creati, siano modernamente organizzati; e le necessità demografiche sono meglio riconosciute all'estero, quando le condizioni della nostra produzione non ci possono venire rimproverate come retrograde.

Si può enunciare anche un altro vantaggio portato dalla organizzazione razionale del lavoro

Le guerre del futuro saranno vinte dai popoli che avranno l'industria e l'agricoltura meglio specializzate ed organizzate, perchè

maggior sarà la produzione di materiale bellico e di vettovaglie che tali nazioni potranno ottenere con lo stesso numero di lavoratori impiegati. La organizzazione razionale del lavoro permetterà, pertanto, di ottenere la massima produzione con il minimo impiego e la minima spesa di mano d'opera, aumentando quindi le disponibilità di uomini per la difesa.

Affermo, anzi, che una industria ed una agricoltura modernamente organizzate cooperano quanto l'efficienza bellica di una nazione a creare la convinzione della esistenza di una forza, e la forza in potenza si impone sempre al rispetto delle altre nazioni.

I perfezionamenti tecnici nei sistemi di produzione, ma soprattutto il maggior rendimento singolo da parte dei lavoratori e la conseguente diminuzione dei costi di produzione, concorreranno infine a creare l'ambiente economico nel quale la nostra moneta potrà meglio respirare e più sicuramente difendersi contro gli assalti di coloro i quali non hanno mai protestato quando la lira in pochi mesi perdeva il doppio del valore ora faticosamente guadagnato in otto mesi, ed hanno creduto, od ha fatto loro comodo il credere, che fosse un indice di prosperità la facilità del credito, l'affannosa creazione di nuove società anonime, l'aumento dei prezzi, della speculazione, dello sperpero, mentre questi non erano che segni premonitori della crisi sopravvenuta. (*Bene*).

LA BILANCIA COMMERCIALE.

Altri importanti elementi possono però dare un contributo notevole alla creazione dell'ambiente favorevole per la rivalutazione della nostra lira, principale, tra essi, il miglioramento della bilancia commerciale.

Migliorare la nostra bilancia commerciale, ossia diminuire il rapporto tra le importazioni e le esportazioni, vuol dire somministrare alla nostra lira il farmaco per renderla robusta, significa dare alla massa degli affari sani uno sviluppo che può servire alla rivalutazione quanto una riduzione della circolazione.

La storia economica passata e recente delle nazioni produttrici ci offre qualche esempio di rivalutazione della moneta avvenuta solo per

il forte sviluppo dato agli affari concreti, basati sulla accresciuta produzione.

Il che dimostra che, se è facile stampare della carta moneta e molto difficile ritirarla dalla circolazione, una nazione può sempre trovare in sè stessa le energie per liberarsi dalla piaga del corso forzoso; è problema di volontà intensamente tesa verso lo scopo che si vuole raggiungere.

Taluno pensa che sia possibile diminuire la cifra delle importazioni col semplice aumento dei dazi doganali; io non escludo che in alcuni casi si debba ricorrere anche a questo espediente, ma in tesi generale bisogna avere presenti le ripercussioni che gli aumenti di dazi doganali portano al commercio internazionale ed alle ritorsioni che possono avvenire.

Purtroppo l'aumento dei dazi doganali è oggi chiesto con insistenza dalla produzione estera e provvedimenti recenti, o in via di attuazione da parte di altre nazioni, minacciano un sensibile danno alla nostra esportazione; questo significa che il marasma della produzione è all'estero ancora più forte che in Italia.

Auguriamoci il ravvedimento preceda in tempo i provvedimenti, giacchè la storia dimostra che i forti dazi doganali sono delle muraglie, dietro le quali la produzione facilmente si addormenta: essi favoriscono la stasi, l'inerzia, mentre, anche nel campo economico, solo la lotta è vita e progresso.

LE PASSIVITÀ E LE ATTIVITÀ DELLA NOSTRA BILANCIA COMMERCIALE.

È noto che il rapporto fra la cifra delle importazioni e quella delle esportazioni è sempre stato per l'Italia superiore all'unità e nell'anteguerra esso ha toccato delle punte di valore massimo nei periodi di crescita della industria, nel 1887 con 1,54, nel 1908 con 1,68, ha toccato il valore massimo di 2,72 nel 1919, nel quale anno si svilupparono nuove industrie meccaniche, siderurgiche, tessili, chimiche e si riprese in grande la costruzione di nuovi impianti idroelettrici; poi tale rapporto è andato annualmente diminuendo ed ha avuto il valore medio di 1,44 nel 1925, di 1,39 nel 1926.

È evidente che la politica economica del-

l'Italia deve essere diretta a ridurre ulteriormente il valore di tale rapporto, con la stimolazione delle energie interne della produzione, affinché essa possa sostituire delle materie prime nazionali a quelle importate, o fabbricare dei prodotti di qualità tale che essi si impongano a quelli stranieri e siano dagli italiani preferiti; la politica economica dell'Italia deve essere diretta anche ad aumentare le esportazioni con la loro organizzazione, con la loro disciplina, con la loro qualità.

Ora, se si esamina la nostra bilancia commerciale degli ultimi anni, si vede che le falle più grandi della sua struttura sono principalmente sei, mentre le sue risorse sono fondamentalmente quattro.

Le falle sono dovute:

- 1° alle importazioni di cereali;
- 2° alle importazioni di carne, di pesce e dei loro derivati;
- 3° alle importazioni di combustibili solidi e liquidi;
- 4° alle importazioni di metalli grezzi o lavorati e di macchine;
- 5° alle importazioni di alcune materie tessili vegetali ed animali;
- 6° alle importazioni di legnami.

Le risorse sono dovute principalmente:

- 1° alla esportazione di ortaggi, frutta, bevande e derivati e prodotti del latte;
- 2° alla esportazione della seta e della canapa;
- 3° alla esportazione delle automobili;
- 4° alla esportazione degli oggetti di moda.

In queste esportazioni la qualità, prodotto della intelligenza, ha una influenza preponderante.

Tralascio le cifre relative ai diversi gruppi, che gli Onorevoli Senatori possono leggere sulle pubblicazioni che riguardano il nostro movimento commerciale, cifre che variano di anno in anno. Affermo, però, ancora una volta, che la diminuzione delle cifre dei primi sei gruppi e l'aumento delle cifre degli altri quattro è principalmente un problema di volontà.

I PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA BILANCIA COMMERCIALE.

Problema di volontà e solo di volontà è, infatti, la battaglia del grano, che, come ripe-

tutamente è stato affermato, è la battaglia di tutta l'agricoltura italiana; essa è nota nel suo svolgimento e nei suoi primi risultati; è una battaglia ardua e lunga, per la quale continuamente si preparano e perfezionano le armi e si tempera lo spirito degli uomini.

Le armi, ossia le macchine per la lavorazione razionale del suolo, i fertilizzanti per la sua nutrizione, la disciplina delle acque per la sua irrigazione.

Gli uomini, col riordinamento e l'aumento delle Cattedre ambulanti di agricoltura e delle loro sezioni, che erano 234 nel 1923, e sono oggi più di 500, col perfezionamento della istruzione agraria nelle scuole di ogni grado.

Il Governo Fascista vuole che i cattedratici siano i sacerdoti, gli apostoli del nuovo credo che per la agricoltura italiana ha proclamato il Capo del Governo, affinché questa nostra terra — che ha origini geologiche così diverse e quindi diversa composizione chimica, diversa struttura fisica, che ha altitudini varie, e condizioni diverse di clima — possa essere tutta razionalmente ed intensamente utilizzata per le colture più adatte. (*Approvazioni*).

Col perfezionamento della coltura del grano, intesa ad aumentare la produzione unitaria, il Ministero non trascura quella di piante o tuberi che possono aiutare a risolvere il problema della nostra panificazione; le colture di soia, di mandioca, sono incoraggiate, la prima con provvedimenti già emanati, la seconda con esperienze in corso.

Anche l'economia del grano è curata ed il decreto sull'abburrattamento delle farine, applicato fra difficoltà che dipendono dalla natura degli uomini, dà risultati che miglioreranno man mano che si perfezionerà la tecnica dell'arte molitoria.

Anche i problemi zootecnico e della pesca che, risolti, debbono servire a chiudere la seconda delle falle della nostra bilancia commerciale, sono problemi di volontà, ambedue affrontati in pieno dal Governo fascista; il primo, con l'attuazione di una serie di provvedimenti proposti da una Commissione appositamente nominata, provvedimenti che si ingranano con quelli generali per l'agricoltura, il secondo con una azione intesa a favorire e promuovere la formazione di Consorzi per la

pesca razionale nelle zone popolate di pesce, con una organizzazione industriale che va dall'uso dei mezzi idonei con battelli a motore sussidiati in relazione al quantitativo pescato, ai mezzi di raccolta del pesce nelle zone di pesca ed al suo trasporto in frigoriferi preparati in appositi porti, alla sua distribuzione ai centri di consumo, alla sua vendita in mercati disciplinati.

Tale politica concorrerà a ridurre il costo della vita, che fino a poco tempo fa guardava ancora troppo dall'altro la rivalutazione della lira, sdegnoso e recalcitrante nel seguirla, mentre è stato in passato pieno di slancio e di impazienza nel seguire e talvolta nel galoppare davanti alla svalutazione, ed all'aumento conseguente delle mercedi e degli stipendi. (*Commenti*).

Anche il problema dei combustibili solidi o liquidi — la terza delle falle della nostra bilancia — può essere, fino ad un certo punto, problema di volontà, ma alle volontà devono fare eco le possibilità; i casi, infatti sono due: o il nostro sottosuolo nasconde le quantità di combustibili solidi e liquidi necessari per la vita economica del Paese, ed allora il problema della loro utilizzazione è solo problema di volontà, o il nostro sottosuolo non nasconde queste materie in quantità sufficienti o della qualità necessaria, ed allora il problema di volontà si sposta dal campo delle ricerche nel sottosuolo a quello delle ricerche scientifiche.

In entrambi i casi, è però problema di volontà ridurre il consumo dei combustibili importati, con la loro razionale utilizzazione o cercare dei sostituti fino dove è possibile, utilizzando le risorse nazionali.

Ricordiamoci sempre che 7 miliardi di chilowattore di energia elettrica prodotti annualmente nei nostri impianti idroelettrici, romanamente concepiti ed attuati, ci fanno risparmiare ogni anno circa 7 milioni di tonnellate di carbon fossile. (*Commenti, approvazioni*).

Ora, per quanto riguarda i combustibili solidi, l'Italia sa di possedere delle miniere di antracite e di lignite di diversa qualità; non si è trovato fino ad oggi il combustibile dell'età media carbonifera da paragonare a quello migliore estero, e molte discussioni si sono fatte

in passato sulla possibilità o meno della sua esistenza nel nostro sottosuolo.

A risolvere la questione ha pensato il Governo Fascista il quale, accogliendo le ipotesi dei geologi migliori, ha iniziato le ricerche dove maggiori sono le probabilità di esistenza del carbone, per la accertata presenza di rocce e di fossili del periodo carbonifero, ed a Jano, presso Volterra, una sonda è già arrivata a 70 metri di profondità, attraversando strati del periodo carbonifero più recente, con la speranza di arrivare presto a quelli del carbonifero medio ben nutrito di carbone; a Palazzo Adriano, in Sicilia, incominceranno presto gli assaggi in una zona dove si presume esista il carbonifero non sterile; in Sardegna, nella Nurra, un sondaggio in corso da parte di una compagnia locale, arrivato oggi a 240 metri, sta attraversando gli strati di trachiti del terziario.

Intanto è confortante il fatto che la utilizzazione della nostra lignite si va estendendo, che la metallurgia italiana e molte altre industrie, dolcemente premute dal Governo, stanno deviando verso la utilizzazione loro in luogo del combustibile importato, sull'esempio eloquente delle utilizzazioni fatte da altre nazioni, dalla Germania specialmente.

Quanto ai combustibili liquidi, al petrolio, io non voglio ripetere la opinione già manifestata lo scorso anno, che riassumeva quelle di geologi eminenti italiani e stranieri sulle probabilità della sua esistenza nel nostro sottosuolo; mi conforta in questa mia convinzione il fatto che fino ad oggi coloro che hanno cercato seriamente il petrolio dove maggiori sono le probabilità che esso esista lo hanno trovato; e non mi resta che augurare la intensificazione delle sue ricerche da parte della società alla quale lo Stato ha demandato l'incarico di eseguirle; in materia di ricerche petrolifere, basta che su dieci sondaggi se ne trovi uno produttivo, per pagare le spese fatte ed il territorio italiano, per le manifestazioni in entità ed in estensione superiori di gran lunga a quelle che hanno spinto gli americani alle loro ricerche, attende di essere in molte zone perforato, oltre che intensamente, soprattutto con convinzione e con fiducia.

Come italiano, come tecnico, come Ministro, penso al rivolgimento della nostra economia,

se l'Italia potesse ottenere dal sottosuolo, in quantità sufficiente per un lungo periodo di tempo, i combustibili necessari per i bisogni della sua produzione, ma intanto provvedo, attraverso l'Ente per il controllo della combustione, a ridurre il consumo con la migliore utilizzazione, a sostituire l'alcool ed il carbone di legna alla benzina, a facilitare la costruzione di impianti di distillazione, a intensificare le ricerche per la sintesi dei carburanti.

Tutte le strade che possono condurre alla nostra necessaria indipendenza da una servitù tanto pericolosa sono tenacemente tentate dal Governo nazionale fra difficoltà grandi, lo confesso, in mezzo ad apatie inspiegabili; ma ci basta che una sola strada arrivi alla metà!

Sulla questione della importazione dei metalli grezzi o lavorati ho brevemente intrattenuto il Senato lo scorso anno; mi preme ora dare la assicurazione che, grazie alle disposizioni ed alle iniziative prese dal Ministero dell'Economia Nazionale, cesserà fra qualche tempo la importazione del piombo, giacché i relativi minerali saranno lavorati in Italia, ed altrettanto avverrà per lo zinco, per l'alluminio e per il magnesio; gli stabilimenti esistenti che producono alcuni di questi metalli dai minerali italiani, sono, o in fase di ingrandimento, o allo stato di progetto, od in esecuzione; altre officine saranno create dalla iniziativa privata, che non è rimasta sorda agli inviti del Ministro.

Ancora nulla posso dire di preciso per quanto riguarda il rame e le sue leghe, per cui siamo stati nel 1926 tributari dell'estero per ben 634 milioni di lire carta.

Ho fatto accertare il patrimonio minerario di rame sulla scorta delle antiche coltivazioni e su quella di nuove promettenti ricerche e sto adoperandomi per la costituzione di un Consorzio del rame fra i detentori di miniere attive, per la coltivazione delle miniere ora abbandonate e la estrazione dal minerale del rame commerciale.

Credo, in base alle ricerche fatte, che il patrimonio minerario italiano, in fatto di rame, sia tale da potere ridurre la importazione annua in misura notevole; fino ad oggi sono stati accertati ben 322 giacimenti di minerali di rame di qualche importanza e le ricerche non sono ancora terminate.

La metallurgia italiana verrà così gradatamente resa indipendente e si eviterà in avvenire che i nostri minerali se ne vadano a subire la lavorazione fuori dei confini, per ritornare sotto forma di metalli, tanto più che questo doppio viaggio, se non costa di più del trasporto in Italia del solo carbone necessario al loro trattamento, impedisce che dal carbone si ricavano tutti i sotto-prodotti ora importati.

Problema di volontà è pure quello relativo alla nostra siderurgia, in passato molto discussa ed altrettanto, a torto ed a ragione, calunniata; a torto, quando si guarda alle sue benemerienze, alle sue tradizioni, alla sua storia; a ragione, quando alcuni suoi esponenti volevano trasformarla in una industria a base di carta da giornali per difendere delle posizioni o sostenere delle tesi in contrasto col problema fondamentale, che è essenzialmente e solamente tecnico, perchè è problema di organizzazione della produzione.

Nel 1926 questa industria ha importato 228,000 tonnellate di minerale di ferro e ne ha scavato in Italia circa 450 mila; ha importato per 683,000 tonnellate di rottami di ferro ed acciaio ed 82,000 di rottami di ghisa, utilizzando tonnellate 720,000 di rottame italiano; ha prodotto circa 329,000 tonnellate di ghisa e ne ha importate per 177,000.

Ha prodotto per 1,619,828 tonnellate di acciaio e ne ha importate per 354,000. Le cifre citate delle importazioni di ghisa e di acciaio sono minori di quelle corrispondenti dell'anno 1925, ma è maggiore quella del rottame: la servitù del rottame straniero è il tallone di Achille della nostra siderurgia.

Si è molto discusso in passato sui due sistemi per ottenere l'acciaio, rispettivamente patrocinati — è ovvio il dirlo — dagli industriali della ghisa e da quelli che utilizzano i rottami.

Ora, l'esame sereno della questione porta a questa conclusione: l'industria dell'acciaio con i rottami è, dal punto di vista dell'economia nazionale, conveniente fino a che si utilizzano rottami italiani, la cui disponibilità va di anno in anno aumentando perchè diventano rottame, gradatamente, i prodotti della industria siderurgica e meccanica del periodo nel quale si è accentuato lo sviluppo della produzione industriale italiana.

Ma l'acciaio che non può essere prodotto con i rottami italiani dovrebbe essere prodotto con la ghisa italiana, ricavata, cioè, dai minerali italiani di ferro e trattata ancora allo stato liquido per convertirla in acciaio.

Per la completa produzione della ghisa e dell'acciaio in Italia occorre un consumo annuo di ottimo minerale di circa 3 milioni di tonnellate.

L'Italia ha oggi accertata una discreta quantità di minerale di ferro; gli 8 milioni di tonnellate che, secondo le statistiche, erano a disposizione dell'Italia nel 1910, malgrado le estrazioni di questi 17 anni, sono oggi molto aumentati ed aumenteranno ancora sensibilmente con le ricerche nelle nostre Alpi, negli Appennini, nelle Isole e nelle Colonie.

Vale la pena di ricordare alcune cifre e distinguere quelle dei tecnici minerari molto prudenti da quelle degli ottimisti, ai quali, però, il tempo ha dato fino ad oggi ragione: i primi si sono fermati alla cifra certa di 40 milioni data alcuni anni or sono, quando, in base agli indizi, si dava come probabile nelle miniere allora note una disponibilità di 100 milioni di tonnellate di minerale di ferro.

I secondi, basandosi sui risultati delle ulteriori ricerche, ma specialmente sulla constatazione che le miniere classificate molto promettenti tali sono si dimostrate nella realtà, contrariamente alla opinione dei primi e tenendo conto anche degli ossidi ricavabili dalle piriti, portano questa cifra a 260 milioni di tonnellate, in base sempre ai giacimenti dei quali è sicura la esistenza per gli affioramenti constatati; tale cifra è così ripartita per regione:

Piemonte 30 milioni di tonnellate (*Commenti*).

Lombardia 20 milioni di tonnellate (*Commenti*).

Veneto 20 milioni di tonnellate (*Commenti*).

Toscana 30 milioni di tonnellate.

Sardegna 120 milioni di tonnellate.

Italia Centrale 5 milioni di tonnellate.

Italia Meridionale 5 milioni di tonnellate.

Ceneri di pirite 20 milioni di tonnellate.

Sabbie ferrifere 10 milioni di tonnellate.

a queste cifre si dovrebbero aggiungere le

disponibilità della Colonia Eritrea, per le quali, anche qui a seconda delle opinioni, si va da alcuni milioni di tonnellate di minerale constatato negli affioramenti a qualche centinaio di milioni se questi affioramenti, — e si sta ora facendo la verifica in posto — fanno parte di giacimenti continui.

Ho voluto brevemente ricordare questa industria, perchè è di quelle suscettibili di essere perfezionate con la riduzione dei costi di produzione, riduzione che fino ad oggi non è stata attuata, forse perchè i forti dazi protettori non ne facevano sentire il bisogno.

Sta il fatto che una parte della nostra siderurgia ha degli impianti ormai superati dalla tecnica moderna e non può pretendere di essere essa a regolare il mercato; tutta la nostra siderurgia ha poi una incidenza sul prodotto di spese per mano d'opera e spese generali, che i competenti calcolano doppia di quella presso i produttori stranieri meglio organizzati.

È desiderabile che il momento attuale persuada i nostri migliori siderurgici, e ne abbiamo veramente di ottimi, a rivedere le loro organizzazioni tecniche, e gli istituti di credito a lasciare morire le industrie siderurgiche ormai vecchie e superate.

L'Italia deve avere una siderurgia moderna e possibilmente indipendente: la disponibilità di minerali può permettere tale indipendenza, i risultati delle esperienze per la utilizzazione dei combustibili italiani che l'azienda statale di Cogne ed altre stanno eseguendo, permetteranno, assieme alla corrente elettrica, nei periodi di abbondanza d'acqua, di rendere la nostra indipendenza assoluta.

E così l'Italia potrà fare da sola in questo ramo della produzione, come negli altri, fondati sulla utilizzazione delle materie prime del nostro sottosuolo.

Per quanto riguarda la disponibilità di tali materie, si è da qualcuno lamentato l'ottimismo del Ministro dell'Economia.

Mi affretto a dichiarare che, malgrado l'opinione di qualche scrittore di cose minerarie, che ripete gli amparaticci di 50 anni or sono, finchè avrò una convinzione nella mente, frutto di studi e di oneste meditazioni, gridarò ai cittadini italiani la mia fede nelle risorse ancora inesplorate del nostro sottosuolo,

come ho gridato e stampato, a suo tempo, il mio profondo sdegno verso chi proclamava dal Banco del Governo la povertà e la conseguente indistruttibile servitù dell'Italia. Quello che il nostro sottosuolo ci ha dato fino ad oggi, con delle ricerche che nella grande media si possono definire come superficiali, è talmente notevole, che le maggiori speranze di possono e devono nutrire sui risultati di razionali ricerche in profondità. (*Approvazioni*).

La quinta delle falle della nostra bilancia commerciale, che riguarda la importazione di cotone, di juta e di lana, è quella che dà minori preoccupazioni perchè, nei riguardi di queste fibre tessili, la posizione dell'Italia non è diversa da quella di altre nazioni, non solo, ma l'Italia compensa in parte questa importazione con esportazioni notevoli di prodotti finiti.

Dal punto di vista del valore, si ha anzi, per il cotone e la lana, un rapporto quasi costante e confortante fra le importazioni di materie prime tessili e la esportazione dei relativi prodotti; e per quanto riguarda la juta, sono noti gli sforzi dei canapicoltori per sostituirla.

Due parole merita l'industria del cotone, che in Italia ha una storia e, quello che più conta, ha circa 5 milioni di fusi di filatura, 850 mila fusi di torcitura, 140 mila telai meccanici e dà lavoro a circa 250 mila lavoratori dei due sessi.

Questa industria ha avuto in passato delle burrasche che hanno lasciato non poche vittime — l'anno 1921 è ancora ricordato con terrore — ma, mentre gli industriali migliori hanno saputo trarre dal passato gli ammaestramenti che permettono loro di superare, sia pure con qualche difficoltà, l'attuale periodo, altri cotonieri questo non hanno fatto.

Ora, se il momento attuale è difficile per la industria cotoniera, e non della sola Italia, ciò è dipeso, lo si tenga bene presente, da una serie di circostanze, nelle quali la rivalutazione della lira è la meno influente.

Tra queste circostanze ricordo, il tracollo nel prezzo dei cotone sodi all'origine alla fine dell'anno scorso, effetto dell'eccezionale raccolto, i 15 milioni circa di chilogrammi di filati esistenti nei magazzini italiani alla fine del 1926, preparati quando il valore della lira era di-

minuto, l'aumento in quattro anni di 400 mila fusi, dei quali 200 mila nel solo 1926, col conseguente immobilizzo di capitali.

Orbene, è opinione dei tecnici competenti che l'industria cotoniera italiana è suscettibile ancora di perfezionarsi e di diminuire il numero degli operai impiegati per unità di produzione, ossia di ribassare il costo unitario della mano d'opera, e ciò coordinando e specializzando la produzione dei singoli, in modo da rendere il lavoro di ciascuno più uniforme e costante possibile. Ma questo lavoro di organizzazione richiede una unione ed una selezione che oggi forse mancano e che auguro possa diventare una realtà per una razionale divisione della produzione in questa industria italiana, che, capitanata da uomini di alto valore, seppe lottare con quella colossale inglese fin da quando, prima del 1895, essa doveva importare il carbone per creare la potenza motrice che moveva le macchine di filatura ed i telai.

Il problema del legname è per l'Italia il problema forestale; ed anche questo il Governo fascista ha affrontato, perchè intende dare ad esso una adeguata soluzione.

È ormai lapalissiano che le leggi, buone o mediocri, valgono in quanto sono applicate, ed è stata l'applicazione che alle leggi passate è mancata nel campo forestale; sia per la insufficienza del numero di coloro i quali dovevano farla rispettare, sia perchè, col numero, era ovviamente diminuita l'autorità. La creazione della Milizia Forestale, dando alla Nazione gli organi per difendere il patrimonio boschivo dalle distruzioni operatevi o dagli uomini o dagli animali o dalla natura, è stato il primo grande passo per la soluzione del problema forestale, in Italia più imponente ed importante che altrove.

La costituzione dell'Azienda delle Foreste Demaniali con amministrazione autonoma è il secondo passo sulla stessa via, giacchè la maggiore libertà concessa amministrativamente e la riforma conseguente negli organi del preesistente demanio permetteranno di affrontare più rapidamente ed energicamente il problema del rimboschimento, dove esso si presenta più necessario. L'Azienda delle Foreste Demaniali è un organismo attorno al quale altri minori

potranno sorgere ed attorno ad esso gravitare per uno stesso scopo.

Con la istituzione della milizia e del demanio forestale, ho cercato di spingere la coltura di alcune piante speciali utili alla economia nostra e la costituzione dell'Ente per il pioppo, del quale una prima manifestazione si è avuta alla Fiera di Milano ed alla quale altre manifestazioni di attività produttrice seguiranno, è una prima iniziativa che ha per programma la utilizzazione di tutti i terreni, demaniali o meno, vicini ai corsi d'acqua per la coltura di questa pianta ad alto rendimento.

Il recente decreto che tassa le capre, distruggitrici implacabili dei boschi, renderà più facile la soluzione del problema forestale.

Aggiungo che ho bandito dei concorsi per sistemi di armature e di strutture che possano sostituire al legno il metallo, dando una maggiore sicurezza ed una più grande economia.

Non dimentico che il legname è il combustibile attuale prodotto dalla natura e che è necessario avviarne la razionale riproduzione ed utilizzazione, affinchè esso concorra, nei limiti del possibile, a ridurre le importazioni: le esperienze che ho fatto iniziare per la utilizzazione del gas di legna per la trazione su autocarri in montagna, l'incoraggiamento alla costruzione di apparecchi trasportabili per la razionale distillazione della legna in posto, onde sostituire il vecchio sistema delle carbonaie con altri che permettano l'utilizzazione di tutti i sottoprodotti che oggi vanno perduti e sono tanto utili alla industria chimica che li deve importare, sono altre forme minori di attività del Ministero dell'Economia Nazionale in questo campo.

Contemporanei a questi provvedimenti fondamentali e ad altri minori, e con essi armonici, sono i provvedimenti che il Ministero dell'economia nazionale ha preso per incrementare le esportazioni; qui veramente è possibile compiere un lavoro ad alto rendimento, perchè la materia è ancora greggia e si presta alla migliore lavorazione; qui siamo di fronte ad un problema di volontà, che ha già avuto delle soluzioni imponenti nel campo agricolo; geniali in quello industriale, quando alcuni nostri costruttori, in sul finire del secolo scorso, riuscivano a fare preferire le loro macchine motrici in Inghilterra, in Germania, negli Stati

Uniti d'America. Dove la tecnica è completata dal senso artistico, dove il prodotto, la macchina devono avere una linea, e dove è una gara di velocità, di potenza, di economia, di consumo, l'Italia, che non ha ancora trovato il suo carbon fossile, sa battersi contro tutte le nazioni che ne hanno gonfio il sottosuolo!

Ora io penso che sulla organizzazione della nostra esportazione, sul suo incremento debbano oggi in modo speciale concentrarsi gli sforzi concordi del Governo e dei produttori, attraverso le loro organizzazioni sindacali e corporative.

Il fenomeno della rivalutazione della lira non può acquistare, infatti, forza e continuità che dall'aumento della esportazione: il quale, in primo luogo, favorisce l'afflusso delle valute pregiate senza oneri, in secondo luogo concorre allo sviluppo della massa degli affari. Ma l'esportazione potrà avere uno sviluppo tanto maggiore, quanto più la produzione sarà organizzata per ridurre i costi di produzione.

Troppo lunga sarebbe la enumerazione dei provvedimenti presi dal Governo per favorire l'incremento delle esportazioni: la creazione dell'Istituto per la Esportazione, la assicurazione dei crediti agli esportatori, la riorganizzazione dei servizi di informazioni all'estero, sono capisaldi di questa azione del Governo, attorno ai quali gravitano tutti gli altri provvedimenti che in fatto di esportazioni agricole vanno dai concorsi banditi per la frutticoltura e la orticoltura ai provvedimenti per i vini tipici, alla istituzione del marchio di garanzia per i prodotti orti-frutticoli, al bonificamento agrario spinto con inusitata velocità nell'agro romano ed in via di cominciare per l'agro pontino; per le fibre tessili, vanno dalla costituzione dell'ente serico, che vuole presentare all'estero il fronte unico della produzione serica italiana per incrementarla, al miglioramento della coltura per la canapa.

Non parlo dello sviluppo e della esportazione della seta artificiale; di quella dei veicoli e degli oggetti di moda, nè dei provvedimenti tecnici ed economici, ricordati dal relatore, per l'incremento delle piccole industrie e lo sviluppo dell'artigianato.

Credo che la piccola industria e l'artigianato abbiano uno speciale avvenire, non solo per

la nostra esportazione, quando la relativa produzione sarà organizzata, vigilata e presentata all'estero con dignità ed onestà dall'Ente per le piccole industrie già riformato, dotato di mezzi e delle possibilità di esercitare il credito, ma anche per la nostra economia.

Quella delle piccole industrie e dell'artigianato è produzione di qualità, che richiede molto impiego di mano d'opera; è quindi il tipo di produzione più indicato per facilitare la soluzione del nostro problema demografico.

LA ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE.

Ma il problema che più urge è quello dello organizzazione concentrazione e specializzazione della nostra produzione; deve essere, però, concentrazione di produzioni analoghe, ossia, come tali forme di manifestazioni economiche sono state definite, concentrazioni orizzontali, per distinguerle da quelle definite verticali, delle quali ci ha dato un largo e disastroso esempio, nel periodo inflazionista del dopo guerra, specialmente la Germania.

In questo campo le Confederazioni fasciste agricola, industriale, commerciale, bancaria, dei trasporti, hanno molta materia da elaborare, molti rami secchi da potare: gli organismi della produzione che non hanno la testa per pensare o le gambe per marciare con il passo accelerato voluto dal Fascismo, devono essere abbandonati alla loro sorte.

Ogni politica monetaria crea, del resto, le organizzazioni economiche che con essa si armonizzano: il periodo inflazionista non arginato, non disciplinato da canoni economici, ha favorito in modo anormale lo sviluppo delle organizzazioni verticali, per le quali si stabilivano delle catene che avevano il primo anello nella società che si occupava dell'acquisto o della raccolta delle materie prime, per arrivare a quella di vendita del prodotto, attraverso le società di trasformazione e di lavorazione.

La politica monetaria di rivalutazione richiede le concentrazioni orizzontali, ossia la riunione di produttori della stessa categoria in grandi consorzi; ma, intendiamoci bene, non allo scopo di innalzare i prezzi dominando il mercato o di presentarsi con un fronte unico nelle

forniture allo Stato, ma solamente per mettere in comune i mezzi di indagine ed i perfezionamenti della produzione, solo per dividere il lavoro in relazione alle organizzazioni ed attitudini singole, solo per effettuare, fin dove è possibile, la specializzazione e la unificazione e fermare inesorabilmente le officine non trasformabili, che producono a costo elevato perchè tecnicamente male organizzate e mancanti di mezzi finanziari adeguati.

La Germania, che in questa azione ha insegnato all'Europa, non si è preoccupata dei disoccupati che creava quando chiudeva alcune officine e ne trasformava delle altre, migliorando l'organizzazione tecnica della propria produzione ed unificandola fin dove era possibile. Essa ha eseguito dei raggruppamenti orizzontali per i quali si è formata, ad esempio, la concentrazione delle industrie minerarie, alla quale hanno partecipato tante aziende da formare il 98 % del capitale totale delle società minerarie; quella delle materie coloranti col 96 %, quella delle ligniti col 94 %, quella del carbon fossile del 90 %, quella elettrotecnica con l'87 %, la siderurgia pesante col 85 %, la industria elettrica con l'83 %, quella di navigazione col 81 %, quella meccanica col 47 %, della gomma col 48 %, la tessile col 37 %, quella delle pelli col 34 % ecc.

Anche le compagnie di assicurazione si sono concentrate col 77 % del loro capitale totale, le banche col 74 %, perfino i teatri col 64 %.

E queste concentrazioni significano riduzioni di spese di amministrazione, semplificazione delle organizzazioni nell'acquisto delle materie prime; specializzazione e quindi riduzione dei costi nella loro lavorazione, minori spese negli uffici tecnici, comunanza di laboratori di ricerche e di scuole professionali, organizzazione delle vendite. Risultato? riduzione dei prezzi di vendita, aumento del mercato, e, per la Germania, diminuzione in tre mesi di funzionamento delle nuove organizzazioni, nel numero dei disoccupati da 1,750,000 a 1,130,000; esportazioni aumentate.

Ora, io non mi illudo che l'industria italiana debba arrivare ad una forma tanto estesa di concentrazione; le condizioni di alcune nostre industrie non lo consentono. Ma è però lecito domandare, davanti all'eloquente esempio di concordia produttiva che ci viene dall'estero:

vorranno ancora i nostri industriali rimanere divisi da personalismi deleteri e continuare a combattersi, specialmente sui mercati esteri di acquisto delle materie prime o di vendita dei prodotti, a spezzettare la produzione, incrociare i trasporti di materie prime e di prodotti, moltiplicare laboratori ed uffici tecnici per averli tutti anemici, incrociare i trasporti di energia elettrica o moltiplicare in una stessa valle le palificazioni o in una stessa strada i cavi?

Si è calcolato quanto tutta questa elefantiasi nella discordanza produttiva costa alla economia nazionale?

Nel campo dell'industria elettrica esiste una qualche preoccupazione per i tre miliardi e mezzo di chilowatt-ora di energia elettrica che, per effetto dei lavori in corso per nuovi impianti idroelettrici, entro tre anni si potranno aggiungere ai sette miliardi oggi disponibili. Io penso che tale preoccupazione è infondata, sia per lo sviluppo che potranno avere le industrie stagionali per la lavorazione dei minerali estratti dal nostro sottosuolo, che per la creazione di nuove industrie elettrochimiche, sia perchè sono certo che la produzione riprenderà il suo ritmo ascensionale, se sarà organizzata come è richiesto dalle attuali circostanze. E mi auguro che gli industriali elettrici che parlano di arrestare i lavori in corso, non vorranno cancellare le benemerienze dell'industria elettrica italiana, l'unica che fino ad oggi ha venduto la propria merce ad un prezzo in lire carta che, nella media, è meno di tre volte quello dell'anteguerra, mentre vi sono esempi di prezzi appena doppi o di poco superiori a quelli dell'anteguerra.

Anche l'agricoltura attende di usare più largamente della energia elettrica per i lavori stagionali.

La revisione e riduzione degli istituti di credito è pure necessaria per la diminuzione del costo del denaro.

Nell'esercizio del credito, come in quello della produzione, o si formano dei monoliti resistenti al rullo compressore della concorrenza straniera, o si resta schiacciati.

Io ho già iniziato, con un recente decreto, il disciplinamento delle Casse di risparmio, delle quali intendo ridurre gradatamente il numero per federare opportunamente le Casse super-

stiti. Inizierò presto il coordinamento degli Istituti che esercitano il credito agrario, sempre nell'intento di rinforzarli e ridurre le spese. Ma, anche in questa materia delicata, bisogna ricordare che l'interesse dell'Italia è superiore a quello delle singole provincie ed adattarsi alle più estese forme di attività volute dal progresso, dal ritmo intenso di vita odierna, molto diverso da quello di 50 anni or sono, quando per le attività economiche il comune era già una grande unità.

Questo processo di revisione e di concentrazione crea, non vi è dubbio, dei disagi e delle vittime; ma, d'altra parte, è meglio affrontare in tempo i sacrifici necessari nell'organismo della produzione, piuttosto che comprometterne l'avvenire. Alla carta del lavoro promulgata dal fascismo deve fare eco l'organizzazione di tutta la produzione italiana sopra le basi incrollabili della scienza e della tecnica.

La politica monetaria di rivalutazione ora in corso esige non solo la revisione dei valori, ma anche quella delle organizzazioni che a questi nuovi valori si devono adattare; ora, se molto si deve fare per questo nel campo della industria e del commercio, non meno grande è il lavoro di riorganizzazione per l'agricoltura la quale ha pure veduto esasperarsi dei valori, quando la mentalità inflazionista, coltivata dagli speculatori, consigliava a chi aveva delle disponibilità di comperare delle aziende agricole.

Appunto per questo, l'agricoltura sentirà maggiormente le conseguenze della politica di rivalutazione, ma ne avrà anche tutti i benefici, se dal suolo, razionalmente coltivato, saprà ricavare tutto quello che esso può dare: in periodo di rivalutazione, l'empirismo e l'aratro a chiodo devono passare nei musei, le cifre di pochi quintali di grano per ettaro devono diventare un lontano ricordo, altrimenti il lavoro del prodotto rimane inferiore alle spese per ottenerlo.

La razionale lavorazione del terreno, che i romani curavano in modo speciale con i mezzi che avevano a propria disposizione, deve formare ancora la base della agricoltura italiana sposata alla meccanica; alla chimica, all'idraulica, all'elettrotecnica.

Se si dovesse giudicare dai risultati delle esperienze di questo anno, con le quali, in fatto

di coltura granaria, si sono, in alcune plaghe, effettuati dei confronti fra il prodotto ottenuto dal terreno lavorato con aratura profonda a macchina e quello ottenuto in terreni contigui, lavorati con aratura a traino animale e concimati, si dovrebbe concludere che la lavorazione profonda serve in un primo tempo più della concimazione, mentre è certo che l'una e l'altra, saviamente usate, serviranno ad accrescere la produzione unitaria del terreno, scopo, questo, verso il quale devono intensificarsi oggi gli sforzi di tutti i rurali di Italia.

Il Governo provvede frattanto a dare maggiore consistenza e sviluppo alla sperimentazione agraria, perchè serva di esempio e di sprone, facilita il trasporto delle leuciti, delle quali l'Italia ha centinaia di milioni di tonnellate a disposizione, favorisce l'uso delle fosforiti finamente macinate nei terreni adatti, perchè non si dica che i fertilizzanti potassici o fosfatici sono diventati materia di monopolio privato, facilita con provvidenze speciali l'edilizia rurale e la bonifica agraria.

Onorevoli Senatori, spero di non avere abusato della benevola attenzione portata alle mie parole e di avere, anche indirettamente, risposto agli Onorevoli Senatori che hanno trattato alcuni dei problemi relativi all'economia nazionale, con la competenza che è frutto del loro sapere e della loro esperienza; ringrazio il relatore della commissione di finanze onorevole Senatore Conti e gli sono grato per le cortesi parole rivolte all'opera del Ministro e per la relazione che, nella sua meditata brevità, riassume così brillantemente il programma svolto fino ad oggi, sotto la guida del Capo del Governo, dal Ministero dell'Economia.

Non nascondo che nella realizzazione di questo programma, molto vasto, nella attuazione delle numerose disposizioni preparate per svolgerlo, delle difficoltà si incontrano; ma si devono anzi incontrare.

Vi sono ancora alcuni interessi che non coincidono con quello generale della Nazione ed altri che sono con esso in contrasto, e si comprende: l'Italia è una Nazione giovane, la quale per gettare le basi della propria produzione, ha dovuto in passato accettare delle servitù economiche; ma da esse il fascismo intende ora emanciparla.

Verso tale emancipazione è diretta la politica economica del Governo, con una azione continua, che disturba gli interessi di alcuni importatori e non ha la approvazione dei produttori delle nazioni che in passato dominavano il mercato italiano e consideravano l'Italia, dal punto di vista della produzione, un po' come una loro colonia.

Ma i tempi sono mutati: la produzione italiana, pure intendendo di mantenere con quella estera i rapporti che sono consuetudinari fra le nazioni civili, specialmente perchè la scienza e la tecnica passano sopra ai più alti e difesi confini e superano tutte le barriere doganali, ha la convinzione, orgogliosa convinzione, di potere oggi in molti rami non solo fare da sè, ma di potere esercitare la concorrenza, sui mercati esteri, alle antiche Nazioni produttrici.

Nello svolgimento di questo programma l'Italia non si lascia deviare dalle sirene dei cartelli internazionali delle nazioni i cui popoli passeggiano sul ferro e sul carbone, tanto più quando non si vede quello che dietro ai cartelli sta scritto. L'Italia fascista lavora sotto alle reti di distribuzione della energia elettrica ed ha innalzato il cartello nazionale, sul quale ha scritto dai due lati, di fianco all'emblema del littorio: disciplina, fede e volontà.

L'Italia produttrice ha camminato in questi anni e più celermente può marciare ora, perchè il fascismo ha spianata la strada ai produttori; anche la rivalutazione della lira è titanico lavoro di spianamento, che aiuterà la trasformazione dell'Italia in una grande palestra per le forze sane della produzione.

In questa lotta, il Fascismo ha sempre davanti agli occhi la visione delle continue conquiste dell'Italia nei più svariati rami della produzione, dove l'intelligenza e la volontà sono le dominanti.

Questa visione trascina senza tregua il popolo italiano sempre più avanti, sempre più in alto: che mai sono, Onorevoli Senatori, le difficoltà nelle quali la produzione oggi si dibatte, confrontate con quelle ben più gravi e già brillantemente superate in passato, di fronte alla bellezza, alla grandezza ed alla purezza della mèta che il Duce del Fascismo ci ha additata?

Piccole ombre di una intensa luce che ci

attrae e verso la quale ci affrettiamo, spinti dalla ferma volontà di agire e dalla profonda fede di riuscire. (*Vivissimi e generali applausi. I ministri ed i senatori si congratulano con l'oratore.*)

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato a domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1441, che restituisce efficacia giuridica ad alcuni decreti-legge decaduti a termine degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 » (N. 716).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1441, che restituisce efficacia giuridica ad alcuni decreti-legge decaduti a termine degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ».

Il Governo, d'accordo con l'Ufficio centrale, ha modificato la dizione del titolo di questo disegno di legge nei termini seguenti:

« Conversione in legge dei Regi decreti-legge emanati anteriormente alla pubblicazione della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ».

Invito l'onorevole ministro per la giustizia e gli affari di culto a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pregò allora l'onorevole senatore, senatore Rebaudengo di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

REBAUDENGO, *segretario,* legge:

(V. Stampato N. 716-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il termine per la presentazione al Parlamento dei decreti-legge per la conversione in legge stabilita dall'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emettere norme giuridiche,

non si applica ai decreti-legge emanati anteriormente alla pubblicazione della legge stessa.
(Approvato.)

Art. 2.

Sono convertiti in legge i sottoindicati decreti-legge:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

20 agosto 1921, n. 1236. — Concede una proroga alla Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra e a quella per le terre liberate, per la presentazione delle relazioni sui lavori da esse compiuti.

31 dicembre 1921, n. 2060. — Proroga i termini di talune ordinanze del Comando supremo del Regio esercito relative alle prescrizioni.

17 ottobre 1922, n. 1353. — Sistemazione politica ed amministrativa delle nuove provincie.

19 novembre 1922, n. 1487. — Conclusioni della Commissione d'inchiesta sulle spese di guerra.

16 aprile 1925, n. 853. — Modificazioni al regolamento per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3268.

MINISTERO DELL'INTERNO.

29 febbraio 1919, n. 220. — Modifica la tabella allegata alla legge 6 luglio 1911, n. 685, relativamente alle paghe dei graduati, guardie scelte ed allievi del Corpo degli agenti di custodia e reca inoltre altre disposizioni per il corpo medesimo.

6 aprile 1919, n. 492. — Modifica la tabella organica A allegata al decreto luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1732, per il Corpo delle guardie di città, e reca altresì disposizioni riflettenti miglioramenti economici e di carriera degli agenti stessi.

6 aprile 1919, n. 493. — Modifica la tabella organica per il Corpo degli agenti di custodia allegata al decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 220, e reca altresì disposizioni riflettenti miglioramenti economici e di carriera degli agenti stessi.

6 luglio 1919, n. 1157. — Estende ai funzionari di pubblica sicurezza e agli ufficiali ed agenti del Corpo delle guardie di città, in caso di servizio in concorso con truppe le speciali indennità stabilite per l'arma dei Reali carabinieri.

14 agosto 1919, n. 1442. — Stabilisce l'ordinamento del personale di pubblica sicurezza e istituisce un Corpo di agenti di investigazione.

2 ottobre 1919, n. 1790. — Sopprime l'attuale Corpo delle guardie di città ed in sua vece istituisce il Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza.

2 ottobre 1919, n. 1791. — Dà facoltà al Ministero dell'interno di affidare a determinati agenti funzioni direttive con la qualifica di ispettore di investigazione.

9 ottobre 1919, n. 1846. — Ripartizione degli uffici nella Direzione generale della pubblica sicurezza.

9 ottobre 1919, n. 1934. — Modifica le tabelle organiche per il personale dell'Amministrazione carceraria, stabilendo altresì norme pel trasferimento di ruolo e le promozioni del personale medesimo.

31 ottobre 1919, n. 2198. — Concessione di competenze accessorie ai componenti il Corpo della Regia Guardia ed istituzione del direttore di banda.

22 novembre 1919, n. 2201. — Modifica l'art. 35 di quello 14 agosto 1919, n. 1442, relativamente alla nomina nel Corpo degli agenti di investigazione.

2 maggio 1920, n. 573. — Disposizioni per il personale di pubblica sicurezza.

19 giugno 1920, n. 854. — Relativo all'indennità di pubblica sicurezza da concedersi alle truppe, agli ufficiali, graduati e militari dei carabinieri Reali, della Regia Guardia, nonchè ai funzionari ed agenti di pubblica sicurezza.

29 ottobre 1920, n. 1623. — Modifica quello 2 ottobre 1919, n. 1790, relativo alla istituzione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza.

13 marzo 1921, n. 261. — Provvedimenti a favore del Corpo degli agenti di investigazione istituito col Regio decreto 14 agosto 1919, n. 1442.

28 ottobre 1921, n. 1799. — Composizione dei Tribunali militari nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza.

5 aprile 1925, n. 441. — Sui nuovi ruoli organici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

15 ottobre 1925, n. 1791. — Aumento del numero complessivo dei presidenti e dei consiglieri di Stato.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

18 maggio 1919, n. 1093. — Obbligo del passaporto per i cittadini che sono considerati e si presumono emigrati fissando altresì norme per il suo rilascio e le penalità da infliggersi ai contravventori.

7 dicembre 1919, n. 2479 — Indennità da corrisponderci agli insegnanti delle scuole medie nel Regno incaricati dell'insegnamento all'estero.

8 aprile 1923, n. 963. — Vendita dello stabile demaniale sede del Regio consolato a Casablanca (Marocco).

28 agosto 1924, n. 1355. — Conferma del dottor Mario Lago nella carica di Governatore di Rodi e delle altre Isole enumerate nell'art. 15 del trattato di pace di Losanna.

24 ottobre 1924, n. 1847. — Modificazione al Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1659, concernente il riordinamento delle scuole medie all'estero.

MINISTERO DELLE COLONIE.

4 gennaio 1925, n. 515. — Modificazione alla tariffa speciale dei dazi doganali per le merci delle Colonie italiane.

28 maggio 1925, n. 1030. — Riflettente la destinazione degli avanzi de bilancio 1920-21 della Tripolitania.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

20 febbraio 1919, n. 220. — Che modifica la tabella allegata alla legge 6 luglio 1911, n. 685, relativamente alle paghe dei graduati, guardie scelte ed allievi del Corpo degli agenti di custodia e reca inoltre altre disposizioni per il Corpo medesimo.

6 aprile 1919, n. 493. — Che modifica la tabella organica per il Corpo degli agenti di custodia, allegata al decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 220, e reca altresì disposizioni riflettenti miglioramenti economici e di carriera degli agenti stessi.

9 ottobre 1919, n. 1934. — Che modifica le tabelle organiche per il personale dell'Amministrazione carceraria, stabilendo altresì norme pel trasferimento di ruolo e le promozioni del personale medesimo.

1^o ottobre 1919, n. 2038. — Concessione di un assegno mensile ai pensionati degli Economati dei benefici vacanti nonchè alle loro vedove ed orfan minorenni, abrogandosi il decreto luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1207.

28 dicembre 1924, n. 2115. — Aggregazione dei comuni di Avella, Baiano Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Sperone, al mandamento di Avellino, distaccandoli da quello di Cicciano.

MINISTERO DELLE FINANZE.

19 giugno 1919, n. 1068. — Approvazione del ruolo tecnico e dei servizi speciali per i monopoli industriali (tabacchi e sali). Organico degli impiegati.

17 agosto 1919, n. 1515. — Autorizzazione al Ministero delle finanze a provvedere alla nomina di volontari aiutanti nelle dogane.

27 novembre 1919, n. 2366. — Atto 21 agosto 1919 concernente la concessione in affitto al Consorzio agrario di Milano del podere demaniale « recinto della Certosa di Pavia » per l'impianto di una stazione sperimentale contro l'afta epizootica.

29 febbraio 1920, n. 278. — Estensione alla Venezia Giulia e alla Venezia Tridentina delle disposizioni delle leggi del Regno per l'applicazione di determinate tasse.

1º aprile 1920, n. 371. — Elevazione del prezzo massimo per chilogramma dei tabacchi lavorati, stabilito col Regio decreto-legge 1º febbraio 1920, n. 61.

8 aprile 1920, n. 640. — Autorizzazione al Ministero delle finanze a provvedere mediante concorso per titoli alle nomine di impiegati nell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette.

29 aprile 1920, n. 750. — Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere alle condizioni del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1770, mutui speciali ai comuni per fronteggiare le deficienze di bilancio accertate ed accertabili al 31 dicembre 1919.

2 maggio 1920, n. 521. — Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui per la costruzione di case popolari ed economiche.

2 maggio 1920, n. 522. — Emissione di un prestito speciale per il risarcimento dei danni di guerra e per il risorgimento delle provincie già invase dal nemico.

2 maggio 1920, n. 695. — Che istituisce l'Ufficio italiano di verifica e di compensazione per il pagamento ed il recupero di una determinata categoria di debiti nemici.

4 maggio 1920, n. 589. — Applicazione della imposta complementare sui redditi per l'anno 1920.

30 maggio 1920, n. 1934. — Cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato.

1º settembre 1920, n. 1264. — Modifica dei comma 2º e 3º dell'art. 36 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento delle ferrovie dello Stato.

1º settembre 1920, n. 1296. — Estensione alla Venezia Giulia ed alla Venezia Tridentina di alcune disposizioni di legge in materia di tasse vigenti nel Regno.

30 settembre 1920, n. 140. — Modificazioni al decreto luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1068, relativamente al personale tecnico dei monopoli industriali.

30 settembre 1920, n. 1397. — Ricupero delle somme corrisposte agli esattori delle imposte dirette in forza del Regio decreto 1º agosto 1919, numero 1417.

3 novembre 1920, n. 1517. — Prezzo massimo per chilogramma di alcune qualità di tabacchi nazionali lavorati.

16 dicembre 1920, n. 1871. — Disposizioni relative all'Ufficio italiano di verifica e compensazione, istituito col Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 695, per il pagamento ed il recupero di determinati debiti nemici.

16 dicembre 1920, n. 1915. — Che affida all'Ufficio di verifica e compensazione istituito con Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 695, le operazioni contemplate dall'art. 248 del Trattato di pace con l'Austria e dalle altre disposizioni del trattato stesso.

19 gennaio 1921, n. 1662. — Compenso straordinario di cui agli articoli 1 e 5 del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1417, accordato anche agli esattori delle imposte dirette.

23 gennaio 1921, n. 302. — Determinazione del cambio per i pagamenti dei dazi doganali.

27 gennaio 1921, n. 186. — Costituzione delle Commissioni delle imposte dirette.

13 marzo 1921, n. 295. — Concernente l'assetto doganale del territorio di Zara.

21 agosto 1925, n. 1165. — Provvedimenti sulle imposte di fabbricazione degli spiriti, della birra e dell'acido acetico.

27 novembre 1921, n. 2005. — Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a mutuare agli Ospizi civili di Parma la somma di 15 milioni.

26 gennaio 1922, n. 63. — Imposta complementare sui redditi e quella sui proventi dei dipendenti di società commerciali.

5 febbraio 1922, n. 208. — Retrodatazione delle nomine a volontari aiutanti nelle dogane disposte col Regio decreto 17 febbraio 1919, n. 1515.

4 gennaio 1923, n. 55. — Approvazione del contratto stipulato presso la Regia intendenza di finanza di Roma il 2 maggio 1922 portante permuta di immobili tra il comune di Roma e il Demanio dello Stato per l'Istituto internazionale di agricoltura.

21 novembre 1923, n. 2477. — Provvedimenti a favore di vecchi pensionati.

3 gennaio 1924, n. 71. — Approvazione della Convenzione 8 agosto 1923 mediante la quale lo Stato cedè al comune di Venezia l'attuale piazza d'Armi ed il comune si obbliga di colmare un tratto della Laguna prospiciente San Pietro di Castello per ridurla a nuova piazza d'Armi da cedere allo Stato.

27 gennaio 1924, n. 65. — Modificazione al vigente sistema per la determinazione e la riscossione del prezzo delle inserzioni degli annunci nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

2 marzo 1924, n. 318. — Applicazione delle penalità per profitti di guerra.

20 marzo 1924, n. 546. — Disposizioni circa l'esenzione temporanea dell'imposta terreni e l'esercizio del credito agrario per il miglioramento degli oliveti.

3 giugno 1924, n. 937. — Estensione delle disposizioni dei Regi decreti 27 settembre 1923, n. 2309, e 17 gennaio 1924, n. 75, ai danneggiati del terremoto dell'8 maggio 1924, in provincia di Catania.

3 giugno 1924, n. 938. — Proroghe di termini e provvedimenti in dipendenza dei terremoti.

19 luglio 1924, n. 1479. — Approvazione della Convenzione 20 marzo 1924, concernente la vendita della « Caserma Landucci » in Mantova dallo Stato al comune.

25 settembre 1924, n. 1556. — Approvazione del contratto stipulato il 6 settembre 1924, col quale fu alienata al comune di Viareggio una zona di arenile del patrimonio dello Stato, sita sulla spiaggia del comune stesso.

12 ottobre 1924, n. 1704. — Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette pel decennio 1913-1922.

23 ottobre 1924, n. 1846. — Approvazione del contratto stipulato presso la Regia intendenza di finanza di Genova l'11 settembre 1924, portante vendita di un tratto di terreno ex greto del torrente Polcevera alla ditta Repetto e Lanfranco di quella città.

5 luglio 1925, n. 1117. — Istituzione di un Comitato superiore per le decisioni relative alla assegnazione di locali fabbricati, aree occorrenti a tutti i servizi governativi.

MINISTERO DELLA GUERRA.

20 novembre 1919, n. 2382. — Stipendio dei maggiori generali rivestiti delle funzioni del grado superiore.

11 aprile 1920, n. 624. — Che sopprime il deposito scuola motoaratori, costituito in Roma per il servizio della motoaratura di Stato.

14 novembre 1920, n. 1882. — Che modifica l'art. 2 del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, relativo alla costituzione dei tribunali militari territoriali in tempo di guerra.

29 ottobre 1922, n. 1386. — Che dichiara monumentali alcune fra le più cospicue zone per fasti di gloria del teatro di guerra 1915-18.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

29 novembre 1925, n. 2371. — Computo del servizio prestato dai sottufficiali del Corpo equipaggi della Regia aeronautica in qualità di operai statali.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

25 aprile 1922, n. 742. — Concernente la concessione di un sussidio per la Tramvia Mattuglie-Abbazia-Laurana.

7 giugno 1923, n. 1451. — Estensione agli impiegati dello Stato, con pensione insufficiente, della assegnazione degli alloggi cooperativi.

15 luglio 1923, n. 1714. — Aggiunta all'art. 12 del Testo Unico delle disposizioni concernenti le case popolari ed economiche e l'industria edilizia.

2 ottobre 1923, n. 2412. — Compiti della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare, provvedimenti per la esecutorietà delle sue decisioni ed altre norme in materia di abitazioni.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

30 novembre 1919, n. 2357. — Portante modalità di liquidazione per la produzione di citrato di calce dell'esercizio 1919-20.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

(Marina mercantile).

1^o maggio 1924, n. 908. — Approvazione di due convenzioni relative ai servizi marittimi sovvenzionati.

(Ferrovie).

28 dicembre 1919, n. 2558. — Riduzione di viaggio per i maestri elementari e le rispettive famiglie.

7 novembre 1920, n. 1608. — Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a lasciare permanentemente aperti e senza obbligo di custodia alcuni passaggi a livello.

24 novembre 1921, n. 1785. — Facoltà all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di stabilire norme speciali circa il trasporto dei fanciulli sulle ferrovie medesime in servizio diretto internazionale.

28 dicembre 1922, n. 1802. — Estende ai sudditi stranieri le facilitazioni di viaggio stabilite per i cittadini italiani che si recano a visitare le tombe dei congiunti caduti in guerra.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una sezione speciale di Corte di appello in Rodi » (N. 861).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una sezione speciale di Corte di appello in Rodi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 861),

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È istituita in Rodi una sezione speciale di Corte d'appello, alla quale è deferita esclusivamente la cognizione degli appelli in materia civile e penale, che, giusta gli articoli 105 e 139 della vigente legge consolare, sarebbero di competenza della Corte di appello di Ancona. Sono deferiti altresì alla competenza dell'autorità giudiziaria di Rodi le controversie e gli affari di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge

29 luglio 1925, n. 1339, convertito nella legge 16 maggio 1926, n. 846, in quanto la competenza, a norma delle disposizioni del codice di procedura civile, non spetti ad altra autorità giudiziaria del Regno, in base al domicilio, alla residenza o ad altro titolo preveduto nel detto codice.

(Approvato).

Art. 2.

La sezione speciale della corte di appello di Rodi è presieduta dal presidente del tribunale di II istanza e composta del presidente e di due magistrati aventi grado non inferiore a giudice di tribunale.

Con decreto del Governatore saranno designati, anno per anno, i magistrati che fanno parte della sezione speciale, scelti fra quelli che prestano servizio in Rodi e nelle isole del Dodecanesso. In caso di assenza o di impedimento di alcuno dei componenti, sarà chiamato a sostituirlo, con decreto del presidente, un altro giudice avente i requisiti su indicati.

Il cancelliere del tribunale di seconda istanza esercita le funzioni di cancelliere della sezione speciale di corte di appello.

(Approvato).

Art. 3.

Nei procedimenti civili e penali davanti la sezione speciale della corte di appello di Rodi, si osservano, in quanto siano applicabili, le

norme di procedura contenute nella legge consolare e quelle vigenti in Italia.

Resta ferma la competenza della corte di assise di Ancona, giusta l'art. 114 della vigente legge consolare. Resta egualmente ferma la competenza della sezione di accusa presso la corte di appello di Ancona per la trattazione degli affari ad essa deferiti dalla legge medesima. (Approvato).

Art. 4.

La presente legge avrà attuazione dopo novanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tutte le cause pendenti in tale data davanti la corte di appello di Ancona e davanti le altre autorità giudiziarie del Regno saranno proseguite davanti la Corte medesima. E saranno egualmente proposte davanti le competenti autorità giudiziarie del Regno gli appelli contro le sentenze di primo grado già pronunziate o che saranno pronunziate nelle cause anzidette. (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite » (N. 581).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 581).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Negli atti di nascita è vietato di imporre cognomi come nomi; di imporre nomi e, per i figli di ignoti, anche cognomi ridicoli o vergo-

gnosi, o che rechino offesa all'ordine pubblico, o che siano denominazioni geografiche di luoghi.

È vietato altresì di dare ai figli di ignoti nomi e cognomi che possano farne sospettare l'origine, ovvero cognomi appartenenti a famiglie illustri, o comunque note nel luogo dove l'atto di nascita è formato.

Se il dichiarante proponga un nome vietato a norma di questo articolo, il nome sarà scelto dall'ufficiale dello stato civile, salvo alla parte interessata il ricorso al tribunale.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Con questo disegno di legge si disciplinano i nomi che si possono imporre ai neonati, materia già regolata dalla legge sullo stato civile. Ma siccome sono stati osservati alcuni casi verificatisi, specialmente nelle nuove provincie, di imposizione di nomi stranieri, aventi una grafia intraducibile in grafia italiana, con evidente intenzione di offesa al sentimento nazionale, sarebbe opportuno aggiungere all'art. 1 una frase la quale vietasse anche la imposizione di nomi che rechino offesa al sentimento nazionale.

L'art. 1^o considera soltanto i nomi e i cognomi di figli di ignoti che rechino offesa all'ordine pubblico. Io proporrei che si aggiungesse anche « al sentimento nazionale ed al sentimento religioso », perchè vi sono stati nomi, imposti negli anni del disordine in Italia, che sono davvero intollerabili, come quello di « Ateo ». Quindi proporrei quest'emendamento all'art. 1^o: dopo le parole « che rechino offesa all'ordine pubblico » aggiungere « ed al sentimento nazionale e religioso ». (*Approvazioni*).

DE BLASIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO, *relatore*. Poichè sapevo dell'emendamento che avrebbe proposto l'onorevole ministro, ho potuto già formularlo. Col detto emendamento la prima parte dell'articolo primo resta così modificata: « negli atti di nascita è vietato di imporre cognomi come nomi, di imporre nomi e, per i figli di ignoti, anche cognomi, ridicoli o vergognosi, o che rechino offesa all'ordine pubblico od al senti-

mento nazionale o religioso, o siano denominazione geografiche di luoghi ».

Crede l'onorevole ministro di accettare l'emendamento così formulato?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho già detto che l'accetto.

DE BLASIO, *relatore*. Presento allora l'emendamento alla Presidenza, perchè sia inserito nella prima parte dell'articolo primo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 così emendato, d'accordo tra il Governo e l'Ufficio centrale:

Art. 1.

Negli atti di nascita è vietato di imporre cognomi come nomi; di imporre nomi e, per i figli di ignoti, anche cognomi ridicoli o vergognosi, o che rechino offesa all'ordine pubblico, od al sentimento nazionale o religioso, o che siano denominazioni geografiche di luoghi.

È vietato altresì di dare ai figli di ignoti nomi e cognomi che possano farne sospettare l'origine, ovvero cognomi appartenenti a famiglie illustri, o comunque note nel luogo dove l'atto di nascita è formato.

Se il dichiarante proponga un nome vietato a norma di questo articolo, il nome sarà scelto dall'ufficiale dello stato civile, salvo alla parte interessata il ricorso al tribunale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo precedente sono punite a norma dell'articolo 404 del codice civile.

(Approvato).

Art. 3.

Gli atti di nascita che saranno redatti in difformità dell'art. 1 sono rettificati di ufficio, ad istanza del Pubblico Ministero, col procedimento degli articoli 845 e 846 del codice di procedura civile, sentite o chiamate in ogni caso le parti interessate, e tenendo conto in quanto è possibile, del loro desiderio per la scelta del nuovo nome.

Sono pure rettificati di ufficio a norma del

comma precedente gli atti di nascita di persone tuttora viventi, anche se redatti antecedentemente alla presente legge, quando contengano nomi che rechino offesa all'ordine pubblico.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della Giustizia e degli Affari di Culto*. Mi pare che nell'ultima parte di questo articolo occorra fare una coordinazione. Se nell'articolo primo si è adoperata la formola di « nomi che rechino offesa all'ordine pubblico od al sentimento nazionale e religioso » mi sembra che anche qui alle parole « ordine pubblico » debbano essere aggiunte le altre « od al sentimento nazionale e religioso ».

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 3° con questa aggiunta proposta dall'onorevole ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a dare disposizioni per disciplinare il rilascio delle copie degli atti dello stato civile e la compilazione di certificati ad essi relativi, anche in deroga alle leggi vigenti.

(Approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge :

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, recante approvazione della convenzione stipulata con la Società Italiana degli Autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di dominio pubblico » (N. 753).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

EGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1927

in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, recante approvazione della convenzione stipulata con la Società Italiana degli Autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di dominio pubblico ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, recante approvazione della Convenzione stipulata con la Società Italiana degli Autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di dominio pubblico.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 34 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950;

Visti gli articoli 6, 7, 8 e 9 del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1369

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente di approvare la Convenzione stipulata con la Società Italiana degli Autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di pubblico dominio il quale deve aver subito applicazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con il nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate l'annessa Convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal ministro delle finanze con i rappresentanti della Società Italiana degli Autori addì 6 novembre 1926, e relativa dichiarazione integrativa 4 dicembre 1926, intese a disciplinare la riscossione per conto dello Stato del diritto demaniale sugli introiti della rappresentazione od esecuzione di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli. ROCCO.

CONVENZIONE FRA IL MINISTERO DELLE FINANZE E LA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO DEMANIALE DI AUTORE STABILITO DALL'ARTICOLO 34 DEL DECRETO-LEGGE 7 NOVEMBRE 1925, N. 1950 (PUBBLICATO NELLA «GAZZETTA UFFICIALE» 20 NOVEMBRE 1925, N. 270 E DAL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 15 LUGLIO 1926, N. 1369 PUBBLICATO NELLA «GAZZETTA UFFICIALE» DEL 20 AGOSTO 1926, N. 193).

Addì 6 novembre 1926 in Roma nel palazzo del Ministero delle finanze;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul Diritto di Autore ed il Regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369.

S. E. l'On. senatore GIUSEPPE VOLPI, conte di Misurata, *ministro delle finanze*, in rappresentanza del Governo, da una parte e dall'altra parte

la SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI, ente morale con sede in Roma, via del Gesù 62, rappresentata dai signori: On. Avv. VINCENZO MORELLO, *senatore del Regno* Commissario straordinario, e Gr. Uff. Avv. ALESSANDRO VARALDO, *Direttore generale della Società stessa*, hanno stipulato la presente Convenzione, in virtù della quale resta convenuto e pattuito fra le parti nella rispettiva rappresentanza quanto appresso:

Premesso che il Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, ha organicamente disciplinato le disposizioni legislative sul diritto di autore disponendo inoltre all'articolo 34 che per ogni rappresentazione od esecuzione di un'opera, adatta a pubblico spettacolo o di opera musicale, deve essere corrisposto allo Stato il 5 per cento degli incassi lordi corrispondenti alla parte che l'opera occupa nella rappresentazione od esecuzione complessiva: qualunque sia lo scopo; anche se di beneficenza, della rappresentazione od esecuzione, e qualunque sia il paese di origine dell'opera caduta in pubblico dominio.

Che l'articolo 9 del regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369, ha stabilito che il servizio di accertamento e di incasso del diritto demaniale in parola, può essere affidato dal Ministero delle finanze ad un Ente o ad un privato, con le modalità e condizioni, compresa la corrisposta di un aggio, da stabilirsi con apposita Convenzione.

Che la Società degli Autori è stata riconosciuta dal Governo indicata per poter assumere il servizio di accertamento e di incasso del diritto demaniale contemplato dal citato articolo 34 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, e che la Società degli Autori ha aderito di buon grado.

Le parti come sopra costituite e nella rispettiva rappresentanza hanno stabilito e concordato quanto appresso:

Art. 1.

La Società Italiana degli Autori è incaricata dal Governo di provvedere all'accertamento ed all'incasso del diritto demaniale fissato dall'articolo 34 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950 in misura del 5 per cento degli incassi lordi o delle quote degli incassi per ogni rappresentazione od esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di opera musicale, qualunque sia lo scopo, anche se di beneficenza, della rappresentazione od esecuzione, e qualunque sia il paese di origine dell'opera caduta in pubblico dominio.

Art. 2.

La presente Convenzione avrà inizio dal giorno 15 novembre 1926 e scadrà col 31 dicembre 1931 con facoltà di rescissione su semplice richiesta di una delle due parti dopo un triennio di esecuzione.

Art. 3.

Per l'accertamento degli incassi e per la compilazione dei relativi *borderaux*, ai fini dell'esazione del diritto demaniale stabilito dal citato articolo 34 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, sono applicabili, secondo i casi, le disposizioni contenute nel Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, per l'incasso dei diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti ordinari e sportivi e quelle contenute nel Regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, per l'incasso dei diritti erariali sui cinematografi.

Per il computo e la determinazione del diritto demaniale sul pubblico dominio, sono tenute presenti e saranno applicate le norme stabilite nell'articolo 8 comma a) e b) del regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369, nonchè le norme regolamentari che durante la durata della Convenzione potranno eventualmente essere adottate dal Ministero delle finanze.

Art. 4.

La Società Italiana degli Autori presenterà al Ministero delle finanze (direzione generale del Demanio e delle Tasse) dei rendiconti trimestrali degli incassi fatti per il diritto demaniale dovuto sulle opere cadute in pubblico dominio,

I suddetti rendiconti saranno redatti in prospetti dai quali risulteranno gli incassi fatti in ogni comune.

Art. 5.

Le riscossioni effettuate per diritto demaniale saranno dalla Società Italiana degli Autori versate alla Regia tesoreria di Roma e il versamento dovrà essere fatto entro ciascun mese successivo e quello durante il quale gli incassi furono effettuati con imputazione al relativo capitolo del bilancio di entrata.

In caso di ritardo nei suddetti versamenti alla Regia tesoreria di Roma, la Società Italiana degli Autori, sarà tenuta a corrispondere gli interessi del 5 per cento sulla somma dovuta proporzionalmente al ritardo nell'effettuazione del versamento.

Art. 6.

A titolo di compenso per l'incarico assunto con la presente Convenzione, nonchè delle spese necessarie per raccogliere tutti gli elementi idonei ad accertare la situazione di fatto e di diritto delle varie opere in relazione al diritto di autore disciplinato dal decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, è assegnata alla Società Italiana degli Autori una provvigione sull'importo totale lordo delle riscossioni nella misura dell'8 per cento.

Detto compenso è comprensivo di tutte le spese occorrenti alla esecuzione del mandato e l'importo relativo verrà dalla Società trattenuto all'atto di ciascun versamento mensile da effettuarsi come all'articolo 5.

Alla fine di ciascun trimestre, in base ai prospetti trimestrali, inviati dalla Società, l'Amministrazione demaniale provvederà alla definitiva liquidazione di tale percentuale ed agli eventuali conguagli.

In base alla stessa liquidazione la Società provvederà all'immediato versamento delle somme che risultassero in più trattenute.

Addivenendosi fra il Governo e la Società Italiana degli Autori durante l'esecuzione della presente Convenzione, alla rinnovazione ed unificazione delle altre due Convenzioni 21 ottobre 1922 e 5 settembre 1924, in base alle quali la predetta Società riscuote per conto dello Stato i diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici, la Società Italiana degli Autori fin d'ora si obbliga a ridurre la percentuale di provvigione stabilita con la presente Convenzione e ad accettare per la riscossione del diritto demaniale la medesima provvigione che sarà stabilita per la riscossione degli altri diritti erariali su accennati.

Art. 7.

La Società Italiana degli Autori è responsabile verso lo Stato del diritto demaniale che dovrebbe incassare a termini di legge in base alla presente Convenzione.

Per la esecuzione dell'incarico di cui alla presente Convenzione, la Società Italiana degli Autori dichiara di sottoporsi alle sanzioni ed alle responsabilità del mandato.

Art. 8.

Per agevolare il funzionamento e l'ordinamento ispettivo del nuovo diritto demaniale, saranno rilasciati ogni anno, a favore della Società Italiana degli Autori, due biglietti o carte di libera circolazione, gratuiti per tutta la rete ferroviaria dello Stato, da intestarsi a funzionari della Società indicati dalla Direzione generale della Società stessa, addetti al servizio del diritto demaniale in esame.

La somma relativa corrispondente alla spesa delle due carte di libera circolazione, sarà direttamente corrisposta dall'Amministrazione finanziaria a quella delle ferrovie dello Stato.

Art. 9.

La Società Italiana degli Autori ha l'obbligo di tenere distinta dalle altre sue contabilità di gestione quella relativa all'accertamento, riscossione e versamento del diritto demaniale di cui alla presente Convenzione.

È tenuta inoltre a conservare per un anno almeno i *borderaux* da cui risulti l'ammontare degli incassi prodotti dagli spettacoli di ogni specie per i quali fu effettuata la riscossione del diritto demaniale per eventuali riscontri dei funzionari delegati dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 10.

La presente Convenzione fatta in triplice originale sarà registrata col pagamento della tassa fissa di registro di lire 10.

GIUSEPPE VOLPI.
ALESSANDRO VARALDO.
VINCENZO MORELLO.

IGINO BROCCHI, *testimonio*.

VALERIO MARANGONI, *testimonio*.

Roma, addì 4 dicembre 1926.

OGGETTO. — *Riscossione del diritto demaniale sul dominio pubblico.*

A S. E. il conte VOLPI DI MISURATA
ministro delle finanze.

A S. E. l'on. prof. BELLUZZO
ministro dell'economia nazionale.

In relazione all'osservazione fatta dal Ministero della economia nazionale, circa la effettiva portata dell'art. 6 della Convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e questa Società per la riscossione del diritto demaniale sul dominio pubblico, di cui agli articoli 34 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950 e 6, 7, 8 e 9 del relativo regolamento, questa Società dichiara esplicitamente quanto appresso:

« Riconosce che la deliberazione di merito sugli elementi che da essa devono essere raccolti ai sensi dell'art. 6 della Convenzione su accennata per accertare la situazione di fatto e di diritto delle varie opere in relazione al diritto di autore disciplinato dal Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, spetta esclusivamente all'onorevole Ministero dell'economia nazionale (Ufficio Proprietà Intellettuale).

« Tale dichiarazione serve ad integrare l'articolo 6 della Convenzione in parola ».

*Il Commissario straordinario
per la Società degli Autori*

MORELLO.

*Il Direttore generale
della Società degli Autori*

VARALDO.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, relativo alla revoca della concessione di una parte dei terreni di monte Mario e dell'ex convento di Sant'Agostino fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925 (N. 778).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio

1927, n. 26, relativo alla revoca della concessione di una parte dei terreni di monte Mario e dell'ex convento di Sant'Agostino fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, relativo alla revoca della concessione di una parte dei beni demaniali a Monte Mario e dell'ex-convento di Sant'Agostino fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 11 maggio 1925, n. 850, col quale fu approvata la convenzione stipulata in forma pubblica amministrativa il 21 aprile 1925 in Campidoglio fra i nostri ministri per le finanze e per la pubblica istruzione da una parte e il Commissario Regio del comune di Roma dall'altra, concernente la cessione in piena proprietà al comune di Roma dei beni demaniali del Colle Capitolino e di Monte Mario e la cessione in uso del Colle Oppio, della Villa Celimontana esclusi i fabbricati, e dell'ex-convento di Sant'Agostino;

Ritenuto che solo una parte dei beni demaniali di Monte Mario è stata finora consegnata al Governatorato di Roma e che non è stato ancora consegnato l'ex-convento di Sant'Agostino;

Ritenuto che tanto la parte dei terreni di Monte Mario non ancora consegnata, quanto l'ex-convento di Sant'Agostino occorrono ad usi governativi e che quest'ultimo non è più necessario per gli usi del Governatorato, in quanto che per le preture si provvederà con apposito edificio da costruire sull'area demaniale della Via Triboniano in Roma;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È revocata per tutti gli effetti di legge la cessione in proprietà fatta con la convenzione 21 aprile 1925 al comune di Roma della parte dei terreni demaniali di Monte Mario non ancora consegnata all'Amministrazione governatoriale ed il ministro per le finanze è autorizzato ad addivenire alla delimitazione delle proprietà, anche introducendo eventuali rettifiche di confine, allo scopo di ottenere un'organica divisione delle due proprietà statale e governatoriale. È revocata altresì la cessione in uso dell'ex-convento di Sant'Agostino.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, concernente la proroga dei termini per la concessione dei benefici di legge in dipendenza dei terremoti » (N. 779).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, concernente la proroga dei termini per la concessione dei benefici di legge in dipendenza dei terremoti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO. *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, concernente la proroga dei termini per la concessione dei benefici di legge in dipendenza dei terremoti.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 29 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;

Visto il Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309 ;

Visto il Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2873 ;

Visto il Regio decreto 17 gennaio 1924, n. 75 ;

Visto il Regio decreto 27 gennaio 1924, n. 107 ;

Visto il Regio decreto 24 febbraio 1924, n. 262 ;

Visto il Regio decreto 3 giugno 1924, n. 937 ;

Visto il Regio decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1634 ;

Visto il Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86 ;

Visto il Regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1373 ;

Visto il Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 53 ;

Visto il Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1594 ;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro per i lavori pubblici ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Per i fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 28 dicembre 1908, 8 maggio 1914, 13 gennaio 1915, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, e 6-7 settembre 1920, il termine per la presentazione delle domande di anticipazione del contributo dello Stato, di cui all'art. 3 del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309, e dei mutui agli Istituti sovventori è prorogato al 31 marzo 1927 anche senza la richiesta documentazione che dovrà, in ogni caso, essere completata entro il 30 settembre 1927.

Entro lo stesso termine del 30 settembre 1927, e nei casi tassativamente previsti dalle vigenti disposizioni, aventi valore di legge, dovrà essere completata la documentazione delle domande, presentate entro il 31 marzo 1927, per il trasferimento da un comune all'altro della stessa provincia dei diritti a mutuo relativi ai fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 28 dicembre 1908, 13 gennaio 1915, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno 1920, 10 settembre e 25 ottobre 1919, e 6-7 settembre 1920.

Art. 2.

Nei comuni da spostare in nuova sede, elencati nella tabella *D*, annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445, e in quelli aggiunti alla tabella stessa con successivi decreti e comunque in tutti quegli altri nei quali manchi la possibilità di ottenere gli assegni di linea, perchè non abbiano il piano regolatore approvato, la documentazione delle domande di anticipazione dei contributi, presentate entro il 31 marzo 1927, potrà essere completata entro sei mesi dalla data di approvazione del piano regolatore. Entro lo stesso termine, e per le riparazioni e ricostruzioni di cui sopra, sarà consentito il trasferimento da un comune all'altro della stessa provincia dei diritti a mutuo dei fabbricati distrutti e danneggiati dai terremoti indicati nel 2° comma del precedente articolo.

Peraltro anche in questi casi i certificati di classifica dei danni devono essere improrogabilmente richiesti dai danneggiati e rilasciati dai Regi prefetti non oltre il 30 settembre 1927.

Art. 3.

Per coloro che abbiano devoluto i propri diritti a mutuo all'Unione edilizia nazionale, e che, alla entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora rescisso il relativo contratto, il termine per la presentazione delle domande di anticipazione dei contributi dello Stato, con la relativa documentazione, è fissato al 30 settembre 1927.

È fissato al 31 dicembre 1927 il termine per la presentazione da parte dell'Unione edilizia nazionale in liquidazione (Ufficio autonomo di stralcio) delle domande per il riconoscimento di contributi comunque ad essa spettanti.

Art. 4.

Fermo il termine al 31 dicembre 1925 per la presentazione alle Intendenze di finanza, da parte dei danneggiati dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, e 6-7 settembre 1920, delle domande di contributo per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti, è prorogato al 31 marzo 1927 il termine per la presentazione della relativa documentazione.

Art. 5.

A modificazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309 e dell'art. 6 del Regio decreto 17 gennaio 1924, n. 75, il termine del biennio per il completamento dei lavori decorre dalla data di scadenza delle obbligazioni, ancorchè già rilasciate alla data del presente decreto.

Art. 6.

Al termine del 30 giugno 1924, di cui all'art. 5 del Regio decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1634, è sostituito quello del 31 dicembre 1924.

Art. 7.

Il termine del 31 dicembre 1928 di cui all'art. 11 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1594, è esteso anche ai lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915.

Art. 8.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923 » (N. 780).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927 n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le autorizzazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sul risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni ;

Vista la legge 21 agosto 1922, n. 1233 ;

Visto l'art. 2 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1796 ;

Visto l'art. 21 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 47 ;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere nelle forme del decreto-legge, stante l'imminente scadenza del termine in vigore ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del ministro delle finanze, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923 è prorogato a tutto il 31 gennaio 1928.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*.: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, recante provvedimenti per l'amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia » (N. 613).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, recante provvedimenti per l'amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1197, recante provvedimenti per l'Amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia con le modificazioni seguenti:

All'art. 1° sostituire al primo comma:

« Con effetto dal 1° luglio 1926 l'Azienda delle Regie grotte demaniali di Postumia è costituita in gestione autonoma di Stato.

« La sede dell'Azienda è a Postumia ».

All'art. 8 sostituire al primo comma:

« Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce normalmente a Postumia; per determinazione del Presidente potrà tuttavia essere riunito a Roma, a Trieste o in altra località a seconda delle circostanze ».

All'art. 10 nel primo comma alle parole:

« Il personale d'ordine della gestione », *sostituire:* « Il restante personale della gestione ».

ALLEGATO.

Regio decreto legge 1° luglio 1926, n. 1197, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 164, del 17 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3166 ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare una sistemazione, con carattere di autonomia all'Amministrazione del compendio di proprietà dello Stato delle Regie Grotte di Postumia, le quali rappresentano un interesse del Demanio pubblico di natura affatto singolare ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'economia nazionale e per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1926 l'azienda demaniale delle Regie Grotte demaniali di Postumia è costituita in gestione autonoma.

La sede dell'Azienda è a Postumia.

Art. 2.

La vigilanza tecnica e amministrativa dell'Azienda sarà esercitata da Ministero dell'economia nazionale.

Per quanto si attiene alla gestione finanziaria la vigilanza spetta al Ministero delle finanze.

Art. 3.

L'Azienda delle Regie Grotte ha lo scopo di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria, di svolgere gradualmente un programma di studi, di lavori e di opere per ricerche scientifiche ed eventualmente industriali e per lo sviluppo patrimoniale e turistico del compendio demaniale ; ha pure lo scopo di esercitare ogni azione diretta a fare delle Regie Grotte demaniali la base centrale di attrattive di quella zona del Carso triestino.

Ogni deliberazione di spese e di acquisti, nei limiti del bilancio, spetta al Consiglio di Amministrazione.

Gli acquisti immobiliari e, in genere, di qualsiasi pertinenza che, a qualsivoglia titolo o per qualsiasi causa, vengano ad accrescere l'attività patrimoniale dell'Azienda, divengono di proprietà del Demanio dello Stato e saranno intavolati nelle attività delle Regie Grotte demaniali di Postumia.

Art. 4.

Sono organi dell'Azienda :

a) il Consiglio di Amministrazione ;

b) la Direzione delle Regie Grotte demaniali.

Art. 5.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, designati ciascuno rispettivamente dal ministro dell'economia nazionale, dal ministro delle finanze, dal ministro della guerra, dall'Ente nazionale per le industrie turistiche e dal Touring Club Italiano.

Il Presidente è scelto in seno del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un consigliere delegato determinandone le facoltà.

Speciali incarichi, con le conseguenti facoltà, possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione ed altri consiglieri.

Tanto il Presidente, quanto i consiglieri sono nominati, con decreto Reale, su proposta dei ministri dell'economia nazionale e delle finanze.

Il segretario del Consiglio è nominato dal ministro dell'economia nazionale fra i funzionari della sua amministrazione.

Le funzioni del Presidente e dei consiglieri sono gratuite; spetta loro soltanto il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di trasferta a' sensi degli articoli 180 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il Presidente, i consiglieri e il segretario durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 6.

Alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione assistono con voto consultivo, il direttore delle Regie Grotte ed il Podestà di Postumia.

Il Consiglio di Amministrazione può anche fare intervenire alle riunioni, con voto consultivo, rappresentanti di società o di enti che abbiano per scopo lo sviluppo delle industrie turistiche.

Art. 7.

I ministri dell'economia nazionale e delle finanze nominano un proprio sindaco nella gestione delle Regie Grotte.

I sindaci durano in carica tre anni e non possono essere rieletti se non dopo trascorso un triennio dalla precedente scadenza.

I sindaci hanno facoltà di assistere a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Ai sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di trasferta, a sensi del penultimo capoverso dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente a Postumia; per determinazione del Presidente potrà tuttavia essere riunito a Roma o a Trieste.

Art. 9.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il direttore tecnico-amministrativo dell'Azienda e il cassiere-contabile, fissandone la retribuzione.

Il direttore e il cassiere-contabile devono risiedere permanentemente a Postumia.

Art. 10.

Il personale d'ordine della gestione, come pure il personale per servizi speciali, di sorveglianza e di esecuzione dei lavori, è assunto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del direttore, con le norme dell'impiego privato.

Art. 11.

Per tutte le spese di gestione ordinarie e straordinarie, per i lavori, opere ed acquisti di carattere patrimoniale e per le provvidenze di ogni specie, sono devoluti all'Azienda autonoma delle Regie Grotte demaniali tutti i proventi dell'Azienda.

Per l'esercizio 1926-27 e al fine esclusivo della integrazione delle spese per lavori, opere, acquisti e provviste di carattere patrimoniale, è mantenuto a favore dell'Azienda delle Regie Grotte il fondo già stanziato al capitolo 148 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale.

Ai medesimi fini viene lasciata a disposizione dell'Azienda la somma di lire 400,000, già vincolata a versamento nell'esercizio 1925-26.

Nel bilancio dell'Amministrazione autonoma, sarà assegnato un importo corrispondente al cinque per cento degli incassi, per costituire la riserva fino a raggiungere la somma di un milione.

A partire dal 1° gennaio 1937 l'Erario parteciperà agli utili dell'Azienda, nella misura che sarà periodicamente determinata con Regio decreto, promosso dai ministri dell'economia nazionale e delle finanze.

Art. 12.

In via eccezionale e per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3, l'Azienda autonoma delle Regie Grotte demaniali di Postumia è autorizzata a contrarre mutui con la Cassa dei depositi e prestiti, con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con la Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali, che a ciò vengono fin d'ora autorizzati anche in deroga dei loro statuti, e con Istituti di credito ordinari.

Art. 13.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione presenterà, per l'approvazione, al ministro dell'economia nazionale e a quello delle finanze una relazione sull'andamento amministrativo, tecnico e finanziario della gestione, durante l'esercizio decorso, e, in riassunto, il programma dell'azione che si propone di svolgere nell'esercizio seguente.

Di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sarà inviata copia, entro quindici giorni, ai Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze.

Art. 14.

I ministri dell'economia nazionale e delle finanze hanno facoltà di emanare tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre negli stati di previsione della entrata e della spesa le variazioni conseguenti alle disposizioni del presente decreto.

Art. 15.

È abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3166.

Tuttavia la Commissione amministratrice dell'Azienda resterà in carica, per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione, fino a quando non sarà nominato il Consiglio di Amministrazione di cui al presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1^o luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale subalterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali » (N. 614).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale subalterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale subalterno dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1618 ;

Visto il regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1227 ;

Visto il Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 220 ;

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla sistemazione del personale subalterno dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Nostro ministro segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Gli stipendi ed i supplementi di servizio attivo del personale subalterno dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, a decorrere dal 1° dicembre 1923 sono stabiliti nella stessa misura di quelli spettanti agli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Art. 2.

Per la maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto, si applica la disposizione dell'art. 209 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 3.

Con decreto del ministro per le finanze sarà provveduto alla maggiore assegnazione di fondi occorrenti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Simonetta a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

SIMONETTA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale del melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la importazione in franchigia dei semi di lino destinati alla semina.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Simonetta della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Sui lavori del Senato.

PRESIDENTE. Devo intrattenere brevemente gli onorevoli colleghi sull'ordine dei nostri lavori.

Dopo il bilancio dell'Economia Nazionale, che oggi abbiamo in parte discusso, è iscritto al nostro ordine del giorno il bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ma l'onor. mini-

stro competente, non ancora completamente ristabilito dall'incidente dal quale uscì, fortunatamente, illeso, chiede il rinvio di questa discussione ed io sono sicuro che nessuno degli onorevoli Colleghi vorrà opporsi a questo legittimo desiderio.

Non rimarrebbero perciò iscritti al nostro ordine del giorno che pochi disegni di legge per conversione di decreti-legge, che potranno essere discussi ed approvati nella seduta di domani. Perciò domani il Senato potrà sospendere i suoi lavori.

Quanto alla ripresa, il Capo del Governo propone che essa avvenga il 30 maggio. Nel frattempo potranno approntarsi le relazioni dei bilanci del Ministero degli affari esteri e di quello delle comunicazioni che potranno essere discussi insieme con quello della istruzione pubblica. Contemporaneamente la Camera dei deputati avrà anche approvato i bilanci del Ministero dell'interno e di quello delle finanze, bilanci che saranno subito presentati al Senato.

Propongo perciò di sospendere domani i nostri lavori per riprenderli il 30 maggio.

DORIGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIGO. A me sembra che sia troppo presto che il Senato si riconvochi il 30 corrente: non avrà lavoro sufficiente per un congruo periodo di sedute. Penso che sarebbe preferibile che riprendessimo i nostri lavori un po' più tardi per non essere costretti ad interromperli nuovamente. Questo io dico anche a nome di altri onorevoli colleghi che non risiedono a Roma.

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole senatore Dorigo; ho già detto che, riconvocandosi il

30 maggio, il Senato potrà discutere tre bilanci, e cioè quello della istruzione pubblica, quello delle comunicazioni e quello degli affari esteri. D'altra parte il Capo del Governo mi ha assicurato che per quella data potranno essere presentati al Senato anche i bilanci dell'interno e delle finanze.

DORIGO. Ma la nostra Commissione di finanze dovrà pure esaminarli questi due bilanci!

PRESIDENTE. Nel frattempo discuteremo gli altri tre bilanci già pronti e così la Commissione di finanze potrà preparare le relazioni per gli altri.

Pongo perciò ai voti la proposta di sospendere domani i nostri lavori per riprenderli il 30 corrente.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ripeto agli onorevoli colleghi che domani alle ore 14 e 30 ci sarà riunione degli Uffici ed alle ore 15 e 30 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 774).

II. Votazione per la nomina:

a) di un segretario dell'Ufficio di presidenza;

b) di un membro della Commissione per il Regolamento interno;

c) di tre commissari di vigilanza al Fondo per il culto.

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del Regio decreto 16 maggio 1926, numero 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 (Nn. 185-540);

Ordinamento della carriera diplomatico-consolare (N. 946);

Ordinamento della carriera dei cancellieri (N. 947);

Eccezionale ammissione di nuovi elementi nelle carriera consolare (N. 948);

Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero (N. 949);

Conversione in legge di Regi decreti-legge emanati anteriormente alla pubblicazione della legge 31 gennaio 1926, n. 100 (N. 716);

Istituzione di una sezione speciale di Corte di appello in Rodi (N. 861);

Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite (N. 581);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, recante approvazione della convenzione stipulata con la Società italiana degli autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di dominio pubblico (N. 753);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, relativo alla revoca della concessione di una parte dei terreni di monte Mario e dell'ex convento di Sant'Agostino fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925 (N. 778);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, concernente la proroga dei termini per la concessione dei benefici di legge in dipendenza dei terremoti (N. 779);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923 (N. 780);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, recante provvedimenti per l'Amministrazione autonoma delle Regi grotte demaniali di Postumia (N. 613);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale subalterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (N. 614);

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 95, relativo alla autorizzazione all'acquisto della villa della

Farnesina in Roma da parte dello Stato (N. 762);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti in materia di credito agrario (Numero 616);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina (N. 671);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1306, concernente il diritto di autore (N. 697);

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia (N. 718);

Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1248, concernente le ricerche di minerali nel Regno e nelle colonie (N. 784);

Autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (N. 859);

Conversione in legge del Regio decreto 26 agosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria (N. 659);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente la istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari (N. 717);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2375, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Perugia (N. 792);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2374, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Bari (N. 793);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1923, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore (N. 820);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1207, che abroga il Regio decreto-legge n. 1995, del 23 ottobre 1924, concernente l'esenzione dalle tasse ostali ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Erario (N. 651);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera (N. 667);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2193, concernente provvedimenti per il completamento del porto di Marghera in Venezia (N. 700);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della frazione di Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina (N. 670);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti del recapito della propria corrispondenza in loco (N. 652);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1209, relativo all'assegnazione straordinaria per la costruzione e l'adattamento di edifici postali-telegrafici (Numero 653);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988 e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali-telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali (N. 686);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefoni (N. 693);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico (N. 724);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le

facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato (N. 732);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi (N. 739);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (N. 789);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo all'ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limite di quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle colonie italiane (N. 656);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'alto commissario per la città e provincia di Napoli e dai Provveditorati alle opere pubbliche (N. 742);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo *War* (N. 608);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili (N. 726);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua al Tesoro sul provento delle tasse portuali (N. 711);

Conversione in legge del Regio decreto 1^o luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali (N. 788);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali (N. 804);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 862).

La seduta è tolta (ore 19).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Sabato 21 maggio 1927

ALLE ORE 14.30

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 150, che stabilisce il trattamento doganale da usare al prodotto antiparassitario Zyclon B (N. 912);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente la autorizzazione agli Istituti di credito fondiario ad emettere obbligazioni in valuta pregiata (N. 913);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, contenente provvedimenti intesi ad aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti (N. 914);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 242, che modifica la tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 516, per il comune di Livigno (N. 915);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249, recante l'impegno per la garanzia del servizio delle obbligazioni per i lavori pubblici dell'Albania (N. 916);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza (N. 917);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, portante provvedimenti per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle provincie e disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati di detti Enti (N. 919);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, riflettente aumento

del contributo annuo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani, nonchè del contributo annuo governativo, a favore dell'Opera Pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani, in Perugia. (Collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani) (N. 920);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 253, concernente il contributo annuo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei (N. 921);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 277, concernente modalità per la corresponsione degli assegni a cittadini stranieri che compiono studi presso Università, Istituti superiori e Istituti di istruzione artistica del Regno (N. 922);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, riguardante la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione (N. 923);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 133, circa la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 14, per la sistemazione delle sedi notarili nei territori annessi al Regno (N. 924);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, riguardante l'Istituto commerciale italiano per favorire la esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato (N. 926);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, recante modificazioni alla legge 2 luglio 1902, n. 238, sul regime fiscale degli zuccheri e della saccarina (N. 927);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo (N. 929);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di Amministrazioni pubbliche e di altri Enti ad imprese aventi per fine l'esercizio di agenzie di viaggio di uffici di turismo (N. 930);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento

delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di Pietà di 1^a categoria (N. 931);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una piazza d'armi in Ferrara (N. 932);

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico (N. 933);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie (N. 934);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero (N. 935);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, educazione e di istruzione delle zone terremotate (N. 936);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657, concernente disposizioni sulla concessione di opere pubbliche (N. 937);

Conversione in legge del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2259, concernente la classificazione di opere idrauliche di seconda categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia (N. 938);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 94, concernente l'ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Venezia e a Trento (N. 939);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati (N. 940);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 237, contenente norme per il conferimento dell'ufficio di direttore artistico dell'Istituto nazionale del dramma antico (N. 941);

Conversione in legge del Regio decreto

17 febbraio 1927, n. 276, contenente disposizioni per la nomina della direttrice dell'asilo infantile « Aurelio Padovani » in Napoli (Numero 942);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1927, n. 387, che ha modificato il Testo Unico di leggi per la risoluzione delle controversie doganali approvato con Regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 (N. 944);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927 (N. 945);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 397, che chiarisce la portata dell'articolo 3 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, nei riguardi dell'applicazione dei canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di Enti diversi o di privati (N. 951);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 398, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali (N. 952);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 407, concernente la composizione e i compiti del Comitato permanente del grano (N. 956);

Approvazione della Convenzione sulla eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla Conferenza

internazionale del lavoro nella sua settima sessione (1925) (N. 966);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, riguardante la ammissione degli ufficiali della M. V. S. N. all'assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (N. 967);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 503, contenente provvedimenti per assicurare il funzionamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (N. 968);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, contenente norme relative alla istruzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni (N. 969);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, concernente la obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina del grano (N. 970);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, concernente provvedimenti relativi all'Opera nazionale « Dopo-lavoro » (N. 971);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione del trattamento di caroviveri di personali vari (N. 974).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CL^a TORNATA

SABATO 21 MAGGIO 1927 - Anno V

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Congedi	Pag. 8201
Disegni di legge (Seguito della discussione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » . . .	8202
Oratori .	
BELLUZZO, <i>ministro dell'economia nazionale</i>	8219
	<i>passim</i> 8228
CICCOTTI	8223, 8224
CONTI, <i>relatore</i>	8202, 8219
DALLOLIO ALFREDO	8224
GAVAZZI	8219, 8220
LIBERTINI	8222, 8227
MAYER	8220
Messaggi	8201
Relazioni (Presentazione di)	8201, 8253
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . .	8084

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Casati per giorni 15 e Scaduto per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, s'intendono accordati.

Messaggio della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente messaggio pervenutomi dal Presidente della Corte dei Conti:

« Roma, 21 maggio 1927, anno V.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1922, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina di maggio 1927.

« Il Presidente

« PEANO ».

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Morpurgo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MORPURGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105, che dà

La seduta è aperta alle ore 15,30.

Sono presenti: il Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, della aeronautica e delle corporazioni, e i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio e per la marina.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

esecuzione alla convenzione firmata a Praga il 4 maggio 1926 tra il Regno d'Italia e la Repubblica cecoslovacca, riguardo all'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazione di rendite stipulate tra imprese di assicurazione italiane e contraenti cecoslovacchi e contraenti italiani, nonché al protocollo finale, annesso a quella Convenzione».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Murgurgo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 »
(N. 774).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 », di cui fu ieri iniziata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della Commissione di finanze.

CONTI, relatore. Arduo compito quello di rispondere al discorso lungimirante del ministro dell'economia nazionale: tanto più arduo in quanto l'illustrare, seguendo le orme del ministro, almeno qualcuno dei lati più salienti del nostro problema economico-finanziario obbliga il relatore della vostra Commissione di finanze a tediare con una esposizione di dati necessariamente analitici.

D'altra parte si tratta di argomento che appassiona in questo periodo tutti gli italiani, e che non è stato sufficientemente trattato fuori di qui, e neppure in quest'aula.

Pare pertanto doveroso al relatore della vostra Commissione di finanza di richiamare qualcuno dei punti più salienti del problema; e se, come temo, la mia pochezza non potrà togliergli la naturale aridità, voi saprete vivificarlo attraverso il vostro spirito patriottico e trarne una sintesi di conoscenza e di fede, ed a me accorderete le attenuanti di una serena obbiettività.

Anche sono tratto a parlare perchè ho il convincimento che sia preferibile opporre a

tante notizie scoraggianti sussurrate la proclamata precisa indicazione della situazione reale che, se non risponde in tutto alla tesi dei faciloni addormentatori, non giustifica neppure le lacrime delle solite prefiche.

Perchè, che la situazione economica attuale dell'Italia non sia del tutto soddisfacente, è cosa che voi sentirete affermare, talora con angoscia, da ogni categoria di produttori, sia nel campo agricolo, anzi massimamente nel campo agricolo, che in quello industriale; se tuttavia di questo disagio voi volete trovare la prova nelle statistiche il ministro vi ha detto che esse sono favorevoli: io aggiungerò che tutt'al più vi segnalano appena qualche indice ammonitore.

Dirò di più: poichè previsioni pessimistiche avete sentito fare già da mesi, senza che i fatti le abbiano confermate, può essere sorto in voi il dubbio che i primi allarmi siano stati dati dalle solite Cassandre, solo per lo stato inguaribile dei loro spiriti catastrofici.

Vediamo se in questo ambiente di illuminata serenità è possibile discernere quanto c'è di vero nelle diverse, talora opposte convinzioni. *Vera nosce ut bona eligas*; sarà poi più facile scegliere la nostra via.

Intanto ecco un primo elemento di fatto che mi piace di constatare in aggiunta di quanto disse l'onorevole Belluzzo: il nostro Paese gode di una invidiabile tranquillità e di una perfetta disciplina, merito indiscutibile ed indiscusso dell'attuale regime, che costituisce insieme il miglior fondamento della nostra fede nell'avvenire.

I bilanci delle società azionarie per il 1926 hanno presentato nel loro complesso dei risultati non molti dissimili da quelli del precedente esercizio; e se per talune di esse i dividendi sono stati inferiori, come per qualche azienda meccanica e tessile, per altre molte le conseguenze sfavorevoli dell'esercizio hanno potuto, nel riguardo degli azionisti, essere eliminate per effetto della prudenza con la quale i bilanci precedenti erano stati compilati. Ma vi è di più: gli indici abituali dell'agiatezza: tabacchi, cinematografi, assicurazioni, si mantengono favorevoli. Vi è il solito ritardo nelle ripercussioni, così come vi è tra il miglioramento nominale della lira e il suo reale potere di acquisto. Ma di fronte a queste constata-

zioni confortanti abbiamo, come dicevo, degli indici ammonitori che ci lasciano supporre la incipiente crisi.

Voi tutti sapete quale importanza viene data dagli studiosi all'andamento delle quotazioni dei titoli azionari. Qualunque possa essere il concetto che si abbia del funzionamento delle Borse nei vari paesi, è fuori di dubbio che un prolungato movimento di ribasso delle quotazioni, costituisca, di regola, il preannuncio di un cambiamento di congiuntura nell'attività economica.

Ebbene: a partire dal marzo 1925, fino a tutto dicembre 1926, gli indici delle quotazioni di Borsa sono gradatamente diminuiti, nè la leggera ripresa del primo bimestre di quest'anno ha avuto ulteriori sviluppi. Comunque, dal febbraio 1925 al febbraio 1927 le quotazioni di Borsa hanno segnato nell'insieme una diminuzione del 44 % circa; ed il mese di marzo, anche tenendo conto dello stacco delle cedole, ha segnato una ulteriore diminuzione di circa il 4 % ed un altro ribasso si è avuto in aprile.

Prendiamo un altro indice: la formazione del risparmio. So che è difficilissimo stabilire effettivamente la quantità del risparmio che si viene formando annualmente: tuttavia non si può disconoscere che l'incremento dei depositi presso le varie categorie di istituti di credito, costituisca un sintomo assai significativo.

Esaminiamo dunque le cifre che ci fornisce a questo riguardo il Bollettino dell'Istituto Centrale di Statistica: i depositi nelle Casse postali di risparmio, dal dicembre 1925 al febbraio 1927, invece di aumentare, hanno subito una diminuzione di 621 milioni di lire; i depositi presso le Casse di risparmio ordinarie che nel 1924 avevano segnato un aumento di 1,644,000,000, circa, nel 1925 aumentarono solo di 545 milioni e nel 1926 di 276 milioni; per subire poi nei primi due mesi dell'anno in corso, una contrazione di 290 milioni: i depositi presso le sei banche maggiori, che al 31 dicembre 1924 avevano raggiunto la cifra di 3,329 milioni risultavano discesi a 3,229 milioni alla fine di dicembre 1925 ad a 3,175 milioni alla fine di dicembre 1926; i depositi presso le Banche popolari e le cosiddette Banche regionali segnano, infine, dal dicembre 1925

al gennaio 1927 una contrazione di 38 milioni di lire.

Usciamo fuori dal campo finanziario e cerchiamo qualche indice che ci parli più direttamente dell'attività economica del Paese. Abbiamo un'imposta che per l'oggetto a cui si commisura può veramente rappresentare un termometro dell'economia nazionale: *l'imposta sugli scambi*. Essa diede nell'esercizio 1924-25 un gettito di 752 milioni di lire e nell'esercizio 1925-26 un gettito di 873 milioni, segnando un aumento del 16 % da un esercizio all'altro.

Viceversa nei primi nove mesi dell'esercizio in corso, non solo non ha segnato alcun incremento sul gettito del periodo corrispondente dell'esercizio 1925-26, ma ha segnato una diminuzione di oltre 39 milioni di lire.

A constatazioni dello stesso genere arriviamo esaminando le statistiche del commercio estero, argomento questo su cui si è pure soffermato l'onorevole Belluzzo. Dal 1922 al 1925 il valore complessivo dei nostri scambi con l'estero segnò un continuo progressivo aumento passando da 25 a 44 miliardi e mezzo di lire. L'aumento è in parte solo apparente per il fatto che il livello dei prezzi e dei cambi ha segnato anch'esso nel periodo considerato un movimento ascendente. Tuttavia, se noi calcoliamo il valore delle importazioni e delle esportazioni del quadriennio 1922-25 in base agli stessi prezzi che figurano nelle statistiche del 1913, noi troviamo sempre un aumento molto considerevole. L'ammontare complessivo delle importazioni e delle esportazioni così calcolato si aggirava infatti sui cinque miliardi e mezzo nel 1922 ed aveva superato i 7 miliardi e mezzo nel 1925: era cresciuto cioè, nel periodo in esame del 37 % circa.

Nel 1926, invece, il valore in lire carta dei nostri scambi con l'estero rimase pressochè stazionario sulla stessa cifra toccata nel 1925 (44 miliardi 542 milioni contro 44,429) pur avendo il livello dei prezzi e dei cambi segnato nella media dell'annata un ulteriore inasprimento (da 484 a 500 il corso dell'oro, e da 646 a 654 l'indice generale dei prezzi all'ingrosso). Ciò significa evidentemente che il quantitativo delle merci importate ed esportate, anzichè aumentare è sceso nel 1926 ad un livello inferiore a quello raggiunto nel 1925.

Nè la diminuzione si è verificata solo nelle

importazioni come potrebbe sembrare dai risultati globali delle statistiche: parecchi gruppi di merci accusano infatti un regresso nelle quantità esportate anche se il più accurato accertamento dei valori opportunamente voluto dal Ministero delle finanze, ne fa apparire aumentato l'importo medio ed in alcuni casi anche l'importo complessivo.

Io che sono stato relatore dell'Ufficio centrale per il trattato di commercio con la Germania, vi ho detto allora che confrontando le statistiche nostre con quelle tedesche, non potevamo ritrovarci perchè le statistiche nostre per le esportazioni davano risultati inferiori a quelle tedesche, e ciò mentre i dati relativi all'importazione erano perfettamente confrontabili: ciò vi spiega la ragionevolezza della revisione ordinata dal Ministero delle finanze che ci procura oggi delle cifre molto più prossime alla realtà: ma ciò spiega anche lo scarso peso che tali cifre hanno quando si parla di confronti con esercizi precedenti.

L'on. Belluzzo ci ha detto che in questi ultimi mesi le importazioni sono diminuite in misura maggiore delle esportazioni; e ne ha tratto il convincimento che la rivalutazione della lira non ha sul nostro commercio estero le gravi conseguenze che si erano temute.

Onorevole ministro, in un primo tempo doveva necessariamente verificarsi quanto Ella ha constatato. In periodo di rivalutazione non solo non si fanno impianti nuovi, ciò che implica la cessazione nell'acquisto all'estero di materie prime ed anche di macchine, ma si esauriscono gli stocks di magazzino, senza rifornirli: e viceversa si continua a consegnare le merci vendute in periodo anteriore quando la lira era più deprezzata ed anche si continua ad esportare in perdita, per le ragioni che dirò in appresso.

Ma per ritornare a quelli che ho chiamato i *sintomi ammonitori* noto che anche i carichi delle aziende elettriche sono in regresso: fenomeno che non si verificava più dal 1921.

Riassumendo, come vi dicevo, non si tratta di una crisi preoccupante; ma il complesso dei sintomi che vi ho indicato ed altri, denotano che la nostra economia attraversa un periodo di maggiore sensibilità che deve rendere molto cauti in tutte le nostre previsioni ed anche ci devono rendere molto prudenti

nell'attuare delle esperienze coraggiose perchè se per un individuo sano certe esperienze possono essere stimolatrici e concorrere a rafforzare il suo organismo, se l'individuo è in condizioni di debolezza deve essere trattato con molto maggiore riguardo.

Dico subito che questa maggiore sensibilità la si ha nel confronto con gli anni immediatamente precedenti, quelli cioè in cui la inflazione, sia pure moderata, ha stimolato la produzione, così come la febbre può dare all'organismo umano l'apparenza di una maggiore vitalità. Perchè se il confronto volesse farsi con periodi più lontani e che non dobbiamo dimenticare, la situazione attuale ci apparisce come soddisfacente.

E così, benchè la disoccupazione sia cresciuta da un anno a questa parte, in discreta misura — così chè nel 1926 il numero delle giornate sussidiate è stato del 50 % superiore a quello del 1925 e nel gennaio di quest'anno all'incirca il doppio del gennaio 1926 — e benchè in moltissime aziende si sono dovuti introdurre i turni di lavoro e gli orari ridotti, tuttavia è fuori di dubbio che l'intensità del lavoro e della produzione attuali supera notevolmente quella che si aveva nel biennio che precedette l'avvento del nuovo regime.

A proposito di diminuzione di orario, se io considero certe plaghe industriali, cito per esempio quella del Biellese, trovo che i quindicinali di paga sono in quest'ultimo periodo arrivati ad avere una diminuzione di quasi il 40% in confronto di quanto si aveva col lavoro completo. Agli effetti statistici questa minore occupazione non appare, ma agli effetti dell'agiatazza delle classi operaie il sintomo c'è e non può essere trascurato.

Non possiamo finalmente dimenticare che le necessità del nostro sviluppo economico ci impongono uno sforzo costante di superamento, un lavoro diurno a pieno rendimento che ci consenta non solo di fronteggiare i bisogni quotidiani dell'esistenza, ma di rinforzare il nostro apparato produttivo e le disponibilità della nostra finanza.

Il ministro ci ha detto che causa di tutto ciò non è affatto il processo di rivalutazione, e che l'industria italiana soffre in causa della sovrapproduzione. L'esempio delle nazioni per le quali la svalutazione della moneta ha rag-

giunto la catastrofe, avrebbe, come egli disse, orientato pensiero ed azione di alcuni nostri produttori verso l'inflazione monetaria, cosicchè essi preferiscono di accendere debiti supponendo di poterne investire il ricavo in beni reali, rimettendo poi il pagamento a quando la restituzione si sarebbe fatta in lire di potere d'acquisto grandemente scemato.

Ma questo fenomeno, come tentativo volontario, non ha avuto speciale rilievo in questi ultimi anni. Tutta la nostra economia anche in passato era basata sui crediti, seguendo in ciò l'esempio datoci dalla Germania anche prima della guerra; esempio che trovava nella situazione del mercato finanziario italiano una notevole rispondenza.

Anzi nel 1925 e nel 1926 lo sforzo delle industrie, assecondato dai grandi istituti di credito, è stato piuttosto quello di sistemare la loro posizione debitoria, ricorrendo ad aumenti di capitale.

Mai difatti, tali aumenti furono così importanti come nel 1925, anno nel quale per le sole società azionarie si ebbero investimenti netti per oltre 8 miliardi di lire.

Voi non avete dimenticato che l'aumento era parso così preoccupante da provocare un provvedimento del ministro delle finanze per limitarlo e coordinarlo.

Ed effettivamente, sia per effetto del controllo governativo, sia per le succitate condizioni del mercato finanziario italiano, gli investimenti netti in azioni di società anonime si ridussero nel 1926 a meno della metà: 3995 milioni e mezzo appena! E nel primo trimestre 1927 abbiamo avuto 581 milioni di investimenti netti di fronte ai 1479 milioni del primo trimestre 1926. E nel mese di aprile 1927 si ebbero 400 milioni meno che nell'aprile 1926 e 1 miliardo meno dell'aprile 1925.

Con ciò non intendo affatto di negare la crisi di sovrapproduzione.

Da qualche anno le iniziative, *in gran parte sane*, onorevole ministro, e intese ad aumentare le forze produttive del Paese, hanno ecceduto, complessivamente per l'industria, per l'agricoltura e per l'edilizia, la misura del risparmio nazionale, e non nego che questo fenomeno sia stato talora spinto, sempre facilitato dall'inflazione.

Ecco perchè molte azioni non hanno ancora

trovato il loro definitivo collocamento, ma sono rimaste fluttuanti nel portafoglio delle Banche o in mano della speculazione, attraverso ai riporti.

Unico rimedio a questo male, del resto passeggero, battere un tempo di arresto; segnare il passo, rinviare le nuove iniziative per consentire al risparmio nazionale di portare la sua opera riparatrice per colmare le lacune.

A questo riguardo il ministro ci ha detto che è necessaria una contrazione dell'industria, con la eliminazione degli organismi più deboli.

A ciò ha già provveduto e sta energicamente provvedendo la severa politica finanziaria del Governo: l'aumento dei fallimenti da due anni a questa parte è la dolorosa se pur benefica prova di questa selezione in atto.

Ma ciò non vuol dire che le industrie possano arrestarsi: ricostituite le forze, il nostro sviluppo demografico comanderà invece una sempre maggiore espansione.

Certamente la più severa disciplina della circolazione adottata dal Governo nazionale è stata il mezzo più idoneo per raggiungere tale scopo.

Ed ecco che il relatore della vostra Commissione di finanza è necessariamente condotto a seguire l'esempio del ministro, ed a parlare di inflazione e di deflazione; peggio: ad esaminare il processo di rivalutazione, e le sue conseguenze buone e cattive. Non temete: Non arriverò a nessuna conclusione: le conclusioni non possono essere prese che da chi conosce tutti gli elementi del problema ed ha la saggezza e l'autorità per farlo.

Il ministro ci ha detto ieri che in ogni Paese vi sono delle crisi ricorrenti e che i produttori hanno torto di lamentarsene perchè ciò avviene in tutte le cose umane.

Anche su ciò voglio dirvi molto chiaramente il mio pensiero, e tanto più volentieri lo dico, in quanto io sono sempre stato un ottimista. Avendo vissuto per tanti anni nell'industria so io pure che i periodi di crisi sono in un certo senso inevitabili e vanno sostenuti con animo virile: ma penso anche che virilmente vanno esaminate tutte le cause che influiscono sulla nostra produzione perchè solo così sarà facile avvisare i rimedi e disporre l'animo a sostenere quelle avversità che se non prevenute più facilmente ci abbattono.

Riportiamoci al discorso di Pesaro.

La sterlina era a 150: un diffuso senso di malessere facilitava l'opera della speculazione nazionale, e, più internazionale, che si era rivolta al ribasso della lira.

La tendenza prudentiale degli esportatori a ritardare il realizzo dei loro crediti esteri; l'accumularsi dei beni reali, anche sotto forma di materie prime o di prodotti semi-lavorati e finiti; il precipitoso ribasso del franco francese; le delicate condizioni del nostro Tesoro; tutto contribuiva a rendere pauroso il fenomeno del deprezzamento della nostra lira.

Eravamo su un piano inclinato su cui pareva impossibile arrestarsi e in fondo al quale c'era l'abisso, con la rovina dei piccoli risparmiatori e dei possessori, in genere, di titoli pubblici e di redditi fissi; con l'inevitabile riacuirsi delle agitazioni di contadini, operai ed impiegati, allo scopo di ottenere l'adeguamento delle mercedi; in fine con un grande immeritato discredito per il Paese.

Di ciò il Paese era fortemente preoccupato. Anche i produttori, on. Belluzzo, erano fortemente preoccupati perchè sapevano benissimo che nessuna agiatezza può permanere in un Paese screditato e avviato alla rovina. Se non arrivavano fino a lei le alte grida la cui assenza ella ha ieri lamentato, è perchè davanti ad un fenomeno così complesso dipendente da cause anche lontane e all'infuori da ogni volontà non si sapeva a chi autorevolmente ricorrere.

A rovesciare la situazione è giunto provvidenziale il discorso di Pesaro.

Permettetemi di richiamare qui quelle parole scultoree che veramente non avevano bisogno delle troppo varie interpretazioni: « Difenderò la lira italiana fino all'ultimo sangue. Non infliggerò mai a questo meraviglioso popolo che da quattro anni lavora con ascetica disciplina ed è pronto alle più gravi rinunce, l'onta morale e la catastrofe economica del fallimento della lira ».

Per fortuna d'Italia abbiamo allora avuto questo fenomeno non previsto in alcun trattato di scienze economiche. Là dove non era stata sufficiente la buona finanza, nè la disciplina della circolazione cartacea; nè la sistemazione dei debiti esteri, e nemmeno il cercato equi-

librio della bilancia commerciale, la situazione è stata salvata per l'angelico ausilio della fede.

A sanare una situazione che minacciava di diventare cronica per ragioni principalmente psicologiche, occorre una medicina spirituale.

L'alta parola ha reso guardinga la speculazione ribassisti; ha obbligato i pavidi all'interno a riesaminare con maggiore fiducia la situazione reale della nostra economia, ed il pericolo è stato superato. Nel giro di poche settimane la tensione dei cambi scomparve del tutto, e le quotazioni ritornarono ad aggirarsi sul livello di un anno avanti.

Vi confesso che in tutto questo periodo le querimonie degli individui, o delle classi, danneggiati dalla rivalutazione mi hanno commosso pochissimo.

Sono perfettamente del parere del ministro che il beneficio che gli esportatori ricavano quando la moneta si svilisce ed i prezzi interni sono più bassi dei prezzi esterni e deve essere considerato illusorio.

Il maggior numero di lire ricavato dai nostri esportatori quando realizzavano valute estere avute in pagamento di merci vendute nei periodi anteriori, rappresentava bensì un lucro, ma era un lucro impreveduto e che ragionevolmente non poteva avere che carattere transitorio perchè il mantenersi della svalutazione avrebbe inevitabilmente portato all'aumento delle mercedi e dei costi.

Parimenti non era giusto che i debitori in genere fossero avvantaggiati dalla possibilità di restituire lire svalutate in cambio di quelle avute quando esse avevano un potere di acquisto maggiore.

Troppo facilmente l'egoismo degli svalutatori, e quindi degli inflazionisti, tendeva a confondere il proprio interesse con l'interesse generale, non pensando che quella solidarietà di fatto che lega gli italiani di tutte le classi li avrebbe portati, con l'acuirsi del fenomeno a subire in pieno le conseguenze della crisi che avrebbe inevitabilmente finito col travolgere tutti.

Il ripiegamento delle quotazioni sul livello a cui si erano pressochè stabilizzate tra il settembre 1925 ed il febbraio 1926, doveva dunque essere considerato benefico per tutti, anche se la eccessiva rapidità delle oscillazioni aveva inflitto, come inflisse effettiva-

mente dei danni ad alcune categorie di produttori.

Non dimentichiamo, però, che le rivalutazioni possono giungere naturalmente fino a ristabilire la parità dei prezzi interni con quelli esteri. Al di là di questo limite le difficoltà non sono più psicologiche: diventano oggettive e tecniche.

Se si vuole insistere, è necessario di riadattare i prezzi all'interno ai prezzi esteri, riducendo tutti gli elementi dei costi di produzione e quindi stipendi e salari, remunerazioni e parcelle, interessi e capitali dei debiti, tasse e costo di trasporti: sconvolgere cioè tutta la economia nazionale, disposti anche ad affrontare le inevitabili crisi.

Perchè, in questa materia, spesso all'egoismo o a l'illusione degli inflazionisti fa riscontro non dirò l'egoismo, ma certamente l'illusione dei rivalutatori ad oltranza. Questi sognano un graduale miglioramento della lira fino a portarla, sia pure attraverso ad un conveniente periodo di tempo alla parità dell'oro, allo scopo di avvantaggiare i creditori i quali, avendo prestato lire svalutate, se le vedrebbero restituire con un ben aumentato potere di acquisto.

Ciascuno vede solo un lato del problema: quello che lo avvantaggia; e non prevede le inevitabili ripercussioni che, sia pure con qualche ritardo, faranno rovesciare su di lui la giusta parte degli inevitabili sacrifici.

E così la classe agricola si mostrava in genere più favorevole alla rivalutazione della classe industriale perchè le classi agricole sono quelle che più largamente posseggono titoli di Stato: nel considerare il fenomeno si pensava volentieri dagli agricoltori al maggior potere di acquisto dei coupons dei titoli; poi, quando il fenomeno ha cominciato ad incidere sui prezzi dei prodotti della terra, gli agricoltori sono diventati pensosi e del loro interesse e dell'interesse generale e i loro entusiasmi per la rivalutazione si sono alquanto intiepiditi.

Io non voglio tediare con aride esposizioni di calcoli statistici volti a stabilire il livello dei cambi corrispondente all'attuale parità di potere d'acquisto della lira e delle principali monete estere. So bene, d'altro canto, che questi calcoli hanno un valore tutto relativo e che,

a seconda degli indici adoperati, si può arrivare a conclusioni tutt'affatto diverse.

Se prendiamo, ad esempio, l'indice dei prezzi calcolati dalla Camera di commercio di Milano e lo raffrontiamo all'indice del *Financial Times*, arriviamo alla conclusione che il cambio teorico della sterlina nel febbraio ultimo era di 110.76 (inferiore, cioè, al cambio effettivo che fu di 112,27). Se invece prendiamo per base l'indice *Bachi* (vecchia serie) e lo raffrontiamo sempre con l'indice del *Financial Times*, otteniamo un cambio teorico di 121.33. E così via per tutte le combinazioni possibili fra i diversi indici italiani e i diversi indici inglesi, per quello che riguarda l'Inghilterra: fra i diversi indici italiani e i diversi indici Americani per quello che riguarda gli Stati Uniti, ecc. Allo stesso, o ad analogo risultato, si arriva con uno studio sulla circolazione cartacea nell'ultimo quinquennio in relazione alla riserva aurea.

Ma, al di sopra di tutti i calcoli statistici c'è un fenomeno per noi decisivo: dopo un periodo di circa otto mesi di cambio stabile con la sterlina attorno a 120, le nostre esportazioni cominciavano già nei primi mesi del 1926 ad incontrare difficoltà precedentemente ignorate: segno che era venuto a cessare il beneficio della minore altezza dei prezzi interni rispetto ai prezzi esteri. La parità del potere di acquisto erasi dunque ristabilita già nei primi mesi del 1926 sulla base della sterlina a 120. Nè da allora, salvo in questi ultimissimi giorni, il livello dei prezzi interni ha subito variazioni tali da giustificare un cambio più basso. Se l'indice italiano è oggi leggermente più basso di un anno addietro, (6.50 %) gli indici della Inghilterra e degli Stati Uniti d'America segnano ribassi molto più accentuati (Inghilterra da 161,7 a 136,8 Stati Uniti da 162,6 a 143,0).

È evidente che un Paese come il nostro che è povero di materie prime ha sempre avuto come uno degli elementi per la conquista dei mercati internazionali o per la difesa del mercato interno, una forza specifica nel costo più basso della vita in confronto dell'estero. Difatti in tutto il periodo passato e fino a tutto il 1925 e parte del 1926, il costo della vita riferito al prezzo dell'oro è stato in Italia più basso che altrove, ciò che ha costituito per

lunghe anni un elemento di superiorità per la produzione perchè rappresentava la possibilità di produrre a minore costo quelle merci che dovevano servire al mercato interno vincendo la concorrenza delle importazioni straniere e per quelle altre merci che erano destinate ad essere esportate e che dovevano vincere gli ostacoli di tariffe doganali protettive nonché quelli derivanti da una più perfetta organizzazione della produzione.

Come vi ho detto sopra, il punto di equilibrio per noi fino a pochi mesi fa poteva essere contenuto per la sterlina fra il 110 e il 120. In questi ultimi tempi le cose sono profondamente cambiate.

Una prova irrefutabile del graduale aumento dei nostri costi interni in oro a mano a mano che si è aumentato il costo della lira, la abbiamo seguendo il variare dei numeri indici settimanali dei prezzi all'ingrosso in Italia in oro in questi ultimi tempi. L'indice che era di 132,8 nella prima settimana di febbraio è salito a 153,8 nell'ultima di aprile.

Bisogna che rapidamente tutte le classi sentano il dovere di assumere la loro parte di sacrifici per arrivare alla diminuzione dei costi, altrimenti l'Italia si troverà in condizione di intollerabile inferiorità per le sue competizioni economiche nel campo internazionale.

Negli anni in cui per causa della guerra la lira ha perduto il suo potere di acquisto scendendo da 100 a 15 attraverso a crisi di ogni genere e a sacrifici di intere classi, tutta l'economia nazionale ha subito una serie di scosse: poi per successivi adattamenti, si è stabilito un nuovo equilibrio. Ogni sorta di prestazioni, mercedi, compensi, il bilancio dello stato, tutto è stato sconvolto. Ma se noi guardiamo il nuovo equilibrio al quale eravamo pervenuti fra il settembre 1925 e il febbraio 1926, dobbiamo riconoscere che le classi meno abbienti sono state avvantaggiate. Infatti le remunerazioni del lavoro sono aumentate nel rapporto da 1 a 7 per gli operai e da 1 a 10 per i contadini delle plaghe più ricche come quelle del Verellese, consentendo alle classi più numerose un miglior tenore di vita. I compensi dei dirigenti non sono certo cresciuti nella stessa proporzione e tanto meno il reddito delle industrie od il valore dei titoli industriali.

Infatti se chiamo 100 il numero indice dei titoli di base prima della svalutazione, tale indice è bensì salito a 195 nel dicembre 1924, ma per discendere a 118 nell'aprile scorso.

Quanto ai dividendi del 6,139 % del 1913 sono bensì saliti al 12,12 % nel 1916 e al 13,90 nel 1917, ma per discendere al 7,81 nel 1922, al 7,51 nel 1913, all'8 % nel 1924 con probabilità di ulteriore riduzione per l'esercizio in corso.

Dove sono gli eccessivi utili che il ministro dice sono stati distribuiti in periodo di facile guadagno? Se utili vi sono stati, non sono stati distribuiti ma investiti nella produzione.

Gli esempi di qualche profittatore non rappresentano che casi isolati. Ci sono stati evidentemente i profittatori di tutti i fenomeni: quegli stessi che hanno saputo trarre vantaggio dalla svalutazione della lira e che faranno altrettanto ora con la rivalutazione. C'è infatti una speciale classe di persone che sembra incaricata dalla divina provvidenza di approfittare delle disgrazie altrui (*si ride*). Questi fenomeni ci possono anche addolorare, ma non devono impressionarci. Accontentiamoci di analizzare le più grandi questioni.

Certo nel periodo di svalutazione la crisi di adattamento è stata molto facilitata dalla apparenza di ricchezza che, spingendo tutti ad investire in beni reali, aiutava la produzione e toglieva la disoccupazione.

Per rifare il cammino percorso dobbiamo affrontare nuove crisi, in condizioni però singolarmente più difficili.

Vediamo un pò quali sono le classi che per le prime sono chiamate a sopportare la loro parte di sacrifici durante il processo della rivalutazione.

Già nelle condizioni odierne le nostre esportazioni si sono rese difficilissime. I nostri costi, le nostre mercedi, come ho già avuto occasione di accennare, si sono agguagliate a un valore della sterlina superiore a 120. Con la sterlina a 90 abbiamo un 25 % che grava in isfavore delle esportazioni. Se non vogliamo perdere i mercati esteri conquistati con tanta fatica dovremo ridurre i costi di produzione.

Il Ministro ci ha detto che occorre ridurre gli utili: ciò è facile, anzi, per questo elemento la riduzione è automatica. Ma è bene ricordare

qui, ed ho avuto occasione di affermarlo in quest'aula in tempi ben altrimenti difficili, nelle grandi aziende bene organizzate il compenso del capitale non rappresenta, in percentuale, un grave peso.

Queste stesse cose io ho detto in quest'aula nei giorni della occupazione delle fabbriche.

CORBINO. Anche Baldesi.

CONTI, *relatore*. Io ho detto le stesse cose quando ero costretto a passare le mie notti contrastando coi dirigenti socialisti di allora troppo poco o troppo preparati a discutere le questioni della produzione. Essi allora mi dicevano: limitate i guadagni dell'industria.

Permettetemi dunque di citarvi qualche cifra molto sommaria, scelta, s'intende fra le aziende che hanno i maggiori dividendi.

Industria dell'automobile: Il nostro collega Agnelli non c'è, possiamo dunque parlare della FIAT. La FIAT ha pagato nell'esercizio testè decorso 51 milioni ai suoi azionisti, avendo però versato mercedi per oltre 300 milioni e fatto affari per 1 miliardo e 350 milioni. Che cos'è l'incidenza di quei 51 milioni su 1350 milioni di prodotti? È appena il 2 ½ %. È una quantità così piccola che non basta a spostare i termini del problema, mentre con essa l'industria compensa il capitale, l'iniziativa ed il coraggio e l'alea di eventuali insuccessi.

Anche il collega Pirelli non c'è, e quindi possiamo parlare anche dell'industria della gomma. Questa grande azienda ha dato 14 milioni ai suoi azionisti, ma ne ha dato 60 in mercedi ed ha fatto una cifra di affari di quasi 1 miliardo. Il capitale per le sue molteplici funzioni sopra accennate si è accontentato dell'1 ½ %. E così potrei dire di altre moltissime.

Quando noi pensiamo alla conseguenze che le industrie esportatrici debbono subire per l'oscillazione della valuta degli ultimi otto mesi e che corrispondono al 30 % dei prezzi di fattura, vediamo che il voler sacrificare l'utile è così poca cosa che non salva certo la situazione.

Un ultimo esempio: Il Tecnomasio italiano. Esso ha dato 5 milioni agli azionisti, ne ha pagato 30 in mercedi ed ha fatto fatture per 120 milioni; e così potrei continuare se non temessi di tediarvi.

Molte cose potrei dire anche su questo argomento nei riguardi dell'agricoltura; ma me ne astengo perchè non mi si dica « ne sutor ultra crepidam ». (Voci: parli, parli).

Io ho cercato di trarre delle medie dagli elementi di costo delle grandi industrie esportatrici, industria delle automobili, del cotone, della lana, della seta artificiale, del lino e della canapa, di certi prodotti meccanici, della gomma, dei cappelli, ecc. E trascurando meditatamente la importantissima industria della seta naturale, perchè questa, se è colpita oggi dalla rapida rivalutazione della moneta, potrà trovare il suo equilibrio avvenire con l'acquisto dei bozzoli a minor prezzo, portando però in tal modo sull'agricoltura l'incidenza sfavorevole dei cambi, ed inducendo come già avviene, gli agricoltori a restringere gli allevamenti.

In queste nostre industrie che possono esportare appunto perchè introducono nelle materie prime, spesso acquistate all'estero, una profonda trasformazione, a grandi cifre si può dire che nel costo dei prodotti la mano d'opera entra per un 25 % e per altrettanto le spese generali, che in buona parte sono ancora compensi di lavoro; per un 5 % entrano le tasse e per un 5 % gli ammortamenti, mentre la remunerazione del capitale non rappresenta più del 5 %, e altrettanto il servizio dei debiti: in questo conto le materie prime entrano all'incirca per il 30 %, e sono il solo elemento sul quale la rivalutazione della lira ha una quasi immediata favorevole ripercussione.

Noto che anche la riduzione del costo delle materie prime non segue che parzialmente la rivalutazione della lira perchè parte delle materie prime sono nazionali, e in altri casi vengono considerate come materie prime per un'industria i prodotti di altre industrie. Così nella seta artificiale, ribasserà coi cambi la cellulosa, ma non la soda, il bisolfato, il solfuro di carbonio ecc.

Ora, se un nostro esportatore vendeva per una sterlina all'estero un suo prodotto che gli costa 110 lire e ne ricavava 120 (dimentico l'occasionale 150 che gli portava un guadagno immeritato) realizzava un guadagno di dieci lire; ma con la sterlina a 90 se anche potrà risparmiare, a causa del cambio 7 od

8 lire, muterà il suo profitto in una perdita di almeno 20 lire.

Egli si troverà allora davanti al crudele dilemma: o perdere in misura tale che non sarebbe a lungo tollerabile, o rinunciare a mercati conquistati con sforzi e sacrifici di molti lustri.

Il solo gruppo di industrie alle quali ho accennato, quelle delle automobili, della seta artificiale, del cotone, della lana, del lino e della canapa, del piccolo macchinario, esporta per parecchi miliardi all'anno; due miliardi e più tessuti di cotone. 1 miliardo e 100 milioni i tessuti di seta, 689 milioni i tessuti di lana, 709 gli automobili, 542 i cappelli, e così via: in totale più di 6 miliardi di lire!

Non si tratta di interessi di singoli cittadini: si tratta di grandi vitali interessi della Nazione.

Naturalmente questo disagio non si riproduce ancora nelle statistiche; nessuno davanti a temute perdite di bilancio vuole disorganizzare permanentemente la propria industria, ma mentre tutti si sforzano di trovare delle possibili economie nella produzione, affrontano deliberatamente le perdite, pure di non accentuare la disoccupazione o di rinunciare ai mercati: ma anche nella resistenza vi sono dei limiti!

Nessuno possiede riserve liquide da sacrificare. Tutte le industrie sono in debito: vorranno e potranno gli istituti bancari far fronte illimitatamente ai nuovi bisogni? E allora?

Come sostituiremo in modo permanente quelle valute pregiate che così ci procuravamo e che ci erano necessarie per acquistare il grano, il carbone, il ferro, e per ristabilire quell'equilibrio economico rotto il quale la nostra valuta tornerebbe a precipitare?

Per diminuire i costi il ministro suggerisce una migliore organizzazione industriale; certamente i progressi della tecnica dovranno portare anche in avvenire, come hanno portato in passato, a una graduale diminuzione dei costi di produzione.

L'onorevole Ministro ci ha detto che la produzione si deve specializzare, che si debbono fare anche dei raggruppamenti industriali per arrivare ad una divisione del lavoro, che si deve spingere la produzione di qualità, che si

devono utilizzare di preferenza le materie prime nazionali.

È un programma questo lungimirante, fatto da chi conosce i nostri bisogni, da chi ha una profonda cultura tecnica e che è in grado, in questa materia, non soltanto di dare consigli di carattere generale, ma anche di assistere con una speciale competenza. Ma il suo programma esige un lavoro di lunga lena, da Titani, come egli disse, e che richiede spalle proporzionate, come ritengo abbiano i nostri produttori, ma che esige anche tempo e mezzi per attuarlo. Perché quando si dice che l'industria può perdere, noi ci immaginiamo che abbia nei suoi forzieri delle disponibilità di cassa. Io ho dimostrato, e mi premeva di farlo, che non c'è stato nella grande maggioranza delle aziende industriali distribuzione di dividendi eccessivi negli anni prosperi per poter gonfiare le azioni e venderle. C'è stato solamente qualche isolato caso, che ho deprecato qui nei tempi tristi, chiamando *pecore rognose* quegli industriali i quali non erano che speculatori e furono messi fuori dalle nostre Associazioni. Questi sono però esempi isolati che non possono essere presi come apprezzamento di una situazione. Invece gli industriali in genere hanno fatto questo: hanno trattenuto una parte notevole dei presunti utili per rafforzare le aziende, le quali appunto per ciò hanno migliorata la loro struttura, sono diventate potenti ed hanno dato modo al nostro Paese di conquistare i mercati esteri. Comunque anche i più prudenti non hanno nei forzieri titoli di sfato o biglietti di banca da poter sacrificare in perdita: dovrebbero far sempre ricorso alle banche, che a loro volta ricorrebbero all'istituto di emissione, e si cadrebbe di nuovo nell'inflazione. Bisogna, invece perché le nostre industrie si mantengano sane, che continuino a guadagnare almeno quel minimo che è necessario ad una loro vita fattiva.

Nell'esame delle condizioni specifiche che differenziano le nostre industrie dalle straniere è indubitato che noi siamo in uno stato di inferiorità per le materie prime come anche per il regime fiscale. È stato calcolato che la tassazione assorbe in Italia il 38% del reddito nazionale al netto del minimo di sussistenza, mentre arriva solo al 29% in Francia, al 27% in Inghilterra e solo al 13% negli

Stati Uniti; che siamo pure in istato di inferiorità per il maggior costo del denaro: che siamo certamente almeno pari per la genialità ed anche, fino a qualche mese fa, per la mano d'opera, perchè, riferite le mercedi all'oro, anche tenendo conto di un certo minor rendimento, il costo del prodotto per tale capitolo era inferiore a quello medio delle industrie estere.

Miglioramenti tecnici, organizzazioni più progredite, spirito di iniziativa, hanno permesso negli ultimi decenni di mantenere la nostra posizione relativa nel mondo ed anzi di avvantaggiarla notevolmente, pur aumentando di continuo le mercedi e quindi il tenore di vita delle classi operaie, con tutti quei benefici che il ministro Belluzzo, ha così autorevolmente illustrati.

E qui, permettetemi una battuta polemica, ben cortese s'intende, quale la impongono le eminenti doti del ministro ed anche gli antichi rapporti di affettuosa devozione che mi legano a lui.

Intanto non è vero che i cotonieri abbiano preparato *15 milioni di kilogrammi di stock*, (esistenti a fine 1926) nella convinzione che il valore della lira sarebbe diminuito, come il ministro ha detto ieri.

Lo stock dei cotonieri ha cominciato ad aumentare per la svalutazione della lira perchè quando nel maggio 1926 la sterlina prese il galoppo ed aumentò da *122 a 134*, e poi in estate fino a *154*, i cotonieri come gli altri industriali, videro contrarsi fortemente il mercato interno per la ragione degli alti prezzi a cui necessariamente andarono i cotoni greggi ed i filati di cotone.

Contemporaneamente, ed anzi fin dai primi mesi del 1926, si sono chiusi per i cotonieri molti mercati esteri, e sono la *China* per le note vicende, l'*Egitto* per il tracollo dei prezzi dei cotoni egiziani, il *Brasile* per la sua crisi monetaria.

Altri mercati si contrassero e sono l'*Argentina*, la *Turchia* i *Balcani*.

I cotonieri furono seriamente danneggiati dalla crisi interna di svalutazione della lira! Mi consta che in agosto uno dei loro autorevoli rappresentanti venne a Roma a scongiurare il Governo di opporsi con ogni mezzo alla sva-

lutazione. Essi, come tutta l'Italia, fecero la più entusiastica eco al discorso di Pesaro.

Dalle parole poi del ministro, e dalla loro stessa intonazione, è parso a me, è parso a molti di noi, che egli giudicasse una parte ragguardevole dell'industria italiana come nata dalla speculazione e per la speculazione, non basata sulla tecnica, paurosa delle difficoltà, non sufficientemente dinamica e spesso inferiore alle industrie straniere.

Sono stato 30 anni nell'industria, sempre in posti di comando. Ho presieduto successivamente e l'Associazione delle anonime e la Confederazione generale dell'Industria. Ho conosciuto *tutti* gli uomini autorevoli della nostra produzione; ne ho vissuto la vita: ho sofferto le stesse ansie: ho combattuto le stesse battaglie. Ho bollato anche da questi banchi coloro che erano indegni della produzione italiana, coloro che il ministro Belluzzo non ama: ma devo affermare qui che essi costituiscono una infima minoranza, oggi quasi scomparsa, perchè la mentalità loro se aveva procurato facili guadagni li ha anche altrettanto facilmente portati alla rovina.

Onorevoli colleghi, io ho girato non solo principali stabilimenti d'Italia, ma molti fra i più importanti d'Europa, ed ho l'orgoglio di dire che le più belle tessiture, le più belle filature le ho viste da noi; i più perfezionati impianti elettrici li ho visti pure da noi e le migliori costruzioni di macchine elettriche, anche se gli stabilimenti erano proporzionati alla relativa modestia che il mercato interno consente, le ho viste da noi. E se non bastasse il mio parere, polarizzato forse come sono verso questa mentalità, ho ricevuto e condotto delegazioni del Giappone, degli Stati Uniti, del Sud Africa, della Francia, del Belgio, a visitare i nostri stabilimenti, e non ho sentito dagli stranieri competenti che parole di entusiasmo; ed ho ripetutamente letto con orgoglio i loro giornali tecnici in cui si magnificavano le iniziative italiane.

E come l'Italia potè affermarsi e conquistare i mercati più lontani e battere l'Inghilterra nelle sue stesse Colonie, e portatè le turbine idrauliche in America, le macchine a vapore in Germania, se non attraverso ad una degna preparazione? Perdonate il mio senso di solidarietà: perdonate se ho voluto accennarvi

anche a questo sentimento che non è solo sentimento ma affermazione di una fede. (Approvazioni).

Ritorno in argomento, È vero: il potere imprimere una maggiore velocità ai fusi, ai telai, ai torni, può aumentare i prodotti con gli stessi impianti, con le stesse spese generali, con la stessa mano d'opera.

Parimenti è vero che un accordo fra produttori può portare ad una migliore divisione del lavoro, all'economia degli acquisti e attraverso anche ad una disciplina delle vendite, può permettere quel giusto margine di guadagno che lasci la possibilità di nuove ricerche, di spese per laboratori scientifici, di istituzioni di scuole ecc.; ed anche per ciò l'attuale ambiente è favorevole, potendosi ripudiare l'antica concezione demagogica che vedeva negli accordi fra industriali solo il mezzo per opprimere il consumatore.

Teniamo tuttavia presente che il ritmo di questo progresso sarà necessariamente lento e le conseguenti economie gradualità: mentre le rapide oscillazioni della valuta possono avere tale importanza immediata da rovinare le industrie, prima di tutto le esportatrici, ed immediatamente dopo le altre che sarebbero sopraffatte dalla concorrenza straniera.

Il ministro ci ha detto che la produzione non deve perdere il proprio carattere tecnologico fondato sulla scienza e sulla tecnica per prendere la figura triste di una impresa di speculazione sui cambi. Ed allora siamo d'accordo!

E lo ripeto: ciò che più importa per agevolare la produzione e per spingere il risparmio è la sicurezza della valuta. Qualunque oscillazione notevole nell'uno o nell'altro senso introduce nei costi un elemento perturbatore che annulla le provvidenze intese ad ottenere dei perfezionamenti tecnici.

Fatalmente la speculazione entra in giuoco con tutte le sue conseguenze deleterie, anche di carattere morale, e l'industria, l'agricoltura, i commerci deperiscono come insegna la nostra e l'esperienza di tutto il mondo civile.

Convieni altresì ricordare che nel periodo di rapida conclamata rivalutazione, il ritmo della produzione si allenta, perchè avviene il fenomeno opposto a quello che ho accennato per la svalutazione.

Il consumatore infatti, aspetta ad acqui-

stare quelle merci che spera di avere in seguito a prezzo minore, mentre l'industriale è a sua volta cauto nell'istituire degli stocks, il cui valore espresso in lire, può continuamente diminuire.

È la fase critica del processo di risanamento: essa potrà essere felicemente superata se potremo rapidamente ridurre i nostri costi, attenuando e il compenso dei capitali, e le merci, e i trasporti, e le tasse; e che volgerà alla sua sistemazione definitiva solo quando si avrà un valore costante e stabile della nostra moneta, sul quale fondare calcoli e previsioni, così da far dipendere la prosperità di una azienda dal perfezionamento dei suoi processi tecnici e dalla sua organizzazione, dalla rigidità della sua amministrazione, dalla abilità e rettitudine dei suoi dirigenti, e non dall'alea dei cambi. A questa sistemazione noi arriveremo con la concordia di tutti i cittadini; ma tutti gli elementi dei costi devono diminuire; ciò vuol dire anche, onorevole Ciano, i trasporti; onorevole Volpi, le tasse...

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. L'ho dimostrato.

CONTI, *relatore*. Il costo dei trasporti dal 1914 ad oggi è cresciuto nel rapporto da 100 a 502, secondo le statistiche del Ministero, mentre secondo la relazione Casalini, alla Camera dei deputati è cresciuto da 100 a 530, quindi nel rapporto almeno da 1 a 5 seguendo così la svalutazione della moneta.

CIANO. Ma quali trasporti?

CONTI, *relatore*. Secondo le sue pubblicazioni ufficiali, i dati da me accennati si riferiscono alla media ponderale dei trasporti.

So che si afferma che certe tariffe sono cresciute nel rapporto da 100 a 200 soltanto: ma il rapporto ponderale è quello che ho detto. Ella, on. Ciano, ha adottato già, con i provvedimenti del 5 maggio una diminuzione per certi trasporti e per certe tariffe postali e telegrafiche: essa rappresenta per i contribuenti uno sgravio di 100 milioni. È qualche cosa, ma non basta.

Del resto, questo bisogno di una costanza nel valore di una moneta che è la unità di misura che regola tutti i rapporti dei Paesi civili, è generale, non sentita appena dall'industria.

Chi semina il grano, e in base a una valuta, acquista le sementi e i concimi e pattuisce le

mercedi, ha bisogno di sapere in base a quale unità di misura venderà i suoi prodotti. Chi prende o da in locazione un appartamento, chi accorda o chiede un prestito, chi regola una pensione, tutti noi in ogni nostro atto, dal più umile al più importante, affidiamo le contrattazioni alla costanza della valuta.

Se così non fosse ogni nostro rapporto economico e giuridico si risolverebbe in una continua speculazione.

La guerra ha sconvolto tutti questi rapporti in un senso; il legittimo desiderio di far meglio apprezzare la nostra moneta li sovverte nel senso opposto.

Questi sono periodi di transizione forse indispensabili: ma la finalità è e non può essere che una: la tranquillità monetaria. Il Governo potrà sceglierne il modo il tempo e la misura.

Ma vi è un altro punto che occorre tenere ben presente durante il processo di rivalutazione e al quale ho finora accennato soltanto di volo. Ma ho già parlato a lungo. Temo di annoiarvi...

Voci. No, no, continui.

CONTI, *relatore.* Le condizioni, cioè, in cui si troverebbero industria ed agricoltura, che hanno delle ingenti posizioni debitorie, precisamente quelle industrie e quella agricoltura cioè che sono le più dinamiche, le più benemerite della produzione, quelle che più efficacemente e coraggiosamente hanno rinnovato i loro processi tecnici per arrivare a dei prodotti più economici e più perfetti.

Nel campo industriale e nelle aziende a forma azionaria che io meglio conosco, l'ammontare totale dei debiti sistemati o meno, ragguaglia spesso l'ammontare dei capitali sociali.

Se in un periodo, sia pur lungo, di tempo i debiti dovranno essere rimborsati quando la lira avesse per esempio raddoppiato il suo potere d'acquisto, i capitali sociali sarebbero praticamente annullati. E che cosa devo dire per i 750,000 ettari di bonifiche in corso?

Voi vedete quale terribile crisi si abbatterebbe sul nostro Paese; crisi che avrebbe come effetto immediato quello di incidere profondamente sul gettito delle imposte compromettendo il pareggio del bilancio dello Stato, e obbligando così a ritornare all'inflazione e

al conseguente deprezzamento della nostra valuta.

Il maggiore dei debitori, e quindi quello che più sarebbe danneggiato da una rivalutazione ad oltranza, è certamente lo Stato.

Noi abbiamo oggi circa in cifra tonda più di 90 miliardi di debiti pubblici interni; di questi solo 15 miliardi sono stati emessi quando la nostra lira era all'incirca alla pari con l'oro: in media il potere di acquisto di ciascuna lira che il risparmiatore ha versato per la totalità dei successivi prestiti è, con sufficiente approssimazione, di centesimi 27.5 per lira; ma i 15 miliardi emessi prima della guerra hanno ormai cambiato di mano per la loro quasi totalità, e sono pertanto posseduti da chi li ha acquistati con lire svalutate.

Se lo Stato, con suo enorme sacrificio, volesse riconoscersi debitore di lire rivalutate, farebbe ciò a carico esclusivo del produttore e del consumatore attuale e del futuro. Noi turberemmo tutto l'equilibrio dell'economia nazionale avvantaggiando bensì immeritatamente gli attuali possessori di cartelle, ma sacrificando il lavoro produttivo ed il bilancio dello Stato.

Ma ciò non sarebbe soltanto ingiusto: è impossibile, almeno nei limiti di tempo brevi che alcuni suppongono.

La ricchezza nazionale, secondo i calcoli del prof. Gini, ammontava nel 1925 a 550 miliardi di lire svalutate: poco più dei 91 miliardi di debito interno, se lo volessimo rivalutare in oro. E cioè tutta la ricchezza del Paese dovrebbe essere annullata nei suoi frutti per servire gli interessi del debito dello Stato.

Volete un'altra dimostrazione, pure irrefutabile? Prima della guerra la partita attiva del bilancio dello Stato, al netto di certe voci che dirò in appresso, era di 2,335 milioni: la metà di quanto occorrerebbe per pagare gli interessi del debito pubblico interno!

Io so che uno dei miei colleghi aveva dato un suggerimento: estinguere annualmente una parte del debito pubblico arrivando così una volta o l'altra a non aver più questa preoccupazione che è tanto grave. Gli è stata chiesta una misura ragionevole per questo ammortamento. Egli ha risposto: 500 milioni all'anno. Siccome 500 milioni sono stanziati per la diminuzione della circolazione, altri 500 lo sa-

rebbero per l'ammortamento del debito. Ma per estinguerlo occorrerebbero circa 200 anni! È un lasso di tempo ragguardevole, tanto più che per i primi 54-55 anni sappiamo quale sarà l'indirizzo che si seguirà (tanto per arrivare ai sessanta assicurati al Fascismo) ma dopo non sappiamo più se l'indirizzo di governo sarà quale noi desideriamo.

Se noi esaminiamo le varie categorie di entrate effettive su cui il bilancio dello Stato può fare affidamento, vediamo che tutte quante risentiranno inevitabilmente una riduzione in conseguenza della rivalutazione della lira, anche se non per tutte la riduzione sarà immediata e perfettamente proporzionale come è per le quote di cambio sui dazi di importazione.

Incominciando da questo capitolo di entrata è inutile ricordare che i dazi doganali vengono pagati in oro: nei bilanci preventivi che stiamo discutendo non è stata fatta una precisa previsione di cambio, ma si è supposto per il 1927-28 un reddito complessivo di 2,500 milioni in lire, con un ragionevole aumento sul consuntivo del 1925-26 per il quale esercizio si ebbero 2,111 milioni: ma in tale esercizio la sterlina variò da 120 a 150.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Solo per 3 giorni fu a 150.

CONTI, *relatore*. È vero: ma ho tenuto conto della media ponderale. Ora con una riduzione proporzionale, con la sterlina a 90, avremmo un minore incasso di almeno 600 milioni per questo capitolo.

In misura minore, ripercussione analoga si avrà sulle altre entrate: prima di tutto sulla tassa degli scambi, sulla quale è immediata la influenza della variazione del livello dei prezzi e dell'ammontare degli affari e, che è già in decremento: da 66 milioni a 58 tra gennaio 1926 e gennaio 1927: da 69 a 59 per febbraio: da 84 a 67 per il marzo. Non così immediata, ma inevitabile, sarà la diminuzione dei redditi di ricchezza mobile: e così via. Nè si possono, in periodi di rivalutazione, consentire incrementi di aliquote o istituzione di nuovi tributi.

Depurate da elementi transitori dipendenti dalla guerra, e dalle risultanze dei servizi industriali dello Stato, le entrate proprie del bilancio statale presentano nel dodicennio dal

1913-14 al 1925-26 un aumento da 2,335 a 20,739 milioni.

Il gettito delle entrate ha così raggiunto l'832 % rispetto al periodo prebellico. Anche ridotto alla parità aurea la quota di reddito nazionale che viene devoluta alla finanza statale supera del 79 % la quota del periodo prebellico.

Evidentemente ciò è stato possibile perchè eravamo nel periodo della svalutazione: per rivalutare bisogna gradatamente alleggerire il contribuente.

Ma poichè bisognerà pure mantenere il pareggio del bilancio statale sarà giocoforza comprimere le spese; ma queste si riassumono principalmente in remunerazioni di personale ed interessi del debito pubblico. So che il Governo attuale ha l'autorità per fare l'una e l'altra cosa, ma si tratta senza dubbio di un rivolgimento che provocherà ripercussioni infinite come sempre avviene in fenomeni di questa natura.

Nello stesso periodo, dal 1914 al 1926, l'aumento di spese per il personale dello Stato ha raggiunto in lire il 704 % ed in oro, il 63 %⁰. Per i soli pensionati tale percentuale di aumento è del 607 %⁰.

Analoghe considerazioni si possono fare per le aziende industriali dello Stato.

L'economia nazionale ha potuto sopportare questi aggravii perchè eravamo in periodo di svalutazione.

Ora, è necessario ridurre tutte le spese.

Su questa via il Governo nazionale si è posto coraggiosamente coi provvedimenti deliberati nel Consiglio dei ministri del 5 maggio, provvedimenti che, con la graduale riduzione della indennità di caroviveri ai dipendenti dello Stato, realizzano una prima economia di circa 350 milioni mentre le riduzioni ferroviarie, postali, telegrafiche e telefoniche offrono, come ho detto, alla produzione un risparmio di un centinaio di milioni.

Questi provvedimenti sono insieme un esempio ed un monito, e ci dicono che i sacrifici saranno equamente divisi da tutti e da tutti accettati con serenità: ma ci dicono anche come è dura questa via, e quale senso di misura occorre nel tracciarla, per non superare, anche in economia, il limite di elasticità.

Ecco la sostanza del mio pensiero.

La politica inaugurata col discorso di Pesaro ha salvato il Paese da una immeritata, irreparabile sciagura.

Tale discorso è stato eminentemente anti-svalutazionista: anche se i commenti che ne furono la immediata conseguenza furono rivalutazionisti ad oltranza, come conveniva che fosse per abbattere il disfattismo della lira. Per non indietreggiare bisogna avanzare.

Il ritmo accelerato che la rivalutazione ha preso, anche per ragioni di carattere transitorio, come la disponibilità dei prestiti esteri e la speculazione internazionale che si è voltata in favore della lira ha danneggiato la produzione per il fatto che, principalmente nei riguardi dell'esportazione, si è spostata a nostro danno la misura dei ricavi senza che, per un fenomeno naturale in questa materia, si siano corrispondentemente ridotti i costi di produzione. Temporaneamente la lira è diventata più cara, senza che il suo potere di acquisto sia cresciuto in proporzione.

Ora siamo entrati nel secondo periodo: quello dell'adeguamento dei prezzi all'interno al nuovo costo della lira.

Non vorrei togliere a nessuno la speranza dell'altezza: ma perchè la quotazione raggiunta si mantenga e migliori, è necessario che si ravvivi la produttività economica della Nazione; che la nostra bilancia commerciale migliori; che il bilancio dello Stato mantenga ed aumenti i suoi avanzi.

Ma questo è un lavoro da giganti e che non si può ottenere nel giro di poche settimane o di pochi mesi, come la riduzione della circolazione.

E per ottenere questi risultati tutte le classi devono imporsi dei sacrifici; nessuno deve sperare di essere personalmente avvantaggiato sui sacrifici altrui. La necessità di adeguare stipendi, mercedi, interessi di capitali, al nuovo valore della lira, necessariamente prima che il suo potere di acquisto all'interno si sia equilibrato, impone a tutti, almeno per un periodo di transazione, grande austerità di vita. Se ciò non fosse, *quod Dei advertant*, per le ragioni che ho affermato; il bilancio dello Stato ritornerebbe a chiudersi in *deficit*; nonchè avere disponibili i 500 milioni annui per la riduzione della circolazione, dovrebbe fare nuovi debiti;

e la bilancia commerciale riceverebbe pure un fiero colpo; mancherebbero pertanto i due capisaldi indispensabili per un buon regime monetario, e cadremmo di nuovo fatalmente nella inflazione e nella conseguente deprecata svalutazione.

Ripeto: chi, col discorso di Pesaro, ha saputo vincere la più dura battaglia, saprà adeguare la quotazione della lira alla realtà contingente dell'efficienza produttiva esportatrice e del traffico, efficienza che è altresì il nerbo della potenza politica.

E se i tornaconti della speculazione internazionale saranno frustrati, ne sarà potenziata la nostra economia.

Onorevoli colleghi,

Perdonate se mi sono dilungato anche troppo su questo argomento.

So che voi lo avete profondamente meditato; so che gli uomini che siedono al banco del Governo hanno sofferto le ansie dei due opposti pericoli, e che non per loro potrà ripetersi l'*Incidit in Scyllam qui vult vitare Charybdin*.

Esperti navigatori, anche attraverso al mare tempestoso delle attuali oscillazioni, sapranno condurci nel sicuro porto della tranquillità monetaria.

Ma è parso a me che talune semplici obbiettive osservazioni dovessero farsi qui, perchè questa Aula dà una vasta risonanza alla più modesta voce; ed il Paese deve sapere che il Senato vive oggi, come sempre, la sua vita; sente le difficoltà dell'ora, e guarda all'avvenire con immutata fede.

Onorevoli colleghi.

Con benevolenza voi avete altre volte qualificati i miei discorsi come ottimisti. Ebbene, ottimista è anche l'odierno, come ottimista è la mia convinzione profonda. Non di un ottimismo cieco ed addormentatore, che preferisce ignorare o negare le inevitabili ricorrenti difficoltà per evitare lo sforzo di superarle, ma di un ottimismo maturato da quella fede che è sostanza di cose superate.

E che volentieri analizza le asperità della via per studiare il modo migliore di vincerle; e se indugia a riguardare il cammino percorso lo fa solo per trarne ragione a perseverare nella volontà della ascesa.

Per proseguire nella nostra ricostruzione economica, *base di ogni potenza politica*, abbiamo l'elemento fondamentale, che in tempi oramai lontani, ma non dimenticati, ci era venuto a mancare. Un rinnovato spirito nazionale, l'intimo convincimento della solidarietà delle varie classi e conseguentemente la loro collaborazione; la disciplina, le ristabilite gerarchie, la continuità nell'opera di un Governo forte ed apprezzato, ed anche, se me lo consentite, le odierne difficoltà: queste devono acuire la nostra resistenza: devono perfezionare i nostri strumenti di produzione:

devono ridestare in noi quella combattività che talora i troppo facili successi addormentano.

Lasciatemi dunque concludere fiduciosamente e romanamente: *Quidquid sors ferat virtute experiamur*. (*Applausi vivissimi e prolungati, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli del bilancio che rileggo:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	5,919,000 »
2	Stipendi ed assegni al personale dei ruoli tecnici, amministrativi, di ordine, insegnante del ruolo supplente e di segreteria, dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale (Spese fisse)	24,987,000 »
3	Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale — Retribuzioni	200,000 »
4	Indennità, assegni, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni, per tramutamenti, per commissioni, consigli e comitati e pel servizio dei gabinetti delle LL. EE. il ministro ed i sottosegretari di Stato	1,910,000 »
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	378,000 »
6	Compensi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato adibite a lavori o studi, o richieste di prestazioni per i servizi dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale	31,000 »
7	Sussidi al personale in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie	101,200 »
8	Fitto di locali e canoni d'acqua — Manutenzione di locali	387,470 »
9	Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca	50,000 »
10	Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (Spesa obbligatoria)	150,000 »
11	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	5,800 »
	<i>Da riportarsi</i>	34,119,470 »

	<i>Riporto</i> . . .	34,119,470 »
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
13	Spese casuali	35,000 »
		34,154,470 »
	PENSIONI ED INDENNITÀ.	
14	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	7,615,000 »
15	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4, e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	31,500 »
16	Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia e disoccupazione), e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali vari — Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie (Spesa obbligatoria)	255,715 »
		7,902,215 »
	AGRICOLTURA.	
	I. — <i>Affari generali.</i>	
17	Contributi all'Istituto internazionale di agricoltura in Roma ed all'ufficio internazionale del vino in Parigi	97,000 »
18	Spese occorrenti per le commassazioni agrarie	<i>per memoria</i>
	II. — <i>Coltivazioni, industrie e difese agrarie, irrigazioni.</i>	
19	Spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e concorso ad enti che danno opera alla repressione delle frodi stesse	500,000 »
20	Esperienze agrarie, acclimazioni, acquisto e trasporto di semi e di piante; colture di piante erbacee e legnose escluse le viti americane — Sussidi ad associazioni ed istituzioni agrarie per le espe-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	597,000 »

	<i>Riporto</i>	597,000 »
	rienze e le culture suddette — Spese di cui all'art. 4 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1313, per intensificazione studio problemi produzione frumentaria	4,140,000 »
21	Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale — Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere — Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323 e legge 3 aprile 1921, n. 600)	670,000 »
22	Spese a favore della gelsicoltura e bachicoltura, della produzione e del commercio del seme — bachi da seta (articoli 2, 4 e 12 della legge 6 luglio 1912, n. 869, ed art. 13 della legge 28 giugno 1923, numero 1512)	700,000 »

GAVAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVAZZI. Ho chiesto la parola sul capitolo 22 per chiedere al ministro dell'economia e al ministro delle finanze ed anche alla Commissione di finanze uno schiarimento. Col decreto-legge del 16 dicembre 1926, che è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento ma non dal Senato, è stato istituito un Ente serico nazionale al quale sono stati assegnati lire due milioni per iniziare le operazioni e poi 750 mila lire all'anno da parte del Ministero dell'economia nazionale. Appunto queste 750 mila lire sono previste dai capitoli 22 e 28 del bilancio dell'economia nazionale per l'epoca precisa con la quale si inizia il bilancio che stiamo discutendo. Ma il bilancio dell'Ente serico non iscrive 750 mila lire, ma 7 milioni e 750 mila lire per far fronte alle spese prestabilite. Io non mi dolgo di questa maggiore larghezza che l'onorevole ministro potrebbe concedere o che ha già concesso a questo Ente che dovrebbe rispondere alle speranze della maggiore industria italiana. Non mi dorrei certo, ma chiedo, anche perchè in questo particolare si impernia tutta l'economia del disegno di legge che si deve approvare, se effettivamente il ministro intende, anzi se i ministri intendono che questa impostazione sia costante e se sarà elevata da 750 mila lire a 7 milioni e mezzo all'anno, oppure se questo non corrisponde ai loro desideri. Io non ho trovato alcuna nota di variazione, e forse nemmeno ci poteva essere, che correggesse questa diver-

genza. A me pare che ci sia una discrepanza fra i due bilanci che si riferiscono allo stesso momento: infatti l'uno segna all'entrata una somma che non è quella che corrisponde all'uscita dell'altro.

Io chiedo all'onorevole ministro e alla Commissione di finanze una spiegazione, non nascondendo che mi augurerei che essa fosse tale da soddisfare la mia speranza che fra le due cifre sia vera quella maggiore.

CONTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI, *relatore*. Alla Commissione di finanze non è pervenuto nessun documento che riguardasse l'impostazione per l'Istituto serico. La Commissione di finanze pertanto non ha potuto riferire che sui documenti a sua disposizione, e quindi sui capitoli di entrata come sono stati esposti.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Si tratta di una nuova iniziativa che darà poi luogo a successive impostazioni. Gli stanziamenti che riguardano l'Ente serico dovrebbero cominciare con il bilancio 1927-28. Quando l'Ente serico sarà in pieno funzionamento ed avrà avuto inizio, col 1 luglio prossimo, il suo normale bilancio, l'assegno fatto — che è un assegno provvisorio — potrà essere aumentato se le condizioni del bilancio lo permetteranno. Per questo aumento si terrà conto anche dello sviluppo che avrà preso l'Ente.

GAVAZZI. Chiedó di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVAZZI. Mi pare di non essermi spiegato bene. Nel decreto-legge è detto che c'è uno stanziamento di 750 mila lire. Ora si tratta dell'esercizio che va dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928. Oltre questa cifra...

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ci sono altri impegni che non sono ancora precisati.

GAVAZZI. Quelli sono fuori. L'entrata proposta nel bilancio dell'Ente Serico ebbe 750 mila lire, più 4 milioni che dovrebbero dare gli industriali e i bachicultori, più vi sarebbero 7 milioni e 750 mila lire del Ministero. Ora io domando: questo ultimo stanziamento rimane? Se così è, ringrazio. Se così non è, domanderei spiegazioni. Ma osservo che è pericoloso impostare i bilanci in questo modo, perchè l'entrata di un bilancio deve esattamente corrispondere all'uscita di un altro bilancio.

MAYER, *della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYER, *della Commissione di finanze*. Noi non possiamo essere responsabili del bilancio che ha compilato l'Ente serico. Se questi sette milioni ai quali ha accennato il collega Gavazzi sono promessi dal Governo, questo penserà a provvedere con una nota di variazione, con un decreto Reale. Se questi sette milioni non sono stati promessi dal Governo e se il Governo non ha in animo di darli, non possono figurare nello stato di previsione. Ma, in ogni

caso non possiamo essere responsabili di un bilancio compilato dall'Ente serico. Il collega relatore ha già risposto che noi abbiamo solo le cifre comunicateci dal Governo.

GAVAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVAZZI. Mi dispiace di aver dovuto chiedere la parola per la terza volta. La risposta datami dal relatore è per me soddisfacente e non domando nulla di meglio, solamente dico che, a distanza di un solo mese dall'inizio dell'esercizio di questo Ente Serico, mi pare strano che non si sappia se il Governo darà 750 mila lire oppure 7 milioni e mezzo. Questa è una questione secondo me sostanziale: 7 milioni e mezzo sarebbero certamente più utili all'Ente Serico che non 750 mila lire. Io spero che l'onorevole ministro vorrà dirci qualche cosa in proposito.

BELLUZZO, *ministro per l'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro per l'economia nazionale*. Io non ho visto il bilancio dell'Ente serico e quindi non posso dire nulla di questi sette milioni. Noi abbiamo già dichiarato che l'assegnazione annua sarà possibilmente aumentata. Se nel bilancio dell'Ente serico c'è un'entrata maggiore, lo saprò dal Presidente dell'Ente medesimo, al quale chiederò chiarimenti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il capitolo 22. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

23	Apicoltura — Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi ed esperimenti	70,000 »
24	Regi uffici enologici; studi ed esperienze riguardanti l'enologia e l'oleificio — Concorso ad enti che danno opera a vantaggio dell'enologia e dell'oleificio — Contributi ad associazioni ed enti e concorsi a premi per promuovere il miglioramento dell'olivicoltura e dell'oleificio; concorso a consorzi per cantine; oleifici sperimentali; stazioni enotecniche e uffici agrari all'estero	500,000 »
25	Spese di qualsiasi natura per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi — Spese per il funzionamento della Scuola di meccanica agraria e sue succursali (Regi decreti 6 settembre 1923, n. 2125, e 3 gennaio 1926, n. 32)	450,000 »
26	Entomologia e fitopatologia — Spese e concorsi per la difesa contro i nemici e le malattie delle piante e dei semi (Spesa obbligatoria)	2,100,000 »
27	Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera, per consorzi antifillosserici, pel controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane, per acquisto e coltivazione delle viti stesse e per la viticoltura in genere (Testo Unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474 e legge 26 settembre 1920, n. 1363) (Spesa obbligatoria)	780,000 »
28	Spese per l'esecuzione del Testo Unico 2 ottobre 1922, n. 1747, delle leggi sui consorzi e le opere di irrigazione, ed altre spese per la idraulica agraria	3,200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	13,207,000 »

Riporto 13,207,000 »

III. — Istruzione agraria.

29	Spese per il funzionamento e per servizi speciali dei Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali, e delle Regie scuole agrarie medie — Posti e borse di studio, di perfezionamento, di tirocinio pratico all'interno ed all'estero — Sussidi ad allievi bisognosi — Incoraggiamenti a ricerche scientifiche — Contributi per migliore assetto scientifico e didattico — Acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi allo scopo di diffondere l'istruzione agraria	4,763,000 »
----	---	-------------

LIBERTINI. Chiedo di parlare sul capitolo 29.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Ho chiesto di parlare su questo capitolo 29 del bilancio per raccomandare all'onorevole ministro che solleciti i lavori di quella commissione che si occupa delle modificazioni allo ordinamento dell'insegnamento agrario, tanto impensatamente sconvolto col'ultima recente riforma.

Con quella si abolirono scuole che davano utilissimo rendimento ed altre se ne istituirono che non rispondono affatto alle esigenze di una giusta rispondenza della continuità e progressività degli studi agricoli e neanche a quelle degli alunni che le frequentano, ai quali non viene conferito alcun titolo utile alla loro possibile carriera. Cosicché per costoro gli anni passati nelle nuove scuole agricole medie possono quasi considerarsi come anni perduti. Si abolirono ancora le scuole speciali di secondo grado, utilissime per le pratiche che nelle stesse si apprendevano ed anche perchè costituivano l'organo intermedio per quelli alunni che provenivano dalle scuole pratiche e potevano in seguito proseguire gli studi negli Istituti superiori. Così si pratica negli altri paesi d'Europa e specialmente in Francia, che ha condizioni agricole e culturali quasi eguali alle nostre.

Nè le cattedre ambulanti, giustamente aumentate per i bisogni della battaglia del grano e delle quali si occupa specialmente il relatore, possono supplire alle deficienze delle scuole, essendo le loro funzioni rispettivamente ed assolutamente diverse. Ciò che non credo sia necessario dimostrare. Ed è perciò che io

mi permetto di augurarmi di ottenere dall'onorevole ministro una risposta soddisfacente, per modo che presto si possano vedere i risultati dei lavori di questa commissione, quali non dubito saranno corrispondenti alle esigenze logiche dell'insegnamento agrario.

BELLUZZO, *ministro per l'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro per l'economia nazionale*. La Commissione, onorevole senatore Libertini, sta appunto studiando la materia che è molto delicata anche per questa ragione: che solamente tre anni fa l'insegnamento agrario è stato — come l'on. Libertini certamente ricorda — riordinato. Ora in questi tre anni si sono messi in evidenza i vantaggi ed anche gli svantaggi di quella riforma: adesso la Commissione dovrebbe cercare di eliminare quegli svantaggi portati da quella riforma, introducendo altre variazioni che possono venire a dare una maggiore efficacia a questo insegnamento. Ed io spero che nel nuovo anno scolastico il nuovo ordinamento dell'insegnamento agrario possa essere applicato.

LIBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Io non ho che a prendere atto della dichiarazione dell'onorevole ministro e a ringraziarlo della parte che egli prende alla soluzione di un problema così delicato nonchè della promessa che mi fa di una possibile sollecita soluzione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il capitolo 29. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1927

30	Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini adulti e per la scuola professionale dei giovani contadini (decreto luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1595, e Regio decreto 3 aprile 1924, n. 534)	6,000,000 »
31	Spese, concorsi e sussidi fissi per Istituti sperimentali, laboratori, scuole, libere e consorziali, colonie agricole, erbari, accademie ed associazioni agrarie a scopo d'istruzione	3,014,218.75
32	Concorsi a cattedre ambulanti di agricoltura — Posti e borse di tirocinio presso le cattedre ambulanti di agricoltura	16,000,000 »
33	Contributi e sussidi a favore di enti ed associazioni con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie di propaganda di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria	500,000 »
IV. — <i>Meteorologia e geodinamica.</i>		
34	Studi sui fenomeni atmosferici — Contributi per pubblicazioni delle osservazioni aeronautiche — Spese diverse e concorsi per servizio meteorologico, geofisico e geodinamico — Contributi ad istituzioni, società e privati che svolgono opera per il progresso della meteorologia, geofisica e geodinamica	345,000 »
V. — <i>Zootecnia, Caccia, Tratturi e Trazzere.</i>		
35	Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare, e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie — Industria lattifera, alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazione, libri genealogici — Industria del freddo — Contributi ed altre spese per il servizio dei cavalli stalloni e per gli Istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni ed aggiunte)	7,233,500 »
<i>Da ripetersi</i>		51,062,718.75

CICCOTTI. Chiedo di parlare sull'articolo 35.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Poche parole per un'osservazione e una domanda, alla quale spero che l'onorevole ministro vorrà dare una risposta. È innanzi al Senato un decreto per il miglioramento della produzione equina. Col qual decreto si dispone, comminando gravi multe, che non può avvenire la monta pubblica se non da parte di stalloni approvati oppure forniti da depositi governativi. Ora sta in fatto che in molti comuni non si hanno riproduttori approvati e in assai pochi vi sono stalloni di deposito governativo. Che cosa

intende fare il ministro per ovviare l'arresto della produzione equina e mulattiera? Nei comuni in cui mancano riproduttori approvati e il Governo non ha potuto dare gli stalloni che cosa bisognerà fare? Bisognerà sospendere la produzione? Non credo che il Governo intenda far questo perchè verrebbe a derivarne un grave danno per la produzione nazionale. Intanto, allo stato delle cose, o si sospenderà la produzione, con ingente danno — diretto e indiretto — di privati e dell'economia pubblica, o si organizzerà una monta clandestina di cui è fin superfluo additare gl'inconvenienti. Sarebbe quindi il caso che il Governo

sospendesse l'esecuzione, non di tutto il decreto-legge che viene al Senato per la ratifica, bensì almeno del divieto contenuto nel primo articolo, perchè si tratta di un caso di forza maggiore. Se non si fa così si sarà proprio realizzata l'ipotesi del meglio nemico del bene, con ingiustizia e danno evidente, di decine e forse centinaia di milioni.

Poi vorrei fare un'altra osservazione sui tratturi e sulle trazzere compresi anche in questo capitolo. Io non intendo affrontare questa questione che è molto ardua e complessa. L'importanza di certi tratturi, specie dei minori, è venuta a diminuire rispetto alla loro prima destinazione. Ma molti sono divenuti uniche strade di transito di lavoratori rurali e del bestiame da un pascolo all'altro della stessa contrada. E, intanto, si pretende che non vi si passi con il bestiame, o che si paghi una tassa. Ciò non corrisponde alle esigenze dell'economia locale e dà luogo a degli inconvenienti che io mi auguro vengano eliminati nell'interesse della pastorizia.

DALLOLIO ALFREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALFREDO. La proposta dell'onorevole Ciccotti si riferisce ad una legge che è stata presentata al Senato e che è anche all'ordine del giorno. Questa legge riguarda la produzione equina. Si tratta di un decreto-legge in data 13 agosto 1926 da convertirsi in legge «portante disposizioni circa la produzione equina» perchè risolve il problema di rendere più efficace e razionale l'intervento integratore dello stato nel campo ippico. Bisogna notare che vi sono altri due progetti del 1924 e del 1925, che si riferiscono alla produzione equina. Ecco perchè la relazione parla di elemento integratore. In quanto poi alla proposta Ciccotti mi duole di dover dichiarare, anche secondo il parere unanime dell'Ufficio centrale, che la sua proposta non può essere accettata, perchè verrebbe a vulnerare una proposta di legge introducendo un emendamento là dove veramente abbiamo necessità di imporre delle direttive e delle volontà.

CICCOTTI. ...ma non potete provvedere, avrete un regresso...

DALLOLIO ALFREDO. Quando si tratta di un provvedimento di carattere generale bisogna preoccuparsi solo della collettività

non di qualche dettaglio. Il provvedimento riguarda essenzialmente la difesa nazionale, è integratore di altri 2 progetti che si riferiscono alla produzione equina, uno dei quali porta una assegnazione di 29 milioni per la durata di 10 esercizi a datare dal 1925-26. Tanto è vero poi che si interessa della produzione mulattiera che negli esercizi, 1926-1927 e 1927-28, e seguenti dà 2 milioni per la produzione mulattiera ed un milione per la produzione equina. Per quale motivo, si vorrebbe modificare la legge? Essa è tassativa e nell'interesse della difesa nazionale favorisce il miglioramento della produzione dei cavalli e dei muli.

L'Ufficio centrale non ritiene quindi, dato il carattere dello scopo del Regio decreto 13 agosto 1926, di potere accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Ciccotti.

CICCOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Io pregherei il Governo e l'onorevole relatore di considerare bene la situazione creata dal decreto. Io approvo la legge nel suo complesso. Per l'applicazione di questa legge si era stabilito un fondo di 29 milioni, ma in linea di fatto che cosa è avvenuto?

PRESIDENTE. Ma onorevole Ciccotti noi ora stiamo discutendo un capitolo del bilancio, non un decreto-legge che dovrà essere in seguito discusso.

CICCOTTI. Si tratta di una breve osservazione che rientra nei termini di questo capitolo del bilancio!

PRESIDENTE. Non importa; venga ad una conclusione pratica; riprenderà poi la discussione quando sarà il momento opportuno.

CICCOTTI. Ma il decreto-legge dovrà essere discusso nella seduta stessa di oggi?

PRESIDENTE. Non importa se il decreto-legge sarà discusso oggi o non oggi; quando verrà il suo turno, allora potrà discuterlo. Se in sede di bilancio si dovessero fare discussioni su tutti i 200 decreti-legge all'ordine del giorno non si finirebbe più! (*approvazioni*).

CICCOTTI. Sono ossequiente a quanto prescrive l'onorevole Presidente e mi riservo di chiedere la parola quando il decreto verrà in discussione. Ma, poichè nel bilancio si tratta

di esaminare i migliori mezzi per incoraggiare, aumentare ecc., la produzione equina e mulattiera; mi sembra che potrei esporre la mia idea indipendentemente dal decreto in parola e relativamente alla condizione da questo, in-

tanto, determinata. Ad ogni modo prenderò poi la parola in seguito.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il capitolo 35. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

	<i>Riporto</i>	51,062,718.75
36	Spese diverse per l'applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia	1,000,000 »
37	Spese dell'azienda dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e pel servizio delle trazzere in Sicilia	500,000 »
	VI. — <i>Bonificazione agrario.</i>	
38	Concorsi a premi e contributi per opere di piccola bonifica — Spese per combattere la malaria	500,000 »
39	Esecuzione della legislazione sul bonificamento dell'Agro romano e delle altre zone alle quali è estesa detta legislazione (descrizione dei fondi; ricerche compiute da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni)	150,000 »
40	Contributo dello Stato nel pagamento di interessi su mutui per costruzione di case coloniche (art. 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177)	2,000,000 »
41	VII. — <i>Credito agrario.</i>	
	Contributo dello Stato a favore delle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari nelle spese di vigilanza dei Monti frumentari, delle Casse agrarie e di altri Istituti di credito agrario — Premi ad istituzioni agrarie siciliane (articoli 98 e 86 del Testo Unico 9 aprile 1922, n. 932)	48,000 »
	VIII. — <i>Statistica agraria.</i>	
42	Contributi per la rilevazione statistica annuale delle colture e dei prodotti agrari	300,000 »
		55,560,718.75
	INDUSTRIA, MINIERE E PESCA.	
43	I. — <i>Affari generali.</i>	
	Premi e medaglie al merito industriale; borse di pratica industriale; spese per rilevamenti ed informazioni industriali; spese ordinarie di ufficio (escluse quelle relative all'ammobiliamento, al riscaldamento ed all'illuminazione) pel servizio degli osservatori industriali	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	100,000 »

	<i>Riporto</i>	100,000 »
44	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche (Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 2099, art. 3, lettera a)	1,500,000 »
45	Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie (art. 1 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490) e spese da erogarsi ai termini dell'art. 10, comma 2 del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, riguardante provvedimenti a favore delle piccole industrie	2,500,000 »
46	Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie; sussidi per gabinetti scientifici e pubblicazioni delle stazioni stesse	440,000 »
47	Spese per l'applicazione dell'art. 2 della legge 6 luglio 1912, n. 869, contenente provvedimenti a favore della produzione e dell'industria serica (per la parte che si riferisce all'industria) e per l'applicazione dell'art. 3 della legge suddetta (istituzione e funzionamento del servizio di informazioni e di statistica nazionale e internazionale sulle condizioni della produzione serica e del mercato della seta)	150,000 »
<i>II. — Pesì, misure e saggio metalli.</i>		
48	Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificaione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'art. 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395) (Spesa obbligatoria)	800,000 »
49	Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici — Onorari agli insegnanti — Assegni agli aspiranti ufficiali metrici	100,000 »
50	Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazione di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; mostre per il servizio metrico; partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi — Fabbricazione e rinnovazione dei punzoni tipo occorrenti pel marchio delle canne delle armi da fuoco portatili	220,000 »
51	Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili per il servizio metrico	150,000 »
52	Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione (Spesa d'ordine)	2,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	5,962,000 »

Riporto 5,962,000 »

III. — *Proprietà intellettuale.*

53	Retribuzione al personale assunto con contratto di lavoro od a cottimo — Spese per traduzioni, studi, e lavori nell'interesse del servizio della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970)	405,000 »
54	Contributi ad unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970)	50,000 »
55	Premi di incoraggiamento ad autori, ad enti ed istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la coltura e l'industria (Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1306)	2,000,000 »

IV. — *Insegnamento industriale.*

56	Contributi e sussidi per il mantenimento di Regie Istituti e di Regie scuole industriali, per arredamenti ed impianti, per corsi speciali e classi aggiunte; sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni; borse di perfezionamento tecnico industriale all'interno ed all'estero; concorsi per viaggi d'istruzione; acquisto di pubblicazioni, riviste, medaglie e concessione di premi a favore dell'insegnamento industriale	29,549,800 »
----	--	--------------

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sulla necessità di ottenere un aumento nello stanziamento di questo capitolo, assolutamente inadeguato ai bisogni delle scuole industriali, le quali in questo momento attraversano veramente un difficile periodo, anche nei rapporti della loro sistemazione, qualificazione e dipendenza. Le scuole predette difatti sono state per ora divise tra i due Ministeri dell'economia nazionale e della pubblica istruzione, secondo la loro qualifica di industriali od artistiche, ma senza una precisa destinazione e dipendenza corrispondenti al loro contenuto. Ad ogni modo le une e le altre hanno bisogno di essere alimentate largamente per poter dare quel rendimento che dalle stesse si attende. Su l'utilità delle scuole industriali non credo vi sia dubbio; il nostro paese oggi più che mai ha bisogno di tutte le energie intelligenti e fattive dei

suoi cittadini e specialmente dei giovani, i quali perciò devono poter trovare nelle apposite scuole tutti gli elementi che valgono a perfezionare la loro capacità, e mettere così le nostre industrie nella condizione di tener testa alla concorrenza estera.

Mi si riferisce da qualcuno che un funzionario del ministero delle finanze, in esito alle richieste di aumento di fondi che venivano dal Ministro dell'economia, abbia sentenziato che il Colosseo fu costruito quando non c'erano scuole industriali; proclamando così la quasi inutilità di queste ultime. Il motto è talmente stupido che mi pare non valga la pena di rilevarlo. Senza dubbio però credo che il fondo stanziato non sia sufficiente ad alimentare adeguatamente le circa 250 scuole industriali esistenti di ogni genere ed importanza in tutta Italia; e mi voglio augurare che il Governo vorrà elevare l'assegnamento dei sussidi destinati a queste scuole e che perciò ottenga dal suo collega delle finanze il necessario au-

mento del fondo stanziato all'uopo in bilancio (*bene*).

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Assicuro l'onorevole senatore Libertini che la questione delle scuole industriali occupa e preoccupa il Ministero dell'economia nazionale che rivede tutta l'organizzazione dell'in-

segnamento industriale italiano, e se da questa riorganizzazione risulterà la necessità di un maggior stanziamento, credo, anzi son certo, che il ministro delle finanze, altrettanto persuaso come quello dell'economia nazionale della necessità di aver scuole industriali efficienti, non vorrà negare i mezzi necessari.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare il capitolo 56 è approvato.

57	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni affini; contributi pel mantenimento di corsi di maestranze	1,000,000 »
<i>V. — Miniere e servizi vari.</i>		
58	Impianto e mantenimento di uffici minerari; acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; provvista di mobili e trasporti pel servizio minerario	100,000 »
59	Concorsi fissi a scuole minerarie e sussidi a scuole minerarie per acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; borse di studio ad allievi licenziati dalle scuole minerarie	310,000 »
60	Spese per la gestione diretta delle miniere di proprietà dello Stato nelle nuove provincie	10,046,000 »
61	Spese di ogni genere, esclusi i premi di operosità e di rendimento, per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (art. 20 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636)	165,000 »
<i>Da riportarsi</i>		49,587,800 »

		<i>Riporto</i>	49,587,800 »
62	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno — Sussidi per incoraggiamento a enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica — Spese per l'ufficio geologico		125,000 »
VI. — Pesca.			
63	Spese per il funzionamento degli stabilimenti ittiogenici, e del laboratorio centrale di idrobiologia per la pesca e l'acquicoltura; sussidi agli stabilimenti privati di piscicoltura; sovvenzione alla stazione idro-biologica di Milano; redazione delle carte pescherecce e dei portolani di pesca — Spese varie per l'applicazione delle leggi sulla pesca comprese quelle previste dalla legge 24 marzo 1922, n. 312 (titolo II e III) e dal Regio decreto 24 maggio 1925, n. 1140 portanti provvedimenti a favore dell'industria peschereccia, e dell'insegnamento professionale e della vigilanza sulla pesca		1,560,000 »
			51,272,800 »
COMMERCIO E POLITICA ECONOMICA.			
I. — Commercio Interno.			
64	Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno; informazioni commerciali; esposizioni inerenti al commercio interno — Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione e l'esportazione degli agrumi ai sensi della legge 8 luglio 1903, n. 320		42,500 »
II. — Commercio Estero e Trattati.			
65	Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; agenzie ed agenti commerciali all'estero; organizzazione ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; musei commerciali e mostre campionarie; borse di pratica commerciale e contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles		1,537,000 »
66	Spese d'impianto per nuovi uffici di addetti commerciali — Spese di ufficio, di viaggio e di missione per gli addetti ed incaricati commerciali		2,250,000 »
67	Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali e a riviste estere e nazionali per l'ufficio dei trattati di commercio		15,000 »
			3,844,500 »
<i>Da riportarsi</i>			

	<i>Riporto</i>	3,844,500 »
68	Contributo nelle spese per il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'esportazione (Regio decreto-legge 18 aprile 1926, n. 800) — Spese per acquisto di pubblicazioni e stampa per il servizio del commercio con l'estero	4,020,000 »
<i>III. — Insegnamento commerciale</i>		
69	Contributi e sussidi per il mantenimento di Regie Istituti e di Regie scuole commerciali, per arredamenti ed impianti, corsi speciali e classi aggiunte, viaggi d'istruzione, acquisto di pubblicazioni, riviste, medaglie e concessione di premi nell'interesse dell'insegnamento commerciale	9,055,200 »
70	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini	450,000 »
		17,369,000 »
<i>LAVORO, PREVIDENZA E CREDITO.</i>		
<i>I. — Lavoro, Previdenza e Assicurazioni sociali.</i>		
71	Spese e indennità varie per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245)	428,000 »
72	Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative e consorzi di cooperative, ai collegi dei probiviri per l'industria ed alle Commissioni arbitrali per l'impiego privato	135,000 »
73	Inchieste, studi, traduzioni e rilevazioni di carattere statistico ed economico intorno all'applicazione delle leggi sociali e delle condizioni dei lavoratori — Spese varie per l'applicazione delle leggi di tutela e previdenza sociale nelle nuove provincie	153,000 »
74	Incoraggiamenti e sussidi a società di mutuo soccorso e congeneri istituzioni di previdenza e per iniziative a favore della previdenza — Contributo a favore di Società di mutuo soccorso tra alunni ed ex-alunni delle scuole pubbliche	75,000 »
75	Spese per l'applicazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e contro l'invalidità e la vecchiaia — Spese a favore delle mutue di assicurazione pei danni cagionati al bestiame da fatti delittuosi	360,000 »
<i>Da riportarsi</i>		1,151,000 »

	<i>Riporto</i>	1,151,000 »
76	Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli (Spesa obbligatoria)	75,000 »
77	Contributo dello Stato alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali - in applicazione dell'art. 33 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (4 ^a annualità pel sessennio decorribile dall'esercizio 1924-25 al 1929-30)	50,000,000 »
78	Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520, modificata dal decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322. (Spesa obbligatoria)	500,000 »
79	Contributo per promuovere lo sviluppo delle iniziative e delle istituzioni per il dopo lavoro (art. 14, lett. b, del Regio decreto 1 ^o maggio 1925, n. 582)	400,000 »
80	Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella del merito del lavoro » (Regi decreti 23 ottobre 1924, n. 2365 e 3 gennaio 1924, n. 20)	170,000 »
II. — Assicurazioni private.		
81	Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, per l'applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni e l'esercizio della vigilanza demandata sulla materia al Ministero (art. 42 del Regio decreto 29 aprile 1923, n. 966 e art. 3 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 390 e art. 44 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184)	18,960 »
		52,314,960 »
FORESTE E DEMANI.		
I. — Foreste.		
82	Contributi dovuti all'Azienda del demanio forestale per spese dei servizi forestali e pel mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso — Contributo all'ente del Parco nazionale di Abruzzo (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1584 e Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 69)	1,125,735 »
<i>Da riportarsi</i>		1,125,735 »

	<i>Riporto</i>	1,125,735 »
	II. — <i>Demani ed usi civici.</i>	
83	Indennità ai commissari, agli assessori, fitto di locali, funzionamento degli uffici e retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio, addetti al riordinamento degli usi civici (art. 35 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751) — Stampa del Bollettino Feudale e spese per il funzionamento della Commissione per le sistemazioni agrarie nella provincia di Roma (Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1622)	800,000 »
		1,925,735 »
	MILIZIA NAZIONALE FORESTALE.	
84	Stipendi, assegni fissi e indennità militare agli ufficiali, sottufficiali e militi	14,200,000 »
85	Indennità di tramutamento, di missione ed eventuali gratificazioni, premi, sussidi ad ufficiali, sottufficiali e militi	1,080,000 »
86	Spese diverse per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, caserme e casermaggio, scuderie, quadrupedi e razioni foraggio	2,700,000 »
87	Spese per il funzionamento delle scuole della milizia, spese d'ufficio e diverse — Spese per il servizio sanitario	1,100,000 »
		19,080,000 »
	TITOLO II	
	SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	<i>Spese generali.</i>	
88	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo, straordinario, avventizio ed assimilato compreso il personale delle Regie scuole industriali e commerciali, delle stazioni sperimentali, e dell'insegnamento agrario (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni ed aggiunte)	11,310,000 »
		11,310,000 »

AGRICOLTURA.

I. — *Coltivazioni, industrie agrarie, irrigazioni.*

89	Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi antifillosserici in forza del Testo Unico 23 agosto 1927, n. 1474 (Spesa obbligatoria)	175,000 »
90	Contributi e sovvenzioni per l'applicazione dell'energia elettrica a scopi agricoli di bonifica (Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1995, e 29 luglio 1925, n. 1315)	500,000 »
91	Concorso dello Stato nella misura massima di un terzo della spesa per la costruzione di canali e di altre opere di grande irrigazione dichiarate di pubblica utilità ed obbligatorie su progetti redatti dallo Stato, o da altri enti pubblici ovvero da privati	1,000,000 »

II. — *Incremento produzione granaria.*

92	Spese di qualsiasi natura per il Comitato permanente del grano (Regio decreto 4 luglio 1925, n. 1181)	200,000 »
93	Spese di qualsiasi natura per l'impianto di campi dimostrativi (art. 3 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1313, e art. 4 del Regio decreto 19 novembre 1925, n. 2014) (Spesa ripartita — 3ª delle dieci rate)	6,800,000 »
94	Spese di qualsiasi natura, (esclusi i premi di operosità e di rendimento) per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, e per il concorso nazionale per la « Vittoria del grano » — Sussidi per gare e concorsi locali per l'aumento della produzione granaria (art. 1 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 30) (Spese ripartite — 3ª delle sei rate)	7,000,000 »
95	Contributi per incoraggiare nuove pubblicazioni periodiche di propaganda tecnica e segnatamente frumentaria col mezzo della stampa (art. 2 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 30) (Spesa ripartita — 3ª delle cinque rate)	1,000,000 »

III. — *Istruzione Agraria.*

96	Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da enti ed Isti-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	16,675,000 »

	<i>Riparto</i> . . .	16,675,000 »
	tuti di credito alle provincie, all'opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole (Regi decreti 2 settembre 1919, n. 1660 e 23 ottobre 1924, n. 1831) (Spese ripartite)	330,000 »
97	Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di istruzione e sperimentazione agraria dalla Cassa dei depositi e prestiti a termini della legge 30 giugno 1907, n. 432, dei decreti luogotenenziali 5 agosto 1917, n. 1464, e 8 maggio 1919, n. 715	100,000 »
IV. — <i>Zootecnia.</i>		
98	Incoraggiamenti alla produzione mulattiera e cavallina (Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1734 - 3ª delle dieci rate)	3,000,000 »
V. — <i>Bonificazione Agrario.</i>		
99	Premi ai proprietari, enfiteuti ed affittuari dei terreni compresi nelle zone a prevalente coltura estensiva delle provincie del Mezzogiorno, delle Isole, della provincia di Roma e della Maremma Toscana, oltre alle zone di brughiera o di recente bonificazione idraulica in ogni altra provincia per la esecuzione del dissodamento meccanico ai propri terreni e contributi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1345 e Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 31)	3,000,000 »
100	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'art. 10 del Testo Unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'Amministrazione temporanea dei fondi espropriati (Spesa obbligatoria)	12,045.45
101	Quota d'interesse a carico del Ministero dell'economia nazionale, su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento meccanico dei terreni (art. 31 del Testo Unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647; decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315) (Spesa obbligatoria)	2,500,000 »
102	Concorso dello Stato, in misura non superiore al 2.50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui ipotecari per costruzione di	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	25,617,045.45

	<i>Riporto</i> . . .	25,617,045.45
	fabbricati rurali concessi in applicazione dei Regi decreti 5 aprile 1925, n. 438 e 11 settembre 1925, n. 1733, con le norme di cui al Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1332	1,000,000 »
VI. — <i>Credito Agrario.</i>		
103	Concorso dello Stato, in misura non superiore al 2.50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, da Istituti di credito, Casse ed Enti vari ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139 e successive modificazioni	<i>per memoria</i>
104	Concorso dello Stato, in misura del 3.50 per cento, nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi dei Regi decreti 19 giugno 1924, n. 1125, 11 settembre 1925, n. 1733 e 1º luglio 1926, n. 1143	4,025,000 »
105	Quote d'interessi a carico dello Stato da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti od alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari per mutui agrari, fondiari e speciali di cui agli articoli 87, 88 e 90 del Testo Unico 9 aprile 1922, n. 932 sul credito agrario	244,000 »
106	Contributo dello Stato a favore dell'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, quale concorso negli interessi e nell'ammortamento dei mutui concessi ai sensi dell'art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255; art. 13 della legge 21 luglio 1911, n. 907, e articolo unico del Regio decreto 22 aprile 1923, n. 1047 (Spesa ripartita — 22ª delle 30 rate)	779,843 »
107	Interessi da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrisposti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari ai sensi e per gli scopi previsti dall'art. 90 del Testo Unico di leggi sul credito agrario approvato con Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932 (Spese d'ordine)	<i>per memoria</i>
108	Interessi del 4.75 da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni concesse ad Istituti di credito agrario ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1317 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		31,665,888.45

INDUSTRIA E MINIERE.

I. — *Industria, miniere e combustibili.*

109	Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3ª) (Spesa ripartita - 30ª delle 40 rate)	3,812 »
110	Spese per incoraggiamenti e sussidi ad iniziative, studi e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico e tecnico dell'industria o comunque interessanti l'economia nazionale (4ª delle cinque rate)	1,750,000 »
111	Sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili nazionali - Studi ed esperienze per la utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri (Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1411)	250,000 »
112	Spese per l'applicazione dell'art. 3 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605, e per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di oli minerali e di loro derivati e per ricerche minerarie	8,000,000 »

II. — *Insegnamento Industriale.*

113	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti per l'acquisto delle aree, per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento o il restauro delle Regie scuole industriali e delle Regie stazioni sperimentali, o per l'arredamento dei relativi edifici scolastici e delle relative officine (decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, Regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523 e 8 maggio 1924, n. 1021)	1,307,000 »
-----	--	-------------

III. — *Pesca.*

114	Spesa straordinaria per le provvidenze diverse per l'industria peschereccia occorrenti per l'applicazione del titolo II della legge 24 marzo 1921, n. 312	2,500,000 »
-----	---	-------------

13,810,812 »

COMMERCIO E POLITICA ECONOMICA.

I. — *Commercio Interno.*

115	Sussidi ai facchini inabili delle soppresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno	13,750 »
-----	--	----------

Da riportarsi 13,750 »

		<i>Riporto</i>	13,750 »
116	Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria		<i>per memoria</i>
117	Contributo dell'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (Regio decreto 9 novembre 1925, n. 2032)		<i>per memoria</i>
II. — <i>Insegnamento Commerciale.</i>			
118	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri Enti per la costruzione di edifici dei Regi Istituti e delle Regie scuole commerciali		200,000 »
119	Contributi, concorsi e sussidi per impianto e arredamento di Istituti e scuole commerciali		40,000 »
			253,750 »
LAVORO, PREVIDENZA E CREDITO.			
I. — <i>Lavoro e Previdenza.</i>			
120	Retribuzioni, assegni caro-viveri, indennità, contributi e spese varie per il personale assunto a tempo determinato per i servizi dell'I- spettorato dell'industria e del lavoro, e spese per l'impianto di nuovi uffici (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245)		<i>per memoria</i>
II. — <i>Credito.</i>			
121	Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da terremoti, alluvioni, frane, eruzioni (Spese ripartite)		351,752.16
			351,752.16
FORESTE E DEMANI.			
I. — <i>Foreste.</i>			
122	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per conto dell'Azienda del Demanio forestale di Stato in applicazione delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, e 20 agosto 1921, n. 1177 per la sistemazione idrau- lico-forestale dei bacini montani (Spesa ripartita)		3,200,000 »
			3,200,000 »
<i>Da riportarsi</i>			

	<i>Riporto</i>	3,200,000 »
II. — <i>Demani e Usi civici.</i>		
123	Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 55 e 57 del Testo Unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633 ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751 (Spesa obbligatoria)	300,000 »
		3,500,000 »
MILIZIA NAZIONALE FORESTALE.		
124	Indennità temporanea mensile ai componenti la Milizia nazionale forestale	4,500,000 »
125	Spese necessarie per completare il vestiario e l'armamento dei militi all'atto della prima formazione del Corpo, ed altre spese d'impianto	1,200,000 »
		5,700,000 »
CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
I. — ACQUISTO DI BENI.		
<i>Agricoltura.</i>		
126	Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del Testo Unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 52 e del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 618 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>

II. — ACCENSIONE DI CREDITI.

Agricoltura.

127	Mutui pel bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro Pontino e altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento dei terreni, secondo l'articolo 30 del Testo Unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315	47,000,000 »
128	Mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere previste dall'art. 22 del Testo Unico approvato con Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, riguardante le irrigazioni	per memoria
129	Anticipazioni dello Stato all'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie ai sensi dell'articolo unico, 4º capoverso del Regio decreto 22 aprile 1923, n. 1047 (5ª delle 7 rate).	5,000,000 »
130	Anticipazioni agli Istituti di credito agrario ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1317 (3ª delle tre rate) . . .	33,333,333.33

Foreste e demani.

131	Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le lire 500,000 annue agli enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli istituti sovventori di mutui (articoli 55 e 57 del Testo Unico 9 aprile 1922, n. 932) e alle associazioni ed enti di cui al decreto 2 settembre 1919, n. 1633 ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751	per memoria
-----	---	-------------

Milizia nazionale forestale.

132	Anticipazioni per l'acquisto di cavalli di ufficiali e truppa	2,100,000 »
		87,433,333.33

III. — ESTINZIONE DI DEBITI.

Spese generali.

133	Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (Spesa ripartita - 13ª delle 50 rate)	105,104.80
	<i>Da riportarsi</i>	105,104.80

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1927

	<i>Riporto</i>	105,104.80
	<i>Agricoltura.</i>	
134	Somme dovute dai consorzi antifillosserici e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al Testo Unico delle leggi sulla fillossera approvato con decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
135	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) (10ª delle 35 annualità)	10,715.46
136	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi pel bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del Testo Unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315 (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
137	Annualità posticipata da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1317 (Spesa ripartita - Quota parte 1ª e 2ª delle 30 annualità)	4,213,963.34
	<i>Lavoro e credito.</i>	
138	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'art. 58, lettera C, delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907, n. 554, portanti provvedimenti a favore dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore (Spesa ripartita - 22ª delle 28 rate)	50,924.50
		4,380,708.10

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	34,154,470 »
Pensioni ed indennità	7,902,215 »
Agricoltura	55,560,718.75
Industria, miniere e pesca	51,272,800 »
Commercio e politica economica	17,369,700 »
Lavoro, previdenza e credito	52,314,960 »
Foreste e demani	1,925,735 »
Milizia nazionale forestale	19,080,000 »
Totale della categoria I della parte ordinaria	239,580,598.75

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	11,310,000 »
Agricoltura	31,665,888.45
Industria e miniere	13,810,812 »
Commercio e politica economica	253,750 »
<i>Da riportarsi</i>	57,040,450.45

	<i>Riporto</i>	57,040,450,45
Lavoro, previdenza e assicurazioni sociali		351,752.16 »
Foreste e Demani		3,500,000 »
Milizia nazionale forestale		5,700,000 »
		<hr/>
Totale della categoria I della parte straordinaria		66,592,202.61
		<hr/>
<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i>		
Acquisto di beni		«
Accensione di crediti		87,433,333.33
Estinzione di debiti		4,380,708.10
		<hr/>
Totale della categoria II della parte straordinaria		91,814,041.43
		<hr/>
Totale del titolo II (Spesa straordinaria)		158,406,244.04
		<hr/>
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)		397,986,842.79
		<hr/>
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
		<hr/>
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		306,172,801.36
Categoria II. — Movimento di capitali		91,814,041.43
		<hr/>
Totale generale		397,986,842.79
		<hr/>

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale
per l'esercizio finanziario 1927-28.

(Articolo 122 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)

STATO DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA
DEL DEMANIO FORESTALE

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

1	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti	2,000,000 »
2	Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti	22,000,000 »
3	Proventi della cessione a prezzo di favore delle piantine prodotte nei vivai forestali dell'Azienda	200,000 »
4	Concorso dello Stato iscritto nella parte ordinaria del bilancio del Ministero dell'economia nazionale, e contributo nelle spese per l'Amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1584).	925,735 »
5	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate derivanti dall'Amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso (art. 16 Regio decreto 3 dicembre 1923, n. 1584).	10,000 »
6	Provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per le contravvenzioni forestali, dedotto il quarto agli agenti scopritori (art. 124 lettera e) del Regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267) . . .	1,000,000 »
7	Entrate ordinarie diverse	280,000 »
	Totale delle entrate effettive ordinarie	26,415,735 »

TITOLO II.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

8	Concorso dello Stato secondo lo stanziamento fatto nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale quale 13 ^a rata del fondo stabilito dalla legge 21 marzo 1912, n. 442, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e quale rimanenza 3 ^a e 4 ^a rata del contributo secondo la legge 20 agosto 1921, n. 1177 (Spesa ripartita)	3,200,000 »
9	Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'art. 16, comma e) della legge sul demanio forestale 2 giugno 1910, n. 277	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	3,200,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	3,200,000 »
10	Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti, assunti in gestione dalla Azienda, a norma dell'art. 168 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267	<i>per memoria</i>
11	Entrate diverse ed eventuali	230,000 »
	Totale delle entrate effettive straordinarie	3,430,000 »
 <i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i> 		
12	Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito ai sensi dell'articolo 125 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267	<i>per memoria</i>
13	Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate	<i>per memoria</i>
14	Provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda del Demanio forestale di Stato, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del Demanio forestale stesso (art. 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	<i>per memoria</i>
15	Prelevamenti dal conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti nell'interesse dell'Azienda del Demanio forestale	3,499,209.30
	Totale del movimento di capitali dell'entrata	3,499,209.30
 <i>CATEGORIA III. — Operazioni per conto di terzi.</i> 		
16	Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti	<i>per memoria</i>
17	CATEGORIA IV. — Partite di giro	<i>per memoria</i>

RIASSUNTO DELLE ENTRATE

Categoria I. — Entrate effettive:

a) ordinarie 26,415,735 »

b) straordinarie 3,430,000 »

Totale 29,845,735 »

Categoria II. — Movimento di capitali 3,499,209.30

Categoria III. — Operazioni per conto di terzi *per memoria*Categoria IV. — Partite di giro *per memoria*

Totale generale delle entrate 33,344,944.30

TITOLO I.

SPESE ORDINARIE

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'azienda	5,600,000 »
2	Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste	1,800,000 »
3	Spese in esecuzione del Regio decreto 3 dicembre 1923, n. 1584, sul mantenimento del Parco Nazionale del Gran Paradiso	210,000 »
4	Incoraggiamento alla silvicoltura e alle piccole industrie forestali	3,515,000 »
5	Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti (Titolo IV, Capo II del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	150,000 »
6	Concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali	20,000 »
7	Delimitazione delle zone da assoggettarsi al regime dei vincoli; formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi, catasto e statistica forestale	800,000 »
8	Istruzione forestale (scuole, cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento, ricerche e studi silvani) e contributo da versare allo Stato per il funzionamento del Regio Istituto Superiore agrario forestale di Firenze (art. 67 del Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172)	320,000 »
9	Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie	60,000 »
10	Indennità di malaria al personale forestale dei ruoli civili	20,000 »
11	Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552)	163,260 »
12	Contributo da versare allo Stato per le spese della Milizia Nazionale forestale (art. 9 Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1066)	2,000,000 »
13	Indennità di tramutamento al personale forestale	100,000 »
14	Premi di operosità e di rendimento (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	14,858,260 »

	<i>Riporto . . .</i>	14,858,260 »
15	Sussidi a funzionari già appartenenti all'Amministrazione forestale e loro famiglie, nonchè a salariati ed operai dell'Azienda, bisognosi.	70,000 »
16	Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati; gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni; indennità di trasferta ai messi comunali per notifiche di atti relativi alla conciliazione di contravvenzioni forestali e degli elenchi dei terreni da sistemare (art. 54 e 61 del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126)	439,000 »
17	Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazioni delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per deserzione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate.	10,000 »
18	Fitto di locali	50,000 »
19	Rimborso allo Stato per spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi fatti dal Provveditorato generale dello Stato	50,000 »
20	Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali, spese per assistenza sanitaria	240,000 »
21	Spese di liti	12,000 »
22	Restituzione di somme indebitamente introitate	15,000 »
23	Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in vaglia per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti	8,000 »
24	Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909 per le foreste già amministrare dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, nonchè per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili .	3,652,684.30
	Totale delle spese effettive ordinarie	19,404,944.30

TITOLO II.

SPESE STRAORDINARIE

CATEGORIA I. — Spese effettive.

25	Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie	40,000 »
26	Spese in esecuzione delle leggi 21 marzo 1912, n. 442 e 20 agosto 1921, n. 1177, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (Spesa ripartita)	3,200,000 »
27	Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree per trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte per i poderi dell'Azienda	6,000,000 »
28	Impianto ed ampliamento dei vivai forestali	100,000 »
29	Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda	1,500,000 »
30	Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani ed istituzione di cattedre di alpicoltura, in applicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267	1,000,000 »
31	Interessi a carico dell'Azienda del Demanio forestale di Stato, sui mutui concessi ai comuni per il miglioramento dei pascoli montani (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	200,000 »
32	Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese	400,000 »
	Totale delle spese effettive straordinarie	12,440,000 »

CATEGORIA II. — Movimento di capitali.

33	Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato	per memoria
----	---	-------------

Da riportarsi

	<i>Riporto</i> . . .	»
34	Acquisto di terreni, per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del Demanio suddetto (art. 121 Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	1,500,000 »
35	Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da istituti di credito.	<i>per memoria</i>
36	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato . .	<i>per memoria</i>
	Totale del movimento di capitali della spesa	1,500,000 »
<i>CATEGORIA III. — Operazioni per conto di terzi.</i>		
37	Spese di gestione di patrimonio silvo-pastorale di comuni e di altri enti (art. 166 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) . .	<i>per memoria</i>
38	Somme da corrispondere a comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali	<i>per memoria</i>
	Totale delle spese per operazioni per conto di terzi	»
39	CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro</i>	<i>per memoria</i>
RIASSUNTO DELLE SPESE		
Categoria I. — Spese effettive :		
	a) ordinarie	19,404,944.30
	b) straordinarie	12,440,000 »
	Totale	31,844,944.30
	Categoria II. — Movimento di capitali	1,500,000 »
	Categoria III. — Operazioni per conto di terzi	»
	Categoria IV. — Partite di giro	»
	Totale generale della spesa	33,344,944.30

RIASSUNTO DELL' ENTRATA E DELLA SPESA

Categoria I. — Spese effettive	31,844,944.30
Categoria I. — Entrate effettive	29,845,735 »
	— 1,999,209.30
Categoria II. — Spesa per movimento di capitali	1,500,000 »
Categoria II. — Entrata per movimento di capitali	3,499,209.30
	+ 1,999,209.30
Categoria III. — Spesa per operazioni per conto di terzi	<i>per memoria</i>
Categoria III. — Entrata per operazioni per conto di terzi	<i>per memoria</i>
Categoria IV. — Spesa per partite di giro	<i>per memoria</i>
Categoria IV. — Entrata per partite di giro	<i>per memoria</i>

RIEPILOGO

Categoria I. — Entrata e spesa effettiva	— 1,999,209.30
Categoria II. — Entrata e spesa per movimento di capitali	+ 1,999,209.30
Categoria III. — Entrata e spesa per operazioni per conto di terzi	<i>per memoria</i>
Categoria IV. — Entrata e spesa per partite di giro	<i>per memoria</i>

PRESIDENTE. Rileggó gli articoli con i quali si approvano gli stanziamenti del bilancio:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda del Demanio forestale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'art. 122 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

(Approvato).

Art. 3.

È sospesa, per l'esercizio 1927-28, l'assegnazione di lire 15,000,000, prevista dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e successive modificazioni, per contributo dello Stato negli interessi dei mutui per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasformazione fondiaria.

(Approvato).

Art. 4.

Per l'esercizio finanziario 1927-28 l'assegnazione di cui all'art. 2 del Testo Unico delle leggi sui consorzi ed opere di irrigazione, approvato con Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, è stabilita nella somma di lire 3,000,000.

(Approvato).

Art. 5.

È stabilita in lire 2,500,000, la somma da inscrivere nell'esercizio finanziario 1927-28, in conto del fondo complessivamente autorizzato dall'art. 38 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per le spese occorrenti all'applicazione del titolo II della legge stessa « Provvidenze diverse per l'industria peschereccia ».

(Approvato).

Art. 6.

È stabilito in lire 3,200,000 la somma da inscrivere nell'esercizio 1927-28, in conto del fondo complessivamente autorizzato dagli articoli 18 del Testo Unico della legge 21 marzo 1912, n. 442, e 27 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani.

(Approvato).

Art. 7.

La somma di lire 67,000,000, rimasta da somministrare dalla Cassa depositi e prestiti, a tutto l'esercizio 1926-27, in confronto delle somministrazioni che avrebbe dovuto effettuare ai sensi del Regio decreto 28 novembre 1919, n. 2405, e della legge 20 agosto 1921, n. 1177, sarà somministrata dalla Cassa medesima al Ministero dell'economia nazionale, a decorrere dall'esercizio 1927-28, in rate annuali, da fissarsi con la legge di approvazione del bilancio, per essere erogata in mutui per il bonificamento dell'Agro Pontino.

Per l'esercizio finanziario 1927-28 la somministrazione stessa è fissata in lire 7,000,000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Pullè, Supino, Ginori Conti e Vigliani a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

PULLÈ. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926-1618 concernente il divieto per la città e il territorio di Zara della fabbricazione di tabacchi lavorati similari a quelli di produzione del monopolio italiano ».

SUPINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 243, che ammette nuove merci alla importazione temporanea ».

GINORI CONTI. Ho l'onore di presentare al

Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2194, che approva una convenzione per aumento di escavazione nelle Regie miniere demaniali dell'Elba ».

VIGLIANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1623, contenente modificazioni alle tariffe per il servizio delle riscossioni per conto di terzi ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Pullè, Supino, Ginori Conti e Vigliani della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi e ieri approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati quali scrutatori per la votazione per la nomina di un segretario dell'Ufficio di Presidenza i signori senatori: Pullè, Baccelli Alfredo, Di Bagno, Soderini e di Terranova.

Per la nomina di un membro per la Commissione per il regolamento interno i signori senatori: Paolucci, Supino, Mango, Baccelli Pietro e Borghese.

Per la nomina di tre Commissari di vigilanza all'amministrazione del Fondo per il Culto i signori senatori: Lusignoli, De Blasio, Ciraolo, Salata e Chimienti.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiarò chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori, segretari, di voler

procedere alla numerazione dei voti e gli scrutatori a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti e gli scrutatori allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero D'Aste, Angiulli.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bollati, Bonicelli, Borghese, Borromeo, Borsalino, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Callaini, Campello, Canevari, Cao Pinna, Catellani, Cefaly, Cesareo, Chiappelli, Ciccotti, Cippico, Ciraolo, Cito Filomarino, Colonna, Conci, Credaro, Cremonesi, Crespi, Crispolti.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Torre, Del Pezzo, De Marinis, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio, Durante.

Facta, Fadda, Ferraris Maggiore, Ferrero di Cambiano, Figoli.

Garofalo, Gañroni, Gavazzi, Ginori Conti, Gioppi, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Loria, Luiggi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Mangiagalli, Mango, Manna, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Morpurgo, Morrone, Mortara.

Nava, Niccolini Eugenio.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Perla, Pestalozza, Pincherle, Pironti, Pitacco, Podesta, Poggi, Pullè.

Quartieri.

Rajna, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Romeo Delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, Santucci, Schanzer, Scherillo, Sechi, Setti, Silj, Simonetta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tolomei, Torraca, Triangi Venzi, Viganò, Vigliani, Volpi.

Zerboglio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge.

Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 (Nn. 185-540):

Senatori votanti 151

Favorevoli 130

Contrari 21

Il Senato approva.

Ordinamento della carriera diplomatico-consolare (N. 946):

Senatori votanti 151

Favorevoli 136

Contrari 15

Il Senato approva.

Ordinamento della carriera dei cancellieri (N. 947):

Senatori votanti 151

Favorevoli 135

Contrari 16

Il Senato approva.

Eccezionale ammissione di nuovi elementi nella carriera consolare (N. 948):

Senatori votanti 151

Favorevoli 121

Contrari 30

Il Senato approva.

Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero (N. 949):

Senatori votanti 151

Favorevoli 130

Contrari 21

Il Senato approva.

Conversione in legge di Regi decreti-legge emanati anteriormente alla pubblicazione della legge 31 gennaio 1926, n. 100 (N. 716):

Senatori votanti 151

Favorevoli 131

Contrari 20

Il Senato approva.

Istituzione di una sezione speciale di Corte di appello in Rodi (N. 861):

Senatori votanti 151

Favorevoli 133

Contrari 18

Il Senato approva.

Nome per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite (N. 851):

Senatori votanti 151

Favorevoli 135

Contrari 16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, recante approvazione della convenzione stipulata con la Società italiana degli autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di dominio pubblico (N. 753):

Senatori votanti 151

Favorevoli 136

Contrari 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, relativo alla revoca della concessione di una parte dei terreni di monte Mario e dell'ex convento di Sant'Agostino fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925 (N. 778):

Senatori votanti 151

Favorevoli 136

Contrari 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, concernente la proroga dei termini per la concessione dei benefici di legge in dipendenza dei terremoti (N. 779):

Senatori votanti	151
Favorevoli	135
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923 (N. 780):

Senatori votanti	151
Favorevoli	135
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1197, recante provvedimenti per l'Amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia (N. 613):

Senatori votanti	151
Favorevoli	135
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale subalterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (N. 614):

Senatori votanti	151
Favorevoli	130
Contrari	21

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio

finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 774).

Senatori votanti	151
Favorevoli	130
Contrari	21

Il Senato approva.

Il risultato della votazione per la nomina del senatore segretario e di vari commissari sarà proclamato nella prossima seduta.

Sui lavori del Senato.

PRESIDENTE. Ricordo che ieri il Senato ha deliberato di sospendere oggi i suoi lavori per riprenderli il 30 maggio prossimo. La prossima seduta avrà quindi luogo il 30 maggio alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Sorteggio degli Uffici.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 943);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 862);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 95, relativo alla autorizzazione all'acquisto della villa della Farnesina in Roma da parte dello Stato (N. 762);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti in materia di credito agrario (Numero 616);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina (N. 671);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1306, concernente il diritto di autore (N. 697);

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia (N. 718);

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1248, concernente le ricerche di minerali nel Regno e nelle colonie (N. 784);

Autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (N. 859);

Conversione in legge del Regio decreto 26 agosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria (N. 659);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari (N. 717);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2375, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Perugia (N. 792);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2374, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Bari (N. 793);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore (N. 820);

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1207, che abroga il Regio decreto-legge n. 1995 del 23 ottobre 1924, concernente l'esenzione dalle tasse postali ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Erario (N. 651);

Conversione in legge del Regio decreto 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera (N. 667);

Conversione in legge del Regio decreto 12 dicembre 1926, n. 2193, concernente provvedimenti per il completamento del porto di Marghera in Venezia (N. 700);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignano e della frazione di Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina (N. 670);

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti del recapito della propria corrispondenza in loco (N. 652);

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1209, relativo all'assegnazione straordinaria per la costruzione e l'adattamento di edifici postali-telegrafici (N. 653);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988 e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali-telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali (N. 686); ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono (N. 693);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico (Numero 724);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato (N. 732);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi (N. 739);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (N. 789);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo all'ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limite di quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle colonie italiane (N. 656);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'alto commissario per la città e provincia di Napoli e dai Provveditorati alle opere pubbliche (Numero 742);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo *War* (N. 608);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafica a bordo delle navi mercantili (N. 726);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua al Tesoro sul provento delle tasse portuali (N. 711);

Conversione in legge del Regio decreto 1^o luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali (Numero 788);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali (N. 804);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara il Fascio littorio emblema dello Stato (N. 736);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, concernente provvedimenti per l'abburrattamento delle farine per la panificazione e per i dolci (N. 698);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abburrattata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati all'esportazione (Numero 720);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1443, concernente la concessione di mutui agrari fondiari agli invalidi di guerra rurali (N. 704);

Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1926, n. 1650, portante disposizioni speciali per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (N. 756);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, che concerne l'estensione ad altri Enti delle disposizioni dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocoltura (N. 815);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 60, concernente lo stanziamento di somma per premi e spese per la produzione di esplosivi adatti per le applicazioni agricole (N. 818);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925 per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano (N. 612);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 186, circa la restituzione all'Ungheria di due codici Corviniani (Numero 816);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Praga il 4 maggio 1926 tra il Regno d'Italia e la Repubblica cecoslovacca, riguardo all'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazioni di rendite stipulati tra imprese di assicurazione italiane e contraenti cecoslovacchi e tra imprese di assicurazione cecoslovacche e contraenti italiani, nonché al Protocollo finale annesso a quella Convenzione (N. 879);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, recante provvedimenti per l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 745);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023, portante modifiche agli articoli 15 e 44 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 746);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, concernente

modifiche al Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 747);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2056, concernente il conferimento al Governatore di Roma dei poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi del Governatorato (N. 748);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1487, concernente stanziamento di fondi nei bilanci dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria (Numero 636);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, concernente la nomina di un Commissario speciale per il rifornimento idrico di taluni comuni del Lazio (N. 760);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali (N. 823);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali (N. 871);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 75, portante provvedimenti per l'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione (N. 826);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 96, concernente le spese di affitto per i locali degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti in sostituzione di quelli circondariali (N. 827);

Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2208, recante disposizioni riflettenti i sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi dispensati dal servizio di autorità durante il 1°, 2° e 3° trimestre dell'anno 1924 (N. 703);

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, concernente il riordi-

namento degli studi universitari d'ingegneria (N. 770);

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 38, contenente provvedimenti per l'istruzione superiore (N. 813);

Conversione in legge del Regio decreto 2 dicembre 1926, n. 2204, concernente mutui per la costruzione di edifici scolastici (N. 822);

Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, relativo alla concessione di un indennizzo privilegiato ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e in caso di morte, alle loro famiglie (N. 632);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1922, che reca provvedimenti a favore delle statistiche doganali (N. 586);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, concernente mutui a talune industrie interessanti la difesa nazionale (N. 620);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, per provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia in seguito all'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca (N. 625);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, relativo al condono di credito dello Stato verso l'Amministrazione provinciale di Trento (N. 642);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione (Numero 645);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, che reca provvedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari (N. 646);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, relativo alle variazioni dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi (N. 649);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, concernente provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia tridentina (N. 650);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli (N. 710);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e costituisce la stessa in unica sezione (N. 764);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale del melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati (N. 802);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la importazione in franchigia dei semi di lino destinati alla semina (N. 803);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2306, concernente la distribuzione delle pagelle scolastiche istituite col Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615 (N. 812);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti (N. 782);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, contenente norme per la esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto commissariato di Napoli (N. 783);

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo

alla soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia (N. 633);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di Pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova (N. 634);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo alla istituzione della Milizia nazionale forestale (N. 706);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al Regio decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera in Palermo (N. 759);

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (N. 785);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione dei mutui concessi per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana (N. 707).

La seduta è tolta (ore 18.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CL^a TORNATA

LUNEDÌ 30 MAGGIO 1927 - Anno V

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Commemorazioni (del senatore Agnetti) .Pag. 8267

Oratori:

PRESIDENTE 8267

FEDERZONI, *ministro delle colonie* 8268

Congedi 8262

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti in materia di credito agrario » 8271

« Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina » 8273

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1306, concernente il diritto di autore » 8276

« Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia » 8278

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1248, concernente le ricerche di minerali nel Regno e nelle colonie » . . . 8280

« Autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani » 8282

« Conversione in legge del Regio decreto 26 agosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria » . 8282

« Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari » 8284

« Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2375, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Perugia » 8286

« Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2374, concernente l'aumento

del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Bari » 8288

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1207, che abroga il Regio decreto-legge n. 1995, del 23 ottobre 1924, concernente l'esenzione dalle tasse postali ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Erario » 8306

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera » 8308

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2193, concernente provvedimenti per il completamento del porto di Marghera in Venezia » 8318

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della frazione di Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina » 8320

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti del recapito della propria corrispondenza in loco » . . . 8322« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1209, relativo all'assegnazione straordinaria per la costruzione e l'adattamento di edifici postali telegrafici » 8324

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988 e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali-telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali » 8326

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pub-

blicazione degli elenchi degli abbonati al telefono »	8328
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271 ; riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico »	8330
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 29, concernente le facoltà ed attribuzioni dei capi comparto e dei Comitati d'esercizio delle Ferrovie dello Stato »	8334
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti agli Uffici esecutivi »	8339
(Discussione di) :	
« Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore »	8290
Oratore :	
VITELLI	8299
« Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 95, relativo alla autorizzazione all'acquisto della Villa della Farnesina in Roma da parte dello Stato »	8269
Oratori :	
RAJNA	8271
(Presentazione di)	
8264	
Interrogazioni (Annuncio di)	8341
Omaggi	8262
Relazioni (Presentazione di) 8266, 8268, 8299, 8306	
Ringraziamenti	8262
Uffici (Sorteggio degli)	8299
Oratori :	
TAMASSIA	8300
ZUPELLI	8299, 8300
Votazione a scrutinio segreto (di disegni di legge)	8305
(per la nomina di un segretario, di commissari per il regolamento e per il Fondo per il culto)	8263

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri delle colonie e dell'economia nazionale, ed i sottosegretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per l'economia nazionale.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo gli onorevoli senatori: Borromeo per giorni 15, Brondi per giorni 7, Crispolti per giorni 15, Grosoli per giorni 10, Mengarini per giorni 15, Morpurgo per giorni 5, Mosca per giorni 8, Nava per giorni 15, Ronco per giorni 15, Stoppato per giorni 10; Squitti per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Dal senatore Eugenio Niccolini: *Giornate di caccia*.

Dal senatore Michele Scherillo:

1° *Manzoni e Carlo Porta*;

2° *G. Pantano*.

Dal senatore Davide Giordano: 10 opuscoli su argomenti diversi di chirurgia.

Dalla Società anonima « Bonifiche Pontine » di Roma: *Bilancio del settimo esercizio sociale 1926*.

Dal senatore Guido Mazzoni: *L'inno a Venere di Bartolomeo Borghesi*.

Dal senatore Enrico Catellani: *Guerra terrestre e proprietà privata nemica*.

Dall'Amministrazione provinciale di Milano: *L'opera dell'Amministrazione nel 1926*.

Dal barone Evelino di San Floro: *Cinque anni di Governo fascista*.

Dal sig. Antonio Garavini: *Le ossa di Ugo Foscolo dimostrate false*.

Dai signori Scovazzi e Noberasco: *Storia di Savona*.

Dal sig. Tullio Cristiani: *Relazione statistica sul lavoro giudiziario compiuto nel 1926 nel distretto della Corte di appello di Milano*.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalle famiglie dei defunti senatori Del Lungo, Pistoia e Sanminiati ho

ricevuto lettere di ringraziamento per le condoglianze inviate dal Senato.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« On. sen. Tittoni,

« A nome della famiglia tutta esprimo all'Eccellenza Vostra profonda gratitudine per le nobilissime parole con le quali Ella ha commemorato nostro padre al Senato. Gratissimi della cortese sollecitudine con cui ha voluto darcene comunicazione, inviandoci le condoglianze dell'Alto Consesso dalla S. V. presieduto, porgiamo devoti ringraziamenti per il Senato tutto e rinnoviamo alla S. V. l'espressione di commossa riconoscenza per la parte personale presa al nostro grande dolore.

« *Devotissima*

« Albertina Del Lungo ».

« Eccellenza,

« Nella grande sventura che mi ha così duramente colpita mi è stato di sommo conforto la grande manifestazione di omaggio e le vive condoglianze espresse da Vostra Eccellenza, a nome anche dell'Alta Camera, il 16 andante, in memoria del venerato mio consorte il generale Francesco Pistoia, Senatore del Regno.

« Profondamente grata, vivamente commossa, ringrazio.

« Amalia Canzi vedova Pistoia ».

« Eccellenza,

« La mia famiglia ed io siamo profondamente grati alla E. V. per le nobili parole pronunciate al Senato in memoria di mio padre e la preghiamo di esprimere al Senato i sensi della nostra riconoscenza per le condoglianze che l'Alto Consesso, per Suo tramite, ha voluto inviarci.

« *Devotissimo*

« Orazio Sanminiati ».

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto avvenute nella precedente seduta:

Per la nomina di un segretario nell'Ufficio di Presidenza:

Senatori votanti	139
Maggioranza	70

Il senatore Simonetta ebbe voti	104
Voti nulli o dispersi	3
Schede bianche	32

Eletto il senatore Simonetta.

Per la nomina di un componente della Commissione per il regolamento interno:

Senatori votanti	139
Maggioranza	70

Ebbero voti:

Il senatore Maggiorino Ferraris	89
» Mazzoni Guido	4
» Pullè	1
» Cagnetta	1
Voti nulli o dispersi	1
Schede bianche	43

Eletto il senatore Maggiorino Ferraris.

Per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto:

Senatori votanti	139
Maggioranza (un quarto dei votanti)	35

Ebbero voti:

Il senatore D'Andrea	97
» Montresor	95
» Di Stefano	3
» Campello	1
» Conti	1
» Lusignoli	1
» Mazziotti	1
» Spirito	1
» Soderini	1
Voti nulli o dispersi	2
Schede bianche	36

Eletti i senatori D'Andrea e Montresor.

Ballottaggio fra i senatori: Di Stefano e Mazziotti.

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni pervenute alla Presidenza durante la sospensione dei lavori.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentate alla Presidenza durante la sospensione dei lavori.

SILI, segretario, legge:

DISEGNI DI LEGGE

Dal ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1927-28.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 750, concernenti il funzionamento dell'Istituto di liquidazioni.

Conversione in legge dei decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle Colonie e dell'interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (990).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1433, con il quale si apportano variazioni alle tariffe telefoniche e postali (989).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, che reca disposizioni per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (988).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi pubblici di trasporto nelle nuove provincie (987).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 130, circa l'abrogazione nei territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di libri fondiari, e modificazioni alla vigente tariffa notarile (N. 986).

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 281, che approva la convenzione aggiuntiva riguardante il prolungamento della linea aerea Venezia-Vienna sul tratto Venezia-Roma (985):

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento del saggio d'interesse per i mutui concessi dalla Cassa di risparmio e depositi di Firenze, dal Monte dei Paschi di Siena e dal Consorzio per mutui ai danneggiati dal terremoto toscano-emiliano (984).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 203, recante provvedimenti per attenuare le conseguenze della prima applicazione di leggi tributarie nelle provincie riunite all'Italia in virtù dei trattati di pace (983).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440, che dà esecuzione alla convenzione firmata a Roma addì 11 febbraio 1926, fra il Regio Governo d'Italia ed il Governo d'Austria, per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della contessa Elvine De La Tour (982).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie (981).

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, che aumenta la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spese aventi per fine la ricostruzione economica della Nazione, e convalidazione del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo alla 21^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (991).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, contenente modificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (992).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale, e proroghe di termini per la esecuzione di lavori nelle zone terremotate (993).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente l'autorizzazione alla fusione di alcuni istituti di

credito della Venezia Tridentina (emanato in virtù dell'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1927, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1927, n. 44) (994).

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 300, recante provvedimenti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle colonie (995).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, recante provvedimenti per il riordinamento del personale all'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia (996).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819; sulla costituzione delle commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi (997).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente l'espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di S. Benigno (998).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891, circa la competenza della Commissione arbitrale incaricata di risolvere le controversie derivanti da requisizione, noleggio, assicurazione, ecc. delle navi (999).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole o dai registri della gente di mare (1000).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 3128, che riordina il Registro italiano per la classificazione delle navi (1001).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272; che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo (1002).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 271, che istituisce un riparto di Milizia portuaria a Livorno (1003).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto centrale di statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni comuni del Regno (1004).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria (1005).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della « Unione Nazionale ufficiali in congedo d'Italia » (1006).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di Pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia (1007).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli (1008).

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1106, che reca modificazioni al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, concernente l'edilizia scolastica (1009).

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 344, concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche nel napoletano (1010).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente l'aggregazione a Spoleto di sei comuni limitrofi (1011).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, contenente norme per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli enti locali (1012).

Conversioni in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli (1013).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, concernente l'obbligatorietà delle concimaie (1014).

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 563, concernente l'aumento del contributo dello Stato alla Regia Università di Roma, per gli esercizi finanziari 1926-1927 e 1927-28, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica (1015).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 14 aprile 1927, n. 573, contenente modificazioni all'ordinamento della Corte di cassazione del Regno (1016).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanze :

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1487, concernente stanziamento di fondi nei bilanci dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria (636). (*Relatore* Artom).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1240, concernente la integrazione dei fondi stanziati in bilancio per compensi di costruzione a navi d'acciaio (592).

Conversione in legge del Regio decreto 27 gennaio 1927, n. 127, recante autorizzazione di spesa per esecuzione di lavori e concessione di sussidi, in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni del 1926 nella Valle Padana, nelle tre Venezie e nella provincia di Forlì (904).

Dagli Uffici centrali :

Conversione in legge del Regio decreto 20 gennaio 1927, n. 121, contenente modifiche al Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, che erige in Ente morale l'Alleanza Cooperativa Torinese (830).

Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1926, n. 1650, portante disposizioni speciali per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (756). (*Relatore*, Sechi).

Provvedimenti per incoraggiare la esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura (964).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, concernente la decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili (891).

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 80, che proroga l'efficacia del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, numero 1115, concernente la alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili (906).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, riguardanti il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (734).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, contenente provvedimenti per la reggenza delle preture prive di titolare (850).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, contenente norme sulle promozioni nella magistratura (849).

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1805, concernente la estensione dell'obbligo del diritto fisso di visita veterinaria a prodotti ed avanzi animali non contemplati della tabella annessa alla legge 16 luglio 1926, n. 947 (806).

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero (863).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese (855).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2033, concernente la proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1927, agli esattori del decennio 1913-1922 (856).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, contenente provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli (627).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, recante provvedimenti per la tutela del risparmio (647).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, recante norme regolamentari per la tutela del risparmio (752).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo (883).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, portante norme per il disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce (758).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, concernente provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette (857).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle Società cooperative e la istituzione dell'Ente nazionale per la cooperazione (829).

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme relative alla liquidazione dei consorzi e delle associazioni cooperative. (875).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2213, che estende il diritto al risarcimento dei danni di guerra a favore di coloro che, pur non essendo cittadini italiani al momento del danno, abbiano servito con fedeltà ed onore nell'Esercito o nell'Armata italiana per un periodo non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-18 e siano attualmente in possesso della cittadinanza italiana (910).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1927, n. 115, concernente la sanatoria per l'applicazione dei tributi locali da parte dei comuni e delle provincie (801).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria (712).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari (881).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, che approva la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (836).

Commemorazione del senatore Agnetti.

PRESIDENTE (*Si alza e con lui si alzano i senatori e i ministri.*)

Onorevoli colleghi,

Subito dopo la scomparsa dell'amato collega Silvio Pellerano, il vostro Ufficio di Presidenza deve piangere con voi la morte inopinata di un altro solerte e benemerito suo membro, il dottor Alberto Agnetti, spentosi il 27 ultimo in Venezia e di cui con profonda commozione ricordiamo tutta la cara presenza fra noi ancora poche settimane or sono.

Il 10 settembre 1857 era nato in Berceto: compiuti con onore gli studi secondari in Parma, conseguì poi in quella università la laurea in medicina, segnalandosi subito per il suo valore, sì da essere nominato assistente delle cliniche chirurgica e neurologica. Medico condotto a Berceto e poi a Busalla, allorchè nel 1884 il colera mieteva tante vittime, combattè il triste morbo con sì coraggiosa abnegazione da meritarsi la massima distinzione decretata ai benemeriti della salute pubblica. Esercitò poi per molti anni chirurgia a Bordighera, indi a Firenze, acquistando fama e merito per la sua valentia non solo, ma anche per la generosità e nobiltà d'animo, onde prodigò le sue cure ai poveri e si distinse in tante opere filantropiche.

Per sua istruzione frequentò gli ospedali di Parigi e di Londra: ingegno aperto a tutte le manifestazioni del bello, viaggiò molto, recando anche in lontani paesi il suo vivo desiderio di vedere e di apprendere: e fu pure cultore appassionato di letteratura e belle arti.

Oratore facondo e smagliante, sapeva avvincere la folla e taluno fra noi ricorda ancora il magnifico discorso pronunziato il 24 giugno 1882 a Parma per la commemorazione di Garibaldi.

Bordighera l'ebbe attivo e benemerito consigliere comunale, assessore e pro-sindaco, e a lui deve in gran parte la condotta d'acqua potabile: ma anche al suo paese natio ei dedicò cure amorose, dotandolo di un buon ospedale civile; nè lesinò sacrifici di denaro e incitamenti per farvi progredire l'agricoltura e la cooperazione; fu pure munifico sovventore di opere utili e benefiche, come i campicelli scolastici e le colonie marine.

Il collegio di Borgotaro lo inviò alla Camera, nel 1905, per la 22ª legislatura e gli riconfermò il mandato nella successiva; fu deputato

attivo e apprezzato. Dal 16 ottobre 1913 era nostro amato collega ed aveva saputo conquistarsi, per le sue virtù di mente e di cuore, la simpatia e la stima universale, e fu chiamato a far parte della Commissione per il regolamento interno e poi della Commissione d'inchiesta sulle spese di guerra. Nel 1923 venne nominato segretario della Presidenza e noi tutti lo amavamo e stimavamo assai per lo scrupoloso zelo e la grande diligenza con cui adempiva le sue funzioni, onde fu riconfermato nella carica anche per la presente legislatura. Mai si cancellerà dai nostri cuori il ricordo della sua cordialità festosa, della sua bontà d'animo, della sua signorilità di modi.

Vada al diletto amico il nostro saluto affettuoso, il nostro commosso compianto; alla desolata sua vedova l'espressione delle profonde condoglianze del Senato. (*Approvazioni*).

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Il Governo saluta con vivo e profondo compianto la memoria cara di Alberto Agnetti.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Amero d'Aste, Supino, Libertini, Bellini e Montresor a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

AMERO D'ASTE. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga fino al 30 giugno 1927, il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscafi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile »

SUPINO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926,

n. 1734, relativo alla emissione di una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedersi a Banche operanti fuori del Regno ».

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede la importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale, di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica.

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili.

BELLINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente l'ampliamento della circoscrizione comunale di Predappio;

Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedimenti relativi allo spostamento in nuova sede dell'abitato di Predappio, in provincia di Forlì;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, relativo alla costituzione della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (A. T. I.).

MONTRESOR. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, concernente alienazione di prestazioni perpetue dal fondo di beneficenza e religione della città di Roma al fondo per il culto » (N. 796).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Amero d'Aste, Supino, Libertini, Bellini e Montresor della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » (N. 943).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe ora la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ».

Però il relatore, senatore Rava, ha scritto da Ravenna che non può essere a Roma prima di questa sera, quindi la discussione del bilancio degli affari esteri è rinviata al principio della seduta di domani. Pertanto se non si fanno obiezioni, si procederà alla discussione degli altri disegni di legge che sono all'ordine del giorno.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio

1927, n. 95, relativo all'autorizzazione all'acquisto della villa della Farnesina in Roma da parte dello Stato » (N. 762).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 95, relativo all'autorizzazione all'acquisto della villa della Farnesina in Roma da parte dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 95, concernente l'autorizzazione all'acquisto della villa della Farnesina in Roma da parte dello Stato, per il prezzo di lire 12,000,000.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerato che, nell'interesse dello Stato, è urgente ed assolutamente necessario entrare in possesso della Villa della Farnesina situata in Roma tra il Lungotevere della Farnesina e la via della Lungara per destinarla ad altri fini di Governo;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, di concerto con il ministro segretario di Stato per le finanze e col ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro per le finanze è autorizzato a procedere all'acquisto della Villa della Farnesina in Roma con le opere d'arte pertinenti alla Villa stessa ed in essa contenute.

Art. 2.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1926-27 verrà iscritta la somma di lire 12,000,000, occorrente per l'acquisto predetto, da prelevarsi dall'avanzo effettivo dell'esercizio 1925-26 di cui ai Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre stesso anno, n. 2029.

Art. 3.

Il contratto di acquisto e tutti gli atti conseguenziali sono esenti da qualsiasi spesa e tassa.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

RAJNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAJNA. Onorevoli colleghi, l'acquisto della villa della Farnesina, che viene ad essere sancito con l'attuale decreto-legge, non ha potuto a meno di rallegrarmi vivamente, giacchè con questo acquisto si è tolta una vera e propria spina per i visitatori di Roma. La villa Farnesina era finora in mano straniera; e in parte fu a lungo poco accessibile, in parte addirittura inaccessibile: ben pochi potevano vedere il piano superiore. Plaudo pertanto al decreto-legge che ha portato così all'effetto quasi insperato di assicurare alla Nazione italiana questo mirabile monumento.

Ma io non mi arresto a questo punto. Nella sua bella relazione il collega on. Baccelli non ha potuto a meno di ravvicinare la Farnesina, edificata da Agostino Chigi, a un altro palazzo che gli sta dirimpetto: il palazzo Corsini, che simultaneamente ebbe ad essere edificato dai Riario, e che, passato poi ai Corsini, è diventato sede dell'Accademia dei Lincei. Da questa prossimità materiale mi sembra venire un invito, ed anche più che un invito, a qualche cosa che penso dover essere nei voti di tutti: la cooperazione tra l'Accademia dei Lincei e la nuova Accademia che, a quanto si dice, e dal relatore si tiene per fermo, dovrebbe insediarsi nella Farnesina. Solo così spalleggiata l'Accademia d'Italia potrà, a mio ve-

dere, adempiere, fino a un certo segno, gli alti ed ardui compiti che le sono imposti. Mi si conceda di richiamarmi per questo rispetto a ciò che ebbi l'onore di dire il 16 marzo 1926 in Senato, quando venne in votazione il decreto-legge a cui ben giustamente s'indugia a dare effetto, col quale l'Accademia d'Italia fu istituita. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti in materia di credito agrario » (N. 616).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti in materia di credito agrario ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti in materia di credito agrario.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta l'urgenza di adottare alcune provvidenze in materia di credito agrario ;

Veduti gli articoli 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e 6 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692 ;

Veduti i decreti luogotenenziali 20 febbraio e 25 maggio 1919, nn. 318 e 943, il Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1363, e il Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

L'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale è autorizzato a compiere nella provincia di Grosseto le operazioni di cui agli articoli 5, 17 e 19 del Testo Unico 9 aprile 1922, n. 932.

Art. 2.

A partire dal 1° agosto 1926 gli Istituti che ebbero anticipazioni sul Fondo per il credito agrario nel Veneto, ai sensi dei decreti luogotenenziali 20 febbraio e 25 maggio 1919, nn. 318 e 943, e del Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1363, verseranno direttamente alla Sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie le quote recuperate sui prestiti accordati con le anticipazioni predette.

Parimenti verseranno alla detta Sezione l'interesse sulla quota non restituita delle anticipazioni medesime nella misura dell'uno per cento all'anno fissata dall'art. 4 del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 318. Per la parte di detta quota che risultasse non investita in operazioni effettuate in conformità delle disposizioni degli articoli 4 e 5 del predetto decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 318, e 2 del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1363, la misura dell'interesse da corrispondere alla Sezione di credito agrario dell'Istituto federale sarà pari al tasso ufficiale dello sconto.

Art. 3.

Le somme assegnate alla Sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie e da essa recuperate ai sensi dell'articolo precedente e dell'art. 3 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798, che potranno essere impiegate in tutte le operazioni di cui agli articoli 5, 17 e 19 del Testo Unico 9 aprile 1922, n. 932, e sulle quali non è dovuto dalla Sezione alcun interesse, saranno restituite allo Stato al 31 dicembre 1939.

Art. 4.

Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del disposto dell'art. 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, potrà essere disposto soltanto su mutui anche non ipotecari concessi dalla Sezione di credito agrario dell'Istituto federale con fondi diversi da quelli di cui all'articolo precedente.

Sono autorizzati a partecipare all'aumento del capitale della detta Sezione anche in deroga a disposizione di legge, statuti e regolamenti, l'Istituto Nazionale delle assicurazioni, la Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali, la Cassa Nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro e ogni altro Istituto di assicurazione.

Il presente decreto che andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina » (N. 671).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1550, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di una adeguata disciplina diretta ad assicurare l'incremento ed il miglioramento della produzione equina ai fini della economia e della difesa nazionale ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per la guerra e per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

I cavalli stalloni e gli asini stalloni, a chiunque appartenenti, non possono essere adibiti al salto di giumente o di asine di proprietà altrui, anche gratuitamente, se non siano stati prima approvati per la monta pubblica.

Sono esclusi dall'obbligo dell'approvazione a norma del precedente comma, i riproduttori appartenenti ai depositi stalloni, di cui al Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125.

È vietato ai possessori di giumente od asine di far coprire le medesime da stallone non approvato, salvo che si tratti di stallone dello stesso proprietario delle fattrici, o di stallone dei depositi predetti.

Art. 2.

Le modalità per l'approvazione dei cavalli ed asini stalloni e tutte le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente decreto sono stabilite con decreto Reale, promosso dal ministro per l'economia nazionale.

Il ministro per l'economia nazionale è autorizzato ad emanare norme speciali per disciplinare ed anche vietare la monta girovaga.

Art. 3.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto e a quelle che verranno emanate a termini dell'art. 2, saranno puniti con la pena della multa di lire 500 fino a lire 5000, e, nei casi di recidiva, fino a lire 10,000.

Nei casi di condanna per uso, per la monta pubblica, di stallone non approvato, la sentenza ordinerà sempre, anche la castrazione dello stallone.

Art. 4.

Gli scopritori delle infrazioni di cui al presente decreto avranno diritto alla metà della somma pagata dai trasgressori a titolo di pena pecuniaria.

Art. 5.

La sorveglianza per la esecuzione del presente decreto e delle norme che saranno emanate a termini dell'art. 2 è affidata ai componenti delle Commissioni per l'approvazione degli stalloni, ai tecnici delle Cattedre ambulanti di agricoltura, agli ufficiali e sottufficiali dei depositi cavalli stalloni, agli ufficiali dei depositi di allevamento cavalli, ai veterinari provinciali, consorziali e comunali, ai direttori delle Stazioni di monta dei depositi stalloni, di cui al secondo comma dell'art. 1, agli agenti della Milizia nazionale forestale, alle guardie municipali e campestri, e agli agenti tutti della forza pubblica.

Art. 6.

Con decreto Reale, promosso dal ministro per l'economia nazionale, le disposizioni di cui ai precedenti articoli potranno essere estese alla monta cavallina ed asinina privata.

Art. 7.

È istituito presso il Ministero dell'economia nazionale il Consiglio ippico, che avrà il compito di dare parere e fare proposte intorno alle questioni aventi attinenza con la produzione equina nazionale.

Art. 8.

Con Regio decreto, promosso dal ministro per l'economia nazionale, di concerto coi ministri per la guerra e per le finanze, sarà stabilito il numero dei componenti il Consiglio ippico, e saranno dettate le norme per il funzionamento del Consiglio stesso.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge 26 giugno 1887, n. 4644, nonchè quella dell'ultimo capoverso dell'art. 18 del Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125.

Art. 10.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI
— ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1306, concernente il diritto di autore » (N. 697).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1306, concernente il diritto di autore ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge in data 1° luglio 1926, n. 1306, recante modificazione all'articolo 35 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, recante disposizioni sul diritto di autore;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta e urgente di assicurare la disponibilità della somma occorrente a incoraggiare persone ed Enti che abbiano eseguito o promosso opere di importanza o pregio per la coltura e l'industria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 35 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950 summentovato, è modificato nei seguenti termini:

« Nel bilancio di previsione del Ministero dell'economia nazionale è stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui il presente decreto andrà in vigore, la somma di lire 2.000.000 da erogarsi, con le modalità stabilite nel regolamento, per incoraggiamenti ad autori, ad Enti ed Istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la coltura e l'industria ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Nostro ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
BELLUZZO
VOLPI
ROCCO
FEDELE.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia » (Numero 718).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di svolgere una costante ed intensa azione di educazione civile e nazionale mediante la proiezione nelle pubbliche sale cinematografiche di pellicole di propaganda nazionale e di cultura varia;

Ritenuta la necessità di controllare e disciplinare la distribuzione ed il mercato delle pellicole predette;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, di concerto con il ministro per l'interno e con il ministro per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esercenti di cinematografi hanno obbligo di includere nel programma degli spettacoli, entro i limiti e con le modalità stabilite a norma del successivo art. 3, la proiezione di pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia.

Art. 2.

Le pellicole sono fornite, alle condizioni che saranno determinate con provvedimento dei ministri per l'interno e per l'economia nazionale, dall'Istituto nazionale per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia: « L. U. C. E. », dal quale gli esercenti, a loro cura e spese, dovranno tempestivamente ritirarle.

Art. 3.

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui sopra saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto del ministro per l'economia nazionale di concerto col ministro per l'interno, sentita una speciale Commissione nominata dai ministri predetti e composta da: a) un rappresentante del Ministero dell'interno; b) un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale; c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; d) un rappresentante dell'Istituto nazionale per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia: « L. U. C. E. »; e) un rappresentante degli industriali proprietari od esercenti di sale cinematografiche, designato dal ministro per l'economia nazionale.

Art. 4.

L'autorità locale di pubblica sicurezza non deve approvare i programmi dei singoli cinematografi se non siano in essi incluse le pellicole di cui all'art. 1. Tale disposizione non si applica nel caso che l'esercente abbia chiesta e non abbia ottenuta la pellicola dall'Ente incaricato della fornitura.

Art. 5.

La inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto e delle altre che saranno emanate nel regolamento dà facoltà al Prefetto competente di decretare la temporanea chiusura della sala di proiezione e, nei casi più gravi, di revocare la licenza di cui agli articoli 37 e 30 della legge di pubblica sicurezza.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248, concernente le ricerche di minerali nel Regno e nelle colonie » (N. 784).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248, concernente le ricerche di minerali nel Regno e nelle colonie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248, con cui il Governo è autorizzato a fare ricerche di minerali nel Regno e nelle Colonie.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 27 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla esecuzione immediata di ricerche di minerali nel Regno e nelle Colonie ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col ministro delle finanze e con quello delle colonie ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il ministro per l'economia nazionale è autorizzato a fare ricerche di minerali nel Regno e nelle Colonie.

Per tali ricerche potrà avvalersi dei fondi stanziati con l'art. 11 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito in legge il 17 aprile 1925, nel limite massimo di lire 500,000 annue.

Sono estese alle ricerche stesse le facoltà conferite con il decreto-legge suddetto, per le ricerche dei giacimenti di olii minerali.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia; mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI —
DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Autorizzazione di spesa straordinaria per la esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani » (N. 859).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 15,000,000 per studi, rilievi, progetti, contributi, rimborsi, indennità ed ogni altra spesa relativa all'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani che, a norma dell'art. 39 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono di competenza del Ministero per l'economia nazionale.

Tale spesa sarà iscritta nella parte straor-

dinaria del bilancio del detto Ministero e ripartita in 5 esercizi, a partire dall'esercizio 1927-1928, per lire 3,000,000 ciascuno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 26 agosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica dell'Istria » (N. 659).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 26 agosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 26 agosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 26 agosto 1926, n. 1794, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 29 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato col Regio decreto 22 gennaio 1925, n. 432 ;

Veduto il Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali ;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvidenze a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Per provvedere al funzionamento delle scuole elementari nella provincia dell'Istria è autorizzata la costruzione a cura del Ministero della pubblica istruzione di edifici scolastici, che saranno dati ai comuni in uso con l'obbligo della custodia e manutenzione, secondo le norme vigenti per i locali scolastici.

Negli edifici per le scuole rurali in località ove difettino case di abitazione civile, sarà obbligatoria anche la costruzione dell'alloggio per l'insegnante, il quale sarà tenuto al pagamento del canone, che verrà determinato dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Per provvedere alle spese necessarie per la compilazione dei progetti, l'acquisto e l'occupazione delle aree, la direzione dei lavori, i sopralluoghi per la sorveglianza ed il controllo, la costruzione e l'arredamento principale (banchi e cattedre) delle aule scolastiche di cui al precedente articolo, è autorizzata sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, l'assegnazione di lire 1,250,000 all'anno per otto esercizi finanziari a decorrere da quello 1926-27.

Art. 3.

Le spese di affitto e di manutenzione dell'edificio del Regio liceo-ginnasio di Pola nella somma di lire 222,652.10 sono, pel periodo dal 3 novembre 1918 al 30 settembre 1926, a carico dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari ». (N. 717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttori didattici sezionali, banditi dai comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1572, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con Regio decreto 22 gennaio 1925, n. 432 ;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta da prorogare i termini dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale banditi, o da bandirsi nel corrente anno, da comuni che conservano l'amministrazione delle scuole ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

I termini per la presentazione dei documenti e delle domande di ammissione ai concorsi non ancora esauriti, banditi dai comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, compreso quello di Roma, per posti di direttore didattico sezionale, sono prorogati al 31 dicembre 1925.

Per i concorsi ai detti posti, che venissero banditi nell'anno in corso posteriormente all'entrata in vigore del presente, i termini di chiusura non potranno essere fissati a data anteriore a quella anzidetta.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2375, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Perugia » (N. 792).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2375, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Perugia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2375, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Perugia.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2375, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 29 ottobre 1925, n. 1965 ;
Veduta la legge 3 giugno 1926, n. 924 ;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvidenze per la Regia Università di Perugia ;
Udito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il contributo annuo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il mantenimento della Regia Università di Perugia è elevato alla somma di lire 760,000, a decorrere dal 1° luglio 1926.

Art. 2.

Il ministro per le finanze è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione le variazioni necessarie in dipendenza del presente decreto, a decorrere dall'esercizio 1926-27.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2374, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Bari » (N. 793).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2374, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Bari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2374, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Bari.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2374, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le sue successive modificazioni;

Veduto il Regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1904;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvidenze per la Regia Università di Bari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo dello Stato alle spese di mantenimento della Regia Università di Bari, stabilito dalla tabella B del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, aumentato per effetto dell'art. 2 del Regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1904, è elevato, a decorrere dal 1° luglio 1926, alla somma annua di lire 1.795,000.

Art. 2.

Il ministro per le finanze è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione le variazioni necessarie in dipendenza del presente decreto, a decorrere dall'esercizio 1926-27.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore » (N. 820).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 24 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Veduto il Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le sue successive modificazioni ;

Veduto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare per l'anno scolastico corrente il pieno e regolare funzionamento delle Università e degli Istituti superiori ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

L'art. 10 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente :

« Il Consiglio di amministrazione è così composto :

a) del rettore o direttore che lo presiede ;

b) di due membri designati collegialmente dai presidi delle facoltà e dai direttori delle scuole che costituiscono l'università o l'istituto tra i professori che appartengono all'università o all'istituto ;

c) di due rappresentanti del Governo : l'uno è l'intendente di finanza della provincia, l'altro è scelto dal ministro fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici presso le università e gli istituti superiori. L'intendente di finanza ha l'obbligo d'intervenire personalmente alle adunanze del Consiglio. In caso di vacanza dell'ufficio interverrà il vice-intendente.

« Gli enti e i privati, che concorrano al mantenimento delle università o degli istituti superiori con contributo annuo non inferiore a un decimo del contributo corrisposto dallo Stato, hanno diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in seno al Consiglio. Per ogni tre contribuenti è designato un rappresentante. Se i contribuenti sono meno di tre, essi possono ugualmente nominare un rappresentante.

« Il numero dei membri indicati alla lettera b) è aumentato di tanti componenti quanti vengono a superare nella categoria di cui al comma precedente il numero di tre.

« I componenti del Consiglio di amministrazione designati dai presidi e direttori delle facoltà o scuole che compongono le università o istituti e quello scelto dal ministro durano in ufficio un biennio e possono essere confermati. Quest'ultimo, ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

« Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del ministro ».

Art. 2.

I rettori delle Regie università e i direttori dei Regi istituti superiori, previo consenso del ministro, possono delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza sui servizi amministrativi e contabili dell'università o dell'istituto a un professore scelto fra i professori di ruolo dell'università o dell'istituto medesimo, e possono designare al ministro un professore di loro scelta per supplirli nei casi di loro impedimento od assenza.

Ai professori stessi può essere corrisposta una retribuzione sul bilancio dell'università o dell'istituto, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Il penultimo comma dell'art. 19 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente :

« Nelle more del giudizio per il conferimento della stabilità i professori sono considerati, a tutti gli effetti, in servizio attivo. Il conferimento della stabilità ha effetto dal giorno successivo a quello in cui il professore ha compiuto il triennio ed eventualmente il quinquennio di servizio come professore non stabile.

« Coloro che non possono conseguire la stabilità sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi è divenuto definitivo ».

Il presente articolo ha vigore dal 16 ottobre 1925.

Art. 4.

L'art. 20 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, modificato dall'art. 13 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è sostituito dal seguente :

« I professori di ruolo possono col loro consenso essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia.

« Essi possono inoltre essere trasferiti a cattedra di diversa materia, quando siano stati titolari della materia stessa, ovvero siano stati compresi da non oltre un biennio di una terna di concorso a cattedra di quella materia, ovvero quando dovrebbero assumere l'insegnamento di materia che costituisca una parte di quella da loro insegnata.

« I professori stabili possono, anche all'infuori dei casi contemplati dal comma precedente, essere trasferiti a cattedra di altra materia.

« Ogni trasferimento è disposto su deliberazione della facoltà o scuola competente presa col voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla facoltà o scuola medesima, ma, per i trasferimenti di cui al precedente comma, sulla deliberazione deve essere sentito il parere del Consiglio superiore.

« A posti vacanti presso università o istituti di cui alla tabella A, possono essere trasferiti, osservando le norme del presente articolo, anche professori di ruolo appartenenti a università o istituti di cui alla tabella B, e ad università o istituti liberi.

« Non è dovuta ai professori alcuna indennità di trasferimento a carico del bilancio dello Stato ».

Art. 5.

L'art. 10 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è sostituito dal seguente :

« Ai posti vacanti presso ciascuna facoltà o scuola si provvede con nuove nomine o con trasferimenti.

« Spetta alla facoltà o scuola di deliberare sul modo di provvedere stabilmente ai posti disponibili. Le relative deliberazioni debbono essere prese non oltre il 15 ottobre, quando trattisi di nuove nomine da farsi per concorso, non oltre il 15 novembre nei casi di trasferimento o di nomina a norma dell'art. 17, 2° comma, del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

« Quando le deliberazioni delle facoltà o scuole riguardino nuove nomine da farsi per concorso, esse devono essere approvate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

« I concorsi vengono banditi entro il mese di dicembre di ciascun anno, e le nomine conseguenti hanno decorrenza non anteriore al 16 ottobre o non posteriore al 1° dicembre dell'anno successivo. Superato questo termine, le nomine avranno effetto entro il corrispondente periodo dell'anno seguente.

« I trasferimenti e le nomine per l'art. 17, comma 2°, del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, hanno decorrenza non anteriore al 16 ottobre e non posteriore al 1° dicembre di ciascun anno ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 4 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è abrogato.

Art. 7.

All'art. 6 del Regio decreto del 4 settembre 1925, n. 1604, sono aggiunte le seguenti parole : « o che, già scelto da una facoltà o scuola, non abbia rifiutato la nomina stessa ».

La presente disposizione si applica anche a coloro che abbiano preso parte a concorsi espletati nell'anno accademico 1925-26.

Art. 8.

A chiunque ricopra ufficio comunque retribuito a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente non può essere affidato più di un incarico d'insegnamento retribuito.

Ai professori di ruolo delle università e degli istituti superiori non possono, di regola, essere conferiti incarichi d'insegnamento e supplenze nella propria facoltà o scuola.

Ogni volta che si renda necessaria una deroga a tale norma, l'incarico potrà essere consentito dal ministro previo parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione: trattandosi di supplenze basterà il consenso del ministro.

Nulla è innovato alle altre disposizioni contenute nell'art. 17 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Quando trattisi d'incarichi l'insegnamenti da impartirsi presso istituti militari nell'interesse della difesa dello Stato, può, con autorizzazione del ministro, derogarsi alle disposizioni del presente articolo e a quelle dell'art. 17 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 9.

Alla tabella *D* annessa al Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e sue successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

Cagliari — Facoltà di giurisprudenza, n. 11;

Napoli — Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, n. 21;

Napoli — Facoltà di medicina e chirurgia, n. 23;

Palermo — Facoltà di medicina e chirurgia, n. 17;

Pisa — Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, n. 14;

Roma — Facoltà di scienze politiche, n. 9;

Torino — Facoltà di lettere e filosofia, n. 19;

Torino — Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, n. 14;

Bologna — Scuola d'ingegneria, n. 11;

Roma — Scuola d'ingegneria, n. 15.

Ai posti di direttore dei Regi osservatori astronomici di cui alla tabella n. 31 allegata al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e all'art. 21 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è aggiunto un posto di direttore del Regio osservatorio vesuviano. Conseguentemente il numero dei posti dei professori delle Regie università e degli istituti d'istruzione superiore di cui alla tabella 31 annessa al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e sue successive modificazioni, è portato complessivamente a 765.

Art. 10.

La nomina e la condizione giuridica del direttore del Regio osservatorio vesuviano sono regolate dalle disposizioni degli art. 4, 7 e 8 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3160.

Il direttore anzidetto, nella gestione tecnica e amministrativa dell'Osservatorio, è assistito da un Comitato composto dai professori titolari di fisica terrestre, geografia fisica, geologica e chimica generale presso la Regia università di Napoli.

In caso di vacanza del posto, l'incarico della direzione sarà conferito dal ministro su designazione del Comitato predetto.

All'incaricato spetta una retribuzione in ragione di annue lire 4000. Al direttore sono deferite le attribuzioni del Comitato tecnico di cui all'art. 9 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3160.

È abrogato il Regio decreto 29 aprile 1923, n. 1109.

Art. 11.

I ruoli del personale scientifico dei Regi osservatori astronomici e vesuviano e delle Regie scuole di ostetricia di Venezia e Trieste s'intendono ad ogni effetto compresi nei ruoli di cui all'art. 14 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 12.

Ai fini del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi e con effetto dal 1° ottobre 1926, i professori che anteriormente al 1° dicembre 1924 abbiano prestato servizio di ruolo nelle università libere di Camerino, Ferrara, Perugia e Urbino, e anteriormente alla data stessa siano stati assunti nei ruoli dei professori universitari, hanno diritto, quando percepiscano i loro emolumenti a carico dello Stato, ad aver computato tale servizio come se fosse stato prestato nel ruolo dei professori universitari.

Coloro che, per effetto di precedenti disposizioni, abbiano ottenuto vantaggi in dipendenza del suddetto servizio, potranno optare fra tali vantaggi e quelli derivanti dal presente articolo, ma non potranno cumulare gli uni agli altri vantaggi.

Art. 13.

All'art. 8 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, sono aggiunti i seguenti commi:

«Tuttavia le altre università e gli altri istituti superiori che si valessero dell'esito del concorso debbono rimborsare all'università o all'istituto superiore che ha sostenuto la spesa una quota corrispondente al totale della spesa stessa diviso per il numero degli eleggibili.

«In caso di annullamento degli atti di concorso, la spesa è a carico del bilancio dello Stato».

Art. 14.

L'abilitazione alla libera docenza può essere concessa dal ministro a coloro che sono riusciti in una terna di concorso a cattedre universitarie, per la materia oggetto del concorso stesso.

Art. 15.

L'anno accademico si inizia con il 16 ottobre ed ha termine con il 15 ottobre dell'anno successivo.

L'anno finanziario per le università e gli istituti superiori coincide con l'anno accademico.

Art. 16.

Ferma restando la disposizione dell'art. 57 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, gli studenti di cittadinanza straniera, i quali appartengano a famiglie residenti all'estero, sono esonerati dal pagamento di metà di tutte le tasse e sopratasse scolastiche, ma sono tenuti al pagamento dei contributi di qualsiasi natura.

Nulla è innovato alle disposizioni del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 135.

Art. 17.

La laurea *ad honorem* può essere conferita soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della facoltà per cui è concessuta.

La deliberazione della facoltà, che conferisce la laurea *ad honorem* deve essere presa con la maggioranza di due terzi dei voti ad approvata dal ministro per la pubblica istruzione.

La laurea *ad honorem* attribuisce tutti i diritti delle lauree ordinarie.

I laureati *ad honorem* possono, inoltre, essere iscritti, senza limitazione e senza bisogno di ulteriori esami, nè di ulteriore pratica o esercizio professionale, negli albi delle professioni, per le quali è richiesta la laurea ottenuta.

Art. 18.

È abrogato l'art. 2 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2235.

L'art. 4 del predetto decreto è sostituito dal seguente:

« Al Consiglio superiore della pubblica istruzione ogni qualvolta è chiamato a pronunciarsi su oggetti attinenti alla Regia scuola di architettura di Roma, o ad esercitare le attribuzioni relative a domande di abilitazioni alla libera docenza in materie riconosciute attinenti all'ordinamento della scuola stessa, si aggrega un componente del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, designato dal ministro per tutto il periodo di tempo durante il quale il designato medesimo fa parte del predetto Consiglio superiore.

Art. 19.

I membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione che, senza giustificato motivo, non intervengano a cinque sedute consecutive, decadono dalla carica.

Art. 20.

In casi di urgenza, di cui è giudice il ministro, la Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione può deliberare su questioni che normalmente sono di competenza del Consiglio plenario.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 21.

L'ultimo comma dell'art. 4 del Regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1904, è così modificato:

« La condizione giuridica ed economica dei professori trasferiti a norma dei commi precedenti è quella prevista dall'art. 1 del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1585, salvo il disposto dell'art. 3 del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1585 ».

La presente disposizione si applica dal giorno dell'entrata in vigore del Regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1904.

Art. 22.

Il posto di professore di ruolo presentemente disponibile nella facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Roma è assegnato all'insegnamento della semeiotica medica.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, il ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di nominare professore stabile di semeiotica medica al posto medesimo, persona che egli ritenga particolarmente competente nella detta disciplina.

Art. 23.

Il termine per l'approvazione degli statuti definitivi delle Regie università e dei Regi istituti superiori è protratto al 30 novembre 1926.

Tuttavia con ordinanza del ministro per la pubblica istruzione potrà essere prorogata per tutto l'anno accademico 1926-27 l'applicazione di statuti provvisoriamente approvati per gli anni 1924-25 e 1925-26. Con l'ordinanza che proroga l'applicazione degli statuti di cui al presente comma potranno essere introdotte variazioni negli statuti stessi.

Per la Regia università di Perugia lo statuto approvato con Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2161, avrà vigore per l'anno accademico 1926-27, salvo eventuali variazioni, che potranno apportarsi con ordinanza ministeriale.

Art. 24.

Per l'anno accademico 1926-27 la decorrenza delle nuove nomine per effetto di concorsi a cattedre già banditi potrà essere protratta al 1° gennaio 1927.

Parimenti la decorrenza dei trasferimenti dei professori potrà essere protratta alla data medesima, ma le deliberazioni relative delle Facoltà e scuole dovranno essere prese entro il 15 dicembre 1926.

Per i concorsi a cattedre da bandirsi nell'anno accademico 1926-27 potranno farsi proposte fino al 30 novembre 1926.

Art. 25.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto il ministro potrà coprire il posto portato in aumento al ruolo dei professori della Regia scuola d'ingegneria di Roma dall'art. 9 del presente decreto, trasferendovi, prescindendo dalle disposizioni vigenti, un professore di altra università o di altro istituto superiore per l'insegnamento della materia di cui è titolare o di altra materia.

Entro lo stesso termine il ministro provvederà a coprire il posto portato in aumento al ruolo dei professori della facoltà di scienze politiche della Regia università di Roma dall'art. 9 del presente decreto, trasferendovi, prescindendo dalle vigenti disposizioni, un professore di un istituto superiore dipendente dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 26.

Nulla è innovato alle norme del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, per quanto concerne la nomina dei professori universitari.

Ai fini dell'art. 2, n. 2, del decreto predetto, il numero degli insegnanti in servizio s'intende quello esistente al 31 luglio 1926.

Art. 27.

Gli attuali professori stabili delle libere università di Camerino, Ferrara, Urbino e della Regia università di Perugia, purchè proposti dalle competenti, facoltà o scuole col voto favorevole di due terzi almeno del numero dei professori di ruolo che vi appartengono e previo parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione, potranno essere trasferiti ad altra università o istituto superiore Regio o libero per la stessa materia di cui sono titolari, anche se non siano compresi in graduatoria di concorsi a cattedre a norma di quanto prescrive l'art. 52 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 28.

Coloro che abbiano appartenuto al ruolo dei professori universitari governativi, qualora abbiano comunque cessato dall'ufficio e siano stati successivamente nominati professori di ruolo nel ruolo medesimo, hanno diritto ad aver computato, agli effetti degli stipendi, con le norme relative all'inquadramento dei professori universitari, il servizio prestato anteriormente alla cessazione dall'ufficio con effetto dal giorno in cui i professori predetti sono stati riassunti in ruolo.

La presente disposizione si applica solo ai professori in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 29.

Alla data di applicazione del presente decreto gli attuali Consigli di amministrazione delle Regie università e dei Regi istituti superiori sono sciolti.

Art. 30.

Il Ministero per le finanze è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1926-27, le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 31.

Il presente decreto entrerà in vigore, salvo che sia diversamente stabilito nelle singole disposizioni, il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Se fosse presente l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica vorrei fargli qualche osservazione su questo decreto, per dimostrare (mi pare almeno di poter dimostrare), che i provvedimenti dei quali si occupa il presente decreto...

PRESIDENTE. Se lei crede possiamo rinviare la discussione a quando sarà presente il ministro della pubblica istruzione.

VITELLI. Non occorre, volevo soltanto dire che i provvedimenti contemplati in questo decreto non mi sembrano d'accordo con le dichiarazioni che il ministro fece in Senato un anno e mezzo fa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore De Vito a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, che reca provve-

dimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 203, riguardante la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783, che proroga il termine per l'ammissione ai benefici del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, b. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile.

PRESIDENTE. Do atto al senatore De Vito della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici.

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Mi onoro di proporre al Senato di rinviare il sorteggio degli Uffici, perchè noi avremo ancora cinque o sei sedute prima della chiusura dei nostri lavori, e potrebbe

darsi che gli Uffici non dovessero essere nemmeno convocati.

PRESIDENTE. Saranno convocati per dopo domani.

ZUPELLI. Ad ogni modo potrà trattarsi di una sola riunione in questo scorcio dei nostri lavori, e poi questi Uffici scadranno per forza di cose, perchè ritengo che prima del prossimo novembre il Senato non sarà riconvocato.

Ad evitare, quindi, una inutile perdita di tempo, io credo che si potrebbe per ora rinviare il sorteggio degli Uffici. Presenterei poi anche una proposta più radicale, da introdursi nel regolamento, e cioè di portare due mesi ad un periodo più lungo, di quattro o di sei mesi, la rinnovazione degli Uffici.

In tal modo si risparmierebbe un tempo prezioso, che si perde ogni due mesi per una semplice formalità.

PRESIDENTE. Il senatore Zupelli fa una duplice proposta; la prima può essere oggetto di deliberazione del Senato, l'altra sarà inviata alla Commissione per il regolamento.

Se nessuno chiede di parlare pongo ai voti la prima proposta, quella cioè che non si proceda oggi al sorteggio degli Uffici, mantenendo in carica gli Uffici attuali fino alla prossima riunione del Senato.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. La proposta fatta dal senatore Zupelli è contraria ad una norma regolamentare. Il Senato deve rimanere fedele al suo regolamento, qualunque siano le conseguenze che possano venirne. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Chiedo se, in seguito alle osservazioni del senatore Tamassia il senatore, Zupelli insiste sulla prima parte della sua proposta.

ZUPELLI. Io credevo che il Senato avrebbe potuto prendere di sua iniziativa una deliberazione su un fatto di così piccola entità; tanto più che non vi può essere, nella mia proposta, un substrato di politica (*si ride*), ma non vi insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. La seconda proposta del senatore Zupelli sarà inviata alla Commissione del regolamento.

Procederemo dunque ora al sorteggio degli Uffici.

Invito il senatore, segretario, Sili, a procedere.

Il senatore, segretario, Sili procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici che restano così costituiti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
 S. A. R. il Principe Adalberto
 Angiulli
 Arlotta
 Baccelli Alfredo
 Badaloni
 Bellini
 Bergamasco
 Berio
 Bianchi Luigi
 Bombig
 Borghese
 Borsarelli
 Boselli
 Cagnetta
 Callaini
 Campostrini
 Cesareo
 Coffari
 Crispolti
 Dallolio Alfredo
 D'Amelio
 De Blasio
 De Cupis
 Diaz
 Di Vico
 Faelli
 Garofalo
 Imperiali
 Lagasi
 Luigi
 Malvezzi
 Mangiagalli
 Marcello
 Martinez
 Mazziotti
 Melodia
 Morpurgo
 Mosconi
 Paulucci di Calboli
 Peano
 Pironti

Pozzo
 Quarta
 Rava
 Resta Pallavicino
 Ricci Corrado
 San Martino di Valperga
 Scaduto
 Scalori
 Supino
 Valvassori Peroni

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
 S. A. R. il Principe Filiberto
 Albricci
 Ancona
 Baccelli Pietro
 Bianchi Riccardo
 Biscaretti
 Cassis
 Cocchia
 Conci
 Conti
 Del Bono
 De Novellis
 Di Frasso
 Di Rovasenda
 Di Saluzzo
 Di Trabia
 Ellero
 Fabri
 Fano
 Frassati
 Gabba
 Gallina
 Garavetti
 Lustig
 Manna
 Mayer
 Mazzoni
 Molmenti
 Morello
 Novaro
 Pestalozza
 Petitti di Roreto
 Pincherle
 Quartieri
 Rattone
 Ronco

Rossi Baldo
 Sanarelli
 Sanjust di Teulada
 Schanzer
 Scherillo
 Schiaparelli
 Sinibaldi
 Sirianni
 Sormani
 Stoppato
 Tamassia
 Tanari
 Tolomei
 Triangi
 Volterra

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Abbiate
 Agnelli
 Albertoni
 Barzilai
 Beria d'Argentina
 Bistofi
 Bonicelli
 Bonin Longare
 Bonzani
 Cagni
 Canevari
 Capotorto
 Caviglia
 Chimienti
 Ciraolo
 Contarini
 Cornaggia
 Credaro
 Crespi
 D'Andrea
 De Lorenzo
 De Seta
 Di Bagno
 Di Sant'Onofrio
 Di Terranova
 Einaudi
 Ferri
 Giardino
 Gualterio
 Marconi
 Nava

Niccolini Eugenio
 Nuvoloni
 Pais
 Pantano
 Pipitone
 Pitacco
 Pullè
 Queirolò
 Rebaudengo
 Ricci Federico
 Romanin Jacur
 Rota Francesco
 Setti
 Silvestri
 Squitti
 Tacconi
 Thaon di Revel
 Viganò
 Vitelli
 Zupelli

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Tommaso di Savoia-
 Genova
 Barbieri
 Bollati
 Boncompagni
 Bouvier
 Brondi
 Camerini
 Cao Pinna
 Castiglioni
 Cataldi
 Catellani
 Cattaneo
 Cefaly
 Cirmeni
 Da Como
 Dallolio Alberto
 Della Noce
 De Tullio
 Durante
 Fadda
 Faldella
 Fortunato
 Gerini
 Ginori Conti
 Lanciani
 Libertini

Malagodi
 Malfatti
 Maragliano
 Marcora
 Mariotti
 Mortara
 Orsi Paolo
 Pascale
 Pavia
 Porro
 Ridola
 Rolandi-Ricci
 Romeo delle Torrazze
 Salmoiraghi
 Salvago Raggi
 Santucci
 Scalini
 Schiralli
 Segrè
 Serristori
 Sitta
 Tamborino
 Tassoni
 Torraca
 Treccani
 Venturi

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Ferdinando
 Albini
 Amero d'Aste
 Auteri Berretta
 Badoglio
 Beltrami
 Beneventano
 Brandolin
 Brusati Ugo
 Cadorna
 Capece Minutolo
 Casati
 Cavallero
 Chersich
 Chiappelli
 Cirincione
 Civelli
 Colonna
 Colosimo
 Corbino
 Corradini

Del Carretto
De Marinis
Di Robilant
Ferraris Dante
Gatti
Ghiglianovich
Greppi
Guidi
Lucchini
Malaspina
Marescalchi-Gravina
Marghieri
Martino
Mattioli-Pasqualini
Michetti
Niccolini Pietro
Orsi Delfino
Paternò
Pescarolo
Pini
Poggi
Reggio
Rizzetti
Rossi di Montelera
Ruffini
Salata
Sforza
Simonetta
Spada
Vigliani
Zippel

UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Aimone
Albertini
Battaglieri
Bertetti
Berti
Bocconi
Borea d'Olmo
Calisse
Ciccotti
Cipelli
Cippico
Croce
Della Torre
De Vito
Di Stefano
Ferrero di Cambiano

Fracassi
Fradeletto
Francica Nava
Fratellini
Frola
Fulci
Garbasso
Gavazzi
Giordano Davide
Gonzaga
Lanza di Scalea
Loria
Mango
Martini
Mengarini
Montresor
Morrone
Mosca
Pagliano
Palummo
Pansa
Passerini Angelo
Perla
Piaggio
Pirelli
Podestà
Raineri
Rajna
Rossi Giovanni
Rota Attilio
Soderini
Suardi
Tecchio
Torlonia
Zappi
Zerboglio

UFFICIO VII.

S. A. R. il Principe Amedeo Umberto.
Artom
Bensa
Berenini
Bergamini
Bevione
Borromeo Arese
Borsalino
Brusati Roberto
Campello
Cimati

Cito Filomarino
 Cremonesi
 De Bono
 Del Pezzo
 De Vecchi
 Diena
 Dorigo
 D' Ovidio
 Facta
 Ferraris Maggiorino
 Figoli
 Garroni
 Gentile
 Giaccone
 Gioppi
 Giordani
 Giordano-Apostoli
 Grandi
 Grippo
 Grosoli
 Indri
 Lusignoli
 Marchiafava
 Marciano
 Milano Franco d'Aragona
 Millo
 Passerini Napoleone
 Pecori Giraldi
 Pelli Fabbroni
 Scialoja
 Sechi
 Sili
 Spirito
 Tomasi della Torretta
 Valenzani
 Valerio
 Venzi
 Vicini
 Villa
 Volpi
 Wollemborg

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Simonetta di procedere all'appello nominale.

SIMONETTA, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero d'Aste, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Bellini, Bergamini, Berio, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonicelli, Bonin, Borghese, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Campello, Cao Pinna, Castiglioni, Cataldi, Cefaly, Chimienti, Cirmeni, Cornaggia, Credaro, Cremonesi, Croce.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, De Blasio, Della Noce, De Vito, Diaz, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio.

Ferrero di Cambiano, Figoli, Fracassi, Francica-Nava.

Gallina, Garbasso, Garofalo, Giordani, Gonzaga, Grandi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Loria, Lusignoli.

Malaspina, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazziotti, Melodia, Montresor, Morrone, Mosconi.

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Paolo.

Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paternò, Pecori Giraldi, Pestalozza, Pincherle, Pironti, Podesta, Poggi, Pullè.

Rajna, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni.

Salata, San Martino, Santucci, Scaduto, Schanzer, Sechi, Segrè Sartorio, Sili, Simonetta, Sormani, Spada, Spirito, Suardi, Supino.

Tamassia, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Viganò, Vighiani, Vitelli.

Zerboglio, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 95, relativo alla autorizzazione all'acquisto della villa della Farnesina in Roma da parte dello Stato (Numero 762):

Senatori votanti	119
Favorevoli	100
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti in materia di credito agrario (Numero 616):

Senatori votanti	119
Favorevoli	106
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina (N. 671):

Senatori votanti	119
Favorevoli	106
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1306, concernente il diritto di autore (N. 697):

Senatori votanti	119
Favorevoli	104
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia (N. 718):

Senatori votanti	119
Favorevoli	103
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248, concernente le ricerche di minerali nel Regno e nelle colonie (N. 784):

Senatori votanti	119
Favorevoli	106
Contrari	13

Il Senato approva.

Autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (N. 859):

Senatori votanti	119
Favorevoli	104
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 26 agosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria (N. 659):

Senatori votanti	119
Favorevoli	106
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari (N. 717):

Senatori votanti	119
Favorevoli	105
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2375, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Perugia (N. 792):

Senatori votanti	119
Favorevoli	102
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2374, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Bari (N. 793):

Senatori votanti	119
Favorevoli	100
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore (N. 820):

Senatori votanti	119
Favorevoli	101
Contrari	18

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Pantano e Schanzer a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

PANTANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura.

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina.

SCHANZER. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria firmato a

Roma il 23 febbraio 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Contea principesca del Tirolo, nonché ai tre protocolli relativi e al protocollo finale.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia.

PRESIDENTE. Dò atto ai senatori Pantano e Schanzer della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1207, che abroga il Regio decreto-legge n. 1995 del 23 ottobre 1924, concernente l'esenzione dalle tasse postali ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Era-rio » (N. 651).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1207, che abroga il Regio decreto-legge n. 1995 del 23 ottobre 1924, concernente l'esenzione dalle tasse postali ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Era-rio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

E convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1207, che abroga il Regio decreto-legge n. 1995, del 23 ottobre 1924, concernente la esenzione dalle tasse postali ad enti, corpi ed istituti non a totale carico dell'erario.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1207, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge n. 1995, del 23 ottobre 1924, convertito in legge il 18 marzo 1926, n. 562 ;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge n. 100 del 31 gennaio 1926 ;

Riconosciuta la opportunità e la convenienza di abrogare il predetto Regio decreto-legge e di conservare unicamente quelle esenzioni dalle tasse postali che risulteranno giustificate in seguito a revisione ;

Ritenuto che concorrano le ragioni di urgenza e di assoluta necessità previste dall'art. 3 della legge n. 100, del 31 gennaio 1926 sopracitata ;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi ;

Udito il Consiglio dei ministri.

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze :

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il Regio decreto-legge n. 1995, del 23 ottobre 1924, convertito in legge il 18 marzo 1926, n. 562, è abrogato.

Art. 2.

Gli enti, corpi ed istituti, le cui spese non sono a totale carico dell'erario, e che, all'entrata in vigore del presente decreto, godono della esenzione dalle tasse postali con le norme e condizioni stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del Regio decreto-legge suindicato, continueranno a goderla, con le norme e condizioni medesime, purchè la esenzione sia ritenuta giustificata in seguito ad apposita revisione da disporsi dal ministro delle comunicazioni di concerto con quello delle finanze e con gli altri ministri interessati.

Art. 3.

Gli enti, corpi ed istituti, che all'entrata in vigore del presente decreto godono la facoltà di spedire senza francatura, mediante canone, il loro carteggio ordinario in forza dell'art. 7 del Regio decreto-legge sopracitato, continueranno a goderla nei medesimi limiti, purchè la facoltà stessa sia ritenuta giustificata dal ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze e con gli altri ministri interessati, e a condizione che la misura del canone annuale dovuto da detti enti non sia inferiore a lire mille, nè superiore a duemila, e che essi corrispondano all'Azienda delle poste e dei telegrafi la somma fissa annua di lire trecento, a titolo di rimborso delle spese di amministrazione e di contabilità a decorrere dal 1º luglio 1926.

Art. 4.

La revoca delle concessioni di esenzione dalle tasse postali, che saranno ritenute non giustificate in seguito alla revisione di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è disposta con decreto Reale su proposta del ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze e con gli altri ministri interessati.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1º luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Vtiso, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo; sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera » (N. 667).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darnè lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera.

ALLEGATO N. 1.

Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 19 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti-legge 26 luglio 1917, n. 1191 ; 15 maggio 1919, n. 1092 ; 11 marzo 1920, n. 748, 3 aprile 1921, n. 347 e 9 dicembre 1923, n. 3233, che regolano la concessione delle opere di costruzione del nuovo porto di Venezia in regione Marghera ;

Visto il decreto Reale 19 marzo 1925, n. 266, col quale si è provveduto al reparto del fondo di quindici miliardi di lire, destinate alle spese per opere pubbliche straordinarie durante un dodicennio, assegnandosi, tra l'altro, lire 141,500,000 alle opere marittime che si eseguono mediante concessione nelle provincie venete ;

Ritenuto che lo sviluppo assunto dagli impianti di stabilimenti industriali nelle zone all'uopo destinate ed annesse al nuovo porto Marghera, rende necessaria l'adozione di nuove provvidenze intese a dare completa efficienza alle zone industriali già predisposte, ed a consentirne l'ulteriore graduale ampliamento ;

Che analoghe provvidenze si richiedono anche per agevolare il correlativo ampliamento dell'adiacente quartiere per abitazioni ;

Che per l'esecuzione delle opere all'uopo occorrenti si rende necessaria l'ulteriore spesa di lire 61,158,032.80, alla quale si può provvedere col fondo tuttora disponibile sulla somma di lire 141,500,000 sopra comunicata ;

Vista la convenzione addizionale, stipulata in data 18 agosto 1926, con la quale si provvede alla concessione delle opere ritenute necessarie, si stabiliscono le modalità per la esecuzione e la liquidazione degli ulteriori lavori da eseguire e si determina la maggiore estensione delle aree comprese nella zona industriale e di quelle del quartiere urbano ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emettere un decreto-legge per le provvidenze suaccennate ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quelli delle finanze e delle comunicazioni ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Le opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera e delle annesse zone industriale e urbana, contemplate nel piano regolatore 30 ottobre 1925, riconosciute meritevoli di approvazione dal Comitato tecnico del Regio magistrato alle acque per le provincie Venete, e quelle occorrenti per l'ampliamento del Quartiere Urbano, rappresentato nel piano regolatore medesimo, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.

Nell'ambito della Zona Industriale annessa al nuovo porto di Venezia in regione Marghera non potranno essere consentiti impianti di qualsiasi genere, concernenti la manipolazione, il deposito e la produzione di materie esplosive o infiammabili senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione della marina mercantile oltre che delle altre Amministrazioni competenti.

La stessa autorizzazione è inoltre richiesta per qualunque utilizzazione delle aree adiacenti agli impianti suddetti.

Art. 3.

Per tutti gli usi e servizi pubblici è riservata al Demanio marittimo alla dipendenza dell'Amministrazione della marina mercantile, per gli effetti di cui all'art. 159 del Codice per la marina mercantile, una striscia delle nuove aree lungo i margini del canale Brentella e del canale Vittorio Emanuele III della profondità di dieci metri.

Art. 4.

È approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale stipulata addì 18 agosto 1926 tra i delegati dei Ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e delle comunicazioni in rappresentanza dello Stato, il delegato del comune di Venezia, ed il rappresentante della Società Anonima *Porto Industriale di Venezia* relativa alla concessione a questa ultima Società, da parte dello Stato, dell'esecuzione di ulteriori opere di costruzione del nuovo porto di Venezia in regione Marghera, ai provvedimenti per l'ulteriore sviluppo della zona industriale e del quartiere urbano, e alla definizione dei limiti di applicazione delle disposizioni d'indole tributaria ed economica.

Art. 5.

A decorrere dal 1° luglio 1926 è elevato da lire 250,000 a lire 400,000 la somma annua pagabile dal Ministero delle finanze al comune di Venezia.

Art. 6.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Venezia, valendosi dei fondi disponibili degli Istituti di previdenza, di cui al Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, per i lavori di competenza del comune stesso, in relazione alla convenzione che si approva col presente decreto-legge, mutui per la somma complessiva non superiore a 18 milioni, da garantirsi nei modi di legge e da somministrarsi in sei anni a cominciare dal 1927 al saggio dell'interesse del 6.50 per cento, con ammortamento nel limite massimo di anni trenta, a condizione che le somministrazioni non saranno maggiori di due milioni in ciascuno dei primi due anni, di tre milioni in ciascuno dei due anni successivi e di quattro milioni negli ultimi due.

Art. 7.

La convenzione che si approva col presente decreto sarà sottoposta alla tassa di registro di lire dieci.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 289 di repertorio.

ALLEGATO N. 2.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI — SEZIONE CONTRATTI.

CONVENZIONE ADDIZIONALE FRA LO STATO, IL COMUNE DI VENEZIA E LA SOCIETÀ « PORTO INDUSTRIALE DI VENEZIA » RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI ULTERIORI OPERE DA ESEGUIRSI NEL NUOVO PORTO DI VENEZIA, IN REGIONE MARGHERA, ED A PROVVEDIMENTI PER LA ZONA INDUSTRIALE ED IL QUARTIERE URBANO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentoventisei addì diciotto del mese di agosto in Roma (in una sala del Ministero dei lavori pubblici) si sono riuniti avanti di me capo sezione comm. dott. GUSTAVO DE PORCELLINIS, delegato alla stipulazione dei contratti di questa Amministrazione centrale e con l'assistenza dei sottoscritti testimoni signori comm. dott. TINTI GUIDO fu Gennaro, nato a Castelfiorentino e domiciliato a Roma e comm. dott. ALDO ROSSI MERIGHI, nato ad Ancona e domiciliato a Roma, noti ed idonei a forma di legge ed a me personalmente cogniti, da una parte:

Il comm. dott. MESINA TITO LIVIO, di Efsio, nato a Alzai (Sassari) e domiciliato a Roma ispettore centrale in rappresentanza di Sua Eccellenza il ministro dei lavori pubblici, giusta delega qui allegata sotto la lettera a).

Il gr. uff. dott. MURATORE NICOLA, fu Dionisio, nato a Ventimiglia e residente a Roma, direttore capo divisione, in rappresentanza di Sua Eccellenza il ministro delle finanze giusta delega qui allegata sotto la lettera b).

Il tenente colonnello di Porto cav. BINAGHI ATTILIO, fu Tommaso, nato a Cagliari e domiciliato in Roma, direttore capo divisione, in rappresentanza di Sua Eccellenza il ministro delle comunicazioni, giusta delega qui allegata sotto la lettera c) e dall'altra

Il comm. PANCINO ANGELO, fu Giacomo, nato a San Stimo di Livenza e domiciliato a Venezia in rappresentanza del comune di Venezia giusta delega qui allegata sotto la lettera d)

Il gr. uff. prof. ing. COEN GAGLI ENRICO fu Giuseppe, nato a Mantova e residente in Roma, delegato a stipulare la presente convenzione addizionale in nome e per conto della Società *Porto Industriale di Venezia* giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 20 aprile 1926, come da estratto autentico dei notari De Carlo e De Luigi residenti in Venezia, che qui si allega sotto la lettera e)

PREMESSO :

Che in considerazione del rapido ed ognora progressivo sviluppo della zona industriale annessa alla nuova sezione del porto di Venezia in regione Marghera si rende necessario provvedere all'esecuzione di quelle opere che valgano a farle conseguire una perfetta e completa efficienza ;

Che si ritiene in pari tempo conveniente di fissare fin da ora un piano regolatore secondo cui debbano organicamente e razionalmente attuarsi i successivi ampliamenti degli specchi acquei e delle zone assegnate alle industrie;

Che correlativamente con l'ampliamento della zona industriale, si rende necessario provvedere alle esigenze di sviluppo del quartiere urbano oltre i limiti assegnatigli con la convenzione principale 23 luglio 1917, n. 1191;

Che per assicurare l'attuazione, da parte del comune di Venezia, delle opere di sua competenza, richieste dallo sviluppo del quartiere urbano e della zona per industria, occorre integrare i provvedimenti sanciti nella convenzione 23 luglio 1917, e relativo decreto 26 luglio 1917 sopraindicati;

Che infine, occorre chiarire il senso delle disposizioni contenute nell'art. 21 della conversione 23 luglio 1917, relativamente alla cessione da parte dello Stato delle aree di sua proprietà, comprese nell'ambito della zona industriale;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite da me ufficiale rogante personalmente conosciute, confermando e ratificando la precedente narrativa, che forma parte integrante della presente convenzione, convengono e stipulano quanto in appresso:

Art. 1.

In aggiunta alle opere di costruzione, del nuovo porto di Venezia a Marghera, già concesse alla Società *Porto Industriale di Venezia* con le convenzioni 23 luglio 1917, 23 aprile 1919, col Regio decreto-legge 11 marzo 1920, n. 748, e con la convenzione 19 aprile 1923, lo Stato concede alla predetta società alle condizioni contemplate nelle convenzioni medesime, nonchè in quella 30 ottobre 1920, in quanto non siano modificate dalla presente, l'esecuzione delle opere seguenti:

a) completamento ed approfondamento a metri 9 sotto la c. a. m. del braccio interno del canale industriale ovest;

b) ampliamento ed approfondamento a metri 9 del braccio meridionale del canale industriale ovest e del corrispondente tronco di accesso all'avampporto;

c) ampliamento dello scavo nell'avampporto, all'imbocco del bacino commerciale n. 1 fino a costituire uno specchio d'evoluzione del diametro di metri 300;

d) ampliamento ed approfondamento del tronco inferiore del canale di raccordo col Naviglio di Brenta;

e) scavo di un bacino di evoluzione con fondale di metri 9 allo sbocco del detto canale di raccordo col quale industriale ovest;

f) formazione, coi materiali provenienti dagli scavi, di terrapieni in adiacenze ai nuovi canali e bacini;

Opere tutte previste in linea di massima nel piano regolatore e progetto 30 ottobre 1925 approvato dal Comitato tecnico del Regio magistrato delle acque con voto n. 407, del 27 novembre 1925.

Art. 2.

La Società concessionaria dovrà, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della presente convenzione, presentare il programma di generale esecuzione delle opere da attuare in applica-

zione della presente convenzione al magistrato alle acque perchè sentito il Comitato tecnico di magistratura, lo sottoponga all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Nel programma di cui sopra verranno fissati i termini dell'inizio e dell'ultimazione delle opere, o gruppi di opere, tenuto presente quanto è disposto al successivo art. 5.

Art. 3.

In relazione al programma di cui al precedente art. 2 dovrà la Società concessionaria, sotto pena di decadenza della concessione, provvedere tempestivamente, e in ogni caso non più tardi di due mesi avanti i termini che saranno fissati per l'inizio delle opere, a presentare i progetti esecutivi relativi a ciascuna opera o gruppo di opere da eseguire.

Tali progetti dovranno comprendere ciascuno un complesso di lavori di completa ed immediata utilizzazione.

Il Ministero dei lavori pubblici, potrà, sentito il Comitato tecnico del Regio magistrato alle acque, accordare quelle proroghe che per fondati motivi venissero richieste dalla Società concessionaria.

Nei progetti esecutivi la previsione della spesa comprenderà una quota di spese per la manutenzione delle opere durante il periodo intercedente fra la loro ultimazione ed il collaudo, nonché una quota per imprevisti, spese generali, studio e compilazione dei progetti, direzione e sorveglianza e collaudazione dei lavori nella misura globale del 20 per cento dell'importo delle opere previste, rimanendo esclusa qualsiasi quota per interessi durante la costruzione.

Art. 4.

Alle opere tutte da eseguire in applicazione della presente convenzione sono estese le pattuizioni relative ai pagamenti da farsi dallo Stato alla Società concessionaria contenute negli articoli 4 e 5 della convenzione 19 novembre 1923.

Art. 5.

I pagamenti da farsi dallo Stato alla Società concessionaria, a termini del precedente art. 4 non potranno superare per ognuno degli esercizi finanziati sottoindicati, i seguenti limiti:

Esercizio finanziario	1926-27	L.	8,000,000
»	»	1927-28	»	10,000,000
»	»	1928-29	»	11,000,000
»	»	1929-30	»	16,000,000
»	»	1930-31	»	16,158,032

Art. 6.

A chiarimento del primo comma dell'art. 21 della convenzione 23 luglio 1917, si stabilisce che le aree di proprietà demaniale, comprese entro i limiti assegnati alla Zona industriale, quali risultano dalla planimetria (allegato 1) che si annette alla presente convenzione, sono dallo Stato cedute gratuita-

mente alla Società *Porto industriale di Venezia* salvo il semplice rimborso delle spese di espropriazione eventualmente occorse.

Al quarto comma dello stesso art. 21 viene aggiunto quanto segue :

Al prezzo in tal modo calcolato verrà aggiunta, per le assegnazioni che saranno concordate posteriormente al termine di due mesi dall'approvazione della presente convenzione una quota fissa di lire 4 (quattro) per metro quadrato, da riscuotersi a cura della concessionaria Società *Porto industriale di Venezia*.

L'ammontare delle riscossioni così effettuate sarà dalla Società stessa versato per una metà al comune di Venezia a cui favore questa viene devoluta a titolo di contributo di miglìoria per la costruzione e manutenzione delle opere pubbliche di sua competenza e per l'altra metà del Tesoro dello Stato il quale aprirà un conto corrente attivo e passivo al saggio d'interesse del 3 per cento, previo passaggio per il bilancio dello Stato, destinato all'esecuzione di opere complementari e di miglioramento di quelle concesse, in base a progetti approvati dal Ministero dei lavori pubblici sentito il Comitato tecnico del magistrato alle acque.

Art. 7.

Le ulteriori aree destinate all'industrie, che debbono di mano in mano crearsi secondo quanto è previsto nel citato piano regolatore e progetto 30 ottobre 1925, quali risultano dalla citata planimetria (allegato 1) in cui le aree stesse sono distinte in tinta rossa, entrano a far parte integrante della Zona industriale annessa alla nuova sezione del porto commerciale. Ad esse si estendono pertanto tutte le relative disposizioni e pattuizioni comprese nella presente e nelle precedenti convenzioni e nei relativi provvedimenti di approvazione.

Per tali ulteriori aree, il quindicennio di cui al penultimo comma dell'art. 21 della convenzione principale 23 luglio 1917, e successive modificazioni e integrazioni, avrà decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento approvante la presente convenzione.

Art. 8.

In dipendenza dell'aggregazione al comune di Venezia del territorio dei comuni di Chirignano e Mira, compreso entro i limiti dell'ampliamento della zona assegnata alle industrie e dell'annessovi quartiere urbano, il comune di Venezia assume a sua cura e spesa la costruzione, la manutenzione e l'illuminazione delle strade di carattere comunale e delle relative fognature, la provvista e la distribuzione dell'acqua potabile ed industriale e gli impianti tutti concernenti i pubblici servizi nell'ambito delle nuove zone destinate alle industrie.

I provvedimenti relativi dovranno essere attuati in corrispondenza col programma dei lavori di sistemazione e sviluppo della Zona industriale.

Le aree occorrenti per la formazione di dette strade ed impianti di servizi pubblici saranno dalla Società *Porto industriale di Venezia* cedute gratuitamente al comune.

La sistemazione e l'ampliamento del Quartiere Urbano sta a carico del comune di Venezia, il quale dovrà sottoporre il relativo piano all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici nel termine di un anno dalla data del prov-

vedimento col quale sarà stata approvata la presente convenzione, salvo le proroghe che per giustificati motivi fossero accordate, dal Ministero medesimo.

Nella sistemazione dell'ampliamento della zona assegnata alle industrie e dell'annessovi quartiere urbano, la Società *Porto Industriale di Venezia* ed il comune di Venezia, saranno tenuti alla osservanza delle disposizioni portate dal Regio decreto 21 gennaio 1906, n. 74, circa le distanze degli abitati, delle strade pubbliche, degli edifici industriali, ecc., dalla esistente polveriera della Regia marina di Malcontenta.

Art. 9.

Ai nuovi stabilimenti industriali, nonchè alle trasformazioni ed agli ampliamenti degli stabilimenti presistenti che, entro i limiti assegnati e da assegnarsi al nuovo porto di Venezia ed alla annessa zona industriale con relativo quartiere urbano, saranno attivati entro il 31 dicembre 1936, è concessa l'esenzione delle imposte di ricchezza mobile, terreni e fabbricati per il periodo di dieci anni decorrenti dalla data della loro attivazione.

Per i nuovi stabilimenti e per le trasformazioni e ampliamenti di cui al comma precedente, già attivati alla data di pubblicazione del decreto col quale sarà resa esecutiva la presente convenzione, l'esenzione dalle imposte della ricchezza mobile, terreni e fabbricati è concessa fino al 31 dicembre 1936.

La Società *Porto industriale di Venezia* è esente, fino al 31 dicembre 1941, dalle imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile per le opere, gli impianti ed i servizi da essa eseguiti ed esercitati, inerenti al nuovo porto di Venezia ed alla annessa zona industriale, nonchè per i redditi derivanti dalla costruzione e dall'esercizio delle opere, impianti e servizi medesimi.

Art. 10.

Le disposizioni del precedente art. 9 in quanto riguardano i soggetti, l'oggetto ed i termini di durata dell'esenzione delle imposte dirette, sono ugualmente applicabili per le agevolanze doganali e per ogni altra concessione d'indole tributaria ed economica contemplate ed estese al nuovo porto di Venezia, ed alla annessa zona industriale con relativo quartiere urbano, in virtù dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1191, compresi i benefici successivamente accordati alla città di Napoli con l'art. 31, secondo, terzo e quarto comma del decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636.

Art. 11.

Per il periodo decorrente dalla data di pubblicazione del decreto col quale sarà resa esecutiva la presente convenzione, e fino al 31 dicembre 1941 la Società *Porto Industriale di Venezia* è esente dalle tasse portuarie e di scambio, dai diritti di statistica, nonchè dalle tasse di registro, bollo, ipotecarie, concessioni governative, dai diritti di segreteria ed altri diritti fiscali, per tutte le operazioni, atti e contratti relativi al funzionamento ed alle attività della Società, inerenti e conseguenti alla costruzione ed all'esercizio del nuovo porto di Venezia ed alla annessa zona industriale col relativo quartiere urbano.

Art. 12.

Il presente atto sarà assoggettato alla tassa fissa di lire 10 a carico della Società concessionaria.

E richiesto io capo sezione delegato alla stipulazione del contratto ho ricevuto e pubblicato la presente convenzione, mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate prima di sottoscriverla, hanno dichiarato essere la convenzione conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura delle inserzioni allegate al presente atto per espressa volontà delle parti, le quali hanno dichiarato di averne presa cognizione.

La presente convenzione consta di sei fogli di carta uso bollo scritti da persona di mia fiducia e su facciate diciannove e righe ventuno della ventesima e contiene sei inserzioni per foglietti quattordici, scritti e dattilografati e disegnati su facciate ventidue.

Il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici.

F.to MESINA TITO LIVIO, di Efisio.

Il rappresentante del Ministero delle finanze

F.to MURATORE NICOLA, fu Dionisio.

Il rappresentante del Ministero delle comunicazioni

F.to ATTILIO BINAGHI, fu Tommaso.

Il rappresentante del Comune di Venezia

F.to ANGELO PANCINO, fu Giacomo.

Il rappresentante della Società « Porto Industriale di Venezia »

F.to ENRICO COEN CAGLI, fu Giuseppe.

I testimoni :

F.ti GUIDO TINTI, fu Gennaro

ALDO ROSSI MERIGHI, di Ugo.

Il Capo sezione delegato ai contratti

F.to GUSTAVO DE PORCELLINIS.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2193, concernente provvedimenti per il completamento del porto di Marghera in Venezia » (N: 700).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2193, concernente provvedimenti per il completamento del porto di Marghera in Venezia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2193, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Venezia, sui fondi degli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa stessa, un mutuo di L. 37,100,000 per le opere di completamento del nuovo porto di Marghera.

ALLEGATO.

Regio decreto legge 12 dicembre 1926, n. 2193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1, del 3 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessita ed urgenza di autorizzare a favore del comune di Venezia un'operazione finanziaria che lo metta in grado di far fronte alla maggiore spesa relativa alle opere poste a carico del comune stesso con la Convenzione 23 luglio 1917 approvata con decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1191, per la costruzione del nuovo porto in regione di Marghera, della zona industriale, e del quartiere urbano;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le maggiori spese dipendenti dalle opere messe a carico del comune di Venezia, giusta la Convenzione 23 luglio 1926, approvata con decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1191, relativamente alla costruzione del nuovo porto di Venezia, in regione di Marghera, della zona industriale, e del quartiere urbano, è autorizzata sui fondi degli istituti di provvidenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, la concessione di un prestito fino a L. 37,100,000, estinguibile in anni 50 al saggio del 6.50 per cento all'anno col concorso a carico dello Stato (Ministero finanze) dell'1.50 per cento d'interesse all'anno.

Art. 2.

Il fabbisogno di cui al precedente articolo dovrà essere precisato, nella cifra e nelle partite che lo compongono, dal Ministero dei lavori pubblici, prima della concessione del mutuo di cui all'articolo stesso.

Art. 3.

Il mutuo di cui all'articolo 1 del presente decreto sarà garantito sul dazio consumo, e frazionato, quanto alla somministrazione, nel triennio 1927-29 nella misura di un terzo per ciascun anno solare.

La quota di mutuo da corrisondersi in ciascun anno sarà repartita in due rate uguali, somministrabili ognuna in giugno e in dicembre.

Art. 4.

Con decreto del Ministero per le finanze sarà provveduto allo stanziamento in bilancio della somma necessaria per il concorso statale di cui al presente decreto.

Art. 5.

Salvo quanto è stabilito dal presente decreto, nulla è innovato, nei riguardi del mutuo di cui al decreto stesso, alle disposizioni che regolano i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.
VOLPI.
GIURIATI.

Visto. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della frazione di Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina » (N. 670).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della frazione di Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, con cui sono aggregati al comune di Venezia i comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e la frazione Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 9 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'ampliamento del territorio del comune di Venezia ;
Udito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

I comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e la frazione di Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina, sono aggregati al comune di Venezia.

Con successivo decreto, da emanarsi su proposta del ministro dell'interno, sarà provveduto alla esatta delimitazione del territorio del comune di Mira, da aggregare al comune di Venezia.

Il prefetto di Venezia è autorizzato a provvedere a quanto occorra per l'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti del recapito della propria corrispondenza in loco » (N. 652).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti del recapito della propria corrispondenza in loco ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti, del recapito della propria corrispondenza in loco.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il nuovo Testo Unico delle leggi postali, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, ed il relativo regolamento approvato col Regio decreto 10 febbraio 1901, n. 120 ;

Vista la legge 11 maggio 1913, n. 503 ;

Visto il regolamento approvato con Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2668 ;

Visto il Regio decreto-legge del 19 febbraio 1925, n. 196, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 ;

Visto l'art. 3, n. 2; della legge n. 100 del 31 gennaio 1926 ;

Considerato che ricorrono le ragioni di necessità e di assoluta urgenza di disciplinare, nell'interesse dell'industria e del commercio, il recapito delle corrispondenze che banche, ditte, istituti ed enti in genere hanno bisogno di far consegnare con propri mezzi entro i confini del comune di loro residenza ;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello delle finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata a dare in concessione a banche, ditte, istituti ed enti di qualsiasi genere, ed alle loro agenzie o succursali, il recapito delle loro corrispondenze epistolari con propri mezzi entro i confini dei rispettivi comuni nei quali risiedono.

Art. 2.

Tale concessione è accordata con decreto del ministro per le comunicazioni, verso il corrispettivo unitario, stabilito dall'art. 3 del Regio decreto-legge n. 196 del 19 febbraio 1925, determinato e liquidato con le norme degli articoli 14, 15, 16 e 17 del regolamento approvato con Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2668.

Art. 3.

L'ammontare della cauzione degli enti concessionari e le modalità da seguire nella corresponsione del canone sono stabilite volta per volta col decreto di concessione.

Art. 4.

Le concessioni fatte in base al presente decreto-legge sono indipendenti dalle autorizzazioni concesse nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 8 del Regio decreto n. 2668 del 21 ottobre 1923.

Il presente decreto, che avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1209, relativo all'assegnazione straordinaria per la costruzione e l'adattamento di edifici postali-telegrafici » (N. 653).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1209, relativo all'assegnazione straordinaria per la costruzione e l'adattamento di edifici postali-telegrafici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1209, relativo all'assegnazione straordinaria per la costruzione e l'adattamento di edifici postali e telegrafici.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1209 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che istituisce l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Riconosciuta la necessità e l'assoluta urgenza di provvedere alla costruzione ed all'arredamento di appositi edifici, all'adattamento ed all'ampliamento di quelli esistenti, ad uso dei servizi postali e telegrafici del Regno ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad assumere impegni entro il limite di lire 100,000,000 per la costruzione di edifici e per l'adattamento e l'ampliamento di quelli esistenti ad uso dei servizi postali e telegrafici del Regno, previa eventuale espropriazione degli immobili all'uopo necessari.

Tale somma verrà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del bilancio dell'Azienda autonoma per i servizi postali e telegrafici, in ragione di lire dieci milioni annui in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1926-27 al 1935-36, assegnando uguale somma nella parte straordinaria dell'entrata del bilancio medesimo con prelevamento dagli avanzi di gestione dell'Azienda, da versare al Tesoro negli anni predetti.

Art. 2.

L'approvazione dei progetti edilizi da parte del Ministero delle comunicazioni nei modi indicati nell'art. 1 del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1574, approvato con legge 18 marzo 1926, n. 562, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e di indifferibilità e agli effetti delle occorrenti espropriazioni, le quali verranno eseguite dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in conformità delle disposizioni dell'art. 2 del citato Regio decreto-legge n. 1574.

Art. 3.

Con decreti del ministro per le finanze saranno apportate le variazioni di bilancio dipendenti dall'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1º luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988, e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali-telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali » (Numero 686-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988, e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali-telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali ».

L'Ufficio centrale ha introdotto una piccola modificazione nel testo ministeriale, che è accettata dal Governo.

Prego quindi l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988 e 6 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali telegrafici e per gli agenti rurali, *così modificato*:

Art. 1.

Agli organi dell'Amministrazione delle poste e telegrafi elencati all'art. 13 del nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica (Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520) fra le lettere c) e d) aggiungasi *uffici di 1ª classe*.

Questi uffici sono gestiti da funzionari di ruolo coadiuvati da supplenti oppure da impiegati esecutivi di cui all'art. 3 del Regio decreto sull'ordinamento del personale delle poste e dei telegrafi (15 agosto 1926, n. 1733).

Art. 2.

Gli uffici principali e secondari, in caso di riconosciuta necessità, possono essere trasformati in uffici di 1ª classe.

La trasformazione è disposta con decreto motivato del ministro delle comunicazioni, inteso il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 3.

Le disposizioni dei tre ultimi comma dell'art. 6 del Regio decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, hanno vigore con effetto dal 1º luglio 1924.

L'ultimo comma dell'art. 14 del citato Regio decreto-legge è sostituito dal seguente:

« Il prescelto deve, entro due mesi dalla partecipazione ufficiale, assumere la gestione della ricevitoria assegnatagli; in caso contrario il suo rapporto di servizio è risolto, tranne che l'amministrazione giudichi il ritardo dovuto a straordinarie esigenze di servizio o ad altri eccezionali motivi ».

All'art. 18 è aggiunto il seguente comma:

« Il giudizio sull'importanza delle ricevitorie e la opportunità dei provvedimenti di cui al precedente comma e in ogni altro caso non demandato ad organo speciale, è riservato al ministro delle comunicazioni ».

Al capoverso dell'art. 55 è sostituito il seguente:

« L'applicazione di tale tariffa è limitata a otto viaggi all'anno di corsa semplice per i titolari degli uffici secondari e per i ricevitori ed a quattro viaggi all'anno di corsa semplice per la famiglia convivente ed a carico ».

Art. 4.

I titolari degli uffici secondari ed i ricevitori postali telegrafici sono dispensati dal compiere le sostituzioni delle cauzioni comunque costituite e dal prestare i complementi eventualmente dovuti, in base a disposizioni anteriori al 1º luglio 1926. Delle sostituzioni e dei complementi stessi, però, si tiene calcolo a tutti gli effetti dell'art. 9 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37.

Tali disposizioni sono estese, in quanto siano

applicabili, ai gerenti assunti in servizio prima del luglio 1926 nonché ai titolari degli uffici secondari, ai ricevitori postali telegrafici ed ai gerenti, comunque cessati dal servizio anteriormente alla data del presente decreto.

Art. 5.

Il termine del 30 giugno 1926 stabilito nell'art. 1 del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, è prorogato al 31 marzo 1927.

Dalla data della sua entrata in vigore e fino alla scadenza del nuovo termine non è applicabile l'art. 5 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 168.

Il titolare dell'ufficio secondario od il ricevitore postale telegrafico, anche se cessato dal servizio, continua a garantire con la cauzione individuale la propria gestione fino a quando non abbia eseguito i versamenti prescritti dall'articolo 9 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, in una delle forme di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897.

A datare da tale epoca subentra la garanzia collettiva della Cassa Mutua anzidetta, anche per le gestioni precedenti comprese le eventuali gerenze, nei limiti e con le forme di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 16 marzo 1926, n. 897.

Art. 6.

Per le cauzioni individuali svincolate di diritto a norma dell'art. 2 del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, le Amministrazioni, cui spetta cancellare il vincolo cauzionale, sono tenute a provvedervi indipendentemente da ogni altra formalità entro due mesi dalla esibizione dei titoli da parte degli interessati.

Art. 7.

Ferme le disposizioni degli articoli 19 e 27 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, l'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, i ricevitori postali telegrafici e gli agenti rurali, è parificato, agli effetti delle imposte e tasse, alle amministrazioni dello Stato, anche per quanto riguarda l'applicazione dei tributi sulle erogazioni da esso disposte.

Alle domande per il conseguimento dei be-

nefici dell'Istituto ed ai documenti che le corredano sono applicabili le disposizioni dell'articolo 32, ultimo comma, del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

La esenzione dalle tasse postali accordate all'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali, dall'articolo 27 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, è estesa al servizio delle riscossioni, ivi compreso il diritto fisso per l'eventuale protesto.

Art. 8.

Nei giudizi attivi e passivi la rappresentanza delle singole gestioni di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, è affidata al Direttore tecnico dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali.

Art. 9.

I rapporti e le contestazioni per qualsiasi causa, e comunque sorte, relative alle concessioni di pubblicità, di cui all'art. 8 del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, ed alla loro esecuzione, sono regolari e definiti:

a) a norma del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 584, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, fra Stato, concessionari e sub-concessionari;

b) a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge stesso, fra concessionari e sub-concessionario od assuntore, determinandosi che in caso di ricorso gli arbitri delle parti saranno nominati rispettivamente dal concessionario e dal sub-concessionario od assuntore.

Art. 10.

È in facoltà del Ministro delle comunicazioni:

a) di modificare il numero dei membri del Consiglio di amministrazione e dei Sindaci dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali, in re-

lazione alle attribuzioni assegnate all'Istituto posteriormente al Decreto di sua costituzione. La modificazione è fatta di concerto col Ministro per le finanze;

b) di autorizzare il versamento ad un fondo complessivo delle somme di cui alla lettera C dell'art. 9 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, e degli interessi di cui al successivo articolo 10, salva l'assegnazione di corrispondenti quote ai conti individuali nei casi di chiusura e di totali prelevamenti dai conti stessi, da determinarsi con le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assicurazione e previdenza con l'approvazione del Ministro.

Art. 11.

Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono » (N. 693).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: » Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico di legge sui telefoni 3 maggio 1903, n. 196, il relativo regolamento 21 maggio 1903, n. 253, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgenza di disciplinare la pubblicazione degli elenchi telefonici quale mezzo indispensabile per garantire la regolarità del pubblico servizio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane, o di guide telefoniche per determinate zone, o di estratti, supplementi, notiziari o bollettini sono riservate esclusivamente alle Società concessionarie.

Art. 2.

La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione dell'elenco generale degli abbonati al telefono, a norma dell'art. 50 del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico di legge sui telefoni, approvato con Regio decreto 21 maggio 1903, n. 253, o di guide telefoniche generali, o di estratti, supplementi, notiziari o bollettini sono riservate esclusivamente al Ministero delle comunicazioni che vi provvederà direttamente, oppure per concessione ad uno degli Istituti di previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela.

Le Società esercenti di servizi telefonici restano in ogni caso obbligate a somministrare i dati e le notizie necessarie nei modi e termini stabiliti dal Ministero.

Art. 3.

Le inserzioni di indicazioni di nomi di abbonati coi rispettivi numeri telefonici in pubblicazioni diverse dagli elenchi, guide, od estratti notiziari o bollettini debbono essere autorizzate dal ministro per le comunicazioni, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4.

È vietata ogni altra pubblicazione, inserzione, vendita, o distribuzione a pagamento o gratuita di elenchi di abbonati al telefono, o di guide telefoniche, o di estratti, supplementi, notiziari o bollettini sotto qualsiasi forma o denominazione, ed i rispettivi contravventori sono puniti a norma dell'art. 5

del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, sostitutivo dell'art. 2 del Testo Unico di legge sui telefoni 3 maggio 1903, n. 196.

Art. 5.

Il ministro per le comunicazioni ordinerà il sequestro e la distruzione delle copie delle pubblicazioni contenenti elenchi di abbonati al telefono o guide telefoniche, od estratti, supplementi, notiziari o bollettini effettuate in contravvenzione al disposto degli articoli precedenti, ovunque si trovino, anche se non ancora posti in vendita o in distribuzione.

Art. 6.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico » (N. 724).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 507, e successive modificazioni.

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto-legge 1^o maggio 1925, n. 582, che istituisce l'Opera nazionale del dopolavoro;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'assoluta urgenza di istituire un Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico;

Visto il parere del Consiglio di Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni di concerto coi ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

È istituito presso la direzione generale delle poste e dei telegrafi un Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico avente per iscopo:

a) di promuovere il sano e proficuo impiego da parte del personale postale telegrafico e telefonico, delle ore libere dal servizio con istituzioni atte a sviluppare le capacità fisiche, intellettuali e morali di tale personale;

b) di provvedere allo incremento di tali istituzioni quando già esistano;

c) di illustrare mediante pubblicazioni ed altri mezzi di propaganda le varie forme del dopolavoro postelegrafonico e i vantaggi conseguiti e da conseguirsi a mezzo di esso nei riguardi della elevazione della classe postelegrafonica.

Art. 2.

L'Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico viene posto alla diretta dipendenza del direttore generale delle poste e dei telegrafi.

Esso è diretto da un funzionario di grado non inferiore al sesto coadiuvato da funzionari ed impiegati aventi grado rispondente alle effettive esigenze dell'ufficio.

Art. 3.

È istituita una Commissione del dopolavoro postelegrafonico alla quale sono deferite le funzioni appresso indicate:

1^o Determinare in relazione con la specialità del servizio postale, telegrafico, telefonico e con le attitudini del personale ad esso addetto, le forme più

opportune e convenienti con le quali possono essere attuati presso il personale stesso gli scopi di cui all'art. 1°;

2° tracciare in conformità le direttive per il funzionamento dell'Ufficio centrale;

3° Verificare la effettiva attuazione delle direttive stesse;

4° Autorizzare di volta in volta l'erogazione dei fondi occorrenti quando essi eccedano l'importo di lire 10,000;

5° Esaminare ed approvare, prima della loro presentazione al direttore generale le relazioni ed i rapporti di cui al seguente art. 6.

Fanno parte di tale Commissione;

- a) il capo di Gabinetto di S. E. il ministro per le comunicazioni;
- b) il direttore generale delle poste e dei telegrafi o un capo servizio delle poste, dei telegrafi o dell'Azienda telefonica di Stato da lui designato;
- c) il consigliere delegato dell'Opera nazionale del dopolavoro;
- d) il capo dell'Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafico;
- e) un sanitario designato dal direttore generale delle poste e dei telegrafi;
- f) un funzionario superiore della ragioneria centrale designato dal direttore generale delle poste e dei telegrafi;
- g) un rappresentante del personale designato dal ministro per le comunicazioni.

La Commissione elegge nel suo seno un presidente e si aduna quando occorre, e, comunque non meno di una volta al mese.

Art. 4.

L'azione della periferia dell'Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafico viene esplicata a mezzo dei direttori provinciali delle poste e dei telegrafi.

Ove in determinate zone le organizzazioni del dopolavoro postelegrafico assumano particolare sviluppo ed importanza, il ministro per le comunicazioni avrà la facoltà di affidare tale azione periferica ad appositi commissari di zona e commissari di riparto aventi i primi giurisdizione su provincie o gruppi di provincie, i secondi su singoli territori inferiori alla circoscrizione delle direzioni provinciali.

Art. 5.

A cominciare dall'esercizio finanziario 1926-1927 ed allo scopo di promuovere lo sviluppo e le iniziative del dopolavoro postelegrafico saranno stanziati per ogni esercizio finanziario, a carico del bilancio delle poste e dei telegrafi, i fondi appresso indicati, da imputarsi alle spese generali dell'Amministrazione.

a) una somma fissa di lire 200,000;

b) una contribuzione variabile commisurata al numero dei postelegrafici appartenenti alle istituzioni promosse dall'Ufficio centrale o da questo comunque incrementate in ragione di lire 5 per ogni iscritto ad una o più delle dette istituzioni.

Le somme non erogate in ogni singolo esercizio saranno conservate fra residui ad aumento delle disponibilità dell'esercizio successivo.

Oltre i proventi suddetti saranno destinati a vantaggio del dopolavoro postelegrafico tutti quei proventi che possono derivargli dal tesseramento e da ogni altra entrata inerente allo svolgimento dell'attività dell'Ufficio centrale.

Art. 6.

Il capo dell'Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico amministra i fondi di cui sopra e provvede alle occorrenti erogazioni, salvo il disposto dell'art. 3 circa la competenza della Commissione.

Il capo dell'Ufficio centrale al termine di ogni semestre presenterà alla approvazione della Commissione esecutiva, un documentato rendiconto della erogazione dei fondi da lui amministrati, e, al termine di ogni trimestre, un rapporto sull'andamento e lo sviluppo delle iniziative promosse o incrementate.

Alla fine di ogni esercizio finanziario presenterà un resoconto, morale e finanziario che dopo approvato dalla Commissione esecutiva, sarà allegato alla relazione annuale dell'Azienda postale e telegrafica.

Art. 7.

Le istituzioni locali attualmente esistenti tra il personale postelegrafonico statale debbono, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, chiedere a mezzo dei direttori provinciali, il riconoscimento all'Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico, che, in difetto dell'osservanza di tale prescrizione, si disinteresserà del loro andamento.

Il riconoscimento dell'Ufficio centrale è subordinato alla valutazione degli scopi delle istituzioni e alla esibizione dello statuto, dell'elenco degli aderenti, dei bilanci e degli atti giustificativi dell'opera compiuta e deve essere convalidato dalla Commissione di cui all'art. 3.

Art. 8.

L'Ufficio centrale del dopolavoro provvede alla necessaria propaganda nella forma opportuna, e, mensilmente, con la pubblicazione di un bollettino contenente i suoi atti, le notizie sul funzionamento delle istituzioni riconosciute e altre rubriche interessanti il personale.

Art. 9.

Saranno presi gli accordi opportuni con l'Opera nazionale del dopolavoro per uniformare le rispettive forme di attività e per disciplinare le comunioni di godimento delle istituzioni dipendenti dall'Opera e dall'Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico.

Art. 10.

Il Governo è autorizzato ad emanare tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ed eventualmente anche a modificare, integrare e coordinare con altre leggi le norme in esso contenute, qualora se ne richieda successivamente la necessità.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926:

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato » (N. 732).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29' concernente le facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le facoltà e le attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di coordinare le facoltà e le attribuzioni dei Capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle Ferrovie dello Stato ;

Visto l'art. 12 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dal Regio decreto 28 giugno 1912, n. 728 ;

Visto il Regio decreto 5 agosto 1912, n. 906 ;

Visto il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 598 ;

Visto il Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, convertito in legge con la legge 3 aprile 1926, n. 695 ;

Visto l'art. 1 del Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 ;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il capo compartimento delle Ferrovie dello Stato, nella circoscrizione territoriale cui presiede, oltre a rappresentare, per delegazione del ministro l'Amministrazione verso i terzi — fermo l'art. 11 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, per quanto si attiene alla rappresentanza legale — ha l'alta dirigenza e responsabilità dell'esercizio, con l'obbligo di presiedere e vigilare sull'andamento del servizio e delle sezioni di esercizio e degli altri uffici aventi sede nel compartimento, e di regolarne e coordinarne il lavoro, secondo le direttive stabilite dal ministro e dal direttore generale.

Per quanto riguarda l'opera dei dirigenti degli anzidetti Uffici e degli agenti che ne dipendono, egli — oltre ad esercitare le facoltà conferitigli secondo le disposizioni del regolamento del personale e del presente decreto — ha il compito di intervenire direttamente in caso di urgenza, o di provocare in via ordinaria i provvedimenti del direttore generale, ogni qual volta ne riconosca la necessità, per meglio integrarne o stimolarne le energie e le iniziative, per correggerne o modificarne l'indirizzo, o per altre speciali esigenze.

In casi eccezionali di particolare urgenza il Capo compartimento può anche impartire disposizioni che sono normalmente di competenza dei servizi centrali, informandone subito il direttore generale ed il capo del servizio interessato.

Art. 2.

In particolar modo il capo compartimento :

a) segue i bisogni delle industrie, del commercio e dell'agricoltura nei rapporti con le ferrovie, e vigila sul pronto esame dei reclami ;

b) vigila e cura che sia assicurata la continuità dell'esercizio in caso di anormalità, promuovendo i necessari accordi con gli altri compartimenti ;

c) sorveglia sulla buona utilizzazione delle locomotive in servizio dei treni e alle manovre del materiale di esercizio e sulla economia generale dell'Azienda ;

d) a modificazione di quanto è stabilito nell'allegato *F* annesso agli articoli 43 e 46 del regolamento del personale di cui il Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, compila le note informative dei capi delle sezioni, delle officine, degli uffici speciali e degli uffici distaccati aventi sede nel compartimento. Le note stesse sono rivedute dal direttore generale, sentito il capo servizio.

Vista e rivede anche le note informative del rimanente personale dei gradi dal 3° al 6° incluso addetto alle sezioni ed uffici indicati. Per queste note il direttore generale decide sui reclami sentito il capo servizio ;

e) presiede il Comitato di esercizio, le Commissioni locali di avanzamento e tutte le altre Commissioni compartimentali indicate in speciali decreti o regolamenti ;

f) stipula e firma, con definitiva obbligatorietà per l'Amministrazione secondo le norme di massima stabilite dal direttore generale, i contratti che interessino più di una sezione di esercizio, e quelli interessanti una sola sezione che esorbitino dalla competenza per valore del relativo dirigente, fino all'importo di lire 20,000, se a trattativa privata, e di lire 40,000 se per pubblica asta od a licitazione privata ;

g) autorizza l'ammissione eccezionale di viaggiatori isolati o in comitiva in determinati treni, dai quali sarebbero esclusi per disposizione delle concessioni speciali o per restrizioni indicate nell'orario generale, previ accordi, ove del caso, con i capi degli altri compartimenti interessati ;

h) procede ad ispezioni straordinarie, inchieste speciali ed in genere disimpegna tutti gli altri incarichi che gli vengono affidati dal ministro e dal direttore generale ;

i) a modificazione di quanto è stabilito nell'allegato *M* e negli articoli 103 e 104 del regolamento del personale, di cui al Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, ha anche facoltà di infliggere la censura a tutti i funzionari del compartimento dei gradi dal secondo al quarto inclusi. La facoltà di infliggere la censura è estesa anche ai capi servizio pei funzionari del grado secondo ed ai capi delle sezioni compartimentali per i funzionari dei gradi terzo e quarto.

Per le punizioni inflitte dal capo compartimento al personale non addetto al suo ufficio decide sui ricorsi il direttore generale, sentito, ove occorra, il capo servizio ;

Per le punizioni inflitte dal capo compartimento al personale non addetto al suo ufficio decide sui ricorsi il direttore generale, sentito, ove occorra, il capo servizio ;

l) autorizza, nell'ambito del compartimento, il trasloco di agenti dal grado settimo al quindicesimo inclusi proposti dalle sezioni ed uffici ;

m) autorizza le assenze dei capi delle sezioni e degli altri uffici di cui al punto d) per congedi; i capi predetti sono tenuti ad informarlo di volta in volta e preventivamente delle missioni che compiono per motivi di servizio;

n) dà il proprio parere al direttore generale sulle proposte di promozione al grado secondo.

Sono avvocati esclusivamente al capo compartimento i rapporti e la corrispondenza con gli onorevoli senatori e deputati, e con tutte le principali autorità pubbliche del compartimento. Il capo compartimento corrisponde col pubblico e con le altre Amministrazioni pubbliche o private per le questioni più importanti dell'esercizio.

Art. 3.

Il capo compartimento ha facoltà di prendere cognizione di tutti gli atti degli uffici aventi sede nella propria circoscrizione; e per le proprie trattazioni può avvalersi del personale degli uffici stessi, in maniera da evitare duplicazioni di lavoro.

Indipendentemente da ciò i capi degli uffici compartimentali devono tenere informato il capo compartimento sull'andamento del servizio, tenerlo al corrente di tutte le pratiche e questioni principali e dargli visione di tutta la corrispondenza in arrivo e partenza coi servizi centrali, nonché di quella ordinaria che rivesta una certa importanza.

Dei referti che il capo compartimento invia al direttore generale circa l'andamento dell'esercizio in applicazione dell'art. 1 è tenuto a trasmettere copia, per norma, ai capi dei servizi interessati.

Art. 4.

In caso di assenza o d'impedimento di breve durata, il capo compartimento è sostituito dal capo della sezione di esercizio preventivamente designato a tale effetto dal direttore generale; per le assenze prolungate provvede di volta in volta il direttore generale stesso.

Art. 5.

Il Comitato d'esercizio è composto, oltrechè dal capo compartimento che lo presiede, dai capi delle sezioni movimento e traffico, materiale e trazione, lavori, poste nella località sede del compartimento; salvo che si trovino in questa condizione due sezioni di uno stesso ramo di esercizio, nel qual caso interviene normalmente al Comitato solo il capo della sezione più elevato in grado o, a parità, più anziano nel grado stesso.

I capi delle altre sezioni od uffici aventi sede nell'ambito della circoscrizione compartimentale, presentano al Comitato concrete proposte scritte, e sono chiamati ad intervenire, con voto deliberativo, soltanto sulle questioni che li interessano, quante volte il Comitato non trovi di aderire senz'altro alle dette proposte.

Il Comitato di esercizio è convocato in via ordinaria ogni settimana, ed in via straordinaria ogni qualvolta il capo compartimento ne riconosca la necessità. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza, con preponderanza del voto del presidente in caso di parità. Alla esecuzione dei deliberati provvedono i capi delle sezioni di esercizio o degli altri uffici interessati sotto la loro responsabilità.

Art. 6.

Il Comitato d'esercizio ha facoltà di :

- a) proporre le variazioni degli orari dei treni viaggiatori, che interessano le linee comprese nella circoscrizione del compartimento ;
- b) approvare proposte di lavori o provviste nei limiti di spesa e con le norme stabilite dal direttore generale, ed esaminare ed esprimere parere in merito alle altre proposte eccedenti i limiti di competenza ;
- c) autorizzare, nei limiti delle piante approvate, o comunque secondo le direttive stabilite dal direttore generale, le assunzioni di avventizi straordinari, pel tempo strettamente rispondente ai bisogni precari cui provvedere ;
- d) autorizzare pel tempo preveduto necessario, e comunque non oltre due mesi, temporanei passaggi di agenti da uno ad altro ufficio o posto di servizio ;
- e) decidere sui reclami riflettenti l'applicazione degli orari di lavoro e dei turni di servizio ;
- f) deliberare i provvedimenti demandati alla sua competenza dalle disposizioni del regolamento del personale ;
- g) approvare, nei limiti della somma stanziata e fino al massimo consentito, gratificazioni che eccedono la competenza degli uffici compartimentali, per compensare prestazioni eccezionali o speciali benemerenze, specialmente per fatti nei quali siano interessati più servizi ;
- h) elargire, sempre nei limiti delle somme stanziate e fino al massimo consentito, sussidi che eccedano la competenza degli uffici compartimentali ;
- i) autorizzare congedi straordinari senza stipendio agli agenti di grado inferiori al terzo, di durata non superiore a 90 giorni, quante volte la concessione esorbiti dalla competenza degli uffici compartimentali ;
- l) prendere in esame tutte le questioni che il capo compartimento ritiene necessario di sottoporre alle sue deliberazioni, e concordare i provvedimenti relativi.

Art. 7.

È lasciata facoltà al ministro per le comunicazioni di emanare eventuali norme per l'applicazione del presente decreto.

Art. 8.

I Regi decreti 5 agosto 1912, n. 906; e 8 febbraio 1923, n. 598, sono abrogati.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, il Guardasigilli : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi » (N. 739).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di accordare all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi la facoltà di rendere continuativa, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi, e nel limite di un'ora al giorno, la prestazione oraria prevista dal secondo comma dell'art. 106 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Inteso il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo esclusivo di provvedere alle speciali esigenze degli uffici esecutivi postali e telegrafici soggetti a più intenso lavoro, è data facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di disporre, quando si renda necessario, in corrispondenza a riduzioni attuate negli assegni numerici del personale, il prolungamento dell'orario normale di servizio previsto dal secondo comma dell'art. 106 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, con effetto continuativo ed obbligatorio, per il personale di ruolo, escluso quello subalterno, nel limite di un'ora in più al giorno.

La disposizione è presa con decreto ministeriale sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, per i singoli uffici dei servizi attivi, previo accertamento delle condizioni sopra indicate.

Art. 2.

La retribuzione per la prestazione oraria di cui al precedente articolo sarà determinata con decreto del ministro delle comunicazioni, di concerto col ministro delle finanze.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 1 del presente decreto, sono considerati uffici esecutivi:

a) gli uffici esecutivi interni delle Direzioni provinciali i quali disimpegnano i servizi postali delle corrispondenze, dei pacchi, del movimento (esclusi gli uffici ambulanti e natanti), ovvero i servizi telegrafici;

b) gli uffici postali principali di ferrovia, di porto, di dogana e di confine;

c) gli uffici principali postali, telegrafici, postali e telegrafici nel limite, però, dei servizi precedentemente indicati.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale addetto alle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi, nè a quello addetto alle Direzioni di circolo delle costruzioni.

Art. 5.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore per i premi di operosità e rendimento, e per l'eventuale servizio straordinario prestato oltre quello normale, compreso il prolungamento d'orario continuativo previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

I disegni di legge testè approvati saranno votati domani a scrutinio segreto.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Sili di dar lettura delle interrogazioni.

SILI, segretario. Dà lettura delle seguenti domande d'interrogazione.

Interrogazione :

Chiedo di interrogare l'onorevole ministro per la pubblica istruzione per sapere se, dati gli inconvenienti gravi che possono derivare

dalla rigida applicazione della legge 20 giugno 1909, n. 364, sulle antichità e belle arti, inconvenienti che si sono rilevati gravissimi in un recente caso riflettente l'alienazione di una casa di proprietà dell'Opera Pia di San Luigi Gonzaga in Torino, gravata dal vincolo di notevole interesse artistico, non ritenga opportuno, anzi necessario, di proporre al Parlamento una modificazione dell'articolo 2 della legge, nel senso di sopprimere la limitazione imposta e che la vendita fatta dagli Enti morali indicati, possa avvenire soltanto dall'uno all'altro degli Enti morali.

Ferrero di Cambiano.

Interrogazione con risposta scritta :

Al ministro della giustizia e degli affari di culto, per sapere, se sia intendimento nei nuovi ordinamenti giudiziari della magistratura di dividerla in due affatto distinte cate-

gorie: pretori impromovibili, giudici di tribunale con possibilità di promozione fino ai più alti gradi.

Perchè se si attuasse tale ordinamento, già ideato altre volte da precedenti ministri guardasigilli, ma sempre ostacolato e mai accolto, ne verrebbe un grave danno e dal lato giuridico e dal lato politico.

Dal lato giuridico all'Amministrazione della giustizia, perchè il reclutamento dei pretori senza possibilità di avanzamento avverrebbe necessariamente tra personale scadente — vice pretori di poco valore o per lo più avvocati senza clienti —, mentre è notevole la loro importanza per essere giudice unico, per la estensione recata alla loro competenza e nel campo civile e nel campo penale, e per le molteplici altre delicate mansioni di volontaria giurisdizione, relative alle tutele, alle curatele, agli infortuni, ecc.

Dal lato politico, perchè per i paesi di campagna specialmente, che costituiscono la grande maggioranza della Nazione, nel pretore si impersona la giustizia dello Stato; ed è manifesto il danno gravissimo all'autorità e al prestigio dello Stato stesso, se il pretore è riconosciuto affatto impari all'altezza del suo ufficio, e quindi non sia da fiducia e stima circondato.

Attilio Rota.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 943).

II. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1207, che abroga il Regio decreto-legge n. 1995 del 23 ottobre 1924, concernente l'esenzione dalle tasse postali ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Erario (N. 651);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera (N. 667);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2193, concernente provvedimenti per il completamento del porto di Marghera in Venezia (N. 700);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della frazione di Malcontentà del comune di Mira, con lo scalo di Fusina (N. 670);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti del recapito della propria corrispondenza in loco (N. 652);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1209, relativo alla assegnazione straordinaria per la costruzione e l'adattamento di edifici postali-telegrafici (N. 653);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988, e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali-telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali (N. 686);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono (N. 693);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico (Numero 724);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato (N. 732);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi (N. 739).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge :

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 862) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (N. 789) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo alla ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limite di quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle colonie italiane (N. 656) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'alto commissario per la città e provincia di Napoli e dai Provveditorati alle opere pubbliche. (N. 742) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo *War* (N. 608) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili (N. 726) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua al Tesoro sul provento delle tasse portuali (N. 711)

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali (N. 788) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali (N. 804) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2056, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato (N. 736) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, concernente provvedimenti per l'abbruttamento delle fa-

rine per la panificazione e per i dolci (Numero 698) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abbruttata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati all'esportazione (N. 720) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1143, concernente la concessione di mutui agrari fondiari agli invalidi di guerra rurali (N. 704) ;

Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1926, n. 1650, portante disposizioni speciali per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (N. 756) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, che concerne l'estensione ad altri Enti delle disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoratura e la elettrocultura (N. 815) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1926, n. 60, concernente lo stanziamento di somma per i premi e spese per la produzione di esplosivi adatti per le applicazioni agricole (N. 818) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925 per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano (N. 612) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 186, circa la restituzione all'Ungheria di due codici corviniani (N. 816) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Praga il 4 maggio 1926 tra il Regno d'Italia e la Repubblica cecoslovacca, riguardo all'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazioni di rendite stipulati tra imprese di assicurazione italiane e contraenti cecoslovacchi e tra imprese di assicurazione cecoslovacche e contraenti italiani, nonché al Protocollo finale annesso a quella Convenzione (N. 879) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, recante provvedimenti per l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 745);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023, portante modifiche agli articoli 15 e 44 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 746);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, concernente modifiche al Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 747);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2056, concernente il conferimento al Governatore di Roma dei poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi del Governatorato (N. 748);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1487, concernente stanziamento di fondi nei bilanci dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria (N. 636);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, concernente la nomina di un commissario speciale per il rifornimento idrico di taluni comuni del Lazio (N. 760);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali (N. 823);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali (N. 871);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 75, portante provvedimenti per l'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione (Numero 826);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 20 gennaio 1927, n. 96, concernente le spese di affitto per i locali degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti in sostituzione di quelli circondariali (N. 827);

Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2208, recante disposizioni riflettenti i sottufficiali del Corpo reale equipaggi marittimi dispensati dal servizio di autorità durante il 1º, 2º e 3º trimestre dell'anno 1924 (N. 703);

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, concernente il riordinamento degli studi universitari d'ingegneria (N. 770);

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 38, contenente provvedimenti per l'istruzione superiore (N. 813);

Conversione in legge del Regio decreto 2 dicembre 1926, n. 2204, concernente mutui per la costruzione di edifici scolastici (N. 822);

Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, relativo alla concessione di un indennizzo privilegiato ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e in caso di morte, alle loro famiglie (N. 632);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1922, che reca provvedimenti a favore delle statistiche doganali (N. 586);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, concernente mutui a talune industrie interessanti la difesa nazionale (N. 620);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, per provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia in seguito all'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca (N. 625);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, relativo al condono di credito dello Stato verso l'Amministrazione provinciale di Trento (N. 642);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione (Numero 645);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, che reca prov-

vedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari (N. 646);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, relativo alle variazioni dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi (N. 649);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, concernente provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia tridentina (N. 650);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli (N. 710);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e costituisce la stessa in unica sezione (N. 764);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale del melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati (N. 802);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la importazione in franchigia dei semi di lino destinati alla semina (N. 803);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2306, concernente la distribuzione delle pagelle scolastiche istituite col Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615 (N. 812);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti (N. 782);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, contenente norme per l'esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto commissariato di Napoli (N. 783);

Conversione in legge del Regio decreto

1° luglio 1926, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo alla soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia (N. 633);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di Pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova (N. 634);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo alla istituzione della Milizia nazionale forestale (N. 706);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al Regio decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo (N. 759);

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (N. 785);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione dei mutui concessi per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana (N. 707);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675).

La seduta è tolta (ore 17,30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLII^a TORNATA

MARTEDÌ 31 MAGGIO 1927 - Anno V

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Congedi	Pag. 8350
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 »	8351
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale »	8381
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguirono dall'Alto commissario per la città e provincia di Napoli e dai provveditorati alle opere pubbliche »	8386
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo <i>War</i> »	8388
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili »	8390
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua al Tesoro sul provento delle tasse portuali »	8395
« Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali »	8398
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali »	8404
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato »	8406
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, concernente provve-	

dimenti per l'abbruttamento delle farine per la panificazione e per i dolci »	Pag. 8407
« Conversione in legge del Regio-decreto legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abbruttata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati alla esportazione »	8410
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1143, concernente la concessione di mutui agrari fondiari agli invalidi di guerra rurali »	8412
« Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1926, n. 1650, portante disposizioni speciali per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica	8414
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo all'ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limite di quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle colonie italiane »	8383
Oratori:	
FEDERZONI, <i>ministro delle colonie</i>	8385
MAZZIOTTI	8384
Interrogazioni (Annuncio di)	8420
Relazioni (Presentazione di)	8350, 8380
Uffici (Riunione degli)	8350
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	8379, 8419

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo, Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, della aeronautica e delle corporazioni, i ministri delle colonie, delle finanze, dei lavori Pubblici, del-

l'economia nazionale e delle comunicazioni, ed i sottosegretari di Stato per la presidenza del Consiglio, per la guerra, per la marina, per le corporazioni, per la giustizia ed affari di culto.

SIMONETTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo gli onorevoli senatori: Porro per giorni 15, Spirito per giorni 20, Venturi per giorni 17, Zappi per giorni 12, Diena per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Mazzoni, Pironti, Angiulli, Libertini, Di Robilant, Ricci Corrado, Vitelli, Mariotti e Berio a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

MAZZONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, sull'ordinamento e funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti ».

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, portante provvedimenti per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle provincie e disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati di detti enti ».

ANGIULLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 7, che autorizza anticipazioni al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia contro depositi di valute d'argento ».

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul

disegno di legge: « Vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari da affidarsi agli agenti di custodia ».

DI ROBILANT. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali ».

RICCI CORRADO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 237, contenente norme per il conferimento dell'Ufficio di direttore artistico dell'Istituto nazionale del dramma antico ».

VITELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1811, relativo alla concessione in appalto quinquennale, a trattativa privata, degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa ai rispettivi dirigenti civili e militari ».

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato ».

MARIOTTI. A nome del relatore onorevole senatore Greppi, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione permanente di finanze sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1^o luglio 1927-30 giugno 1928 ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Mazzoni, Pironti, Angiulli, Libertini, Di Robilant, Ricci Corrado, Vitelli, Berio e Mariotti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli colleghi che domani alle ore 15 si terrà riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1927

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » (N. 943).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(V. Stampato, N. 943).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione dei singoli capitoli che rileggo:

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri
per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	1,000,000 »
2	Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione di uffici al Ministero	125,000 »
3	Acquisto di decorazioni	100,000 »
4	Tipografia riservata	300,000 »
5	Ministero - Biblioteca ed abbonamento a giornali	40,000 »
6	Manutenzione e servizio degli stabili ad uso degli uffici dell'Amministrazione centrale	250,000 »
7	Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero (Spesa d'ordine)	4,000,000 »
8	Spese segrete	1,200,000 »
9	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	<i>per memoria</i>
10	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione (art. 63 Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290).	132,000 »
11	Premi di operosità per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica e per il servizio telegrafico (art. 63 Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290).	100,000 »
12	Sussidi ad impiegati ed al personale subalterno in attività di servizio	11,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	7,258,000 »

	<i>Riporto</i>	7,258,000 »
13	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	30,000 »
14	Spese casuali	70,000 »
15	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	59,000 »
		7,417,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
16	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	1,900,000 »
17	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili; modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	10,000 »
		1,910,000 »
	<i>Spese di rappresentanza all'estero.</i>	
18	Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di legazione, consolare, dei Commissari consolari, degli interpreti e dei cancellieri	9,100,000 »
19	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare	600,000 »
20	Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici (Spese fisse)	17,500,000 »
21	Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, viaggi di destinazione e di traslocazione, rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute in confronto alla tabella di cui alla legge 28 gennaio 1866, n. 2804, agli agenti diplomatici e consolari, ed agli addetti militari, navali ed aeronautici	1,100,000 »
22	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	800,000 »
23	Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali; contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale	1,200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	30,300,000 »

	<i>Riporto</i>	30,300,000 »
24	Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo e per la partecipazione dell'Italia all'Unione oceanografica internazionale	200,000 »
25	Contributi per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante	390,000 »
26	Fitto di palazzi all'estero e di locali ad uso di sede delle Regie missioni militari, navali ed aeronautiche; indennità temporanee d'alloggio per i periodi nei quali le Regie rappresentanze restano prive di sedi demaniali o affittate :	1,300,000 »
27	Manutenzione e miglioramento degl'immobili di proprietà dello Stato all'estero	1,000,000 »
		33,190,000 »
	<i>Spese diverse.</i>	
28	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero, retribuzioni, paghe e compensi al personale di custodia degli immobili di proprietà dello Stato all'estero	1,700,000 »
29	Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero	1,500,000 »
30	Spese eventuali all'estero.	1,400,000 »
31	Indennità agli ufficiali consolari di 2 ^a categoria per concorso alle spese di cancelleria.	270,000 »
32	Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese d'ospedale e funerali.	1,900,000 »
33	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Amministrazione delle isole dell'Egeo	3,000,000 »
		9,770,000 »
	<i>Spese per le scuole italiane all'estero.</i>	
34	Competenze al personale delle scuole all'estero	6,700,000 »
35	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42)	381,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	7,081,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1927

	<i>Riporto</i>	7,081,000 »
36	Scuole sussidiate	2,540,000 »
37	Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori medici e spese di spedizione	1,800,000 »
38	Spese generali per le scuole italiane all'estero	700,000 »
39	Sussidi al personale delle scuole all'estero	20,000 »
40	Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale	150,000 »
		12,291,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese diverse.

41	Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	3,250,000 »
42	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853)	822,000 »
43	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione degli affari esteri	88,000 »
44	Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853)	80,000 »
45	Spese di viaggio ed altre eventuali diverse da sostenersi in occasione dell'invio dei delegati italiani alle riunioni della Lega delle Nazioni	200,000 »
46	Contributo del Regno Governo alle spese generali delle Commissioni internazionali del Danubio, del Reno e dell'Elba - Spese delle Delegazioni italiane presso le Commissioni stesse	400,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,840,000 »

	<i>Riporto</i>	4,840,000 »
47	Assegnazione straordinaria per opere di pubblica utilità nell'isola di Rodi (Regio decreto 7 marzo 1926, n. 550) (3 ^a delle 10 rate)	5,000,000 »
48	Assegnazione straordinaria per rimborso al Tesoro delle maggiori spese di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle Tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero)	30,000,000 »
49	Sovvenzioni a studenti dalmati	300,000 »
50	Assegnazione straordinaria per corrispondere contributi alle Missioni italiane in Cina (Regio decreto 20 marzo 1924, n. 528. Quarta delle dieci annualità) (Spesa ripartita)	1,000,000 »
51	Spese segrete dipendenti dagli avvenimenti internazionali	5,000,000 »
52	Fondo per spese segrete di propaganda all'estero	1,000,000 »
53	Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili, spese di ricevimento in Italia di Sovrani ed uomini di Stato esteri	1,500,000 »
		48,640,000 »
	<i>Spese per le scuole italiane all'estero.</i>	
54	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle Regie scuole all'estero (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853)	1,000,000 »
55	Assegnazione straordinaria per rimborso al Tesoro delle maggiori spese di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle Tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle scuole all'estero	10,000,000 »
		11,000,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	7,417,000 »
Debito vitalizio	1,910,000 »
Spese di rappresentanza all'estero	33,190,000 »
Spese diverse	9,770,000 »
Spese per le scuole italiane all'estero	12,291,000 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria . . .	64,578,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese diverse	48,640,000 »
Spese per le scuole italiane all'estero	11,000,000 »
Totale della categoria prima della parte straordinaria . . .	59,640,000 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	124,218,000 »

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . .	124,218,000 »
--	---------------

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Stato di previsione della Spesa del Fondo per l'emigrazione

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928

TABELLA B.

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite patrimoniali.

1	Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	100,000 »
2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione	649,500 »

749,500 »

*Contributo a carico dei vettori.**(Emigrazione transoceanica).*

3	Tassa per la concessione di patenti ai vettori di emigranti	900,000 »
4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti — Emigranti ingaggiati all'estero	9,000,000 »
5	Tassa di assenso alle nomine dei rappresentanti dei vettori	80,000 »
6	Tassa di licenza consolare pei viaggi di ritorno dei piroscafi non iscritti su patente	50,000 »
7	Tassa per i viaggi di ritorno degli emigranti (articolo 26 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473	2,000,000 »

12,030,000 »

*Contributi diversi.**(Emigrazione continentale).*

8	Proventi delle tessere sui biglietti rilasciati agli emigranti che si recano, per ferrovia, all'estero per ragioni di lavoro	10,000 »
9	Tassa sui passaporti rilasciati agli emigranti diretti all'estero (esclusi i paesi transoceanici)	1,850,000 »
10	Tassa sui certificati di chiamata per l'estero	700,000 »

(Emigrazione transoceanica).

11	Tassa sui ricorsi presentati agli ispettori dell'emigrazione ed alla Commissione centrale arbitrale — Diritti di cancelleria — Tassa sulle decisioni dei Collegi arbitrali	40,000 »
12	Tassa sui passaporti rilasciati agli emigranti diretti a paesi transoceanici	750,000 »
		3,350,000 »

*Rimborsi e concorsi nelle spese.**(Emigrazione transoceanica).*

13	Rimborso degli stipendi e delle indennità d'arma degli ufficiali medici e di altri funzionari per il servizio da essi effettivamente prestato sulle navi che trasportano emigranti e indennità dovute ai medesimi o ai commissari viaggianti per il detto servizio	890,000 »
14	Concorso nelle spese di vitto e alloggio fornito agli emigranti e al personale di governo negli asili o nelle stazioni sanitarie, sia a terra che a mare — Ricuperi vari (da reintegrare al capitolo della spesa).	900,000 »
15	Rimborso delle spese per il servizio di sorveglianza dell'emigrazione (art. 110, capoverso, del Regio decreto 26 maggio 1926, n. 1395).	1,200,000 »
		2,990,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1927*Entrate diverse.**(Entrate miste).*

16	Pene pecuniarie per contravvenzioni alla legge sull'emigrazione	8,000 »
17	Quota spettante al fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio delle rimesse degli emigranti	10,000 »
18	Entrate diverse e impreviste	50,000 »
		68,000 »

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE

(Entrate miste).

19	Depositi provvisori e pene pecuniarie speciali a carico dei capitani dei piroscafi per contravvenzioni nei viaggi di ritorno	50,000 »
20	Depositi di somme spettanti ad emigranti in esecuzione delle decisioni degli ispettori dell'emigrazione e della Commissione centrale arbitrale per l'emigrazione e per altri oggetti	<i>per memoria</i>
21	Entrate eventuali per reintegrazione e ricupero di fondi al bilancio passivo	<i>per memoria</i>
22	Rimborso delle spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio e nella conferenza per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni e per il funzionamento dell'Ufficio italiano di segreteria presso il Commissariato	<i>per memoria</i>
23	Provento dalla vendita delle buste di custodia per i passaporti degli emigranti diretti all'estero	700,000 »
		750,000 »

CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

24	Rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	15,000 »
25	Alienazione di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	8,000,000 »
26	Anticipazione da parte degli Istituti di emissione per provvedere ai bisogni di cassa :	<i>per memoria</i>
27	Interessi attivi maturati sul fondo vincolato alla costruzione di un ri- covo per gli emigranti nel porto di Genova da reinvestire in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	2,550 »
28	Prelevamenti dalle somme disponibili per investimenti permanenti o dal fondo di cassa	2,000,000 »
		10,017,550 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Rendite patrimoniali	749,500 »
Contributi a carico dei vettori	12,030,000 »
Contributi diversi	3,350,000 »
Rimborsi e concorsi nelle spese	2,990,000 »
Entrate diverse	68,000 »
Totale della categoria I della parte ordinaria	19,187,500 »

TITOLO II.	
ENTRATE STRAORDINARIE.	
Entrate miste	750,000 »
<hr/>	
Totale del Titolo II. — Entrate straordinarie	750,000 »
<hr/>	
Totale delle Entrate effettive (ordinarie e straordinarie)	19,937,500 »
<hr/>	
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	10,017,550 »
<hr/>	
Totale generale della Entrata	29,955,050 »
<hr/>	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Stato di previsione dell'Entrata del Fondo per l'emigrazione

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928

TABELLA C.

TITOLO I.

SPESE ORDINARIE

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese generali**(Spese miste).*

1	Personale di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione e di altre Amministrazioni in servizio presso il Commissariato stesso - Indennità di residenza in Roma - Indennità di carica e di funzioni. (Spese fisse e obbligatorie)	1,980,000 »
2	Contributo al fondo pensioni per gli impiegati di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione	235,600 »
3	Spese di rappresentanza e indennità ai funzionari incaricati della direzione di uffici	15,000 »
4	Retribuzioni al personale straordinario e straordinario tecnico del Commissariato dell'emigrazione	235,000 »
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli (Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182)	280,000 »
6	Statistica dell'emigrazione — Spese inerenti al servizio, lavori di spoglio (da eseguirsi a cottimo da persone estranee all'amministrazione)	140,000 »
7	Consiglio dell'emigrazione — Comitato permanente e Commissioni varie (medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio, spese per la redazione stenografica dei verbali)	10,000 »
8	Fitto di locali ad uso di uffici per il Commissariato generale dell'emigrazione e per gli uffici dipendenti (<i>Spese fisse obbligatorie</i>).	80,000 »
9	Spese d'ufficio per il Commissariato generale dell'emigrazione e per gli uffici dipendenti	365,000 »
10	Stampa ed acquisto di moduli e registri per uso d'ufficio	190,000 »
11	Biblioteca ed abbonamento a riviste e giornali per il Commissariato generale dell'emigrazione e uffici dipendenti	35,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,565,600 »

	<i>Riporto.</i>	3,565,600 »
12	Spese di posta, telegrafo, telefono. (<i>Spesa obbligatoria</i>)	430,000 »
13	Manutenzione di edifici e locali adibiti ai servizi dell'emigrazione, macchinari e attrezzi, imposta fabbricati	360,000 »
14	Spese casuali ed eventuali — Sussidi al personale del Commissariato generale dell'emigrazione e alle loro famiglie	30,000 »
15	Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari pel Commissariato generale e per gli uffici dipendenti	140,000 »
	<i>(Emigrazione transoceanica).</i>	
16	Indennità di residenza e di carica agli ispettori e vice-ispettori di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2203	89,600 »
17	Retribuzione al personale straordinario e straordinario tecnico presso gli Ispettorati	90,000 »
18	Retribuzione al personale subalterno non di ruolo presso gli Ispettorati	4,500 »
		4,709,700 »
	<i>Diffusione di notizie utili per gli emigranti.</i>	
19	Manifesti, circolari, guide ed altre pubblicazioni da distribuire gratuitamente ai Segretariati, Uffici ed Istituti vari (spese di collaborazione, stampa, acquisto, imballaggio e spedizione)	225,000 »
20	Bollettino dell'emigrazione ed altre pubblicazioni (recensioni, ricerche bibliografiche fatte da persone estranee all'amministrazione, da collaboratori ordinari o casuali, stampa, imballaggio e spedizione)	250,000 »
		475,000 »
	<i>Tutela degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo.</i>	
	<i>(Spese miste).</i>	
21	Spese per gli uffici del Commissariato destinati alla vigilanza e tutela provinciale dell'emigrazione (delegati provinciali, ispettori regionali e centrali) e contributi per rimborso di spese ai Comitati comunali e mandamentali per l'emigrazione e alle istituzioni di patronato a favore degli emigranti nel Regno	1,740,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,740,000 »

	<i>Ripporto</i>	« 1,740,000
22	Servizio di assistenza alla frontiera, vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina, informazioni sulla disoccupazione della mano d'opera — Servizio per il rilascio dei passaporti per emigranti (retribuzioni, indennità di missione, compensi speciali, informazioni segrete e riservate)	350,000 »
23	Spese per gli agenti destinati al servizio di sorveglianza dell'emigrazione (Sorveglianti dell'emigrazione, agenti di pubblica sicurezza, Reali carabinieri, ecc.: retribuzioni e spese di qualsiasi natura inerenti al servizio)	1,200,000 »
24	Funzionamento dei Regi uffici di zona (spese d'ufficio, fitto e arredamento di locali, assegni, indennità e compensi al personale di ruolo comandato straordinario)	120,000 »
25	Spese di missione, trasferimento e di comando ai funzionari del Commissariato, degli Ispettorati e ad altri funzionari pubblici e delegati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso l'Ufficio centrale	220,000 »
26	Spese di liti (<i>Spesa obbligatoria</i>)	<i>per memoria</i>
27	Spese per scuole speciali per emigranti istituite dal Commissariato generale dell'emigrazione nell'interno del Regno — Spese per propaganda educativa in genere — Concorso eventuale per l'istruzione degli analfabeti a cura dello Stato o di agenti riconosciuti dallo Stato — Mostre documentali dell'emigrazione — Compensi ad estranei all'amministrazione, indennità di missione e spese di qualsiasi natura inerenti ai detti servizi	1,000,000 »
	<i>(Emigrazione transoceanica).</i>	
28	Visite preliminari e definitive alle navi in partenza con emigranti — Indennità alle Commissioni di visita, ai periti tecnici, agenti della pubblica forza e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse (<i>Spesa obbligatoria</i>)	90,000 »
29	Sorveglianza sulle locande nei porti d'imbarco e servizi sanitari dell'emigrazione	10,000 »
30	Retribuzione al personale assunto provvisoriamente per la vigilanza sulle locande nei porti d'imbarco e per i servizi sanitari dell'emigrazione	75,000 »
31	Disinfezione del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco — Funzionamento delle stazioni di disinfezione (<i>Spesa obbligatoria</i>)	30,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	« 4,835,000

	<i>Riporto</i>	4,835,000 »
32	Ricoveri, asili provvisori, stazioni sanitarie speciali per gli emigranti (affitto di stabili e piroscafi, spese di adattamento, arredamento e funzionamento, indennità di missione e compensi speciali al personale di ruolo, comando e comunque non di ruolo, e spese varie)	900,000 »
33	Giurisdizioni speciali per l'emigrazione — Indennità ai membri e segretari della Commissione centrale — Spese di posta, stampati, compensi speciali e indennità di missione	30,000 »
34	Retribuzione al personale straordinario e di fatica adibito ai lavori delle giurisdizioni speciali per l'emigrazione	60,000 »
	<i>(Servizio dei Regi commissari a bordo di piroscafi).</i>	
35	Rimborso al Ministero della marina degli stipendi ed indennità ai medici militari adibiti ai servizi dell'emigrazione	337,000 »
36	Stipendi e indennità agli ufficiali medici della Regia marina e del Regio esercito in attività di servizio o a riposo imbarcati in servizio di emigrazione per l'effettivo servizio da essi prestato — Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti per il servizio effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>)	600,000 »
37	Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti (<i>Spesa obbligatoria e d'ordine</i>)	15,000 »
		6,777,000 »
	<i>Assistenza e protezione degli emigranti all'estero.</i>	
	<i>(Emigrazione transoceanica).</i>	
38	Contributo per rimborso di spese ad uffici ed Istituti di patronato e di beneficenza nei paesi transoceanici agli uffici del Commissariato che lo sostituiscono	100,000 »
39	Spese di primo stabilimento, di trasferimento, di missione e indennità di residenza agli ispettori dell'emigrazione e corrispondenti del Commissariato nei paesi transoceanici	800,000 »
40	Spese relative al funzionamento degli uffici degli ispettori nei paesi transoceanici	750,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,650,000 »

	<i>Riporto</i>	1,650,000 »
41	Spese di missione dei Regi consoli, corrispondenti funzionari del Commissariato e di altri incaricati speciali nei paesi transoceanici nell'interesse dell'emigrazione	150,000 »
42	Assistenza legale e collocamento degli emigranti nei paesi transoceanici per mezzo di addetti corrispondenti e altro personale	50,000 »
43	Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti nei paesi transoceanici — Ricerche di emigranti	30,000 »
<i>(Emigrazione per l'Europa ed altri paesi).</i>		
44	Contributo per rimborso di spese ad uffici ed Istituti di patronato e di beneficenza nei paesi di Europa e nel bacino del Mediterraneo o ad uffici del Commissariato che li sostituiscono	70,000 »
45	Spese di missioni e trasferta di primo stabilimento, di trasferimento, e indennità di residenza agli ispettori — Corrispondenti del Commissariato in Europa ed altri paesi	550,000 »
46	Spese di missione dei Regi consoli corrispondenti, funzionari del Commissariato, e di altri incaricati speciali in Europa ed altri paesi	250,000 »
47	Spese per il funzionamento degli uffici dei Regi ispettori e corrispondenti del Commissariato in Europa ed altri paesi — Assistenza legale e tutela degli emigranti	950,000 »
48	Spese per casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti in Europa ed altri paesi — Ricerche di emigranti	20,000 »
		3,720,000 »
TITOLO I		
SPESE STRAORDINARIE		
<i>(Spese miste).</i>		
49	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione (<i>Spesa d'ordine</i>)	20,000 »
<i>Da riportarsi</i>		20,000 »

	<i>Riporto</i>	20,000 »
50	Restituzione di depositi provvisori per pene pecuniarie speciali a carico dei capitani di piroscafi per contravvenzioni nei viaggi di ritorno, in caso di assoluzione (<i>Spesa d'ordine</i>)	50,000 »
51	Rimborso all'Istituto Nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero delle somme eventualmente necessarie per il pagamento degli interessi sulle azioni e sulle obbligazioni emesse dall'Istituto medesimo (articolo 7 del Regio decreto 15 dicembre 1923, n. 3148) (<i>Spesa obbligatoria</i>)	<i>per memoria</i>
52	Servizi speciali affidati al Commissariato dell'emigrazione (retribuzioni al personale straordinario e straordinario tecnico — Spese relative ai vari servizi)	30,000 »
53	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 70 del regolamento 16 maggio 1912, n. 556, e reclamati dai creditori (<i>Spesa obbligatoria</i>)	<i>per memoria</i>
54	Pagamento dei depositi per somme dovute agli emigranti in forza delle sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione (<i>Spesa obbligatoria</i>)	<i>per memoria</i>
55	Interessi sui fondi anticipati dagli Istituti di emissione per le necessità di cassa	<i>per memoria</i>
56	Contributo straordinario alla Cassa speciale pensioni fra i funzionari del Commissariato	100,000 »
57	Indennità al personale di ruolo, straordinario ed assimilato del Commissariato dell'emigrazione ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853 (<i>Spese fisse</i>)	540,000 »
58	Stipendi ed indennità alle persone non di ruolo addette temporaneamente ai servizi dell'emigrazione relativi all'arruolamento della mano d'opera per l'estero — Commissioni speciali per il servizio degli arruolamenti (medaglie di presenza, indennità di trasferte e di missione e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse)	50,000 »
59	Spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio e nelle conferenze per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni e per il funzionamento dell'Ufficio italiano di segreteria — Riunioni internazionali per l'emigrazione — Incarichi e missioni confidenziali	600,000 »
60	Differenza cambio sugli stipendi, indennità e spese di ufficio per gli ispettori corrispondenti, incaricati speciali, ecc. all'estero	2,200,000 »
61	Spese per la requisizione di alberghi e di altri locali per l'esercizio di ricoveri per emigranti ai sensi del Regio decreto 23 settembre 1923, n. 2655	60,800 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,650,800 »

	<i>Riporto</i>	3,650,800 »
62	Spese straordinarie per la stampa dei passaporti per emigranti e delle marche da bollo per la tassa relativa — Spese per le buste di custodia dei passaporti e delle annesse avvertenze	200,000 »
		3,850,800 »
 CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI. 		
63	Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	<i>per memoria</i>
64	Rimborso agli Istituti di emissione delle somme anticipate per i bisogni di cassa	<i>per memoria</i>
65	Rinvestimento in titoli di Stato o garantiti dallo Stato degli interessi attivi maturati sul fondo da rimanere vincolato alla costruzione di un ricovero per gli emigranti nel porto di Genova	2,550 »
66	Acquisto di aree ed edifici ed altre spese relative alla erezione di ricoveri per emigranti ai sensi dei Regi decreti 23 settembre 1923, n. 2655, e 5 settembre 1924, n. 1695	8,000,000 »
67	Somme da anticipare alla Società anonima cooperativa edilizia « Aurelia » fra gli impiegati di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione	2,000,000 »
		10,002,550 »
 <i>Fondi di riserva.</i> 		
68	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	150,000 »
69	Fondo di riserva per le spese impreviste	270,000 »
		420,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	4,709,700 »
Diffusione di notizie utili per gli emigranti	475,000 »
Tutela degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo	6,777,000 »
Assistenza e protezione degli emigranti all'estero	3,720,000 »
Totale della Categoria I — Spese ordinarie effettive	15,681,700 »

TITOLO II.

SPESE STRAORDINARIE.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese miste	3,850,000 »
Totale del Titolo II. — Spese straordinarie	3,850,800 »
Totale delle spese effettive (ordinarie e straordinarie)	19,532,500 »
<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali</i>	<i>10,002,550 »</i>
Fondi di riserva	420,000 »
Totale generale della spesa	29,955,050 »

TABELLA D.

FONDO PER L'EMIGRAZIONE

Capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono autorizzarsi prelevamenti dal Fondo di riserva appositamente istituito. (Capitolo n. 68 della spesa).

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1	Personale di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione e di altre amministrazioni in servizio presso il Commissariato stesso - Indennità di residenza in Roma - Indennità di carica e di funzioni.
8	Fitto di locali ad uso di uffici per il Commissariato generale dell'emigrazione e per gli uffici dipendenti.
12	Spese di posta, telegrafo e telefono.
26	Spese di liti.
28	Visite preliminari e definitive alle navi in partenza con emigranti. Indennità alle Commissioni di visita, ai periti tecnici, agenti della pubblica forza e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse.
31	Disinfezione del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco - Funzionamento delle stazioni di disinfezione.
36	Stipendi e indennità agli ufficiali medici della Regia marina e del Regio esercito in attività di servizio o a riposo imbarcati in servizio di emigrazione per l'effettivo servizio da essi prestato - Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti per il servizio effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti.
37	Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti.
49	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione.
50	Restituzione di depositi provvisori per pene pecunarie speciali a carico dei capitani di piroscafi per contravvenzioni nei viaggi di ritorno, in caso di assoluzione.
51	Rimborso all'Istituto Nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero delle somme eventualmente necessarie per il pagamento degli interessi sulle azioni e sulle obbligazioni emesse dall'Istituto medesimo (art. 7 del Regio decreto 15 dicembre 1923, n. 3148).
53	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 70 del regolamento 16 maggio 1912, n. 556, e reclamati da creditori.
54	Pagamento dei depositi per somme dovute agli emigranti in forza delle sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1927

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli del disegno di legge con i quali si approvano gli stanziamenti del bilancio:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo dell'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dei relativi stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle B e C).

È approvata la tabella D, allegata agli stati di previsione predetti, contenente l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie e d'ordine, per i quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

(Approvato).

Art. 3.

Il fondo per l'emigrazione è autorizzato a provvedere ai bisogni di Cassa mediante anticipazioni da parte degli Istituti di emissione, su garanzia dei titoli di sua proprietà, da versarsi al conto corrente fruttifero del fondo stesso presso la Cassa depositi e prestiti.

Le anticipazioni saranno autorizzate con decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, con i quali decreti saranno, altresì, introdotte le necessarie variazioni in bilancio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge

approvati per alzata e seduta nella tornata di oggi ed in quella di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero d'Aste, Ancona, Angiulli, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Bianchi Luigi, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonicelli, Bonin, Borghese, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Callaini, Camerini, Campello, Cao Pinna, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cavallero, Cefaly, Cesareo, Cito Filomarino, Corbino, Cornaggia, Corradini, Credaro, Croce.

Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, De Novellis, De Vito, Di Bagno, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio.

Fadda, Figoli.

Gallina, Garbasso, Garofalo, Gentile, Gironi Conti, Giordani, Giordano Davide, Giordano Apostoli, Gonzaga, Grandi, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Morrone, Mosconi.

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio, Pironti, Pitacco, Podesta, Poggi, Pullè.

Rajna, Rava, Reggio, Resta Pallavicino,

Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni.
Salata, San Martino, Santucci, Scaduto,
Schanzer, Sechi, Segrè-Sartorio, Sili, Simonetta,
Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Soderini, Sormani,
Spirito, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamassia, Thaon di Revel, Tolo-
mei, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valvassori-Peroni, Vi-
ganò, Vigliani, Vitelli.

Zerboglio, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della
votazione a scrutinio segreto sui seguenti di-
segni di legge:

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero degli affari esteri per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
(N. 943):

Senatori votanti	154
Favorevoli	137
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 1° luglio 1926, n. 1207, che abroga il
Regio decreto-legge n. 1995 del 23 ottobre
1924, concernente l'esenzione dalle tasse po-
stali ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale
carico dell'Erario (N. 651):

Senatori votanti	154
Favorevoli	136
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante prov-
vedimenti relativi alle opere di ampliamento
e completamento del nuovo porto di Venezia
a Marghera (N. 667):

Senatori votanti	154
Favorevoli	141
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 12 dicembre 1926, n. 2193, concernente
provvedimenti per il completamento del porto
di Marghera in Venezia (N. 700):

Senatori votanti	154
Favorevoli	138
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente la
aggregazione al comune di Venezia dei comuni
di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chiri-
gnago e della frazione di Malcontenta del
comune di Mira, con lo scalo di Fusina (N. 670):

Senatori votanti	154
Favorevoli	134
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 1° luglio 1926, n. 1208, riguardante la
concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti
del recapito della propria corrispondenza in
loco (N. 652):

Senatori votanti	154
Favorevoli	137
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 1° luglio 1926, n. 1209, relativo alla
assegnazione straordinaria per la costruzione
e l'adattamento di edifici postali-telegrafici
(N. 653):

Senatori votanti	154
Favorevoli	138
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente
modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile
1925, n. 988, e 16 maggio 1926, n. 897, riguar-
danti rispettivamente l'ordinamento delle rice-

vitorie postali-telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali (N. 686):

Senatori votanti	154
Favorevoli	140
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono (N. 693):

Senatori votanti	154
Favorevoli	140
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico (N. 724):

Senatori votanti	154
Favorevoli	139
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato (N. 732):

Senatori votanti	154
Favorevoli	140
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno,

per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi (N. 739);

Senatori votanti	154
Favorevoli	140
Contrari	14

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Mango, Dallolio Alberto, Ricci Corrado, Valenzani, Callaini, Bergamasco e Bergamini a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

MANGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1691, concernente l'approvazione della convenzione stipulata tra il Comune di Napoli, la Società pel risanamento, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, per transazioni di liti, e concessione alla detta Società della costruzione del nuovo rione Arenella (639).

DALLOLIO ALFREDO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (898).

RICCI CORRADO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge:

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei (443-A).

VALENZANI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, per la istitu-

zione di una speciale tassa sugli animali caprini (894).

CALLAINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, concernente la soppressione della Direzione generale delle foreste e dei demani ed istituzione dell'Azienda foreste demaniali (895).

BERGAMASCO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla.

BERGAMINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, con il quale viene istituita una imposta progressiva sui celibi (730).

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Mango, Dallolio Alfredo, Ricci Corrado, Valenzani, Callaini, Bergamasco e Bergamini della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale » (N. 789).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, numero 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il codice per la marina mercantile del Regno ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166 ;

Considerata la necessità urgente di prorogare al 1° gennaio 1928 il termine di decorrenza dell'obbligatorietà dei gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale fissato al 1° gennaio 1927 dal decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2302, in modo da poter avere disponibile pel nuovo termine un personale fornito dei gradi suddetti numericamente sufficiente per la effettiva osservanza della obbligatorietà suaccennata ;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del ministro per le comunicazioni, di concerto coi ministri per la marina e per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È prorogato al 1° gennaio 1928 il termine per la obbligatorietà dei gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale previsto dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2302.

Art. 2.

Il presente decreto, che è applicabile anche ai territori annessi al Regno, ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo all'ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limite di quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle colonie italiane » (N. 656).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo all'ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limite di quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle colonie italiane ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo all'ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limiti nel quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle Colonie italiane.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 22 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83 ;

Visto l'art. 1 del Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797 ;

Visto l'art. 3, comma 2º, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta l'urgenza :

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per le finanze e per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Il quantitativo annuo dei semi oleosi delle Colonie italiane da ammettere all'importazione nel Regno col trattamento di favore stabilito dal Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, è illimitato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Debbo dire soltanto poche parole su questo argomento che sembra a prima vista di ben lieve importanza, ma che si connette ad una delle produzioni principali

del nostro Paese, cioè a quella dell'olio di uliva.

Il decreto, che ora si tratta di convertire in legge, abroga un decreto precedente del 1921 con cui si stabiliva l'esenzione dai dazi per i semi oleosi però per una quantità limitata. Ho qui presente il decreto che si tratta appunto di sopprimere : è del 22 novembre 1921, n. 1797,

e vi è annessa una tariffa, nella quale per l'importazione dei semi oleosi viene stabilita al n. 17 una esenzione di dazio per la quantità di quintali 30 mila. Perchè fu stabilito questo limite alla importazione, senza dazio, dei semi oleosi? Lo scopo è evidente: impedire un'eccessiva concorrenza alla nostra produzione degli oli di oliva: produzione che si trovava allora, e maggiormente si trova ora, a lottare con notevoli difficoltà. I nostri oli di oliva debbono sostenere la concorrenza, prima di tutto, degli oli di oliva stranieri. Nel 1913 — mi riferisco all'anno anteriore alla guerra, poichè nel corso di questa le statistiche hanno subito dei cambiamenti radicali — avevamo una importazione non molto considerevole, per un valore di 14 milioni di lire. Oltre questa concorrenza ve ne è un'altra più importante: è quella appunto dei semi oleosi stranieri. Dalle statistiche ufficiali si rileva che di questi vennero importati nel 1926 ben 24 milioni e 71 mila quintali. Tutta questa quantità di semi oleosi viene naturalmente destinata alla fabbricazione degli oli di semi in concorrenza agli oli di oliva.

Nè basta. Nella stessa Italia vi è una notevole produzione di semi oleosi. Riferendomi, anche qui all'ultima annata anteriore alla guerra, si ha produzione di 295 mila quintali. Vede quindi l'onorevole ministro che l'olio di oliva si trova esposto ad una formidabile concorrenza, mentre questa nostra produzione è in condizioni assai sfavorevoli specialmente per i vari parassiti che la insidiano e specialmente per la mosca olearia, la quale costituisce un vero disastro per la nostra olivicoltura, particolarmente nelle provincie del Mezzogiorno.

Le annate di abbondante produzione olearia sono abbastanza rare, quando esse avvengono succede che, mentre ci consoliamo nel vedere le piante sovraccariche del frutto, ad un tratto le olive colpite da miriadi di mosche cadono dalle piante e marciscono: in tal modo si viene ad avere pochissimo olio o una produzione cattiva, come è avvenuto proprio nello scorso anno, e lo può confermare il collega senatore Melodia, che è un importante produttore di olio di oliva.

Io comprendo perfettamente l'interesse che ha spinto l'onorevole ministro a venire in aiuto delle nostre colonie, ammettendo l'importazione senza dazio dei semi oleosi. Rico-

nosco in ciò quell'affetto nobilissimo che egli ha mostrato di avere fin da quando, brillante pubblicista, era corrispondente da Tripoli durante la guerra libica. Ma io sono persuaso che se l'onorevole ministro ha una vera devozione per le colonie, ha una devozione anche maggiore per gli interessi della Madre Patria, e quindi non vorrà esporre menomamente a maggiori pericoli una delle principali produzioni del nostro Paese, quale è quella dell'olio d'oliva, che interessà particolarmente il Mezzogiorno. Si rammenti che nelle nostre provincie dopo la produzione del vino, per ordine di importanza, viene quella dell'olio.

Concludo queste modeste osservazioni invocando su di esse l'attenzione dell'onorevole ministro, e sono sicuro che egli, ove si convinca che l'attuale decreto possa essere di effettivo danno alla nostra produzione olearia vorrà sospenderlo o revocarlo.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Credo di potere interamente rassicurare l'onorevole senatore Mazziotti. Riconosco l'importanza del problema al quale egli ha accennato, ma esso non ha concreta attinenza col provvedimento in discussione. In linea di fatto osservo che il Regio decreto 22 novembre 1925 ammetteva per l'importazione nel Regno delle colonie in esenzione dal dazio doganale un quantitativo di 150 mila quintali di semi oleosi. Questo quantitativo non fu neppure raggiunto. Ad ogni modo io tengo a dichiarare all'onorevole senatore Mazziotti e al Senato che il Governo è perfettamente consapevole della necessità di salvaguardare da dannose concorrenze la nostra olivicoltura. Il provvedimento di cui si tratta mira soprattutto a favorire l'importazione dei semi di lino, necessari alle industrie nazionali. Ora l'on. Mazziotti sa perfettamente che l'olio di semi di lino non è commestibile.

Aggiungo che il Ministero delle colonie è particolarmente interessato alla difesa della olivicoltura nazionale in quanto la Tripolitania e la Cirenaica già sono e sempre più saranno in avvenire produttrici cospicue di olio di olivo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli e dai Provveditorati delle opere pubbliche » (N. 742).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre

1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli e dai Provveditorati delle opere pubbliche ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono a cura dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli e dai Provveditori alle opere pubbliche.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 10 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 ;

Visto il Regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173 ;

Visto il Regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636 ;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Primo ministro segretario di Stato e con i ministri segretari di Stato per l'interno e per la giustizia ;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di rendere più semplice e spedita la procedura delle espropriazioni per pubblica utilità occorrenti per l'esecuzione delle opere che vengono assunte dall'Alto Commissario per Napoli e dai provveditori alle opere pubbliche ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Per tutte le opere che si eseguono dall'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli e dai provveditorati alle opere pubbliche, l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori, il quale dovrà soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, equivale all'approvazione del piano particolareggiato.

Il Genio civile, previo avviso agli interessati, determina per i fondi i cui proprietari non accettarono l'indennità offerta o non conclusero alcun amichevole accordo con l'espropriante, la somma da depositare a titolo di indennità di espropriazione, a seguito di che si procede dal prefetto a norma degli articoli 48 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salva la competenza dell'autorità giudiziaria a termini della legge 3 aprile 1926, n. 686 e quella dei tri unali delle acque.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, avranno efficacia per tutta la durata dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli e dei provveditorati alle opere pubbliche.

Il ministro proponente è autorizzato a presentare al Parlamento il disegno di legge per la conversione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — ROCCO,

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO,

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo « War » (N. 608).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo « War ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione dei mutui agli armatori italiani di navi inglesi tipo « War ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 14 del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 283 ;
Udito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro per le comunicazioni ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Ferma la disposizione dell'art. 14 del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 283, il ministro per le finanze è autorizzato ad impiegare, sino alla concorrenza di una somma massima di 54 milioni di lire la rimanenza attuale degli utili di spettanza del Tesoro dello Stato, provenienti dalla gestione dei rischi di guerra in navigazione, tenuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto dello Stato, nella concessione di mutui a favore degli armatori italiani acquirenti di piroscafi inglesi tipo « War ». La detta concessione sarà limitata agli armatori che non fruiro, in tutto o in parte, del trattamento di cui all'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149, e del decreto-legge luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502. Dei mutui di cui trattasi non potranno usufruire che quelli fra gli armatori che, a giudizio insindacabile dei ministri per le comunicazioni e per le finanze, si trovino in più disagiate condizioni per il pagamento del residuale loro debito in dipendenza del mentovato acquisto.

I detti mutui non potranno avere una durata superiore a 15 anni e saranno rimborsabili a semestralità costanti, comprensive dell'interesse nella misura del 5 per cento all'anno e della quota di ammortamento del capitale.

Le norme per la concessione dei mutui e le garanzie da presentarsi dai mutuatari saranno stabilite con decreto da emanarsi dal ministro proponente, di concerto col ministro per le comunicazioni.

Agli effetti della garanzia dei mutui, il pegno sulle navi sarà calcolato in ragione non superiore ai due terzi del loro valore attuale determinato in base a perizia.

Tale valore, peraltro, non potrà essere inferiore a quello di demolizione.

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili » (N. 726).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili »:

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 21 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto n. 1490, del 28 dicembre 1913, che estende al servizio radiotelegrafico nel Regno le disposizioni della convenzione radiotelegrafica internazionale di Londra del 1912 ;

Visto il Regio decreto n. 2223, del 4 novembre 1919 ;

Visto il Regio decreto-legge n. 1786, del 5 dicembre 1920 ;

Visto il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e successive modificazioni ;

Visto il Regio decreto n. 1226 del 10 luglio 1924 ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Riconosciuta l'urgenza e la assoluta necessità di disciplinare con nuove norme l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili nazionali ;

Udito il Consiglio di Amministrazione delle poste e dei telegrafi ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi ministri per le finanze, per la guerra e per la marina ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La concessione di impiantare ed esercitare stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili italiane, di cui al Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, non può essere accordata che a Società aventi per iscopo l'impianto e l'esercizio di stazioni per comunicazioni senza filo.

Tali Società devono essere costituite nel Regno con capitale prevalentemente italiano e devono avere la loro sede in Italia.

Nelle Società in nome collettivo tutti i soci debbono avere la cittadinanza italiana, ed in quelle in accomandita devono avere la detta cittadinanza tutti i soci responsabili senza limitazione ; nelle Società anonime devono essere cittadini italiani, per norma dello statuto sociale, il presidente del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore delegato, o l'ente che ne fa le veci, la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il direttore.

Art. 2.

I requisiti tecnici ai quali dovranno soddisfare gli impianti radioelettrici prescritti dalle vigenti disposizioni per le navi mercantili nazionali saranno stabiliti con decreto da emanarsi dal ministro per le comunicazioni di concerto con quello della marina.

È in facoltà del ministro per le comunicazioni di imporre l'impianto su determinate categorie di navi mercantili nazionali di apparecchi riceventi di speciali caratteristiche.

Art. 3.

Al Ministero delle comunicazioni (direzione generale delle poste e dei telegrafi) è demandata la esecuzione delle ispezioni e la sorveglianza tecnica sulla efficienza degli impianti radioelettrici delle navi mercantili e sulla idoneità del personale addettovi.

Art. 4.

Ogni impianto radioelettrico sistemato su navi mercantili nazionali, prima di essere messo in funzione, sarà collaudato da una Commissione composta secondo norme da emanarsi dal Ministero delle comunicazioni.

La Commissione di collaudo deve accertare se l'impianto corrisponda alle condizioni stabilite dal regolamento di servizio annesso alla convenzione radiotelegrafica di Londra del 1912 ed ai requisiti tecnici di cui all'art. 2.

In caso di esito favorevole del collaudo, sarà redatto apposito certificato in duplice originale, uno dei quali sarà consegnato al comandante della nave, e varrà come licenza di esercizio ai sensi dell'art. 9 del regolamento di cui al precedente comma.

Le spese per i collaudi sono a carico della Società concessionaria dell'impianto.

Art. 5.

Ogni nave, cui è fatto obbligo dalle vigenti disposizioni di avere un impianto radiotelegrafico, non potrà ottenere le spedizioni ove l'impianto stesso non si trovi in piena efficienza.

Tale condizione sarà accertata con ispezioni da eseguirsi, ove occorra, anche ad ogni partenza, ed in ogni caso ad intervalli non maggiori di un anno.

L'esito delle ispezioni sarà fatto risultare da apposito verbale da compiliarsi in duplice originale, uno dei quali verrà consegnato al comandante della nave.

Art. 6.

I certificati di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico sulle navi mercantili contemplati dall'art. 10 del regolamento di servizio annesso alla convenzione radiotelegrafica internazionale di Londra del 1912, saranno rilasciati dalla scuola radiotelegrafisti e semaforisti della Regia marina del Varignano (Spezia) o dall'Istituto superiore postale telegrafico di Roma.

Presso l'Istituto superiore postale telegrafico di Roma deve essere istituito e mantenuto al corrente un ruolo generale di tutti i candidati esaminati sia dall'Istituto stesso, sia dalla predetta scuola di Varignano, con la indicazione della data degli esami sostenuti da ciascuno e del risultato degli esami stessi.

Inoltre, l'Istituto suddetto dovrà conservare nei propri archivi una copia della fotografia di ciascun candidato debitamente firmata dallo stesso e corredata dai connotati.

Art. 7.

Le norme per l'ammissione agli esami, i programmi relativi agli esami stessi e le diverse specie di abilitazione saranno stabiliti con decreto del ministro per le comunicazioni da emanarsi di concerto con quello per la marina.

Art. 8.

Per prendere imbarco in qualità di radiotelegrafista su navi mercantili nazionali occorre essere iscritti fra la gente di mare di prima categoria ed avere ottenuto conforme autorizzazione da rilasciarsi dalla capitaneria di porto di iscrizione.

Tale autorizzazione dovrà, a cura della capitaneria stessa, essere annotata in matricola e sul titolo matricolare dell'interessato.

Art. 9.

Per conseguire l'autorizzazione di cui all'articolo precedente si richiedono le seguenti condizioni:

- 1° aver compiuto il 18° anno di età;
- 2° essere munito del certificato di cui all'art. 6;
- 3° non essere incorso in alcuna delle condanne indicate nell'art. 103 del Testo Unico della legge elettorale politica approvata con Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118;
- 4° essere di costituzione fisica sana, adatta alle esigenze del servizio radiotelegrafico a bordo delle navi.

Art. 10.

Sulle navi per le quali sia prescritto l'imbarco di due o più radiotelegrafisti, la direzione del servizio radiotelegrafico non può essere affidata a chi non abbia compiuto diciotto mesi di navigazione; e, quando si tratti di navi addette al trasporto di passeggeri in viaggi transoceanici, a chi non abbia compiuto almeno dieci di tali viaggi di andata e di ritorno.

Il secondo radiotelegrafista sulle navi per le quali sia prescritto l'imbarco di più di due radiotelegrafisti, deve aver compiuto sei mesi di navigazione.

La navigazione richiesta dal presente articolo deve essere compiuta in qualità di radiotelegrafista.

Il personale radiotelegrafista femminile può essere imbarcato solo in qualità di 2° o 3° radiotelegrafista.

Art. 11.

Ai radiotelegrafisti è fatto obbligo di mantenere il segreto di ufficio, di tenersi al corrente di tutte le leggi e disposizioni in materia di comunicazioni senza filo.

Art. 12.

Oltre ai casi espressamente previsti dall'art. 452 del codice per la marina mercantile sono considerate mancanze disciplinari per i radiotelegrafisti di bordo e represses senza pregiudizio dalle eventuali maggiori pene, con le punizioni disciplinari previste dal detto codice:

- a) la negligenza o le lievi mancanze in servizio ;
- b) l'uso di linguaggio scortese con le stazioni radiotelegrafiche corrispondenti ;
- c) la trascuranza nel mantenersi al corrente delle disposizioni riguardanti la radiotelegrafia, quando tale trascuranza abbia causato o potesse causare perturbazioni o danni.

Art. 13.

Spetta al ministro per le comunicazioni ;

1° di *sospendere* per un periodo da 1 a 12 mesi, senza pregiudizio delle eventuali maggiori pene, la autorizzazione di cui all'art. 8 ai radiotelegrafisti che si siano resi recidivi nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o siano colpevoli di infrazione al segreto di ufficio, alla convenzione radiotelegrafica internazionale ed al relativo regolamento, alle norme generali sul servizio radiotelegrafico o che abbiano lanciato notizie false, o tendenziose, od eseguita corrispondenza abusiva.

2° di revocare definitivamente l'autorizzazione suddetta ai radiotelegrafisti che :

- a) si siano resi recidivi nelle mancanze di cui al precedente numero 1 ;
- b) siano colpevoli delle mancanze di cui al precedente numero 1, quando le mancanze stesse assumano particolare importanza e gravità ;
- c) non abbiano compiuto tutto il loro dovere in caso di sinistro marittimo ;
- d) siano incorsi nel reato di diserzione marittima mercantile od in una delle condanne indicate al comma 3° dell'art. 9 del presente decreto.

Art. 14.

L'autorizzazione di cui all'art. 8 del presente decreto sarà revocata con provvedimento del ministro delle comunicazioni ogni qualvolta risulti che la persona che ne è munita non sia più idonea fisicamente al servizio radiotelegrafico di bordo.

Tale inidoneità sarà accertata presso un ospedale militare da un collegio composto di tre ufficiali medici militari. Potrà assistere alla visita un medico designato dall'interessato.

Le spese di onorario per i membri del collegio, come pure quelle per le indagini di laboratorio e per l'eventuale ricovero in osservazione del visitando in ospedale, sono a carico della Società concessionaria della stazione.

Contro il giudizio del collegio medico è ammesso il ricorso al Ministero delle comunicazioni (marina mercantile) che provvederà per una nuova visita da parte di una Commissione superiore.

Le spese di questa seconda visita sono a carico di chi l'ha richiesta.

Art. 15.

I provvedimenti di sospensione, o revoca contemplati dai due articoli precedenti saranno dall'autorità marittima annotati in matricola e sul titolo matricolare del radiotelegrafista.

Art. 16.

È fatto obbligo ai capitani delle navi mercantili ed alle Società concessionarie per l'esercizio di stazioni radiotelegrafiche a bordo di denunciare all'autorità marittima o consolare ogni deficienza o irregolarità nel servizio radioelettrico siano esse dovute a cattivo funzionamento dell'impianto, o a manchevolezza del personale addettovi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 17.

Le persone fisiche concessionarie di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili potranno, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto-legge chiedere che la concessione sia trasferita a Società che abbiano i requisiti di cui all'art. 1.

Se la concessione è al nome di una Società, questa nel detto termine di un anno, dovrà dimostrare di possedere i requisiti sopraindicati.

In mancanza del trasferimento di cui al comma 1º, o della dimostrazione di cui al comma 2º, la concessione sarà revocata senza alcun compenso.

Art. 18.

I radiotelegrafisti muniti del brevetto internazionale di radiotelegrafista rilasciato ai sensi del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2223, dovranno, entro il periodo di cui all'articolo precedente, richiedere ed ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 8 del presente decreto, comprovando di possedere i requisiti di cui al successivo art. 9 ad eccezione di quelli indicati nei comma 1º e 2º.

Art. 19.

Sono abrogati: il Regio decreto n. 2223 del 4 novembre 1919, l'art. 6 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1920, n. 1786, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 20.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua al Tesoro sul provento delle tasse portuali » (N. 711).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua al Tesoro sul provento delle tasse portuali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, SILI di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua dovuta al Tesoro sul provento delle tasse portuali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, concernente provvedimenti per le opere di ampliamento e di sistemazione del porto di Genova, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ;

Visto il Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881 ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare il finanziamento di alcune opere complementari nel porto di Genova ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La quota annua di lire 11,800,000, dovuta sui proventi delle tasse portuali dal Consorzio autonomo del porto di Genova, a norma degli articoli 4 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e 3 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, sarà ridotta per ciascuno dei sei esercizi finanziari dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1933, alla somma di lire 500,000 (lire cinquecentomila) da corrispondersi in una sola rata posticipata, per ciascun esercizio.

La somma residuale di lire 11,300,000 versata in meno in ognuno dei detti esercizi finanziari, sarà recuperata dal Tesoro con i relativi interessi composti di mora nella misura prevista dal citato Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, negli esercizi a cominciare dal 1933-34 fino al 1958-59, mediante aumento di lire 5,011,080 sulle annualità dovute al Consorzio per l'ammortamento delle anticipazioni ottenute dallo Stato, sino a concorrenza dell'importo necessario ad estinguere, nei ventisei esercizi, il debito per capitale ed interessi, al 30 giugno 1933.

Art. 2.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre con proprio decreto, le concorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali » (N. 788).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, numero 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 2290, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 17 dicembre 1882, n. 1154, serie 3ª, che approva il testo unico delle leggi sui magazzini generali;

Visto l'art 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di adottare nuove norme per la istituzione e l'esercizio dei magazzini generali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I magazzini generali hanno per oggetto:

1º di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derivate, sia nazionali che estere, di qualsivoglia provenienza o destinazione, che vi sono depositate;

2º di rilasciare ai depositanti che ne facciano espressa richiesta, speciali titoli di commercio col nome di fede di deposito e nota di pegno;

3º di provvedere alla vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle cose depositate a norma del codice di commercio.

Art. 2.

Le persone, le società, i corpi morali che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono presentare al Ministero dell'economia nazionale, per il tramite del competente Consiglio provinciale dell'economia, una domanda corredata da atto notarile dal quale risulti:

1º il loro nome e il loro domicilio;

2º il capitale che sarà approssimativamente destinato all'acquisto dei terreni, alla costruzione dei fabbricati, degli impianti meccanici, dei raccordi ferroviari, ecc., per l'esercizio del magazzino generale e le garanzie offerte all'erario, ai depositanti ed ai loro aventi ragione;

3º la specificazione delle categorie di merci al cui deposito il magazzino è destinato, e se per sole merci nazionali o nazionalizzate, oppure anche per merci estere, e le indicazioni precise e particolareggiate di tutti i locali che saranno destinati al magazzino;

4° il regolamento contenente l'indicazione degli obblighi che la persona, società o corpo morale, il quale intende esercitare il magazzino, assume rispetto alla introduzione ed alla estrazione delle merci, alla conservazione loro, alle avarie e ai cali che vi si possono verificare;

5° la indicazione precisa della tariffa dei prezzi da pagarsi pel deposito delle merci e per tutte le altre operazioni che il magazzino è autorizzato a compiere.

Alla domanda dovranno essere altresì unite le piante generali e particolari dei locali destinati ad uso del magazzino.

Art. 3.

Il Consiglio provinciale dell'economia, nella cui circoscrizione si intende di istituire ed esercitare un magazzino generale, dovrà esprimere il proprio parere sull'opportunità o meno che la domanda sia accolta, ed in particolare:

a) sulla necessità, per il commercio, della istituzione del magazzino stesso nella località prescelta;

b) sulle garanzie di cui al n. 2 dell'articolo precedente, offerte all'erario, ai depositanti e loro aventi ragione, la cui entità e sufficienza dovrà risultare da speciale accertamento del Consiglio;

c) sulla idoneità e sufficienza dei locali destinati a magazzini generali, nonchè degli impianti relativi ai fini delle esigenze del commercio e della conservazione delle merci che vi dovranno essere depositate.

Il Consiglio provinciale dell'economia dovrà inoltre approvare preventivamente il regolamento di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo precedente.

Art. 4.

Il ministro dell'economia nazionale, sentito il parere del competente Consiglio provinciale dell'economia, potrà autorizzare, mediante decreto, la istituzione e l'esercizio dei magazzini generali da parte delle persone, società o corpi morali che ne abbiano fatto domanda a termini dell'art. 2.

Tale decreto dovrà essere emanato di concerto col Ministero delle finanze, quando si tratti di magazzini generali destinati a ricevere anche merci estere.

Art. 5.

Il decreto di autorizzazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dopo avvenuta la pubblicazione una copia autentica dell'atto notarile di cui all'art. 2, sarà depositata a cura degli interessati presso la cancelleria del tribunale e presso la segreteria del Consiglio provinciale dell'economia nella cui giurisdizione il magazzino generale deve essere istituito.

Un sunto dell'atto stesso dovrà essere sempre, a cura degli interessati, inserito nel foglio destinato agli annunci giudiziari della provincia ove ha sede il magazzino.

Art. 6.

Salva sempre la facoltà di revoca per ragioni di pubblico interesse, in caso di grave e persistente trasgressione alle norme di legge o di regolamento,

il ministro dell'economia nazionale, sentito il competente Consiglio provinciale dell'economia, potrà, con decreto motivato, revocare in ogni tempo l'autorizzazione.

Il decreto di revoca sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e dovrà essere notificato all'esercente. Il ricorso contro di esso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale potrà essere proposto anche pel merito, nel caso che la revoca sia stata determinata da grave e persistente trasgressione alle norme di legge e regolamento.

Art. 7.

Le operazioni del magazzino generale, potranno iniziarsi soltanto due mesi dopo avvenuta la pubblicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

Art. 8.

Per qualsiasi mutazione che si voglia introdurre nel regolamento e nelle tariffe e in generale nell'ordinamento del magazzino, dovranno essere osservate le norme di cui agli articoli precedenti.

Le riduzioni delle tariffe potranno eccezionalmente essere poste in atto subito dopo la pubblicazione sul foglio degli annunci.

Art. 9.

L'Amministrazione del magazzino generale è obbligata a pubblicare trasmettere al Consiglio provinciale dell'economia e al ministro dell'economia nazionale, nella prima decade di ogni mese, la situazione del mese precedente, secondo un modello che sarà stabilito con decreto del ministro dell'economia nazionale.

Art. 10.

I magazzini generali sono responsabili della conservazione e custodia delle merci e derrate in essi depositate, ad esclusione delle avarie e cali naturali provenienti dalla natura e condizione delle merci e derrate e dei casi di forza maggiore.

Art. 11.

Le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali per l'effetto dello sconto presso gli Istituti di credito, anche quando i relativi statuti richiedano che le cambiali per essere scontate portino tre firme.

Art. 12.

I magazzini generali rispondono verso l'erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.

Essi sono sottoposti alle disposizioni della legge doganale, ai regolamenti già emanati dalla Amministrazione finanziaria, nonchè a quegli altri che potessero essere in seguito imposti con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato.

Per i magazzini generali autorizzati a ricevere merci estere da istituirsi in località dove non esiste dogana di primo ordine, saranno osservate le norme dell'art. 53 della legge doganale, modificato secondo il Regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1960.

Art. 13.

Le fedi di deposito e le note di pegno sono stampate su carta filigranata, dovranno contenere le indicazioni previste dell'art. 461 del Codice di commercio. Inoltre tanto sulla fede di deposito, quanto sulla nota di pegno, dovrà chiaramente risultare se la merce sia stata periziata a cura dei magazzini generali. In caso affermativo dovrà essere indicato il nome del perito stimatore e il valore di stima da questo attribuito alla merce.

Per la stima delle merci depositate, per le quali sia richiesta la emissione della fede di deposito e della nota di pegno, i magazzini generali sono tenuti a servirsi dei periti regolarmente iscritti nel ruolo del competente Consiglio provinciale dell'economia e designati anno per anno dal tribunale del luogo.

Art. 14.

Le fedi di deposito e i loro duplicati, fino a che non siano girati sono soggetti alla tassa fissa di bollo di lire 2 da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente e che terrà luogo di ogni altra tassa di bollo e registro.

Le note di pegno sono sottoposte, prima di essere girate, alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali.

Art. 15.

Sotto la responsabilità degli esercenti i magazzini generali potranno nel recinto dei magazzini stessi esservi locali separati destinati a magazzini privati.

Però sulle merci in essi accolte non saranno emesse fedi di deposito e note di pegno.

Qualora nei magazzini privati vengano depositate anche merci estere la loro apertura sarà subordinata al consenso della dogana.

Art. 16.

I magazzini generali sono posti sotto la vigilanza dei Consigli provinciali dell'economia, nella cui giurisdizione i magazzini stessi hanno sede.

I Consigli provinciali dell'economia hanno facoltà in qualsiasi momento:

1° di accettare l'esattezza delle situazioni mensili dei magazzini generali;

2° di vigilare se le merci depositate e specialmente quelle coperte dalla fede di deposito e dalla nota di pegno siano custodite e conservate a dovere.

Del risultato delle ispezioni i Consigli provinciali ragguaglieranno senza indugio il Ministero dell'economia nazionale al quale, in ogni caso, riferiranno annualmente sull'andamento dei magazzini generali esistenti nel proprio distretto.

Art. 17.

Per eseguire il proprio mandato il delegato o i delegati dei Consigli provinciali dell'economia avranno facoltà di ispezionare i magazzini generali, verificando i depositi, esaminando i libri e in generale tutti i registri, atti e documenti.

Art. 18.

Le controversie che potessero insorgere fra gli esercenti i magazzini generali e i depositanti sull'applicazione delle tariffe saranno risolte dal competente Consiglio provinciale dell'economia.

Contro le decisioni del Consiglio provinciale dell'economia è ammesso ricorso al ministro dell'economia, il quale deciderà inappellabilmente.

Art. 19.

I Consigli provinciali dell'economia hanno l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria coloro i quali esercitano magazzini generali senza esservi stati previamente autorizzati a norma del presente decreto.

Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto si incorrerà nella pena della multa da lire 1,000 a lire 10,000, salvi i casi di maggiore pena quando il fatto costituisca reato ai sensi del Codice penale e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termine di legge.

Art. 20.

Le norme per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite dal regolamento da emanarsi per decreto Reale sentito il Consiglio di Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 21.

Le persone, le società e i corpi che avendo adempiuto alle formalità previste dal Testo Unico 17 dicembre 1882, n. 1154, esercitino nel Regno magazzini generali, sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente decreto entro sessanta giorni dalla pubblicazione di esso.

Trascorso il detto termine, l'esercizio dei magazzini generali e l'uso della denominazione relativa saranno riservati esclusivamente alle persone, società o corpi morali, che abbiano ottenuto il decreto di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 22.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Art. 23.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1^o luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali » (N. 804).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1927

Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con Regio decreto-legge 11 luglio 1927, n. 1545;

Visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di modificare il trattamento doganale della terra di Cassel allo stato greggio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La voce n. 792 lettera a) della tariffa generale dei dazi doganali in vigore è modificata come segue:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
792	Terre coloranti naturali:			
a	greggie:			
	1. terra d'ombra	—	esente	—
	2. terra di Cassel	Quintale	2	—
	3. altre	Quintale	2	—

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella rac-

colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927, Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto:

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara il Fascio littorio emblema dello Stato » (N. 736).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara il Fascio littorio emblema dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 15 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto che il Fascio Littorio è divenuto ormai, per consuetudine assai lunga, emblema dello Stato;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente, di tutelare tale emblema;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, e del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Fascio Littorio è considerato, a tutti gli effetti, emblema dello Stato

Art. 2.

Il Fascio Littorio è formato da un fascio di verghe e da una scure, uniti insieme da una cinghia o corda: la scure collocata di lato col taglio in fuori.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo e il ministro per la giustizia sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — Rocco.

Visto, il Guardasigilli Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, concernente provvedimenti per abburattamento delle farine per la panificazione e per i dolci » (N. 698).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926 n. 1448, concernente provvedimenti per l'abburattamento delle farine per la panificazione e per i dolci ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, concernente provvedimenti per l'abburattamento delle farine per la panificazione e per i dolci.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200, del 28 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti atti a diminuire il consumo del grano;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, di concerto coi Nostri ministri segretari di Stato per l'economia nazionale, per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° settembre 1926 i frumenti di qualità mercantili normali, del peso non inferiore a 78 chilogrammi per ettolitro e contenenti non più del 2 per cento di impurità, dovranno essere macinati in modo da ottenere un tipo unico di farina che corrisponda ad una resa non inferiore all'85 per cento.

Per frumenti di peso specifico inferiore, la rendita in farina potrà diminuire proporzionatamente al minore peso; non al disotto, però, del limite dell'80 per cento.

All'infuori della crusca, è vietato togliere altri elementi dal prodotto della macinazione.

Art. 2.

Le Commissioni provinciali, di cui all'art. 9 del presente decreto, presiedute dal prefetto della provincia, fisseranno nell'ambito della provincia stessa, in base ai criteri di cui all'articolo precedente, il tasso di abburattamento delle farine, in relazione alla qualità ed al merito del grano.

Art. 3.

È vietato produrre, vendere, ritenere per vendere o somministrare per compenso ai propri dipendenti, pane confezionato con farina di frumento abburattata con resa differente da quella stabilita dall'art. 1 del presente decreto.

Il pane dovrà essere confezionato in forme del peso non superiore, in ogni caso, ai grammi 200.

Art. 4.

È vietata la confezione e la vendita di pane di lusso di qualsiasi specie.

I fornai non potranno preparare e cuocere, per conto dei privati, pane confezionato non in conformità delle prescrizioni del presente decreto, sia per quanto riguarda il peso e la qualità del pane.

Art. 5.

Le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto non si applicano alla molitura del grano per quanto concerne i prodotti impiegati nella preparazione delle paste alimentari.

Art. 6.

È vietato di tenere, vendere, consegnare i prodotti della molitura del frumento destinato alla panificazione, se non in sacchi piombati.

Ciascun sacco porterà le seguenti indicazioni: ditta esercente il molino, quantità e destinazione del prodotto e limite di abburattamento.

I gerenti dei molini e i commercianti in farine hanno l'obbligo di tenere nota di tutte le spedizioni e le consegne effettuate.

Art. 7.

La sorveglianza per l'applicazione delle presenti norme, nonché per la razionale confezione e cottura del pane, è affidata ai medici provinciali, agli ispettori della industria e del lavoro, agli ufficiali sanitari, agli agenti comunali tutti incaricati della vigilanza annonaria, agli ufficiali ed agenti della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

A tale scopo essi hanno facoltà di accesso e di permanenza nei locali tutti adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita delle farine e del pane e possono procedere in qualsiasi momento al prelevamento dei campioni ed a tutte le indagini che ritengano necessarie.

I funzionari ed agenti suindicati constateranno le contravvenzioni alle disposizioni sulla produzione e sul commercio delle farine e del pane, o provvederanno per la denuncia dei contravventori all'autorità giudiziaria.

Per il prelevamento dei campioni e per la esecuzione delle analisi verranno emanate dal ministro per l'interno apposite norme obbligatorie.

Art. 8.

A decorrere dal 1° settembre 1926 è vietata la produzione anche se casalinga, la vendita e la somministrazione, anche a titolo gratuito, dei dolci e delle pasticcerie, confezionati con farina di frumento.

È eccettuata dal divieto la produzione e la vendita dei biscotti secchi, purchè confezionati col tipo unico di farina.

Art. 9.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i prefetti delle provincie rivedranno la composizione delle Commissioni provinciali annonarie, al fine del loro migliore funzionamento.

Ai membri delle Commissioni predette, di cui alla circolare del Ministero dell'economia nazionale 19 ottobre 1924, n. 132, sono aggiunti il medico provinciale, il capo dell'Ufficio municipale di igiene del capoluogo, un esperto in materia annonaria scelto dal prefetto ed un esperto designato dalla Federazione provinciale del Partito nazionale fascista.

Spetta alle Commissioni stesse l'organizzazione tecnica della vigilanza per l'applicazione delle disposizioni portate dal presente decreto.

Al Comitato centrale annonario, o alla sua Giunta, funzionanti presso il

Ministero dell'economia nazionale, spetta la coordinazione dell'azione tecnica delle Commissioni provinciali e il dar parere sui quesiti di indole tecnica da queste proposti.

Art. 10.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto e a quelle che saranno emanate in dipendenza del decreto stesso, saranno puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 10,000; nei casi più gravi, l'ammenda non potrà essere inferiore alle lire 3000 e potrà essere disposta la chiusura dell'esercizio.

Il prefetto della provincia, all'atto della denuncia, potrà disporre, in via provvisoria, la sospensione o la chiusura dell'esercizio.

Per le condanne pronunciate in dipendenza del presente decreto non potrà essere sospesa l'esecuzione della pena.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
BELLUZZO.
FEDERZONI.
ROCCO

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abburattata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati all'esportazione » (N. 720).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abburattata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati all'esportazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abburattata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati all'esportazione.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 20 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visto il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448 ;

Ritenuta la necessità di consentire la fabbricazione all'interno di alcuni prodotti, con farina di frumento abburattata con tasso inferiore all'80 per cento, destinati esclusivamente alla esportazione dal Regno ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, di concerto con i nostri ministri segretari di Stato per l'economia nazionale, per le finanze, per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Con decreto del ministro per l'economia nazionale, di accordo con quello per le finanze, sarà fissata la lista dei prodotti dei quali può consentirsi, in eccezione alle restrizioni imposte col Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, la fabbricazione nel Regno con farina importata dall'estero e nazionalizzata, abburattata a tassi inferiori all'80 per cento purchè i suddetti, prodotti siano esclusivamente destinati alla esportazione dal Regno.

Art. 2.

Il ministro per le finanze, d'accordo con quello per l'economia nazionale stabilirà le norme per accertare l'impiego della farina di frumento, con tassi di abburattamento inferiori all'80 per cento importata dall'estero e nazionalizzata, per lo scopo di cui al precedente articolo e la regolare esportazione dei prodotti con essa fabbricati.

Art. 3.

Sarà stanziato in apposito capitolo del bilancio di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1926-27 il fondo di lire 150,000 con la seguente dizione: « Spese di sorveglianza per l'applicazione delle norme del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, nonchè per la razionale confezione e cottura del pane e per le analisi relative ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI —
FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1143, concernente la concessione di mutui agrari fondiari agli invalidi di guerra rurali » (N. 704).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1143, concernente la concessione di mutui agrari fondiari agli invalidi di guerra rurali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1143, concernente la concessione di mutui agrari fondiari agli invalidi di guerra rurali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157, del 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visto il Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario fondiario agli invalidi di guerra rurali ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo ministro segretario di Stato, di concerto col ministro segretario di Stato per le finanze e con quello per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

I mutui agrari fondiari ad invalidi di guerra rurali, di cui al Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, possono essere concessi per l'acquisto di fondi rustici del valore di stima sino a lire 30,000.

La concessione si effettua per la totalità di detto valore e, qualora l'invalido interessato ne faccia richiesta, anche pel pagamento di spese, a suo carico, inerenti all'acquisto del fondo, purchè non sia superato, complessivamente per ciascun mutuo, il limite massimo di lire 30,000

Art. 2.

L'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra e l'Opera nazionale per i combattenti contribuiscono al pagamento dell'annualità comprensiva di quota di ammortamento e interesse dei mutui di cui al precedente articolo, nella misura, rispettivamente, dell'uno per cento e del 0.50 per cento della somma originariamente mutuata.

Art. 3.

L'ammontare massimo complessivo dei mutui da concedersi coi benefici previsti dal presente decreto e da quello sopracitato del 19 giugno 1924, n. 1125, è stabilito nella somma di lire 115,000,000.

La spesa occorrente per i pagamenti a carico dello Stato, in applicazione dei decreti, farà carico al capitolo 192 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1926-27 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. All'uopo gli stanziamenti relativi saranno aumentati di lire 4,025,000 annue.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto o che risultino con esso compatibili.

Art. 5.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1^o luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1926, n. 1650, portante disposizioni speciali per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » (Numero 756).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 26 settembre 1926, n. 1650, portante disposizioni speciali per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1926, n. 1650, che reca disposizioni speciali per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 26 settembre 1926, n. 1650, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina e Regia aeronautica ;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina ;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica alcuni speciali provvedimenti e di apportare qualche variante apparsa indispensabile in talune disposizioni speciali riguardanti l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

I capitani di vascello, i contrammiragli e gli ammiragli di divisione e gli ufficiali dei gradi corrispondenti dei Corpi militari della Regia marina e della Regia aeronautica, che abbiano almeno due campagne di guerra, quando si siano trovati o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, per essere esclusi definitivamente dall'avanzamento nel periodo dal 1° febbraio 1926, al 31 dicembre 1928, saranno in deroga alle disposizioni vigenti collocati in aspettativa per riduzione di quadri, regolata, meno per quanto riguarda la durata ed il trattamento di quiescenza, dalle disposizioni del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1938.

La durata dell'aspettativa non potrà eccedere i quattro anni, allo scadere dei quali, o anche prima nel caso di raggiungimento dei limiti di età, gli ufficiali di cui al precedente comma saranno collocati in ausiliaria o a riposo e liquideranno la pensione con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio.

Anche per gli ufficiali predetti si applica analogamente il disposto dell'art. 51 della legge sull'avanzamento per i Corpi militari della Regia marina, però dalla data di partecipazione del dispaccio ministeriale che comunica loro il provvedimento che li riguarda, essi non possono prendere parte a Commissioni di avanzamento.

Art. 2.

I generali di armata e di corpo di armata, gli ammiragli di armata e di squadra, e gli ufficiali di grado corrispondente dei Corpi militari della Regia marina e della Regia aeronautica, che avendo due campagne di guerra verranno a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 40 della legge 11 marzo 1926, n. 397, nel periodo che intercede dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1927, saranno collocati in aspettativa per riduzioni di quadri, anzichè in ausiliaria di autorità, ed avranno il trattamento stabilito dall'articolo precedente. Anche questi ufficiali, dalla data di partecipazione del dispaccio ministeriale che comunica loro il provvedimento che li riguarda, non possono prendere parte a Commissioni di avanzamento.

Art. 3.

Per i tenenti generali del Genio navale provenienti dal Corpo per la direzione di macchina, che non fossero iscritti nel quadro di avanzamento a generale ispettore del Genio navale, non si farà luogo all'applicazione dell'art. 33 della legge di avanzamento.

Tale disposizione avrà vigore sino al 1° gennaio 1932.

Art. 4.

Alla legge sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina sono apportate le seguenti varianti:

- a) nell'art. 13, le parole « successivo a quello » sono abrogate;
- b) all'art. 33, comma 2°, « anzichè per l'applicazione dell'art. 30 » intendasi « per l'applicazione dell'art. 39 »;
- c) nell'art. 37, 2° comma, le parole « dal giudizio definitivo » sono sostituite dalle seguenti « dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo »;
- d) nell'art. 51, le parole « della classifica definitiva » sono sostituite dalle seguenti « del dispaccio ministeriale di partecipazione della classifica definitiva »;

Inoltre l'ultimo periodo dell'articolo stesso « alla scadenza di detto periodo sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri » è soppresso;

e) nell'art. 92, dopo il 1° comma aggiungere: « Per gli ufficiali del Genio navale gli articoli 78 e 79 avranno integrale applicazione dai quadri di avanzamento del 1926 »;

f) nell'art. 92, comma 2°, sono soppresse le parole « tranne che per i tenenti colonnelli, pei quali il servizio di comandante in seconda di una Direzione marittima equivarrà a tutti gli effetti quale Comando »;

g) nella tabella *F* annessa alla legge sull'avanzamento, nella colonna « altre condizioni », in corrispondenza al grado da « tenente colonnello a colui-

nello », le cui parole « di cui uno al Comando di una Direzione marittima o di un Compartimento marittimo » sono sostituite dalle seguenti « di cui uno quale Comandante in seconda di una Direzione marittima o comandante di un Compartimento marittimo, o incarico equipollente ».

Nella stessa tabella e nella stessa colonna, in corrispondenza del grado « da maggiore a tenente colonello di porto » sono aggiunte le parole « o incarico equipollente ».

All'art. 67 della legge sull'avanzamento sono aggiunti i seguenti commi :

« Tale disposizione si applica pure ai guardiamarina e sottotenenti di complemento della Regia marina che siano stati o siano comunque richiamati dal congedo e si siano vincolati o si vincoleranno a completare fino a tre anni il servizio precedentemente compiuto dopo la ferma di leva.

« Le promozioni degli ufficiali di cui ai precedenti comma avranno luogo, in ogni caso, ad anzianità e ad esse si applicherà il disposto dell'art. 64 della legge, però potranno avere corso prima che siano promossi ufficiali più anziani dello stesso grado e corpo, che non si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti comma ; in questo caso le promozioni stesse dovranno essere disposte con riserva di anzianità rispetto ai pari grado più anziani ».

Art. 5.

In deroga all'art. 40, comma 2^o, della legge 8 luglio 1926, n. 1179, i tenenti per la direzione delle macchine, che hanno già sostenuto con esito favorevole gli esami del corso superiore, saranno classificati per l'avanzamento a capitano con le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della citata legge 8 luglio 1926, n. 1179.

Art. 6.

Se vi fossero ufficiali che, già iscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 1926, anteriormente alla pubblicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1179, venissero raggiunti dai limiti di età stabiliti per il collocamento in ausiliaria degli ufficiali del loro corpo e grado, prima della compilazione di nuovi quadri di avanzamento, sarà sospeso per essi il collocamento in ausiliaria in attesa che siano compilati ed approvati i nuovi quadri di avanzamento.

Se ad essi venisse assegnato nei nuovi quadri di avanzamento un posto per il quale dovesse loro spettare l'avanzamento per vacanze verificatesi anteriormente alla data di compimento dei limiti di età prescritti per il collocamento in ausiliaria degli ufficiali del loro grado e corpo, sarà dato corso alla loro promozione con decorrenza dalla data con la quale si verificarono rispettivamente le vacanze,

Se essi non fossero iscritti in quadro o fosse loro assegnato un posto per il quale non dovesse loro spettare l'avanzamento, a norma del comma precedente, si darà corso al loro collocamento in ausiliaria dalla data di compimento dei limiti di età stabiliti per il loro grado e corpo, e per il tempo nel quale furono trattenuti in servizio saranno considerati come richiamati in temporaneo servizio.

Art. 7.

Per gli ufficiali per la direzione delle macchine le vacanze che eventualmente si verificheranno in seguito all'applicazione dell'art. 45 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, saranno considerati soltanto agli effetti dell'articolo precedente come avvenute dalla data dell'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 8.

Il presente decreto, salvo il disposto degli art. 1 e 2, entra in vigore dal 30 luglio 1926.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di fare l'appello nominale.

SIMONETTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero D'Aste.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Boccioni, Bollati, Bombig, Bonicelli, Bonin, Borghese, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Callaini, Camerini, Cao

Pinna, Cassis, Castiglioni, Cavallero, Cesareo, Corbino, Cornaggia, Corradini, Croce.

Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, De Novellis, De Vito, Diaz, Di Bagno, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio.

Ferrero di Cambiano, Figoli.

Gallina, Garbasso, Ginori Conti, Giordani, Giordano Davide, Giordano Apostoli, Grandi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Loria, Lusignoli.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco, D'Aragona, Montresor, Morello, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nuvoloni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pironti, Pitacco, Podesta, Poggi, Pullè.

Rajna, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni.

San Martino, Santucci, Scaduto, Sechi, Segrè-Sartorio, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamassia, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Viganò, Vigliani, Vitelli.

Zerboglio, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (N. 789):

Senatori votanti	133
Favorevoli	123
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo alla ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limite di quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle colonie italiane (N. 656):

Senatori votanti	133
Favorevoli	124
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli e dai Provveditorati alle opere pubbliche (N. 742):

Senatori votanti	133
Favorevoli	122
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo *War* (N. 608):

Senatori votanti	133
Favorevoli	120
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili (N. 726):

Senatori votanti	133
Favorevoli	123
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua al Tesoro sul provento delle tasse portuali (N. 711):

Senatori votanti	133
Favorevoli	120
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali (N. 788):

Senatori votanti	133
Favorevoli	120
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali (N. 804):

Senatori votanti	133
Favorevoli	118
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato (N. 736):

Senatori votanti	133
Favorevoli	112
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, concernente provvedimenti per l'abburrattamento delle farine per la panificazione e per i dolciumi (N. 698):

Senatori votanti	133
Favorevoli	120
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abburrattata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati all'esportazione (N. 720):

Senatori votanti	133
Favorevoli	123
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1143, concernente la concessione di mutui agrari fondiari agli invalidi di guerra rurali (N. 704):

Senatori votanti	133
Favorevoli	121
Contrari	12

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura di una interrogazione presentata alla Presidenza:

SILI, *segretario*, legge:

Interrogazione con risposta scritta.

Interrogò l'onorevole Capo del Governo e ministro degli affari esteri sulle ragioni per cui la Francia — con manifesta persistente violazione della convenzione italo-francese ratificata nel giugno 1906 — non permette neppure oggi, dopo che essa, con ben 13 anni di ritardo, ne ha ultimata la costruzione in Valle Roja, l'inaugurazione e l'esercizio della ferrovia Cuneo-Breglio-Ventimiglia.

Nuvoloni.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 avrà luogo la seduta pubblica.

Quanto ai bilanci avverto che giovedì comincerà la discussione del bilancio della Pubblica Istruzione. Seguirà poi la discussione dei bilanci dell'Interno e delle Comunicazioni.

Dopo gli Uffici, domani alle ore 16 avrà luogo la seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, che concerne la estensione ad altri Enti delle disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocoltura (N. 815);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 60, concernente lo stanziamento di somma per premi e spese per la produzione di esplosivi adatti per le applicazioni agricole (N. 818);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925 per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano (Numero 612);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 186, circa la restituzione all'Ungheria di due codici Corviniiani (N. 816);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Praga il 4 maggio 1926 tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, riguardo all'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazioni di rendite stipulati tra imprese di assicurazione italiane e contraenti cecoslovacchi e tra imprese di assicurazione cecoslovacche e contraenti italiani, nonché al Protocollo finale annesso a quella Convenzione (N. 879);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 28 ottobre 1925, n. 1949, recante provvedimenti per l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 745);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023, portante modifiche agli articoli 15 e 44 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 746);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, concernente modifiche al Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 747);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2056, concernente il conferimento al Governatore di Roma dei poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi del Governatorato (N. 748);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1487, concernente stanziamento di fondi nei bilanci dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria (N. 636);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura (Numero 689);

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1926, n. 1650, portante disposizioni speciali per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (N. 756).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 862);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, concernente la nomina di un Commissario speciale per il rifornimento idrico di taluni comuni del Lazio (N. 760);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 ago-

sto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali (N. 823);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali (N. 871);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 75, portante provvedimenti per l'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione (Numero 826);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 96, concernente le spese di affitto per i locali degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti in sostituzione di quelli circondariali (N. 827);

Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2208, recante disposizioni riflettenti i sottufficiali del corpo Reale equipaggi marittimi dispensati dal servizio di autorità durante il 1°, 2° e 3° trimestre dell'anno 1924 (N. 703);

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, concernente il riordinamento degli studi universitari d'ingegneria (N. 770);

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 38, contenente provvedimenti per l'istruzione superiore (N. 813);

Conversione in legge del Regio decreto 2 dicembre 1926, n. 2204, concernente mutui per la costruzione di edifici scolastici (N. 822);

Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, relativo alla concessione di un indennizzo privilegiato ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e in caso di morte, alle loro famiglie (N. 632);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1922, che reca provvedimenti a favore delle statistiche doganali (N. 586);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, concernente mutui a talune industrie interessanti la difesa nazionale (N. 620);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, per provvedi-

menti transitori riguardanti gli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia in seguito all'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca (N. 625);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, relativo al condono di credito dello Stato verso l'Amministrazione provinciale di Trento (N. 642);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione (Numero 645);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, che reca provvedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari (N. 646);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, relativo alle variazioni dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi (N. 649);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, concernente provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia tridentina (N. 650);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga al 1° gennaio 1928, dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli (N. 710);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e costituisce la stessa in unica sezione (N. 764);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale del melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati (N. 802);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la importazione in franchigia dei semi di lino destinati alla semina (N. 803);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2306, concernente la distribuzione delle pagelle scolastiche istituite col Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615 (N. 812);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti (N. 782);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, contenente norme per la esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto commissariato di Napoli (N. 783);

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo alla soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia (N. 633);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di Pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova (N. 634);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo alla istituzione della Milizia nazionale forestale (N. 706);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al Regio decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo (N. 759);

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (N. 785);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione dei mutui concessi per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana (N. 707);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675);

Conversione in legge del Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, concernente provvedimenti contro il cancro e i tumori maligni (N. 744);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese (N. 855);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2033, concernente la proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1927, agli esattori del decennio 1913-1922 (N. 856);

Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree (N. 965);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, concernente la decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili (N. 891).

La seduta è tolta (ore 18).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Mercoledì 1 giugno 1927

ALLE ORE 15

a) per la loro costituzione;

b) per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, che proroga per un biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'iscrizione nelle matricole della gente di mare (N. 953);

Reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (N. 972);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, contenente norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1579, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale (N. 973);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso (N. 975);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti intesi a favorire il risparmio postale (N. 976);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni (N. 978);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 750, concernente il

funzionamento dell'Istituto di liquidazioni (Numero 979);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie (N. 981);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Roma addì 11 febbraio 1926, fra il Regio Governo d'Italia ed il Governo d'Austria, per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della contessa Elvine de La Tour (N. 982);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 203, recante provvedimenti per attenuare le conseguenze della prima applicazione di leggi tributarie nelle provincie riunite all'Italia in virtù dei Trattati di pace (N. 983);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento del saggio d'interesse per i mutui concessi dalla Cassa di risparmio e deposito di Firenze, del Monte dei Paschi di Siena e del Consorzio per mutui ai danneggiati dal terremoto tosco-emiliano (N. 984);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 281, che approva la convenzione aggiuntiva riguardante il prolungamento della linea aerea Venezia-Vienna sul tratto Venezia-Roma (N. 985);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 130, circa l'abrogazione nei territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di libri fondiari, e modificazioni alla vigente tariffa notarile (N. 986);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi pubblici di trasporto nelle nuove provincie (N. 987);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, che reca disposizioni per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (N. 988);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1433, col quale si apportano variazioni alle tariffe telefoniche e postali (N. 989);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277,

sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (N. 990);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, contenente modificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (N. 992);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale, e proroghe di termini per la esecuzione di lavori nelle zone terremotate (N. 993)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1926, n. 1819, sulla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (N. 997);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente l'espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno (N. 998);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 271, che istituisce un riparto di Milizia portuaria a Livorno (Numero 1003);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto Centrale di Statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni comuni del Regno (N. 1004);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società Cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria (N. 1005);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di Pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia (N. 1007).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.

CLIIIª TORNATA

MERCOLEDI 1º GIUGNO 1927 - Anno V

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Congedi	Pag. 8426	
Disegni di legge (Approvazione di):		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, che concerne l'estensione ad altri Enti delle disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocoltura »	8428	agli articoli 15 e 44 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma »
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 60, concernente lo stanziamento di somma per premi e spese per la produzione di esplosivi adatti per le applicazioni agricole »	8430	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, concernente modifiche al Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'ordinamento del Governatorato di Roma »
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano »	8431	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2056, concernente il conferimento al Governatore di Roma dei poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi del Governatorato »
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 186, circa la restituzione all'Ungheria di due codici Corviniani »	8436	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1487, concernente stanziamento di fondi nei bilanci dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria »
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Praga il 4 maggio 1926, tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, riguardo all'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazioni di rendite stipulate tra imprese di assicurazione italiane e contraenti cecoslovacche e contraenti italiani nonchè al Protocollo finale annesso a quella Convenzione »	8437	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, concernente la nomina di un Commissario speciale per il rifornimento idrico di taluni comuni del Lazio »
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, recante provvedimenti per l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma »	8445	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali »
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023, portante modifiche		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, numero 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali »
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 75, portante provvedimenti per l'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione »
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 96, concernente le spese di

affitto per i locali degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti in sostituzione di quelli circondariali »	8486
« Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2208, recante disposizioni riflettenti i sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi dispensati dal servizio di autorità durante il 1 ^o , 2 ^o e 3 ^o trimestre dell'anno 1926 »	8487
« Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, concernente il riordinamento degli studi universitari di ingegneria »	8488
« Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 38, contenente provvedimenti per l'istruzione superiore »	8492
« Conversione in legge del Regio decreto 2 dicembre 1926, n. 2204, concernente mutui per la costruzione di edifici scolastici »	8497
« Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, relativo alla concessione di un indennizzo privilegiato ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e in caso di morte, alle loro famiglie »	8498
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1922, che reca provvedimenti a favore delle statistiche doganali »	8500
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, concernente mutui a talune industrie interessanti la difesa nazionale »	8502
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura »	8467
Oratori:	
GIURIATI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	8478
PANTANO, <i>relatore</i>	8478
Interrogazioni (Svolgimento di):	
« Sull'alienazione delle proprietà gravate dal vincolo di interesse artistico »	8427
Oratori:	
FEDELE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	8427
FERRERO DI CAMBIANO	8427
Relazioni (Presentazione di)	8426, 8479
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	8480, 8505

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i Ministri delle Colonie, dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici; ed i Sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per le Finanze e per la Marina.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Del Carretto per giorni 8, De Vecchi Di Val Cismon per giorni 5, Luiggi per giorni 3.

Se non ci sono osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Libertini, Grandi, Bombig, Sitta, Supino, a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, che autorizza il fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi di bilancio somme fino alla concorrenza di lire 6,000,000 alla Società cooperativa edilizia « Aurelia » (N. 852);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, riguardante la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione (N. 923).

GRANDI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito » (N. 795).

BOMBIG. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, num. 2343, concernente la proroga degli oneri a carico dello Stato pel funzionamento degli Istituti medi e dell'Istituto nautico di Fiume » (N. 821).

SITTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2187, riguardante la sospensione della applicazione dell'articolo 38 del Testo Unico 22 aprile 1909, n. 229, relativo alle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato » (N. 888).

SUPINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente l'autorizzazione agli

Istituti di credito fondiario ad emettere obbligazioni in valuta pregiata » (N. 913).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Libertini, Grandi, Bombig, Sitta e Supino della presentazione di alcune relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Ferrero di Cambiano al ministro della pubblica istruzione « per sapere se, dati gli inconvenienti gravi che possono derivare dalla rigida applicazione della legge 20 giugno 1909, n. 364, sulle antichità e belle arti, inconvenienti che si sono rilevati gravissimi in un recente caso riflettente l'alienazione di una casa di proprietà dell'Opera Pia di San Luigi Gonzaga in Torino, gravata dal vincolo di notevole interesse artistico, non ritenga opportuno, anzi necessario, di proporre al Parlamento una modificazione dell'art. 2 della legge, nel senso di sopprimere la limitazione imposta e che la vendita fatta dagli Enti morali indicati possa avvenire soltanto dall'uno all'altro degli Enti morali ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole Ferrero di Cambiano interroga il ministro della pubblica istruzione « per sapere se dati gli inconvenienti gravi che possono derivare dalla rigida applicazione della legge 20 giugno 1909, n. 364, sulle antichità e belle arti, inconvenienti che si sono rilevati gravissimi in un recente caso riflettente la alienazione di una casa di proprietà dell'Opera Pia di San Luigi Gonzaga in Torino, gravata dal vincolo di notevole interesse artistico non ritengo opportuno, anzi necessario, di proporre al Parlamento una ratificazione dell'art. 2 della legge, nel senso di sopprimere la limitazione imposta e che la vendita fatta dagli enti morali indicati possa avvenire soltanto dall'uno all'altro degli enti morali ».

Ora, credo opportuno precisare innanzitutto i precedenti del fatto che hanno dato luogo alla interrogazione.

In data 20 luglio 1926, l'Opera Pia dell'Ospedale di San Luigi Gonzaga in Torino

domandava la revoca del vincolo « di importante interesse » sulla casa di sua proprietà. Fu interrogato in proposito il Regio Soprintendente della provincia di Torino; questi espresse il parere sfavorevole alla richiesta autorizzazione di svincolo, così per pregi intrinseci dell'edificio, come per l'epoca della costruzione, che si presume sia del secolo XIII.

La domanda dell'Opera suddetta successivamente fu sottoposta, come la legge richiede, al parere del Consiglio superiore delle Belle Arti, che fu anche esso sfavorevole alla unanimità allo svincolo.

Quindi la legge in realtà fu da me seguita rigidamente; ma non fu applicata rigidamente, come dice il testo della interrogazione.

Posso assicurare l'onorevole interrogante che è mio proposito di modificare la legge, nel senso, cioè, di concedere che la alienazione possa essere fatta, non solo da un'Opera pia in favore di un'altra Opera pia, ma anche in favore di privati, fermi restando i diritti e i doveri del ministro della pubblica istruzione sulla vigilanza degli edifici di importanza artistica.

Spero che l'onorevole Ferrero di Cambiano si dichiarerà soddisfatto di questa mia risposta.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Ringrazio vivamente l'onorevole ministro della pubblica istruzione della sua così benevola ed esauriente risposta. Io non potevo desiderare di più e meglio, egli ha concesso quanto io chiedevo e negli identici termini e questo soprattutto attendeva l'Opera Pia dell'ospedale di San Luigi Gonzaga in Torino, nel cui interesse io ho mosso l'interrogazione e sollecitato il provvedimento e la riforma dell'art. 2 della legge 20 giugno 1909 sulle antichità e belle arti.

Ora poichè mi è prezioso il consenso del Senato, mi si consenta di aggiungere in brevissime parole il movente della mia interrogazione e le ragioni del desiderato provvedimento da parte dell'Opera Pia di San Luigi.

L'art. 2 della legge ricordata, ponendo a condizione della eventuale concessione, da parte del Ministero della pubblica istruzione, di vendita di una proprietà gravata da vincolo

artistico-storico, appartenente ad un Ente morale, che la vendita o la permuta seguano tra Enti morali in detto articolo elencati, cioè comuni, provincie, Enti ecclesiastici o Enti morali di qualsiasi natura, conclude per necessità di cose ad una assoluta inalienabilità, poichè tutti ci insegnano che tali Enti e soprattutto le Opere Pie hanno qualche volta bisogno di vendere e mai hanno mezzi per comprare. In questo caso si trova l'Opera Pia di San Luigi Gonzaga.

Essa ha da tempo intrapresa la costruzione di un grandioso sanatorio nella nostra Torino, per parare ai gravissimi danni derivanti dalla mancanza di cure ai tubercolosi, sia per quanto riguarda l'assistenza di questi infelici, sia per i germi di infezione che con essi perdurano e crescono nelle famiglie loro.

Ora a completare il sanatorio che dovrebbe comporsi di mille letti, e non sono troppi in Torino, occorre e si vuole con lodevole e coraggioso intento costruire un ultimo padiglione capace di 350 letti, con una spesa preventivata di oltre 10 milioni; un milione lo darà il comune, un milione lo darà la provincia: la Cassa di risparmio, che fin dall'inizio del sanatorio ne fu la generosa patrona, con continue e larghe sovvenzioni, potrà dare forse ancora alcuni milioni, ma non basteranno.

L'opera Pia ha quindi divisato di provvedervi con l'alienazione di una casa di sua proprietà, sita in via Garibaldi onorata e gravata per l'appunto del vincolo di speciale interesse artistico sul quale vi sarebbe forse parecchio da ragionare. Essa avrebbe anche già pronto il compratore privato, per una somma che si aggirerebbe sui 2 milioni, ma la vendita le è contrastata dalle disposizioni dell'art. 2 della legge sulle antichità e belle arti. Donde la necessità di rimuovere questa difficoltà della rigida applicazione della legge esistente, senza il danno del vincolo, che permarrebbe, ma coi vantaggi della vendita da farsi a privati.

La recisa e favorevole dichiarazione dell'onorevole ministro toglie ed evita il danno, col beneficio non soltanto dell'Opera Pia S. Luigi Gonzaga, che mi ha mosso a parlare, ma con quello di altre Opere Pie che possono trovarsi in condizioni analoghe.

Io non posso quindi che rallegarmi della risposta dell'onorevole ministro, dichiarandomene pienamente soddisfatto e profondamente ringraziandone, e la soddisfazione sarà tanto maggiore quanto più sollecito verrà il provvedimento promesso.

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, che concerne l'estensione ad altri Enti delle disposizioni dell'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocoltura » (N. 815).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, che concerne l'estensione ad altri Enti delle disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocoltura ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927 n. 55, che concerne l'estensione ad altri Enti delle disposizioni dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocoltura.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1º febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare norme aggiuntive al Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocoltura ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro, segretario di Stato, di concerto coi ministri per l'economia nazionale e per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, sono applicabili, dalla data di pubblicazione del presente decreto e sino al 31 dicembre 1928, anche a consorzi, ditte od enti che si costituiscano ovunque nel Regno, e che dispongano di almeno quattro motoaratrici.

I premi per arature meccaniche di cui all'articolo stesso saranno concessi per lavori eseguiti in terreni adatti a coltura granaria e non adibiti a coltivazioni per scarsità di mezzi di lavoro ordinario e nei quali comunque ricorrano rari turni di semina o sia in disuso la lavorazione estiva anche se i terreni sono sottoposti a ordinarie rotazioni agrarie.

L'esistenza della condizione di fatto stabilita dal comma precedente sarà controllata preventivamente, a richiesta dei costituenti consorzi, a cura del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

La somma stanziata dall'art. 6 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, per il pagamento dei premi previsti dal presente decreto e dall'art. 5 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, sarà erogabile fino alla concorrenza di due terzi per premi da conferirsi nel Mezzogiorno e nelle Isole nonchè nella provincia di Roma e nella Maremma Toscana ; sino alla concorrenza del residuo terzo per premi da conferirsi nel restante territorio del Regno.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Primo ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 60, concernente lo stanziamento di somma per premi e spese per la produzione di esplosivi adatti per le applicazioni agricole » (N. 818).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 60, concernente lo stanziamento di somma per premi e spese per la produzione di esplosivi adatti per le applicazioni agricole ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 60, concernente lo stanziamento di somma per premi per la produzione di esplosivi adatti per le applicazioni agricole.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3. n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di incoraggiare l'impiego degli esplosivi in agricoltura;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, di concerto coi ministri per l'economia nazionale e per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

In apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1926-27 è stanziata la somma di lire 200,000 per premi e per le spese di ogni genere per uno o più concorsi per la produzione di esplosivi adatti per le applicazioni agricole, nonchè per macchine perforatrici del terreno per il collocamento e brillatura delle mine.

È diminuito di lire 200,000 lo stanziamento del capitolo 176 dello stato di previsione su menzionato per l'esercizio 1926-27.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Primo ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge :

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112, che dà esecuzione all'accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano » (N. 612).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio

1926, n. 1112, che dà esecuzione all'accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925 per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno ;

Visto l'art. 3, comma 2° della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo italo-austriaco del 24 giugno 1925, che regola amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano, per poter procedere con l'Austria al relativo scambio di ratifiche ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze e dell'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore il giorno dopo lo scambio delle ratifiche dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — BELLUZZI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

ACCORDO

FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER REGOLARE AMICHEVOLMENTE DIRITTI DI CACCIA NELLE ZONE DELLA FRONTIERA DETERMINATA DAL TRATTATO DI SAN GERMANO.

Il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, allo scopo di regolare amichevolmente l'esercizio di diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano ;

hanno nominato come loro Plenipotenziari :

S. M. il Re d'Italia,

il Cav. BENITO MUSSOLINI, *Presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri* ;
il Presidente Federale della Repubblica di Austria,

Il signor LOTARIO EGGER, *Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica d'Austria*,

i quali, dopo avere verificato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma hanno convenuto quanto segue :

Art. 1.

I terreni che formavano una sola proprietà prima del 3 novembre 1918 e che, anche attualmente, formano una proprietà unica, ma divisa dalla frontiera, saranno considerati nel loro insieme agli effetti della determinazione dell'area necessaria per la costituzione di una riserva di caccia.

Art. 2.

Se un comune di una delle Alte parti contraenti vuol cedere in fitto il diritto di caccia oltre che sul territorio dell'attuale sua circoscrizione anche pei terreni limitrofi al territorio stesso e situati nel territorio dell'altra Alta parte contraente, potrà farlo in quanto il comune abbia conservato su di essi la proprietà ed in quanto l'esercizio comune della caccia sia utile.

UEBEREINKOMMEN

ZWISCHEN DER REPUBLIK OESTERREICH UND DEM KOENIGREICHE ITALIEN BEHUF S EINVERNEHMLICHES REGELUNG GEWISSER JÄGDRECHTSANGELEGENHEITEN IM GEBIETE DER DURCH DEN STAATSVERTRAG VON ST. GERMAIN BESTIMMTEN GRENZE.

Die Republik Oesterreich und das Königreich Italien haben behufs freundschaftlicher Regelung der Ausübung gewisser Jagdrechte im Gebiete der durch den Staatsvertrag von St. Germain bestimmten Grenze, zu ihren Bevollmächtigten ernannt :

Der Bundespräsident der Republik Oesterreich

Herrn LOTHAR EGGER, *ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister der Republik Oesterreich* ;

S. M. der König von Italien

den cavaliere BENITO MUSSOLINI, *Ministerpräsident und Minister des Aeussern*,

Welche, nach Prüfung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten, übereingekommen sind wie folgt :

Art. 1.

Die Grundstücke, die einen einheitlichen Grundbesitz vor dem 3. November 1918 bildeten und gegenwärtig, wenn auch durch den Grenzzug durchschnitten, noch bilden, werden behufs Feststellung der für die Bildung einer Eigen jagd notwendigen Grundfläche in ihrer Gesamtheit in Betracht gezogen.

Art. 2.

Wenn eine Gemeinde einer der Hohen Vertragschliessenden Parteien das Jagdrecht ausser für das Gebiet ihres gegenwärtigen Bereiches auch noch für die an dieses Gebiet angrenzenden, auf dem Gebiete der anderen Hohen Vertragschliessenden Partei liegenden Grundstücke mitverpachten will, so kann sie dies tun, insoferne sie das Eigentum an letzteren behalten hat und die gemeinsame Ausübung der Jagd zweckmässig ist.

Art. 3.

Gli oneri, le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di caccia sono regolati dalla legge locale.

Art. 4.

Il comune proprietario dei terreni, nei casi in cui non possa cedere direttamente in affitto l'esercizio del diritto di caccia a termini dell'art. 2, avrà diritto alla quota parte del canone di affitto sui terreni situati nel territorio dell'altra Alta parte contraente.

Art. 5.

Le norme del presente Accordo non concernono i terreni di proprietà dei Fondi di religione.

Art. 6.

Nel caso che sorga una controversia su una questione regolata dal presente Accordo, e essa non possa essere risolta amichevolmente in un termine di tre mesi a partire dal ricevimento della sua notificazione da parte di una delle Alte parti contraenti all'altra, essa sarà deferita ad un arbitro eletto d'accordo tra le parti stesse.

Se le Alte Parti contraenti non si mettessero d'accordo sulla designazione dell'arbitro nel termine di un mese, detto arbitro sarà nominato, su richiesta di una delle Parti predette, dalla Corte Permanente di Giustizia Internazionale dell'Aja.

La procedura d'arbitrato sarà stabilita dall'arbitro stesso.

L'arbitro potrà fare le indagini che giudicherà necessarie e rivolgersi direttamente alle autorità centrali di ciascuna delle Alte Parti contraenti, le quali saranno obbligate a dar corso al più presto possibile alle Commissioni rogatorie del medesimo.

Ciascuno degli Stati interessanti avrà il diritto di intervenire nella procedura per mezzo di un delegato.

Art. 3.

Die Lasten, die Bedingungen und die Art der Ausübung des Jagdrechtes werden durch das örtlich zuständige Gesetz geregelt.

Art. 4.

Die Gemeinde als Eigentümerin von Grundstücken hat, im Falle sie nicht die Ausübung der Jagd gemäss Art. 2 unmittelbar verpachten kann, den Anspruch auf den entsprechenden Teil des Gemeindejagd-Pachtschillings für ihre im Gebiete der anderen Hohen Vertragsschliessenden Partei gelegenen Grundstücke.

Art. 5.

Die Vorschriften des gegen wärtigen Uebereinkommens finden auf die im Eigentume der Religionsfonde stehenden Grundstücke keine Anwendung.

Art. 6.

Falls über einen in diesem Uebereinkommen behandelten Gegenstand eine Meinungsverschiedenheit entstände, so wird die Streitfrage, wenn sie nicht einverständlich innerhalb dreier Monate vom Empfange der entsprechenden Mitteilung seitens einer der H. V. P. an die andere beigelegt werden könnte, von einem Schiedsrichter entschieden werden, den beide Parteien gemeinschaftlich wählen.

Sollten sich die H. V. P. innerhalb Monatsfrist über die Wahl des Schiedsrichters nicht einigen, so wird er auf Verlangen einer der obenerwähnten Parteien vom ständigen internationalen Gerichtshofe im Haag ernannt werden.

Die Schiedsgerichtsordnung wird vom Schiedsrichter selbst festgestellt.

Der Schiedsrichter ist befugt, die notwendig erscheinenden Erhebungen zu machen und sich unmittelbar an die Zentralbehörden der beiden H. V. P. zu wenden, die ihrerseits verpflichtet sind, so schnell als möglich dem Ersuchen des Schiedsrichters Folge zu geben.

Jeder der beteiligten Staaten wird das Recht haben, am Schiedsverfahren durch einen Abgeordneten teil zu nehmen.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° GIUGNO 1927

Le spese per l'arbitro saranno regolate e ripartite *ex aequo et bono* dall'arbitro stesso.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a prestare all'arbitro tutto l'appoggio necessario per l'esercizio delle sue funzioni.

Le decisioni dell'arbitro saranno obbligatorie e non sarà ammesso appello contro di esse.

Art. 7.

Il presente Accordo potrà essere denunziato da una delle Alte Parti contraenti con un preavviso di un anno a partire dal 1° gennaio di ogni anno.

Art. 8.

Il presente Accordo sarà ratificato e gli atti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile in Roma.

Esso entrerà in vigore il giorno dopo lo scambio delle ratifiche.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 24 giugno 1925, in italiano e in tedesco, i due testi facendo ugualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

Per l'Italia :

(L. S.) MUSSOLINI

Per l'Austria :

(L. S.) EGGER

Die Kosten des Schiedsspruches werden bestimmt und verteilt werden *ex aequo et bono* vom Schiedsrichter selbst.

Die H. V. P. verpflichten sich dem Schiedsrichter jede zur Ausführung seiner Aufgabe notwendige Unterstützung zu gewähren.

Die Entscheidungen des Schiedsrichters sind rechtsverbindlich; jede Berufung gegen sie ist ausgeschlossen.

Art. 7.

Das gegenwärtige Uebereinkommen kann von jeder der beiden Hohen Vertragschließenden Parteien unter Beobachtung einer einjährigen, vom 1. Jänner jedes Jahres laufenden Frist gekündigt werden.

Art. 8.

Das gegenwärtige Uebereinkommen wird ratifiziert und die Ratifikationsurkunden werden so bald als möglich in Rom ausgetauscht werden.

Es wird am Tage nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft treten.

URKUND DESSEN haben die obgenannten Bevollmächtigten dieses Uebereinkommen gezeichnet.

GESCHEHEN zu Rom, am 24. Juni 1925, deutsch und italienisch, wobei beide Texte authentisch sind, in zwei Ausfertigungen, wovon je eine jedem der vertragschließenden Staaten übergeben wird.

Fur Oesterreich :

(L. S.) EGGER

Fur Italien :

(L. S.) MUSSOLINI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro degli Affari Esteri

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 186, circa la restituzione all'Ungheria di due codici Corviniani » (N. 816).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 186, circa la restituzione all'Ungheria di due codici Corviniani ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 186, circa la restituzione di Codici Corviniani all'Ungheria.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1923, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di autorizzare il Governo del Re a cedere all'Ungheria due Codici Corviniani appartenenti alla Regia Biblioteca Estense di Modena;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i ministri per le finanze e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere all'Ungheria i due Codici Corviniani, miniati dall'Attavante, che appartengono alla Biblioteca Estense di Modena e rispettivamente contengono le *Omèlie* di San Giovanni Crisostomo e i *Commentari* di San Girolamo.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

È autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma il 13 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Praga il 4 maggio 1926 tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, riguardo all'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazioni di rendite stipulati tra imprese di assicurazioni italiane e contraenti cecoslovacchi e tra imprese di assicurazione cecoslovacche e contraenti italiani, nonchè al Protocollo finale annesso a quella Convenzione » (N. 879).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Praga il 4 maggio 1926 tra il

Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, riguardo all'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazioni di rendite stipulati tra imprese di assicurazione italiane e contraenti cecoslovacchi e tra imprese di assicurazione cecoslovacche e contraenti italiani, nonchè al Protocollo finale a quella Convenzione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Praga il 4 maggio 1926 fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca sull'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazioni di rendite, stipulati tra imprese di assicurazione italiane e contraenti cecoslovacchi, e tra imprese di assicurazione cecoslovacche e contraenti italiani, nonchè al protocollo finale annesso a quella Convenzione.

CONVENZIONE

TRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA CECOSLOVACCA SULL'ADEMPIMENTO DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI ASSICURAZIONI DI RENDITE STIPULATI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE ITALIANE E CONTRAENTI CECOSLOVACCHI, E TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE CECOSLOVACCHE E CONTRAENTI ITALIANI.

IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA CECOSLOVACCA, mossi dal desiderio di concludere una convenzione, in esecuzione dell'art. 215 del trattato di pace di San Germano e dell'art. 198 del trattato di pace, del Trianon, hanno nominato loro Plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

il conte BONIFACIO PIGNATTI MORANO *di Custoza, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. il Re d'Italia a Praga.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECOSLOVACCA:

il signor LADISLAV AUTENGRUBER, *consigliere ministeriale al Ministero degli interni,*

i quali, dopo essersi comunicati i relativi pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ciascuno dei due Stati contraenti farà in ogni caso alle imprese di assicurazione private, che hanno la loro sede nel territorio dell'altro Stato, lo stesso trattamento che fa alle imprese similari di un terzo Stato qualsiasi.

L'art. 7, comma 3^o, primo periodo, della convenzione giuridico-finanziaria del 23 marzo 1921, in quanto concerne le imprese di assicurazione private, viene con il presente trattato modificato nel senso che l'ammissione all'esercizio nella Repubblica Cecoslovacca sarà da questa concessa obbligatoriamente alle società « Assicurazioni Generali » e « Riunione Adriatica di Sicurtà ». Le rimanenti disposizioni dello stesso articolo restano invariate.

Art. 2.

1. — Le imprese di assicurazione italiane separeranno dal loro portafoglio delle assicurazioni vita e rendite quei contratti di assicurazione (il cui insieme costituirà « il portafoglio cecoslovacco », e così sarà designato in prosieguo) stipulati prima del 26 febbraio 1919, dalle centrali o dalle filiali dovunque situate, i cui contraenti, in data 31 dicembre 1924, erano cittadini cecoslovacchi ed in tal giorno avevano la loro residenza abituale sul territorio della Repubblica Cecoslovacca.

Per assicurazioni a termine fisso o per assicurazioni dotali, nelle quali la morte del contraente si sia verificata prima del 31 dicembre 1924, saranno decisive per l'inclusione nel portafoglio cecoslovacco la cittadinanza e la residenza abituale al 31 dicembre 1924 dei beneficiari nominativamente designati nella polizza, o, in difetto di tali beneficiari, la cittadinanza e la residenza abituale della maggioranza dei parenti più prossimi (coniuge e figli) del contraente della polizza.

Quando il contraente sia una persona giuridica saranno decisive la cittadinanza e la residenza abituale di quella persona sulla cui vita è stata stipulata l'assicurazione (assicurato).

2. — Qualora prima del 31 dicembre 1924 si sia verificato l'evento previsto dal contratto o, su richiesta del contraente della polizza od in seguito a mancato pagamento del premio, abbia avuto luogo la trasformazione in un'assicurazione liberata (esente dal pagamento dei premi), con somma ridotta, o sia stato richiesto dal contraente il riscatto, in luogo della data del 31 dicembre 1924 si avrà riguardo al giorno del verificarsi dell'evento suddetto, rispettivamente al giorno della trasformazione o al giorno nel quale sia stata presentata alla società la proposta di riscatto.

3. — Se la trasformazione in una assicurazione liberata con somma ridotta sia seguita prima del 26 febbraio 1919, la inclusione di questa assicurazione nel portafoglio cecoslovacco può essere fatta dipendere dalla richiesta che il contraente della polizza dovrà presentare entro un termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, provando il concorso delle condizioni indicate nel presente articolo e nel seguente.

4. — I modi di prova della cittadinanza e della residenza abituale agli effetti dell'esecuzione del presente e del successivo articolo di questa convenzione, saranno determinati dall'autorità cecoslovacca di sorveglianza, sulle assicurazioni.

Art. 3.

1. — I contratti di assicurazione nei quali i contraenti (o nel caso dell'art. 2, n. 1, 2° alinea, le persone ivi indicate o nel caso dell'art. 2, n. 1, 3° alinea, gli assicurati) erano in data 31 dicembre 1924 cittadini cecoslovacchi, ma avevano in tale data la loro residenza abituale fuori del territorio della Repubblica cecoslovacca, saranno inclusi nel portafoglio cecoslovacco, solo nel caso che le assicurazioni siano state libere da pagamento di premi già al 26 febbraio 1919, oppure, se questa premessa non si verifica, nel caso che i premi giunti a scadenza nel corso dell'anno 1924, o, nell'ipotesi di precedente liberazione dal pagamento di premi, i premi giunti per ultimo a scadenza

a) siano stati corrisposti in corone cecoslovacche, oppure

b) in un'altra valuta, però con riserva relativa alla valuta, oppure

c) sia stata pattuita con l'istituto assicuratore la proroga del pagamento del premio

e se, oltre a ciò, i contraenti (o nel caso dell'art. 2, n. 1, 2° alinea, le persone ivi designate o nel caso dell'art. 2, n. 1, 3° alinea, gli assicurati) richiedano nei casi b) e c), al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore di questa convenzione, l'attribuzione dei contratti di assicurazione al portafoglio cecoslovacco.

Qualora sia subentrata prima del 26 febbraio 1919 la trasformazione in una assicurazione esente da premi con somma ridotta, sarà applicato il n. 3 dell'art. 2.

2. — Le norme dell'alinea che precede si applicano analogamente alle assicurazioni di rendite, in cui sia già cominciato prima del 31 dicembre 1924 il godimento della rendita, nell'intesa che l'inclusione di queste assicurazioni nel portafoglio cecoslovacco dipende dalla valuta nella quale o dalle riserve sotto le quali siano state riscosse dall'avente diritto le rate di rendita giunte a scadenza nel corso dell'anno 1924, o, nel caso di precedente cessazione del godimento della rendita, le rate di rendita giunte da ultimo a scadenza.

Art. 4.

Le assicurazioni sulla vita nelle quali la prestazione della compagnia assicuratrice consista nella consegna di obbligazioni del prestito di guerra austriaco o ungherese in un determinato importo nominale, o nelle quali la stipulazione dell'assicurazione sia stata condizionata alla contemporanea sottoscrizione del prestito di guerra presso le compagnie di assicurazione (assicurazioni combinate con prestito di guerra) saranno attribuite, se concorrono le altre condizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, al portafoglio cecoslovacco, in quanto tali assicurazioni fossero ancora in vigore al 31 dicembre 1924.

Qualora al momento della ratifica della presente convenzione non sia stato già diversamente pattuito fra i contraenti e le imprese di assicurazione, queste saranno obbligate di convertire, a richiesta dei contraenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione, siffatte assicurazioni in assicurazioni che garantiscano ai contraenti il diritto a una somma assicurata da pagarsi in denaro contante e di conteggiare per queste ultime assicurazioni, come premio unico in corone cecoslovacche:

a) se le relative assicurazioni combinate con prestito di guerra furono stipulate a premio unico o contro versamento anticipato di tutte le annualità di premio, il 25 per cento,

b) se furono invece stipulate verso premi ricorrenti, il 75 per cento dei premi (senza accessori) corrisposti sulle assicurazioni combinate con prestito di guerra fino al 26 febbraio 1919, ed il 100 per cento dei premi (senza accessori) versati, da questa data in poi, effettivamente in corone cecoslovacche.

Le modalità di queste conversioni vanno soggette all'approvazione dell'autorità cecoslovacca di sorveglianza sulle assicurazioni ai sensi dei paragrafi 9 e 10 del regolamento cecoslovacco sulle assicurazioni.

Rimangono estinti i debiti per sovvenzioni verso le compagnie di assicurazione, sorti, all'atto della sottoscrizione del prestito di guerra, a carico dei contraenti di assicurazioni combinate con prestiti di guerra. Ove il contraente non accetti la conversione offertagli dalla compagnia sulla base delle condizioni approvate dalla competente autorità, i pagamenti da esso già effettuati su tali polizze vanno a favore della compagnia assicuratrice fino a concorrenza del credito per sovvenzioni, compresi pure gli interessi legali.

Art. 5.

1. — I contratti di assicurazione da attribuirsi, ai sensi degli articoli 2 e 3, al portafoglio cecoslovacco delle compagnie di assicurazione, in quanto espressi in vecchie corone austro-ungariche, saranno eseguiti da ambo le parti in corone cecoslovacche nel rapporto di una corona cecoslovacca per ogni vecchia corona austro-ungarica.

Lo stesso vale per quelle assicurazioni, le quali subentreranno in seguito a conversione al posto delle assicurazioni combinate con prestito di guerra di cui al precedente art. 4 relativamente alle quote di premio da conteggiarsi al contraente come premi unici.

I premi corrisposti dal 26 febbraio 1919 in poi in una valuta diversa dalle corone cecoslovacche saranno restituiti ai contraenti nella valuta originale nell'importo nominale assieme agli interessi legali di mora. I contraenti dovranno invece versare il corrispondente importo, con gli interessi legali di mora in corone cecoslovacche.

2. — Le precedenti disposizioni si applicano a tutti i pagamenti dipendenti dai contratti di assicurazione ed in particolare a tutte le prestazioni dell'assicuratore da un lato, e dall'altra al pagamento dei premi, alla restituzione di prestiti su polizze ed alla corresponsione degli interessi relativi a tali prestiti.

Per il pagamento di prezzi di riscatto e di prestiti su polizze potranno essere emanate speciali norme per un periodo massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, da parte dell'autorità di sorveglianza cecoslovacca d'accordo con l'autorità italiana di sorveglianza sulle assicurazioni. Dette norme saranno obbligatorie per le imprese assicurative e per i contraenti.

Art. 6.

1. — I contratti d'assicurazione vita, espressi in vecchie corone austro-ungariche, per i quali dal 26 febbraio 1919 in poi tutti i pagamenti di premio siano stati effettuati, senza riserva, in una valuta diversa dalla corona cecoslovacca nel rapporto 1:1 o per i quali dagli aventi diritto siano stati accettati, senza riserva, pagamenti in una valuta diversa dalla corona cecoslovacca, al ragguglio 1:1 saranno da adempiersi, anche in concorso degli altri requisiti previsti per l'attribuzione al portafoglio cecoslovacco (articoli 2 e 3) da entrambe le parti in quest'altra valuta anche per l'avvenire.

Detta disposizione non si applica nei casi in cui un pagamento di premio offerto dal contraente in corone cecoslovacche non sia stato accettato dalla compagnia assicuratrice.

2. — I contratti di assicurazione sulla vita stabiliti in moneta diversa dalle vecchie corone austro-ungariche saranno eseguiti in concorso delle altre condizioni previste per l'inclusione nel portafoglio cecoslovacco (articoli 2 e 3) anche in seguito da entrambe le parti contraenti in quest'altra valuta.

Art. 7.

Le riserve tecniche (riserve premi, riporti premi, riserve per sinistri, riserve per partecipazione agli utili) per le assicurazioni vita, da attribuirsi, ai sensi dei precedenti articoli 2-6, al portafoglio cecoslovacco, saranno computate al 31 dicembre 1924, includendo nel calcolo le prestazioni incumbenti all'assicuratore, giunte a scadenza dopo il 26 febbraio 1919 e tuttora insolute.

Il calcolo delle riserve premi (comprese le quote della riserva premi attribuiti alle somme cedute in riassicurazione) seguirà secondo le basi e i sistemi di calcolo in uso presso le compagnie assicuratrici, purchè gli stessi non contrastino con le disposizioni vigenti nella Repubblica cecoslovacca.

Quanto alle assicurazioni combinate con prestito di guerra, di cui al precedente art. 4, in luogo delle riserve tecniche al 31 dicembre 1924 si calcolerà l'importo corrispondente alle riserve tecniche per i contratti convertiti in conformità delle relative disposizioni in assicurazioni di somme in contanti.

Art. 8.

A copertura delle riserve tecniche calcolate a norma dell'art. 7 saranno impiegati dalle compagnie di assicurazione i valori patrimoniali sotto indicati, appartenenti ad esse, e nell'ordine che segue:

a) obbligazioni del debito pubblico, emesse dalla Repubblica cecoslovacca ;

b) prestiti su polizze vita appartenenti al portafoglio cecoslovacco ;

c) beni immobili, siti nel territorio della Repubblica cecoslovacca ;

d) crediti ipotecari garantiti su immobili siti nel territorio della Repubblica cecoslovacca ;

e) obbligazioni di sicurezza pupillare (lettere di pegno, obbligazioni provinciali, comunali, ecc.), emesse da corporazioni o istituzioni pubbliche o private (istituti di credito, ecc.) che abbiano la loro sede nel territorio della Repubblica cecoslovacca ;

f) depositi e conti in avere presso banche, casse di risparmio, istituti di credito e compagnie di assicurazione, ed inoltre altri crediti e conti in avere, purchè esistenti nella Repubblica cecoslovacca al 31 dicembre 1924 ;

g) premi scaduti e non ancora versati, purchè siano stati assunti come pagati, nel calcolo delle riserve tecniche, giusta l'art. 7 della presente convenzione ;

h) i titoli debito pubblico indicati nell'art. 203 paragrafo 1 del Trattato di San Germano o nell'art. 186 paragrafo 1 del Trattato del Trianon, in quanto facciano parte a mente delle succitate disposizioni del Trattato di San Germano e del Trattato del Trianon, del debito pubblico della Repubblica cecoslovacca ;

i) i titoli di debito pubblico indicati nell'art. 203, paragrafo 2 del Trattato di San Germano o nell'art. 186, paragrafo 2 del Trattato del Trianon, e precisamente :

1. — Titoli stampigliati dalla Repubblica cecoslovacca e riconosciuti come parte del debito pubblico della Repubblica cecoslovacca.

2. — Titoli che non abbiano alcun contrassegno apposto in esecuzione degli articoli succitati del Trattato di San Germano o del Trattato del Trianon.

Il valore nominale complessivo dei titoli menzionati alla lettera i) numero 2, del presente articolo, da impiegarsi dalle suddesignate compagnie di assicurazione italiane a copertura delle riserve tecniche del portafoglio cecoslovacco non potrà superare l'importo di 50 milioni di corone.

Art. 9.

Qualora le attività indicate nel precedente articolo non siano sufficienti per la piena copertura delle riserve tecniche del portafoglio cecoslovacco, potranno essere impiegate a copertura dell'importo rimasto scoperto, previa autorizzazione, ai sensi di legge, da parte dell'Amministrazione di finanza cecoslovacca, i titoli di debito pubblico menzionati nell'art. 205 del Trattato di San Germano e nell'art. 188 del Trattato del Trianon.

Art. 10.

I titoli indicati alle lettere, a), e), h) e i) numero 1 dell'art. 8 saranno assunti a copertura in base al loro valore nominale, e le attività indicate alle lettere b), d), f), g) dello stesso articolo, col pieno loro ammontare in contanti.

La valutazione delle attività designate alla lettera c) dell'art. 8, in caso di mancato accordo, seguirà sulla base dei risultati di una stima ufficiale.

I titoli indicati alla lettera *i*) numero 2, dell'art. 8 saranno valutati al valore nominale al ragguaglio di una corona cecoslovacca per ogni corona austro-ungarica.

Art. 11.

Il Governo della Repubblica cecoslovacca assumerà al loro pieno valore nominale i titoli indicati alla lettera *i*) numero 2, dell'art. 8, nella somma che sarà necessaria per la copertura delle riserve tecniche calcolate al 31 dicembre 1924 ai sensi dell'art. 7, mantenendo le basi di valutazione dell'articolo 10, con un massimo di nominali 50 milioni di corone. I tagliandi dei predetti titoli saranno pagati dalla Repubblica cecoslovacca a datare dall'entrata in vigore dei Trattati di San Germano e del Trianon.

Art. 12.

Il Governo italiano permetterà l'esportazione nel territorio cecoslovacco dei valori da impiegarsi, ai sensi degli articoli 8 e 9, per la copertura delle riserve tecniche del portafoglio cecoslovacco, ove detti valori si trovino sul territorio italiano.

Il Governo della Repubblica cecoslovacca ne acconsentirà l'importazione con esenzione da ogni tassa.

Art. 13.

Le disposizioni contenute negli articoli 4 a 9 saranno applicate analogamente anche ai contratti di riassicurazione stipulati da compagnie di assicurazione italiane con compagnie di assicurazione cecoslovacche.

Art. 14.

I contratti di assicurazione sulla vita che le compagnie di assicurazione cecoslovacche abbiano stipulato in corone austro-ungariche nelle nuove provincie del Regno d'Italia già appartenenti all'ex Monarchia austro-ungarica saranno eseguiti in conformità del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 19, al cambio di 60 centesimi di lira italiana per una vecchia corona austro-ungarica, salvo che tra le suddette compagnie ed i contraenti sia già intervenuto un diverso accordo circa l'adempimento delle relative assicurazioni in un'altra determinata valuta o ad un differente ragguaglio, ovvero che nell'anno 1924, o, nel caso di anteriore cessazione del pagamento dei premi, gli ultimi pagamenti dipendenti dai contratti di cui trattasi siano stati prestati da una parte ed accettati dall'altra in diversa valuta, senza riserva.

Per agevolare l'adempimento di queste obbligazioni, il Governo italiano consegnerà al Governo cecoslovacco, per le compagnie di assicurazione cecoslovacche, titoli di consolidato italiano 5 per cento per il capitale nominale di lire 200,000, con cedole decorrenti dal 1^o gennaio 1925.

Art. 15.

Ove sorgessero controversie fra le due Alte Parti Contraenti nell'esecuzione della presente convenzione, esse saranno deferite a un Collegio arbitrale di tre membri, di cui uno sarà nominato dal Governo italiano ed uno dal Governo della Repubblica cecoslovacca; i due arbitri eleggeranno il presidente.

Qualora non potesse essere raggiunto un accordo circa la scelta del presidente, questo sarà nominato dal presidente della Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja.

Il Collegio arbitrale stabilirà la procedura e deciderà sulle spese del procedimento.

Art. 16.

La presente convenzione sarà ratificata al più presto possibile ed entrerà in vigore 15 giorni dopo lo scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma.

La presente convenzione è stata redatta in due esemplari, in lingua italiana e cecoslovacca, di cui uno sarà consegnato al Governo italiano e l'altro al Governo cecoslovacco. I due testi sono entrambi autentici.

In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Praga, addì 4 maggio 1926.

Per il Regno d'Italia:

B. PIGNATTI MORANO, m. p.

Per la Repubblica Cecoslovacca:

LADISLAV AUTENGRUBER, m. p.

PROTOCOLLO FINALE

I plenipotenziari del Regno d'Italia e della Repubblica Cecoslovacca, all'atto della firma della Convenzione di data odierna, di cui il presente Protocollo è parte integrante, e che si intende contemporaneamente ratificato, hanno fatto le seguenti dichiarazioni:

§ 1.

Il Governo della Repubblica Cecoslovacca dichiara che considera come non stampigliati quei titoli designati alla lettera i), n. 2, dell'art. 8 della Convenzione, che siano muniti del timbro di qualsiasi Stato, qualora la seguita stampigliatura sia stata successivamente annullata dallo Stato stesso.

§ 2.

Le autorità di sorveglianza sulle assicurazioni di entrambe le Parti contraenti avranno reciprocamente il diritto di esaminare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, presso l'ufficio di rappresentanza delle imprese di assicurazione, i dati riferentisi all'esercizio cecoslovacco delle com-

pagnie di assicurazione italiane da un lato e dall'altro all'esercizio italiano delle compagnie di assicurazione cecoslovacche. Le autorità predette dovranno prestarsi reciprocamente ogni assistenza nel disimpegno di tale esame.

Praga, addì 4 maggio 1926.

Per il Regno d'Italia :

B. PIGNATTI MORANO, m. p.

Per la Repubblica Cecoslovacca :

LADISLAV AUTENGRUBER, m. p.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il ministro degli affari esteri

MUSSOLINI

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, recante provvedimenti per l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma » (N. 745).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, recante provvedimenti per l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo, di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, recante provvedimenti per l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Su proposta del ministro per l'interno, di concerto col ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il comune di Roma è eretto in Governatorato di Roma.

Art. 2.

La circoscrizione del Governatorato di Roma comprende il territorio del comune di Roma.

Ad essa potrà successivamente aggregarsi, in tutto o in parte, il territorio di altri comuni del primo circondario della provincia di Roma.

L'aggregazione sarà disposta con decreto Reale, sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'applicazione e in conseguenza della disposizione di cui nel comma precedente.

Art. 3.

Il Governatorato di Roma ha personalità giuridica.

Esso esercita tutte le funzioni e provvede a tutti i servizi che sono di competenza del comune secondo la legislazione vigente.

Inoltre, ai fini di una maggiore efficienza dei servizi mediante un loro più organico coordinamento, possono — con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze e con gli altri ministri interessati — trasferirsi nella competenza del Governatorato alcune delle funzioni attualmente deferite alle Amministrazioni dello Stato o alla Amministrazione della provincia di Roma nei riguardi dei servizi che, entro la circoscrizione del Governatorato, si svolgono nell'interesse del suo territorio o della sua popolazione.

Art. 4.

Il governatorato di Roma è retto da un governatore, assistito da due vicegovernatori e coadiuvato da dieci rettori.

Ha inoltre ottanta consultori.

Art. 5.

Il Governatore è nominato con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei ministri.

Quando si trattino affari di interesse del Governatorato, il Consiglio dei ministri può disporre che alle sue sedute intervenga il governatore.

Art. 6.

I vicegovernatori sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, sentiti il governatore ed il Consiglio dei ministri.

Art. 7.

Il governatore ed i vicegovernatori sono funzionari dello Stato ed appartengono all'Amministrazione dell'interno, nei ruoli della quale vengono, in conseguenza, istituiti rispettivamente un posto di secondo grado del gruppo A e due posti di quarto grado del gruppo A, giusta l'allegato I al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Se ai detti posti siano nominati funzionari che già appartengano all'Amministrazione dello Stato, essi saranno messi fuori del rispettivo ruolo di provenienza nel quale rientreranno, al cessare delle loro funzioni presso il Governatorato, in soprannumero qualora manchino posti vacanti di organico al momento della loro riammissione in ruolo: e ciò nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Nulla è innovato, nei riguardi del governatore e dei vicegovernatori, a quanto è disposto dal primo comma dell'art. 89 della legge 15 febbraio 1925, n. 122.

Al governatore e ai vicegovernatori vengono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il governatore e i vicegovernatori, prima di entrare in funzioni, prestano, dinanzi al ministro per l'interno, il giuramento prescritto dall'art. 150 della legge comunale e provinciale.

Con decreto del ministro per l'interno, sarà assegnata al governatore e ai vicegovernatori un'annua indennità per spese di rappresentanza a carico del bilancio del Governatorato.

Art. 8.

Nell'ordine delle precedenze a Certe e nelle funzioni pubbliche, stabilito dal Regio decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e dai successivi decreti di modificazione, si osservano le seguenti norme:

a) il governatore è collocato nella categoria IV e prende, nella classe 9^a, il medesimo posto spettante ai funzionari di pari grado secondo le tabelle di classificazione per gradi, giusta l'allegato I al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

b) i vicegovernatori sono collocati nella categoria e classe a cui appartengono i prefetti.

Art. 9.

Il governatore ha tutti i poteri che le vigenti leggi conferiscono al sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale.

Nell'esercizio di tali poteri, il governatore osserva, in quanto siano applicabili, le norme della legge comunale e provinciale e del relativo regolamento.

I provvedimenti del governatore non sono sottoposti alla vigilanza e alla tutela, di cui al titolo III, capo VII della legge comunale e provinciale, modificata dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839. In conseguenza, essi sono, di regola, esecutivi, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Nulla è innovato, in rapporto ai provvedimenti del governatore, per quanto riguarda la facoltà attribuita al Governo del Re dall'art. 114 del citato Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 10.

I vicegovernatori assistono il governatore nell'esercizio delle sue funzioni. Possono inoltre esercitare, sotto la responsabilità del governatore, le attribuzioni che siano loro delegate dal governatore stesso.

Il governatore designa, di volta in volta, il vicegovernatore che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 11.

I rettori sono nominati su designazione del governatore, con decreto del ministro per l'interno, di concerto con i ministri per le finanze, per l'istruzione pubblica, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale.

Ove all'ufficio di rettori siano nominati funzionari dello Stato, si applica il disposto di cui nel secondo comma dell'art. 7.

I rettori, prima di entrare in funzioni, prestano, dinanzi al governatore, il giuramento prescritto dall'art. 150 della legge comunale e provinciale.

Con decreto del governatore, sarà assegnata ai rettori un'annua indennità di carica sul bilancio del Governatorato.

Art. 12.

I rettori coadiuvano il governatore nello stabilire le direttive per l'organizzazione dei diversi servizi, e in rapporto ad essi provvedono, avvalendosi dell'opera dei competenti uffici, allo studio di questioni o alla preparazione di progetti da sottoporre alle decisioni del governatore.

Art. 13.

I consultori sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei ministri. Alla nomina dei consultori — che debbono essere scelti tra i cittadini, nati in Roma, o ivi domiciliati da almeno 10 anni — sono applicabili le disposizioni di cui negli articoli 25 e 26 della vigente legge comunale e provinciale.

I consultori durano in carica un quadriennio e possono essere confermati con le stesse forme stabilite per la loro nomina.

Durante il quadriennio, si fa luogo — entro tre mesi dalla vacanza del posto — alla surrogazione dei consultori che siano venuti a cessare dall'ufficio per dimissione od altra causa.

La carica di consultore è incompatibile con gli uffici di governatore, vicegovernatore e rettore.

I consultori, prima di entrare in funzioni, prestano, anche collettivamente, dinanzi al governatore, il giuramento prescritto dall'art. 150 della legge comunale e provinciale.

Art. 14.

Per la nomina dei consultori:

a) 65 sono scelti sulle designazioni fatte dai sottoelencati enti, i quali possono proporre nomi e hanno diritto a rappresentanti nel numero, come in appresso stabilito, per ciascuno di essi rispettivamente alla prima e seconda colonna:

Comizio agrario di Roma	3	1
Consorzio delle cattedre ambulanti di agricoltura della provincia di Roma	3	1
Collegio degli agrimensori di Roma e provincia	3	1
Camera di commercio ed industria di Roma	18	6
Consiglio dell'Ordine degli avvocati	10	3
Consiglio di disciplina dei procuratori		
Consiglio dell'Ordine degli ingegneri ed architetti	9	3
Consiglio dell'Ordine dei medici chirurghi	6	2
Consiglio dell'Ordine dei farmacisti	3	1
Collegio dei ragionieri	6	2
Consiglio dell'Ordine dei veterinari	3	1
Regia Università degli studi	6	2
Regia scuola d'ingegneria	3	1
Regia Accademia nazionale dei Lincei	3	1
Regia Accademia di San Luca	3	1
Regia Accademia di Santa Cecilia	3	1
Regio Istituto superiore di belle arti	3	1
Confederazione delle Corporazioni sindacali fasciste	84	28
Confederazione generale dell'industria italiana	6	2
Sindacato italiano delle cooperative (sezione di Roma)	6	2
Consiglio dell'Ordine dei giornalisti	3	1
Associazione nazionale combattenti (sezione di Roma)	3	1
Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (sezione di Roma)	3	1
Associazione nazionale madri, vedove, famiglie dei caduti e dispersi in guerra	3	1
Consiglio nazionale delle donne italiane	3	1

In mancanza di designazione da parte degli enti interessati nei modi ed entro i termini stabiliti, i corrispondenti posti vanno in aumento a quelli di cui nel comma seguente:

b) 15 sono nominati all'infuori di ogni designazione e vengono scelti preferibilmente fra i cittadini, di speciale competenza amministrativa o proprietari di fondi rustici od urbani, che non abbiano già adeguata rappresentanza nella « Consulta » attraverso gli enti di cui nel comma a).

Art. 15.

Con decreto del ministro per l'interno, sentito il governatore, saranno fissate — entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto — le norme in conformità delle quali dovranno essere fatte le designazioni, da parte degli enti interessati, per la nomina dei consultori.

Dette designazioni — salvo quanto dispone l'art. 44 per la prima attuazione del presente decreto — dovranno essere effettuate entro il terzo trimestre dell'ultimo anno di ciascun quadriennio.

Art. 16.

Con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, sentito il governatore, sarà riveduto, ogni quadriennio, l'elenco degli enti che hanno titolo a designare e ad avere rappresentanti tra i consultori. In sede di revisione dell'elenco, potrà anche essere modificato il numero stabilito per ciascun ente in rapporto ai nomi da designarsi ed ai rappresentanti da nominarsi.

La prima revisione sarà compiuta nel primo semestre dell'anno 1929. Le successive revisioni saranno compiute nel primo semestre dell'ultimo anno di ciascun quadriennio.

Art. 17.

Il governatore designa — a seconda delle singole competenze personali, e in numero di otto per ogni gruppo di servizi a cui è preposto un rettore — i consultori che sono incaricati di coadiuvare, durante il quadriennio, ciascun rettore, prestandogli opera di collaborazione e di consiglio in tutte le forme ritenute utili ed efficaci.

Art. 18.

I consultori costituiscono la « Consulta di Roma ».

Il governatore presiede le adunanze della « Consulta » e prende parte alle discussioni.

I vicegovernatori ed i rettori assistono alle adunanze della « Consulta » e possono partecipare alle discussioni.

Alle adunanze della « Consulta » assiste il segretario generale.

Art. 19.

Il governatore deve sentire il parere della « Consulta » sui seguenti oggetti :

- a) bilancio preventivo ;
- b) applicazione dei tributi e regolamenti relativi, nonché applicazione della sovrimposta con eccedenza al limite legale ;

- c) piani regolatori per l'esecuzione di opere di qualsiasi natura ;
- d) assunzioni dirette di pubblici servizi ;
- e) contrattazione di prestiti ;
- f) spese che vincolano il bilancio oltre i cinque anni ;
- g) alienazioni d'immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 1,000,000 ;
- h) acquisti di azioni industriali ed impieghi di denaro che eccedano, nell'anno, le lire 100,000, quando non si volgano alla compera di stabili, o a mutui con ipoteche, o verso la Cassa depositi e prestiti, o all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del Tesoro ;
- i) locazioni e conduzioni oltre i 12 anni, quando non siano dirette a pubblici servizi e la corrisposta annua superi le lire 100,000 ;
- l) liti attive e transazioni, quando il valore della contestazione superi la somma di lire 1,000,000 ;

Il governatore può inoltre promuovere il voto della « Consulta » ogni qual volta lo creda opportuno.

Art. 20.

Per la validità delle adunanze della « Consulta » si applicano le norme in vigore per i Consigli comunali.

I pareri della « Consulta » vengono emessi a maggioranza assoluta di voti.

Art. 21.

Quando in tre successive convocazioni a distanza non minore di cinque giorni l'una dall'altra, la « Consulta » non possa pronunciarsi per mancanza di numero legale, il governatore è autorizzato a provvedere — ancorchè ricorrano i casi elencati nella prima parte dell'art. 19 — pur senza il parere della « Consulta ».

Art. 22.

Il governatore, i vicegovernatori ed il rettore, designato per competenza di servizio, in rapporto alla natura dei singoli affari da trattarsi, costituiscono il « Magistrato di Roma ».

Per gli affari che interessano promiscuamente la competenza di più rettori, il « Magistrato » è costituito — oltre che del governatore e dei vicegovernatori — di tutti i rettori interessati per competenza di servizio.

Alle adunanze del « Magistrato » assiste il segretario generale.

Art. 23.

Il governatore deve sentire il parere del « Magistrato » nelle materie e nei casi in cui è richiesta dalla vigente legge comunale e provinciale l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa o del Consiglio di prefettura per gli atti dei comuni indicati nell'art. 52, lettera a), del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Nelle materie e nei casi previsti dall'art. 19, il parere del « Magistrato » deve precedere quello della « Consulta ».

Il governatore può inoltre promuovere il voto del « Magistrato » ogni qual volta lo creda opportuno.

Art. 24.

In aggiunta a quanto è disposto dagli articoli 10, 12, 19 (ultimo capoverso) e 23 (ultimo capoverso), il governatore può promuovere altre forme, collegiali o personali, di collaborazione, nelle quali può avvalersi, oltre che dei vicegovernatori, rettori e consultori, anche dell'opera di privati cittadini di singolare capacità e rinomanza nella propria arte, scienza o disciplina.

Art. 25.

Tutte le deliberazioni, adottate dal governatore nelle materie e nei casi in cui è prescritto il parere della « Consulta » o del « Magistrato », debbono essere pubblicate all'albo pretorio nel primo giorno festivo, successivo alla loro data.

Le deliberazioni del governatore, che approvano i bilanci preventivi o che stabiliscono la sovrimposta con eccedenza al limite legale, debbono essere pubblicate per la durata di otto giorni, decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla loro data.

Art. 26.

Eccettuato il caso previsto dall'articolo seguente, le deliberazioni, per le quali è prescritto l'obbligo della pubblicazione, divengono esecutive dopo dieci giorni dalla loro pubblicazione, a meno che ne sia espressamente dichiarata l'urgenza, nel quale caso divengono esecutive dopo il quinto giorno dalla loro pubblicazione.

Le deliberazioni, che approvano i bilanci preventivi o che stabiliscono la sovrimposta con eccedenza al limite legale, divengono esecutive soltanto dopo l'approvazione prevista dall'art. 32.

Art. 27.

Nei casi in cui il governatore provveda in difformità dal parere della « Consulta » e nell'ipotesi prevista dall'art. 21, le deliberazioni del Governatore - ancorchè dichiarate urgenti - divengono esecutive, soltanto dopo la scadenza dei termini stabiliti dall'art. 29.

Art. 28.

I provvedimenti, sui quali il governatore deve sentire il parere della « Consulta » o del « Magistrato », possono impugnarsi mediante ricorso da parte di chi vi abbia interesse, o mediante opposizione da parte della maggioranza dei consultori in carica. I provvedimenti del governatore, che approvano i bilanci preventivi o che stabiliscono la sovrimposta con eccedenza al limiti

legale, possono altresì impugnarsi mediante ricorso da parte di qualsiasi contribuente.

Tutte le altre deliberazioni del governatore costituiscono provvedimenti definitivi.

Art. 29.

Il termine per proporre ricorso e quello per fare opposizione sono rispettivamente di giorni dieci e di giorni cinque dalla data di pubblicazione della deliberazione impugnata.

I termini di cui sopra sono portati — così per il ricorso, come per l'opposizione — a quindici giorni decorrenti dall'ultimo della pubblicazione, quando si tratti di deliberazioni che approvino i bilanci preventivi o che stabiliscano la sovrimposta con eccedenza al limite legale.

Art. 30.

L'opposizione fatta dalla maggioranza dei consultori in carica, a norma degli articoli precedenti, sospende, di diritto, l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Il ricorso, prodotto a norma degli articoli precedenti, non ha effetto sospensivo. Tuttavia, l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con pronuncia interlocutoria della autorità cui compete la decisione definitiva, sopra istanza del ricorrente.

Art. 31.

Sul ricorso e sull'opposizione, in ordine ai provvedimenti per i quali è prescritto il parere del « Magistrato », decide il ministro per l'interno, con decreto che costituisce provvedimento definitivo.

Salvo il disposto dell'articolo seguente, sul ricorso e sulla opposizione, in ordine ai provvedimenti per i quali è prescritto il parere della « Consulta », pronuncia — con decisione che costituisce provvedimento definitivo — una Commissione, presieduta dal ministro per l'interno o da un suo delegato, e composta di dieci membri, come in appresso:

a) quattro membri nominati per un quadriennio rispettivamente dai ministri per le finanze, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

b) il direttore generale dell'Amministrazione civile o il direttore generale della sanità pubblica, secondo la natura degli affari da trattarsi, ovvero i loro rispettivi delegati, da scegliersi tra i funzionari dell'Amministrazione centrale dell'interno di grado non inferiore al quinto;

c) il prefetto di Roma;

d) quattro membri che la « Consulta », nella sua prima adunanza, nomina a maggioranza assoluta di voti, per un quadriennio, fuori del suo seno, fra gli eleggibili a consultori.

La Commissione di cui sopra delibera con l'intervento di almeno cinque membri, oltre il presidente, ed a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 32.

Il Governatorato ha un bilancio proprio, che viene approvato con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei ministri.

Con lo stesso decreto si provvede anche sui ricorsi e sulle opposizioni contro il bilancio o contro l'applicazione della sovrimposta con eccedenza al limite legale, sentita la Commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 33.

Il decreto Reale di cui al precedente articolo costituisce provvedimento definitivo, e contro di esso è ammesso soltanto ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti a metà. La sezione pronunzia in Camera di Consiglio, sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

Art. 34.

Oltre le entrate e le spese proprie del comune di Roma, e in aggiunta ai contributi statali che già sono stati assegnati con leggi speciali al comune di Roma, e che vengono consolidati, il bilancio del Governatorato comprende:

a) un annuo contributo — da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell'interno, a decorrere dall'esercizio 1926-27 — per spese di rappresentanza e per esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, l'attuazione del piano regolatore, la sistemazione della viabilità, la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale;

b) un fondo annuo — da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, a decorrere dall'esercizio 1926-27 — per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro romano;

c) i fondi e i contributi di cui nell'articolo seguente.

Le somme, eventualmente non prelevate sulle assegnazioni fatte dallo Stato a norma delle lettere a) e b) del presente articolo, saranno conservate nel bilancio dello Stato tra i residui passivi.

I contributi, di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, saranno determinati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze e — per quanto riguarda il fondo di cui alla lettera b) — con quelli per i lavori pubblici e per l'economia nazionale.

Con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme circa: la formazione e l'esercizio del bilancio preventivo; il rendimento e l'approvazione del conto consuntivo; i controlli riservati al Ministero delle finanze per quanto concerne la gestione dei fondi e contributi statali di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo; la responsabilità degli amministratori.

Art. 35.

Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 3, saranno passati al bilancio del Governatorato i fondi stanziati nel bilancio delle rispettive Ammi-

nistrazioni, in corrispondenza dei servizi trasferiti, ovvero saranno determinati congrui corrispettivi nella forma di contributi annui a favore del Governatorato.

I relativi provvedimenti saranno adottati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze e con gli altri ministri interessati.

Art. 36.

Sono applicabili a Governatorato di Roma le disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'imposizione e la riscossione dei tributi comunali.

Fino a che non sia diversamente provveduto, continueranno ad essere applicate dal Governatorato le disposizioni, già adottate dal comune di Roma, per l'imposizione e la riscossione dei tributi generali e speciali.

Art. 37.

Entro la circoscrizione del Governatorato, i servizi, statali e municipali, di polizia sono unificati e messi alla dipendenza del questore di Roma.

Con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, sentito il governatore, saranno stabilite le norme per la esecuzione di quanto è stabilito nel comma precedente e per la ripartizione delle spese tra gli enti interessati, fermo il disposto dell'articolo seguente.

Con decreto del ministro per l'interno, sentito il governatore ed il questore di Roma, sarà provveduto a determinare le materie ed i casi in cui il governatore, nell'adottare i provvedimenti di sua competenza, è tenuto a sentire il parere del questore.

Art. 38.

In dipendenza del nuovo ordinamento di cui nell'articolo precedente, passano allo Stato i servizi per l'accasermamento dei Reali carabinieri e per i locali degli uffici di pubblica sicurezza entro la circoscrizione del Governatorato.

Rimane, però, a carico della provincia di Roma, in conformità delle leggi vigenti, l'onere della spesa relativa ai detti servizi, salvo il contributo statale di cui nell'art. 41.

Art. 39.

Per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Governatorato, nulla è innovato alle disposizioni della legge 29 marzo 1903, n. 103, modificata dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047, salvo quanto dispongono gli articoli 9, secondo comma, e 19, lettera *d*) del presente decreto.

Il Governo del Re, sentito il governatore, è autorizzato a disporre che l'amministrazione dei pubblici servizi, assunti dal Governatorato, sia deferita alla competenza diretta del Governatorato stesso con speciale gestione finanziaria e contabile, separata da quella ordinaria degli altri servizi, ovvero a provvedere per il passaggio dei servizi municipalizzati all'industria privata.

Art. 40.

Nulla è innovato, in rapporto ai provvedimenti del governatore, per quanto riguarda la competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e quella in grado di appello nelle controversie relative alla applicazione dei tributi.

Art. 41.

La circoscrizione del Governatorato continua, per tutti gli effetti di legge, a far parte del territorio della provincia di Roma, in conformità dei vigenti ordinamenti.

Con decorrenza dall'anno 1926, sarà corrisposto alla provincia di Roma un annuo contributo statale, a titolo di sgravio dalle spese per i locali degli uffici di prefettura e di alloggio del prefetto, nonchè dalle spese di accasermamento dei Reali carabinieri e relative ai locali degli uffici di pubblica sicurezza, per la parte presumibilmente riferibile alle particolari esigenze della Capitale.

Il contributo, di cui nel presente articolo, sarà determinato con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze.

Art. 42.

Il governatore, unitamente ai vicegovernatori, ai rettori, ai consultori e al segretario generale, rappresenta, nelle pubbliche cerimonie solenni, la città di Roma.

Spetta al governatore di determinare le cerimonie nelle quali il Governatorato deve essere rappresentato in conformità del comma precedente.

Art. 43.

Con decreto del governatore sarà provveduto alla organizzazione degli uffici del Governatorato.

Il personale, attualmente in servizio del comune di Roma, conserva il proprio stato giuridico, salvo le riforme che saranno rese necessarie dalla mutata natura e dal diverso ordinamento dell'ente.

Art. 44.

Per la nomina dei consultori, nella prima attuazione del presente decreto, saranno osservate le seguenti disposizioni:

Entro due mesi dall'approvazione delle norme, di cui all'art. 15, ciascun Ente procederà alla designazione dei nomi di sua spettanza. Nel mese successivo, sarà provveduto alla nomina di tutti i consultori, che entreranno in ufficio il 1º luglio 1926 e rimarranno in carica fino alla scadenza normale del primo quadriennio (31 dicembre 1929).

Resta pertanto sospesa, fino al 30 giugno 1926, l'applicazione di tutte le norme del presente decreto relative ai consultori e alla « Consulta ».

Art. 45.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutte le norme necessarie per l'applicazione del presente decreto ed a modificare e coordinare la legislazione vigente in relazione all'ordinamento stabilito per il Governatorato di Roma.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto o incompatibile con esso.

Art. 46.

Salvo il disposto dell'art. 44, il presente decreto avrà vigore dal 1º gennaio 1926 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI — Per il ministro delle finanze

Regio decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023, portante modifiche agli articoli 15 e 44 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma ». (N. 746)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926 n. 1023, portante modifiche agli articoli 15 e 44, del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, numero 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023; portante modificazioni agli articoli 15 e 44 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;
Visto il Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949 ;
Considerato che il provvedimento, in quanto si riferisce a termini di imminente scadenza, si manifesta urgente ed indilazionabile ;
Sentito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 15 e 44 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma, sono rispettivamente sostituite da quelle dei due articoli seguenti.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire il termine entro cui dovranno essere fissate — con decreto del ministro per l'interno, sentito il governatore — le norme in conformità delle quali dovranno farsi le designazioni, da parte degli Enti interessati, per la nomina dei consultori.

Dette designazioni — salvo quanto dispone l'art. 44 per la prima attuazione del presente decreto — dovranno essere effettuate entro il terzo trimestre dell'ultimo anno di ciascun quadriennio.

Art. 3.

Per la nomina dei consultori, nella prima attuazione del presente decreto, il Governo del Re è autorizzato a stabilire :

- a) il termine entro cui gli Enti interessati dovranno procedere alla designazione dei nomi di loro spettanza ;
- b) la data di entrata in ufficio dei consultori ;
- c) la durata della prima permanenza in carica dei consultori.

Fino a che non sarà stabilita la data di cui alla lettera b) del presente articolo, l'applicazione di tutte le norme del presente decreto relative ai consultori e alla Consulta resterà sospesa, e le pronunzie della Commissione prevista dall'art. 31 del presente decreto saranno valide anche in mancanza dei membri di cui alla lettera a) dello stesso art. 31.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, concernente modifiche al Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'ordinamento del Governatorato di Roma » (N. 747).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, concernente modifiche al Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'ordinamento del Governatorato di Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 9 dicembre 1926, n. 2055, concernente modifiche al Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'ordinamento del Governatorato di Roma.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 13 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visti i Regi decreti-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, e 10 giugno 1926, n. 1023 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta che, fino a quando non possano essere attuate le norme relative alla costituzione della Consulta, contenute nei sopra citati provvedimenti, l'Amministrazione del Governatorato di Roma abbia uno speciale ordinamento ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Fino a quando non sia stabilita la data di cui all'art. 3, lettera *b*) del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023, è sospesa l'applicazione di tutte le norme del Regio decreto-legge 28 ottobre, n. 1949, concernenti i vice-governatori, i rettori e il magistrato di Roma, e tutti indistintamente i poteri per l'amministrazione del Governatorato di Roma sono conferiti al solo governatore.

Art. 2.

Nei ruoli dell'Amministrazione dell'interno è istituito al quarto grado del gruppo *A*, giusta l'allegato 1 al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, un posto di segretario generale del Governatorato di Roma.

Se al detto posto sia nominato un funzionario che già appartenga all'Amministrazione dello Stato, esso sarà messo fuori del ruolo di provenienza nel quale rientrerà, al cessare delle sue funzioni presso il Governatorato, in soprannumero, qualora manchino posti vacanti di organico al momento della sua riammissione in ruolo ; e ciò, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Nulla è innovato, nei riguardi del segretario generale del Governatorato di Roma, a quanto è disposto dall'art. 169 della legge comunale e provinciale (Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148).

Al segretario generale del Governatorato di Roma vengono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il segretario generale del Governatorato di Roma, prima di entrare in funzioni, presta dinanzi al ministro per l'interno, il giuramento prescritto dall'art. 150 della legge comunale e provinciale (Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148).

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il *guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2056, concernente il conferimento al Governatore di Roma dei poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi del Governatorato » (N. 748).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2056, concernente il conferimento al Governatore di Roma dei poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi del Governatorato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2056, che conferisce al Governatore di Roma i poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi del Governatorato.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2056, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2362 del 14 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visto il Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, con cui si è provveduto a riunire temporaneamente nel solo Governatore, tutti i poteri per l'amministrazione del Governatorato di Roma.

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di conferire al governatore di Roma le più ampie facoltà per poter addivenire alla sistemazione degli uffici e dei servizi, nell'intento di realizzarne la maggiore possibile semplificazione ed il massimo rendimento ;

Sentito il Consiglio dei ministri :

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Fino a che avrà vigore il Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, il governatore di Roma è autorizzato a dispensare dal servizio il personale del Governatorato, di qualunque ufficio e grado, e a provvedere ai posti eventualmente vacanti, fissandone le norme anche in deroga a qualsiasi disposizione di legge e di regolamento generale o speciale.

Nulla è innovato al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, e al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, restando altresì vietato ogni aumento dell'onere globale — risultante alla data di entrata in vigore del presente decreto — complessivamente per stipendi e per pensioni.

Art. 2.

Al personale, che in applicazione dell'articolo precedente sarà dispensato dal servizio, può essere fatto il trattamento stabilito dell'art. 3 del Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 3.

Contro i provvedimenti di cui nel presente decreto è ammesso ricorso soltanto per legittimità al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, escluso qualsiasi altro ricorso così in sede amministrativa, come in sede giudiziaria,

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, il *guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1487, concernente stanziamento di fondi nei bilanci dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria » (N. 636).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1487, concernente stanziamento di fondi nei bilanci dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria ».

Pregò l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

E convertito in legge il Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1487, concernente stanziamento di fondi nei bilanci del Ministero dell'interno e dei lavori pubblici per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1487, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere con decreto-legge ad un più diretto intervento dello Stato al fine di adeguare alle esigenze i mezzi di lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria, in relazione alle condizioni di disagio della medesima ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per gli affari dell'interno e dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1926-27 e in ciascuno di quelli dei successivi esercizi fino al 1930-31 è stanziata in apposito capitolo la somma di 200,000 lire quale concorso nelle spese per l'acquisto del chinino e per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria.

Art. 2.

Nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1926-27 ed in quello per l'esercizio 1927-28 è stanziata, rispettivamente, la somma di lire 300,000, quale concorso nelle spese per opere di piccola bonifica antimalarica nella provincia dell'Istria, mediante prelevamento dal fondo di riserva di cui al Regio decreto 11 novembre 1924, n. 1932.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ; il ministro per gli affari dell'interno è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, concernente la nomina di un commissario speciale pel rifornimento idrico di taluni Comuni del Lazio » (Numero 760).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, concernente la nomina di un commissario speciale per il rifornimento idrico di taluni Comuni del Lazio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, concernente la nomina di un Commissario speciale per il rifornimento idrico di taluni comuni del Lazio.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 12 del 17 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di risolvere adeguatamente il problema dell'alimentazione idrica di alcuni comuni del Lazio;

Veduto l'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del capo del Governo, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi ministri segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Capo del Governo, ministro per l'interno, è autorizzato a nominare con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, un Commissario speciale con l'incarico di presentare al Governo del Re, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, concrete proposte dirette ad assicurare

in modo igienico e definitivo, il servizio del rifornimento idrico, ad uso potabile, dei comuni di Albano, Genzano, Ariccia, Velletri, Frascati, Grottaferrata, Monteporzio, Catone, Montecompatri, Rocca di Papa, Lanuvio e Marino, tenuto conto delle particolari esigenze dei luoghi e delle condizioni finanziarie dei singoli comuni.

Art. 2.

Al predetto commissario, limitatamente alle attribuzioni che gli verranno affidate a termine del precedente articolo, sono conferiti i poteri spettanti, a norma di legge, alle ordinarie Amministrazioni comunali e a quelle dei consorzi esistenti o che dovessero istituirsi per l'approvvigionamento idrico dei comuni indicati all'articolo 1, compresa, in tali poteri, la facoltà di ordinare sui bilanci dei comuni e consorzi suddetti le spese che saranno strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3.

I ministri competenti metteranno a disposizione del commissario suddetto i mezzi e il personale occorrente in relazione a tale incarico.

Il ministro per le finanze è autorizzato a stanziare, con suo decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio in corso i fondi che saranno all'uopo necessari.

Art. 4.

Con decreti del Capo del Governo, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, potrà estendersi ad altri comuni del Lazio la competenza del suddetto commissario speciale.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di procedere all'appello nominale.

SILI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura » (N. 689-A).

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro dei lavori pubblici se consente che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale che è stato concordato col Governo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di dar lettura del disegno di legge nel testo concordato tra l'Ufficio centrale e il Governo.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura, *aggiungendovi il seguente articolo 29-bis e modificando l'articolo 38 nel modo risultante dal testo seguente:*

Art. 29-bis.

L'obbligo prescritto dall'art. 8 della legge 17 aprile 1925, n. 473, alle imprese che ese-

guiscono lavori in località limitrofe a quelle dove è avvenuto il disastro, è esteso a tutte le aziende industriali e minerarie più o meno prossime.

Il compenso da corrispondere a queste aziende sarà determinato da un Comitato speciale nominato dal ministro dei lavori pubblici.

Art. 38.

L'art. 14 della legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.

Il ministro per i lavori pubblici, di concerto con i ministri per l'interno, per le finanze e per le comunicazioni emanerà le norme per l'applicazione del presente decreto e per l'apprestamento e la dislocazione dei materiali da impiegarsi in caso di pubbliche calamità.

Nelle norme di cui al comma precedente saranno incluse tutte le disposizioni di carattere regolamentare contenute nella presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico la legge 17 aprile 1925, n. 423, con le altre disposizioni contenute nella presente legge.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 27 del 3 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1915, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per disciplinare i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per l'Interno, la Guerra, la Marina, l'Aeronautica e le Corporazioni, e coi Ministri Segretari di Stato per le Finanze,

per le Comunicazioni, per l'Economia Nazionale, per la Giustizia e gli Affari di Culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

SEGNALAZIONI DEL DISASTRO E ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI PRIMA CHE LA DIREZIONE DEI SERVIZI SIA ASSUNTA DAL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.

Art. 1.

Appena le segnalazioni di un disastro tellurico o di altra calamità che abbia recato gravi danni in una zona del territorio nazionale giungono al Ministro per i Lavori Pubblici, questi ne dà notizia al Capo del Governo ed a tutti i Ministri.

Le unità navali della R. Marina munite di impianto radiotelegrafico e le stazioni semaforiche devono ricevere e trasmettere senza indugio al Ministero della Marina le segnalazioni riguardanti l'avvenuto disastro.

Il Ministero della Marina comunica immediatamente l'integrale contenuto dei dispacci al Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 2.

Il Ministro per l'Aeronautica appena ricevuta la comunicazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, dispone senz'altro immediate ricognizioni aeree, allo scopo di determinare la estensione della zona colpita, e possibilmente la entità dei danni.

I risultati di tali accertamenti devono essere comunicati nel modo più rapido al Ministro per i Lavori Pubblici.

I singoli Ministri, il Comando Generale della Milizia volontaria per la Sicurezza Nazionale ed il Comitato centrale della Croce Rossa Italiana inviano immediatamente sui luoghi del disastro, con ordine di mettersi a disposizione del Ministro per i Lavori Pubblici, il personale di cui agli elenchi dell'art. 36 del presente decreto.

Art. 3.

Il Ministro per le Comunicazioni dispone l'immediato invio sui luoghi del disastro di

materiali e personale adatto per impianti telegrafici e telefonici, allo scopo di un pronto collegamento fra le diverse zone danneggiate e il luogo dove risiederà il Ministro per i Lavori Pubblici.

Eguale obbligo è fatto agli organi del Ministero della Marina per impianti radiotelegrafici e radiotelefonici, nonchè al Comando del Corpo d'Armata, nel cui territorio si verifica il disastro, per l'impianto di stazioni radiotelegrafiche mobili e di telefoni da campo.

Art. 4.

I Prefetti, le Autorità militari, i Comandi di reparto della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e della Milizia Nazionale Forestale e le altre Autorità civili, i funzionari delle Ferrovie e dell'Amministrazione forestale, aventi giurisdizione nella zona colpita, devono portare di urgenza nei luoghi del disastro i primi soccorsi nella più larga misura possibile, procedendo con azione immediata e concorde.

Uguale obbligo è fatto ai Comitati della Croce Rossa ed ai capi dell'Amministrazione dei Comuni limitrofi alla zona colpita.

Fino a quando non sia giunto sul luogo del disastro il Ministro per i Lavori Pubblici, o in sua vece il Sottosegretario di Stato, tutte le Autorità civili e militari dipendono dal Prefetto della Provincia colpita, che provvede alla direzione ed al coordinamento dei servizi.

Art. 5.

Fermo restando l'obbligo per qualsiasi Comando militare, che si trovi nella zona colpita o nella prossimità, di accorrere nei primi momenti, appena ricevuta la notizia del disastro, in conformità dell'art. 4, il Comando del Corpo d'Armata, alla cui circoscrizione appartiene il territorio colpito, invia i rinforzi necessari, costituendo, all'occorrenza, Comitati di zona, retti da ufficiali generali o superiori.

Detti Comandi provvedono, di concerto col Prefetto, alla prima organizzazione dei mezzi e servizi di soccorso.

Art. 6.

È fatto obbligo ai Comandi dei depositi, delle difese e dei distaccamenti a terra, residenti nella zona colpita o in quelle limitrofe, alle unità navali della Regia Marina, che si trovano nelle acque appartenenti alle zone limitrofe, di accorrere immediatamente nei porti o nelle rade prossimi al luogo del disastro, muniti di tutto il materiale di cui dispongono, specialmente ai fini del soccorso e del salvataggio, e di viveri di riserva.

Dell'azione spiegata nei primi momenti l'Autorità della Regia Marina presente sul posto deve dare telegrafica notizia al Comando di dipartimento o al Comando militare marittimo, nella cui circoscrizione si è verificato il disastro, rivolgendo le richieste di materiali e personale ai detti Comandi, i quali devono provvedere d'urgenza, in quanto lo consentano le proprie disponibilità.

Art. 7.

Il funzionario del Genio Civile più elevato in grado deve provvedere a tutto ciò che ha tratto alla tutela della pubblica incolumità ed alla disciplina degli scavi delle macerie, a scopo di salvataggio e di ricupero immediato.

Da lui dipenderà anche il personale tecnico ed ausiliario delle Province, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonché quello delle squadre o comitati di soccorso.

Allo stesso funzionario del Genio Civile, quando non sia possibile provvedere con mezzi delle Amministrazioni militari, compete la facoltà di requisizione di cui all'art. 28 che egli può esplicare anche a mezzo dei propri delegati.

Art. 8.

Fino a quando la direzione dei servizi sanitari nella zona colpita non sia assunta, alla immediata dipendenza del Ministro per i Lavori Pubblici, dal funzionario medico superiore di cui all'art. 12 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1915, i primi urgenti soccorsi di personale (medici ed infermieri) e di materiali sanitari, vengono portati sotto la guida del medico provinciale.

Art. 9.

Fino a quando la direzione dei servizi nella zona colpita non sia assunta dal Ministro per i Lavori Pubblici, l'avviamento, nella zona stessa, di squadre, di associazioni, di comitati, ed in genere di personale e di materiali offerti dall'iniziativa privata per il soccorso, è disciplinato dal Prefetto della Provincia nella quale avvenne il disastro.

Art. 10.

Il numerario, i valori, gli utensili, i mobili, le masserizie e le merci che si rinvenissero durante le operazioni di sgombrò ed in genere tutti gli oggetti che non concorrevano a costituire la struttura degli edifici ruinati o demoliti, o non formavano accessori di questi, sono separati a cura dei funzionari governativi addetti alla sorveglianza dei lavori e sommariamente descritti in apposito verbale firmato da due testimoni, nel quale deve altresì essere indicato, con la maggiore possibile precisione, il luogo in cui ciascun oggetto è stato rinvenuto.

Il numerario ed i valori saranno depositati presso le Regie Sezioni di tesoreria, che saranno indicate dal Ministro per i Lavori Pubblici.

La Tesoreria rilascerà quietanza di deposito, redigendo apposito processo verbale in doppio esemplare, uno da consegnarsi al funzionario che esegue il deposito, e l'altro da allegarsi al piego contenente la somma o i valori consegnati.

In quanto agli altri oggetti rinvenuti, essi saranno depositati presso l'autorità comunale, ed in mancanza di questa, saranno temporaneamente custoditi a cura della Pubblica Sicurezza.

Lo Stato non è civilmente responsabile per tutto ciò che ha tratto col presente articolo.

Art. 11.

La dirigenza di tutti i servizi ferroviari nella zona colpita verrà assunta direttamente dal capo compartimento, il quale adotterà d'urgenza e di propria iniziativa tutti i provvedimenti necessari per ristabilire e mantenere la continuità dell'esercizio, mettendosi quindi a disposizione del Ministro dei Lavori Pubblici per

l'esecuzione dei trasporti che gli verranno richiesti dal medesimo, compatibilmente con la potenzialità degli impianti e dei mezzi dei quali si può disporre.

Qualora la zona sinistrata interessi due o più compartimenti o comunque quando sia ritenuto opportuno dal Ministro per le Comunicazioni, potrà essere incaricato di assumere la dirigenza tecnica di tutti i servizi ferroviari nella zona colpita un funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato.

CAPO II.

SVOLGIMENTO E COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOTTO LA DIREZIONE DEL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.

Art. 12.

Appena il Ministro per i Lavori Pubblici abbia assunto nella zona colpita la direzione dei servizi di soccorso, segnalerà al Capo del Governo, alle Autorità operanti nella zona colpita e a tutti i Prefetti del Regno la sede da lui prescelta e presso la quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni.

Le Autorità operanti nella zona, appena ricevuta la partecipazione del suddetto Ministro, gli segnaleranno il personale ed i mezzi di cui dispongono.

Dallo stesso momento svolgeranno la loro azione secondo gli ordini del Ministro.

Art. 13.

Il Ministro per i Lavori Pubblici con apposita ordinanza determina la zona riconosciuta danneggiata e stabilisce le modalità per l'accesso e la circolazione delle persone e dei mezzi di trasporto entro la zona stessa.

Art. 14.

Alla confezione del pane ed al vettovagliamento delle popolazioni nelle località colpite provvede in via ordinaria l'Autorità militare nella misura e per tutto il tempo che saranno fissati dal Ministro per i Lavori Pubblici.

L'Autorità militare provvede altresì al trasporto dei generi alimentari dai centri di rifo-

nimento ai luoghi di consumo ed alla loro distribuzione.

Fino a quando non sia possibile provvedere con risorse locali al ripristino di pubblici esercizi, deve essere stabilito il funzionamento di cucine economiche.

L'impianto e l'esercizio di queste, in mancanza di organizzazione preesistenti, e sempre quando non siano fatti direttamente dall'Autorità militare, possono essere affidati ad uno degli Enti di cui all'articolo 10 del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1915, che vi provvederà con personale e con mezzi propri, o, in difetto, forniti dalla suddetta Autorità militare o da altre associazioni o comitati.

Nel progredire dell'opera di riorganizzazione le Autorità locali devono prontamente segnalare al Ministro per i Lavori Pubblici tutto quanto si attiene in modo speciale, al ripristino del vettovagliamento con risorse della località.

Art. 15.

Il concorso dato dalla carità pubblica sotto forma di offerte di indumenti, coperte, masserizie e derrate, previamente esaminati dall'Autorità sanitaria locale, viene dai Prefetti segnalato al Ministro per i Lavori Pubblici, il quale ne dispone l'inoltro nelle località danneggiate o in appositi centri di raccolta, da lui indicati, in relazione alla entità ed al luogo del disastro.

Art. 16.

Gli indumenti, le coperte, le masserizie, le derrate, i materiali e i mezzi di opera di pertinenza dello Stato, o comunque messi a disposizione del Ministro per i Lavori Pubblici per la distribuzione, per l'impiego diretto nelle località colpite, quando non siano gestiti nei magazzini o depositi delle Autorità militari od in quelle delle singole Amministrazioni dello Stato, sono raccolti, e distribuiti in magazzini o depositi speciali affidati ad uno o più magazzinoieri responsabili, all'uopo nominati dal Ministro per i Lavori Pubblici, i quali provvedono al ricevimento ed alla distribuzione degli oggetti e dei materiali, in base ad ordine scritto del Ministro stesso o dei funzionari da lui delegati.

Art. 17.

Le squadre di soccorso e di salvataggio, le associazioni, i comitati, ecc.; appartenenti a Province diverse da quelle colpite, segnalano alla rispettiva Prefettura il proprio intendimento di concorrere nell'opera soccorritrice, indicando le generalità dei componenti ed i mezzi dei quali essi dispongono per compiere la propria missione.

I Prefetti comunicano con il mezzo più rapido l'offerta al Ministro per i Lavori Pubblici. Questi, ove accolga l'offerta, ne dà notizia ai Prefetti, indicando altresì la zona di azione che viene assegnata alle singole squadre, associazioni, comitati, ecc., e gli itinerari da seguire.

Art. 18.

Apposite tessere di viaggio, con foglio di andata e ritorno, rilasciate dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, vengono consegnate all'atto della partenza per la località colpita, che è loro designata ai sensi dei precedenti articoli 9 e 17, ai singoli componenti le squadre, le associazioni, i comitati ecc.

Le tessere valgono anche come carte di riconoscimento presso i posti di sbarramento e presso le Autorità che si trovano nella zona colpita.

Art. 19.

Per i mezzi di trasporto, di salvataggio, di soccorso e di assistenza, dei quali abbisognassero le squadre, le associazioni, i comitati ecc., i Prefetti, in attesa che il Ministro per i Lavori Pubblici abbia loro anticipati i fondi necessari sono autorizzati a provvedere con quelli a propria disposizione, tenendo separato conto delle spese incontrate.

Art. 20.

La spedizione dei materiali e dei mezzi di assistenza, di soccorso e di salvataggio, sulle Ferrovie dello Stato, sulle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate da privati, Province e Comuni, sulle linee automobilistiche in servizio pubblico, nonchè sulle linee marittime esercitate o sovvenzionate dallo Stato, è effettuata in conto corrente da addebitarsi al Ministero dei Lavori Pubblici.

La richiesta della spedizione viene fatta a seconda delle circostanze:

a) dal Ministro per i Lavori Pubblici o dai funzionari da lui all'uopo delegati;

b) dal Prefetto della Provincia, dalle altre Amministrazioni dello Stato e della Croce Rossa Italiana.

Art. 21.

Le operazioni di carico, scarico, e successivo trasporto per via ordinaria, nei luoghi colpiti, sono effettuati con mezzi forniti dalle Autorità militari, sempre quando non sia possibile provvedervi con le risorse locali.

Art. 22.

Il trasporto dei profughi dalle zone colpite sarà effettuato in conto corrente dalle Ferrovie dello Stato e da quelle concesse in esercizio, secondo gli itinerari indicati dal Ministro per i Lavori Pubblici.

Art. 23.

Tutte le navi della Marina Mercantile Nazionale hanno l'obbligo di trasportare in conto sospeso:

a) le squadre di soccorso e le singole persone che, munite di carta di riconoscimento o di dichiarazione rilasciata dal Ministro per i Lavori Pubblici, indicante lo scopo del loro viaggio, siano dirette alla zona colpita o ne ritornino dopo aver prestato la loro opera;

b) tutti coloro che, essendo stati danneggiati dal disastro e rimasti privi di mezzi pecuniari, siano dal Ministro per i Lavori Pubblici avviati verso altre località del Regno, destinate per il ricovero;

c) materiali, oggetti, indumenti, viveri e qualunque altra cosa che sia destinata dal Ministro per i Lavori Pubblici per il soccorso dei danneggiati nella zona colpita.

Per ottenere la liquidazione del conto relativo ai trasporti sopra indicati, gli armatori e le Compagnie di Navigazione trasmettono al Ministero dei Lavori Pubblici (Ispettorato Generale dei Servizi Speciali) apposite fatture debitamente vistate dall'Autorità marittima del porto di sbarco.

Art. 24.

Le Autorità portuali devono prestare la massima assistenza e concedere l'uso delle banchine e dei relativi arredamenti per il deposito, l'imbarco e lo sbarco dei materiali, oggetti, ecc., destinati al soccorso dei danneggiati nelle zone colpite.

Art. 25.

Il Ministro per i Lavori Pubblici, su indicazioni del funzionario preposto ai servizi sanitari a norma dell'art. 12 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1915, può richiedere ai Ministeri della Guerra, della Marina, delle Comunicazioni, al Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, al Comitato centrale della Croce Rossa Italiana e al Sovrano Militare Ordine di Malta l'invio di formazioni sanitarie, di medici, di soldati di sanità, di materiali sanitari di soccorso e profilattici.

Detto personale svolgerà la sua azione alle dipendenze del dirigente dei servizi sanitari.

Art. 26.

I servizi di polizia mortuaria sono disciplinati dal dirigente dei servizi sanitari, il quale promuove dal Ministro per i Lavori Pubblici i provvedimenti necessari per il loro funzionamento, in relazione con le eccezionali condizioni locali e con le disponibilità del momento, nonché i provvedimenti per disciplinare il trasporto delle salme dai luoghi danneggiati.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, su proposta del dirigente dei servizi sanitari, ha facoltà di vietare il trasporto stesso per il tempo che crederà di fissare con apposita ordinanza.

Art. 27.

Fino a che non si addivenga alla istituzione di speciali opere di assistenza per i minorenni orfani od abbandonati, od alla utilizzazione di quelle esistenti, l'Autorità di Pubblica Sicurezza deve:

a) provvedere al censimento dei minorenni di cui sopra, mano a mano che ne viene fatta la consegna agli Enti che ad essi devono temporaneamente provvedere;

b) raccogliere per ciascuno dei minorenni la fotografia e tutte le indicazioni che possono, comunque, servire per la loro identificazione;

c) dare agli elementi raccolti la maggiore pubblicità ai fini del possibile rinvenimento dei genitori o di altro ascendente o dei tutori.

Art. 28.

È fatto obbligo a chiunque di consegnare immediatamente, a richiesta dei funzionari delegati dal Ministro per i Lavori Pubblici, materiali, mezzi d'opera, camions, automobili, coperte, indumenti, di cui sia in possesso.

All'atto della consegna, il funzionario redige, alla presenza di due testimoni, verbale di consistenza, in duplice copia, una delle quali viene rilasciata al possessore del materiale o del mezzo requisito.

Il verbale conterrà una sommaria descrizione dei materiali e dei mezzi requisiti, la loro quantità, la qualità e la indicazione del loro stato di conservazione.

Il funzionario che procede alla requisizione determina provvisoriamente il prezzo del materiale requisito, restando demandato all'Ingegnere Capo del Genio Civile, competente per territorio, di procedere alla liquidazione definitiva, confermando o modificando il prezzo stesso.

Contro il provvedimento dell'Ingegnere Capo del Genio Civile, relativamente al prezzo, è ammesso ricorso al Ministro per i Lavori Pubblici, la cui decisione non è suscettibile di alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Con le stesse norme i funzionari delegati dal Ministro per i Lavori Pubblici hanno facoltà di requisire le aree, i fabbricati o le parti di fabbricati che possono essere riconosciuti idonei a temporaneo ricovero delle persone rimaste senza tetto, ovvero che siano riconosciuti occorrenti per i servizi di soccorso dipendenti dal terremoto o da altra calamità.

Queste disposizioni non si applicano ai materiali, mezzi d'opera, camions, automobili, coperte, indumenti, aree, fabbricati o parte di fabbricati, di pertinenza delle Amministrazioni dello Stato, per i quali si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 16.

Art. 29.

Alle Imprese che eseguono lavori per conto dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di Enti pubblici, e che, a termini dell'art. 8 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1915, su richiesta del Ministro per i Lavori Pubblici, abbiano messo a disposizione del Genio Civile, in tutto o in parte, le loro maestranze, spetta:

1° un prolungamento del termine per l'esecuzione dei lavori in corso di appalto, corrispondente al numero dei giorni durante i quali le maestranze sono state a disposizione del Genio Civile;

2° un compenso commisurato in ragione del 10 % sull'ammontare del prezzo della mano d'opera, da determinarsi sulla base della polizza di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Tuttavia, nel caso in cui il numero degli operai messi a disposizione risultasse di un quinto inferiore a quello rappresentante la totalità delle maestranze impiegate dall'Impresa, a questa non verranno corrisposti i compensi di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

La messa a disposizione risulta da apposito ruolo delle maestranze redatto in duplice esemplare, ciascuno firmato dal funzionario delegato e dall'Impresa. Un esemplare resta presso l'Impresa stessa.

Da tale ruolo deve risultare:

a) la data con la quale ha inizio la prestazione dell'opera;

b) il numero degli operai messi a disposizione per categoria e genere di lavoro.

Per la cessazione della messa a disposizione basta una dichiarazione scritta dall'Ingegnere Capo del Genio Civile, e dal terzo giorno successivo alla data di detta dichiarazione comincia a decorrere per l'Impresa il nuovo termine per ultimazione dei lavori ad essa appaltati, prorogati come al n. 1 del presente articolo, e cessa il diritto al compenso di cui al n. 2.

Per i materiali eventualmente requisiti alle Imprese suddette si applica la procedura di cui all'articolo precedente e sarà in facoltà dell'Amministrazione appaltante di concedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori, a norma del n. 1 comma 1° del presente articolo.

Trattandosi di Imprese che eseguono lavori

per conto di privati, spetterà alle stesse soltanto il compenso di cui al n. 2 del presente articolo.

Art. 30.

Quando sia ritenuto necessario od opportuno inviare per mare i soccorsi destinati alla zona colpita da disastri tellurici o di altra natura il Ministro per i Lavori Pubblici può requisire qualsiasi nave, rimorchiatore o galleggiante.

La requisizione è fatta per mezzo dell'autorità portuale del luogo, ove si trova la nave. Il verbale della requisizione è dall'autorità suddetta trasmesso al Ministero delle Comunicazioni (Direzione Generale della Marina Mercantile) per le pratiche relative alla liquidazione del compenso di requisizione che farà carico al bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

Qualora nei casi di assoluta urgenza occorra requisire i piroscafi in servizio di navigazione, se ne darà immediato avviso al Ministero delle Comunicazioni per i provvedimenti del caso.

Art. 31.

I fondi necessari per gli immediati soccorsi sono forniti, a carico degli appositi stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici, mediante aperture di credito, autorizzate telegraficamente, a favore dei funzionari incaricati della esecuzione delle spese.

Nel caso che nei luoghi colpiti i servizi di tesoreria siano interrotti, le aperture di credito possono essere disposte a favore di un cassiere speciale, previamente designato dal Ministro delle Finanze a norma dell'art. 36 del presente decreto, il quale, assistito da un controllore, provvederà al servizio di cassa secondo le norme e le modalità prescritte per il tempo di guerra, in quanto siano applicabili.

Con ordine a firma del suddetto Ministro, od in sua vece dei funzionari designati con decreto da comunicarsi in originale al cassiere ed al controllore, saranno posti a disposizione dei funzionari incaricati della esecuzione delle spese i fondi occorrenti.

Le aperture di credito di cui ai precedenti comma possono effettuarsi fino al limite massimo di tre milioni di lire.

Art. 32.

I funzionari che hanno avuto fondi a disposizione possono delegare, dandone comunicazione al Ministero dei Lavori Pubblici (Ragioneria) la ordinazione delle spese e la esecuzione dei pagamenti ad altri funzionari da loro dipendenti, i quali sono personalmente responsabili della regolarità della gestione ad essi affidata.

Questi ultimi, devono, pertanto, dare distinti rendiconti da comprendersi, previ gli opportuni controlli, in quelli che i funzionari deleganti sono tenuti a rendere all'Amministrazione.

Il Ministro dei Lavori Pubblici può consentire che, per la custodia delle somme prelevate in relazione alle necessità dei servizi, i funzionari si avvalgano delle casse postali o di quella della Banca di emissione o di altri istituti di credito che abbiano filiali od agenzie nelle località in cui saranno dislocati.

Art. 33.

Ai fini del rimborso delle spese da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, tutte le Amministrazioni civili e militari dello Stato nonchè gli Enti pubblici locali, la Croce Rossa Italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta devono fornire nella maniera più ampia i documenti giustificativi dei materiali e mezzi forniti per i servizi di soccorso e che, dopo l'uso fattone, non siano più recuperabili od utilizzabili.

Art. 34.

Le competenze e le indennità spettanti al personale tecnico ed ausiliario dipendente da Enti pubblici, di cui all'art. 7 del presente decreto, sono liquidate dal funzionario del Genio civile più elevato in grado, al quale spetta, altresì, stabilire la diaria da corrispondersi al personale tecnico ed ausiliario non appartenenti ad Enti pubblici, oltre l'eventuale rimborso di spese di viaggio.

Spetterà invece al dirigente dei servizi sanitari di cui all'art. 12 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1915, determinare le indennità dovute al personale sanitario ed ausiliario, escluso quello dipendente dallo Stato, dalla Croce Rossa Italiana e dal Sovrano Militare Ordine di Malta.

Le competenze e indennità di cui al comma precedenti saranno assegnate entro i limiti che verranno fissati, per le varie categorie di personale, nel regolamento di cui al successivo articolo 38.

CAPO III

NOMINA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO.

Art. 35.

Appena il Ministro per i Lavori Pubblici ritenga esaurito il compito dei primi e immediati soccorsi, il Governo del Re potrà nominare su proposta dei Ministri per l'Interno e per i Lavori Pubblici, un commissario Regio per provvedere alla direzione di tutti i servizi.

Il commissario potrà, ove occorra, assumere per mezzo di suoi delegati l'amministrazione nei Comuni colpiti e delle istituzioni esistenti nei Comuni medesimi.

Egli eserciterà le sue funzioni alla diretta dipendenza dei Ministri per l'Interno e per i Lavori Pubblici a seconda della competenza dei rispettivi servizi.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE
DEL PRESENTE DECRETO.

Art. 36.

Non oltre venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto ciascun Ministero, il Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, il Comitato centrale della Croce Rossa Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta comunicano al Ministro per i Lavori Pubblici gli elenchi nominativi dei funzionari da loro prescelti per il servizio di pronto soccorso in occasione di disastri tellurici o di altra natura. Qualsiasi variazione a tali elenchi dovrà essere immediatamente notificata al Ministro per i Lavori Pubblici.

Art. 37.

Allo scopo di rendere più agevole la utilizzazione dell'opera di soccorso nelle sue varie

estrinsecazioni ed in relazione con il disposto degli articoli 7, 8, 11, e 12 del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1915, viene tenuto in corrente:

1) dalle Prefetture, l'elenco:

a) dei personali tecnici ed ausiliari dipendenti da Enti provinciali o comunali (medici, infermieri, disinfettatori);

b) delle associazioni varie di pubblica assistenza, delle Misericordie, delle associazioni varie tra infermieri e disinfettatori;

c) dei corpi di pompieri o vigili del fuoco debitamente organizzati;

d) degli istituti ospedalieri pubblici o privati, dei brefotrofi, dei manicomi, degli orfanotrofi, dei mendicicomi, che comunque possono essere chiamati a prestare il proprio concorso nell'opera di assistenza;

e) delle istituzioni che hanno per fine l'impianto od il funzionamento di cucine economiche;

f) degli automezzi iscritti nella Provincia (automobili, motocicli, autocarri) nonchè dei depositi di benzina, di lubrificanti, di petrolio e di carburato di calce;

g) dei fabbricati che possono essere adibiti a temporaneo ricovero dei profughi.

Detti elenchi devono contenere:

per quanto concerne le lettere a), b), c), e), la indicazione del personale e dei mezzi disponibili;

per quanto concerne le lettere d) e g), la indicazione dei posti disponibili.

2) dagli Ingegneri Capi del Genio Civile, l'elenco:

a) dei personali tecnici ed ausiliari dipendenti da Enti provinciali o comunali (ingegneri, assistenti, cantonieri stradali, terrazzieri, braccianti, fontanieri);

b) delle imprese assuntrici di lavori pubblici o privati;

c) delle ditte che hanno per oggetto la produzione, la lavorazione o il commercio di legnami, di ferramenta, di materiali da cantiere in genere, di calce, di cemento, di tendoni impermeabili, di baracche in legname, di apparecchi e mezzi per illuminazione.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, copia di tali elenchi viene trasmessa dalle Pre-

fetture al Ministero dell'Interno (per le Direzioni generali dell'Amministrazione civile, della Pubblica Sicurezza, e della Sanità Pubblica) nonchè al Ministero dei Lavori Pubblici (Ispettorato Generale dei Servizi Speciali) e dagli Ingegneri Capi del Genio Civile al Ministero dei Lavori Pubblici (Ispettorato Generale dei Servizi Speciali).

Art. 38.

Il Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto con i Ministri per l'Interno, per le Finanze, e per le Comunicazioni, emanerà le norme per l'applicazione del presente decreto e per l'apprestamento e la dislocazione dei materiali da impiegarsi in caso di pubblica calamità.

Art. 39.

Per l'apprestamento di tutto quanto è disposto col precedente articolo è autorizzata la spesa di L. 10.000.000 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1926-27, mediante prelevamento dal fondo di riserva di cui all'art. 2 del Regio decreto 11 novembre 1924, n. 1932, concernente lo stanziamento di lire 15 miliardi per opere pubbliche straordinarie.

Saranno parimenti prelevate dal suddetto fondo di riserva le somme che potranno occorrere per far fronte, in caso di disastri, a tutte le spese dipendenti dall'applicazione delle provvidenze di cui al presente decreto ed a quello 2 settembre 1919, n. 1915.

Art. 40.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
GIURIATI
VOLPI
CIANO
BELLUZZO
ROCCO.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

ALLEGATO ALLA RELAZIONE.

Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1915, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e con i ministri segretari di Stato per il tesoro, per i trasporti marittimi e ferroviari, per la guerra e per la marina ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire tre milioni, da stanziarsi in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con decreto del ministro del tesoro, per far fronte all'organizzazione dei servizi e all'attuazione di provvedimenti atti a soccorrere le popolazioni di zone colpite da movimenti tellurici.

I fondi per le spese da farsi da altre Amministrazioni dello Stato, che devono concorrere ai suddetti provvedimenti, saranno anticipate dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

L'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica in Roma, quando avvenga una scossa tellurica, il cui focolaio cada nel territorio nazionale, e si presuma che nell'area epicentrale abbia raggiunto il grado di VI e VII della scala Mercalli, ne darà telegraficamente comunicazione al Ministero dei lavori pubblici indicando la direzione della scossa, l'area epicentrale con l'approssimazione data dagli apparecchi di registrazione.

È fatto anche obbligo a tutte le autorità locali, uffici telegrafici, ed osservatori geodinamici di dare immediato avviso allo stesso Ministero dei lavori pubblici, appena avuta notizia di un disastro.

Il ministro dei lavori pubblici, o in sua vece il sottosegretario di Stato, assumerà sul posto l'alta direzione e il coordinamento dei servizi. Da esso dipenderanno, agli effetti dei provvedimenti di cui al presente decreto, tutte le autorità che si trovino nelle località danneggiate. Per quanto riguarda le ferrovie di Stato saranno osservate le norme di cui all'art. 9.

Art. 3.

A cura dell'Amministrazione dei lavori pubblici saranno istituiti entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, magazzini di depositi di materiali e mezzi d'opera, da servire per i primi soccorsi, in località prossime a ferrovie di grande traffico. Presso le prefetture delle provincie, ove saranno impiantati i magazzini, sarà istituito un deposito di materiale sanitario a cura del Ministero dell'interno, e gli uffici del genio civile delle provincie medesime saranno dotati di uno o più autoveicoli oltre quelli occorrenti al normale servizio, per i primi bisogni in caso di disastro.

Art. 4.

I materiali, i mezzi d'opera e gli autocarri provenienti dalla smobilitazione dell'esercito, necessari agli scopi che si prefigge il presente decreto, saranno riservati al Ministero dei lavori pubblici. Parimenti, nei limiti suddetti il materiale sanitario proveniente dalla detta smobilitazione sarà assegnato al Ministero dell'interno (direzione generale della sanità).

Parte dei suindicati materiali, mezzi d'opera ed autocarri sarà destinata a dotare i depositi, di cui al precedente articolo.

Art. 5.

L'Amministrazione della marina, quella della guerra e quella dei servizi aeronautici sono autorizzate a cedere all'Amministrazione dei lavori pubblici gli hangars smontabili e i fabbricati già destinati a depositi di materiale militare, che si ritengano utili ai fini di cui al presente decreto.

Art. 6.

L'autorità militare, in conformità degli ordini che impartirà il ministro o sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, provvederà alla fornitura di tende per l'immediato ricovero dei superstiti, di coperte, di indumenti che abbia nei suoi magazzini, e metterà a disposizione ufficiali e militari per le operazioni di salvataggio e pel servizio di pubblica sicurezza.

La stessa autorità provvederà altresì, nel modo più opportuno alla panificazione e al vettovagliamento dei danneggiati, salvo rimborso della spesa da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Infine essa dovrà mettere a disposizione del ministro o sottosegretario di Stato ai lavori pubblici tutti quei materiali, mezzi d'opera e autoveicoli, di cui dispone e che le venissero richiesti.

Art. 7.

In occasione dei disastri sismici è fatto obbligo a chiunque di consegnare immediatamente a richiesta dell'ingegnere capo del genio civile della zona colpita o dei funzionari da lui delegati, materiali, mezzi d'opera, camions, automobili, coperte, indumenti, di cui sia in possesso, e quanto in genere è ritenuto giovevole alla pronta organizzazione dei soccorsi.

Le modalità delle consegne e gli indennizzi relativi saranno fissati da apposite norme.

Art. 8.

Su richiesta del ministro dei lavori pubblici e del sottosegretario di Stato le imprese, che eseguono lavori in località limitrofe a quelle

dove è avvenuto il disastro, dovranno mettere a disposizione del genio civile le loro maestranze salvo compensi da determinarsi dal regolamento.

Al pagamento della mercede agli operai provvede, in tal caso, direttamente l'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 9.

L'Amministrazione delle Società esercenti le ferrovie e le tramvie dovranno ottemperare agli ordini che il ministro dei lavori pubblici o il sottosegretario di Stato, impartirà, compatibilmente con le ragioni di sicurezza dell'esercizio agli scopi del pronto soccorso, in rapporto agli esercizi ferroviari e tramviari.

Ugualmente le Società marittime di navigazione dovranno per ogni evenienza sottostare alle disposizioni del ministro o del sottosegretario di Stato per quanto riguarda i servizi marittimi.

Per i trasporti da effettuarsi sulle ferrovie dello Stato, il capo divisione del movimento, nella cui giurisdizione si verifica il disastro, assume personalmente od a mezzo di un funzionario da lui delegato, ed appena avuta notizia del disastro stesso, la direzione del servizio per facilitare con tutti i mezzi a sua disposizione, e salva rimanendo la sua normale responsabilità, i trasporti per ferrovia da effettuarsi in conto corrente che saranno richiesti dal ministro o dal sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

Art. 10.

Il ministro od il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici potrà avvalersi anche del personale dipendente dagli enti provinciali, comunali e delle opere pie, come pure della Croce Rossa, delle istituzioni per i pronti soccorsi, di Comitati, ecc., e ne disciplina l'azione ai fini dell'immediato soccorso, salvo quanto è disposto all'art. 12.

Art. 11.

I pompieri che, su richiesta del ministro o del sottosegretario di Stato dei lavori pubblici, si recheranno nelle località danneggiate dipenderanno dall'autorità militare, ed at-

tenderanno agli ordini ed ai servizi che dalla medesima saranno loro affidati.

Art. 12.

Ai servizi di pronto soccorso sanitari e di assistenza sanitaria e di profilassi provvederà il Ministero dell'interno (direzion generale della sanità pubblica), delegando un funzionario medico superiore per assumere nella zona colpita la direzione dei servizi sanitari. Egli dipende direttamente dall'autorità di cui all'art. 2. Distribuisce, regola e coordina tutte indistintamente le attività sanitarie civili e militari, in armonia con gli altri servizi di soccorso disciplina l'impiego del materiale sanitario scientifico e profilattico della Direzione generale della sanità e degli altri Corpi, Enti o Comitati.

Art. 13.

Per gli accertamenti delle condizioni statiche dei fabbricati e dei danni da essi subiti, come per i provvedimenti relativi alla totale o parziale demolizione di edifici o all'esecuzione di puntellamenti e piccole riparazioni e così per le riparazioni di condutture di acque e di strade, saranno incaricati gli ingegneri del genio civile, delle provincie, dei comuni, e potranno essere incaricati anche ingegneri liberi professionisti.

I lavori di demolizione, di puntellamento o delle indilazionabili piccole riparazioni saranno eseguiti immediatamente di ufficio.

Art. 14.

Con decreto Reale saranno dettate le norme per regolare lo svolgimento dei servizi di cui al presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER
— DE VITO — ALBRICCI — SECHI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

PANTANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO, *relatore*. Poichè sono stati introdotti emendamenti, d'accordo tra l'Ufficio centrale ed il Governo, prendo la parola anzitutto per ringraziare vivamente l'onorevole ministro dei lavori pubblici per aver dato, con questo progetto, l'importanza che meritava alla piena e concreta esplicazione della legge 17 aprile 1925. In secondo luogo per dichiarare che gli emendamenti concordati furono consigliati da queste due necessità. La prima, quella d'integrare le disposizioni contenute nell'art. 8 di quella legge, dando facoltà al ministro dei lavori pubblici di poter requisire, fra altre, anche mano d'opera da qualunque impresa industriale o mineraria più o meno prossima ai luoghi colpiti da disastri tellurici, onde poter correre ai ripari immediatamente ed adeguatamente. La seconda concerne la compilazione di un testo unico della legge medesima e la emanazione delle norme per la sua applicazione facile e completa.

Non ho altro da dire; se non ripetere i più vivi ringraziamenti all'onorevole ministro dei lavori pubblici per essersi interessato con tanto amore di questo argomento così vitale pel nostro paese esposto fatalmente a siffatti disastri.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Sono io che debbo ringraziare l'onorevole senatore Pantano e delle sue buone parole e della fervida ed utile collaborazione prestata al Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiarato, chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i signori senatori segretari, di procedere allo spoglio delle urne. (I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero d'Aste, Ancona, Angiulli.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berti, Bianchi Luigi, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonicelli, Bonin, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Callaini, Campello, Cao Pinna, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Caviglia, Cefaly, Cesareo, Chersich, Chimienti, Ciccotti, Cippico, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Colonna, Conci, Corbino, Cornaggia, Corradini, Credaro, Cremonesi, Croce.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Tullio, De Vito, Di Bagno, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio.

Fadda, Faelli, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Figoli.

Gallina, Garbasso, Gentile, Ginori Conti, Giordani, Gonzaga, Grandi, Gualterio, Guidi Imperiali.

Lagasi, Libertini, Lusignoli, Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Morrone, Mortara,

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paternò, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pettiti di Roreto, Pincherle, Pironti, Pitacco, Podesta, Poggi, Pullè.

Rajna, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Ricci

Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni, Rota Francesco,

Salata, Scaduto, Scalori, Schanzer, Sechi, Segrè-Sartorio, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderni, Sormani, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tolomei, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valerio, Venzi, Viganò, Vigliani, Vitelli.

Zippel, Zupelli.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Montresor, Vigliani, Rajna e D'Andrea a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

MONTRESOR. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 152, per la parificazione del trattamento tributario dei dipendenti degli Economati dei benefici vacanti a quello dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato ».

VIGLIANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ».

RAJNA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 253, concernente il contributo annuo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei ».

D'ANDREA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, contenente modificazioni alla tariffa degli onorari e diritti accessori spettanti ai notari e agli archivi notarili ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Montresor, Vigliani, Rajna e D'Andrea della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1926, n. 1650, portante disposizioni speciali per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (N. 756):

Senatori votanti	157
Favorevoli	138
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, che concerne l'estensione ad altri Enti delle disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motobaratura e la elettrocoltura (N. 815):

Senatori votanti	157
Favorevoli	140
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 60, concernente lo stanziamento di somma per premi e spese per la produzione di esplosivi adatti per le applicazioni agricole (N. 818):

Senatori votanti	157
Favorevoli	140
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera

determinata dal Trattato di San Germano (N. 612):

Senatori votanti	157
Favorevoli	139
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 186, circa la restituzione all'Ungheria di due codici Corviniani (N. 816):

Senatori votanti	157
Favorevoli	134
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Praga il 4 maggio 1926 tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, riguardo all'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazioni di rendite stipulati tra imprese di assicurazione italiane e contraenti cecoslovacchi e tra imprese di assicurazione cecoslovacche e contraenti italiani, nonché al Protocollo finale annesso a quella Convenzione (N. 879):

Senatori votanti	157
Favorevoli	148
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, recante provvedimenti per l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 745):

Senatori votanti	157
Favorevoli	131
Contrari	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023, portante mo-

difiche agli articoli 15 e 44 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 746):

Senatori votanti	157
Favorevoli	130
Contrari	27

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, concernente modifiche al Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 747):

Senatori votanti	157
Favorevoli	134
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2056, concernente il conferimento al Governatore di Roma dei poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi del Governatorato (N. 748):

Senatori votanti	157
Favorevoli	132
Contrari	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1487, concernente stanziamento di fondi nei bilanci dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria (N. 636):

Senatori votanti	157
Favorevoli	142
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, concernente la nomina di un Commissario speciale per il rifornimento idrico di taluni comuni del Lazio (N. 760):

Senatori votanti	157
Favorevoli	142
Contrari	15

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali » (N. 823).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1921, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli enti locali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 21 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577;

Veduto l'art. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire, in determinati casi e con speciali garanzie, parziali deroghe al divieto fatto dal citato Regio decreto alle provincie, ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza, di aumentare il numero dei posti del personale dipendente;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fermo restando il divieto di qualsiasi aumento delle retribuzioni e delle pensioni al personale degli Enti locali, stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza, quando ricorrano urgenti ed inderogabili esigenze dei pubblici servizi in dipendenza dell'ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Ente, ovvero rilevanti trasformazioni nel funzionamento dei servizi stessi, potranno essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad aumentare, nel numero strettamente indispensabile, i posti relativi:

1º al personale tecnico delle aziende municipalizzate soggette a trasformazione o ad ampliamento;

2º al personale direttamente addetto ai servizi riorganizzati in dipendenza dell'ampliamento della circoscrizione territoriale, restando escluso, però, in via assoluta, ogni aumento di personale amministrativo, contabile, d'ordine o di basso servizio addetto agli uffici.

Contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso in via gerarchica al Ministero dell'interno; anche da parte di qualsiasi contribuente.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge: il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLENI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228, portante parziale deroga al Regio decreto legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali » (N. 871).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo, di darne lettura.

REBARDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli enti locali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577;

Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nonostante il disposto dell'art. 1 del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa a concedere miglioramenti di trattamento economico per il loro personale, quando le relative deliberazioni abbiano formato oggetto, anteriormente alla data di entrata

in vigore del citato decreto-legge, di pronuncie interlocutorie della Giunta stessa, ovvero riguardino proroghe di concessioni temporanee già approvate anteriormente alla data suddetta e contengano la indicazione dei mezzi finanziari per far fronte alla spesa, entro le disponibilità ordinarie del bilancio.

In ogni caso dette deliberazioni non possono aver corso se non abbiano preventivamente riportata la omologazione del Ministero dell'interno.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge 13 gennaio 1927, n. 75, portante provvedimenti per l'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione » (N. 826).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto legge 13 gennaio 1927, n. 75, portante provvedimenti per l'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 75, portante provvedimenti per l'istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e loro superstiti non aventi diritto a pensione.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visto il Regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di accordare agevolazioni all'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione, sia per quanto riguarda la riscossione dei contributi, sia in materia fiscale ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è autorizzata a trattenere l'importo dei contributi dovuti, dalle provincie e dai comuni, all'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione, a termini degli articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, sulle quote spettanti agli Enti predetti a titolo di compartecipazione sui proventi della vendita dei tabacchi e della tassa di bollo sugli scambi e versate alla Cassa depositi e prestiti in virtù degli articoli 1, 2 e 19 del Regio decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944.

Art. 2.

Sono estesi all'Istituto predetto i benefici, le facilitazioni e le esenzioni consentiti, tanto per le imposte dirette quanto per le tasse sugli affari, alla Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge 20 gennaio 1927, n. 96, concernente le spese di affitto per i locali degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti in sostituzione di quelli circondariali » (N. 827).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 96, concernente le spese di affitto per i locali degli uffici di pubblica sicurezza istituiti in sostituzione di quelli circondariali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 96, concernente le spese di affitto per i locali degli uffici di pubblica sicurezza istituiti in sostituzione di quelli circondariali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 1889, col quale sono stati soppressi 94 circondari ed è stato ricostituito quello di Tolmino;

Visto il Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, relativo al riordinamento delle circoscrizioni provinciali;

Visto il Testo Unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti per assicurare il funzionamento degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti nei soppressi capoluoghi di circondario in sostituzione degli uffici circondariali di pubblica sicurezza;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono a carico della provincia le spese di affitto per i locali degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti in sostituzione degli uffici circondariali di pubblica sicurezza nelle località in cui, giusta il disposto del Regio

decreto 21 ottobre 1926, n. 1889, e dell'art. 3, del Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, sono stati soppressi gli uffici di sottoprefettura.

Sono altresì a carico della provincia le spese per il mobiglio degli uffici distaccati stessi.

Art. 2.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre nel bilancio del Ministero dell'interno le variazioni occorrenti per il pagamento delle spese di cancelleria, illuminazione e riscaldamento ai titolari dei predetti uffici distaccati di pubblica sicurezza.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2208, recante disposizioni riflettenti i sottufficiali del Corpo Reali Equipaggi marittimi dispensati dal servizio di autorità durante il 1°, 2° e 3° trimestre dell'anno 1924 » (N. 703).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in

legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2208 recante disposizioni riflettenti i sottufficiali del Corpo Reali Equipaggi marittimi dispensati dal servizio di autorità durante il 1°, 2° e 3° trimestre dell'anno 1924 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo, di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2208, recante disposizioni riflettenti i sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi marittimi dispensati dal servizio di autorità durante il 1°, 2° e 3° trimestre dell'anno 1924.

ALLEGATO.

Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione.

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525;

Visto il Regio decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1960;

Ritenuto che nella specie ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per la marina, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il periodo di servizio effettivo, aumentato agli effetti della liquidazione della pensione, in forza del Regio decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1960, deve intendersi computabile anche per il provvedimento di collocamento a riposo di cui all'art. 50 del Regio decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, e all'art. 16 del Regio decreto-legge 11 marzo 1920, n. 347, ora art. 52 del Testo Unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525.

La presente disposizione concernè tutti indistintamente i casi, nei quali il Regio decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1960, abbia trovato applicazione, qualunque possa essere alla data di pubblicazione del presente decreto la situazione giuridica sopravvenuta.

Art. 2.

I provvedimenti di dispensa dal servizio, emessi finora in base all'art. 14 del Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1483, debbono intendersi emessi anche in forza dell'art. 23 del Regio decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, e sono da ritenersi legittimi a tutti gli effetti.

Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, concernente il riordinamento degli studi universitari d'ingegneria » (N. 770).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, concernente il riordinamento degli studi universitari d'ingegneria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo, di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, concernente il riordinamento degli studi universitari d'ingegneria.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 278 del 2 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le sue successive modificazioni ;

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla riforma degli studi di ingegneria ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per la marina ;

Abbiamo decretato e decretiamo ;

Art. 1.

Gli studi universitari di ingegneria si compiono in cinque anni ; essi sono divisi in due corsi ; uno biennale di studi propedeutici ed uno triennale di studi di applicazione.

Il corso biennale di studi propedeutici può essere seguito presso tutte le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, presso le scuole di ingegneria di Milano e di Torino e presso la scuola d'ingegneria navale di Genova.

Il predetto corso biennale può essere inoltre seguito presso la Regia Accademia navale di Livorno ; con decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro per la marina di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per le finanze saranno stabilite le norme anche di carattere complementare ed integrativo per l'istituzione e per il funzionamento del corso presso l'Accademia navale nonché quelle transitorie occorrenti per disciplinare la carriera scolastica degli attuali allievi dell'Accademia e le condizioni per l'ammissione di essi e degli ufficiali provenienti dai corsi dell'Accademia stessa al corso triennale di studi di applicazione.

Il corso triennale di studi di applicazione può essere seguito presso tutte le scuole di ingegneria e presso la scuola d'ingegneria navale di Genova.

Art. 2.

Nel corso di studi propedeutici per l'ingegneria gli allievi sono tenuti a frequentare ed a sostenere gli esami di profitto nelle seguenti discipline :

Analisi algebrica ed infinitesimale ;

Geometria analitica e descrittiva con elementi di proiettiva ;

Fisica sperimentale (corso biennale) ;

Chimica generale inorganica con elementi di chimica organica ;

Meccanica razionale ;

Disegno di ornato e di architettura (corso biennale).

Le norme relative alla ripartizione dei detti insegnamenti nei due anni di corso ed agli esami di profitto saranno contenute negli statuti delle università e delle scuole di ingegneria.

Art. 3.

Coloro che hanno frequentato il corso biennale ed hanno superato tutti gli esami di profitto sono ammessi all'esame di licenza consistente in una prova grafica ed in una prova orale, atte a dimostrare la loro maturità nelle materie scientifiche e nel disegno e l'attitudine agli studi d'applicazione.

Art. 4.

La commissione per l'esame di licenza è composta di cinque membri. Quattro di essi sono professori della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o del primo biennio delle scuole di ingegneria di Milano, Torino e Genova. Il quinto membro della Commissione è designato dalla scuola di ingegneria della stessa sede o della sede più vicina fra i professori di ruolo del corso di applicazione

Art. 5.

Al termine del corso biennale di studi propedeutici viene rilasciato, agli allievi che hanno superato tutti gli esami di profitto e quello di licenza, un attestato il quale è il titolo necessario per l'ammissione al primo anno del corso di applicazione.

Art. 6.

Gli studenti iscritti al corso biennale per l'insegnamento propedeutico per l'ingegneria sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse e sopratasse :

Tassa di immatricolazione	L. 300
Tassa annuale di iscrizione	» 700
Sopratassa annuale per esami di profitto	» 150
Tassa di licenza	» 100

Art. 7.

Gli studenti che si iscrivono al corso triennale di applicazione per l'ingegneria sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse e sopratasse :

Tassa di immatricolazione	L. 225
Tassa annuale di iscrizione	» 900
Sopratassa annuale per esame di profitto	» 150

Art. 8.

Sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione d'ingegnere coloro che hanno seguito l'intero corso di studi propedeutici e di applicazione per l'ingegneria ed hanno superato tutti gli esami di profitto, e coloro che da almeno un anno hanno conseguito la laurea in fisica.

Art. 9.

Nelle scuole di ingegneria è consentita la istituzione di scuole dirette a fini speciali con proprio ruolo di professori, fermo restando il disposto dell'art. 2, n. 2, del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, e senza aumentare il numero complessivo dei posti di professori delle università e degli istituti superiori.

In tal caso, per il governo didattico, sarà costituito il Senato accademico e le singole scuole avranno un proprio direttore ed un Consiglio di scuola.

Art. 10.

Presso le scuole di ingegneria possono essere istituiti corsi complementari sia in discipline tecnico-scientifiche, sia in discipline giuridico-economiche.

Tali corsi, ai quali sono ammessi gli allievi che hanno già compiuto il quinquennio di studi per l'ingegneria e superato gli esami di profitto, debbono comprendere almeno un anno accademico di insegnamenti.

Tutte le norme relative al funzionamento dei corsi complementari saranno stabilite negli statuti delle scuole.

La laurea di dottore in ingegneria sarà rilasciata solo a coloro che abbiano seguito i corsi complementari, e superato i relativi esami di profitto e quello di laurea.

Art. 11.

Le tasse e sopratasse per coloro che seguono i corsi complementari per il conseguimento della laurea in ingegneria sono stabilite nella seguente misura:

Tassa annuale di iscrizione	L. 900
Sopratassa annua per esami di profitto	150
Sopratassa per esame di laurea	75
Tassa di laurea	300

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a partire dall'anno accademico 1926-27.

Gli allievi che alla data di pubblicazione del presente decreto hanno compiuto il primo anno di studi o presso una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o presso una delle scuole di ingegneria di Torino, Milano e Genova, dovranno conseguire l'attestato di licenza del corso di studi propedeutici per iscriversi al primo anno di applicazione.

Coloro che alla data stessa hanno compiuto il secondo anno di studi di cui al comma precedente sono ammessi al primo anno del corso di applicazione secondo le disposizioni contenute negli statuti delle scuole di ingegneria.

Art. 13.

Gli allievi che, in anno scolastico precedente quello 1926-27, furono iscritti al corso di studi propedeutici non sono tenuti al pagamento della tassa di immatricolazione al corso triennale di applicazione.

Coloro che abbiano invece seguito, in anno scolastico precedente quello 1926-1927, i corsi delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, debbono pagare, all'atto del passaggio al corso di studi propedeutici o al corso triennale di applicazione, la differenza fra le tasse pagate e quelle che avrebbero dovuto pagare fossero stati iscritti al corso de si studi propedeutici.

Art. 14.

Coloro che abbiano conseguito o conseguiranno entro il 31 dicembre 1926 la laurea in ingegneria saranno ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere secondo le disposizioni del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Posteriormente al 31 dicembre 1926 non potranno essere rilasciate lauree in ingegneria se non a coloro che abbiano soddisfatto le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del presente decreto.

Art. 15.

Nulla è innovato per quanto si riferisce alla Regia scuola di architettura di Roma.

Art. 16.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 38, contenente provvedimenti per l'istruzione superiore » (N. 813).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927 n. 38, contenente provvedimenti per l'istruzione superiore.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 38, contenente provvedimenti per l'istruzione superiore.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le sue successive modificazioni ;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di emanare disposizioni integrative e modificative di quelle vigenti sull'ordinamento dell'istruzione superiore ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Coloro che, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, non possiedono il requisito della regolare condotta morale e politica, non possono essere ammessi a concorsi per cattedre d'istituti d'istruzione superiore, e, quando vi siano stati ammessi, non possono ottenere la nomina a dette cattedre.

Il presente articolo ha effetto dall'anno 1926-27.

Art. 2.

L'art. 2 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, modificato dall'art. 6 del Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2028, e dall'art. 4 del Regio decreto 4 febbraio 1926, n. 119, è sostituito dal seguente :

« La Commissione giudicatrice è composta di cinque membri.

« La Facoltà o la Scuola o l'Istituto superiore di magistero, che ha richiesto il concorso, designa tre professori di ruolo o cultori della materia messa a concorso, estranei alla Facoltà, alla Scuola e all'Istituto stessi, e inoltre tre professori di ruolo, possibilmente di materia affine, scelti nel proprio seno.

« Le Facoltà, le Scuole e gl' Istituti superiori di magistero, ai quali normalmente appartiene la cattedra messa a concorso (esclusa la Facoltà, la Scuola o l'Istituto che ha chiesto il concorso), designano collegiamente sei professori di ruolo della materia non appartenenti alla Facoltà, alla Scuola o all'Istituto cui trattasi di provvedere, o cultori della materia che non siano professori di ruolo in Istituti d'istruzione superiore. Qualora non vi sia assolutamente alcun professore di ruolo o alcun cultore della materia, possono essere designati professori di ruolo o cultori di materia affine.

« Il Consiglio superiore della pubblica istruzione designa tre professori di ruolo o cultori della materia messa a concorso estranei alla Facoltà, alla Scuola o all'Istituto cui deve provvedere.

« Il ministro nomina la Commissione, scegliendo un commissario in ciascuno dei due gruppi designato dalla Facoltà, Scuola o Istituto che ha richiesto il concorso; due commissari nel gruppo designato collegialmente dalle Facoltà, Scuole o Istituti superiori di magistero ai quali normalmente appartiene la cattedra messa a concorso; e infine un commissario nel gruppo designato dal Consiglio superiore.

« I professori di ruolo che intendano prendere parte ad un concorso non possono partecipare alle designazioni di cui al presente articolo.

« I professori o i cultori che fanno parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione non possono essere compresi nelle designazioni stesse ».

Art. 3.

Qualora ai vincitori di concorsi a cattedre di Regie università o di Regi istituti superiori o di Regi istituti superiori di magistero non sia offerta la nomina in Università o Istituti superiori o Istituti di magistero, il ministro può, dopo un mese ed entro un biennio dalla approvazione totale o parziale della graduatoria, con le modalità di cui al penultimo comma dell'art. 5 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, nominare i vincitori suddetti alla cattedra per cui fu bandito il concorso, o a cattedra della stessa materia in altre Regie università o Regi istituti superiori o Regi istituti superiori di magistero che abbiano chiesto senza effetto l'apertura del concorso per la materia stessa nell'anno precedente all'approvazione del concorso espletato.

È abrogato il comma ultimo dell'art. 5 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo non è applicabile ai concorsi giudicati anteriormente all'anno 1926.

Art. 4.

La formula del giuramento per i professori che siano nominati o trasferiti in Regie università, Regi istituti superiori o Regi istituti superiori di magistero è la seguente:

« Giuro di essere fedele al Re ed ai suoi successori, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio d'insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria. Giuro che non appartengo, nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilia con i doveri del mio ufficio ».

Art. 5.

I professori delle Regie università e dei Regi istituti superiori d'istruzione contemplati dai Regi decreti 13 marzo 1923, n. 736, e 30 settembre 1923, n. 2102, ed i personali ad essi assimilati sono dispensati dal servizio quando, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garan-

zia di un fedele adempimento dei propri doveri, ovvero si pongano in condizioni d'incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

La dispensa è deliberata dal Consiglio dei ministri.

Art. 6.

Le disposizioni del comma primo del precedente articolo sono estese al personale non statale che presta servizio presso le Regie università ed i Regi istituti superiori d'istruzione.

La dispensa è pronunciata dal prefetto; e contro il relativo provvedimento è ammesso soltanto il ricorso al ministro per la pubblica istruzione, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 7.

A coloro che siano proposti per la dispensa dal servizio, ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente decreto, è fissato un termine per presentare, ove credano, le proprie deduzioni.

Art. 8.

All'art. 3 del Regio decreto 13 marzo 1923, n. 736, è aggiunto il comma seguente:

« Spetta al Consiglio direttivo dell'istituto stabilire a quali insegnamenti debbono essere assegnati i posti di ruolo disponibili, fermo restando il numero dei posti in organico. A tale effetto può essere sdoppiato il corso di lingua e letteratura italiana ».

Art. 9.

È abrogato l'art. 7 del Regio decreto 13 marzo 1923, n. 736.

Art. 10.

L'articolo 112 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente:

« Le Università e gli Istituti liberi o alcune loro Facoltà o Scuole possono essere soppresse con decreto Reale, quando sia stata accertata l'insufficienza dei mezzi finanziari o del materiale didattico di cui dispongono, ovvero per ragioni inerenti all'interesse generale degli studi, o alla distribuzione territoriale degli Istituti di istruzione superiore.

« Le Università e gli Istituti predetti possono inoltre essere soppressi, quando l'insegnamento in essi impartito non sia sostanzialmente informato al rispetto delle istituzioni e dei principi che governano l'ordine sociale dello Stato.

« Con lo stesso decreto Reale relativo alla soppressione saranno stabilite le disposizioni che si renderanno necessarie nei riguardi del personale di ruolo e degli studenti.

« Le eventuali disposizioni nei riguardi del personale di ruolo saranno promosse previo concerto con il ministro per le finanze ».

Art. 11.

Il termine della decorrenza della nomina a posti di professore universitario per l'anno accademico 1926-27, tanto in seguito a concorso, come in virtù delle norme di cui all'art. 17, comma secondo, del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è prorogato al 16 febbraio 1927.

Art. 12.

Il termine per la pubblicazione del bando dei concorsi di cui all'ultimo comma dell'art. 24 del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, è stabilito al 31 gennaio 1927.

Per l'apertura dei concorsi suddetti, quando essi riguardino cattedre di Università o Istituti superiori liberi o Istituti superiori di magistero pareggiati, potrà prescindersi dall'approvazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 13.

Per il primo conferimento del posto di direttore del Regio osservatorio vesuviano, istituito con il Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933, il ministro per la pubblica istruzione può scegliere persona di alta e riconosciuta competenza e come tale designata dal comitato di cui all'art. 10 del Regio decreto predetto, fermo il disposto di cui all'art. 26 del decreto medesimo.

Art. 14.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 14 del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, per il rilascio delle lauree in ingegneria, è prorogato al 31 dicembre 1927.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore, salvo che sia diversamente stabilito nelle singole disposizioni, il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 2 dicembre 1926, n. 2204, concernente mutui per la costruzione di edifici scolastici » (N. 822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 2 dicembre 1926, n. 2204, concernente mutui per la costruzione di edifici scolastici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge :

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto 2 dicembre 1926, n. 2204, concernente mutui per la costruzione di edifici scolastici.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 2 dicembre 1926, n. 2204, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 22 gennaio 1925, n. 432 ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere a mutui supplementivi per l'edilizia scolastica e di riordinare, coordinare e pubblicare in Testo Unico tutte le norme sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione portate dalle leggi, nonchè dai decreti emanati in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Sul bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziata, a far tempo dall'esercizio finanziario 1926-27 e progressivamente per i successivi esercizi finanziari 1927-28 e 1928-29, la somma annua di lire 200,000 quale concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui da accordarsi per la costruzione degli edifici scolastici a completamento delle concessioni fatte ai sensi della legge 4 giugno 1911, n. 487, del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846, e Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704.

Art. 2.

I mutui suppletivi saranno accordati per opere di completamento e di sistemazione di edifici scolastici in corso di costruzione o per edifici scolastici da iniziare e per i quali già siano stati concessi mutui col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi.

Art. 3.

È data facoltà al Governo del Re di riordinare, coordinare e pubblicare in Testo Unico tutte le norme sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, portate dalle leggi, nonchè dai decreti emanati in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicati entro il febbraio 1927.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, relativo alla concessione di un indennizzo privilegiato ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e in caso di morte, alle loro famiglie » (N. 632).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345 relativo alla concessione di un indennizzo privilegiato ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte, alle loro famiglie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, relativo alla concessione di un indennizzo privilegiato ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte, alle loro famiglie.

ALLEGATO.

Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di adottare speciali provvidenze per i militari in servizio della Regia aeronautica colpiti da incidenti di volo ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col ministro segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Ai militari che prestano servizio di volo nella Regia aeronautica, i quali, in seguito ad incidente di volo, subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio per infermità ascrivibile alle categorie prima e terza della tabella A allegata al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è concesso, per una volta tanto, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla annessa tabella, vistata, d'ordine nostro, dal ministro per l'aeronautica, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati nella Regia aeronautica, in servizio di volo.

Nel computo degli anni di servizio di volo, ai fini della disposizione del precedente comma, la frazione di mesi sei e giorni uno è calcolata per un anno intero.

Per i militari in congedo che compiono esercitazioni di allenamento o di addestramento previste dal Regio decreto 21 giugno 1925, n. 1943, l'indennizzo sarà aumentato di tanti dodicesimi quanti sono gli anni nei quali i militari stessi sono stati richiamati per allenamento o addestramento.

Art. 2.

Ove dall'incidente di volo sia derivata la morte del militare, l'indennizzo, con i relativi aumenti da computarsi a norma del precedente articolo primo, è concesso alla vedova ed agli orfani, e, in mancanza, ai genitori ed ai collaterali, secondo le norme e con le condizioni stabilite, per la liquidazione delle pensioni, dal Testo Unico di leggi approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni.

Art. 3.

Con decreto del ministro delle finanze saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'aeronautica — prelevandoli da altre assegnazioni — i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore dal 1^o luglio 1926, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º GIUGNO 1927

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, il 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

TABELLA.

GRADO	Misura dell'indennizzo privilegiato aeronautico
Generale di squadra aerea	L. 55,000
Generale di divisione aerea	50,000
Generale di brigata	40,000
Colonnello	35,000
Tenente colonnello	32,000
Maggiore	29,000
Capitano	26,000
Tenente	23,000
Sottotenente	21,000
Maresciallo di 1ª classe	19,000
Maresciallo di 2ª classe	18,000
Maresciallo di 3ª classe	17,000
Sergente maggiore	15,000
Sergente	13,000
Primo aviere	9,000
Aviere scelto	8,500
Aviere	8,000

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il ministro dell'aeronautica

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1922, che reca provvedimenti a favore delle statistiche doganali » (Numero 586).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1922, che reca provvedimenti a favore delle statistiche doganali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1922, che reca provvedimenti a favore delle statistiche doganali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1922, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 22 novembre 1926, n. 269.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 30 giugno 1908, n. 303, e le conseguenti norme di esecuzione;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare il servizio della statistica commerciale per renderlo più efficiente ai fini cui è preordinato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello dell'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La dichiarazione per le statistiche prescritta per le merci che si spediscono all'estero col mezzo della ferrovia dall'art. 8 delle disposizioni sulle statistiche del commercio con l'estero e la cedola per le statistiche prevista dal successivo art. 10 per le merci che si esportano per via di mare, devono contenere oltre agli elementi contemplati dalle citate disposizioni anche la denominazione commerciale delle merci.

Le spedizioni fatte, per conto di committenti da spedizionieri o commissionari, devono essere accompagnate dalla dichiarazione per le statistiche redatta normalmente dagli stessi committenti e in linea eccezionale dallo spedizioniere o commissionario che avrà l'obbligo di indicare sull'apposito modulo il nome del mittente, col quale assumerà verso la dogana la responsabilità in solido della esattezza della dichiarazione.

Art. 2.

Nel caso in cui si abbia motivo per ritenere non esatti o incongrui gli elementi della quantità o del valore dichiarati per le merci espor-

tate, gli uffici doganali, al fine di accertare le eventuali differenze, sono autorizzati ad eseguire indagini e controlli sui registri e gli altri documenti commerciali delle ditte speditrici.

Art. 3.

Per le differenze rilevate a norme del precedente articolo, sarà applicata una pena pecuniaria non minore di L. 20 nè maggiore di L. 500.

Quando poi la differenza del valore superi il 10 %, oltre alla pena suindicata ne sarà applicata un'altra non inferiore ad uno nè superiore a cinque decimi della differenza riscontrata.

La stessa pena di cui al comma 1º del presente articolo si applica per la inesatta o falsa dichiarazione delle merci in importazione, ferme restando per quest'ultime le disposizioni che regolano, agli effetti fiscali, i casi d'inesattezza o differenze di dichiarazione della quantità, qualità e valore delle merci.

Art. 4.

Per provvedere alla necessaria azione di coordinamento e di controllo sul servizio statistico sono istituiti nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Dogane tre posti di ispettore superiore in aggiunta a quelli compresi nella tabella n. 12 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con che il numero dei posti stessi è complessivamente elevato a undici, con la denominazione unica di « Ispettori superiori delle Dogane ».

Nel ruolo medesimo sono soppressi un posto di grado settimo e due posti di grado ottavo.

Nella prima attuazione del presente decreto i tre posti istituiti col primo comma saranno conferiti per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, a funzionari dello stesso ruolo che rivestano il grado sesto oppure che ricoprano il grado settimo e siano forniti della anzianità di servizio richiesta dalle disposizioni in vigore per la promozione al grado sesto.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le altre disposizioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto resta abrogata.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
VOLPI
BELLUZZO

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, concernente mutui a talune industrie interessanti la difesa nazionale » (N. 620).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, concernente mutui a talune industrie interessanti la difesa nazionale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, concernente mutui a talune industrie interessanti la difesa nazionale.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 25 maggio 1926, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1^o giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere i mezzi occorrenti a talune industrie interessanti la difesa nazionale per lo svolgimento del proprio programma ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'economia nazionale e per le comunicazioni ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il ministro delle finanze è autorizzato a concedere i seguenti mutui al tasso del 5.25 per cento annuo posticipato : Società Anonima « Ansaldo Cogne » lire 55,000,000 e Società Anonima « Alti Forni ed Acciaierie Venezia Giulia » lire 35,000,000.

I mutui suddetti avranno la durata rispettivamente di 15 e 35 anni a datare dal giorno del primo effettivo versamento. L'ammortamento avrà inizio dal 5^o e dall'11^o anno, rispettivamente.

Art. 2.

Le somme da mutuarsì ai sensi del precedente art. 1 verranno stanziante nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso, nella categoria « Movimenti di Capitali » e saranno versate alle società indicate a seconda del bisogno.

Art. 3.

Con decreti del ministro delle finanze saranno emanate le norme per la attuazione del presente decreto e stabilite le garanzie da prestarsi dalle società per la restituzione delle somme mutuate, il regolare pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento e l'effettiva erogazione del danaro pei fini per i quali i mutui sono concessi, e le altre condizioni delle operazioni.

Art. 4.

Gli atti e contratti relativi ai mutui, le iscrizioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche saranno soggette alla tassa fissa di lire 100.

Art. 5.

È sospeso fino all'ammontare massimo di cinque milioni il pagamento degli interessi del mutuo di 36 milioni di lire concesso alla Società Anonima « Adria », con sede in Monfalcone, in virtù del Regio decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2148.

Art. 6.

Sulle somme il cui pagamento è sospeso decorrono gli interessi del 5.25 per cento, che sono capitalizzati annualmente. Il debito complessivo accumulato è pagato dalla società mutuataria in annualità costanti al 5.25 per cento, a decorrere dall'epoca in cui avrà raggiunto l'importo di cinque milioni.

La garanzia delle somme dilazionate e dei relativi accessori viene costituita sugli immobili, sui macchinari e sulle altre attività già sottoposti ad ipoteca o a pegno ai sensi del Regio decreto su ricordato e del decreto ministeriale 14 dicembre 1923, n. 147866.

Agli atti e contratti relativi alla dilazione di cui sopra si applica la tassa fissa di lire 100.

Art. 7.

Nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso è autorizzato lo stanziamento delle somme occorrenti per i mutui di cui all'art. 1.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Votazione e scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Simonetta, di fare l'appello nominale.

SIMONETTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero D'Aste, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Bergamasco, Bergamini, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonicelli, Bonin, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Cao Pinna, Casati, Cassis, Castiglioni, Cefaly, Cesareo, Chersich, Ciccotti,

Cito Filomarino, Cocchia, Colonna, Conci, Cornaggia, Credaro.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Tullio, De Vito, Diaz, Di Bagno, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Stefano, Di Vico, Dorigo.

Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Francica-Nava.

Gallina, Giordani, Grandi, Gualterio, Guidi, Imperiali.

Lagasi, Libertini, Lusignoli.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Morrone, Mosconi.

Orsi Delfino.

Pansa, Passerini Angelo, Paternò, Pecor Giraldi, Perla, Petitti di Roreto, Pincherle, Pironti, Pitacco, Podesta, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Rossi Giovanni.

Salata, Sanarelli, Scaduto, Scalori, Schanzer, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Soderini, Sormani, Supino.

Tacconi, Tamassia, Thaon di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Valerio, Valvassori-Peroni, Viganò, Vitelli, Zerboglio, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura (N. 689-A):

Senatori votanti 128

Favorevoli 116

Contrari 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 26 agosto

1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali (N. 823):

Senatori votanti 128

Favorevoli 114

Contrari 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali (N. 871):

Senatori votanti 128

Favorevoli 115

Contrari 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 75, portante provvedimenti per l'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione (N. 826):

Senatori votanti 128

Favorevoli 115

Contrari 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 96, concernente le spese di affitto per i locali degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti in sostituzione di quelli circondariali (N. 827):

Senatori votanti 128

Favorevoli 111

Contrari 17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2208, recante disposizioni riflettenti i sottufficiali del corpo Reale equipaggi marittimi dispensati dal servizio di

autorità il 1º, 2º e 3º trimestre dell'anno 1924 (N. 703);

Senatori votanti 128

Favorevoli 110

Contrari 18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, concernente il riordinamento degli studi universitari d'ingegneria (N. 770):

Senatori votanti 128

Favorevoli 110

Contrari 18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 38, contenente provvedimenti per l'istruzione superiore (N. 813):

Senatori votanti 128

Favorevoli 112

Contrari 16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 dicembre 1926, n. 2204, concernente mutui per la costruzione di edifici scolastici (N. 822):

Senatori votanti 128

Favorevoli 110

Contrari 18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, relativo alla concessione di un indennizzo privilegiato ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo e, in caso di morte, alle loro famiglie (N. 632):

Senatori votanti 128

Favorevoli 115

Contrari 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1922, che reca

provvedimenti a favore delle statistiche doganali (N. 586):

Senatori votanti 128

Favorevoli 111

Contrari 17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1926, n. 873, concernente mutui a talune industrie interessanti la difesa nazionale (N. 620):

Senatori votanti 128

Favorevoli 116

Contrari 12

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 862);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 1017);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, per provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia in seguito all'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca (N. 625);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, relativo al condono di credito dello Stato verso l'Amministrazione provinciale di Trento (N. 642);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione (N. 645);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, che reca provvedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari (N. 646);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, relativo alle variazioni dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi (N. 649);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, concernente provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia tridentina (N. 650);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga al 1^o gennaio 1928 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli (N. 710);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e costituisce la stessa in unica sezione (N. 764);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale del melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati (N. 802);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la importazione in franchigia dei semi di lino destinati alla semina (N. 803);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2306, concernente la distribuzione delle pagelle scolastiche istituite col Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615 (N. 812);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti (N. 782);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, contenente norme per la esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto commissariato di Napoli (N. 783);

Conversione in legge del Regio decreto 1^o luglio 1926, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo alla soppressione definitiva degli esoneri, doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia (N. 633);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di Pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova (N. 634);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo alla

istituzione della Milizia nazionale forestale (N. 706);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al Regio decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo (Numero 759);

Conversione in legge del Regio decreto 1^o luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (N. 785);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione dei mutui concessi per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana (N. 707);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675);

Conversione in legge del Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, concernente provvedimenti contro il cancro e i tumori maligni (N. 744);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese (N. 855);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2033, concernente la proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1927, agli esattori del decennio 1913-1922 (N. 856);

Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree (N. 965);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, concernente la decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili (N. 891).

La seduta è tolta ore (ore 17,50).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLIVª TORNATA

GIOVEDÌ 2 GIUGNO 1927 - Anno V

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Congedi	Pag. 8510
Disegni di legge (Discussione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928 »	8510
Oratori:	
GARBASSO	8529
MARAGLIANO	8519
ORSI PAOLO	8524
QUEIROLO	8510
RAJNA	8521
Relazioni (Presentazione di) .	8509, 8519, 8520, 8534

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il ministro dell'istruzione pubblica ed il sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Bombig, Schanzer, Garbasso, Rava, Sitta, Callaini, Berio, a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BOMBIG. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle Imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli olii minerali;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869, relativo alla misura degli interessi sui mutui degli Istituti di Credito fondiario per le quote di vetustà e di migliorie in dipendenza dei danni di guerra.

SCHANZER. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34, concernenti i seguenti atti addizionali al Trattato di commercio e di navigazione Italo-Germanico concluso in Roma il 31 ottobre 1925.

1º Protocollo firmato in Roma il 9 dicembre 1926 fra l'Italia e la Germania relativo ad errori di redazione constatati nel Trattato di cui sopra;

2º Scambio di note avvenuto in Roma il 9 dicembre 1926 relativo alla interpretazione ed applicazione di alcune disposizioni del Trattato anzidetto;

Scambio di note Italo-Germaniche effettuato in Roma nello stesso giorno 9 dicembre 1926, per l'esecuzione, a titolo di reciprocità, dei diritti di vidimazione del certificato di origine non rilasciati da autorità governative a ciò autorizzate.

GARBASSO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, concernente la estensione agli impiegati degli enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 51, 4^o comma e 52 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57.

RAVA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del palazzo Firenze in Roma alla Società nazionale Dante Alighieri.

SITTA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201 contenente provvedimenti intesi ad aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti;

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto ed alla sistemazione di una piazza d'armi in Ferrara.

CALLAINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 8 maggio 1927, n. 680, concernente provvedimenti relativi all'Opera Nazionale Dopo Lavoro.

BERIO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Bombig, Schanzer, Garbasso, Rava, Sitta, Callaini e Berio della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Cimati ha chiesto un congedo di 5 giorni. Se non si fanno osservazioni, il congedo s'intende accordato.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1927 al 30 giugno 1928 » (N. 862).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1927 al 30 giugno 1928 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 862).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

QUEIROLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUEIROLO. Nella precedente discussione del bilancio della pubblica istruzione fatta in Senato io presentai un ordine del giorno nel quale erano contenuti alcuni voti per un più perfetto ordinamento degli studi universitari, che la riforma della scuola, allora da poco promulgata, aveva profondamente modificato. L'esperienza del nuovo ordinamento fatta in questi anni ha procurato utili ammaestramenti e suggerito provvide disposizioni che attuate dall'onorevole ministro della pubblica istruzione avranno benefica influenza sull'avvenire della cultura dell'Italia.

Ma di altre provvidenze sente ancora vivo il bisogno una Facoltà universitaria: la Facoltà di medicina e chirurgia, la cui alta funzione sociale è stata di recente affermata nel Parlamento nazionale dal nostro primo ministro, dall'on. Mussolini il quale, nel suo discorso così denso di sapienza, ha detto che in uno Stato ben ordinato la salute fisica del popolo deve essere al primo posto: e fu, contemporaneamente, affermata dal Presidente della grande Repubblica americana, il quale dinanzi alla Associazione dei medici degli Stati Uniti, ha detto che quando la medicina avrà potuto dare al popolo la sanità, l'umanità vedrà scomparire molti dei problemi sociali che la travagliano.

Il nostro Primo ministro, con la chiara visione che ha delle cose, ha pure aggiunto che il problema interessa non solo i medici ed i sociologi, ma, soprattutto, gli uomini di Stato.

Il primo compito per la soluzione di questo problema spetta alla Facoltà di medicina; essa è, quindi, ben degna dello interessamento che per essa ha il Governo Nazionale Fascista. Alcuni dei voti contenuti nel mio ordine del giorno sono attualmente discussi in seno alle facoltà mediche dello Stato, alle quali l'onorevole ministro, con la prudenza e la saggezza che ispirano tutti i suoi atti, ha sottoposto alcuni quesiti per il riordinamento degli studi universitari. Io sento il dovere, e mi consenta il Senato, di esporre alcune considerazioni sulle questioni principali che sono in attesa delle risoluzioni del Governo, prima che queste risoluzioni siano prese, poichè farlo dopo sarebbe vano.

Il primo quesito è quello che riguarda il *numerus clausus* degli studenti, la convenienza, cioè, di limitare il numero degli studenti nelle Facoltà di medicina e di scienze sperimentali. La questione è di attualità: essa è stata anche posta e calorosamente discussa nei più autorevoli giornali medici. Io posso compiacermi di avere sostenuto fin dal 1926 questa tesi; che il *numerus clausus* deve essere attuato nella Facoltà di medicina e nelle Facoltà di scienze sperimentali. Condizione essenziale perchè gli studenti possano acquistare la coltura e la pratica necessaria è che essi possano, sotto la immediata sorveglianza del maestro e degli assistenti, osservare e sperimentare nei laboratori e nelle cliniche: a questo fine si richiede che vi sia una giusta proporzione tra il materiale di studio di cui la scuola è fornita, il numero degli studenti ai quali quel materiale deve servire e il personale assistente che deve fare le dimostrazioni semeiotiche e cliniche, e insegnare praticamente i metodi per le indagini sperimentali: è necessario che si stabilisca un assiduo, diretto contatto tra professori e studenti, che si stabilisca una cooperazione, una comunione spirituale tra maestri e allievi. Ora questa cooperazione, questa comunione di pensiero e di opere, non si può stabilire nelle grandi Università con 4, 5 o 6 mila studenti; questo eccessivo affollamento impedisce che il contatto avvenga, e crea una vera barriera tra maestri ed allievi. Cosicchè l'insegnamento, che dovrebbe essere sperimentale e pratico, diventa, per la maggior parte di quelli studenti, teorico ed inefficace.

Già insigni scienziati tedeschi — è opportuno rinnovarne il ricordo oggi che la questione è posta anche in Italia — avevano denunciato il danno delle grandi Università: avevano dimostrato che i risultati scientifici degli Istituti sono in ragione inversa della loro grandezza. E Zigler, con la sua grande autorità, aveva scritto che le Università gigantesche sono una vera calamità.

La patriottica e provvida creazione della Università di Bari, merito insigne del Governo fascista, mentre ha costituito un nuovo faro di scienza e di civiltà che l'Italia ha acceso sulle rive dell'Adriatico, di fronte all'Oriente, è stata provvida, perchè ha sfollato notevolmente la grande Università di Napoli.

Parigi, come ricordai già in altra occasione ha, bensì, nella Facoltà di medicina 3500 studenti, ma essi possono distribuirsi nei trentacinque ospedali della *Assistance publique*, per cui la grande facoltà di medicina di Parigi si risolve in tante piccole scuole frequentate da un limitato numero di studenti.

Il *numerus clausus* vige in molte Università degli Stati Uniti d'America, e, a quanto hanno annunciato i giornali, esso è stato ora anche introdotto nelle Università della Repubblica Argentina.

Io non so quale sarà il pensiero delle diverse Università italiane, mi auguro che esso sia unanime, può temersi che non lo sia; se non lo fosse, provvederà l'onorevole ministro dell'istruzione: da parte mia faccio ardente voto perchè il *numerus clausus* venga adottato nelle nostre Università, corrispondentemente al materiale didattico universitario, e alla reale efficienza della libera docenza. A meno che non si voglia, avendone i mezzi, e volendoli spendere a questo scopo, moltiplicare il numero degli Istituti scientifici delle grandi Università. Ma si ricordi bene che gli Istituti scientifici, attualmente esistenti nelle Università italiane, sono sufficienti quando in queste Università, nelle grandi e nelle piccole siano equamente distribuiti gli studenti.

Il *numerus clausus* avrà anche una grande, benefica influenza sull'avvenire delle piccole Università italiane, alle quali infonderà nuova vita e maggior vigore, e dimostrerà che il numero delle nostre Università non è affatto eccessivo.

Si è discusso in questi due anni e si discute ancora sull'opportunità di stabilire una distinzione dei corsi nella facoltà di medicina, suddividendola in due sezioni: una di insegnamenti preparatori e l'altra di applicazione clinica.

Il carattere scientifico assunto dalla medicina pratica, che va sempre più elevandosi e affermandosi sulle basi scientifiche della anatomia della fisiologia, della chimica biologica, della patologia generale ecc. non consenté più a mio giudizio, questa divisione. Ritengo utile alla cultura degli studenti che alcune materie di carattere prevalentemente scientifico si alternino negli ultimi anni del corso di medicina con le materie di prevalente applicazione pratica. Io penso che sarebbe dannoso alla cultura scientifica e pratica degli studenti, che una separazione netta si stabilisse tra le une e le altre. La mente dello studente, attratta tutta alla parte pratica della medicina, si allontanerebbe troppo presto da quelle che sono le basi scientifiche della medicina stessa; il livello della cultura dell'allievo si abbasserebbe fino a disperdersi quasi nell'empirismo. Lo studente, all'osservazione clinica deve portare sempre viva la luce della dottrina scientifica.

Come corollario di questo ordinamento, ritengo necessario che un altro provvedimento, generale per tutte le Università, sia preso dall'onorevole ministro dell'istruzione; cioè, si stabilisca il vincolo allo studente di aver superati gli esami degli anni nei quali si svolgono di preferenza le materie preparatori, prima che egli possa eccedere agli anni nei quali sono riuniti di preferenza gli insegnamenti clinici: senza le basi scientifiche fornite da quelli insegnamenti non è possibile comprendere la clinica. Già qualche facoltà, è fra queste quella di Pisa, aveva stabilito questo vincolo, ma essa è stata costretta a toglierlo per evitare alla propria Università il danno dell'emigrazione di molti studenti ad altre Facoltà che questo vincolo non avevano stabilito. Ciò che dimostra, onorevoli colleghi, che se è bene fare assegnamento sulla saggezza degli studenti, meglio assai è fare assegnamento sulla saggezza dei maestri.

Di questa prudente massima sarà bene tener conto nel nuovo ordinamento degli studi, di

fronte all'articolo degli statuti universitari che consente allo studente la facoltà di modificare a suo talento l'ordine degli studi, consigliato dalla Facoltà. Non so se questa libertà possa essere consentita, senza danno, agli studenti delle Facoltà di scienze, lettere e giurisprudenza: che essa possa essere consentita agli studenti delle Facoltà di scienze fisiche, chimiche e matematiche io dubito: che possa essere consentita agli studenti della Facoltà di medicina, assolutamente nego.

Ho letto con qualche sorpresa in un articolo, pubblicato di recente sulla *Rivista di Filosofia neo-scolastica*, che nella discussione avvenuta in seno al Consiglio superiore della pubblica istruzione a riguardo di questo argomento, un membro di quel Consiglio, che è pure un biologo, e che molto influì a fare rivivere questa disusata disposizione della legge Casati, addusse a sostegno della tesi, questo argomento; che questo modo d'intendere gli studi fa sì che se ne elevi il tono, ed elevando questo si costringano tutti, maestri ed allievi ad un lavoro continuato più grande e a maggiori sacrifici.

Credo facile dimostrare, seppure non è già evidente, che la libertà di scelta di studi, lasciata allo studente che si inizia allo studio di una disciplina, della quale le basi scientifiche sono così complesse, ed in apparenza così lontane da quelle che sono le finalità della disciplina stessa debba costituire, anzichè una ragione di elevazione del tono degli studi, una causa di abbassamento di questo tono. Egualmente che questa libertà obblighi tutti, professori e studenti, ad uno sforzo continuato e più grande, ed a maggiori sacrifici io non solo non vedo, ma, se mai, parrebbe a me che dovesse avvenire il contrario.

Io non spingo la mia diffidenza nella saggezza degli studenti fino a supporre, come molti hanno supposto, che gli studenti che devono, ad esempio, laurearsi in giurisprudenza possano non iscriversi all'insegnamento di diritto civile perchè il professore di quella materia è troppo severo, o che, dovendosi laureare in medicina, possano per analoga ragione, non iscriversi al corso di clinica medica.

Fino a questo punto non diffido, nè è lecito diffidare di loro; si può al più supporre che simile incoscienza si verifichi in qualcuno; ma in ogni caso non potrebbe questa possibilità

così eccezionale, questa ipotesi così remota costituire ragione sufficiente per negare a tutti gli studenti la libertà di scelta dei loro studi, quando ragioni reali e serie la consigliassero; in ogni caso sarebbe facile trovare un rimedio preventivo e repressivo, ad una tale aberrazione: ed io uno efficacissimo ne suggerii alla mia Facoltà. Ma più alta è la ragione per cui ritengo che vada negata questa libertà; e questa ragione prescinde dalla volontà degli studenti, ed anche da ogni loro eventuale colpa.

Quando lo studente, uscito dal liceo, entra nella Università, e s'iscrive alla Facoltà medica, egli conosce bensì la finalità suprema di questa disciplina che è quella di ben diagnosticare e bene curare le malattie; ma ignora completamente le vie per le quali si può raggiungere, con sufficiente coltura, questo scopo; egli ignora quali siano le basi scientifiche della medicina e della chirurgia e delle stesse specialità mediche e chirurgiche. Vi sono scienze fondamentali preparatorie la cui cognizione è assolutamente necessaria per la intelligenza della patologia e della clinica, e per la interpretazione dei meccanismi dei processi morbosi, e per le conseguenti deduzioni, diagnostiche e curative, delle quali lo studente non può nonchè conoscere, neanche supporre l'intimo legame che esse hanno con queste discipline; tali sono la chimica, la fisica, la fisico-chimica, la biologia la fisiopatologia, tutte scienze che hanno acquistato enorme importanza nella interpretazione dei processi delle malattie.

Quando lo studente acquista la nozione dell'importanza di queste scienze, quando sente il disagio, della mancanza di quella cultura, allora lo studente non è più in tempo per iscriversi a questi insegnamenti, e per frequentarli; la mancanza di queste nozioni, unita alla difficoltà che presenta lo studio delle materie fondamentali, indubbiamente indurrà lo studente a scartarle dal proprio programma senza che a lui si possa fare una colpa dell'errore, poichè egli dell'importanza di quelle materie non ha alcuna idea. È necessario, pertanto, che la libertà di scelta delle materie di studio sia negata allo studente.

Nè è da sperare che l'esame di Stato possa costituire un rimedio a questo errore; perchè

l'esame di Stato, è esame di prevalente carattere pratico, onde non potrà mai dare la misura della cultura dello studente: lo studente, anche senza quelle basi scientifiche, potrà quell'esame superare, rimanendo però sempre la sua cultura poco al di sopra di quella dei medici empirici di altri tempi.

Parmi che questo sia sufficiente a dimostrare che la libertà di scelta degli studi lasciata agli studenti, anzichè elevare il tono, debba il tono degli studi abbassare. Questa libertà presuppone una coscienza, una facoltà che lo studente non può possedere, quando egli deve prendere le sue decisioni. Come il bambino, finchè non si siano sviluppati in lui gli organi motori del midollo spinale e non si sia in lui formata quella complessa meravigliosa facoltà che è la facoltà di coordinazione dei movimenti, deve essere sostenuto nei tentativi di muovere i primi passi, così lo studente deve essere guidato dai maestri nei primi passi verso la carriera universitaria.

Tuttavia, poichè una certa tendenza precoce si deve riconoscere e rispettare in ciascuno verso un determinato ramo della medicina, verso una determinata specialità, è giusto che una certa libertà, in un certo periodo degli studi sia lasciata agli studenti. Si lasci agli studenti la facoltà di scegliere, alcune materie predilette, quelle che hanno più evidente attinenza con la specialità alla quale si vogliono dedicare; si dia loro la facoltà di inserire due, tre, quattro materie fra quelle che la Facoltà avrà stabilito come necessarie per una necessaria preparazione scientifica a tutte le specialità della medicina e della chirurgia, fino a raggiungere il numero complessivo delle materie che la Facoltà avrà stabilito per l'ammissione all'esame di laurea. Contemperando così le inderogabili esigenze della cultura scientifica del medico col rispetto alle tendenze individuali di ciascuno verso l'una o l'altra professione medico-chirurgica, si raggiungerà quel perfetto ordinamento degli studi che solo potrà dare alla Nazione professionisti forniti della cultura scientifica e pratica necessaria.

Mi auguro che nell'interesse delle alte finalità degli studi universitari in questo senso sia modificato l'articolo degli Statuti universitari, e sia modificato l'art. 49 della legge univer-

sitaria se a questo articolo è vincolato l'articolo degli Statuti universitari.

Nella recente discussione fatta alla Camera sul bilancio della pubblica istruzione, è stata nuovamente sollevata e ampiamente discussa la questione del personale assistente delle Università. Su questo grave argomento io richiamai già altra volta l'attenzione del Senato.

Io conosco la risposta che ha dato il ministro della pubblica istruzione al Parlamento, nè oso nè posso sperare che una diversa ne possa dare a me: tanto più che io so perfettamente che la soluzione del problema non tanto è nelle sue mani, quanto in quelle del suo collega ministro delle finanze. Tuttavia io voglio, ripetendo come Aristide «batti, ma ascolta» ancora una volta affermare in Senato la necessità di questa riforma.

Come è noto la nuova legge universitaria ha tolto al personale assistente scientifico delle Università il carattere di personale di Stato. Questa diminuzione non è stata sanata nè compensata dalla postuma concessione di alcuni benefici economici accordati, dei quali godono gli impiegati dello Stato. Questa diminuzione morale, congiunta alla misera condizione economica di questi assistenti, ha reso sempre più difficile il reclutamento di questo personale negli Istituti scientifici universitari.

Si è isterilito e si isterilisce sempre più il vivaio dal quale dovranno uscire i futuri professori, coloro ai quali sono affidati la custodia e il progresso della scienza italiana.

Solo i ricchi possono oggi, quasi esclusivamente, dedicarsi alla carriera scientifica: chi non lo è deve, il più delle volte, rinunciare a questa carriera, anche se ne abbia l'ingegno e le doti necessarie, per dedicarsi alla pratica professionale che in qualunque forma esercitata, offre condizioni economiche immensamente migliori.

Che sarà delle nostre Università e della scienza italiana se già oggi siamo in angustia e preoccupazione ogni qual volta dobbiamo sostituire un insegnante morto o che, per raggiunti limiti di età, ha dovuto lasciare l'insegnamento?

I risultati dei recenti concorsi universitari hanno già rivelata una grande scarsità di elementi di alto valore: questa scarsità diven-

terà ancora più impressionante ora che al disagio economico si è aggiunto un grave disagio morale. Già nel suo magnifico discorso al Congresso delle scienze di Bologna di due anni fa, l'on. Mussolini ha rilevato con grande amarezza che la ricerca scientifica in Italia da dieci anni attraversava un periodo di stasi. Di questa stasi, quella che io indico è una delle cause. Io mi auguro quindi che nell'interesse dell'avvenire delle nostre Università, ad una adeguata condizione economica si associ una adeguata condizione morale per gli assistenti universitari.

In questo momento nel quale il Paese sopporta patriotticamente gravi sacrifici e tende tutte le sue energie per la sua restaurazione economica, io non posso e non voglio fare altre proposte, o domande di miglioramenti economici, ma non posso trattenermi dal segnalare alla considerazione dell'onorevole ministro le condizioni di alcuni professori universitari la cui condizione economica è certamente sproporzionata al grave loro compito e alle gravissime loro responsabilità. Voglio accennare ai direttori dei laboratori e dei gabinetti scientifici, il cui lavoro è continuo, diuturno, assillante, senza tregua, la cui responsabilità è grandissima, per la consegna che essi hanno del materiale scientifico loro affidato, responsabilità che importa qualche volta anche degli oneri finanziari personali. A questi professori manca anche il compenso di quegli incarichi sussidiari che hanno molti professori nelle altre Università, i quali, pure, hanno un compito assai meno gravoso. A riconoscimento del loro maggior lavoro, e a compenso delle loro responsabilità e della mancanza di incarichi sussidiari, l'antica legge corrispondeva a questi insegnanti un modesto assegno a titolo di direzione degli Istituti. Questo assegno è stato soppresso. Consideri, onorevole ministro se non sia opera di giustizia restituirlo, anche quale un compenso morale, più che quale compenso finanziario, sia pure in modestissima misura.

E poichè sono in tema di ripristino di prerogative universitarie mi si consenta che rinnovino ancora qui il voto che altra volta abbiamo espresso io e il compianto collega senatore Polacco, il voto perchè sia ristabilito il titolo di professore emerito per gli eminenti profes-

sori i quali per raggiunti limiti di età devono lasciare l'insegnamento. Ne disciplini l'onorevole ministro la concessione e le prerogative in quel modo e in quella misura che crederà necessari, ma ristabilisca questo vincolo spirituale tra le Università e gli eminenti uomini che alla Università hanno dato la maggiore e migliore parte della loro vita. Quanta amarezza, onorevole ministro, la recisione di questo vincolo ha cagionato e cagiona ad insigni maestri: anche gli estremi anni della vita hanno la loro poesia, se pure è poesia mesta! Antonio Cardarelli, Leonardo Bianchi, quegli per 75 anni, questi per 55 appartennero alla Università, e della Università italiana furono una vera gloria: ed essi sono morti fuori della famiglia universitaria.

È un titolo, è un compenso morale che esiste in tutte le Università del mondo, che nulla costa, e che ha un grande valore ed un inestimabile significato morale; e in quell'età nella quale ambizioni e speranze sono ormai svanite, esso rappresenta un grande, un nobile stimolo alla attività didattica e scientifica dei maestri negli ultimi anni del loro insegnamento (*vive approvazioni*).

La disposizione della nuova legge che, col l'esame di Stato impone tre esami successivi agli studenti, e cioè l'esame di clinica, quello di laurea e quello di Stato, nel breve spazio di tre mesi e per molti studenti, per quelli che conseguono la laurea nel mese di novembre, nello spazio di pochi giorni, apparve subito eccessiva: ed io ne rilevai due anni or sono la incongruenza. Ora la questione, per la facoltà di medicina è presa in nuovo esame relativamente al rapporto tra i due esami, di laurea e di Stato, ed alla eventuale necessità di imporre un periodo di studi clinici prima dell'ammissione all'esame di Stato: si chiede, cioè, se debba l'esame di Stato precedere o seguire quello di laurea, e se all'esame di Stato si debba far precedere un corso di clinica.

A questo quesito sono connesse due questioni preliminari: la prima questione concerne la proposta fatta (ed anche stamani ripetuta da un autorevole giornale di medicina) di abolire tutti gli esami speciali della facoltà di medicina conservando esclusivamente un esame finale, l'esame di Stato. Io dico subito che considererei esizialissima alla preparazione scien-

tifica degli studenti l'abolizione degli esami speciali e la concentrazione in un solo esame di tutte le materie del corso di medicina. L'evidente consenso del Senato dimostra già la giustezza di questa mia conclusione. Non fa scienza, senza lo ritenere, avere inteso; e per ritenere le non facili, spesso ardue cognizioni della scienza medica, non basta averle udite dalla bocca del maestro, è necessario che lo studente se le ripeta, non due o quattro, ma dieci volte nel raccoglimento della sua casa: e per quanto affidamento dia la saggezza degli studenti, è certo che questa ripetizione lo studente non farebbe mai a sufficienza senza il vincolo e lo stimolo dell'esame speciale.

L'esame di Stato, anche rigoroso, avendo un carattere prevalentemente pratico, non potrebbe mai dare la sicurezza di una adeguata cultura scientifica dell'esaminando; sarebbe, quindi, stimolo, oltrechè troppo remoto, anche insufficiente.

L'altra questione connessa al quesito proposto è quella della durata del corso di medicina e chirurgia; la durata di questo corso è, oggi, di sei anni ed io dichiaro subito che mia convinzione è che la durata di sei anni sia necessaria e sufficiente per una conveniente preparazione dei giovani; ma alla condizione che con provvedimenti rigorosissimi sia ristabilita ad ogni costo la frequenza delle lezioni durante tutto il periodo scolastico dell'anno accademico. L'onorevole ministro della pubblica istruzione già ha espresso il proposito di sopprimere la sessione di esami di marzo...

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Sarà soppressa!

QUEIROLO. ...una sessione profondamente perturbatrice degli studi. Nessuno può immaginarsi di quale dilapidazione di tempo sia causa questa sessione! Del proposito e della promessa di abolirla non sarà mai abbastanza lodato il ministro. È necessario che sia pure represso l'eccessivo prolungarsi delle vacanze oltre i limiti stabiliti dai calendari accademici, prolungamento che non deve essere consentito per nessuna ragione, quella compresa di festeggiamenti gogliardici che si diluiscono in settimane di vacanze e di spettacoli, quando un sol giorno festivo dovrebbe essere sufficiente a fare lieta e decorosa accoglienza ai

nuovi colleghi, alle nuove matricole. E sia stabilito che ai festeggiamenti gogliardici debbano essere, sempre, assegnati i periodi delle vacanze.

E sia fatto perentorio precetto a quei professori cui è consentito di risiedere fuori della sede delle loro Università, di uniformare l'orario dei loro insegnamenti alle norme che regolano, nei diversi giorni della settimana, ed a regolari intervalli, la distribuzione delle lezioni delle altre materie. L'osservanza di questo precetto, mentre sarà di grande vantaggio didattico agli studenti, contribuirà pure ad elevare nell'animo loro la considerazione e la stima verso i loro professori ed a rafforzare nella loro coscienza, sull'esempio dei maestri, il sentimento del proprio dovere.

A questi provvedimenti se ne dovrebbero aggiungere altri due. Si prolunghi il numero delle lezioni prescritte per la regolarità dei singoli corsi. Oggi le lezioni debbono essere 50; è, evidentemente, un numero insufficiente; e pochissimi (credo nessuno), pochissimi professori riescono ad esaurire il proprio programma in così poche lezioni. Gli studenti poi, quando hanno assistito a 50 lezioni non frequentano più la scuola. Se si vuole mantenere questa disposizione limitatrice (io sarei per l'abolizione) si porti almeno a 65 il numero delle lezioni obbligatorie: con la limitazione delle vacanze nei termini prescritti dai calendari accademici e con l'anticipazione della apertura dell'anno scolastico di cui ora dirò, questo aumento sarà ampiamente consentito agli insegnanti ed agli studenti.

Il Governo Nazionale fascista che tanta disciplina ha saputo imporre a tutti gli ordinamenti sociali, politici ed economici dello Stato, della quale magnifico immortale documento e la recente Carta del lavoro, imponga pure una uguale disciplina ai costumi universitari; e la scienza italiana seguirà, essa pure, l'Italia rinnovata nella sua luminosa ascesa verso le sue alte mètte!

Con provvedimento universalmente lodato l'onorevole ministro della pubblica istruzione ha anticipato di un mese l'apertura delle scuole secondarie ed inferiori. Si faccia altrettanto per l'anno accademico; se ne anticipino di un mese l'apertura e la chiusura. Il mese di ottobre, che segue ai tre mesi di riposo

estivo, è un mese molto adatto agli studi, quanto poco lo è il mese di giugno, nel quale si protraggono solo teoricamente le lezioni, poichè in questo mese gli studenti non frequentano più la scuola. Questo provvedimento sarebbe utile anche per mettere in armonia l'anno scolastico delle scuole inferiori e secondarie, con l'anno accademico delle Università. Si inizino gli esami col 1^o ottobre e nella prima quindicina di ottobre, si inizino le lezioni: si modifichi in questo senso il decreto-legge 27 ottobre 1926. Si guadagnerà un mese di studio ogni anno, e se ne guadagneranno sei, nei sei anni di studi medici. Molti studenti guadagneranno 2 mesi ogni anno: poichè iniziando come ora si fa i corsi nella prima quindicina di novembre, le poche lezioni che si fanno nel breve intervallo che separa questa apertura dalle imminenti vacanze natalizie, non sono frequentate da quelli studenti, e sono i più, che hanno le loro famiglie lontane dai centri di studio; essi, per comprensibili ragioni economiche rimandano, spesso, al gennaio il ritorno agli studi, considerando come facilmente riparabile il danno dell'assenza, dalle poche lezioni impartite in questo breve periodo di tempo. Questa diserzione non potrebbe essere più considerata quasi come lecita, è il danno come facilmente riparabile, quando si trattasse di perdere due mesi interi di lezione. Con questa riforma si guadagnerebbero sei mesi di studi per tutti gli studenti, e per molti anche 12 mesi, alla fine del 6^o anno di medicina. Aggiungendo, così, sei mesi di studio al corso di medicina non sarebbe più necessario interporre un nuovo periodo di studi tra l'esame di laurea e l'esame di Stato; i sei anni, apparirebbero sempre più sufficienti per la maturità degli studenti all'esame di laurea ed a quello di Stato.

Era necessario premettere queste considerazioni per dare una risposta al quesito proposto, se cioè debba procedere l'esame di Stato o l'esame di laurea.

Nessuna norma possiamo trarre dall'esperienza del nostro passato, nè dall'esperienza delle altre Nazioni, poichè in nessun paese esiste un duplice esame per il conferimento della laurea e della abilitazione all'esercizio della medicina pratica.

È solo in Italia che si impongono due esami. In Francia, in Austria, in Germania, negli stati del nord, in Polonia, negli Stati Uniti d'America, nella Repubblica Argentina ecc. un solo esame chiude il periodo di studi, e dopo questo è conferita l'abilitazione all'esercizio. In Germania, alla fine del 12° semestre — che corrisponde alla fine del nostro 6° anno, — per gli studenti che lo desiderano, esiste una discussione sopra una tesi scientifica e clinica, superando la quale si conquista il titolo di dottore: una specie di piccola libera docenza. In qualche Stato, come per esempio in Polonia, alla fine del 5° anno si dà l'esame di laurea, ma si impone un anno di pratica nelle cliniche, alla fine del quale si rilascia una attestazione di frequenza.

Auguro che così si faccia in Italia: si dia l'esame di Laurea al 5° anno: si inserisca fra questo esame e l'esame di Stato un anno di cliniche: alla fine di questo si dia l'esame di Stato, dinanzi alla Facoltà di altra Università, se si crede che sia proprio utile il controllo di un'altra Facoltà.

Considerando obiettivamente la questione, ecco quale è il mio pensiero sul quesito proposto alle Facoltà Mediche, L'esame di Stato, come indica il nome, è una funzione statale, e le sue finalità sono schiettamente statali. È un esame che lo Stato impone per garantirsi della capacità di chi vuole fare il medico. L'esame di laurea è una funzione nettamente universitaria ed ha finalità esclusivamente accademiche.

Ora, come è noto, la commissione esaminatrice per gli esami di Stato non è costituita, come le commissioni per tutti gli esami universitari, di soli insegnanti universitari; l'arte di esaminare, come anche recentemente ha ammonito in un suo articolo di revisione dei risultati degli esami di Stato nelle scuole medie, il prof. Leonardo Severi, è arte difficile. Nella commissione per l'esame di Stato, sono stati introdotti elementi estranei, elementi misti; oltre ad alcuni professori universitari ne fanno parte medici pratici, medici provinciali, ispettori di sanità, funzionari del Ministero degli interni. Perciò tanto l'esame di Stato, quanto la commissione sono, l'uno e l'altra, al di fuori dell'Istituto universitario; io ritengo di conseguenza che essi debbano rima-

nere al di fuori, anche cronologicamente, della funzione di questo Istituto.

L'esame di Stato, per essere esso svincolato da ogni rapporto con la funzione universitaria deve essere dato al di fuori e dopo dell'esame di laurea. L'esame di laurea, costituisce il coronamento della funzione universitaria; e la funzione universitaria non deve essere, per la sua dignità, per nessuna ragione interrotta: con l'esame di laurea la funzione universitaria è esaurita; l'Università ha esaurito il suo compito. L'esame di Stato non appartiene più alla funzione universitaria: per questo gli atti dell'esame di Stato non appartengono agli atti universitari: io ritengo anche che il risultato dell'esame di Stato più che sul bollettino della pubblica istruzione debba essere pubblicato sul bollettino del Ministero degli interni. Conseguentemente l'esame di Stato deve essere dato al di fuori e dopo l'esame di laurea.

Non sono mai riuscito a comprendere perchè si siano limitate a 10 le sedi degli esami di Stato, scegliendole indifferentemente tra le città sedi di Università statali e di Università parastatali. Una limitazione si sarebbe potuta appena comprendere quando fossero state esclusivamente scelte — e non credo che sarebbe stato bene — le 10 Università statali; non vedo la ragione per la quale si è addossato a 10 commissioni universitarie il lavoro di tutte le Università italiane. Se questo lavoro si fosse distribuito in tutte le Università si sarebbe potuto compiere con maggior calma e maggiore efficacia. Io sottopongo la questione all'onorevole ministro della pubblica istruzione.

E gli sottopongo anche un'altra domanda: Se non creda necessario limitare le iscrizioni dei candidati all'esame di Stato nelle singole Università: si è saputo che in alcune Università l'esame di Stato è risultato affollatissimo e in altre assai scarso. Ciò costituisce evidentemente un grave inconveniente, è evidente la necessità di prevenirlo in avvenire; conviene anche qui introdurre il *numeros clausus*

Farò ancora alcune considerazioni su due altre questioni ed avrò finito. È allo studio il quesito se convenga riformare gli attuali corsi di perfezionamento per le specialità.

Io sono convinto che gli attuali corsi di studio per le specialità debbono essere riformati:

per acquistare la necessaria coltura nelle specialità medico-chirurgiche particolarmente quando la specialità importi oltre una maggiore coltura, anche la pratica in addestramenti tecnici operatori, è necessario vivere la vita degli Istituti nei quali la specialità si insegna e si studia; è necessario essere a continuo contatto col pensiero e con l'opera del maestro, essere a continuo contatto con gli ammalati e col tecnicismo della specialità, così come vi sono continuamente a contatto gli assistenti e gli aiuti, i quali, ad eccezione dei pochi che raggiungono la Cattedra, sono quelli che diventano i veri specialisti nelle discipline medico-chirurgiche. Ritengo che agli attuali corsi di perfezionamento convenga sostituire un vero e proprio « internato » negli Istituti dove s'insegnano le materie specializzate, i quali abbiano adeguati mezzi di studio, e per quel numero di anni che si ritenga necessario per le singole specialità: alla fine di questi il direttore dell'Istituto o una commissione della facoltà conferirà il relativo diploma. Ritengo che solo in questo modo si possano fare dei veri specialisti.

Allo scopo di assicurare unicità d'indirizzo nell'insegnamento dei vari rami della medicina, nelle materie affini, si propone la creazione dell'Istituto unico, un Istituto che riunisca sotto una unica direzione le materie affini di ciascun ramo. La concezione dell'Istituto unico la ebbe 40 anni fa il ministro Guido Baccelli, e ne fece anche l'attuazione: ma l'esperienza durò poco, e fu abbandonata. Una legittima e comprensibile ambizione personale, quale insegnante di una materia, — la clinica medica —, alla quale spetterebbe la direzione dell'Istituto unico di medicina interna potrebbe e dovrebbe lusingarmi in favore di tale proposta; ma ad una ambizione, ad una aspirazione personale, sia pure legittima, sento il dovere di anteporre l'interesse della scienza e dell'Università. Dichiaro quindi che io non credo utile la creazione dell'Istituto unico. L'Istituto unico importerebbe, intanto, che agli insegnanti delle materie affini fosse limitata la carriera ad un grado inferiore a quella del direttore dell'Istituto. Difatti nel regolamento Baccelli, questi professori non potevano raggiungere che il grado di incaricati, al massimo di professori straordinari.

Quando questi professori, subordinati al direttore dell'Istituto, dovessero avere grado pari a quello del direttore, non si comprenderebbe più la loro subordinazione scientifica e didattica alle direttive del direttore.

Dall'epoca del regolamento Baccelli ad oggi, le così dette materie affini hanno raggiunto tale sviluppo, si sono talmente specializzate, da costituirsi una vera e propria personalità scientifica. Non sarebbe quindi giusto limitare la carriera agli insegnanti di queste materie, e tanto meno sarebbe comprensibile la loro subordinazione alle direttive didattiche scientifiche del direttore dell'Istituto, il cui insegnamento ha finalità diverse da quelle delle materie affini, per quanto ad esse connesso e che potrebbe avere anche minore competenza, specialmente quando alla direzione dell'Istituto fosse nominato un giovane professore, mentre in quell'Istituto insegnano da molti anni autorevoli ed anziani professori di materie affini.

Già per queste considerazioni non sarebbe giustificata la creazione dell'Istituto unico universitario; ma neanche lo scopo che il provvedimento si proporrebbe di raggiungere, giustificerebbe questa riforma. L'Istituto intenderebbe assicurare l'unicità di indirizzo agli insegnamenti della medicina. Ora questa unicità d'indirizzo in medicina è già stata assicurata fino da quando nella medicina fu introdotto il metodo sperimentale, che non consente più teorie o direttive personali, salvo che per la forma dell'insegnamento che deve essere necessariamente lasciata libera ad ognuno e per l'interpretazione dei fenomeni che si può lasciare, senza alcun danno della cultura degli studenti, al libero pensiero del professore. Quando un cultore delle scienze mediche si tenesse al di fuori delle dottrine fondate sul metodo sperimentale, si può essere certi che questo professore non raggiungerebbe mai l'insegnamento; egli resterebbe, inesorabilmente fuori dell'Università. L'unicità d'indirizzo è, quindi, già assicurata dal carattere positivo, sperimentale della medicina. Ritengo pertanto che sia necessario conservare agli attuali Istituti scientifici la loro indipendenza.

Onorevoli senatori, io ho finito e chiedo venia del troppo tempo che ho tolto al Senato. A lei, onorevole ministro, io sottopongo questi

pensieri ai quali, 40 anni d'insegnamento universitario, fatto con grande amore e con infinita devozione alle più pure idealità scientifiche, danno forse qualche valore. Ella onorevole ministro, con la sua illuminata opera molto ha già fatto per il progressivo perfezionamento degli studi medici e per imprimere ai nostri Istituti universitari una più intensa attività didattica e scientifica. Questo ci affida per l'avvenire, e ci fa augurare che, ella, rimanendo lungamente a quel posto, possa compiere il suo programma di elevazione e di rin vigorimento delle nostre Università cosicché in esse penetri sempre più quel fervore di vita che oggi fluisce e pulsa nelle vene di tutta l'Italia nuova, e che esse possano essere sempre più degne dell'omaggio e dell'ammirazione che alla scienza italiana, della quale le Università sono le custodi, e gli artefici massimi, ha tributato recentemente Einstein quando all'Aja ha dichiarato che la scienza italiana occupa uno dei primissimi posti nel mondo, ed essa è all'altezza delle sue gloriose tradizioni. (*Applausi e molte congratulazioni*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Mosconi, Valvassori-Peroni, Ciraoło e Niccolini Pietro a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

MOSCONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, relativo alla concessione di mutui ad aziende governative per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia ».

VALVASSORI-PERONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2303, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lettonia e al relativo Protocollo finale, firmati entrambi a Roma il 25 luglio 1925 ».

CIRAOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2207, recante provvedimenti per il ripristino della viabilità e per

opere di difesa di abitati, in dipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria ».

NICCOLINI PIETRO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge concernente il comitato permanente del grano.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Mosconi, Valvassori-Peroni, Ciraoło e Niccolini Pietro della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del bilancio dell'istruzione pubblica. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maragliano.

MARAGLIANO. Non mi propongo di fare un discorso e non era mio proposito neppure di farne. Mi sono iscritto soltanto per avere la possibilità di interloquire, ove l'andamento della discussione ne portasse l'indicazione. Io mi limito quindi solo a fare un rilievo; rilievo che è necessario, data l'autorità dell'onorevole senatore Queirolo, data l'autorità dell'ambiente in cui egli ha parlato. Io sottoscrivo a tutto quello che egli ha detto, ma ho un punto solo nel quale io mi trovo discorde, e mi trovo discorde appunto per la lunga esperienza che ho contratta in 45 anni di insegnamento. L'onorevole Queirolo esprime una opinione contraria alla divisione degli insegnamenti della facoltà medica in preparatori ed in applicati, e lo fa come espressione di quell'alto pensiero scientifico da cui fu sempre animato in tutto il corso della sua vita; lo fa in omaggio a quel principio tradizionale delle università italiane quello cioè del sentimento di rispetto all'alta cultura e pel timore che ogni variazione, ogni cambiamento degli ordinamenti possa offenderla.

Ebbene, onorevoli colleghi, io vi invito a riflettere sull'esempio dato dalla facoltà universitaria, che ha per tradizione, per il suo contenuto la custodia dell'alta cultura; la facoltà di scienze. Ebbene essa ha da molto tempo creduto opportuno di addivenire ad una simile divisione, e sono nate così le scuole di applicazione per gli ingegneri. ed è uscito da questa facoltà il gruppo degli insegnamenti

applicati cui si erano dati due anni ed ora se ne diedero tre. Nessuno ha creduto che fossero per questo offese le prerogative dell'alta cultura perchè gli insegnamenti applicati hanno sempre per base l'alta cultura. Esaminatene l'elenco e troverete che non ve ne ha uno che non sia basato sopra di essa. Lo stesso deve riconoscersi per gli insegnamenti delle facoltà mediche epperchè io sostengo, e da molto tempo la opportunità di una divisione, la sostengo perchè l'esperienza pratica mi ha dimostrato che mentre il livello degli insegnanti, dal punto di vista scientifico sempre si eleva, che mentre i professori delle facoltà mediche italiane si trovano, per valore, alla pari con quelli delle università straniere ed in molti punti anche superiori; la produzione delle nostre scuole di medicina, in ordine alle finalità degli studi, ogni anno discende. E ciò, non perchè i professori non pongano sufficiente zelo nell'insegnamento, ma perchè la promiscuità dei corsi ha fatto sì che agli studenti non resta il tempo necessario per la pratica nelle cliniche onde addestrarsi nella conoscenza degli ammalati. Lo studente in Italia appena laureato si dà al pubblico esercizio e non vi è preparato. Un compianto nostro collega, il senatore Foà, quando una volta espressi questo mio pensiero rispose: « ma imparano dopo ». Questa non è una considerazione che possa accettarsi, perchè non muta il fatto reale di medici che non sono all'altezza del compito loro affidato a difesa dell'umanità.

In questo senso ho propugnato sempre, come faccio anche oggi, la necessità impellente di una organizzazione che permetta agli studenti di addestrarsi nella pratica. Ben a ragione poi diceva l'onorevole Queirolo, sulla questione delle 50 lezioni annue...

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Non esiste più una disposizione simile: è stata abolita dalla legge Gentile. I professori hanno l'obbligo di fare tutte le lezioni segnate nel calendario scolastico.

QUEIROLO. Prima di parlarne, io ne ho domandato alle Università; e mi hanno detto che questa disposizione esiste sempre.

MARAGLIANO. Prescindendo da ciò io sottoscrivo a tutto quanto l'onorevole Queirolo ha detto, ed a quella invocazione che ha fatto per l'attuazione della disciplina fa-

scista nelle università del Regno. È necessario che entri nell'insegnamento superiore quello spirito quell'indirizzo che il fascismo ha portato in tutte le altre Amministrazioni dello Stato, rompendo — ove sia necessario — anche certe tradizioni che possono essere ancora accarezzate da qualcuno, ma che non corrispondono più ai bisogni attuali. L'insegnamento universitario deve essere coordinato alla realtà della vita che si vive, deve rispondere alle esigenze attuali del Paese, deve provvedere ad istruire i giovani anche in quelle discipline, che riguardano i bisogni della pratica in ordine ai progressi del giorno.

Ricorderete tutti, onorevoli colleghi, come due anni addietro un grande musicista italiano il compianto Puccini sia andato all'estero, nel Belgio, per fare applicazioni curative speciali. Nelle scuole italiane mancano alcuni degli insegnamenti pratici indispensabili ed è necessario che si abbiano forniti dei mezzi necessari. E dire che si vorrebbero mettere al bando od almeno in disparte, perchè si credono estranei all'alta cultura, quasichè essi, la radiologia ad esempio non fossero le sintesi di tutto ciò che la cultura più alta ha dato, non fossero basati sopra le più grandi conquiste positive dei tempi moderni.

Il regime fascista ci richiama alla realtà, non lo si dimentichi; si riformi l'istruzione superiore coi metodi fascisti. Tutto nello Stato, tutto per lo Stato, nulla contro lo Stato. Questo ha detto più di una volta l'onorevole Mussolini, questo deve essere compreso ed applicato anche nelle nostre università, rompendo ogni indugio ed ogni opposizione dottrinale. *(Approvazioni)*.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Amero D'Aste a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

AMERO D'ASTE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1926, n. 1819, sulla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Amero D'Aste della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rajna.

RAJNA. Il primo dei pochi argomenti per i quali mi propongo di usare, a malincuore come sempre, del diritto di prendere la parola in quest'aula, è tale, che ad esso il bilancio come ci viene ad essere presentato non offrirebbe appiglio. Ciò per il motivo che il materiale con cui si provvede al servizio è fornito dal Ministero delle finanze e la spesa non gli è rimborsata da quello dell'istruzione. Non rinuncio per questo a parlarne. Si tratta di cosa apparentemente minima, ma delicata e importante sotto il rispetto morale, che impone un lavoro non tenue e molto uggioso. Ogni anno i capi di tutti gl'Istituti d'istruzione media, e non essi soltanto, sono costretti a riempire per ciascun individuo che da loro dipenda un modulo di « Note informative ». Orbene, ciascun anno essi nel massimo numero di casi non fanno, nè possono far altro che ripetere letteralmente i medesimi giudizi. Quanta carta viene così ad essere consumata con poco o nessun frutto, e con enorme ingombro per i magazzini ministeriali! Ho calcolato che queste note assommano a 10 mila e più. Ciascuna è costituita da un doppio foglio dello spessore di un centimetro e mezzo, tanto che, accumulati, vengono a formare un metro e 50 per ogni migliaio; per conseguenza una catasta ogni anno di più che 15 metri: presso a poco l'altezza di quest'Aula. Ebbene, io vorrei pregare l'onorevole ministro di guardare se queste note informative non fossero da ridurre ai soli casi nei quali vengano ad esserci variazioni, da qualunque parte e da qualsiasi causa determinate; e di vedere in pari tempo se non sia opportuno di modificarne e renderne più elastico il formulario; formulario che oggi è tale, da mettere continuamente a disagio coloro che debbono rispondere. Che del resto si ottengano sempre risposte schiette e precise,

sarebbe grave errore il credere. Raro il caso che siano falsate da malevolenza; frequente invece quello che pecchino d'indulgenza, perchè non abbiano a nuocere. Precise riescono soltanto quando riguardano persone meritevoli o di piena lode, o di biasimo risoluto.

Trascorro nel bilancio fin dove arrivo a un soggetto di cui mi occupai replicatamente e che mi fece levare alte grida. L'educazione fisica continuò ad essere affidata (ed io non me ne lagno) all'*Enef*, cioè ad un Ente speciale autonomo creato alcuni anni fa a questo scopo. Che questo Ente non abbia funzionato come si credeva che potesse e dovesse funzionare, è ora riconosciuto da tutti. Ben si è veduto che si faceva falsa rotta e che bisognava raddrizzare il timone. Si sono dunque cambiati i piloti. Che sia per risultarne un raddrizzamento, sono tanto più portato a crederlo, essendo uno di essi persona che io mi vedo davanti e alla quale il Senato diede pochi giorni fa prova di segnalata e fondata fiducia: l'onorevole Simonetta. Mi permetta egli di manifestare la speranza che nel Governo dell'*Enef* si ritorni, in conformità delle idee originarie, a fare molto assegnamento sulla cooperazione delle Società sportive d'ogni genere. Più efficace d'ogni altra è la ginnastica che si fa volontariamente e liberamente.

Ed ora, avanti di entrare nello steccato a me particolarmente caro delle biblioteche, mi fermo un momento all'ingresso per toccare di cosa, che, insieme con esse, riguarda le Antichità e Belle Arti. Così per le une come per le altre lo Stato si riserva nelle vendite un diritto di prelazione, da esercitarsi specialmente nei casi di minacciata migrazione all'estero.

Per l'esercizio di questo diritto mal si può stabilire preventivamente una somma ben determinata; ciò è tanto vero, che per ciò che attiene alle Antichità e Belle arti non viene neppure a figurare specificatamente nel bilancio; e solo per via privata so che si attinge a quel fondo molto considerevole, che si ottiene dagli ingressi agli scavi, alle pinacoteche, ai musei. Sennonchè pur troppo ci troviamo in una condizione molto dolorosa, perchè ci sono nazioni colle quali non possiamo competere. La condizione di 20 o 30 anni fa è mutata radicalmente; sul mercato sono apparsi compratori che dispongono di somme superiori,

nonchè alle nostre attuali possibilità, ai nostri sogni. Certo si fanno sforzi; e il ministro dell'istruzione ne ha dato di recente un notevole esempio. Molto volentieri colgo l'occasione di rendergli omaggio e onore, perchè non si è peritato a destinare una somma relativamente cospicua (100 mila lire) per scavi ed acquisti di papiri in Egitto. Noi in questo speciale campo facciamo nel mondo una bella figura; e la facciamo principalmente grazie ad uno dei nostri colleghi. Dall'Italia escono pubblicazioni e illustrazioni di papiri, che ci rendono superiori a nazioni che possono spendere, e spendono, somme addirittura enormi. Lottare a quattrini coll'America sarebbe ridicolo e stolto: scientificamente possiamo e dobbiamo. In aiuto della finanza vorrei vedere se non si potesse chiamare più che non sia stato fatto il fattore morale. Alla gratitudine e alla benemeranza di tutta quanta la nazione vogliono essere segnalati coloro che si adoperano (e ne abbiamo esempi luminosi nel Senato) perchè l'Italia, non solo non perda l'attuale patrimonio artistico, ma riacquisti ricchezze perdute. Ma mi piacerebbe, e stimerei giovevole, che si mettesse in giuoco anche il biasimo, infliggendolo pubblicamente a coloro che senza essere costretti dal bisogno (poichè se c'è il bisogno, a nessuno si può imporre di languire o di far languire la propria famiglia nella povertà per il decoro della Nazione) vendono a stranieri ciò che è loro pervenuto dagli antenati, o che, favoriti dalla sorte, hanno potuto acquistare.

Detto questo, vengo alle biblioteche, rispetto alle quali ho veduto con grande soddisfazione che nel bilancio preventivo a noi messo innanzi c'è quest'anno niente meno che una somma di 4 milioni e mezzo più di ciò che s'aveva nell'anno precedente. Questa è cosa che certamente mi consola; ma essa non toglie punto, per quanto gl'ignari devano meravigliarsene, che le condizioni delle biblioteche continuino ad essere assolutamente deplorevoli. Segnalerò a questo proposito ai colleghi alcuni fatti, che l'onorevole ministro ben conosce.

Nell'anno passato alla Biblioteca Vittorio Emanuele di Roma furono sottratte 300 stampe, per la massima parte del Piranesi, alle quali è stato attribuito un valore di 40

mila lire. Di queste stampe ne sono state recuperate tre sole. Le sottrasse uno di quei ragazzetti che dissi e ridissi altre volte essere disadatti all'adempimento di quelle funzioni, che, insieme con il resto, sono anche di fiducia.

Un altro caso congenere e ancor più doloroso si ebbe a Modena; e ne vennero un processo ed una condanna. Ma cosa giova a noi che l'impiegato da cui furono rubati e venduti non so quanti incurabili — poichè in questo caso il ladro era propriamente un ufficiale della Biblioteca Estense — sia stato condannato e che sia in carcere?

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.
I libri furono recuperati!

RAINA: Me ne rallegro vivamente. Un altro fatto ancora. Nella Biblioteca Casanatense di Roma la sala massima è in condizioni statiche così pericolose, che gli impiegati non osano entrarvi. È puntellata; e tutto il materiale librario che vi si trova non può essere messo a profitto. Noi certamente non intendiamo che chi deve prendere i libri dagli scaffali, che disposti secondo il sistema antico, sono in gran parte collocati molto in alto, abbia ad arrischiare la sua incolumità personale per mettere le mano su un libro che, fortunatamente, nel massimo numero dei casi, grazie alla pluralità delle biblioteche pubbliche romane, si potrà trovare altrove. Ma che sia necessario ed urga rimediare, è indiscutibile.

Questi sono casi speciali: universale l'impossibilità assoluta che le biblioteche funzionino regolarmente sotto ogni rispetto, palese e recondito, col personale a cui sono ridotti. Che sia al di là di insufficiente, me lo sono sentito dichiarare con vero dolore da quanti presiedono a Istituti di questa natura. E l'insufficienza si accresce di continuo, perchè, mentre non si può impedire che parecchi impiegati vadano mano mano a riposo, ed anche all'eterno riposo, vige, e dovrebbe continuare per un paio d'anni ancora, il divieto reciso all'assunzione di personale nuovo.

Orbene la fiducia illimitata che ho nel Capo del Governo mi impedisce di credere che, quando a lui siano fatte conoscere le condizioni attuali e le conseguenze che ne risultano, egli non abbia a consentire una deroga a quelle norme, che sostanzialmente ebbero una grande ragione di essere, e a permettere che si sop-

perisca a bisogni assolutamente indispensabili e urgenti così non si va innanzi; dal male si viene al peggio con gravissimo danno dalla nazione. Sempre mi sono rallegrato sentendo predicare dalle bocche più autorevoli che si intende muovere dal passato per lanciarsi nell'avvenire: ora, le nostre biblioteche ci danno precisamente soprattutto il passato. Per conseguenza io non dubito affatto che la deroga che non mi perito di chiedere, abbia ad essere consentita.

Ottenuto questo, ci troveremo di fronte ad una grande difficoltà: quella di trovare personale adatto per i gradi superiori; e anche per i gradi medi, dai quali si possa salire poi ai superiori ed ai supremi. A ciò si è voluto provvedere coll'istituzione, della quale è da far merito precisamente all'attuale ministro, di una scuola speciale per i bibliotecari e per gli archivisti. Bibliotecari e archivisti, qualunque appartenenti a due Ministeri diversi, devono essere considerati congiuntamente. Affini le funzioni; simile assai la preparazione richiesta; essi costituiscono varietà di un medesimo genere. Io dissi altra volta che rimanevo molto in dubbio se fosse da invocare il passaggio degli archivi dal Ministero dell'Interno a quello dell'Istruzione: ci sono ragioni pro e ragioni contro. Gioverà studiare e decidere; ma frattanto la questione potrà anche restare irrisolta senza grave guaio. Quello che non è ammissibile è che non si provveda al personale dell'una e dell'altra classe d'istituti e alla sua formazione. Orbene: l'onorevole ministro ha dunque istituito una scuola per bibliotecari ed archivisti a Firenze, dove poté innestarsi sulla scuola di Paleografia esistente da decine d'anni per opera di Pasquale Villari nell'Istituto di Studi superiori (ora Università) di Firenze. Essa aveva cominciato a funzionare anche nella nuova forma. Vi erano ottime ragioni perchè la scuola avesse la sua sede a Firenze: in quella città esiste una grande ricchezza di archivi e di biblioteche, e ivi si hanno persone particolarmente adatte a guidare e a coadiuvare, e segnatamente un direttore d'incontestabile perizia e autorità. Questi seppe subito agire con tanta avvedutezza, da far bastare mezzi apparentemente esigui. Ma che cosa è accaduto? Con grande meticolosa cura si formulò un regolamento. In esso, all'art. 93, si diceva:

« Possono iscriversi alla scuola coloro che abbiano compiuto il primo biennio della facoltà di lettere o di giurisprudenza ». A queste parole il Consiglio superiore dell'Istruzione ha aggiunto queste altre: « Coll'iscrizione alla scuola essi cessano di appartenere alla Facoltà da cui provengono e sostengono gli eventuali esami arretrati come studenti fuori corso ». Ne è seguito ciò che doveva seguirne. Gli studenti non vogliono abbandonare il conseguimento della laurea in lettere o in giurisprudenza per sostituirvi qualche cosa di minor decoro, e, nel momento presente, di assai minor efficienza pratica e disertano la scuola. Ora io non comprendo quale ragione ci sia perchè a questi studenti si deva impedire di seguitare ad essere iscritti alle Facoltà nelle quali hanno compiuto due anni, per il solo fatto che vengono ad iscriversi alla scuola per Biblioteche ed Archivi. Che se ne accresca il carico da sostenere, è unicamente affar loro. Spero dunque che questa disposizione sia cancellata.

Non basta. Che i posti nelle biblioteche e negli archivi non siano numerosissimi e riescano scarsi quindi, in condizioni normali, le vacanze, sanno quanti di archivi e di biblioteche si occupano. Ne consegue l'inopportunità, ed anzi incompatibilità, di una pluralità di scuole volte alla preparazione. Quante più siano, meno varrà ciascuna. Si aumenterà di molto la spesa e scemerà considerevolmente l'efficacia. Bel costruito davvero!

Di esempio e ammaestramento ci può essere la Francia, la quale, in quest'ordine di cose, ha nell'*Ecole des chartes* un modello che ha ormai un secolo di vita; istituto che ha dato non soltanto un personale eccellente agli archivi e alla biblioteche, ma anche insegnanti alle università. Orbene: chi mai si è sognato nella Francia che di *Ecoles des chartes* potesse aversene più d'una?

In Italia invece, appena si seppe del proposito in cui era venuto l'onorevole ministro di istituire a Firenze la scuola, si levarono voci in questa e quell'altra città per averne una seconda, una terza, una quarta; e non so dove si sia per fermarsi. Ora io capisco benissimo che anche altrove vi possano essere (e già ci sono) cattedre, che, destinate anzitutto, agli studenti di filologia e di storia, siano altresì

messe a profitto da chi voglia diventare bibliotecario o archivista; ma credo che gli esami debbano essere sostenuti presso un unico istituto e che questo istituto debba essere il solo che conceda il diploma. Questa scuola si ponga dove mai si vuole: all'onorevole ministro è parso che Firenze ne fosse la sede più adatta e ragioni manifeste confortano il suo parere; se non si reputano conclusive, si contestino; ma stia ben fermo che la scuola statale per Bibliotecari e Archivistici deve essere unica.

Unicità e soppressione dell'aggiunta improvvida all'art. 93 del regolamento fiorentino non basteranno tuttavia a rendere molto frequentata la scuola; e ciò, oltre che per le ragioni speciali che allontanano in questo momento dall'aspirare alle biblioteche e agli archivi e per quelle che distolgono in genere dalla facoltà di filologia e filosofia, per motivi di carattere universale. Si afferma da ogni parte, ed è attualmente innegabile, un grande affievolimento nell'amore per lo studio e per la ricerca scientifica, in quanto studio e ricerca non conducono a qualche cosa di materialmente utile. Pur troppo oggi la grande maggioranza dei giovani mira unicamente al guadagno e in pari tempo si studia di faticare colla mente il meno possibile. Di qui anzitutto che siano disertate dal sesso maschile le facoltà filologiche, sicchè attualmente due terzi, od anzi tre quarti della scolaresca, vi è costituita da elemento femminile, disadatto a certi uffici e destinato normalmente dalla natura ad altre funzioni. Ciò non m'induce tuttavia a disperare del futuro. Quando, come inevitabilmente dovrà avvenire un giorno, vi sarà plethora nelle professioni che si reputano più lucrative e la sete del guadagno per la quale vi si corre rimarrà inappagata, allora, siccome nell'animo degli uomini c'è insieme con il resto anche il sentimento degli interessi spirituali, questo sentimento riuscirà di nuovo a farsi valere. Stimolo quindi, e non temo punto con ciò di passare per visionario e ottimista ad oltranza, che, se il presente lascia molto a desiderare, il futuro sia per essere migliore. Stolto mi reputerei se non credessi che le cose non dovessero mutare. Faccio dunque fiduciosamente il voto, e con ciò termino il mio dire, che gli interessi spirituali, che potente-

mente hanno agito sulla generazione che mi ha preceduto e su quella a cui appartengo, e dalla quale sto per uscire, abbiano presto da ravvivarsi, dando all'Italia nostra tutto quello che noi le augurammo e auguriamo. (*applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Orsi Paolo.

ORSI PAOLO. Onorevoli colleghi, io sarò molto breve perchè altri autorevolissimi senatori hanno già interloquuto su talune necessità del bilancio della pubblica istruzione. Io naturalmente non intendo fare un commento generale alle varie voci di esso, ma mi intratterrò su talune piccole deficienze che il servizio delle antichità e belle arti potrebbero forse manifestare: e tengo a dichiarare altresì che le brevi osservazioni che farò oggi non debbono avere assolutamente il carattere di opposizione: io intendo svolgere, con libertà di giudizio, talune idee, suggerite anche dalla lunga esperienza pratica, che giovinò a migliorare i servizi a cui esse si riferiscono e a mettere in rilievo alcune necessità forse ad altri sfuggite.

Sta il fatto che il bilancio della pubblica istruzione oggi è diventato un organismo imponente — si tratta di un miliardo e trecento cinquantanove milioni e mezzo che pesano sul bilancio generale dello Stato. — È umano che in questo mastodontico congegno vi possano essere degli squilibri, delle piccole imperfezioni, che sfuggono anche all'occhio più penetrante di un ministro, per quanto egli sia, come certamente è il ministro Fedele, animato dalle più oneste intenzioni di distribuire con mano equa e paterna i lauti assegni consentitigli dal Tesoro. Io, che sono alquanto più vecchio che non sembri, ho iniziata la mia carriera quasi nove lustri or sono ai tempi del ministro Coppino; quando il bilancio della pubblica istruzione si aggirava intorno a poco più di 60 milioni, e per l'arte le erano vere miserie! Il progresso quindi è stato veramente gigantesco, ma non proporzionato in tutti i rami. Credo ostinatamente che noi abbiamo troppe Facoltà universitarie e non tutte pari al loro compito. Io non discuto, e benedico i 772 milioni e mezzo che si danno all'istruzione elementare, ma affermo che al paragone sono troppo scarsi i 40 milioni che si danno alle

belle arti, e che per troppa parte vengono assorbiti dalle spese del personale.

All'arte quindi l'Italia dà un trentesimo sul totale del suo bilancio, ed è inutile nascondere: è poco, troppo poco. Non ho bisogno di richiamare ai miei onorevoli colleghi un vecchio ritornello che, l'Italia, la terra dell'arte per eccellenza, ha il sacrosanto dovere di curare i titoli gloriosi della sua nobiltà passata, perchè una Nazione che non tuteli, e intenda siffatti titoli, non è degna di grandezza; nè ciò fortunatamente è da noi. Ma resterete mortificati, onorevoli colleghi, se io vi dicessi che un solo grande Istituto americano, il Museo Metropolitan di New-York chiudeva il suo bilancio del 1926 con 40 milioni di lire nostre! Noi non siamo americani, mi si obietterà ed a ragione, ma frattanto la potenza del dollaro è tale e tanta, da consentire agli americani di raziare largamente in tutta l'Europa ed anche in Italia; l'esiguità dei nostri assegni all'arte è evidente ed anche riconosciuta da tutti; ma poichè la mia critica, oltre che essere serena ed obbiettiva, deve essere soprattutto onesta, è doveroso che io proclami ad alta voce come l'intervento diretto del Capo del Governo abbia sentita questa deficienza ed abbia provveduto con rimedi straordinari, quando il decoro nazionale e la dignità dell'arte lo esige.

Io difatti non trovo nel bilancio dell'istruzione segnati i 10 milioni per la Farnesina...

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Sono 12 milioni.

MANGO, *relatore*. C'è una legge speciale.

ORSI PAOLO. ...e i due milioni per gli scavi di Ercolano; uno e mezzo per Sicucusa; nè quelli assegnati per i Fori Imperiali, per le navi di Nemi ed altri ancora.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Sono assegnazioni straordinarie.

ORSI PAOLO. In ogni modo, dichiaro onestamente e sinceramente che questo intervento di mezzi straordinari, in momenti di particolare interesse, fa onore al Governo. Questo intervento del Capo del Governo e dei ministri competenti è una espressione tangibile della sua sensibilità artistica, che gli fa molto onore e della quale noi, cultori dell'arte, come ogni altro italiano, non possiamo non essergli assai riconoscenti. Con l'augurio pertanto che tale

illuminato, opportuno e tempestivo intervento continui anche negli anni avvenire, prego l'onorevole Fedele, il quale pure ha delle grandi benemerenze per l'arte e per l'archeologia, di vedere se nel prossimo esercizio non si possa introdurre una miglioria di carattere definitivo e permanente, sia pur graduale e — ciò che più monta — senza accrescere la dotazione generale del Ministero della pubblica istruzione.

Vi sono — voglio spiegarvi — dei capitoli dove si possono ancora fare delle raschiature e delle economie a beneficio delle belle arti. Una inchiesta non ufficiale sulle biblioteche d'Italia, come testè accennava un nostro illustre collega, ha avuto a breve scadenza un effetto molto benefico: quello di accrescere la dotazione delle biblioteche di parecchi milioni. Ne è in corso un'altra sugli archivi, ed anche questa darà certo buoni risultati. Io, onorevole Fedele, non scrivo su per i giornali, ma preferisco esporre le mie oneste ragioni qui, in questo Alto Consesso, dove la dignità dell'arte è da tutti altamente sentita, perchè non si può essere italiani senza amare l'arte; qui dove siedono persone che dell'archeologia e dell'arte sono vere illustrazioni e sul cui consenso so di poter contare.

Bisogna, dunque, impinguare un po' le dotazioni dei musei e delle Sovrintendenze, dotazioni che sono, si può dire, ridotte al lumicino. Vi sono delle Sovrintendenze di altissima importanza per la regione sulla quale sono chiamate a vigilare, a svolgere l'opera loro, ma collocate in piccole sedi, dove manca assolutamente ogni mezzo di studio, soprattutto, intendo dire, ogni mezzo di bibliografia. Siracusa, Taranto, Ancona, Aquileja ed altre lottano con la *bibliotheca eremita*: mancanza di libri, perchè in nessuna di queste città vi è una biblioteca pubblica degna di questo nome. Ed in parecchie altre ancora si ha a lamentare la stessa deficienza di mezzi di studio. Ora, per me, e certamente nel concetto del Ministro, le Sovrintendenze così come sono state costituite, devono essere centri di cultura superiore archeologica ed artistica della regione sulla quale sono tenute ad esercitare il loro alto magistero. Il movimento librario vertiginoso degli ultimi anni è, disgraziatamente, costosissimo e rende impossibile ogni acquisto. Il Sovrintendente

che non segue il movimento scientifico, per lo meno relativo alla sua regione (sono regioni molto vaste e talvolta gloriosissime): che scava, che fa magari delle belle scoperte, che raccoglie il prodotto delle sue fatiche in un museo bene ordinato, nel quale attira turbe di italiani e più di stranieri, compie, a mio avviso, soltanto a metà il suo compito. Ma se non le divulga in faccia all'Italia ed al mondo è un egoista...

VITELLI. Continui ad essere egoista lei; continui a fare come ha fatto fin'ora.

ORSI PAOLO. La ringrazio. Ma sovente non posso avere le disponibilità librarie per illustrare il prodotto delle mie ricerche e dei miei studi.

Però io osservo: quando la media delle dotazioni dei musei si aggira sulle sei o sette mila lire, quale margine resta per l'acquisto dei libri? E vi sono i periodici, vi sono le opere in continuazione, indispensabili come il pane quotidiano e di costo elevatissimo. Questi i dati di fatto sui quali occorre meditare.

Io ho visto con piacere iscritto nel nostro bilancio un milione e 900 mila lire per i gabinetti e le biblioteche delle scuole medie, contro una dotazione ordinaria di misere trecento mila lire per i musei, integrata però dal reddito delle tasse d'ingresso in due milioni, della quale somma solo una parte imputabile alle vere dotazioni.

So invece che la media delle dotazioni delle biblioteche delle scuole medie si aggira fra le due o le tre mila lire, per quanto riguarda i licei e gli Istituti tecnici, con la quale ultima cifra anche le Soprintendenze delle piccole sedi potrebbero quasi acquietarsi. Ho detto espressamente delle piccole sedi, perchè vi sono le Soprintendenze delle grandi città, le quali hanno a loro disposizione i mezzi di grandi biblioteche e potrebbero ridurre le loro esigenze bibliografiche a somme molto più modeste.

Per concludere, io non le chiedo molto, onorevole ministro Fedele, ma un piccolo incremento, di poco più di un centinaio di migliaia di lire per accrescere le dotazioni librarie delle Soprintendenze in sedi scientificamente disagate.

VITELLI. Si spendono centinaia di migliaia di lire per il ricupero delle navi di Nemi!

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Le navi di Nemi renderanno e molto.

PRESIDENTE. Prego di non fare interruzioni. Onorevole Orsi, continui il suo discorso.

ORSI PAOLO. Ma oltre di un lieve aumento alle dotazioni, si sente la necessità di rinvigorire gli organici. So di toccare un tasto estremamente delicato; ma io che mi onoro di appartenere da ben 40 anni all'Amministrazione delle antichità e belle arti, posso dire con piena coscienza e con fierezza che questo personale, e soprattutto quello tecnico-scientifico, circonda di una amorosa passione il sacro patrimonio che la Nazione ha voluto affidargli e sovente alimenta questa santa fiamma con rinunzie e sacrifici, sempre con abnegazione. Non tocco la questione degli stipendi, che oso dire sufficienti, ma vi è ancora qualche piccolo residuo nella nostra amministrazione di personale improduttivo; vorrei dire qualche traccia di parassitismo che converrebbe eliminare. La parola può sembrare rude, ma è rispondente a verità, perchè con questa eliminazione si potrebbero rinforzare le parti sane dell'organismo ed ottenere migliore rendimento negli uffici. Vi è inoltre bisogno anche per noi di combattere l'urbanesimo, come ha ben proclamato il Duce nel suo storico discorso di alcuni giorni orsono. Mi spiego. Anche nella nostra Amministrazione vi è la tendenza ad agglomerarsi nelle grandi città, nelle sedi più ambite dell'Italia centrale. Converrebbe invece lanciare alla periferia i più giovani elementi, alacri, dotti, volenterosi ed anche, soggiungo, rotti alle fatiche materiali, perchè è alla periferia che è più vivamente sentito il bisogno dell'opera loro. Invece alla periferia e particolarmente nel Mezzogiorno, manca questa affluenza di forze giovanili e vive. Basta vi dica che in quell'immensa e luminosa regione che è la Grecia Italica o Magna Grecia, non abbiamo che due ispettori di ruolo, e, se vi comprendete la Campania con Napoli, altri cinque. Lo Stato crea di quando in quando, ed anche provvidamente, nuovi Istituti, nuovi musei e quindi nuovi organismi culturali, artistici e scientifici, ma gli organici son sempre gli stessi; di qui contrazioni nei ruoli, crisi, deficienze, espedienti e rallentamento nel lavoro il cui cumulo quotidianamente cresce. Un lievissimo aumento degli ispettori e, degli architetti,

che sono poi, in sostanza, il Corpo di stato maggiore dei nostri servizi di antichità e belle arti, è abbastanza sentito. Tanto più ove si tenga conto anche delle necessità delle nostre colonie che (è inutile io qui lo ripeta) hanno dato alla archeologia delle rivelazioni meravigliose, e della necessità delle missioni all'estero le quali, oltre che ai fini scientifici, giovano a tenere alto il prestigio della scienza italiana e della politica nostra.

Ed in particolare io, archeologo, oso affermare (forse anche sfidando il malumore ed i fulmini di qualche mio collega che non vive sul terreno pratico della necessità) che qualche archeologo di meno sarebbe largamente compensato da qualche architetto di più. Mi spiego: da qualche architetto-archeologo, che noi non abbiamo nella nostra Amministrazione, e di cui in Italia sentiamo più che mai la necessità. In trenta e più anni da che funziona la scuola archeologica (e con risultati che non possiamo non riconoscere molto brillanti) mai è stato bandito un concorso per architetto dell'arte antica. Un puro filologo, un puro storico dell'arte, per quanto sorretto da un forte ingegno, da una vastissima cultura, non arriverà mai a penetrare nei più riposti segreti dell'architettura greca e romana. I tedeschi hanno avuto un corpo gloriosissimo di questi architetti archeologi che, lavorando sempre in associazione con gli archeologi puri, hanno consentito loro di riportare dei veri trionfi scientifici in Grecia ed in Oriente, a cominciare da Olimpia, ed in tutte le esplorazioni delle città greche ed ellenistiche dell'Asia Minore.

Di fronte al che potrei osservare che i francesi, che condussero una campagna di scavi a Delfi che doveva essere il *pendant* di quella di Olimpia, hanno avuto dei gravissimi grattacapi, appunto per difetto di architetti archeologi; sono dovuti ritornare sui loro scavi, e si ebbero polemiche, guai e disturbi parecchi.

Nulla di ciò possiede il nostro organismo. Io che ho l'onore di avere il Governo della Sicilia antica, di questa deficienza ho dovuto purtroppo vedere le conseguenze anche in tempi recenti. In passato la cultura dei templi greci della Sicilia è passata, attraverso regimi vari dall'architetto puro all'archeologo puro e viceversa. Noi abbiamo a Girgenti, nella gloriosissima metropoli, dei templi che minacciano

di crollare. Se il pericolo non è imminente, non è nemmeno remotissimo e conviene affrontarlo con serietà di propositi, con mezzi adeguati. Il crollo di questi monumenti sarebbe, infatti, per l'Italia, una disgrazia non solo, ma un'onta (*approvazioni*).

Se noi andiamo ad esaminare quali furono i criteri di conservazione applicati a questi templi, noi vediamo che per circa 80 anni si è proceduto coi metodi più disparati, più contraddittori per la mancanza appunto dell'architetto archeologo che io invoco. Il quale architetto archeologo poi non si improvvisa, non si crea in pochi anni; quindi è mestieri che nei prossimi concorsi della scuola di archeologia si riservi almeno un posto per un giovane che si dedichi allo studio dell'architettura greca, che conosca molto bene l'Italia e che giri la Grecia. Gli architetti archeologi, nel mio concetto, devono essere tecnici e classici ad un tempo; che conoscano la tecnica dei greci e dei romani e ne penetrino profondamente lo spirito. Noi fin qui poco o nulla abbiamo fatto al riguardo. Bisogna provvedere e presto; e, ciò che farà molto piacere a lei, onorevole Fedele, questo si potrà ottenere, purchè si voglia, senza aumenti di dotazioni. In quanto si dovrebbe riservare, un anno si ed uno no, nei concorsi, un posto per architetto archeologo.

È vero che a questa lacuna delle nostre istituzioni ha supplito la genialità italiana e la intelligenza delle nostre maestranze. Noi ammiriamo ciò che si è saputo fare a Pompei come a Selinunte, dove, mercè l'alta capacità di un mio collega valoroso, s'è compiuto attraverso mille difficoltà, il miracolo della resurrezione sull'Acropoli di un tempio prostrato da un millennio e mezzo: opera mai fin qui tentata, voluta dal Duce e finanziata da un benemerito italiano, opera per la quale noi abbiamo riscosso il plauso generale, anche di stranieri esigentissimi.

E chiuderò questi miei pochi commenti, esponendo qualche desiderio, anche a nome dei numismatici d'Italia. Tra le collezioni statali provinciali e comunali, l'Italia possiede quasi un centinaio di medaglieri, che rappresentano un patrimonio valutabile (non esagero, dato l'altissimo corso delle monete, soprattutto greche) a parecchie centinaia di milioni.

Io non voglio, infliggervi, onorevoli colleghi, una lezione di numismatica, ma posso ben dire in due parole, che le monete sono dei documenti di storia, che le monete sono documenti di arte in tutti i secoli, sia che si guardino i conii immortali di Cimone, di Evenelo, di Enclaida, od i barbari aurei bizantini e longobardi, o la mirabile rinascita affermatasi con Pisanello, Matteo de' Pasti ecc., o le stupende serie degli scudi papali ed italiani del '500 e del '600. L'Italia ufficiale di questo suo cospicuo patrimonio — affermo la verità — non possiede l'esatta consistenza: ed è un patrimonio che supera di parecchio e parecchio i cento e forse i duecento milioni.

Purtroppo molti dei musei non hanno ancora l'inventario del loro medagliere, e, se lo hanno, è antiquato e non aggiornato ed in ogni caso impari alle varie necessità.

Nel corpo dei nostri ispettori ve ne è uno solo che a tale studio in particolare si dedica. Di cataloghi redatti con modernità di vedute e rispondenza alle necessità scientifiche, uno solo ne esiste in Italia, è quello monumentale redatto, per la sua raccolta privata, da S. M. il Re, profondamente dotto quanto modesto. (*Vive approvazioni*). È un catalogo veramente modello. L'Italia ha, pertanto, il dovere di conoscere quanto possiede anche in fatto di pecunia antica. Occorre perciò procedere alla statistica delle collezioni statali, provinciali, municipali; occorre creare almeno due posti d'ispettore numismatico, bandendo delle borse speciali anche per i numismatici.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Lei sa che avevo creato una cattedra, ma non l'hanno voluta conferire.

VITELLI. Chi non ha voluto?

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. La Commissione ha creduto di non poterla conferire. L'avevo creata appunto per formare delle persone idonee.

ORSI PAOLO. L'osservazione dell'onorevole ministro risponde a verità. In ogni modo, cerchi, onorevole Fedele d'istituire un paio di posti d'ispettori numismatici o li mandi a studiare all'estero perchè è evidente che anche i numismatici non si possono improvvisare. Poi, in un secondo tempo, quando la preparazione sarà ben matura, si addivenga alla pubblicazione dei cataloghi di ciò che possediamo, a comin-

ciare dagli ignorati, quanto magnifici tesori del Museo di Napoli.

Onorevole ministro, Ella, che è uno storico di così alto valore, sa quanta luce venga dalla moneta che, sovente, sotto forma di squisita bellezza, cela il documento dell'arte, della vita politica, religiosa ed economica.

Onorevole ministro, non ho bisogno di dirlo: io non le chiedo una somma concreta. Io le chiedo soltanto che questi modesti desideri, da me espressi, vengano tenuti in considerazione e mi auguro che ella, mediante raschiature su altri capitoli, possa concedere a noi qualche cosa. Le raccomando dunque i medaglieri d'Italia che sono parte non piccola della ricchezza nazionale, da noi quasi ignorata e dagli stranieri invidiata!

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. È vero!

ORSI PAOLO. Onorevoli colleghi, onorevole ministro, io vi ho brevemente trattenuto su cose d'arte; e spero che non ne avrete avuto tedio. Si è detto che noi rappresentiamo le cose morte ed inutili. La nostra voce, che è voce di pochi, arriva talvolta fioca in mezzo a tanto clangore di giovinezza, di gente che ad alte grida s'impone e sa ottenere dal Governo larghi mezzi. Ma le cose morte, che noi amiamo, sono i titoli nobiliari della grandezza d'Italia e di Roma nei secoli. Da essi promana solenne e severa una voce ammonitrice alle genti presenti e alle future: come non si può negare la storia passata d'Italia così la Nazione, che sente altamente di sé e che col Governo nazionale di Benito Mussolini ha più che mai affermato tale principio di dignità e di giusto orgoglio, non può non curare tuttociò che si riferisce all'antica civiltà della Penisola, testimonia mirabile della vitalità e della virtù di una stirpe, che, unificata sotto la mano possente di Roma, s'impone al mondo. Giusto orgoglio, senza iattanza: dalle rovine di Leptis Magna al trofeo di Adam Klissi, dal Vallum Germanicum sino all'Eufrate, tutto canta la gloria di Roma, forte in armi, saggia ed umana nelle sue istituzioni. E nei tempi di mezzo e nella rinascita, quando più l'Italia era politicamente scissa e divisa, tanto più l'arte italiana rifulgeva ed irradiava su tutta l'Europa la sua luce divina.

Io invoco da voi, onorevoli colleghi, che a

questo incomparabile patrimonio di bellezza e di ricchezza nazionale, si dia un po' più di quanto si è dato, perchè infine trattasi di impiego di danaro a larga usura, di adempimento di un alto dovere, di mezzo efficacissimo d'istruzione e di elevazione morale degli italiani, di un titolo di secolare ammirazione degli stranieri, sui quali l'Italia ha sempre esercitato per mezzo dei suoi monumenti e della sua arte il suo fascino irresistibile! (*Applausi e congratulazioni*).

GARBASSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARBASSO. Onorevoli colleghi, desidero richiamare l'attenzione del Senato e del Governo sopra alcuni provvedimenti che mi sembrano opportuni ed anche urgenti allo scopo di dare maggiore efficacia all'insegnamento delle scienze nelle scuole medie, maggiore efficacia all'insegnamento e alla ricerca scientifica negli Istituti superiori. Dichiaro subito che non farò un discorso contro la riforma Gentile: la riforma è fuori causa. Essa ha avuto, e nessuno lo può negare, il grande merito di riportare nella scuola media e nella scuola primaria la disciplina e l'idealità e del resto anche molti dei suoi particolari tecnici sono ottimi. Detto questo io mi permetto però di aggiungere che se, dopo l'esperienza di quattro anni, si riconoscesse che qualche dettaglio merita di essere mutato, questo non toccherebbe la riforma e soprattutto — e non sarebbe nella mia intenzione — non offenderebbe il suo autore.

Del resto l'onorevole Gentile, che è uomo di grande ingegno, sarà convinto che niente potendo essere perfetto di ciò che è umano, nemmeno la sua riforma sarà tale da non meritare alcuna modificazione.

La posizione del Regime davanti alla scienza mi sembra chiara e inequivocabile. Il Capo del Governo disse nel suo discorso di Bologna: «La scienza oggi è la nostra vita. Dal telefono alla radio, dai cibi che mangiamo, ai mezzi che servono a fecondare le nostre terre, la scienza è diventata parte integrante, non solo della nostra attività ma anche del nostro spirito, e come ministro della guerra, della marina e dell'aviazione ho molto bisogno della scienza».

Io vorrei fare anzitutto da queste parole una prima deduzione «se la scienza è la nostra

vita, non conviene tenere i giovani fuori della vita». E un commento. Il ministro della guerra ha bisogno della scienza: non soltanto per quel che si riferisce al materiale, ma per quello che si riferisce al personale. Noi abbiamo formato durante la guerra qualche decina di migliaia di sottotenenti del Genio e dell'Artiglieria. Li abbiamo formati con corsi di tre mesi, perchè avevano già una sia pure modesta preparazione scientifica, e del resto di mano in mano il loro livello si è andato abbassando perchè alla fine, per necessità di cose, si è dovuto accogliere ai corsi giovani con la promozione dal 1° al 2° corso del liceo e dalla prima alla seconda classe dell'Istituto tecnico.

Se si dovrà ricominciare, naturalmente l'esigenze saranno maggiori, perchè i mezzi tecnici saranno più sviluppati, saranno maggiori perchè i mezzi tecnici non saranno più usati soltanto dal Genio e dall'artiglieria, ma da tutte le armi e dalla fanteria in particolare. Sarebbe quindi una grandissima responsabilità dell'onorevole ministro dell'istruzione, se a questo non si provvedesse, se cioè al momento del bisogno i giovani non fossero pronti a dare la loro opera alla Patria come ufficiali in tutte le armi.

Io mi domando se nel momento attuale si possa affermare che gli insegnamenti delle scienze nelle scuole medie siano anche per questo scopo efficaci. Io mi riferisco a pubblicazioni ufficiali, alla pubblicazione delle relazioni delle Commissioni per la maturità classica e scientifica, che sono state fatte recentemente dagli «Annali della Scuola media», vale a dire da una Rivista che è pubblicata sotto gli auspici del Ministero della pubblica istruzione.

Mentre le relazioni sono tutte quante unanimi nell'affermare, che per certe materie, per le materie letterarie in particolare e filosofiche, l'insegnamento risulta abbastanza efficace: sono anche unanimi, salvo una sola eccezione, se ho letto bene, di una Commissione di Torino, nell'affermare che l'insegnamento scientifico appare dovunque deficiente per la matematica, per la fisica, per la storia naturale, per la chimica e per la geografia.

VITELLI. Dicono davvero che non è deficiente nel resto? (*ilarità*).

GARBASSO. C'è una gradazione, onorevole collega Vitelli. Le affermazioni sono molto più

gravi per quel che si riferisce alle materie scientifiche. E per questo, come dicevo, salvo una eccezione sola, sono unanimi...

VITELLI. Male o peggio, non si tratta d'altro che questo, e siamo perfettamente d'accordo.

GARBASSO. Non voglio insistere sopra un caso che mi sembra tipico e che è stato rilevato dalla Commissione di Chieti. La Commissione di Chieti dice che i candidati manifestarono una padronanza sufficiente del problema della scienza, ma che i candidati, in matematica e fisica, dettero dei risultati molto scadenti (*Si ride*).

Ora io mi domando quale è la ragione di questi risultati che si ottengono nelle scuole medie per quel che si riferisce all'insegnamento delle scienze? Le Commissioni in genere non se lo sono domandato. Ce n'è una sola che si è fatta questa domanda, ed ha risposto così « la deficienza dipende dalla mancanza dello spirito di critica e del senso di osservazione nella presente generazione » (*commenti*).

Ora io non vorrei offendere dei colleghi, che del resto non conosco, perchè le relazioni sono riferite senza l'indicazione dell'autore, ma ritengo che questa Commissione abbia completamente torto; non si può offendere una generazione intera, e del resto è molto difficile stabilire anche delle differenze di attitudine fra generazione e generazione; in ogni generazione ci sono uomini di ingegno, mediocri e insufficienti. Io credo invece che non alla mancanza di spirito critico, o alla mancanza di senso di osservazione della attuale generazione si debba attribuire la condizione attuale, e i risultati che le Commissioni deplorano, ma si debba attribuire invece al modo con cui l'insegnamento viene fatto, e in particolare, dirò subito le ragioni per le quali faccio questa affermazione, all'abbinamento che è stato fatto della matematica e della fisica da una parte, della chimica, della storia naturale, della geografia dall'altra (*benissimo*).

Ora badiamo, questo non vuol dire che in generale l'abbinamento sia un errore; sono convinto per esempio che l'abbinamento fra il latino e l'italiano sia un'ottima cosa; anche altri abbinamenti sono buoni, sono buoni perchè permettono all'insegnante di coordinare l'insegnamento...

VITELLI. Ma quando i maestri sanno l'una e l'altra cosa bene. Ora lei dice che è contento dell'italiano e del latino perchè non riguardano gli studi suoi; ma non ne sono contento io (*si ride*).

GARBASSO. Per quanto il senatore Vitelli interrompa, resto nella mia opinione, vale a dire che chi insegna l'italiano può anche insegnare il latino, se è uomo di cultura sufficiente; non ci vogliono attitudini diverse per i due insegnamenti; invece abbinare l'insegnamento della matematica e della fisica per me è un errore, e mi spiego subito. Se si fosse detto nell'ordinamento, per esempio, del liceo artistico, che il professore di matematica avrebbe dovuto insegnare anche la pittura, tutti avrebbero trovato che l'abbinamento era assurdo; ora siamo in un caso perfettamente simile a questo, perchè il professore di fisica se deve insegnare la fisica con un metodo sperimentale, e se non l'insegna con questo metodo è meglio che non l'insegna, se deve insegnare la fisica col metodo sperimentale, se deve essere uno sperimentatore, deve essere per un quarto un fabbro, per un quarto un meccanico, per un quarto un falegname, per un quarto un soffiatore di vetro e per complemento potrà anche essere colto nella matematica; ma ci vuole l'attitudine della mano, la mano non si educa in quindici giorni, ci vogliono anni di laboratorio o di bottega, per imparare a lavorare con la mano, tanto per fare esperienze di fisica quanto per dipingere o scolpire; non si può pretendere che professori che hanno insegnato 15 o 30 anni matematica, tutto ad un tratto si scoprono attitudini che non hanno avuto mai, e non si può pretendere che un uomo a 40 o 50 anni impari quello che non sempre impara un giovane dai 25 ai 30, perchè, come dicevo, ci vogliono anni per imparare a sperimentare e non tutti riescono.

Dunque questo abbinamento della fisica e della matematica è per me una delle ragioni fondamentali per cui l'insegnamento tanto dell'una come dell'altra disciplina riesce poco efficace.

Sono per lo meno dubbioso davanti all'abbinamento della chimica con la storia naturale e la geografia. Mi permetto di rilevare solo questo, che nelle nostre Università la geografia si insegna nelle facoltà di lettere e filosofia,

la chimica e la storia naturale nella facoltà di scienze.

I professori laureati in storia naturale e in chimica non hanno mai sentito un corso di geografia, e si devono improvvisare da un giorno all'altro insegnanti di geografia. Ma la geografia è una delle materie per le quali i risultati degli esami di maturità sono rilevati particolarmente scadenti, e non me ne stupisco affatto perchè i professori insegnano quello che non sanno, ed è naturale che gli studenti non imparino da questi professori.

Certamente lo sdoppiare l'insegnamento della matematica e della fisica e quello della chimica e della storia naturale e geografia porterà a qualche maggiore spesa, perchè bisognerà aumentare il numero degli insegnanti, ma si tratta di decidere prima la questione pregiudiziale: vogliamo insegnare le scienze alla generazione che fra 10 anni sarà alla testa del paese oppur no? Se sì, questa maggiore spesa bisogna per forza farla, altrimenti è meglio smettere, anche perchè in molte delle classi ginnasiali e liceali gli orari sono talmente ridotti che l'insegnante, anche se sapesse quello che insegna, non riuscirebbe a svolgere il programma. Come esempio cito un solo caso, perchè è il più straordinario: nella prima ginnasiale vi è un'ora di matematica! un disgraziato insegnante con un'ora di matematica alla settimana che cosa può fare?

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. D'altra parte non è possibile aumentare le ore di insegnamento.

GARBASSO. Ma si possono dividere con altri criteri e magari, come dicevo, si può in qualche classe sopprimere l'insegnamento delle scienze: perchè mantenerlo in queste condizioni, è un illudere i giovani ed i parenti. Questo per le scuole medie.

Quanto alle scuole superiori vi sono delle deficienze gravi per quel che si riferisce all'insegnamento ed alla ricerca scientifica relative al personale ed ai mezzi di studio.

Mi occupo prima di tutto del personale. La riforma ha avuto il torto di stabilire che mentre i professori restano impiegati dello Stato in tutte le Università, gli assistenti di nuova nomina diventano impiegati delle singole Università. Questo porta al fatto che il giorno, magari molto lontano, in cui l'assistente

riuscirà a conquistare una cattedra universitaria (e badate bene che in certe materie, le matematiche, per esempio, la cattedra si riesce ad averla abbastanza presto: ma nelle materie sperimentali, nelle cliniche, si arriva alla cattedra anche a 40 o 45 anni) gli anni di servizio anche 20, che ha fatto come assistente, non conterranno assolutamente nulla: la carriera comincia dal giorno in cui sono nominati professori titolari non stabili, come ora si dice. La legge inoltre ha delle disposizioni che sembrano addirittura crudeli in questo senso, perchè mentre l'assistente che era già in ruolo al momento della riforma è rimasto impiegato dello Stato, se ha una promozione perde questa qualità. Vi cito il caso mio: l'anno scorso ho avuto l'Aiuto che ha vinto un concorso universitario e se ne è andato: l'assistente non lo posso promuovere perchè gli anni di servizio che ha già, li perderebbe. D'altra parte non possono nominare Aiuto un giovanetto meno anziano e perciò tengo il posto scoperto. Questo è il risultato della riforma.

Bisogna dunque che gli assistenti tornino ad essere impiegati dello Stato, che abbiano una continuità di carriera. Non si può pretendere che dei giovani si sacrificino per 15 o 20 anni in una carriera che è aleatoria (perchè il numero degli assistenti è per necessità molto superiore a quello delle cattedre disponibili) e che abbiano anche questa bella prospettiva: che il giorno in cui vinceranno una cattedra, si troveranno al principio della carriera.

In genere non vi sarà più nessun professore universitario che potrà giungere al massimo della pensione, perchè nessuno avrà gli anni sufficienti per arrivare alla lauta pensione a cui può arrivare un professore universitario.

Ed in via transitoria è poi assolutamente necessario che con un piccolo decreto si stabilisca che coloro i quali sono attualmente impiegati dello Stato come assistenti, quando siano promossi Aiuto continuino ad essere impiegati dello Stato; poichè quella che esiste è una disposizione non solo erronea ma addirittura crudele perchè impedisce ai giovani di fare una pur modestissima carriera.

Aggiungerò ancora che la circostanza di essere gli assistenti diventati impiegati delle singole Università ha portato a questo: che siccome i bilanci delle varie Università sono

in genere molto ristretti, parecchie Università speculano sugli stipendi degli assistenti, dando loro stipendi inferiori a quelli che dava prima lo Stato. Degli affamati se ne trovano sempre, ma non si può prendere per fame della gente che deve essere per l'avvenire alla testa del progresso scientifico della Nazione. (*Approvazioni*).

E, detto degli assistenti, bisogna pur parlare anche delle condizioni materiali in cui si trovano i nostri laboratori; condizioni materiali delle quali probabilmente quei colleghi che sono fuori delle Università, non hanno un'idea precisa.

Quando io diventai per la prima volta direttore di un laboratorio all'Università di Genova, l'Istituto di fisica aveva una dotazione di 2 mila lire annue, che erano ancora ridotte di un decimo in forza di un certo decreto Sonnino che voi certamente ricordate. Dunque, in realtà, 1.800 lire. Questa era la condizione generale dei laboratori di fisica di quasi tutte le Università italiane. Quello di Firenze che viveva col contributo degli enti locali arrivava a 6 mila lire. Quello di Bologna, perchè aveva come direttore il nostro illustre e compianto senatore Righi, giungeva a 8 mila lire. Quello di Roma a 10 mila lire.

CORBINO, No, anche Roma aveva 8 mila lire.

GARBASSO. Orbene, onorevoli colleghi, le università secondarie tedesche, avanti guerra, quando le nostre avevano 2 mila lire per i gabinetti di fisica, godevano di un'assegnazione di 40 mila marchi. Dunque le nostre dotazioni erano i 4 centesimi di quelle tedesche. Non solo, ma Berlino e Monaco davano ai loro laboratori di fisica 100 mila marchi, quando Roma aveva soltanto otto mila lire. Dopo la guerra, per un provvedimento del quale bisogna esser sempre grati al collega onorevole Corbino, queste dotazioni sono state aumentate e sono state triplicate. Questo vuol dire però che le dotazioni stesse sono ancora inferiori a quello che erano avanti la guerra, per quanto oggi la lira sia in parte rivalutata. Soltanto per il laboratorio di Roma lo Stato è stato di una grande generosità, poichè il collega Corbino ha un assegno di 50 mila lire. Ma bisogna tener presente che Monaco e Berlino, anche dopo la sconfitta, nei momenti difficili, pur riducendo le dotazioni di

prima, hanno dato ai laboratori di fisica 30 mila marchi-oro e cioè 150 mila lire. Dunque Berlino e Monaco danno ai loro laboratori di fisica una dotazione tre volte superiore a quella di Roma.

In questa condizione di cose, non c'è da stupirsi se in molti laboratori non si lavora e lo dobbiamo riconoscere molto francamente. Per lavorare ci vogliono mezzi e quando un laboratorio di fisica ha un assegno di sole 6 mila lire, si trova appena in grado di pagare la corrente, il gas, l'acqua ed il riscaldamento, che grava esso pure sulla dotazione, e di provvedersi di qualche periodico, non per lavorare ma per sapere almeno quello che fanno gli altri che possono lavorare.

L'anno scorso il Presidente del Consiglio che si era reso conto, durante il Congresso delle scienze a Bologna, di questo bisogno così angoscioso delle Università italiane, ha voluto stanziare una somma di 2 milioni di contributi straordinari a favore dei laboratori di fisica e di chimica. È stata una benedizione per questi laboratori; ma i membri della Commissione che dovevano ripartire questi due milioni si sono trovati davanti a questa angosciosa difficoltà, di dover dire alla metà almeno dei colleghi: non vi diamo niente, perchè quello che potremmo darvi, sarebbe una goccia per la vostra sete.

Era detto nella lettera del ministro della pubblica istruzione che incaricava alcuni colleghi di distribuire questa somma, di assegnarla soltanto ai laboratori che negli ultimi anni avevano lavorato. Perciò molti si sono dovuti eliminare, ma non perchè i direttori non avessero avuto la voglia o la capacità di lavorare, ma perchè non avevano potuto farlo per mancanza di mezzi. Ora io non dico che le dotazioni debbano essere quadruplicate, come dovrebbero essere per poter andare avanti; ma mi raccomando all'onorevole ministro della pubblica istruzione perchè voglia sollecitare dal collega del tesoro, se non altro, la conferma di questo contributo straordinario di 2 milioni, che andrà un'altra volta a beneficio di qualche altro laboratorio.

Credete forse che questi danari siano male spesi e che se anche si chiedessero 4 o 5 milioni all'anno non si chiederebbe quello che è necessario per il vantaggio delle Università,

per il progresso della scienza e per il bene del Paese? Vi voglio dare un solo dato numerico. Proprio in questi ultimi mesi lo Stato ha stanziato una somma di 650 milioni per un cavo telefonico sotterraneo che dal Sempione e da Chiasso deve giungere fino a Napoli per ora e poi fino alla Calabria e alla Sicilia. Orbene in questa spesa di 650 milioni c'è un capitolo di 140 milioni che si riferisce a piccoli dispositivi necessari quando si voglia fare la telefonia a grande distanza e cioè bobine e amplificatori. Per questo occorrono 140 milioni e notate bene: l'Amministrazione ha ottenuto patti ottimi. Si tratta di forniture che vengono in parte dalla Germania e in parte dagli Stati Uniti e la nostra Amministrazione ha potuto ottenere condizioni ottime, perchè i prezzi che essa ha pagato sono inferiori a quelli che le stesse Case hanno fatto per forniture alla Francia, alla Svizzera, e, mi pare, al Belgio. Con tutto questo, di quei 140 milioni ce ne sono venti che rappresentano il valore del materiale. Gli altri rappresentano il prezzo dei brevetti, ossia, se volete, rappresentano le economie che da 30 o 40 anni i ministri del tesoro hanno fatto sui laboratori di fisica.

Se invece di tenerci nelle condizioni in cui ci hanno sempre tenuti (e badate bene che ciò si verifica con il principio del regime unitario, perchè prima nelle provincie che erano soggette all'Austria, per le Università di Pavia e di Padova, e nelle provincie che formavano il Granducato di Toscana le cose erano un po' migliori) se invece di tenerci, ripeto, nelle condizioni in cui ci hanno sempre tenuti si fossero spesi 4 o 5 milioni annui per i laboratori di fisica, probabilmente non si dovrebbero mandare all'estero queste somme che ho detto.

E questo è un caso, ma di casi come questo ce ne sono tanti. E a questo proposito vi voglio raccontare ancora un fatto e sono dolente che il ministro delle finanze non vi sia perchè, probabilmente, darebbe degli ordini in proposito. C'è un mio collega all'Università di Firenze, il prof. Rolla, che ha trovato nelle terre rare un elemento che non si conosceva ancora ma del quale si prevedeva l'esistenza perchè era mancante nella tabella periodica di Mendelejeff. Il Rolla ha trovato questo elemento con delle reazioni spettroscopiche, ed ora,

naturalmente, tenta di isolarlo. Orbene, egli ha trovato un privato, a Genova, che gli ha dato ottocentomila lire per l'acquisto delle materie prime che sono necessarie. Una prima tonnellata di queste materie è arrivata alla dogana di Genova, che pretende ottomila lire per introdurla. Questo è il sussidio che il ministro delle finanze dà per la ricerca! (*ilarità*).

Io sono convinto che se questo fatto si fa conoscere al ministro delle finanze la tonnellata delle terre rare entrerà in franchigia. Comunque è da rilevare che non è venuto in mente al direttore della Dogana di Genova di prospettare la questione al superiore Ministero.

Noi ci troviamo dunque in una condizione molto dolorosa per quel che riguarda le scienze. Ci si dice: « Riducete le Università! ». È bene dire una volta per tutte che questo è un grossolano errore, almeno per quel che si riferisce alle scienze sperimentali: un errore madornale! Lasciamo stare la statistica che ci dice che negli Stati Uniti (che sono gli unici che profittano degli insegnamenti della guerra) le Università sono più di una per ogni milione di abitanti. In questa proporzione noi ne dovremmo avere 40: non ne abbiamo nemmeno 20.

Ma un insegnamento sperimentale non si può fare ad un numero considerevole di studenti. Quelli che conoscono come si svolge l'insegnamento clinico nelle grandi Università, sanno che l'avere, se fosse possibile, 300 studenti intorno al letto dell'ammalato sarebbe esiziale per l'insegnamento stesso. Il mio collega direttore dell'Istituto chimico di Roma mi diceva che ha 300 studenti in laboratorio. Per fare un insegnamento serio a 300 studenti occorrono almeno 30 assistenti: un assistente ogni 10 allievi. Ne ha due!

In pratica l'insegnamento chimico si fa senza esperimenti! Ora si potrebbe, e non è una cosa assurda, limitare il numero degli studenti ammessi a frequentare un determinato laboratorio e distribuirli fra le varie Università. Badate non parlo per interesse perchè, per mio conto, ho già anche troppo lavoro, e sarei lietissimo di poter scaricare qualche allievo sulle Università vicine. È impossibile fare un insegnamento sperimentale quando è troppo grande il numero degli studenti. Ed allora il rimedio di limitare il numero delle

Università vedete a che cosa condurrebbe: renderebbe ancora più difficile la condizione delle Università delle grandi città.

Non voglio tediare più il Senato. Solamente io desidero riassumere quelli che mi sembrano i desiderî da soddisfare, desiderî che io ho espresso nell'interesse della scienza che coltivo e perchè sono convinto che rispondono anche all'interesse dell'economia ed anche della difesa del nostro Paese.

Prima di tutto occorre un più efficace insegnamento nelle scuole medie, evitando l'abbinamento delle materie, specialmente della matematica con la fisica, perchè dai risultati dell'esperienza è risultato non opportuno. Secondo: occorre che si provveda alla condizione degli assistenti perchè tra qualche anno non avremo più assistenti e cioè non avremo la possibilità di reclutare tra loro gli insegnanti. E per provvedere alle condizioni degli assistenti bisogna intanto sistemare la loro carriera nel senso che con la loro promozione non perdano la qualità d'impiegati dello Stato. Poi stabilire che d'ora innanzi siano considerati impiegati dello Stato, e che gli anni trascorsi in tale qualità siano contati nella loro carriera futura quando qualcuno di essi passerà all'Università o entrerà nelle scuole medie.

Finalmente, onorevole ministro, faccio voti perchè almeno quel contributo di due milioni che è stato dato quest'anno, e per il quale professori italiani di chimica e di fisica sono profondamente grati al ministro ed al Capo del Governo, sia confermato e se possibile aumentato, per mettere i nostri lavoratori in condizioni di poter per lo meno mantenere le tradizioni nostre, che sono nobilissime.

Si parla tanto di centenari: ora stiamo celebrando quello di Alessandro Volta. Si è inaugurata una esposizione, si terranno dei congressi a settembre. Ma la più bella celebrazione del centenario di Volta sarebbe quella di mettere i laboratori di chimica e di fisica in condizioni di lavorare e di poter mostrare che se una certa commissione pensa che « attualmente non si ha il senso dell'osservazione e lo spirito critico », non siamo però indegni dei nostri maggiori (*vivi applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'onorevole Capo del Governo propone che domani, in principio di seduta, si discuta il bilancio dell'interno e che la discussione del bilancio della Pubblica Istruzione venga ripresa dopo esaurita la discussione del bilancio dell'interno.

Non facendosi osservazioni, resta così stabilito.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Vigliani a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VIGLIANI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 185, circa provvedimenti relativi al contributo di riscatto di tabelle categorie di iscritti alla Cassa di Previdenza per le pensioni a favore degli impiegati e salariati degli enti locali.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore, Vigliani della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 1017);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 862). (*Seguito*).

II. Votazione per la nomina:

a) di un segretario dell'Ufficio di presidenza;

b) di ballottaggio per la nomina di un commissario di vigilanza al Fondo per il culto.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, per provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia in

seguito all'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca (N. 625);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, relativo al condono di credito dello Stato verso l'Amministrazione provinciale di Trento (N. 642);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione (N. 645);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, che reca provvedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari (N. 646);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, relativo alle variazioni dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi (N. 649);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, concernente provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia tridentina (N. 650);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli (N. 710);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e costituisce la stessa in unica sezione (N. 764);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale del melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati (N. 802);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la importazione in franchigia dei semi di lino destinati alla semina (N. 803);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2306, concernente la distribuzione delle pagelle scolastiche istituite col Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615 (N. 812);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti (N. 782);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, contenente norme per la esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli (N. 783);

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo alla soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia (N. 633);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di Pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova (N. 634);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo alla istituzione della Milizia nazionale forestale (N. 703);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al Regio decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo (N. 759);

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (N. 785);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione dei mutui concessi per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana (N. 707);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675);

Conversione in legge del Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, concernente provvedimenti contro il cancro e i tumori maligni (Numero 744);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese (N. 855);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 14 novembre 1926, n. 2033, concernente la proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1927, agli esattori del decennio 1913-1922 (N. 856);

Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree (N. 965);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, concernente la decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili (N. 891);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 243, che ammette nuove merci all'importazione temporanea (Numero 833);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2213, che estende il diritto al risarcimento dei danni di guerra a favore di coloro che, pur non essendo cittadini italiani al momento del danno, abbiano servito con fedeltà ed onore nell'esercito o nell'armata italiana per un periodo non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-18 e siano attualmente in possesso della cittadinanza italiana (N. 910);

Conversione in legge del Regio decreto 27 gennaio 1927, n. 127, recante autorizzazione per esecuzione di lavori e concessione di sussidi, in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni del 1926, nella Valle Padana, nelle tre Venezie e nella provincia di Forlì (N. 904)

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 80, che proroga l'efficacia del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, numero 1115, concernente la alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili (N. 906);

Conversione in legge del Regio decreto 20 gennaio 1927, n. 121, contenente modifiche al Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, che erige in Ente morale l'Alleanza Cooperativa Torinese (N. 830);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, concernente

provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette (N. 857);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1805, concernente la estensione dell'obbligo del diritto fisso di visita veterinaria a prodotti ed avanzi animali non contemplati nella tabella annessa alla legge 16 luglio 1916, n. 947 (N. 806);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1623, contenente modificazioni alle tariffe per il servizio delle riscossioni per conto di terzi (N. 851);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1618, concernente il divieto per la città e il territorio di Zara della fabbricazione di tabacchi lavorati similari a quelli di produzione del monopolio italiano (N. 628);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2194, che approva una convenzione per aumento di escavazione nelle Regie miniere demaniali dell'Elba (Numero 869);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, per la trasformazione della Società cooperativa « Unione militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria (N. 865);

Provvedimenti per incoraggiare la esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura (Numero 964);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo (N. 883).

La seduta è tolta (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLVª TORNATA

VENERDÌ 3 GIUGNO 1927 - Anno V

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Congedi	Pag. 8350
Disegni di legge (Discussione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928 »	8538
Oratori:	
MARAGLIANO	8538
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	8547
RAVA, <i>ff. di relatore</i>	8545
ZIPPEL	8544
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928 »	8564
Oratori:	
DORIGO	8564
GARBASSO	8573
GENTILE	8564, 8576
RAJNA	8575
VITELLI	8570
Relazioni (Presentazione di)	8537, 8563, 8380

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri, dell'Interno della Guerra, della Marina, della Aeronautica e delle Corporazioni, e i Ministri delle Colonie, dell'Istruzione Pubblica e delle Comunicazioni; ed i Sottosegretari di Stato per gli Affari Esteri e per l'Istruzione Pubblica.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Resta Pallavicini per giorni 10 e Bollati per giorni 8.

Se non si fanno obiezioni, questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Libertini, Boselli, Simonetta, Marchiafava, De Blasio e Sitta a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2053, riflettente la proroga del termine per la nomina dei rappresentanti al Parlamento della Cirenaica ».

BOSELLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Espropriazione per pubblica utilità della casa in Genova ove nacque Giuseppe Mazzini ».

SIMONETTA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, riguardante lo stanziamento di 80 milioni e contenente disposizioni per la costruzione di case economiche per i ferrovieri;

Conversione in legge del Regio decreto-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1927

legge 13 febbraio 1927, n. 150, che stabilisce il trattamento doganale da usare al prodotto antiparassitario Zyclon B;

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 277, concernente modalità per la corresponsione degli assegni a cittadini stranieri che compiono studi presso Università, Istituti superiori e Istituti d'istruzione artistica del Regno;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, num. 2020, contenente norme per l'assegnazione delle case economiche costruite dallo Stato nelle località colpite dal terremoto e consegnate alle rispettive amministrazioni comunali.

MARCHIAFAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2164, contenente disposizioni per l'impiego nell'uomo di sieri, vaccini ed affini, non prodotti a scopo di vendita e per la produzione di autovaccini ».

DE BLASIO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672, concernente il riordinamento della Commissione centrale per le imposte dirette;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 133, circa la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 14, per la sistemazione delle sedi notarili nei territori annessi al Regno.

SITTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, contenente modificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Libertini, Boselli, Simonetta, Marchiafava, De Blasio e Sitta della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio del 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » (N. 1017).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di

previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 1017).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

MARAGLIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Onorevoli colleghi, parlo sui servizi di sanità. Se la loro importanza, fu sempre apprezzata dal Senato, essi ne hanno oggi acquistata una maggiore dopo che il Capo del Governo, sia con la Carta del lavoro, sia più chiaramente e più intensamente col suo mirabile discorso, gli ha annoverati in prima linea fra i vari servizi statali. E bene a ragione, perchè in essi le conquiste della scienza si integrano colla politica, e perchè su questa medicina politica, come la definì Guido Baccelli, si basa la fortuna dei popoli. È, quindi, nuovo merito del regime fascista di avere ravvivati questi servizi, perchè da quasi mezzo secolo, da quando cioè Francesco Crispi aveva creato il codice sanitario, non furono più mai oggetto della attenzione speciale degli uomini di Governo. L'on. Mussolini ve la diede. La relazione redatta con luminosa chiarezza dalla Direzione di Sanità e testè pubblicata lo manifesta. Tutti i rami della pubblica sanità furono curati con fattiva energia, ed intensificati dal soffio rigeneratore del Duce, mirabilmente coadiuvato dal direttore di quell'importante Ufficio e da tutto il suo personale. Così fu attuata una serie di provvedimenti, i quali manifestano la risoluzione del Governo di procedere attivamente informando i suoi atti ai bisogni positivi del paese, mettendo da parte tutte le considerazioni d'ordine dottrinale, che facilmente si possono infiltrare e si sono spesso infiltrate in questi servizi.

Onorevole colleghi, i dottrinarismi sono sempre dannosi nel campo della scienza applicata, come lo sono in politica, e se in politica spesso turbano la vita delle Nazioni, in scienza ritardano le applicazioni pratiche di quei veri che possono essere utili alla salute degli uomini ed alla vigoria della razza. Fra i provvedi-

menti che il Ministero dell'interno ha presi a beneficio della pubblica salute, merita di essere specialmente menzionato quello della vaccinazione antitifica e lo ricordo di preferenza perchè da esso emergono insegnamenti importanti per l'avvenire. Considerate, onorevoli colleghi, questi dati di fatto. La vaccinazione antitifica era stata in Italia attuata nell'esercito durante la guerra libica, vale a dire nel 1912, e aveva dimostrato che la morbilità nei militari per tifoide dal 35 per mille quale era, era stata ridotta all'uno per mille. Durante la grande guerra dal 17,9 per mille, in seguito alla vaccinazione, la morbilità nel nostro esercito discese in seguito all'1,3 per mille. Uguali risultati si ebbero in tutti gli eserciti che hanno preso parte alla guerra sia da un lato che dall'altro, e dopo la guerra vediamo tale vaccinazione attuata nella popolazione civile dovunque, in Belgio, in Bulgaria, in Francia, in Germania, in Grecia, in Polonia, in Rumenia, in Spagna, dove le popolazioni, allo spettacolo della sua utilità, spesso di loro iniziativa chiedevano di essere vaccinate in massa. Ebbene, onorevoli colleghi, in Italia, solo in questi giorni, dopo tanti anni, e solo per merito e per azione del Governo fascista, la vaccinazione antitifica è stata finalmente decretata. Perchè si attesero tanti anni? Era dannosa? No. Erasi dimostrata utile? Sì. Il perchè è inutile indagarlo: è un fatto ormai compiuto e solo possiamo pensare melanconicamente ai danni che la società ha avuto per il ritardo ed alle vittime che hanno pagato il fio di questo ritardo.

Ieri, quando vidi sulle cantonate della città il manifesto del Governatore di Roma in cui comunicava ai cittadini l'obbligo della vaccinazione antitifica non potei a meno di esclamare nell'intimo mio: quanti beneficiati ne saranno riconoscenti a Benito Mussolini! Del resto, egregi colleghi, i ritardi nell'applicazione delle vaccinazioni preventive contro le malattie infettive, si avranno sempre finchè l'azione dei governi sarà turbata dalla prevalenza di dottrinarismi politici e scolastici.

È questo un punto, onorevoli colleghi, che è nostro dovere considerare con molta attenzione, perchè riguarda intimamente un capitolo tutto moderno della medicina politica. La scienza ogni giorno dimostra, per qualcuna delle malattie infettive che attentano alla

pubblica incolumità, la possibilità di prevenirle per mezzo di vaccinazioni preventive: ma l'applicazione di queste conquiste può essere appunto intralciata — e lo fu specie in Italia — da quei dottrinarismi politici e scientifici cui ho testè accennato.

Dottrinarismi politici, perchè in nome di una libertà male intesa ed inconsideratamente applicata, si vorrebbe, oggi, ancora rifiutare ai governi il dovere di imporre le misure opportune alla difesa dai morbi. Da questi bigotti di un liberalismo, omai per merito di Benito Mussolini sorpassato, ma che ha ancora tenaci interpreti fra noi, si dice: perchè violare la libertà dei cittadini con l'obbligarli a farsi innestare questi materiali protettivi, per immunizzare il loro corpo, di cui essi solo sono signori assoluti? Ma questi sofisti dimenticano che, anche prescindendo dal dovere che hanno i governi, di provvedere, anche loro malgrado, alla tutela dei recalcitranti per ignoranza o per concezioni errate con queste obiezioni si pretenderebbe un rispetto alla libertà curiosa: quella di essere dannosi alla società, perchè nelle malattie infettive — lo si deve sempre ricordare — è in giuoco non solo la difesa dell'individuo, ma pur anco la difesa di tutti. Il colpito da malattie infettive comunicabili diventa propagatore possibile di esse e, preservando lui, anche per imposizione, si preservano centinaia e centinaia di uomini. Questo dottrinarismo politico quindi non può, non deve essere accettabile.

Del pari pericoloso ed inaccettabile è il dottrinarismo scientifico, o per meglio dire, scolastico, in base al quale non si riuscirebbe mai ad attuare alcuna vaccinazione preventiva. Mi spiego. Quando una grande verità fondamentale viene conquistata, dai mille e mille laboratori del mondo escono migliaia di lavori dedicati allo studio delle mille quistioni che si possono innestare a quella data verità fondamentale ed una colluvie di osservazioni, spesso le une alle altre contraddittorie, vengono ad abbuaiare la verità fondamentale nella mente dei sofisti e dei dottrinari, che creano dubbi ed incertezze e rendono sempre tutto discutibile. Per quel che riguarda le vaccinazioni in genere, la verità fondamentale è questa: *Che l'organismo animale innanzi alle offese di agenti perturbatori della sua salute si difende*

e può divenire insensibile ad esse. È una verità, che come gran parte della verità in medicina, è uscita dalla osservazione empirica secolare di tutti i paesi del mondo e che poi le conquiste scientifiche hanno luminosamente consacrata, mentre dottrinari e sofisti non cessano di otte-
nebrarla colle loro discussioni contraddittorie.

Ciò premesso, ove il senso della realtà non dominasse in chi ha la responsabilità dei Governi, nulla in questo campo si riuscirebbe ad attuare perchè si può mettere in dubbio tutto. Ed abbiamo veduto mettere in dubbio anche la vaccinazione Jenneriana: quella contro il vaiolo, fino al punto di creare in Inghilterra una associazione contro di essa.

È certo oggi se a proposito di questa benefica vaccinazione si volessero usare i metodi contraddittori che si usano in ordine alle altre vaccinazioni, certo se ne ritarderebbe all'infinito l'applicazione, come si è ritardata quella contro il tifo che non si sarebbe attuata senza l'adozione del metodo fascista del Governo nazionale, che la volle attuata sorpassando ogni remora dottrinale. E bene fece perchè, in questo argomento, il compito di un Governo che abbia il senso della realtà, è questo: accertare che il mezzo che si dovrebbe usare per una vaccinazione sia innocuo (e ve ne siano le ragioni), lasciando all'esperienza dell'applicazione ed al tempo di l'accertamento dell'utilità pratica: perchè la efficacia delle vaccinazioni preventive nell'uomo non può essere dimostrata da osservazioni di laboratorio, ma da una lunga e larga applicazione sulle masse. Così infatti è nata e si è divulgata la vaccinazione contro il vaiolo; così si dovranno divulgare e popolarizzare tutte le altre vaccinazioni possibili contro le varie malattie infettive, devono applicarsi sempre, purchè siano sicuramente innocue.

In questo campo delle scienze biologiche il Governo in Italia, si troverà innanzi anche a cause di remora dipendenti dalla consuetudine riprovevole invalsa, di aspettare, in ogni cosa, il *placet* proveniente dall'estero. Perchè in Italia vive e domina nei nostri centri di studi una specie di *Internazionale scientifica*, che in molti punti potrebbe appaiarsi con quelle di triste memoria, che per tanto tempo avvelenarono la vita dei lavoratori italiani e della produzione industriale italiana, la cui influenza, omai distrutta dal fascismo, si tenta

invano anche oggi, di ripristinare. Come un tempo gli operai italiani accettavano la dittatura di centri operai stranieri, così oggi ancora in Italia non pochi uomini di scienza — specialmente biologica — e della scienza, dirò così, ufficiale, subiscono non solo la dittatura straniera, ma ne aspettano, anzi ne invocano il verbo, di cui si fanno banditori entusiasti, recando danno al prestigio ed agli interessi economici del nostro paese. Così accade che, deprimendo la produzione intellettuale italiana ed esaltando la straniera, costoro inceppano la influenza intellettuale italiana; i prodotti industriali stranieri a base scientifica invadono i nostri mercati, a danno dei nostrani, milioni e milioni di lire sono esportati a favore della industria forestiera, e tutto questo per colpa della svalutazione dei valori nazionali.

È vero che la scienza non ha patria, ma è anche vero che la patria l'hanno i cultori della scienza e se essi non devono chiudere la porta, a ciò che di buono si fa all'estero, hanno però il dovere di mantenere rispettato ed apprezzato quello che si produce nel nostro Paese e di non inchinarsi supinamente a ciò che viene da fuori. Questo purtroppo ancora non si fa da noi, mentre si fa dovunque all'estero. Con dolore si può dire che in nessuna parte del mondo succede quello che succede da noi, malgrado i moniti severi del Duce. Egli certo non tollererà più a lungo che coloro, cui lo Stato affida l'educazione dei giovani, si valgano della loro posizione ufficiale per continuare in questo sabotaggio dei valori nazionali. Con la sua ferrea mano svelerà ed estirperà queste piante moleste che creano una situazione dannosa al buon nome ed all'interesse materiale della Nazione (*benissimo*): e quel che è peggio, tendono a perpetuarla, sotto gli occhi del Governo, spargendo il mal seme dappoichè continuano ad esserne custodi.

Prima di chiudere questa parentesi ricorderò quello che si fa in paesi, dove il senso della realtà si impone al dottrinarismo. In Spagna, superando le divagazioni dottrinali, si applica da più anni la vaccinazione preventiva contro la tubercolosi; altrettanto si fa nell'Argentina, nel Giappone. A Tokio si applica la vaccinazione anche agli alunni delle scuole, con ottimi risultati. In Italia, invece, dove questa vaccinazione è nata, non si

applica ancora, e spesso è ostacolata pure la introduzione nelle scuole di una semplice indagine, quale è quella, chiamata cutireazione, che si pratica nelle scuole di tutti i paesi civili, e che è destinata a scoprire se in un organismo vi ha un principio di attività tubercolare.

Sono molte, onorevoli colleghi, le questioni attinenti ai servizi della sanità, che possono interessarci. La sanità, medicina politica, come la diceva Guido Baccelli, ha una importanza così cospicua, nella vita della Nazione, che penetra in tutti i meandri della vita pubblica. Se io volessi esaminare tutto quello che è relativo a questi servizi non basterebbero ore e non basterebbe una sola seduta. Mi limiterò quindi ad accennare semplicemente ad un particolare, prima di parlare del punto più importante della nostra difesa sanitaria: cioè di quello della lotta antitubercolare. Voglio accennare cioè alla opportunità di creare, nei grandi centri industriali, ospedali appositi per gli operai. È misura opportuna, data la connessione intima che passa tra la morbilità degli operai e la funzione delle assicurazioni. Questo accoppiamento richiede una organizzazione speciale dei servizi ospedalieri. Mentre è doveroso e necessario assicurare tutta l'assistenza che occorre all'operaio infermo, è d'altra parte necessario impedire che la malattia, una volta guarita, costituisca un capitale di cui la ospitalizzazione rappresenterebbe i frutti. Quindi l'opportunità, ove esistono grandi centri industriali, di creare ospedali all'uopo organizzati.

E concedetemi che io vi intrattenga qualche minuto sulla lotta antitubercolare, che il Governo dell'on. Mussolini e dei suoi valorosi collaboratori, ha ingaggiato con fede e con intendimenti fattivi.

Oggi, onorevoli senatori, bisogna ricordare che le conquiste di quest'ultimo quarto di secolo hanno portato una completa rivoluzione nelle concezioni sia dottrinarie che pratiche della lotta antitubercolare.

Non intendo, onorevoli colleghi, di condurvi nel campo di astruse questioni scientifiche; mi limito a dirvi che oggi la lotta antitubercolare non è più basata esclusivamente sulla guerra al bacillo. Le conquiste scientifiche odierne permettono di affermare che il bacillo non basta a sviluppare la malattia, e che la

malattia tubercolare nasce solo quando l'organismo non è capace di esercitare la propria azione difensiva. Tanto vero che esistono individui i quali hanno in sé i germi della tubercolosi e non sono stati mai e non saranno mai ammalati. Occorre dunque che la difesa dell'organismo sia adeguata e preparata. Ed un'altra verità è stata dimostrata: la possibilità che la malattia tubercolare accertata sul nascere, venga arrestata.

È un complesso di dati, di nuovi dati, la conoscenza dei quali porta a delle conseguenze non solo teoriche ma anche pratiche importantissime. Oggi la lotta è basata su questo principio: rendere insensibile l'organismo all'offesa dei bacilli tubercolari e, subordinatamente, scoprire la malattia quando è sul nascere, non quando essa è già nata, come si faceva sino ad ieri, in base ad insegnamenti ora tramontati. Così diviene possibile il prevenire la malattia tubercolare, e troncarla quando è sul nascere.

Queste due verità sono oggi inoppugnabili ed universalmente accettate. In base ad esse per opera della Sanità militare, l'Italia prima di ogni altra nazione, ha creato stazioni di accertamento, destinate a scoprire le malattie tubercolari nel loro periodo latente. È sarebbe desiderabile che questi accertamenti, i quali già hanno reso tanti utili frutti nel campo della medicina militare, fossero applicati anche, e largamente, nel campo della medicina civile, specie in occasione del reclutamento degli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni. In tal modo si eviterebbe di accogliere gente ammalata negli uffici e si salverebbero in tempo tante persone.

La conclusione è che oggi, per combattere utilmente la lotta contro la tubercolosi, si richiedono cognizioni speciali. Si può ammettere che i diplomati in medicina, solo perchè tali, le posseggano? No.

Chi ha conseguito il diploma di dottore in medicina non deve, per ciò solo, ritenersi versato in tutte le discipline mediche specializzate.

Questo è un errore che è stato pubblicamente riconosciuto nei mesi scorsi da una notevole disposizione del Ministro della Guerra che poi è il Capo del Governo. L'autorità militare ha chiamato un gruppo di maggiori medici distintissimi ed ha detto loro: Signori

miei, voi siete certamente dei medici provetti perchè per giungere al grado di maggiore medico, naturalmente avete dovuto acquistare valore e larga esperienza. Siete dei medici provetti, sì ma prima di affidarvi servizi anti-tubercolari nell'esercito — servizi che si stanno creando — voglio che siate forniti delle cognizioni speciali oggi necessarie. E fu istituito per essi uno speciale corso di tisiologia che si è tenuto nel Sanatorio di Anzio. A tale corso hanno partecipato insegnanti di varie discipline. Il ministro ha fatto, poi, dare un esame in proposito a questi medici, confermando così il principio che non si devono affidare funzioni anti-tubercolari che a medici specializzati. Permettetemi la parentesi di un minuto per dirvi che sono rimasto ammirato del funzionamento di quel Sanatorio che il Ministero della Guerra ha fatto sorgere in Anzio, e che è diretto da un medico militare valentissimo. È un istituto che fa onore al Corpo sanitario militare ed all'Italia.

Ho portata la vostra attenzione su questo esempio del corso di studi imposto a medici militari provetti, per giustificare una inoppugnabile conclusione: che per attuare con efficacia, in sostanza, e non solo formalmente, la lotta antitubercolare è indispensabile avere e preparare medici specializzati. E questo è vero non solo per la tubercolosi, ma per tutti i servizi medici speciali, ad esempio quello della Aeronautica, che attende, e speriamo avrà, un corpo medico preparato a tali alte ed importanti funzioni.

E, ritornando alla lotta antitubercolare, è a far voti che il Ministro degli Interni ripeta quello che ha fatto il Ministero della Guerra, disponendo che i servizi pubblici antitubercolari siano affidati solo a chi dimostri di avere le cognizioni necessarie.

Da molto tempo è presa una misura analoga per i medici di bordo i quali, per essere accettati, devono dimostrare di avere cognizioni speciali. La si prenda per coloro che aspirano a servizi antitubercolari.

Il Ministero dell'interno si è già, giova riconoscerlo, avviato per questa strada: sia coll'incoraggiare gli insegnamenti specializzati, sia col creare borse di studio. Ed è desiderabile che queste borse siano concesse, specialmente per studi a farsi presso Istituti italiani, perchè

ciò è richiesto dalla nostra dignità nazionale, e perchè davvero non vi è nulla che in questo campo emerga fuori d'Italia.

Governo e Consorzi antitubercolari diano dunque mezzi per promuovere ed incoraggiare l'istruzione specializzata pei medici.

Gli oneri finanziari che si incontreranno saranno largamente compensati dal minor numero di ammalati che batteranno alle porte degli ospedali.

Nel bilancio del Ministero dell'interno vi è un capitolo il quale è destinato alla istruzione specializzata, ma esso è di scarsa entità. È a sperare che le finanze via via rinvigorite per opera del Duce, concedano mezzi sempre maggiori per attuare vivamente la lotta contro la tubercolosi. È ottima e santa cosa promuovere la lotta contro il cancro, ma è necessario ricordare che la lotta contro la tubercolosi è già promettente di successo, perchè se ne conosce la natura, mentre è più urgente perchè colpisce l'uomo negli anni di sua vita in cui è più capace di produrre.

Tutto questo il Duce sa e dobbiamo essere convinti che, appena gli sarà possibile dedicarsi intensamente a questa lotta, saprà conquistare la vittoria della tubercolosi, come ha conquistato quella del grano.

A questa vittoria si giungerà usando i metodi fascisti, ispirati alle esigenze della realtà, al disopra di ogni formalismo e di ogni dottrinarismo e mobilitando tutte le forze del Paese: medici condotti, maestri, curatorj di anime, filantropi. In Italia si sono già forgiate da tempo le armi: e per merito di Benito Mussolini all'Italia potrà toccare il vanto di avere per prima segnato all'umanità la via per emanciparsi dal flagello tubercolare, evitando che questo vanto possa essere prima afferrato, come è già succeduto in altri campi, da stranieri accorti che abbiano abilmente marciato sopra le orme italiane, cercando poi di cancellarle.

E nel giorno in cui questa battaglia sarà vinta l'umanità tutta benedirà il nome di Benito Mussolini. (*Approvazioni*).

ZIPPEL. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIPPEL. Mi sia consentito di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dell'interno sulle condizioni in cui versano i nostri archivi di Stato.

Dire dell'importanza, della ricchezza, della rarità del vastissimo materiale documentario che l'Italia possiede nei suoi archivi di Stato sarebbe un ripetere cose a tutti note sia agli italiani che agli stranieri; ma è opportuno mettere in rilievo questo fatto, che il vanto cioè di possedere tale primato di ricchezza diviene effimero e sterile quando non soltanto non siamo in grado di valorizzarlo, ma permettiamo che vada lentamente in deperimento.

Ripetute volte in occasione della discussione del bilancio dell'interno, sia in questo che nell'altro ramo del Parlamento, si è dovuto lamentare lo stato di quasi abbandono in cui sono lasciati gli archivi di Stato per la scarsità dei fondi loro assegnati, per l'insufficienza degli edifici, come pure per la deficienza di numero e di condizione del personale; anche di recente se n'è fatta eco, con particolare competenza, la stampa quotidiana.

Ora, se l'affollarsi di problemi grandiosi di politica e di economia, che interessano la vita della Nazione, hanno impedito al nostro Governo di fare di più di qualche promessa, non è d'altronde possibile prolungare ulteriormente lo stato di agonia che potrà recare dei danni irreparabili per l'avvenire. È necessario quindi che si provveda con sollecitudine e adeguatamente.

Ho accennato soltanto i mali d'indole generale che affliggono questa amministrazione; mi permetta di rilevare l'onorevole ministro che è d'uopo in primo luogo rimediare alla scarsità del personale, specialmente nella categoria d'ordine. Mentre il ruolo del personale di concetto è stato recentemente quasi completato nei suoi 105 posti con il passaggio di alcuni funzionari d'ordine forniti di laurea, quello d'ordine risulta da molto tempo vacante di oltre la metà dei posti assegnati per tutti gli archivi del Regno; di fatti, presentemente, sui 105 ne risultano occupati soltanto 43.

Nel maggio del 1924 fu indetto un concorso per 50 posti d'ordine, ma dopo aver raccolto un centinaio di domande, con relativa presentazione di documenti e pagamento di tasse d'ammissione, fu sospeso nell'agosto successivo e rinviato finché non fosse sistemato il personale ex combattente; ma a tutt'oggi, dopo tre anni, non è più stato riaperto.

La mancanza di personale d'ordine è uno

dei maggiori inconvenienti da lamentare, perchè tutte le mansioni secondarie della vita di questi Istituti finiscono col gravare il personale di concetto e direttivo che viene così distolto dal suo compito precipuo di valorizzare il prezioso materiale, preparare le basi dei grandi lavori di illustrazione storica, deficienti ancora nel nostro paese, esercitare una sorveglianza più attiva sulla conservazione di tanti archivi pubblici e privati che minacciano di andare in rovina, ed ammaestrare e formare i nuovi funzionari.

Un altro inconveniente che riguarda il personale è quello dell'assegnazione dei gradi nell'ordinamento gerarchico; il grado massimo di questo ruolo è il 6°, di troppo inferiore ai requisiti ed alla preparazione richiesti ai soprintendenti dei grandi archivi.

Si è notata ripetutamente la condizione di inferiorità in cui vengono tenute persone di alti meriti scientifici, condizione poi resa per tutti più grave dalla lentezza degli avanzamenti insita nell'esiguità del ruolo.

Se il Governo fascista col nuovo ordinamento gerarchico ha inteso ripristinare il valore delle gerarchie intellettuali e delle competenze specifiche, non si capisce perchè tale criterio non si trovi applicato da noi a questo personale che dovunque altrove è tenuto in ben più alta considerazione.

Mi duole dover portare qui l'eco delle lagnanze di molti studiosi, non soltanto italiani, i quali raffrontano, a tutto scapito nostro, la facilità con cui ottengono dagli archivi di altre nazioni risposte pronte ed esaurienti alle loro richieste di notizie, con la difficoltà, per non dire sovente l'impossibilità, di ricevere risposta dai nostri archivi.

Ma di ciò non si può muovere appunto a questi funzionari, dei quali è giusto riconoscere il grande spirito di abnegazione; occorre soltanto metterli in grado di corrispondere a quanto si richiede da essi, eliminando le deficienze di numero e di trattamento che abbiamo denunciate.

Devo poi ricordare un altro fatto sintomatico che rispecchia la deficienza del servizio regnante nell'amministrazione, poichè di 21 direzioni di archivio ora esistenti, ben 8 di queste sono sprovviste di titolari, pur essendo coperti tutti i 25 posti di ruolo; il che deriva

in parte dal fatto che non tutti i funzionari insigniti di tal grado possono, all'atto della nomina a direttore, abbandonare la sede, ove la loro opera è indispensabile, per andare a coprire la sede resasi vacante; sempre per il motivo della scarsezza del personale che non permette ad alcun direttore di privarsi dell'opera di nessuno dei funzionari che ha alle proprie dipendenze.

Un altro ordine di difficoltà in cui si dibatte l'amministrazione, è l'insufficienza dei locali, la quale non permette di concentrare nei nostri archivi di Stato altri archivi pubblici di grande importanza e della cui conservazione nessuna garanzia è offerta dai detentori. Occorre poi aggiungere che anche questa difficoltà si ricollega con la mancanza di personale, perchè molto spazio potrebbe ottenersi negli archivi di Stato qualora le direzioni potessero dar corso, con tutte le cautele e restrizioni necessarie, alla cernita ed eliminazione di carte inutili che talora ingombrano i nostri archivi.

Ma non posso terminare l'esposizione di queste deficienze d'indole generale senza parlare di quella che più particolarmente mi sta a cuore, come trentino, della condizione cioè in cui si trovano tuttora i due archivi di nuova creazione, frutto della nostra vittoria, nella Venezia tridentina: l'archivio di Stato di Trento e la sua sezione di Bolzano.

Il Regio decreto dell'agosto 1926, che li costituisce legalmente, non contiene nessuna nuova assegnazione di personale, nè di concetto, nè d'ordine e nemmeno subalterno.

All'archivio di Trento furono comandati in principio quattro funzionari dei quali è rimasto, ormai da quattro anni, uno solo senza altro aiuto che due agenti di pubblica sicurezza del cessato regime, i quali dopo essersi impraticati del lavoro durante gli 8 anni di permanenza, sono stati richiamati in servizio di questura e sostituiti da due avventizi ignari del tutto. Parimenti a Bolzano un solo funzionario, assistito da un agente di pubblica sicurezza nell'identica condizione dei due primi. E ciò avviene in due archivi di nuova creazione, con materiale copiosissimo e di altissimo valore storico da riordinare e inventariare per intero, in una regione dove tradizioni e contatti di altre nazionalità impongono sia mantenuto

quel prestigio di coltura che è nostro dovere conservare di fronte a tutti.

Debbo poi aggiungere che la guerra, tra gli altri danni, ha apportato, particolarmente nella regione tridentina, una gravissima dispersione di archivi, quando non è stata completa distruzione: moltissimi documenti asportati da privati e passati poi nelle mani di antiquari stranieri non possono ricuperarsi che mediante acquisto, ond'è necessaria una più larga dotazione di fondi per non lasciare che tante memorie preziose esulino per sempre dal nostro patrimonio.

L'Italia, giustamente orgogliosa di tanti tesori d'arte e dei monumenti che costituiscono la sua invidiata grandezza, provvede con encomiabile grandezza di mezzi alla loro conservazione e migliore efficienza, ma quest'altro patrimonio, altrettanto cospicuo, racchiuso nei nostri archivi non ha finora avuto dal Governo i provvedimenti più necessari.

Paragonare ciò che si fa e giustamente si spende per le antichità e belle arti a quanto invece si fa per gli archivi è confessare un assenteismo inspiegabile e rovinoso. Nonchè aumentare la dotazione di bilancio, lo Stato da vari anni realizza sul già scarso capitolo degli archivi di Stato, mezzo milione all'anno di risparmio per i posti lasciati vacanti, il che non può non apparire come il più schietto sintomo d'una lamentevole trascuratezza.

Mi sia concesso ora rivolgere all'onorevole ministro dell'interno la viva preghiera di voler considerare come l'Amministrazione degli archivi di Stato è organizzata nelle sue basi.

L'anno scorso, su analoghe osservazioni fatte per le biblioteche nazionali, fu creata una Direzione generale delle biblioteche presso il Ministero della pubblica istruzione. Non voglio dire che eguale misura debba prendersi per gli archivi, sebbene si tratti di un'amministrazione e di un servizio del tutto speciali; ma mi sembra almeno necessario che l'Ufficio, che ora esiste come una semplice sezione d'una divisione dell'Amministrazione civile, sia costituito come ufficio a sè, alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio, come è per esempio l'Ufficio della Consulta araldica, e soprattutto costituito da funzionari propri, forniti di speciale competenza, destinati stabilmente, istituzionalmente, a quest'Ufficio cen-

trale direttivo di tutto il servizio degli archivi. Con l'attuale ordinamento invece, il funzionario posto a capo di questa sezione del Ministero è un funzionario del ruolo amministrativo che può provenire da una Prefettura, come dalla Direzione generale della sanità, o della pubblica sicurezza, ed è solo temporaneamente assegnato a questa sezione dalla quale si allontana o per promozione, o per altra destinazione di servizio.

Da questa situazione deriva questo fatto esplicito e chiaro: che l'Amministrazione degli archivi di Stato, per quanto riguarda le speciali sue esigenze tecniche e scientifiche non possiede un organo direttivo appropriato, il che non è un'ultima causa del loro decadere. Ma a raggiungere questo scopo, non ritengo necessaria la creazione di una nuova Direzione generale e di nuovi posti di ruolo, bensì basterebbe scegliere nel ruolo stesso degli archivi un funzionario da assegnarsi stabilmente alla direzione di questo Ufficio centrale degli archivi di Stato alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio.

Con l'istituzione di un Ufficio direttivo veramente competente verrebbe poi ad essere meglio valorizzato anche il Consiglio superiore degli archivi la di cui attività ora si riduce quasi esclusivamente a questioni riflettenti il personale.

Riassumendo, quattro sono i punti principali sui quali si invocano le provvidenze dell'onorevole ministro dell'interno: organizzazione centrale, copertura di posti vacanti, trattamento adeguato del personale, dotazione di maggiori fondi per le esigenze degli Istituti.

Chiudo questa breve relazione invocando dal Capo del Governo, custode geloso del decoro della Nazione, il suo interessamento in favore di questa Amministrazione, nell'assoluta certezza che la sua volontà cancellerà definitivamente l'ombra di tutte quelle presunte difficoltà che fin qui hanno ostacolato l'assestamento di questi importanti Istituti di coltura. (Bene).

RAVA, della Commissione di finanze ff. di relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, della Commissione di finanze ff. di relatore. La Commissione di finanze, nell'assenza del collega Greppi, incarica me di sostenere le

parti del relatore. Risponderò brevemente ai due onorevoli oratori.

L'onorevole Maragliano ha fatto un discorso ricco di dottrina e avvalorato dalla competenza che gli è riconosciuta sui servizi di sanità pubblica. Non posso rispondergli partitamente, specie sulle riforme da lui invocate, ma osservo che il Capo del Governo - all'altro ramo del Parlamento - ha fatto nei giorni passati, nel suo grande discorso sulla politica interna, una esposizione così limpida, densa, piena di notizie confortanti sulle condizioni sanitarie dell'Italia, così ricca di propositi per l'avvenire, mirabile per sintesi lucida e precisa dei problemi attuali, che il senatore Maragliano deve essere soddisfatto di avere avuto (sto per dire) risposta esauriente già prima del suo discorso. Nelle singole questioni della cura della tubercolosi, degli insegnamenti speciali di istituti nuovi e dell'avviamento alla formazione di medici specializzati, osserverò che si tratta di problemi tecnici, i quali certamente saranno esaminati dal Ministero. Il discutere qui oggi di essi esorbita dai compiti della Commissione di finanze.

L'onorevole Zippel ha opportunamente trattato un punto solo molto interessante per la cultura italiana, e ci ha condotti nelle sale silenziose degli Archivi di Stato, piene di carte, di memorie e di documenti, utili per la storia d'Italia, ma assai deserte di personale, e ormai anche un po' deserte di studiosi. Il tema è degno dell'attenzione del Senato. Tre o quattro anni fa, mi permisi anch'io di richiamare l'attenzione dell'onorevole amico Federzoni, allora ministro dell'interno, su questa condizione di cose, che viene fatta ai vecchi impiegati e agli studiosi che, per la loro vita di lavoro, debbono frequentare appunto quelle sale. Considerando con animo sereno la condizione degli archivi di Stato, si prova realmente un senso di scoraggiamento. Io sono ben lieto che l'insigne Capo del Governo sia qui presente e ascolti essa questa voce degli studiosi; egli che sa comprendere subito e può decidere bene le questioni più alte. Abbiamo tesori immensi in questi grandi depositi di carte, raccolte o ammonticchiate in antichi conventi, in vecchi castelli, in vecchi edifici. Così il palazzo del Senato a Milano, gli archivi di Torino, quelli di Firenze, il convento del Gesù a Roma, il pa-

lazzo dei Notari a Bologna, gli archivi di Siena e di Parma, e quell'immenso convento domenicano di Napoli ove oggi si eseguono buoni lavori di restauro, perchè il peso delle carte e degli anni minacciava di rovinare tutto. Ricordo solo gli archivi che ho visto e conosco.

L'onorevole Zippel ha parlato della sua nobile e cara regione tridentina, ha fatto una analisi minuta dei mali, che pur io conosco, perchè faccio parte del Consiglio superiore degli archivi, sotto la illuminata guida dell'illustre nostro collega Boselli. Da molti anni non si ricordano gli ufficiali di archivio, non si migliorano gli stipendi e non si nominano i funzionari in sostituzione di quelli che vengono meno per morte! Pare che il ruolo degli archivi di Stato sia stato dimenticato nelle riforme che si fecero per gli altri personali. Da un lato ciò è danno, perchè quei bravi impiegati non ebbero il conforto degli aumenti di stipendio e di miglioramenti della loro carriera; ma dall'altro - non vi farà meraviglia - è stato una fortuna, perchè si è dimenticato di porre per essi i limiti di età! I vecchi così sono restati, e oggi vi sono ancora dei vecchi che conoscono bene gli archivi, le serie delle carte, i fondi, la storia della città in cui risiedono, e soprattutto conoscono la collocazione delle carte, le quali, si sa, una volta spostate, è difficile rintracciarle. Questi impiegati prestano servizio malgrado i limiti di età da cui avrebbero dovuto certamente essere colpiti. E sono una vera provvidenza! E come i vecchi impiegati, così vi sono restati vecchi uscieri, pratici, amici delle vecchie carte, e così giovano immensamente (vi parrà strano, onorevoli colleghi) alle ricerche, poichè talvolta sono essi che possono rispondere alle domande degli studiosi alle quali, data la povertà del personale e quindi dei sussidi e degli indici, non si saprebbe come rispondere, o per lo meno non si potrebbe rispondere se non dopo lunghe e difficili ricerche.

I locali degli archivi sono belli e assestati: abbisognano di lavori, ma riconosco che di lavori se ne fanno, e se ne faranno. È demanio dello Stato, si deve custodire, e si provvederà.

E il personale? A me pare che si dovrebbero riempire i vuoti che si sono verificati; non chiedo un organico nuovo, perchè la Commissione di finanze non deve avere queste ini-

ziative: non chiederei nemmeno una direzione generale come ha fatto l'onorevole ministro della pubblica istruzione per le biblioteche che ha ricordato ora l'onor. Zippel; provvedimento che del resto si è già dimostrato utile, e ha dato frutti buoni; come, ad esempio, l'acquisto recente dell'edizione rarissima illustrata di Dante che certamente sarebbe andata venduta a Parigi e per noi perduta. Io domando, unen-domi ai voti espressi dall'onor. Zippel, che si provveda ai posti vuoti, che si nominino i titolari di ruolo con savia ripartizione dei 60 o 70 posti vacanti nel vecchio organico; anzi, pregherei l'illustre Capo del Governo, che volesse, in un momento libero della molta attività che svolge in tanti campi, per la quale trova anche modo di dedicarsi agli studi, facendosi leggere un saggio su Machiavelli, o assistere ad una rievocazione della gloria di Roma sul mare, come a Perugia, o conoscere qualche impressione su produzioni letterarie moderne, o prefazioni a libri di storia e di economia, se volesse, dico, farsi dare dal direttore generale dei servizi civili del Ministero, quell'organico studiato dal Consiglio degli archivi, e dall'onorevole senatore Boselli presentato or sono due anni al Ministro dell'interno. Si tratta di un organico modesto che non crea nuovi posti, ma vuol riempire e riordinare quelli esistenti e provvedere ai bisogni delle provincie redente.

Creda, onorevole Primo Ministro, che ci sono lavori necessari ed occorre ancora fare cataloghi, spogli e indici per evitare che questa immensa ricchezza italiana vada disperdendosi o resti ignorata senza giovamento degli studi. Come giustamente diceva il collega senatore Zippel, noi non abbiamo bisogno di ricordare qui al Senato l'immensa ricchezza di questi archivi. Basterebbe Milano con il nuovo ricco fondo delle carte ora ricevute dall'Austria, relative al Regno italico, e prima col carteggio degli Sforza che ci mostra come una famiglia modesta venuta di Romagna potesse costituirsi centro della vita politica italiana ed entrare in diplomatici rapporti con tutto il mondo e destreggiarsi e affermarsi in potenza. E a Firenze, in sale immense, le carte della Repubblica della Signoria con i vecchi verbali delle sedute del Consiglio del tempo di Dante, dai quali risulta (ecco una singolarità) che Dante arrivava sempre alla seduta in ritardo, tanto

che non è segnato in principio tra i presenti, ed è solo notato alla fine degli intervenuti, e si vede prendere la parola alla metà della seduta. E a Venezia, dove i verbali del maggior Consiglio ci offrono la storia organica di uno Stato che dura fermo per secoli, con una successione mirabile di fatti, maturati nei secoli, regolati, con le decisioni savie, e colle riforme fino al 1797, in cui si trasforma in Democrazia, protetta prima, poi soffocata dal Bonaparte a Campofornio! E Bologna (che deve trasferire la sede) con tutta la fioritura meravigliosa del Comune e dell'Università: l'*Asta* e la *Glossa*, come disse D'Annunzio. E Parma coi Farnesi, e Siena coi liberi Ordini e coi suoi documenti di contabilità pubblica e di finanza, nuova e ardita. E Napoli con la meravigliosa raccolta di documenti, tutti i documenti della storia del Regno dalle carte degli Svevi e dalle prime trasformazioni dello Stato fino ai nostri giorni. E non dico di Roma! Una immensa ricchezza, un tesoro per la storia e non solo l'italiana, si badi, che ora rimane come abbandonata. È doloroso; e più doloroso ancora sarà pel futuro, ché l'economia attuale è un errore perché si dovrà provvedere in seguito, mancando la catalogazione, e scomparendo i vecchi ufficiali che conservano la tradizione e venendo meno quei tali uscieri che fanno da buon aiuto, i giovani dovranno esser chiamati e per quanto dotti, attivi e volenterosi, si troverebbero imbarazzati e non saprebbero dove mettere le mani. E il lavoro sarà più difficile, più lungo e più costoso.

Io spero che dopo le parole dell'onorevole senatore Zippel, alle quali io, e credo tutta la nostra Commissione che è presieduta da uno studioso dottissimo di storia, si associa, il Governo vorrà provvedere, a poco a poco, come meglio potrà, ma provvedere con quel sentimento di vita nuova che apporta in tutte le cose, congiungendo il passato, al presente ed il presente all'avvenire.

I giovani che ora sono negli Archivi, sono spinti a studiare per conto loro e far qualche libro per passare a una cattedra di storia. E gli Archivi hanno così nuovo danno.

Ripeto, in questi gloriosi Archivi c'è tutta la storia d'Italia, ma anche storia di famiglie e di interessi notevoli. In quello di Venezia, ad esempio, c'è la documentazione di tutti i problemi relativi alla laguna, di tutte le competizioni private che si rannodano ai problemi delle acque e dei boschi; a Napoli c'è la documentazione di tutte le questioni feudali che comprendono diritti di ogni genere, usi civici e simili, oggi pure dibattute e interessanti anche lo Stato.

Io confido, dunque, che il Governo nazionale vorrà provvedere. E mi si consenta a questo proposito un ricordo particolare per finire. Al grande Archivio di Napoli, così ricco e così imponente, ho visto una curiosità, un albero di platano secolare in un piccolo giardino chiuso da alte mure che raccoglievano una volta le preghiere dei frati, ed oggi conservano la parola che più non suona di tante carte della nostra storia antica. Per una strana singolarità della natura, che i botanici vanno a constatare, sopra quest'albero di platano sono nati due alberi di fico che vivono e vegetano e danno frutto a spese del platano secolare. Io voglio sperare che il Governo vorrà fare un simile innesto, e sul vecchio tronco far nascere nuovi rami verdi e utili, nutrienti e saporosi frutti per la storia grande e bella del nostro Paese. (*Vive approvazioni*).

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro dell'Interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro dell'Interno*. Ho ascoltato i discorsi degli onorevoli senatori Maragliano, Zippel e Rava. Li ringrazio e terrò nel debito conto quanto essi hanno detto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione dei capitoli, che rileggo:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile di ruolo e a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'interno - Indennità di servizio speciale ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e uscieri di questura (Spese fisse)	116,000,000 »
2	Assegni per spese di rappresentanza al Presidente del Consiglio di Stato; al Capo della polizia; ai Prefetti che ricoprono effettivamente la carica; ai Prefetti a disposizione cui siano affidati incarichi speciali. (Decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1514; articoli 184 e 186 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2908)	1,468,000 »
3	Indennità di traslocamento al personale civile ed agli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.	2,000,000 »
4	Indennità di missione al personale civile ed agli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione a favore del personale civile ai sensi dell'articolo 14 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1536	10,000,000 »
5	Assegni e indennità di emissione per gli addetti ai Gabinetti	100,000 »
6	Premi di proprietà e di rendimento al personale proprio e quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Regi decreti 17 febbraio 1924, n. 182, 28 agosto 1924, n. 1392 e 2 luglio 1925, n. 1205)	441,000 »
7	Sussidi ad impiegati, scrivani, agenti in servizio o già appartenenti alle varie Amministrazioni dell'interno e rispettive famiglie - Elargizioni alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali e militi dei Reali carabinieri e dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, vittime del dovere a norma dell'articolo 14 del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261.	435,000 »
8	Fitto di locali pel Consiglio di Stato, per gli Archivi di Stato, per gli Uffici dei veterinari di confine, per gli Uffici di pubblica sicurezza e per le colonie dei coatti (Spese fisse)	3,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	133,444,000 »

	<i>Riparto</i>	133,444,000 »
9	Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali del Ministero, del Consiglio di Stato, degli Archivi di Stato, degli Uffici di questura, di pubblica sicurezza e delle colonie dei coatti, nonchè dei locali di proprietà demaniale ad uso di caserme per Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza — Indennità ai funzionari tecnici statali per visite ai predetti locali	2,365,000 »
10	Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento per gli Archivi di Stato, per le prefetture e sottoprefetture, per gli uffici della sanità pubblica, per le questure, per gli uffici di pubblica sicurezza — Trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione mobili e suppellettili per gli Archivi di Stato e per gli uffici della sanità pubblica — Spese di ufficio per l'arma dei Reali carabinieri e per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Spese di cancelleria e di scrittoio per i comandi relativi — Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, nonchè di stazioni e posti fissi di frontiera	3,956,000 »
11	Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno — Comunicazioni telefoniche interurbane — Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso alla « Agenzia Stefani » — Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno (Spesa obbligatoria).	5,000,000 »
12	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telegrafi e delle stazioni radiotelegrafiche ad uso degli uffici e del personale delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno e dei Reali carabinieri	3,024,000 »
13	Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio: delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, per Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza; delle vetture, carri automobili e natanti per i servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Amministrazioni dipendenti dall'interno — Spese accessorie — Indennità giornaliera fissa al personale addetto alla conduzione degli autoveicoli e dei natanti.	17,000,000 »
14	Spese di liti (Spesa obbligatoria).	50,000 »
15	Consigli e Commissioni — Spese relative	100,000 »
16	Spese per propaganda d'italianità.	240,000 »
17	Acquisto e rilegatura di libri e riviste per le biblioteche del Ministero e del Consiglio di Stato	32,000 »
18	Medaglie e diplomi per atti di valore civile — Sussidi a benemeriti e a loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168 e 21 settembre 1879, n. 5708).	15,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	165,226,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	165,226,000 »
19	Spese casuali	80,000 »
20	Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		165,306,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
21	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	42,000,000 »
22	Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (art. 8 del Regio decreto 3 ottobre 1923, n. 2349 e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 918) (Spesa obbligatoria)	100,000 »
23	Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (Spesa obbligatoria)	72,000 »
24	Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari per il riconoscimento agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo universitario in qualsiasi cattedra d'insegnamento e di assistenza negli ospedali e nelle cliniche universitarie, prestate dai sanitari comunali (art. 6 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000) (Spesa obbligatoria)	20,000 »
25	Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480; ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	200,000 »
		42,392,000 »
	<i>Spese per l'amministrazione civile.</i>	
26	Retribuzioni per il servizio di copia ai cottimisti assunti con ferma temporanea (Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1794) e indennità di buonuscita a quelli licenziati	500,000 »
27	Spese per la francatura delle corrispondenze della Lega nazionale di Trieste (Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3192)	22,000 »
28	Foglio degli annunci nelle provincie — Spese di stampa, distribuzione e spedizione — Retribuzione agli amministratori (Spesa obbligatoria e d'ordine)	885,300 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,407,300 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1927.

	<i>Riporto</i>	1,407,300 »
29	Impianto e funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'Archivio centrale del Regno	1,440 »
30	Contributo annuo a favore dell'Opera Nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (Articolo 9, n. 3 della legge 3 aprile 1926, n. 2247)	1,000,000 »
31	Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, giusta la legge 4 ottobre 1920, numero 1476	20,000 »
32	Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi — Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza e agli istituti privati che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro — Sussidi diversi di pubblica beneficenza e spese varie di carattere assistenziale in caso di sinistro	22,600,000 »
33	Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. — Trasporto ed accompagnamento dei mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. — Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile provvedere altrimenti e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione (Spesa obbligatoria)	3,500,000 »
34	Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti; art. 155 del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, che approva il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza (Spesa d'ordine)	4,400,000 »
35	Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata — Indennità ai membri delle Commissioni provinciali — Ispezioni ordinarie e straordinarie	20,000 »
		<hr/> 32,948,740 »
	<i>Spese per la sanità pubblica.</i>	
36	Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali — Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari antivenerei — Concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali — Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree	6,000,000 »
37	Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra (legge 11 febbraio 1926, n. 272)	300,000 »
	<i>Di riportarsi</i>	<hr/> 6,300,000 »

	<i>Riporto</i>	6,300,000 »
38.	Sussidi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai Consorzi e ad altri Enti per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico per il cancro e i tumori maligni in genere (Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427)	1,800,000 »
39	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale medico specializzato per la lotta contro il cancro e i tumori maligni in genere (Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427)	200,000 »
40	Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395	50,000 »
41	Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e di altri enti (articolo 5, comma 2°, della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	2,000,000 »
42	Fondo da concedersi esclusivamente ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai Consorzi e ad altri Enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessità contro la diffusione della malattia e il collocamento di bambini, per allontanarli dal contagio - Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi non contemplati negli altri capitoli (art. 6 lettere a) e b) della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	2,000,000 »
43	Corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico e ausiliario, per la profilassi della tubercolosi (articolo 6, lettera c, della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	100,000 »
44	Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma e per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, per la diagnosi, cura e profilassi di detta malattia (articolo 3 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292 convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 1004)	500,000 »
45	Spese pel funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica (Regi decreti 16 luglio 1925, n. 1421 e 23 ottobre 1925, n. 2118 e decreto ministeriale 1° novembre 1925); nonché per la vigilanza sulla preparazione e il commercio dei vini e di altri prodotti agrari e di sostanze di uso agrario (Decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729 e Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033)	278,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	13,228,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	13,228,000 »
46	Spese per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali; per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici - Sussidi alle condotte farmaceutiche (testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, legge 22 maggio 1913, n. 468, regolamento 13 luglio 1914, n. 829 e Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732) - Aggi ai percettori dei proventi di cui all'art. 73 del Regio decreto 13 luglio 1914, n. 829	256,000 »
47	Spese per provvedimenti profilattici contro le endemie ed epidemie - Assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica - Contributi e premi per le scuole convitto professionali per infermiere e delle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici (articoli 1 e 5 del Regio decreto 15 agosto 1925, n. 1832) e per l'esecuzione di corsi pratici per la preparazione di personale esperto - Sussidi e concorsi	2,000,000 »
48	Spese per pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica	15,000 »
49	Stabilimento termale di Acqui, per gl'indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	300,000 »
50	Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti - Indennità ai medici delegati e al personale di bassa forza (Decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 1056).	925,000 »
51	Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Quota a carico dello Stato pel pagamento delle indennità per abbattimento degli animali - Contributi per le condotte veterinarie - Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito alla frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno	1,770,000 »
52	Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (art. 17 della legge 21 luglio 1902, n. 427) - Studi sulla etiologia della pellagra - Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra	80,000 »
53	Spesa per la lotta antimalarica in Sardegna.	300,000 »
54	Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani nei periodi di siccità (Spesa d'ordine)	350,000 »
		19,224,000 »

Spese per la sicurezza pubblica.

55	Servizio segreto	3,000,000 »
56	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe, supplementi di servizio attivo ed altre competenze di carattere fisso, ordinarie e continuative (Spese fisse)	150,000,000 »
57	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Indennità di ammissione ad ufficiali del Corpo speciale di polizia per la Capitale - Premio di arruolamento e di rafferma agli agenti di pubblica sicurezza - Gratificazioni ad agenti riformati per inabilità indipendente dal servizio	6,640,000 »
58	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Vestiario - Risarcimento danni al vestiario - Medaglie al merito di servizio	2,750,000 »
59	Retribuzione delle prestazioni straordinarie notturne rese dal personale dell'Ufficio stenografico e della Direzione dei servizi elettrici (art. 4 del Regio decreto 12 luglio 1925, n. 1205)	180,000 »
60	Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere; premi agli stessi, ai carabinieri Reali e ad altri agenti della forza pubblica ed a corpi armati per operazioni di polizia attiva inerenti alla repressione del malandrinnaggio in Sicilia - Premi ai Reali carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza per importante risultato di servizio (articolo 29 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680); premi agli stessi e ad altri agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi e per sequestro di armi	3,250,000 »
61	Spese per la scuola tecnica di polizia, per la scuola di polizia scientifica, per i Gabinetti di segnalamento e pel servizio delle ricerche	1,100,000 »
62	Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori di residenza - Spese per traslocamento di sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza	10,000,000 »
63	Spese per la repressione del malandrinnaggio in Sicilia - Acquisto e mantenimento dei cavalli e di bardature - Fitto di locali	1,500,000 »
64	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza; reparto a cavallo del Corpo speciale di polizia per la Capitale - Cavalli: sostituzione, mantenimento, servizio veterinario, ferratura - Bardature: sostituzione e riparazione	500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	178,920,00 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i> . . .	178,920,000 »
65	Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza - Spese di cura per infermità o lesioni contratte in servizio dai funzionari e dai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Spese per funerali e trasporto salme dei funzionari, dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dei Reali carabinieri deceduti per cause di servizio - Concorso nelle spese funerarie per agenti di pubblica sicurezza deceduti in servizio - Servizio sanitario di questura e visite fiscali al personale di pubblica sicurezza nell'interesse del servizio	750,000 »
66	Contributo alle provincie per spese di accasermamento dei Reali carabinieri (Regio decreto 5 luglio 1923, n. 1773) e degli agenti di pubblica sicurezza	15,000,000 »
67	Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la scuola tecnica di polizia, arredamento degli Uffici dei Comandi di gruppo di legioni carabinieri Reali - Indennità d'alloggio ad ufficiali, sottufficiali ed appuntati ammogliati dell'arma dei Reali carabinieri (art. 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379)	39,000,000 »
68	Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi e munizioni sequestrate ai privati, distruzione di proiettili rinvenuti, nell'interesse dell'incolumità pubblica	40,000 »
69	Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese e di lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i Reali carabinieri	150,000 »
70	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica - Indennità di trasferta e trasporto agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento - Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	1,500,000 »
71	Spese confidenziali per la repressione del malandrino, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini	3,000,000 »
72	Compensi a persone estranee all'amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza (Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1602)	350,000 »
73	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti della forza pubblica e di altri corpi armati . . .	20,000,000 »
74	Spese per l'impiego della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizi di speciale importanza	10,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	268,710,000 »

	<i>Riporto</i>	268,710,000 »
75	Spese per domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio; contributo pel funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881)	6,506,000 »
76	Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza	100,000 »
77	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese d'impianto e di esercizio (legge 25 giugno 1913, n. 785)	140,000 »
78	Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza.	500,000 »
79	Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, nonchè di stazioni e posti fissi di frontiera - Competenze fisse e variabili agli ufficiali, capi squadra e militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Indennità di frontiera e di missione a funzionari, impiegati, ufficiali ed agenti della forza pubblica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Equipaggiamento - Casermaggio - Mezzi di trasporto - Acquisto e manutenzione di materiale vario - Fitto di locali - Spese varie per la sistemazione della vigilanza al confine	30,000,000 »
80	Spese per il servizio di investigazione politica	50,000,000 »
		355,956,000 »
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
—		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
<i>Spese generali.</i>		
81	Retribuzioni e indennità temporanea mensile a personale straordinario e avventizio compreso quello delle provincie redente (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853)	1,750,000 »
82	Stipendi, supplementi di servizio attivo, indennità militare e indennità temporanea mensile agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2044 (Spese fisse)	112,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,862,500 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,862,500 »
83	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo e a quello di altre amministrazioni collocato fuori ruolo in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923 n. 853, 11 novembre e 30 dicembre 1923, nn. 2395 e 3084) (Spese fisse)	17,805,760 »
84	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo straordinario ai sottufficiali, guardie scelte e guardie (Spese fisse)	28,400,000 »
		48,068,260 »
	<i>Spese per l'Amministrazione civile.</i>	
85	Annualità a favore del comune di Torino per estinzione del debito di lire 1,300,000, di cui alla convenzione 15 marzo 1925 approvata con Regio decreto 16 aprile 1925, n. 640, per la permuta del fabbricato ex-Ospedale San Luigi con l'altro Curia Maxima per la sede dell'Archivio di Stato di Torino (Spesa ripartita) (Terza delle 25 annualità)	80,015 »
86	Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (Spese fisse)	195,000 »
87	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2 e legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse)	486,500 »
88	Assegnazioni vitalizie e indennità ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1, 2, 7 e 8; legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2; legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse).	209,000 »
89	Somme da erogare a favore degli enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, e dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » (Testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1791 e 3 maggio 1920, n. 545; articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1705, 10 settembre 1923, n. 2220 e 22 giugno 1925, n. 1126; articolo 1 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86 e Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712, 10 gennaio 1926, n. 56 e 9 luglio 1926, n. 1594) (Spesa obbligatoria).	57,841,782 »
90	Assegnazioni occorrenti per il pareggio dei bilanci dei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 (Regi decreti 7 febbraio 1915,	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	58,812,297 »

	<i>Riporto</i>	58,812,297 »
	nn. 71 e 72, 14 febbraio 1915, n. 118, 22 aprile 1915, n. 543 e 23 ottobre 1925, n. 2043; articolo 5 del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1502)	1,500,000 »
91	Rimborso all'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » della spesa sostenuta pel mantenimento di minorenni rimasti abbandonati in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 (ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto 14 gennaio 1915, n. 13, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476)	300,000 »
92	Somma da corrispondere all'Amministrazione provinciale ed ai comuni della provincia di Zara, a pareggio dei rispettivi bilanci degli anni dal 1924 al 1929 per la parte delle spese obbligatorie (Regi decreti 9 novembre 1924, n. 1958 e 31 dicembre 1925, n. 2423) (Spesa ripartita - Quarta delle sei quote)	1,250,000 »
93	Contributi da corrispondersi ai comuni ed ai consorzi di comuni dell'Alto Adige, per la spesa del segretario comunale di nomina prefettizia (Regio decreto 16 aprile 1925, n. 667)	200,000 »
94	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	586,300 »
95	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 e l'articolo 2 (comma 4) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 (Spesa obbligatoria)	39,500 »
96	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843) (Spesa obbligatoria)	2,790,055 »
97	Contributo a favore dell'Istituto professionale di San Michele in Roma (Regi decreti 4 febbraio 1926, n. 160 e 7 ottobre 1926, n. 1708)	400,000 »
98	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degli infermi a' sensi del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 (Spesa ripartita - decima delle venticinque annualità)	250,000 »
99	Rimborso alle istituzioni pubbliche che provvedono all'assistenza delle gestanti povere e della prima infanzia, con sede nel territorio del	
	<i>Da riportarsi</i>	66,128,152 »

	<i>Riporto . . .</i>	66,128,152 »
	Regno e nella zona delle operazioni belliche, le quali, a partire dall'anno 1916 sino a quello della pubblicazione della pace abbiano ammesso un maggior numero di ricoverati in confronto di quello dell'anno 1915, della parziale o reale maggiore spesa all'uopo sostenuta, in relazione ai mezzi di cui gli Istituti stessi dispongono (Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301) (Spesa ripartita - Nona delle 12 annualità)	150,000 »
100	Contributo a favore del comune di Napoli a sollievo delle spese per spedalità, previdenza ed assistenza pubblica (art. 6 del Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1757) (Spesa ripartita - Quarta delle dieci annualità)	2,000,000 »
		68,278,152 »
	<i>Spese per la sanità pubblica.</i>	
101	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti sui mutui concessi ai comuni esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole: a) all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; b) all'interesse del 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704 e in dipendenza degli articoli 1, 2 e 4 (comma 4º) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 ((Spesa obbligatoria).	533,319 »
102	Sussidi ai comuni per agevolare il trasporto e il rifornimento di acqua potabile in caso di bisogno in periodi di siccità, e per sussidi in capitale ai comuni esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per facilitare l'esecuzione di opere igieniche e in sostituzione delle agevolazioni consentite dagli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1911, n. 856, e dell'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132; nonchè per studi e provvedimenti aventi le predette finalità, comprese le spese per acquisto e messa in opera di trivelle o di altro materiale all'uopo occorrente (articolo 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139) (Spesa ripartita - Quarta delle dieci annualità)	525,000 »
103	Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista d'acqua potabile.	60,000 »
104	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole, per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta gli articoli 116, 119	
	<i>Da riportarsi . . .</i>	1,118,319 »

	<i>Riporto</i> . . .	1.118,319 »
	e 120, nn. 2 e 4; 138 e 139, del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 (Spesa obbligatoria)	868,828 »
105	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degl'interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole, per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126 e 129, nn. 1 e 3 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e giusta il Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704; nonchè in dipendenza degli articoli 1 e 2 (comma 2) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 (Spesa obbligatoria)	5,616,748 »
106	Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Scansano e Comacchio giusta gli articoli 195 e 196 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 - Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa anzidetta sui mutui al comune di Torino per la provvista di acqua potabile, a norma del Regio decreto 24 agosto 1919, n. 2001; sui mutui concessi al comune di Palermo ai sensi del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1420 - Concorso statale nei mutui contratti dal comune di Ferrara per opere di sistemazione ed ampliamento del proprio acquedotto in base al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1158 (Spesa obbligatoria)	166,538 »
107	Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo per spese di assistenza e di difesa sanitaria (articolo 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 886) (Spesa ripartita - Terza delle dieci annualità)	1,000,000 »
108	Concorso nelle spese per l'acquisto del chinino e per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria (articolo 1 del Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1483) (Spesa ripartita - Seconda delle cinque annualità)	200,000 »
109	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare; giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231 (Spesa obbligatoria)	20,000 »
110	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292). (Spesa obbligatoria)	25,000 »
		9,015,433 »

CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti.

111	Annualità spettanti alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita - Settima delle trentacinque annualità)	71,612 »
-----	--	----------

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali.	165,306,000 »
Debito vitalizio	42,392,000 »
Spese per l'amministrazione civile	-32,948,740 »
Spese per la sanità pubblica	19,224,000 »
Spese per la sicurezza pubblica	355,956,000 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria	615,826,740 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali	48,068,260 »
Spese per l'Amministrazione civile	68,278,152 »
Spese per la sanità pubblica	9,015,433 »
 Totale della categoria prima della parte straordinaria	 125,361,845 »

CATEGORIA SECONDA. — Movimento di capitali.

Estinzione di debiti	71,612 »
--------------------------------	----------

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	741,188,585 »
Categoria II. — Movimento di capitali.	71,612 »
 Totale generale	 741,260,197 »

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge. Li rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È stabilita in lire 150,000, per l'esercizio finanziario 1927-28, la somma da destinarsi ad elargizioni alle famiglie dei funzionari, agenti e Reali carabinieri vittime del dovere, di cui all'art. 14 del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261.

(Approvato).

Art. 3.

È fissato in lire 50,000 per l'esercizio finanziario 1927-28, la somma da destinare alle spese per la tutela igienica del baliatico, di cui all'art. 6 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395.

(Approvato).

Art. 4.

È stabilita in lire 500,000, per l'esercizio finanziario 1927-28, la somma per le spese di costruzione, sistemazione e funzionamento di istituti antitracomatosi di cui all'art. 3 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 1004.

(Approvato).

Art. 5.

È stabilita in lire 40,000, per l'esercizio finanziario 1927-28, lo stanziamento per le spese di cui all'art. 27 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita e il commercio dei vini.

(Approvato).

Art. 6.

È stabilita in lire 750,000, per l'esercizio finanziario 1927-28, la somma da erogarsi in premi ai Carabinieri Reali ed ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, per importante risultato di servizio, giusta l'art. 29 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680.

(Approvato).

Art. 7.

È stabilita in lire 200,000 per l'esercizio 1927-28, la somma da erogarsi in contributi ai comuni dell'Alto Adige per la spesa dei segretari comunali di nomina prefettizia, di cui all'art. 9 del Regio decreto 16 aprile 1925, n. 667.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Pironti, D'Andrea, Mosconi e Tolomei a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

PIRONTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione ai disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, che reca disposizioni per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1769, contenente norme per la formazione delle liste dei giurati nel territorio del Governatorato di Roma ed in quello dei Comuni retti da podestà.

D'ANDREA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, numero 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati ».

TOLOMEI. A nome dell'Ufficio centrale presento la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1926, n. 2245, che dà piena ed intera ese-

cuzione agli atti internazionali seguenti, stipulati in Vienna il 30 novembre 1923:

« 1° Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Romania ed il Regno dei Serbo-Croati-Sloveni, per il regolamento di diverse categorie di pensioni non regolate dalla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922;

« 2° Dichiarazioni addizionali alla predetta Convenzione, concluse fra gli Stati medesimi;

« 3° Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Romania ed il Regno dei Serbo-Croati-Sloveni, per il regolamento delle pensioni provinciali, comunali e distrettuali ».

MOSCONI. A nome dell'Ufficio centrale presento la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Roma il 25 novembre 1925, tra il Regno d'Italia e il Regno di Ungheria ».

PRESIDENTE. Dò atto ai senatori Pironti, D'Andrea, Tolomei e Mosconi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Seguito della discussione sul disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » (N. 862).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 », del quale ieri venne iniziata la discussione generale.

DORIGO. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIGO. Prendo la parola unicamente per segnalare all'onorevole ministro, anche in quest'aula, una condizione di cose che, per ragioni di equità e di giustizia, dev'essere modificata, anzi tolta di mezzo. Dico anche que-

st'aula perchè l'argomento venne pure trattato nell'altro ramo del Parlamento.

Alludo alla condizione creata agli insegnanti delle scuole medie trasferiti dal ruolo B al ruolo A dalla rigida applicazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in virtù della quale (lo dirò con le parole del relatore sul bilancio alla Camera dei deputati, onor. Solmi, i detti insegnanti sono venuti a subire un arresto o ristagno di carriera con conseguente perdita di anzianità e con evidente sperequazione rispetto a colleghi rimasti nel ruolo inferiore.

Di tali conseguenze dannose moralmente ed economicamente posso dare la prova con la presentazione di alcune tabelle le cui risultanze danno alla prova stessa precisione matematica.

Di queste tabelle non darò lettura al Senato per non abusare della sua benevolenza, ma le metto a disposizione dell'onorevole ministro ove egli lo desideri.

Nè è il caso di parlare di aggravio di bilancio A prescindere dalla considerazione che, anche se ciò fosse, si imporrebbe il dovere di sopportarlo per ragioni, ripeto, di equità e di giustizia, ma esso è irrisorio, o quasi, essendo limitatissima la categoria degli insegnanti oggi sacrificati.

Confido che l'onorevole ministro vorrà e saprà provvedere e non troverà ostacolo nel suo collega ministro delle finanze data l'assoluta bontà della causa.

Mi si disse che per provvedere ci vuole una legge. Ebbene venga la legge: sarà legge quanto di semplice e facile compilazione altrettanto di doverosa riparazione. (*Benissimo*).

GENTILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE. Onorevoli colleghi, sono stato, per dir la verità, esitante prima di chiedere la parola.

Io non intendo fare un discorso. Chiamato in causa nei discorsi di ieri dall'onorevole senatore Queirolo, che accennò ad alcune deliberazioni del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, che ho l'onore di presiedere, e dall'onorevole senatore Garbasso per ciò che si riferisce ad alcuni particolari del presente ordinamento della scuola media, ritengo opportuno fare qui brevi dichiarazioni, soprattutto per richiamare l'attenzione del Senato

sopra il carattere e sopra l'utilità di queste nostre discussioni.

E in primo luogo mi permetto di rilevare che in quelle osservazioni, che dai vari oratori si fanno intorno all'uno o all'altro istituto, molto spesso il Senato viene informato delle opinioni personali dei singoli oratori: opinioni le quali è molto difficile in questa sede dimostrare, e sono spesso tra loro contrastanti.

Nei discorsi di ieri, infatti, senza che io mi indugi a discutere dell'una o dell'altra opinione, desidero avvertire soltanto che intorno ai medesimi argomenti furono espressi diversi pareri.

Di diverso parere si mostrarono, sia pure di passaggio, il senatore Rajna e il senatore Orsi da una parte, il senatore Garbasso dall'altra, rispetto al numero delle Università in Italia: eccessivo per i primi, ma non so se ancora sufficiente per l'altro. Il quale non si peritò di condannare come un errore madornale l'opposta opinione. Sarebbe molto facile accennare almeno qualcuna delle ragioni che sembrano molto probative e convincenti per l'una o per l'altra tesi. Ma mi limito ad osservare che questo contrasto di opinioni personali, questo opporre opinione ad opinione non può non lasciare il tempo che trova. Se si raccogliessero tutte le discussioni che si sono fatte in Senato sopra questo argomento o sopra argomenti consimili della pubblica istruzione, si farebbero parecchi volumi molto istruttivi per dimostrare che un gran cammino in tanti anni non s'è fatto. E io mi permetto pure di osservare che una lunga discussione due anni fa intorno ai medesimi argomenti sembrava che ci avesse fatto raggiungere una certa conclusione. Ma oggi noi torniamo daccapo a discutere questa materia e a dire ciascuno il nostro parere sopra il medesimo argomento e potremmo ritornare daccapo ad ogni discussione di bilancio. Dirò di più: io che ho l'onore di appartenere all'insegnamento universitario e di intervenire perciò alle discussioni che si fanno nei Consigli di Facoltà sopra argomenti di questo genere posso affermare che quello che avviene dentro al Senato accade anche nei Consigli di Facoltà: si tornano sempre a sentire gli stessi argomenti; si è sempre allo stesso punto, non c'è il menomo progresso. Oso pertanto pregare i colleghi del Senato di stare in guar-

dia contro l'apparenza di ragione che ciascuna delle tesi può avere in questa materia delicatissima; materia che certamente nel pensiero e nella coscienza di tutti i senatori è meritevole del massimo rispetto, perchè nulla è più pregiudizievole, nulla più funesto alla vita della scuola, quanto il farle sentire la instabilità e la incertezza delle leggi che la governano, anzi dei criteri con cui si ritiene che la scuola stessa debba essere ordinata.

Quello che soprattutto credo ci dovrebbe preoccupare è la sensazione che hanno non solamente gli scolari, ma anche i professori: la sensazione che la legge d'oggi non sia la legge di domani e che quello che oggi noi crediamo si debba studiare, forse non mette conto di studiarlo, perchè domani, chi sa?, ci si verrà a dire che se ne può far a meno.

La scuola, che concentra in sé le energie della vita, più di tutte le altre forme della vita ha bisogno di una legge certa, poichè non c'è legge che non debba avere questo carattere essenziale della certezza. Bisogna che si sappia qual'è questa legge a cui conviene conformare la propria condotta, a cui conviene ispirarsi, con cui ci si deve governare. Io raccomando soprattutto all'On. Ministro della pubblica istruzione, che tante benemerienze si è acquistato per l'opera sua assidua e amorevole nel governo della scuola, di rinsaldare nella scuola questa certezza della legge che la deve governare.

Qualche preoccupazione in verità mi darebbe un suo atto recente relativo alle discussioni già sorte intorno alle Facoltà di medicina e chirurgia di cui con tanta passione ieri ci parlava il senatore Queirolo. Egli ha portato qui con la sua esperienza, con la sua dottrina e coscienza d'insegnante l'eco delle preoccupazioni onde sono agitati i professori di quella Facoltà per il recente ordinamento universitario, quale venne disciplinato nei singoli statuti universitari. Di queste apprensioni ha tenuto conto l'On. Ministro dell'istruzione, e ha sentito il dovere di andarvi incontro rivolgendosi a tutte le Facoltà di medicina e chirurgia delle Università italiane una serie di domande, che mettono in discussione gli stessi principi che regolano tutto l'ordinamento attuale degli studi superiori.

Ora credo di essere un facile profeta, pre-

dicendo che da tutte le Facoltà di medicina del Regno verranno risposte disperate. So anzi che dentro ciascuna facoltà hanno cozzato violentemente le concezioni più diverse ed opposte di quel che debbono essere le funzioni dell'insegnamento nella stessa Facoltà di medicina. Ed è naturale. La Facoltà di medicina è una di quelle che più risentono la necessità di accordare insieme fini che apparentemente sono fra loro in contrasto: il fine della ricerca scientifica, e il fine della preparazione professionale; e una di quelle in cui si trovano insieme cultori di pura scienza ed osservatori e pratici i quali la scienza applicano ai bisogni della vita umana. È naturale, dico, che dentro le facoltà di medicina si debbano sentire voci discordi difficilmente conciliabili.

Se non conoscessi l'onestà dell'On. Ministro Fedele, dovrei sospettare che, con questa specie di *referendum* abbia pensato a mettere in imbarazzo quanti gli si affollavano intorno e reclamavano si risolvesse una buona volta, come deve essere risoluto, il problema dell'ordinamento di questa Facoltà. Ebbene, l'On. Ministro ha fatto la graziosa concessione di domandare a tutti i colleghi, che chiedevano questa riforma degli studi medici, che precisassero questo ordinamento ideale: indicassero la vera via; definissero la finalità delle Facoltà di medicina e dicessero per qual via si può raggiungere questa finalità.

Ma forse egli stesso non ha grandi speranze, grande fiducia che da lì possa venire la luce. Non perchè non ci siano i competenti, anzi perchè c'è troppa competenza (*si ride*). Ci sono troppi competenti, e ciascuno vagheggia secondo le proprie idee l'ordinamento della scuola a cui egli partecipa. E non può non essere così, quando si ama la propria scienza, i propri studi, il proprio insegnamento secondo una propria idealità, una propria concezione, con una propria concezione della parte che a ciascuno è affidata.

Guai all'insegnante che non avesse una fede incrollabile nel suo modo di concepire la sua scienza e la via per cui questa scienza si può propagare! Ma la necessità di dare una soluzione pratica ai problemi dell'ordinamento scolastico, può consigliare di scegliere una via che non sia quella che risponda al genio e al gusto di tutti singolarmente considerati.

Accennerò a qualcuna delle idee che ieri furono esposte eloquentemente dal collega onorevole Queirolo a proposito della Facoltà di medicina, perchè quelle idee, dibattute pro e contro, possono dare un saggio delle difficoltà che si incontrano quando si voglia risolvere, con una soluzione che abbia valore universale, il problema dell'istruzione superiore.

Una delle questioni che più si discute tra coloro che si occupano dell'ordinamento della Facoltà di medicina, è quella cui accennava ieri l'on. Queirolo, se convenga o no dividere nettamente dentro la detta Facoltà lo studio preparatorio, di carattere puramente scientifico, dal periodo degli studi clinici, in guisa da staccare con uno speciale esame il primo triennio di carattere scientifico dal secondo triennio di applicazione.

Noi abbiamo votato recentemente la conversione in legge di un decreto-legge con cui il ministro della pubblica istruzione, giustamente, accogliendo i voti di una Commissione veramente competente, ha riformato l'ordinamento delle Scuole di ingegneria e diviso in queste gli studi di preparazione che si raccolgono nel primo biennio e che si possono compiere nella facoltà di scienze, dal triennio consecutivo che è di applicazione. Una riforma analoga da molti dei membri della facoltà di medicina si caldeggia ora per la loro Facoltà.

Io non difenderò nè combatterò questa idea; ma voglio semplicemente osservare che quando si adottasse questo criterio della divisione tra il triennio preparatorio scientifico ed il triennio consecutivo di applicazione, si dovrebbe esplicitamente riconoscere anche alla Facoltà di medicina quel carattere che fu riconosciuto alle Scuole di ingegneria, che sono scuole di applicazione, e non scuole di vera e propria ricerca scientifica.

Non è possibile che la scienza si proponga, in quanto tale, una finalità pratica: o si coltiva la scienza e si fa della scienza, o quando questa scienza è fatta, ci si rivolge alle sue applicazioni pratiche.

I professori della Facoltà di medicina consentono ad abbandonare il carattere scientifico del loro insegnamento? Voglio dire, in generale, quello stesso carattere scientifico della preparazione professionale che essi debbono dare ai loro studenti?

Soltanto se si risponde che anche la Facoltà di medicina è una scuola pratica e professionale, io credo si possa venire, per la ragione stessa che valse per le Scuole di ingegneria, alla divisione tra scienza ed applicazione della scienza; al triennio preparatorio, che con tanto di catenaccio chiuda le porte del secondo triennio a chi non abbia superati tutti gli esami dei primi tre anni. Allora soltanto sarà possibile quello che si è ritenuto possibile per le Scuole di ingegneria, che si abbandonino la famosa dissertazione di laurea come prova finale conclusiva che corona gli studi della Facoltà; quella dissertazione di laurea che io credo quanti amano la scuola e amano le sorti della scienza e della coltura scientifica nazionale, vorranno sempre difendere, perchè è il solo esame sincero, il solo esame che gli studenti delle nostre Università, quando abbiano addestrate tutte le loro forze, e abbiano fatto tutte le prove di cui sono capaci per trarre il meglio dalle proprie attitudini, siano chiamati a fare di queste loro attitudini personali, mettendole a cimento con un tema che sia il loro tema; quel tema, come fu detto da uno storico tedesco, come deve essere il tema della dissertazione di laurea, intorno al quale il giovane deve un giorno poter dire che nulla gli altri hanno da insegnargli.

Ma io non voglio insistere sopra la questione particolare, e aspetto le risposte che ci verranno dalle Facoltà.

Desidero bensì aggiungere qualche parola sopra un'altra preoccupazione dei professori della Facoltà di medicina, di cui il collega Queirolo si è fatto interprete: preoccupazione, che riguarda un punto fondamentale dell'attuale ordinamento degli studi universitari, e che io ritengo eccessiva quando si rivolge ai pericoli che si vedono pur nella temperata e disciplinata libertà di studio che è stata concessa agli studenti.

Io non vedo questi pericoli.

Le sorti della cultura scientifica nazionale non sono minacciate per quella libertà che anche il Consiglio Superiore, nelle sue ultime decisioni, quando ha esaminato, e in parte riformato, come ha creduto necessario, gli statuti delle varie facoltà delle Università italiane, ha giudicata necessaria allo sviluppo scientifico delle nostre Università.

Gli argomenti contro questa libertà accennati ieri dal collega Queirolo, e che in altra sessione furono qui illustrati anche dal senatore Supino, e del resto si sentono ripetere spesso, sono ricavati tutti — lasciatemelo dire — da una concezione astratta delle materie assegnate al programma di una Facoltà, e che si vogliono introdurre come ingredienti necessari, regolarmente dosati, nel programma di ogni singolo studente.

Noi parliamo sempre di queste materie di studio, per esempio di anatomia patologica, di fisiologia, di istituzioni di diritto romano, di storia antica, di calcolo infinitesimale, ecc., come di determinate scienze, quasi che esse si potessero realizzare, ed essere lì dinanzi allo scolaro in un modo sempre obbiettivamente definito, necessariamente uguale per tutti.

VITELLI. Domando la parola.

GENTILE. La verità è che non vi è nessuna scienza — e non parlo soltanto delle scienze morali, delle letterature, delle discipline umanistiche, — non vi è nessuna scienza, per quanto obbiettiva ed esatta, che non prenda carne ed ossa attraverso colui che la rappresenta, e non si presenti innanzi allo scolaro impersonata in un insegnante, che ha un determinato carattere, una determinata cultura, un certo suo modo di insegnare, di esporre la propria materia, che accosta o allontana da sé gli studenti.

Ne può richiamare intorno a sé un piccolo numero; piccolo ma prezioso, perchè formato da quei pochi eletti che conserveranno le tradizioni scientifiche, e sapranno realmente promuovere la cultura scientifica nazionale. Vi sono altri insegnanti che per il loro stesso temperamento e le abitudini contratte nell'insegnamento, per le loro qualità personali, richiamano intorno a sé una moltitudine di studenti. Hanno anche questi i loro pregi: guai se non vi fossero nelle Università questi insegnanti capaci di richiamare intorno a sé folle di giovani, ai quali non daranno lo spirito indagativo, lo spirito critico e inventivo della scienza, ma ai quali potranno dare il senso della verità e della luce, il gusto dell'alta cultura che si rinnova di continuo, e rinnova e rianima lo spirito di un popolo!

Oltre questi insegnanti, che hanno gli uni e gli altri i loro meriti coi loro molti o pochi

scolari, ve ne sono di quelli che allontanano tutti; che rendono disamabile la loro scienza e fan rifuggire da certi ordini di ricerche (*commenti*). Questa è la pura verità, notissima a chi vive nelle Università.

- Ora, se è questa la realtà, se nella scuola le stesse materie sono diventate questi uomini diversi, perchè non volete riconoscere nell'allunno il diritto di accostarsi ad un certo professore e studiare con lui, o di formarsi da sé la propria coltura?

Noi nella Facoltà di lettere e di filosofia (alla quale io appartengo) abbiamo tante materie le quali bene non si possono studiare se non con i professori, ma la massima parte ogni studente può anche studiarle da sé. E in ogni caso nulla si può studiare proficuamente, in modo che diventi la materia della nostra vita, la ragione dei nostri studi, il nostro nutrimento spirituale, se quello che si studia non lo studiamo da noi, disertando, magari, quando l'animo nostro ne senta il bisogno, certe aule e certi maestri.

Or bene, questo che è proprio degli studi filologici e filosofici, più o meno si può dire di tutte quante le materie di insegnamento. Ci sono professori con cui è bene stare, ci sono professori (abbiano ragione o torto gli studenti che ne riportano questa impressione), coi quali, obbiettivamente, nell'interesse degli studi, nell'interesse della coltura, è bene non esser costretti a rimanere (*commenti*).

Quelle stesse ragioni per le quali deve riconoscersi che i nostri studenti possono scegliere il libero docente invece del professore ufficiale, migrare da un'Università all'altra, quelle stesse ragioni debbono farci riconoscere ai giovani (in casi eccezionali, perchè i casi che io ricordo sono veramente eccezionali) il diritto di dire, anche per quelle materie che sono essenziali, e di cui non si può fare a meno, e che si possono studiare soltanto con quel professore e soltanto in quel gabinetto, di dire: « No, la mia anima ha bisogno della sua libertà; non può piegarsi assolutamente al tormento di stare alla lezione di questo professore o di frequentare questo gabinetto, dove io non trovo quello che vado cercando ». (*Commenti vivaci*).

Onorevoli colleghi, io ho voluto semplicemente accennare a casi estremi. Quando noi abbiamo detto ai nostri giovani che vengono dai licei alle Università: « qui c'è lo scibile,

lo scibile diviso per diverse vie; tu scegli la tua via, scegli i tuoi compagni », i nostri scolari, i nostri buoni giovani che ci guardano ancora coll'occhio del fanciullo, che non fissa ancora innanzi a sé risoluto la via da seguire, si rivolgono a noi come figli a padri, e ci domandano consiglio. Domandano consiglio a ciascuno di noi individualmente; vengono a chiedere la luce e il conforto per la strada che convien loro di seguire; e non vi è nessun insegnante della Facoltà di medicina che dirà loro: « tu puoi fare a meno della fisiologia, dell'anatomia o della clinica medica, ecc. ». Ma oltre a tante materie che astrattamente dobbiamo ritenere necessarie ed in particolare dobbiamo sempre augurarci vengano considerate come materie che non sia lecito tralasciare, ce ne sono tante (ed è questo il carattere proprio dell'insegnamento universitario) tra cui si può scegliere. E infine noi insegnanti, se ci passiamo una mano sul petto e interrogiamo la nostra coscienza sui motivi per cui tante volte abbiamo in sospetto questa libertà di scelta nei nostri scolari, dovremo confessare che questa libertà ci pare pericolosa, perchè con questa libertà corriamo rischio di vedere spopolata la nostra aula. (*Commenti*).

Lasciamo dunque che i giovani nella scuola, quando si forma la pianta che deve mettere profonde radici nel suolo e vegetare robusta e prosperare per crescere e svilupparsi con grande fusto e grandi rami e vivere durevolmente, lasciamo che questi giovani possano formarsi da sé, in certi limiti e con certi temperamenti, la loro coltura, la quale non sarà mai viva, se non avrà un carattere personale. Ciò che noi troviamo nella vita dello spirito, sempre che abbia un valore, o si tratti di artista, o si tratti di filosofo, o si tratti di statista, o si tratti di uomo di affari, è sempre alcunchè di personale.

Passo senz'altro ad un argomento di diverso genere su cui ha richiamato l'attenzione del Senato il collega Garbasso, che io debbo prima di tutto ringraziare per le parole estremamente gentili che egli ha creduto di rivolgere qui alla mia persona. Ma al quale debbo senz'altro contestare l'esattezza di alcune osservazioni che egli ha qui portate come desunte da documenti quasi ufficiali, come sarebbe la relazione inserita nei due ultimi fascicoli degli *Annali della*

scuola media (pubblicati sotto gli auspici del Ministero della pubblica istruzione) e che riguarda i risultati degli ultimi esami di Stato. La Relazione è veramente mirabile: è una relazione che io sarei lietissimo potesse essere letta da quanti nel Senato abbiano qualche gusto per le questioni della scuola; ed è dovuta ad un uomo che ama molto la scuola, che dà molto di sé alla scuola media e che si può dire le abbia dato in questi ultimi anni tutta la sua anima: in questi anni in cui la scuola media è stata più travagliata: il direttore generale delle scuole medie.

Da questa Relazione non si può dire in verità che risulti, come pareva ieri dai rilievi dell'onorevole senatore Garbasso, l'esito negativo dell'abbinamento dei due insegnamenti di matematica e di fisica che si dispose nel decreto del 1923.

Non mi pare che ciò si possa dire, tenendo presenti le pagine 348, 349, 163, 410 del secondo volume dei detti *Annali*, al quale si riferiva l'onorevole Garbasso. Da queste pagine risulta invece che varie Commissioni esaminatrici hanno detto dell'esito soddisfacente ottenuto per questa fusione dei due insegnamenti.

Ad ogni modo, io non ignoro che fisici e matematici vedono poco di buon occhio questa fusione, come non ignoro d'altra parte che cultori di filosofia e cultori di storia vedono senza eccessiva simpatia la fusione dell'insegnamento di queste due ultime discipline. Ma anche in questo caso io mi permetto di appellarmi dall'opinione di certi competenti, che del resto non sono unanimi, all'opinione di quelli che vivono nella scuola, e che non sono i competenti di cui ho testè parlato. I competenti che amano svisceratamente la loro materia, sono portati a non apprezzare gli studi che coltivano se non attraverso quella profondità che è data soltanto dalla specializzazione. Ma io ricordo che un professore di calcolo infinitesimale (che appartiene alla schiera dei matematici, se non erro) che insegna in una delle più grandi Università del Regno in documenti ufficiali e in tanti altri modi, è tornato più volte ad affermare la sua profonda convinzione della necessità di unire gli studi di matematica con quelli di fisica. Mi permetto, per quanto incompetente, di notare che nella nostra cultura scientifica

gli studi di matematica in Italia sono saliti a grandi altezze, che le nazioni straniere ci invidiano. Mi permetto insieme di osservare che non soltanto la mancanza di mezzi scientifici che giustamente deplorava egli il senatore Garbasso può spiegare la mancanza o la scarsità dei brevetti a cui egli accennava, e che ha conseguenze così gravi per l'economia nazionale.

Da profano, ritengo che di matematica in Italia se ne sia fatta anche troppa dal punto di vista scientifico superiore; e che ormai convenga rivolgere la matematica verso gli studi di applicazione e che convenga promuovere la convergenza di due ordini di scienze: di fisica e di matematica.

E per ciò che riguarda l'insegnamento medio, ho il conforto della autorità del senatore Corbino; il quale, prima ancora che si parlasse di riforma delle scuole medie, avvisò la opportunità di interessarsi della preparazione di insegnanti che non fossero insegnanti soltanto di matematica o soltanto di fisica, ma dell'una e dell'altra materia insieme.

Molti inconvenienti alla prima applicazione di queste disposizioni si dovevano deplorare. Questo era previsto. In qualche modo si cercò di ovviare a questi inconvenienti permettendo, dove le condizioni locali lo permettessero, e cioè dove fossero doppi licei, che si conservasse a uno dei professori l'insegnamento della fisica e all'altro quello della matematica. Ma, onorevoli senatori, ogni riforma non guarda al passato e neppure al presente: guarda all'avvenire. Dopo la costituzione del Regno, quando si volle sostituire l'educazione dello Stato all'educazione delle congregazioni religiose, non avevamo certo tutti gli insegnanti di filosofia e di greco che ci occorrevano. Se avessimo aspettato per aprire i nostri ginnasi e i nostri licei, che ci fossero prima tutti i professori necessari, non si sarebbe al punto in cui siamo. Perciò non ci scandalizziamo; pensiamo che in quei tempi ci furono maestri di filosofia che non sapevano la filosofia e ci furono dei maestri di greco che ne ignoravano l'alfabeto. Ma grazie a quella *felix culpa* si è giunti all'attuale situazione della cultura italiana. Sulla quale io non ho le idee pessimiste cui ieri accennava, per la parte della scienza, il senatore Garbasso, e cui accenna per la parte letteraria, con le sue ar-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1927

gute e frequenti interruzioni, il mio venerando maestro il senatore Vitelli.

Sì, la scuola oggi non è quale noi la vorremmo; ma a paragone di ciò che era negli ultimi anni un progresso c'è innegabilmente. Bisogna riconoscere che c'è nei giovani e soprattutto negli insegnanti un'anima nuova, da cui molto possiamo aspettare. Quando noi pensiamo alla vita piena di angustie e di tribolazioni dei professori delle scuole medie, che hanno, On. Ministro, voi lo consentirete, degli stipendi di fame...

VITELLI. E perchè non ci ha pensato lei?

GENTILE. ...quando pensiamo che questi padri di famiglia che non sono sicuri di garantire il pane ai loro figliuoli...

VITELLI. È giusto, bravo!

GENTILE. ...trovano tuttavia la forza di liberare, chiudendosi nella scuola, il loro spirito da tutte le preoccupazioni quotidiane per parlare degli antichi e degli ideali e dei problemi dell'arte e della scienza, noi dobbiamo rendere omaggio a queste anime forti, e dobbiamo riconoscere che esse hanno in sé una grande riserva morale, che migliorerà certamente la scuola italiana (*bravo*).

Voglio dire ancora un'ultima parola sul fatto degli abbinamenti. Quando si pensò a questa fusione di insegnamenti nella stessa persona, quelli che ne ebbero il pensiero si fondarono sopra un esperimento che parlava per così dire a gran voce a tutti quelli che studiavano i problemi scolastici. Nei convegni degli insegnanti, nelle riviste, in tutte le occasioni, da molti anni si mettevano a riscontro i difetti della scuola liceale dove c'erano sette od otto insegnanti a lavorare contemporaneamente sullo stesso alunno, con i mirabili risultati che si ottenevano dal ginnasio, che aveva uno o due insegnanti per classe e che rendeva possibile l'unità della scuola e agevolava l'affiatamento dell'insegnante e dello scolaro, che è la prima condizione, la condizione essenziale di ogni proficuo insegnamento.

Questa era un'esperienza riconosciuta e proclamata universalmente. Noi che credemmo nell'utilità dell'abbinamento dei vari insegnamenti che avessero tra loro qualche affinità, da questa esperienza traemmo il coraggio per osare questa riforma.

A proposito della quale riforma io vorrei an-

che dire che, se si vuol davvero essere amici del metodo sperimentale, bisogna aspettare i risultati di questa riforma di cui troppo sempre si discorre, non oggi, dopo tre o quattro anni che se ne sta facendo l'esperimento, attraverso tante difficoltà, attraverso tante inquietudini di spirito, attraverso tante ostilità di persone che non vi credono, ma dopo un tempo congruo in cui essa abbia avuto modo di produrre tutti i suoi effetti.

Bisognerebbe aver la pazienza di aspettare fino a tanto che questo nuovo ordinamento, se deve restare, metta radici non solo nei regolamenti ma nell'animo degli insegnanti, nella convinzione di quelli che formano la scuola e che sono appunto gli insegnanti. Perciò occorre tempo, occorre pazienza, onorevoli senatori! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Vitelli.

VITELLI. Mi pento di aver chiesto la parola mentre l'on. Gentile parlava della libertà degli studenti...

GARBASSO. Chiedo di parlare.

VITELLI. Mi era parso in quel momento che egli fosse in una regione un po' troppo astratta, e che bisognasse scendere un po' più a terra per intenderci. Ma se io avessi saputo che poi l'onorevole Gentile avrebbe detto quello che ha detto rispetto agli insegnanti delle scuole medie, lo confesso, avrei rinunciato a fare ogni opposizione. E comincio appunto da questa parte. L'opera dei nostri insegnanti delle scuole medie è addirittura mirabile, e il grave torto della riforma che porta il nome dell'onorevole Gentile, è appunto quello di avere pensato a tutto fuorchè agli insegnanti (*ilarità*).

GENTILE. Questo non ha niente a che fare con la riforma!

VITELLI. Lo so bene che avrebbe desiderato anche lui di provvedere, e le parole che ha pronunciate oggi me lo dimostrano; ma *factum infectum fieri nequit*, e perciò rimane vero in ogni sua parte quello che ho detto, che cioè nella riforma Gentile si è pensato a tutto, si è pensato alla riforma di ordinamenti, ma non alla riforma delle persone.

Oggi di tanto in tanto si sentono proposte riguardanti molto da vicino la cultura italiana, ma questa cultura italiana muove in massima

parte dal personale insegnante delle Università e in gran parte anche dai professori delle scuole medie. Molte cose non si potranno mai fare, non si potranno mai tentare, non si dovrebbero neppure pensare, prima che vi fosse un esercito o almeno un battaglione di professori di scuole medie capaci di contribuire a quelle manifestazioni di cultura a cui accenno e che l'onorevole ministro della pubblica istruzione ben conosce. Oggi come oggi, è assolutamente impossibile ogni tentativo, dato e non concesso che proprio lo Stato debba direttamente correre questa alea.

I nostri professori delle scuole secondarie sono pagati in modo, da non poter sbarcare il lunario. Le sole persone che possono mantenersi nell'insegnamento sono le donne, perchè, o prendono marito, e per lo più è un marito insegnante, e allora raddoppiano lo stipendio e vivono alla meglio; oppure rimanendo zitelle possono col magrissimo stipendio appunto perchè donne riuscire a vivere modestissimamente (*si ride*): questa è la verità! Dunque, in conclusione, fra alcuni anni non avremo nelle scuole secondarie se non donne, e questo sarà un male grandissimo. Una volta fu osservato questo all'onorevole ministro della pubblica istruzione, ed egli rispose, non so quanto opportunamente: «bisogna curare meglio la educazione della donna», cioè aggravare il male, perchè aumenterà ancora il numero di donne insegnanti. Invece bisogna far sì che le nostre facoltà di lettere e di scienze non siano disertate dagli uomini come lo sono oggi, ma vi affluiscano, come vi affluivano un tempo, uomini desiderosi di divenire insegnanti. So benissimo quello che si risponde per solito: «la mancanza di mezzi». Ora, io non sono neppure in grado di fare una revisione del bilancio dello Stato, ma non mi sbaglio certamente quando dico che c'è molto danaro dello Stato che si potrebbe spendere meglio. (*Approvazioni*). Oltre a questo, osò anche dire che, qualunque siano i bisogni dello Stato, questi bisogni della cultura sono tali e tanti che dovrebbero andare innanzi a parecchie altre considerazioni, come diceva poco fa anche il collega onorevole Dorigo.

In questa parte, on. Gentile, siamo interamente d'accordo ed io mi auguro che una buona volta, si provveda definitivamente, perchè

non è possibile avere una classe di insegnanti quale si desidera, se questi devono essere continuamente preoccupati della vita materiale. Lo studioso ha bisogno di una certa agiatezza, non deve continuamente pensare a guadagnarsi oltre lo stipendio quel tanto che è indispensabile. Si parla sempre della scuola educativa, ma che razza di scuola educativa volete voi da insegnanti che arrivano lì in fretta e furia, avendo avuto, un insegnamento magari in un altro Istituto poco prima, oppure una lezione privata? Perchè le scuole dei preti e dei frati si diceva che riuscivano, e riescono tutt'ora, educative? Perchè si può dire che quegli insegnanti facevano vita insieme con gli scolari. Questo oggi è assolutamente impossibile nelle scuole dello Stato.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. È bene che il Senato sappia che il recente miglioramento agli insegnanti, che potei ottenere dal collega ministro delle finanze, pur nei suoi limiti modesti, raggiunge una somma di circa 14 milioni di lire: quindi il problema è abbastanza grave. Oggi come oggi non è possibile chiedere allo Stato di più.

VITELLI. Se questi 14 milioni di lire vanno distribuiti fra 14 milioni di maestri, toccherà una lira a ciascuno!

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Non esageri; lei è un uomo di spirito!

VITELLI. Ma bisogna pure una buona volta fare uno sforzo grande in modo che si possa dire a questi insegnanti «noi vi paghiamo bene, e pretendiamo da voi che diate tutta la vostra attività, tutta la vostra energia alla scuola e alla scienza».

Del resto, come ho già detto, avevo chiesto la parola quando l'on. Gentile parlava di libertà, con alata parola. Non mi nascondo però che mi ha fatto una certa meraviglia sentir parlare di libertà di studenti in astratto, oggi che il nostro governo e le sfere che si tengono nell'ambito governativo battono fieri colpi contro ogni concetto di libertà astratta. Mi ha fatto una certa meraviglia, ma lasciamo correre, e torniamo alle scuole. Fin tanto che si dice in astratto: «lo studente deve essere libero di fare quello che vuole, di esplicitare le sue energie nella migliore forma che crede ecc.», paiono tutte belle cose; ma in Italia queste belle cose non possono essere *ipso facto* tra-

dotte in realtà. E fu errore il rapido passaggio da un regime di costrizione ad un regime di libertà assoluta, per imitazione dei costumi universitari germanici.

In Germania, infatti, il giovane che viene dalle scuole medie è interamente libero di seguire quei corsi che gli pare; ma ci sono poi esami molto seri, oltre quegli esami di Stato i quali rimediano, direbbe l'on. Gentile, a tutti i guai. Ora, io non posso qui seguire la storia delle Università tedesche da 4 o 5 secoli in qua, ma il fatto è che questo è il risultato di una tradizione; in Germania voi non trovate nessun matto fra i giovani tedeschi il quale vi dica: « voglio fare il grecista, ma non voglio andare alle lezioni di greco », oppure « voglio fare il civilista, ma non voglio andare alle lezioni di diritto civile ». Invece, da noi queste cose si verificano troppo spesso. Rammento quello che ebbi ad osservare tanti e tanti anni fa quando era in onore la così detta libera docenza, la privata docenza, che era poi invece a spese pubbliche, come del resto credo sia anche oggi con qualche modificazione. In varie Università italiane, che ebbi allora occasione di visitare, trovavo per esempio molti studenti di farmacia iscritti a corsi di economia politica, o studenti di medicina iscritti, poniamo, a corsi di filosofia; l'on. Gentile dirà che erano perfettamente in regola (*si ride*), ma io invece dirò che quegli studenti non erano studiosi neppure della filosofia.

Ora, coi nuovi ordinamenti siamo un po' tornati a questo. Non ho le statistiche, e non mi sono presa la cura di procurarmele; ma sento quello che ripetutamente si dice di varie Università, e so che ci sono specialmente delle signorine che vogliono fare le filologhe, e dicono: « paleografia no, perchè è roba troppo noiosa », « lingua greca no, perchè c'è la grammatica e tutta quell'ira di Dio di metrica e altra robaccia inutile a comprendere l'opera d'arte ecc. andrò alla storia dell'arte e basta ». Mi assicurano che siffatti casi sono tutt'altro che rari.

Qualcuno dei colleghi presenti forse può confermare: l'on. Gentile dirà, « a tutto questo rimedia l'esame di Stato ».

Ho detto altrove come e perchè io creda insufficiente l'esame di Stato, e non voglio ripetermi. Non so quale sia il convincimento

del nostro Ministro dell'istruzione pubblica: può darsi che creda anche lui all'esame di Stato come panacea, e non ho più niente da dire; ma se egli non ne è convinto proprio tanto quanto ne è convinto l'on. Gentile, provveda per carità, perchè altrimenti avremo non pochi laureati specialmente in lettere (non posso occuparmi di altre facoltà) che non avranno preparazione sufficiente all'insegnamento.

Siccome poi mi trovo ad avere chiesto la parola, vorrei anche rendere un po' ragione della libertà che mi presi ieri d'interrompere qualche volta l'on. collega Garbasso. La ragione principale per cui interruppi (lo dirò senza ambagi) fu la dichiarazione premessa dall'onorevole Garbasso di non presentarsi come oppositore della riforma dell'onorevole Gentile, ma di volerne soltanto piccoli ritocchi. Invece egli l'attaccò in quello che essa ha di più essenziale. La funzione insignificante lasciata alle « scienze » nella scuola media costituisce appunto una caratteristica essenziale della riforma, e non dubito che l'onorevole Gentile la volle tale a ragion veduta.

GENTILE. È vero.

VITELLI. Altro che piccoli ritocchi, dunque: onorevole Garbasso, siamo compagni, siamo tutti e due avversari della riforma. (*Si ride*).

L'onorevole Garbasso parlò anche degli abbinamenti degli insegnamenti. In fondo io dovrei ripetere quel che dissi altra volta: in principio, mi pare che l'onorevole Gentile abbia ragione. Credo cioè che la competenza didattica degli insegnanti debba essere un po' più estesa della competenza puramente scientifica; ma tutto sta ad avere professori preparati a fare un doppio o un triplo insegnamento. L'onorevole Gentile si è rallegrato molto del consenso dell'onorevole Corbino che suppongo non presente, perchè non mi ha interrotto finora.

CORBINO. Sono qua. Quando non interrompo, nessuno si accorge che sono presente. (*Si ride*).

VITELLI. Ma l'onorevole Corbino voleva creare gli insegnanti che potessero insegnare insieme fisica e matematica, e creati avrebbe poi a poco a poco trasformato l'insegnamento in tutte le scuole secondarie, se per così lungo tempo fosse stato ministro della pubblica istruzione (cosa che non gli avrei mai augurato).

L'onorevole Gentile-invece ha messo, come suol dirsi, il carro innanzi ai buoi. Si è ricorso qualche volta ad alcuni temperamenti, ma molto più raramente di quanto egli creda. Ho sentito lagnanze di ogni genere per questi abbinamenti, perchè la maggior parte dei professori di matematica sono addirittura incapaci di fare il più piccolo esperimento fisico; e ciò è tanto naturale che neppure un eminente matematico collega nostro si dolse, quando io dissi che, messo a fare esperienze in un Gabinetto di fisica, egli avrebbe rotto tutti i barattoli. (*Si ride*).

Quanto agli altri abbinamenti, siamo d'accordo: non ho niente da dire che il professore di storia faccia la filosofia, ma l'affare diventa serio quando il professore di filosofia vuol fare la storia (*si ride*). Mi sono provato, onorevole Gentile, ad interrogare parecchi giovanetti e dir loro: mi sapreste dire un po' in che tempo visse Luigi XIV? «Ma, veramente, noi non ci occupiamo della cronologia di questi monarchi; mi pare, nel secolo X, nè questo importa. Quello che importa è sapere come si è svolto in Francia il principio monarchico o il principio repubblicano» ecc. Ciò sarà verissimo dal punto di vista della filosofia della storia, ma ad ogni modo gli avvenimenti debbono essere inquadrati in determinati limiti storici e biografici, che se sono ignorati dagli studenti, non vedo assolutamente come da un tale studio si possa ricavare vantaggio.

Lo stesso avviene nelle scuole secondarie oggi, per ciò che riguarda, non dirò gli studi filologici, perchè nessuno più di me è contrario a volere della filologia nelle scuole secondarie, ma l'educazione umanistica. Santo Dio!, non so se interpretino giustamente o ingiustamente le idee dell'onorevole senatore Gentile, il fatto è che molti insegnanti si sono messi in mente si debba insegnare il greco e il latino senza grammatica e senza morfologia. La conseguenza è che i discepoli di questi insegnanti non sanno nulla di nulla. Vi parlano della tragedia greca, del pathos lirico-tragico, di tante belle cose di questo genere, ma non sanno nulla, assolutamente nulla. Una volta ho sentito dall'onorevole Gentile e anche dall'onorevole Fedele che nella scuola è entrata nuova vita, nuovo spirito; e che le nostre erano lagnanze di vecchi barbogi. Veniamo al *quatenus*. Date

a tradurre un po' di Cicerone o di Senofonte, e vedrete che questi giovani non ci capiscono nulla, o, in ogni caso, molto meno di quel poco che ci capivano senza il nuovo spirito.

Con questo non disconosco che alcuni vantaggi si sono ottenuti. Nei giovani (credo almeno) c'è oggi una certa idea che si debba lavorare e studiare sul serio; ma, o signori, questo si poteva e si doveva ottenere senza buttare all'aria ogni cosa; sarebbe bastato che ci fossero ministri dell'istruzione un po' meno fiacchi di parecchi fra quelli che avemmo prima dell'avvento dell'onorevole Gentile.

Come vedono gli onorevoli colleghi, io non sono di quegli avversari che trovano tutto cattivo nella riforma. Riconosco i vantaggi già ottenuti, e sono convinto che molti altri se ne potranno ottenere quando si sarà provveduto a quello a cui neppure l'onorevole ministro Fedele (mi dispiace di doverglielo dire) ha potuto finora provvedere: alla condizione economica in tutto e per tutto soddisfacente degli insegnanti. Spero che egli possa, e sarà così in sommo grado benemerito della cultura e della scienza italiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Garbasso.

GARBASSO. Se fosse lecito scherzare davanti al Senato, io dovrei confessare immediatamente che, secondo una teoria esposta dall'onorevole senatore Gentile, dovrei tacere, perchè senza immodestia debbo riconoscere di avere una qualche competenza nelle questioni dell'insegnamento, se non altro dell'insegnamento scientifico, perchè da ben 32 anni faccio parte come insegnante delle Università. Ma credo che la teoria enunciata dall'onorevole senatore Gentile non arrivi a queste conseguenze estreme; perchè se così fosse, il collega Gentile, che si occupa di insegnamento, dovrebbe ammettere di essere incompetente, cosa che nessuno di noi neppure pensa.

Io ho chiesto la parola per difendermi da qualche osservazione che l'onorevole senatore Gentile ha fatto.

Prima di tutto l'onorevole senatore Gentile ha detto che se si vanno a ricercare quelle certe relazioni sopra gli esami di Stato, si trova che in qualche luogo le Commissioni hanno espresso dei giudizi non così recisi come quelli che io ho ricordato. Devo però dichiarare che

io ho parlato delle relazioni degli esami di maturità classica e scientifica, mentre l'onorevole senatore Gentile ha citato anche quelle degli esami magistrali e simili, che io debbo confessare di non aver letto. Ora a me risultava che una sola Commissione di Torino ammetteva che i buoni risultati dell'insegnamento scientifico dovevano attribuirsi all'abbinamento della matematica colla fisica. Forse si trattava di quel professore, per me anonimo, ricordato dall'onorevole senatore Gentile. Ad ogni modo l'immensa maggioranza dei relatori è, come dicevo, convinta che l'abbinamento non abbia portato dei risultati buoni. Naturalmente si tratta di gente del mestiere e quindi di competenti e quindi di persone che sono soggette a cauzione. Io non pretendo di convincere il senatore Gentile, ma vorrei convincere l'onorevole ministro della pubblica istruzione ed i colleghi del Senato che quando si tratta di obbligare un disgraziato, da un giorno all'altro, ad insegnare la fisica o la matematica senza averle mai studiate, l'opinione di coloro che da 30 o 35 anni stanno nei laboratori può avere qualche peso, malgrado tutte le teorie; nel giudicare se quell'obbligo sia opportuno o meno.

Diceva il senatore Gentile che gli oppositori non sono d'accordo. Confesso che io ed i colleghi Rajna ed Orsi non ci eravamo messi d'accordo, non avevamo fatto un complotto; perciò non c'è niente di strano se le loro opinioni sono diverse dalla opinione mia. Ma, poichè il collega Gentile, data la sua *forma mentis*, è portato a vedere soltanto questioni generali e di principio, aggiungerò che il collega Rajna ed il collega Orsi parlavano della Facoltà di lettere. Io di quella di scienze. Niente di strano che le opinioni siano due, essendo due gli oggetti. Ad ogni modo io ripeto che non si può fare un insegnamento scientifico efficace per molti studenti, e che non è opportuno ridurre il numero delle Università, perchè nelle grandi Università il numero degli studenti che frequentano i laboratori è già eccessivo.

L'onorevole Gentile dice che si torna sempre da capo a fare le stesse osservazioni. Ma, mio Dio, si torna sempre da capo perchè le cose sono sempre allo stesso punto di prima, perchè gli inconvenienti sono sempre quelli, perchè rileviamo sempre gli stessi difetti. (*ilarità*).

Io torno a ripetere, malgrado quello che diceva il nostro illustre e caro collega Vitelli, che non sono oppositore sistematico e che ero convinto, anzi, di attenermi alle questioni di dettaglio. Io non credo che l'onorevole Gentile abbia voluto ridurre a nulla l'insegnamento delle scienze, perchè questa sarebbe un'azione da cattivo cittadino, azione che il senatore Gentile non può aver fatto, perchè le scienze sono indispensabili e direi, se si potessero fare dei paragoni, che sono anche più indispensabili al progresso della nazione, all'economia del Paese nonchè alla sua difesa, più indispensabili della filosofia. (*Rumori*).

RAJNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Per carità, non creiamo un fatto personale per la filosofia! (*Si ride*).

GARBASSO. Io sarei lietissimo di poter ottenere quello che mi pareva di poter sperare ieri dal senatore Gentile, l'ammissione, cioè, che sia possibile fare qualche ritocco alla sua riforma. Ieri quando io dissi che l'onorevole Gentile, forse, non pensava che gli fosse riuscita la riforma in condizioni tali da non meritare nemmeno il più piccolo ritocco...

GENTILE. Lei non ha bisogno del mio consenso alle critiche.

GARBASSO. Abbia pazienza: lei non ha ammesso nemmeno la più piccola possibilità di sorreggere la riforma. Ora se vogliamo fare della rettorica possiamo ricordare che i Greci hanno fatto nascere Minerva adulta ed armata, ma l'hanno fatta nascere dal cervello di Giove e non dal cervello di un professore di fisica o di filosofia (*Si ride*).

Comunque, anche se io non ho la fortuna di persuadere l'onorevole Gentile, torno a ripetere all'onorevole ministro della pubblica istruzione che l'abbinamento della matematica e della fisica si riconosce pernicioso. Dice l'onor. Gentile: « Aspettate! » Ed aggiunge: « Se siete persuasi della bontà del metodo sperimentale, aspettate ».

No. Il metodo sperimentale insegna questo: che quando si sono fatte 4, 5, 6 esperienze con esito negativo non si continua all'infinito a ripetere l'esperienza perchè si può essere certi che essa non darà alcun risultato. Dopo 4 anni si può essere convinti che questo abbinamento è pernicioso e porta come conseguenza che nelle scuole medie non si studia più nè matematica, nè fisica. A me questo non sembra op-

portuno; ad altri può sembrare opportuno, ma vorrei che il ministro fosse convinto della necessità, dal punto di vista della difesa nazionale, perché non farete degli ufficiali in avvenire se questi non avranno almeno una modestissima preparazione scientifica, di ripristinare lo studio della fisica e della matematica.

Non si tira soltanto con le questioni concrete, come ora le chiamate. Perché ora son diventate astratte le questioni di cui ci occupiamo noi e concrete le vostre (*Si ride*). Si tira con un po' di trigonometria, e con le tavole dei logaritmi. E a chi non ha la preparazione scientifica succede quello che non so se sia successo da noi, perché non si è detto, ma quello che è avvenuto in Francia come risulta dalle affermazioni del generale Percin. Dai suoi calcoli risulta che l'artiglieria francese, per l'incapacità dei suoi ufficiali di complemento, in quattro anni di guerra ha ucciso 100 mila francesi (*Commenti*).

Questo non deve essere più in avvenire. Se si dovrà ricominciare si ricominci in condizioni migliori da quelle di prima e non peggiori.

D'altra parte, torno a ripetere che è necessario per l'economia nazionale che i laboratori ci siano, che funzionino e che siano ben dotati. Il senatore Gentile ha detto che c'è troppa matematica in Italia. Ma lo sa, perché? Perché per fare della matematica basta una lavagna ed un pezzo di gesso. Per fare della chimica e della fisica occorrono molti denari per i laboratori. È quindi naturale che si siano prodotti molti matematici, data la mancanza dei mezzi sperimentali. Date i mezzi sperimentali ed avrete anche gli sperimentatori.

Finalmente il senatore Gentile non mi ha risposto, e non poteva farlo, sopra la questione importantissima della situazione in cui si trovano gli assistenti. Su questa torno ad insistere perché se non avremo assistenti fra 10 anni non troveremo più i professori delle materie sperimentali. Essi oggi non possono vivere, e non è possibile reclutare dei giovani, quando non si può offrire loro nessuna sicurezza di carriera, quando essi sanno di venirsi a trovare su una strada di cui non conoscono l'uscita e con la speranza solo di vedere incominciare la loro carriera, dopo 20 anni di lavoro, quando e se potranno avere una cattedra.

Dunque, quello che il senatore Gentile mi ha detto non risponde in nessunissimo modo alle mie tre modeste osservazioni: opportunità di rinunciare all'abbinamento della fisica con la matematica se si vuole che si insegnino e che si imparino veramente queste due materie nelle scuole medie; opportunità di assicurare i mezzi opportuni ai laboratori di fisica e di chimica; opportunità di provvedere alla carriera degli esistenti. (*Vivi applausi*).

RAJNA. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAJNA. Io sono stato tirato in ballo dal senatore Gentile e la cosa poi si è ribadita dal senatore Garbasso. Ora mi preme di dichiarare che, parlando il 2 giugno, io non dissi assolutamente nulla riguardo al numero delle università; cioè se le reputi troppe, o se poche. Di sì soltanto, e mi importa di riaffermarlo, che quanto alle scuole per bibliotecari e per archivisti, una sola deve bastare. Si metta dove si vuole, ma non si moltiplichino queste scuole. Si consideri che in capo a ciascun anno non c'è la possibilità di collocare altro che otto o dieci diplomati.

Questo volevo dire. Che se si fanno pressioni per ottenere che si agisca diversamente, allora son costretto a pensare a interessi personali.

GENTILE. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, purchè si limiti al fatto personale.

GENTILE. Mi è riuscita oscura l'ultima dichiarazione del senatore Rajna quando ha parlato di interessi personali. Io non credo che si riferisca menomamente a...

PRESIDENTE. Invito il senatore Rajna a spiegare le sue parole che possono riuscire poco riguarde per qualcuno dei colleghi.

RAJNA. Ripeto e spiego che se si vogliono creare parecchie scuole di questo genere laddove ciascuno deve riconoscere che una ne basta, bisogna pensare che le premure abbiano origine da motivi diversi da quelli che animano coloro che si preoccupano, più che di qualunque altra cosa, del pubblico bene.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gentile.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1927

GENTILE. Ero sicuro di ricevere una simile dichiarazione dal senatore Rajna, che conosco e stimo da molti anni. Ma devo aggiungere ancora qualche parola per protestare contro la forma che ha usata il senatore Garbasso quando, a proposito di questioni scolastiche speciali, che si possono discutere oggettivamente senza portare nella discussione nessun elemento personale, ha creduto opportuno di ricordarsi che io sono un filosofo, e di pigliarsela con la filosofia che non c'entrava punto, e di scherzare, non so con quanto gusto, sopra argomenti estranei a' suoi studi.

E voglio anche dire che da parte mia io credo di non aver detto nessuna parola che potesse menomamente suonare men che riguardosa verso la materia che professa il senatore Garbasso, o altro degli oratori che avevano partecipato alla discussione. Ritenevo e ritengo che qui siamo tutti animati da un alto interesse per la scuola e per la preparazione scientifica dei nostri giovani. E a questo alto interesse unicamente mi sono ispirato, convinto che si possa benissimo discutere ed esporre le proprie ragioni rispettando le persone che dissentono da noi e che meritano tuttavia tutto il nostro rispetto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, la discussione generale è chiusa; riservata però la parola all'onorevole relatore e all'onorevole ministro.

Essendo domani l'onorevole ministro della pubblica istruzione trattenuto da un alto dovere inerente al suo pubblico ufficio, la discussione del bilancio della pubblica istruzione sarà ripresa nella seduta di lunedì.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, per provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia in seguito all'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca (N. 625);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, relativo al condono di credito dello Stato verso l'Amministrazione provinciale di Trento (N. 642);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 9 agosto 1926, n. 1482, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione (N. 645);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, che reca provvedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari (N. 646);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, relativo alle variazioni dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi (N. 649);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, concernente provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia tridentina (N. 650);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione delle tasse parziali a Napoli (N. 710);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e costituisce la stessa in unica sezione (N. 764);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale del melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati (N. 802);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la importazione in franchigia dei semi di lino destinati alla semina (N. 803);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2306, concernente la distribuzione delle pagelle scolastiche istituite col Regio decreto 20 agosto 1926, numero 1615 (N. 812).

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 1017).

III. Votazione per la nomina:

a) Di un segretario dell'Ufficio di presidenza;

b) di ballottaggio per la nomina di un commissario di vigilanza al Fondo per il culto.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti (N. 782);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, contenente norme per la esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto commissariato di Napoli (N. 783);

Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo alla soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia (N. 633);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di Pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova (N. 634);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo alla istituzione della Milizia nazionale forestale (N. 706);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al Regio decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo (Numero 759);

Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (N. 785);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione dei mutui concessi per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana (N. 707);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, sull'ordinamento e funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti (N. 847);

Vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari da affidarsi agli agenti di custodia (N. 950)

Conversione in legge del Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, concernente provvedi-

menti contro il cancro e i tumori maligni (Numero 744);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese (N. 855);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2033, concernente la proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1927, agli esattori del decennio 1913-1922 (N. 856);

Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree (N. 965);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, concernente la decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili (N. 891);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 243, che ammette nuove merci all'importazione temporanea (Numero 833);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2213, che stende il diritto al risarcimento dei danni di guerra a favore di coloro che, pur non essendo cittadini italiani al momento del danno, abbiano servito con fedeltà ed onore nell'esercito o nell'armata italiana per un periodo non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-18 e siano attualmente in possesso della cittadinanza italiana (N. 910);

Conversione in legge del Regio decreto 27 gennaio 1927, n. 127, recante autorizzazione per esecuzione di lavori e concessione di sussidi, in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni del 1926, nella Valle Padana, nelle tre Venezie e nella provincia di Forlì (N. 904);

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 80, che proroga l'efficacia del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, numero 1115, concernente la alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili (N. 906);

Conversione in legge del Regio decreto 20 gennaio 1927, n. 121, contenente modifiche al Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, che erige in Ente morale l'Alleanza Cooperativa Torinese (N. 830);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, concernente provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette (N. 857);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1805, concernente la estensione dell'obbligo del diritto fisso di visita veterinaria a prodotti ed avanzi animali non contemplati nella tabella annessa alla legge 16 luglio 1916, n. 947 (N. 806);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1623, contenente modificazioni alle tariffe per il servizio delle riscossioni per conto di terzi (N. 851);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1618, concernente il divieto per la città e il territorio di Zara della fabbricazione di tabacchi lavorati simili a quelli di produzione del monopolio italiano (N. 628);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2194, che approva una convenzione per aumento di escavazione nelle Regie miniere demaniali dell'Elba (N. 869);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, per la trasformazione della Società cooperativa «Unione militare» in Ente autonomo avente personalità giuridica propria (N. 865);

Provvedimenti per incoraggiare la esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura (Numero 964);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo (N. 883);

Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato (N. 959);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, recante norme regolamentari per la tutela del risparmio (N. 752);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, riguardanti il personale

delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Numero 734);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, contenente norme sulle promozioni nella magistratura (N. 849);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, contenente provvedimenti per la reggenza delle preture prive di titolare (N. 850);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, recante provvedimenti per la tutela del risparmio (N. 647);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1927, n. 115, concernente la sanatoria per l'applicazione dei tributi locali da parte dei comuni e delle provincie (N. 801);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1240, concernente la integrazione dei fondi stanziati in bilancio per compensi di costruzione a navi acciaio (N. 592);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1734, relativo alla emissione di una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedersi a Banche operanti fuori del Regno (N. 907);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari (N. 881);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme relative alla liquidazione dei consorzi e delle associazioni cooperative (N. 875);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria (Numero 712);

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1921, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero (N. 863);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede la importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale, di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica (N. 834);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala (N. 676);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia (N. 878);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istitu-

zione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675);

V. Seguìto della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 862).

La seduta è tolta (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CLVIª TORNATA

SABATO 4 GIUGNO 1927 - Anno V

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Congedi	Pag. 8510		
Disegni di legge (Approvazione di):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, relativo al condono di credito dello Stato verso l'Amministrazione provinciale di Trento »	8589	tazione in franchigia dei semi di lino destinati alla semina »	8612
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi doganali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione »	8591	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º dicembre 1926, n. 2306, concernente la distribuzione delle pagelle scolastiche istituite col Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615 »	8613
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, che reca provvedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari »	8592	« Conversione in legge del Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti »	8615
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, relativo a le variazioni dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi »	8605	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, contenente norme per l'esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto commissariato di Napoli »	8617
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, concernente provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia tridentina »	8606	« Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo alla soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia »	8618
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga al 1º gennaio 1928 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli »	8608	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di Pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova »	8620
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e costituisce la stessa in unica sezione »	8609	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo all'istituzione della Milizia nazionale forestale »	8625
« Conversione in legge del Regio decreto legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale del melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati »	8610	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al Regio decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo »	8628
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la impor-		« Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro »	8631
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione dei mutui concessi per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana »	8633

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, sull'ordinamento e funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti » 8634

« Vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari da affidarsi agli agenti di custodia » 8646

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese » 8648

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2033, concernente la proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1927, agli esattori del decennio 1913-1922 » 8650

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, concernente la decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili » 8655

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 243, che ammette nuove merci all'importazione temporanea » 8657

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2213, che estende il diritto di risarcimento dei danni di guerra a favore di coloro che, pur non essendo cittadini italiani al momento del danno, abbiano servito con fedeltà ed onore nell'esercito o nell'armata italiana per un periodo non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-1918 e siano attualmente in possesso della cittadinanza italiana » 8658

« Conversione in legge del Regio decreto 27 gennaio 1927, n. 127, recante autorizzazione per esecuzione di lavori e concessione di sussidi, in dipendenza, dei danni prodotti dalle alluvioni del 1916, nella Valle Padana, nelle tre Venezie e nella provincia di Forlì » 8660

« Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 80, che proroga l'efficacia del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115, concernente la alienazione di Regi navi radiate dal quadrato del Regio naviglio e non più reimpiegabili » 8664

« Conversione in legge del Regio decreto 20 gennaio 1927, n. 121, contenente modifiche al Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1363, che erige in Ente morale l'Alleanza Cooperativa Torinese » 8665

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, concernente provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette » 8670

« Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1805, concernente la estensione dell'obbligo del diritto fisso di visita veterinaria a prodotti ed avanzi animali non contemplati nella tabella annessa alla legge 16 luglio 1916, n. 947 » 8672

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1623, contenente modi-

ficazioni alle tariffe per il servizio delle riscossioni per conto di terzi » 8674

(Discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, per provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia in seguito alla unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca » 8586

Oratori:

FEDERZONI, *ministro delle colonie* 8589

LIBERTINI 8589

« Conversione in legge del Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1227, concernente provvedimenti contro il cancro e i tumori maligni » 8647

Oratori:

MARCHIAFAVA, *relatore* 8647

SUARDO, *sottosegretario di Stato per l'interno* 8648

« Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree » 8651

Oratori:

AMERO D'ASTE 8651, 8602

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale* 8652

(Presentazione e trasmissione di) 8583, 8615, 8655

Petizioni (Lettura del sunto di) 8582

Relazioni (Presentazione di) 8583, 8615, 8652

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 8653, 8676

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri delle colonie, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per l'interno, per la marina e per l'aeronautica.

SIMONETTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Berio per giorni 4, Montresor per giorni 3, Peano per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

« Il signor Romoli Mariano, sottotenente di fanteria in congedo, fa voti perchè sia rettificata la sua data di anzianità nei ruoli di complemento ».

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Biscaretti, Libertini, Della Noce e Callaini a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

BISCARETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso.

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, concernente l'obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina del grano.

DELLA NOCE. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge, 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società Cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 271, che istituisce un riparto di Milizia portuaria a Livorno.

CALLAINI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1627, concernente il passaggio di impiegati del gruppo C del Ministero delle comunicazioni al gruppo stesso dell'Amministrazione centrale del Ministero

dell'economia nazionale per il servizio telegrafico.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento del saggio d'interesse per i mutui concessi dalla Cassa di risparmio e deposito di Firenze, del Monte dei Paschi di Siena e dal concorzio per mutui ai danneggiati dal terremoto toscano-emiliano.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Biscaretti, Libertini, Della Noce e Callaini della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Messaggi del Presidente della Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Dal Presidente della Camera elettiva sono pervenuti alcuni messaggi in data 1^o, 2 e 3 giugno, coi quali trasmette 47 disegni di legge.

Prego il senatore, segretario, Simonetta di leggerne i titoli.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina (1018).

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, recante la soppressione della sopratassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento (1019).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico (1020).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea (1021).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283, contenente

provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna (1022).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290 che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero (1023).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 333, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi (1024).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ed alcune materie prime occorrenti alla industria della fabbricazione di profumi sintetici (1025).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, concernente l'approvazione della convenzione col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi (1026).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926, nell'abitato e nella provincia di Bari (1027).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 245, concernente provvedimenti a favore del comune di Perugia per la costruzione del nuovo acquedotto (1028).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, concernente la riforma organica ed il riordinamento del personale stipendiato del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (1029).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, e al Protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio 1926 tra l'Italia ed il Siam (1039).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, concernente la soppressione del Commissariato generale dell'emigrazione e l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Direzione generale degli italiani all'estero (1031).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158, che reca aggiunte e modifiche al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul regime dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia (1032).

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 582, riflettente la proroga di termini per la importazione in esenzione da dazio doganale dei pomodori e dell'uva fresca da tavola di provenienza dalle Colonie italiane (1033).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, concernente il pagamento di quote a favore dei Comitati per l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione (1034).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 364, concernente la proroga per l'assunzione d'impegni per spese straordinarie da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (1035).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 435, relativo alla fusione della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia col Banco di Sicilia (1036).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2304, concernente provvedimenti a favore delle Mense arcivescovili di Messina e di Reggio Calabria in dipendenza del terremoto del 1908 (1037).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567, recante provvedimenti circa la trasformazione delle società a garanzia limitata in anonime, nei territori riuniti all'Italia in virtù dei trattati di pace (1038).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481, concernente la istituzione, presso il Ministero delle finanze della Direzione generale delle concessioni governative e dei trattati di pace (1039).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 584, che aumenta il limite massimo del prezzo di vendita al pubblico dei sigari comuni forti (1040).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376, che contiene provvedimenti per agevolare le ricostruzioni e lo sbaraccamento negli abitanti danneggiati da terremoti (1041).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2217, che stabilisce nuove disposizioni per la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria in Messina (1042).

Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 207; contenente nuove disposizioni regolanti i rapporti di credito fra il consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo, e gli enti creditori (1043).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura (1044).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 399, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la costruzione delle linee di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto di Genova (1045).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723, che regola lo stato di cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume (1046).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 59, che proroga il termine stabilito dal Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, per la obbligatorietà delle concimaie (1047).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442, che dà esecuzione all'Accordo e relativo Protocollo, conclusi in Roma il 14 dicembre 1926, fra l'Italia e l'Austria, per la definizione di residue pendenze fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano e austriaco (1048).

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 555, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un aeroporto civile e doganale in località «Serpentara» (Roma) (1049).

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilanci e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'esercizio finanziario 1926-27 (1050).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, riguardante la disciplina dei contratti di compra-vendita

degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia (1051).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali (1052)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 468, portante modifiche al riordinamento delle circoscrizioni provinciali (1053).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, contenente modificazioni al nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (1054).

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 641, contenente disposizioni per la nomina dei direttori didattici centrali e comunali nei comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari e la dispensa dal servizio dei maestri elementari (1055).

Conversione in legge del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 763, che eleva a 30 anni l'età in cui gli ufficiali della Regia Aeronautica possono contrarre matrimonio (1056).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei Carabinieri Reali (1057).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1791, riguardante l'uso della divisa per gli impiegati che prestano servizio negli ambulanti postali (1058).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 440, concernente variazioni di tasse applicabili ad alcune categorie di radiotelegrammi (1059).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, concernente modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova (1060).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1926, n. 2064, che stabilisce nuove disposizioni circa il numero delle pagine dei giornali quotidiani (1061).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, contenente disposizioni circa la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegne e distintivi portanti l'emblema del fascio littorio (1062).

Conversione in legge del Regio decreto

legge 6 maggio 1927, n. 650, contenente disposizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti dalle case di abitazione (1063).

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 61, portante modificazioni agli articoli 44 e 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto d'autore (1064).

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, per provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia in seguito all'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca » (N. 625).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, per provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia in seguito all'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, concernente provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia in seguito all'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 2 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, per l'unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca;

Veduta la Convenzione stipulata il 15 giugno 1926 tra il Governo e la Banca d'Italia ed approvata con Regio decreto 15 giugno 1926, n. 1195, per l'esecuzione del Regio decreto-legge predetto;

Veduta la Convenzione stipulata il 26 giugno 1926 fra il Governo, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia ed approvata con Regio decreto del 1° luglio 1926, n. 1192, pure per l'esecuzione del citato Regio decreto-legge;

Veduto l'art. 3, comma 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'opportunità di provvedimenti transitori per gli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, in conseguenza dell'unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca, salvi i provvedimenti definitivi da adottarsi colla nuova legge bancaria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono stabilimenti di credito di diritto pubblico aventi propria personalità giuridica e gestione autonoma. Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Sino a nuova disposizione i Banchi di Napoli e di Sicilia continueranno a effettuare, con le garanzie e i privilegi di cui godono attualmente, tutte le operazioni consentite alle loro varie aziende e gestioni, eccettuata l'emissione dei biglietti.

Essi sono autorizzati a continuare ad operare in cambi con l'estero.

Gli ordinamenti definitivi da emanarsi per ciascuno dei due Banchi nelle forme e nei modi che saranno fissati con provvedimento legislativo determineranno e disciplineranno le operazioni attive e passive cui saranno definitivamente autorizzati i due Banchi.

Nell'attesa che siano emanati tali provvedimenti, speciali autorizzazioni potranno essere date con decreto del ministro per le finanze, su proposta dell'Amministrazione di ciascuno dei due Banchi.

Spetta all'Amministrazione di ciascuno dei due Istituti di determinare dal 1° luglio 1926 i saggi d'interesse da applicare alle operazioni sia attive che passive.

Le deliberazioni normative al riguardo dovranno essere comunicate al ministro per le finanze.

Art. 3.

Ciascuno dei due Banchi avrà facoltà di destinare una quota degli utili netti annuali, non superiore al 25 per cento, all'incremento di un fondo per concorso a speciali opere di propulsione economica, interessanti le Province continentali del Mezzogiorno e la Sardegna, per il Banco di Napoli, e la Sicilia per il Banco di Sicilia, anche sotto forma di partecipazioni.

A tale fondo è assegnata una dotazione iniziale di 50 milioni per il Banco di Napoli e di 30 milioni per il Banco di Sicilia, da prelevarsi dalle rispettive riserve patrimoniali.

La destinazione dei rimanenti utili netti, anche per erogazioni a scopo di pubblica utilità e di beneficenza, sarà fissata dai singoli statuti.

Art. 4.

L'incremento del patrimonio dei Banchi di Napoli e di Sicilia dipendente dall'attuazione del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, è esente dalle imposte sul patrimonio e di ricchezza mobile.

Sino a quando i nuovi statuti non avranno provveduto a determinare il capitale di ciascuno dei due Banchi, le riserve patrimoniali di ciascuno di essi costituiranno unica massa di rispetto restando per altro ferme e distinte le riserve speciali delle aziende annesse.

Art. 5.

Ai titoli nominativi emessi dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia continuerà ad applicarsi, sino a tutto il 1930 e salvo mutamento delle disposizioni attualmente in vigore, il regime concernente il deposito cauzionale e la misura della tassa di circolazione al quale sono ora soggetti.

Art. 6.

Per il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia continuano ad essere applicabili, anche dopo il 30 giugno 1926, le disposizioni di favore del Regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1394, concernenti le cauzioni per il servizio di ricevitoria provinciale delle imposte dirette gestito dagli Istituti di emissione.

Anche dopo il 30 giugno 1926, i depositi di cui all'art. 133 del codice di commercio potranno essere effettuati presso i detti due Banchi.

Art. 7.

Le disposizioni dell'art. 1 del Regio decreto-legge 10 giugno 1921, n. 736, dell'art. 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3060, e dell'art. 4 del Regio decreto-legge 25 luglio 1924, n. 1258, riguardanti la costituzione di un fondo di garanzia per le operazioni in zolfi e il riparto dello stesso fondo, da eseguirsi alla liquidazione delle dette operazioni, con devoluzione della metà su di esso spettante allo Stato ad estinzione di determinati debiti del consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, cessano di avere effetto col 30 giugno 1926 per il Banco di Napoli e per il Banco di Sicilia. Le somme già accantonate alla stessa data rimangono in libera proprietà dei due Banchi, sui quali graveranno, per altro, i rischi connessi con i residui loro crediti verso il consorzio predetto.

Art. 8.

Le disposizioni dei rispettivi statuti e regolamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni del presente decreto e dell'altro del 6 maggio 1926, n. 812, continueranno ad avere vigore sino alla pubblicazione del nuovo statuto e regolamento di ciascuno dei due Istituti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Prego l'onorevole ministro delle colonie di voler riferire al suo collega delle finanze una mia raccomandazione riguardo a questo disegno di legge. Sarebbe necessario che venissero sollecitati i provvedimenti coi quali devono stabilirsi gli ordinamenti definitivi dei due Banchi meridionali. Certamente la provvisorietà attuale non giova alla stabilità e quindi alla maggiore e decisa efficienza dei due Istituti, i quali devono sapere precisamente quali saranno i loro ordinamenti futuri, per poter rendere alle popolazioni quei servizi che da essi si attendono.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. L'onorevole ministro delle finanze, nelle sue dichiarazioni avanti all'altro ramo del Parlamento, ha già accennato - e credo in modo rassicurante - alla questione sollevata ora dall'onorevole Libertini.

Ad ogni modo, mi farò un dovere di riferire al collega le sue raccomandazioni.

LIBERTINI. Ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, relativo al condono di credito dello Stato verso l'Amministrazione provinciale di Trento » (N. 642).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, relativo al condono di credito dello Stato verso l'Amministrazione provinciale di Trento ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, relativo al condono del credito dello Stato in lire 3,257,489.18 verso l'amministrazione provinciale di Trento.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 27 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla eliminazione di pendenze esistenti fra l'Erario dello Stato e la provincia di Trento per effetto di anticipazioni ricevute dopo l'armistizio dal novembre del 1918 al 31 dicembre del 1919 in eccedenza al fabbisogno pel pagamento degli assegni ai maestri elementari ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È condonato il credito dello Stato di lire 3,257,489.18 verso la provincia di Trento dipendente da anticipazioni fatte dopo l'armistizio dal novembre 1918 al 31 dicembre 1919 in eccedenza al fabbisogno pel pagamento degli assegni ai maestri elementari.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il ministro proponente autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il guardasigilli* : Rocco.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione » (N. 645).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

E convertito in legge il Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, col quale si dà facoltà al ministro per le finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, nn. 1 e 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuto che per controllare e coordinare il movimento di importazione delle merci ai fini della maggiore disciplina del consumo interno e del miglioramento della valuta possa anche ravvisarsi necessario modificare in aumento le aliquote e i relativi coefficienti di maggiorazione dei dazi generali su talune delle merci comprese nella vigente tariffa doganale ;

Ritenuto che per la tempestiva ed efficace emanazione e applicazione di detti provvedimenti sia necessario e urgente conferire speciali attribuzioni da attuarsi con la più rapida procedura ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto col Capo del Governo e ministro per gli affari esteri e col ministro per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È data facoltà, fino al 30 giugno 1927, al ministro per le finanze, di concerto col Capo del Governo e ministro per gli affari esteri e col ministro per l'economia nazionale, di apportare aumenti ai vigenti dazi generali d'importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione.

Art. 2.

I decreti come sopra emanati, ove non sia in essi diversamente stabilito, avranno effetto dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e saranno, a cura del ministro per le finanze, mensilmente comunicati al Parlamento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO

Visto, *il guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, che reca provvedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari » (N. 646).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926 n. 1500, che reca provvedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

E convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, che reca provvedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 10 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 3 gennaio 1904, n. 63;

Visto il Testo Unico delle leggi sul monte-pensioni per gli insegnanti elementari, approvato con nostro decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte prima);

Visto il decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1094;

Visto il Regio decreto 12 maggio 1923, n. 1117, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 3153, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 33 del Regio decreto 31 gennaio 1924, n. 472, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il Regio decreto 1^o febbraio 1925, n. 201;

Visto il Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 428;

Visto il Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 93;

Visto l'art. 6 del Regio decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177;

Visto il Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere a miglioramenti nel trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari iscritti al monte-pensioni e degli insegnanti pensionati dal monte stesso, nonchè ad introdurre nel funzionamento del servizio quelle semplificazioni che siano conciliabili con l'ordinamento del monte-pensioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto col ministro dell'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DISPOSIZIONI NORMALI.

Art. 1.

Dal 1^o gennaio 1927 i comuni, ed i patronati scolastici istituiti ai termini del Titolo VIII della legge 4 giugno 1911, n. 487, hanno facoltà di iscrivere al monte-pensioni gli insegnanti muniti di diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari di qualunque grado, che prestino servizio nelle istituzioni integrative della scuola, gestite dagli enti medesimi.

I comuni ed i patronati scolastici che si avvalgano di tale facoltà possono prescrivere ai detti insegnanti l'obbligo del rilascio della quota personale di contributo dovuta per l'iscrizione al monte-pensioni.

Gli insegnanti, muniti del titolo di studio sopra indicato, che prestino servizio nelle istituzioni predette, gestite da comuni o da patronati scolastici i quali non si avvalgono della facoltà di cui sopra, potranno iscriversi al monte-pensioni pagando la quota di contributo proprio e quella dell'ente.

Il contributo è commisurato sull'importo dello stipendio, della indennità di residenza, e degli assegni in natura.

Per la misura, per l'accertamento e per la riscossione dei contributi degli enti e degli insegnanti contemplati nei comuni precedenti, valgono le norme che si applicano per i contributi degli asili infantili non obbligatoriamente soggetti al monte-pensioni e dei relativi insegnanti.

L'iscrizione che sia chiesta tardivamente non potrà essere consentita per più di due anni antecedenti a quello della presentazione della domanda dell'ente o dell'insegnante.

Art. 2.

Il servizio utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione è quello prestato con diritto a percezione di stipendio.

Sono abrogati i primi due commi dell'art. 21 del Testo Unico 2 gennaio 1913, n. 453, (Libro III, parte prima).

Art. 3.

Sarà calcolato utile il servizio militare prestato dagli insegnanti purchè paghino il contributo proprio e quello dell'ente per il tempo della loro permanenza sotto le armi, nella misura prescritta per gl'insegnanti in servizio alla data di presentazione della relativa domanda.

Il contributo sarà commisurato sullo stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione goduti alla data di assunzione o riassunzione in servizio immediatamente successiva al servizio militare.

Gli insegnanti in servizio al 1° luglio 1926 debbono presentare la domanda, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1928. Gli insegnanti che non si trovino in servizio al 1° luglio 1926 debbono presentare la domanda, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di assunzione o riassunzione in servizio.

L'ammontare complessivo dei contributi può essere versato in unica soluzione entro un anno dalla data in cui dall'amministrazione viene comunicato l'importo da versarsi, oppure ratealmente, in un periodo di tempo non superiore al numero degli anni di servizio riconosciuti utili, ed in ogni caso mai superiore a dieci anni, con gli interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione della pensione e dell'indennità in vigore alla data della presentazione della domanda.

Art. 4.

Ha diritto ad una indennità per una sola volta :

a) l'insegnante che dopo dieci anni compiuti, e prima di venti anni di servizio utile, sia dispensato dal servizio per una delle cause di cui all'articolo 134 del Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432 ; o per essere stato riconosciuto inabile allo scadere del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute ;

b) l'insegnante che dopo dieci anni compiuti, e prima di venti anni di servizio utile, cessi dal servizio, ed entro tre anni dalla cessazione compri, con visita medica fiscale collegiale, di essere divenuto permanentemente inabile a riassumere il servizio in conseguenza di infermità preesistente alla cessazione ;

c) l'insegnante che dopo dieci anni compiuti, e prima di venti anni di servizio utile, cessi dal servizio per qualunque causa in età non inferiore ai sessant'anni ;

d) l'insegnante che dopo dieci anni compiuti, e prima di venticinque anni di servizio utile, cessi dal servizio per effetto della interdizione scolastica perpetua di cui all'art. 151 del Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432, o per licenziamento in seguito a condanna che non importi la perdita del diritto alla indennità ai sensi dell'art. 28 del Testo Unico 2 gennaio 1913, n. 453, (Libro III parte prima).

L'indennità è pari ai tre quarti del valore capitale della pensione teorica determinata in base alle disposizioni dei successivi articoli 6 e 7, calcolato mediante l'applicazione della tabella *B* annessa al Regio decreto 12 maggio 1923, n. 1117, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 5.

Ha diritto a conseguire la pensione :

a) l'insegnante, che dopo venti anni e prima dei quaranta di servizio utile, sia dispensato dal servizio per una delle cause di cui all'art. 134 del Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432 ; o per essere stato riconosciuto inabile allo scadere del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute ;

b) l'insegnante che, dopo venti anni e prima di quaranta di servizio utile, cessi dal servizio, ed entro tre anni dalla cessazione comprovi, con visita medica fiscale collegiale, di essere divenuto permanentemente inabile a riassumere servizio in conseguenza di infermità preesistente alla cessazione ;

c) l'insegnante che, dopo venti anni e prima di quaranta di servizio utile, cessi dal servizio per qualunque causa in età non inferiore ai sessanta anni ;

d) l'insegnante che, dopo venticinque anni e prima di quaranta di servizio utile, cessi dal servizio per cause ed in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *f*, del presente articolo ;

e) l'insegnante che, dopo quaranta anni di servizio utile, cessi dal servizio per qualunque causa ed in qualunque età ;

f) l'insegnante che sia reso permanentemente inabile per ferite ed altre lesioni traumatiche riportate a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni, qualunque sia la durata del servizio.

Nel caso previsto dalla precedente lettera *b*, quando l'insegnante chieda la visita medica dopo la cessazione dal servizio, la pensione decorre dalla data di presentazione della relativa domanda.

Art. 6.

Per la liquidazione dell'indennità o della pensione si considerano goduti dagli insegnanti durante i servizi utili :

a) per il periodo anteriore al 1° gennaio 1912, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione coi quali risultino iscritti al monte-pensioni alla data medesima, o, quando, per qualsiasi causa, manchi in tale data la iscrizione al monte, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione, effettivamente goduti alla data medesima, aumentati del 250 per cento ;

b) per il periodo dal 1° gennaio 1912 al 30 aprile 1919, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione coi quali risultino iscritti al monte-pensioni, o, quando, per qualsiasi causa, manchi l'iscrizione al monte, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione, effettivamente goduti, aumentati del 250 per cento ;

c) per il periodo dal 1° maggio 1919 in poi, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione coi quali risultino iscritti al monte-pensioni, o, quando, per qualsiasi causa, manchi l'iscrizione al monte, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione effettivamente goduti.

Per i servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1912 dagli insegnanti che a tale data non fossero in servizio, si considerano goduti gli stipendi minimi legali assegnati dalla tabella vigente al 1912 ai posti occupati dagli insegnanti medesimi alla data di cessazione dall'ultimo servizio immediatamente precedente al 1° gennaio 1912, aumentati del 250 per cento.

Nei casi in cui per i posti occupati dagli insegnanti indicati al comma precedente, non fosse dalle leggi prescritto alcuno stipendio minimo, si considerano goduti, per tutti i servizi anteriori al 1912, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione, effettivamente goduti, purchè non inferiori al minimo stabilito dall'art. 8, ultimo comma. del Testo Unico 2 gennaio 1913, n. 453, (libro III, parte prima), aumentati del 250 per cento.

All'atto della liquidazione dell'indennità o della pensione si considerano come pagati regolarmente i contributi dovuti per i servizi anteriori al 1912.

Agli effetti del presente articolo, durante l'aspettativa per motivi di salute, si considerano goduti per intero gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge a pensione che l'insegnante avrebbe percepito se fosse stato in servizio attivo.

Art. 7.

Il n. 1 delle norme per l'applicazione della tabella A annessa al Regio decreto 12 maggio 1923, n. 1117, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato e sostituito come segue:

« Se gli emolumenti utili a pensione sono rimasti costanti nell'intera durata del servizio, moltiplicando l'ammontare complessivo degli emolumenti stessi per il coefficiente della tabella, in corrispondenza all'età e agli anni di servizio alla data della cessazione definitiva dal servizio, e per 0,10 nei casi di cui alle lettere *a*, *b* e *c*, dell'art. 4 e alle lettere *a*, *b*, *c*, *e*, *f* dell'art. 5 del presente decreto; per 0,08 nei casi di cui alle lettere *d*, degli stessi articoli 4 e 5 ».

Art. 8.

La pensione non può superare la media del miglior triennio di stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione goduti dall'insegnante, e non può essere inferiore:

- a) a lire 7,600 se l'insegnante ha raggiunto i 40 anni di servizio utile
- b) a lire 5,000 se l'insegnante ha raggiunto i 35 anni di servizio utile e non i 40;
- c) a lire 2,500 se l'insegnante non ha raggiunto i 35 anni di servizio utile;
- d) ai due terzi dell'ultimo stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione assegnati all'insegnante, nei casi di cui alla lettera *f*, del precedente art. 5.

Tuttavia, in nessun caso, la pensione minima può superare la media degli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione goduti nell'ultimo anno di servizio.

Agli effetti del presente articolo, durante l'aspettativa per motivi di salute, si considerano goduti per intero gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione, che l'insegnante avrebbe percepito se fosse stato in servizio attivo.

Art. 9.

La vedova dell'insegnante, non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, ha diritto ad un'indennità se l'insegnante dopo dieci anni compiuti e prima di venti di servizio utile muoia in attività di servizio o entro un triennio dalla cessazione di esso, senza aver comprovata l'inabilità di cui alla lettera *b*, del precedente art. 4, sempre che il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della cessazione dal servizio, ovvero, se contratto durante l'ultimo anno di servizio, sia nata prole, ancorchè postuma.

In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto, l'indennità spetta agli orfani ed alle orfane nubili minorenni legittimi o legittimati prima della cessazione dal servizio dell'insegnante, purché sussistano le condizioni previste dal comma precedente.

L'indennità è pari ai due terzi di quella che sarebbe spettata all'insegnante secondo le disposizioni stabilite dal precedente art. 4, lettere *a*, *b* e *c*.

Allorquando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, o quando vi siano orfani di precedente matrimonio dell'insegnante, l'indennità sarà ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti uguali; se ve ne è uno solo, per tre quarti alla vedova e l'altro quarto all'orfano.

Gli orfani di maestre hanno diritto all'indennità anche se abbiano il padre vivente.

Art. 10.

La vedova, che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma del precedente art. 9, ha diritto di conseguire la pensione:

a) quando l'insegnante dopo venti anni di servizio utile, muoia in attività di servizio o entro un triennio dalla cessazione di esso;

b) quando l'insegnante muoia in pensione, o dopo averne acquisito il diritto.

In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

Gli orfani di maestre hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente.

Art. 11.

La pensione spettante alla vedova ed agli orfani, che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10, è stabilita in base ad una aliquota della pensione liquidata, o che sarebbe spettata all'insegnante secondo le disposizioni del precedente art. 5 lettere *a*, *b*, *c*, *e*, nella misura seguente:

a) vedova senza prole, il 50 per cento;

b) vedova con orfani aventi diritto a pensione:

con un orfano, il 60 per cento;

con due orfani, il 65 per cento;

con tre orfani, il 70 per cento;

con quattro o più orfani, il 75 per cento;

- c) orfani soli aventi diritto a pensione :
- un orfano, il 40 per cento ;
 - due o tre orfani, il 50 per cento ;
 - quattro o più orfani, il 60 per cento.

Quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, e, in ogni caso, quando vi siano orfani di precedente matrimonio del marito, la pensione, calcolata come alla precedente lettera *b*, vien così ripartita :

- il 40 per cento della pensione del marito, alla vedova ;
- il rimanente diviso in parti uguali fra tutti gli orfani.

Al diminuire del numero dei compartecipi, la misura della pensione sarà variata in conformità delle percentuali suindicate.

La misura della pensione liquidata alla vedova con o senza prole, o agli orfani, non può essere inferiore alle lire 1500, ma non può superare la pensione liquidata o che sarebbe spettata all'insegnante.

Art. 12.

La vedova, non separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, dell'insegnante morto per causa avveratasi dopo il matrimonio, e che sia fra quelle considerate alla lettera *f*, del precedente art. 5, ha diritto alla pensione qualunque sia la durata dei servizi prestati dal marito, in misura eguale a quella liquidata o che sarebbe spettata all'insegnante.

In mancanza della vedova, quando questa non vi abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione, nella misura di cui al comma precedente, spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art. 9.

Quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, e, in ogni caso, quando vi siano orfani di precedente matrimonio del marito, la pensione, calcolata come al primo comma del presente articolo, viene ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà, in parti uguali agli orfani, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per un quarto all'orfano.

Art. 13.

La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione con la maggiore età, e le orfane, anche in età minore, col matrimonio.

Art. 14.

L'ente alla cui dipendenza si trovava l'insegnante cessato definitivamente dal servizio o morto con diritto ad indennità o pensione, provvederà, anche se l'interessato non ne faccia domanda, a trasmettere all'amministrazione del monte-pensioni, per il tramite del Regio provveditore agli studi, i titoli giustificativi del diritto al conseguimento dell'indennità o della pensione, sia a favore dell'insegnante che della vedova o degli orfani, entro un mese dall'avvenuta cessazione, o dalla morte, o dalla constatata inabilità di cui alla lettera *b*, dei precedenti articoli 4 e 5.

Il provvedimento che determina la cessazione dal servizio deve esplicitamente indicare la decorrenza dalla quale ha effetto.

Art. 15.

Ogni decreto o deliberazione da cui consegua la cessazione definitiva dal servizio di un insegnante avente diritto a pensione ai termini del precedente art. 5, deve essere trasmesso all'amministrazione del monte-pensioni a cura del Regio provveditore agli studi, alla data di emanazione, se l'insegnante a cui si riferisce dipenda dall'amministrazione scolastica, o alla data di approvazione, se l'insegnante dipenda da altri enti.

Insieme con l'atto citato nel comma precedente il Regio provveditore trasmetterà un prospetto da cui risultino gli elementi essenziali per la determinazione del diritto dell'insegnante verso il monte-pensioni.

In caso di morte dell'insegnante in attività di servizio il Regio provveditore dovrà trasmettere il prospetto indicato al comma precedente, insieme con l'atto di morte dell'insegnante e con gli atti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dal precedente art. 10 per la vedova e per gli orfani.

In base a tali atti l'amministrazione del monte-pensioni provvederà al pagamento di un acconto mensile, che per l'insegnante sarà pari alla pensione minima dovuta secondo le disposizioni del precedente art. 8, e per la vedova e per gli orfani sarà pari all'aliquota di riversibilità stabilita dal precedente art. 11 applicata alla pensione minima che sarebbe spettata all'insegnante, ed in ogni caso non inferiore al minimo di cui all'ultimo comma del predetto art. 11.

Insieme con l'acconto verrà anche corrisposta l'indennità di caro viveri eventualmente dovuta secondo le disposizioni vigenti.

Art. 16.

Quando l'insegnante a favore del quale sia stata liquidata l'indennità o la pensione, sia riassunto in servizio, potrà continuare a godere della pensione e verrà nuovamente iscritto al monte per conseguire l'indennità o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato.

È data facoltà all'insegnante di ottenere che la nuova indennità o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del servizio utile complessivamente prestato, rifondendo al monte-pensioni le somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione della pensione o dell'indennità in vigore al momento della domanda, previa rinuncia alla pensione liquidata, purchè ne faccia domanda, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di riassunzione.

Gli insegnanti in servizio al 1° luglio 1926, che intendano di ottenere il cumulo dei servizi di cui al comma precedente, debbono presentare domanda, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1928.

In entrambi i casi il servizio utile dopo le presentazioni della domanda dovrà essere di almeno due anni compiuti.

L'insegnante che, essendosi avvalso della facoltà di cui ai due commi precedenti, cessi dal servizio prima del compimento del biennio della presentazione della domanda, avrà diritto alla restituzione delle somme rimborsate al monte, col ripristino, a decorrere dal giorno in cui fu sospeso il pagamento, della pensione eventualmente già liquidatagli. Qualora però l'insegnante venga a morire in attività di servizio, prima di aver compiuto il biennio, la vedova e gli orfani avranno diritto a conseguire la nuova indennità o la nuova pensione in ragione del servizio utile complessivamente prestato dall'insegnante previa trattenuta, sull'indennità o sulla pensione, delle somme ancora dovute fino a completare la rifusione.

Art. 17.

Sono valutabili e cumulabili agli effetti del secondo e terzo comma dell'articolo 33 del Testo Unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte prima), anche i servizi prestati alla dipendenza dello Stato nella carriera dell'insegnamento di qualsiasi grado, e quelli di ruolo comunque resi alla dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica o nel ruolo del personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori.

Art. 18.

Nei casi di indennità o di pensioni ripartite con lo Stato la quota da corrispondersi dal monte-pensioni è determinata con l'applicazione delle norme proprie del monte tenendo conto dei servizi effettivamente resi allo Stato, come se essi fossero stati prestati con iscrizione a regolamenti speciali per le pensioni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 19.

Agli insegnanti in servizio con iscrizione al monte-pensioni è data facoltà di chiedere il riconoscimento agli effetti dell'indennità o della pensione, dei servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1927 nelle Istituzioni integrative sussidiarie della scuola gestite dai comuni o dai patronati scolastici, di cui al precedente art. 1, purchè ne facciano domanda, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1928, se in servizio al 1° gennaio 1927, o entro due anni dalla data di assunzione o di riassunzione in servizio con iscrizione al monte-pensioni, se al 1° gennaio 1927 non si trovino in servizio.

Gli insegnanti di cui al comma precedente dovranno versare il contributo proprio e quello dell'ente per un periodo di tempo eguale a quello di cui è stato chiesto il riconoscimento, nella misura prescritta per gli insegnanti in servizio alla data di presentazione della domanda e con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.

Il contributo dovuto ai sensi del comma precedente sarà commisurato sullo stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione, goduti alla data dell'assunzione o riassunzione in servizio con iscrizione al monte-pensioni, immediatamente successiva al servizio riconosciuto.

Gli insegnanti delle istituzioni di cui al precedente art. 1, i quali lascino trascorrere il termine di due anni dal 1° gennaio 1927, se in servizio a tale data, o, in caso diverso, dalla data della successiva loro assunzione o riassunzione presso le istituzioni stesse, senza chiedere la iscrizione facoltativa al monte-pensioni, non potranno più ottenere il riconoscimento di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 20.

L'art. 5 del Regio decreto 1° febbraio 1925, n. 201, è modificato come segue:

« Per la liquidazione dell'indennità e della pensione, in tutti i casi contemplati dagli articoli precedenti, si considera goduto lo stipendio percepito dagli insegnanti al 1° luglio 1924, o alla data di eventuale reingresso in servizio, qualora al 1° luglio 1924 non esercitassero il magistero, ridotto a cinque decimi per il periodo anteriore al 1° maggio 1919, e a otto decimi per il periodo dal 1° maggio 1919 al 30 giugno 1924 ».

Per i riparti e le detrazioni contemplati dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto predetto, e dall'art. 4 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 93, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, lettera *d*, del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679.

Le disposizioni dei Regi decreti 1^o febbraio 1925, n. 201, e 3 gennaio 1926, n. 93, modificati coi commi precedenti, sono estese, a decorrere dal 22 aprile 1925, agli insegnanti provenienti dalla cessata amministrazione di Fiume in servizio a tale data, sostituendo rispettivamente la data stessa e quella del giorno antecedente a quelle del 1^o luglio e del 30 giugno 1924.

Art. 21.

Gli insegnanti cessati dal servizio anteriormente al 1^o luglio 1926, dopo dieci anni compiuti a prima di venticinque anni di servizio utile, per ottenere l'indennità debbono, a pena di decadenza, entro tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprovare con visita medica fiscale collegiale di essere divenuti permanentemente inabili a riassumere il servizio in conseguenza d'infermità preesistente alla cessazione.

Le vedove e gli orfani degli insegnanti di cui al comma precedente hanno diritto all'indennità qualora la morte dell'insegnante sia avvenuta o avvenga entro un triennio dalla cessazione definitiva dal servizio e senza che sia stata comprovata l'inabilità di cui al comma precedente.

Art. 22.

Le pensioni liquidate o da liquidarsi a carico del monte-pensioni a favore degli insegnanti cessati dal servizio anteriormente al 1^o luglio 1926, e alle loro vedove ed orfani, eventualmente accresciute dell'aumento di cui all'art. 2 del Regio decreto 12 maggio 1923, n. 1117, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, verranno aumentate a decorrere dal 1^o luglio 1926 del cento per cento sulle prime lire 2000, per le pensioni dirette, e sulle prime lire 1000, per le pensioni indirette.

Salvo il disposto del successivo art. 23, per le pensioni comunque ripartite fra il monte-pensioni e altri enti, gli aumenti di cui al comma precedente si applicano esclusivamente sulla quota a carico del monte, con un minimo aumento di lire 1000 per le pensioni dirette e di lire 600 per quelle indirette.

Gli aumenti di cui al presente articolo non possono essere assorbiti da supplementi o integrazioni concessi o da concedersi da altri enti, e saranno conferiti dall'amministrazione del monte-pensioni anche se l'iscritto sia cessato dal servizio alla dipendenza dello Stato.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pensioni dovute in base all'ultimo comma del precedente art. 20.

Art. 23.

Agli effetti dell'aumento di pensione di cui al primo comma del precedente art. 22, le pensioni liquidate in base ai Regi decreti 1^o febbraio 1925, n. 201, e 3 gennaio 1926, n. 93, si considerano come interamente a carico del monte-pensioni.

Art. 24.

Dal 1^o luglio 1926 è concessa la pensione minima stabilita dal precedente art. 11 alle vedove degli insegnanti morti anteriormente al 1^o gennaio

1895 in pensione, o in attività di servizio dopo aver compiuto il periodo di servizio per il diritto a pensione, le quali abbiano sempre conservato lo stato vedovile e domandino la liquidazione entro il 31 dicembre 1928.

Art. 25.

Fermo restando il disposto dell'art. 2, lettera *a*, del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, gli enti con regolamenti speciali di pensione hanno facoltà di iscrivere al monte-pensioni i propri insegnanti in servizio al 1° luglio 1926, rimanendo salva, a carico degli enti stessi, l'applicazione delle disposizioni più favorevoli agli insegnanti.

Gli insegnanti in servizio al 1° luglio 1926 presso enti con regolamenti speciali di pensione, hanno facoltà di domandare di essere iscritti al monte-pensioni, cessando la loro iscrizione ai regolamenti medesimi.

Quando gli insegnanti si siano iscritti al monte-pensioni, gli enti sono tenuti al versamento del contributo complessivo dovuto al monte, salvo il diritto di ritenuta verso gli insegnanti per il contributo personale.

Art. 26.

L'indennità o la pensione a favore dell'insegnante che abbia prestato servizio presso due o più enti con regolamenti speciali di pensione, o della sua vedova o dei suoi orfani, quando non siavi stata iscrizione al monte-pensioni, viene liquidata dal monte medesimo con le proprie norme.

L'indennità o la pensione è ripartita a carico degli enti presso cui tali servizi furono prestati, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 17, parte prima del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, estesi al monte-pensioni con l'art. 2, lettera *d*, del decreto stesso.

Il pagamento dell'intera indennità o della pensione viene fatto direttamente dal monte-pensioni quando l'indennità o la pensione siano divenute definitive, o per decorrenza di termini, o per accettazione dei singoli enti interessati, o per decisione della Corte dei conti.

Il monte-pensioni si rivale sugli enti delle quote messe a loro carico con le norme stabilite dal sesto comma dell'art. 33 del Testo Unico 2 gennaio 1913, n. 453, (libro III, parte prima).

Quando ricorrono i casi previsti dall'art. 48 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, esteso al monte-pensioni con l'art. 2 lettera *a*, del decreto stesso, sono applicabili le disposizioni ivi stabilite.

Rimangono salve di ogni caso a carico degli enti le disposizioni dei relativi regolamenti in pensiooe che siano più favorevoli per gli insegnanti e le loro famiglie.

Art. 27.

Agli insegnanti dispensati dal servizio in applicazione della legge 24 dicembre 1925, n. 2300, verrà liquidata l'indennità, qualora abbiano raggiunto un anno di servizio, o la pensione, qualora abbiano raggiunto 15 anni di servizio.

L'indennità o la pensione viene liquidata con le norme stabilite rispettivamente per i casi contemplati dalle lettere *d*, dei precedenti articoli 4 e 5, in corrispondenza dell'età e degli anni di servizio utile, senza però il diritto al minimo stabilito dalla lettera *c*, del precedente art. 8, quando l'insegnante non abbia raggiunto 25 anni di servizio.

Se la pensione risulta inferiore a lire 1200 l'insegnante ha facoltà di chiedere che gli sia conferito, in luogo della pensione, il capitale corrispondente, ridotto del valore capitale della ritenuta di cui all'art. 15 del Testo Unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte prima).

Per gli insegnanti dispensati dal servizio in base alla predetta legge, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, con meno di 25 anni di servizio utile, si applicano le disposizioni del presente articolo dal giorno successivo a quello della dispensa ma non spetta nogli aumenti di cui al precedente art. 20.

Art. 28.

Dal 1° gennaio 1927, e sino a nuova disposizione, il contributo a carico degli insegnanti iscritti al monte-pensioni è stabilito nella misura dell'8 per cento degli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 29.

Sono abrogati il Regio decreto 3 gennaio 1904, n. 63; gli articoli 5, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 38, 39 secondo comma, 40, 47, 48 e 57 del Testo Unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte prima); l'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1094; gli articoli 4, 5 e 6 del Regio decreto 12 maggio 1923, n. 1117, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e l'art. 3 del Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 3153, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 30.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, a partire dall'esercizio finanziario 1926-27 e per la durata di 40 anni, sarà stanziata, in aggiunta alla spesa già autorizzata con l'art. 8 del Regio decreto 12 maggio 1923, n. 117, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, la somma di 20 milioni di lire a titolo di contributo straordinario dello Stato al monte-pensioni degli insegnanti elementari, per l'integrazione delle riserve matematiche, in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.

Art. 31.

Con decreto del ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 32.

Alle spese necessarie per la prima applicazione del presente decreto, e a quelle relative ai servizi tecnici del monte-pensioni, sarà provveduto, a carico del bilancio del monte-pensioni, anche in deroga alle disposizioni che disciplinano la corresponsione di premi di operosità e di rendimento al personale delle

Amministrazioni dello Stato di cui ai Regi decreti 14 giugno 1923, n. 1300, e 17 febbraio 1924, n. 182.

Art. 33.

Con le norme da stabilirsi con decreto del ministro della pubblica istruzione di concerto col ministro delle finanze, potranno, per i servizi amministrativi, tecnici e contabili del monte-pensioni, essere temporaneamente distaccati presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e presso i Regi provveditorati agli studi, degli insegnanti elementari in attività di servizio, nel numero da determinarsi col decreto medesimo.

Durante il servizio presso il monte pensioni o presso i Regi provveditorati i predetti insegnanti saranno collocati fuori ruolo e soggetti alle norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Tutti gli emolumenti di cui godevano nel rispettivo ruolo e gli aumenti ai quali avrebbero diritto, saranno pagati sul bilancio del monte-pensioni, al quale farà carico altresì il contributo che sarebbe dovuto agli enti per la loro iscrizione al monte, nonchè l'indennità di servizio speciale che sarà per essi determinata con decreto del ministro delle finanze.

Art. 34.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro delle finanze di concerto con i ministri degli affari esteri, delle colonie e dell'istruzione pubblica, saranno stabilite le norme per l'eventuale valutazione dei servizi non contemplati dalle disposizioni vigenti per l'iscrizione al monte-pensioni degli insegnanti elementari delle Regie scuole italiane all'estero o delle colonie, e dei benefici stabiliti agli effetti del trattamento di quiescenza dall'art. 6 del Regio decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177, e dall'art. 33 del Regio decreto 31 gennaio 1924, n. 472, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 35.

Il Governo del Re provvederà alla pubblicazione del Testo Unico delle leggi sul monte-pensioni per gli insegnanti elementari, con facoltà di introdurre quelle disposizioni complementari ed integrative che si rendessero necessarie.

Art. 36.

Le disposizioni del presente decreto, per le quali non sia indicata diversa decorrenza, si applicano, dal 1° luglio 1926, per gli insegnanti in servizio a tale data, o che lo assumano o lo riassumano posteriormente, e per le loro famiglie.

Le disposizioni del precedente art. 2, e quelle dell'art. 2, lettera *d*, del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, si applicano anche per gli insegnanti, e per le famiglie degli insegnanti, cessati definitivamente dal servizio anteriormente al 1° luglio 1926, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non sia stata ancora deliberata l'indennità o la pensione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, relativo alle variazioni dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi » (N. 649).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, relativo alle variazioni dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, relativo alla variazione dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1805;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di variare la misura dell'aggio di vendita sullo smercio dei tabacchi fini nazionali ed esteri.

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° ottobre 1926, oltre l'aggio normale del 5.50 per cento spettante ai rivenditori sul prezzo di tariffa di tabacchi nazionali e prodotti

secondari, è concesso sul prezzo stesso un supplemento di aggio nella misura del 4.50 per cento limitatamente alle seguenti qualità di tabacchi;

Sigari: Regalia Londres, Londres, Trabucos, Medianitos, Avana, Foggia Virginia;

Trinciati: Turco Serraglio, Turco Sceltissimo;

Sigarette: Savoia, Orientali, Uso Egiziano, Avana, Uso Russo, Eneo, Eva, Serraglio Levante.

Dalla stessa data l'aggio di vendita sul prezzo di tariffa, dei tabacchi esteri è ridotto dal 5.50 per cento al 3 per cento.

Art. 2.

Le modalità per il pagamento del supplemento di aggio di cui all'articolo precedente verranno fissate dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle private).

A tal uopo si autorizza la iscrizione di un nuovo capitolo nel bilancio passivo del predetto Ministero per l'esercizio in corso e per l'importo di lire 3,000,000 a titolo di supplemento di aggio dovuto ai rivenditori di generi di privata su alcune qualità di tabacchi nazionali.

Art. 3.

Il supplemento di aggio è anch'esso computabile per determinare il reddito annuale delle rivendite.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, concernente provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia Tridentina » (N. 650).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, concernente provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia tridentina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, concernente provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia Tridentina.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 2 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge n. 1878 dell'11 ottobre 1925, recante provvedimenti a favore della coltivazione del tabacco nella Venezia Tridentina;
Ritenuto che, per circostanze di forza maggiore, le disposizioni del decreto stesso non hanno potuto avere ancora piena e completa attuazione;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di completare la trasformazione tecnica e fiscale della produzione del tabacco nella Venezia Tridentina;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo dello Stato autorizzato con l'art. 1 del Regio decreto-legge n. 1878 dell'11 ottobre 1925, sulla spesa presunta dall'Amministrazione per provvedere alla chiusura fiscale degli stabilimenti della Venezia Tridentina nei quali si effettua il trattamento industriale del tabacco coltivato per le manifatture dello Stato, nonchè alla costruzione ed adattamento di locali di cura nella stessa regione, è esteso ai lavori che verranno compiuti dopo il 30 giugno 1926 e sino a tutto il 30 giugno 1927.

Art. 2.

Nulla è innovato circa la misura del compenso, la sua ripartizione in annualità e le modalità di applicazione del decreto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli » (N. 710).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 31 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE,
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 67, contenente la proroga al 1° gennaio 1927 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare al 1° gennaio 1928 l'applicazione delle tasse sulle merci, sui carri ferroviari e sui passeggeri di ogni classe nel porto di Napoli;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'applicazione delle tasse sulle merci e sui passeggeri senza limitazione di qualsiasi classe, di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, e della tassa carri ferroviari, di cui all'art. 4, lettera c) del Regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, avrà effetto, per il porto di Napoli, dal 1° gennaio 1928 anzichè da 1° gennaio 1927.

Il presente decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in-

serto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e costituisce la stessa in unica sezione » (N. 764).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e costituisce la stessa in unica sezione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e che costituisce la stessa in unica sezione.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto che il testo unico 27 marzo 1919, n. 426, delle leggi per il risarcimento dei danni di guerra, e le sue modificazioni successive;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulle facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Vista la necessità urgente ed assoluta, per riduzione di lavoro ed anche per ragioni di economia, di sopprimere le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e di ricostituire la Commissione in sezione unica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro delle finanze, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1^o marzo 1927 sono soppresse le sezioni seconda e terza della Commissione superiore di Venezia create con legge 10 dicembre 1922, n. 1722, e con Regio decreto-legge 19 marzo 1924, n. 381, e la medesima è costituita in unica sezione.

Rimangono ferme le norme in vigore relative alla forma di costituzione ed al modo di composizione della Commissione. Potranno anche essere nominati due presidenti supplenti, ad uno dei quali sarà affidata la funzione di conciliatore agli effetti del disposto del 3^o comma dell'art. 1^o del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 47.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 — Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto:

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale del melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati » (Numero 802).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale del melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale al melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806 e modificata con Regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545 ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la opportunità nonchè la necessità urgente ed assoluta di favorire la produzione dei foraggi melazzati ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dell'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Alla nota alla voce n. 41, della tariffa doganale in vigore è aggiunto il seguente comma :

« Il melazzo di canna, destinato alla fabbricazione dei foraggi melazzati, è ammesso, limitatamente ad un contingente di 40 mila quintali annui, in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministero delle finanze ».

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli : ROCCO.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1927.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la importazione in franchigia dei semi di lino destinati alla semina » (N. 803).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la importazione in franchigia dei semi di lino destinati alla semina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la importazione in franchigia di seme di lino destinato alla semina.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806 e modificata con Regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di sviluppare e migliorare la produzione liniera nazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dell'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla voce n. 117 lettera e) della tariffa doganale in vigore è aggiunta la seguente nota:

« I semi di lino destinati alla semina sono ammessi in esenzione da dazio entro il limite di un contingente annuo di quintali mille e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal ministro delle finanze ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2306, concernente la distribuzione delle pagelle scolastiche istituite col Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615 » (N. 812).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre

1926, n. 2306, concernente la distribuzione delle pagelle scolastiche istituite col Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2306, concernente gli stanziamenti in bilancio necessari per corrispondere l'aggio ai rivenditori delle pagelle scolastiche istituite col Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615, e per le altre spese inerenti alla distribuzione delle pagelle suddette.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visto l'art. 3 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615 ;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alle spese di distribuzione delle pagelle scolastiche istituite col citato articolo 3 del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro per la pubblica istruzione ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Per la vendita al pubblico delle pagelle scolastiche istituite col Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615, sarà per il corrente anno scolastico, corrisposto ai rivenditori al momento dell'acquisto delle medesime, uno speciale compenso di centesimi 20 per ogni pagella.

Art. 2.

Il ministro per le finanze è autorizzato a provvedere agli stanziamenti in bilancio per il pagamento dell'aggio indicato nel precedente art. 1 e delle altre spese inerenti alla distribuzione delle pagelle suddette.

Art. 3.

Il presente decreto, che avrà vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1927-28 e dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta. Contemporaneamente si procederà alla votazione per la nomina: a) di un segretario dell'ufficio di Presidenza; b) di ballottaggio per la nomina di un commissario di vigilanza al fondo per il culto.

Prego il senatore, segretario, on. Simonetta di fare l'appello nominale per queste votazioni.

SIMONETTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di un disegno di legge.

FEDERZONI, *ministro per le colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro per le colonie*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge (già approvato dalla Camera dei deputati) che ha per titolo: « Legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica (N. 1439).

Prego il Senato di inviarlo per l'opportuno esame alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle Colonie della presentazione di questo disegno di legge.

Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro ha chiesto che questo disegno sia inviato alla Commissione di finanze per l'opportuno esame.

Se non si fanno osservazioni sarà provveduto secondo il desiderio espresso dall'onorevole ministro.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori D'Andrea, Marchiafava e Poggi a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

D'ANDREA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, educazione e di istruzione nelle zone terremotate » (936).

MARCHIAFAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2266, concernente l'importazione, la fabbricazione e la vendita di poppatoi, capezzoli artificiali, succhiotti, tetterelle e simili » (824).

POGGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1433, col quale si apportano variazioni alle tariffe telefoniche e postali » (989).

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori D'Andrea, Marchiafava e Poggi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti » (N. 782).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la urgente necessità di dare norme ulteriori per regolare transitoriamente l'esecuzione degli sfratti, nei casi in cui ciò risulti indispensabile per conseguire il pieno raggiungimento dello scopo cui mirava il Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per l'interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La facoltà data al pretore con l'art. 1 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, di graduare la esecuzione degli sfratti nei casi e sotto le condizioni indicate nell'articolo medesimo può essere da lui esercitata, quando ciò risulti assolutamente necessario, anche per gli sfratti da eseguire entro l'anno 1927. La esecuzione di uno sfratto non potrà essere rinviata per oltre un anno, e in nessun caso lo sfratto che dovrebbe avvenire entro l'anno 1927 potrà essere ritardato oltre il 30 giugno 1928.

Per gli sfratti da eseguire dal 1° gennaio al 30 giugno 1928, il pretore potrà anche graduarne la esecuzione quando ciò sia indispensabile, ma nessuno sfratto può essere ritardato di oltre sei mesi.

Gli sfratti determinati da ragioni di morosità, di moralità o da gravi inadempiamenti contrattuali dell'inquilino non potranno essere rimandati.

Art. 2.

Il ministro per la giustizia è autorizzato, qualora ne ravvisi la necessità, a dare ulteriori istruzioni, in aggiunta a quelle autorizzate coll'art. 2 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, per la esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge a cura del ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, il Guardasigilli : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, contenente norme per la esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli » (N. 783).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 86, contenente norme per l'esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, contenente norme per la esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto commissariato di Napoli.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgenza ed assoluta necessità di regolare la ordinata esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli, dove ha avuto applicazione il Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 15, si osserveranno, per gli sfratti da eseguire entro l'anno 1927 e fino al 3 maggio 1928, le disposizioni dell'art. 1 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743.

Per gli sfratti da eseguire dal 4 maggio 1928 al 3 maggio 1929, la esecuzione potrà egualmente essere graduata, in modo però che nessuno sfratto sia procrastinato per una durata maggiore di un anno e mai oltre il 4 novembre 1929.

Art. 2.

Nel determinare l'ordine di precedenza da eseguirsi negli sfratti secondo i criteri indicati nel penultimo capoverso dell'art. 1 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, il pretore, prima di provvedere sulla domanda, oltre

alle notizie e informazioni che riterrà opportuno di assumere con qualunque mezzo a sua disposizione, richiederà pure informazioni e parere all'autorità politica.

Art. 3.

Il ministro per la giustizia è autorizzato a dare istruzioni per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo alla soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia » (N. 633).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926,

n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo alla soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo alla soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1243, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 27 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il nostro decreto 3 aprile 1926, n. 643, concernente la soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia ;

Riconosciuta l'opportunità di addivenire ad una parziale deroga del provvedimento surriferito, nei confronti di alcuni casi speciali ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere con decreto-legge alla modifica sopra accennata ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

I macchinari ed i materiali, compresi in concessioni già accordate e per le quali non sia ancora scaduto il termine a suo tempo fissato nelle concessioni stesse per l'effettivo esercizio, possono essere ammessi a fruire della franchigia doganale, in deroga al Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 643, qualora risulti provato, a giudizio insindacabile del ministro per l'economia nazionale, d'accordo con quello per le finanze, che per l'acquisto di essi macchinari e materiali siano stati assunti formali e definitivi impegni con case costruttrici straniere, prima della data del 3 aprile 1926.

Art. 2.

I macchinari ed i materiali per i quali sarà consentito l'ingresso nel Regno in franchigia doganale, in deroga al provvedimento richiamato nell'articolo precedente, dovranno essere posti in effettivo esercizio, entro il termine stabilito dal relativo decreto di concessione.

Art. 3.

L'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2, sarà accertato dalle autorità competenti, secondo le norme stabilite nel decreto luogotenenziale 30 marzo 1916, n. 396.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1927

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1^o luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di Pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova » (N. 634).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di Pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 634).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Si procede alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di Pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova. (Approvato).

Art. 2.

Il testo della convenzione conclusa in data 26 giugno 1926 fra i rappresentanti della Cassa di risparmio di Padova e del Monte di Pietà di Padova, ratificata dai rispettivi Consigli di Amministrazione dei due Enti, in data 28 e 29 giugno 1926, e approvata col Regio decreto-legge indicato nell'articolo precedente, è sostituito dal testo seguente:

« Tra il signor onorevole cavaliere di Gran Croce ingegnere conte Giacomo Miari de' Cumani nella sua qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa di risparmio di Padova, a ciò debitamente autorizzato dal proprio Consiglio di Amministrazione in seduta del 28 giugno 1926, come risulta dal verbale n. 1621, da una parte, ed il signor avvocato commendatore Giuseppe Soster nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Monte di Pietà di Padova, pure autorizzato dal proprio Consiglio di Amministrazione, come da verbale di seduta del 29 giugno 1926, dall'altra, si conviene quanto segue:

1^o La Cassa di risparmio di Padova rileva ed assume definitivamente la sezione credito del Monte di Pietà di Padova, diventando conseguentemente cessionaria di tutti i diritti, azioni e ragioni, giudiziari o non giudiziari, di qualsiasi genere e natura, nessuno eccettuato, in precedenza spettanti al Monte di Pietà di Padova (sezione credito) assumendo d'altra parte tutte le obbligazioni passive, nessuna eccettuata, con l'obbligo di soddisfarle nella loro integrità.

2° resta convenuto e concordato tra le parti che lo stato attivo e passivo della sezione predetta risulterà dalle situazioni contabili formate d'accordo tra i due Istituti alla data della materiale cessione.

3° Il Monte di Pietà di Padova conserverà la propria personalità giuridica, avrà il proprio bilancio patrimoniale completamente separato da quello della Cassa di risparmio e sarà amministrato dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Padova, il quale per la sorveglianza del Monte di Pietà provvederà a mezzo di una Commissione composta di cinque membri; fermo restando che il presidente della Commissione dovrà sempre essere scelto fra i consiglieri della Cassa di risparmio di Padova.

4° La Cassa di risparmio assume la gestione del pegno e del patrimonio del Monte di Pietà, facendo proprie le spese e le rendite relative, garantendo però in perpetuo il finanziamento ed il conseguente pareggio della gestione del pegno in modo che i bisogni della pignorazione siano sempre ed integralmente soddisfatti.

5° La Cassa di risparmio, inoltre, allo scopo di assicurare al Monte di Pietà il possesso continuo di un patrimonio che sia sufficiente per capitale e reddito pei bisogni della gestione del pegno, si obbliga, a partire dalla data in cui andrà in vigore la presente convenzione, di incrementare il patrimonio attuale del Monte (quale cioè risulterà dalla situazione delle attività e passività dell'ente dopo dedotte le attività e passività della

sezione credito del Monte stesso) corrispondendo ogni anno sul patrimonio stesso, e sull'importo che risulterà al 31 dicembre, un interesse pari a quello del più redditizio titolo di debito consolidato dello Stato aumentato dell'1 per cento, interesse questo che resterà così conglobato al patrimonio.

6° La Cassa di risparmio inoltre assume, nei termini del proprio regolamento interno, il personale tutto del Monte di Pietà, sia della sezione di credito che della sezione pegno, con le rispettive anzianità di servizio, e con speciale riguardo ai titoli ed alle condizioni attuali.

7° Il direttore generale comm. Jacopo Moro, in considerazione delle sue alte benemerenze, viene nominato direttore generale onorario della Cassa di risparmio di Padova e del Monte di Pietà di Padova, e l'attuale Consiglio di amministrazione del Monte di Pietà si riserva di provvedere nei riguardi economici.

8° Le parti contraenti chiederanno al Regio Governo di poter eseguire il trapasso delle attività e passività di cui al superiore art. 1 in esenzione da ogni e qualsiasi tassa, come pure sarà chiesto che il Monte di Pietà di Padova sia mantenuto alla prima categoria.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Padova il 30 giugno 1926.

Firmati: GIACOMO MIARI DE CUMANI
AVV. GIUSEPPE SOSTER ».

(Approvato).

ALLEGATO A.

Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, e il Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1305, che modifica la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di Pietà ed il regolamento per la sua applicazione;

Veduta la legge 15 luglio 1888, serie 3ª, n. 5546, sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio ;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche ;

Considerata la urgente ed assoluta necessità di provvedere ad un organico coordinamento della Cassa di risparmio di Padova e del Monte di Pietà di Padova, per il migliore sviluppo dei due enti e nell'interesse delle funzioni di credito che essi compiono ;

Veduta la deliberazione 28 giugno 1926 del Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Padova, e quella 29 giugno 1926 del Consiglio di Amministrazione del Monte di Pietà di Padova ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con i ministri dell'interno e delle finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

È approvata l'annessa convenzione, ratificata dai rispettivi Consigli di amministrazione della Cassa di risparmio e Monte di Pietà di Padova, in data 28 e 29 giugno 1926, vista d'ordine nostro dal ministro proponente, composta di n. 7 articoli, con la quale la Cassa di risparmio di Padova rileva ed assume definitivamente l'esercizio della sezione di credito del Monte di Pietà di Padova nella sua zona attuale di azione e conseguentemente diventa cessionaria di tutti i diritti ed azioni di qualsiasi genere, nessuno eccettuato, giudiziario e non, di tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, di titoli e crediti e di quant'altro di spettanza della sezione di credito predetta, mentre ne assume tutte le obbligazioni passive senza eccezione con l'impegno di soddisfarle nel loro importo integrale e con l'impegno altresì di soddisfare pienamente tutti gli obblighi di cui alla convenzione sopra ricordata.

Il trapasso dei beni e di ogni altra attività e passività di cui all'articolo precedente dalla sezione di credito del Monte di Pietà di Padova, alla locale Cassa di risparmio sarà effettuata in esenzione di tasse di registro ed ipotecarie.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

ALLEGATO B.

V E R B A L E

Per invito di S. E. il ministro dell'economia nazionale, si sono riuniti addì 26 giugno 1926, nel Gabinetto dell'Ill.^{mo} Sig. direttore generale del lavoro, previdenza e credito Gr. Uff. Dott. Ignazio Giordani, assistito dall'ispettore generale Gr. Uff. Dott. G. Nicotra :

Il Sig. On. Conte Ing. Cav. Gr. Cr. Giacomo Miari de Cumani, presidente della Cassa di risparmio di Padova, assistito dal direttore generale Comm. Rag. R. Magrini ;

Ed i signori : Comm. Avv. Giuseppe Soster, presidente del Monte di Pietà di Padova ed il Prof. Dott. Cav. Gustavo Zambusi, consigliere d'amministrazione del Monte di Pietà di Padova, assistiti dal direttore generale Comm. Avv. Jacopo Moro.

I convenuti premesso che è direttiva del Governo nazionale quella di fondere gli istituti dello stesso tipo ed aventi analoghe finalità.

Tenuto presente che in conformità di tale direttive si ravvisa l'opportunità della fusione della Banca (Sezione Credito) del Monte di Pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova allo scopo di aumentare la loro già robusta floridezza e di rafforzarne la benefica azione, in modo che l'antico Monte di Pietà di Padova (Sezione pegno) sostituisca all'appoggio della sua sezione credito quello derivante dall'unione dei due istituti di credito, mentre da altra parte nei riguardi della Cassa di risparmio venga eliminata qualsiasi ragione di duplicazione nell'esercizio del credito, con giovamento reciproco e maggior utilità per la pubblica economia.

Al fine di concretare il desiderio espresso da S. E. Belluzzo, ministro dell'economia nazionale e sotto gli alti suoi auspici, i rappresentanti degli istituti sono d'accordo che si possa procedere sulla seguente base :

1° La Cassa di risparmio di Padova rileva ed assume definitivamente la sezione di credito del Monte di Pietà di Padova, e conseguentemente diventa cessionaria di tutti i diritti ed azioni di qualsiasi genere, nessuno eccettuato, giudiziario e non, del Monte di Pietà di Padova (Sezione Credito), mentre ne assume tutte le obbligazioni passive, senza eccezioni, con impegno di soddisfarle nel loro importo integrale. Lo stato attivo e passivo della sezione predetta risulterà dalla situazione contabile formata d'accordo tra i due istituti alla data della cessione.

2° Il Monte di Pietà di Padova, il quale conserva la sua personalità giuridica, avrà un bilancio completamente separato da quello della Cassa di risparmio e sarà amministrato dal Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Padova. Detto Consiglio nomina per la sorveglianza del Monte di Pietà una commissione di cinque membri. Il presidente della commissione deve essere scelto tra i consiglieri della Cassa di risparmio.

3° La Cassa di risparmio garantisce in perpetuo il finanziamento ed il pareggio della gestione del Monte di Pietà per modo che i bisogni della pignorazione siano sempre ed integralmente soddisfatti.

Al fine di consentire al Monte di Pietà di accrescere il proprio patrimonio fino a renderlo ed a mantenerlo sufficiente, per importo e reddito, alla gestione del pegno, la Cassa di risparmio, a partire dalla data dell'entrata in

vigore del presente accordo, si impegna ad accrescere il patrimonio stesso, quale risulterà al 31 dicembre di ogni anno dalla situazione delle attività e passività del Monte dopo dedotte le attività e passività di cui al n. 1, corrispondendo sul medesimo l'interesse in ragione dell'1 per cento (uno per cento) annuo sopra l'interesse del più redditizio titolo di debito consolidato dello Stato.

4° La Cassa di risparmio assume, nei termini del proprio regolamento interno, il personale del Monte di Pietà (Sezione credito e sezione pegno) con le rispettive anzianità di servizio e con speciale riguardo ai titoli ed alle condizioni attuali.

5° Il direttore generale Comm. Avv. Jacopo Moro, in considerazione delle sue alte benemerienze, viene nominato direttore generale onorario della Cassa di risparmio di Padova e del Monte di Pietà di Padova, e l'attuale Consiglio d'amministrazione del Monte di Pietà si riserva di provvedere nei riguardi economici.

6° Il trapasso delle attività e passività di cui al n. 1 sarà chiesto al Regio Governo in esenzione delle relative tasse e come pure sarà chiesto il mantenimento del Monte alla 1^a categoria.

7° L'esecuzione del presente accordo è subordinata all'approvazione dei rispettivi Consigli di amministrazione, i quali dovranno deliberare entro 1 corrente mese di giugno 1926.

Firmato : GIACOMO MIARI DE CUMANI
ROMANO MAGRINI
Prof. GUSTAVO ZAMBUSI
Avv. GIUSEPPE SOSTER
JACOPO MORO.

Visto : I. GIORDANI.
NICOTRA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il ministro dell'economia nazionale

BELLUZZO.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo alla istituzione della Milizia nazionale forestale » (N. 706).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo alla istituzione della Milizia nazionale forestale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, concernente la istituzione della Milizia nazionale forestale, introducendo nell'art. 1 la seguente modificazione:

Dopo le parole: È istituita la Milizia nazionale forestale, *modificare l'articolo come segue:* « la quale come corpo armato è alla diretta dipendenza del Capo del Governo.

« Ad essa vengono affidati i servizi attualmente disimpegnati dal personale tecnico e di custodia del Real Corpo delle foreste e dal personale per la vigilanza sulla pesca, sulla caccia e custodia dei Regi tratturi e trazzere.

« Nell'esercizio di tale compito tecnico la Milizia nazionale forestale dipende dal Ministero dell'economia nazionale ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla riforma organica con ordinamento militare del Real corpo delle foreste, del personale per la vigilanza della pesca e per la custodia dei Regi tratturi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Nostri ministri segretari di Stato per l'interno, per la guerra, per la giustizia, per le finanze, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la milizia nazionale forestale per i servizi attualmente disimpegnati dal personale tecnico e di custodia del Real corpo delle foreste e del personale per la vigilanza sulla pesca e per la custodia dei Regi tratturi.

Art. 2.

L'organico della milizia nazionale forestale è quello risultante dal seguente quadro :

UFFICIALI.

Grado	4°.	—	Ispettore generale	N.	1
»	5°.	—	Console generale		1
»	6°.	—	Consoli		18
»	7°.	—	Primi seniori		16
»	8°.	—	Seniori		28
»	9°.	—	Centurioni		78
»	10°.	—	Capi manipolo		214
					N. 356
					=

SOTTUFFICIALI E MILITI.

Marescialli maggiori	N.	40
Marescialli capi		60
Marescialli		300
Brigadieri		450
Vice-brigadieri		500
Militi scelti		723
Militi		2927
Allievi		200
		N. 5200
		=

Entro i limiti dei posti dell'organico di cui sopra, il reclutamento in aggiunta al numero corrispondente ai vecchi organici, soppressi in virtù del successivo art. 7, avverrà in ragione di non più di 500 militi all'anno, di guisa che l'attuazione completa della riforma si verificherà nel sesto anno dall'istituzione della milizia forestale.

Art. 3.

Ai sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale sono riconosciute le qualifiche rispettivamente attribuite dalle vigenti leggi ai sottufficiali e alle guardie forestali.

Art. 4.

Per i servizi della Milizia nazionale forestale il ruolo del personale di ragioneria delle Amministrazioni centrali (gruppo A) di cui alla tabella n. 2 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato col Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520 è aumentato dei seguenti posti :

Grado	6°.	—	Direttore capo divisione		1
»	7°.	—	Capo sezione		1
»	8°.	—	Consiglieri		2
»	9°.	—	Primi segretari di ragioneria		3
»	10°.	—	Segretari di ragioneria		4
»	11°.	—	Vice-segretari di ragioneria		
					N. 11
					=

Art. 5.

I funzionari tecnici del Real corpo delle foreste, ad eccezione dei funzionari di grado 5^o, possono, alla prima attuazione del presente decreto-legge, essere ammessi a far passaggio nel ruolo degli ufficiali della Milizia nazionale forestale, purchè siano dichiarati idonei dalle Commissioni di avanzamento, e colle modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto.

I funzionari che non faranno passaggio nel detto ruolo saranno mantenuti in servizio restando nel ruolo cui attualmente appartengono fino ad eliminazione.

Il numero dei posti che si renderanno vacanti in seguito ad eliminazione dei funzionari che rimarranno negli attuali ruoli del Real corpo delle foreste, andranno in aumento dell'organico della Milizia nazionale forestale in modo però che tale organico nei gradi 6^o, 7^o, 8^o non giunga a superare 21, 22 e 35 posti rispettivamente.

Art. 6.

I posti di ruoli organici di cui alla tabella II allegata al Regio decreto 9 aprile 1925, n. 583, a quella n. 82 (gruppo B) dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e alla tabella A (gruppi A e B) allegata al Regio decreto 24 maggio 1925, n. 926, che si renderanno vacanti per il passaggio dei funzionari nel ruolo degli ufficiali della Milizia nazionale forestale a norma del precedente art. 5 restano soppressi.

Art. 7.

Sono soppressi i ruoli del personale di custodia dei Regi tratturi e del Real corpo delle foreste e di quello di vigilanza della pesca, stabiliti rispettivamente con le tabelle n. 8, n. 39 e n. 50 dell'allegato IV al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I graduati e gli agenti appartenenti a detto ruolo possono far passaggio nella Milizia nazionale forestale colle modalità che saranno determinate con successivo provvedimento ai termini dell'art. 11 del presente decreto.

Art. 8:

È avocato alla Milizia nazionale forestale il servizio di custodia del patrimonio boschivo dei comuni; con successivo provvedimento, da emanarsi nei modi di cui all'art. 11 del presente decreto, saranno determinati speciali contributi a carico dei comuni in corrispettivo di tale servizio per un importo complessivo di annue lire 3,000,000 e verranno aumentati quelli attualmente corrisposti dalle provincie ai sensi dell'art. 7 della legge 2 giugno 1910, n. 277, di un importo complessivo di annue lire 7,000,000.

I comuni e le provincie, in corrispondenza all'importo del contributo ad essi assegnato, rilasceranno delegazioni sulla sovrimposta o su altri cespiti nei modi consueti, di quinquennio in quinquennio.

Art. 9.

L'Azienda del demanio forestale contribuirà alle spese conseguenti dal presente decreto, con la somma annua di lire 5,000,000.

Art. 10.

Con decreto del ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Con decreti del ministro per l'economia nazionale, saranno fissate le decorrenze per l'applicazione del 1° alinea del precedente art. 8.

Art. 11.

Con decreto Reale su proposta del ministro per l'economia nazionale di concerto con i ministri per le finanze, per l'interno, per la guerra, per la giustizia, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per la marina e per l'aeronautica, verranno emanate delle norme necessarie per l'attuazione del presente decreto, ai termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il ministro proponente resta autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI —
ROCCO — VOLPI — CIANO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al Regio decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo » (Numero 759).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al Regio decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al Regio decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visto il decreto legge luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, che proroga la durata del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo ;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di adottare nuove disposizioni per la organizzazione amministrativa del Consorzio suddetto ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col nostro ministro segretario di Stato per le finanze :

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Al testo degli art. 2, 3 e 4 del citato decreto legge 26 maggio 1918, n. 739, è sostituito il seguente :

« Art. 2. — I consorziati sono rappresentati da un Comitato di delegati scelti fra i consorziati stessi, composto di venticinque membri.

« I delegati sono eletti consorziati, venti fra gli esercenti e cinque fra i proprietari delle zolfare di Sicilia, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale, promosso dal ministro per l'economia nazionale.

« Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

« Ove prima della scadenza del triennio il numero dei componenti il Comitato dei delegati si riduca di oltre otto per dimissioni od altre cause, si procederà immediatamente alle relative surrogazioni.

« Spetta al Comitato dei delegati :

1° discutere approvare e modificare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo ;

2° nominare nel proprio seno i componenti il Consiglio di amministrazione ad esso riservati ;

3° nominare i membri del collegio arbitrale ;

4° nominare, scegliendoli fra i consorziati, i componenti il Consiglio di amministrazione e i sindaci della Banca Mineraria riservati al Consorzio ;

5° determinare le norme per le vendite da farsi eventualmente a consegne poliennali ».

« Art. 3. - Nella elezione dei delegati, tutti i consorziati hanno un voto per ogni dieci tonnellate consegnate al Consorzio per la vendita nell'esercizio precedente a quello in cui viene pubblicata la lista dei consorziati aventi

diritto al voto, e ciò fino a mille tonnellate. Le frazioni di dieci tonnellate non sono calcolate.

« I consorziati che abbiano consegnato come sopra al Consorzio più di 1000 tonnellate, avranno in oltre sulla quantità superante il predetto limite un voto per ogni venticinque tonnellate.

« Le frazioni di venticinque tonnellate non sono calcolate.

« Le varie quote di esercizio, di proprietà o di possesso di una miniera sono rappresentate da un solo rappresentante, il quale raccoglie i voti di tutti gli altri interessati, e può essere anche donna nubile o maritata.

« La rappresentanza spetta al maggiore interessato, se non sia stata conferita ad altro interessato, a norma dell'articolo 678 del Codice civile; se gli interessati hanno una quota uguale, la rappresentanza spetta al più anziano di età ».

Art. 4. - Il Consorzio è amministrato da un Consiglio composto di sette membri e dal Direttore generale che lo presiede.

« Un membro è nominato dal ministro per l'economia nazionale, uno è eletto dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia fuori del proprio seno e del Consiglio generale; cinque dal comitato dei delegati nel proprio seno, quattro dei quali fra gli esercenti e uno fra i proprietari.

« Al consigliere di nomina governativa possono essere dal Direttore generale delegate funzioni concernenti determinate branche di servizio.

« I componenti il Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

« Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare un componente elettivo, il Consiglio nomina il surrogante, il quale dura in carica sino alla adunanza del Comitato dei delegati.

« Sono ineleggibili all'ufficio di consigliere d'amministrazione del Consorzio i membri delle due Camere legislative e dei Consigli provinciali delle provincie zolfifere della Sicilia, coloro che esercitano direttamente o indirettamente il commercio di esportazione degli zolfi o l'industria della raffinazione, i soci delle società esercenti tale impresa, e gli stipendiati dell'Istituto.

« Nel Regio decreto di cui all'articolo 1 saranno stabilite le norme dell'elezione dei componenti il consiglio e per il funzionamento di esso. Nello stesso Regio decreto saranno stabilite di concerto col Ministero delle finanze, le norme per la istituzione ed il funzionamento di uno speciale comitato tecnico, con la sede presso la Direzione generale del Consorzio, il quale sarà composto di cinque membri, ed avrà per iscopo lo studio dei mezzi più idonei allo sviluppo ed al perfezionamento tecnico dell'industria zolfifera siciliana ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro » (Numero 785).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione della Associazione Nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1309, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, concernente la istituzione dell'« Associazione Nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro »;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni agli articoli 3, 5 e 10 del Regio decreto-legge precitato, al fine di meglio assicurare il funzionamento dell'Ente;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con i ministri per l'interno, per le finanze, e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, concernente la istituzione della « Associazione Nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro » sono apportate le seguenti modificazioni:

1° Al primo comma dell'art. 3 è sostituito il seguente :

« Gli ispettori dell'Associazione Nazionale sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti di legge, ed hanno libero accesso negli stabilimenti industriali e nelle aziende agricole ».

2° Ai numeri 3 e 4 e alle lettere a) e b) dell'art. 5 alla parola « sei » è sostituita la parola « dieci ».

3° All'art. 10 è sostituito il seguente :

« La tariffa dei contributi per la sezione 1^a è stabilita in ragione dei premi e contributi d'assicurazione riscossi dagli Istituti assicuratori per gli infortuni sul lavoro nelle industrie. I contributi predetti sono versati all'Associazione nazionale dagli Istituti assicuratori per conto e vece degli industriali assicurati, nei termini e nei modi che saranno stabiliti nello statuto della Associazione medesima.

« La tariffa dei contributi per la sezione 2^a è stabilita in ragione del contributo complessivo medio di assicurazione incassato negli ultimi quattro anni precedenti da ciascun Istituto assicuratore e per ogni compartimento di assicurazione agricola. I contributi predetti sono riscossi sotto forma di percentuale in aumento del contributo di assicurazione, e versati dagli Istituti assicuratori alla Associazione nazionale negli otto giorni successivi a quello dell'incasso.

« Le tariffe dei contributi sono formate annualmente ed approvate con decreto del ministro per l'economia nazionale su proposta del Consiglio d'Amministrazione della Associazione ».

Art. 2.

L'ordinamento dato alla Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro dal Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, e dal presente decreto potrà essere modificato con decreto Reale su proposta del ministro per l'economia nazionale, di concerto con i ministri per l'interno, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI —
FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione dei mutui concessi per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana » (N. 707).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione dei mutui concessi per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione dei mutui concessi per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'11 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 24 luglio 1922, n. 1046, ed il Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1817 ;

Visti il Regio decreto 30 luglio 1922, n. 1088, che approva il regolamento relativo alla concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana, ed il Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2198, che stabilisce le norme per la concessione di mutui industriali alle medesime colonie ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare norme che meglio garantiscano la riscossione delle annualità dei suddetti mutui ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Le quote di ammortamento e gli interessi dei mutui concessi, anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, ai termini della legge 24 luglio 1922, n. 1046, del Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2198, e del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 999, sono riscossi dai Governi dell'Eri-

trea e della Somalia italiana con le norme, la procedura ed i privilegi consentiti per la esazione delle imposte dirette in vigore nel Regno, da estendersi su tutte le attività dei mutuatari, anche se esistenti fuori della Colonia.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, sull'ordinamento e funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti » (N. 847).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, sull'ordinamento e funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, che approva il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visto il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, e modificato con Regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 853 ;

Ritenuta l'urgente necessità di procedere alla riforma delle disposizioni contenute nel regolamento sopracitato ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo primo ministro segretario di Stato, di concerto col ministro segretario di Stato per le finanze e col ministro segretario di Stato per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti.

Detto regolamento sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine nostro, dal Capo del Governo Primo ministro segretario di Stato.

Art. 2.

Salvo quanto è disposto con le norme transitorie del regolamento legislativo predetto, sono abrogate le disposizioni del regolamento legislativo approvato con Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, e modificato con Regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 853.

Il presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo Primo ministro, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli : ROCCO.

REGOLAMENTO LEGISLATIVO**TITOLO I.****GLI SCOPI DELL'OPERA NAZIONALE.****Art. 1.**

L'Opera nazionale per i combattenti, istituita con l'art. 5 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, ha lo scopo di concorrere allo sviluppo economico ed al migliore assetto sociale del Paese, provvedendo principalmente alla trasformazione fondiaria delle terre ed all'incremento della piccola e media proprietà, in modo da accrescere la produzione e favorire l'esistenza stabile sui luoghi di una più densa popolazione agricola.

Nell'adempimento di questo suo scopo, l'Opera si propone l'elevazione economica e morale degli ufficiali e dei militari di truppa che hanno combattuto per la difesa della Patria.

Art. 2.

Al fine di promuovere i miglioramenti fondiario-agrari nei territori dei quali l'Opera abbia direttamente o indirettamente intrapresa la trasformazione, l'Istituto può esercitare, anche a mezzo di organi delegati, il credito fondiario agrario.

Essa può contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con l'Istituto nazionale per le assicurazioni sociali, con il Consorzio di credito per le Opere pubbliche, con le Casse di risparmio del Regno e con l'Istituto di emissione. All'uopo tutti i detti Istituti sono autorizzati, indipendentemente da disposizioni generali e speciali, ad accordare mutui.

L'Opera può ottenere che il contributo governativo previsto dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, le sia direttamente corrisposto sulla base dell'importo delle somme mutate per opere di miglioramento fondiario-agrario.

Art. 3.

In applicazione delle presenti disposizioni legislative e delle leggi generali e speciali portanti benefici a favore di determinate regioni, l'Opera cura la fondazione di colonie agricole o di nuovi centri abitati, chiamandovi specialmente agricoltori combattenti, promuove lo sviluppo di industrie agricole e pescherecce e favorisce la costituzione di associazioni ed istituti, rivolti a conseguire la solidarietà dei coltivatori negli acquisti, nelle vendite, nelle assicurazioni e nelle trasformazioni dei prodotti agrari.

Art. 4.

L'Opera istituisce e promuove la costituzione di campi dimostrativi e sperimentali, di scuole, di biblioteche, e in generale provvede, con mezzi di istru-

zione e di propaganda, a diffondere e perfezionare l'educazione tecnico-professionale e culturale dei lavoratori con particolare riguardo all'istruzione agraria dei contadini combattenti del Mezzogiorno e delle Isole.

Art. 5.

Sulle rendite annue dell'Istituto, il presidente dell'Opera propone la quota da destinarsi ai fini di assistenza morale, economica, finanziaria e tecnica dei combattenti con deliberazione da sottoporsi all'approvazione del Capo del Governo.

La quota, così stabilita, è versata annualmente dall'Opera all'Associazione nazionale combattenti.

TITOLO II.

IL PATRIMONIO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO.

Art. 6.

L'Opera nazionale per i combattenti ha personalità giuridica e gestione autonoma, e sede in Roma.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal capitale di fondazione di 300 milioni di lire assegnato all'Opera nazionale per i combattenti giusta l'art. 2 del Regio decreto 16 gennaio 1919, n. 55, accresciuto dagli avanzi di amministrazione risultanti dalla situazione patrimoniale: affluiranno i lasciti e le donazioni di privati o di Enti.

Art. 7.

L'Opera è amministrata da un presidente nominato con Regio decreto su proposta del Capo del Governo, udito il Consiglio dei ministri.

Al presidente appartengono tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Istituto.

Un direttore generale esercita i poteri che gli sono delegati dal presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Egli è inoltre il capo degli uffici tecnici ed amministrativi e risponde del loro andamento al presidente.

Art. 8.

Il direttore generale è nominato con decreto del Capo del Governo su designazione del presidente dell'Opera. Egli può essere revocato sentito il Consiglio dell'Opera, a cui sono comunicati, a cura del presidente, gli addebiti e le difese dell'interessato.

Il decreto di nomina fissa la durata dell'incarico, le competenze e l'indennità dovute in caso di anticipato licenziamento.

La carica di direttore generale è incompatibile col mandato parlamentare.

Art. 9.

Il presidente ed il direttore generale sono assistiti da un Consiglio presieduto dal presidente dell'Opera e costituito di nove membri dei quali sei

sono scelti fra persone specialmente esperte dei problemi tecnici, economici e giuridici inerenti alla trasformazione fondiaria e alla colonizzazione, e tre nominati fra funzionari dello Stato, in rappresentanza del Ministero delle finanze, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'economia nazionale.

Il direttore dell'Opera assiste alle adunanze.

I componenti del Consiglio sono nominati con decreto Reale su proposta del Capo del Governo.

Essi durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Art. 10.

Il presidente dell'Opera deve sentire il parere del Consiglio: sulla nomina e revoca del direttore generale; sui bilanci preventivi e consuntivi; sulla richiesta di attribuzioni d'immobili e sui relativi piani di trasformazione; sulle domande di concessione di opere pubbliche; sulle alienazioni od acquisto di beni immobili; sulla accensione e cancellazione di ipoteche; sulla costituzione di società o enti e sulla partecipazione ad essi; sulla stipulazione di mutui od emissione di obbligazioni, ed in genere in tutti i casi previsti da particolari disposizioni del presente regolamento legislativo e di quelli emanati per l'esecuzione di esso.

Egli può inoltre promuovere il voto del Consiglio ogni qualvolta creda opportuno.

Art. 11.

L'Opera nazionale ha, nei limiti e con le modalità che sono determinate da apposito regolamento, impiegati ed incaricati di servizi speciali, scelti preferibilmente fra combattenti.

Il direttore generale e gli altri impiegati dell'Opera sono considerati pubblici ufficiali.

Art. 12.

È data facoltà all'Opera nazionale di valersi degli organi dipendenti dalle singole Amministrazioni dello Stato, previa intese con le rispettive amministrazioni centrali.

Art. 13.

L'Opera nazionale è sottoposta all'alta vigilanza del Capo del Governo.

Al Capo del Governo sono comunicati per l'approvazione, entro novembre, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, entro giugno, quello consuntivo dell'esercizio antecedente e, appena adottate, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti di categoria.

Sono inoltre comunicate al Capo del Governo per l'approvazione tutte le altre deliberazioni di cui all'art. 10, quando risultino adottate dal presidente in difformità al parere espresso dal Consiglio dell'Opera.

Il bilancio diventa esecutivo se, nel termine di 30 giorni dalla data del ricevimento degli atti relativi, non sia stato restituito con osservazioni.

L'azione di controllo ordinario è esercitata da un collegio di tre sindaci nominati dal Capo del Governo, i quali durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Il Capo del Governo può ordinare in ogni momento ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre l'esecuzione d'ufficio di atti resi obbligatori

da disposizioni legislative o regolamentari quando l'Amministrazione dell'Opera ne rifiuti o ritardi l'adempimento. Ha facoltà di promuovere con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento d'ufficio delle deliberazioni contenenti violazioni di legge o di regolamento; può promuovere con le stesse norme stabilite per la nomina, la revoca del presidente o dei membri del Consiglio dell'Opera in dipendenza di dette violazioni o di attività spiegate in contrasto con le direttive fissate dal Governo per l'azione dell'Istituto.

TITOLO III.

L'ATTRIBUZIONE DI BENI E GLI ALTRI MEZZI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI.

Art. 14.

L'Opera nazionale può chiedere il trasferimento in sua proprietà di immobili, a chiunque appartengano, quando siano soggetti ad obblighi di bonifica o appaiono suscettibili di importanti trasformazioni fondiari od utilizzazioni industriali strettamente attinenti alla attività agraria dell'Opera, ovvero occorranza per la costruzione di borgate rurali e di centri di colonizzazione.

Essa può chiedere, inoltre, l'assegnazione in enfiteusi o l'affitto a lungo termine dei beni rustici appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici, quando l'utilizzazione dei beni medesimi serva all'adempimento dei suoi fini.

Art. 15.

L'indennità, il canone o il prezzo dell'affitto che il collegio arbitrale provinciale, di cui all'art. 27 del presente regolamento legislativo, è chiamato a liquidare, è determinato sulla base dei redditi normali netti dei beni attribuiti all'Opera.

Art. 16.

La sussistenza delle condizioni previste dall'art. 14, per il trasferimento di proprietà e l'assegnazione in enfiteusi o in affitto è dichiarata da un collegio centrale arbitrale, costituito a termini dell'art. 30.

L'Opera promuove le decisioni del collegio indicando gli immobili dei quali chiede l'attribuzione o l'indennità offerta e presentando il relativo piano sommario di trasformazione. La richiesta è notificata a cura dell'Opera al proprietario che risulti iscritto nelle matricole e nei registri catastali, a coloro che, dai registri del Conservatore delle ipoteche, risultino aver diritti sul fondo, ed all'intendenza di finanza agli effetti dell'art. 56 del Regio decreto 5 febbraio 1922, n. 78, e per la tutela di ogni altro interesse della finanza.

Se si tratti di persone che non abbiano residenza, domicilio o dimora conosciuti nel Regno, la notifica è fatta mediante consegna dell'atto al Capo del comune o dei comuni dove sono situati i beni, ed inserzione di un estratto di esso nel giornale degli annunci legali della provincia.

In ogni caso, subito dopo disposte le notificazioni, un sunto della richiesta è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso, nei dieci giorni successivi alla pubblicazione e per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune ove trovansi situati i beni.

Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque vanti un diritto reale sul fondo può notificarne l'esistenza all'Opera nazionale e presentare le sue opposizioni, anche nei riguardi dell'indennità.

Scaduto detto termine, il collegio centrale arbitrale decide sulla richiesta di attribuzione, e, se l'indennità sia concordata tra le parti e non ne sia contestata la spettanza, dichiara l'ammontare della indennità stessa e la persona degli aventi diritto.

Art. 17.

Il trasferimento in proprietà e l'assegnazione in enfiteusi o in affitto è ordinato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo di concerto, quando si tratti di beni appartenenti allo Stato, col Ministro che li ha in consegna e, quando si tratti di beni appartenenti ad enti pubblici, col ministro che ne ha la vigilanza.

Con lo stesso decreto Reale è pure disposto il pagamento dell'indennità quando il collegio centrale arbitrale abbia dichiarato l'ammontare di essa concordato tra le parti, e le persone degli aventi diritto, ovvero, in caso diverso, è disposto il deposito dell'indennità alla Cassa depositi e prestiti in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a favore degli aventi diritto.

Il deposito dovrà effettuarsi nei 30 giorni dalla data di comunicazione del decreto dell'Opera combattenti.

Il decreto Reale è emanato entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della richiesta. La mancata emanazione entro tale termine equivale al rigetto della richiesta medesima.

Il provvedimento Sovrano avente forza esecutiva, che pronuncia o nega l'attribuzione, è, a cura dell'Opera, depositato nella segreteria del collegio centrale arbitrale e notificato a tutti gli aventi diritto sui fondi e pubblicato nelle forme indicate nell'art. 16 del presente regolamento legislativo.

Quando ordini l'espropriazione oppure l'assegnazione in enfiteusi o l'affitto per una durata superiore ai nove anni, è soggetto a trascrizione.

Il rigetto delle richieste toglie ogni effetto agli atti preliminari, compresa la decisione del collegio centrale arbitrale, ma non conferisce diritto alcuno a risarcimento di danni, diretti o indiretti, o a rimborso di spese.

Contro il decreto Reale non sono ammessi gravami nè in via giudiziaria, nè in via amministrativa.

Art. 18.

L'elenco degli immobili pei quali non fu concordata l'indennità è dall'Opera comunicato al collegio provinciale arbitrale, nei trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento Sovrano.

Sulle indennità convenute tra le parti o determinate dal collegio, sono, ad ogni effetto, trasferite le azioni dei terzi.

Lo svincolo delle indennità depositate alla Cassa depositi e prestiti è disposto dal collegio centrale arbitrale.

Art. 19.

Qualora debba procedersi alla ripartizione fra cittadini dei demani comunali e dei terreni delle associazioni agrarie atti a coltura, per i quali occorra eseguire opere di sistemazione e di trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unità agrarie, i terreni stessi saranno, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, trasferiti alla stessa a termine dell'art. 16 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751.

Art. 20.

Gli affitti e gli altri contratti coi quali sia attribuito il godimento parziale o totale del fondo, s'intendono sciolti di diritto alla fine dell'anno colonico in corso, alla data del Regio decreto di cui all'art. 17, senza corrispondenza di indennizzo alcuno.

Se l'anno agricolo scade nel semestre dalla data del decreto, lo scioglimento dei contratti avviene alla fine dell'anno agricolo successivo.

Anche prima della risoluzione dei contratti, l'Opera può procedere all'occupazione del suolo, all'utilizzazione di materiali di costruzione, prese d'acqua, ecc., che si trovino nei singoli fondi, corrispondendo agli affittuari o altri possessori attuali un indennizzo da stabilirsi, in mancanza di diretto accordo, con la procedura degli art. 18, 27, 28 e 29.

Art. 21.

L'Opera può ottenere in concessione o in appalto con preferenza rispetto ad ogni altro aspirante, anche se consorzio di proprietari, l'esecuzione delle opere che giovino a mettere in valore il suo patrimonio o comunque servano ai suoi scopi di trasformazione fondiaria e di colonizzazione.

L'Opera è prosciolta da ogni obbligo di cauzione ed è parificata all'aspirante più favorito, nei riguardi del procedimento e delle condizioni di concessioni e di appalto.

Essa ha pure facoltà di sub-concedere o di sub-appaltare le opere, dandone notizia all'amministrazione concedente od appaltante.

Nell'esecuzione delle opere, l'Istituto si avvale di preferenza del lavoro degli ex combattenti.

Art. 22.

Alla trasformazione e alla utilizzazione fondiaria dei beni ad essa assegnati, l'Opera provvede direttamente o mediante contratti di affitto o di alienazione, condizionati all'esecuzione delle opere di trasformazione, dando la preferenza agli ex combattenti.

Le parti residue di terreno che risultassero non trasformabili o non bonificabili possono essere vendute incondizionatamente sempre con preferenza agli ex combattenti.

Le trascrizioni e le vulture relative ai trasferimenti di proprietà previsti nel presente articolo sono eseguite gratuitamente.

Art. 23.

L'inadempimento delle condizioni imposte nei contratti di affitto o di alienazione di cui al precedente articolo, è dichiarato dall'Opera previa contestazione agli interessati e produce di pien diritto la risoluzione dei contratti.

Nei trenta giorni dalla notifica della risoluzione, è ammesso ricorso al collegio centrale, la cui decisione costituisce ad ogni effetto, titolo esecutivo.

Art. 24.

Finchè non siano compiute le opere di miglioramento o di trasformazione fondiaria alla cui esecuzione fu condizionata la vendita od altra forma di trasferimento dell'immobile, nessun contratto o atto di alienazione, a titolo one-

roso o gratuito, è efficace se non sia notificato all'Opera nazionale, che, ne 30 giorni dalla notifica, dichiara se intende procedere al riscatto del fondo, rimborsandone il prezzo a suo tempo corrisposto all'Opera e pagando il valore delle migliorie apportate.

Anche quando l'acquirente abbia effettuato le convenute migliorie, gl'immobili ceduti dall'Opera a pagamento differito non possono essere alienati, senza il consenso dell'Istituto, ove non sia previamente corrisposto il prezzo ancora dovuto.

Ogni controversia è risolta dal collegio centrale arbitrale.

Art. 25.

Previa autorizzazione e con le modalità ammesse dal ministro per le finanze, l'Opera può emettere, anche col sistema dei prestiti a premi, obbligazioni garantite da ipoteche sul patrimonio dell'Opera o sui contributi che lo Stato, le province, i comuni e i consorzi sono tenuti a corrispondere nelle opere di bonifica e in generale di pubblici lavori.

Le obbligazioni sono parificate, a tutti gli effetti, alle cartelle fondiarie e ammesse di diritto alle quotazioni di borsa.

Art. 26.

L'Opera, per il migliore raggiungimento dei propri fini, può costituire società o promuovere la costituzione di consorzi, istituti, associazioni, ecc..

Può anche prendere parte a società od altri enti già costituiti o da costituirsi.

TITOLO IV.

I COLLEGI ARBITRALI.

Art. 27.

Per la liquidazione delle indennità dovute in caso di trasferimento di proprietà o di assegnazione di beni in enfiteusi o in affitto, è istituito in ogni provincia un collegio provinciale arbitrale, del quale fanno parte il presidente del tribunale od un magistrato da esso delegato, che lo presiede, il capo dell'ufficio tecnico di finanza della provincia, e un agronomo abilitato all'esercizio professionale, da nominarsi dal Consiglio provinciale dell'economia.

Gli arbitri designati per ragioni di carica durano nelle loro funzioni finché permangono nella carica, e, pel caso di delega del presidente del tribunale, fino a che la delega non sia revocata.

L'agronomo, che il Consiglio provinciale dell'economia è tenuto a nominare entro un mese dalla richiesta, dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

Qualora il Consiglio provinciale dell'economia non proceda alla nomina entro il termine, vi provvede il presidente del tribunale.

Se l'indennità da determinare riguarda immobili che si estendono nella circoscrizione di più di una provincia, è competente il collegio della provincia nella quale ricade la maggior parte della superficie dell'immobile.

Art. 28.

Per tutti gli immobili siti nella medesima provincia che abbiano formato oggetto di contemporanea richiesta di attribuzione, l'Opera può ottenere che il procedimento sia condotto in confronto a tutti i proprietari e possessori, provvedendosi con unico atto all'assegnazione dei beni, alla determinazione delle indennità ed alla decisione delle eventuali opposizioni.

Art. 29.

Contro le decisioni del collegio provinciale arbitrale è soltanto ammesso reclamo al collegio centrale arbitrale, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata.

Le decisioni del collegio provinciale arbitrale non impugunate e le decisioni del collegio centrale arbitrale sono esecutive.

Art. 30.

È istituito in Roma, per l'esercizio delle funzioni amministrative e giurisdizionali menzionate nelle presenti disposizioni legislative, un collegio centrale arbitrale, presieduto da un presidente di sezione della Corte di cassazione, e composto da un consigliere della Corte di cassazione, da un consigliere di Stato, da un direttore generale del Ministero dell'economia nazionale e da un direttore generale del Ministero dei lavori pubblici.

Oltre ai detti membri effettivi fanno parte del collegio, in qualità di membri supplenti, un consigliere della Corte di cassazione, un consigliere di Stato, un funzionario del Ministero dell'economia nazionale ed uno del Ministero dei lavori pubblici di grado non inferiore a capo divisione o ispettore superiore.

I componenti del collegio sono nominati con Regio decreto su proposta del Capo del Governo: durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

I magistrati della Corte di cassazione e i consiglieri di Stato rimangono in carica per tutto il quadriennio anche se nel frattempo siano cessati dal servizio attivo per collocamento a riposo.

Art. 31.

Le funzioni di componente del collegio centrale arbitrale e dei collegi provinciali arbitrali sono incompatibili con qualsiasi carica pubblica elettiva e con l'appartenenza al consiglio di cui all'art. 9.

Art. 32.

Tutte le decisioni del collegio centrale non sono suscettibili di gravame nè in via amministrativa nè in via giuridica.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 33.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri, saranno

date le norme per la costituzione e il funzionamento del collegio centrale arbitrale e dei collegi provinciali arbitrati.

Il regolamento per il personale è proposto dal presidente dell'Opera sentito il consiglio ed approvato dal Capo del Governo previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 34.

Le operazioni, gli atti e contratti relativi all'attività dell'Opera nazionale sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto, per quanto concerne l'interesse dell'Opera stessa.

I redditi propri dell'Opera sono esenti da imposte.

L'Opera nazionale è esente da qualsiasi tassa comunale e camerale.

Le istanze, i concorsi e i documenti, le copie degli atti pubblici, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari, ed in genere tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione delle presenti disposizioni legislative anche per comprovare la libertà e la proprietà degli immobili, sono stesi su carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

Sono pure esenti da tasse e dalle formalità di registrazione le istanze e gli atti del procedimento dinanzi al collegio centrale arbitrale e dinanzi ai collegi provinciali arbitrati, nonché le decisioni di questi collegi.

I contributi dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei consorzi, dovuti all'Opera nazionale sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile sia per ritenuta diretta che per ruoli.

Le obbligazioni emesse dall'Opera nazionale sono esenti, oltre che da dette imposte per i loro interessi, anche dalla tassa di negoziazione, e soggette solo al bollo di centesimi dieci per ogni titolo; sono del pari esenti dalla tassa i diritti inerenti alla loro quotazione in borsa.

Gli onorari dei notai per gli atti provveduti nel presente articolo sono ridotti alla metà.

Art. 35.

I contratti di esclusivo interesse dell'Opera possono essere rogati da funzionari dell'Opera medesima, appositamente designati con deliberazioni soggette all'approvazione del Capo del Governo.

Art. 36.

L'Opera nazionale ha facoltà di esercitare per mezzo di suoi funzionari o di suoi incaricati il più ampio controllo sul funzionamento amministrativo e tecnico delle cooperative che siano obbligate verso l'Opera medesima da impegni a carattere continuativo, e sinchè gli impegni medesimi non siano stati regolarmente e pienamente assolti.

Essa promuove dalle competenti autorità i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi delle cooperative medesime.

Art. 37.

Nella esplicazione della propria attività disciplinata dal presente regolamento legislativo, l'Opera nazionale curerà gli opportuni coordinamenti con le competenti amministrazioni dello Stato.

Art. 38.

È derogato a qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione delle presenti disposizioni legislative.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 39.

Rimane ferma la disposizione di cui all'art. 50 del regolamento legislativo 31 dicembre 1923, n. 3258, concernente l'abolizione del diritto di riscatto previsto dall'art. 13 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, anche nei riguardi dei proprietari espropriati che avessero avanzata domanda di riscatto anteriormente alla pubblicazione del citato regolamento 31 dicembre 1923, n. 3258.

Ai proprietari medesimi non spetta alcun supplemento d'indennizzo in aggiunta a quello già liquidato.

Art. 40.

Le cause pendenti innanzi ai collegi, centrale e provinciali, come le domande di attribuzione sottoposte all'esame del collegio centrale arbitrale, sono decise dagli attuali collegi.

L'appello non ancora proposto contro le decisioni dei collegi arbitrali provinciali è devoluto alla cognizione del nuovo collegio centrale restando sospeso fino alla costituzione di esso il termine per appellare.

La costituzione e l'insediamento del nuovo collegio centrale e dei collegi provinciali devono aver luogo entro il 31 dicembre 1926.

I magistrati della Corte di cassazione che fanno parte dell'attuale collegio centrale arbitrale, pur avendo cessato dal servizio attivo per collocamento a riposo, possono essere confermati nella carica per il primo quadriennio dalla costituzione del nuovo collegio centrale arbitrale.

Art. 41.

Nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il presidente dell'Opera determina quali delle prestazioni periodiche che l'Istituto si trovi di aver assunte con impegno continuativo debbano essere mantenute. Nello stesso termine il presidente procede alla revisione dei contratti di affitto a miglioria con diritto d'acquisto e può esigerne la modificazione quando risulti che nel tempo in cui fu stipulato mancavano le condizioni per addividere al contratto, ovvero esista una differenza notevole tra la condizione del fondo e la situazione del mercato odierno.

In difetto di accordo sulle modificazioni da introdurre nel contratto, l'Opera può dichiararne la risoluzione, rimborsando il valore delle migliore e la parte del corrispettivo di acquisto che le fosse stato già pagato.

Ogni controversia è devoluta al giudizio del collegio centrale arbitrale.

Art. 42.

Il nuovo regolamento per il personale dell'Opera stabilirà che i contratti d'impiego sono a tempo indeterminato, secondo le norme della legge vigente sul contratto d'impiego privato e la disposizione avrà effetto anche per i contratti a termine in corso all'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Il regolamento per il personale stabilirà le norme per la liquidazione delle eventuali indennità di licenziamento.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo Primo Ministro segretario di Stato

MUSSOLINI

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari da affidarsi agli agenti di custodia** » (N. 950).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari da affidarsi agli agenti di custodia** ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

(V. *Stampato N. 950*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari è affidata al corpo degli agenti di custodia.

(Approvato).

Art. 2.

Il ruolo organico di cui alla tabella II dell'allegato VII al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito da quello di cui alla tabella annessa al presente decreto.

Dei 1.500 posti portati in aumento dalla nuova tabella, non oltre 500 potranno essere coperti nell'esercizio finanziario in corso, ed i restanti potranno essere coperti nell'esercizio finanziario successivo.

Il ministro delle finanze è autorizzato a stanziare nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto i fondi all'uopo necessari.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, relativo al divieto di assunzione di nuovo personale nella Amministrazione dello Stato, non si applicano al corpo degli agenti di custodia, fino a che non siano stati completati una volta tanto i suoi ruoli organici.

(Approvato).

TABELLA.

RUOLO ORGANICO DEI GRADUATI E DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI.

Gradi	Numero dei posti
Comandanti	60
Capiguardia di 1 ^a classe	120
» di 2 ^a »	120
Sottocapi di 1 ^a classe	250
» di 2 ^a »	300
Guardie scelte	2.350
Guardie	4.500
Allievi	300
Totale	8.000

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427 concernente provvedimenti contro il cancro e i tumori maligni » (N. 744).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, concernenti provvedimenti contro il cancro e i tumori maligni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato, N. 744).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

MARCHIAFAVA, *relatore*. Domando di parlare.

MARCHIAFAVA, *relatore*. Mi permetto di dire due parole perchè non avvenga nel silenzio l'approvazione di questo disegno di legge del Governo Nazionale, diretto a combattere un morbo crudele pur troppo assai diffuso.

Due sono i provvedimenti contenuti in questa legge, i quali, se bene praticati, saranno di sicura efficacia: cioè, la istituzione di centri di accertamento diagnostico e i corsi di pre-

parazione scientifica e di addestramento pratico diagnostico e curativo.

La somma utilità del primo provvedimento è di chiara evidenza quando si pensi che omai è sicuramente dimostrato che la malattia cancerosa ha un principio locale e che una cura fatta a tempo e bene è molto spesso salvatrice. Si comprende come la efficacia di questi centri sarà tanto maggiore quanto più estesa e scevra di pregiudizi sarà la educazione del pubblico.

La diagnosi precoce e la cura pronta arrecano il grande beneficio di ridurre al minimo la mortalità per cancro; ma non hanno valore per diminuirne la morbilità, per la prevenzione della malattia.

La prevenzione si fa ora entro limiti molto modesti, come nel caso dei cancri professionali. Ma la prevenzione vera potrà farsi soltanto quando sarà conosciuta la causa della malattia. Intorno a questo vitale problema lavorano scienziati eminenti nelle varie nazioni. Ecco la ragione di promuovere, di aiutare le ricerche scientifiche e d'incoraggiare quei ricercatori, che nei modesti laboratori, nel silenzio, nell'abnegazione lavorano e, per i lavori già pubblicati, promettono di contribuire seriamente alla soluzione del problema arduo della etiologia vera del cancro, nella nobile gara fra gli scienziati delle altre nazioni.

Come in altre nazioni, così nella nostra sono sorti e sorgeranno presto istituti di studio scientifico e pratico, centri di cura, per i quali non manca il contributo di uomini di mente eletta, buoni e generosi; onde, come dicevo nella mia relazione, non è arduo di sperare che nella concordia degli scienziati, dei medici, dei filantropi e con la cooperazione del pubblico si riuscirà a domare e a vincere anche questa fiera malattia. Intanto non v'ha dubbio che i provvedimenti contenuti in questo disegno di legge, se applicati saviamente e dovunque, salveranno molte vite, risparmiaranno molti dolori.

Nella mia relazione, quando ho ricordato l'Istituto contro il cancro, della città di Milano, ho tralasciato di aggiungere che alla fondazione di quell'Istituto ha contribuito generosamente il municipio di Milano. (*Approvazioni*).

SUARDO, *sottosegretario di Stato all'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUARDO, *sottosegretario di Stato all'interno*. Il Governo ringrazia l'illustre relatore senatore Marchiafava di aver rilevato la necessità grandissima ed urgente di seguire la via che il Governo con questo provvedimento ha iniziata. L'altra parola dell'illustre scienziato e del fulgido patriota incoraggia il Governo a dare sempre più e quando sarà possibile maggiori mezzi alla battaglia che con questo provvedimento si inizia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo

sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese » (N. 855).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge 14 novembre 1926, n. 1944, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 31 della tariffa, allegato A, alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di introdurre un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I commercianti possono sottoporre al bollo moduli propri stampati o litografati, per cambiali pagabili nel Regno con scadenza non superiore ad un mese, mediante il pagamento della tassa di bollo di centesimi 50 per ogni mille lire o frazioni di mille lire, col minimo di centesimi 50, oltre la tassa fissa di quietanza di centesimi 10.

La tassa viene riscossa mediante applicazione di marche che dovranno essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro e del bollo.

Qualora le marche da applicare superino il numero di cinque, la differenza sarà riscossa col visto per bollo.

I moduli così bollati dovranno essere adoperati dai commercianti per cambiali con scadenza non superiore ad un mese, entro 45 giorni dalla loro bollazione.

Trascorsi i 45 giorni dalla bollazione, i detti moduli potranno, nei limiti della tassa graduale pagata, essere utilizzati soltanto per cambiali aventi scadenza superiore ad un mese.

Art. 2.

Le stesse disposizioni sono applicabili alle cambiali ed altri effetti di commercio pagabili a vista e a certo tempo vista, quando non risulti fissato per la scadenza un termine eccedente un mese dalla data della presentazione al visto, con osservanza delle prescrizioni stabilite dall'art. 30 della legge di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 3.

I moduli bollati ai sensi del precedente articolo 1 che risultino adoperati, dopo il decorso dei 45 giorni dalla bollazione, per cambiali con scadenza non superiore ad un mese, saranno considerati come se non fossero stati mai sottoposti al bollo con tutte le relative conseguenze di legge.

Alle cambiali emesse nelle forme e nei termini prescritti nei precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili tutte le disposizioni contenute nella suddetta legge del bollo in quanto non siano contrarie alle presenti disposizioni.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti entreranno in vigore il 1° gennaio 1927, restando il ministro per le finanze autorizzato ad emanare le norme per la loro esecuzione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2033, concernente la proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1927 agli esattori del decennio 1913-1922 » (N. 856).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 2033, concernente la proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1927, agli esattori del decennio 1913-1922 ».

Pregho l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 novembre 1926, n. 2033, concernente proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1927, agli esattori del decennio 1913-1922.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2033, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 dell'11 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visti i Nostri decreti 12 ottobre 1924, n. 1704 e 3 gennaio 1926, n. 62, coi quali sono stati prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1925 ed al 31 dicembre 1926 i privilegi fiscali indicati dall'art. 71 del Testo Unico suddetto per la riscossione dei crediti residui degli esattori delle imposte del decennio 1913-22.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire una proroga ulteriore per l'esercizio dei detti privilegi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 71 del Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte 17 ottobre 1922, n. 1401, per la riscossione dei crediti residui degli esattori delle imposte dirette, decennio 1913-22, già prorogato al 31 dicembre 1925 ed al 31 dicembre 1926, con decreti-legge 12 ottobre 1924, n. 1704 e 3 gennaio 1926, n. 62, è protratto al 31 dicembre 1927.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione

in legge, restando autorizzato il ministro proponente a presentare il relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno altro chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree » (N. 965).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 965).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTÉ. Le disposizioni di questo disegno di legge mirano a dare incremento alla produzione del pioppo, che fornisce tra l'altro la pasta di legno occorrente per la fabbricazione della carta. Queste disposizioni giungono molto opportune in questo momento per frenare lo spirito di distruzione che si è manifestato in alcuni comuni, specialmente nella provincia di Cremona e precisamente sulla linea Treviglio-Crema, con la distruzione di tutte le piante lungo le strade, le quali non si trovino alla distanza di tre metri dal ciglio stradale. Bisogna notare che in questi comuni da secoli era consuetudine di piantare sul margine dei

terreni le piante da cima, come si dice, e specialmente il pioppo per nove decimi; il pioppo, che, come sapete, è un albero che serve soprattutto per farne tavole e per la fabbricazione della carta e che non porta molta ombra, giacchè i suoi rami sono brevi e raccolti intorno al fusto. Inoltre siccome le strade in tale zona sono separate dai terreni mediante fossi irrigatori, le piante stesse non danneggiano le strade, giacchè le radici non possono passare sotto la strada.

Finora la distanza dei tre metri non era osservata. Naturalmente se si lasciasse fare alle amministrazioni locali non si sa quali conseguenze ne deriverebbero, giacchè queste amministrazioni hanno dimostrato il proposito di portare gli alberi al di là dei tre metri. Ne avverrebbe una distruzione completa di una ricchezza non indifferente, giacchè i nove decimi degli alberi lungo le strade non si trovano a quella distanza.

Quindi io pregherei l'onorevole ministro dei lavori pubblici di cominciare ad applicare questa legge nel senso di impedire che si distruggessero le piante dove esistono entro i limiti dalla legge stessa indicati. Questa mi pare la cosa più semplice per cominciare.

Ora che il Governo ha raccomandato che si aumenti la piantagione degli alberi, non si capisce come nei comuni si sia svegliata questa visione di danni portata dagli alberi alle strade. Sarebbe quindi oltremodo opportuno che si procedesse senz'altro all'applicazione di questa per conservare intanto quello che già esiste.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazio-*

nale. Ringrazio l'onorevole senatore Amero D'Aste delle osservazioni che ha fatto e che saranno trasmesse al collega dei lavori pubblici, col quale appunto si sta studiando di applicare queste disposizioni *cum grano salis*, perchè c'è un problema di ricostruzione forestale ed è in corso la costituzione dell'Ente del pioppo per incrementare la cultura di quest'albero, che serve per preparare la pasta di legno occorrente per la fabbricazione della carta. D'altra parte, ci sono disposizioni che sarebbero apparentemente in contrasto con questo fine. Dico apparentemente, perchè nell'applicazione di queste disposizioni si terrà conto della necessità che la pianta del pioppo abbia ad avere quelle attenzioni che fino ad oggi non ha avuto. Ci sono alcune piante che per l'espansione delle loro radici danneggiano il sottosuolo stradale e per queste piante si è appunto disposto di impedire che siano piantate entro certe distanze; ma la pianta del pioppo nulla ha da temere da queste disposizioni che ad essa non si applicano, giacchè, come è noto, la pianta del pioppo ha le radici raccolte.

Ad ogni modo, il Governo terrà conto delle raccomandazioni che sono state fatte dall'onorevole senatore Amero D'Aste.

ADERO D'ASTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Ringrazio l'onorevole ministro dell'economia nazionale di quanto ha voluto dirmi. Ad ogni modo non posso fare a meno di ricordare che distruggendo le piantagioni attuali e facendone delle nuove per avere degli alberi i quali possano fornirci legname da opera, occorrono almeno 20 anni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Per la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree il ministro dei lavori pubblici può dispensare dall'osservanza delle disposizioni che impongono il rispetto di distanze determinate o vietano le piantagioni fra le sponde o lungo i corsi d'acqua, naturali o artificiali, o lateralmente alle strade ordinarie.

Nessuna deroga può tuttavia essere consen-

tita all'osservanza delle prescrizioni dell'articolo 96 lettere e) ed f) del Testo Unico 25 luglio 1904, n. 523, nei tratti arginati dei corsi d'acqua.

(Approvato).

Art. 2.

La dispensa è concessa sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o dei Comitati tecnici regionali e, quando si tratti di strade mantenute dalle provincie o dai comuni, dopo interpellate le Amministrazioni provinciali e comunali competenti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori De Vito, Mariotti, Maragliano e Ginori Conti di recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

DE VITO. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare le relazioni ai disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (958);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1987, che autorizza lo stanziamento di somme in bilancio per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati (701).

MARIOTTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: «Provvedimenti per la città di Zara» (961).

MARAGLIANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 503, contenente provvedimenti per assicurare il funzionamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana» (968).

GINORI CONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, che dà esecuzione al-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1927

l'Accordo fra l'Italia ed altri Stati, firmato a Parigi il 25 gennaio 1924, per la creazione di un ufficio internazionale delle epizoozie, avente sede in Parigi ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori De Vito, Mariotti, Ginori Conti e Maragliano della presentazione di queste relazioni, le quali saranno stampate e distribuite.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Si procederà ora al sorteggio degli scrutatori per lo spoglio dei risultati delle votazioni odierne.

Restano sorteggiati:

1. Per lo spoglio della votazione per un segretario per l'Ufficio di Presidenza gli onorevoli senatori Chersich, Salvago-Raggi, Figoli, Pavia, Salata.

2. Per lo spoglio della votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario di vigilanza al Fondo per il culto gli onorevoli senatori Bianchi Luigi, Schanzer, Passerini Angelo, Martino e Gioppi.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito gli onorevoli senatori, segretari, nonché gli scrutatori testè sorteggiati, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari, e i senatori scrutatori, procedono alla numerazione dei voti e allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori

Albini, Amero D'Aste, Angiulli.

Baccelli Alfredo, Badaloni, Badoglio, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Bianchi Luigi, Biscaretti, Bocconi, Bombig. Bonicelli, Bonin, Borghese, Borsarelli, Brusati Roberto.

Cagni, Callaini, Campello, Cao Pinna, Casati, Cassis, Castiglioni, Catellani, Caviglia, Cesareo, Chersich, Chimienti, Ciruolo, Cito Filomarino, Corbino.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Pezzo,

De Tullio, De Vito, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Facta, Faelli, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano.

Gallina, Garofalo, Gavazzi, Gioppi, Giordani, Grandi, Gualterio.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Loria.

Malagodi, Malaspina, Mangiagalli, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Milano Franco d'Aragona, Morello, Morrone, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro.

Orsi Delfino.

Pansa, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Pettiti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pipitone, Podesta, Poggi.

Ricci Federico, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salvago Raggi, San Martino, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Sechi, Segrè, Sartorio, Sili, Simonetta, Sitta, Soderini, Sormani, Suardi, Supino.

Tacconi, Tanari, Tolomei, Torlonia, Torraca, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valvassori-Peroni, Vigliani.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 1017):

Senatori votanti	124
Favorevoli	113
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge, 23 luglio 1926, n. 1298, per provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia in

seguito all'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca (N. 625):

Senatori votanti	124
Favorevoli	116
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, relativo al condono di credito dello Stato verso l'Amministrazione provinciale di Trento (N. 642):

Senatori votanti	124
Favorevoli	115
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione (N. 645):

Senatori votanti	124
Favorevoli	111
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, che reca provvedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari. (N. 646):

Senatori votanti	124
Favorevoli	116
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, relativo alle variazioni dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi (N. 649):

Senatori votanti	124
Favorevoli	115
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, concernente provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia tridentina. (N. 650):

Senatori votanti	124
Favorevoli	114
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli (N. 710):

Senatori votanti	124
Favorevoli	113
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e costituisce la stessa in unica sezione (N. 764):

Senatori votanti	124
Favorevoli	117
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale del melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati (N. 802):

Senatori votanti	124
Favorevoli	114
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1927

importazione in franchigia dei semi di lino destinati alla semina (N. 803):

Senatori votanti 124

Favorevoli 114

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2306, concernente la distribuzione delle pagelle scolastiche, istituite col Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615 (N. 812):

Senatori votanti 124

Favorevoli 114

Contrari 10

Il Senato approva.

Presentazione di un disegno di legge.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. A nome del collega delle finanze ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, che ha per ti-

tolo: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, concernente la decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili » (N. 891).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, concernente la decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, concernente la decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerata l'urgenza e l'assoluta necessità di emanare norme per la definitiva liquidazione dei compensi previsti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, e dalle successive e relative disposizioni in appresso riportate;

Vista la legge 13 luglio 1911, n. 745;

Visto il decreto luogotenenziale 16 luglio 1916, n. 988, contenente proroghe dei termini previsti dall'art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 745;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1926, n. 1031, concernente provvedimenti a favore dell'armamento e delle costruzioni navali e relative modifiche apportatevi con decreto luogotenenziale 21 gennaio 1917, n. 238, e con Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2468;

Visto il decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 783, concernente provvedimenti a favore dell'armamento e della costruzione dei velieri;

Visto il decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 742, contenente disposizioni di favore per i piroscafi in legno;

Visto il decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502, contenente provvedimenti per la marina mercantile nazionale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Chiunque creda di aver diritto a compensi daziari, di costruzione, di trasformazione e riparazione di navi mercantili, draghe e rimorchiatori pontati, previsti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, e disposizioni successive sino al Regio decreto-legge 1º febbraio 1923 n. 211 (escluso), deve presentare, a pena di decadenza, la domanda di liquidazione redatta e corredata dei regolari documenti prescritti dalle norme vigenti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora la domanda, parzialmente o irregolarmente documentata, fosse già stata presentata, gli interessati, per non incorrere nella decadenza di cui sopra, debbono a loro cura completare la documentazione o rinnovare la domanda nonchè i documenti dei quali fosse scaduto il termine di validità.

Le stesse norme valgono, salvo la decorrenza del termine, per l'applicazione dell'art. 19 del regolamento approvato con Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2058.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 243, che ammette nuove merci all'importazione temporanea » (N. 833).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 243, che ammette nuove merci all'importazione temporanea ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 243, che ammette nuove merci all'importazione temporanea.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 243
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
l'8 marzo 1927.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 6 aprile 1922, n. 547 ;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Sentito il comitato consultivo, istituito con l'articolo 1 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408 ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Alle merci ammesse all'importazione temporanea giusta la tabella 1 annessa al Regio decreto-legge 18 dicembre 1923, n. 1453, è aggiunta la seguente:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo accordato per la riesportazione
Teste di bambola in porcellana.	Per la fabbricazione di bambole complete (concessione provvisoria valevole 3 anni).	Kg. 100	1 anno

Art. 2.

L'importazione temporanea dello spirito accordata in via provvisoria per due anni,

per la fabbricazione dei liquori, con l'art. 1 del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926 n. 2120, è, alle stesse condizioni, estesa alla fabbricazione del vermouth e del vino marsala.

Art. 3.

Il ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione delle concessioni previste nei precedenti articoli sino a quando non sarà provveduto con disposizioni regolamentari, ai sensi dell'art. 20 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 modificato dai Regi decreti-legge 14 giugno 1923, n. 1313 e 4 settembre 1924, n. 1408.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927-Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - VOLPI - BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2213, che estende il diritto al risarcimento dei danni di guerra a favore di coloro che, pur non essendo cittadini italiani al momento del danno, abbiano servito con fedeltà ed onore nell'esercito o nell'armata italiana per un periodo non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-18 e siano attualmente in possesso della cittadinanza italiana » (N. 910).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2213, che estende il diritto al risarcimento dei danni di guerra a favore di coloro che, pur non essendo cittadini italiani al momento del danno, abbiano servito con fedeltà ed onore nell'esercito o nell'armata italiana per un periodo non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-18 e siano attualmente in possesso della cittadinanza italiana ».

- Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2213, che estende il diritto al risarcimento dei danni di guerra a favore di coloro che, pur non essendo cittadini italiani al momento del danno, abbiano servito con fedeltà ed onore nell'esercito o nell'armata italiana per un periodo non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-1918 e siano attualmente in possesso della cittadinanza italiana.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico 27 marzo 1919, n. 426, delle leggi per il risarcimento dei danni di guerra e le modificazioni successive;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulle facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Vista la necessità urgente e assoluta di colmare nella applicazione della legge per il risarcimento dei danni di guerra alcune lacune, dalle quali scaturisce un trattamento, in alcuni casi, non corrispondente all'evidente spirito della legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei casi in cui, applicando le norme ora in vigore per il risarcimento dei danni di guerra, non viene riconosciuta l'indennità al danneggiato o ai suoi successori, l'indennità sarà assegnata nei limiti fissati dalle norme stesse, quando la persona, alla quale sarebbe da assegnarsi e alla quale spetterebbe attualmente il risarcimento, durante la guerra del 1915-18 avesse servito con fedeltà ed onore nell'esercito o nell'armata italiana, per un primo periodo non inferiore ad un anno, e fosse ora in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 2.

Questa indennità sarà assegnata anche se, al momento in cui è avvenuto il danno, nella persona del proprietario dei beni danneggiati non concorrevano tutte le premesse previste dalla legge in vigore per il diritto alle indennità.

Art. 3.

La concessione dell'ammissione al risarcimento dei danni di guerra sarà fatta con decreto Reale su proposta del ministro delle finanze in base ad una attestazione dell'autorità militare.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 27 gennaio 1927, n. 127, recante autorizzazione per esecuzione di lavori e concessione di sussidi, in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni del 1926, nella Valle Padana, nelle tre Venezie e nella provincia di Forlì » (N. 904).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 27 gennaio 1927, n. 127, recante autorizzazione per esecuzione di lavori e concessione di sussidi, in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni del 1926, nella Valle Padana, nelle tre Venezie e nella provincia di Forlì ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 27 gennaio 1927, n. 127, recante autorizzazione di spesa per esecuzione di lavori e concessione di sussidi in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni del 1926 nella Valle Padana, nelle Tre Venezie e nella provincia di Forlì.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare straordinarie provvidenze in dipendenza dei danni verificatisi nella Valle Padana e nelle Tre Venezie ed in provincia di Forlì in seguito alle alluvioni dell'anno 1926 ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È autorizzata la complessiva spesa di lire 17,000,000, così ripartita :

a) lire 6,000,000 per l'esecuzione a cura e spese dello Stato dei lavori strettamente indilazionabili di ripristino di opere stradali appartenenti a comuni e consorzi compresi nel territorio delle Valli dell'Idria, dell'Isonzo e del Vipacco, danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1926 ;

b) lire 3,000,000 per la concessione di sussidi in misura non superiore al 50 per cento della spesa, a privati proprietari per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati rurali distrutti o danneggiati in conseguenza delle rotte degli argini provocate dalle piene dell'anno 1926 nella Valle Padana e nelle Tre Venezie ;

c) lire 2,000,000 per la concessione di sussidi nella misura massima dell'80 per cento a comuni e consorzi, per l'esecuzione delle opere definitive di riparazione stradale che risultassero necessarie oltre quelle di cui alla precedente lettera a) ;

d) lire 1,600,000 per concessione di sussidi, nella misura massima del 50 per cento della spesa, a favore della città di Trieste per urgenti riparazioni ad opere stradali, idrauliche ed acquedotti danneggiati dal nubifragio del settembre 1926 ;

e) lire 4,400,000 per provvedere :

1° alla concessione a favore dell'Amministrazione provinciale di Forlì e dei comuni e dei consorzi della provincia medesima di sussidi nella spesa per la ricostruzione e la riparazione delle opere stradali ed idrauliche di competenza degli Enti medesimi, distrutte o danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1926. Detti sussidi saranno fissati nella misura del 50 per cento della spesa per l'Amministrazione provinciale e per il comune di Forlì e nella misura dell'80 per cento per gli altri comuni e per i consorzi ;

2° alla corresponsione della quota a carico dello Stato nella spesa per la riparazione dei danni prodotti dalle alluvioni dell'autunno 1926 alla strada di 1^a classe del Savio. Anche tale quota è determinata nella misura dell'80 per cento della spesa necessaria.

Art. 2.

La suddetta somma di lire 17,000,000 sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici :

a) per lire 6,000,000 in aggiunta a quella autorizzata per lavori a cura diretta dello Stato in dipendenza di alluvioni, piene e frane nell'Italia settentrionale ;

b) per lire 6,600.000 in aggiunta a quella autorizzata per la concessione di sussidi per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia settentrionale ;

c) per lire 4,400,000 in aggiunta a quella autorizzata per la concessione di sussidi per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia centrale.

La suddetta somma di lire 17,000,000 sarà prelevata dal fondo di riserva di cui all'art. 2, 2° comma, del Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1932.

Art. 3.

Le domande per la concessione di sussidi di cui alla lettera b) del precedente art. 1 devono essere presentate dai proprietari interessati entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto e devono contenere tutte le necessarie indicazioni sull'identità, condizione economica, stato di famiglia e domicilio del richiedente.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti :

a) dimostrazione da parte del richiedente del possesso legittimo dello stabile distrutto o danneggiato.

È in facoltà del richiedente di fornire tale dimostrazione con le norme stabilite dall'art. 102 della legge 19 giugno 1888, n. 5447 (serie 3^a) o a tenore del codice civile

b) perizia descrittiva dello stabile danneggiato o distrutto dalla quale risulti la destinazione ed il valore approssimativo di esso.

c) perizia della spesa strettamente necessaria per la riparazione straordinaria o per la ricostruzione dello stabile, esclusa ogni opera di abbellimento o di ampliamento.

Qualora il sussidio sia richiesto per lavori già eseguiti, la perizia deve indicare la spesa sostenuta per la ricostruzione o per le riparazioni compiute, escluse quelle riferibili ad ampliamento, e deve contenere altresì la descrizione delle condizioni dell'edificio riparato o ricostruito, nei riguardi della stabilità.

Art. 4.

Per i danni il cui ammontare non superi le lire 10,000, i richiedenti il sussidio possono presentare, a dimostrazione del possesso legittimo degli stabili, o una dichiarazione giurata, resa alla Pretura, di due proprietari del luogo, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità del capo dell'Amministrazione comunale.

Art. 5.

L'istruttoria sulle domande e la concessione dei sussidi è demandata ai prefetti delle provincie, i quali vi provvederanno discrezionalmente, sentiti gli ingegneri capi degli uffici del Genio civile e del catasto, e tenendo presenti le condizioni economiche e di famiglia dei richiedenti.

Art. 6.

Gli accertamenti e le valutazioni dei danni, eventualmente fatti dagli uffici del Genio civile d'accordo con gli uffici del catasto, potranno tener luogo dei documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente art. 3.

Art. 7.

Al pagamento dei sussidi di cui alla lettera *b)* dell'art. 1 si provvederà dai prefetti delle provincie, a lavori ultimati o anche a rate proporzionali, in base a certificati degli uffici del Genio civile competenti, attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Il Ministero dei lavori pubblici anticiperà ai prefetti le somme occorrenti per tali pagamenti, entro il limite massimo complessivo di spesa di lire 3,000,000 di cui al detto art. 1, lettera *b)*,

Art. 8.

Tutti gli atti relativi alla concessione dei sussidi di cui alla lettera *b)* del citato art. 1 sono esenti da ogni tassa di bollo, di registro, ipotecaria, sulle concessioni governative, e dai diritti catastali.

Art. 9.

Le domande per la concessione dei sussidi di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* n. 1 dell'art. 1, dovranno essere presentate entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto e dovranno essere documentate ed istruite ai sensi del regolamento approvato con Regio decreto 23 ottobre 1904, n. 625.

Art. 10.

Le opere di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, ed *e)* dell'art. 1 del presente decreto sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 11.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

LEGISLATURA, XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 80, che proroga l'efficacia del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115, concernente la alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili » (N. 906).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 80, che proroga l'efficacia del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115, concernente la alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, che proroga l'efficacia del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115, concernente l'alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800, prorogato con il Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 429 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), relativi alle alienazioni delle Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più impiegabili;

Visto il Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115, che proroga fino a tutto l'esercizio finanziario 1925-26 l'efficacia del Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 429, circa l'alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio;

Considerato che è opportuno prolungare gli effetti del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115;

Ritenuto che nella specie concorrano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con il ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'applicazione dell'art. 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800, prorogato con il Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 429, e prorogato

successivamente con il Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115, relativi alla alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili, è prorogata fino al 31 dicembre 1927, con le norme stabilite nello stesso Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 429 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 20 gennaio 1927, n. 121, contenente modifiche al Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, che erige in ente morale l'Alleanza Cooperativa Torinese » (N. 830).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 20 gennaio 1927, n. 121, contenente modifiche al Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, che erige in Ente morale l'Alleanza Cooperativa Torinese ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 gennaio 1927, n. 121, contenente modifiche al Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, che erige in ente morale l'Alleanza cooperativa torinese.

ALLEGATO.

Regio decreto 20 gennaio 1927, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, che riconosce in ente morale l'Alleanza cooperativa torinese e detta norme per la sua sistemazione ;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di coordinare le norme che disciplinano la struttura e l'attività dell'Alleanza cooperativa torinese per assicurarne un migliore funzionamento ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del ministro dell'economia nazionale, di concerto con il Primo ministro e coi ministri delle finanze e dell'interno :

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Alle norme del Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, sono sostituite le seguenti :

Art. 2.

L'Alleanza cooperativa torinese, con sede in Torino, è riconosciuta in ente morale avente lo scopo di provvedere all'approvvigionamento ed alla vendita di derrate ed oggetti di largo consumo nella città di Torino, ed eventualmente in altri comuni del Piemonte, con particolare riguardo alle categorie di consumatori meno provvedute di mezzi di fortuna.

Art. 3.

Il patrimonio dell'ente è costituito di tutte le attività mobiliari ed immobiliari, scorte di qualsiasi genere, attualmente pertinenti all'azienda, nonchè dal capitale di lire 500,000 originariamente conferito in parti eguali dalla Cooperativa ferroviaria e dall'Associazione generale operaia e dalle seguenti nuove quote di capitale da apportarsi :

- a) Per lire 1,000,000 dalla Cassa di risparmio di Torino ;
- b) Per lire 600,000 dall'Istituto nazionale di credito per la cooperazione ;
- c) Per lire 500,000 dall'Istituto delle Opere Pie di San Paolo ;
- d) Per lire 500,000 provenienti dal fondo già destinato dagli industriali di Torino pro erigenda casa dei metallurgici ;
- e) Per lire 2,500,000 dal comune di Torino ;
- f) Per lire 800,000 dalla Mutua Fiat ;

Faranno carico all'Alleanza i debiti ed altri oneri passivi risultanti dal bilancio compilato dalla Commissione provvisoria amministratrice dell'azienda, nominata con decreto del prefetto di Torino, in data 23 gennaio 1923 e che siano giustificati da titoli legali.

Art. 4.

L'Alleanza cooperativa torinese è amministrata da un Consiglio composto di dieci membri oltre il presidente.

Il presidente è nominato dal prefetto di Torino. I consiglieri sono nominati:

- Due dalla cooperativa ferroviaria;
- Due dall'Associazione generale operaia;
- Uno dalla Cassa di risparmio di Torino;
- Uno dall'Istituto nazionale di credito per la cooperazione;
- Uno dall'Istituto delle Opere Pie di San Paolo;
- Uno dall'associazione degli addetti alle industrie metallurgiche, riconosciuta a norma della legge 3 aprile 1926, n. 563;
- Uno dal comune di Torino;
- Uno dalla Mutua Fiat.

Sono ineleggibili alla carica di presidente o componente del Consiglio di amministrazione coloro che esercitano la vendita di generi di consumo.

I consiglieri durano in carica un quadriennio, si rinnovano per metà ogni due anni e sono rieleggibili. Nel primo biennio la scadenza sarà determinata dalla sorte.

Il presidente dura in carica quattro anni ed è pure rieleggibile.

Nel seno del Consiglio sarà nominata una Giunta esecutiva, composta di tre membri e del presidente; due membri sono di diritto scelti tra i rappresentanti rispettivamente della Cooperativa ferroviaria e della Associazione generale degli operai.

Vi saranno pure un Collegio di revisori di quattro membri, nominati due dalla Cassa di risparmio, uno dall'Istituto delle Opere Pie di San Paolo ed uno dalla Mutua Fiat, ed un direttore generale con le attribuzioni rispettive stabilite dallo statuto organico.

Art. 5.

Dagli utili netti del bilancio sarà anzitutto prelevato non meno del 10 per cento per la formazione del fondo di riserva, indi la somma occorrente per corrispondere alle nuove quote di capitale indicate dall'art. 2 un interesse non superiore al 5,50 per cento dell'ammontare di ciascuna quota e l'indennità ai componenti del Consiglio di amministrazione.

Il rimanente sugli utili sarà, per una metà, ripartito in parti uguali fra l'Associazione generale operaia e la Cooperativa ferroviaria, e, per l'altra metà, destinato a favore dei consumatori con le modalità che saranno di anno in anno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio è autorizzato a mantenere le attuali forme di assistenza alla classe operaia (colonie marine ed alpine, servizi sanitari, ecc.).

Art. 7.

Con Regio decreto su proposta del ministro per l'economia nazionale, sentiti gli enti creditori, sarà provveduto alla approvazione di un piano di estinzione graduale, in un periodo non inferiore a dieci anni, dei debiti dell'Alleanza cooperativa verso la Cassa di risparmio di Torino, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e l'Istituto di credito per le cooperative di Milano, con quote fisse annue comprensive di capitale e di interesse al tasso da stabilirsi.

Nel medesimo piano verrà compreso il debito eventualmente risultante dal conto corrente dell'azienda con la Cooperativa ferroviaria e giustificato da titoli legali, nonchè la somma occorrente per la ricostituzione del fondo « Pro erigenda Casa dei metallurgici » di cui all'art. 2, lettera d) del presente decreto.

Il debito arretrato per imposte a tutto il 31 dicembre 1922, è reso pagabile in cinque rate annuali di eguale ammontare, con decorrenza dal 1° gennaio 1927.

Art. 8.

I terreni fabbricati ed immobili per destinazione di proprietà della Cooperativa ferroviaria ed attualmente goduti dall'Alleanza cooperativa, sono vincolati in uso della medesima per la durata di anni 30 decorrenti dalla data del presente decreto.

L'Alleanza cooperativa corrisponderà in compenso alla Cooperativa ferroviaria una somma annua da determinarsi d'accordo o, in difetto, da tre arbitri che saranno nominati uno per ciascuna parte ed il terzo dal presidente del tribunale di Torino. Il compenso determinato dopo la approvazione del presente decreto sarà rivedibile allo scadere di ogni quinquennio e per la determinazione di esso sarà tenuto conto di ogni elemento di valutazione ed anche delle migliorie ed opere eseguite a spese dell'Alleanza cooperativa. Allo scadere del trentennio e sulle basi del verbale di consistenza, che sarà redatto entro due mesi dalla data del presente decreto, saranno stabiliti i miglioramenti e le eventuali nuove opere di costruzione eseguiti dall'ente il quale avrà diritto di essere rimborsato dalla Cooperativa ferroviaria, dell'importo delle migliorie e delle nuove costruzioni secondo il referto di un collegio di tre periti da nominarsi; uno da ciascuna parte, ed il terzo dal presidente del Tribunale civile di Torino.

L'Alleanza è dispensata dall'osservanza degli obblighi di cui all'art. 525 codice civile.

Art. 9.

Le deliberazioni riguardanti la vendita degli immobili dell'ente o la costituzione di ipoteca sugli stessi, dovranno essere prese con la maggioranza favorevole dei due terzi dei membri presenti.

Art. 10.

Entro tre mesi dal suo insediamento, il Consiglio di amministrazione compilerà uno statuto per il funzionamento dell'ente, che sarà approvato con decreto Reale.

Art. 11.

La Cassa di risparmio di Torino e l'istituto delle Opere Pie di San Paolo sono autorizzati al conferimento del capitale di cui all'articolo due, anche in deroga od in aggiunta alle disposizioni dei rispettivi statuti organici.

Gli Istituti di credito, le Casse di risparmio, i Monti di Pietà, potranno, con la approvazione del Ministero per la economia nazionale, ed a condizioni da stabilirsi, assumere la gestione dei depositi a risparmio esistenti presso la Cassa depositi e prestiti dell'Alleanza cooperativa torinese.

Art. 12.

Ultimata la estinzione dei debiti di cui all'art. 6 e di quelli che eventualmente occorresse contrarre per la completa sistemazione finanziaria dell'Alleanza cooperativa, il Consiglio di amministrazione stabilirà il piano per il rimborso graduale delle nuove quote di capitale indicate nell'art. 2 e per le quali i rispettivi conferenti non potranno pretendere il pagamento di somma maggiore di quella apportata, all'infuori di quanto è stabilito dall'art. 4.

Eseguito il rimborso delle quote predette, l'Alleanza cooperativa torinese sarà amministrata esclusivamente da delegati delle due società fondatrici (Cooperativa ferroviaria ed Associazione generale operaia) che all'uopo sottoporranno alla approvazione del prefetto le modificazioni da apportarsi allo statuto organico.

Art. 13.

Il prefetto di Torino stabilirà le norme per la ricostruzione e la riorganizzazione dell'Associazione generale operaia e provvederà alla designazione di due rappresentanti della medesima associazione nel Consiglio di amministrazione dell'Alleanza cooperativa, per il primo quadriennio.

Il prefetto stesso è autorizzato a provvedere alla alienazione, anche a trattativa privata, degli immobili di pertinenza dell'Associazione generale operaia a mezzo di un commissario da lui delegato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, concernente provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette » (N. 857).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, concernente provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, concernente provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401 ;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti per adeguare al loro costo effettivo ed agli oneri del personale i servizi di riscossione delle imposte dirette ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

L'esattore delle imposte dirette, che si trovi nella dimostrata assoluta impossibilità, per gravi cause sopraggiunte dopo l'assunzione dell'appalto, di far fronte, con i proventi attuali, alle spese di gestione, può fare presente tale situazione, con atto notificato al comune o al comune capoluogo del consorzio entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto allegando i documenti giustificativi. Tale termine è a pena di decadenza. Il comune e nel caso di consorzio il capoluogo, trasmette entro venti giorni all'intendente di finanza tale atto con parere espresso in apposita deliberazione, e l'intendente a sua volta lo comunica al prefetto, manifestando il proprio avviso.

Il prefetto, con provvedimento discrezionale può, quando lo ritenga indubbiamente necessario in base agli atti prodottigli, accordare la rescissione del contratto esattoriale dal 1° gennaio 1928.

Art. 2.

Le esattorie che si rendano vacanti per ammessa rescissione del confratto in forza del precedente articolo possono, pel restante periodo del decennio in corso; essere conferite d'ufficio dal prefetto su conforme parere dell'intendente di finanza, del comune o consorzio, prescindendo dagli altri procedimenti indicati agli art. 3 e 6 della legge sulla riscossione, e preferendo, fra gli aspiranti, i titolari uscenti, che ne abbiano fatto domanda entro un mese dall'avvenuta partecipazione della rescissione. Il prefetto dovrà prima di effettuare il conferimento, accertare le condizioni fatte dagli aspiranti al personale esattoriale dipendente.

Qualora non sia fatta la nomina d'ufficio, si provvede nei modi ordinari.

Art. 3.

La multa stabilita dalla legge sulla riscossione, in caso di ritardato pagamento o versamento rispettivamente a carico del contribuente, dell'esattore e del ricevitore provinciale, per le riscossioni da effettuarsi dal 1° gennaio 1927 è elevata da centesimi quattro a centesimi sei per ogni lira del debito non pagato alla scadenza.

Art. 4.

L'esattore ed il ricevitore provinciale, a decorrere dal 1° gennaio 1927, verseranno gli otto decimi delle imposte e sovrimposte fondiari alle scadenze stabilite dagli art. 80 e 83 della legge sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, e gli altri due decimi nel corso del bimestre.

In nessun caso il differimento a versare gli ultimi due decimi di ciascuna bimestralità può colpire le sovrimposte cedute alla Cassa depositi e prestiti o agli istituti di previdenza da essa amministrati, a garanzia di mutui.

Art. 5.

L'interesse per anticipazioni cui l'esattore sia tenuto nei limiti fissati dell'art. 80 della legge sulla riscossione è corrisposto, ove non sia diversamente pattuito nei capitoli speciali d'appalto, in misura uguale al tasso di sconto stabilito dall'istituto di emissione.

La misura degli interessi per altre anticipazioni cui l'esattore sia tenuto in forza dei capitoli speciali, quando non sia da essi determinata, è uguale al tasso di cui al comma precedente.

Art. 6.

Le cauzioni prestate dalla Banca d'Italia per l'appalto dei servizi di ricevitorie e casse provinciali e di esattorie delle imposte del Regno, per gestioni antecedenti al decennio in corso 1923-1932, sono svincolate.

Le amministrazioni dello Stato interessate e le conservatorie delle ipoteche sono autorizzate a cancellare i vincoli apposti su titoli e le iscrizioni ipotecarie su immobili a garanzia delle suddette gestioni.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 129 del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, relativamente all'obbligo della presentazione dei conti giudiziari relativi alle gestioni tenute dalla Banca d'Italia.

Art. 7.

I ruoli principali o suppletivi delle sovrimposte e tasse locali e dei contributi a favore di consorzi speciali e di altri enti che dalle particolari leggi siano o saranno autorizzati a farli riscuotere anche dall'esattore con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette vanno ripartiti sulle rate bimestrali dell'anno in corso.

La ripartizione non può mai avvenire per un numero di rate inferiore a tre, e i ruoli devono andare in riscossione con la prima o la quarta rata dell'anno.

I ruoli che comprendono sovrimposte delegate alla Cassa depositi e prestiti e agli istituti di previdenza da essa amministrati, a garanzia di prestiti, potranno andare in riscossione con qualsiasi rata dell'anno.

Sono applicabili alla riscossione di detti tributi le disposizioni degli art. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Testo Unico 17 ottobre 1922, n. 1401.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VELPI

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1805, concernente la estensione dell'obbligo del diritto fisso di visita veterinaria a prodotti ed avanzi animali non contemplati nella tabella annessa alla legge 16 luglio 1916, n. 947 » (N. 806).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 16 settembre 1926 n. 1805, concernente la estensione dell'obbligo del diritto fisso di visita veterinaria a prodotti ed avanzi animali non contemplati nella tabella annessa alla legge 16 luglio 1916, n. 947 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1805, concernente la estensione dell'obbligo del diritto fisso di visita veterinaria a prodotti ed avanzi animali non contemplati nella tabella annessa alla legge 16 luglio 1916, n. 947.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1805, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 2 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 1º agosto 1907, n. 636 ;

Veduta la legge 16 luglio 1916, n. 947 ;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche ;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere a che altri prodotti ed avanzi animali, soggetti a visita veterinaria ai confini dello Stato, siano sottoposti al pagamento di un diritto di visita ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto con quello delle finanze ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Alle voci comprese nella tabella dei diritti per la visita del bestiame ai confini dello Stato, annessa alla legge 16 luglio 1916, n. 947, sono aggiunte le seguenti :

1º lane naturali o sudicie, e lavate ;

2º cascami di lana ;

3º peli, setole e crini ;

4º pesce secco, salato e affumicato.

5º pesce marinato, sott'olio o altrimenti preparato ;

La misura del diritto di visita sanitaria all'importazione nel Regno di dette merci è fissata in lire una al quintale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1623, contenente modificazioni alle tariffe per il servizio delle riscossioni per conto di terzi » (N. 851).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1623, contenente modificazioni alle tariffe per il servizio delle riscossioni per conto di terzi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1623, contenente modificazioni alle tariffe per il servizio delle riscossioni per conto di terzi.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1623, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi postali approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501 ;

Visto l'art. 197 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con Regio decreto 10 febbraio 1901, n. 120 ;

Visti i Regi decreti 2 marzo 1911, n. 176, e 15 maggio 1913, n. 574, che apportano modificazioni all'art. 197 del suddetto regolamento generale ;

Visto l'art. 36 del Regio decreto 13 febbraio 1921, n. 196 ;

Visto il Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1638, che apporta modificazioni alle tariffe postali ;

Visto il Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 ;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Riconosciuta la necessità e l'assoluta urgenza di modificare le tariffe per il servizio delle riscossioni per conto di terzi ;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle poste e dei telegrafi ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il limite massimo d'importo dei titoli da riscuotere compresi in ogni piego, di cui al 1° comma dell'art. 1 del Regio decreto 15 maggio 1913, n. 574, è ele-

vato a lire 5000 ; meno per le ricevitorie di 3^a classe, per le quali resta fissato in lire 1000.

Art. 2.

Le tariffe per il servizio delle riscossioni per conto di terzi, di cui alla lettera c) dell'art. 1 del Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1638, sono modificate nel modo seguente:

c) Riscossione per conto di terzi:

Oltre la tassa di francatura, raccomandazione ed assicurazione:

Per ogni piego fino a L. 10	L. 0.25
» » da oltre L. 10 fino a L. 200	0.50
» » » » 200 » » 1000	1 —
» » » » 1000 » » 2000	2 —
» » » » 2000 » » 3000	3 —
» » » » 3000 » » 4000	4 —
» » » » 4000 » » 5000	5 —
Per ogni effetto con domanda di protesto, fino all'importo di lire 2000	2 —
Per ogni effetto con domanda di protesto, da oltre lire 2000 fino a lire 5000	5 —

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1^o ottobre 1926 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei primi dodici di-

signi di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori :

Albini, Amero d'Aste, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Bellini, Bergamini, Bianchi Luigi, Biscaretti, Bocconi, Bombig, Bonicelli, Bonin, Borghese, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Calisse, Callaini, Campello, Cao Pinna, Casati, Castiglioni, Catellani, Caviglia, Cesareo, Chersich, Cito Filomarino, Corbino, Credaro.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Pezzo, De Tullio, Di Frasso, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Facta, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Francica-Nava.

Gallina, Garofalo, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Gonzaga, Grandi, Gualterio.

Imperiali.

Libertini, Loria, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Mangiagalli, Mango, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco, D'Aragona, Morello, Morrone, Mosconi.

Orsi Delfino.

Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pettiti di Roreto, Pincherle, Pipitone, Poggi.

Ricci Federico, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Salvago Raggi, San Martino, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Sechi, Segrè-Sartorio, Sili, Simonetta, Sirianni, Soderini, Sormani, Suardi, Supino.

Tacconi, Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Triangi.

Valenzani, Valerio, Vigliani,

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge :

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti (N. 782) :

Senatori votanti 122

Favorevoli 108

Contrari 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, contenente norme per la esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto commissariato di Napoli (N. 783) :

Senatori votanti 122

Favorevoli 108

Contrari 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo alla soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia (N. 633) :

Senatori votanti 122

Favorevoli 110

Contrari 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di Pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova (N. 634) :

Senatori votanti 122

Favorevoli 108

Contrari 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo alla istituzione della Milizia nazionale forestale (N. 706) :

Senatori votanti 122

Favorevoli 107

Contrari 15

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1927

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al Regio decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo (N. 759):

Senatori votanti	122
Favorevoli	110
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 1^o luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (N. 785):

Senatori votanti	122
Favorevoli	108
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione dei mutui concessi per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana (N. 707):

Senatori votanti	122
Favorevoli	106
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, sull'ordinamento e funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti (N. 847):

Senatori votanti	122
Favorevoli	110
Contrari	12

Il Senato approva.

Vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari da affidarsi agli agenti di custodia (N. 950):

Senatori votanti	122
Favorevoli	110
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, concernente provvedimenti contro il cancro e i tumori maligni (N. 744):

Senatori votanti	122
Favorevoli	112
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese (N. 855):

Senatori votanti	122
Favorevoli	114
Contrari	8

Il Senato approva.

Proclamo il risultato della votazione per la nomina:

a) di un Segretario nell'Ufficio di presidenza:

Senatori votanti	110
Maggioranza	56

Ebbero voti:

Il senatore Montresor	75
» Valvassori Peroni	5
» Borsarelli	1
Schede bianche	29

Eletto il senatore Montresor.

b) di ballottaggio per la nomina di un Commissario di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto:

Senatori votanti	110
Maggioranza	56

Ebbero voti:

Il senatore Mazziotti	70
» Di Stefano	15
Schede bianche	26

Eletto il senatore Mazziotti.

Lunedì alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 862).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2033, concernente la proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1927, agli esattori del decennio 1913-1922 (N. 856);

Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree (N. 965);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, concernente la decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili (N. 891);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 243, che ammette nuove merci all'importazione temporanea (Numero 833);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2213, che estende il diritto al risarcimento dei danni di guerra a favore di coloro che, pur non essendo cittadini italiani al momento del danno, abbiano servito con fedeltà ed onore nell'esercito o nell'armata italiana per un periodo non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-18 e siano attualmente in possesso della cittadinanza italiana (N. 910);

Conversione in legge del Regio decreto 27 gennaio 1927, n. 127, recante autorizzazione per esecuzione di lavori e concessione di sussidi, in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni del 1926, nella Valle Padana, nelle tre Venezie e nella provincia di Forlì (N. 904);

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 80, che proroga l'efficacia del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115, concernente la alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili (N. 906);

Conversione in legge del Regio decreto 20 gennaio 1927, n. 121, contenente modifiche al Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, che erige in Ente morale l'Alleanza Cooperativa Torinese (N. 830);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, concernente provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette (N. 857);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1805, concernente la estensione dell'obbligo del diritto fisso di visita veterinaria a prodotti ed avanzi animali non contemplati nella tabella annessa alla legge 16 luglio 1916, n. 947 (N. 806);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1623, contenente modificazioni alle tariffe per il servizio delle riscossioni per conto di terzi (N. 851).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1618, concernente il divieto per la città e il territorio di Zara della fabbricazione di tabacchi lavorati similari a quelli di produzione del monopolio italiano (N. 628);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2194, che approva una convenzione per aumento di escavazione nelle Regie miniere demaniali dell'Elba (N. 869);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, per la trasformazione della Società cooperativa «Unione militare» in Ente autonomo avente personalità giuridica propria (N. 865);

Provvedimenti per incoraggiare la esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura (Numero 964);

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1927

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo (N. 883);

Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato (Numero 959);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, recante norme regolamentari per la tutela del risparmio (N. 752);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, riguardanti il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Numero 734);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, contenente norme sulle promozioni nella magistratura (N. 849);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, contenente provvedimenti per la reggenza delle preture prive di titolare (N. 850);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, recante provvedimenti per la tutela del risparmio (N. 647);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1927, n. 115, concernente la sanatoria per l'applicazione dei tributi locali da parte dei comuni e delle provincie (N. 801);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1240, concernente la integrazione dei fondi stanziati in bilancio per compensi di costruzione a navi di acciaio (N. 592);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1734, relativo alla emissione di una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedere a Banche fuori del Regno (N. 907);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari (N. 881);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme relative alla liquidazione dei consorzi e delle associazioni cooperative (N. 875);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria (N. 712);

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1921, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero (N. 863);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede la importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale, di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica (N. 834);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala (N. 676);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia (N. 878);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, concernente alienazione di prestazioni perpetue dal fondo di beneficenza e religione nella città di Roma al fondo per il culto (N. 796);

Modificazioni dell'articolo 87 della legge elettorale politica, Testo Unico 17 gennaio 1926, n. 118 (N. 963);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli oli minerali (N. 797);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente l'ampliamento della circoscrizione comunale di Predappio (N. 839);

Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedimenti relativi allo spostamento in nuova sede

dell'abitato di Predappio, in provincia di Forlì (N. 905);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, per la istituzione di una speciale tassa sugli animali caprini (N. 894);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, concernente l'estensione agli impiegati degli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 51, quarto comma e 52 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57 (N. 872);

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei (N. 443-B);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 8, che autorizza anticazioni al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia contro deposito di valute d'argento (N. 799);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga fino al 30 giugno 1927, il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscafi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile (N. 838);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla (N. 832);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869, relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli Istituti di credito fondiario per le quote di vetustà e migliorie in dipendenza dei danni di guerra (N. 845);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, relativo alla costituzione della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (A. T. I.) (N. 911);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (N. 898)

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675);

Convenzione in legge del Regio decreto 1^o luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina (N. 695);

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2343, concernente la proroga degli oneri a carico dello Stato pel funzionamento degli Istituti medi e dell'Istituto nautico di Fiume (N. 821);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle Società cooperative e la istituzione dell'Ente per la cooperazione (N. 829);

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle gradualì e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili (N. 870).

La seduta è tolta (ore.18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLVIIª TORNATA

LUNEDÌ 6 GIUGNO 1927 - Anno V

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Commissione (Nomina di)	Pag. 8728
Congedi	8681
Dimissioni (del senatore Tassoni dalla Commissione di finanze)	8681
Disegni di legge (Seguito della discussione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928 »	8683
Oratori:	
FEDELE, ministro della pubblica istruzione	8691
MANGO, relatore	8684
QUEIROLO	8713
(Presentazione e trasmissione di)	8682, 8705
Relazioni (Presentazione di)	8683, 8705
Ringraziamenti	8682
Uffici (Riunione degli)	8682, 8728
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	8726

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo, Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle corporazioni, e i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e dell'economia nazionale; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per gli affari esteri, per l'istruzione pubblica, per la giustizia ed affari di culto, per le finanze e per l'economia nazionale.

BELLINI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo gli onorevoli senatori: Díaz per giorni 5, Ginori-Conti per giorni 8, Mangiagalli per giorni 8, Tanari per giorni 8, Tassoni per giorni 7, Vitelli per giorni 10, Zippel per giorni 5, Bergamasco per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Annuncio di dimissioni.

PRESIDENTE. Il senatore Tassoni ha inviato la seguente lettera:

« Roma, 6 giugno 1927. »

« Il sottoscritto non potendo, per le sue condizioni di salute, nel momento non buone, prendere parte alle sedute della Commissione di finanze con quella assiduità che è doverosa per chi è investito di sì onorevole incarico, si pregia di rassegnare le dimissioni da membro della Commissione stessa, e prega vivamente che tali dimissioni siano accolte.

« Con ogni osservanza.

« TASSONI ».

Come Presidente è sicuro di rendermi interprete del sentimento del Senato, mi sono fatta premura di insistere verso il collega perchè receda dal suo proposito, e mi auguro che egli non vi insista. (*Approvazioni*).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di una lettera della vedova del defunto senatore Agnetti:
BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Venezia, 3 giugno 1927.

« Eccellenza,

« Per la bella commemorazione che ebbe la bontà di fare del mio povero marito, desidero esprimerle il mio più sincero ringraziamento.

« Egli era molto devoto a Lei, e pei colleghi del Senato aveva grande stima e molto affetto. Nel delirio delle ultime ore la sua mente era sempre al Senato.

« Con rinnovata gratitudine.

« *Obb.ma Sua*

« MARY PRICHARD AGNETTI ».

Riunione di Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani, alle ore 15, avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Dal Presidente della Camera dei deputati ho ricevuto un messaggio col quale trasmette dodici disegni di legge; prego il senatore segretario Biscaretti di leggere i titoli:

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Conversione in legge del Regio decreto 24 febbraio 1927, n. 391, che detta norme sul reclutamento e trattamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica;

Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 420, concernente il trattamento di pensione da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1927, n. 647, riguardante l'approvazione della convenzione 1º aprile 1927 stipulata col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e conse-

guente costruzione di altri edifici per uso governativo;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, recante norme intese a regolare e facilitare, in casi speciali, il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti;

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 462, che dà esecuzione all'Atto addizionale agli Accordi commerciali in vigore fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese e al relativo Protocollo di firma, sottoscritti in Roma il 29 maggio 1926, nonché alle note scambiate fra i rappresentanti degli Stati anzidetti;

Conversione in legge del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 722, che dà facoltà al Ministero dell'aeronautica di procedere per tutto l'anno 1927, alla nomina a sottotenente di complemento, nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica, di sottufficiali piloti forniti di speciali requisiti;

Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 371, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto civile in località Serpentara (Roma);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 756, che reca aggiunte e varianti all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, concernente la concessione di compensi ai membri ed al personale di segreteria e di servizio delle Commissioni di 1º e di 2º grado per le imposte dirette;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, che porta modifiche alle leggi sull'ordinamento della Regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 512, concernente la

LEGISLATURA XXVII. — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1927

istituzione del servizio dei pacchi postali urgenti.

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera dei deputati della presentazione di questi disegni di legge, che avranno il loro corso a norma del regolamento.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

MUSSOLINI, Capo del Governo, ministro dell'aeronautica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, Capo del Governo, ministro dell'aeronautica. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Servitù aeronautiche e sistemazioni di aeroporti e dei campi di fortuna per le rotte aeree dei velivoli ».

PRESIDENTE. Do atto al Capo del Governo della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e inviato alla Commissione di finanze.

VOLPI, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conferimento di pensione vitalizia alle nipoti di Alessandro Manzoni signore Lucia Fumagalli e Bianca Fregonara;

Conti consuntivi della Tripolitania e Cirenaica per gli esercizi finanziari 1914-1915, 1915-16, e 1916-17;

Conti consuntivi della Colonia Eritrea per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-16 e 1916-17;

Conti consuntivi della Somalia italiana per gli esercizi finanziari dal 1913-14, al 1918-1919.

PRESIDENTE. Do atto al ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Invito i senatori Sitta, Simonetta, Ricci Corrado, Poggi, e Rava a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

SITTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto centrale di Statistica è incaricato di promuovere la formazione

di indici del costo della vita in taluni comuni del Regno ».

SIMONETTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, riflettente aumento del contributo annuo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani, nonchè del contributo annuo governativo, a favore dell'Opera Pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani, in Perugia (Collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani) ».

RICCI CORRADO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzione nazionale ».

POGGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente l'espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno ».

RAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri enti ad imprese aventi per fine l'esercizio di agenzie di viaggio o di uffici di turismo ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Sitta, Simonetta, Ricci Corrado, Poggi, e Rava della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » (N. 862).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ». Come il Senato ricorda, nella seduta prece-

dente fu chiusa la discussione generale, riservando la parola al relatore e al ministro.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MANGO, *relatore*. Onorevoli colleghi, nel dare modeste risposte ai discorsi degli insigni senatori, che con il loro intervento autorevole hanno resa così alta la discussione di questo bilancio, prenderò le mosse dalla osservazione pregiudiziale che fece l'on. Paolo Orsi, di non esservi nel bilancio della pubblica istruzione, che egli qualificò mastodontico, quella proporzione che sarebbe necessaria. Non aveva torto, poichè il bilancio in parola, quasi raggiungendo il miliardo e 360 milioni, li dedica per oltre due terzi all'insegnamento elementare, e soltanto il terzo residuale serve a tutto il resto per la coltura italiana, compresa l'amministrazione.

È vero che si potrebbe osservare che in fondo il solo insegnamento elementare risponde ad un *onus publicum*, mentre la coltura media e quella superiore deve invece essere pagata da chi la vuole; ma tradotto in cifre tale principio arriva in Italia a conseguenze troppo estreme.

Come non dare ascolto perciò ai lamenti dell'on. Garbasso, che chiedendo maggiori stanziamenti per lo studio delle scienze sperimentali, dimostrava come il denaro che si spende per i gabinetti scientifici torna spesso centuplicato? E come restare sordi alle considerazioni dell'on. Orsi che sosteneva le somme destinate alle antichità e belle arti, non dare soltanto lustro all'Italia, che deve curare quelli che sono i veri suoi titoli di nobiltà, ma fruttare quattrini, perchè aiutano a portare a noi ogni anno milioni oro a centinaia, con i forestieri che a noi traggono da tutte le parti del mondo per vedere quelle e per studiarle.

Anche le richieste per la scuola media fatte dall'on. Vitelli che qualificava stipendi di fame quelli degli'insegnanti, hanno una base di verità, per quanto il chiamarli così fosse alquanto esagerato. E se è fondato il suo timore che le facoltà di lettere e filosofia fossero disertate dagli uomini e non restassero a far questi studi che le donne, le quali sanno vivere più modestamente, non ci sembra però debba ciò ascrivarsi solo agli stipendi, ma anche ad altre ragioni, giacchè essi non

sono poi così stremati da giungere a simili conseguenze disastrose per gli studi letterari.

Certamente non si può restar tranquilli sull'equilibrio di questo bilancio quando oltre due terzi della complessiva spesa va alla scuola primaria in 903 milioni all'anno; mentre appena un quinto di tale somma è destinata poi alla scuola media, quasi un decimo per l'insegnamento superiore, poco più di un ventitreesimo per le belle arti ed antichità, ed in proporzioni molto minori sono dotate le biblioteche e gl'Istituti di educazione. Soltanto il debito vitalizio cresce ogni anno, e le spese generali, pur contenendosi in proporzioni giuste, hanno stanziamenti di rilievo rispetto all'alta somma che si spende per la scuola primaria. Sicchè, sia pur per forza ineluttabile delle cose, non può dirsi che equilibrio vero siavi nelle impostazioni del nostro bilancio; e bisognerà man mano che sarà possibile meglio inquadrarle.

Intanto lo sguardo, per quanto benevolo, del presidente della Commissione di finanze, che mi siede a fianco, pare voglia ammonirmi che questo deve essere freno alle spese e non incitamento a farne altre; ma *felix culpa* è la mia se, pur non chiedendo danari immediati per la coltura nazionale, non so negare la necessità di maggiori stanziamenti in quelle parti, dalle quali poi torna a mille doppi il danaro che noi spenderemo.

Ad ogni modo, pur benedicendo la spesa di 903 milioni annui per la scuola elementare, vada da quest'Aula un monito ai maestri, perchè sentano sempre più la responsabilità loro verso la nazione e, raddoppiando di zelo, sappiano far dare adeguato rendimento a tale somma rilevantissima.

In passato i maestri elementari han tenuta desta l'attenzione, sia pure per giuste rivendicazioni, ed il Parlamento li ha accontentati. Ma accontentino ora essi il Paese, mentre costituiscono un vero esercito, giacchè sono 80 mila; di che dobbiamo compiacerci, perchè più scuole avremo fin nelle piccolissime borgate e più vedremo sparire la piaga oltraggiosa dell'analfabetismo.

Ed ecco perchè il maggiore stanziamento per 40 milioni circa del bilancio che esaminiamo, è dato pure all'insegnamento primario. Sono 20 milioni rispondenti all'incremento naturale

delle scuole elementari, in esecuzione di leggi precedenti; ed altri 20 milioni per migliorare lo stato di quiescenza dei maestri, oltre gli altri che si sono pur dovuti impostare per aumenti agli 11 mila maestri già in pensione.

Appena pochi giorni fa il Senato, votando la conversione in legge del decreto sulle nuove pensioni ai maestri elementari, ha opportunamente sistemata una quistione che si trascinava da troppo tempo. Le vicende di questo decreto furono alterne, ed è merito del Senato se non divenne legge, e fu ritirato anni fa, il progetto che aveva avuto già il suffragio dell'altro ramo del Parlamento e che oltre ad un onere forte, per quanto larvato, che non appariva, aveva novità stridenti che avrebbero dovuto generalizzarsi. Ma la quistione rimase aperta, e chi vi parla, nel riferire sul bilancio di precedenti esercizi, insistette sulla necessità di una pronta soluzione. Ora è venuta; l'onere è di 20 milioni all'anno per 40 anni, ed i 20 milioni del primo anno sono appunto quelli ora impostati. I maestri elementari possono, tranquilli sul loro avvenire, dedicare la loro opera non di sola istruzione, ma anche di educazione del fanciullo; giacchè le loro pensioni giungono a 7600 lire dopo 40 anni di servizio; a 5000 lire dai 35 ai 40 anni; a lire 2500 per oltre 25 anni di servizio, che vengono ridotti a 20 in caso d'invalidità. E per i vecchi pensionati vengono aumentate al doppio le pensioni inferiori alle lire 2000 annue. Sicchè ora non solo sono eguagliate agli altri funzionari dello Stato tali pensioni, ma in qualche caso le superano pure. È vero che anche i maestri danno del loro, perchè si è aumentato di uno per cento e portato all'8 il contributo loro al Monte pensioni, ma certo lo Stato ha assoluto il dover suo; ora lo assolvano ancor meglio i maestri!

Però qui occorre precisare: se teniamo ben organizzati gli organi di controllo, l'enorme sacrificio sopportato dal bilancio deve dare intero il suo rendimento. Epperò ripiglia valore l'indagine se la riduzione dei Provveditorati, la loro concentrazione *per regione*, sia stata utile novità della riforma Gentile, ovvero se la pratica abbia dimostrato che si seguì un criterio troppo teorico, del quale la pratica stessa ha dimostrata la deficienza.

Parve invero opportuno modificare il Prov-

veditorato a base regionale, dandogli non solo la direzione suprema locale della scuola elementare, ma la somma altresì delle cose per diversi insegnamenti maggiori. Ma la pratica non ha risposto alle aspettative, a giudizi presso che generale e degli stessi preposti quelli; essi fanno sforzi enormi per disimpegnare il loro compito enorme, ma dichiarano non potervi arrivare. Non è possibile invertire a capo di 15, di 20 mila maestri elementari, avendone gl'incartamenti nei quali occorrono archivi grandi quanto larghi cortili, e soprattutto non è possibile sorvegliare chi sta tanto lontano. Nè si dica che vi sono gli organi intermedi, giacchè più che di grandi direttive si tratta qui di conoscenza di persone e di cose, cui bisogna stare il più vicino possibile. Infatti, oltre alla sorveglianza dei maestri, deve il Provveditore agli studi sviluppare e coordinare gli sforzi degli enti e dei gruppi di privati, che sentono il dovere di venire in aiuto dello Stato nell'alta funzione dell'educare. Quindi sorvegliare i patronati scolastici, i comitati di assistenza, quelli del dopo scuola ed altre istituzioni consimili; fra cui è opportuno ricordare l'assistenza educativa degli anormali, per la quale occorrono maestri speciali, che si potranno avere col crearne l'insegnamento relativo negli Istituti superiori di magistero, dei quali è in corso la riforma. Senza dubbio, in Italia si sta sviluppando questa benefica cooperazione pubblica ad integrare gli sforzi del bilancio statale; ma per questo occorre più la conoscenza diretta delle condizioni locali, la quale certo non è favorita dalla lontananza che non dà chiara la percezione della situazione. Non possiamo appunto negare che nobili iniziative vi siano dappertutto a svolgere un'opera magnifica a pro dell'insegnamento primario, ed anche dagli enti con personalità giuridica per delega dello Stato; tali la scuola rurale unica, mista o « non classificata », la scuola per i carcerati, le scuole reggimentali e simili, create anche dall'on. Fedele con recenti disposizioni ed in specie col decreto 20 agosto 1926. Con lire 7800 per ogni scuola affidata a quelli, nelle località più remote ed abbandonate, la lotta contro l'analfabetismo si intensifica; e con i risparmi rilevanti che si fanno, si costruiscono piccoli edifici scolastici, creando quella adatta « casa della scuola »

che tanto concorre all'igiene non solo, ma a far amare la scuola ai fanciulli, che debbono ad essa accorrere con vera letizia.

Tutta questa complessa opera di sviluppo d'iniziativa, di sorveglianza non si fa, non si può fare stando lontano ed avendo decine di migliaia di maestri alla propria dipendenza.

Io ho letto settimane fa in un'autorevole relazione che bisogna circondare di gran prestigio il Provveditore agli studi; senza dubbio, non è male. Vi si dice anzi che bisognerebbe equipararlo al Prefetto.

MUSSOLINI, *Primo ministro, Capo del Governo*. Nessuno vale più del Prefetto nella provincia!

MANGO, *relatore*. Ma l'autorevole relatore, cui io accenno, veramente non disse più del Prefetto: li vuole funzionari che quasi si equivalgano. E certo esprimeva l'opinione che il Provveditore più che essere vicino alle persone e luoghi da lui dipendenti, donde la necessità di aumentarne il numero come prima per provincia, lo si circondasse di gran prestigio e ve ne fossero pochi. Ora su questo criterio non so dare la sia pur modesta adesione. Ad ogni modo, è una delle materie ancora di studio quella dei Provveditorati, che va raccomandata all'on. Fedele, poichè non mi sembra questa una quistione che possa dirsi chiusa in definitivo.

Il senatore Rajna diceva giorni fa che l'onorevole Fedele addimosttra una « buona volontà di fare »; reputò invece gli si possa far più giustizia e dire che già fa davvero. Egli, pur mantenendo nei suoi caposaldi la riforma Gentile, la quale bisogna riconoscere che ha ridato tono e disciplina agli studi, la ritocca poi e la coordina nei punti, in cui l'esperienza addimosttra essere essa manchevole. Una riforma così complessa ed innovatrice non poteva non avere dei punti deboli. Questo qualche volta non vuole ammettere il senatore Gentile e quindi nascono dibattiti come quelli della tornata passata. Sembrava che due scuole venissero in conflitto, disputando se il matematico puro debba insegnare le scienze sperimentali, e se il fisico la filosofia: Galileo contro Hegel! (*Si vide*). E l'on. Gentile confutava l'on. Garbasso che vivacemente riprovava gli abbinamenti d'insegnamento, quindi viceversa. In fondo però la cosa può trovare un terreno

di conciliazione; ed il ministro lo troverà sia pure risolvendo caso per caso e tenendo conto delle attitudini degli attuali insegnanti.

Ma altresì chiedeva l'on. Garbasso un po' più di quattrini per i gabinetti scientifici; e si che aveva ragione. Era convincente l'osservazione sua che, essendosi mesi fa spesi ben 650 milioni per un cavo telefonico, ve ne fossero 150 per bubbine, amplificatori, ecc., dai quali tolta una ventina di milioni per spese effettive, il resto è rappresentato dai brevetti, che avremmo potuto aver noi italiani, ove avessimo speso negli ultimi dieci anni un poco di più per quei gabinetti, studiando nei quali quelli si ottengono; mentre in Italia dimostriamo coi fatti ogni giorno quanto siamo capaci di fare, se ci si danno i mezzi per produrre. Come dire che qui avesse torto l'on. Garbasso? Perciò occorre aumentare le dotazioni dei gabinetti, e ben ha fatto l'on. Fedele a dare quei due milioni, che testè ha potuto avere...

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. È stato il Capo del Governo.

MANGO, *relatore*. Bene; sia lode ad entrambi. Ma l'on. Garbasso ne chiede quattro. Sono stati concessi all'infuori degli stanziamenti ordinari; perciò bisognerà questi aumentare per i gabinetti delle scienze sperimentali. E qui ricordo anche quel che diceva l'on. Queirolo per quanto riguarda i gabinetti delle Facoltà di medicina. Certo, non è possibile mantenere all'Italia — che ha dato quella pleiade magnifica di geni, fra i quali grandeggia Alessandro Volta, il cui centenario l'on. Garbasso ben chiedeva fosse commemorato con deciso incremento agli studi scientifici — il posto conquistato dai suoi figli più eletti, senza dare mezzi adeguati di studio, mentre anche la scienza applicata alle industrie fa voli rapidissimi che rispondono a lucri immediati.

Intanto sulla scuola media mentre il senatore Vitelli aveva taciuto, allorchè ha inteso che, parlandosi dell'abbinamento degli insegnamenti, si diceva fossero facili quelli letterari, ha chiesta la parola per protestare e poi l'ha dedicata pure alla necessità di dare agli insegnanti medi quello che occorre per la loro vita materiale. Ed in ciò per l'amore che giustamente ha alla scuola è stato un po' esagerato, quando ha detto che gli stipendi

che essi hanno sono di fame! Non sono larghi, ma di fame no; certo è significativo che quasi sia disertata dagli studenti la Facoltà di lettere e che si elevi sempre più la percentuale delle studentesse, sicchè si corre rischio che in un avvenire prossimo l'istruzione dei giovani debba essere affidata alla donna. A ciò bisognerà pensare. Per gli stipendi si sono potuti risparmiare 10 milioni, ritenendosi che possa mantenersi vuoto un numero congruo di insegnanti di ruolo. Forse i relativi concorsi non si sono potuti fare nei termini del bisogno...

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Badi che per gli insegnanti medi si fanno continuamente concorsi.

MANGO, *relatore*. Sarà, ma i posti di ruolo restano vuoti, al punto che abbiamo una diminuzione di stanziamento di circa 13 milioni per la scuola media nel bilancio che discutiamo rispetto a quello di cui siamo a fine di esercizio, e di essi ben 10 milioni e mezzo rappresentano l'economia sul fondo degli stipendi agli insegnanti, che al cap. 41 è ridotto a 180 milioni.

Al posto degli insegnanti di ruolo vi saranno degli incaricati, ma le cifre sono queste. Ed insistiamo sul desiderio che per il personale dell'insegnamento medio si faccia quanto più si può per indurre i giovani a non disertarlo.

Io non tornerò sul dibattito degli abbinamenti d'insegnamento che è altra cagione di malumore fra i maestri, questa questione con quella sugli stipendi si riconnette al cuore della riforma dell'insegnamento medio, sul quale lo esperimento non può certo dirsi compiuto...

CORBINO. Non è il cuore della riforma! Lo si è detto troppo!

MANGO, *relatore*. Se a lei non sembra il cuore della riforma, posso per accontentarla usare pure la modesta qualifica di unghia! Egli è che ciascuno dà peso ad un problema complesso a seconda il profilo dal quale lo guarda; è quel che dicesi dalla propria finestra...

PRESIDENTE. Senatore Mango, si rivolga al Senato e non sollevi questioni personali.

MANGO, *relatore*. ...Ma col dire che si guardi dalla propria finestra e da un profilo speciale una questione determinata, per negare l'importanza che altri può porvi, e gl'insegnanti medi non sono pochi, non parmi si sollevino fatti personali.

Chechè sia, si tratta di personale che si esa-

spera, spesso con i padri di famiglia, nel vedersi chiamato ad insegnare materie che si dichiara di non conoscere a sufficienza. Vuol dire che, mentre la prudenza del ministro eliminerà ora i casi più stridenti, si dovrebbero in avvenire coordinare gl'insegnamenti in modo che chi ha insegnato sempre matematica pura, e non si è dedicato alla fisica e chimica fino alla tarda età, non lo si chiami ad insegnare quello che non può, senza danno della scuola e per la sua serietà, essere materia del suo insegnamento.

Persino Giosue Carducci, allorchè lo si voleva, per ragioni estranee all'insegnamento, allontanare da Bologna e destinare a Napoli per insegnare il latino, scrisse una lettera nobile e sdegnosa ad un tempo, dicendo di non potere insegnare il latino.

MAZZONI. Si trattava di Università.

MANGO, *relatore*. Sì, on. Mazzoni, si trattava di Università, è vero, ma si trattava pure di Giosue Carducci; sicchè può dedursene che egli in genere non ammettesse simili scambi d'insegnamenti.

E passo a parlare brevemente delle Università. Il senatore Queirolo vorrebbe il *numerus clausus* degli studenti, assegnando per ogni Università un numero determinato di studenti, e così si darebbe — egli dice — a ciascuna delle Università anche un numero di alunni sufficiente per vivere degnamente.

Il mezzo, in verità, mi pare un po' artificioso. Ma il senatore Garbasso viene in ausilio della stessa tesi, generalizzando un po' troppo sulle diverse Facoltà, e senza distinguere gli studi giuridici e quelli letterari da alcuni insegnamenti della medicina, e delle scienze sperimentali, per i quali evvi bisogno del gabinetto, ove non si può insegnare che a pochi. Ecco perchè, perduta di vista questa distinzione dirimente, egli citò gli Stati Uniti di America; ove sarebbe una Università per ogni milione di abitanti, e scivolò, a mio modesto avviso, nella conseguenza disastrosa che ben quaranta e più Università dovremmo avere in Italia!

Permettete invece a me di affrontare senza reticenze la questione, intorno alla quale si gira da anni ed anni, sia pure per ragioni alte, come ho detto nella mia relazione; ed affermare che così come ora sono regolate le nostre Facoltà, le 25 di giurisprudenza ecc. sono troppe.

Se vogliamo che vivano degnamente, bisognerà non accrescerle e trovar modo di coordinare le esistenti, sia pure specializzandole; ma trascinarsi così come accade ora non è possibile.

Io ho stima altissima dei professori che in questo momento insegnano ed onorano le nostre Università; certo in esse vi è quanto di meglio offre il nostro Paese per profondità di cultura. Ma ciò non toglie che mentre, sia pure per eccezione vi è qualche deficienza, non potremmo affermare che il posto lasciato vuoto da grandi, che purtroppo scompaiono ogni giorno, sia con pari altezza rimpiazzato e tanto meno esser sicuri che vi sia largo margine d'insegnanti capaci per 25 Università. (*Bene*).

Le Università piccole hanno giuste tradizioni che dobbiamo rispettare, ed io ho personalmente inneggiato giorni fa alla nuova di Bari ed a quella di Perugia — con le due mie ultime relazioni favorevoli al decreto-legge che accorda il nuovo sussidio ad esse dallo Stato opportunamente dato, poichè quando con criteri peculiari e lungimiranti si sono create le Università, è nostro dovere farle vivere con decoro — ma certo si è che varie di loro non trovano, come sono ordinate, la forza per vivere, e deve lo Stato accrescere ogni anno più le sue erogazioni. Ma questo in fondo sarebbe poco; il vero è, lo ripeto, che in molte di loro non vi sono sempre insegnanti pari al compito altissimo ad essi affidato e non solo è scarso il rendimento che se ne trae, ma è la stessa dignità universitaria che ne risente danno.

Ero già nell'altro ramo del Parlamento e ben ricordo le alte discussioni e l'agitazione che destò, onde poi arenò, quell'autonomia universitaria come la intendeva la riforma proposta da Guido Baccelli; essa tagliava netto, facendo che solo le Università le quali avessero in se stesse i mezzi per vivere sopravvivessero.

Questo era forse troppo forte ma logico; ad ogni modo non ho voluto che restasse senza confutazione la conseguenza cui giunse l'onorevole Garbasso, per cui si potesse essere tentati a crescere altre Università in Italia.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Ella sa che io ho proposto una legge per la quale per cinque anni è vietata l'istituzione di nuove Università.

MANGO, *relatore*. Stavo per dirlo. Certamente

ella, onorevole ministro, non potrebbe seguire il criterio enunciato dal senatore Garbasso, giacchè non solo il decreto 4 febbraio 1926 ella ha fatto e per il quale sospese appunto per cinque anni la possibilità di nuovi Istituti superiori; ma ha voluto l'altro più recente del 13 gennaio 1927, che consente al ministro di sopprimere e modificare le Facoltà universitarie; sicchè, lo riconosco, ella è su ben altra direttiva perchè una espansione universitaria possa seguire.

Ciò non toglie che riguardo alle scienze sperimentali, per lo studio dei Gabinetti, l'onorevole Garbasso dicesse benissimo che in molti non è possibile studiare. Come aveva pur ragione nel richiedere si migliorassero le condizioni di quegli assistenti, che tanto cooperano nell'insegnamento superiore. Non è certo encomiabile che essi nell'essere promossi e col diventare funzionari delle Università, cessando di esserlo dello Stato, abbiano a perdere i loro anni d'insegnamento. Ritengo che per questo personale, pure come hanno chiesto i senatori Queirolo e Maragliano, s'impongano modificazioni di carriera ad esso favorevoli. Come quelli giustamente affermarono pure esser necessario che gli studi di medicina abbiano nuovi insegnamenti. Con i progressi della scienza devono branche nuove avere rispettivi insegnamenti speciali e ben distinti da quello generico.

Ricordo, ad esempio, che anche il senatore Marchiafava, con la sua grande autorità nella medicina, in occasione della discussione del bilancio delle Colonie, opportunamente mesi fa sostenne la necessità di una « clinica per lo studio delle malattie esotiche e tropicali ». L'onorevole ministro Federzoni gli dette affidamento che d'accordo col suo collega dell'istruzione vi avrebbe provveduto, ed è giusto farlo.

Invero, già la Facoltà medica di Napoli ha incaricato un illustre clinico, che con amore cura questi studi; epperò a quell'Istituto clinico situato nella più grande metropoli del Regno, capolinea dei traffici marittimi col l'Oriente, bisognerà dare aiuto e sistemazione. Egli ricordava che per mancanza di mezzi fu obbligato l'illustre prof. Castellani a non esplicare in Italia l'opera sua — per lo studio di queste malattie esotiche, che con i traffici au-

mentati e con le colonie potrebbero divampare — e di essere andato a Londra, ove fu chiamato alla direzione di quel grande ospedale coloniale, e poi in America. Ciò non dovremo oltre far deplorare.

Per queste specializzazioni il ministro ha facoltà sufficienti a dare incremento agli studi ed egli certo sarà premuroso di tenere le proposte delle Facoltà, quando siano basate su bisogni reali.

Del resto, ha egli già dimostrato di voler tenere largo conto delle opinioni autorevoli dei componenti le Facoltà; ed infatti ad esse si è rivolto per sapere il loro parere su quella divisione in due periodi triennali degli studi di medicina, che non paiono indispensabili al senatore Queirolo, e che crede necessari il senatore Maragliano, sostenendo che nel corso della loro evoluzione le Facoltà di scienza si dividono in due gruppi distinti: quello di propedeutica e di alta cultura e quello di applicazione.

A questo si riconnette pure l'altro tema sulla libertà degli studenti nel coordinarsi gli studi, sul quale ieri l'altro portarono l'alto frutto della loro esperienza, oltre ai soprannominati senatori, anche Gentile, Vitelli e Garbasso.

Il primo di questi, esponendo esaurientemente la propria concezione, arrivò a conseguenze che a molti paiono troppo estreme, in ispecie se si consideri che la esperienza ha dimostrato che studenti i quali non ottennero approvazione in diritto civile, potettero ottenere la laurea in giurisprudenza, e forse chi non ottenne l'approvazione in patologia potrebbe essere medico. Saranno casi sporadici; ma non se ne dovrebbe ammettere neppure la possibilità.

Il riportare l'approvazione in un determinato numero di materie non può bastare; bisogna averla in ogni caso riportata nelle materie fondamentali per ciascuna Facoltà. È evidente. E che poi l'esame di Stato e la tesi di laurea siano la vera pietra di paragone della coltura dello studente, non possiamo affermare proprio in modo assoluto, specialmente ove si pensi che il traffico delle tesi di laurea è stato anche spesso e giustamente colpito dai rigori della legge penale.

Ad ogni modo, anche su questo tema ves-

sato della libertà di ordinarsi gli studi, vi sarà modo di evitare quegli estremi che sono tanto spesso viziosi. Che lo studente possa formare come meglio creda una parte della sua cultura, credo che tutti concordiamo, e che segua i maestri da lui preferiti e nei quali più ha fiducia. Ancora è viva nella mia memoria la folla entusiasta che si accalcava 40 e più anni fa nell'Università di Napoli nella cattedra di Antonio Tari filosofo ed esteta, amato dagli studenti forse come altri non lo fu mai. Andate poi a dire, ricordando la cattedra di Antonio Tari, che la filosofia, l'estetica, se si sanno insegnare, non trovano alunni in gran numero. In questo l'on. Gentile ha perfettamente ragione; quando si trovano professori i quali, come Antonio Tari, che oltre all'essere filosofo ed esteta valoroso era oratore magnifico, che trascinava l'anima dell'alunno, e lo faceva piangere come lo innalzava alle più sublimi concezioni dell'arte, è giusto che gli studenti ne seguano il corso, e plasmino l'anima loro su quella del maestro in cui hanno fede. Ma questo si concilia benissimo con l'obbligo tassativo e reciso di seguire poi quei corsi che sono fondamentali per la professione cui si aspira. Sicchè col dare al principio della libertà degli studi una interpretazione ragionevole, troverà il ministro quel giusto mezzo cui devono essere ispirate le due disposizioni.

Quindi egli le darà ove lo creda anche sulla divisione in due gruppi degli studi di medicina sul quale ha indetto quel *referendum*, che ha destato non pochi allarmi esagerati.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.
E sono lietissimo di averlo fatto.

MANGO, *relatore*. Ed anche io lo credo; tanto più che è mezzo encomiabile in queste riforme il sentire ciò che ne pensino direttamente gli insegnanti. È una fonte buona, perchè si provveda con oculatezza, e siamo certi che così sarà. E si vorrà anche esaminare la situazione dei professori pareggiati, guardati ormai con una diffidenza esagerata, forse perchè in passato se ne fecero troppi e con facilità. Ma le eccezioni non debbono guastare la norma, di cui vi è a lodarsi. La loro opera potrebbe essere meglio avvalorata, se invece di guardarli con poca simpatia, fosse il professore titolare quello che coordinasse gl'insegnamenti speciali loro con il proprio; si potrebbero forse così avere

quei corsi specializzati, che integrerebbero bene lo studio complesso di una disciplina. Ecco perchè i professori pareggiati vorrebbero veder meglio riconosciuto il loro grado accademico, ed anche veder destinata una quota fissa delle tasse universitarie esclusivamente ai loro corsi; ora retribuiti spesso in modo derisorio.

Sono queste tutte questioni riguardanti gli studi superiori, sulle quali certamente vorrà portare il suo esame il ministro; giacchè non è possibile negare ad esse importanza e lusingarsi che tutto proceda a meraviglia con gli ordinamenti, che ora reggono l'insegnamento superiore.

Degno di rilievo altresì è quanto osservò l'onorevole Rajna intorno alle biblioteche, che egli vorrebbe fossero dotate il meglio possibile. Non gli si può dare torto; dobbiamo però considerare che il bilancio in esame aumenta la spesa per il solo acquisto di libri per circa 3 milioni, mentre ben 4 milioni e mezzo in più si danno alle biblioteche, per cui lo stanziamento complessivo quasi raggiunge 12 milioni.

Potrà così provvedersi meglio alla razionale collocazione dei libri, alla scaffalatura ed alla loro custodia, di cui vi è bisogno, come sostenne l'on. Rajna nel lamentare che furono rubate le 300 stampe antiche, nonché quei due cimeli, che poi per fortuna furono recuperati. Ma trattando delle biblioteche non possiamo trascurare di far voti che il caro dei libri venga per lo meno ad attenuarsi, poichè è pur doloroso constatare che in Italia il libro si compra poco, molto poco. In altre nazioni quasi in ogni casa anche modesta vi è un libro di nuova pubblicazione; ed il volume che si pubblica, è smerciato a migliaia di esemplari anche nelle edicole dei giornali e gli editori possono fronteggiare le spese editoriali, come da noi ben di rado è facile. Persino le spese postali gravano troppo da noi sulla spedizione del libro che, quando per caso è rimandato all'editore dal committente, addirittura resta gravato da una spesa che spesso equivale a quanto dovrebbe costare.

In altri Stati il libro viaggia con spesa minima, e persino la repubblica dei Sovieti arriva a far viaggiare gratis il libro; e non è già quello di propaganda, ma tutti; e vi sono treni-libreria speciali, per portarli in ogni parte di quel vasto territorio. Voglia il ministro delle

comunicazioni concorrere in questa diminuzione di spesa, che è una delle poche, la quale è in poter nostro per concorrere e presto alla risoluzione del complesso problema del costo elevato del libro.

Anche l'on. Fedele si è giustamente preoccupato della spesa sostenuta per il caro libro dei testi scolastici, dalle famiglie dei giovanetti che frequentano le classi elementari. Sono per questi libri ben sessanta milioni all'anno che gravano sulle classi umili; e bisognerà che ciò non si protragga, per quanto ad alcuni editori possa spiacere; sicchè alle severe parole su questo tema pronunciate all'altro ramo del Parlamento dall'on. Fedele, crediamo si debba dare tutto il nostro consenso.

E vogliate, onorevoli colleghi, che da circa un'ora mi state con tanta benevolenza ascoltando, consentire che rapidamente io tratti delle Antichità e Belle Arti. L'on. Paolo Orsi, come accennammo, lamentava che il bilancio riservasse ad esse che pur sono i titoli migliori di nostra nobiltà, soltanto 40 milioni. Egli presentò modeste proposte che debbono trovare favore.

Certamente occorre che vi sia qualche architetto archeologo, che sappia meglio dello storico o dell'archeologo puro conservare i monumenti scoperti, ed assistere ai ritrovamenti con massima cura. È vero che finora non ve ne sono stati, eppure si è fatto bene; ma non è men vero che la statica di qualche monumento non è più sicura, come per uno dei tempi di Girgenti...

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione.*
Non cadranno.

MANGO, *relatore.* Non ci mancherebbe altro! Ma occorre che si provveda con grande perizia; e la piccola modifica dell'organico che crea qualche posto di architetto archeologo, non è gran che. E non lo è pure l'istituire qualche posto di ispettore numismatico, il quale sorvegli il magnifico patrimonio che l'Italia ha di qualche centinaio di medaglieri invidiati dagli stranieri e che sono presso di noi solo da pochissimi conosciuti...

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione.*
Non si trovano gli ispettori competenti.

MANGO, *relatore.* Chè anzi mancano persino i cataloghi, e solo dobbiamo ammirazione e gratitudine al nostro Sovrano che ha saputo

con la sua collezione e studi farne il fondamento principale della magnifica pubblicazione dei nove volumi del *Corpus Nummorum Italicorum* che è l'opera più completa sulla materia, dalla quale viene luce alla nostra storia gloriosa.

È giusto intanto ricordare che non è solo la cifra di 40 milioni quella che si dà alle Belle Arti; gli stanziamenti del bilancio si sono allargati con altri fondi. Infatti, altri 12 milioni furono dati per l'acquisto della Farnesina e due milioni vennero concessi al Commissariato di Napoli per gli scavi di Ercolano, Capri e zona Flegrea, che con l'intervento di S. M. il Re vennero poche settimane addietro inaugurati, ben auspicando che verrà largamente ad arricchirsene il nostro patrimonio archeologico. Quello che spenderemo sarà danaro che frutterà; in ogni caso, varrà ad accrescere il primato dell'Italia nel mondo, per l'incremento che ne verrà agli studi.

Non si tratta di cose morte, ma che rivivono soprattutto per incitare i giovani ad esser degni; non significa il ricordarle voler vivere ai margini della storia, cullandosi nella grandezza di Roma! Ma varrà questo fervore di opere, questa elevazione dei valori eterni dello spirito e della mente a preparare le nuove generazioni per assicurare sempre più la grandezza della Patria. (*Applausi, congratulazioni*).

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.
Onorevoli senatori: è mio dovere ringraziare innanzi tutto l'onorevole Relatore ed i senatori Queirolo e Gentile delle cortesi parole che mi hanno rivolto, e del benevolo giudizio dato sull'opera mia; opera certamente modesta, ma animata dalla ferma volontà di far sì che la scuola italiana contribuisca con tutte le forze al rinnovamento della vita nazionale, all'opera vasta e profonda di trasformazione per la quale l'Italia, come disse il Capo del Governo pochi giorni fa alla Camera dei deputati nel suo memorando discorso, dovrà fra pochi anni essere irriconoscibile agli italiani ed agli stranieri, non solo per le sue mutate condizioni sociali, ma anche per la sua trasfigurazione morale. Di questo suo compito la scuola italiana ha oggi piena coscienza. Se taluno si

compiace aggiungere ai molti epiteti onde fu donata la Minerva, quello di poco sinceramente fascista, io posso assicurarvi che i miei funzionari compiono il loro dovere non solo con abnegazione e con disciplina, ma con sentimento di piena, assoluta devozione al Duce ed al Fascismo. In tutti coloro che collaborano all'educazione delle nuove generazioni, negli insegnanti e negli alunni, vi è oggi veramente un animo nuovo.

L'onorevole senatore Vitelli, che è un grande ellenista ed insieme un uomo di molto spirito — e che come tutti gli uomini di spirito pur di non rinunciare a qualche motto felice suole talvolta sacrificare qualche cosa che è cara a lui, insigne maestro, come è cara a noi — affermò che questo nuovo soffio animatore della scuola italiana è una parola. Mettete, disse, in mano ai giovani Cesare e Senofonte; e vediamo se la loro educazione umanista abbia fatto qualche progresso. Ebbene, se i nostri giovani, per essere meno vigorosamente educati alle idealità che il Fascismo pone innanzi all'animo loro, dovessero trascurare Senofonte, io, ministro della pubblica istruzione, non esiterei a levare il grido che altra volta risuonò nelle nostre scuole « abbasso Senofonte ». Ma in realtà, lo stesso sen. Vitelli, dovè riconoscerlo, oggi nelle scuole vi è una maggiore serietà, una maggiore consapevolezza del fine a cui tende l'insegnamento, un più profondo sentimento del dovere e della disciplina; oggi senza dubbio s'insegna meglio di prima, e si studia di più dai giovani: questo concordemente riconoscono le famiglie italiane. No, non è una vana parola lo spirito nuovo che anima i nostri giovani. Ricordate, onorevoli senatori: dopo la giornata di Adua, non appena si diffuse la dolorosa notizia della sconfitta delle armi italiane, per le università di Italia echeggiò il grido di « abbasso Crispi »: e molte aule furono disertate dai giovani accorsi ad ingrossare le schiere tumultuanti sulle piazze contro l'uomo che fieramente, come il Farinata dantesco, si levava sulla piccola Italia dei suoi tempi e sulla folla miserabile. Nei giorni scorsi, al conferimento della laurea *ad honorem* ai giovani studenti delle università, caduti per la difesa della Patria nella guerra e nella rivoluzione fascista, la gioventù assisteva commossa e riverente.

Ed era ed è tutta, posso assicurarlo onorevoli senatori, di un animo solo e di un solo proposito: quello di emulare nel sacrificio gli eroici compagni. Il 20 maggio scorso 15 mila studenti fascisti l'hanno giurato in Gorizia sulle tombe dei nostri eroi. (*Benissimo*).

Due scuole diverse, due indirizzi di educazione fra di loro opposti. Non per abusare di un'arma polemica della quale in realtà il Fascismo non ha più alcun bisogno, ma soltanto per constatare una verità di fatto, io oppongo il nuovo spirito che anima la nuova scuola italiana e le tendenze da cui essa è animata, allo spirito ed alle tendenze che per qualche tempo ebbero sciaguratamente a prevalere. In queste diverse tendenze io vedo due aspetti profondamente diversi della vita nazionale. Una volta nel dissolvimento generale dello Stato, i giovani erano abbandonati a loro stessi, quasi senza difesa contro il veleno di dottrine pervertrici; oggi nel processo di restaurazione che il Fascismo viene attuando per conservare e difendere la sostanza della nostra vita nazionale, la Scuola occupa uno dei primi posti, accanto alla religione, non più negata per spirito settario, accanto all'Esercito, considerato non soltanto come strumento di difesa, ma anche come mezzo di educazione del popolo. (*Approvazioni*).

Ai giovani noi abbiamo proposto un ideale di vita seria fatto di austero lavoro, preparata al sacrificio, ravvivata da un profondo contenuto spirituale, illuminata dalla luce della Patria, non considerata come un'astrazione, ma come una realtà vivente che si concreta ogni giorno per la volontà e l'opera dei suoi figli. Al giovane non additiamo come meta un posto da conquistare, una carica da coprire, ma un dovere da compiere ogni giorno ed ogni ora, col braccio pronto ad abbracciare il moschetto, con la volontà intenta ad arricchire incessantemente la propria vita spirituale, affinché la Patria trovi in lui lo strumento più perfetto di difesa e di elevazione morale. (*Vive approvazioni*).

In questo, onorevoli Senatori, consiste sostanzialmente la riforma scolastica voluta dal Governo nazionale. I lineamenti particolari della riforma, gli ordinamenti scolastici, sebbene siano tutti collegati fra di loro e volti ad un unico fine, non sono certo immutabili, come ha

dimostrato l'esperienza di questi ultimi anni, come forse potrà dimostrare l'esperienza degli anni futuri. Ma, ripeto qui quello che già dissi nell'altro ramo del Parlamento, il Governo intende che non si facciano mutazioni le quali non siano necessarie e non siano suggerite dall'esperienza. Noi vogliamo che la scuola abbia pace, e che nella stabilità della legge, in una continuità di lavoro tranquillo e sereno, senza scosse e senza sussulti, possa maturare i frutti che da essa attende la Nazione.

Uno dei risultati, e non dei meno notevoli della nostra politica scolastica ed in genere dei metodi stimolatori del Governo Fascista, è l'interessamento sempre più vasto, una più viva ed alacre sollecitudine al problema della educazione, là dove prima dominavano l'agnosticismo e l'indifferenza collettiva. Il recente congresso dei patronati scolastici in Roma al quale parteciparono i rappresentanti dei patronati delle nostre colonie e delle scuole italiane all'estero, non è se non uno dei molti indizi del rinnovato stato d'animo del popolo italiano, per ciò che riguarda il problema dell'educazione, non guardato parzialmente ed unilateralmente, ma in forma compiuta e integrale.

Ormai tutti sentono che la missione educatrice non può essere racchiusa dentro le pareti della scuola. La scuola è senza dubbio il terreno adatto per la germinazione spirituale delle nuove generazioni; ma, accanto alla scuola, il tempio e la famiglia, in una unità di intenti che non consente possibilità di contrasti, preparano il giovane alla vita. E le grandi organizzazioni, nelle quali la mente geniale del Duce del fascismo ha immesso l'onda fresca e vigorosa delle forze giovanili, dei balilla, degli avanguardisti e delle centurie universitarie, debbono compiere l'educazione del giovane, abitundolo alla disciplina, che non è la fredda, dura, compassata disciplina di altre genti, ma la disciplina secondo lo spirito, il genio, la virtù della nostra stirpe, che mira a porre negli animi dei giovani l'amore della Patria.

Non ripeterò qui quello che dissi nell'altro ramo del Parlamento, nel discorso in cui mi proposi di raccogliere sinteticamente il risultato della politica scolastica seguita in questi ultimi anni, da quando mi fu affidato

il governo della scuola. Soltanto mi sia lecito anche qui nel Senato accennare ad uno dei maggiori problemi che assillava la scuola italiana, e che è stato definitivamente risolto per volontà del Capo del Governo, dopo lunghi anni di vane promesse da parte dei Governi passati, di angosciose aspettative da parte degli insegnanti, e cioè il problema delle pensioni dei maestri elementari, quasi uguagliate, in qualche caso perfino superandole, alle pensioni degli altri funzionari dello Stato. Questa riforma vivamente attesa assicura una vita meno grama ad 11 mila maestri pensionati e serenità di lavoro agli 80 mila maestri in attività di servizio.

Il maggior onere di venti milioni che sosterrà lo Stato ed ai quali ha accennato nella sua relazione e nel suo discorso l'on. Mango, in realtà non pesano sull'Erario, poichè è compensato in eguale misura dall'introito della pagella scolastica, da me istituita, del costo di lire 5, devolute all'Erario. Questo nuovo peso, addossato alle famiglie italiane, mi ha indotto ad esaminare attentamente la questione dei libri di testo. Per limitarmi alle classi 3^a, 4^a e 5^a elementare, oggi sono sottoposti agli alunni della 3^a classe 7 libri con circa 600 pagine di testo, senza le illustrazioni ed i grafici, agli alunni della 4^a, 8 libri con circa 900 pagine di testo; agli alunni della 5^a, 9 libri con circa 1000 pagine di testo. Ora tutta questa carta stampata non solo non si studia, ma non si legge, perchè ne manca il tempo. E perciò è inutile; ma è anche dannosa, perchè si toglie all'insegnante il modo e la necessità di approfondire i problemi e le verità che esso deve insegnare agli alunni con parole sue, secondo le peculiari esigenze della sua scolaresca. Se poi la questione si considera dal lato economico, bisogna osservare che le famiglie italiane della media borghesia e dell'artigianato — cioè del popolo italiano che più lavora e che manda alla scuola elementare oltre 4 milioni di alunni — spendono in complesso circa 16 lire per alunno; al prezzo di copertina sono i 60 milioni cui accennava l'on. Mango. So bene che il commercio editoriale, a quanto si afferma, si riduce appena alla metà della suddetta cifra; ciò vuol dire che fra provvigioni, compensi, spese varie di pubblicità e propaganda si spende una gran parte di quella

somma che è però pagata interamente dalle famiglie che mandano i loro figlioli alla scuola, e che il sistema di collocazione dei libri di testo è difettoso ed in qualche caso è immorale.

CORBINO. Ciarlantini contestò queste cifre alla Camera!

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Ha torto.

Queste considerazioni giustificano pienamente i provvedimenti deliberati dal Consiglio dei ministri, che andranno in vigore, per tener conto dei legittimi interessi degli editori, con il 1928. Del resto, io ricordo di aver studiato solamente su un solo libro di testo che ancora conservo religiosamente; e molti di voi avranno lo stesso ricordo.

Alleggerire le spese scolastiche delle famiglie italiane, che è oggi anche un dovere per la rivalutazione della lira, risolutamente avviandoci verso il libro di Stato, pur servendoci delle maestranze tipografiche, le sole che debbono essere tutelate, e non curando gli intermediari (che sono quelli che strillano di più), è uno dei mezzi per richiamare un maggior numero di alunni alle pubbliche scuole, è arma nella lotta contro l'analfabetismo, mala pianta che dobbiamo interamente sradicare. Siamo sulla buona via, come giustamente notava l'onorevole relatore. Secondo i risultati dell'ultimo censimento, che l'ufficio di statistica viene pubblicando, nel 1911 su 100 abitanti di età superiore ai sei anni 38 non sapevano leggere: fra i maschi la quota era di 33, fra le femmine di 42. Nel 1921 le quote sono di 27 per il complesso degli abitanti, di 24 per la popolazione maschile, di 30 per la femminile. Gli analfabeti diminuiscono quindi nel decennio di quasi un terzo. Ma si può essere certi che, per il vigoroso impulso dato al pubblico insegnamento dal Governo fascista, i risultati del prossimo censimento saranno ancora più confortanti.

Nella recente leva militare in più di un reggimento non si è presentato nemmeno un analfabeta.

Come già dissi nell'altro ramo del Parlamento, la lotta contro l'analfabetismo deve esser proseguita vigorosamente nelle campagne. Alla vasta azione che il Capo del Governo sta svolgendo per ridestare negli italiani lo

spirito rurale, la scuola deve prestare con fede e con entusiasmo l'opera propria.

Due volte l'Italia si salvò economicamente tornando alla terra: al tempo di Augusto e nel Medio-Evo.

Augusto riorganizzò l'Italia rurale, formando dappertutto delle Colonie di contadini, affidando all'arte di Virgilio il compito di ridestare le antiche virtù di questa nostra dura razza, *durum genus*, di agricoltori, virtù per le quali crebbe la forte Etruria: *Sic fortis Etruria crevit*.

Nel Medio-Evo un santo, uno dei più gloriosi santi d'Italia, Benedetto da Norcia, il monastero, che egli chiamò Scuola, volle fosse centro di lavoro per la redenzione agricola dell'Italia inselvaticata e paludosa. Mentre oggi il Capo del Governo richiama gl'italiani alla vecchia nostra civiltà, che è essenzialmente civiltà artigiana e rurale, bisogna che nelle campagne si moltiplichino le scuole, che abbiano un carattere proprio diverso dalle scuole urbane, e adatto alle esigenze, alle possibilità ed alle aspirazioni della popolazione rurale, la quale vede oggi nella scuola, come una volta nel monastero, non soltanto un focolare di luce spirituale, ma anche una fonte di consigli e di ammaestramenti. A questo mira la legge 20 agosto 1926, *sulla classificazione delle scuole e sulla piccola edilizia rurale*, la quale dimostra anche, come sia possibile realizzare sul bilancio della pubblica istruzione sagge economie, con vantaggio dei servizi stessi. Per virtù di questa legge si viene ad effettuare un'economia di 2000 lire all'anno per ogni scuola rurale che dall'Amministrazione scolastica dei comuni passi alle associazioni delegate, affinché ne facciano oggetto di provvidenze speciali, di regime speciale e di disciplina speciale, per assicurare un contenuto programmatico adatto alle necessità ed all'ambiente rurale. Sono circa ottomila le scuole che in breve volgere di tempo saranno trasformate in scuole non classificate, con un risparmio di circa 20 milioni di lire all'anno. Questi milioni non torneranno all'Erario; ma con essi si provvederà alla costruzione di piccoli edifici scolastici rurali, per cui ogni scuola avrà la sua casa, invece dell'indecoso ed antigienico locale in cui oggi, non senza nostra vergogna, la scuola

rurale deve ricoverarsi. Certo sarebbe stoltezza pretendere che tutte siano come quella che, edificata dal Comitato per le scuole dei contadini della campagna romana, pochi giorni or sono, ho inaugurato in una tenuta dell'Agro romano, Torre Spaccata, fino a qualche anno fa regno della Dea Febbre, oggi, per virtù del fascismo, fiorenti centro agricolo, che, nella bella scuola che un insigne pittore, Duilio Cambellotti, ha ornato di mirabili tempere, vede il focolare della sua vita spirituale. Ma è nostro preciso intendimento che dappertutto, nelle campagne d'Italia si elevi la scuola linda, di semplice ed armoniosa bellezza, con accanto la casa del maestro, che sia per la gente rurale una provvidenza morale, capace di togliere le grandi masse della ignoranza, quelle grandi masse, devote alla Patria, che sono le più laboriose, sebbene silenziose e talvolta dimenticate.

Il senatore Mango nella sua relazione ed ora nel suo discorso, come anche l'onorevole Solmi, nella relazione presentata all'altro ramo del Parlamento, ritengono che l'attuale ordinamento dei Provveditorati regionali meriti di essere riveduto, affinché più vigile, più pratico e più efficace sia il controllo sull'insegnamento elementare e popolare. Ora, le critiche al nuovo ordinamento non mi sembra che tengano conto della autorità più alta e della nuova figura giuridica e morale data dalla legge ai funzionari, ai presidi, agli ispettori, ai direttori, agl'insegnanti, i quali tutti debbono collaborare col provveditore per rendere efficace l'opera della scuola e delle istituzioni che l'integrano.

Al provveditore regionale è affidata l'opera alta e complessa del coordinamento di tutte le opere scolastiche e culturali che si svolgono nella regione. E se l'ordinamento amministrativo dello Stato poggia sulla provincia, è d'altra parte innegabile, onorevoli Senatori, che la regione, per le sue condizioni geografiche etniche, economiche e per le sue tradizioni storiche, ha una fisionomia spirituale che, come fu già detto da Giuseppe Mazzini, « è additata dai caratteri secondari, dai dialetti e dal predominio delle attitudini agricole, industriali o marittime ». L'ordinamento regionale dell'Amministrazione scolastica non risponde perciò a criteri amministrativi, ma a criteri di

ordine morale e didattico, di non trascurabile importanza. Certo, inconvenienti non mancano: ma sono da attribuire più a condizioni ed a caratteri contingenti — per esempio alla scarsità del personale — che non alla organizzazione dei Provveditorati. Del resto molte attribuzioni dei provveditori regionali ho deferito agli ispettori ed ai direttori didattici, alleggerendo il grave peso imposto ai Provveditorati. Sto inoltre studiando un riordinamento dei servizi dell'Ispettorato scolastico elementare; e vedrò se sia possibile affidare agli ispettori qualche altra attribuzione ora affidata ai provveditori, senza por mano a riforme che sconvolgerebbero l'attuale sistema, e che, si badi bene, sarebbero, in ogni caso molto costose.

Al Senato, io penso, interesserà in modo particolare aver notizia delle condizioni scolastiche delle terre redente e dei risultati della politica scolastica colà seguita. Risuonano ancora nell'animo nostro le alte e giuste parole che il Capo del Governo pronunciò nell'altro ramo del Parlamento. A me giova ripetere quel che dissi già alcuni mesi or sono: nell'alto Adige più che di italianizzazione deve parlarsi di ritorno, di restituzione alla italianità la quale sono negli ultimi 50 anni dalla dominazione austriaca era stata compressa a forza e, solo apparentemente, distrutta. La lingua italiana non è ivi prescritta nelle scuole o negli uffici con minor successo di quanto le ragioni della geografia e della storia, consacrate irrevocabilmente dalla vittoria, vi abbiano fatto estendere le nostre leggi ed i nostri ordinamenti. Quella che al di là dei confini suol chiamarsi italianizzazione, non è per noi che pratica di ordinaria amministrazione. Lo Stato italiano ha da risolvere problemi di scuola ben più rilevanti di questo, che non è nemmeno un problema; ma è un fatto che si svolge normalmente per spontanea reviviscenza delle forze della civiltà italiana.

La nostra azione volta a far riaffiorare l'italianità mai spenta nelle zone di confine ed in particolare nella Venezia Tridentina e nella Venezia Giulia, è in continuo e confortevole sviluppo. Quando si confronti la situazione di qualche anno fa con quella presente, si può affermare senza timore che le condizioni sono radicalmente mutate. Infatti non esiste più

nessuno degli Istituti medi che abbiano il tedesco come lingua d'insegnamento. Ce ne erano 3 a Bolzano, molto frequentati: un liceo ginnasio, un Istituto magistrale femminile ed uno maschile. C'erano un Istituto tecnico ed un ginnasio sloveno in Idria; c'era un Istituto magistrale sloveno a Tolmino. Non esistono più. Ormai s'insegna unicamente in lingua italiana in tutti gl'Istituti medi Regi delle due Venezia, anche nelle classi superstiti degli Istituti alloglotti soppressi. (Corso superiore del Regio Istituto magistrale di Bolzano e del Regio Istituto magistrale di Tolmino). E sono stati trasformati in corsi italiani i corsi inferiori del Regio Istituto tecnico di Bolzano e del Regio Istituto tecnico di Udine. La lingua tedesca, la lingua slovena e la lingua croata s'insegnano come lingua straniera o in corsi speciali aggiunti; ma come lingua strumentale si usa esclusivamente la lingua italiana. Due licei ginnasi tedeschi privati che erano molto frequentati, hanno chiuso i loro battenti.

Al posto degl'Istituti medi tedeschi sloveni e croati si sono istituiti parecchi Istituti italiani: tre in Bolzano: un Regio liceo-ginnasio, un Regio Istituto tecnico, una scuola complementare. Ve ne sono tre in Merano: un liceo ginnasio, un liceo scientifico, una scuola complementare; ve ne è uno in Bressanone e precisamente un Regio liceo ginnasio; vi è un Regio ginnasio in Brunico e un Regio ginnasio in Tolmino: una Regia scuola complementare in Tarvisio, un Regio ginnasio in Abbazia. La popolazione scolastica di tutti questi istituti è andata continuamente crescendo per l'afflusso degli alloglotti che apprezzano la lingua e la cultura italiana. Infatti vi sono mille e 146 alunni alloglotti iscritti nell'anno scolastico 1926-27 negli Istituti medi italiani; e più saranno in avvenire, quando la trasformazione già iniziata degli Istituti medi privati tedeschi in italiani sarà, tra un paio d'anni, un fatto compiuto.

Accanto alle scuole medie è in graduale trasformazione anche la scuola elementare; si sono trasformate tutte le scuole elementari alloglotte fino alla 4ª classe elementare compresa; e per l'azione dell'Opera nazionale per l'infanzia nelle terre redente sono sorti e sorgono tuttavia asili infantili e corsi serali speciali per gli adulti, che contribuiscono potente-

mente alla diffusione della nostra lingua e della nostra coltura.

Quando si ricordi che fino a qualche anno fa si discuteva se l'italiano negl' Istituti medi tedeschi e slavi dovesse insegnarsi come materia aggiunta dalla prima o soltanto dalla seconda classe, quando i diplomi erano tedeschi o al più bilingui, quando i presidi non conoscevano che poche parole d'italiano, e tendevano a redigere la corrispondenza d'ufficio in lingua tedesca o slava, quando i comuni si rifiutavano di provvedere per le scuole i ritratti delle Loro Maestà, e le scuole neppure li richiedevano, quando la festa del 4 novembre era considerata come giorno di lutto, e quando gli alunni potevano scrivere nei loro compiti che la nostra era una occupazione provvisoria, bisogna riconoscere che oggi le cose sono radicalmente mutate. Oggi gli alunni alloglotti si iscrivono numerosi fra i balilla e gli avanguardisti, leggono con piacere libri italiani, che le biblioteche scolastiche offrono loro, leggono giornali italiani, prendono parte alle nostre feste patriottiche, fanno essi stessi propaganda italiana nellè loro famiglie. Tutto questo è stato possibile, perchè si è potuto svolgere con fermezza di propositi, un piano bene elaborato, perchè dalle autorità scolastiche centrali a quelle regionali, dai presidi ai professori delle varie scuole, tutti sono stati animati da un unico costante pensiero; la riconquista spirituale della zona di confine. Ai nostri funzionari, alla direzione generale delle scuole medie innanzi tutto, alla direzione delle scuole elementari, all'amministrazione scolastica provinciale, ai nostri insegnanti, che spesso, con grave disagio, tengono alto il nome d'Italia, e si prodigano con abnegazione e sacrificio, anche fuori della scuola, con lezioni di lingua italiana, con conferenze, con ogni forma di propaganda, è giusto che si rivolga, insieme con la mia lode la riconoscenza di questa alta Assemblea. (*Vivi prolungati applausi*).

Ma occorre proseguire per questa via, migliorando sempre di più i nostri istituti, affinando i mezzi della nostra penetrazione spirituale. La stima per noi aumenterà in ragione della bontà dei nostri Istituti, che pur senza i mezzi possenti di cui dispongono gli Istituti privati, hanno dovuto aspramente lottare per

sostenerne la concorrenza. Bisogna portare quindi i nostri Istituti ad un alto grado di efficienza. A questo fine ho provveduto perchè nella zona di confine fossero mandati professori e maestri capaci, moralmente e politicamente ineccepibili; e con gli scarsissimi mezzi che il bilancio permettevà, circa 200 mila lire (ma spero che l'onorevole ministro delle finanze vorrà aumentare questo capitolo) ho concesso premi e sussidi ai migliori insegnanti che più si distinguevano nell'opera di italianità. Ho promosso l'istituzione di corsi speciali di lingua italiana per i giovani alloglotti, lezioni e conferenze per alloglotti adulti, ho inviato libri per le biblioteche dei professori e degli alunni, ed agli Istituti ho cercato di fornire tutti i migliori mezzi didattici, carte geografiche murali e preparati scientifici. Ho concesso sussidi anche ad alunni alloglotti per attrarli sempre più verso la nostra scuola. Nello scorso anno, per disposizione del Capo del Governo, sono state conferite medaglie agli alunni che più si sono distinti nello studio della lingua italiana. Ho inoltre istituito una biblioteca a Bolzano destinandovi, fra i molti altri, i libri dell'indimenticabile padre Ermenegildo Pistelli. Ma bisogna provvedere ad una più larga diffusione del libro italiano, arricchendo le biblioteche scolastiche, aumentando i corsi liberi di lingua e cultura italiana, promovendo la partecipazione di alunni a gare scolastiche e ginnastiche, agevolando ad essi la visita di città italiane.

Una visita fatta da miei funzionari nella Venezia Giulia ha constatato che dappertutto la diffusione della lingua italiana e le opere di assistenza procede sicura ed attiva per opera degl'insegnanti e delle autorità scolastiche, e per quella non meno preziosa di due benemerite associazioni, cioè dell'opera di assistenza dell'Italia redenta, presieduta da Sua Altezza Reale la Duchessa d'Aosta che da qualche anno ha spinto la sua preziosa attività dal Trentino e dall'Alto Adige alla Venezia Giulia, e che gestisce presentemente circa 40 asili ben avviati; e della Lega nazionale che, proseguendo le sue gloriose tradizioni di patriottismo operoso, regge altri 90 Istituti fra scuole materne e ricreatori, nei luoghi, ove più è necessario diffondere e difendere il sentimento d'italianità, cioè nelle campagne.

All'opera delle scuole nelle terre redente il Senato può guardare con sicura fiducia.

Per quanto riguarda l'esame di Stato nelle scuole medie, l'augurio dell'onorevole Mango, che si procedesse a ritocchi, che non toccassero sostanzialmente l'esame di Stato, è già effettuato. Ho ridotto il numero dei membri delle Commissioni giudicatrici; ma mentre queste prima si dividevano in sotto-Commissioni, nei prossimi imminenti esami l'alunno dovrà dar prova della sua maturità innanzi all'intera Commissione, la quale potrà giudicare, con giudizio sintetico, non fondato su prove frammentarie, dell'ingegno e dell'attitudine dei giovani agli studi superiori o all'insegnamento magistrale o alle professioni alle quali dà adito l'Istituto tecnico.

Certo la spesa per l'esame di Stato, è bene dirlo chiaramente, non potrà contenersi entro i tre milioni che sono stanziati nell'attuale bilancio di previsione; ma confido che essa non abbia a superare la somma che fu effettivamente spesa negli anni passati.

E vengo alla questione degli abbinamenti.

Non intendo trattare la questione da un punto di vista teoretico. Mi spiace che non sia qui presente l'on. Garbasso; l'on. Garbasso ha affermato che la deficienza nei nostri giovani di cultura scientifica deriva principalmente dall'abbinamento, ed ha anche aggiunto che a questa deficienza bisogna provvedere, poichè, come appare da una relazione di un generale francese, non meno di 100 mila giovani francesi caddero uccisi dalle artiglierie francesi, dirette dagli ufficiali di complemento, usciti dalle scuole medie senza sufficiente preparazione scientifica.

Ora in realtà in Francia l'insegnamento della matematica, e prima e dopo la guerra, è separato da quella della fisica colla quale è invece unito quello della chimica; quindi i 100 mila giovani francesi colpiti dalle artiglierie francesi...

DE VECCHI. Lei ci crede? È una sciocchezza qualunque!

FEDELE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Lo ha affermato il senatore Garbasso.

DE VECCHI. Ha letto la notizia, e l'ha ripetuta; ma non è vera.

PRESIDENTE. Le sue parole non si ri-

volgono certo ad un illustre collega che ha parlato.

DE VECCHI. Mi riferisco a chi l'ha scritta; è una vera sciocchezza, e lo affermo in nome di tutti gli ufficiali di complemento d'Italia, ai quali mi onoro di appartenere.

PRESIDENTE. Ma non si parlava di ufficiali italiani.

DE VECCHI. Francesi o italiani è lo stesso.

PRESIDENTE. La prego di non interrompere.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Inoltre si può affermare che la deficienza di cultura scientifica nei nostri giovani dipenda unicamente o principalmente dall'abbinamento della matematica colla fisica? L'on. Garbasso si è riferito ad alcuni dati di una relazione pubblicata in quegli eccellenti Annali della scuola media che l'on. Gentile ha giustamente lodato. Ora io mi permetto di leggere qui il giudizio dato recentissimamente da una Commissione giudicatrice del concorso 1927, concorso generale a cattedre di matematica e di fisica. « La Commissione (è scritto nella relazione che mi è stata presentata pochi giorni « fa) ha dovuto con dolore constatare nella « quasi totalità dei candidati forniti della sola « laurea in matematica, e in molti laureati « in fisica uno scarso possesso dei concetti « fondamentali di fisica e meccanica, mentre « negli stessi laureati in fisica, salvo in pochi « casi, non ha trovato la preparazione che era « lecito aspettarsi ».

« La Commissione non può e non deve trattare la questione del regresso avvertito in confronto ad altri concorsi; ma nonostante « ciò, ritiene suo preciso dovere segnalare con « fascistica lealtà questa dolorosa circostanza « all'Eccellenza vostra nella speranza che le « facoltà di scienze siano indotte a considerare « il problema urgente, dell'incremento in seno « ad esse, dello studio della fisica ».

Come dunque si vede, il problema è molto complesso, nè può essere giudicato soltanto su alcuni dati unilaterali. Inoltre siamo noi certi che prima dell'abbinamento della matematica colla fisica, quando cioè i due insegnamenti erano separati, la cultura scientifica dei giovani usciti dai nostri Istituti medi fosse superiore a quella che essa è oggi effettivamente? In realtà prima dell'abbinamento che cosa acca-

deva — Molte cattedre erano coperte da supplenti; e poichè vigeva allora l'Istituto del completamento d'orario, così che un professore di scienze naturali nelle scuole normali o di matematica nel ginnasio o di matematica nell'Istituto tecnico era costretto a completare il suo orario con alcune ore di insegnamento di fisica, in realtà il risultato era peggiore di quello che oggi non accada con professori ai quali è dato permanentemente il compito d'insegnar fisica.

Inoltre si può aggiungere che i professori di fisica, i quali insegnavano prima della riforma Gentile, sono ancora tutti nei nostri licei; quindi la deficienza della cultura scientifica dei giovani nella fisica non può essere, per lo meno interamente, attribuita all'abbinamento.

Ma la questione va guardata anche da un altro punto di vista che certamente deve interessare il Senato; mi limito ai soli licei. Noi oggi abbiamo 161 licei classici, 52 licei scientifici i quali, per l'insegnamento in discorso, sono ragguagliabili alle antiche sezioni fisico-matematiche degli Istituti tecnici. Un ritorno puro e semplice al sistema anteriore alla riforma, richiederebbe la creazione di almeno altrettante cattedre di fisica, cioè 213 cattedre. Ragguagliato a lire 15 mila annuo l'onere medio per insegnante per stipendio ed accessori, la maggiore spesa sarebbe di circa 3 milioni 195 mila lire. E ciò per i soli licei classici e scientifici.

Bisogna poi anche aggiungere che l'attuazione della riforma, appunto per l'avvenuto abbinamento degli insegnamenti, determinò un larghissimo movimento di professori. Tornare all'antico, puramente e semplicemente, vorrebbe dire sconvolgere tutto l'attuale ordinamento scolastico. Quindi, così stando le cose, dovere del ministro della pubblica istruzione sarà quello di vigilare perchè l'insegnamento della matematica e della fisica dia il maggior rendimento possibile; ma sinceramente, onestamente debbo dirvi che non posso nè debbo sconvolgere l'attuale ordinamento scolastico.

Tuttavia qualche cosa abbiamo fatto per migliorare l'insegnamento delle scienze. Come giustamente osservava l'on. senatore Garbasso, l'insegnamento della fisica è di carattere essenzialmente pratico, e senza l'aiuto dei

gabinetti scientifici è vano e di nessuna efficacia. Orbene, mentre la Direzione delle scuole medie fino a qualche anno fa s'interessava soltanto dei professori, del loro stato giuridico e dei loro stipendi, oggi si occupa anche della scuola e degli edifici scolastici, che vuole chiari, lindi, armoniosi, bene arredati, in modo che ciascuno abbia la sua biblioteca, il suo gabinetto scientifico sufficiente ai bisogni. Fra poco sarà fatta una pubblicazione a cura della Direzione delle scuole medie, dalla quale apparirà come ogni gabinetto scientifico sia arredato, e di quali strumenti sia provvisto, per modo che si potrà constatare il vero e reale progresso ottenuto. Noi diamo in sostanza alle nostre scuole i mezzi necessari perchè gli insegnanti possano far fruttificare largamente il loro insegnamento.

E parlo degli stipendi degli insegnanti delle scuole medie. Onorevoli senatori: bisogna che io dica franche e chiare parole. Gli oratori che mi hanno preceduto, onorevoli Gentile, Vitelli, e Mango hanno parlato degli stipendi degli insegnanti medi come di stipendi assolutamente insufficienti, ed hanno esaltato l'opera mirabile svolta dagli insegnanti nelle nostre scuole, opera che ben conosco, poichè mi onoro di aver appartenuto per 10 anni alla scuola media, passando di grado in grado dalla prima ginnasiale in poi: opera piena di abnegazione e di sacrificio. Ma certi discorsi potrebbero fare sorgere speranze che, è bene dirlo, sono interamente vane. Il Governo Fascista ha fatto per gli insegnanti delle scuole medie tutto quello che le condizioni della pubblica finanza permettevano. Interrompendo l'altro giorno l'on. Vitelli, ebbi a dire, che con recenti provvedimenti che io promossi, ben 14 milioni di lire sono stati dati per migliorare gli stipendi degli insegnanti delle scuole medie. Questi miglioramenti non sono stati punto scarsi, perchè, per effetto del Regio decreto 29 novembre 1926 la maggior parte dei professori ha tratto immediatamente un vantaggio annuo che da un minimo di 1500 lire sale in alcuni casi a 3000 lire. Dunque i 14 milioni non si sono dispersi per gli innumerevoli rivoli a cui accennava l'on. Vitelli. Se con tutto ciò le condizioni degli insegnanti medi non sono liete — e lo riconosco apertamente — esse non sono diverse da quelle degli altri

pubblici funzionari, ai quali tutti oggi la Nazione richiede che sopportino qualche sacrificio. Non è possibile in questo momento, in cui il Governo compie gli sforzi che conoscete, per la restaurazione della vita economica del Paese, non è possibile che io prometta aumenti di stipendio agl'insegnanti. Del resto ho piena fiducia nello spirito di sacrificio, di disciplina, di abnegazione dei professori delle scuole medie i quali attenderanno pazientemente e serenamente tempi migliori.

La spesa per l'istruzione superiore è giudicata non eccessiva dall'onorevole relatore. No, non è certo eccessiva (ed in questo io credo convenga con me il collega on. Volpi) perchè l'Italia possa mantenersi, come il relatore afferma, in prima riga ove l'ha collocata il genio dei suoi figliuoli.

L'alta cultura italiana è tutta, salvo rare, eccezioni, nelle Università. Ma la Università, convien dirlo apertamente, attraversa una crisi a cui è necessario che tutti concorrano a porre rimedio. Come scriveva testè un illustre maestro, « i ranghi dei militi della scienza vanno diradandosi con la scomparsa di molti tra i migliori generali; e non si vedono nelle nuove generazioni reclute sufficientemente preparate a ricostituirli ». I giovani, difatti, per le necessità della vita rifuggono dalla disciplina delle ricerche scientifiche, che richiede non soltanto fede, ma anche pazienza ed abnegazione. Intanto, poichè nulla dobbiamo nascondere, la produzione scientifica italiana diviene sempre più scarsa; nè più l'Italia, non ostante la genialità dei suoi figli, occupa nel movimento scientifico il posto che occupava nel passato.

Quale il rimedio? Come già dissi nell'altro ramo del Parlamento, il più alto dovere del ministro della pubblica istruzione è quello di ravvivare la scuola scientifica, richiamando i giovani migliori dalle seduzioni dei facili guadagni alle gioie intime e profonde della scienza che crea e che rinnova.

Bisogna elevare l'assistenzato universitario, dare più larghi mezzi, come gli onorevoli senatori Queirolo e Garbasso giustamente richiedono, ai Gabinetti ed ai laboratori scientifici, costituire più larghi assegni di perfezionamento all'estero e all'interno, radunare i giovani migliori senza che siano assillati dalle rudi

necessità del vivere, intorno ai più illustri maestri dei vari rami di scienza, in modo da costituire vere scuole nel senso italiano della parola, dei veri seminari di scienziati e di futuri maestri (*Benissimo*).

Ogni stasi nell'alta cultura è regresso nè la via perduta più si riguadagna. Il pericolo fu già additato dal Capo del Governo nel suo discorso di Bologna. Quel discorso, ne possiamo esser certi, non meno del discorso di Pesaro, in altro campo, renderà i suoi frutti.

Lo sforzo finanziario che si richiede per uscire dal presente disagio, in realtà non è grave. È confortante anche lo slancio generoso col quale alcune amministrazioni locali ed alcuni enti privati soccorrono ai bisogni dell'alta cultura; nè verranno meno, come mai vennero meno, le promesse del Capo del Governo, che saranno, nel momento opportuno, effettuate. Come ha già ricordato il senatore Garbasso, i 2 milioni di contributo straordinario (e mi auguro che il ministro delle finanze possa accettare la proposta di rinnovare per l'avvenire questo assegno straordinario) i due milioni concessi ai gabinetti scientifici per iniziativa del Capo del Governo, sono sicuro indizio della via per la quale intendiamo di proseguire per ravvivare la vita scientifica degli Istituti superiori.

E vengo ad alcuni degli argomenti, ai quali hanno accennato l'on. Queirolo e l'on. Maragliano. Innanzi tutto la disciplina universitaria. Voi, onorevoli senatori, avete potuto constatare come la disciplina dei giovani studenti sia stata rigorosamente mantenuta. Il mal costume degli scioperi e delle chiassate universitarie è definitivamente scomparso. Anche la disciplina dei professori universitari è senza dubbio grandemente migliorata; e poichè mi è di recente giunta notizia di professori che non compiono il loro dovere, ho chiesto ai rettori dell'università ed ai direttori degli Istituti superiori che essi mi dicano il numero delle lezioni effettivamente impartite da ciascun insegnante. Se qualcuno fosse venuto meno al suo dovere, potete esser sicuri che si provvederà senza riguardi.

Ma debbo avvertire che il numero delle 50 lezioni, che rappresenterebbe il limite minimo delle lezioni che debbono essere impartite dagli insegnanti universitari, in realtà non

esiste: è stato provvidamente abolito dalla legge Gentile. Gli insegnanti universitari debbono impartire tutte le lezioni che sono segnate nel calendario scolastico, e non possono sottrarsi a questo che è un loro obbligo preciso.

Quanto ai così detti esami di marzo, ho già dichiarato all'altro ramo del Parlamento, che col prossimo anno gli esami saranno tenuti unicamente ed esclusivamente al principio ed alla fine dell'anno scolastico, e non saranno consentite quelle sessioni di esami intermedi che sono una delle cause della degenerazione dei nostri costumi universitari (*vive approvazioni*).

CORBINO. Non si illuda molto, onorevole ministro, perchè io temo che gli esami di marzo ci saranno ancora.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Assolutamente no, questo lo dichiaro esplicitamente. Saranno chiuse le università, se gli studenti recalcitreranno. Gli esami dovranno farsi esclusivamente al principio ed alla fine dell'anno scolastico.

E vengo a parlare della libertà degli studi.

Io posso convenire, come ebbi già occasione di affermare in altro momento in questa Assemblea, con le ragioni esposte con calda eloquenza l'altro giorno dal senatore Gentile. Ma debbo pure ricordarmi di un vecchio saggio proverbio: *cave a consequentiariis*. E i conseguenziari, in questo caso, sono gli studenti che applicano a fil di logica, — e sono loici finissimi, — la libertà che è loro largamente concessa. Così è accaduto in una delle principali università del Regno che giovani bocciati in diritto civile abbiano conseguita la laurea in legge; così è accaduto che molti giovani studenti della facoltà di medicina si siano presentati agli esami di laurea ed a quelli di Stato poi senza aver seguito i corsi di clinica medica, e molti giovani si siano sottratti all'esame di anatomia patologica che sembra molto difficile e gravoso. Or bene, giustamente diceva l'on. Gentile, che bisogna concedere ai giovani una temperata disciplinata libertà. Ma l'on. Gentile vorrà convenire con me che bisogna pur trovare il mezzo affinché questa libertà non degeneri in anarchia.

CIRMENI. Bisogna dare gli esami fondamentali.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. E vengo alla questione dell'ordinamento degli studi medici. L'on. Queirolo è contro la divisione dei corsi in protedeutico e di applicazione; l'on. Maragliano è invece per questa divisione. Naturalmente se io, incompetente, mi assidessi giudice fra clinici di così alto valore, nessuno mi prenderebbe sul serio. E allora poichè insistenti, ripetuti sono i lamenti sopra l'attuale ordinamento degli studi medici, io ho seguito, non soltanto per prudenza ma anche per il profondo rispetto che ho per l'Università italiana e per i miei colleghi, un altro metodo. Mi sono rivolto, cioè, alle facoltà di medicina, proponendo una serie di quesiti sopra l'attuale ordinamento degli studi medici. Naturalmente non m'illudevo, on. Gentile, che le risposte potessero essere concordi; ma sui punti fondamentali non vi è poi quella discordia alla quale lei ha ieri l'altro accennato. Per esempio, su alcuni dei quesiti proposti si è avuta l'unanimità delle risposte. Al quesito se si debba istituire il vincolo obbligatorio di aver superato gli esami dell'anno precedente per l'iscrizione all'anno successivo, hanno risposto unanimamente tutte le università col ritenere necessaria la obbligatorietà di tale vincolo; soltanto l'Università di Modena vorrebbe che questo vincolo fosse di biennio in biennio. Così è accaduto anche per altre risposte per le quali si è ottenuto la unanimità o la grande maggioranza delle Università. Queste risposte saranno sottoposte ad una Commissione che vorrò nominare presto con l'obbligo di fare una relazione entro il più breve tempo possibile, relazione che sarà sottoposta al Consiglio superiore del quale l'on. Gentile è vice-presidente degnissimo. E poichè l'on. Gentile l'altro giorno ha manifestato la fiducia nella onestà delle mie intenzioni, dichiaro io alla mia volta di avere profonda fiducia nella rettitudine del vice-presidente del Consiglio superiore che, non ostante l'anticipata condanna pronunciata del metodo, che ritengo giustissimo, da me seguito, vorrà esaminare con l'obiettività e la serenità del suo spirito così alto la relazione della Commissione nell'interesse della scuola e della scienza.

Notevolmente migliorate sono le condizioni delle pubbliche biblioteche delle quali si è oc-

cupato con tanta sapienza l'on. Rajna. Non starò a ridire al Senato dei miei provvedimenti per i quali le dotazioni delle singole biblioteche sono state raddoppiate, in qualche caso triplicate. Inoltre si è provveduto e si provvede ai bisogni più urgenti delle biblioteche: sistemata con grande decoro la biblioteca nazionale di Napoli; dati nuovi mezzi per la costruzione della biblioteca nazionale di Firenze; istituita una nuova biblioteca in Bolzano; predisposta la creazione di una pubblica biblioteca in Bari; salvate dal pericolo della dispersione alcune importanti raccolte bibliografiche; assicurati al patrimonio della Nazione, con esempio prima non consueto, cimeli e manoscritti di grandissimo valore, come apparirà da una esposizione bibliografica che mi propongo di fare nel prossimo autunno in Roma: ecco il frutto dell'opera nostra. Nè solo delle biblioteche governative ci siamo dati cura: ma anche delle biblioteche comunali e delle raccolte bibliografiche di enti locali e di privati, prima sottratte alla vigilanza dello Stato. Le sovrintendenze bibliografiche, dotate di mezzi non insufficienti, ora sono state rese veramente effettive. Quanto l'opera loro sia necessaria apparirà facilmente. L'altro giorno, insieme col Podestà di Milano, ho visitato la Biblioteca capitolare di uno storico comune della Lombardia. Si aprivano innanzi ai miei occhi manoscritti del 10° e dell'11° secolo ed incunaboli preziosi. Ma mal custodita è la biblioteca. Dei grandi tesori che essa raccoglie, non esiste nemmeno l'inventario. Le sovrintendenze bibliografiche dovranno vigilare sulla custodia e sulla conservazione di un patrimonio intellettuale che c'è invidiato dalle altre nazioni.

Certo, la mancanza del personale qui, come in ogni altro ramo della mia Amministrazione in alcuni dei quali è ridotto ad un terzo, è di ostacolo al retto funzionamento delle biblioteche. Basti dire che da molti anni prima della guerra nessun concorso è stato più bandito. Un'occhiata ai ruoli della categoria direttiva mostra che una gran parte dei funzionari è nata intorno al 1860, più d'uno nel 1850 e parecchi prima del 1870. Insomma tutta gente fra i 60 e i 70 anni. E se guardiamo fra i meno anziani, troviamo 15 donne.

Nè mi sono ignoti gl'inconvenienti del ser-

vizio prestato dai fattorini, ragazzi avventizi dai 14 anni in su, che talvolta costituiscono un pericolo per i libri ed un danno per la loro manutenzione. A questa e ad altre deficienze si porrà rimedio, quando sarà possibile arruolare nuovo personale. Ma questo non è in poter mio di fare. Non è in poter mio superare oggi un ostacolo che è stato posto qui come nelle altre Amministrazioni per giuste considerazioni. Oggi la vita regolare dei pubblici uffici è affidata all'amore ed alla abnegazione del personale. So di potervi contare interamente; e sono grato al relatore della giusta lode che egli ha volto al personale del Ministero.

Il sen. Rajna si è occupato anche quest'anno della scuola bibliografica di Firenze, che io ho fondato. Assicuro l'on. Rajna che le nuove proposte, che sono già pervenute al Ministero, per rendere più efficiente quella scuola bibliografica, saranno esaminate da me, e senza dubbio dal Consiglio superiore della pubblica istruzione colla maggiore benevolenza possibile. Però non posso aderire ad una richiesta che mi pare abbia fatto il sen. Rajna, e cioè che la scuola bibliografica di Firenze sia unica in Italia. Le università hanno piena autonomia nel regolare la loro vita didattica. Perciò se una università istituisce una scuola bibliografica e di archivistica, io non posso impedirlo. Ma la scuola bibliografica di Firenze è affidata ad insegnanti di altissimo valore, ed ha tradizioni veramente uniche nella storia della cultura italiana. Per questo fatto stesso, essa occupa ed occuperà il primo posto tra le varie scuole di bibliografia che sono sorte, o potrebbero eventualmente sorgere in Italia.

Brevi parole dirò sull'Amministrazione delle belle arti. Il cui campo di attività è reso assai più vasto dalla riforma dell'istruzione artistica. Dellavoro oscuro, lento e tenace che si svolge con difficoltà gravi, già si possono registrare i primi successi. Le due scuole di Val Gardena, Selva ed Ortisei, hanno riportato recentemente un grande premio ciascuna nell'Esposizione internazionale di Arte decorativa di Parigi. E medaglie d'oro sono state vinte da vari insegnanti delle due scuole. In questi giorni la scuola del Corallo di Torre del Greco ha presentato all'Esposizione di Monza 15 modelli che a me sembrano di grande bellezza. Da essi si potrà giudicare della felicità del tentativo fatto per ricondurre

l'attività tecnicamente perfetta delle maestranze a forme meno ordinarie e banali e di gusto migliore.

Una raccolta dei prodotti di tutte le scuole governative di arte applicata si viene frattanto ordinando presso il Ministero, affinché questo possa rendersi conto esatto del rendimento di ciascuna, della possibilità di perfezionamento e di sviluppo, ciò che sarà fatto con l'assistenza e col Consiglio dei tecnici competenti per ciascun ramo e materia, sì da formulare suggerimenti e direttive concrete per l'attività futura di ciascuna scuola. Nonostante le modeste disponibilità finanziarie, si vanno provvedendo materiali e macchine là dove più urgente ne è il bisogno. Si confida entro l'anno di poter fornire alla scuola per la ceramica di Faenza tutto l'impianto necessario, perchè i laboratori della scuola possano effettivamente divenire, secondo un voto personale caldeggiato dallo stesso Capo del Governo, il laboratorio sperimentale e l'osservatorio nazionale dell'arte ceramica. Anche la compagine amministrativa delle scuole d'arte applicata, assai deficiente invero nelle sue origini, si viene consolidando e rafforzando. Fra queste scuole sono già sin d'ora da citare per la compiutezza dell'organizzazione e la felicità dei risultati, i due istituti d'arte industriale di Firenze e di Venezia, giustamente ammirati ed invidiati a noi anche dagli stranieri, che a questa e ad altre scuole nostre sono stati larghi di elogi e di premi anche in recenti competizioni internazionali. Si ricordi l'Esposizione didattica tenuta l'anno scorso, a Melbourne, in Australia, in cui la mostra delle scuole artistiche italiane, secondo il testuale rapporto del nostro Console generale, ebbe il posto d'onore, e sorpassò tutte insieme le altre nazioni rappresentate.

Intanto mi è grato annunziare al Senato che dopo lungo e serrato dibattito fra le ragioni dell'equità e quelle santissime dell'Erario il ministro delle finanze ha consentito a concedere agl'insegnamenti delle materie fondamentali delle Accademie di belle arti (pittura, scultura, decorazione, scenografia, architettura, storia dell'arte) un trattamento economico che li adegua in parte ai professori di università, assegnando uno sviluppo di carriera attraverso i due gradi più bassi dei quattro entro

i quali si svolge la carriera universitaria. Agli altri insegnanti delle Accademie e dei licei artistici viene assicurato uno sviluppo di carriera analogo a quello degl'insegnanti medi dei ruoli A e B, a seconda dell'importanza delle singole cattedre.

Queste concessioni, importeranno una maggiore spesa ordinaria prevista dal Ministero delle finanze in poco meno che due milioni.

In tal modo la riforma dell'istruzione artistica potrà più facilmente avviarsi alla sua concreta attuazione.

Lo stesso provvedimento arreca analoghi benefici economici agl'insegnanti dei Regi conservatori di Musica, la cui carriera si svolgerà d'ora in poi anzichè in un unico grado, attraverso due, tre o quattro gradi. Non è stato possibile per ragioni organiche e di correlazione coll'ordinamento gerarchico elevare al grado quinto, come sarebbe stato mio desiderio, tutti e quattro i direttori dei Conservatori tuttora assegnati al grado sesto; ma si è potuto ottenere che i posti di direttore di grado sesto fossero ridotti a due, elevandosi da due a quattro i posti di direttori di grado quinto. Il conseguimento di notevoli benefici economici da parte degl'insegnanti giustificherà ed agevolerà l'assunzione dei più importanti ed elevati compiti che tra breve saranno assegnati agl'insegnanti dei conservatori per effetto della imminente approvazione dei nuovi programmi e per la conseguente applicazione di un diverso ordinamento degli studi. I programmi e l'ordinamento sono stati formulati mediante la collaborazione di musicisti e di tecnici competenti, rappresentanti ogni tendenza nel campo della cultura contemporanea musicale. Non è il caso di anticipare qui molti particolari del nuovo ordinamento proposto, tanto più che esso sarà tra non molto reso di pubblica ragione nella sua forma definitiva. Basti accennare che sarà elevato notevolmente il tono ed il livello culturale degli studi musicali sì che i conservatori, messi a contatto con tutti i più moderni risultati della tecnica e della cultura musicale, possano offrire un campo completo per la preparazione dei musicisti.

È nostro proposito ricondurre l'insegnamento della musica alla sua fondamentale unità, per cui interpretazione, composizione e valu-

tazione storico-estetica, o altrimenti tecnica, cultura ed espressione, altro non sono che gli inseparabili aspetti di quella manifestazione essenzialmente unica ed inscindibile che è l'attività musicale. A mantenere e rafforzare queste direttive per l'incremento della musica e della cultura musicale in Italia molto gioveranno il consiglio e l'opera della sezione per le arti musicale e drammatica ora istituita nel Consiglio superiore di belle arti. Sarà questa la sede naturale per lo studio di tutti i problemi attinenti alla musica ed al teatro in Italia, problemi vari e complessi che vanno dalle valutazioni estetiche sino alle questioni economiche e professionali. Per continuare la enumerazione delle realizzazioni compiute in questa materia, converrà ricordare la riforma della scuola di recitazione di Roma; si è ora ultimato e messo in azione il nuovo teatro, che veramente può dirsi, pur nelle sue limitate dimensioni, un modernissimo modello di teatro sperimentale di Stato, sede ideale di quella scuola italiana d'Arte drammatica che, sotto la guida e per lo sforzo generoso di tecnici esperti e di maestri valenti, si va creando nella vecchia scuola di recitazione di Roma.

Si è accennato dianzi ai complessi e svariati problemi dell'arte musicale e drammatica; bisogna aggiungere che argomenti fondamentali come quelli del teatro lirico e del Teatro Drammatico di Stato sono già stati affrontati e studiati dal Governo Fascista per la stessa alta iniziativa del Suo Capo. e che soltanto ragioni finanziarie hanno per ora sospeso l'attuazione delle accettate soluzioni. Del resto, quanto a problemi urgenti, tutto il fervido mondo dell'arte nostra contemporanea ne propone insistentemente ed incessantemente la soluzione al Ministero della istruzione, invocandone l'intervento anche là dove si affacciano sotto il nome dell'arte motivi più specialmente professionali ed economici. E questo è logico e naturale, perchè è la implicita conferma ed il riconoscimento del predominio delle ragioni dello spirito nel mondo dell'arte. E perciò il Ministero dell'istruzione, anche se la fisionomia dell'attuale ordinamento amministrativo e finanziario sia prevalentemente quella di un supremo moderatore di scuole, interviene volenterosamente col

consiglio e con l'opera anche là, dove ragioni di materia più concretamente economica o sindacale o più squisitamente politica reclamano la competenza di altri Dicasteri, come avviene per tutto quanto concerne i diritti d'autore, il commercio delle opere d'arte all'interno o all'estero, l'organizzazione professionale degli artisti, le esposizioni e la propaganda all'estero. Interviene, come i mezzi gli consentono, ogni qualvolta si tratti, fra i nostri o in cospetto allo straniero, di sostenere, di avvalorare, di promuovere lo sviluppo e il prestigio dell'arte d'Italia. L'arte che noi amiamo, non solo perchè essa ci conforta la vita, ma perchè essa è, noi lo sappiamo, suprema fra le supreme ragioni del primato nostro nel mondo. Ancor oggi, nonostante la fitta rete degli interessi comuni, noi abbiamo il predominio sulle maggiori scene liriche delle Due Americhe, e ci avviamo colà a battere decisamente ogni concorrenza anche nel campo concertistico. La stessa America, non paga di esportare in blocco, (sotto il timbro semianonimo del *Made in Italy*) la produzione delle piccole officine diffuse nel cuore d'Italia, tenta strapparci, attraverso il lavoro dei nostri umili artefici, il segreto della grazia e della bellezza che è nelle opere loro.

Questo segreto della grazia e della bellezza è il segreto della stirpe, e noi lo possediamo per virtù della tradizione e della forza trasmesse attraverso i secoli splendidi ed i secoli oscuri della nostra storia. Noi custodiamo questo segreto; e in quest'ora di risurrezione, che trasfigura il volto e l'anima della patria, noi sentiamo che lo sforzo immane e spesso rude e violento che stiamo compiendo, deve necessariamente sbocciare in nuovi miracoli di bellezza e di forza sì che l'opera fascista non mancherà, come tutte le opere felici della nostra vita più volte millenaria, di essere illuminata dalla gioia dell'arte più perfetta.

Il senatore Orsi nel suo nobilissimo discorso ha notato che lo stanziamento delle belle arti è molto esiguo in relazione agli altri stanziamenti dei vari capitoli del bilancio; ma come già in parte ha osservato l'on. Mango, egli non ha tenuto conto dei contributi straordinari. L'on. Mango ha accennato ai 12 milioni per l'acquisto di quella fulgente gemma del rinascimento che è la Farnesina.

Ma dalla illuminata generosità dell'onorevole ministro delle finanze altri cospicui fondi sono stati dati all'amministrazione delle antichità e belle arti; un fondo straordinario per i restauri e per gli scavi di otto milioni di lire; un fondo straordinario per la ricostruzione della basilica di S. Paolo di 3 milioni e trecento mila lire; un fondo straordinario per la ripresa degli scavi di Ercolano di due milioni. E poi bisogna ricordare gli acquisti di palazzi storici che sono stati fatti di recente dal Governo nazionale: la villa Aldobrandini, Palazzo Spada, Palazzo Giustiniani. Inoltre il ministro delle finanze ha consentito che l'aumento delle tasse d'ingresso nelle gallerie e nei musei sia riservato alla Amministrazione delle antichità e belle arti. Si tratta di somme notevoli, se pure inferiori ai grandi bisogni, che dimostrano il vivo interessamento del Governo fascista per questa parte della pubblica Amministrazione.

Il senatore Orsi ha poi parlato dei medaglieri, ed ha affermato la necessità di avere degli ispettori numismatici in Italia. Ha giustamente osservato che l'Italia possiede numerose collezioni numismatiche, che ammonzano al valore di parecchie centinaia di milioni di lire (una magnifica riserva aurea, intangibile per altro dal ministro delle finanze). Ora queste collezioni debbono essere catalogate e studiate. Come l'on. Orsi ha giustamente ricordato, in realtà il solo catalogo che noi abbiamo, è il *Corpus nummorum italicorum* che viene pubblicando Sua Maestà il Re d'Italia, opera di altissimo valore e di profonda dottrina, alla quale ogni parola di lode sarebbe inadeguata. Ma abbiamo le collezioni di monete dell'età antica che debbono essere studiate e catalogate. Per la numismatica ho fatto qualche cosa, on. Orsi: ho costituito presso l'Istituto storico italiano un cospicuo capitale per una borsa di studi intesa a promuovere in generale gli studi storici, ma con particolare riguardo alla numismatica. Inoltre ho fondato presso l'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte, una cattedra di numismatica, che non è stata ancora conferita, ma che mi auguro possa essere presto conferita, perchè è necessario che alcuni giovani si vengano preparando a questa disciplina, mentre finora i cultori di essa difettano.

Inoltre il senatore Orsi ha parlato della necessità di creare gli architetti archeologi. Già prima, sebben ricordo nel 1910-11, furono banditi, presso la scuola italiana di archeologia di Atene dei concorsi per architetti archeologi; si riprenderà questa tradizione, tenendo conto delle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Orsi.

Non m'indugero sull'opera vasta ed appassionata spesa per il restauro di antichi gloriosi monumenti e per gli scavi. Sono grato al relatore ed alla Commissione di finanza del Senato del plauso dato a questo nuovo fervore di opere. Mi sia lecito ricordare soltanto una data memoranda nella storia della cultura italiana, il 16 maggio di quest'anno, quando S. Maestà il Re, dopo di aver resa solenne in Napoli, con la sua Augusta presenza, l'inaugurazione o di nuovi Istituti, come il bellissimo museo della ceramica, o dei fortunati scavi dell'Antro della Sibilla, cantato da Virgilio, o della ricca serie di Chiese e di monumenti risorti a nuova bellezza, dava il primo colpo di piccone agli scavi di Ercolano.

«Torna al celeste raggio,

(potremo ripetere con Giacomo Leopardi),

dopo l'antica oblivion, l'estinta
Pompei, come sepolto
Scheletro cui di terra
Avarizia o pietà reuda all'aperto».

Pietà nell'antico significato della parola, riverenza verso le più gloriose memorie del nostro passato, desiderio di far rivivere la città sepolta che ci ha dato preziosi documenti del pensiero antico ed una mirabile serie di opere d'arte, mossero, tra il plauso del mondo, S. Maestà il Re ed il Capo del Governo, alla alta impresa.

Il Fascismo, che ha l'orgoglio di voler incidere profondamente il suo segno nella storia, con la ripresa degli scavi di Ercolano, dimostra chiaramente come nella restaurazione della vita nazionale esso, riprendendo le tradizioni dei periodi più fulgidi della nostra storia, intenda promuovere ogni opera di bellezza e di luce intellettuale.

Onorevoli senatori, il Fascismo è un principio creatore, pari a quello delle epoche più grandi. L'immenso moto da esso suscitato per un pro-

digio di volontà e di pensiero sarà la gloria della moderna civiltà italiana.

Ora la scuola non è inferiore al nuovo compito nazionale che ci è proposto; ed essa seguirà con piena appassionata volontà il Duce, virilmente educando, spiritualmente elevando le nuove generazioni.

Noi siamo alteri e leviamo alti gli auguri.

I giovani, ai quali abbiám dato e diamo la parte migliore di noi stessi, allontanandosi da noi per le nuove vie della storia, rinnoveranno i miracoli di virtù e di valore, a compiere i quali noi li veniamo preparando, ed accresceranno la gloria della Patria. (*Applausi vivissimi. Ministri e senatori si congratulano con l'oratore.*)

Presentazioni di disegni di legge e di relazioni.

SIRIANNI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRIANNI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina;

Leva marittima.

Per questo secondo disegno di legge che è urgente, propongo al Senato che esso sia rinviato ad una Commissione da nominarsi dal Presidente.

PRESIDENTE. Do atto al sottosegretario di Stato per la marina della presentazione di questi disegni di legge, per il secondo dei quali il sottosegretario ha chiesto che ne sia deferito l'esame ad una Commissione speciale da nominarsi dal Presidente.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Farò conoscere più tardi i nomi dei componenti la Commissione.

ROCCO, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro per la giustizia e per gli*

affari di culto. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 876, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, contenente modificazioni all'art. 29 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, che stabilisce norme per la liquidazione delle congrue al clero:

Equiparazione di titoli agli effetti della iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia e affari di culto della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Invito i signori senatori Valvassori Peroni, Mayer, Ancona, Valenzani, e Sechi di recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

VALVASSORI-PERONI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2417, che dà esecuzione all'Accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Grecia, concluso ad Atene mediante scambio di note addì 11 settembre 1926;

Legge organica per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica.

MAYER. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

ANCONA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1331, relativo al controllo della combustione ».

VALENZANI. Ho l'onore di presentare al

Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimento relativo alla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortifrutticoli diretti all'estero ».

SECHI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1702, che detta norme relative alla concessione di nuove ferrovie in Sardegna ».

PRESIDENTE. Do atto ai signori senatori

Valvassori-Peroni, Mayer, Ancona, Valenzani e Sechi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione dei capitoli del bilancio dell'istruzione pubblica che rileggo.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	5,500,000 »
2	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	90,000 »
3	Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale	50,000 »
4	Spese per i telegrammi di Stato	155,000 »
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli	360,130 »
6	Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi - Indennità e diarie, a membri di Consigli, Giunte e Commissioni di carattere permanente e temporaneo	2,500,000 »
7	Indennità di trasferimento	415,000 »
8	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio - Sussidi ad impiegati ed insegnanti già appartenenti all'amministrazione dell'istruzione pubblica e loro famiglie.	356,000 »
9	Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, contro l'inabilità e la vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	80,000 »
10	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	22,000 »
11	Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo; aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni e concorsi a premi fra i presidi e professori di scuole medie e ad aiuti e assistenti di Università ed istituti superiori:	87,500 »
12	Affitto di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria per le Commissioni centrali e per le Commissioni di vigilanza sugli esami di concorso in servizio dell'istruzione superiore e dell'istruzione media - Compilazione, stampa, e spedizione di temi per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale tecnica	28,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	9,643,630 »

	<i>Riporto</i> . . .	9,643,630 »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
14	Spese casuali	18,000 »
		9,661,630 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
15	Pensioni ordinarie (Spese fisse).	35,000,000 »
16	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	180,000 »
		35,180,000 »
	<i>Spese per l'Amministrazione scolastica regionale e per l'istruzione elementare e popolare.</i>	
17	Personale di ruolo dell'Amministrazione regionale scolastica - Ispettori scolastici capi, primi ispettori scolastici e ispettori scolastici - Direttori didattici governativi - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	20,500,000 »
18	Spese di ufficio e di cancelleria e per trasporti e facchinaggi che fanno carico all'Amministrazione regionale scolastica - Stampa dei ruoli dei maestri dipendenti dai Provveditorati agli studi - Affitto di locali, trasporti provvista di oggetti di cancelleria per lo svolgimento dei concorsi magistrali	500,000 »
19	Concorso nella spesa per i locali e l'arredamento degli uffici dell'Amministrazione regionale scolastica	154,000 »
20	Indennità e spese per l'esercizio della vigilanza demandata agli ispettori scolastici, ai direttori didattici governativi e ai direttori didattici incaricati - Indennità e spese per incarichi o missioni affidate ai direttori didattici governativi in servizio dell'istruzione elementare	3,250,000 »
21	Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali. Compensi dovuti ai maestri delle scuole sussidiate . . .	720,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	744,404,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	744,401,000 »
22	Retribuzioni ai direttori didattici incaricati		240,000 »
23	Somme dovute all'Azienda delle Poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi ed Istituti (Spesa obbligatoria)		500,000 »
24	Indennità alle Commissioni giudicatrici e di vigilanza pei concorsi magistrali regionali ed alle persone incaricate di coadiuvare il segretario di dette Commissioni		400,000 »
25	Indennità alle commissioni per gli esami nelle scuole elementari dei comuni le cui scuole sono amministrate dai R. provveditori agli studi - Indennità e spese per l'esame di abilitazione all'insegnamento in italiano ai maestri alloggiati		300,000 »
26	Indennità di trasferimento ai maestri elementari		100,000 »
27	Assegni di benemerenzza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche ed assegni di benemerenzza ai direttori ed alle direttrici didattiche (Regi decreti 24 marzo 1895, n. 84, 22 gennaio 1899, n. 50 e 27 febbraio 1902, n. 79, decreto luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1650 e Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 263) (Spese fisse)		143,000 »
28	Sussidi a vedove, orfani minorenni bisognosi ed orfani maggiorenni assolutamente inabili a proficuo lavoro, di maestri elementari nonchè a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri o ex maestri; direttori didattici o ex direttori didattici, colpiti da gravi sventure domestiche o resi inabili all'insegnamento - Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra - Concorso del Ministero nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concessi agli insegnanti elementari . . .		117,800 »
29	Visite medico-fiscali ai maestri dipendenti dalle Amministrazioni regionali scolastiche - Indennità e spese per le missioni eseguite dal personale medico dell'Amministrazione della Sanità pubblica nell'interesse dell'igiene e dell'assistenza scolastica		100,000 »
30	Retribuzioni ai maestri dei comuni della Valle d'Aosta per l'insegnamento del francese ed ai maestri dei comuni delle Valli del Pinerolese e della Valle di Susa		50,000 »
31	Sussidio annuo a favore delle scuole per i contadini dell'Agro romano e delle paludi Pontine per l'istituzione di scuole-asilo ed opere integrative della scuola nel Lazio e territori confinanti - Sussidi a favore dei comuni della Basilicata impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (art. 70 e 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140)		500,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	746,854,800 »

	<i>Riporto</i>	746,854,800 »
32	Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei comuni - Spese per eventuali acquisti diretti da parte del Ministero	350,000 »
33	Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia - Spese dei corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra del grado preparatorio	600,000 »
34	Scuole di metodo per l'educazione materna - Sussidi e contributi per il mantenimento ed il funzionamento delle scuole materne e per promuoverne e diffonderne la istituzione (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3106)	4,000,000 »
35	Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie e ad istituzioni o scuole integrative della scuola elementare e popolare; a biblioteche popolari scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche	1,323,300 »
36	Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero - Corsi magistrali speciali indetti da privati con l'approvazione del Ministero - Festa degli alberi - Mostre, gare e Congressi didattici riguardanti l'insegnamento elementare e popolare, l'educazione infantile, associazioni e scuole di cultura popolare	30,000 »
37	Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole	130,000 »
38	Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati per la gestione delle scuole provvisorie di cui all'articolo 11 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2410.	10,706,400 »
39	Fondo destinato alle spese del Comitato dell'opera contro l'analfabetismo per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui al Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2410.	8,000,000 »
40	Spese per l'assistenza educativa agli anormali (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126)	530,000 »
		772,524,500 »
	<i>Spese per l'istruzione media e per l'educazione fisica.</i>	
41	Scuole medie governative - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche, al personale di ruolo - Retribuzioni per classi aggiunte (Spese fisse)	180,000,000 »
42	Scuole medie governative - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali e per opera prestata dagli insegnanti nella direzione delle biblioteche e dei gabinetti scientifici e nel coadiuvare i Presidi degli istituti medi di secondo grado nelle mansioni d'ufficio	30,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	180,030,000 »

	<i>Riporto</i>	180,030,000 »
43	Spese per gli esami di ammissione, di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica	3,000,000 »
44	Premi di operosità e di rendimento ai segretari delle Commissioni per gli esami di ammissione, di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica	40,000 »
45	Spese di ufficio, di cancelleria, per fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili e per trasporti e facchinaggi, che fanno carico ad uffici ed istituti d'istruzione media - Spese per fitti, adattamento e riparazioni di locali occorrenti agli stessi uffici ed istituti - Imposta sui fabbricati per il Regio Liceo « Genovesi » di Napoli, per la Regia Scuola magistrale Pimentel Fonseca di Napoli e rimborso d'imposta fabbricati all'Istituto tecnico di Modica	316,000 »
46	Scuole medie governative - Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche - Spese per l'acquisto di pubblicazioni da distribuirsi ai Regi Istituti tecnici ed ai Regi Licei scientifici - Spese per l'acquisto di quadri, stampe ed altro per l'adornamento ed il decoro, a fine educativo, dei locali degli istituti d'istruzione media di qualsiasi tipo - Spese per le esercitazioni pratiche e per proiezioni luminose di carattere didattico e scientifico - Altre spese inerenti ai fini dei singoli istituti o dipendenti da speciali disposizioni	1,900,000 »
47	Spese per l'incremento della coltura nazionale nelle nuove provincie	200,000 »
48	Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione media - Assegni per posti di studio liceali - Sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napoletane a carico della soppressa Cassa ecclesiastica	59,330. »
49	Sussidi, contributi ed assegni fissi a istituti di istruzione media ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma - Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto Nazionale Kirner per gli insegnanti delle scuole medie e loro famiglie - Viaggi d'istruzione all'interno e all'estero	554,650 »
50	Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ed incoraggiamenti a Società ginnastiche, palestre, corsi speciali - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse - Assegno annuo a favore della Federazione ginnastica italiana	70,000 »
		186,169,980 »
	<i>Spese per gli Istituti di educazione, i Collegi e gli Istituti dei sordomuti e dei ciechi.</i>	
51	Convitti nazionali ed educatori femminili - Convitto « Principe di Napoli » in Assisi e Collegio-Convitto « Regina Margherita » in Anagni	

	- Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	6,500,000 »
52	Assegni fissi a convitti nazionali, provinciali e comunali, ai conservatori della Toscana e ad altri collegi ed educatori femminili - Contributo a favore dei Collegi « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni - Canone annuo al seminario vescovile di Pistoia - Sussidio all'Istituto femminile « Suor Orsola Benincasa » e sussidio al Comune di Sambuca Pistoiese per il mantenimento agli studi di una alunna licenziata da quel Regio conservatorio di S. Maria del Giglio - Assegni al Reale Educatore « Maria Pia » in Napoli e rimborso all'Amministrazione dei reali educatori di Napoli del fitto dei locali occupati dall'educatorio « Regina Margherita »	1,741,400 »
53	Convitti nazionali ed Educatori femminili - Aiuti e sussidi per lavori di manutenzione dei locali	300,000 »
54	Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, negli educatori femminili ed in altri Istituti di educazione	2,500,000 »
55	Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili	50,000 »
56	Regi Istituti dei sordomuti e Regi istituti dei ciechi - Regia scuola magistrale di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordomuti - Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse).	586,970 »
57	Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Spese di mantenimento - Spese per locali, arredi e materiali (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126)	100 000 »
58	Istituti governativi ed autonomi pei sordomuti e pei ciechi - Spese di mantenimento - Contributo per l'istruzione ed educazione dei sordomuti e ciechi soggetti all'obbligo scolastico nelle scuole e negli asili d'infanzia - Spese per il miglioramento dei locali, degli arredi scolastici e del materiale didattico - Sussidi e spese varie.	2,280,400 »
		14,058,770 »
	<i>Spese per l'istruzione superiore.</i>	
59	Regie Università ed altri Istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	45,750,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	45,750,000 »

QUEIROLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUEIROLO. Ho preso la parola per rivolgere una preghiera anche a nome degli onorevoli Bianchi e Supino, nell'interesse della Università di Pisa, all'onorevole ministro della pubblica istruzione, non perchè egli dia — poichè conoscendo le condizioni di questa Università se ne avesse avuti i mezzi avrebbe già dato — ma perchè voglia rendersi interprete presso il collega ministro delle finanze (al quale, essendo presente, rivolgo anche direttamente la preghiera), della ardente attesa di Pisa perchè alla sua Università sia finalmente assegnata quella somma della quale essa ebbe formale promessa, ed affidamento altrettanto formale, come compenso delle limitazioni finanziarie che Pisa ha dovuto subire e patriotticamente subì in conseguenza della nuova circoscrizione territoriale della sua provincia e

per la creazione della Università e della scuola agraria di Firenze. Ella onorevole ministro, nella sua recente visita a quella Università ha potuto conoscere più d'avvicino i suoi bisogni, ed ha potuto udire dalla viva ed accorata voce dei professori le condizioni veramente dolorose in cui si trovano molti dei suoi Istituti, impari al loro compito scientifico e didattico, inadeguati alla rinnovata funzione delle Università italiane, e non degni delle gloriose tradizioni di quella antica Università.

A nome di Pisa prego l'onorevole ministro perchè voglia patrocinare presso il collega delle finanze l'ardente e legittima aspirazione di quella Università.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. La raccomanderò nuovamente al collega delle finanze.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, il capitolo 59 s'intenderà approvato.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	45.750,000 »
60	Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori della Regia Scuola normale superiore di Pisa e di altri Istituti superiori non regolati dal Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Dotazioni per gli Istituti superiori di magistero di Firenze, Messina e Roma	500,000 »
61	Contributo a favore delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori a carico dello Stato (Tabella A annessa al Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102) e delle Regie Università e degli Istituti superiori mantenuti con convenzione tra lo Stato ed altri Enti.	37,548,100 »
62	Assegni fissi ad Istituti d'istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore della Regia Università di Firenze - Contributo dello Stato all'Ente autonomo per i corsi di letteratura e coltura italiana per stranieri presso la Regia Università di Perugia	444,800 »
63	Spesa per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico o per contribuire, anche in concorso con Enti o privati, al migliore assetto scientifico e didattico delle facoltà o scuole e dei rispettivi Istituti scientifici (Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - articolo 117)	2,000,000 »
64	Fondazioni scolastiche a vantaggio di studi universitari - Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamento agli studi superiori e per il perfezionamento nei medesimi - Sussidi per viaggi d'istruzione nel Regno.	733,500 »
		86.976,400 »
	<i>Spese per le Biblioteche e per gl' Istituti e i corpi scientifici e letterari.</i>	
65	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	4,000,000 »
66	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici e per i locali - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche - Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere - Scambi internazionali	5,000,000 »
67	Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio e per provvidenze necessarie ad impedire il deterioramento del materiale stesso - Spese e incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio - Espropriazioni, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso o raro quando il Governo creda di esercitare il diritto di prelazione, giusta l'art. 6 della Legge 20 giugno 1909, n. 364, o il diritto di acquisto della cosa denunciata, giusta l'art. 9 della legge medesima	300,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	9.300,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	9.300,000 »
68	Assegno alla Biblioteca nazionale Braidense di Milano per la somma corrispondente alla rendita del legato Crespi Edoardo - Assegni a biblioteche non governative ed assegno per la pubblicazione della « Rivista zoologica » e per la biblioteca della Stazione zoologica (Acquario) di Napoli - Assegno annuo quale concorso dello Stato alle spese per la istituzione ed il funzionamento di una scuola per bibliotecari ed archivisti paleografi presso la Regia Università di Firenze	530,000 »
69	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	170,000 »
70	Assegni agli Istituti ed ai Corpi scientifici e letterari e spese inerenti ai fini dei singoli istituti - Contributi dello Stato per il funzionamento del Consiglio Nazionale di ricerche e per la scuola di storia moderna e contemporanea presso il Comitato nazionale per la storia del Risorgimento in Roma.	1,785,000 »
		11.785,000 »
	<i>Spese per le antichità e le belle arti.</i>	
71	Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori musicali - Scuole di recitazione - Soprintendenze ed uffici e istituti dipendenti - Regio opificio delle pietre dure - Regia Calcografia e Gabinetto fotografico nazionale - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie; compensi ed indennità a maestri di arte, ad aiuti ed assistenti (Spese fisse)	14,200,000 »
72	Accademie di belle arti e Licei artistici - Conservatori musicali - Scuola di recitazione - Fitto e manutenzione di locali - Spese per stampati, cancelleria e varie d'ufficio - Acquisto e conservazione di mobili e del materiale artistico e didattico - Spese inerenti ai fini dei singoli istituti	1,200,000 »
73	Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte e di istituti superiori per le industrie artistiche - Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento degli istituti e scuole industriali aventi finalità prevalentemente artistica, trasferiti al Ministero della pubblica istruzione in adempimento al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3127 - Sussidi per arredamenti ed impianti - Concorsi per viaggi d'istruzione di insegnanti e di alunni - Mostre didattiche, premi ad alunni, medaglie di merito - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere e altre istituzioni di educazione tecnica industriale con finalità prevalentemente artistica.	6,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	21.400,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	21.400,000 »
74	Spese per il pensionato artistico e musicale, per il concorso drammatico, per sovvenzioni a rappresentazioni drammatiche, per la tutela e l'incremento dell'arte drammatica e lirica, per incoraggiamento a favore del Teatro d'arte in Roma, per la esecuzione delle composizioni premiate, per aiuti ad Istituti artistici non governativi ed a Società promotrici di belle arti, per premi di incoraggiamento ad artisti e per concorso ad esposizioni artistiche. . . .	700,000 »
75	Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, comuni ed associazioni per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica . .	301,820 »
76	Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata degli istituti d'istruzione artistica	180,000 »
77	Soprintendenze alle antichità, all'arte medioevale e moderna, alle opere d'antichità e d'arte ed uffici ed istituti dipendenti - Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali - Acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, di materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica - Spese per la loro conservazione	300,000 »
78	Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata - Sussidi a Musei e Pinacoteche non governative	400,000 »
79	Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici e monumenti scoperti - Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati e spese per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere - Esplorazioni archeologiche all'estero - Pubblicazione delle « Notizie degli scavi » ed acquisto di opere scientifiche - Rilievi, piante, disegni - Sussidi a scavi non governativi	600,000 »
80	Spese per la Scuola archeologica italiana in Atene e spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia.	180,000 »
81	Monumenti - Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dall'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex-conventi monumentali - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Assegno fisso per il monumentale Duomo di Milano	804,780 »
82	Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Spese per la manutenzione e la custodia del monumento di Calatafimi e della tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera - Assegno per sepolcreto della famiglia Cairoli in Groppello - Spese inerenti ai fini del Museo nazionale di Castel S. Angelo in Roma - Spese per la conservazione di altri monumenti, edifici e raccolte, che si collegano a memoria di fatti patriottici o di persone illustri . . .	2,200,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	27.066,600 »

	<i>Riporto</i> . . .	27.066,600 »
83	Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, retrocessi al Demanio dello Stato ed assegnati al Ministero della pubblica istruzione; per il soggiorno nei Palazzi e Ville Reali delle Loro Maestà e dei Reali Principi, nonchè per il pagamento dei canoni dovuti per l'uso dei palchi di Corte.	1,500,000 »
84	Regio opificio delle pietre dure in Firenze e Regia calcografia in Roma - Spese di manutenzione e di adattamento dei locali - Spese per la lavorazione - Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione	50,000 »
85	Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Manutenzione e adattamento dei locali - Acquisti e commissioni di opere, e spese per il loro collocamento - Regia galleria d'arte moderna in Firenze - Contributo dello Stato da devolversi in acquisti di opere d'arte di artisti nazionali e stranieri.	100,000 »
86	Soprintendenze alle antichità, all'arte medioevale e moderna, alle opere di antichità e d'arte ed uffici ed istituti dipendenti - Spese alle quali si provvedeva con il provento della tassa d'entrata - Spesa relativa ai monumenti, musei, scavi, gallerie, oggetti d'arte e di antichità con le limitazioni, quanto all'uso, risultanti dagli articoli 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554, e 22 della legge 20 giugno 1909, n. 364 - Spese relative alla riscossione della tassa d'entrata e della tassa di esportazione sugli oggetti di antichità e d'arte (stampa, bollatura, numerazione e riscontro dei biglietti, aggio di riscossione) - Spese di cui al Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1317 (art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).	2,300,000 »
87	Acquisto di cose di arte e di antichità.	500,000 »
88	Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte - Materiale scientifico sussidiario pel catalogo - Gabinetto fotografico per la riproduzione delle cose d'arte e relativo archivio	300,000 »
89	Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti - Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte.	215,000 »
90	Mercedi ed indennità ai custodi straordinari ed ai giardinieri in servizio dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità - Visite medico-fiscali al suddetto personale ed assegni in caso di malattia	2,900,000 »
91	Paghe, mercedi e indennità agli operai in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi e dei monumenti.	3,600,000 »
92	Somma per restituzione agli aventi diritto di tasse di esportazione temporanea degli oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimportazione	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	38.531,600 »

	<i>Riporto</i>	38,531,600 »
93	Spese per fitti di locali di ufficio e di cancelleria, per forniture e manutenzione di mobili e suppellettili, di trasporti e facchinaggi degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle antichità e belle arti (esclusi gli istituti d'istruzione artistica)	680,000 »
		39,211,600 »
	<i>Spese diverse.</i>	
94	Contributo pel funzionamento della Regia Commissione geodetica italiana sia per i lavori svolti nel territorio italiano come in concorso con Stati esteri	52,000 »
95	Contributo governativo per il funzionamento della scuola elementare completa e del corso complementare d'insegnamento professionale marittimo a bordo della nave <i>Caracciolo</i> radiata dai ruoli del Regio naviglio (art. 7 dalla legge 13 luglio 1911, n. 724)	16,000 »
		68,000 »
TITOLO II		
SPESA STRAORDINARIA		
—		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
<i>Spese generali.</i>		
96	Assegni di disponibilità e maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	107,000 »
97	Retribuzione al personale straordinario e avventizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici ed Istituti dipendenti dal Ministero	147,200 »
98	Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, e del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 31 dicembre 1923, n. 3127 e 21 maggio 1924, n. 1200 (Spese fisse)	48,000,000 »
99	Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).	700,000 »
		48,954,200 »

Spese per l'istruzione elementare e popolare.

100	Sussidi ai comuni danneggiati dai terremoti per la spesa relativa alla costruzione, al restauro, all'ampliamento ed all'acquisto di edifici per le scuole elementari e per il relativo arredamento principale (Regio decreto 9 maggio 1915, n. 654, e decreti luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056 e 29 aprile 1917, n. 697	500,000 »
101	Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari, iscritti nei ruoli provinciali di cui all'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e dei Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853 e 31 dicembre 1923, n. 2996	95,000,000 »
102	Sussidi per la costruzione e per l'adattamento di locali scolastici in sedi rurali (Quarta delle venti annualità previste dall'articolo 11 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3125)	5,000,000 »
103	Contributo a favore dell'Istituto nazionale della mutualità agraria, sezione per l'insegnamento della cooperazione, della mutualità, dell'igiene rurale e della previdenza	25,000 »
104	Contributo straordinario dello Stato al Monte pensioni degli insegnanti elementari, per la integrazione delle riserve matematiche.	29,000,000 »
105	Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regime austro-ungarico, in corso al 1° luglio 1924 e per la parte delle pensioni liquidate e da liquidare, posteriormente al personale stesso in ragione del tempo di servizio utile prestato fino al 1° luglio predetto.	1,500,000 »
		<hr/>
		131,025,000 »

Spese comuni all'istruzione elementare e popolare e all'istruzione media.

106	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui per gli edifici destinati ad uso delle scuole elementari, medie, magistrali, delle altre scuole e dei convitti, degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati corpi morali; e per l'arredamento principale (banchi e cattedre) degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari, giardini ed asili d'infanzia	12,260,000 »
107	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che il comune di Napoli può contrarre con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento, il restauro e l'arredamento principale (banchi e cattedre) degli edifici scolastici per le scuole elementari, pei giardini d'infanzia e per le scuole magistrali. (art. 5 del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219).	522,299 »

Da riportarsi . . . 12,782,299 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i> . . .	12.782,299 »
108	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni della Basilicata sono autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione, sistemazione e per l'adattamento di edifici ad uso di Scuole elementari e medie (art. 5 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	276,820 »
		13.059,119 »
	<i>Spese per gli istituti di educazione, i collegi e gli istituti dei sordo-muti.</i>	
109	Sussidio alle scuole di magistero superiore femminile annesse all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli e pareggiate con R. decreto del 15 maggio 1901	10,000 »
110	Concorso dello Stato nella spesa di mantenimento di alunni già profughi di guerra e di dodici alunni arabi nei Convitti Nazionali, nonchè di quattro alunni egiziani nei Convitti Nazionali di Roma e Torino.	99,000 »
		109,000 »
	<i>Spese per l'istruzione superiore.</i>	
111	Rimborso al comune ed alla provincia di Torino della spesa di costruzione del nuovo osservatorio della R. Università di Torino in Pino Torinese - Diciannovesima delle venti annualità autorizzate con la legge 23 giugno 1910, n. 426)	10,250 »
112	Somma comprensiva di capitale ed interessi da corrispondere al comune di Milano a rimborso dell'anticipazione di lire 19,000,000 pari al contributo dello Stato nella spesa occorrente per il completo assetto edilizio degli Istituti d'istruzione superiore di Milano (Terza delle trenta annualità stabilite dall'art. 2 del Regio decreto 10 febbraio 1924, n. 347)	1,308,970 »
113	Contributo dello Stato nella spesa per l'assetto edilizio dell'Istituto di studi superiori di Firenze (Quattordicesima delle trentacinque annualità stabilite dall'art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 856).	108,335 »
114	Università di Genova - Spese per la prosecuzione dei lavori per l'assetto edilizio (Legge 27 giugno 1922, n. 925 e Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1974).	1,486,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	2.913,555 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i> . . .	2.913,555 »
115	Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli osservatori astronomici e gli altri Istituti d'istruzione superiore non contemplati nelle tabelle A e B del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102	100,000 »
116	Contributo dello Stato nelle spese per l'assetto edilizio della Regia Università di Padova (Quarta delle sei rate autorizzate col Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1889)	2,000,000 »
117	Spese per il completamento dei lavori di sistemazione edilizia degli Istituti della Regia università di Pavia (Terza delle quattro rate autorizzate col Regio decreto 14 giugno 1925, n. 1048).	3,000,000 »
118	Compimento delle opere relative all'assetto edilizio della Regia Università di Parma (Regio decreto 9 novembre 1925, n. 2073) Spesa ripartita - seconda delle venti annualità	250,000 »
119	Borsa di studio istituita in onore della memoria dello scienziato inglese sir William Ramsay, a favore di provetti chimici che intendano perfezionarsi in Inghilterra, nelle industrie chimiche (decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1238)	40,000 »
120	Contributo dello Stato per i lavori di completamento e di sistemazione della Regia scuola di ingegneria in Napoli, da versarsi al bilancio speciale dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli (Regio decreto 15 agosto 1925, n. 1636 e 31 dicembre 1925, n. 2436) Spesa ripartita - Terza delle quattro rate	500,000 »
121	Contributo straordinario all'Amministrazione provinciale di Sassari in relazione all'onere da questa assunto colla convenzione approvata con il Regio decreto 9 ottobre 1924 per il mantenimento della Regia Università di Sassari (Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2433) Spesa ripartita - Terza delle nove rate	300,000 »
		9.103,555 »
	<i>Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i corpi scientifici e letterari.</i>	
122	Costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze - Stanziamento corrispondente alle anticipazioni, che, giusta la convenzione approvata con la legge 21 luglio 1902, n. 337, verranno somministrate allo Stato dalla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze	<i>per memoria</i>
123	Spese ai fini del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano	50,000 »
		50,000 »

Spese per le antichità e le belle arti.

124	Assegni al personale del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma collocato a riposo anteriormente alla regificazione del Liceo stesso (art. 3 del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672)	1,200 »
125	Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale dell'Amministrazione della Real Casa passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione dell'istruzione pubblica con l'art. 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, n. 641 (Spese fisse)	750,000 »
126	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri istituti di credito per l'acquisto delle aree, per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento o il restauro di Regie Scuole industriali trasferite al Ministero della pubblica istruzione in adempimento del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3127, o per l'arredamento dei relativi edifici scolastici e delle relative officine (decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, ed art. 11 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523)	101,955 »
		853,155 »

Spese diverse.

127	Contributo dello Stato nelle spese occorrenti alla pubblicazione, a cura dell'Accademia dei Lincei, degli atti costituzionali del medio evo e delle età anteriori al Risorgimento italiano e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta	30,000 »
128	Spesa per la pubblicazione di una edizione nazionale dei manoscritti di Leonardo da Vinci (Spesa ripartita — Nona delle dieci annualità stabilite dal Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2209)	20,000 »
		50,000 »

CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti.

129	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in conseguenza del prestito contratto per le spese di assetto e miglioramento dell'Università di Padova e dei suoi stabilimenti scientifici - Venticinquesima delle quaranta annualità approvate con la legge 10 gennaio 1904, n. 26, rettificata a partire dall'esercizio 1915-16 secondo un nuovo piano di ammortamento	28,430 »
130	Annualità dovuta alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in dipendenza della legge 17 luglio 1903, n. 373, che approva la convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici (Venticinquesima delle quaranta annualità)	97,820 «
131	Annualità da corrispondersi alla Cassa centrale di risparmi e depositi in Firenze, ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per le spese di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze. (Legge 21 luglio 1902, n. 337)	120,000 »
132	Annualità per la estinzione del prestito occorrente per la sistemazione della zona monumentale di Roma - Ventunesima delle trentacinque annualità approvate con l'art. 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502 modificato dall'art. 5 della legge 15 luglio 1911, n. 755. .	300,000 »
133	Annualità dovuta alla Cassa centrale di risparmi e depositi in Firenze ad estinzione del mutuo di lire 2,250,000 dalla medesima accordato al tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione edilizia del Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze, a termini della convenzione 7 febbraio 1920 approvata e resa esecutiva con la legge 6 gennaio 1921, n. 28 (art. 3 della legge 6 gennaio 1921, n. 28). (Ottava delle trentacinque annualità)	86,500 »
		632,750 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.

Spese generali.	9,661,630 »
Debito vitalizio	35,180,000 »
Spese per l'Amministrazione scolastica regionale e per l'istruzione elementare e popolare.	772,524,500 »
Spese per l'istruzione media e per l'educazione fisica	186,169,980 »
Spese per gl' Istituti di educazione, i collegi e gl' Istituti dei sordo-muti e dei ciechi	14,058,770 »
Spese per l'istruzione superiore.	86,976,400 »
Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i Corpi scientifici e letterari	11,785,000 »
Spese per le antichità e le belle arti	39,211,600 »
Spese diverse :	68,000 »
 Totale della categoria prima della parte ordinaria	 1,155,635,880 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.

Spese generali.	48,954,200 »
Spese per l'istruzione elementare e popolare	131,025,000 »
 <i>Da riportarsi</i>	 179.979,200 »

	<i>Riporto</i>	179.979,200 »
Spese comuni all'istruzione elementare e popolare e all'istruzione media		13,059,119 »
Spese per gli Istituti di educazione, i collegi e gli Istituti dei sordomuti		109,000 »
Spese per l'istruzione superiore		9,103,555 »
Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i corpi scientifici e letterari		50,000 »
Spese per le antichità e le belle arti		853,155 »
Spese diverse		50,000 »
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	203,204,029 »
<i>CATEGORIA SECONDA — Movimento di capitali.</i>		
Estinzione di debiti		632,750 »
	Totale della categoria terza	632,750 »
	Totale del Titolo II (Parte straordinaria)	203,836,779 »
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	1,359,472,659 »
RIASSUNTO PER CATEGORIE.		
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		1,358,839.909 »
Categoria II. — Movimento di capitali		632,750 »
	Totale generale	1,359,472,659 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1927

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità allo stato di previsione annesso alla presente legge.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge già approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di procedere all'appello nominale.

SIMONETTA, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero D'Aste, Ancona, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Bellini, Berenini, Bergamini, Bianchi Luigi, Biscaretti, Bombig, Bonin, Borghese, Borsarelli, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Callaini, Campello, Cao Pinna, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cesareo, Chersich, Cito Filomarino, Cocchia, Corbino, Credaro.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, Del Bono, De Marini, De Vecchi, De Vito, Di Bagno, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio.

Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano.

Gallina, Gioppi, Giordani, Grandi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malagodi, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Morrone, Mortara, Mosconi.

Orsi Delfino.

Palummo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pincherle, Pipitone, Pironti, Pitacco, Podestà,

Queirolo.

Rajna, Rava, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni.

Salata, San Martino, Scalori, Schanzer, Scherillo, Sechi, Segrè-Sartorio, Sili, Simonetta, Sitta, Suardi, Supino.

Tacconi, Thaon di Revel, Tolomei, Torraca, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valvassori-Peroni, Venzi, Viganò.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 862):

Senatori votanti	116
Favorevoli	101
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2033, concernente la proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1927, agli esattori del decennio 1913-1922 (N. 856):

Senatori votanti	116
Favorevoli	107
Contrari	9

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1927

Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree (N. 965):

Senatori votanti	116
Favorevoli	109
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, concernente la decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili (N. 891):

Senatori votanti	116
Favorevoli	100
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 243, che ammette nuove merci all'importazione temporanea (Numero 833):

Senatori votanti	116
Favorevoli	110
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2213, che estende il diritto al risarcimento dei danni di guerra a favore di coloro che, pur non essendo cittadini italiani al momento del danno, abbiano servito con fedeltà ed onore nell'esercito o nell'armata italiana per un periodo non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-18 e siano attualmente in possesso della cittadinanza italiana (N. 910):

Senatori votanti	116
Favorevoli	109
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 27 gennaio 1927, n. 127, recante autorizzazione per esecuzione di lavori e concessione di sussidi, in dipendenza dei danni prodotti

dalle alluvioni del 1926, nella Valle Padana, nelle tre Venezie e nella provincia di Forlì (N. 904):

Senatori votanti	116
Favorevoli	108
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 80, che proroga l'efficacia del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, numero 1115, concernente la alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili (N. 906):

Senatori votanti	116
Favorevoli	108
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 gennaio 1927, n. 121, contenente modifiche al Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, che erige in Ente morale l'Alleanza Cooperativa Torinese (N. 830):

Senatori votanti	116
Favorevoli	107
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, concernente provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette (N. 857):

Senatori votanti	116
Favorevoli	104
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1805, concernente la estensione dell'obbligo del diritto fisso di visita veterinaria a prodotti ed avanzi animali.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1927

non contemplati nella tabella annessa alla legge 16 luglio 1916, n. 947 (N. 806):

Senatori votanti	116
Favorevoli	106
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1623, contenente modificazioni alle tariffe per il servizio delle riscossioni per conto di terzi (N. 851):

Senatori votanti	116
Favorevoli	107
Contrari	9

Il Senato approva.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che, per i poteri oggi conferitimi, ho chiamato a far parte della Commissione per l'esame del disegno di legge sulla leva marittima i senatori Amero d'Aste, Cito Filomarino, Di Robilant, Marcello, Sechi e Triangi.

La Commissione si adunerà nel primo ufficio alle ore 15.30 di domani.

Domani alle ore 15 riunione degli Uffici. Alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 958);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1618, concernente il divieto per la città e il territorio di Zara della fabbricazione di tabacchi lavorati similari a quelli di produzione del monopolio italiano (N. 628);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2194, che approva una convenzione per aumento di escavazione nelle Regie miniere demaniali dell'Elba (N. 869);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, per la trasfor-

mazione della Società cooperativa «Unione militare» in Ente autonomo avente personalità giuridica propria (N. 865);

Provvedimenti per incoraggiare la esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura (Numero 964);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo (N. 883);

Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato (N. 959);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, recante norme regolamentari per la tutela del risparmio (N. 752);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, riguardanti il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 734);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, contenente norme sulle promozioni nella magistratura (N. 849);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, contenente provvedimenti per la reggenza delle preture prive di titolare (N. 850);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, recante provvedimenti per la tutela del risparmio (N. 647);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1927, n. 115, concernente la sanatoria per l'applicazione dei tributi locali da parte dei comuni e delle provincie (N. 801);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1240, concernente la integrazione dei fondi stanziati in bilancio per compensi di costruzione a navi d'acciaio (N. 592);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1734, relativo alla emissione di una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedersi a Banche operanti fuori del Regno (N. 907);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 3 settembre 1926, n. 1622, che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari (N. 881);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme relative alla liquidazione dei consorzi e delle associazioni cooperative (N. 875);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria (N. 712);

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1921, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero (N. 863);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede l'importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale, di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica (N. 834);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una piazza d'armi in Ferrara (N. 932);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala (N. 676);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia (N. 878);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, concernente alienazione di prestazioni perpetue dal fondo di beneficenza e religione nella città di Roma al fondo per il culto (N. 796);

Modificazioni dell'articolo 87 della legge elettorale politica, Testo Unico 17 gennaio 1926, n. 118 (N. 963);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle

imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli oli minerali (N. 797);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente l'ampliamento della circoscrizione comunale di Predappio (N. 839);

Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedimenti relativi allo spostamento in nuova sede dell'abitato di Predappio, in provincia di Forlì (N. 905);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, per la istituzione di una speciale tassa sugli animali caprini (N. 894);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, concernente la estensione agli impiegati degli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 51, quarto comma e 52 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57 (N. 872);

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei (N. 443-B);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 8, che autorizza anticipazioni al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia contro deposito di valute d'argento (Numero 799);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga fino al 30 giugno 1927, il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscafi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile (N. 838);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla (N. 832);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869, relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli Istituti di credito fondiario per le quote di vetustà e migliorie in dipendenza dei danni di guerra (N. 845);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, relativo alla costituzione della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (A. T. I.) (N. 911);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli uffi-

ciali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (N. 898);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675);

Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina (Numero 695);

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2343, concernente la proroga degli oneri a carico dello Stato pel funzionamento degli Istituti medi e dell'Istituto nautico di Fiume (N. 821);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle Società cooperative e la istituzione dell'Ente per la cooperazione (N. 829);

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle gradualie e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili (N. 870);

Espropriazione per pubblica utilità della casa in Genova ove nacque Giuseppe Mazzini (N. 928);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, concernente la soppressione della Direzione generale delle foreste e dei demani ed istituzione dell'Azienda foreste demaniali (N. 895);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, che approva la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Numero 836);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1691, concernente la approvazione della convenzione stipulata tra il comune di Napoli, la Società pel risanamento, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, per transazioni di liti e concessione alla detta Società della costruzione del nuovo rione Arenella (Numero 639);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, con il quale viene istituita una imposta progressiva sui celibi (N. 730);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente la autorizzazione agli Istituti di credito fondiario ad emettere obbligazioni in valuta pregiata (N. 913);

Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società nazionale « Dante Alighieri » (N. 560);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, contenente provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli (N. 627);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 253, concernente il contributo annuo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei (N. 921);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, portante provvedimenti per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle provincie e disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati di detti Enti (N. 919);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito (N. 795);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali (N. 864);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2207, recante provvedimenti per il ripristino della viabilità e per opere di difesa di abitati, in dipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria (N. 814);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza (N. 917);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 152; per la parifi-

cazione del trattamento tributario dei dipendenti degli economati dei benefici vacanti a quello dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato (N. 800);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2187, riguardante la sospensione della applicazione dell'art. 38 del Testo Unico 22 aprile 1909, n. 229, relativo alle pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato (N. 888);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, che autorizza il Fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi di bilancio somme fino alla concorrenza di lire 6,000,000 alla Società cooperativa edilizia « Aurelia » (N. 852);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, contenente provvedimenti intesi ad aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti (N. 914);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, riguardante l'ammissione degli ufficiali della M. V. S. N. all'assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (N. 967);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, riguardante la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione (N. 923).

La seduta è tolta (ore 19).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Martedì 7 giugno 1927

ALLE ORE 15

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente l'autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina (emanato in virtù dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1927, n. 44) (N. 994);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 300, recante prov-

vedimenti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie (N. 995);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, recante provvedimenti per il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia (N. 996);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891, circa la competenza della Commissione arbitrale incaricata di risolvere le controversie derivanti da requisizione, noleggio, assicurazione, ecc., delle navi (N. 999);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole o dai registri della gente di mare (N. 1000);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, che riordina il registro italiano per la classificazione delle navi (N. 1001);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272, che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo (N. 1002);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della « Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia » (N. 1006);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli (N. 1008);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1106, che reca modificazioni al Regio decreto 31 dicembre 1923, numero 3125, concernente l'edilizia scolastica (N. 1009);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 344, concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche nel Napoletano (N. 1010);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente aggregazione a Spoleto di sei comuni limitrofi (Numero 1011);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, contenente norme per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli Enti locali (N. 1012);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchi delle ruote dei veicoli (N. 1013);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, concernente l'obbligatorietà delle concimaie (N. 1014);

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 563, concernente l'aumento del contributo dello Stato alla Regia Università di Roma, per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica (N. 1015);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 573, contenente modificazioni all'ordinamento della Corte di cassazione del Regno (N. 1016);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina (N. 1018);

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, recante la soppressione della soprattassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento (N. 1019);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico (N. 1020);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, concernente la ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e dell'esportazione temporanea (N. 1021);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283, contenente provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna (N. 1022);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290, che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero (N. 1023);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 233, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi (N. 1024);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ad alcune materie prime occorrenti alla industria della fabbricazione di profumi sintetici (N. 1025);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, concernente l'approvazione della convenzione col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi (Numero 1026);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926, nell'abitato e nella provincia di Bari (N. 1027);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 245, concernente provvedimenti a favore del comune di Perugia per la costruzione del nuovo acquedotto (Numero 1028);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, concernente la riforma organica ed il riordinamento del personale stipendiato del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (N. 1029);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, concernente la soppressione del Commissariato generale dell'emigrazione e l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Direzione generale degli italiani all'estero (N. 1031);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1926, n. 2158, che reca aggiunte e modifiche al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul regime dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia (N. 1032);

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 582, riflettente la proroga di termini per l'importazione in esenzione da dazio doganale dei pomodori e dell'uva fresca da tavola di provenienza dalle Colonie italiane (N. 1033);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, concernente il pagamento di quote a favore dei Comitati per l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione (N. 1034);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 13 marzo 1927, n. 364, concernente la proroga per l'assunzione d'impegni per spese straordinarie da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (N. 1035);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2304, concernente provvedimenti a favore delle Mense arcivescovili di Messina e di Reggio Calabria in dipendenza del terremoto del 1908 (N. 1037);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 20 febbraio 1927, n. 376, che contiene provvedimenti per agevolare le ricostruzioni e lo sbaraccamento negli abitati danneggiati da terremoti (N. 1041).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



CLVIII^a TORNATA

MARTEDI 7 GIUGNO 1927 - Anno V

Presidenza del Presidente TITTONI
e poi del Vice Presidente MARIOTTI

INDICE

Commissione (Nomina di)	Pag. 8758		
Congedi	8740		
Disegni di legge (Approvazione di):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1618, concernente il divieto per la città e il territorio di Zara della fabbricazione di tabacchi lavorati similari a quelli di produzione del monopolio italiano »	8829		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2194, che approva una convenzione per aumento di escavazione nelle Regie miniere demaniali dell'Elba »	8831		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, per la trasformazione della Società cooperativa « Unione militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria »	8832		
« Provvedimenti per incoraggiare l'esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura »	8838		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo »	8839		
« Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato »	8841		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, recante norme regolamentari per la tutela del risparmio »	8843		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 8 maggio 1924, 1924, n. 745, e al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, riguardanti il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie »	8849		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, contenente norme sulle promozioni nella magistratura »	8860		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, contenente provvedimenti per la reggenza delle preture prive di titolare »	8868		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, recante provvedimenti per la tutela del risparmio »	8870		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1927, n. 115, concernente la sanatoria per l'applicazione dei tributi locali da parte dei comuni e delle provincie »	8872		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1240, concernente la integrazione dei fondi stanziati in bilancio per compensi di costruzione a navi d'acciaio »	8873		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radio audizioni circolari »	8877		
« Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme relative alla liquidazione dei Consorzi e delle Associazioni cooperative »	8879		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria »	8882		
« Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1921, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero »	8884		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede la importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale, di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica »	8886		
« Conversione in legge del Regio decreto			

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1927

20 febbraio 1927, n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una piazza d'armi in Ferrara »	8887
« Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala »	8892
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Austria stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia »	8894
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, concernente alienazione di prestazioni perpetue dal fondo di beneficenza e religione nella città di Roma al fondo per il culto »	8902
« Modificazioni dell'art. 87 della legge elettorale politica, Testo Unico 17 gennaio 1926, numero 118 »	8904
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione negli oli minerali »	8905
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente l'ampliamento della circoscrizione comunale di Predappio »	8906
« Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedimenti relativi allo spostamento in nuova sede dell'abitato di Predappio, in provincia di Forlì »	8908
« Conversione in legge del Regio decreto legge 16 gennaio 1927, n. 100, per l'istituzione di una speciale tassa sugli animali caprini »	8910
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, concernente l'estensione agli impiegati degli Enti locali, delle disposizioni contenute negli articoli 51, quarto comma e 52 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57 »	8912
(Discussione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 »	8740
Oratori:	
CHIMIENTI	8758
DE-VITO, <i>relatore</i>	8740
LIBERTINI	8752
MARTELLI, <i>sottosegretario di Stato per le comunicazioni</i>	8753
PALÀ, <i>sottosegretario di Stato per le comunicazioni</i>	8740

PASSERINI ANGELO	8749
PENNAVARIA, <i>sottosegretario di Stato per le comunicazioni</i>	8749
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1734, relativo all'emissione di una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedere a Banche operanti fuori del Regno »	8875
Oratori:	
SUARDO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	8877
SUPINO	8877
(Presentazione di):	8751, 8839
Relazioni (Presentazione di)	8740, 8751, 8879
Sul processo verbale:	
Oratori:	
DALLOLIO ALFREDO	8738
FEDELE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	8740
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) .	8914

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale ed i sottosegretari di Stato per l'interno, per l'economia nazionale, per gli affari esteri, per la marina e per le comunicazioni.

MONTRESOR, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

DALLOLIO ALFREDO. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALFREDO. L'on. Garbasso ha parlato della preparazione scientifica degli ufficiali di complemento in avvenire, facendo le maggiori raccomandazioni affinché non debba succedere ciò che è avvenuto, secondo il generale Percin, in Francia, ove per la incapacità degli ufficiali di complemento furono uccisi 100,000 francesi dai colpi della propria artiglieria.

L'onorevole ministro ha rilevato le parole dell'onorevole Garbasso, notando però che la differenza della cultura scientifica non era dovuta all'abbinamento della matematica colla fisica, perchè in Francia la matematica è separata e la fisica è invece unita alla chimica.

Premetto che il generale Percin nel suo libro « Le massacre de notre infanterie 1915-1918 » dice che 75,000 francesi ont été fauchés par

notre artillerie e documenta tale affermazione che attribuisce essenzialmente alla *conception fausse du principe de l'offensive par suite d'un manque de liaison de l'artillerie et de l'infanterie par suite d'un emploi irrationnel de l'artillerie lourde*.

Non è il caso di analizzare tale affermazione, tanto più che un altro eminente generale francese, il generale Herr, spiega invece le perdite e gli insuccessi gravi, specialmente nel periodo iniziale della campagna, con argomenti differenti.

Certo però che in un articolo sugli « Artilleristiche Monatshefte » del maggio-giugno 1919 il generale d'artiglieria tedesco Rohn scriveva:

« La superiorità incontestabile dell'artiglieria francese sulla nostra è dovuta in buona parte alla migliore preparazione matematica e scientifica dei suoi ufficiali, che sono quasi tutti usciti dalla scuola politecnica ».

Ma in Italia si è da tempo pensato ad avere giovani artiglieri che siano padroni dell'impiego della propria arma.

Infatti, col Regio decreto-legge 2134 del 23 ottobre 1924, in seguito a proposta della Commissione Suprema di Difesa, furono istituiti corsi speciali militari per studenti delle Regie Università (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) e delle Regie Scuole di ingegneria, e l'articolo 1 di tale Regio decreto-legge dice:

« Allo scopo di provvedere che gli studenti delle Regie Università (Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali) e delle Regie Scuole di ingegneria, possano procurarsi una speciale coltura tecnico militare che li renda adatti, quando ufficiali di complemento, a prestare utile servizio presso determinati elementi delle forze mobilitate ed allo scopo altresì di diffondere detta coltura per le particolari esigenze della mobilitazione industriale, sono istituiti, presso i suddetti istituti, speciali corsi militari trimestrali delle seguenti materie:

- a) balistica esterna;
- b) balistica interna e materiale d'artiglieria;
- c) radiotelegrafia;
- d) chimica di guerra;
- e) arte nautica;

e sono stati dati speciali vantaggi agli studenti appartenenti alla leva di terra e di

mare che rispettivamente ottengono il certificato di idoneità in almeno due materie, opportunamente indicate.

Con Regio decreto-legge, n. 1997, del 6 novembre 1924, pure in seguito a proposta della Commissione Suprema di Difesa, sono stati istituiti corsi di alta cultura concernenti la tecnica militare presso le Regie scuole di ingegneria di Pisa e di Roma e la Regia Università di Firenze, e una sezione per ingegneri di artiglieria presso la Regia scuola di ingegneria a Torino, e l'articolo 1 di tale Regio decreto-legge dice:

« Allo scopo di provvedere a specifiche esigenze di alta cultura e per creare ingegneri specializzati in vari rami interessanti la tecnica militare, sono stati istituiti i corsi e la sezione seguenti:

a) un corso di radiotelegrafia e comunicazioni varie presso le Scuole di ingegneria di Pisa e di Roma;

b) un corso di specializzazione ottica presso l'Università di Firenze;

c) una sezione per ingegneria di artiglieria presso la Scuola di ingegneria di Torino.

Inoltre, con circolare n. 557, G. M. 23 ottobre 1925 venivano istituiti due corsi speciali facoltativi:

- 1° Corso superiore tecnico d'artiglieria;
- 2° corso superiore balistico,

e il 16 marzo 1926, inaugurandosi a Torino tali corsi, S. E. il generale Cavallero, sottosegretario di Stato alla guerra, dichiarava che essi miravano, integrandosi a vicenda, al perfezionamento tecnico dei nostri mezzi bellici ed alla più razionale ed economica utilizzazione dei medesimi.

E giustamente il sottosegretario di Stato alla guerra caratterizzava il concorso vicendevole tra l'attività delle forze armate e quella degli organismi tecnico-scientifici e industriali del paese come indissolubilità di sforzi a vicenda integrantesi e intesi tutti ad un unico fine che è la grandezza e la potenza della nazione italiana.

Ho creduto mio dovere, come vecchio artigliere, di rilevare come il Governo nazionale abbia preparato il terreno per fare sì che i nuovi artiglieri abbiano conoscenza intera e sicura del loro ufficio.

La gloria dell'artiglieria italiana sarà sempre

quella di agevolare alla fanteria, in meravigliosa gara di eroismi, il travagliato cammino della vittoria per la grandezza della Patria. (*Vivi applausi*).

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Sono lieto di aver offerto al senatore Dallolio l'occasione di fare così importanti dichiarazioni. Per mia parte, il senatore Dallolio sa che tutte le proposte della Commissione Suprema di difesa per l'introduzione di corsi militari nelle Regie Università, furono accolte prontamente e lietamente; anzi, oltre ai corsi ricordati dal senatore Dallolio, ho introdotto corsi di storia militare nelle Facoltà di lettere, poichè, come il Senato non ignora, è mia profonda persuasione che scuola ed esercito sono due istituzioni che debbono integrarsi ed insieme collaborare per la grandezza della Patria. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Della Noce per giorni 8, Garofalo per giorni 8, Lagasi, per giorni 15, Morpurgo per giorni 3.

Se non ci sono osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Libertini, De Vito, Albini, Rava e Mayer a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 281, che approva la convenzione aggiuntiva riguardante il prolungamento della linea aerea Venezia-Vienna sul tratto Venezia-Roma ».

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per la concessione all'industria pri-

vata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree ed ascensori in servizio pubblico ».

ALBINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conferimento a titolo d'onore, del diploma di licenza al nome degli studenti degli Istituti d'istruzione artistica, caduti in guerra o dopo la guerra per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria ».

RAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, riguardante l'Istituto commerciale italiano per favorire la esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato ».

MAYER. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regio decreto relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Libertini, De Vito, Albini, Rava e Mayer della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » (N. 958).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 958).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PALA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Una leggera indisposizione, fortunata-

mente lieve, di S. E. il Ministro delle comunicazioni, gli ha vietato di poter presenziare alla discussione sul bilancio. Poichè nessuno degli onorevoli Senatori ha preso la parola, i sottosegretari non avrebbero gran che da dire. Tuttavia, io desidero di non lasciarmi sfuggire l'occasione per porgere all'illustre relatore del bilancio delle comunicazioni, onorevole De Vito, per la parte che si riferisce alla marina mercantile nonchè alle ferrovie e alle poste, il più fervido ringraziamento per l'opera e lo studio veramente prezioso che egli ha portato intorno al bilancio. Desidero inoltre esprimergli i personali ringraziamenti nostri per le parole altamente onorevoli che egli ha scritto nei riguardi dei marinai d'Italia, dei ferrovieri ed agenti posteografonici, ma soprattutto dei marinai che all'estero, nei continui contatti con gli altri popoli, dimostrano a fatti il nuovo spirito che anima la Nazione italiana. Il Capo del Governo in una occasione importantissima per i marinai italiani, li ammonì che essi rappresentano, nel contatto con le altre Nazioni, l'Italia fascista, definitivamente fascista, totalmente fascista. I marittimi nelle loro azioni quotidiane dimostrano di aver compreso appieno l'ammonimento del Capo e di attuarlo in tutta l'estensione del termine.

Ringraziando l'onorevole senatore De Vito per le sue parole, ringrazio anche il Senato, interpretando il suo silenzio intorno a questo bilancio come approvazione per la mirabile azione che i marinai italiani compiono tutti i giorni per la grandezza e per la potenza della Patria. (*Approvazioni*).

DE VITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *relatore*. Ringrazio l'illustre rappresentante del Governo delle sue cortesi espressioni, anche a nome della Commissione di finanza.

La Commissione di finanza è dolente dell'assenza di S. E. Ciano. Mi auguro che si tratti di lieve indisposizione ed a lui rivolgo gli auguri migliori che sono fatti di ammirazione e di alta stima per l'opera sua.

Veramente non era mia intenzione di prendere la parola su questo bilancio, data la mancanza di discussione generale. Ad ogni modo io credo che gli onorevoli colleghi vorranno consentire che io tocchi soltanto alcuni

punti comuni alle diverse Amministrazioni che costituiscono il Ministero delle comunicazioni.

Un primo punto riguarda i rapporti col personale e le caratteristiche dei vari servizi. La concezione di uno Stato, posto al disopra degli individui e i cui interessi debbono sempre e ad ogni costo prevalere sugli interessi dei singoli, altamente affermata ed attuata dal Capo del Governo e dal Governo tutto, ha la sua influenza nelle Amministrazioni pubbliche, comprese quelle organizzate a tipo industriale, quali la ferroviaria, la postale, la telefonica.

Anche quando alla consueta forma del rapporto di pubblico impiego si sostituisce il contratto, l'interesse dello Stato permane supremo. Il funzionario o l'agente in tanto ha diritto al suo posto, in quanto l'azione sua si svolge conformemente non solo agli interessi immediati dell'azienda, ma a quelli politici dello Stato. E in tanto ha diritto ai suoi congedi, ai suoi orari, ai suoi riposi in quanto le esigenze di servizio consentano.

Più che rapporto gerarchico, è dedizione completa ed assoluta. E non più esercizio arbitrario individuale o collettivo delle proprie ragioni od arbitraria affermazione delle proprie aspirazioni, non più sabotaggi, non più scioperi, ma disciplina ferma e fede piena nell'autorità dello Stato.

Nè l'individuo è annullato. Anche nei più umili uffici egli risente della dignità della funzione che esercita, o dell'ente cui appartiene, e trova legittimo appoggio nelle Associazioni consentite dalla legge. Per l'individuo aumentano anzi le cure, sia per elevarne il trattamento economico con stipendi e paghe adeguate, sia per assisterlo con benefici istituti di previdenza, per aumentarne il rendimento avvicinandolo ai luoghi di lavoro con abitazioni comode ed igieniche, per accrescerne la resistenza fisica e morale con le provvide e mai abbastanza lodate istituzioni del dopo lavoro.

Sono questi i rapporti che regolano i 170,000 ferrovieri, i 37,000 posteografonici, i 24,000 ricevitori ed agenti rurali.

E regolano pure i 124,915 marittimi imbarcati, ed i 25,000 lavoratori portuali che, pur non appartenendo allo Stato, sono sottoposti all'autorità sua per l'attinenza delle attribuzioni loro a finalità di pubblico interesse.

Vero è che le spese di personale, in confronto delle previsioni per l'esercizio in corso, aumentano di lire 20,570,000 per le poste, di lire 930,000 per i telefoni, di lire 44,100,000 per le ferrovie. Ed aumentano pure le corrispondenti spese generali.

Ma a tali aumenti rispondono una diminuzione unitaria di personale, un maggiore rendimento, un comportamento migliore.

La concezione dello Stato influisce anche sulla organizzazione dei servizi. In questi deve il pubblico avere le condizioni indispensabili allo sviluppo di sue attività, e trovare soddisfazione alle legittime sue richieste.

I compiti e le funzioni di Stato non si circoscrivono entro limiti dottrinali, ma variano, si svolgono e si restringono a seconda che la necessità richiede.

Le industrie non sono considerate nemiche, ma cooperatrici di vita economica. Si lascia ad esse adeguato campo, ad esse si affidano mansioni già esercitate dallo Stato, si accorda loro ogni ragionevole aiuto con equa tutela delle risorse nostre naturali, indipendentemente da ogni teorica liberista o protezionista. Ma indipendentemente anche da ogni concetto di industrializzazione o di statizzazione lo Stato interviene a correggere eventuali travimenti, o ad assumere mansioni industriali prevalenti, collaterali o sussidiarie quando appaia utile nel pubblico interesse.

Il coordinamento tra le varie sfere d'azione forse non è ancora armonico, ma le interferenze si modificano, e gl'ingranaggi si perfezionano. Nè sono segnate colonne d'Ercole. Una delle principali caratteristiche del nostro Governo è proprio quella di non arrestarsi per questioni dottrinali, di principio o di euritmia, ma di provvedere appena una necessità si verifici e come la necessità richiede.

Intanto nella confortante ripresa economica il traffico assume notevoli proporzioni.

Secondo i dati del 1926 le Ferrovie di Stato trasportano 113,570,430 passeggeri e tonnellate 65,276,000 di merci.

Il movimento dei nostri porti ascende complessivamente a tonn. 32,605,633 ed a 75,100 passeggeri sbarcati e imbarcati.

Ed il movimento postale è di 2,020,987,000 di corrispondenze, 12,498,229 pacchi spediti e 13,061,629 pacchi arrivati, 6,547,804 operazioni

di deposito e rimborso su libretti postali, 1,769,444 sui conti correnti, 148,152,210 telegrammi, 5,287,000 conversazioni interurbane sulla sola rete di Stato.

Le relazioni internazionali si fanno sempre più estese.

Le navi nostre percorrono tutti i mari: le nostre reti ferroviarie, telegrafiche, telefoniche s'allacciano con le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche estere e con l'estero ci legano servizi cumulativi; di corrispondenza, accordi e trattati commerciali, mentre nuovo campo di attività e di amichevoli rapporti offriamo con l'istituzione di porti franchi.

Ed i servizi si svolgono quasi signorilmente.

Transatlantici quali il « Roma », il « Duilio », il « Giulio Cesare », i tre « Conti » offrono ai passeggeri comodità rispondenti alle esigenze tutte del lusso e di agiata vita civile.

I nostri treni possono ormai reggere il confronto coi migliori treni esteri, e per proprietà e decoro costituiscono un vanto di nostra rete ferroviaria.

Persino gli Uffici postali e le ricevitorie vanno assumendo veste nuova.

Ovunque impera il più alto sentimento di dignità della nazione.

Secondo punto comune. — Svolgimento dei servizi pubblici affidati all'industria privata.

Linee telefoniche, linee di navigazione, tramvie, servizi automobilistici non hanno avuto origine secondo un piano organico ed unità di direttive, ma per necessità di cose furono attuate e si svilupparono secondo le esigenze.

Di qui spezzamenti di linee, sperequazioni, isolamenti; di qui difformità stridenti e spiacevoli confronti.

I comuni difetti di origine creano problemi comuni, impongono provvidenze analoghe.

Servizi pubblici possono essere esercitati dall'industria privata soltanto per concessione dello Stato. Ma l'istituto della concessione, che nella legislazione e nella prassi nostra amministrativa ha avuto elaborazione perfetta, è in via di rinnovamento con graduale e continua attuazione dei principi che l'informano, dovendosi tenere conto di finalità più estese e della maggiore entità degli interessi patrimoniali che ad esso si connettono.

D'altra parte la crescente autorità dello Stato da nei contratti prevalenza maggiore agli

interessi pubblici, rafforzando e modificando con disposizioni d'indole legislativa norme di diritto privato e talvolta anche clausole contrattuali.

Così le differenze fra concessione e convenzione vanno scomparendo, e l'una e l'altra si avviano a veste uniforme.

E spesso per la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sviluppo economico a regioni meno favorite, o per soddisfare esigenze pubbliche non suscettibili di dare al concessionario un sufficiente reddito, lo Stato è costretto a far porre in essere intraprese industrialmente passive, addossandosi ogni onere, o integrando con notevoli contributi e sovvenzioni i relativi piani finanziari.

Esempio tipico: le linee di navigazione sovvenzionate alle cui spese lo Stato contribuisce con l'annua somma di 200 milioni gradualmente riducibili, per assicurare un'annua percorrenza di 5,676,181 miglia.

È fuori dubbio che la ripartizione delle linee in indispensabili ed utili, con diversa struttura dei patti di esercizio, e diversa incidenza di oneri sul bilancio dello Stato, è informata a sani criteri amministrativi.

E le comunicazioni sono determinate tenendo conto degli interessi che si raggruppano intorno ai nostri porti maggiori e delle tradizioni delle più antiche Società di navigazione, evitando intralci all'attività della marina libera, di quella marina che, pur essendo esposta alla pressione sempre più attiva della marina estera, compie tanto arditamente e degnamente la missione sua con fiducia nel vigile interessamento del ministro.

Trattandosi di ordinamento che deve svolgersi per un lungo periodo di anni non è possibile formulare ora un giudizio sui risultati economici dei servizi sovvenzionati.

Intanto però constatiamo che, nonostante le perturbazioni e la instabilità di alcuni traffici, il movimento complessivo accertato nel 1° semestre d'esercizio è abbastanza confortante:

Linee indispensabili:

merci, tonn. 263.011;
 passeggeri, n. 1.114.564;
 noli, lire 44.263.487.

Linee utili:

merci, tonn. 955.107;
 passeggeri, n. 50.846;
 noli, lire 154.744.568.

Naturalmente la nostra navigazione sovvenzionata non può essere una morta cosa, e deve corrispondere in ogni momento alle nostre condizioni di fatto, alle esigenze nostre ed all'orientamento dei traffici mondiali che non hanno trovato ancora il definitivo loro assetto. Di qui la possibilità di modifiche, già prevista dal Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, e la possibilità di soddisfare altre esigenze.

A tale proposito una preghiera in nome della Commissione e mio debbo rivolgere al Ministro delle comunicazioni ed al Ministro dei lavori pubblici che hanno tanto spirito di fattività vigile e tanta modernità di vedute. Ed è di voler studiare d'accordo il modo di provvedere all'adattamento e coordinamento dei servizi marittimi con quelli di navigazione interna.

PALA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Esiste qualche cosa di più della sola volontà a questo riguardo. Esistono già dei trattati e degli studi.

DE VITO, *relatore*. Ne sono molto lieto, ed a nome della Commissione e mio ringrazio il Governo per questa dichiarazione. E vorrei fare un'altra preghiera sull'argomento, di provvedere cioè anche al collegamento dei trasporti marittimi e fluviali coi porti e con gli scali.

Tale collegamento appare ancora più necessario per gran parte dell'Italia centrale e per tutta l'Italia meridionale ed insulare, dove la mancanza di corsi d'acqua navigabili e l'orientamento dei monti rendono inattuabili linee di navigazione interna su larga scala. Per queste regioni il piccolo cabotaggio, cui si prestano il frastagliamento delle coste e l'esistenza di numerosi approdi, può sostituire efficacemente la mancanza di linee fluviali, concorrendo al trasporto più economico di merci povere ed ingombranti affidato oggi esclusivamente alle ferrovie od ai mezzi ordinari.

L'antico dissidio tra ferrovie e cabotaggio, che un tempo sembrava insanabile, non ha più ragione d'essere. La politica dei trasporti è ormai una sola: soddisfare alle esigenze di vita.

economica del paese nel modo migliore e coi mezzi e per le vie più idonee.

Di carattere diverso dalla concessione dei servizi di navigazione è quella dei telefoni urbani e interurbani secondari. Nè starò qui a rifarne la storia.

Io credo che se soffriamo oggi di malattie nervose, lo dobbiamo in gran parte al servizio telefonico passato. Credo sia stato un bene l'aver affidato all'industria privata l'esercizio di tutte le linee urbane e di una gran parte delle linee interurbane secondarie che si aggirano sui 38 mila chilometri circa.

La natura redditizia di tali servizi ha consentito al Ministro di non accordare alcuna sovvenzione diretta, anzi d'imporre ai concessionari il pagamento delle reti cedute ripartito in 20 annualità, di spendere almeno 680 milioni nel termine di 10 anni per rimettere le reti in completo assetto, e di richiedere la compartecipazione del 4 per cento sul prodotto lordo. È inoltre riservato allo Stato l'esercizio delle linee internazionali e delle interurbane principali per una complessiva lunghezza di chilometri 39,000.

Se dobbiamo giudicare dai risultati finora conseguiti, noi dobbiamo dire che il Ministro può essere contento dell'opera sua.

Nell'esercizio 1925-26 dalla rete statale così ridotta si è avuto un introito lordo di lire 50,957,919, superiore a quanto si percepiva sull'intera rete interurbana nel precedente regime.

Le compartecipazioni e canoni a carico delle Società concessionarie hanno dato lire 5,014,418. E l'avanzo di gestione è stato di lire 21,930,627.

Vi è anche la prima annualità in lire 38,515,755; ma questa non può essere considerata come un provento, costituendo una quota di pagamento degli impianti ceduti dallo Stato. E buone sono le previsioni per il 1927-28:

Annualità	L. 38,115,755
Compartecipazioni e canoni	» 6,400,000
Prodotto rete	» 58,000,000
Avanzo gestione	» 14,460,355

Nei riguardi tecnici il servizio va migliorando, ma non potrà trovare il suo normale assetto finchè i lavori in corso non sieno ultimati.

Dobbiamo però rilevare che le sperequazioni dianzi accennate qui si accentuano.

Nei servizi interurbani nel 1925-26 al milione di conversazioni della Lombardia, al mezzo milione della Liguria, al mezzo milione del Piemonte corrispondono le 8000 della Basilicata, le 12,000 dell'Umbria, le 15,000 d'Abruzzo e Molise, zero della Sardegna che non è collegata.

Nè migliore è la situazione dei servizi urbani.

Sta in fatto che quasi tutta l'Italia meridionale, una parte dell'Italia centrale e parte notevole della Sicilia hanno meno di un abbonato per ogni 1000 abitanti, e da uno a due abbonati soltanto hanno la Sardegna, la Venezia Giulia e la Venezia Tridentina.

Confidiamo che le Società tutte sieno spinte ad intensificare gl'impianti anche nelle contrade meno favorite da natura e nelle quali anzi il telefono è reclamato da maggiori esigenze di vita civile.

E facciamo voto perchè da parte dell'Azienda s'affrettino la costruzione del cavo subacqueo diretto fra Val di Arche e Zara, il collegamento misto radio-telefonico o con cavo subacqueo tra la Sardegna ed il continente, e si decida la prosecuzione del grande cavo sotterraneo San Giuliano-Bologna-Roma-Napoli oltre Napoli in guisa che maggior parte dell'Italia meridionale e la Sicilia possano trarne vantaggio.

Le condizioni finanziarie dell'Azienda e lo sviluppo del traffico sono fortunatamente tali da permettere queste raccomandazioni anche alla vostra Commissione, vigile tutrice di rigorosa finanza.

Carattere intermedio hanno le concessioni di ferrovie e di minori mezzi di trasporto terrestri, cui accennerò brevemente, trattandosi di argomento che, per quanto attinente ancora ad altro bilancio, è già entrato virtualmente nella competenza del Ministero delle comunicazioni.

Non occorre ch'io ricordi come nelle regioni più ricche e progredite una fitta rete di ferrovie secondarie, di tranvie, di linee automobilistiche sodisfi le esigenze tutte del traffico. Nè mancano di quando in quando iniziative nuove, quasi sempre aiutate dallo Stato, per aggiungere ancora mezzi rapidi di trasporto.

Altre regioni invece, specialmente nelle isole e nell'Italia meridionale, compresi gli Abruzzi e il Molise, per le meno favorevoli condizioni loro sono tuttora servite scarsamente e inadeguatamente dalle ferrovie. La povertà dei traffici qui allontana la costruzione delle linee. A sua volta la scarsità dei mezzi di comunicazione allontana il traffico. Così ci si aggira in un circolo vizioso nel quale restano non solo deluse le aspirazioni delle popolazioni, ma compromessi interessi dell'economia nazionale.

Per uscirne occorre un'azione energica di Governo, non tanto per estendere le costruzioni dirette, dovendosi ancora ultimare quelle da molti anni iniziate, quanto per spingere ed aiutare adeguatamente l'industria privata a costruire ed a scartamento normale quelle ferrovie che abbiano lo scopo di avvicinare alle grandi correnti di traffico regioni che ne sono lontane.

Quanto alla raccolta dei prodotti ed all'avviamento loro ai mercati interni vicini dovrebbero le iniziative locali provvedere con minori mezzi di trasporto.

Il rivolgimento portato dall'automobilismo ha dimostrata l'erroneità dell'antico concetto che le ferrovie e le tramvie rendano quasi inutile la comunicazione stradale ordinaria fra i punti da esse serviti, giungendo anzi a richiedere strade separate e convenientemente attrezzate, richieste che per felice intuito del Capo del Governo si stanno gradatamente attuando.

D'altra parte l'automobilismo che già si presta mirabilmente al servizio passeggeri entro un determinato raggio, e tanto da spingere la legislazione ad accordare protezione a ferrovie e tramvie nei casi di concorrenza, dovrebbe tentare la prova per il regolare trasporto delle merci nelle varie sue forme. Occorrerebbero servizi pubblici esclusivi per le merci, con equie sovvenzioni dello Stato riducibili a seconda dell'incremento del traffico o della diminuzione delle spese di esercizio, vincolati all'osservanza non di orari ma di termini di consegna. Ed essi potrebbero non solo sostituire utilmente il carro od il furgone, ma provvedere anche meglio di tramvie e di ferrovie locali al collegamento entro determinati limiti di distanza fra centri di produzione, centri di raccolta e di mercati e scali ferroviari, tramviari, marittimi o fluviali. Naturalmente sarebbe necessaria una migliore manutenzione delle strade, ma questa ormai

s'impone per l'intensificato traffico e per lo sviluppo dell'automobilismo privato. La difficoltà potrebbe essere superata affidandone la cura alle stesse imprese di trasporti. Così pure sarebbero necessari accordi per facilitare e rendere più semplice ed economico l'inoltro delle merci stabilendo servizi di corrispondenza con ferrovie, tramvie e linee di navigazione.

Nè tali provvedimenti richiederebbero gravi sacrifici allo Stato, ma farebbero diminuire la pressione per costruzioni di ferrovie locali e di tramvie, e contribuirebbero a risolvere in parte notevole l'assillante problema dei trasporti per fertili zone dell'Italia centrale, dell'Italia meridionale e delle isole.

Rimangono infine le concessioni per comunicazioni radioelettriche nelle quali il nostro Marconi ha segnato orme indelebili, onorando il genio italiano.

E rimangono quelle di linee aeree postali che, non sufficientemente utilizzate ancora, andranno sempre più estendendosi con i continuati e sempre maggiori trionfi dell'ala italiana nella immensità dei cieli.

Ed è facile profezia che prossimo è ormai il giorno in cui le vie aeree saranno elemento essenziale del sistema e della politica dei trasporti, soddisfacendo alle crescenti esigenze dei commerci e della vita intensiva moderna.

Altro punto comune: l'attrezzatura delle industrie.

Nessun dubbio ormai sulla necessità della maggiore cooperazione dell'industria alle varie forme e diverse attività del Ministero delle comunicazioni.

Ma, per avere una cooperazione effettiva ed efficace, occorre che da parte dello Stato sieno programmi chiari e precisi per determinati periodi, con finanziamenti certi e con metodiche ordinazioni, tali da assicurare un ritmo normale di lavoro, senza dannose interruzioni, saltuarie intensificazioni, o improvvisi rallentamenti.

E da sua parte l'industria deve essere attrezzata in guisa da corrispondere adeguatamente al piano organico dell'Amministrazione ed alle commesse dei privati, evitando doppiati, eccessi e deficienze d'impianti, poichè eccessi e deficienze, sono ugualmente dannosi nei riguardi del rendimento economico.

Il problema più grave è quello dei cantieri navali.

Col 30 giugno 1926 scadevano i provvedimenti per compensi di costruzione, prorogati nei soli riguardi delle linee sovvenzionate indispensabili.

Da tale data avrebbe dovuto aver vigore soltanto il regime di franchigia doganale. Ma salvo caso eccezionale per qualche cantiere in più favorevoli condizioni, anche in regime di franchigia la produzione nazionale in confronto di quella estera sarebbe rimasta gravata di oneri maggiori.

Le cause sono a tutti note. Ed è noto che all'estero il prezzo di mercato è spesso inferiore anche a quello di produzione locale, per *dumping* e per facilitazioni che i Governi accordano.

Di qui le provvidenze del decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865 che si modellano su quelle precedenti del 1923 con qualche attenuazione di oneri.

Perchè le disposizioni rispondano allo scopo, occorre che il complesso dei compensi accordati dia modo all'armatore di procurarsi la nave costruita nel regno ad un prezzo non maggiore di quello d'acquisto all'estero.

Il decreto del 1923 del ministro Ciano è riuscito pienamente efficace. Nel 1926 l'Italia ha raggiunto per la prima volta il secondo posto fra gli Stati che costruiscono navi.

Il nuovo decreto non ha ancora il conforto dell'esperienza.

Nè è intendimento mio fare calcoli che porterebbero ad esposizione di dati non pacifici e a discussione di elementi variabili. Ma dagli elementi raccolti può desumersi che, ove non intervengano cause perturbatrici, i compensi stabiliti per il primo quadriennio sieno sufficienti. Quanto ai due quadrienni successivi si confida che alle riduzioni stabilite possano corrispondere migliorate condizioni generali, rendimenti maggiori di mano d'opera e diminuzione di spese generali dei nostri cantieri.

Sono questi gli elementi essenziali per una progressiva riduzione dei costi, necessità fondamentale per l'industria navale e strettamente connessa con il problema di adeguare la potenzialità di produzione alla capacità di assorbimento del mercato.

Parve alcuni anni or sono che ad una soluzione potesse giungersi attraverso la formazione di un consorzio tendente alla graduale eliminazione di alcuni cantieri con determinati com-

pensi, ma opposizioni di varia natura impedirono l'attuazione di tale progetto.

Sotto l'inesorabile pressione delle normali forze economiche alcuni cantieri sono scomparsi ed alcuni si sono trasformati, o vanno trasformandosi, orientando la propria attività in altri rami dell'industria meccanica.

Ma in realtà i cantieri in Italia sono ancora troppi.

PALA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Fra quattro anni ci saranno i soli buoni sul serio.

ANCONA. Sono pochi i buoni.

DE VITO, *relatore*. Intanto permane la necessità di una più razionale ed organica sistemazione dell'industria, riducendo a congruo numero gli scali esistenti.

E riteniamo che i 684 milioni accordati dalla legge del 1926, ripartiti in 12 esercizi, corrispondano al fabbisogno minimo annuale. Con questi 684 milioni si potranno costruire da 140 a 150 mila tonnellate all'anno. E quindi, tenendo conto dell'incremento del traffico, delle inevitabili perdite, della necessità di rinnovare ancora i famosi veterani del mare, credo che con 140 o 150 mila tonn. si possano colmare le normali annue deficienze nella consistenza della marina mercantile nostra.

Comprendiamo che in taluni casi speciali e per particolari condizioni torni utile talvolta anche l'esercizio di navi antiquate. Ma per la generalità dei casi avere un naviglio moderno è una necessità e le nostre Società di Navigazione ormai ne fanno loro divisa. Ho accennato pocanzi ai grandiosi transatlantici che l'ardimento dei nostri armatori esercita; ma ad essi seguiranno in breve l'Augustus, la Saturnia, la Vulcania, il Conte Grande. Ed ogni costruzione porta un maggiore affinamento, una maggiore potenza, un maggiore tonnellaggio, un maggior lusso. Noi in Italia ci siamo affermati nella costruzione di moto-navi, differenziandoci di poco dall'Inghilterra e notevolmente da tutti gli altri Stati. Abbiamo costruito la più grande moto-nave del mondo, abbiamo costruito i primi colossali motori Diesel superpotenti e già iniziative nuove si vanno delineando per vincere anche il primato nella velocità, con quei famosi levrieri o frecce che dovranno agguagliarsi ai giganti del mare nei nomi fatidici di « Rex » e « Dux ».

Non dissimile dalla posizione dei cantieri

navali è il problema degli stabilimenti che costruiscono materiale rotabile. Anche tali stabilimenti sono in numero superiore alle effettive esigenze, ed alcuni di essi hanno forse assunto negli ultimi anni uno sviluppo eccessivo e non sempre commisurato al reale lavoro da compiere. Anche qui io credo che al male comune debba essere comune il rimedio. Anche qui dobbiamo augurarci che, mediante una razionalizzazione degli impianti ed una prudente eliminazione dei doppioni, riducendo le spese generali e diminuendo i costi di produzione, si possa conseguire una radicale sistemazione dell'industria.

Nei riguardi delle ferrovie, trovo superfluo di aggiungere nuove considerazioni a sostegno di quanto ho scritto circa il consumo del carbone e della spesa impostata in bilancio con un preventivo fatto quando i prezzi erano notevolmente superiori agli attuali. Così pure non trovo necessario intrattenermi sull'uso del combustibile liquido, cui ho fatto un sommario accenno nella relazione.

Passo piuttosto al problema delle imprese elettriche. Ricorderò solo che nel 1911 il senatore Bianchi, allora direttore generale delle ferrovie, con la genialità di sua mente, con la sua competenza e dottrina, fece la prima applicazione della trazione elettrica sulle linee di valico a grande traffico e forti pendenze, dstando l'ammirazione dei tecnici italiani ed esteri, e spezzando il pregiudizio che l'elettrificazione fosse adatta solo per treni leggeri a corse frequenti.

Da allora sono decorsi 16 anni. Da allora una serie di programmi, relazioni, discussioni scientifiche ed economiche, leggi e progetti, ma ad oggi abbiamo in esercizio appena 1018 km. di ferrovie. E di questi se ne debbono 316 alle disposizioni del ministro Ciano.

Molto si è scritto sulle cause di tanta lentezza, attribuendole ora alla necessità di studi e di esperimenti, ora alla entità dei problemi tecnici, economici e finanziari che alla elettrificazione si connettono.

Tutte queste sono cause concomitanti, ma a me sembra che altra causa, e non ultima, la da ricercare nel fatto di non essersi stabilito in modo tassativo e definitivo quale sia per noi la ragione giustificatrice della elettrificazione.

E qui vorrei che le mie parole non fossero

fraintese nei riguardi dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, cui mi legano antico affetto e il ricordo ora lieto ed ora triste di comune lavoro.

L'Amministrazione delle ferrovie ha in passato considerato il problema dal lato esclusivamente tecnico ed economico. Nè essa poteva considerarlo diversamente, essendo un'azienda industriale, la quale deve preoccuparsi della produttività della spesa e del rendimento della propria gestione.

E da sua parte il Tesoro ha voluto e vuole compresi fra gli oneri della gestione stessa gli interessi e le quote d'ammortamento delle somme anticipate per l'elettrificazione.

Data tale concezione, è ovvio che l'azione dell'Amministrazione delle ferrovie abbia trovato un duplice freno automatico, costituito l'uno dalle necessità tecniche ed economiche della rete, l'altro da quello di graduare annualmente le spese patrimoniali secondo l'urgenza delle effettive esigenze.

Le necessità tecniche spingono ad eliminare difficoltà d'esercizio e quindi ad elettrificare linee di valico a grande traffico e forti pendenze, o linee già sature, o linee con lunghe e frequenti gallerie di scarsa aerazione.

Le necessità economiche portano alla ricerca di un rendimento sicuro.

La graduatoria delle urgenze ha per conseguenza di ritardare l'elettrificazione che in tempi normali non si presenta immediatamente indispensabile, nè in ogni caso può immediatamente essere attuata: di qui i rinvii d'anno in anno che hanno concorso a ritardare, sconvolgere e rendere ineseguibili i programmi formulati.

Ma io non credo che sia questo l'intendimento del Ministro. Credo invece che suo concetto sia dover prevalere ragioni politiche e direttive di politica economica per affrancare dalla servitù del carbone, in quanto possibile, il maggiore dei nostri servizi pubblici.

Se ragioni politiche debbono prevalere, l'attività dell'Amministrazione non può svolgersi su tronchi spezzettati, nè con l'incostante e lento ritmo di stanziamenti saltuari, subordinati alle disponibilità del bilancio d'esercizio e alla urgenza maggiore o minore di altre opere e di altre spese.

Occorre invece provvedere congrui mezzi finanziari, e mezzi idonei di esecuzione. Nè

questi mancheranno quando le nostre industrie sapranno con certezza per quanto lavoro, di quale natura e su quale svolgimento dovranno attrezzarsi.

E, nei riguardi della produzione dell'energia elettrica, hanno già largamente provveduto, escludendo la necessità della costruzione ed esercizio di altre centrali di Stato. Basti pensare che alle 588 utilizzazioni idroelettriche in funzione con serbatoi della capacità di mc. 830.227.000 e 7 miliardi e mezzo di kw ore, si aggiungeranno in breve altre 95 utilizzazioni in corso d'impianto, con serbatoi di mc. 771.064 ed altri tre miliardi e mezzo di kw ore, come ha ricordato anche giorni sono il Ministro dell'economia nazionale nell'interessantissimo suo discorso.

L'incalzare dell'ora e il già soverchio abuso di vostra cortesia mi dissuadono dall'intrattenermi d'altri punti comuni concernenti l'assetto del bilancio.

Mi limito solo ad accennare che ormai non può farsi più assegnamento su sbalzi notevoli di traffico quali abbiamo avuti dopo periodi di crisi dolorose e nella fervida ripresa di vita economica.

Nè d'altra parte è possibile ricorrere ad ulteriori inasprimenti di tariffe, mentre nuove inevitabili spese si delineano per ragioni tecniche, sociali e politiche.

Per le spese reclamate da ragioni politiche e sociali saranno necessari ulteriori contributi di Tesoro, ma per le altre debbono le singole aziende trovare in loro stesse le risorse occorrenti.

Senza occuparci qui degli effetti della rivalutazione della moneta, che se agiranno sulle spese avranno anche la loro ripercussione sulle entrate e presenteranno problemi comuni a tutte le industrie, non dobbiamo credere che economie sensibili possano aversi con rimaneggiamenti di uffici o con vagheggiate diverse strutture delle aziende.

Conciliate saviamente le esigenze d'una organizzazione a tipo industriale con la responsabilità ministeriale, e data prevalenza al sistema decentrato, l'azienda delle ferrovie ha già trovato e le altre s'avviano a trovare assetto. Sarebbe errore introdurre nella struttura loro mutamenti radicali il cui risultato finanziario, dubbio in se stesso, riuscirebbe in ogni caso inadeguato alla entità da rag-

giungere. Occorre invece lasciare alle stesse aziende la cura di semplificare sempre maggiormente i loro organi, di rendere sempre maggiori le iniziative e la responsabilità, di sopprimere funzioni inutili o superflue e di assicurare l'azione continuativa nelle singole branche in guisa da aumentare il proprio rendimento.

Anche il rendimento del personale potrà essere intensificato ancora, ma non sempre sarà possibile fare fronte all'incremento del traffico, ed a nuove vie o ad ampliati mezzi di comunicazione, senza aumenti di funzionari ed agenti.

Una diminuzione numerica efficace si avrà soltanto con la estensione del lavoro meccanico, col togliere alle singole aziende quelle mansioni che non sono proprie alla loro essenza, o che possono essere affidate alla cooperazione dell'industria privata, e col distanziarsi per quanto possibile dalla grigia uniformità d'esercizio seguendo le forme più adatte alla diversa natura e intensità dei traffici.

E ciò specialmente per le ferrovie, le quali più risentono dell'origine della rete per modalità di costruzione, per caratteri intrinseci e finalità diverse, per distribuzione territoriale.

A tali difformità che hanno costretto l'Amministrazione a continui rifacimenti, a sistemazioni dispendiose, a raccordi indispensabili, fanno riscontro spese maggiori d'esercizio. Ed è stata questa una delle precipue cause di aggravio finanziario che, se attenuata per la prima parte dalle incessanti, lodevoli cure di un ventennio, permane tuttavia nella seconda. Effettivamente non poche linee, considerate individualmente, sono ancora passive non ostante gli sforzi e gli accorgimenti dell'Amministrazione per adottare semplificazioni ed economie.

E la situazione è comune all'industria privata.

Ma sforzi e accorgimenti per semplificazioni ed economie di esercizio non potranno dare tutto il rendimento loro, se non si giunge gradatamente a raggruppare le linee secondarie in reti armoniche di sufficiente estensione, con scambievoli cessioni, costruzioni di tronchi intermedi ed unificazioni di scartamenti, con propri sbocchi e con opportuni allacciamenti per servire prevalentemente al traffico locale di determinate regioni.

E a tali reti, indipendentemente dall'appartenenza allo Stato od a private intraprese,

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1927

dovrebbe essere assicurato un esercizio veramente economico, non nei sensi della ormai preistorica legge sui servizi economici, ma nei sensi d'un esercizio con modalità poco dispendiose, rispondenti alle esigenze locali e proporzionate alla entità dell'effettivo traffico di rispettiva competenza.

E sono alla conclusione.

Marina mercantile, spesa L. 287,700,000.

Ferrovie, poste, telegrafi, telefoni:

Entrata L. 7,206,200,000

Spese » 6,920,900,000

Avanzo di gestione . L. 285,300,000

Queste sono le cifre riassuntive di bilancio che la Commissione di finanze vi propone di approvare. Ve le propone con sicura coscienza perchè ad esse corrisponde il buon andamento dell'Amministrazione.

I servizi postali e telegrafici si svolgono regolarmente in un ambiente di onestà operosa. Le maggiori distanze non sono d'ostacolo e le comunicazioni del pensiero balzano rapide secondo le esigenze moderne.

Con regolarità non minore procedono le ferrovie, che compiono degnamente l'alta loro missione.

La nostra bandiera percorre tutti i mari seguendo le antiche vie del traffico e nuove ne allaccia, portando ovunque il conforto della forza dello Stato.

Le milizie tecniche danno esempio di esemplare condotta.

I ferrovieri, i postelegrafonici, la gente di mare, obliati gli antichi trascorsi e le antiche aberrazioni, sono oggi tutti uniti, con sentimento lodevole di disciplina, in un giuramento leale di fedeltà al Re, alle istituzioni, al Governo. E tutti stringe una fede a noi comune: quella nei più alti destini che il Duce segna alla Patria nostra. (*Vivissimi applausi*).

PASSERINI ANGELO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Mi permetto rivolgere una viva preghiera al Sottosegretario di Stato per le comunicazioni in merito alle condizioni delle comunicazioni in certi comunelli delle valli, specialmente dell'Alta Italia. Vi sono dei piccolissimi comuni di 350 o 400 abitanti, i quali sono completamente isolati dal

mondo abitato, massimamente nella stagione invernale, quando abbonda la neve. Allora essi si trovano tagliati fuori dalle comunicazioni, anche per ciò che riguarda i servizi più necessari, ed urgenti come per le malattie, gli incendi ecc. Occorrerebbe che il Governo facesse qualcosa affinché questi comunelli abbiano coi centri vicini più importanti un allacciamento per le comunicazioni. Le società telefoniche, alle quali fu concesso l'esercizio di questa industria, pongono delle condizioni, direi quasi, proibitive per eseguire gli impianti, e a questi poveri comuni chiedono delle somme molto rilevanti.

Io ebbi occasione di parlare di questo argomento con S. E. il ministro Ciano, il quale mi diede affidamento che lo avrebbe preso in esame. Io questa raccomandazione rinnovo oggi qui in sede di discussione del bilancio, facendo osservare che se il relatore ha rilevato che in certi siti vi è la pleora e il nervosismo del telefono, in quei poveri comunelli che per tre o quattro mesi dell'inverno, restano completamente tagliati fuori dalle comunicazioni per cose anche le più necessarie, là il nervosismo non si verifica.

Questa raccomandazione prego di voler prendere in esame. La rivolgo a S. E. il sottosegretario di Stato perchè ne parli a S. E. il ministro.

PENNAVARIA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENNAVARIA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. A nome del ministro Ciano e dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ripeto il più vivo ringraziamento all'onorevole relatore De Vito, a cui debbo, principalmente, due risposte.

Una si riferisce all'augurio espresso per la costruzione dei cavi subacquei per Zara, per la Sardegna e per il prolungamento del cavo con la Sicilia, la Calabria e le Puglie.

E sono lieto di potere assicurare il Senato che questo problema importante per la vita della nuova Italia è oggetto del più accurato studio da parte dell'Amministrazione postelegrafica e del ministro Ciano che se ne interessa personalmente per una sollecita definizione.

L'accenno fatto dal senatore De Vito alla necessità di sveltire sempre i più complessi organismi delle Amministrazioni dello Stato m

induce a dichiarare che l'Amministrazione postale e telegrafica ha dato in proposito mirabile prova e si propone di raggiungere ben presto una organizzazione tale da permettere la riduzione al minimo del personale, elevandone però le condizioni economiche e morali, ed ottenere il massimo possibile rendimento per effettuare la più economica ed efficiente gestione dei servizi.

A tale fine si vuole estendere l'uso delle macchine (affrancatrici, telescrittrici, calcolatrici); la cessione all'industria privata dei servizi secondari e sussidiari; la sostituzione di parte del personale di ruolo esecutivo con personale contrattuale.

L'onorevole relatore ha ricordato che durante l'esercizio 1925-26 il personale fu ridotto di 1256 unità: cifra rilevante, specialmente se messa in rapporto col contemporaneo sviluppo dei servizi.

Posso ora aggiungere che dal 1° luglio 1926 al 31 maggio scorso sono cessate, tra impiegati ed agenti subalterni, 2078 unità, pari al 5.78 %.

Nel medesimo tempo il traffico dei servizi, come è dimostrato dall'incremento delle entrate, dovuto soltanto in parte all'aumento di alcune tariffe in vigore dal 1° settembre 1926, è progredito in misura non inferiore al doppio della riduzione, effettuata nel personale.

I miglioramenti apportati ai servizi postali e telegrafici sono sempre in progresso costante, pur limitati al mantenimento dell'avanzo del bilancio.

E mi piace ricordarne alcuni, come:

L'estensione ad altri 59 uffici del servizio pacchi oltre 5 chilogrammi e fino a 10; e ad altri 41 uffici del servizio telegrafico o fonotelegrafico;

l'istituzione dei pacchi urgenti con la quale il servizio interno è stato messo alla pari con quello internazionale;

l'istituzione dell'assegno circolare nei conti correnti postali;

il raddoppiamento del cavo Anzio-Barcellona-Malaga;

il nuovo collegamento radiotelegrafico Milano-Vienna e le nuove comunicazioni telegrafiche Milano-Trieste-Fiume ecc. ecc.

Il senatore De Vito ha avuto un particolare

accenno al servizio telefonico, che effettivamente lascia a desiderare.

Ma, come bene ha fatto notare lo stesso on. De Vito, è da solo un anno che l'Amministrazione delle poste ha affidato il servizio telefonico all'industria privata.

Bisogna quindi avere la pazienza di attendere una sistemazione vera e propria del servizio che è particolarmente e rigorosamente sorvegliato dall'Amministrazione Statale.

Dei miglioramenti senza dubbio si avranno al più presto. Intanto, posso con soddisfazione affermare che tutti i grandi centri saranno serviti da apparecchi automatici.

Torino, Milano e Firenze possono ormai reputarsi completamente automatizzati; Genova e Roma lo saranno tra poco.

A Roma resteranno per poco tempo ancora meno di 2000 abbonati manuali che non si potranno subito trasformare, dovendo il progetto di automatizzazione previsto per la rete di Roma subire alcune varianti richieste dalle esigenze dei nuovi quartieri della periferia in costante sviluppo. Gli impianti di questi abbonati saranno però notevolmente migliorati in modo da assicurare anche ad essi un regolare servizio.

Non minore sviluppo viene dato al servizio interurbano.

La Società concessionaria della 1ª zona attiverà fra breve il primo tratto del suo cavo Milano-Laghi: l'Azienda di Stato per i servizi telefonici attiverà altri 52 circuiti del cavo sotterraneo Milano-Torino-Genova.

Da parte della stessa Azienda sono già stati iniziati i lavori di posa delle due tratte Roma-Napoli e Roma-Firenze del grande cavo trasversale che da Napoli per Roma, Firenze Bologna, si collegherà a Casteggio con quello esistente M. T. G.

Sono stati già ultimati tutti i tratti di canalizzazione in Roma e Napoli e sono stati iniziati i lavori per le stazioni amplificatrici di Ferentino e Mignano, di modo che si può ritenere che nel termine previsto (gennaio 1929) potrà essere attivato al pubblico servizio il tratto Roma-Napoli.

Al senatore Passerini debbo con lealtà dire che le sue affermazioni mi sembrano esagerate: l'Italia non è il paese degli Zulu e non credo che vi siano comuni nelle condizioni da lui de-

scritte or ora. Comunque le osservazioni del senatore Passerini sono degne della massima considerazione e, come del resto il ministro Ciano ebbe ad affermargli personalmente, il Governo fascista rivolgerà a questo problema la sua particolare attenzione.

Il plauso, infine, che l'onorevole relatore ha voluto rivolgere per il personale e per lo sviluppo dei servizi, trova nella Amministrazione postale la più viva eco e la più sentita riconoscenza.

Si deve, infatti, alla migliorata organizzazione dell'Azienda; all'azione fervida ed efficace di educazione politica, di assistenza e di collaborazione dell'Associazione fascista dei postelegrafici e dell'Istituto del Dopolavoro; al più elevato sentimento del dovere, oramai profondamente radicato nella coscienza di tutti i funzionari; e, soprattutto, alla energia, alla fede, all'esempio di lavoro e di abnegazione del ministro Ciano, se è stato possibile conseguire ovunque così soddisfacenti risultati nella nostra Amministrazione, che era tra le più disordinate.

Presentazione di disegni di legge e relazioni.

ROCCO, *ministro della giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia*. A nome del collega delle comunicazioni, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana dei rifiuti di archivio e dei mobili inservibili da parte dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

GIURIATI, *ministro per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *ministro per i lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento e relativo al « piano regolatore per il reparto Turro della Città di Milano ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

SUARDO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUARDO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Concessioni di esenzioni fiscali e tributarie all'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

Disposizioni varie sulla sanità pubblica;

Provvedimenti per la lotta contro la tubercolosi;

Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;

Provvedimenti in favore degli odontotecnici concessionari delle nuove provincie del Regno.

Trattandosi di disegni di legge urgenti, il Governo chiede che siano rimessi all'esame di una Commissione unica da nominarsi dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Do atto al sottosegretario di Stato per gli interni della presentazione di questi disegni di legge. Come il Senato ha udito il sottosegretario di Stato ha dichiarato che questi progetti riguardano interessi urgenti della sanità pubblica e ha chiesto che ne sia deferito l'esame ad una Commissione unica da nominarsi dal Presidente. Pongo ai voti la proposta all'onorevole sottosegretario di Stato: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Farò conoscere più tardi i nomi dei componenti la Commissione.

Invito gli onorevoli senatori D'Amelio e Di Robilant a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

D'AMELIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Ordinamento della Corte di cassazione ».

DI ROBILANT. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440, che dà esecuzione addì 11 febbraio 1926, fra il Regio

Governo d'Italia ed il Governo d'Austria, per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della contessa Elvine de La Tour.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori D'Amelio e Di Robilant della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del bilancio delle comunicazioni.

LIBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Mi limiterò a fare alcune raccomandazioni all'onorevole sottosegretario nell'intento di ottenere un miglioramento tante volte richiesto e mai ottenuto finora nel materiale ferroviario che viene adoperato soprattutto sui treni diretti che vanno da Roma in giù fino in Sicilia. È un vero stato di disagio che devono sopportare i viaggiatori che devono necessariamente e ripetutamente percorrere quella linea ed un nostro autorevole collega che mi siede accanto, che non è meridionale e che di recente è stato in Sicilia conferma con la sua parola che quello che io dico risponde a verità. E devo particolarmente richiamare l'attenzione del Governo sul modo come è composto il direttissimo 81, il cosiddetto tripolino, che fa il percorso Roma e Siracusa e viceversa. Il treno predetto porta una vettura diretta mista, sia quando parte da Roma che quando muove da Siracusa e porta ancora una vettura-letti. E qui è necessario ricordare che a poco più di un'ora di distanza abbiamo nella stessa linea un treno direttissimo composto tutto di vetture-letti di prima e seconda classe. Ora avviene che quando il predetto treno 81 si trova (e ciò accade tre volte la settimana) in coincidenza coi battelli che vanno od arrivano dalla Sicilia, la vettura diretta mista è assolutamente incapace di contenere tutti i viaggiatori, ed allora il disagio abituale che si sperimenta anche per le cattive condizioni della vettura, diventa addirittura sofferenza perchè bisogna stare addirittura pigiati negli scompartimenti, quando non si ha la disgrazia di non trovar posto e

doversi contentare di collocarsi in altra vettura, subendo i diversi continui trabalzi.

Or io, rendendomi conto delle lagnanze, spesso vivaci dei viaggiatori, ho diverse volte insistito presso il Ministero e ne avevo anche parlato alla Direzione delle Ferrovie, affinché invece della vettura-letto nel direttissimo 81, venisse aggiunta un'altra vettura diretta, e meglio ancora due vetture dirette, una di prima ed una di seconda classe, perchè tutti i viaggiatori potessero trovarvi posto con una certa comodità, tenendo anche presente che il percorso Roma-Siracusa è di ben 24 ore.

Mi risulta che la mia richiesta è stata anche fatta dal Ministero delle Colonie, ma finora nulla si è potuto ottenere. Sono dunque nella necessità di insistere nelle mie richieste, oltre alla vivissima raccomandazione di disporre che per quel lungo percorso vengano adoperate vetture, che diano ai viaggiatori almeno un relativo conforto, se non uguale, almeno approssimativo a quello di cui si beneficiano i viaggiatori che vanno da Roma in su. Non credo, con questo, di aver fatta una richiesta esorbitante, e mi auguro pertanto che venga presa in considerazione.

A proposito poi di orari, io credo che l'attuale lunghissimo percorso di circa 22 ore da Roma a Catania si potrebbe abbreviare alquanto tenendo anche presente che nell'anteguerra l'orario era più breve dell'attuale. Comprendo benissimo che le condizioni della linea non sono tali da permettere forti velocità, specialmente poi nella cattiva stagione, nella quale è più facile il verificarsi di danni, e purtroppo se ne ricordano parecchi, ma in sostanza si potrebbe cercare di abbreviare questo orario, diminuendo, per esempio, le soste che, non si sa per quali ragioni, in parecchie stazioni si prolungano per venti e venticinque minuti.

Devo poi pregare l'onorevole sottosegretario di voler ricordare all'onorevole ministro una promessa fattami già da diverso tempo. Si tratta cioè del raddoppiamento di binario nel breve tratto fra Salerno e Battipaglia in continuazione di quello esistente tra Napoli e Salerno. Su questo intero percorso transitano così tutti i treni diretti a Reggio Calabria, come quelli diretti a Brindisi e a Taranto. Avviene perciò che essendo il secondo tratto ad un solo binario, l'affollamento dei molti treni vi porta

vera congestione, ed è necessario perciò largheggiare negli orari, oltre i ritardi. Invece col doppio binario il servizio procederebbe più speditamente in guisa che si potrebbe risparmiare molto tempo, che è veramente prezioso per chi deve compiere un viaggio molto lungo.

Queste sono le raccomandazioni che dovevo fare. So che l'onorevole ministro Ciano è un amico del Mezzogiorno, e noi gliene siamo grati, perchè in parecchie occasioni ha dimostrato l'interessamento che nutre per le nostre regioni. Mi auguro quindi che le mie raccomandazioni possano essere prese nella dovuta considerazione, perchè rispondono a desideri vivissimi delle nostre popolazioni (*Approvazioni*).

MARTELLI, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Onorevoli senatori, l'incarico che il ministro delle comunicazioni ci aveva commesso era stato adempiuto in un primo momento dal mio collega della marina mercantile on. Pala. Dopo l'ampia illustrazione data al bilancio delle comunicazioni dall'onorevole senatore De Vito e particolarmente dopo le parole con le quali ha concluso, inviando un saluto a tutto il personale delle comunicazioni, che adempie con zelo e con passione al proprio dovere e che sente tutto il fervore della vita nuova della Nazione, prendo la parola per ringraziarlo a nome di tutto il personale delle comunicazioni, incaricato per questo anche dai colleghi della marina mercantile e delle poste, che mi siedono accanto. In particolare poi, ringrazio da parte del personale delle Ferrovie di Stato, il quale personale, se pure fu il più gravemente colpito dalla crisi del dopo guerra, ha saputo dimostrare, come, sotto le direttive vigili di un Governo che sa volere e fortemente volere, sia in condizioni di far bene apprezzare l'andamento dei servizi pubblici in Italia, particolarmente dagli stranieri che vengono a visitare il nostro Paese.

Onorevole De Vito, nella vostra ampia, esauriente relazione si risentono tutti gli attaccamenti, anche sentimentali che Ella mantiene ancora nell'animo, essendo stata in tempi molto più difficili di quelli in cui ci troviamo oggi, ministro dei trasporti. Con la

vostra relazione, siamo perfettamente d'accordo in molti punti, anzi su tutti i punti sostanziali e specialmente su quelli che riguardano la necessità di nuove assegnazioni per le opere non soltanto a carattere patriomoniale ma anche per quelle che verrebbero ad accrescere l'incremento e la potenzialità delle nostre linee ferroviarie. Solo così, questo importante servizio pubblico del paese, potrebbe essere veramente portato e mantenuto all'altezza dei progressi della tecnica, della scienza e delle esigenze nazionali.

Taluni punti però meritano un chiarimento da parte mia. Ha accennato l'onorevole relatore alla riduzione di tariffe, alle conseguenze e alle ripercussioni che, nelle ferrovie, le quali oltre ad un servizio di Stato costituiscono una azienda a carattere industriale, la fortunata rivalutazione della lira potrebbe apportare nella compagine del bilancio.

Il mio ministro dichiarava alla Camera nello scorso aprile che le ferrovie sono dinamiche anche in materia di tariffe, e a vantaggio dell'economia invitava i produttori a diminuire i costi di produzione promettendo che da sua parte il Governo avrebbe diminuito i trasporti.

Il ministro delle comunicazioni ha un senso vigile della tutela del proprio bilancio che è parte integrante di quello dello Stato, e amministra l'azienda delle ferrovie con un criterio strettamente industriale, ma non avulso da quello dell'interesse pubblico. Quindi, deve tener conto di tutte le oscillazioni del mercato, e di tutte le necessità e, se pur prevede, come il relatore ha già fatto notare, una diminuzione notevole nell'entrata del bilancio, perchè ha disposto per la diminuzione delle tariffe, che andrà in vigore il 16 di questo mese prima ancora che siano diminuiti i prezzi di produzione, calcola, e lo stesso relatore ne ha convenuto, che vi sia un compenso fra la minore entrata per la riduzione delle tariffe e la minore spesa per il personale; giacchè in conformità della deliberazione del Consiglio dei ministri, anche tutto il personale delle Ferrovie dello Stato ha dovuto rinunciare al supplemento di caro viveri. Le due somme all'incirca si equivalgono.

Si tengono così presenti i bisogni dell'economia generale ma anche la necessità di

assicurare in ogni caso attraverso opportuni compensi, il mantenimento di quell'equilibrio raggiunto con grandi sforzi.

Nella sua relazione l'on. De Vito ha anche accennato ad una cifra importante nel campo delle spese ordinarie e che ha molto rilievo nel bilancio delle ferrovie: La cifra inerente al prezzo dei carboni.

Il prezzo dei carboni è stato valutato per il bilancio preventivo a un prezzo medio di 225, e dice l'onorevole relatore, che questa cifra è eccessivamente elevata.

Io faccio presente che la cifra venne segnata in bilancio in quella misura nel momento in cui risentivamo ancora gravemente gli effetti dello sciopero carbonifero inglese. Posso anzi dire che le ferrovie hanno dovuto in quel momento non soltanto assicurare il fabbisogno ferroviario, ma anche sopperire alle esigenze delle industrie nazionali che avevano bisogno di essere rifornite di carbone; e nella misura delle proprie possibilità le ferrovie non hanno mancato di ottemperare anche a questo nazionale e civile dovere. Per la necessità di assicurare non solo il fabbisogno normale, ma anche una adeguata riserva per garantire la tranquillità dell'esercizio per un tempo notevole, l'amministrazione delle ferrovie ha dovuto fare dei contratti che oggi sembrano gravosi o anche non perfettamente favorevoli.

Oggi vi sono parecchie cause di riduzione: cambio più favorevole, noli più miti, minor costo all'origine. È certo dunque che si realizzerebbe una sensibile economia sulla cifra stabilita in bilancio se queste condizioni perdurassero. Occorre perciò essere prudenti nelle previsioni, perchè il mercato del carbone corre sempre delle alee.

Intanto sono lieto di potere assicurare che gli approvvigionamenti fatti dalle ferrovie pure in tempi difficili sono oggi in misura tale da lasciarci perfettamente tranquilli, anche se sull'orizzonte economico dovessero addensarsi nuovi scioperi.

Come dicevo, l'azienda ferroviaria è azienda a carattere industriale, quindi se per il momento la cifra di 225 può sembrare eccessiva potrebbe, e speriamo di no, diventare insufficiente se realmente quelle minacce che talora si profilano all'orizzonte dovessero verificarsi nei rapporti delle miniere americane.

Il Senato comprende che ogni possibile turbamento nel mercato del carbone, particolarmente in America, apporterebbe anche un notevole accrescimento del prezzo dei noli, specialmente per il carbone che va rifornito dall'Europa.

Un'altra questione aveva — mi pare — accennato l'onorevole relatore, ed era quella dell'uso della nafta nella trazione. Gli esperimenti che sono stati fatti dalle ferrovie per utilizzare la nafta invece del carbone sono esperimenti che, in linea tecnica, non hanno dato sufficienti risultati; però possiamo dire subito che non ne hanno dato affatto in linea economica, perchè il rendimento calorifico della nafta è, con 10-11 mila, calorie superiore a quello del carbone, con 7-8 mila, ma il prezzo della nafta è quasi doppio di quello del carbone; non è dunque conveniente utilizzare in grande la nafta invece del carbone. Inoltre l'utilizzazione della nafta avrebbe richiesto anche la modificazione degli apparati di combustione, per adattarli specialmente all'uso di iniettori, bruciatori e altri mezzi atti a rendere migliore la combustione nelle caldaie. Ma anche questo uso che a tutta prima sarebbe potuto sembrare benefico, avrebbe forse finito col diventare un pericolo e una soggezione, perchè se noi abbiamo modo di approvvigionarci da più parti di carbone, non uguale facilità abbiamo per approvvigionarci di nafta, specie tenendo conto dei trusts, che oggi dominano il mercato degli oli minerali.

Non ho ben capito se il relatore si riferisse all'uso della nafta come combustibile o all'uso di locomotori a nafta. A tal proposito aggiungo che anche questi locomotori sono in via di esperimento. Le ferrovie ne hanno pochissimi e possono dare un utile rendimento soltanto per i servizi discontinui, e cioè i servizi di manovra perchè non sono ancora adatti né perfezionati fino al punto da poter essere adibiti a servizi di grande trazione. Ad ogni modo anche in questo campo vertono le esperienze, ed il Senato consentirà che in una materia così delicata come in quella della trazione ferroviaria, che deve mantenersi perfettamente al corrente di tutti i progressi scientifici e della tecnica, si debba anche da noi procedere con una certa cautela nell'adozione

di locomotive e automotrici a combustibile liquido.

E finalmente vengo ad accennare alla questione più importante, quella che è stata trattata con particolare sviluppo dall'onorevole relatore. La questione della elettrificazione.

È una questione che veramente appassiona ed è una questione che il Governo fascista non ha solo ereditato ma ha fatto rifiorire; perchè è bene si sappia che per quanto l'entusiasmo per l'elettrificazione si sia manifestato da oltre un quarto di secolo, non si è concretato in forme molto pratiche che dopo l'avvento del fascismo al potere. Difatti dai tempi delle prime elettrificazioni con il sistema trifase nella Valtellina, fino all'avvento del Governo fascista, non si sono elettrificati che 689 chilometri di ferrovia. Dall'ottobre 1922 ad oggi sono già stati elettrificati circa altri 370 chilometri, e nel corrente anno se ne attiveranno altri 325, perchè sono lieto di assicurare il Senato che entro questo stesso anno verrà completata la elettrificazione della Bologna-Firenze, ora limitata soltanto alla parte di montagna fra Pistoia e Porretta; la Foggia-Benevento; la Napoli-Villa Literno; la Roma-Avezzano. Sono in costruzione con la Avezzano-Sulmona, la Bolzano-Brennero e la Ovada-Alessandria, per altri 228 km., e così per l'anno 1929 avremo un complesso di 1600 chilometri di ferrovie elettrificate.

Non è vero che non si abbia un programma. On. De Vito: il programma che voi faceste nell'epoca in cui le ferrovie d'Italia ebbero la fortuna di giovare della vostra intelligenza e della vostra attività, era un programma magnifico che prevedeva la elettrificazione di circa 6000 chilometri di ferrovie. Ma bisogna dire francamente che in passato, anzi fino al 1922, le ferrovie, prima di elettrificare una linea, si sono volute rendere perfettamente conto della convenienza economica e della maturità tecnica dell'impresa. Dall'ottobre in poi le ferrovie hanno seguito un nuovo indirizzo. Infatti oggi non si tratta più di discutere e di considerare se la elettrificazione possa essere un beneficio economico, o se può rappresentare un perfezionamento tecnico: il Governo fascista dà opera fervida alla elettrificazione ferroviaria perchè intende

di risolvere un problema nazionale, ispirandosi soprattutto alla parte politica della questione. Noi vogliamo fare funzionare le nostre ferrovie con le risorse e le energie proprie del Paese (*approvazioni*).

Il Governo vuole però evitare programmi grandiosi ed eseguibili perciò in molti anni. Preferisce adeguare i programmi alle disponibilità finanziarie e di energia elettrica, pur spingendo la loro esecuzione con quel ritmo già adottato in questi ultimi tempi anche per linee difficili per soggezione di esercizio e consumo di combustibile, come la Genova-Pisa e la Firenze-Bologna.

Non è possibile poter fare per ora assegnamento diretto sul nostro patrimonio di combustibili nazionali. Confidiamo intanto nel patrimonio lignitifero e torbifero nazionale per poterlo utilizzare in centrali termo-elettriche di sussidio alle centrali idro-elettriche, ma abbiamo in compenso la più grande fiducia nell'avvenire idro-elettrico del nostro Paese. Oggi l'elettrificazione ha subito un apparente ristagno, che è dovuto ad una causa anche prudenziale a cui, incidentalmente, ha accennato l'onorevole Relatore nella sua bella relazione: e cioè alla divergenza che ancora verte sul sistema da preferirsi.

Il sistema trifase, per la massima parte in attuazione in Italia, è un sistema prettamente italiano che ha dato magnifici risultati, che si presta particolarmente alla trazione di montagna, anche per il fatto mirabile e ben conosciuto del facile ricupero di energia nelle discese, che compensa parte dell'energia consumata nelle salite. Nondimeno questo sistema di trazione, soddisfacente venti anni fa, ha subito, come subiscono tutte le applicazioni scientifiche, qualche superamento ed è rimasto un poco handicappato da provvedimenti e procedimenti nuovi. In Europa abbiamo tre principali sistemi di elettrificazione. Il sistema monofase, adoperato particolarmente dalle Nazioni che ci circondano; e quindi, per ragioni di tutela e di difesa, non si ha interesse a preparare linee che si prestino all'uso di locomotori stranieri. Scartato dunque, il sistema monofase, ci troviamo di fronte ad un dilemma già ampiamente discusso: se sia preferibile il sistema a corrente continua o il sistema trifase. È una

discussione lunga, complessa e mi guarderò bene di portarne l'eco qui in Senato. Ma in questo consesso in cui molti tecnici appassionati portano il contributo delle loro esperienze e del loro sapere, non sarà male che io ripeta come i dirigenti delle ferrovie dello Stato abbiano oggi al riguardo un concetto ben definito; come si siano resi perfettamente conto dei benefici sia del sistema trifase come di quello, che ritengo preferibile, a corrente continua. Abbiamo però bisogno di esperienze esaurienti, prima di emettere un giudizio definitivo sulla preferenza da darsi all'uno piuttosto che all'altro sistema.

Il sistema a corrente trifase è stato già ampiamente sperimentato in Italia. La linea di 460 km. che va da Livorno a Modane, e tutto il gruppo Ligure-Piemontese, sono a corrente trifase, come sono a corrente trifase la linea Valtellinese e la porrettana e come sarà a corrente trifase la linea del Brennero. Invece, non abbiamo ancora in Italia una linea elettrificata a corrente continua, in modo da poter togliere i residui dubbi che ancora angustiano l'animo dei nostri tecnici. Ve ne è una che sarà pronta entro l'anno, la Foggia-Benevento, una linea di 100 km. a corrente continua. Il Ministero ha fatto, notevoli calcoli al riguardo, cercando di esaminare se convenga dal lato economico, dal lato difensivo, costruttivo, tecnico e di esercizio dare appunto la preferenza ad un sistema piuttosto che all'altro, in modo rassicurante per l'interesse del paese. Se i risultati degli impianti a corrente continua corrisponderanno a pieno alle nostre aspettative, attueremo anche i già pronti programmi per poter gradatamente, senza intralcio per il servizio e senza gravami per il paese, modificare il sistema trifase in quello a corrente continua, perchè evidentemente è indispensabile, anche per ragioni strategiche, che in Italia esista in definitivo un solo sistema di trazione elettrica.

Ma le ferrovie dello Stato essendo i vettori delle forze economiche della nazione, sentendo il polso della vita di lavoro e di produzione del paese, non possono non rimanere collegate con i progressi delle industrie nazionali. E così noi vorremmo che anche un'altra industria, di molta importanza per noi, quella idroelet-

trica cercasse di uniformare la propria produzione con una sola frequenza di distribuzione per le correnti alternate. L'argomento della unificazione della frequenza non è nuovo e sarebbe bene esaurirlo prima che si moltiplicassero gli impianti a frequenze diverse. L'eventuale estensione della frequenza normale alla trazione trifase o l'adozione del sistema a corrente continua sarebbe una ragione di più per l'unificazione della frequenza. Altrimenti, l'energia a frequenza diversa servirebbe soltanto agli interessi commerciali delle Società che la producono.

Si tratta dunque di un problema molto complesso. Ad ogni modo assicuro l'onorevole senatore De Vito che i programmi da lui lasciati sono tenuti presenti, ma senza la possibilità di attuarli immediatamente perchè (è bene che il Senato lo sappia) l'elettrificazione delle ferrovie costa molto. Non vorrei azzardare delle cifre che potrebbero sembrare esagerate, ma la cifra di un milione a chilometro è una cifra che si avvicina molto alla realtà sebbene comprenda anche il costo del materiale di trazione è cioè il locomotore. Ad ogni modo, vi sono delle elettrificazioni che possiamo fare con maggiore economia e sono quelle, per esempio, che fruiscono di linee primarie lungo i propri tracciati. Ve ne sono altre che si presentano più facili per l'elettrificazione, perchè si trovano fra capilinee già elettrificate. Ma il Governo fascista intende soprattutto elettrificare quelle linee nelle quali maggiori è il consumo del combustibile. A questo riguardo mi si permetta di ricordare che il risparmio del combustibile già ottenuto corrisponde a 350-400 mila tonnellate, di fronte al fabbisogno di circa 3 milioni di tonnellate annue di carbone per le nostre ferrovie.

È questo uno sforzo continuo al quale le ferrovie si assoggettano, ma non sempre il bilancio consente sforzi del genere. Se potessimo avere una disponibilità di 300 o 400 milioni all'anno, noi ci troveremmo in condizioni di potere elettrificare tre o quattrocento km. di ferrovia annualmente. Se questa disponibilità non sarà consentita, dovremo necessariamente ridurre l'elettrificazione. Certo, l'importanza politica di ridurre al meno possibile il consumo del carbone importato consiglierebbe di considerare i lavori per l'elettrificazione come

lavori complementari. Sarebbe perciò necessaria una congrua autorizzazione di fondi per proseguire alacramente nell'impresa.

Fino a poco tempo fa si diceva che prima di allungare le linee di elettrificazione bisognava avere assicurata l'energia necessaria per la trazione. Oggi posso assicurare che le ferrovie come hanno avuto la previdenza di assicurarsi il rifornimento del carbone per vari mesi, hanno già concluso contratti importanti che permettono loro di disporre di una quantità di energia al consumo odierno e ai lavori in corso. Le ferrovie, per essere però in grado di potere elettrificare senza preoccupazioni, provvedono anche a proprie centrali elettriche. D'altra parte, l'incremento notevole dato dal ministro dell'economia nazionale, dei lavori pubblici e dal Governo in genere alla valorizzazione e alla messa in efficienza di tutte le risorse del paese, vale a garantirci che quanto prima anche in Italia potrà esservi una notevole disponibilità di energia idroelettrica; tanto da escludere ogni preoccupazione che non sia finanziaria nei riguardi del problema della elettrificazione delle ferrovie. Ricordo per altro che la facoltà d'impegno sui tre miliardi, autorizzati per le spese patrimoniali dal decreto 20 ottobre 1925, è stata prorogata di recente fino al 30 giugno 1928 e che non ha sufficienti margini per l'elettrificazione. Non bisogna infatti perdere di vista la necessità di provvedere ad accrescere la potenzialità della rete con i possibili aumenti di traffico.

L'onorevole relatore ha poi accennato nel suo discorso a talune raccomandazioni in materia di ferrovie, quella che direttamente mi riguarda, che prometto di far presenti all'onorevole ministro affinché le tenga nella dovuta considerazione.

Per quanto si riferisce alle ferrovie secondarie, l'onorevole relatore sa che, non sorgendo fatti nuovi, col prossimo esercizio esse passeranno al Ministero delle Comunicazioni, ed allora sarà il caso di ritornare su quelle speciali raccomandazioni. Le Comunicazioni non hanno ancora preso possesso dell'Ispettorato delle ferrovie e tranvie ma tengono lo stesso conto delle raccomandazioni fatte dall'onorevole senatore De Vito anche se possano apparire in-tempestive.

Riguardo alla questione degli stabilimenti

di materiale rotabile, ha fatto molto bene l'onorevole relatore ad abbinarla all'altra degli stabilimenti per le costruzioni navali. È vero; anche noi in Italia abbiamo troppi di questi stabilimenti e siccome le ferrovie sono le maggiori consumatrici di produzione nazionale in fatto di materiali rotabili e sono quelle che danno il maggior contingente di lavoro alle varie officine, risultano poi anche quelle che risentono massimamente di questa molteplicità di stabilimenti dovendo per ogni ordinazione ripagare anche le quote di spese generali che gravano sui singoli stabilimenti industriali. Sarebbe preferibile per le ferrovie potere ordinare il materiale rotabile a poche ma ben attrezzate industrie italiane. Si è parlato finalmente di economie. Se ne sono fatte in ogni servizio, così della trazione, come del movimento e dei lavori e questo si deve pure al concorso diligente e attivo del nostro personale.

Il ministro Ciano ha ridotto ulteriormente il personale. Io ricordo al Senato come le cifre di oggi diano alla dipendenza delle ferrovie 170 mila agenti; è un numero notevole, ma non è comparabile con quello che il fascismo ha trovato nel 1921, quando i bilanci erano in condizioni disastrose. Il personale era allora numerosissimo; vi erano circa 15 agenti per ogni chilometro di linea esercita mentre oggi ve ne sono 10. Questo personale è oggi selezionato: sente tutta la nuova responsabilità derivante pure dalla fiducia che il Ministero gli dimostra; è un personale su cui noi possiamo fare assegnamento, e che compie il suo servizio molto meglio di quando era più numeroso. E voi signori del Senato, che nella vostra serenità e dall'altezza del vostro seggio avete potuto valutare la differenza fra i grandi servizi pubblici esercitati in Italia durante i tempi tristi del dopo guerra e quelli nuovi, disciplinati e ammirabili, del fascismo, siete più degli altri in grado di riconoscere che il merito precipuo dei vantaggi conseguiti spetta alle direttive del nostro Duce, che ha saputo trarre dalle risorse anche morali del paese il massimo rendimento e il massimo fervore. Altro merito grande del Duce nostro è quello di aver saputo trovare in un uomo di grande energia e forte volontà, nella medaglia d'oro Costanzo Ciano, il realizzatore del suo program-

ma e l'esecutore fedele delle sue volontà. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in riferimento ai poteri conferitimi, ho chiamato a far parte della Commissione per l'esame dei progetti di legge sanitari, presentati nella seduta odierna, i senatori: Baccelli Pietro, Bombig, Dalloio Alberto, Marchiafava, Mosconi, Pestalozza e Pironti.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del bilancio delle comunicazioni.

Ha facoltà di parlare il senatore Chimienti.

CHIMIENTI. Ho domandato la parola per rendermi interprete in questa Aula di un sentimento di simpatia, che ho avuto il piacere di constatare nell'opinione pubblica del paese, per la Milizia ferroviaria. (*Benissimo*). Il servizio che essa rende con la vigilanza sui treni, depositi e nei locali della grande e della piccola velocità ha portato come conseguenza una maggiore sicurezza per i cittadini che viag-

giano ed una diminuzione sensibilissima di furti delle merci in viaggio ed in arrivo.

Questa sezione specializzata della Milizia per la sicurezza nazionale, si affermò subito fortemente organizzata e funzionò sempre bene e funziona sempre meglio; inquadrata, come è, nel Corpo della Milizia nazionale la quale per virtù di capi e disciplina di gregari si migliora sempre più nella sua costituzione interna e nella esecuzione dei compiti ad essa affidati, e si organizza sempre meglio come una delle forze armate dello Stato.

La Milizia ferroviaria composta di buoni e disciplinati agenti e guidata da ottimi capi rende un grande servizio al Paese, e questo la vede circolare nei treni e la segue con la stessa simpatia e fiducia con cui vede e segue da anni la benemerita Arma dei carabinieri.

Io credo di interpretare il sentimento del Paese mandando una parola d'incoraggiamento e di plauso a questi degni agenti ed ai loro superiori; ed oso sperare che il Senato vorrà associarsi al sentimento che io ho espresso. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli del bilancio, che rileggo:

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TITOLO I

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

SPESE PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE.

Spese generali.

1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni (Spese fisse)	1,200,000 »
2	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182)	80,000 »
3	Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali ed ai sottufficiali destinati a prestar servizio nell'Amministrazione centrale della marina mercantile	20,000 »
4	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo e avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale	18,000 »
5	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	7,000 »
6	Indennità e diarie ai componenti le Commissioni, i Consigli ed i Comitati di carattere permanente e temporaneo - Indennità speciali al personale addetto ai servizi della marina mercantile	210,000 »
7	Ispezioni e missioni nell'interesse dei vari servizi dell'Amministrazione centrale	22,000 »
8	Spese di telegrammi (Spesa obbligatoria)	26,500 »
9	Spese di liti, di coazioni, di arbitraggi ed altre accessorie, relative al demanio pubblico marittimo (Spesa obbligatoria)	13,000 »
10	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	110,000 »
11	Spese casuali	6,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,712,500 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,712,500 »
12	Fitto di locali di proprietà privata, manutenzione e canoni d'acqua .	370,000 »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		2,082,500 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
14	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	1,100,000 »
15	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)..	4,000 »
		1,104,000 »
	<i>Spese per la marina mercantile.</i>	
16	Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
17	Vigilanza sulla pesca	200,000 »
	Spese della marina mercantile e sovvenzioni ad Istituti, Associazioni e Società varie attinenti alla marina mercantile - Sussidi alla gente di mare, marinai e pescatori e alle loro famiglie	1,600,000 »
19	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880) (Spesa obbligatoria)	200,000 »
20	Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzione di Londra 20 gennaio 1915) (Spesa obbligatoria)	210,000 »
21	Spesa di funzionamento del Regio Commissariato del porto di fiume (Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 55)	185,000 »
22	Eventuale concorso dello Stato pel mantenimento di corpi di piloti nei porti ove il pilotaggio è dichiarato obbligatorio.	30,000 »
		2,425,000 »

Spese per le capitanerie di porto.

23	Ufficiali delle capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo, indennità militare ed assegni fissi	6,910,000 »
24	Sottufficiali delle capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, indennità militare e assegni	2,950,000 »
25	Personale d'ordine delle capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	2,900,000 »
26	Incaricati marittimi e delegati di spiaggia - Inservienti locali di porto - Retribuzioni - Indennità di reggenza di uffici di porto	123,375 »
27	Indennità di trasferta e di missione pel personale delle capitanerie di porto	160,000 »
28	Manutenzione e miglioramento dei fabbricati delle capitanerie di porto	500,000 »
29	Spese d'ufficio e spese per mobili per le capitanerie di porto	200,000 »
30	Indennità al personale, soprassoldi ed assegni agli ufficiali e sottufficiali di porto ed ai militari del Corpo Reali Equipaggi marittimi presso le Capitanerie di porto - Spese varie per il corso dei sottotenenti di porto di nuova nomina presso l'accademia navale di Livorno (art. 3 del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2068)	340,000 »
31	Attrezzi, arredi e mezzi nautici delle capitanerie di porto - Corpi di guardia - Imbarcazioni - Illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua e spese varie	1,500,000 »
		15,583,375 »

Spese per i servizi marittimi.

32	Acquisto, manutenzione e custodia di boe di ormeggio e di altri galleggianti adibiti al servizio postale - Spese per la visita del materiale nautico delle Società sovvenzionate e per acquisto di carte nautiche e di pubblicazioni	53,000 »
33	Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi	200,000,000 »
34	Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		200,053,000 »

TITOLO II

SPESA STRAORDINARIA

SPESE PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE.

Spese generali.

35	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo	2,641,000 »
36	Ufficiali delle capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità in congedo provvisorio, e in posizione ausiliaria - Indennità e assegni	469,100 »
37	Personale avventizio già in servizio nelle nuove provincie - Retribuzioni - Contributo cassa ammalati e assicurazioni contro gli infortuni	135,000 »
38	Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile	225,000 »
		3,470,100 »

Spese diverse.

39	Concorso dello Stato nelle spese occorrenti per l'esercizio del porto di Venezia a cura del Provveditorato al porto medesimo (Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 222 - 3 ^a delle cinque annualità) . . .	3,000,000 »
40	Compensi per le costruzioni navali (categoria 1 ^a dell'articolo 17 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 865) - Spese di visite e perizie.	34,000,000 »
41	Compensi daziari per le costruzioni navali (categoria 2 ^a dell'art. 17 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 865) - Spese di visite e perizie	26,000,000 »
		63,000,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese per i servizi della marina mercantile:

a) Spese generali	2,082,500 »
b) Debito vitalizio	1,104,000 »
c) Spese per la marina mercantile	2,425,000 »
d) Spese per le capitanerie di porto	15,583,375 »
e) Spese per i servizi marittimi	200,053,000 »
Totale per i servizi della marina mercantile (Categoria I della parte ordinaria)	221,247,875 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese per i servizi della marina mercantile:

a) Spese generali	3,470,100 »
b) Spese diverse	63,000,000 »
Totale per i servizi della marina mercantile (Categoria I della parte straordinaria)	66,470,100 »
Totale del Titolo II - Spesa straordinaria	66,470,100 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	287,717,975 »

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. - Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	287,717,975
--	-------------

APPENDICE N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Comunicazioni
per l'esercizio finanziario 1927-28

(Articolo 20 del Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520)

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA
DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TABELLA B.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Azienda autonoma delle Poste e dei Telegrafi
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TITOLO I.

Entrata ordinaria.

SEZIONE I. — PROVENTI DEI SERVIZI POSTALI.

1	Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi	665,000,000 »
2	Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute	100,000 »
3	Ammende applicate al personale postale e telegrafico, da devolversi a norma del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1694, in ragione della metà dell'importo a favore dell'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale telegrafico di ruolo. Penali inflitte ai titolari degli uffici secondari, ai ricevitori postelegrafonici e agli agenti rurali; e da devolversi in ragione della metà dell'importo a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani del personale predetto ai sensi del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 37.	200,000 »
4	Ritenute mensili a carico del personale subalterno per la fornitura della divisa uniforme. (Regio decreto 11 giugno 1925, n. 1058) .	500,000 »
5	Ricuperi in seguito a frodi e danni nei servizi dei vaglia, dei risparmi e dei conti correnti, della posta-lettere e dei pacchi compresi i recuperi dipendenti da condanne da parte della Corte dei conti	430,000 »
6	Rimborsi dovuti da amministrazioni estere per i servizi postali. Rimborsi e concorsi diversi inerenti ai servizi postali	6,000,000 »
7	Entrate eventuali e diverse dei servizi postali.	1,000,000 »
8	Proventi del servizio vaglia postali	31,000,000 »
9	Proventi del servizio dei conti correnti e degli assegni postali. . .	4,000,000 »
Totale della Sezione I		708,230,000 »

SEZIONE II. — PROVENTI DEL TELEGAFO.

10	Telegrafi	180,000,000 »
11	Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi per l'esecuzione dei lavori telegrafici fuori bilancio e per conto di terzi	1,000,000 »
12	Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici	3,700,000 »
13	Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo.	1,000,000 »
14	Proventi radiotelegrafici	1,500,000 »
15	Proventi del servizio di radioaudizione circolare (Regio decreto 23 dicembre 1925, n. 1917).	50,000 »
Totale della Sezione II		187,250,000 »

SEZIONE III. — ENTRATE VARIE.

16	Rimborso dalla Cassa depositi e prestiti delle spese iscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale telegrafica pel servizio delle Casse di risparmio postali	27,500,000 »
17	Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali	3,000,000 »
18	Somma da prelevarsi dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alla sopraelevazione di un quarto piano nel palazzo destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse stesse in Roma (art. 2 del decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1601)	<i>per memoria</i>
19	Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (Regio decreto n. 520 del 23 aprile 1925, art. 21)	<i>per memoria</i>
20	Ritenuta sei per cento in conto pensioni, sugli stipendi e le pensioni degli impiegati ed agenti delle poste, telegrafi e telefoni.	15,000,000 »
21	Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per pensioni relative al personale telefonico passato alle dipendenze dei concessionari di zona, nonché della spesa per assegni e indennità di caro viveri al personale telefonico collocato in disponibilità	17,500,000 »
<i>Da riportarsi</i>		63,000,000 »

	<i>Ripporto</i> . . .	63,000,000 »
22	Versamento da parte dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e delle Società concessionarie di zona, dei canoni per manutenzione della rete telefonica appoggiata alla palificazione telegrafica di Stato . . .	8,000,000 »
23	Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici della quota parte della retribuzione dei ricevitori postali-telegrafici relativa al servizio telefonico	<i>per memoria</i>
	Totale della Sezione III . . .	71,000,000 »
	Totale del Titolo I - Entrate ordinarie . . .	966,480,000 »
TITOLO II.		
Entrata straordinaria.		
24	Somma da prelevarsi dagli avanzi di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio della spesa dell'azienda medesima per la costruzione adattamento e ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici (articolo 1 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1209 - 2 ^a delle dieci rate)	10,000,000 »
	Totale del Titolo II — Entrata straordinaria . . .	10,000,000 »
TITOLO III.		
Partite di giro.		
25	Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi per l'iscrizione degli operai alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali . . .	101,200 »
26	Imposte, tasse e ritenute erariali, su stipendi e compensi vari al personale e su pagamenti a terzi	55,000,000 »
	Totale del Titolo III . . .	55,101,200 »

RIASSUNTO

Titolo I. - Entrata ordinaria:

Sezione 1ª - Proventi dei servizi postali	708,230,000 »
Sezione 2ª - Proventi del telegrafo	187,250,000 »
Sezione 3ª - Entrate varie	71,000,000 »
<hr/>	
Totale del titolo I - Entrata ordinaria	966,480,000 »
Titolo II - Entrata straordinaria	10,000,000 »
Titolo III - Partite di giro	55,101,200 »
<hr/>	
Totale generale dell'Entrata	1,031,581,200 »
<hr/>	

TABELLA C.

Stato di previsione della Spesa dell'Azienda autonoma delle Poste e dei Telegrafi
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

SEZIONE I. — STIPENDI, RETRIBUZIONI, COMPENSI E INDENNITÀ VARIE
AL PERSONALE DEI SERVIZI POSTALI E DEI TELEGRAFI.

1	Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	300,000,000 »
2	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (Spese fisse) . .	66,424,000 »
3	Indennità temporanea mensile al personale non assimilato del cessato regime	1,230,000 »
4	Avventizi e loro assimilati - Personale con contratto a termine - Retribuzioni di prestazioni temporanee — Retribuzioni ai supplenti presso le direzioni e il Ministero.	27,000,000 »
5	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compresi i supplenti e gli avventizi dei conti correnti ed assegni postali - Indennità temporanea ai fattorini telegrafici in sostituzione di agenti subalterni effettivi	11,100,000 »
6	Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio nei servizi esecutivi e per lavori a cottimo.	22,500,000 »
7	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e art. 122 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084) e a quello di altre Amministrazioni	1,700,000 »
8	Spesa per la corresponsione delle indennità annue, di presenza, di trasferta e di viaggio ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi ed al Direttore generale dell'Azienda stessa, stabilite dai Regi decreti 22 agosto 1925, nn. 1561 e 1562.	200,000 »
9	Compensi per incarichi, studi e servizi speciali ad estranei all'Amministrazione	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	430,254,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	430,254,000 »
10	Indennità per infortuni sul lavoro al personale postale-telegrafico al quale si estendono le disposizioni del testo unico di legge 31 gennaio 1904, n. 51, in forza del Regio decreto n. 99 del 14 gennaio 1926 - Indennità per infortuni e danni	540,000 »
11	Indennità per missioni e per visite d'ispezione	5,740,000 »
12	Indennità di tramutamento	680,000 »
13	Spese di medicinali e per visite medico-fiscali	250,000 »
14	Compensi per maneggio di valori ai titolari degli uffici di cassa e dei vaglia, per piccola manutenzione di apparati telegrafici, per residenza disagiata, malarica e di frontiera	267,000 »
15	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo in attività di servizio e sussidi ad ex-funzionari, ad ex-agenti ed alle loro famiglie, vedove ed orfani	335,000 »
16	Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi postali e degli avvisi telefonici. - Spese per la stampa di avvisi di aste andate deserte od annullate	15,000,000 »
17	Indennità temporanea mensile ai fattorini telegrafici effettivi, non contemplati dalla lettera e) dell'articolo 1 del Decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1673, ai fattorini telegrafici avventizi ed ai guardapprodi	2,380,000 »
18	Corresponsione agli impiegati addetti agli uffici di confine ed agli uffici postali italiani all'estero del prezzo del cambio sulle loro competenze, limitatamente alla parte eccedente la misura del 15 per cento (Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 91)	300,000 »
19	Sussidio annuo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi all'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale, telegrafico, con sede in Milano (art. 3 del Decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1042).	15,000 »
20	Rimborso alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato della differenza fra il costo dei biglietti a tariffa ordinaria e quello a tariffa a metà prezzo sui viaggi dei ricevitori postali-telegrafici e loro famiglie	500,000 »
21	Assegnazione per corrispondere al personale avventizio passato nel ruolo transitorio ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 2028, la differenza fra le competenze spettanti a seguito del detto passaggio e le retribuzioni e le indennità di caro viveri corrispostegli dal 1° dicembre 1924, alla data dell'effettiva applicazione del ruolo transitorio medesimo. (Spese fisse)	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	457,261,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	457,261,000 »
22	Versamento all'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra gli impiegati postelegrafici della metà delle ammende pecuniarie applicate al personale medesimo ed all'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postelegrafici e per gli agenti rurali, costituito col Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 37 della metà delle penali inflitte ai medesimi (a) . . .	100,000 »
23	Spesa per la fornitura della divisa uniforme al personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali-telegrafici, che esplica le proprie mansioni fuori dell'ambito degli uffici esecutivi o nelle anticamere degli uffici amministrativi. Spesa per la fornitura dei camiciotti al personale subalterno nell'interno degli uffici esecutivi (Regio decreto 11 giugno 1925, n. 1058).	3,800,000 »
24	Spese varie per la Milizia postale (Regio decreto 16 luglio 1925, n. 1466).	2,000,000 »
25	Contributi a carico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per promuovere lo sviluppo e le iniziative del Dopo lavoro postelegrafico ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1271. riguardante la istituzione di un ufficio centrale del Dopo lavoro medesimo	300,000 »
		463,461,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
26	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	57,000,000 »
27	Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti . . .	780,000 »
28	Assegno temporaneo mensile ai funzionari ed agenti già appartenenti all'Amministrazione postelegrafica ed alle loro famiglie, provvisti di pensione. (Regio decreto 31 luglio 1919, n. 304, legge 26 dicembre 1920, n. 1287 e Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964) . . .	17,000,000 »
		74,780,000 »
	Totale della Sezione I . . .	538,241,000 »

SEZIONE II. — STANZIAMENTI PROPRI DEI SERVIZI POSTALI.

§ 1° - *Servizi postali.*

29	Indennità per servizio prestato in tempo di notte.	7,000,000 »
30	Spese di liti	25,000 »
31	Pubblicazioni e rilegature per la biblioteca del Ministero.	16,000 »
32	Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali (Spese fisse).	45,000,000 »
33	Indennità straordinaria agli agenti rurali (Spese fisse)	6,970,000 »
34	Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali	2,125,000 »
35	Sussidi al personale dei servizi rurali	400,000 »
36	Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con accollatari e con incaricati provvisori e spese per servizi straordi- nari (Spese fisse).	41,000,000 »
37	Sussidi agli accollatari ed agli ex-accollatari dei servizi di trasporto con retribuzione non superiore alle lire 3,000 annue ed alle loro famiglie	35,000 »
38	Spese di trasporto delle corrispondenze, dei pacchi ed a vuoto delle carrozze postali, sulle ferrovie e tramvie, sui laghi, sui fiumi, attra- verso lo stretto di Messina, su bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato - Trasporto delle valigie Australiana e Indiana - Nolo dei veicoli - Scorta armata dei dispacci relativi al movimento dei fondi - Spese per prestazioni ferroviarie diverse - Spese per la stampa di avvisi di aste andate deserte o annullate.	7,977,000 »
39	Esercizio della posta pneumatica e della posta aerea	3,900,000 »
40	Spese per la vigilanza alle casse ed agli uffici principali provinciali	35,000 »
41	Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti - In- dennità di viaggio e di illuminazione ai messaggeri, portapieghi ed altri agenti dell'Amministrazione che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e piroscafi - Indennità al perso- nale addetto agli uffici postali presso le stazioni ferroviarie e gli scali marittimi	10,718,000 »
42	Spese di mantenimento di carrozze postali, acquisto e manutenzione di carretti e di altri veicoli pel trasporto della corrispondenza e dei pacchi - Spese per l'illuminazione ed il riscaldamento dei vei- coli adibiti al servizio postale sulle ferrovie	3,852,000 »

Da riportarsi 129,053,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	129,053,000 »
43	Premio per la vendita di carte-valori postali esclusi i segnatasse . . .	6,500,000 »
44	Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate e di lettere assicurate; per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi - Rimborsi eventuali in dipendenza di frodi o danni subiti da privati o dalla stessa Amministrazione per i servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto di terzi	1,270,000 »
45	Spesa per il cambio della moneta aurea	<i>per memoria</i>
46	Materiali ed utensili per il servizio della posta - Bolgette da portalettere, distintivi per agenti postali - Insegne per uffici postali, postelettroniche e del telegrafo - Spese di pubblicazioni tecniche, carte geografiche e simili nell'interesse del servizio postale - Casellari all'americana - Montacarichi per il servizio postale - Manutenzione delle cassette di impostazione - Spese per il trasporto del materiale per il servizio della posta	6,000,000 »
47	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte valori postali, dei libretti di risparmio e di riconoscimento e dei libretti per vaglia postali e per partecipazione dei depositi con risparmio, dei moduli speciali del servizio dei conti correnti e dei buoni postali fruttiferi	9,000,000 »
48	Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi e dei vaglia postali - Rimborsi dovuti per spese di transito delle corrispondenze e dei pacchi scambiati con l'estero - Spese di cambio - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da amministrazioni estere	3,380,000 »
49	Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali - Restituzione di somme indebitamente percepite dall'Amministrazione	1,500,000 »
	Totale del § 1	156,703,000 »
§. 2. — <i>Servizio dei risparmi.</i>		
50	Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma, piazza Dante (legge 9 febbraio 1911, n. 76)	40,000 »
51	Premi annui agli agenti e funzionari di ogni grado dell'Amministrazione provinciale delle poste, riconosciuti benemeriti per il	
	<i>Da riportarsi</i>	40,000 »

	<i>Riporto</i>	40,000 »
	servizio delle Casse di risparmio postali (articolo 4 della legge 8 luglio 1909, n. 445)	50,000 »
52	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse	500,000 »
53	Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme recuperate per frodi e danni di altra natura inerenti al servizio dei risparmi postali	100,000 »
54	Compensi per il lavoro a cottimo inerente alla convalidazione dei premi a favore dei titolari dei libretti nominativi delle Casse di risparmio postali ed ai possessori di quelli al portatore nel Regno	100,000 »
55	Compensi ai ricevitori postali e provvigioni alle banche per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi - Spese diverse per il servizio medesimo	3,000,000 »
56	Premi ai ricevitori postali per l'incremento del credito dei risparmi	500,000 »
57	Somma prelevata dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alle spese della sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio medesime (Decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1601)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 2	4,290,000 »
	 <i>§. 3. — Servizio dei conti correnti e degli assegni postali.</i> 	
58	Retribuzioni al personale avventizio e di fatica assunto per il servizio dei conti correnti e degli assegni postali	80,000 »
59	Compensi per maggior lavoro al personale di ruolo ed avventizio	80,000 »
60	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, perdite o danni di altra natura subiti da privati o dalla stessa Amministrazione per il servizio dei conti correnti ed assegni postali	<i>per memoria</i>
	Totale del § 3	160,000 »
	Totale della Sezione II	161,153,000 »

SEZIONE III. — STANZIAMENTI PROPRI DEL SERVIZIO DEI TELEGRAFI		
61	Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico	2,900,000 »
62	Spesa per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti scelti ed ai dirigenti e capi gruppo di apparati speciali . . .	400,000 »
63	Spese di liti	10,000 »
64	Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere ed alle compagnie e società private italiane ed estere per lo scambio della corrispondenza telegrafica e radiotelegrafica - Spese di cambio	32,000,000 »
65	Somma dovuta alla Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini, qualora l'ammontare annuale delle parole effettivamente trasmesse, risulti inferiore al minimo di cinque milioni, garantito alla Compagnia stessa ai sensi dell'art. 13 della Convenzione approvata col Regio decreto 8 febbraio 1913, n. 427	35,000,000 »
66	Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici	500,000 »
67	Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, e degli uffici fono-telegrafici comunali; acquisto, riparazione e trasporto di apparati, di materiale tecnico di uso e di consumo per l'esercizio degli uffici e per la manutenzione degli apparati, di utensili per uffici ed officine; relativa mano d'opera sussidiaria e dazio di confine - Spese per la manutenzione delle batterie di pile e degli impianti pneumatici interni inerenti all'esercizio degli uffici telegrafici. - Indennità per sciupio di indumenti agli agenti addetti alla manutenzione delle batterie di pile, di accumulatori e degli impianti di energia elettrica - Spese per pubblicazioni tecniche per uso degli uffici telegrafici; temporanea occupazione di locali per deposito di apparati e materiali per uffici - Acquisto di insegne per gli uffici telegrafici; placche per i berretti dei fattorini telegrafici di prima nomina	4,700,000 »
68	Manutenzione della rete telegrafica - Acquisti, trasporti, dazi sui materiali - Acquisto di pubblicazioni tecniche ed apparecchi per esperimento delle linee - Mano d'opera sussidiaria - Indennizzi e spese per danni - Compensi da corrispondersi una volta tanto per servitù a tacitazione completa degli interessati - Occupazione di locali ed aree e spese di locomozioni	10,000,000 »
69	Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria - Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili	300,000 »
70	Acquisto di materiali a reintegro di quelli prelevati dai depositi per l'esecuzione dei lavori fuori bilancio e per conto di terzi . . .	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	86,810,000 »

	<i>Riporto</i>	86,810,000 »
71	Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini	2,500,000 »
72	Spese per l'esercizio e per la manutenzione delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, per l'acquisto di apparati o parti di essi e per strumenti di misura e di controllo - Spese per la manutenzione dei fabbricati, per la temporanea occupazione di locali di deposito - Spese per compensi da corrispondere al personale militare della Regia marina adibito al servizio radiotelegrafico pubblico - Spese di missione, per trasporto di personale e di materiale radiotelegrafico, mano d'opera sussidiaria e dazio di confine - Spesa per la istruzione del personale delle stazioni e per acquisto di pubblicazioni tecniche	800,000 »
73	Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza - Manutenzione degli impianti interni telefonici di servizio nelle direzioni e negli uffici provinciali e principali	200,000 »
74	Impianto di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche; eventuale esercizio di ricevitorie telegrafiche o fono-telegrafiche provvisorie; impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzione di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese; eventuale restituzione di somme anticipate in più del dovuto da comuni, da enti, da privati, per la esecuzione d'impianti di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche	1,000,000 »
75	Spese per collegamenti di Enti pubblici e privati con gli uffici telegrafici e telefonici centrali delle città principali adibiti allo scambio dei telegrammi per mezzo di apparati telescrittori	1,000,000 »
76	Spese diverse per la diffusione dei servizi telegrafici	50,000 »
77	Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle somme somministrate nell'esercizio all'Amministrazione del servizio telegrafico in applicazione delle leggi 20 marzo 1913, nn. 253 e 254, e 20 agosto 1921, n. 1132	<i>per memoria</i>
78	Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (Regio decreto 2 settembre 1923, n. 2142)	<i>per memoria</i>
79	Assegnazione straordinaria per provvedere i mezzi idonei alla riparazione dei cavi telegrafici sottomarini (regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2764 - 4ª delle cinque rate)	500,000 »
80	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei servizi del telegrafo per la sistemazione della rete telegrafica in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (legge 20 agosto 1921, n. 1132 - Spesa ripartita - 4ª delle trentacinque annualità)	428,618.56
	Totale della Sezione III	93,288,618.56

SEZIONE IV. — STANZIAMENTI COMUNI AI SERVIZI
POSTALI E TELEGRAFICI.

81	Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie: spese varie inerenti alle Commissioni stesse	250,000 »
82	Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ai direttori dei circoli di costruzioni ed ai titolari degli uffici principali (Spese fisse)	4,000,000 »
83	Spese di illuminazione, riscaldamento, aereazione, acqua, oggetti di cancelleria e per la formazione dei dispacci, oltre quelle comprese negli assegni fissi - Francatura, telegrammi, abbonamento ai telefoni di servizio, locomozioni, codici e vocabolari - Acquisto e manutenzione di mobili, suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, materiali speciali, rilegature diverse per l'Amministrazione centrale e provinciale comprese quelle gestite dal Provveditorato generale dello Stato e da rimborsare al medesimo	5,110,000 »
84	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, moduli, stampa e trasporti relativi	11,000,000 »
85	Residui passivi eliminati a' sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
86	Spese per bollo straordinario di cambiali e per tasse di registro . . .	16,000 »
87	Istruzione al personale - Premi di incoraggiamento al personale telegrafico per perfezionarsi nell'uso degli apparati speciali - Acquisto, manutenzione e riparazione di apparati ed accessori, di macchinari, di pubblicazioni, disegni ed altro materiale didattico, di strumenti di misura e di mobili - Spese per illuminazione e riscaldamento - Sussidi e premi alle scuole private di telegrafia e radiotelegrafia - Spese per le scuole postali pratiche di smistamento e relativi premi d'incoraggiamento - Spese per l'istruzione pratica di lingue estere al personale - Contributo per l'istruzione professionale media	110,000 »
88	Retribuzione al personale delle ricevitorie, degli uffici secondari e delle agenzie (Spese fisse)	130,100,000 »
89	Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie - Concorso nelle spese eccezionali per locali ed altro per il migliore funzionamento delle ricevitorie - Indennità agli impiegati e supplenti in missione nelle ricevitorie e spese per la temporanea reggenza delle ricevitorie stesse	1,350,000 »
90	Sussidi ai titolari ed ex titolari di uffici secondari e di ricevitorie, ai loro genitori ed alle loro vedove ed orfani	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	151,986,000 »

		<i>Riporto</i>	151,986,000 »
91	Versamento all'Istituto d'assicurazione e previdenza pei ricevitori della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo da parte dell'Amministrazione poste e telegrafi (Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 37 articolo 23)		500,000 »
92	Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, postale e telegrafico, a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi - Acquisto di buoni risposta		180,000 »
93	Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici sui tramways-omnibus (Spese fisse)		1,900,000 »
94	Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184) e per quella contro la disoccupazione involontaria dei prestatori d'opera postali-telegrafici, nei casi in cui è prescritta (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158) - Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie del personale postale e telegrafico nelle nuove provincie		1,650,000 »
95	Mantenimento, pulizia, restauro, adattamento ed ampliamento di locali, nonché impianti completi d'illuminazione, di campanelli elettrici e di aereazione per l'Amministrazione centrale e provinciale - Costruzioni di casotti e padiglioni in muratura e con altri sistemi - Armadi per materiali ed utensili per guardafili		2,280,000 »
96	Spese casuali :		50,000 »
97	Fitti di locali di proprietà privata (Spese fisse)		4,000,000 »
98	Fitti per locali provvisori, in circostanze straordinarie		50,000 »
99	Spese pel funzionamento dell'Istituto superiore postale-telegrafico		150,000 »
100	Spese per il funzionamento della scuola superiore di telegrafia e telefonia (art. 11 del Regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483)		100,000 »
101	Costruzione di edifici ad uso del servizio postale e telegrafico a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì, ed acquisto di un palazzo, per lo stesso uso, a Reggio Emilia (leggi 6 marzo 1904, n. 84, 28 giugno 1908, n. 310, e 15 maggio 1910, n. 244) (Spesa ripartita - 24ª delle trentacinque annualità)		65,000 »
102	Spesa per l'acquisto dal comune di Modena del palazzo già Balugani, sede della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi (decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007) (Spesa ripartita - 11ª delle venti annualità)		26,268 »
		<i>Da riportarsi</i>	162,937,268 »

		<i>Ripporto</i> . . .	162,937,268 »
103	Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste a norma del Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520		<i>per memoria</i>
104	Avanzo della gestione (art. 15 del Regio decreto 29 aprile 1925, n. 520) :		
	a) Quota da versarsi al Tesoro L.	860,113.44	
	b) Quota prelevata a favore della parte straordinaria del bilancio (art. 1 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1209) »	10,000,000 »	
		<hr/>	10,860,113.44
	Totale della Sezione IV . . .		173,797,381.44
	Totale del Titolo I — Spesa ordinaria . . .		966,480,000 »
TITOLO II.			
SPESA STRAORDINARIA.			
105	Assegnazione straordinaria per la costruzione di edifici e per l'adattamento e l'ampliamento di quelli esistenti ad uso dei servizi postali e telegrafici del Regno (Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1209 — Seconda delle dieci rate)		-10,000,000 »
	Totale del Titolo II . . .		10,000,000 »
TITOLO III.			
PARTITE DI GIRO.			
106	Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri Istituti (Reali decreti 18 febbraio e 25 novembre 1883, nn. 1216 e 1698) — Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e ad uso di concessionari di servizi postelegrafici		101,200 »
107	Versamento delle imposte, tasse e ritenute erariali sugli stipendi e competenze varie al personale.		55,000,000 »
	Totale del Titolo III . . .		55,101,200 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

PARTE ORDINARIA.

SEZIONE I. — Stipendi, retribuzioni, compensi e indennità varie al personale dei servizi postali e dei telegrafi	463,461,000 »
Debito vitalizio	74,780,000 »
SEZIONE II. — Stanziamenti propri dei servizi postali :	
§ 1. — Servizi postali.	156,703,000 »
§ 2. — Servizio dei risparmi	4,290,000 »
§ 3. — Servizio dei conti correnti e degli assegni postali	160,000 »
SEZIONE III. — Stanziamenti propri del servizio dei telegrafi	93,288,618.56
SEZIONE IV. — Stanziamenti comuni ai servizi postali e telegrafici	173,797,381.44
	<hr/>
Totale del Titolo I. — Spesa ordinaria	966,480,000 »
Titolo II. — Spesa straordinaria	10,000,000 »
Titolo III. — Partite di giro	55,101,200 »
	<hr/>
Totale generale della spesa	1,031,581,200 »
	<hr/>

APPENDICE N. 2

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Comunicazioni
per l'esercizio finanziario 1927-28

(Articolo 25 del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884)

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928

TITOLO I.		
Parte ordinaria.		
SEZIONE I. — PROVENTI DEI SERVIZI TELEFONICI.		
1	Proventi delle linee telefoniche interurbane	58,000,000 »
2	Canoni e compartecipazioni dovute dai concessionari di reti telefoniche urbane e di linee interurbane. Canoni dovuti per concessioni di linee private	6,400,000 »
3	Prodotto della vendita dei beni immobili e dei materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici	50,000 »
	Totale della Sezione I	64,450,000 »
SEZIONE II. — PROVENTI VARI.		
4	Proventi vari	500,000 »
5	Trattenute al personale per il contributo da esso dovuto per le assicurazioni di cui all'articolo 10 del Regio decreto n. 884 del 14 giugno 1925	450,000 »
6	Rimborso da parte dei concessionari di zona del prezzo relativo agli impianti telefonici da cedersi in virtù dell'articolo 25 della convenzione	<i>per memoria</i>
	Totale della Sezione II	950,000 »
	Totale del Titolo I	65,400,000 »

TITOLO II.

Parte straordinaria.

7	Pagamenti da parte dei concessionari di zona delle annualità valore degli impianti telefonici e delle scorte cedute (Art. 23 del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884 - Terza delle 20 annualità) . . .	38,115,755,76
8	Pagamenti da parte dei concessionari di zona dell'affitto annuo dovuto per l'uso degli stabili di proprietà dello Stato	1,271,000 »
9	Somministrazione da parte dello Stato, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei, l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (Regio decreto 28 maggio 1925, n. 897 - Terza delle sei rate)	100,000,000 »
	Totale del Titolo II	139,386,755,76

RIASSUNTO DELL' ENTRATA

Titolo I. — Parte ordinaria:

Sezione I. — Proventi dei servizi telefonici	64,450,000 »
Sezione II. — Proventi vari	950,000 »
Totale del Titolo I	65,400,000 »
Titolo II. — Parte straordinaria	139,386,755,76
Totale generale dell'entrata	204,786,755,76

TABELLA E.

Stato di previsione della Spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TITOLO I.		
Parte ordinaria.		
SEZIONE I — SPESE DI PERSONALE.		
1	Stipendi, paghe giornaliere, caro-viveri e indennità di servizio.	9,000,000 »
2	Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio e per lavori a cottimo	700,000 »
3	Indennità per missioni e per tramutamenti	300,000 »
4	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi e di commutazione centrali e provinciali nonché a quello di altre Amministrazioni (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290; art. 122 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 e art. 4 del Regio 3 gennaio 1926, n. 88	1,700,000 »
5	Sussidi al personale	20,000 »
6	Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica della spesa per le pensioni ordinarie al personale telefonico e per assegni da corrisondersi al personale ex-telefonico collocato in disponibilità.	17,500,000 »
7	Indennità per una volta tanto invece di pensione ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, degli articoli 8 e 9 del Regio decreto n. 1410 del 25 settembre 1924, ed assegni congeneri legalmente dovuti	5,000,000 »
8	Indennità per servizio di notte	650,000 »
9	Retribuzione al personale diurnista ed avventizio	1,500,000 »
10	Competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso l'Azienda	50,000 »
11	Contributo a carico dell'Azienda per assicurare il personale a stipendio e per quello a paga giornaliera di cui all'articolo 10 del Regio decreto n. 884 del 14 giugno 1925	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	37,420,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i> . . .	37,420,000 »
12	Contributo a carico dell'Azienda per indennità da corrispondersi in caso d'infortuni sul lavoro	60,000 »
	Totale della Sezione I . . .	37,480,000 »
SEZIONE II — SPESE D'ESERCIZIO.		
13	Spese d'ufficio - Spese di adattamento e di manutenzione locali, acquisto e manutenzione di mobili ed arredi; aereazione, acqua, illuminazione, gas, ascensore, riscaldamento, campanelli elettrici, pulizia locali, retribuzione al personale addetto a bassi servizi; acquisto di macchine da scrivere, di cancelleria, di stampati e di pubblicazioni; rilegature di registri; locomozione; postali e telegrafiche; visite medico fiscali; medicinali, assicurazione incendi	800,000 »
14	Rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti	900,000 »
15	Spesa per la partecipazione dell'Italia ai Congressi internazionali e alle Commissioni internazionali - Spese per missioni di studio all'estero	50,000 »
16	Abbuoni e rimborsi vari	100,000 »
17	Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sui mutui concessi alle provincie ai sensi del decreto luogotenenziale del 9 febbraio 1919, n. 243 modificato dal Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2324, e dal regolamento 29 febbraio 1920, n. 332	486,469.09
18	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato (Legge 20 marzo 1913, n. 253) (Spesa ripartita - 12ª delle 35 annualità)	2,893,175.28
19	Spese di liti	15,000 »
20	Spese per fitti locali di proprietà privata	80,000 »
21	Spese per il funzionamento dei Collegi peritali	75,000 »
22	Spesa di manutenzione del cavo T.M.G. - Spese per manutenzione degli uffici telefonici interurbani gestiti direttamente dall'Azienda; delle stazioni amplificatrici e di alta frequenza; spese di spostamento e di protezione dei circuiti interurbani; acquisto e ripa-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	5,399,644.37

	<i>Riporto</i>	5,399,644.37
	razione di apparecchi, materiali, macchine, attrezzi, utensili, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico - Spese di trasporto e di dogana - Arredamento dell'officina di riparazione - Fornitura di camiciotti al personale meccanico - Energia elettrica per impianti tecnici - Spese di separazione degli impianti telefonici interurbani gestiti dall'Azienda da quelli gestiti dai concessionari - Mano d'opera sussidiaria - Locomozione - Indennità e spese per danni - Acquisto di apparecchi per esperimenti - Servitù d'appoggio - Uniformi al personale subalterno, e vestaglie al personale femminile di commutazione	1,850,000 »
23	Rimborsò all'Amministrazione postale-telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane appoggiate su pacificazione telegrafica	3,900,000 »
24	Spese casuali	10,000 »
25	Spesa in dipendenza delle convenzioni per l'esercizio, da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane di proprietà dell'Azienda.	2,300,000 »
26	Spese per acquisto di impianti sociali in conseguenza di revoca, riscatto, rinuncia e scadenza delle convenzioni (Art. 28 delle convenzioni speciali)	<i>per memoria</i>
27	Annualità dovuta allo Stato per ammortamento ed interessi sulle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	<i>per memoria</i>
28	Premio di cointeressenza da devolversi al personale dell'Azienda ai sensi dell'art. 26 del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884.	<i>per memoria</i>
29	Versamento del dieci per cento dell'avanzo per la costituzione del fondo di riserva	<i>per memoria</i>
30	Versamento al Tesoro dell'avanzo netto dell'esercizio	14,460,355.63
	Totale della Sezione II	27,920,000 »
	Totale del Titolo I	65,400,000 »

TITOLO II.

Parte straordinaria.

31	Spesa per lavori di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei, l'ampiamiento e la rinnovazione dei collogamenti (Regio decreto 28 maggio 1925, n. 897 - Terza delle sei rate) . . .	100,000,000
32	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni concesse per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1 luglio 1925 relativi alle reti urbane cedute in concessione all'industria privata (Leggi 27 aprile 1911, n. 389; 6 luglio 1911, n. 677; 21 luglio 1911, n. 773; 30 giugno 1912, n. 729) e 20 marzo 1913 n. 254	5,173,383.67
33	Versamento al Tesoro della differenza fra la seconda delle venti annualità di lire 39,386,755.76, dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute, nonchè per canone di affitto per l'uso degli stabili demaniali e l'ammontare dei rimborsi da farsi alla Cassa depositi e prestiti per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1925, e riferibili agli impianti medesimi	34,213,372.09
Totale del titolo II : . . .		139,386,755.76

RIASSUNTO DELLA SPESA

TITOLO I.

Parte ordinaria

Sezione I. — Spese di personale	37,480,000 »
Sezione II. — Spese di esercizio	27,920,000 »
Totale del Titolo I. — Parte ordinaria.	65,400,000 »
Titolo II. — Parte straordinaria.	139,386,755.76
Totale generale della spesa . . .	204,786,755.76

A P P E N D I C E N . 3

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Comunicazioni
per l'esercizio finanziario 1927-28

**BILANCIO DI PREVISIONE
DELLE FERROVIE DELLO STATO**

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928

ENTRATA

TITOLO I.

Parte ordinaria

(Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429)

SEZIONE I. — RETE FERROVIARIA E STRETTO DI MESSINA.

§ 1. — *Prodotti del traffico.*

1	Prodotti della rete		5,030,500,000 »
	A) Viaggiatori	1,800,000,000	
	B) Bagagli e cani	70,000,000	
	C) Merci a grande velocità	550,000,000	
	D) Merci a piccola velocità	2,610,500,000	
2	Prodotti delle ferrovie secondarie sicule		8,500,000 »
	A) Viaggiatori	5,000,000	
	B) Bagagli e cani	60,000	
	C) Merci a grande velocità	400,000	
	D) Merci a piccola velocità	3,040,000	
3	Prodotti della navigazione dello stretto di Messina		11,000,000 »
	A) Viaggiatori	2,000,000	
	B) Bagagli e cani	200,000	
	C) Merci a grande velocità	3,200,000	
	D) Merci a piccola velocità	5,600,000	
	Totale del § 1		5,050,000,000 »

§ 2. — *Introiti indiretti dell'esercizio.*

4	Redditi patrimoniali		24,000,000 »
	A) Pigioni di locali	12,000,000	
	B) Affitto di terreni ed aree di deposito	2,500,000	
	C) Vendita di prodotti del suolo	700,000	
	D) Concessioni di caffè, spacci diversi e affitti relativi	5,500,000	
	E) Canoni per concessioni di binari di raccordo	2,000,000	
	F) Canoni per pedaggi e attraversamenti	800,000	
	G) Diversi	500,000	
5	Telegrammi privati		900,000 »
6	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		5,000,000 »
7	Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria.		11,000,000 »
8	Prodotti per servizi accessori		20,000,000 »
9	Introiti indiretti delle Ferrovie secondarie sicule		200,000 »
10	Magazzini generali di Fiume - Introiti della gestione		2,900,000 »
11	Utili di magazzino		50,000,000 »
		Totale del § 2	114,000,000 »

§ 3. — *Entrate eventuali.*

12	Proventi eventuali		31,000,000 »
	A) Interessi sulle somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa versate alla Tesoreria Centrale	6,000,000	
	B) Interessi a debito delle cessate Società ferroviarie, di Ditte, di Imprese, di Agenzie, ecc.	5,000,000	
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali e per ritardata ultimazione di lavori e per inadempimento di patti contrattuali (cap. 55 della spesa).	5,000,000	
		Da riportarsi	16,000,000
			31,000,000 »

	<i>Riporto</i>	16,000,000	31,000,000 »
	D) Differenze di cambio	<i>per memoria</i>	
	E) Diversi	15,000,000	
13	Entrate eventuali delle ferrovie secondarie sicule		<i>per memoria</i>
14	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 2 del Regio decreto legge 31 dicembre 1925, n. 2439)		<i>per memoria</i>
15	Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme o valori		<i>per memoria</i>
16	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi della parte ordinaria ad integrazione del prodotto netto		<i>per memoria</i>
	Totale del § 3		31,000,000 »
§ 4. — <i>Introiti per rimborsi di spesa.</i>			
17	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa		8,500,000 »
	A) Trasporti per conto dello Stato	2,500,000	
	B) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto terzi	3,500,000	
	C) Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali	2,000,000	
	D) Diverse	500,000	
18	Ricuperi di carattere generale		66,000,000 »
	A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	15,000,000	
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi	3,000,000	
	<i>Da riportarsi</i>	18,000,000	74,500,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	18,000,000	74,500,000 »
	C) Prestazioni per altre ferrovie	900,000	
	D) Ricuperi di spese giudiziali e contenziose	200,000	
	E) Ricuperi di spese per il servizio sanitario	800,000	
	F) Tasse d'esercizio per raccordi e per carico e scarico in punti determinati	31,000,000	
	G) Ricuperi per il servizio degli autoveicoli	100,000	
	H) Ricuperi di spese per le assicurazioni del personale <i>per memoria</i>		
	I) Ritenute agli agenti appartenenti alla milizia ferroviaria per massa vestiario <i>per memoria</i>		
	L) Ricuperi diversi	15,000,000	
		<hr/>	
19	Ricuperi dei Servizi		42,000,000 »
20	Introiti a rimborso di spese delle Ferrovie secondarie sicule		500,000 »
21	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi, di materie fuori d'uso od esuberanti		9,180,000 »
22	Ritenute, in conto entrate, al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato (art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2ª)		20,000 »
23	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune		10,000,000 »
24	Interessi a carico della gestione delle case economiche pei capitali forniti dall'Amministrazione		3,800,000 »
			<hr/>
	Totale del § 4		140,000,000. »
			<hr/>
	Totale della Sezione I		5,335,000,000 »
			<hr/>

SEZIONE II. — INTROITI CON SPECIALE DESTINAZIONE A REINTEGRO
DEI CORRISPONDENTI CAPITOLI DI SPESA.

25	Concorso di enti pubblici o privati nei lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 45 della spesa)	<i>per memoria</i>
26	Versamento a magazzino di materie provenienti da lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 45 della spesa)	<i>per memoria</i>
27	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 46 della spesa)	<i>per memoria</i>
28	Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori d'uso (cap. 47 della spesa)	<i>per memoria</i>
29	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori in conto migliorie alle linee (cap. 49 della spesa)	<i>per memoria</i>
30	Introiti a reintegro di capitoli di spesa delle ferrovie secondarie sicule (cap. 48 della spesa):	<i>per memoria</i>
	A) Concorso di terzi nei lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore	<i>per memoria</i>
	B) Versamento a magazzino di materie provenienti dai lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore	<i>per memoria</i>
	C) Versamento di materiali provenienti dalla parte metallica dell'armamento	<i>per memoria</i>
	D) Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori uso	<i>per memoria</i>
		<i>per memoria</i>
	Totale della Sezione II	»

RIASSUNTO DELLE ENTRATE ORDINARIE**ENTRATE D'ESERCIZIO.**

Titolo I. - Parte ordinaria.

Sezione I. - Rete ferroviaria e Stretto di Messina.

§ 1. - Prodotti del traffico	5,050,000,000 »
§ 2. - Introiti indiretti dell'esercizio	114,000,000 »
§ 3. - Entrate eventuali	31,000,000 »
§ 4. - Introiti per rimborsi di spesa	140,000,000 »

Totale della Sezione I. 5,335,000,000 »

Sezione II. - Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa »

Totale del Titolo I - Parte ordinaria 5,335,000,000 »

TITOLO II.

Parte straordinaria

(Art. 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)

31	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale	350,000,000 »
32	Sovvenzioni del Tesoro per i lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie	150,000,000 »
33	Prelievo dall'avanzo della gestione	<i>per memoria</i>
34	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro:	200,000,000 »
	A) Rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi, nella spesa di lavori e provviste in aumento patrimoniale (cap. 66 della spesa)	<i>per memoria</i>
	B) Ricavo dalla vendita dei beni immobili (cap. 66 della spesa)	<i>per memoria</i>
	C) Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario (cap. 66 della spesa)	<i>per memoria</i>
	D) Versamento a magazzino di materiali d'esercizio esuberanti (cap. 65 della spesa).	<i>per memoria</i>
	E) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile (cap. 47 della spesa)	148,000,000
	F) Contributo della parte ordinaria per spese di migliorie (cap. 68 della spesa)	<i>per memoria</i>
	G) Concorsi e mutui per la elettrificazione delle linee e ricavi (cap. 67 della spesa)	<i>per memoria</i>
	H) Concorso del Ministero delle finanze per il completamento degli impianti dei servizi ferroviari viaggiatori e merci nella città di Milano	52,000,000
	I) Diversi	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo II	700,000,000 »

TITOLO III.

Magazzini, Officine e Scorte

§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini.*

(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).

35	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino (cap. 70 e 71 della spesa)	<i>per memoria</i>
36	Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439)	<i>per memoria</i>
37	Forniture ai servizi (capitolo 71 della spesa)	1,300,000,000 »
38	Ricavi per vendite e accrediti diversi (cap. 71 della spesa).	200,000,000 »
39	Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (cap. 72 della spesa)	<i>per memoria</i>
40	Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori (cap. 73 della spesa)	<i>per memoria</i>
41	Prelevamenti dal fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (cap. 74 della spesa)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 1	1,500,000,000 »

§ 2. — *Gestione speciale distributori viveri.*

42	Ricuperi di spese d'impianto (Cap. 76 della spesa)	<i>per memoria</i>
	A) Ricuperi spese di adattamento locali.	<i>per memoria</i>
	B) Ricuperi spese di arredamento e ricuperi diversi	<i>per memoria</i>
43	Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari (Cap. 77 della spesa)	120,000,000 »
	A) Ricavi per vendite e rimanenze	120,000,000
	B) Deficienze e simili	<i>per memoria</i>
	Totale del § 2	120,000,000 »

§ 3. — *Officine e scorte.*

44	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione, dagli stabilimenti governativi e dall'industria privata (cap. 78 della spesa)	915,000,000 »
	A) Officine di grande riparazione	350,000,000
	B) Officine dei depositi e Squadre rialzo	255,000,000
	C) Stabilimenti di altre Amministrazioni governative e dell'industria privata	310,000,000
45	Corrispettivo dei lavori fatti nelle officine e nei cantieri del Servizio lavori (cap. 79 della spesa)	30,000,000 »
46	Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (cap. 80 della spesa)	39,000,000 »
	A) Servizio Materiale e Trazione	35,000,000
	1. Scorte fisse per le Officine dei depositi e Squadre di rialzo	13,000,000
	2. Parco sale montate e carrelli completi	17,000,000
	B) Servizio Lavori	3,000,000
	C) Servizio Ferrovie secondarie Sicule	1,000,000
	D) Stretto di Messina	<i>per memoria</i>
	Totale del § 3	984,000,000 »
	Totale del Titolo III	2,604,000,000 »

TITOLO IV.

Industrie speciali.

47	Sfruttamento boschi in Albania	<i>per memoria</i>
	A) Ricuperi di spese d'impianto (cap. 81-A della spesa)	<i>per memoria</i>
	B) Ricavi dell'esercizio (cap. 81-B della spesa)	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo IV	»

TITOLO V.

Gestione del fondo pensioni e sussidi

(Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto 23 marzo 1924, n. 498).

48	Ritenute al personale	91,000,000 »
	A) Ordinarie (lettera <i>a</i> dell'art. 3 e parte prima del l'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2373)	86,000,000
	B) Straordinarie (lettera <i>b</i> dell'art. 3 e capoversi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418).	4,000,000
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	1,000,000
49	Entrate diverse	1,000,000 »
-50	Contributi dell'Amministrazione al fondo pensioni e sussidi (cap. 19 della spesa) :	385,000,000 »
	A) Per l'integrazione delle pensioni e sussidi	225,000,000
	B) Per caro-viveri	120,000,000
	C) Per accantonamento in conto capitale.	40,000,000
	<i>Da riportarsi</i>	477,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	477,000,000 »
51	Contributo delle cessate Amministrazioni ferroviarie e di altre Amministrazioni in rapporto agli assegni del personale	<i>per memoria</i>
52	Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del fondo pensioni e sussidi	43,500,000 »
53	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nell'amministrazione di valori in sua consegna, costituenti il fondo pensioni e sussidi . .	500,000 »
54	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 85 della spesa)	7,000 »
	Totale del Titolo V . . .	521,007,000 »
TITOLO VI		
Gestione del Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi.		
(Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529 e 31 gennaio 1924, n. 171).		
55	Ritenute ordinarie	300,000 »
56	Entrate diverse	<i>per memoria</i>
57	Contributi dell'Amministrazione (cap. 20 della spesa)	1,700,000 »
58	Interessi sul patrimonio della gestione	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo VI . . .	2,000,000 »
TITOLO VII.		
Gestione delle case economiche per ferrovieri		
(Legge 14 luglio 1907, n. 553).		
<i>Patrimonio.</i>		
59	Somme mutate per acquisto e costruzione di case (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (cap. 90 e 91 della spesa)	22,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	22,000,000 »

	<i>Riparto</i> . . .	22,000,000 »
	<i>Gestione.</i>	
60	Affitto delle case	6,000,000 »
61	Proventi diversi	372,000 »
62	Prelevamenti dal fondo di riserva (secondo capoverso dell'art. 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412).	per memoria
	Totale del Titolo VII. . .	28,372,000 »
 TITOLO VIII. 		
Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita.		
(Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370, Regio decreto 23 marzo 1924, n. 499 e 7 febbraio 1926, n. 187).		
63	Contributo dell'amministrazione (cap. 22 della spesa).	13,000,000 »
64	Contributo del personale	13,000,000 »
65	Multe al personale	1,800,000 »
66	Quote sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire 100.	100,000 »
67	Ritenute al personale per assegni supplementari vitalizi	per memoria
68	Ritenute al personale per assegni giornalieri per malattia	2,400,000 »
69	Interessi sul fondo dell'Opera	3,950,000 »
70	Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali	50,000 »
71	Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni	1,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	35,800,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	35,800,000 »
72	Entrate eventuali.		50,000 »
73	Interessi e prelevamenti dal fondo a favore degli orfani di agenti periti nel terremoto del 1908		50,000 »
		Totale del Titolo VIII . . .	35,900,000 »
TITOLO IX.			
Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale.			
(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641).			
<i>Patrimonio.</i>			
74	Somme fornite dalla Cassa depositi e prestiti (cap. 107 della spesa) .		<i>per memoria</i>
75	Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui (cap. 107 della spesa).		59,000,000 »
<i>Gestione.</i>			
76	Introiti della gestione (cap. 108 della spesa)		68,000,000 »
		Totale del Titolo IX . . .	127,000,000 »
TITOLO X.			
Mutui a Cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche e popolari per il personale.			
(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432).			
<i>Patrimonio.</i>			
77	Sovvenzione da parte degli enti mutuanti per erogazioni alle cooperative (cap. 109 della spesa)		20,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	20,000,000 »

		<i>Riporto</i>	20,000,000 »
	<i>Gestione.</i>		
78	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari — Rimborso di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui (cap. 110 e 111 della spesa)		16,000,000 »
79	Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione straordinaria e per altri titoli diversi (cap. 112 della spesa)		<i>per memoria</i>
		Totale del Titolo X	36,000,000 »
 TITOLO XI. Gestione per lo sfruttamento dei terreni petroliferi in Albania. (Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1301). <i>Patrimonio.</i>			
80	Somme fornite dal Ministero delle finanze per l'impianto della gestione (cap. 113 della spesa)		<i>per memoria</i>
81	Ricuperi diversi (cap. 113 della spesa)		<i>per memoria</i>
 <i>Gestione.</i>			
82	Introiti della gestione e proventi diversi (cap. 114 della spesa)		<i>per memoria</i>
		Totale del Titolo XI	»
 TITOLO XII. Operazioni per conto di terzi			
83	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. 115 della spesa)		1,600,000,000 »
84	Operazioni attinenti al personale (cap. 116 della spesa)		60,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	1,660,000,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i> . . .	1,660,000,000 »
85	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (cap. 117 della spesa)	2,400,000,000 »
86	Operazioni per conto dell'ex Direzione generale dei combustibili (cap. 118 della spesa)	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo XII . . .	4,060,000,000 »
TITOLO XIII.		
Partite di giro		
87	Tasse erariali e di bollo sui trasporti (cap. 119 della spesa)	116,000,000 »
88	Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. 120 della spesa)	260,000,000 »
89	Imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 121 della spesa)	1,200,000 »
90	Contributo dei centesimi di guerra (cap. 122 della spesa)	100,000 »
91	Marche da bollo ritenute a terzi (cap. 123 della spesa)	7,700,000 »
92	Imposta sui trasporti pel tratto confine francese-Modane, dovuta all'erario francese (cap. 124 della spesa)	400,000 »
93	Mandati di anticipazione estinti (cap. 125 della spesa)	<i>per memoria</i>
94	Ritenute sulle competenze degli avventizi ordinari e corrispondente contributo dell'Amministrazione per l'assicurazione presso l'Istituto nazionale delle Assicurazioni (cap. 126 della spesa)	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo XIII . . .	385,400,000 »
RIASSUNTO DELL' ENTRATA		
95	Titolo I. - Parte ordinaria	5,335,000,000 »
96	Titolo II. - Parte straordinaria	700,000,000 »
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . .	6,035,000,000 »

Gestioni speciali ed autonome.

Titolo III. - Magazzini, officine e scorte :

§ 1. - Gestione autonoma dei Magazzini	1,500,000,000 »
§ 2. - Gestione speciale distributori viveri	120,000,000 »
§ 3. - Officine e scorte	984,000,000 »

Titolo IV - Industrie speciali »

Titolo V. - Gestione del fondo pensioni e sussidi 521,007,000 »

Titolo VI. - Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc. 2,000,000 »

Titolo VII. - Gestione delle case economiche pei ferrovieri 28,372,000 »

Titolo VIII. - Opera di previdenza per gli orfani, ecc. 35,900,000 »

Titolo IX. - Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale 127,000,000 »

Titolo X - Mutui a Cooperative ferroviarie costruttrici, ecc. 36,000,000 »

Titolo XI. - Gestione per lo^o sfruttamento terreni petroliferi »

Titolo XII. - Operazioni per conto di terzi 4,060,000,000 »

Totale delle gestioni speciali ed autonome 7,414,279,000 »

Titolo XIII. - Partite di giro 385,400,000 »

Totale generale dell'entrata 13,834,679,000 »

S P E S A

TITOLO I.

Parte ordinariaSEZIONE I. — SPESE D'ESERCIZIO
DELLE FERROVIE DELLO STATO E DELLO STRETTO DI MESSINA.(Art. 19, primo capoverso e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429,
modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).§ I. — *Servizi della Direzione generale.*

1	Personale	69,000,000 »
	A) Uffici centrali ed uffici distaccati	50,500,000
	B) Magazzini ed agenzie	18,500,000
		<hr/>
2	Forniture spese ed acquisti	7,000,000 »
	A) Uffici centrali ed uffici distaccati	3,600,000
	B) Magazzini ed agenzie	3,400,000
		<hr/>
	Totale del § 1	<hr/> 76,000,000 » <hr/>

§ 2. — *Servizio movimento e traffico.*

3	Personale	1,016,000,000 »
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti	71,000,000
	B) Controlli prodotti	18,500,000
	C) Stazioni	663,500,000
	D) Depositi del personale viaggiante	263,000,000
		<hr/>
	Da riportarsi	<hr/> 1,016,000,000 » <hr/>

		<i>Riporto</i> . . .	1,016,000,000 >
4	Forniture, spese ed acquisti.		65,000,000 >
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti	2,000,000	
	B) Controlli prodotti.	700,000	
	C) Stazioni	45,300,000	
	D) Depositi del personale viaggiante.	1,000,000	
	E) Convogli	16,000,000	
5	Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni.		23,000,000 >
6	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo.		16,000,000 >
		<u>Totale del § 2</u> . . .	<u>1,120,000,000 ></u>
	<i>§ 3. - Servizio materiale e trazione.</i>		
7	Personale		465,000,000 >
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti d'ispezione	38,000,000	
	B) Locomozione a vapore (dirigenza e servizio interno dei depositi, locomotive e depositi combustibili, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie)	346,000,000	
	C) Locomozione elettrica (dirigenza e servizio interno dei depositi, personale di condotta e personale addetto alle centrali elettriche termiche)	39,600,000	
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli	41,400,000	
8	Forniture, spese ed acquisti.		779,000,000 >
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti d'ispezione	5,000,000	
	B) Locomozione a vapore	730,000,000	
	1) Combustibile	670,000,000	
	2) Spese diverse	60,000,000	
		<u>Da riportarsi</u>	<u>735,000,000</u> >
			<u>1,244,000,000 ></u>

		<i>Riporto</i>	735,000,000	1,244,000,000 »
	C)	Locomozione elettrica	36,000,000	
		1) Energia elettrica per la trazione dei treni e combustibile per le centrali elet- triche	32,000,000	
		2) Spese diverse	4,000,000	
	D)	Pulizia, verifica e untura veicoli	8,000,000	
9		Manutenzione del materiale rotabile		700,000,000 »
		Totale del § 3		1,944,000,000 »
		§ 4. — <i>Servizio lavori.</i>		
10		Personale		415,000,000 »
	A)	Servizio centrale, sezioni e reparti	75,000,000	
	B)	Sorveglianza della linea	58,000,000	
	C)	Manutenzione della linea	220,000,000	
	D)	Manutenzione impianti di elettrificazione	19,000,000	
	E)	Operai	43,000,000	
11		Forniture, spese ed acquisti		63,000,000 »
	A)	Servizio centrale, sezioni e reparti	6,000,000	
	B)	Linea	20,000,000	
	C)	Stazioni-illuminazione	20,000,000	
	D)	Convogli-illuminazione elettrica	16,000,000	
	E)	Spese per il servizio degli autoveicoli in consegna agli uffici centrali e distaccati	1,000,000	
12		Manutenzione della linea		237,000,000 »
		Totale del § 4		715,000,000 »

§ 5. — *Linee secondarie a scartamento ridotto.*

(Gruppo Sicilia).

13	Personale		17,000,000 »
	A) Dirigenza	1,200,000	
	B) Stazioni del personale viaggiante	3,000,000	
	C) Depositi del personale viaggiante	1,000,000	
	D) Condotta locomotive e depositi	4,500,000	
	E) Pulizia, verifica e untura veicoli	300,000	
	F) Linea	<u>7,000,000</u>	
14	Forniture, spese ed acquisti		7,000,000 »
	A) Uffici di sezione e reparti	70,000	
	B) Stazioni del personale viaggiante	500,000	
	C) Depositi del personale viaggiante	30,000	
	D) Convogli	50,000	
	E) Locomozione	5,900,000	
	1. Combustibile	5,200,000	
	2. Spese diverse	<u>700,000</u>	
	F) Linea	350,000	
	G) Indennizzi	<u>100,000</u>	
15	Manutenzione materiale rotabile		5,800,000 »
16	Manutenzione della linea		2,000,000 »
		Totale del § 5	<u>31,800,000 »</u>

§ 6. — *Navigazione dello stretto di Messina.*

17	Personale	5,000,000 »
18	Forniture, spese ed acquisti.	5,200,000 »
	A) Combustibile	4,000,000
	B) Spese diverse.	1,200,000
	Totale del § 6	10,200,000 »

§ 7. — *Spese generali attinenti al personale.*

19	Contributi al fondo pensioni e sussidi (Regio decreto 23 marzo 1924, n. 498) (cap. 50 dell'entrata)	385,000,000 »
20	Contributo al fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (cap. 57 dell'entrata)	1,700,000 »
21	Contributo per l'assicurazione degli avventizi ordinari presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni	200,000 »
22	Contributo al fondo « Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita » (cap. 63 dell'entrata)	13,000,000 »
23	Spese per assegni e indennità diverse al personale	40,000,000 »
24	Gratificazioni al personale (art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con Regio decreto 7 aprile 1925, n. 405)	9,500,000 »
25	Oblazioni e sussidi al personale	2,000,000 »
26	Spese per il servizio sanitario (art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418) Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2918 e decreto ministeriale 2 ottobre 1924, n. 891.	6,000,000 »
27	Contributo per il « Dopo Lavoro Ferroviario »	2,200,000 »
	Da riportarsi	459,600,000 »

	<i>Riporto</i>	459,600,000 »
	<i>Spese generali diverse.</i>	
28	Avvisi, orari, pubblicazioni e stampati diversi	4,200,000 »
29	Imposte e tasse	7,000,000 »
30	Spese giudiziali e contenziose	2,000,000 »
31	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'uffici e di magazzino	1,300,000 »
32	Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	6,000,000 »
33	Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere	4.000,000 »
34	Spese per la sorveglianza dei trasporti.	7,800,000 »
35	Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune e di altre amministrazioni	15,100,000 »
36	Compensi ad amministrazioni ferroviarie pei servizi coi loro treni	7,500,000 »
37	Spese per il servizio degli autoveicoli	1.250,000 »
	A) Personale	400,000
	B) Spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli.	850,000
		<hr/>
38	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e la costruzione di case economiche per ferrovieri	2,000,000 »
39	Spese casuali	250,000 »
40	Addebito per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materiali e perdite di somme e valori	20,150,000 »
41	Spese diverse	11,850,000 »
	Totale del § 7	<hr/> 550,000,000 » <hr/>

Servizi secondari.

42	Servizi accessori ad impresa od in economia	4,500,000 »
43	Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul Fondo pensioni e sussidi, per acquisto e costruzione di case economiche pei ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553)	4,500,000 »
44	Magazzini generali di Fiume - Spese d'esercizio	2,000,000 »
	Totale del § 8	11,000,000 »
	Totale della Sezione I	4,458,000,000 »

SEZIONE II. — SPESE COMPLEMENTARI.

(Art. 14 della legge 19 luglio 1906, n. 362; art. 20 primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).

45	Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 25 e 26 dell'entrata)	30,000,000 »
46	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 27 dell'entrata)	60,000,000 »
47	Rinnovamento del materiale rotabile (cap. 34- <i>E</i> dell'entrata)	148,000,000 »
48	Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (cap. 30 dell'entrata)	2,000,000 »
	A) Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore	1,200,000
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	570,000
	C) Rinnovamento del materiale rotabile	230,000
49	Migliorie alle linee a carico dell'esercizio (cap. 29 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
	Totale della Sezione II	240,000,000 »

SEZIONE III. — SPESE ACCESSORIE.

(Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1919, n. 372).

§ 1. — *Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.*

50	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti	346,330,000 »
	A) Del valore del materiale rotabile e d' esercizio consegnato alle ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3,65 % (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261)	24,194,657.39
	B) Delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	37,360,822.17
	C) Delle somme fornite per spese patrimoniali e rimborsi anticipati di certificati 3,50 % (articolo 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)	252,780,505.96
	D) Delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	1,326,879.95
	E) Delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione	1,519,438.97
	F) Delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale navale	646,021.67
	G) Delle somme fornite per il materiale di navigazione in eccedenza ai 15 milioni	633,284.19
	H) Delle somme fornite per l'esecuzione di lavori occorrenti alla elettrificazione di linee ferroviarie	<u>27,868,389.70</u>
51.	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria (art. 3, della legge 23 dicembre 1906, n. 638)	13,750,000 »
	A) Per aumenti della dotazione di magazzino . . . <i>per memoria</i>	
	B) Per spese patrimoniali	11,000,000 »
	C) Per materiali di navigazione in eccedenza ai 15 milioni <i>per memoria</i>	
	D) Per le spese di elettrificazione	<u>2,750,000 »</u>
	<i>Da riportarsi</i>	<u>360,080,000 »</u>

	<i>Riporto</i> . . .	360,080,000 »
52	Versamento al Fondo di riserva per le spese impreviste (articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439)	20,000,000 »
53	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione.	<i>per memoria</i>
54	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)	120,000 »
55	Restituzione di multe infitte per ritardata consegna di materiale o per ritardata ultimazione di lavori (capitolo 12-C dell'entrata)	2,000,000 »
56	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi della parte ordinaria a diminuzione del prodotto netto	<i>per memoria</i>
57	Annualità dovuta a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spesa sostenuta.	4,800,000 »
	A) Per l'elettrificazione delle linee.	4,500,000
	B) Per impianti e lavori di carattere patrimoniale	300.000
	Totale del § 1	387,000,000 »
	§ 2. — <i>Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione.</i>	
58	Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi d'interesse generale.	<i>per memoria</i>
59	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione	250,000,000 »
	Totale del § 2	250,000,000 »
	Totale della Sezione III	637,000,000 »

RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE

Spese d'esercizio.

Titolo I. — Parte ordinaria.

Sezione I. — Spese d'esercizio delle Ferrovie di Stato e dello Stretto di Messina:

§ 1. — Direzione generale (Servizi centrali)	76,000,000 »
§ 2. — Servizio movimento e traffico.	1,120,000,000 »
§ 3. — Servizio materiale e trazione	1,944,000,000 »
§ 4. — Servizio lavori	715,000,000 »
§ 5. — Ferrovie complementari sicule	31,800,000 »
§ 6. — Navigazione dello stretto di Messina	10,200,000 »
§ 7. — Spese generali dell'Amministrazione	550,000,000 »
§ 8. — Servizi secondari	11,000,000 »

Totale della Sezione I 4,458,000,000 »

Sezione II. — Spese complementari 240,000,000 »

Sezione III. — Spese accessorie:

§ 1. — Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria	387,000,000 »
§ 2. — Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione	250,000,000 »

Totale del Titolo I — Parte ordinaria 5,335,000,000 »

TITOLO II

Parte straordinaria.

(Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).

60	Spese di primo impianto dell'Amministrazione centrale e dei dipendenti servizi	<i>per memoria</i>
61	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee assunte in esercizio	<i>per memoria</i>
62	Acquisto di materiale rotabile	243,000,000 »
63	Acquisto di galleggianti	<i>per memoria</i>
64	Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti	30,000,000 »
	A) Materiale rotabile	30,000,000
	B) Galleggianti	<i>per memoria</i>
65	Materiale di esercizio in aumento di dotazione (cap. 34-D dell'entrata).	30,000,000 »
66	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili integrati coi proventi del capitolo 34-A, B e C dell'entrata	247,000,000 »
67	Lavori di elettrificazione delle linee (cap. 34-G dell'entrata)	150,000,000 »
68	Miglioramenti alle linee ed agli armamenti (cap. 34-F dell'entrata).	<i>per memoria</i>
69	Spese straordinarie per provviste e lavori in dipendenza del terremoto 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>
70	Aumento della dotazione di magazzino (cap. 35 dell'entrata).	<i>per memoria</i>
Totale del Titolo II.		700,000,000 »

TITOLO III.

Magazzini officine e scorte.§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini*

(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).

71	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino (cap. 35, 37 e 38 dell'entrata)	1,500,000,000 »
72	Acconti sulle forniture in corso (cap. 39 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
73	Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (capitolo 40 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
74	Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (cap. 41 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
75	Reintegro dei prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 1	1,500,000,000 »

§ 2. — *Gestione speciale distributori viveri.*

76	Spese d'impianto (Cap. 42 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
	A) Adattamento locali	<i>per memoria</i>
	B) Materiale d'esercizio	<i>per memoria</i>
	C) Diverse	<i>per memoria</i>
77	Spese di acquisto viveri e addebiti diversi (Cap. 43 dell'entrata)	120,000,000 »
	A) Acquisto viveri e premi diversi 120,000,000	
	1. Acquisto viveri 120,000,000	
	2. Premi e compensi diversi <i>per memoria</i>	
	Da riportarsi	120,000,000 »

		<i>Riporto</i>	120,000,000 »
	B) Eccedenze e maggior ricavo	<i>per memoria</i>	
	1. Eccedenze e simili	<i>per memoria</i>	
	2. maggior ricavo	<u><i>per memoria</i></u>	
		Totale del § 2	120,000,000 »
	§ 3. — <i>Officine e scorte.</i>		
78	Spese per lavori fatte dalle officine dipendenti dal Servizio Materiale e Trazione, dagli Stabilimenti governativi e dall'industria privata (cap. 44 dell'entrata)		915,000,000 »
	A) Officine di grande riparazione.	350,000,000	
	1. Personale	134,000,000	
	2. Forniture, spese ed acquisti	<u>216,000,000</u>	
	B) Officine dei depositi e squadre di rialzo	255,000,000	
	1. Personale	148,000,000	
	2. Forniture, spese ed acquisti	<u>107,000,000</u>	
	C) Stabilimenti di altre Amministrazioni governative e dell'industria privata	310,000,000	
	1. Pagamenti per riparazioni al materiale rotabile	270,000,000	
	2. Forniture, spese ed acquisti	<u>40,000,000</u>	
79	Spese delle officine e cantieri del Servizio lavori (cap. 45 dell'entrata)		30,000,000 »
	A) Personale	5,500,000	
	B) Forniture spese ed acquisti	<u>24,500,000</u>	
		<i>Da riportarsi</i>	30,000,000
			945,000,000 »

	<i>Riporto</i>	30,000,000	945,000,000 »
80	Materiali di scorta — materie ricevute (cap. 46 dell'entrata)		39,000,000 »
	A) Servizio materiale e trazione	35,000,000	
	1. Scorte fisse per le officine dei depositi e squadre di rialzo	18,000,000	
	2. Parco sale montate e carrelli completi	17,000,000	
	B) Servizio lavori	3,000,000	
	C) Esercizio Ferrovie secondarie sicule	1,000,000	
	D) Stretto di Messina	<i>per memoria</i>	
	Totale del §. 3		984,000,000 »
	Totale del Titolo III		2,604,000,000 »

TITOLO IV.

Industrie speciali

81	Sfruttamento boschi in Albania.		<i>per memoria</i>
	A) Spese d'impianto (cap. 47-A) dell'entrata)	<i>per memoria</i>	
	B) Spese d'esercizio (cap. 47-B) dell'entrata)	<i>per memoria</i>	
	Totale del Titolo IV		»

TITOLO V.

Gestione del fondo pensioni e sussidi.

(Legge 9 luglio 1908, n. 418, e Regio decreto 23 marzo 1924, n. 498)

82	Pensioni	360,000,000 »
83	Indennità per caroviveri.	120,000,000 »
84	Sussidi	1,000,000 »
85	Erogazione dei proventi del fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 54 dell'entrata)	7,000 »
86	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418).	40,000,000 »
Totale del Titolo V		521,007,000 »

TITOLO VI.

Gestione del Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi.

(Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529, e 31 gennaio 1924, n. 171)

87	Pensioni	2,000,000 »
88	Sussidi.	<i>per memoria</i>
89	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione	<i>per memoria</i>
Totale del Titolo VI		2,000,000 »

TITOLO VII.

Gestione delle case economiche per ferrovieri.

(Legge 14 luglio 1907, n. 553)

Patrimonio.

90	Spese per acquisto e costruzione di case (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (cap. 59 dell'entrata)	21,250,000 »
91	Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione (cap. 59 dell'entrata)	750,000 »

 22,000,000 »
Gestione.

92	Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili	2,500,000 »
93	Imposte e sovrimposte	12,000 »
94	Spese di amministrazione, custodia e diverse	500,000 »
95	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	700,000 »
96	Manutenzione ordinaria	1,300,000 »
97	Manutenzione straordinaria	300,000 »
98	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412) . .	60,000 »
99	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti delle somme per la costituzione del fondo di riserva (art. 4 del regolamento approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	1,000,000 »
	A) Per temporanee esenzioni di imposte e sovrimposte	200,000 »
	B) Per eccedenze attive dei bilanci	800,000 »

 Totale del Titolo VII 28,372,000 »

TITOLO VIII.

Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita.

(Leggi 19 giugno 1913, n. 641, e 7 aprile 1921, n. 370,
e Regio decreto 23 marzo 1924, n. 499).

100	Sussidi temporanei e straordinari e spese per raccogliere ed istruire gli orfani e figli di agenti esonerati	10,000,000 »
101	Indennità di buonuscita	8,000,000 »
102	Assegni alimentari	700,000 »
103	Assegni giornalieri di malattia	2,100,000 »
104	Rimborsi di ritenute	50,000 »
105	Erogazione del fondo a favore degli orfani degli agenti periti nel terremoto del 1908	50,000 »
106	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti dei residui attivi	15,000,000 »
Totale del Titolo VIII		35,900,000 »

TITOLO IX.

Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale.

(Art. 10 della legge 19 giugno 1913; n. 641)

Patrimonio.

107	Somme mutate al personale (cap. 74 e 75 dell'entrata)	59,000,000 »
-----	---	--------------

Gestione.

108	Spese della gestione (cap. 76 dell'entrata)	68,000,000 »
-----	---	--------------

Totale del Titolo IX		127,000,000 »
--------------------------------	--	---------------

TITOLO X.

Mutui a Cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche e popolari per il personale.

(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432)

Patrimonio.

109	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case (cap. 77 dell'entrata)	20,000,000 »
	A) Somme fornite in conto mutui concessi per acquisto e costruzione di case	19,750,000
	B) Addebito per interessi e quota di spese generali durante il periodo di costruzione.	250,000
	<i>Gestione.</i>	
110	Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui (cap. 78 dell'entrata)	15,500,000 »
111	Quota spese generali durante il periodo di ammortamento (cap. 78 dell'entrata)	500,000 »
112	Versamento a Cooperative delle ritenute fatte a soci in conto manutenzione straordinaria degli stabili e per altri titoli diversi (cap. 79 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo X	36,000,000 »

TITOLO XI.

Gestione per lo sfruttamento dei terreni petroliferi in Albania.

(Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1301).

Patrimonio.

113	Spese di impianto (cap. 80 e 81 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
	<i>Gestione.</i>	
114	Spese della gestione e diverse (cap. 82 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo XI	»

TITOLO XII.

Operazioni per conto di terzi

115	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. 83 dell'entrata)	1,600,000,000 »
116	Operazioni attinenti al personale (cap. 84 dell'entrata)	60,000,000 »
117	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (cap. 85 dell'entrata)	2,400,000,000 »
118	Operazioni per conto della cessato Direzione generale dei combustibili (cap. 86 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo XII	4,060,000,000 »

TITOLO XIII.

Partite di giro

119.	Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (cap. 87 dell'entrata)	116,000,000 »
120	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. 88 dell'entrata)	260,000,000 »
121	Versamento dell'imposta di ricchezza mobile, ritenuta a terzi (cap. 89 dell'entrata)	1,200,000 »
122	Versamento del contributo dei centesimi di guerra (cap. 90 dell'entrata)	100,000 »
123	Versamento importo marche da bollo ritenute ai terzi (cap. 91 dell'entrata)	7,700,000 »
124	Versamento all'erario francese dell'imposta sui trasporti pel tratto Confine francese-Modane (cap. 92 dell'entrata)	400,000 »
125	Mandati di anticipazione emessi (cap. 93 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
126	Versamento all'Istituto nazionale delle assicurazioni dei premi per l'assicurazione degli avventizi ordinari (cap. 94 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo XIII	385,400,000 »

RIASSUNTO DELLA SPESA

Titolo I. — Parte ordinaria	5,335,000,000 »
Titolo II. — Parte straordinaria	700,000,000 »
Totale delle spese ordinarie e straordinarie	6,035,000,000 »
Gestioni speciali ed autonome.	
Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini	1,500,000,000 »
§ 2. — Gestione speciale distributori viveri	120,000,000 »
§ 3. — Officine e scorte	984,000,000 »
Titolo IV. — Industrie speciali	»
Titolo V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi	521,007,000 »
Titolo VI. — Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc.	2,000,000 »
Titolo VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri	28,372,000 »
Titolo VIII. — Opera di previdenza per gli orfani, ecc.	35,900,000 »
Titolo IX. — Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale	127,000,000 »
Titolo X. — Mutui a Cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	36,000,000 »
Titolo XI. — Gestione per lo sfruttamento terreni petroliferi	»
Titolo XII. — Operazioni per conto di terzi	4,060,000,000 »
Totale delle gestioni speciali ed autonome	7,414,279,000 »
Titolo XIII. — Partite di giro	385,400,000 »
Totale generale della spesa	13,834,679,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1927

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli con i quali si approvano gli stanziamenti del bilancio:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione, annesso alla presente legge (tabella *A*).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, ai termini del Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (appendice n. 1 — tabelle *B* e *C*).

(Approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, ai termini del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (appendice n. 2 — tabelle *D* e *E*).

(Approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, ai termini della legge 7 lu-

glio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (appendice n. 3 — tabelle *F* e *G*).

(Approvato).

Art. 5.

L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1927-28, in lire 900,000,000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1618, concernente il divieto per la città e il territorio di Zara della fabbricazione di tabacchi lavorati simili a quelli di produzione del monopolio italiano » (N. 628).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1618, concernente il divieto per la città e territorio di Zara della fabbricazione di tabacchi lavorati simili a quelli di produzione del monopolio italiano.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge :

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1618, concernente il divieto per la città e il territorio di Zara della fabbricazione di tabacchi lavorati simili a quelli di produzione del monopolio italiano.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1618, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 295, col quale il territorio di Zara fu dichiarato fuori della linea doganale con estensione della franchigia ai generi che formano oggetto di monopolio di Stato ;

Considerata la opportunità, nell'interesse del monopolio dei tabacchi, di disciplinare, in quel territorio, la produzione dei tabacchi lavorati ponendola sotto il controllo della Direzione generale delle privative ;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche ;

Ritenuta l'urgenza del provvedimento ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È vietato nella città e nel territorio di Zara, la fabbricazione dei tabacchi lavorati, che, per la denominazione e per le caratteristiche estrinseche ed intrinseche, siano, a giudizio della Direzione generale delle privative da considerarsi simili a quelle di produzione del monopolio italiano.

Art. 2.

La fabbricazione nella città e territorio predetti, dei tabacchi lavorati che non ricadono nel divieto di cui all'articolo precedente, è subordinata al rilascio, da parte della Direzione generale delle privative, di speciale licenza che potrà essere in qualunque momento ed insindacabilmente revocata.

I fabbricanti dovranno sempre, sotto pena della revoca della licenza, permettere l'accesso negli stabilimenti e la verifica della merce in corso di lavorazione e dei prodotti finiti, agli ispettori ed agli altri funzionari incaricati dalla predetta Direzione generale nonché agli ufficiali ed agenti della Regia guardia di finanza.

Art. 3.

Il ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione del presente decreto, il quale entrerà in vigore trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Nostro ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

LEGISLATURA XXVII -- 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2194, che approva una convenzione per aumento di escavazione nelle Regie miniere demaniali dell'Elba » (N. 869).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2194, che approva una convenzione per aumento di escavazione nelle Regie miniere demaniali dell'Elba ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2194, che approva una convenzione per aumento di escavazione nelle Regie miniere demaniali dell'Elba.

ALLEGATO

Regio decreto-legge 25 novembre 1924, n. 2194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ridurre le importazioni dall'estero di minerali di ferro e di influire beneficamente sui prezzi dei prodotti siderurgici nazionali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 3 novembre 1926 fra il Nostro ministro per le finanze in rappresentanza del Regio Demanio dello Stato, da una parte, e la « Società concessionaria delle miniere dell'Elba », con sede in Torino, e la Società « Elba » Anonima di miniere e di alti forni, con sede in Genova, dall'altra.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. B. — Per la convenzione e annessi cfr. lo stampato della Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, per la trasformazione della Società cooperativa "Unione militare" in ente autonomo avente personalità giuridica propria » (N. 865).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, per la trasformazione della Società cooperativa "Unione militare" in ente autonomo avente personalità giuridica propria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, per la trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 4 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di creare un Ente autonomo che provveda efficacemente agli scopi che lo Stato intende perseguire nel campo del consumo e del credito per gli ufficiali delle forze armate ;

Poichè è attualmente costituita per tali finalità tra gli ufficiali la Società anonima cooperativa di consumo e di credito denominata « Unione militare », ed occorre, pertanto, riordinare e trasformare la Società stessa, di diritto privato, in modo che diventi un Istituto di diritto pubblico con propria personalità distinta dallo Stato e sottoposto alla vigilanza governativa, perseguendo in modo appropriato i detti fini di carattere pubblico ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e della aeronautica e per le corporazioni, di concerto coi ministri per la economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La Società cooperativa « Unione militare » con sede in Roma è trasformata in Ente autonomo avente personalità giuridica propria.

Detto Ente è sottoposto alla vigilanza del ministro della guerra, il quale la esercita di concerto col ministro per l'economia nazionale.

Al nuovo Ente si applica l'art. 3 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 2.

L'Ente conserva la denominazione « Unione militare » ed ha lo scopo di provvedere all'approvvigionamento ed alla vendita degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento militare, nonchè dei generi di ordinario consumo, a prezzo mite, anche ai non iscritti all'Ente e di esercitare il credito agli iscritti mediante la mutualità ed il risparmio.

Art. 3.

Cessano di avere effetto l'atto costitutivo e lo statuto della Società anonima cooperativa « Unione militare ».

L'Ente sarà disciplinato con apposito regolamento da approprarsi con decreto Reale, su proposta del ministro della guerra, di concerto con quelli della economia nazionale e delle finanze.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Ente è costituito da tutte le attività mobiliari e immobiliari attualmente pertinenti all'azienda.

Fanno carico all'Ente i debiti e gli altri oneri passivi risultanti dalle contabilità dell'azienda.

Art. 5.

Sono iscritti d'ufficio all'« Unione militare » gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e di altri Corpi militari di eventuale nuova creazione.

Art. 6.

Hanno diritto ad essere iscritti all'« Unione militare », su loro domanda :

- a) gli ufficiali in congedo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che non sono in servizio permanente ;
- b) gli ufficiali della Croce Rossa e del Sovrano militare Ordine di Malta ;
- c) gli allievi dei Collegi, delle Accademie e delle Scuole militari.

Art. 7.

Ciascun iscritto deve versare almeno una quota di partecipazione al capitale sociale in lire 100.

La responsabilità degli iscritti per la gestione dell'Ente è limitata alle somme dei loro rispettivi conferimenti.

Il rimborso delle quote sarà disciplinato dal regolamento.

Art. 8.

A carico degli utili netti di ogni bilancio sarà corrisposta agli iscritti una partecipazione nella misura deliberata dal Consiglio d'Amministrazione non superiore al sei per cento su ciascuna quota di lire 100 interamente versata.

Gli utili residuali saranno ripartiti come segue :

il 5 per cento alla Cassa di previdenza a favore degli impiegati, secondo un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione ;

il 20 per cento a disposizione del Consiglio di Amministrazione da erogarsi in opere utili a favore degli iscritti e loro famiglie ;

il 75 per cento in aumento del capitale dell'Ente.

Art. 9.

L'esercizio dell'« Unione militare » ha inizio col 1^o febbraio di ogni anno e termina col 31 gennaio dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio viene compilato il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto.

Entro due mesi dalla fine dell'esercizio la presidenza sottopone il bilancio dell'esercizio precedente con apposita relazione e coi documenti giustificativi all'esame del collegio dei sindaci.

Art. 10.

L'« Unione militare » può essere messa in liquidazione con decreto Reale su proposta del ministro della guerra, di concerto con quello dell'economia nazionale. In tale decreto sarà stabilito tutto quanto riguarda la liquidazione stessa.

In sede di liquidazione l'attivo netto che residuerà, dopo effettuato il rimborso del capitale versato, sarà devoluto ad istituzioni in favore degli ufficiali in servizio permanente ed in congedo, da determinarsi col decreto di messa in liquidazione.

Art. 11.

L'« Unione Militare » è amministrata da un consiglio di amministrazione composto di nove consiglieri, designati secondo quanto è detto nell'art. 12, ed è costituito con decreto Reale promosso dal ministro della guerra, di concerto con quello dell'economia nazionale. Con lo stesso decreto si provvederà alla nomina anche del presidente e del vicepresidente del Consiglio suddetto.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica per anni quattro dalla sua costituzione.

Il presidente, il vice-presidente e ciascun consigliere potranno essere riconfermati una sola volta nella designazione e nella nomina.

Tuttavia in casi assolutamente eccezionali il presidente ed il vice-presidente potranno essere riconfermati per due volte consecutive.

Art. 12

I Consiglieri sono designati:

- a) due dal ministro della guerra;
- b) uno dal ministro della marina;
- c) uno dal ministro dell'aeronautica;
- d) uno dal ministro delle finanze;
- e) uno dal ministro dell'economia nazionale;
- f) uno dal Comando generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
- g) due dalla presidenza dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Art. 13.

Il presidente ed il vice-presidente devono essere scelti fra gli ufficiali generali delle forze armate; i consiglieri indicati nelle lettere a), b), c), d), ed f) fra gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente; i consiglieri indicati nelle lettere e) e g) fra gli ufficiali in congedo.

Nel regolamento sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti la presidenza ed il Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

I ministri della guerra, dell'economia nazionale e delle finanze nominano ciascuno, al principio di ogni esercizio, un sindaco effettivo ed un supplente. I sindaci, così nominati, costituiscono un collegio coll'ufficio di sorvegliare la amministrazione dell'ente per riferirne ai ministeri competenti che possono essere confermati negli esercizi successivi.

Nel regolamento sarà stabilita la misura degli emolunti da corrispondersi ai sindaci effettivi ed a quelli supplenti.

Il Collegio dei sindaci, entro quindici giorni dalla comunicazione ad essi fatta a norma dell'art. 9 esamina il bilancio e fa su di esso la sua relazione che viene comunicata al Consiglio di amministrazione.

Il bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione è trasmesso a cura della presidenza, nel termine più breve, ai ministeri della guerra, dell'economia nazionale e delle finanze unitamente alla relazione del Collegio dei sindaci.

In qualunque momento abbiano a verificarsi gravi disordini amministrativi od altre rilevanti irregolarità, con decreto Reale, su proposta del ministro della guerra, di concerto con quello dell'economia nazionale, può essere disciolta l'amministrazione ordinaria dell'Ente e provvedersi temporaneamente per mezzo di un commissario straordinario.

Durante la gestione del commissario straordinario cessano le funzioni dei sindaci.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promessa dal ministro della guerra, di concerto con quello dell'economia nazionale, ed è esercitata dal commissario straordinario, in caso di scioglimento dell'amministrazione; in caso diverso è esercitata dal Collegio dei sindaci ovvero da un commissario speciale che procede d'intesa col Collegio dei sindaci ed è nominato con decreto Reale promosso dal ministro della guerra, di concerto con quello dell'economia nazionale.

Art. 15.

Anche i consiglieri di amministrazione, di cui alle lettere e) e g) dell'art. 12 dovranno essere iscritti all' « Unione Militare ».

Art. 16.

Le azioni della Società cooperativa « Unione Militare » saranno ritirate ed annullate ed il valore reale relativo, calcolato secondo le risultanze dell'ultimo bilancio della Società giusta l'art. 20, sarà attribuito all'iscritto già azionista come quota di partecipazione al capitale del nuovo Ente, secondo le modalità che saranno stabilite dal ministro della guerra, di concerto con quello dell'economia nazionale.

Gli attuali soci della predetta cooperativa appartenenti alle categorie di cui all'art. 6 potranno tuttavia chiedere entro il 31 dicembre 1927 di non essere iscritti al nuovo ente ed in tal caso avranno diritto al rimborso del valore reale delle azioni ad essi intestate sempre calcolato secondo le risultanze dell'ultimo bilancio suddetto.

Art. 17.

L' « Unione Militare » può essere rappresentata e difesa dalla Regia avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi, avanti le autorità giudiziarie, collegi arbitrali e giurisdizioni speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi alla Regia avvocatura a carico dell' « Unione Militare » saranno liquidati a norma di legge.

Art. 18.

Gli atti e contratti stipulati dall'Ente, per il raggiungimento dei fini sociali sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni in favore dello stesso Ente sono esenti da ogni specie di tassa sugli affari.

I contratti che interessano l'Ente possono essere rogati in forma pubblica amministrativa da funzionari dell'Ente medesimo, appositamente designati dal ministero della guerra, su proposta del Consiglio d'amministrazione dell' « Unione Militare ».

Gli stipendi e gli assegni da quest'ultimo corrisposti al proprio personale sono classificati nella categoria *D*.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 19.

Non potranno essere nominati consiglieri nè sindaci del nuovo Ente gli ufficiali che già tennero per otto anni, anche non continuativi, cariche sociali nella cessata Società.

Art. 20.

L'esercizio della cessante società cooperativa si chiude col 31 gennaio 1927 e non più tardi del 31 marzo successivo sarà compilato il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto.

Il presente decreto entrerà in vigore col 1° febbraio 1927 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Provvedimenti per incoraggiare la esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura» (N. 964).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per incoraggiare la esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 964).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È data facoltà alle Commissioni granarie provinciali di determinare, nella propria provincia, zone ove l'incremento della coltura cerealicola ed in genere alimentare è necessariamente subordinato ad una diversa sistemazione colturale, la quale essenzialmente richieda taluni lavori di sistemazione agraria.

La determinazione delle zone, fatta dalle suddette Commissioni provinciali, sarà sottoposta all'approvazione del Comitato permanente per il grano.

(Approvato).

Art. 2.

Nelle zone determinate a norma dell'articolo precedente il Ministero, per l'economia nazionale potrà concorrere, mediante contributi in misura non superiore al 20 per cento, nelle spese effettivamente sostenute da medi e piccoli proprietari, enfiteuti e conduttori di

fondi, singoli o consorziati, per l'esecuzione dei seguenti lavori:

a) movimenti di terra necessari per le affossature, per i dissodamenti, per le sistemazioni e per le riduzioni a coltura agraria;

b) strade interne poderali;

c) costruzione e ampliamento di fabbricati rurali, comprese le stalle, le concimaie ed accessori;

d) impianti per abbeveramento del bestiame.

Tali contributi potranno essere portati alla misura del 25 per cento per le predette opere eseguite nell'Italia meridionale ed insulare, nel Lazio e nella Maremma Toscana.

(Approvato).

Art. 3.

I contributi previsti dal precedente articolo non potranno essere concessi nei riguardi di quelle opere le quali godono di mutui di favore di cui all'art. 28 del Testo Unico 10 novembre 1905, n. 647; o del contributo nel pagamento degli interessi di cui ai Regi decreti 2 ottobre 1921, n. 1332, e 30 dicembre 1923, n. 3139; o dei premi di cui all'art. 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e all'art. 2 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315.

Dal beneficio del contributo saranno parimenti escluse le opere che godano di altri benefici, perchè eseguite nei terreni facenti parte dei comprensori classificati agli effetti dell'art. 2 del Regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato dal Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2464.

(Approvato).

Art. 4.

Le domande di contributo dovranno essere presentate alla competente Commissione granaria provinciale corredate del progetto tecnico con relativo computo metrico estimativo, munito del visto di approvazione della Cattedra ambulante di agricoltura della circoscrizione.

Le Commissioni granarie provinciali trasmetteranno le domande al Ministero della economia nazionale ogni bimestre, accompagnandole col proprio motivato parere.

(Approvato).

LEGISLATURA XXVII. — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1927

Art. 5.

Entro i limiti degli stanziamenti disponibili, il Ministero dell'economia nazionale provvederà all'assegnazione dei contributi, i quali verranno corrisposti ad opera compiuta e previa verifica eseguita collegialmente da due funzionari tecnici designati dalla Commissione granaria provinciale.

(Approvato).

Art. 6.

Per provvedere al pagamento dei contributi ed alle spese inerenti alla applicazione della presente legge, è autorizzato un fondo di lire 100 milioni, da prelevarsi dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26, ai sensi dei Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029, e da inserirsi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale in dieci rate annue uguali di lire 10 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1926-27 al 1935-36.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

SUARDO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUARDO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato nell'altro ramo del Parlamento: « Estensione della reversibilità delle pensioni dell'Ordine militare di Savoia ai genitori e ai collaterali dei decorati ».

Prego il Senato di volerlo inviare per l'opportuno esame alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole sottosegretario di Stato agli interni della presentazione di questo disegno di legge.

Come il Senato ha udito, l'onorevole sottosegretario di Stato ha chiesto che questo progetto sia inviato alla Commissione di finanze per l'opportuno esame.

Se non si fanno osservazioni, sarà provveduto secondo il desiderio espresso dall'onorevole Suardo.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo » (N. 883).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno n. 72 in data 28 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 28 ottobre 1925, n. 1949 e 9 dicembre 1926, n. 2056;

Visti i Regi decreti del 5 dicembre 1926, nn. 2240 e 2262;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere affinché il Governatore di Roma possa compiere una operazione finanziaria per la esecuzione di opere pubbliche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo ministro Segretario di Stato per l'interno di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Gli annui contributi a favore del Governatorato di Roma, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 34 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, ed ai Regi decreti nn. 2240 e 2262 del 5 dicembre 1926, oltre ai fini indicati nelle lettere medesime, sono destinati alla esecuzione di opere produttive occorrenti in dipendenza del continuo aumento della popolazione. Essi sono consolidati nell'attuale loro ammontare per la durata di 25 anni, a cominciare dell'esercizio finanziario 1927-1928 e saranno corrisposti per semestri anticipati in ragione di sei dodicesimi al 1° luglio e sei dodicesimi al 1° gennaio di ciascun anno.

Art. 2.

Per accelerare l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo il Governatore di Roma è autorizzato a contrarre un prestito ammortizzabile in 25 anni, anche all'estero.

Nel caso che sia contratto all'estero il prestito di cui alla prima parte del presente articolo, il Ministro delle finanze è autorizzato ad acquistare la valuta estera proveniente dal prestito sopra indicato e a concedere la garanzia di cambio per il corrispondente servizio di ammortamento del capitale e pagamento degli interessi.

Art. 3.

Nel caso che fosse contratto il prestito di cui al precedente art. 2 il Governatore di Roma è autorizzato ad allocare le annualità di cui all'art. 1 del presente decreto per il servizio del prestito stesso e per l'intera sua durata fino a concorrenza dell'ammontare necessario per l'ammortamento del capitale e il pagamento degli interessi.

Art. 4.

Le convenzioni e gli atti relativi alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 diven-

tano esecutivi immediatamente dopo l'approvazione del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, stabiliranno i controlli riservati al Ministero delle finanze anche per la gestione dei fondi provenienti dal mutuo.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, e del Regio decreto 5 dicembre 1926, n. 2240, che contrastano con quelle del presente decreto.

Art. 7.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte nel bilancio dello Stato per l'esercizio 1927-28 le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Questo decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1927 —
Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e l'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato » (N. 959).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 959).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il personale daziario delle quattro cessate amministrazioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, che era iscritto all'Opera di previdenza prima dell'andata in vigore del Regio decreto 13 gennaio 1924, n. 187, rimane iscritto all'Opera stessa, ma è soggetto al contributo dell'1.40 per cento sul solo stipendio a partire dalla data in cui ha avuto luogo il rispettivo passaggio dalla dipendenza dello Stato a quella del Governatorato di Roma, o delle altre tre sopramenzionate amministrazioni comunali.

Rimane fermo per il periodo precedente a tale passaggio il calcolo dei contributi eseguiti in base all'art. 8 del testo unico approvato con Regio decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

(Approvato).

Art. 1-bis

Gli impiegati di ruolo della Camera dei deputati sono iscritti all'Opera di previdenza a decorrere dal 1° luglio 1927. Quelli che verranno assunti posteriormente, vi saranno iscritti dalla data di assunzione in servizio.

Per gli impiegati di ruolo che già furono iscritti all'Opera, nel periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1919, sarà tenuto conto, agli effetti dei benefici che l'Opera medesima

concede, del periodo di iscrizione e dei contributi versati.

(Approvato).

Art. 2.

Le categorie di personale che per qualsiasi motivo cessino di essere iscritte alla Opera di previdenza decadono, unitamente alle rispettive famiglie, dai benefici che l'Opera stessa elargisce e non hanno diritto al rimborso dei contributi pagati,

Nel caso di successivo passaggio in categorie di personale ammesse all'iscrizione all'Opera di previdenza, i funzionari e le loro famiglie hanno diritto di far valere, agli effetti del cumulo, il periodo di servizio precedentemente prestato con iscrizione all'Opera di previdenza.

(Approvato).

Art. 3.

A datare dal 1° gennaio 1929 il contributo dei personali iscritti all'Opera di previdenza è costituito unicamente dalla ritenuta di lire 1.40 % sugli stipendi esclusa qualsiasi altra indennità o competenza, anche se valida agli effetti della pensione.

I contributi legalmente corrisposti alla Opera di previdenza non sono rimborsabili.

(Approvato).

Art. 4.

Gli assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza, si liquidano in base all'ultimo stipendio annuo percepito dall'iscritto.

Qualora l'assegno da conferirsi abbia decorrenza anteriore all'andata in vigore del presente decreto, debbono applicarsi le norme vigenti alla data in cui si perfezionò il diritto all'assegno stesso.

L'assegno che l'Opera di previdenza concede a favore dell'iscritto o dei suoi superstiti non è cumulabile con pensione od assegno spettante all'iscritto o ai suoi superstiti sul bilancio dello Stato, o degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, oppure di provincie, comuni, opere pie.

(Approvato).

Art. 5.

L'art. 3 del Regio decreto 3 gennaio 1926 n. 34 (convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898) è modificato nel modo seguente:

« L'Opera di previdenza è autorizzata a concorrere, mediante pagamento diretto a favore della clinica ospitaliera, nella spesa che, per onorari a chirurghi e per rette di degenza, devono sostenere i funzionari civili o militari in servizio attivo per subire una grave operazione chirurgica presso una clinica ospitaliera del Regno.

« Per i funzionari civili o militari i quali per comprovate esigenze del loro ufficio prestino servizio all'estero o nelle colonie e siano costretti a subire una grave operazione chirurgica, il concorso anzidetto potrà concedersi su motivata proposta del capo dell'amministrazione centrale dal quale dipendono, e il pagamento sarà effettuato per mezzo dell'economista cassiere dell'amministrazione stessa.

« Ai fini del presente articolo è considerato in attività di servizio il funzionario civile o militare in aspettativa per causa di provata infermità ».

(Approvato).

Art. 6.

I figli dei funzionari civili o militari dello Stato riconosciuti bisognosi di cure climatiche possono dall'Opera di previdenza essere inviati in colonie marine o montane, purchè il padre sia in servizio attivo, di grado non superiore al 9°.

Agli effetti della concessione del beneficio della cura marina o montana, di cui al comma precedente, l'Opera di previdenza prenderà gli accordi con gli Enti circa le modalità di ammissione dei fanciulli e l'ammontare della relativa spesa individuale.

La somma da erogarsi per tale finalità non deve ogni anno superare le 300,000 lire.

(Approvato).

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è autorizzato a concedere, mediante concorso per titoli, borse di studio a favore dei figli

dei funzionari civili o militari in servizio attivo, che frequentino le scuole medie superiori, purchè dimostrino in base ai risultati scolastici, particolare disposizione agli studi.

Gli aspiranti a tale borse di studio debbono comprovare di avere conseguito, nella sessione estiva dell'anno scolastico in cui si bandisce il concorso, l'ammissione alla scuola media superiore, o la promozione alla classe superiore della scuola stessa, con un media generale non inferiore a 8 decimi.

I candidati alle borse di perfezionamento debbono produrre l'originale diploma di laurea con una media generale non inferiore a 8 decimi.

L'Opera di previdenza conferma annualmente la borsa di studio se alla fine dell'anno scolastico i risultati conseguiti diano affidamento della particolare disposizione del beneficiario a proseguire il corso di studi pel quale la borsa è stata concessa.

(Approvato).

Art. 8.

Ai funzionari aventi diritto alla normale pensione vitalizia, che siano collocati a riposo con decorrenza dal 1° gennaio 1928 in poi, è concesso l'aumento di un decimo sull'indennità di buonuscita liquidata in base all'art. 5 (comma 1) del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 34 (convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898) se il servizio ritenuto valido agli effetti della indennità stessa supera gli anni 30; se è superiore agli anni 35 l'aumento è di 2 decimi; e se sorpassa gli anni 39 e mesi 6 l'aumento è di 3 decimi.

Durante il periodo di aspettativa per malattia, o per riduzione di quadri, è dovuto all'Opera di previdenza il contributo sull'assegno, o su quella parte di stipendio, che si corrisponde al funzionamento civile o militare. Agli effetti della liquidazione della indennità di buonuscita, tale periodo, se verificatosi dopo l'iscrizione del funzionario all'Opera di previdenza, viene computato per metà.

Ai funzionari cessati dal servizio con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1928 si applicano le disposizioni in vigore alla data della loro cessazione dal servizio.

Gli ufficiali richiamati in servizio, che ma-

turino il diritto ad una indennità di buonuscita superiore a quella già liquidata, potranno percepire la differenza al termine del richiamo in servizio.

La nuova liquidazione sarà fatta in base alle stesse norme legislative con le quali si provvede alla liquidazione originaria.

L'indennità di buonuscita, non richiesta entro 5 anni dalla cessazione dal servizio del funzionario civile o militare, si prescrive.

(Approvato).

Art. 9.

Gli assegni vitalizi sui fondi della Cassa sovvenzioni sono concessi mediante concorso per titoli:

1° ad ex impiegati civili dello Stato cessati dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918 per infermità o età avanzata senza diritto a pensione;

2° ai seguenti superstiti di impiegati civili dello Stato cessati dal servizio anteriormente alla data predetta:

a) vedove senza pensione;

b) prole orfana senza pensione (figli minorenni, orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili maggiorenni dopo il compimento del 40° anno di età) purchè il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono dal servizio attivo;

c) i genitori.

Un quarto dei posti messi a concorso può essere conferito ad ex-impiegati civili dello Stato cessati dal servizio dopo il 1° febbraio 1918, ed ai loro superstiti indicati nel comma precedente, senza pensione o diritto ad assegno a carico dell'Opera di previdenza.

(Approvato).

Art. 10.

Sono abrogati gli art. 5, 17, 36 e 37 del Regio decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Le disposizioni della presente legge, per le quali non sia indicata apposita decorrenza, entrano in vigore il 1° giorno del mese successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Art. 11.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire integralmente e modificandole in quanto occorra a tal uopo, tutte le disposizioni legislative in vigore sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, recante norme regolamentari per la tutela del risparmio » (Numero 752).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, recante norme regolamentari per la tutela del risparmio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, recante norme regolamentari per la tutela del risparmio.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;
Veduto il Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511 ;
Ritenuta l'urgente necessità di emanare il regolamento di cui all'art 6 del decreto-legge predetto ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro segretario di Stato per l'economia nazionale e col ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Le disposizioni del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e quelle del presente regolamento si applicano alle società, enti e ditte bancarie indicate nel decreto stesso, qui designate con la denominazione generica di « aziende di credito », in quanto le aziende stesse raccolgano depositi.

Le predette disposizioni non si applicano nei riguardi delle aziende industriali e commerciali, le quali accettino in deposito, per funzione accessoria della loro attività, somme di spettanza dei loro amministratori o del dipendente personale impiegatizio ed operaio o ricevano, eventualmente, depositi in conto corrente per conto di terzi.

Art. 2.

Per le Casse di risparmio, i Monti di pietà, gli Istituti di credito agrario e gli altri enti che, per leggi speciali, operano sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, restano ferme le disposizioni delle leggi vigenti.

È tuttavia obbligatoria per gli enti anzidetti anche l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, per quanto concerne :

a) la costituzione di nuovi enti, la fusione di più enti fra loro e la istituzione di nuove filiali, nel senso che la relativa autorizzazione è accordata con decreto del ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, sentito il parere dell'Istituto di emissione ;

b) la iscrizione nell'albo istituito presso il Ministero delle finanze ;

c) la misura del fido che può essere concesso ad uno stesso obbligato e la riduzione delle eventuali eccedenze, a norma dell'art. 16 del presente regolamento ;

d) la comunicazione delle situazioni periodiche e del bilancio annuale all'Istituto di emissione, ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

Per l'osservanza delle norme dettate in questo articolo sono applicabili le sanzioni contemplate dall'art. 19 del presente regolamento. La relativa applicazione è riservata al Ministero dell'economia nazionale.

Per le Casse di risparmio ordinarie di nuova istituzione, il limite minimo

fissato dall'art. 3 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3^a, per il primo fondo di dotazione è elevato a lire 1,000,000.

Art. 3.

Le aziende di credito, gestite da società cooperative a responsabilità illimitata (Casse rurali), sono soggette alle norme del presente regolamento, solo per quanto concerne:

- a) la costituzione di nuove aziende;
- b) la iscrizione nell'albo istituito presso il Ministero delle finanze;
- c) la compilazione e la comunicazione del bilancio, a norma dell'articolo 13;
- d) l'esercizio della vigilanza da parte dell'Istituto di emissione.

Esse debbono destinare i nove decimi degli utili annuali alla formazione di un fondo di riserva, fino a che questo abbia raggiunto il decimo dell'ammontare dei depositi.

Art. 4.

Le aziende di credito che s'intenda di creare dopo la data di pubblicazione del presente decreto, debbono costituirsi con un capitale minimo versato di:

lire 50,000,000, se si tratta di società per azioni di credito ordinario, che esplichino un'attività diffusa in più regioni;

lire 10,000,000, per le società predette, che esplichino un'attività regionale;

lire 5,000,000, per le medesime società, che esplichino un'attività provinciale;

lire 300,000, se si tratti di società cooperative di credito a responsabilità limitata (Banche popolari) che esplichino la loro attività nell'ambito di una sola provincia. In caso di più larga espansione, tali società dovranno uniformarsi a quanto è prescritto per le società di credito ordinario.

Per le ditte bancarie, che appartengano a persone singole o che si costituiscano in forma di società in nome collettivo o in accomandita semplice, si applicano le stesse norme dettate per le società di credito ordinario.

Art. 5.

Le aziende di credito, che intendano iniziare la propria attività nel Regno o nelle Colonie, debbono richiedere l'autorizzazione del ministro per le finanze con istanza che deve essere presentata al direttore della filiale dell'Istituto di emissione, nel capoluogo della provincia nel cui territorio l'azienda intende fissare la sua sede centrale.

Nella domanda debbono essere indicati gli estremi seguenti:

- a) la denominazione dell'azienda;
- b) la forma sotto la quale intende sorgere;
- c) la specie di attività bancaria che si propone di esplicare;
- d) l'ammontare del capitale;
- e) la sede centrale e quella delle eventuali filiali.

Alle aziende di credito estere, le quali intendano istituire un proprio stabilimento nel Regno o nelle Colonie, si applicano le disposizioni dei Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1620, e 20 febbraio 1921, n. 483, in quanto non siano in contraddizione con quelle contenute nel Regio decreto-legge 7 settem-

bre 1926, n. 1511, e nel presente regolamento, con facoltà al ministro per le finanze di imporre la prestazione di una cauzione, in correlazione alla entità delle operazioni che le predette aziende compiono nel Regno o nelle Colonie.

Art. 6.

Le aziende di credito, che intendano fondersi fra loro, non possono procedervi senza autorizzazione del ministro per le finanze.

Questa autorizzazione deve essere chiesta con domanda motivata da presentarsi per il tramite dell'Istituto di emissione, a norma del precedente articolo 5, e deve contenere gli estremi seguenti:

- a) la denominazione dell'azienda che intende incorporare altre aziende di credito e alla quale incombe l'obbligo della domanda;
- b) la denominazione dell'azienda o delle aziende che saranno incorporate e che verranno pertanto a cessare;
- c) la denominazione dell'azienda risultante, per il caso che la denominazione originaria venga a mutare per effetto della fusione.

Art. 7.

Il ministro per le finanze udito il parere dell'Istituto di emissione, si pronuncerà, in via preventiva, sull'accoglimento delle istanze di che ai precedenti articoli 5 e 6, prescrivendo le condizioni che le aziende dovranno osservare per ottenere il decreto di riconoscimento o di autorizzazione di che al successivo articolo 8.

Art. 8.

Quando le aziende di credito abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al precedente articolo 7, presenteranno la relativa documentazione al ministro per le finanze, il quale, accertatane la regolarità, emetterà, di concerto col ministro dell'economia nazionale, il decreto di riconoscimento della nuova azienda, o di autorizzazione alla fusione di più aziende esistenti.

Art. 9.

L'apertura di nuove filiali, tanto nel Regno quanto in Colonia o all'estero, da parte di aziende di credito nazionali è subordinata all'autorizzazione del ministro per le finanze, da promuoversi con domanda motivata, presentata sempre per il tramite dell'Istituto di emissione a norma del precedente art. 5.

Le aziende di credito straniere, già funzionanti nel Regno o nelle Colonie, sono ugualmente tenute a domandare, con identico procedimento, l'autorizzazione del ministro per le finanze per la eventuale istituzione di nuove filiali.

Il ministro per le finanze, sentito l'Istituto di emissione, ove riconosca la utilità e la convenienza di accordare l'autorizzazione, emette il relativo decreto, di concerto col ministro per l'economia nazionale, e, nel caso di filiali di aziende straniere, anche di concerto col ministro per gli affari esteri.

Art. 10.

Presso il Ministero delle finanze è istituito un albo, nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende di credito che raccolgano depositi.

Questo albo da aggiornarsi annualmente, deve contenere per ogni singola azienda:

- a) la denominazione;
- b) la forma di costituzione;
- c) gli estremi dell'atto costitutivo e la data di fondazione;
- d) il capitale o fondo di dotazione e le riserve, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;
- e) la sede centrale e quella delle filiali;
- f) la data di apertura, in quanto si tratti di sedi o di filiali istituite od aperte dopo l'entrata in vigore del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511.

Art. 11.

Ai fini della iscrizione nell'albo di che all'articolo precedente, le aziende di credito, attualmente in esercizio, faranno pervenire direttamente al Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro) entro il termine di mesi tre, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto, una dichiarazione in carta libera dalla quale risultino tutti gli estremi che l'albo deve contenere.

La iscrizione nell'albo, delle aziende già in esercizio, ha gli stessi effetti del decreto di riconoscimento ad operare, prescritto, per le nuove aziende, dal precedente articolo 8.

Art. 12.

Le situazioni prescritte dall'art. 177 del Codice di commercio, per le aziende di credito gestite da società per azioni, saranno redatte bimestralmente, anzichè mensilmente.

Una copia delle situazioni stesse sarà trasmessa all'Istituto di emissione dall'azienda di credito, entro il termine di quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre.

Art. 13.

Le aziende di credito, obbligate dalla legge vigente alla compilazione del bilancio e del rendiconto annuale, debbono trasmettere copia, con le relative relazioni, all'Istituto di emissione, entro il mese successivo alla data di approvazione del bilancio stesso.

Le ditte bancarie, costituite da persone singole o sotto forma di società in nome collettivo o in accomandita semplice, le quali non sono attualmente obbligate per legge alla formazione di bilanci e di situazioni periodiche, debbono compilare e comunicare all'Istituto di emissione il solo bilancio annuale, entro il termine di tre mesi dalla data di chiusura di ogni esercizio.

Art. 14.

La presentazione delle situazioni e dei bilanci di che ai precedenti articoli 12 e 13 è fatta al direttore dell'Istituto di emissione del capoluogo di provincia nel cui territorio le aziende di credito hanno la sede centrale.

Art. 15.

Il patrimonio (capitale versato e riserve) delle aziende di credito non può essere inferiore ad un ventesimo dell'importo dei depositi comunque costi-

tuiti. L'ammontare di questi depositi, nellè loro diverse forme considerati, deve essere esattamente specificato nelle situazioni periodiche.

Le aziende di credito, le quali abbiano una somma di depositi superiore a venti volte l'ammontare del patrimonio, debbono investire l'eccedenza in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, da depositarsi presso l'Istituto di emissione, o versarla in conto corrente fruttifero presso l'Istituto medesimo, entro il termine di sei mesi dalla constatata eccedenza. È in facoltà del ministro per le finanze di concedere, caso per caso, eventuali proroghe, sentito l'Istituto di emissione.

Alle aziende di credito le quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non si trovino nelle condizioni volute da questo articolo è accordato il termine di quattro anni, dalla data predetta, per uniformarsi alle condizioni medesime.

Art. 16.

Il fido, che può concedersi da una singola azienda di credito ad uno stesso obbligato, non dovrà superare il quinto del capitale versato e delle riserve dell'azienda predetta.

I fidi che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, eccedano il limite suindicato, saranno denunciati dall'azienda di credito, entro tre mesi, al direttore dell'Istituto di emissione del capoluogo di provincia nel cui territorio l'azienda medesima ha la sua sede centrale, e saranno regolarizzati entro il termine di anni tre.

È data facoltà all'Istituto di emissione di consentire, caso per caso, eventuali deroghe alle norme contenute al presente articolo.

Art. 17.

Le aziende di credito sono obbligate ad esibire ai funzionari dell'Istituto di emissione, cui è deferita la vigilanza prevista dall'art. 5 del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, tutti gli atti e i documenti che verranno richiesti dai funzionari stessi nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 18.

Quando l'Istituto di emissione rilevi che taluna delle norme contenute nel Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e nel presente regolamento sia stata violata, ne darà comunicazione al ministro per le finanze.

Art. 19.

Per la inosservanza delle norme dettate dal Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e del presente regolamento spetta al ministro per le finanze di provvedere, con proprio decreto, all'applicazione di pene pecuniarie, nella seguente misura:

a) da lire 50 a lire 2000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 11, 12, 13 e 17;

b) dal 0,50 al 2 per cento dell'ammontare della somma cui si riferisce l'inosservanza, per i casi contemplati dagli articoli 15 e 16.

Qualora la violazione delle norme predette rivesta, a giudizio insindacabile del ministro, carattere di eccezionale gravità, può essere anche disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'azienda.

Contro l'applicazione delle sanzioni contemplate in questo articolo non è ammesso alcun gravame nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, riguardanti il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (N. 734).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, riguardanti il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, riguardanti il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 24 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di istituire nelle cancellerie e segreterie giudiziarie un ruolo di funzionari di gruppo *C*;

Ritenuta anche la necessità assoluta e l'urgenza di apportare modificazioni ed aggiunte alle norme contenute nel Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, riguardante l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e nel Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, riguardante la sistemazione del personale giudiziario delle nuove provincie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un ruolo di 1202 posti di aiutanti nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, divisi in cinque gradi, in conformità della tabella n. 1 allegata al presente decreto.

Gli aiutanti fanno parte dell'ordine giudiziario ed appartengono al gruppo *C* dei funzionari dello Stato. Coadiuvano i funzionari di cancelleria e segreteria del gruppo *B* e fanno anche le veci di questi ultimi, quando esigenze di servizio lo richiedano, eccettuato il personale femminile, che può essere destinato a prestare servizio soltanto negli uffici del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 2.

Il ruolo del personale di gruppo *B* delle cancellerie e segreterie giudiziarie, risultante dalla fusione della tabella n. 17, allegato 2, annessa al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con la tabella *A* annessa al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, aumentato dei 16 posti previsti dall'art. 3 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 954, è ridotto di 1100 posti, ed è determinato in conformità della tabella n. 2 allegata al presente decreto.

La tabella *B* degli applicati giudiziari delle nuove provincie allegata al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, è sostituita dalla tabella n. 3 allegata al presente decreto.

I ruoli dei personali di gruppo *C* del Ministero della giustizia e degli affari di culto, stabiliti con la tabella n. 16 dell'allegato 2 annessa al Regio decreto 11 novembre 1923, compresi i funzionari pure di gruppo *C* dell'Ufficio pubblicazione delle leggi previsti dalla stessa tabella, nonchè i posti di cui all'art. 2 del Regio decreto 20 marzo 1924, n. 495, s'intendono soppressi alla data di attuazione dell'art. 15 del presente decreto.

Art. 3.

Per l'ammissione agli esami di concorso ai posti di volontario aiutante, è necessario aver conseguito il diploma di licenza da scuola media inferiore o altro dei corrispondenti diplomi, ai termini del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza da scuola complementare.

Art. 4.

L'esame di concorso ai posti di volontario aiutante ha luogo in Roma davanti ad una Commissione nominata volta per volta dal ministro per la giustizia e gli affari di culto e composta:

- 1) del capo del personale del Ministero della giustizia e degli affari di culto;
- 2) del capo della divisione del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
- 3) di due magistrati di grado non inferiore a giudice di tribunale;
- 4) di un funzionario di cancelleria e segreteria di grado non inferiore al 7°.

Esercitano le funzioni di segretari di cancelleria addetti al Ministero.

Il ministro nomina altresì i commissari supplenti destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza o d'impedimento.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, col quale gli aspiranti debbono dare anche saggio di buona calligrafia.

L'esame orale consiste in una prova complessiva sugli elementi di ordinamento giudiziario e sulle nozioni elementari dei principali servizi di cancelleria.

Gli aspiranti debbono altresì sottoporsi ad un saggio pratico di scrittura a macchina.

Art. 5.

Le norme concernenti le promozioni, i periodi di tempo necessari per conseguirle ed i collocamenti a riposo, sono quelle vigenti per i personali del gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato.

Tuttavia il giudizio prescritto per le promozioni degli aiutanti al 13° ed al 12° grado è dato dalla Commissione distrettuale di vigilanza.

Le norme relative ai termini per assumere l'esercizio delle funzioni, alle qualifiche annuali, agli scrutini, alla competenza delle Commissioni distrettuali di vigilanza e della Commissione centrale presso il Ministero, ai tramutamenti, alle destinazioni ed alla disciplina applicabili ai funzionari del gruppo *B* delle cancellerie e segreterie giudiziarie, si applicano altresì agli aiutanti ed al personale femminile di cui alla tabella allegato 3.

Art. 6.

All'art. 2 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è sostituito il seguente:

« Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è così formato:

Volontari nelle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Cancellieri di 2^a classe e segretari di 2^a classe, grado 11^o;

Cancellieri di 1^a classe e segretari di 1^a classe, grado 10^o;

Primi cancellieri e primi segretari, grado 9^o;

Cancellieri capi di tribunale e segretari capi di Regia procura di 2^a classe; cancellieri capi di 2^a classe di pretura unificata; cancellieri e segretari di sezione della Corte di cassazione del Regno e della procura generale presso la Corte stessa; cancellieri di sezione di Corte di appello e di sezione di Corte di appello, di procura generale di Corte di appello e di procura generale di sezione di Corte di appello, di tribunale e di Regia procura di 2^a classe, grado 8^o;

Cancellieri capi di 1^a classe di Corte di appello e di sezione di Corte di appello; segretari capi di 1^a classe di procura generale di Corte di appello e di procura generale di sezione di Corte di appello; cancellieri capi di tribunale e segretari capi di Regia procura di 1^a classe; cancellieri e segretari di sezione della Corte di cassazione del Regno e della procura generale presso la Corte stessa; cancellieri di sezione di Corte di appello e di sezione di Corte di appello, di procura generale di Corte di appello e di procura generale di sezione di Corte di appello, di tribunale e di Regia procura di 1^a classe, grado 7^o;

Cancelliere capo della Corte di cassazione del Regno; segretario capo della procura generale presso la Corte di cassazione del Regno; cancellieri capi di Corte di appello; segretari capi di procura generale presso le Corti di appello, grado 6^o ».

Art. 7.

All'art. 8 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è sostituito il seguente:

« Presso ogni pretura vi è un primo cancelliere; vi possono essere anche volontari di cancellerie e cancellieri di 1^a e di 2^a classe.

« Presso ogni pretura unificata vi è un cancelliere capo dell'8^o o del 7^o grado; vi possono essere anche volontari di cancelleria, cancellieri di 1^a e di 2^a classe e primi cancellieri.

« Presso ogni tribunale vi è un cancelliere capo di 1^a o di 2^a classe dell'8^o o del 7^o grado; vi possono essere anche volontari di cancelleria, cancellieri di 1^a e di 2^a classe, primi cancellieri e cancellieri di sezione di 1^a e di 2^a classe dei gradi 8^o e 7^o.

« Presso ogni procura del Re vi è un segretario capo di 1^a o di 2^a classe dell'8^o o del 7^o grado; vi possono essere anche volontari di segreteria, segretari di 1^a e di 2^a classe, primi segretari e segretari di sezione di 1^a e di 2^a classe dei gradi 8^o e 7^o.

« Presso ogni sezione di Corte d'appello vi è un cancelliere capo di 7^o grado; vi possono essere anche volontari di cancelleria, cancellieri di 1^a e di 2^a classe, primi cancellieri e cancellieri di sezione dei gradi 8^o e 7^o.

« Presso ogni procura generale di sezione di Corte di appello vi è un segretario capo di 7^o grado; vi possono essere anche volontari di segreteria,

segretari di 1^a e di 2^a classe, primi segretari e segretari di sezione dei gradi 8^o e 7^o.

« Presso la Corte di cassazione del Regno e presso 12 Corti di appello che saranno determinate con decreto Reale vi è un cancelliere capo di 6^o grado; vi possono essere anche volontari di cancelleria, cancellieri di 1^a e di 2^a classe, primi cancellieri e cancellieri di sezione di 1^a e di 2^a classe dei gradi 8^o e 7^o.

« Presso la procura generale della Corte di cassazione del Regno, e presso le procure generali delle Corti di appello di cui al precedente comma vi è un segretario capo di 6^o grado; vi possono essere anche volontari di segreteria, segretari di 1^a e di 2^a classe, primi segretari e segretari di sezione di 1^a e di 2^a classe, dei gradi 8^o e 7^o.

« Nelle cancellerie delle altre Corti di appello del Regno e nelle segreterie delle rispettive procure generali sono addetti in sottordine gli stessi funzionari indicati nei due commi che precedono. Alla direzione di quegli uffici saranno però preposti funzionari di grado 7^o ».

Art. 8.

Agli articoli 26 e 27 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è sostituito il seguente:

« La Commissione centrale di scrutinio per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie è nominata dal ministro per la giustizia e gli affari di culto ed è composta:

a) di un presidente di sezione della Corte di cassazione del Regno, presidente;

b) dell'avvocato generale della stessa Corte di cassazione;

c) di un consigliere della Corte di cassazione medesima;

d) del capo del personale del Ministero della giustizia e degli affari di culto;

e) di un funzionario del Ministero della giustizia e degli affari di culto o delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di grado non inferiore al 6^o.

« I membri indicati con le lettere a), c) ed e), durano in carica due anni e sono rieleggibili.

« Col decreto di nomina dei componenti la Commissione, saranno nominati altresì i supplenti per i membri indicati alle lettere a), c) ed e).

« L'avvocato generale della Corte di cassazione, in caso d'impedimento, sarà sostituito dal sostituto procuratore generale più anziano della Corte stessa.

« Il capo del personale del Ministero della giustizia, in caso d'impedimento, sarà sostituito dal direttore capo della divisione delle cancellerie e segreterie.

« Esercita le funzioni di segretario capo della Commissione il direttore capo della divisione delle cancellerie, coadiuvato da due segretari scelti fra i magistrati che prestano servizio al Ministero con funzioni amministrative.

« All'ufficio di segreteria sono inoltre addetti funzionari di cancelleria, scelti fra quelli in servizio al Ministero ».

Art. 9.

Le promozioni al grado 6^o sono conferite per merito comparativo su parere della Commissione centrale ai cancellieri e segretari capi, cancellieri e segretari di sezione di grado 7^o, i quali, in quest'ultimo grado, abbiano almeno tre anni di effettivo servizio.

Art. 10.

All'art. 78 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è sostituito il seguente :

« I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono collocati a riposo d'ufficio al 70° anno di età, ovvero dopo 40 anni di servizio, se abbiano compiuto 65 anni di età.

Art. 11.

Sono adibiti al servizio delle ispezioni delle cancellerie delle preture 12 funzionari di cancelleria e segreteria di grado non inferiore all'8°, che abbiano compiuto almeno 20 anni di effettivo servizio, i quali sono messi fuori dalla pianta organica delle sedi giudiziarie.

L'incarico è conferito con decreto ministeriale, normalmente per un biennio ed è sempre revocabile.

Nel caso di revoca o di cessazione dall'incarico, gl'ispettori possono essere destinati, se lo richiedano, temporaneamente anche in soprannumero, all'ufficio cui erano addetti prima di assumere il servizio delle ispezioni.

Con decreto del ministro per la giustizia saranno determinate le sedi degli ispettori e le relative circoscrizioni, nelle quali essi ordinariamente eserciteranno le funzioni ispettive.

Art. 12.

Sono estese ai cancellieri e segretari giudiziari ed agli aiutanti tutte le disposizioni già stabilite o che venissero eventualmente stabilite da altri provvedimenti, relative ai combattenti ed agli invalidi di guerra dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

Art. 13.

Le seguenti disposizioni del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, sono modificate come appresso :

« Art. 8, parte 1^a. — I funzionari preposti alla direzione delle cancellerie delle Corti e dei tribunali e alla direzione delle segreterie delle procure generali e delle procure del Re, nonchè quelli preposti alla direzione delle cancellerie delle preture unificate, sono nominati con decreto Reale ; tutti gli altri sono nominati con decreto Ministeriale ».

« Art. 64, capoverso 2°. — Per i servizi speciali e per le mansioni d'ordine sono addetti al Ministero della giustizia e degli affari di culto, senza aumento di posti di ruolo non più di 150 funzionari del gruppo B e di 102 del gruppo degli aiutanti, tratti indifferentemente da qualsiasi grado, i quali sono posti fuori della pianta organica delle sedi giudiziarie.

« Detti funzionari non possono essere in nessun caso aumentati neppure in via temporanea. In essi non è compreso il personale femminile del ruolo di cui alla tabella n. 3 trattenuto al Ministero ».

« Art. 100, parte 1^a. — Nei mesi di gennaio, marzo maggio, luglio, settembre e novembre, dopo il prelevamento delle spese di ufficio, l'avanzo dei proventi riscossi, giusta l'art. 93, si distribuisce fra tutti i funzionari che prestano servizio nella cancelleria e nella segreteria del rispettivo collegio o nella

cancelleria della pretura, assegnando a ciascuno dei funzionari del gruppo *B* una quota ed a ciascuno del gruppo *C* mezza quota ».

« Art. 105. — Il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, per esigenze inderogabili di servizio, può applicare agli uffici giudiziari, dove manchi qualsiasi funzionario di cancelleria o di segreteria, un funzionario di altro ufficio del distretto per non più di sei mesi; e, qualora trattisi di cancelleria di pretura, può anche incaricare di fare le veci del cancelliere, saltuariamente, un funzionario di cancelleria o di segreteria di un ufficio giudiziario vicinioro.

« Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato al ministro per la giustizia, che ha sempre la facoltà di revocarlo.

« Per la proroga dell'applicazione anzidetta, la quale proroga non può eccedere altri sei mesi, occorre l'autorizzazione del Ministero.

« Sono vietate le applicazioni da un ufficio ad un altro di diverso distretto di Corte di appello ».

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

Le riduzioni numeriche nel ruolo del grado 9° previste pel gruppo *B* della tabella allegato 2 al presente decreto, saranno effettuate gradualmente, a misura che si verificheranno le vacanze dei posti, soltanto dopo che i funzionari del grado 11°, attualmente in servizio, avranno raggiunto il grado 9°.

Le riduzioni numeriche nel ruolo dei gradi 10° e 11° saranno effettuate a misura che si verificheranno le vacanze dei posti.

Fino a quando il numero dei funzionari di cancelleria e segreteria di gruppo *B* non sarà ridotto in conformità della tabella anzidetta, saranno lasciati vacanti nel ruolo degli aiutanti, tanti posti, di qualunque grado, quanti sono i funzionari che complessivamente eccedano la pianta stessa.

È vietata qualsiasi assunzione di nuovo personale nel ruolo di gruppo *B*, fino a quando la pianta organica non sarà ridotta in conformità della tabella allegato 2.

Art. 15.

Entro il 30 novembre 1926, i funzionari che si trovano a far parte dei ruoli *C* stabiliti dalla tabella n. 16 dell'allegato 2 annessa al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; i funzionari pure di ruolo *C* dell'ufficio pubblicazione delle leggi previsti dalla stessa tabella; i funzionari previsti dall'art. 2 del Regio decreto 20 marzo 1924, n. 495; nonchè gli applicati giudiziari, escluso il personale femminile, provenienti dalle nuove provincie di cui alla tabella *B* allegata al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, e dalla cessata Amministrazione di Fiume, sono trasferiti nel ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie con lo stesso grado e con la stessa anzianità che all'atto del passaggio hanno nel ruolo di provenienza.

Allorchè la disposizione del comma che precede sarà stata attuata, ed in correlazione con le vacanze verificatesi dopo il 20 agosto 1926 e che si verificheranno nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie fino al 30 novembre 1926, alla terza parte dei posti che risulteranno tuttavia vacanti nei singoli gradi degli aiutanti, il ministro per la giustizia, previo parere del

Consiglio di amministrazione e delle Amministrazioni dalle quali provengono, ha facoltà di nominare funzionari appartenenti a ruoli del gruppo *C* di altre Amministrazioni dello Stato che ne facciano domanda.

Sempre in correlazione con le vacanze verificatesi dopo il 20 agosto 1926 e che si verificheranno nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie, i posti che risulteranno ancora disponibili nei singoli gradi del ruolo degli aiutanti, saranno lasciati vacanti, finchè il personale in servizio non avrà maturato il diritto alle rispettive promozioni.

In corrispettivo, e, salvo il disposto dell'art. 14, la pianta organica dei funzionari del 13° grado potrà essere aumentata in complesso e transitoriamente di altrettanti funzionari in soprannumero ai sensi dell'art. 108 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per altro, nessuna assunzione, all'infuori di quelle previste dal 2° comma del presente articolo e dal 1° comma dell'art. 2 del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, potrà essere effettuata nel ruolo di gruppo *C*, se non in corrispondenza e cessazione dal servizio di altrettanti funzionari del ruolo di gruppo *B*.

Art. 16.

Entro il 30 novembre 1926 il ministro per la giustizia e gli affari di culto potrà sistemare anche in soprannumero nel ruolo stabilito dalla tabella n. 3 allegata al presente decreto, osservate, ai fini del collocamento, le disposizioni vigenti, il personale femminile non di ruolo che attualmente presta servizio nel Ministero della giustizia.

La detta tabella n. 3 ha carattere transitorio e, collocato il personale femminile di cui al 1° comma del presente articolo, i posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale della tabella stessa, non potranno essere ricoperti.

Per le promozioni dal 13° al 12° grado di cui alla cennata tabella, s applicano le norme del personale degli aiutanti.

Art. 17.

I funzionari del grado 10°, che anteriormente all'attuazione del Regio decreto 21 dicembre 1919, n. 2496, conseguirono il grado di cancelliere di pretura o equiparato ai termini del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1626, dal 1° dicembre 1926 ed a misura che si verificheranno le vacanze, saranno promossi, secondo l'attuale ordine di anzianità, al grado 9°, senza essere sottoposti ad altro scrutinio od esame, con decorrenza dalla data del decreto che conferirà la detta promozione.

Ai fini dell'assegnazione dello stipendio, sarà loro applicato il comma 4° dell'art. 158 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

Art. 18.

I cancellieri capi ed i segretari capi di grado 7°, già cancellieri delle Corti di cassazione soppresse e segretari delle procure generali presso le Corti stesse, i quali non abbiano raggiunto i prescritti limiti di età (65 anni) e di servizio (40 anni), all'attuazione del presente decreto potranno, a loro domanda, e seguendo l'ordine di anzianità, essere collocati nel 6° grado, senza essere sottoposti a scrutinio.

Effettuati i collocamenti di cui al comma precedente, i residuali posti di grado 6° dipendenti dalla prima attuazione della tabella allegato 2 saranno conferiti secondo le norme dell'art. 9 del presente decreto, prescindendosi dal requisito di tre anni di anzianità nel grado 7°. Lo scrutinio, però, sarà limitato ai funzionari promossi al grado 7° il 1° dicembre 1923 ai sensi dell'art. 151 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, fra i quali esclusivamente sarà fatta la comparazione.

I posti di risulta nel grado 7° e gli altri comunque vacanti nello stesso grado, saranno coperti mediante promozioni dei funzionari iscritti nella graduatoria e nell'elenco di merito comparativo già compilati ed approvati per il periodo 2 dicembre 1925-1° dicembre 1926, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1925, pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della giustizia del 16 dicembre 1925, n. 48.

Del pari i posti di risulta nel grado 8° e gli altri comunque vacanti nello stesso grado, saranno coperti mediante promozioni, nelle proporzioni stabilite dalle vigenti leggi, dai funzionari che saranno compresi nella graduatoria e negli elenchi di merito comparativo e di merito assoluto da compilarsi ed approvarsi per lo stesso periodo 2 dicembre 1925-1° dicembre 1926 di cui all'altro decreto ministeriale 30 novembre 1925 anch'esso pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della giustizia del 16 dicembre 1925, n. 48.

Dette promozioni al 7° ed all'8° grado seguiranno nell'ordine risultante alle graduatorie e dagli elenchi anzidetti.

Art. 19.

Gli attuali capi della cancelleria e della segreteria della Corte di cassazione del Regno, fino a che conserveranno le dette funzioni, sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del 70° anno di età.

Art. 20.

La facoltà di conservare in servizio fino al compimento del 70° anno di età i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che abbiano compiuto 65 anni di età e 40 anni di servizio, è prorogata fino al 30 novembre 1929, e sarà esercitata dal ministro, su parere della Commissione centrale di scrutinio.

Il provvedimento col quale il funzionario è conservato in servizio è revocabile in qualunque tempo, sentito il parere della Commissione centrale di scrutinio.

I funzionari conservati in servizio non potranno eccedere il numero di 90 nel primo anno del triennio, di 70 nel secondo e di 50 nel terzo. Essi saranno considerati in soprannumero nel rispettivo grado: e altrettanti posti saranno lasciati vacanti nell'ultimo grado del ruolo.

I funzionari considerati in soprannumero non potranno conseguire promozioni.

I funzionari che non conseguano la nomina al 6° grado e che abbiano funzioni direttive nelle cancellerie delle Corti di appello di cui al terz'ultimo comma dell'art. 7 e nelle segreterie delle procure generali presso le Corti stesse, saranno destinati in sottordine.

Art. 21.

Il presente decreto avrà vigore dal 30 novembre 1926, se non diversamente stabilito nelle singole disposizioni.

Il Governo del Re ha facoltà di dare con Regio decreto, udito il Consiglio dei ministri, le norme tutte per l'attuazione del presente decreto e per il suo coordinamento con le disposizioni vigenti, nonchè di raccogliere e coordinare in Testo Unico tutte le norme legislative sulle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 22.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA N. 1.

AIUTANTI DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE.

(Gruppo C)

Grado		Numero dei posti
9°	Aiutanti di 1ª classe	61
10°	» di 2ª »	181
11°	» di 3ª »	300
12°	» di 4ª »	541
13°	» di 5ª »	119
	Totale	1202

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il ministro per la giustizia e gli affari di culto

ROCCO

Il ministro per le finanze

VOLPI.

TABELLA N. 2.

CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI.

(Gruppo B).

Grado	Numero dei posti
6° Cancelliere capo della Corte di cassazione del Regno	} 26
Segretario capo della procura generale presso la Corte di cassazione del Regno	
Cancellieri capi di Corte di appello	
Segretari capi di procura generale di Corte di appello	
7° Cancellieri capi di 1ª classe di Corte di appello e di sezione di Corte di appello	} 558
Segretari capi di 1ª classe di procura generale presso le Corti di appello e di procura generale presso le sezioni di Corte di appello	
Cancellieri capi di 1ª classe di tribunale	
Segretari capi di 1ª classe di Regia procura	
Cancellieri capi di 1ª classe di pretura unificata	
Cancellieri di sezione di 1ª classe della Corte di cassazione del Regno	
Cancellieri di sezione di 1ª classe di Corte di appello e di sezioni di Corte di appello	
Cancellieri di sezione di 1ª classe di tribunale	
Segretari di sezione di 1ª classe della procura generale presso la Corte di cassazione del Regno	
Segretari di sezione di 1ª classe di procura generale presso le Corti di appello e di procura generale presso le sezioni di Corte di appello	
Segretari di sezione di 1ª classe di Regia procura	} 699
8° Cancellieri capi di 2ª classe di tribunale	
Segretari capi di 2ª classe di Regia procura	
Cancellieri capi di 2ª classe di pretura unificata	
Cancellieri di sezione di 2ª classe della Corte di cassazione del Regno	
Cancellieri di sezione di 2ª classe di Corte di appello e di sezione di Corte di appello	
Cancellieri di sezione di 2ª classe di tribunale	
Segretari di sezione di 2ª classe della procura generale presso la Corte di cassazione del Regno	
Segretari di sezione di 2ª classe di procura generale presso le Corti di appello e di procura generale presso le sezioni di Corti di appello	
Segretari di sezione di 2ª classe di Regia procura	

	Riporto . . .	1283
9° Primi cancellieri e primi segretari		1500 (1)
10° Cancellieri e segretari di 1ª classe		} 1879 (2)
11° Cancellieri e segretari di 2ª classe		
	Totale . . .	4662

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il ministro per la giustizia e gli affari di culto

ROCCO.

Il ministro per le finanze

VOLPI.

(1) Ridotti di 423 posti quelli risultanti dalle tabelle attuali.

(2) Ridotti di 677 posti quelli risultanti dalle tabelle attuali.

Totale riduzione di 1100 posti.

TABELLA N. 3.

RUOLO IN VIA DI ELIMINAZIONE.

(Gruppo C).

Grado	Numero dei posti
12° Applicate	32
13° Alunne d'ordine	22
	—
Totale . . .	54

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il ministro per la giustizia e gli affari di culto

ROCCO.

Il ministro per le finanze

VOLPI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge :
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, contenente norme sulle promozioni nella magistratura » (N. 849).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219 contenente norme sulle promozioni nella magistratura ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 30 dicembre 1926, n. 2219, contenente norme sulle promozioni nella magistratura.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di modificare le disposizioni vigenti sulle promozioni nella magistratura e su altre materie connesse ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Fino alla pubblicazione delle nuove leggi sull'ordinamento giudiziario, da emanarsi in virtù della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, le promozioni dei giudici e dei sostituti procuratori del Re ai posti di consigliere di Corte di appello e ai gradi parificati e le promozioni dei consiglieri di Corte d'appello e parificati ai posti di consigliere di Corte di cassazione e ai gradi parificati, si fanno secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 2.

Le promozioni ai posti di consigliere di Corte di appello e ai gradi parificati si fanno in seguito a concorso, per un decimo dei posti disponibili, e in seguito a scrutinio per gli altri nove decimi.

Il concorso è per esame e per titoli, e vi sono ammessi i giudici e i sostituti che abbiano almeno quattro anni effettivi di grado ed otto di servizio complessivo e ne siano dichiarati meritevoli dal Consiglio giudiziario. Per i magistrati trattenuti con funzioni amministrative presso il Ministero della giustizia, la dichiarazione è fatta dal ministro, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere ammessi al concorso che i magistrati, i quali si distinguano per eminenti doti di cultura, diligenza e carattere.

Il concorso è bandito annualmente dal ministro per la giustizia, per quel numero di posti che si presume dovranno occuparsi durante l'anno per tale titolo, avuto riguardo principalmente alle vacanze verificatesi nell'ultimo biennio.

Il numero dei posti messi a concorso resta immutato, qualunque sia il numero complessivo di quelli che diventeranno effettivamente disponibili nell'anno.

Art. 3.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale. L'esame scritto verte sul diritto civile, sul diritto commerciale, sul diritto penale e sul diritto amministrativo. L'esame orale verte sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto costituzionale e sul diritto internazionale.

I titoli consistono nelle pubblicazioni fatte dal magistrato, nelle sentenze

ed altri lavori giudiziari ed amministrativi, nelle informazioni dei capi di tribunale e di Corte e di altri capi degli uffici, a cui il magistrato è stato addetto durante la sua carriera, negli incarichi speciali assolti, e nelle lingue straniere conosciute.

Il concorso è deciso da una Commissione di sette membri, di cui un Primo Presidente di Corte di appello o magistrato di grado equiparato, presidente, quattro consiglieri di Corte di cassazione o magistrati di grado equiparato, e due professori stabili di materie giuridiche in una Università dello Stato.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è sufficiente la presenza di cinque membri.

Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli la Commissione ha a sua disposizione 100 punti, di cui 80 da assegnarsi per le prove di esame e 20 per i titoli.

Non può essere dichiarato idoneo se non chi ha riportato almeno otto decimi dei punti disponibili nel complesso delle prove di esame e almeno sette in ciascuna di esse, e almeno otto decimi nella valutazione dei titoli.

Sono dichiarati vincitori del concorso gli idonei primi classificati in ordine di merito, entro il limite dei posti messi a concorso.

La Commissione riassume i risultati dei suoi lavori in una relazione motivata.

A questo concorso si applicano le disposizioni degli ultimi tre capoversi dell'art. 7, in quanto siano applicabili.

Art. 4.

Gli scrutini per le promozioni in Corte di appello hanno luogo in anticipazione e per turno di anzianità.

I promovibili sono classificati in tre categorie: promovibili per merito distinto, promovibili per merito e promovibili per anzianità congiunta a merito.

Gli scrutini in anticipazione hanno luogo per l'attribuzione della sola qualifica di merito distinto, secondo il bisogno, su richiesta del ministro per la giustizia; sono ammessi allo scrutinio i giudici e i sostituti procuratori del Re, i quali abbiano almeno 17 anni di servizio effettivo, e che non siano stati ancora scrutinati in anticipazione, salvo il disposto del 2° comma dell'articolo 6. Per l'ammissione a tali scrutini occorre una deliberazione motivata del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello, giusta gli articoli 116 e 117 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786. L'ammissione può essere concessa solo ai magistrati che si distinguano per eminenti doti di cultura, diligenza e carattere.

Gli scrutini per turno di anzianità hanno luogo per l'attribuzione di qualunque delle tre qualifiche di promovibile, secondo il bisogno, su richiesta del ministro per la giustizia, il quale determina, volta per volta, il numero dei magistrati da sottoporsi a scrutinio.

A seconda della qualifica di promovibilità riportata, i giudici e i sostituti procuratori del Re sono collocati in tre distinti elenchi per ordine di anzianità, indipendentemente dal numero dei voti conseguiti e dalla data degli scrutini.

Art. 5.

I vincitori del concorso di cui all'art. 3 sono promossi con precedenza su ogni altra categoria di promovibili.

Le altre promozioni hanno luogo, salvo il giudizio del ministro, secondo

l'ordine degli elenchi, che verrà osservato distintamente per le promozioni nella giudicante e per quelle nella requirente, ai sensi dell'art. 123, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Le promozioni in seguito a scrutinio, da disporre entro l'anno, sono riservate per un decimo ai promovibili per merito distinto, per sei decimi ai promovibili per merito e per due decimi ai promovibili per anzianità congiunta al merito.

I promovibili per merito distinto sono promossi con precedenza sui promovibili per merito e per anzianità congiunta al merito ed i promovibili per merito con precedenza sui promovibili per anzianità congiunta al merito; ove in qualche caso non possa osservarsi l'indicato ordine di precedenza, questa viene limitata ai soli effetti del collocamento in graduatoria, ed all'uopo le promozioni vengono effettuate con riserva di anzianità.

Ove i vincitori del concorso non risultino in numero sufficiente per coprire i posti messi a concorso, la differenza va ad aumentare il numero dei posti da conferirsi ai promovibili per merito distinto.

Ove i magistrati classificati in seguito a scrutinio in qualunque delle due prime categorie non risultino in numero sufficiente per coprire l'aliquota dei posti per ciascuna categoria stabilita, la differenza va a beneficio della successiva categoria.

Le proporzioni stabilite in questo articolo sono osservate, di regola, nel complesso delle promozioni disposte nel corso dell'anno.

Qualora, per eccezionali circostanze, alla fine dell'anno il numero delle promozioni effettuate in una delle categorie di promovibili risulti inferiore alla quota spettante, questa viene integrata entro il primo semestre dell'anno successivo.

Quando il turno di promozione di un magistrato classificato in una categoria inferiore giunga prima di quello di un magistrato più anziano classificato in una categoria superiore, quest'ultimo ha diritto alla precedenza nella promozione, usufruendo, se occorre, di uno dei posti dell'aliquota assegnata alla categoria inferiore.

Art. 6.

Il magistrato che per qualsiasi ragione non sia promosso entro i cinque anni dalla data del precedente scrutinio in sezione semplice del Consiglio superiore della magistratura o, se vi fu ricorso, in adunanza plenaria del predetto Consiglio, non potrà ottenere la promozione se non si sottoponga a nuovo scrutinio, e ciò vale anche per gli scrutini già compiuti alla data del presente decreto.

Il magistrato può chiedere la rinnovazione del proprio scrutinio dopo tre anni dalla data di cui sopra. Può tuttavia, anche prima del decorso del triennio, presentarsi allo scrutinio per turno di anzianità dopo lo scrutinio in anticipazione.

Non è ammessa rinnovazione, nè revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione.

Art. 7.

Le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione e ai gradi parificati si fanno, per un quinto dei posti disponibili, in seguito a concorso per titoli, e per gli altri quattro quinti per merito in seguito a scrutinio.

I titoli da valutare nel concorso consistono nelle sentenze e in altri lavori giudiziari ed amministrativi presentati dal magistrato, nelle pubblicazioni da lui fatte, nelle informazioni dei capi di Corte e di altri capi degli uffici ai quali il magistrato è stato addetto durante la sua carriera, e negli incarichi speciali assolti.

Possono prendere parte al concorso i consiglieri di Corte di appello e i magistrati di grado parificato, i quali siano stati promossi al grado attuale in seguito a concorso, oppure nello scrutinio per la promozione abbiano conseguito la classificazione di promovibile per merito distinto ed abbiano, in entrambi i casi, almeno due anni effettivi di grado.

Il concorso è bandito ogni anno dal ministro per la giustizia, per quel numero di posti che si presume doversi conferire nell'anno per tale titolo, avuto riguardo principalmente alle vacanze verificatesi nell'ultimo biennio.

Il numero dei posti messi a concorso resta immutato, qualunque sia il numero complessivo di quelli che diventeranno effettivamente disponibili nell'anno.

Il concorso è giudicato da una Commissione composta di sette membri, di cui due aventi grado di primo presidente di Corte di appello, o parificato, e cinque di consigliere di Corte di cassazione o parificato.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è sufficiente la presenza di cinque membri.

La Commissione si costituisce nominando un presidente ed un relatore.

La Commissione gradua i concorrenti secondo il loro merito comparativo, senza riguardo all'anzianità, e dichiara vincitori del concorso i primi classificati, entro il numero dei posti messi a concorso.

L'anzianità non costituisce, nel concorso, in alcun modo, titolo di merito.

La Commissione formula le sue conclusioni in una relazione motivata, in cui vengono esaminati i titoli di tutti i concorrenti, ed è espresso il giudizio individuale e comparativo su di essi.

La relazione della Commissione è trasmessa, insieme agli atti del concorso, al Consiglio superiore della magistratura, che ne propone al ministro l'annullamento totale o parziale, tutte le volte che vi sia stata violazione di legge, o le conclusioni siano insufficientemente motivate, o vi sia contraddizione tra i motivi e le conclusioni.

Il ministro esaminati gli atti del concorso e le osservazioni del Consiglio superiore, li approva, quando li trova regolari, e quando vi riscontri uno dei vizi indicati nel precedente capoverso, li annulla.

La relazione della Commissione, le osservazioni del Consiglio superiore e il decreto del ministro sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della giustizia.

Art. 8.

Lo scrutinio per la promozione ai posti di consigliere di cassazione e ai gradi parificati è ordinato, secondo il bisogno, dal ministro per la giustizia.

Possono esservi ammessi i consiglieri di Corte di appello e i magistrati equiparati promossi al grado attuale in seguito a concorso, ovvero che nello scrutinio per la promozione abbiano conseguito una classificazione non inferiore a quella di promovibile per merito. I vincitori del concorso e i promovibili per merito distinto debbono avere almeno quattro anni di grado, e sei i promovibili per merito.

Nel decreto che ordina lo scrutinio il ministro stabilisce il numero dei magistrati che, essendo in possesso dei requisiti prescritti nel precedente capoverso, possono prendervi parte, entro il massimo di centocinquanta. Ove le domande superino tale numero, rimangono esclusi i meno anziani dei promossi per merito.

I promovibili sono classificati in due categorie: promovibili per merito distinto e promovibili per merito.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono promossi con precedenza su tutti gli altri, entro un quinto dei posti da coprirsi, osservato peraltro il disposto del quinto comma dell'art. 7. Gli altri tre quinti dei posti disponibili sono riservati ai promovibili per merito distinto, con precedenza sui promovibili per merito. L'ultimo quinto è riservato ai promovibili per merito.

Sono estese alle promozioni in cassazione le disposizioni dell'art. 5, e dell'art. 6, del presente decreto, in quanto siano applicabili.

Art. 10.

Il Consiglio superiore della magistratura è composto: del primo presidente della Corte di cassazione del Regno che ha la presidenza; del procuratore generale presso la stessa Corte; di otto membri effettivi, tra cui due funzionari del pubblico ministero, e di sei membri supplenti residenti in Roma, compreso tra questi un funzionario del pubblico ministero, tutti di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione od equiparato, e nominati con decreto Reale sulla proposta del ministro guardasigilli, udito il Consiglio dei ministri.

I membri del Consiglio, eccettuati i capi della Corte di cassazione, durano in carica due anni, allo scadere dei quali cessano dall'ufficio contemporaneamente, anche quelli che abbiano ottenuta la nomina, in sostituzione di altri, da meno di due anni. Non possono essere rinominati, se non dopo un biennio dalla scadenza del loro ufficio.

Il primo presidente della Corte di cassazione del Regno presiede anche la Suprema Corte disciplinare, la quale è composta, quanto ai membri dell'Ordine giudiziario, di cinque magistrati di grado non inferiore a consigliere di cassazione.

Art. 11.

Il Consiglio superiore delibera in adunanza plenaria ed in sezioni separate.

Le sezioni del Consiglio superiore sono due, ciascuna composta di cinque membri.

La formazione delle sezioni è deliberata nella prima adunanza plenaria del Consiglio su proposta del presidente.

Il presidente del Consiglio superiore presiede alle adunanze plenarie e la prima sezione, il procuratore generale della Corte di cassazione del Regno presiede la seconda sezione.

Per la validità dell'adunanza plenaria, occorre la presenza di dieci membri, compreso il presidente, il quale è sostituito, in caso di impedimento, dal presidente della seconda sezione.

Nelle adunanze delle sezioni il membro effettivo più elevato in grado e più

anziano tra i presenti supplisce il presidente mancante. Nel caso di parità, il voto del presidente è decisivo.

La prima sezione procede alla classificazione dei magistrati d'appello ed equiparati, la seconda sezione procede alla classificazione dei magistrati di grado inferiore.

Ognuna poi delle dette sezioni, in relazione alla competenza come sopra determinata, dà pareri su nomine ed ammissioni in magistratura, sui passaggi di carriera, sui tramutamenti d'ufficio dei magistrati inamovibili ed, in genere, su tutti gli affari sui quali il Consiglio superiore sia chiamato dal ministro a pronunziarsi.

Art. 12.

Il primo concorso per le promozioni in Corte di appello avrà luogo per i posti da conferirsi nel 1928. Esso sarà bandito nell'aprile 1927 e sarà espletato entro l'anno.

Per i posti da conferirsi nel 1927 sarà indetto, al principio dell'anno, lo scrutinio anticipato a norma dell'art. 4.

Parimenti al principio dell'anno, sarà richiesto al Consiglio superiore della magistratura lo scrutinio a turno di anzianità di tutti i giudici e sostituti procuratori del Re più anziani dell'ultimo scrutinato in anticipazione e non ancora classificati.

I magistrati così scrutinati saranno iscritti negli elenchi dei promovibili per merito distinto, dei promovibili per merito e dei promovibili per anzianità congiunta al merito, secondo la qualifica da ciascuno riportata, a norma dell'art. 4.

Per le promozioni, che avranno luogo in Corte di appello entro il 1927, i promovibili per merito distinto provenienti dagli scrutini indetti a norma del presente articolo avranno diritto anche alla aliquota dei posti riservati per legge ai vincitori del concorso. Dal 1° gennaio 1928 in poi ai detti promovibili per merito distinto si applicano le disposizioni dell'art. 5.

Art. 13.

I magistrati già scrutinati alla data dell'entrata in vigore del presente decreto sono collocati negli elenchi compilati a norma dell'art. 4.

A tutti gli effetti, le qualifiche di promovibile a scelta e di promovibile semplicemente, ottenute secondo le disposizioni anteriori, sono rispettivamente equivalenti a quelle di promovibile per merito e di promovibile per anzianità congiunta al merito, secondo il presente decreto.

Agli effetti dell'ammissione al concorso e allo scrutinio per la Corte di cassazione i consiglieri di Corte di appello e i magistrati di grado equiparato, che ottennero la promozione per merito eccezionale, sono parificati ai magistrati dichiarati promovibili per merito distinto.

Gli attuali consiglieri di Corte di appello e i magistrati di grado parificato, dichiarati promovibili a scelta a voti unanimi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi allo scrutinio per la promozione in Corte di cassazione dopo quattro anni di grado, fermo restando il disposto del secondo capoverso dell'art. 8.

I predetti magistrati che ottennero uno o più voti per la qualifica di merito distinto potranno, entro due mesi dall'andata in vigore del presente

decreto, chiedere la revisione della classifica, in deroga al disposto dell'art. 6, ai soli effetti dell'ammissione al concorso per la cassazione.

Ai vincitori del concorso ai posti di consigliere di Corte di cassazione e ai gradi parificati, indetto con decreto ministeriale 15 aprile 1926, si applicano, per la promozione, le norme in vigore prima della pubblicazione del presente decreto.

Nella prima applicazione del presente decreto hanno, in ogni caso, diritto di partecipare allo scrutinio per la cassazione, anche se non compresi entro il numero stabilito, ai termini dell'art. 8, i consiglieri di appello e parificati che, nei concorsi di merito per la cassazione, indetti secondo il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, abbiano riportato dichiarazione di idoneità.

Art. 14.

I magistrati addetti con funzioni amministrative al Ministero della giustizia possono, anche di ufficio, essere ricollocati nel ruolo organico della magistratura, e destinati agli uffici giudiziari per esercitarvi le funzioni del loro grado. Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del ministro, tanto nella carriera giudicante, quanto in quella requirente, indipendentemente dall'attuale qualifica del magistrato e senza che eventualmente, occorra provocare in proposito il parere del Consiglio superiore della magistratura.

È ugualmente in facoltà del ministro di coprire i posti che si rendono vacanti nei vari gradi nel ruolo amministrativo del Ministero, chiamandovi altrettanti magistrati di grado corrispondente, tratti a sua scelta dagli uffici giudiziari.

Art. 15.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, o con queste incompatibili.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare per Regio decreto, sentito il Consiglio dei ministri, le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto e per il suo coordinamento con il decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2786, e con altre leggi.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1927, e sarà presentato in Parlamento per la conversione in legge, autorizzandosi il ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, contenente provvedimenti per la reggenza delle preture prive di titolare » (N. 850).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, contenente provvedimenti per la reggenza delle preture prive di titolare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, contenente provvedimenti per la reggenza delle Preture prive di titolare.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla reggenza delle preture prive di titolare;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino alla pubblicazione delle nuove leggi sull'ordinamento giudiziario, da emanarsi in virtù della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, i vice-pretori mandamentali possono, su loro domanda, essere destinati, fuori delle proprie sedi, a reggere le preture prive di titolare.

Possono anche, in numero non superiore a settanta, essere destinati ai posti assegnati dalla pianta organica ad uditori vice-pretori, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 23 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Art. 2.

Le destinazioni indicate nell'articolo precedente hanno carattere di incarico temporaneo e possono in ogni tempo essere revocate.

Art. 3.

I vice-pretori che, a giudizio insindacabile del ministro, abbiano lodevolmente esercitate le funzioni di cui al presente decreto per una durata non inferiore a 6 mesi, avranno titolo di preferenza, nell'eventualità di concorsi per titoli, all'ammissione in magistratura alle condizioni che verranno stabilite dai nuovi ordinamenti, e sempre che possiedano gli altri requisiti prescritti dai relativi bandi.

In questo caso, il servizio prestato durante l'incarico sarà riscattabile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

Ai vice-pretori mandamentali destinati fuori delle proprie sedi a reggere le preture prive di titolare è corrisposta, per la durata effettiva dell'incarico speciale, una indennità mensile non superiore a lire 1500, esclusa ogni altra indennità di carattere continuativo, o temporaneo, sia pure a titolo di caroviveri o di missione.

Art. 5.

Durante l'incarico i vice-pretori di cui all'art. 1 del presente decreto sono soggetti alle norme dettate dall'ordinamento giudiziario per i magistrati di carriera, per quanto concerne le incompatibilità e la disciplina.

Art. 6.

Alla spesa necessaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sarà provveduto con i fondi iscritti al capitolo del personale della magistratura.

Art. 7.

Con decreto Reale, di concerto col ministro per le finanze, potranno essere emanate le norme occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, autorizzandosi il ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, recante provvedimenti per la tutela del risparmio » (N. 647).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, recante provvedimenti per la tutela del risparmio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, recante provvedimenti per la tutela del risparmio.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 5 maggio 1926, n. 812 ;

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche ;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedimenti per gli enti che raccolgano depositi ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro segretario di Stato per l'economia nazionale e col ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo ;

Art. 1.

Le società ed altri enti esercenti il credito e le ditte bancarie in genere, sia nazionali che straniere, le quali raccolgano depositi, sono soggette, oltre che alle norme del codice di commercio, alle disposizioni del presente decreto.

Tali società, enti e ditte sono iscritte in apposito albo presso il Ministero delle finanze, che ne darà comunicazione al Ministero dell'economia nazionale e all'Istituto di emissione.

Art. 2.

Le società, enti e ditte di che all'art. 1, non possono iniziare le operazioni, nè aprire sedi o filiali nel Regno, nelle colonie e all'estero, se non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione con decreto del ministro per le finanze, di concerto col ministro per l'economia nazionale, sentito il parere dell'Istituto di emissione.

Le società, gli enti e le ditte, che già funzionano alla data di pubblicazione del presente decreto, debbono denunciare la propria esistenza al Ministero delle finanze con le norme e modalità stabilite nel regolamento.

Art. 3.

Con effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso alla entrata in vigore del presente decreto le società, enti e ditte in esso contemplate, debbono prelevare annualmente dagli utili non meno di un decimo da destinare alla riserva ordinaria, sino a che questa abbia raggiunto il quaranta per cento del capitale.

Per le quote, eccedenti il ventesimo dell'utile, che abbiano la predetta destinazione l'imposta di ricchezza mobile è applicabile con aliquota ridotta a metà.

Art. 4.

È obbligatoria la comunicazione delle situazioni periodiche e dei bilanci annuali all'Istituto di emissione, nei modi e termini stabiliti dal regolamento.

Art. 5.

Sulla osservanza delle norme contenute nel presente decreto e di quelle che saranno contemplate nel relativo regolamento, vigila l'Istituto di emissione. Esso disporrà, di tempo in tempo, ispezioni, delegandovi funzionari tecnici, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali e vincolati al segreto di ufficio.

Art. 6.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare il regolamento per la esecuzione del presente decreto e di determinare, altresì, col regolamento stesso:

a) l'ammontare del capitale minimo necessario per le nuove aziende che intendano raccogliere depositi, tenuto conto dell'ambito della loro azione e delle loro caratteristiche fra gli Istituti od enti esercenti il credito;

b) la proporzione tra il patrimonio netto (capitale versato e riserve) e l'ammontare dei depositi;

c) le altre norme correlative ai fini della difesa del risparmio, ivi comprese quelle concernenti la misura dei rischi;

d) le norme transitorie per le società, enti e ditte già esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto, che non si trovino nelle condizioni previste dal predetto regolamento;

e) le penalità da comminarsi in confronto dei trasgressori.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il guardasigilli*: ROCCO.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1927, n. 115, concernente la sanatoria per l'applicazione dei tributi locali da parte dei comuni e delle provincie » (N. 801).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1927, num. 115, concernente la sanatoria per l'applicazione dei tributi locali da parte dei comuni e delle provincie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1927, n. 115, riguardante la facoltà data al ministro delle finanze di concedere la sanatoria a regolamenti, tariffe ed atti relativi alla applicazione di tributi locali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 febbraio 1927, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visto il Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 39 ;

Ritenuta la necessità urgente di provvedere alla convalida in via sanatoria di regolamenti, tariffe ed atti di accertamento di tasse comunali e provinciali applicate in difformità delle vigenti disposizioni legislative ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro dell'interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Oltre alla facoltà data al ministro per le finanze col precedente nostro decreto 3 gennaio 1926, n. 39, di concedere in ogni tempo la omologazione od il visto ai sensi dell'art. 217 della legge comunale e provinciale sopra regolamenti tributari dei comuni e delle provincie non sottoposti in tempo debito a tale formalità, è conferita al ministro stesso anche la facoltà di concedere la sanatoria per i regolamenti, le tariffe e gli atti di accertamento, nei riguardi dei quali sia sorta o possa sorgere contestazione in via amministrativa o giudiziaria, circa la loro legittimità a termini delle vigenti disposizioni legislative ed in base ai quali i comuni e le provincie abbiano applicato

e riscosso tributi di loro spettanza anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.

I predetti regolamenti, tariffe ed atti di accertamento devono riconoscersi, dopo tale sanatoria, come aventi piena efficacia fino dall'inizio della loro applicazione per ogni effetto di legge.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1240, concernente la integrazione dei fondi stanziati in bilancio per compensi di costruzione a navi d'acciaio » (N. 592).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1240, concernente la integrazione dei fondi stanziati in bilancio per compensi di costruzione a navi d'acciaio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1240, relativo alla integrazione dei fondi stanziati in bilancio per compensi di costruzione a navi in acciaio.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1240, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 27 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211 ;

Visti i Regi decreti-legge 28 luglio 1925, n. 1374 e 7 febbraio 1926, n. 190 ;

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 867 ed il Regio decreto 25 giugno 1925, n. 1000 ;

Ritenuto che è urgente ed assolutamente necessario ammettere ai benefici previsti dal citato Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, prima della fine del corrente esercizio finanziario, alcuni piroscafi e motonavi già dichiarati ed in corso di costruzione, attesoche dal 30 giugno prossimo venturo, cessa anche di aver vigore il ripetuto Regio decreto-legge n. 211 ;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il riparto della somma di lire 156,000,000, complessivamente autorizzata dagli articoli 10 e 13 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, modificato con l'art. 1 del Regio decreto-legge 28 luglio 1925, n. 1374, e con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 190, è stabilito in lire 145,801,000 per le costruzioni di cui alla prima categoria del citato art. 10 ; in lire 2,396,000 per le costruzioni della seconda categoria ; in lire 1,003,000 per le demolizioni ed in lire 6,800,000 per i lavori di cui alla terza categoria.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1925-26 sono introdotte le variazioni seguenti :

IN CONTO COMPETENZA.

Maggiori assegnazioni :

Capitolo n. 22. — Compensi di costruzione per i piroscafi a scafo metallico. Spese di visite, ecc.	L.	400,000
		<hr/>
Totale delle maggiori assegnazioni	L.	400,000
		<hr/>

Diminuzioni di stanziamento :

Capitolo n. 25. — Compensi per demolizioni di navi mercantili a scafo metallico. Spese di visite, ecc.	L.	400,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento		L. 400,000

IN CONTO RESIDUI.

In aumento :

Capitolo n. 22. — Compensi di costruzione per piroscafi a scafo metallico. Spese di visite, ecc.	L.	27,000,000
Totale aumento		L. 27,000,000

In diminuzione :

Capitolo n. 55. — Compensi per le costruzioni navali stabiliti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, ecc.	L.	17,000,000
Capitolo n. 68. — (<i>Aggiunto</i>) Liquidazione definitiva dei danni occorsi per sinistri di guerra a piroscafi, ecc.	L.	10,000,000
Totale diminuzione		L. 27,000,000

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il nostro ministro proponente è autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1734, relativo alla emissione di una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedersi a Banche operanti fuori del Regno » (N. 907).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1734, relativo alla emissione di una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedersi a Banche operanti fuori del Regno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1734, relativo all'emissione di una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedersi a Banche operanti fuori del Regno.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 settembre 1926; n. 1734, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 18 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visti i Regi decreti-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, e 10 luglio 1925, n. 1241 ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta l'urgenza ed assoluta necessità di emanare ulteriori norme per la diffusione dei buoni postali fruttiferi ;-

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello delle comunicazioni ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emettere una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedersi a Banche operanti fuori del Regno, e che verranno all'uopo designate con suo decreto, sentito il Comitato centrale per l'amministrazione dei buoni.

Art. 2.

La misura dell'interesse che sarà corrisposto, e le eventuali variazioni saranno stabilite con decreti del ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

I buoni ceduti alle Banche potranno da queste, a loro volta, essere ceduti mediante girata.

Oltre la prima, non è ammessa alcun'altra girata.

Art. 4.

Sono estese ai buoni dell'articolo 1 tutte le disposizioni dei Reali decreti-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, e 10 luglio 1925, n. 1241, in quanto non contrastino con quelle del presente decreto.

Art. 5.

All'ordinamento del servizio dei buoni, ed a tutto quanto altro possa occorrere per l'esecuzione del presente decreto, compresi gli accordi e convenzioni con le Banche designate, sarà provveduto mediante decreti del ministro delle finanze, di concerto con quello delle comunicazioni.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà inserito nella raccolta ufficiale del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, li 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

SUPINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. Onorevoli senatori l'istituzione dei Buoni postali fruttiferi ha dato ottimi risultati. Incoraggiato dal successo il Governo col presente decreto, ed allo scopo di favorire la diffusione dei buoni, specie tra gli emigrati, crea una speciale categoria di Buoni da cedersi a Banche estere.

L'Ufficio centrale ha approvato di buon grado il progetto.

Tuttavia poichè l'articolo 3, per ragioni di carattere vario, vieta a chi acquista il buono di girarlo ulteriormente, l'Ufficio centrale rivolge al ministro una raccomandazione.

Raccomanda cioè che, nel decreto col quale si stabiliranno le modalità per l'attuazione della legge, si trovi modo di rendere facile a chi ha acquistato il buono di rimetterne l'importo nel Regno, senza formalità gravose, spese, o perdita di interesse.

Per tal modo la diffusione dei buoni si rendereva maggiore, e lo scopo della legge sarà completamente raggiunto.

SUARDO, *sottosegretario di Stato agli interni*. A nome del Governo, assicuro il senatore Supino che la sua raccomandazione sarà tenuta nel conto che merita.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presidenza del Vice Presidente MARIOTTI

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari » (N. 881).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini, di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 25 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge n. 1917 del 23 ottobre 1925, convertito in legge il 18 marzo 1926, n. 562 ;

Visto il Regio decreto-legge n. 1122 del 23 maggio 1924 ;

Visto il Regio decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923 e successive modificazioni ;

Visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di applicare nei territori di confine delle nuove provincie norme speciali per il rilascio delle licenze-abbonamento considerate agli articoli 7 e 10 del su citato Regio decreto-legge n. 1917 sulle radioaudizioni circolari ;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi ministri per l'interno, per la guerra e per la marina ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Nei comuni indicati nella tabella A, annessa al Regio decreto-legge n. 1122 del 23 maggio 1924 è vietato l'impianto e l'uso di stazioni radioriceventi per servizio di radioaudizione circolare senza il consenso delle autorità politiche e militari locali.

Art. 2.

Tutte le licenze per l'impianto ed uso delle stazioni di cui all'articolo precedente, rilasciate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, sono soggette a revisione da parte delle autorità suddette e possono essere revocate. In tal caso nè lo Stato, nè la Società concessionaria del servizio di radioaudizione circolare sono tenuti a corrispondere agli utenti alcun compenso.

Art. 3.

Per ogni infrazione al precedente art. 1 sono applicabili le sanzioni stabilite dall'art. 18 del Regio decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Grandi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GRANDI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare la relazione al disegno di legge: « Estensione della reversibilità delle pensioni dell'Ordine militare di Savoia ai genitori e ai collaterali dei decorati ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Grandi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme relative alla liquidazione dei Consorzi e delle Associazioni cooperative » (N. 875).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme relative alla liquidazione dei Consorzi e delle Associazioni cooperative ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme relative alla liquidazione dei Consorzi e delle Associazioni cooperative.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, sui consorzi di cooperative ammessi ai pubblici appalti;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di chiarire e completare le norme contenute nella legge e nel regolamento sopraindicati relativamente alla liquidazione dei consorzi ed in genere delle associazioni di cooperative erette in ente morale.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i ministri per la giustizia e gli affari di culto, dei lavori pubblici e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I consorzi riconosciuti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 442, e tutte le associazioni di cooperative erette in ente morale possono essere posti in liquidazione coatta mediante decreto reale, su proposta del ministro dell'economia nazionale, quando questi ritenga che non abbiano sufficienti attività per fare fronte ai loro debiti.

Il decreto reale che ordina la liquidazione impedisce la dichiarazione di fallimento e, qualora questo sia stato dichiarato, la procedura di liquidazione di cui al presente decreto si sostituisce alla procedura fallimentare in corso.

Art. 2.

La liquidazione è regolata dalle norme del presente decreto e si compie sotto la sorveglianza del Ministero dell'economia nazionale.

Per quanto non è previsto dal presente decreto sono applicabili le disposizioni del codice di commercio sulla liquidazione delle società.

Sono altresì applicabili le disposizioni del codice di commercio riguardanti i reati in materia di fallimento.

A tale effetto il Ministero dell'economia nazionale trasmetterà al competente procuratore del Re copia del decreto che ordina la liquidazione di cui agli articoli precedenti.

Art. 3.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del Regio decreto che ordina la liquidazione, nessun creditore, per causa o titolo anteriore al decreto stesso può, sotto pena di nullità, intraprendere o proseguire atti

conservativi e di esecuzione forzata, acquistare diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente, nè iscrivere ipoteche.

Con effetto dalla data stessa di pubblicazione sono applicabili gli articoli 700, 701, 702, 703, del codice di commercio:

Art. 4.

Il ministro dell'economia nazionale può autorizzare il liquidatore a compiere nuove operazioni, prescrivendone le modalità e le condizioni, per l'ultimazione dei lavori in corso o per la continuazione dell'esercizio aziendale, quando ne sia evidente la necessità per evitare un grave pregiudizio agli interessi della liquidazione.

I crediti costituitisi in dipendenza di tali nuove operazioni, saranno privilegiati e prenderanno grado dopo quelli del n. 1 dell'art. 1958 codice civile.

Art. 5.

L'accertamento dei creditori e delle somme a costoro dovute è fatto in base ai libri contabili ed ai documenti consegnati dall'ente, tuttavia gli aventi diritto potranno presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione i documenti necessari a dimostrare l'esistenza, la specie e l'ammontare dei loro crediti.

Art. 6.

Qualora la formazione dell'inventario e l'effettuazione delle consegne a codice di commercio non sia comunque possibile, il liquidatore vi provvederà a norma dell'art. 200 con l'assistenza del Regio notaio.

Quando il liquidatore incontri opposizioni od ostacoli nell'adempimento del suo ufficio, può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Art. 7.

Il liquidatore presenterà al Ministero dell'economia nazionale il piano di riparto ed il bilancio finale, per la loro approvazione. Tali documenti, dopo che siano stati approvati, saranno depositati a cura del liquidatore nella cancelleria del Tribunale nella giurisdizione del quale ha sede l'Ente in liquidazione e di tale deposito sarà, a cura dello stesso liquidatore, data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei trenta giorni successivi a tale pubblicazione i creditori possono proporre, limitatamente al piano di riparto, reclamo al Tribunale depositandolo nella stessa cancelleria.

Tale diritto compete anche ai soci sempre che, al momento della messa in liquidazione e secondo gli accertamenti di cui all'art. 5 del presente decreto, il capitale dell'Ente non risulti già per intero assorbito dalle passività.

Art. 8.

Trascorsi giorni quindici dopo i trenta assegnati per proporre i reclami, questi devono essere riuniti e decisi in unico giudizio nel quale tutti i creditori, e, nel caso preveduto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, anche i soci, hanno diritto di intervenire e la sentenza pronunciata fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Decorsi i termini suddetti, senza che siano stati proposti reclami e regolarmente proseguito il giudizio, il bilancio ed il piano di riparto si intendono definitivamente approvati e sarà proceduto alla distribuzione dell'attivo.

Art. 9.

Compiuta la liquidazione, tutti i libri e documenti ad essa relativi debbono essere depositati o conservati a norma dell'art. 218 codice di commercio.

Le competenze al liquidatore sono determinate dal Ministero dell'economia nazionale e fanno carico alla liquidazione.

Art. 10.

Con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, le norme ivi contenute sono applicabili anche alle liquidazioni in corso.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore con la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO —
GIURIATI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria » (N. 712).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria, è convertito in legge.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 29 maggio 1926, n. 854, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 del Regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, recante modifiche alla legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla caccia, e 43 e 44 del Regolamento 24 settembre 1923, n. 2448 ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di difendere la produzione dei cereali dai danni recati dal passero ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Fino al 14 agosto 1926, fermo restando il divieto dell'uso del fucile, nelle zone ove si coltivano cereali :

a) la cattura dei passeri è autorizzata, purchè sia effettuata con mezzi di aucupio non vietati dalla legge 24 giugno 1923, n. 1420. Per richiamo è permesso usare soltanto il passero ;

b) la facoltà di cui all'art. 43 del Regolamento 24 settembre 1923, numero 2448, può essere esercitata anche nei riguardi del passero, esclusivamente però sui tetti delle abitazioni e nei fienili.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1921, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero » (N. 863).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1921, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero, con l'aggiunta del seguente articolo:

Art. 7.

Lo stesso trattamento di cui al precedente articolo 6 è fatto anche agli attuali professori che prima di essere nominati in una Università od Istituto superiore del Regno abbiano insegnato a titolo pubblico e con effetti legali quali professori presso Università estere e che abbiano cessato da tale ufficio per ragioni determinate dalla recente guerra.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e sue successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per lo scambio di professori di Università e di Istituti nazionali con Istituti di paesi esteri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per gli esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decreto del ministro per la pubblica istruzione possono essere messi a disposizione del ministro per gli affari esteri professori di ruolo delle Regie Università, dei Regi Istituti d'istruzione superiore e dei Regi Istituti superiori di magistero per insegnamenti o per altri uffici scientifici presso Università o Istituti superiori all'estero, sia nazionali che dipendenti da Governi stranieri, conservando la loro qualità di professori di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

La supplenza negli insegnamenti di cui i professori anzidetti sono titolari, sarà a carico del bilancio dello Stato a norma dell'art. 4 del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1585.

Art. 2.

Il ministro per la pubblica istruzione può chiedere alle Università e agli altri Istituti liberi e agli Istituti superiori di magistero pareggiati che siano messi a disposizione del ministro per gli affari esteri, per gli scopi di cui all'art. 1 del presente decreto, professori delle Università e degli Istituti stessi.

Quando gli Istituti interessati vi acconsentano, l'onere del pagamento delle supplenze ai professori predetti è a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Il ministro per la pubblica istruzione, di concerto col ministro per gli affari esteri, può autorizzare professori d'Istituti superiori esteri ad impartire temporaneamente insegnamenti nelle Regie università e nei Regi Istituti superiori del Regno. All'uopo è necessario il consenso dei rettori e direttori di questi ultimi, udito il Consiglio dei professori della Facoltà o Scuola competente.

Art. 4.

Nei casi di cui agli articoli precedenti, qualora si rendano necessarie speciali provvidenze di carattere finanziario a favore dei professori predetti, queste sono stabilite di concerto fra il ministro per l'istruzione, il ministro per gli affari esteri e quello per le finanze.

Art. 5.

I professori italiani, che esercitano presso Università estera insegnamento a titolo pubblico e con effetti legali e che abbiano conseguito l'eleggibilità in un concorso bandito per provvedere a una cattedra della stessa disciplina o disciplina affine in Università italiane o in altri Istituti superiori o in Istituti superiori di magistero italiani, possono essere trasferiti a cattedre vacanti in Università o Istituti superiori o Istituti superiori di magistero del Regno, secondo le norme che regolano i trasferimenti dei professori universitari, fermo il disposto dell'art. 2, secondo comma, n. 2, del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 6.

L'insegnamento esercitato a titolo pubblico e con effetti legali in una Università estera da professori italiani che abbiano poi ottenuto il trasferimento in Università o Istituti superiori o in Istituti superiori di magistero italiani, a norma dell'art. 5 del presente decreto, è computato agli effetti dell'anzianità, dell'aumento periodico degli stipendi e della carriera.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede la importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale, di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica » (N. 834).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede la importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale, di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede la importazione nel Regno in esenzione dal dazio doganale di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con Regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire la produzione e il commercio dei prodotti delle piccole industrie della Tripolitania e della Cirenaica;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello delle colonie e con quello dell'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono ammessi alla importazione nel Regno in esenzione dal dazio doganale i seguenti prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica:

- 1° Stuoie di Taorga, di Tagiura e di altre località, tessuti di giunchi e oggetti vari intrecciati con foglie di palma secche (cestini, piatti, ventagli e simili).
- 2° Tessuti di lana (barracani, coperte e simili).
- 3° Tessuti di cotone (barracani, coperte, tende, asciugamani e simili).
- 4° Tessuti di seta anche con fili d'argento.

5^o Mobili di stile arabo, cofanetti e casse anche con incrostazioni od intarsio di avorio e madreperla.

6^o Vassoi, piatti, lampadari, incensieri, bracieri, lanterne di rame e di ottone, con disegni a sbalzo.

7^o Oggetti di cuoio, con ricami anche d'argento o con guarnizioni di velluto; selle, bardature, cuscini, portafogli, portamonete, borse di ogni genere, cartelle, scarpe e pantofole, cinture e simili.

8^o Oggetti di argento e di argenteria; scatole, vassoi, portasigarette, servizi per toletta, impugnature, servizi per tavola, frustini con impugnatura e oggetti d'oro in lavori tipici della Colonia.

9^o Oggetti d'avorio: collane, scatole, tagliacarte, biglie, pipe, bocchini, impugnature per bastoni.

10^o Collane d'ambra.

Art. 2.

La franchigia doganale alle merci ed agli oggetti suindicati di caratteristica produzione della Tripolitania e della Cirenaica è subordinata alla presentazione alle dogane di un certificato di origine da rilasciarsi dalle autorità che verranno designate dai Governi locali, ed è limitata alle quantità che saranno fissate annualmente dal ministro delle finanze, di concerto con i ministri delle colonie e dell'economia nazionale.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una Piazza d'armi in Ferrara » (N. 932).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una Piazza d'armi in Ferrara ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva la Convenzione stipulata il 7 dicembre 1926 tra il Ministero dell'aeronautica, il Ministero della guerra e il comune di Ferrara relativa all'impianto di un aeroporto, e alla sistemazione di una Piazza d'Armi in Ferrara.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 280, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 14 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 20 agosto 1923, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Considerata la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla costituzione di un aeroporto in Ferrara;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato, ministro segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa Convenzione stipulata il 7 dicembre 1926, fra il Ministero dell'aeronautica, il Ministero della guerra e il comune di Ferrara, in base alla quale questo ultimo cede all'Amministrazione dell'aeronautica la Piazza d'Armi di Ferrara, di proprietà del comune stesso, perchè venga adibita a campo di aviazione e si stabilisce inoltre l'acquisto, per cura del Municipio di Ferrara, di una nuova Piazza d'Armi da cedersi in uso all'Amministrazione della guerra.

Art. 2.

La spesa di lire 500,000 di cui all'art. 5 dell'annessa Convenzione graverà sul capitolo 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per il corrente esercizio finanziario 1926-27.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

N. 458 di repertorio.

SEZIONE GENIO AERONAUTICO - PADOVA

CONVENZIONE FRA LE AMMINISTRAZIONI DELLA GUERRA, DELL'AERONAUTICA ED IL MUNICIPIO DI FERRARA PER LA CESSIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'AERONAUTICA DELLA PIAZZA D'ARMI DI FERRARA (FUORI PORTA RENO) DI PROPRIETÀ DI QUEL MUNICIPIO, ONDE ESSERE ADIBITA AD USO AEROSCALO E CAMPO DI AVIAZIONE; NONCHÈ PER L'ACQUISTO, PER CURA DEL PREFATO MUNICIPIO, DI UNA NUOVA PIAZZA D'ARMI PER USO DEL PRESIDIO MILITARE DI FERRARA.

L'anno millenovecentoventisei, addi sette (7) del mese di dicembre in Padova.

PREMESSO

Che con contratto 5 dicembre 1911, n. 127, di repertorio della Regia prefettura di Ferrara, fra il Municipio di Ferrara e l'Amministrazione militare venne convenuto quanto segue:

1° Il Municipio di Ferrara ha ceduto l'Amministrazione suddetta:

a) in uso gratuito per tutto il tempo che rimarranno truppe a Ferrara, ed allo scopo di adibirlo a Piazza d'Armi e campo di manovra dell'Aeroscalo, un appezzamento di terreno della superficie complessiva di metri quadrati 320,000, sito fuori Porta Reno a circa chilometri 1,500 dalla porta stessa;

b) in proprietà per l'impianto di un aeroscalo e servizi accessori un altro appezzamento di terreno della superficie di metri quadrati 70,000 annesso a quella di cui alla precedente lettera a) e delimitato tutto all'intorno dal terreno di proprietà comunale ceduto in uso all'Amministrazione militare, come è descritto nella già precedentemente indicata lettera a).

2° L'Amministrazione militare ha retrocesso al municipio di Ferrara la vecchia piazza d'Armi posta nell'interno della città.

Che l'Amministrazione dell'aeronautica allo scopo di dare sviluppo e sistemazione ai propri servizi, ha rivolto vive premure sia alla Amministrazione militare, sia al municipio di Ferrara per avere la completa ed esclusiva disponibilità anche dell'area di ettari 32 adibita a piazza d'Armi, oltre che dell'area di ettari 7, della quale è già proprietaria, e sulla quale esiste l'impianto dell'aeroscalo.

Che l'Amministrazione militare è disposta alla rinuncia dell'uso gratuito dell'attuale piazza d'Armi, a condizione però che sia posto a sua disposizione, con uso gratuito, un adeguato appezzamento di terreno in località idonea e sistemato a piazza d'Armi e ciò senza alcun onere o spesa a suo carico.

Che il municipio di Ferrara, riconoscendo essere anche di suo interesse che a Ferrara venga intensificata l'attività aeronautica, desidera che sia facilitata e data una soluzione pratica ai bisogni dell'aeronautica stessa.

Ciò premesso, quindi, e salvò per ciascuna delle parti l'approvazione di legge.

Fra l'Amministrazione militare, rappresentata dal primo ragioniere geometra del Genio militare sig. Belluzzi dott. Giuseppe fu Giovanni, a ciò espressamente delegato dal Comando del Genio del Corpo di armata di Bologna con foglio 12 novembre 1926 n. 4311.

L'Amministrazione aeronautica rappresentata dal capitano del Genio aeronautico sig. ing. Rodolfo Savini, fu Giulio, capo della sezione del Genio aeronautico di Padova.

Ed il municipio di Ferrara, rappresentatò dal commissario prefettizio sig. avv. comm. Renzo Ravenna, fu Tullio, e nonchè in dipendenza della deliberazione del Consiglio comunale in data 20 aprile 1926, n. 7122, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 aprile stesso, n. 2809, si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione militare rinuncia in modo irrevocabile e definitivo all'uso gratuito dell'appezzamento di terreno, di proprietà comunale, adibito attualmente a piazza d'Armi del Presidio militare di Ferrara, avente una superficie di circa ettari trentadue (32), e situato fuori Porta Reno, di cui alla Convenzione 5 dicembre 1911, n. 1275, di repertorio della Regia prefettura di Ferrara, stipulata fra l'Amministrazione militare stessa ed il municipio di Ferrara, a condizione però che questi ponga a disposizione dell'Autorità militare, con uso gratuito, un altro appezzamento di terreno di superficie ed ubicazione idonea e già sistemato a piazza d'Armi, come è detto ai seguenti art. 3 e 4. (1).

Resta però espressamente stabilito che la rinuncia all'uso gratuito dell'attuale piazza d'Armi, da parte dell'Amministrazione militare, non avrà effetto se non quando il municipio avrà posto a disposizione dell'Amministrazione militare stessa la nuova area sistemata a piazza d'Armi, dopo averne acquistata la proprietà.

Art. 2.

Il municipio di Ferrara cede in piena proprietà, libero da ogni onere e servitù, alla Amministrazione dell'aeronautica l'appezzamento di terreno di circa ettari trentadue di cui al precedente art. 1 ed identificato con tinta rosea nell'unita planimetria alla scala di 1 a 4000. (Allegato n. 1 alla presente Convenzione).

Si assume inoltre l'obbligo di continuare, a sua cura e spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'attuale strada d'accesso al terreno ceduto, e ciò secondo le norme ed i limiti contenuti nell'art. 6 della convenzione 5 dicembre 1911, già richiamata nel precedente art. 1.

Tale obbligo durerà fino a quando il terreno ceduto sia adibito agli usi inerenti ad aeroscalo e campo di aviazione con servizi accessori.

Art. 3.

Il municipio di Ferrara, previa dichiarazione di pubblica utilità, da emanarsi dalla Autorità governativa, su proposta dell'Amministrazione dell'aeronautica, procederà a sua cura e spese, appena all'uopo autorizzato a termini di legge, alla espropriazione di un appezzamento di terreno della superficie di ettari venticinque (25) di compendio della tenuta detta « Barco » di proprietà

del marchese sig. Giuseppe Roi, situata nella zona fuori delle mura di cinta della città, presso la antica Porta degli Angeli, come dalla delimitazione indicata in tinta rosea nella annessa planimetria alla scala 1 a 25000 (allegato n. 2 alla presente convenzione).

Art. 4.

Il municipio di Ferrara, subordinatamente all'approvazione di cui sopra, e restando al medesimo la proprietà, cede libero di servitù, all'Amministrazione militare, senza alcun onere a carico di questa, l'uso gratuito dell'appezzamento di terreno di ettari venticinque (25) di cui all'art. 3 precedente, previa riduzione o sistemazione del medesimo a piazza d'Armi a cura e spese del municipio stesso secondo un preventivo di lavori da concordarsi fra le parti.

Rimane però al municipio il godimento dei prodotti del terreno.

Si intende che l'uso è concesso esclusivamente quale piazza d'Armi per il Presidio della città di Ferrara e cioè per le esercitazioni militari per armi a piedi ed a cavallo, per artiglieria, ecc. e durerà per tutto il tempo che vi saranno truppe in Ferrara.

Il municipio si impegna inoltre di provvedere a sua cura e spese alla sistemazione della strada di accesso (come dalla planimetria, allegato n. 2) a partire dalla strada di circonvallazione esterna fino all'ingresso della nuova piazza d'Armi, nonchè alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada medesima.

Art. 5.

A corrispettivo degli oneri derivanti al municipio di Ferrara dalla presente convenzione, lo Stato pagherà al municipio stesso, sui fondi del Ministero dell'aeronautica la somma a forfait di lire cinquecentomila (lire 500,000) che verrà versata: quanto a lire trecentomila (lire 300,000) non appena avvenuta l'espropriazione di cui all'art. 3 precedente, semprechè a tale data il presente atto sia reso esecutivo nei modi di legge, e quanto alle rimanenti lire duecentomila (lire 200,000) all'atto della consegna regolare al Ministero della guerra della nuova piazza d'Armi, con eseguite le sistemazioni contemplate dalla presente Convenzione.

Art. 6.

I terreni di cui agli art. 3 e 4 precedenti saranno consegnati dal municipio alla Amministrazione militare in perfetto stato d'uso quale piazza d'Armi, compresa la strada di accesso, entro mesi quattro dalla data del decreto di occupazione immediata di detti terreni da emanarsi dall'autorità militare competente.

Della avvenuta consegna e presa di possesso delle aree per campo di aviazione e per la nuova piazza d'Armi verrà fatto constatare con appositi verbali, da redigersi in contraddittorio dei delegati delle tre amministrazioni interessate e dopo che la presente convenzione sarà stata regolarmente approvata a termini di legge.

Art. 7.

Le imposte erariali e sovrimposte che gravano o verranno a gravare sui terreni ceduti in uso gratuito dal municipio per la nuova piazza d'Armi, saranno

a carico dell'Amministrazione militare, la quale verrà scaricata delle consimili imposte e sovrimposte che presentemente gravano sull'attuale piazza d'Armi, ceduta in proprietà dell'Amministrazione aeronautica, la quale, a sua volta, quindi verrà così ad essere gravata delle imposte e sovrimposte che erano prima a carico dell'Amministrazione militare e che riguardavano la suddetta piazza d'Armi.

Il gravame delle imposte e sovrimposte di cui sopra avrà effetto sia per l'Amministrazione militare che per l'Amministrazione aeronautica, dal giorno in cui verranno redatti i verbali di cui al precedente art. 6.

Per la nuova piazza d'Armi verrà fatta apposita annotazione d'uso in catasto a favore del Demanio.

Art. 8.

La presente convenzione, da redigersi in triplice originale (ciascuno per ognuna delle parti contraenti) sarà esente da qualsiasi spesa contrattuale perchè stipulata nell'interesse dell'Amministrazione statale.

Art. 9.

La presente convenzione vincolerà il municipio di Ferrara subito dopo che sarà stata approvata dal Consiglio comunale e dall'autorità tutoria, mentre non vincolerà le Amministrazioni militare ed aeronautica se non dopo che avrà riportate le relative approvazioni da parte delle relative superiorità competenti.

Il rappresentante il municipio di Ferrara

R. RAVENNA.

Il rappresentante l'Amministrazione militare

Dott. GIUSEPPE BELLUZZI.

Il rappresentante l'Amministrazione aeronautica

Cap. Ing. R. SAVINI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-1927 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala » (N. 676).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 23 settembre 1926 n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 23 settembre 1926, n. 1776, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, comma 2º, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ai mezzi per completare il riscatto delle opere eseguite in Somalia dalla Società agricola italo-somala ed aventi carattere di pubblica utilità, e cioè di quelle elencate nell'art. 4 del disciplinare di concessione del 22 settembre 1921 ; dei due ponti e delle arginature del fiume lavori questi ultimi pei quali venne emesso il Regio decreto-legge 21 febbraio 1926, n. 439, nonchè eventualmente di quelle altre opere le cui caratteristiche di prevalente pubblico interesse saranno riconosciute dall'Amministrazione coloniale e per le quali siano già stanziati i fondi in bilancio ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Per il riscatto delle opere di pubblica utilità eseguite in Somalia dalla Società agricola italo-somala, in conseguenza della concessione di derivazione d'acqua dall'Uebi Scebeli, è autorizzata l'assegnazione straordinaria al bilancio della colonia, per l'esercizio 1926-27, della somma di lire 5,840,000 da prelevarsi dai tre quarti dell'avanzo dell'esercizio 1925-26 di cui al Regio decreto 5 giugno 1926, n. 990.

Il valore di stima delle opere stesse sarà determinato con le modalità fissate dall'art. 14 del disciplinare 22 settembre 1921, riferentisi alla concessione sopradetta.

Con decreto del ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia » (N. 878).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926

n. 1111, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli art. 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno ;

Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'accordo italo-austriaco del 24 giugno 1925, che regola amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia, per poter procedere con l'Austria allo scambio delle ratifiche relative all'accordo stesso ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze e dell'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore il giorno dopo lo scambio delle ratifiche dell'accordo di cui all'articolo precedente.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

ACCORDO

FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER REGOLARE AMICHEVOLMENTE LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI INERENTI AI TERRITORI DELL'EX-DUCATO DI CARINZIA.

Il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria,

allo scopo di regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia ora appartenenti rispettivamente al Regno d'Italia ed alla Repubblica d'Austria;

prescindendo da ogni questione di principio o d'interpretazione giuridica delle clausole del Trattato di San Germano che vi possano avere attinenza;

hanno nominato a tale scopo come loro Plenipotenziari:

S. M. il Re d'Italia,

il Cav. BENITO MUSSOLINI, *Presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri.*

Il presidente federale della Repubblica d'Austria,

il signor LOTARIO EGGER, *inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica d'Austria;*

i quali, dopo aver verificato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I.

DIRITTI ED INTERESSI DELLE PROVINCE.

Art. 1.

Il paese federale di Carinzia resta unico proprietario dei mobili e degli immobili per natura e per destinazione, siti sul territorio austriaco, con le ipoteche e gli oneri reali gravanti sugli stessi immobili.

UEBEREINKOMMEN

ZWISCHEN DER REPUBLIC OESTERREICH UND DEM KOENIGREICHE ITALIEN BEHUF S EINVERNEHMLICHER REGELUNG DER MIT DEN GEBIETEN DES BESTANDENEN HERZOGTUMES KÄRNTEN VERBUNDENEN INTERESSEN.

Die Republic Oesterreich und das Hönigreich Italien.

haben in der Absicht, die mit den jetzt teils zur Republik Oesterreich und teils zum Königreiche Italien gehörigen Gebieten des bestandenen Herzogtumes Kärnten verbundenen Interessen freundschaftlich zu ordnen,

wobei von jeder grundsätzlichen Erörterung oder rechtlichen Auslegung der einschlägigen Bestimmungen des Staatsvertrages von St. Germain abgesehen wird,

zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

Der Bundespräsident der Republik Oesterreich,

Herrn LOTHAR EGGER, *Ausserordentlichen Gesandte und bevollmächtigten Minister der Republik Oesterreich,*

S. M. der König von Italien,

den Cavaliere BENITO MUSSOLINI, *Ministerpräsident und Minister des Auessern,*

welche, nach Prüfung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten, übereingekommen sind wie folgt:

TITEL I.

RECHTE UND INTERESSEN DER LÄNDER.

Art. 1.

Das Bundesland Kärnten bleibt alleiniger Eigentümer der auf österreichischem Staatsgebiete gelegenen, ihrer Natur und ihrem Zwecke nach unbeweglichen und beweglichen Güter, erstere belastet mit den sie betreffenden Hypotheken und Grundlasten.

Art. 2.

Il paese federale di Carinzia :

a) cede al Regno d'Italia tutti i crediti anteriori al 3 novembre 1918 e tuttora esistenti che gli spettano direttamente o che potrebbero spettare ad un comune, ad una fondazione, opera pia, ospedale, siti nel territorio del paese federale di Carinzia verso le provincie, i comuni, le fondazioni, ecc. dell'ex Ducato di Carinzia siti nel territorio italiano, esclusi i crediti già ceduti in applicazione dell'Accordo del 6 aprile 1922, relativo al pagamento dei debiti ed all'incasso dei crediti privati ;

b) rinuncia ad ogni revisione delle disposizioni concernenti il pagamento delle pensioni di funzionari provinciali prevista dall'art. 3 della Convenzione di Roma del 6 aprile 1922 sulle pensioni provinciali e comunali, per il caso, che sussiste, di un aggravio del paese federale di Carinzia in misura superiore a quella fissata dalla Commissione delle riparazioni per la ripartizione del debito provinciale ;

c) rinuncia ad ogni pretesa per il mantenimento dei mentecatti appartenenti alla provincia del Friuli e degenti nel manicomio provinciale di Klagenfurt, fino al 1° agosto 1925.

Il Regno d'Italia rinuncia a tutti i crediti anteriori al 3 novembre 1918 e tuttora esistenti che gli spettano direttamente o che potrebbero spettare ad una provincia, ad un comune, a una fondazione, opera pia, ospedale, siti nel territorio italiano dell'ex-Ducato di Carinzia verso le provincie, i comuni, le fondazioni, ecc., siti nel territorio austriaco, esclusi i crediti già ceduti in applicazione dell'Accordo 6 aprile 1922, relativo al pagamento dei debiti e all'incasso dei crediti privati.

Le disposizioni di cui alla lettera a) ed al penultimo capoverso di quest'articolo non si applicano alla Fondazione Contessa Elvine de La Tour per la quale resta impregiudicata ogni questione.

Art. 2.

Das Bundesland Kärnten

a) tritt dem Königreiche Italien alle vor dem 3. November 1918 entstandenen und noch bestehenden Forderungen ab, die ihm entweder unmittelbar gehören oder die einer Gemeinde, einer Stiftung, einer Wohltätigkeitsanstalt, einem Spitale innerhalb des Bundeslandes Kärnten gegen die Provinzen, Gemeinden, -Stiftungen u. s. w. innerhalb des italienischen Gebietes des ehemaligen Herzogtumes Kärnten zustehen könnten, jedoch mit Ausnahme der in Anwendung des Uebereinkommens vom 6. April 1922 betreffend die Zahlung von privaten Schulden und die Einziehung privater Forderungen schon abgetretenen Forderungen ;

b) verzichtet auf die im Art. 3 des römischen Uebereinkommens vom 6. April 1922 über die Pensionen der Länder und Gemeinden offen gehaltene Ueberprüfung der die Pensionszahlungen von Landesangestellten betreffenden Bestimmungen, weil das Bundesland Kärnten aus diesem Titel schwerer belastet ist, als dies von der Reparations-Commission für die Aufteilung der Landesschulden vorgesehen war ;

c) verzichtet auf jede Forderung wegen Verpflegung der in der Provinz Friaul zuständigen, in der Landesirrenanstalt Klagenfurt untergebrachten Irren bis zum 1. August 1925.

Das Königreich Italien verzichtet auf alle vor dem 3. November 1918 entstandenen und noch bestehenden Forderungen die ihm entweder unmittelbar gehören oder die einer Provinz, Gemeinde, einer Stiftung, einer Wohltätigkeitsanstalt, einem Spitale innerhalb des italienischen Gebietes des bestanden Herzogtumes Kärnten gegen die Provinzen, Gemeinden, Stiftungen u. s. w. innerhalb des österreichischen Gebietes zustehen könnten, jedoch mit Ausnahme der in Anwendung des Uebereinkommens vom 6. April 1922 betreffend die Zahlung von privaten Schulden und die Einziehung privater Forderungen schon abgetretenen Forderungen.

† Die Bestimmungen der lit. a und des vorletzten Absatzes dieses Artikels finden keine Anwendung auf die Stiftung Gräfin Elvine de La Tour, hinsichtlich welcher alle Fragen unpräjudiziert bleiben.

Art. 3.

Il paese federale di Carinzia assume nei confronti del Regno d'Italia il pagamento integrale di tutti i debiti dell'ex-Ducato di Carinzia. Assume cioè l'obbligo di estinguere i debiti compresi nella tabella unita alla decisione della Commissione delle riparazioni del 21 settembre 1923, n. 2641, per il territorio dell'ex-Ducato di Carinzia, sia per la parte attribuita alla provincia del Friuli, sia per la parte attribuita al paese federale di Carinzia, come pure l'obbligo di estinguere i debiti esistenti al 3 novembre 1918 e non compresi in detta tabella.

Il pagamento sarà fatto a pieno sgravio del territorio italiano dell'ex-Ducato di Carinzia che non sarà responsabile di tali debiti nè verso i creditori, nè verso il paese federale di Carinzia; questo farà i relativi versamenti nella valuta austriaca, al ragguaglio di una corona austriaca per una corona austro-ungarica.

Art. 4.

Le eventuali garanzie assunte dall'ex-Ducato di Carinzia resteranno a carico del paese federale di Carinzia.

TITOLO II.

FONDI PROVINCIALI
E CONSIGLIO PROVINCIALE AGRARIO.

Art. 5.

Il Regno d'Italia dichiara di rinunciare in favore del paese federale di Carinzia ad ogni suo diritto e titolo sui Fondi provinciali o amministrati dall'ex-Ducato di Carinzia e sui beni patrimoniali del Consiglio provinciale agrario dello stesso ex-Ducato.

Art. 3.

Das Bundesland Kärnten übernimmt im Verhältnis zum Königreich Italien die Bezahlung aller Schulden des bestandenen Herzogtumes Kärnten. Es verpflichtet sich demnach, die in der, der Entscheidung der Reparations-Commission vom 21. September 1923 Zahl 2641 betreffend das Gebiet des bestandenen Herzogtumes Kärnten beigegebenen Tabelle enthaltenen Schulden zu tilgen und zwar sowohl mit dem der Provinz Friaul auferlegten Anteile als auch mit dem dem Bundeslande Kärnten zugewiesenen Anteile; überdies hat das Bundesland Kärnten die Verpflichtung, die in dieser Tabelle nicht enthaltenen am 3. November 1918 bestandenen Schulden des Landes zu tilgen.

Die Bezahlung hat zu erfolgen zur vollständigen Entlastung des italienisch gewordenen Teiles des Herzogtumes Kärnten, der für diese Schulden weder gegenüber den Gläubigern noch gegenüber dem Bundeslande Kärnten verantwortlich sein wird; dieses wird die entsprechende Zahlung in österreichischer Währung nach dem Verhältnisse von einer österreichischen Krone für eine österr. ungar. Krone leisten.

Art. 4.

Die allfälligen vom ehemaligen Herzogtume Kärnten übernommenen Bürgschaften bleiben zu Lasten des Bundeslandes Kärnten.

TITEL II.

LANDESFONDE UND LANDESKULTURRAT.

Art. 5.

Das Königreich Italien erklärt zu Gunsten des Bundeslandes Kärnten auf alle Rechtsansprüche an den dem Lande gehörigen oder in der Verwaltung des Landes gestandenen Fonds und an den Vermögensschaften des Landes-kulturrates des ehemaligen Herzogtumes Kärnten zu verzichten.

TITOLO III.

DIRITTI ED INTERESSI DEI COMUNI.

Art. 6.

Il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria dichiarano di rinunciare alla ripartizione dei beni mobili dei comuni il cui territorio è stato diviso dal confine fra i due Stati, quale risulta dai Protocolli di delimitazione della frontiera in dipendenza del Trattato di San Germano.

Art. 7.

I comuni e le frazioni situati sul territorio di una delle Alte Parti contraenti conservano i beni immobili di qualsiasi natura di loro proprietà, che, in seguito alla determinazione dei nuovi confini, attualmente sono siti nel territorio dell'altra parte. Ciò vale anche per il caso che il nuovo confine abbia diviso il territorio del comune.

Art. 8.

Le Alte Parti contraenti non potranno apportare alcuna menomazione ai beni indicati nel precedente articolo, che non sia egualmente applicabile ai propri sudditi. In ogni caso, ove l'avente diritto avesse a subire un danno, gli sarà corrisposto per tal fatto un equo indennizzo, escludendo per altro ogni compenso per il lucro cessante.

TITOLO IV.

VICINIE
ED ALTRE ASSOCIAZIONI AGRARIE.

Art. 9.

I diritti patrimoniali delle Vicinie ed altre associazioni agrarie (Nachbarschaften, Alpen-genossenschaften, Alpengemeinschaften, ecc.) esistenti al 3 novembre 1918, sono conservati nello stato in cui si trovavano a tale data.

TITEL III.

RECHTE UND INTERESSEN DER GEMEINDEN.

Art. 6.

Die Republik Oesterreich und das Königreich Italien erklären, dass sie auf die Aufteilung des beweglichen Besitzes der Gemeinden verzichten, deren Gebiet durch die Grenze zwischen den beiden Staaten geteilt wurde, wie sie aus den Protokollen über die Festlegung des Grenzzuges gemäss dem Staatsvertrage von Saint Germain hervorgeht.

Art. 7.

Die auf dem Gebiete einer der Hoben Vertragsschliessenden Parteien gelegenen Gemeinden und Fraktionen bleiben Eigentümer der ihnen gehörigen, aber in Folge der neuen Staatsgrenzen im Gebiete des anderen Vertragsteiles gelegenen unbeweglichen Güter jeder Art und Gattung. Dies gilt auch für den Fall, als die neue Grenze das Gebiet einer Gemeinde zerschnitten hätte.

Art. 8.

Die Hoben Vertragsschliessenden Parteien sind nicht befugt, gegen die im vorstehenden Artikel erwähnten Güter Beschränkungen irgendwelcher Art vorzunehmen, die nicht gleichzeitig auch gegen die eigenen Staatsangehörigen anzuwenden wären. Auf jeden Fall muss dem Berechtigten, falls er einen Nachteil zu erleiden hätte, eine angemessene Entschädigung hiefür geboten werden, jedoch mit Ausschluss jedes Ersatzes für entgangenen Gewinn.

TITEL IV.

NACHBARSCHAFTEN
UND ANDERE AGRARGEMEINSCHAFTEN.

Art. 9.

Die am 3. November 1918 bestandenen Vermögensrechte der Agrargemeinschaften (wie Nachbarschaften, Alpen-genossenschaften, Alpengemeinschaften) bleiben in dem Stande, in dem sie sich zu jenen Zeitpunkte befunden haben, aufrecht.

Ai diritti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 8, e per l'esercizio di essi saranno osservate le norme dell'art. 11.

TITOLO V.

DIRITTI DI LEGNATICO
DI PASCOLO ED ALTRI.

Art. 10.

Restano inalterate le servitù boschive e di pascolo, nonchè tutti gli altri diritti ed oneri reali di diritto privato che, in base ai libri pubblici o in base ad usucapione, gravano su stabili situati in una delle parti del comune, diviso dal nuovo confine, a favore degli stabili situati nell'altra parte del comune.

Art. 11.

Gli aventi diritto sono obbligati ad attenersi rigorosamente a quanto prescrivono le norme in vigore nel luogo dove si trovano i beni immobili gravati. In ogni caso essi godranno le facilitazioni concesse pel traffico di frontiera e dovranno ottemperare a tutte le disposizioni a tal riguardo stabilite dalle Alte Parti contraenti.

Art. 12.

I diritti accennati agli articoli 10 e 11 non possono venire affrancati nè diversamente regolati che in base ad accordi fra le Alte Parti contraenti.

TITOLO VI.

NORME GENERALI.

Art. 13.

Gli atti necessari all'esecuzione del presente Accordo non saranno sottoposti ad alcuna imposta, tassa e diritto.

Auf die im vorangehenden Absatz bezeichneten Rechte finden die Bestimmungen der Art. 7 und 8 Anwendung; bei der Ausübung dieser Rechte sind die Vorschriften der Art. 11 zu beobachten.

TITEL V.

HOLZBEZUGSRECHTE,
WEIDERECHTE UND ANDERES.

Art. 10.

Die Wald- und Weidedienstbarkeiten sowie alle anderen Realrechte und Reallasten des Privatrechtes, die — sei es auf Grund der öffentlichen Bücher, sei es auf Grund der Ersitzung — an Grundstücken haften, die in dem einen Teile einer durch die neue Grenze zerschnittenen Gemeinde gelegen sind, bleiben zu Gunsten der im anderen Gemeindeteile gelegenen Grundstücke unverändert aufrecht.

Art. 11.

Die Berechtigten sind verpflichtet, sich strenge an das zu halten, was die für den Ort, wo die belasteten unbeweglichen Güter liegen, erlassenen Vorschriften bestimmen. Auf jeden Fall werden sie die für den Grenzverkehr gewährten Erleichterungen geniessen und sie werden sich an alle hiefür von den Hohen Vertragsschliessenden Parteien erlassenen Vorschriften zu halten haben.

Art. 12.

Die in den Art. 10 und 11 erwähnten Rechte können nur auf Grund von Uebereinkommen zwischen den H. V. P. abgelöst oder anderweitig geregelt werden.

TITEL VI.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN.

Art. 13.

Die zur Durchführung des gegenwärtigen Uebereinkommens notwendigen Urkunden sind frei von jeglicher Steuer, Stempel- und unmittelbaren Gebühr.

Art. 14.

Nel caso che sorga una controversia su una questione regolata dal presente Accordo e la divergenza non possa essere risolta amichevolmente in un termine di tre mesi a partire dal ricevimento della sua notificazione da parte di una delle Alte Parti contraenti all'altra, essa sarà risolta da un arbitro eletto d'accordo fra le Parti stesse.

Se le Alte Parti contraenti non si mettesero d'accordo sulla designazione dell'arbitro nel termine di un mese, detto arbitro sarà nominato su richiesta di una delle Parti predette dalla Corte permanente di giustizia in-

ternazionale dell'Aja.

La procedura d'arbitrato sarà stabilita dall'arbitro stesso.

L'arbitro potrà fare le indagini che giudicherà necessarie e rivolgersi direttamente alle Autorità centrali di ciascuna delle Alte Parti contraenti, le quali saranno obbligate a dar corso al più presto possibile alle Commissioni rogatorie del medesimo.

Ciascuno degli Stati interessati avrà il diritto di intervenire nella procedura per mezzo di un delegato.

Le spese per l'arbitro saranno regolate e ripartite *ex aequo et bono* dall'arbitro stesso.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a prestare all'arbitro tutto l'appoggio necessario per l'esercizio delle sue funzioni.

Le decisioni dell'arbitro saranno obbligatorie e non sarà ammesso appello contro di esse.

Art. 15.

Il presente Accordo sarà ratificato e gli atti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile in Roma.

Esso entrerà in vigore il giorno dopo lo scambio delle ratifiche.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente Accordo.

Art. 14.

Falls über einen in diesem Uebereinkommen behandelten Gegenstand eine Meinungsverschiedenheit entstünde, so wird die Streitfrage, wenn sie nicht einverständlich innerhalb dreier Monate vom Empfange der entsprechenden Mitteilung seitens einer der H. V. P. an die andere beigelegt werden könnte, von einem Schiedsrichter entschieden werden, den beide Parteien gemeinschaftlich wählen.

Sollten sich die H. V. P. innerhalb Monatsfrist über die Wahl des Schiedsrichters nicht einigen, so wird er auf Verlangen einer der obenerwähnten Parteien vom ständigen internationalen Gerichtshofe im Haag ernannt werden.

Die Schiedsgerichtsordnung wird vom Schiedsrichter selbst festgestellt.

Der Schiedsrichter ist befugt, die notwendig erscheinenden Erhebungen zu machen und sich unmittelbar an die Zentralbehörden der beiden H. V. P. zu wenden, die ihrerseits verpflichtet sind, so schnell als möglich dem Ersuchen des Schiedsrichters Folge zu geben.

Jeder der beteiligten Staaten wird das Recht haben am Schiedsverfahren durch einen Abgeordneten teil zu nehmen.

Die Kosten des Schiedsspruches werden bestimmt und verteilt werden *ex aequo et bono* vom Schiedsrichter selbst.

Die H. V. P. verpflichten sich dem Schiedsrichter jede zur Ausführung seiner Aufgabe notwendige Unterstützung zu gewähren.

Die Entscheidungen des Schiedsrichters sind rechtsverbindlich; jede Berugung gegen sie ist ausgeschlossen.

Art. 15.

Das gegenwärtige Uebereinkommen wird ratifiziert und die Ratifikationsurkunden werden so bald als möglich in Rom ausgetauscht werden.

Es wird am Tage nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft treten.

URKUND DESSEN haben die obgenannten Bevollmächtigten dieses Uebereinkommen gezeichnet.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1927

FATTO a Roma, il 24 giugno 1925, in italiano e in tedesco, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

GESCHEHEN zu Rom, am 24. Juni 1925, deutsch und italienisch, wobei beide Texte authentisch sind, in zwei Ausfertigungen, wovon je eine jedem der vertragschliessenden Staaten übergeben wird.

Per l'Italia :
(L. S.) MUSSOLINI.

Per l'Austria :
(L. S.) EGGER.

Für Oesterreich :
(L. S.) EGGER.

Für Italien :
(L. S.) MUSSOLINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il Ministro degli Affari Esteri

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori :

Albini, Amero d'Aste, Angiulli, Artom.

Baccelli Pietro, Badaloni, Bellini, Berenini, Bergamini, Biscaretti, Bombig, Bonin Bonzani, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Callaini, Campello, Cao Pinna, Casati, Cassis, Castiglioni, Catellani, Chersich, Ciccotti, Ciraolo, Cocchia, Conti, Credaro.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, Del Pezzo, De Marinis, De Vecchi, De Vito, Di Bagno, Di Robilant, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio.

Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Gallina, Gioppi, Giordani, Gonzaga, Grandi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Loria, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Mango, Marchiafava, Martino, Mazziotti, Mazzoni, -Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Mosconi.

Orsi Delfino.

Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Perla, Pincherle, Pipitone, Pironti, Pitacco, Podestà.

Rajna, Rava, Ricci Federico, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanarelli, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Sechi, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Suardi, Supino.

Tacconi, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Treccani, Triangi, Valvassori Peroni, Venzi, Viganò, Vigliani, Zupelli.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, concernente alienazione di prestazioni perpetue dal fondo di beneficenza e religione nella città di Roma al fondo per il culto » (N. 796).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, concernente alienazione di prestazioni perpetue dal fondo di beneficenza e religione nella città di Roma al fondo per il culto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, col quale si autorizza il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma ad alienare a favore del Fondo per il culto le prestazioni perpetue affrancabili ai sensi dell'art. 1 della legge 11 giugno 1925, n. 998, con la determinazione del prezzo di acquisto in rispondenza al

capitale di affranco secondo gli articoli 3, 8, 10 e 11 della legge medesima e l'art. 7 del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 426.

Gli atti che tra le due Amministrazioni dovranno essere stipulati per l'attuazione della presente legge saranno esonerati dalle tasse di bollo, di registro, ipotecarie, di voltura catastale e dai diritti di segreteria. Saranno però corrisposti gli emolumenti ipotecari ai conservatori delle ipoteche.

Nel caso si dovesse ricorrere al ministero di un notaio, sarà applicato l'ultimo comma dell'art. 19 della legge 11 giugno 1925, n. 998.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 30 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visto il Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387 ;

Visto l'art. 10 della legge 20 gennaio 1880, n. 5253 ;

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 998 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma è autorizzato ad alienare a favore del Fondo per il culto le prestazioni perpetue affrancabili ai sensi dell'art. 1 della legge 11 giugno 1925, n. 998.

Il prezzo di acquisto sarà determinato dal prezzo di affrancazione secondo gli articoli 3, 8, 10 e 11 della legge 11 giugno 1925, n. 998, e l'art. 7 del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 426.

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Modificazione dell'art. 87 della legge elettorale politica, Testo Unico 17 gennaio 1926, n. 118** »
(N. 963).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modificazioni dell'art. 87 della legge elettorale politica, Testo Unico 17 gennaio 1926, n. 118** ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini, di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

All'articolo 87 del testo unico della legge elettorale politica 17 gennaio 1926, n. 118, è sostituito il seguente:

« Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari, gl'impiegati e chiunque in genere riceva uno stipendio sul bilancio di qualsiasi pubblica amministrazione, se non abbiano fatto cessare tale impedimento tre mesi prima della data dell'elezione, eccettochè siano stati collocati in aspettativa senza stipendio almeno da sei mesi.

A tali effetti la domanda di dimissioni o di aspettativa è efficace e definitiva per il solo fatto della sua presentazione.

Sono eccettuati:

a) i ministri, segretari di Stato, i sottosegretari di Stato, il ministro di Casa Reale, il primo segretario del Gran magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) il presidente, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, i consiglieri di Stato e l'avvocato generale erariale;

c) i primi presidenti, i presidenti ed i consiglieri della Corte di cassazione, i magistrati di grado equiparato purchè addetti a funzioni giudicanti e il presidente del Tribunale supremo militare;

d) gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari;

e) i professori ufficiali delle Regie università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici;

f) i prefetti fuori del territorio della provincia nella quale esercitano o abbiano esercitato da meno di sei mesi le loro funzioni;

g) gli ufficiali generali e superiori dell'esercito, della marina, della aeronautica e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

h) gli ufficiali inferiori decorati di medaglia d'oro e dell'Ordine militare di Savoia.

Non possono essere eletti deputati, nel Collegio dove hanno esercitato le rispettive funzioni nel semestre precedente alla data dell'elezione, i funzionari delle seguenti categorie:

a) funzionari ed agenti di pubblica sicurezza;

b) i magistrati non contemplati nella lettera c) del precedente comma ed i funzionari rappresentanti il pubblico ministero di qualunque grado;

c) gli ufficiali di terra, di mare, di aeronautica e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale che esplicano nel proprio Collegio funzioni territoriali in maniera effettiva e diretta.

I capi ed i segretari di Gabinetto dei ministri e sottosegretari di Stato non possono

essere deputati se non hanno lasciato la carica sei mesi prima della data dell'elezione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli olii minerali » (N. 797).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli olii minerali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli olii minerali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 30 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire la lavorazione nel Regno dei residui della raffinazione degli olii minerali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decreto Reale, da promuoversi dal ministro per l'economia nazionale, di concerto con il ministro per le finanze, potranno essere consentite alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli olii minerali:

a) l'esenzione o la riduzione dei dazi doganali dovuti sulla introduzione nel Regno dei residui suddetti;

b) l'esenzione dai dazi doganali per il macchinario che non possa essere costruito dall'industria nazionale; l'esenzione dalle imposte e relative sovrimposte sui fabbricati e sui terreni che fanno parte integrante degli sta-

bilimenti per la durata di 10 anni dalla loro attivazione; l'esenzione per la stessa durata dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Le opere occorrenti per la costruzione ed il funzionamento degli stabilimenti sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.

La concessione della riduzione, della esenzione e delle agevolanze previste dall'art. precedente sarà comunque subordinata alle condizioni seguenti:

a) l'impianto degli stabilimenti per la lavorazione dei residui suddetti dovrà essere eseguito nei luoghi e con le modalità che saranno determinati dal ministro per la economia nazionale di concerto con il ministro per le finanze.

b) le lavorazioni saranno sottoposte al controllo dei Ministeri suddetti;

c) lo Stato sarà ammesso alla partecipazione degli utili nella forma e nella misura che saranno di volta in volta fissata dai Ministeri stessi.

Art. 3.

Con decreto Reale, da promuoversi dal ministro per l'economia nazionale, di concerto con il ministro per le finanze, saranno emanate le norme per la esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente l'ampliamento della circoscrizione comunale di Predappio » (N. 839).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente l'ampliamento della circoscrizione comunale di Predappio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente l'ampliamento della circoscrizione del comune di Predappio.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1º marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'ampliamento del territorio del comune di Predappio ;
Udito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Sono aggregate al comune di Predappio :

1º La parte di territorio del comune di Rocca San Casciano situata nel bacino del Rio Brasina ;

2º La parte di territorio del comune di Galeata in sinistra del fiume Rabbi, delimitata dagli attuali confini comunali dal fiume Rabbi e dal fosso Valeria, nonchè l'altra parte del territorio dello stesso comune di Galeata in destra del fiume Rabbi, delimitata dagli attuali confini di comune, dal fiume suddetto e dal ramo del fosso della Brasina che ha origine in prossimità del punto d'incontro del confine tra i comuni di Civitella e Galeata con lo spartiacque tra i bacini del Rabbi e del Bidente e che, passando tra le case Tramonta e Coldino, va a confluire nel torrente Rabbi in prossimità della chiesa di Chiesuole ;

3º La parte di territorio del comune di Civitella di Romagna che fa parte del versante destro del fiume Rabbi, delimitata verso Sud e verso Est da una linea che, partendo dal punto d'incontro dell'attuale confine tra i comuni di Galeata e Civitella con lo spartiacque dei bacini del Rabbi e Bidente, segue lo spartiacque stesso sino ad incontrare il confine del comune di Predappio.

Art. 2.

Il capoluogo del comune di Predappio è trasferito alla frazione Dovia. Il comune stesso assume la denominazione « Predappio Nuova ».

Art. 3.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, saranno approvati i progetti, da concordarsi tra le amministrazioni comunali interessate o, in caso di dissenso, d'ufficio, per l'esatta delimitazione dei confini fra il comune di Predappio Nuova e quelli di Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna.

Art. 4.

Al prefetto di Forlì è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali tra i comuni suddetti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedimenti relativi allo spostamento in nuova sede dell'abitato di Predappio, in provincia di Forlì » (N. 905).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedimenti relativi allo spostamento in nuova sede dell'abitato di Predappio, in provincia di Forlì ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedimenti relativi allo spostamento in nuova sede dell'abitato di Predappio, in provincia di Forlì.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visto il Regio decreto-legge 9 giugno 1925, n. 1029 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla ulteriore costruzione di opere e di edifici pubblici e di uso pubblico ovvero richiesti da esigenze sociali, occorrenti nella nuova sede dell'abitato di Predappio ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 5,000,000 per la costruzione, nella nuova sede dell'abitato di Predappio, oltre che degli edifici di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 9 giugno 1925, n. 1029, di quelle altre opere ed edifici pubblici e di uso pubblico, ovvero richiesti da esigenze sociali, che saranno determinati con decreto del ministro per i lavori pubblici.

Art. 2.

La suindicata spesa sarà prelevata dal fondo di riserva di cui all'art. 2, 2° comma, del Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1932, e verrà portata in aumento ai fondi autorizzati per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia centrale col Regio decreto 19 marzo 1925, n. 266, che approva il riparto della somma di lire 15,000,000,000 di cui all'art. 1 del citato Regio decreto-legge 11 novembre 1924.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GIUBIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, per la istituzione di una speciale tassa sugli animali caprini » (N. 894).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, per la istituzione di una speciale tassa sugli animali caprini ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 894).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1927 — anno V — n. 100, per la « Istituzione di una speciale tassa sugli animali caprini » con l'aggiunta delle disposizioni stabilite nel seguente articolo.

(Approvato).

Art. 2.

La decisione di ogni controversia relativa all'applicazione della tassa di cui al Regio decreto-legge sopra indicato spetta in primo grado alle Commissioni comunali istituite per i tributi locali ed in grado di appello alla Giunta provinciale amministrativa.

Per la presentazione dei reclami, sia in prima che in seconda istanza, è fissato il termine di venti giorni decorrenti rispettivamente dalla data di notificazione dell'accertamento per avviso individuale, o pubblicazione di matricola e dalla data di notificazione della decisione di primo grado.

(Approvato).

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 24 della legge 15 luglio 1906, n. 383;

Visto il Regio decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, recante provvedimenti per la finanza locale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di salvaguardare il patrimonio boschivo nazionale riducendo l'allevamento delle capre, particolarmente dannoso al patrimonio stesso;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi ministri per le finanze e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferma restando la facoltà ai comuni di applicare la tassa sul bestiame caprino, a norma delle vigenti disposizioni, è istituita una tassa speciale annua, commisurata come al seguente comma, per gli animali caprini, appartenenti ad uno stesso proprietario ed ai membri della sua famiglia seco lui conviventi:

- L. 10 per capo, fino a 3 capi;
- » 15 per i capi eccedenti i 3 fino a 10;
- » 20 per i capi eccedenti i 10.

La tassa colpisce gli animali caprini che pascolano, anche occasionalmente, nei boschi, sottoposti o non ai vincoli di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o nei terreni ricoperti da cespugli che dal Comitato forestale siano stati riconosciuti aventi funzioni protettive, ai sensi ed agli effetti del Regio decreto suddetto, anche se i boschi ed i terreni cespugliati di cui sopra appartengono allo stesso proprietario del bestiame.

Sono esenti dalla tassa gli animali lattanti.

L'esenzione, di cui all'art. 24 della legge 15 luglio 1906, n. 383, non si applica alla tassa istituita col presente decreto.

Art. 2.

La tassa è riscossa a cura dei comuni, in base a denuncia dei proprietari di capre e ad apposita matricola, formata con le norme vigenti per l'applicazione della tassa sul bestiame.

Il provento della tassa è devoluto per tre quarti allo Stato e per un quarto al comune.

Art. 3.

Le capre non potranno immettersi al pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati di cui all'art. 1, senza espressa licenza dell'autorità comunale.

Dalla licenza dovrà risultare il numero delle capre e l'indicazione dei boschi e terreni cespugliati nei quali sia stato dal Comitato forestale autorizzato l'esercizio del pascolo caprino.

Art. 4.

Le infrazioni per mancata o falsa denuncia, o per esercizio di pascolo senza licenza saranno punite con pena pecuniaria corrispondente al doppio della tassa per la prima volta ed al triplo in caso di recidiva nello stesso anno solare, oltre al pagamento della tassa normale dovuta.

Art. 5.

I proventi delle pene pecuniarie, dedotta la quota di un quarto, per corrispondere a titolo di premio agli agenti scopritori della infrazione, sono devoluti per tre quarti allo Stato e per un quarto al comune.

Art. 6.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Per l'anno 1927 la tassa sarà dovuta nella misura di metà di quella stabilita nell'art. 1 e successivamente per intero.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo ossevare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI -- BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, concernente l'estensione agli impiegati degli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 51, quarto comma e 52 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57 » (N. 872).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, concernente l'estensione agli impiegati degli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 51, quarto comma e 52 del

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal Regio decreto 6 gennaio 1927, numero 57 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, concernente l'estensione agli impiegati degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza delle disposizioni contenute negli articoli 51, quarto comma, e 52 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1º marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2300 ;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ;
Udito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Sono estese agli impiegati, agenti e salariati delle provincie, dei comuni, delle aziende assunte in gestione diretta dagli Enti predetti, e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le disposizioni dell'art. 51, quarto comma, e dell'art. 52 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, modificato dal Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57.

La dispensa è pronunziata dal prefetto, salvo per il personale dipendente dal Governatorato di Roma, nei confronti del quale è pronunziata dal Governatore.

Contro la dispensa è ammesso soltanto il ricorso al ministro per l'interno, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 958):

Senatori votanti	108
Favorevoli	95
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1618, concernente il divieto per la città e il territorio di Zara della fabbricazione di tabacchi lavorati simili a quelli di produzione del monopolio italiano (N. 628):

Senatori votanti	108
Favorevoli	97
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2194, che approva una convenzione per aumento di escavazione nelle Regie miniere demaniali dell'Elba (Numero 869):

Senatori votanti	108
Favorevoli	96
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, per la tra-

sformazione della Società cooperativa « Unione militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria (N. 865):

Senatori votanti	108
Favorevoli	93
Contrari	15

Il Senato approva.

Provvedimenti per incoraggiare la esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura (Numero 964):

Senatori votanti	108
Favorevoli	97
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo (Numero 883):

Senatori votanti	108
Favorevoli	89
Contrari	19

Il Senato approva.

Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato (N. 959):

Senatori votanti	108
Favorevoli	91
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, recante norme regolamentari per la tutela del risparmio (N. 752):

Senatori votanti	108
Favorevoli	93
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, riguardanti il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 734):

Senatori votanti	108
Favorevoli	94
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, contenente norme sulle promozioni nella magistratura (N. 849):

Senatori votanti	108
Favorevoli	94
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, contenente provvedimenti per la reggenza delle preture prive di titolare (N. 850):

Senatori votanti	108
Favorevoli	96
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, recante provvedimenti per la tutela del risparmio (N. 647):

Senatori votanti	108
Favorevoli	95
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1927, n. 115, concernente la sanatoria per l'applicazione dei tributi locali da parte dei comuni e delle provincie (N. 801):

Senatori votanti	108
Favorevoli	94
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1240, concernente la integrazione dei fondi stanziati in bilancio per compensi di costruzione a navi d'acciaio (N. 592):

Senatori votanti	108
Favorevoli	92
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1734, relativo alla emissione di una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedere a Banche operanti fuori del Regno (N. 907):

Senatori votanti	108
Favorevoli	97
Contrari	11

Il Senato approva.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari (N. 881);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme relative alla liquidazione dei consorzi e delle associazioni cooperative (N. 875);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria (N. 712);

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1921, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero (N. 863);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede la importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale, di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica (N. 834);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 283, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una piazza d'armi in Ferrara (N. 932);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala (N. 676);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia (N. 878);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, concernente alienazione di prestazioni perpetue dal fondo di beneficenza e religione nella città di Roma al fondo per il culto (N. 796);

Modificazioni dell'articolo 87 della legge elettorale politica, Testo Unico 17 gennaio 1926, n. 118 (N. 963);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli oli minerali (N. 797);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente l'ampliamento della circoscrizione comunale di Predappio (N. 839);

Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedimenti relativi allo spostamento in nuova sede dell'abitato di Predappio, in provincia di Forlì (N. 905);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, per la istituzione di una speciale tassa sugli animali caprini (N. 894);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, concernente la estensione agli impiegati degli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 51, quarto comma e 52 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57 (N. 872);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge :

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 1066);

Legge organica per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica (N. 1065);

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei (N. 443-B);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 8, che autorizza anticipazioni al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia contro deposito di valute d'argento (N. 799);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga fino al 30 giugno 1927, il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscafi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile (N. 838);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla (N. 832);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869, relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli Istituti di credito fondiario per le quote di vetustà e migliorie in dipendenza dei danni di guerra (N. 845);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, relativo alla costituzione della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (A. T. I.) (N. 911);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (N. 898);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675);

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina (Numero 695);

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2343, concernente la proroga degli oneri a carico dello Stato pel funzionamento degli Istituti medi e dell'Istituto nautico di Fiume (N. 821);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle Società cooperative e la istituzione dell'Ente per la cooperazione (N. 829);

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili (N. 870);

Espropriazione per pubblica utilità della casa in Genova ove nacque Giuseppe Mazzini (N. 928);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, concernente la soppressione della Direzione generale delle foreste e dei demani ed istituzione dell'Azienda foreste demaniali (N. 895);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, che approva la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (N. 836);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1691, concernente la approvazione della convenzione stipulata tra il comune di Napoli, la Società pel risanamento, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, per transazioni di liti e concessione alla detta Società della costruzione del nuovo rione Arenella (N. 639);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente la autorizzazione agli Istituti di credito fondiario ad emettere obbligazioni in valuta pregiata (N. 913);

Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società nazionale « Dante Alighieri » (N. 560);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, contenente provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli (N. 627);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 253, concernente il con-

tributo annuo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei (N. 921);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, portante provvedimenti per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle provincie e disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati di detti Enti (N. 919);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito (N. 795);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali (N. 864);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2207, recante provvedimenti per il ripristino della viabilità e per opere di difesa di abitati, in dipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria (N. 814);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza (N. 917);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 152, per la parificazione del trattamento tributario dei dipendenti degli economati dei benefici vacanti a quello dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato (N. 800);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2187, riguardante la sospensione della applicazione dell'articolo 38 del Testo Unico 22 aprile 1909, n. 229, relativo alle pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato (N. 888);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, che autorizza il Fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi di bilancio somme fino alla concorrenza di lire 6,000,000 alla Società cooperativa edilizia « Aurelia » (N. 852);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, contenente prov-

vedimenti intesi ad aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti (N. 914);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, riguardante l'ammissione degli ufficiali della M. V. S. N. alla assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (N. 967);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, riguardante la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione (N. 923);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1926, n. 2245, che dà piena ed intera esecuzione agli atti internazionali seguenti, stipulati in Vienna il 30 novembre 1923:

1° Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Romania ed il Regno dei Serbi Croati Sloveni, per il regolamento di diverse categorie di pensioni non regolate dalla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922;

2° Dichiarazioni addizionali alla predetta Convenzione, concluse fra gli Stati medesimi;

3° Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Romania ed il Regno dei Serbi Croati Sloveni, per il regolamento delle pensioni provinciali, comunali e distrettuali (N. 840).;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 185, circa provvedimenti relativi al contributo di riscatto di talune categorie di iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore degli impiegati e salariati degli Enti locali (N. 868);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, con il quale viene istituita una imposta progressiva sui celibi (N. 730);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2303, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lettonia e al relativo Protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 25 luglio 1925 (N. 842);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 407, concernente la composizione e i compiti del Comitato permanente del grano (N. 956);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1926, n. 1819, sulla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (N. 997);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 94, concernente l'ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Venezia e a Trento (N. 939);

Conferimento, a titolo d'onore, del diploma di licenza al nome degli studenti degli Istituti d'istruzione artistica, caduti in guerra o dopo la guerra per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria (N. 960).

La seduta è tolta (ore 19,15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CLIX^a TORNATA

MERCOLEDI 8 GIUGNO 1927 - Anno V

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Congedi	Pag. 8921
Disegni di legge (Discussione di) :	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 »	8922
Oratori :	
LORIA	8922
ANCONA	8936
MOSCONI	8928
RICCI FEDERICO	8948
(Presentazione di)	8952
Relazioni (Presentazione di)	8921

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo, primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, della aeronautica e delle corporazioni, e i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dei lavori pubblici, della economia nazionale ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per la giustizia ed affari di culto, per le comunicazioni, per gli affari esteri, per le finanze e per la pubblica istruzione.

SIMONETTA, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Garavetti per giorni 8, Pecori Giraldi per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori D'Andrea, De Cupis, Del Pezzo, Mango, Soderini, Pironti, Rava e Artom a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

D'ANDREA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 130, circa l'abrogazione nei territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di libri fondiari e modificazioni alla vigente tariffa notarile ».

DE CUPIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 276, contenente disposizioni per la nomina della direttrice dell'asilo infantile « Aurelio Padovani » in Napoli ».

DEL PEZZO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1975, contenente disposizioni sul Regio Istituto orientale di Napoli ».

MANGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927 ».

SODERINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Con-

versione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, concernente l'obbligatorietà delle concimaie ».

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Disposizioni varie sulla sanità pubblica;

Provvedimenti per la lotta contro la tubercolosi;

Disciplina delle arti ausiliari delle professioni sanitarie;

Provvedimenti in favore degli odontotecnici concessionati delle nuove provincie del Regno;

Concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia.

RAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conferimento di pensioni vitalizie alle nipoti di Alessandro Manzoni, signore Lucia Fumagalli e Bianca Fregonara ».

ARTOM. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, relativo alla concessione di mutui ad aziende governative per imprese di colonizzazione in Eritrea e in Somalia ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori D'Andrea, De Cupis, Del Pezzo, Mango, Soderini, Pironti, Rava e Artom della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » (N. 1066).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1066).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LORIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORIA. Onorevoli colleghi, trovandomi pienamente concorde colle direttive monetarie del Capo del Governo, avrei ritenuto perfettamente superfluo di prendere la parola in questa discussione, se non mi avesse obbligato a farlo il discorso pronunziato in Senato, nella seduta del 21 maggio, dall'on. Conti; discorso, che io ho ascoltato col maggiore interesse ed anche sinceramente ammirato come modello di abilità diplomatica, ma non altrettanto come modello di coerenza. Infatti quel discorso ha esordito con una fervida e pienamente giustificata esaltazione del discorso di Pesaro, ma poi ha tracciato un quadro a tinte fosche, per non dire catastrofiche, delle conseguenze, che potranno derivare dall'attuazione del programma tracciato in quel discorso; il che in sostanza equivale ad una condanna di quel programma. Ora io penso che non siano esattamente rispondenti a verità quelle tinte, delle quali si è servito l'on. Conti, e perciò credo mio dovere di spendere alcune brevissime parole per ristabilire quella, che ritengo la genuina verità delle cose.

È indubitato che vi hanno due ordini di persone, i quali veggono con rammarico la rivalutazione della moneta, gli uomini di borsa e gli industriali. Gli uomini di borsa hanno tutte le ragioni di combattere la rivalutazione della lira, perchè essi dalla svalutazione traggono profumatissimi lucri, i quali vengono necessariamente cancellati, o molto diminuiti, dalla rivalutazione; ma io nego assolutamente che gli industriali ritraggano un danno qualsiasi dalla rivalutazione della moneta, e credo che l'opinione contraria sia il risultato di una serie di pregiudizi dai quali è strano che uomini di altissima intelligenza, tra cui metto in prima linea l'on. Conti, non giungano ancora a redimersi. Egli ci ha dipinto a colori smaglianti l'epoca felice, in cui la sterlina era a 120, e perciò gli esportatori italiani potevano colle divise oro, ottenute all'estero in cambio dei loro prodotti, conseguire una grande quantità di lire. Ed ha contrapposto a questa condizione di cose quella attuale, in cui, la sterlina essendo a 90, essi ottengono in cambio una quantità di lire minore.

Ma come non avvertire che questa minore quantità di lire, appunto perchè lire buone, ottiene in cambio una quantità di prodotti uguale, od anche maggiore di quella, che gli esportatori ottenevano in cambio, quando la lira era più svalutata? Dato ciò, lo scapito si annulla, o si ritorce in un vantaggio. Così ancora si dice: « gli industriali, che hanno comperato le materie prime ad un alto prezzo, valutato in lire scadenti, ed oggi devono vendere il prodotto finito contro una minore quantità di lire, fanno una grossa perdita »: ma anche qui evidentemente, con queste poche lire buone, che essi ottengono, ricevono in cambio una quantità di prodotti uguale, od anche maggiore di quella, che ottenevano in cambio delle molte lire cattive precedentemente pagate, e quindi il danno anche qui si annulla.

È vero, si dice dai contabili, che il bilancio si fa in lire, e che questo bilancio accusa un disavanzo fra la somma pagata per le materie prime e la somma ricevuta pel prodotto finito. Ma mi permetto di credere che questo disavanzo sia semplicemente il risultato del fatto, che si valutano le materie prime in lire cattive, mentre se si valutassero in lire buone il disavanzo scomparirebbe. E dove è la perdita, on. Conti, se oggi i nostri agricoltori debbono vendere i loro bozzoli per una quantità di lire-carta minore di prima, dal momento che, dopo tutto, con questa quantità di lire minore essi ottengono una quantità di prodotto uguale, od anche maggiore, di quella, che ottenevano in precedenza?

Bisogna riconoscere che vi è un caso, in cui la svalutazione della nostra moneta assicura veramente un vantaggio agli esportatori. È questo uno di quei punti, una di quelle questioni un po' delicate e difficili, su cui l'on. Crispolti, in un antico discorso, diceva essere più che mai necessario invocare la benevola pazienza dei colleghi.

È certo che, quando il valore interno della carta moneta eccede il suo valore estero, il prezzo in carta moneta di poco accresciuto equivale ad un prezzo scemato in oro; e quindi i prodotti nazionali del paese a carta moneta diventano maggiormente esportabili nei paesi a tipo oro e possono battere nella concorrenza anche i prodotti indigeni di questi paesi. Onde si dice che la svalutazione della carta moneta

dà luogo ad un vero premio di esportazione. Tutto ciò è verissimo. Ma bisogna anche aggiungere che questa eccedenza del valore interno sul valore estero della carta moneta è necessariamente temporanea, poichè provoca per sè medesima, le forze che tendono ad annientarla. Infatti questo premio di esportazione, provocando le esportazioni delle merci, accresce l'ammontare delle divise oro, che si ottengono in cambio, il che ne accresce la offerta; d'altra parte in queste condizioni scema l'importazione e con ciò diminuisce la domanda delle divise estere: ora crescendo l'offerta e scemando la domanda delle divise estere, il prezzo di queste diminuisce, ossia il valore estero della carta-moneta si eleva. D'altronde il basso valore estero della carta moneta, fa sì che si elevino i prezzi in carta dei prodotti importati; e questa elevazione di prezzi finisce poi necessariamente per estendersi a tutti i prodotti, ossia per diminuire il valore interno della carta-moneta. In questo modo, da una parte crescendo il valore estero della carta moneta, e dall'altro diminuendo il valore interno della carta moneta, viene necessariamente il momento, in cui i due valori coincidono ed il premio di esportazione viene completamente ad annullarsi.

Tale è la verità, nota a tutti coloro, che sono famigliari con queste materie e che il mio compianto amico Maffeo Pantaleoni ha trovato modo di nettamente chiarire, nel troppo breve periodo di tempo, in cui è rimasto tra noi.

Ma poi, sapete voi quale è il significato di questo premio di esportazione, derivante dalla svalutazione della moneta? Di questo è necessario parlare una buona volta, perchè ad ogni tratto si sente magnificare questo premio come se si trattasse di un vero beneficio nazionale. Questo premio di esportazione vuol dire semplicemente questo: che noi dobbiamo regalare agli stranieri una parte dei nostri prodotti, ossia che la Nazione italiana deve impiegare una parte del suo capitale e del suo lavoro per trasmetterne gratuitamente i frutti allo straniero. Quando dunque noi ci ralleghiamo tanto dell'aumento delle esportazioni, dovuto alla svalutazione della moneta, ragioniamo, o sragioniamo, alla maniera di un mercante, il quale si rallegra perchè riesce a

vuotare i suoi magazzini, vendendo a sotto-costo. Ecco tutto il significato di questo premio di esportazione! È vero che gli industriali riescono a rivalersi del danno, vendendo ad alto prezzo le divise estere ottenute e facendo così rimbalzare lo scapito su quelli, che le acquistano: ma ciò non toglie che la Nazione, come un tutto, viene a soffrire una perdita secca, che nulla vale a compensare.

La ragione secreta, per cui gli industriali si atterriscono tanto della rivalutazione della lira, non è però, a mio credere, questa, ma probabilmente quest'altra: che essi temono che i salari in moneta non diminuiscano in esatta proporzione al valore cresciuto della lira. In realtà questo timore non avrebbe ragione di essere, se si fosse seguito il consiglio dato già dall'on. Maggiorino Ferraris ed in sottordine anche da me, di istituire un conguaglio automatico tra il valore della moneta, od i prezzi dei prodotti, ed i salari: come ha fatto precisamente l'Austria, pei propri impiegati colla legge del 1° luglio 1922.

È certo che questo conguaglio presenta delle difficoltà, perchè non è sempre facile determinare il criterio per misurare le variazioni di valore della moneta. Infatti, se scegliamo quale criterio il corso dei cambi, vi è il pericolo di abbassare i salari, perchè il corso dei cambi migliora, mentre i prezzi restano invariati. Se scegliamo invece quale criterio il valore della moneta rispetto alle merci, e cioè il numero indice, vi è il pericolo di elevare i salari perchè sono cresciuti i prezzi, ma non già per ragioni intrinseche alla moneta, bensì per ragioni inerenti ai prodotti stessi. Per esempio, durante la guerra di secessione americana, il numero indice dell'*Economist* è cresciuto sensibilmente, perchè era cresciuto il prezzo del cotone a causa della guerra civile. Ora, in queste condizioni sarebbe stato ingiusto di elevare i salari degli operai unicamente perchè il prezzo del cotone si era elevato. Ad ogni modo, un conguaglio abbastanza esatto si potrebbe ottenere, osservando il prezzo medio dei prodotti di prima necessità e regolando i salari correlativamente ai prezzi di questi.

Però è assolutamente ingiusto dire che i nostri operai oppongono resistenza, o sono refrattari a consentire la diminuzione dei loro

salari correlativamente alla elevazione del valore della moneta. Infatti proprio il 26 maggio decorso gli industriali dell'Alta Italia hanno stabilito, d'accordo coi loro operai, una riduzione di salari, che per la Lombardia è di due lire e 10 al giorno, per la Liguria arriva a 2.40 al giorno e per gli stabilimenti della Fiat è immediatamente del 5% e poi del 10%; e tutto ciò, mentre oggi ancora gli operai dell'Inghilterra e della Ceco-Slovacchia non consentono completamente ad una diminuzione dei salari in moneta, correlativa alla elevazione di valore della moneta stessa. Si finisca dunque una buona volta di calunniare i nostri operai, i quali sono ancor oggi — come li diceva Stuart Mill — i migliori del mondo; e non già, soltanto come egli allora intendeva, per la loro abilità, per la loro sobrietà e per la loro intelligenza tecnica, ma anche per l'esatta comprensione delle necessità sociali e nazionali.

Ad ogni modo è indubitato che l'industria italiana attraversa oggi un periodo di crisi, come del resto lo attraversano le industrie di tutti i paesi del mondo; ma è assolutamente erroneo attribuire questa crisi a cause monetarie, perchè le cause di questa crisi sono molto più profonde e si riallacciano intimamente all'organismo stesso della produzione e del commercio mondiale, dissestato dalla guerra.

Se l'assetto monetario ha avuto qualche influenza su questa crisi, non è già per la rivalutazione attuale, ma al contrario in dipendenza della svalutazione e della inflazione, che l'hanno preceduta. È stata questa, che ha determinato quella fungaia di industrie insensate, quella ipertrofia industriale, quella creazione d'impianti inutili, quei dopploni e quei triploni industriali, che molto giustamente deplorava l'on. Ancona in un recente discorso.

Naturalmente la rivalutazione della moneta deve portare ad una diminuzione del prezzo di tutti i prodotti e di tutte le cose. Quindi è appena d'uopo dire che alla pari colla rivalutazione della lira deve procedere una diminuzione dei fitti delle case, sebbene l'esperienza, che si è fatta in alcune città, od in alcuni casi, non ci renda perfettamente sicuri, anzi ci lasci per più ragioni dubbiosi a tale riguardo. E dire che intanto i matematici vanno alla ricerca della quarta dimensione!

Che il cielo disperda i loro sforzi! perchè se questi riuscissero, i proprietari di case si affrettarebbero ad approfittarne, facendo pagare la quarta dimensione ai propri inquilini con un aumento di fitto (*si vide*).

Ora, una volta che si stabilisca il perfetto conguaglio tra i prezzi delle cose e l'elevazione del valore della moneta, qualunque pericolo scompare e l'influenza della rivalutazione si riduce a nulla. Infatti supponete una legge, la quale stabilisca che d'ora innanzi tutti i nomi debbano avere una desinenza diminutiva. È ben sicuro che il risultato di questo provvedimento sarebbe assolutamente nullo. Ebbene altrettale sarà l'influenza definitiva della rivalutazione della moneta: essa non avrà altra influenza che quella di apporre un diminutivo al nome monetario delle cose.

Tuttavia la verità incontestabile di queste considerazioni non deve renderci renitenti a riconoscere che alcune classi ritrarranno effettivamente un danno dalla rivalutazione; e specialmente la classe dei debitori. È indubitato infatti che i debitori, i quali hanno contratto un debito in valuta cattiva e sono obbligati a pagarlo in valuta buona, dovranno subire una perdita. Ma è strano però che ci si preoccupi tanto di questo disagio dei debitori, mentre non ci si preoccupa e mai ci si è preoccupati degli enormi lucri, che i debitori hanno conseguito per la precedente svalutazione della lira e dell'enorme danno, che ne derivò ai loro creditori. Di questo non ci si è preoccupati, perchè vi è quasi l'intesa che soltanto i debitori meritino riguardo, mentre i creditori non li meritano mai. Eppure si dovrebbe tener presente che fra i debitori vi sono i cattivi soggetti, gli scavezzacolli, i figli di famiglia scialacquatori, mentre fra i creditori vi sono anche gli orfani e le vedove, quelli che hanno immolato il proprio avere allo Stato nel giorno del pericolo, le famiglie degli ufficiali, che hanno difeso al prezzo del proprio sangue la Patria e che meritano bene tutta la riconoscenza e la divozione del Paese. Ma, ad ogni modo, anche la rivalutazione assicura ai debitori un positivo vantaggio; perchè i mutuantì, sapendo che saranno ripagati in una moneta avente valore maggiore, saranno più facilmente disposti a prestare i loro capitali ad un interesse minore. Di ciò abbiamo avuto una prova in

Inghilterra, ove, all'indomani della legge 13 maggio 1925, che stabiliva la rivalutazione della moneta ed il ritorno all'oro, si è avuta una immediata diminuzione del saggio dello sconto, che nell'agosto 1925 è passato dal 5 al 4 e mezzo e nell'ottobre dal 4 e mezzo al 4.

Ma la questione grave è quella, che riguarda il più grosso debitore, che è lo Stato. E qui si prospetta l'enorme danno, che soffrirebbe lo Stato, se dovesse pagare gli interessi e rimborsare il capitale dei propri debiti in lire rivalutate. Certo, anche indipendentemente da ogni considerazione sull'entità di tale aggravio, sarebbe iniquo che lo Stato pagasse in moneta rivalutata dei debiti, che ha contratti in moneta scadente. Però non è affatto vero quello che si dice, che tutto il nostro debito pubblico sia stato contratto in una moneta svalutata. Anzitutto vi sono i 15 miliardi della rendita tre e mezzo e del debito redimibile, che sono stati pagati in una moneta buona. Ricordo anzi che nel 1911 la nostra lira faceva aggio sull'oro. Ma gli stessi debiti di guerra sono stati contratti in una moneta, che era di gran lunga più pregiata dell'attuale. Nel 1915 la sterlina-oro valeva 28.22 lire, nel '16 valeva 30.46, nel '17 valeva 33.51, nel 1918 valeva 37.37, nel 1919 valeva 41.17. Or dunque si vede che anche i debiti di guerra furono pagati in una moneta, che valeva tre volte tanto, o più del doppio della moneta attuale. Ad ogni modo è certo che, se il valore della carta moneta dovesse superare quello, che aveva la moneta nel momento, in cui fu emessa una determinata parte del debito pubblico, si dovrebbe procedere ad una riduzione di questo debito, o degli interessi di questa speciale categoria di creditori dello Stato. Ma sarebbe assolutamente ingiusto generalizzare, od estendere una tale misura a qualsiasi categoria del debito pubblico. Per verità si cerca di giustificare tale estensione, dicendo che tutto il debito pubblico è ormai passato di mano e che dunque tutti gli attuali possessori lo hanno acquistato con una moneta svalutata. Prima di tutto si osservi che questo argomento, portato alle sue ultime conseguenze, trarrebbe a giustificare qualsiasi arbitrio da parte dello Stato, per la ragione che il tempo colle sue mutazioni fatali riuscirà a sanare la originaria ingiustizia. Quindi lo Stato potrebbe ridurre gli interessi del debito

pubblico, o colpire di imposte esorbitanti la proprietà immobiliare, perchè si potrebbe dire tranquillamente: «Dopo tutto, questi titoli del debito pubblico, o queste proprietà immobiliari passeranno di mano e quindi i nuovi acquirenti sconteranno nel prezzo il nuovo aggravio imposto». E così tutte le ingiustizie, e tutte le iniquità verrebbero incoraggiate e promosse!

Ma poi è da notare soprattutto che il fatto, su cui si fonda questo modo di argomentare, è assolutamente inesistente; perchè non è vero che i titoli di debito pubblico siano oggetto di speculazione, la quale, al contrario, prende di mira le azioni industriali a reddito fortemente variabile e mai i titoli del debito pubblico, che rimangono invece nelle mani dei loro primitivi acquirenti. I francesi chiamano i titoli di debito pubblico titoli di tutto riposo, e ciò è vero in tutti i sensi, non solo, cioè, nel senso che non danno luogo a preoccupazioni, ma anche nel senso che essi non si muovono e rimangono tranquilli nei forzieri dei loro possessori, quando pure la legge non li obblighi ad immobilizzarli come doti, come cauzioni ecc. E noi, che da giovani leggevamo Pierre Dupont, il poeta delle barriere parigine, ricordiamo i suoi versi:

Ce croupier de l'Etat, qu'on nomme agent de change
Pour la dette publique à peine se derange;
Il faut, pour lui trouver bon visage et bon air,
Lui parler d'actions et de chemins de fer.

E questo era vero allora, ed è vero anche oggi. Dunque anche cotesto argomento mi sembra che non regga.

D'altronde, per quanto si riagiti questa spinosa materia, sempre si trova che, in fatto di politica monetaria, due sole vie s. no possibili, non vi possono essere che due sole politiche monetarie: o la cancellazione assoluta della moneta, ridotta ormai ad uno stracchetto di carta senza valore è questa la politica degli Stati vinti, e quella che venne forzatamente seguita dalla Germania, dall'Austria-Ungheria e dalla Russia, la quale dobbiamo pure considerare come uno Stato vinto, benchè forse sia stato vinto unicamente da se stesso, o rivalutazione, che è seguita dagli Stati vincitori, che è stata compiuta trionfalmente dall'Inghilterra ed è stata ini-

ziata col maggior successo dalla Cecoslovacchia, fino al triste giorno dell'assassinio di Rasin. All'infuori di questi due metodi non vi sono che dei sistemi ibridi i quali, come tutti gli ibridismi, associano i difetti dell'uno e dell'altro sistema.

Tale è la stabilizzazione, la quale pretende di irrigidire il prodotto fuggitivo di una effimera fluttuazione; metodo così irragionevole, come sarebbe il tentativo di chi pretendesse regolare i moti incomposti dell'ebbro, od immobilizzare nelle sue volute fantastiche l'onda irruente del mare.

Stabilizzare! ma su quale base? Sulla base del corso di oggi, o sulla base del corso più basso di ieri, o sulla base del corso più elevato di domani? Tutto è possibile, perchè qui siamo nel dominio dell'arbitrio più assoluto. Se è vero quel che dicono i fautori della stabilizzazione, che questa, creando la fiducia del pubblico, arresta le compere vertiginose di merci, e quindi fa diminuire la velocità di circolazione della moneta e ne eleva il valore, sarebbe logico stabilizzarla sempre ad un valore maggiore di quello vigente al momento della stabilizzazione. Ma appunto perchè qui siamo nel campo dell'arbitrio, molte volte si stabilizza ad un valore minore di quello vigente. Così ha fatto il Belgio, il quale ha agito come quelle Maddalene, che si dichiarano disposte a pentirsi, però non subito, sibbene di qui a qualche tempo (*si ride*). Il Belgio, cioè, ha stabilizzato la sua moneta alla quota di 175, che è minore di quella vigente al momento della stabilizzazione: il che gli ha consentito, o gli ha imposto, di procedere ad una nuova emissione di carta, affine di portare il prezzo delle merci al livello della nuova quota più bassa così stabilizzata. Ed infatti, dopo questa così detta stabilizzazione, che avrebbe dovuto stabilizzare tutto, si è avuta una elevazione dei prezzi. Basti dire che i prezzi delle merci, i quali, nel Belgio, al momento della stabilizzazione — detto 100 il livello dell'ante guerra — erano a 755, al 15 marzo di quest'anno erano già saliti ad 817. E, secondo le notizie che ho ricevuto in proposito, parrebbe che anche la disoccupazione si sia colà accresciuta. Così si è avverato il presagio, che il ministro delle finanze belga Francqui aveva lanciato in piena Camera nel luglio dell'anno passato e che egli sperò poi di deprecare

colla creazione di una nuova unità monetaria, il *belga*. Egli diceva che il ritorno al franco oro avrebbe avuto l'effetto di accrescere enormemente i prezzi e di togliere lavoro a gran numero di persone.

La ragione, per la quale il Belgio ha voluto stabilizzare la sua moneta ad una quota più bassa di quella vigente, è abbastanza curiosa; ed io mi permetto di ricordarla, perchè ciò mi dà modo di rispondere indirettamente ad una osservazione del ministro delle finanze. Il Belgio ha stabilizzato ad una quota più bassa di quella vigente, unicamente per darsi il gusto contabile di accrescere il valore, in carta moneta, della riserva metallica della banca, e quindi la proporzione tra la riserva metallica, valutata in carta, della banca e la massa della circolazione. Ora mi preme osservare che questo rapporto, così stabilito, non ha assolutamente alcun significato; ed è assolutamente necessario di dirlo, perchè il nostro ministro delle finanze, nel suo recente discorso alla Camera, ha invece mostrato di attribuire a questo rapporto una qualche importanza.

Invero, è certo che molte volte questo rapporto viene ad accrescersi proprio per un peggioramento della circolazione. Per esempio, se crescono le emissioni, cresce la sfiducia nella moneta e molti possessori della carta moneta si affrettano a disfarsene; onde cresce la velocità della circolazione della carta moneta. Quindi il valore della carta moneta declina più che proporzionalmente all'aumento della sua quantità, ossia il deprezzamento della carta moneta di fronte all'oro cresce più che proporzionalmente alla massa delle emissioni. Ne segue precisamente che la riserva metallica della banca, valutata in carta moneta, viene a crescere più che proporzionalmente all'aumento delle emissioni: ossia che cresce il rapporto fra la riserva metallica della banca valutata in carta e la massa di carta moneta circolante. Abbiamo dunque in tal caso un aumento di codesta proporzione, che è dovuto non già al miglioramento delle condizioni della circolazione, ma bensì al loro peggioramento. In realtà un solo rapporto veramente importante esiste a tale riguardo ed è il rapporto fra la riserva metallica, valutata in franchi oro, e la massa della circolazione: questo è il solo

rapporto, che abbia un vero e proprio significato.

Io mi sono arrestato a parlare della stabilizzazione, perchè purtroppo questa idea della stabilizzazione non è del tutto scomparsa dal nostro firmamento monetario. In realtà debbo riconoscere che la nostra politica monetaria, sebbene egregiamente impostata, tuttavia non è ancora del tutto rettilinea: essa certamente è basata sul principio della rivalutazione e pertanto è meritevole del più ampio elogio; ma d'altra parte essa ammette che questa rivalutazione possa avere delle soste. Si è detto per esempio: adesso abbiamo rivalutato, ma per ora basta, ed a questo punto ci fermeremo fino all'autunno. Poi penseremo che cosa bisognerà fare e se sarà il caso di riprendere una nuova ascensione.

In altri termini, non si accorda più alla stabilizzazione una ospitalità permanente, ma una specie di villeggiatura! (*Si ride*). Ora a questo proposito bisogna parlarsi chiaro e bisogna dire francamente che rivalutazione e stabilizzazione sono due termini, che si escludono vicendevolmente. Rivalutazione vuol dire deflazione, riduzione graduale della carta moneta, riduzione che deve essere lenta, limitata, misurata, moderata fin che si vuole, ma che però non deve ammettere soste, non deve ammettere interruzioni, perchè solo a tale condizione può costituire il contrapposto e il restauro alla svalutazione ed alla inflazione progressiva, che l'hanno preceduta. Se invece si vuole introdurre una rivalutazione stabilizzatrice, intermittente, a scaglioni, si arriva ad un sistema, che presenta i danni di tutti gli altri sistemi e, forse forse, è anche peggiore della stabilizzazione vera e propria, perchè toglie agli industriali la certezza del domani, la possibilità di una orientazione qualsiasi, in base alla quale governare le proprie aziende e quindi li abbandona o all'inazione o al disastro. Perciò, se posso osare di dare un consiglio al Governo, vorrei raccomandargli di proseguire implacabilmente nella via regia, così splendidamente tracciata dal discorso del 18 agosto dell'anno passato, senza cedere in alcun modo ad eclettismi, od a perniciose flessioni.

Non aggiungerò altre osservazioni per non abusare della pazienza del Senato, al quale

debbo chiedere scusa per averlo tediato con questi complicati algebrismi. Una sola osservazione mi preme di fare. Coloro, i quali pongono in risalto con tanta insistenza i danni, che derivano dalla rivalutazione della moneta, dovrebbero pensare che i paesi, i quali si trovano in un regime di corso forzoso, sono affetti da una malattia monetaria gravissima, e che non si può uscire da uno stato di malattia, senza dolori e sofferenze anche considerevoli. Dunque è inutile farsi illusioni: sia che si segua il sistema della rivalutazione, sia che si segua il sistema della stabilizzazione, o qualunque altro; sempre ci attendono disagi, dolori e sofferenze. Ma la differenza fondamentale, che vi è tra la rivalutazione e la stabilizzazione, è che la prima è un atto chirurgico, che infligge un dolore immediato, ma riesce ad estirpare l'escrescenza maligna all'ammalato, procurandogli la guarigione definitiva, mentre la stabilizzazione non è che un pernicioso narcotico, che addormenta il male e rende impossibile la guarigione. Roma avrebbe prescelto il primo rimedio, Bisanzio il secondo. Spetta ora a noi di decidere se vogliamo essere romani o bizantini! (*applausi, congratulazioni*).

MOSCONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI. Onorevoli Colleghi. Non senza grande esitazione mi sono deciso a partecipare alla discussione di questo bilancio, nella quale eminenti colleghi sogliono recare la loro parola autorevole e competente sui maggiori problemi della finanza statale e della pubblica economia, come ha fatto l'egregio oratore che mi ha preceduto.

Oggi nel campo economico e finanziario domina il grandioso fenomeno del risanamento monetario e della conseguente rivalutazione della lira, dovuto al geniale intuito ed alla ferrea volontà del Capo del Governo ed insieme alla saggia e perseverante azione del suo valoroso collaboratore alle finanze; fenomeno che non si può non considerare con profondo compiacimento come quello che, pur attraverso qualche inevitabile e temporaneo turbamento di interessi, pur attraverso un necessario periodo di assestamento, viene a costituire il suggello della grande opera restauratrice compiuta dal Governo fascista.

Non è certo all'esame di questo fenomeno

e delle questioni che ad esso più strettamente si collegano che io possa presumere di portare alcun contributo.

Ma già sin d'ora, ancor prima che la rivalutazione della lira, nel suo sicuro cammino verso una stabilizzazione definitiva, abbia espliata intera la sua influenza sui costi, sui prezzi e sulle merci, altri poderosi problemi vengono ponendosi innanzi al Governo ed al Parlamento, tra cui importantissimi quelli che traggono origine dalle incidenze, che dall'accresciuto valore intrinseco della nostra moneta necessariamente verranno al bilancio dello Stato, così da rendere man mano inevitabile da un lato una contrazione nel gettito dei tributi, dall'altro una revisione ed una restrizione della spesa.

Una parte notevolissima della spesa statale è rappresentata dall'onere per il personale: ed è su di tal tema, che pur trova in questa discussione la sua sede naturale, e che ben più adatto apparisce alla modestia della mia persona, che io credo opportuno di richiamare l'attenzione del Senato con qualche osservazione diretta ad accennare a taluno dei nuovi e dei vecchi problemi, che ora a questo argomento si allacciano, tenendo conto di quanto già è stato largamente compiuto dal Governo Nazionale per avviare a soluzioni concrete quell'arduo e complesso problema della burocrazia e della riforma dell'amministrazione, che da oltre mezzo secolo, sin dai primordi della nostra vita nazionale, ha invano affaticato statisti, studiosi e funzionari, Commissioni e Parlamento.

Oggi più che mai il problema, cui accenna anche il nostro egregio relatore onorevole Mayer nella sua pregevolissima relazione, assume un carattere, oltre che tecnico amministrativo e politico, anche finanziario, poichè, ove si ponga mente che la spesa per stipendi ed assegni fissi al personale, di ruolo avventizio e operaio, toccando nel suo complesso al 1° gennaio scorso i *cinque miliardi ottocentosessantasette milioni*, rappresenta poco meno del terzo della spesa di tutto il bilancio, non è chi non sia convinto come siffatto onere rappresenti già il massimo sforzo possibile, come una tale proporzione non possa assolutamente essere sorpassata.

E ben merita lode il primo passo coraggiosamente compiuto dal Governo con la ridu-

zione del caro-viveri a tutto il personale statale, poichè era necessario premere sulla riduzione del costo della vita con un esempio che servisse di monito e di spinta a quanti tendono a chiudersi nella cerchia egoistica del proprio interesse, era necessario rompere quel circolo vizioso, per cui da un lato si attendeva dalla riduzione completa del costo della vita quella delle mercedi, e dall'altro si pretendeva che questa dovesse precedere quella, mentre gradualmente e simultaneamente entrambe debbono procedere verso l'assestamento definitivo.

Certamente la benemerita classe dei funzionari statali, ognora animata da un elevato senso di civismo, come ha accolto con disciplina e con comprensione la riduzione avvenuta, è sempre pronta a fare anche in questo campo intero il suo dovere, a seguire con fiducia e con devozione quella che potrà essere l'azione generale del Governo, diretta a trarre dalla nuova situazione monetaria il maggior vantaggio che possa derivarne per la collettività.

Ma il problema non può esaurirsi tutto in una semplice operazione aritmetica di ragguaglio nel valore degli stipendi in relazione all'accresciuta potenza di acquisto della lira. Il problema, io penso, ha una ben più larga portata, poichè, nell'interesse dello Stato non meno che in quello della classe, è strettamente connesso ad un altro, insieme al quale soltanto la revisione della spesa, oltre che agevolata, si renderà veramente utile ed efficace, la *riduzione cioè del numero del personale*. Tale riduzione ha costituito già e costituisce sempre pel Governo fascista una saggia direttiva, la quale ora più che mai apparisce consigliata da molteplici considerazioni.

Tre precisamente, a mio avviso:

ridurre il personale per aumentarlo dove occorre;

ridurlo per poter elevare il tenore di vita dell'impiegato;

ridurlo per semplificare i congegni amministrativi.

È bene premettere quali notevolissimi risultati siansi finora raggiunti in questo campo.

Come rilevasi da dati statistici ufficiali, il numero totale del personale in servizio dello Stato, civile e militare, di ruolo operaio e av-

ventizio, il quale da 400,000 circa nel 1910 era salito a 591,153 il primo luglio 1921, al primo gennaio scorso discese a 512,435, con una diminuzione di quasi 79,000, di cui pressochè 60,000 nell'Amministrazione delle ferrovie, oltre 15,000 in quella postelegrafonica, e poco più di 4000 nel rimanente, che rappresenta l'amministrazione civile dello Stato propriamente detta, mentre i personali militari sono rimasti immutati.

Ciò è tanto più notevole ove si rifletta come una delle caratteristiche più salienti dello Stato moderno consista appunto nella esistenza di una numerosa e sempre crescente burocrazia, a causa del continuo intensificarsi della funzione statale; il che si verifica anche là dove prevalgono tendenze individualiste e liberiste, che dovrebbero invece limitare l'intervento dello Stato nella vita nazionale.

Si aggiunga che tra di noi altre cause avevano contribuito a formare nella nostra amministrazione una situazione di vera pleora burocratica; e particolarmente da un lato la pernicioso influenza di un parlamentarismo sempre più decadente, in cui bene spesso il pubblico interesse doveva cedere il passo al privato; dall'altro, in conseguenza del nostro sviluppo economico ancora arretrato, la pressione di una classe borghese, che, specie nel Mezzogiorno, creava alle porte degli impieghi statali una ressa insistente di aspiranti proveniente da un esuberante proletariato intellettuale.

Inoltre la condizione economica dell'impiegato, inadeguata troppo spesso ai bisogni della vita, aveva prodotto quel tipico ma anche umano fenomeno della così detta *industria dell'organico*, per cui il funzionario riusciva a trovare un qualche rimedio al proprio disagio nel far creare posti superiori e quindi nuovi uffici, così che, a rovescio di quella che è legge naturale, era l'organo che dava origine alla funzione, non questa a quello; il che fu causa non ultima della nostra elefantiasi burocratica e della conseguente dannosa complicazione dei congegni amministrativi.

Ma, a merito del Governo Nazionale, molte cause perturbatrici sono ormai cessate; la degenerazione parlamentare ha chiuso il suo ciclo inglorioso; mentre lo sviluppo industriale e commerciale, congiunto ad una saggia riforma dell'istruzione intesa a ridurre il soverchio nu-

mero degli spostati che uscivano dai nostri istituti superiori, e soprattutto il più elevato senso della vita nazionale, maturato nei campi sanguinosi della vittoria e valorizzato dal movimento fascista, hanno additato ai nostri giovani mete più sicure di sano e proficuo lavoro.

D'altra parte però convien riconoscere che uno Stato moderno, conscio dei suoi doveri e delle sue finalità, non può arrestare la tendenza irrefrenabile ad un continuo ampliarsi della sua sfera d'attività di fronte al ritmo sempre più accelerato ed intenso della nostra vita economica e sociale.

Particolarmente lo Stato fascista è tratto necessariamente ad allargare il suo raggio d'azione, dappoichè esso sente giustamente il dovere, anzichè di chiudersi in un agnosticismo passivo, di intervenire fortemente in tutti i campi dell'attività nazionale, di essere il propulsore di questo magnifico risveglio della Nazione a fine di indirizzarla verso le supreme finalità di progresso, di ricchezza e di potenza, cui essa deve tendere con tutte le sue forze.

Certo il provvedimento di catenaccio emesso l'anno scorso, col sospendere l'assunzione di nuovo personale e quindi l'apertura di concorsi (meno nei casi di particolari necessità), ha risposto a evidenti ragioni di opportunità; ma non può essere che un espediente temporaneo diretto solo a impedire che il male si aggravi, non già fine a sè stesso. E, invero, mentre la sua efficacia è dimostrata dal fatto che al primo gennaio scorso circa diecimila posti di ruolo si trovavano scoperti, d'altra parte risulta dal relativo decreto-legge, di cui parlerò in seguito, come esso non sia, nel proposito del Governo, che la premessa necessaria per le riforme da attuare nell'amministrazione.

Ridurre - come dissi - il personale per aumentarlo non è dunque un paradosso.

Appunto perchè lo Stato abbisogna ancora di accrescere i suoi compiti e di assumere quindi il personale adatto (come ne è prova il recente aumento del personale consolare), mentre il limite massimo del numero e della spesa è, ormai, più che raggiunto, di molto superato nella nostra pleora burocratica, apparisce tuttora evidente la necessità di una sempre più larga riduzione del personale; se l'azione dello Stato si espande in estensione, essa deve in pari

tempo ridursi di intensità, guadagnare in agilità e in prontezza.

Alla stessa conclusione non si può a meno di giungere ove si ponga mente ad un fenomeno assai preoccupante da tempo verificatosi nell'amministrazione statale; quello della *progressiva diminuzione degli aspiranti nei concorsi governativi*, che già prima della guerra erasi notato, specie nelle regioni economicamente più sviluppate, e che dopo il periodo bellico si è di molto intensificato per le cause che già ho accennate. E i pubblici concorsi indetti hanno dato spesso risultati assai sconsolanti, non consentendo talora nemmeno di reclutare il quantitativo richiesto, e dando modo assai di rado di procedere ad una selezione rigorosa, atta ad assicurare elementi veramente distinti per capacità e per cultura.

Ciò spiega come siasi testè dovuto abbassare temporaneamente il titolo di studio per l'ammissione ad un concorso nella pubblica sicurezza; dolorosa necessità che ben si comprende, ma che, se generalizzata, riuscirebbe assai pericolosa.

Ed è ormai viva e diffusa la preoccupazione che il livello medio intellettuale e culturale dell'impiegato possa andare declinando, anche se non mancano lodevoli eccezioni di giovani veramente ottimi, così da far temere che in un'epoca non molto lontana ne venga un grave pregiudizio ai pubblici servizi, e ne siano compromesse le nobilissime tradizioni della nostra burocrazia, di cui tutti riconosciamo e apprezziamo le grandi benemerenze, le belle virtù d'intelligenza e di operosità, di rettitudine e di modestia, di spirito di sacrificio e di devozione al dovere.

Un tempo le famiglie tutte delle classi sociali più elette ascrivevano a decoro e vanto avere qualcuno dei loro figli nelle prefetture, nella magistratura e nell'esercito, mentre oggi si preferiscono spesso altri campi di attività; e, specie nel periodo post-bellico, è stato notevole l'esodo dalle file burocratiche di elementi tra i più giovani e più valorosi.

Certo, specie in un periodo eccezionale di trasformazione politica come è questo, è ben giustificato il Governo nel prendere talora fuori dei ranghi taluno de' suoi rappresentanti più elevati, come prefetti e consoli; ma è certo del pari che, in via normale, la burocrazia deve essere capace di esprimere dal suo seno

gli elementi, provvisti della necessaria esperienza, adatti a coprire degnamente anche i posti maggiori.

E particolarmente lo Stato fascista ha bisogno di funzionari non solo fedeli e devoti, ma altresì veramente distinti per capacità, cultura ed esperienza, una volta che esso ha giustamente elevata la funzione del potere esecutivo, rafforzata ed estesa l'azione di governo.

A questo preoccupante fenomeno della insufficienza nei risultati dei concorsi, specie nei riguardi qualitativi degli aspiranti, hanno, a mio avviso, contribuito in passato *due fattori*, il *morale* e l'*economico*.

Quanto al primo la situazione è già radicalmente mutata.

Il prestigio del funzionario era molto decaduto di fronte alla pubblica opinione, soprattutto a causa del malcostume dei tempi passati, per cui egli era bene spesso costretto a farsi servitore di clientele elettorali, strumento di bassa politica locale, a causa altresì del contegno assunto da talune classi impiegatizie di ostilità verso lo Stato, attraverso agitazioni incomposte e scioperi; il che aveva pure concorso a rallentare il contributo ai pubblici impieghi delle migliori classi sociali.

A questo riguardo pronta ed energica è stata l'opera compiuta dal Governo fascista, restaurando a pieno e con rigore il senso di ordine, di disciplina e di gerarchia che si era andato smarrendo, elevando moralmente la funzione dell'impiegato, assicurando a questi il prestigio e l'autorità che devono circondarlo.

A ciò hanno fortemente contribuito e il nuovo *ordinamento gerarchico* disposto con decreto legislativo 11 novembre 1923, informato a giusti propositi di unificazione e di perequazione, e il nuovo *statuto giuridico degli impiegati civili* del 30 dicembre successivo, il quale non solo rafforzò il principio indispensabile di gerarchia e disciplina, ma, ispirandosi ad un'alta finalità etica e politica, assicurò allo Stato, e quindi al Governo che ne è il legittimo rappresentante, la fedeltà de' suoi dipendenti, che dell'ordinamento statale devono essere sempre leali esecutori e devoti custodi.

Ed è pur doveroso il rammentare un atto di governo che tanto unanime fervore di consensi ha suscitato nel paese, destando anche interessamento ed ammirazione all'estero: al-

ludo alla circolare diretta ai prefetti dall'onorevole Mussolini nel gennaio scorso, in cui si parla un linguaggio così nobile ed alto, così forte ed umano, così rispondente alla rinnovata coscienza nazionale, da segnare veramente la visione di quel nuovo indirizzo nella direttiva politica che ha avuto testè così superba illustrazione nell'altro ramo del Parlamento; ed io sono certo che voi, onorevoli colleghi, riconoscerete ben giusto che, sia pure attraverso la mia voce modesta, l'importante documento abbia menzione di plauso in quest'aula.

Ma, se l'essere al servizio dello Stato sarà sempre più considerato come l'appartenere ad una nobile milizia incaricata della più alta missione, non per questo vien meno l'importanza del *fattore economico*, poichè anche questo campo non può sottrarsi alla ferrea legge economica della domanda e dell'offerta.

Anche qui i maggiori sforzi possibili sono stati compiuti dal Governo, poichè, nonostante l'accennata notevole riduzione del numero, la spesa complessiva per stipendi ed assegni fissi si è accresciuta, dal 1° luglio 1921 al 1° gennaio 1927, di quasi settecento milioni, mentre in pari tempo si adottarono altri provvedimenti assai benefici a favore della classe impiegatizia, quali la creazione dell'Istituto Nazionale delle case per gli impiegati statali, avente lo scopo di assicurare man mano alloggi a modico fitto nei capoluoghi di provincia e di agire in pari tempo da calmiera sul mercato edilizio, nonchè la vendita a equo prezzo di generi di prima necessità attraverso la « Provvida » ed altre istituzioni.

Ma purtroppo contemporaneamente il ritmo crescente del costo della vita procedeva molto più rapido, aggravando una situazione già esistente di forte disagio.

Poichè lo stato economico del paese e quello finanziario dello Stato, insieme alla eccessività del numero, hanno sempre tra di noi portato alla conseguenza di assegnare agli impieghi pubblici delle remunerazioni generalmente non adeguate alle esigenze della vita e al decoro della funzione.

È stata questa anzi una delle cause dello scarso rendimento del lavoro burocratico, specie perchè taluni, particolarmente nei gradi inferiori, sono costretti a cercare, con occupazioni accessorie private, di recare un qualche

sollievo al troppo smilzo bilancio domestico mentre altri sono assillati, preoccupati e distratti da una condizione familiare fatta di angustie, di privazioni e di sacrifici.

Ma quanti umili e ignorati eroismi in queste schiere modeste!

Per uscire da così dolorosa situazione che allontana molte giovani energie dalle carriere degli impieghi, e può portare in seguito all'abbassamento del livello medio qualitativo della burocrazia, che comprometterebbe il buon funzionamento dei pubblici servizi, non havvi altra via che quella di intensificare sempre più la riduzione del numero del personale.

Solo in tal modo il miglioramento della condizione economica dell'impiegato potrà aver luogo senza che si oltrepassi la barriera insuperabile dell'aggravio attuale nel bilancio. Così la revisione della spesa per gli stipendi, resa indispensabile dalla rivalutazione della lira, potrà a suo tempo portare bensì anche in essi tutte le opportune variazioni di cifra, ma potrà pure tener conto equamente, mediante le economie risultanti dalla restrizione del numero, della necessità di dare ai pubblici impieghi l'attrattiva economica occorrente ad assicurare il miglior reclutamento del personale. E così con l'aumento ormai indispensabile nella misura degli stipendi si contribuirà ad elevare il tenore di vita della classe; il che risponderà all'interesse non solo di questa, ma anche dello Stato, cui essa presta l'opera propria.

Ma una riduzione notevole dei quadri di questo grosso esercito civile della burocrazia è ancora possibile?

Senza dubbio, io credo, ove in pari tempo si riformino profondamente i nostri ordinamenti amministrativi, come del resto il Governo già ha ben dimostrato di comprendere.

Ed è questo l'ultimo punto delle mie modeste osservazioni, su di cui, onorevoli colleghi, mi propongo di intrattenermi ancora il più brevemente possibile. Certo si tratta di due termini inscindibili di uno stesso problema, poichè non si riduce il personale senza semplificare i servizi, come non si semplificano questi senza restringere quello.

Oggi anzi si nota, nonostante il complessivo eccesso numerico, che taluni uffici, data la complicazione dei congegni attuali, difettano di impiegati e non riescono ad assolvere tutta la

congerie infinita di procedure e di formalità, che leggi e regolamenti, normali istruzioni e circolari pur prescriverebbero.

Su di questa via della *riforma dell'amministrazione*, da oltre mezzo secolo invano invocata ed attesa, sotto il regime fascista si sono già compiuti molti passi veramente decisivi.

Per accennare solo a taluni dei più importanti (oltre al rafforzamento ed elevamento del potere esecutivo, cui si è data la posizione che costituzionalmente gli spetta con le note leggi recenti sulle attribuzioni del Capo del Governo e sulle norme giuridiche); ricorderò l'indirizzo tecnico e finanziario saggiamente dato all'amministrazione ferroviaria, che ha consentito (oltre la situazione di avanzo) l'accennata forte riduzione di personale, il trasferimento dei telefoni all'industria privata, l'autonomia data all'amministrazione postelegrafica affine di portarla su di un terreno risolutamente industriale. Si è unificata la Cassazione e si sono ridotti gli uffici giudiziari; parecchi servizi militari sono stati utilmente raggruppati; si sono pure concentrati nel Provveditorato generale i servizi di economato e di gestione patrimoniale; si è disposto il passaggio delle ragionerie ministeriali alla dipendenza della Ragioneria generale. Altre importanti semplificazioni di servizi e riduzioni di uffici si sono compiute.

Importantissima da ultimo la coraggiosa soppressione delle sottoprefetture, congiunta alla creazione di talune provincie, soppressione da tempo auspicata invano, perchè ostacolata dalle resistenze degli interessi locali coalizzati, che in passato riuscivano a prevalere.

Ma il maggior merito del fascismo e del suo Duce consiste nell'aver creato il clima spirituale e politico necessario a tutte le riforme connesse alla restaurazione della nostra vita pubblica nei suoi molteplici aspetti, poichè oggimai l'opera di governo non è più combattuta ed ostacolata nel suo cammino da forze contrastanti ai superiori interessi nazionali; oggi il Governo, forte di energia e di volontà, veramente impersona lo Stato-Nazione, ed è avviato con passo rapido e deciso verso la sua meta, che è quella della Patria rinnovata.

E che il Governo sia risoluto a procedere oltre anche sulla via di una completa e radicale riforma dell'amministrazione, continuando a portare coraggiosamente l'opera della scure

in questa selva selvaggia, si rileva chiaramente da un provvedimento, la cui importanza non fu forse abbastanza rilevata, il decreto-legge del 16 agosto dello scorso anno, con cui si dà facoltà ai ministri *di provvedere alla riorganizzazione interna dei servizi in guisa da ridurre gli uffici, rivedendone e coordinandone le attribuzioni*, introducendo, *metodi accelerati di lavoro che assicurino la maggiore speditezza nel funzionamento dei servizi*, nonché predisponendo *un nuovo ordinamento dei controlli sulla gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato, il quale risponda a criteri di semplificazione ed elimini duplicazione di funzioni*.

Davvero la visione dei problemi non potrebbe essere più completa e precisa; davvero il programma è tale da dimostrare come siasi saputo, con termini concisi ed esatti, porre veramente, come suol dirsi, il dito sulla piaga.

E le piaghe che ancora affliggono i nostri ordinamenti burocratici sono troppo note perchè occorra dilungarsi molto, dopo che tanto diffusa quanto inefficace letteratura su di esse è stata fatta.

La nostra organizzazione amministrativa, le cui origini rimontano agli ordinamenti napoleonici di oltre un secolo fa, si è venuta nei decenni ampliando e complicando in modo inorganico, mediante sovrapposizioni e incrostazioni che ne hanno intralciato i movimenti, senza adattarsi alle esigenze della vita moderna così immensamente progredita; l'opera legislativa e regolamentare si è svolta farragginosa e disordinata, eccessiva soprattutto nella tendenza a moltiplicare norme su norme, aggiungere pastoie a pastoie. I sistemi di lavoro si son venuti facendo sempre più meccanici, formalistici, tradizionalisti, intensificando scritturazioni e note, passaggi di pratiche, visti, revisioni e pareri; son divenuti sempre più accentratori, mirando a tutto regolare uniformemente fino al minimo particolare, a tutto far dipendere dal centro, sminuendo ogni potestà alla periferia.

Così nel funzionario si è da un lato soffocato ogni spirito di iniziativa, si è pressochè tolto dall'altro ogni senso di responsabilità, mentre una eccessiva diffidenza ha depresso ogni energia e moltiplicato inutilmente i controlli, più formali che sostanziali, con un vano sperpero di forze.

Sovratutto si è man mano perduta di vista la finalità produttiva del lavoro amministrativo, facendosi passare in seconda linea, sotto il peso di un formalismo che porta a una lentezza talora esasperante, quell'interesse pubblico e privato che pur ne deve essere il vero scopo sostanziale. Non mancano certamente molte lodevoli eccezioni di uffici e di persone; ma ben si spiega come siasi in passato diffuso nel pubblico un senso di sfiducia e di malcontento verso l'amministrazione statale, al punto da scemarne il credito, così che, come è notorio, spesso avviene che il prestatore di mezzi o di opere che tratta con lo Stato è indotto ad accrescere i prezzi per assicurarsi *a priori* dal danno che prevede per i ritardi burocratici, specie nei pagamenti.

A tutto ciò particolarmente ha contribuito il sistema così pesante, lento e complicato delle contabilità e dei controlli.

Bene ha rammentato l'onor. Mussolini che *il denaro del popolo è sacro e che l'amministrazione del denaro pubblico deve essere oggetto della più vigilante attenzione, del più assoluto controllo*.

Ma questo controllo, nel mirare al suo scopo di costringere chiunque allo scrupoloso adempimento del proprio compito, deve essere tale da poterlo raggiungere in modo rapido e sostanzialmente efficace, non trascurando il criterio economico della proporzione fra lo sforzo ed il risultato.

Purtroppo a questo principio scarsamente rispondono i nostri vecchi ordinamenti di contabilità e di controllo, nei quali il soverchio formalismo, la sovrabbondanza di scritturazioni e di registrazioni, le inutili duplicazioni sminuiscono in buona parte l'efficacia della funzione di sindacato, mentre richiedono una gran mole di lavoro, un numero eccessivo di funzionari, una dannosa perdita di tempo. Basti accennare al doppio controllo sulle spese fatto dalla Ragioneria generale prima, e dalla Corte dei conti poi. Questi sistemi complicati sono stati in parte una conseguenza dei tempi in cui il politicantismo insidiava di continuo l'amministrazione, la quale cercava pur negli intralci burocratici una difesa da questi attacchi; questo per fortuna non è più necessario ora che per il nuovo indirizzo l'amministrazione è svincolata dalle malsane influenze politiche.

I propositi enunciati nel suddetto provvedimento dell'agosto scorso mirano appunto a porre rimedio a tutti questi difetti che in buona parte ancora travagliano la nostra amministrazione.

Dall'attuazione larga e severa di essi dipenderà l'assicurare non solo alla pubblica gestione controlli semplici e rapidi, quanto efficaci e sicuri, ma il definire con precisione e senza possibilità di reciproche interferenze la sfera di azione di ogni istituto, anche di quelli che fiancheggiano il nostro ordinamento amministrativo, e cioè la Ragioneria generale, cui spetta vigilare sull'esecuzione del bilancio, la Corte dei conti che ha il controllo sulla legittimità della spesa, l'Avvocatura erariale, cui appartiene la difesa giudiziaria e contenziosa dello Stato, e infine il Consiglio di Stato, supremo organo consultivo, al quale confido sia ripristinata la più importante delle sue funzioni originarie, quella dell'intervento nella preparazione delle leggi, come io ebbi a sostenere dieci anni or sono in una mia modesta pubblicazione.

È bene poi si prosegua nella via della creazione e del completamento delle aziende autonome per i servizi statali aventi un qualche carattere industriale, in cui riesce facile commisurare lo sforzo da compiere all'utile da ritrarre, purché esse siano veramente gestite con concetti industriali. Ciò si è fatto per le ferrovie e per le poste e i telegrafi, col risultato già rilevato di forti riduzioni di personale; ciò si è fatto pure in altri campi, ad esempio per lo stabilimento poligrafico dello Stato, per la statistica, per le esportazioni, per le foreste, ecc.

L'estendere il più largamente possibile l'applicazione dei criteri industriali io sono convinto sia la via migliore per sanare i malanni della nostra organizzazione burocratica. Anche nei servizi, che meno si avvicinano per la loro natura al carattere industriale, bisogna per lo meno procurare di far prevalere il principio economico del minimo mezzo col massimo risultato utile, per modo che si ottenga in essi la maggiore produttività ed efficienza, per modo che l'atto o servizio che l'amministrazione è chiamata a rendere non richieda uno sforzo od un tempo superiore a quanto sia strettamente necessario al suo utile compimento.

Se a ciò si aggiunga un sano e largo decen-

tramento, non già autarchico, ma amministrativo o burocratico, ampliando i poteri degli organi provinciali e in pari tempo rafforzando, come ben si è fatto per gli enti locali, la funzione ispettiva, se si semplifichino i metodi interni di lavoro burocratico, se ben si definiscano competenze e responsabilità, la meta potrà dirsi in gran parte raggiunta.

E nel raggiungerla gioverà non solo, ma sarà necessario tener conto dell'interdipendenza che deve esistere fra il sistema amministrativo e quello politico-costituzionale. Una volta che un nuovo assetto politico e sociale viene dato ora alla nostra vita pubblica sulla base corporativa e sindacale, è certo che ciò non potrà a meno di avere una larga influenza nel riordinare l'amministrazione al centro ed alla periferia, e servirà a dare ad essa un'impronta più agile e moderna, più rispondente alle mutate esigenze sociali.

Ma la meta, io penso, non sarà interamente raggiunta se in un secondo periodo non si affronterà *ab imis* e non si condurrà a termine un altro gravissimo compito, quello della già iniziata revisione di tutto il nostro diritto amministrativo, risultante da una congerie senza numero di leggi e di regolamenti; e in questo campo l'ideale da realizzare, a mio sommo avviso, sarebbe quello di venir formulando per ogni materia più importante dei codici riassuntivi, semplici e brevi, i quali non solo eliminassero tutto il ciarpame di uffici e funzioni non necessari, di norme e formalità inutili, ma si sostituissero del tutto alla legislazione preesistente, divenuta ormai un inestricabile labirinto, di cui non solo il cittadino, ma talora lo stesso funzionario mal riesce a trovare il filo di Arianna.

È tutta questa un'opera gigantesca, di portata non solo tecnica, ma anche di alto valore morale e politico, che solo il fascismo, guidato dall'alta mente del Duce, può compiere, poiché esso associa alla visione limpida e completa delle necessità della Patria, tutte le forze spirituali e materiali occorrenti a vincere ogni più ostinata resistenza, a superare ogni più ardua difficoltà.

Così la nostra amministrazione sarà veramente in grado, anziché di intralciare le private energie, di seguire e di favorire tutto il promettente risveglio della nostra vita econo-

mica, culturale e sociale, che per tanta parte è legata all'attività dei pubblici uffici, di divenire anzi una viva forza operante nel rinnovato fervore che anima la Nazione.

Certo l'azione grandiosa che anche in questo campo stanno svolgendo fascismo e Governo deve trovare piena corrispondenza nella collaborazione dei funzionari, il cui spirito, la cui mentalità devono man mano trasformarsi del tutto, così da intendere e saper tradurre in atto il nuovo indirizzo impresso alla pubblica amministrazione.

Già molto cammino si è compiuto su di questa via; e un nuovo stato d'animo si è andato formando nell'impiegato statale, non più ribelle o nemico dello Stato, non più fredda e piccola ruota di un meccanismo senz'anima, ma consapevole e fiero della sua nobile missione, conscio delle sue responsabilità e sicuro nell'assumerle, fedele e fervente collaboratore di una grande opera rivolta ai supremi interessi della Nazione.

Nel momento in cui il Governo sta esplicando vigorosamente il saggio e ardito programma di questa radicale riforma dell'amministrazione, l'annoso problema che finalmente, al pari di tanti altri, si avvia verso la sua soluzione, è sembrato a me doveroso, non già di propormi di dir cose nuove o tanto meno di dar consigli, compito invero di troppo superiore alla mia persona, ma soltanto di accennare a qualche linea, a qualche aspetto del gravissimo tema, affinché in quest'aula, in cui i grandi interessi della Nazione trovano ognora così nobile eco, non mancasse una voce, per quanto modesta, che significasse al Governo approvazione e consenso nella sua immane fatica.

E sarà per il Governo fascista e per il suo illustre Capo benemerenzia non minore di tante altre altissime, da cui esce rigenerata la Patria nostra, l'aver insieme dato vita alla nuova amministrazione italiana, l'aver creato, accanto al nuovo cittadino, il nuovo funzionario dell'Italia rinnovellata. (*Approvazioni*).

ANCONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANCONA. Onorevoli colleghi, vorrei, se me lo consentite, svolgere alcune considerazioni sulla situazione e sulla politica finanziaria. Procurerò di essere breve per quanto è possibile; mi sforzerò in ogni modo di essere chiaro, di esprimere nettamente il mio pensiero. Divi-

derò il mio discorso in due parti: nella prima tratterò la situazione del bilancio, nella seconda la rivalutazione della lira e le sue conseguenze. Nella prima parte assolverò l'onorifico incarico affidatomi di svolgere l'ordine del giorno di completa fiducia nella politica del Governo, presentato dagli onorevoli Mazziotti, Ferraris Maggiorino, Schanzer, Rava, Mayer, Pavia e da me stesso; ordine del giorno che così suona: « Il Senato confida che il Governo assicurato sempre più l'avanzo di bilancio, mediante un freno efficace a maggiori e nuove spese, destinerà l'avanzo stesso ad attuare più largamente un graduale e continuativo ammortamento del debito pubblico ». Ciò premesso, entro senz'altro in argomento.

LA SITUAZIONE DEL BILANCIO

I caratteri fondamentali del nostro bilancio si riassumono in questa situazione costante ormai da qualche tempo: le entrate crescono rapidamente, le spese crescono rapidissimamente. Che le entrate crescano è naturale perchè le tasse e le imposte d'ogni genere e specie... non mancano, e sono sfruttate mirabilmente, da quell'organismo efficacissimo che si chiama il Ministero delle finanze. Le spese crescono rapidamente, ed anche questo è naturale, in un paese come il nostro in pieno sviluppo, dove la vita, in tutti i suoi aspetti, pulsa più intensa dopo l'avvento del fascismo. Un paese pieno di bisogni che vuol soddisfarli spesso troppo rapidamente e senza la doverosa economia. L'aumento delle spese e l'aumento delle entrate si può giudicare in tutta la loro ampiezza esaminando per un momento quello che è succeduto nel bilancio scorso del 1925-26.

Il bilancio del 1925-26 è stato particolarmente favorito. Ha avuto infatti sgravi notevoli di spese, sia pei debiti interalleati, sia pel risarcimento dei danni di guerra, ciò che recò al bilancio stesso uno sgravio di oltre due miliardi; anzi di quasi due miliardi e mezzo.

Contemporaneamente le entrate sono cresciute rapidamente, oltre due miliardi in più delle entrate previste, per cui, se le spese fossero state contenute, quel bilancio avrebbe dovuto dare oltre 4 miliardi di avanzo netto. Invece esso non ha lasciato al Tesoro che 420 milioni circa. Perchè? Perchè le spese sono aumentate rapidamente, sia durante il corso

del bilancio e sia a bilancio chiuso. Alla chiusura del bilancio l'avanzo era di soli 2268 milioni; ma non appena chiuso, con i noti decreti del giugno u. s. si sono autorizzate sull'avanzo stesso circa 1800 milioni di nuove spese. Si è così erogata buona parte dell'avanzo a spese, certo urgentissime, di indole economica e difensiva.

Ma un simile prelievo sull'avanzo non può essere che assolutamente eccezionale, non può e non deve ripetersi più. Il ministro lo ha nettamente dichiarato all'altro ramo del Parlamento e spero vorrà riaffermarlo anche qui.

Questo accenno al bilancio scorso, dimostra quale sia stato l'enorme aumento delle spese, nel 1925-26. Causa principale fu l'aumento delle spese militari, perchè l'on. Mussolini ha dato, molto giustamente, ai bilanci militari quella sincerità che non avevano, perchè la previsione della spesa era troppo sottovalutata.

Il fenomeno continua intensamente anche nel bilancio attuale. Anche in questo bilancio 1926-27 abbiamo un notevole aumento delle entrate ed un notevole aumento delle spese. Ma anche in questo bilancio noi avremo, sia pur ridotto, un avanzo. Quest'anno le maggiori spese derivano principalmente dalla politica del Tesoro, e, tanto per citare le maggiori, dico che ci sono 500 milioni destinati alla riduzione della circolazione, ci sono 400 milioni e più destinati al servizio del nuovo prestito del Littorio, più una lunga serie di aumenti minori elencati nel conto del Tesoro. Ciò nonostante il bilancio in corso dà, nella situazione dell'aprile u. s., un avanzo di 226 milioni. Un avanzo un po' minore dell'avanzo corrispondente del bilancio precedente per quanto nella situazione del Tesoro il ragioniere generale dello Stato, persona proba e stimabilissima, aggiunga un conteggio per dimostrare che in realtà, confrontando correttamente l'avanzo attuale con quello dell'anno scorso, esso risulterebbe maggiore. Dice infatti il De Bellis che quest'anno abbiamo nelle spese effettive 218 milioni per le costruzioni ferroviarie, che prima non c'erano, nonchè 416 milioni per la riduzione della circolazione, che non c'erano neppure esse. Epperò se si tien conto di queste spese l'avanzo attuale supererebbe l'avanzo corrispondente dello scorso anno. Ma è un ragionamento nel quale posso convenire... così... fino ad un certo punto.

Posso convenire per quanto riguarda le spese per costruzioni ferroviarie, ma non per quanto riguarda la spesa per la riduzione della circolazione, la quale è una spesa; l'anno scorso non c'era, quest'anno c'è; e bisogna tenerne conto e considerarla come una spesa. Ad ogni modo l'avanzo c'è, per quanto minore, poichè il 1925-26 fu in condizioni eccezionalmente favorevoli. Il bilancio è ancora sano, ma l'aumento delle spese continuative è tale che deve, non dirò impressionarci, (io non mi impressiono mai, perchè ho fiducia illimitata nel mio Paese e anche nel Governo) ma indurci a vigilarlo con ogni cura.

Onorevoli colleghi, bisogna assolutamente frenare l'aumento delle spese! Non chiedo economie, perchè le economie sono difficilissime, direi quasi impossibili; chiedo che si freni l'aumento delle spese; che non si votino nuove spese; chiedo che finalmente si arrivi col 1927-28 a non vedere più, come vediamo quest'anno, come vedemmo l'anno scorso, due miliardi di maggiori spese sulle spese preventive. L'anno scorso, ripeto, si trattava soprattutto di sistemare i bilanci militari, oggi si tratta di spese che afferiscono alla politica del Tesoro, ma ora basta.

Dà enorme importanza all'assicurazione di bilancio che un prelievo sull'avanzo, come è stato fatto nel 1925-26 non sarà più ripetuto. È un prelievo sul quale molti, direi quasi tutti i competenti, hanno espresso gravi dubbi. E pur riconoscendo le ragioni impellenti, che vi hanno spinto il Governo, siamo fermamente convinti che tale prelievo sugli avanzi futuri non deve più effettuarsi.

Fortunatamente l'impegno a non ripeterlo si legge nella completa esposizione finanziaria del ministro.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Glielo ripeto.

ANCONA. Lo ringrazio moltissimo e ne prendo atto.

CORBINO. E, se quelle spese erano necessarie, perchè parlarne?

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

ANCONA. Ci sono delle situazioni, onorevole Corbino, nelle quali bisogna sapere rinunciare anche a spese necessarie. Già questo concetto della necessità è molto elastico; molte volte si dice necessario quello che realmente non lo è, e poi il rimarco è un monito per l'avvenire.

È assolutamente necessario, onorevole Corbino, di mantenere l'avanzo del bilancio; è una necessità ineluttabile, come quella di mantenere la cassa ben fornita. Una volta si diceva: basta l'avanzo del bilancio, oggi ci vuole avanzo e cassa ben fornita, perchè non si ripetano le situazioni pericolosissime di bilanci in avanzo, e di cassa vuota. L'abbiamo constatato noi, e peggio ancora altre Nazioni. Bisogna che queste situazioni non si ripetano. Per tutti questi motivi credo che sia dovere fondamentale, e di sana finanza di tesoreggiare gli avanzi di bilancio e di devolverli in massima parte alla riduzione del debito pubblico.

Nè si dica che il nostro debito è talmente enorme (abbiamo oltre 90 miliardi di debito pubblico) che l'ammortamento non potrebbe avvenire che molto lentamente con gli avanzi futuri, che non saranno molto pingui. Ma io mi accontento anche di mezzo miliardo, se non è possibile un miliardo, perchè l'ammortamento del debito pubblico, ha altresì un grande effetto morale. Ammortizzare il debito pubblico, dà maggiore prestigio e maggiore austerità alla finanza italiana di fronte al mondo intero. Spero e credo che il Governo entrerà in questo ammortizzo sia pur lento del debito pubblico che è la via maestra della restaurazione. Le nazioni a finanza rigida, la battono costantemente, e considerano tale ammortamento come spesa obbligatoria, anche in anni di *deficit*, per mantenere saldo il principio e l'effetto morale.

Concludo dunque sopra questa prima parte: Il bilancio è in avanzo, netto, sicuro; l'avanzo è cristallino. Ma dobbiamo vigilare e frenare assolutamente le spese, mantenere l'avanzo a qualunque costo e con qualunque sacrificio; dobbiamo iniziare una politica di decurtazione del debito pubblico, e destinarvi buona parte degli avanzi futuri, che vi saranno anche se oggi non possiamo illuderci che potranno essere molto vistosi. Il bilancio pure è forte, solido, ma si trova in condizioni difficili. Già il bilancio è sempre stato e sempre sarà in condizioni difficili; perchè l'Italia è un Paese che ha tanti bisogni, un Paese che cresce, si muove, che ha tante aspirazioni. Ma, giova ripeterlo, vi sono dei momenti in cui bisogna battere il passo; andare adagio, non pretendere di soddisfarle tutte rapidamente e, soprat-

tutto, farlo con quella massima economia, che molto spesso non è affatto attuata.

Ricordiamo che abbiamo ancora un miliardo di proventi transitori di guerra, i quali andranno rapidamente scomparendo. Il bilancio deve poi sopportare l'urto della rivalutazione della lira, che non sarà catastrofico; poichè non mi associo affatto alle previsioni catastrofiche del collega Conti, ma bensì a quelle tranquille dell'on. Loria! Il bilancio resisterà. Si ricordi ancora che l'aumento delle imposte, ha un limite: credere che possano aumentare, come sono aumentate fin qui, è un'illusione. Tutto si esaurisce; anche quel pozzò di S. Patrizio che è la ricchezza mobile, che comincia a dare qualche segno, direi quasi, di stanchezza; e si capisce. La ricchezza mobile attuale si riferisce ancora agli anni grassi; ma fra non molto si riferirà agli anni di crisi, e non vi saranno più gli aumenti di centinaia di milioni; gli aumenti ci saranno, ma molto più lenti.

Per tutte queste considerazioni, ripeto che il bilancio è buono, saldo. Non avremmo preoccupazioni se il Presidente del Consiglio imporrà, con tutta la sua forza e la sua autorità un freno a nuove e maggiori spese. Non possiamo assolutamente permetterci il lusso di aumentare in questo modo le spese.

Prima di finire questa prima parte, avrei da fare qualche osservazione formale. Ma in materia di bilancio, anche la forma, ha una grande importanza; perchè il bilancio deve essere chiaro, deve essere capito, non solo da noi che lo studiamo in modo speciale, ma da tutti e specialmente dai parlamentari. Diamo al bilancio, onorevole Volpi, una forma più chiara, più evidente. Il Governo fascista ha il merito di aver creato questo « conto del Tesoro »; che è un bel conto, che onora la finanza italiana, e non ha niente a che fare con quel conto incartapecorito che avevamo prima, e che sembrava compilato per non far capire niente. Mantenetelo chiaro, onorevole Volpi. Ad esempio abbiamo sempre detto di semplificare la struttura del bilancio. C'erano tre categorie: 1ª entrate e spese effettive; 2ª, costruzioni ferroviarie; 3ª movimento di capitali.

Avete abolito la seconda categoria, quella delle costruzioni di strade ferrate. Benissimo.

Ma dove le avete messe? Nelle spese effettive straordinarie! Sono al loro posto? No! Non mi pare. Invero, ciò che si spende per le nuove ferrovie è una spesa patrimoniale delle ferrovie. Le ferrovie sono un'Azienda autonoma, completamente a parte, che non deve avere nessun contatto con il bilancio, se non una volta all'anno, quando si chiudono i conti; se vi è un avanzo esse lo versano al Tesoro, se vi è *deficit*, il Tesoro lo colma. All'infuori di questo non vi deve essere nessun contatto; sia per la chiarezza dei conti, sia perchè il Paese sappia cosa costano e cosa rendono le ferrovie. Quando si fa una spesa nuova è una spesa patrimoniale; e siccome le ferrovie debbono, come ogni azienda industriale, avere il loro bilancio di esercizio ed il loro bilancio patrimoniale, a me pare che questa spesa dovrebbe essere inserita nel bilancio patrimoniale delle ferrovie. Ora non sono al loro posto.

Io vorrei rendere sincerissimo il bilancio delle ferrovie, anche a costo di ridurlo passivo. Ci sono ad esempio quei tali 5 miliardi che rappresentavano il costo delle ferrovie quando sono state cedute all'Azienda di Stato, che sono scomparsi nel bilancio, ma che pesano sul debito pubblico con altrettanto consolidato. Bisognerebbe per sincerità ferroviaria tener conto degli interessi corrispondenti, anche, lo ripeto, se renderemo le ferrovie passive. È un concetto economico che si può sostenere questo che le ferrovie debbano essere passive. Esso significa che chi sta a casa, non viaggia, nè fa viaggiare, deve pagare qualche cosa a favore di chi viaggia e fa viaggiare! Le ferrovie sono tale strumento di benessere economico collettivo, che si può sostenere anche questa tesi.

In sostanza, ciò che io desidero, è che siccome lo Stato assume sempre in più larga misura questi servizi industriali, ognuno di questi servizi abbia il suo bilancio chiaro e preciso, in modo che il paese possa sapere quanto costa e quanto rende. Questa è chiarezza del bilancio.

Altra osservazione: la seconda categoria del bilancio è costituita dal *Movimento di capitali*. È necessario che sia conglobata nel bilancio e sommata alla prima delle entrate e spese effettive? Movimento di capitali, si-

gnifica situazione patrimoniale. Era tenuto a parte dal vero bilancio d'esercizio dello Stato, che è costituito soltanto dalla prima categoria. Tanto è vero che quando voi parlate di avanzi effettivi, vi riferite soltanto alla prima categoria; appunto perchè essa sola rappresenta il vero bilancio dello Stato.

Studiate, onorevole Volpi, se è il caso di una riforma in questo senso. Mi permetto di proporla, animato dal concetto fondamentale di rendere più chiari che sia possibile i conti dello Stato. In tema di finanza è bene che il pubblico abbia dei documenti semplici, sintetici, uso inglese, i quali, con poche cifre diano in larga sintesi la situazione finanziaria dello Stato. A parte stieno la situazione patrimoniale, ed i bilanci d'esercizio delle Aziende speciali che lo Stato ha assunto.

Ad esempio, voi avete dato 200 milioni all'onorevole Conti per l'Azienda petroli, ed avete fatto benissimo. E li avete messi al loro posto, nel movimento dei capitali, appunto perchè è una spesa patrimoniale che non ha nulla a che fare col bilancio dello Stato. Bisogna adottare sempre lo stesso criterio, e non fare per una spesa in un modo e per un'altra analoga in modo opposto. Dunque il bilancio sia limitato alla prima categoria: entrate e spese effettive; al suo fianco la situazione patrimoniale dello Stato costituita dal movimento dei capitali.

E con queste osservazioni finisco senz'altro la prima parte del mio discorso e passo alla seconda, e cioè alla rivalutazione della lira.

LA RIVALUTAZIONE DELLA LIRA.

Ricorderò brevemente i precedenti ordini del giorno coi quali il Senato, anche su proposta del mio illustre maestro on. Luzzatti, alla cui memoria mando un reverente saluto, raccomandava al Governo la politica della rivalutazione della lira. Bisogna riportarsi a quei momenti, a quella angosciosa e continua discesa del valore della lira, per capire la necessità che noi affermavamo di cambiar rotta, di iniziare una politica di rivalutazione, netta, ferma, recisa; di opporsi a quelle tendenze che si facevano vive per aumentare la circolazione, per aumentare l'inflazione già ecces-

siva, e ciò proprio quando la lira stava scendendo da 120 a 130 e a 140, sfiorando persino il 150 rispetto alla sterlina. Scivolava cioè su quella china pericolosa, minacciando di non fermarsi più e di condurci direttamente al disastro monetario, che è il fallimento completo materiale e morale della Nazione! Con quegli ordini del giorno, allora votati all'unanimità dal Senato, noi abbiamo consigliato al Governo la rivalutazione della lira.

Dopo quegli ordini del giorno è venuto il discorso di Pesaro. Orbene, io dico che i servizi che l'onorevole Mussolini ha reso al paese non si contano più, ma quello di Pesaro è certo uno dei maggiori e migliori! Sì, perchè con quel discorso egli ha dato un colpo di timone reciso ed ha indicata la rotta, per me sana, per me indispensabile (ne dirò subito il perchè) della rivalutazione della lira. Io debbo mantenermi nell'ordine di idee espresso allora, e debbo dichiarare che con quegli ordini del giorno noi non abbiamo mai inteso di auspicare una rivalutazione al 100 %; noi abbiamo detto che bisogna entrare nella via della rivalutazione, salvo poi prendere consiglio dagli eventi per le decisioni avvenire. Il punto d'arrivo sulla via della rivalutazione è e non può essere ancora che una nebulosa.

Noi siamo stati accusati di avere consigliato questa politica, che, secondo taluno, rovina il Paese, perchè oggi si parla addirittura di rovina dell'economia nazionale, dell'agricoltura, dell'industria, e se ne parla apertamente spesso con scoraggiamento sciocco e ben strano! Per conto mio dichiaro che questi rimproveri mi hanno lasciato completamente indifferente, anche quando mi sono venuti da amici stimatissimi, alcuni dei quali siedono in questa Aula. I rimproveri bruciano quando sono giusti; quando sono ingiusti non incidono: questo rimprovero è ingiusto perchè la via della rivalutazione è, a mio avviso, la via maestra della restaurazione finanziaria.

Prima di dire il perchè, lasciate che io ricordi un poco quello che è stato il periodo della inflazione e lo confronti con quello che oggi è il periodo della deflazione.

La inflazione noi l'abbiamo tutti vissuta: tutti abbiamo visto quello che ha prodotto non solo da noi, ma altresì identicamente negli altri paesi, per fenomeni e conseguenze in-

siti nell'essenza stessa della inflazione! Denaro abbondante, affari facili, banche che dànno il denaro a tutti, anche a quelli che non lo vogliono, esportazioni facili, sviluppo industriale, pullulare di Società anonime, magari con programmi sballati, magari per la fabbricazione del vento e delle mosche, ma questo non conta! E poi trafficanti che si arricchiscono e dell'arricchimento fanno spesso malo uso. Nell'ombra, intere classi sociali che soffrono e tacciono; e sono le classi più feconde di bene: i lavoratori del pensiero, dell'intelligenza, i funzionari, tutti coloro che vivono di redditi fissi, e poi le opere pie, le vedove, i pupilli ecc.! Tutti costoro hanno ridotto il loro tenore di vita, hanno lasciato il passo e gli agi pur modesti ai nuovi arricchiti, e qualche volta, hanno crudelmente abbassato il tenore minimo dell'esistenza, ed hanno visti sfumati i risparmi accumulati nelle vite lunghe operose ed oneste!

Ho detto commercio facile, esportazioni sicure, industrie che si sviluppano. Io non voglio intrattenermi su questo punto, perchè il senatore Loria ha dimostrata or ora tutta l'illusione di questi creduti vantaggi economici che poggiano sull'inflazione. Ripeterei male ciò che egli ha detto così bene. Il senatore Loria ha ricordato che il benessere fittizio dell'inflazione finisce sempre male. Abbiamo visto in Germania che cosa è successo del simbolo più mastodontico dell'industria sviluppata sulla svalutazione del marco; alludo al crack Stinnes! Ecco come finiscono i castelli di carta eretti sull'inflazione!

Veniamo ora alla deflazione! Il quadro si inverte! Le industrie e i commerci scontano i vantaggi goduti.

Chi ha guadagnato prima, comincia a soffrire ed a perdere. È naturale! Inflazione e deflazione, sono stati patologici che recano in grembo dolori e lacrime. Ma soffre chi ha goduto... spesso anche troppo. Le classi benemerite che hanno tanto sofferto cominciano a risollevarsi alquanto. Senonchè, mentre esse soffrono in patriottico silenzio, le classi industriali commerciali ed agricole, levano alte grida, ed affermano che non si tratta d'un loro danno transitorio, ma bensì della rovina di tutta l'economia nazionale.

Ecco perchè bisogna loro rispondere. Perchè

qui sta il punto fondamentale! Se la deflazione giova al Paese, si pianga pure; vi siano pure dei dissesti! Che cosa contano? Cosa conta la morte di qualche industriale rachitico? Per uno che muore, ne nascono 10! La questione è di sapere dov'è l'interesse nazionale! E siccome come dissi c'è della gente che grida e c'incolpa di fare il danno della Nazione, bisogna dimostrare che i danni, i dolori ci sono, perchè ci devono essere; ma sono necessari nel supremo interesse del Paese, essendo la rivalutazione della lira una assoluta necessità.

Si chiede: ma perchè tutto questo sconquasso? Si stava così bene con la sterlina a 120 e a 140! Le esportazioni andavano benissimo, il commercio si dilatava, le industrie guadagnavano! Perchè questo sconquasso della rivalutazione?

Orbene, eccone i motivi.

Primo motivo: c'è una questione morale, e molto grossa. La eccessiva svalutazione della lira è il fallimento morale del paese, non ho bisogno di dirvelo. Ora io non accetto la teoria che per le Nazioni non esistano le questioni morali. Penso che per esse esistono come per gli individui e che bisogna rispettarle.

Il Capo del Governo lo ha detto benissimo nel suo discorso di Pesaro, colle seguenti giuste parole: « Difenderò la lira italiana sino all'ultimo sangue; non infliggerò mai a questo meraviglioso popolo italiano, che da 4 anni lavora con grande disciplina, l'onta morale e la catastrofe economica del fallimento della lira ». (*Vive approvazioni, applausi*).

L'onta morale! Ci sono delle Nazioni che trascurano e possono trascurare le questioni morali; ma sono quelle che non hanno nè passato nè avvenire. L'Italia, che ha un grande passato ed un grande avvenire, non può, non deve trascurare le questioni morali!

Del resto, guardiamoci attorno, e vediamo come si conducono i paesi a finanza veramente rigida, primo fra tutti l'Inghilterra! Quali e quanti sacrifici s'impongono per la rivalutazione della loro moneta! L'Inghilterra non ha indietreggiato di fronte allo spauracchio della disoccupazione: ha avuto milioni di disoccupati; fabbriche chiuse; l'esportazione decimata; le tassazioni acerbamente aumentate. Si sa infatti che in Inghilterra le grosse fortune

sono duramente colpite dal fisco; come in Italia e forse più! Nè si dica che in Inghilterra tutto ciò si è potuto fare, perchè la sterlina era poco svalutata! Questo non conta perchè io non faccio questione di quantità, nè sono qui a sostenere la tesi della rivalutazione completa della lira nostra così svalutata! Faccio questione di indirizzo! Una Nazione come l'Italia deve rispettare questa questione; e fare anch'essa qualunque sacrificio per la rivalutazione della lira! Dice un proverbio inglese che anche nella vita delle nazioni: *Honesty is the best policy*, ossia che anche per le nazioni la migliore astuzia è ancora l'onestà. A lunga scadenza è sempre così!

Secondo motivo: La svalutazione della lira conduce fatalmente a spostamenti di ricchezza e di redditi, che avvengono sempre a danno delle classi, non dirò le più degne, ma le più feconde di bene! Sono quelle che come già dissi soffrono di più. È necessario ristabilire in Italia un migliore equilibrio, non per questione morale, perchè questa l'ho fatta prima, ma perchè conviene all'economia del paese di risollevarle queste classi, che, nel silenzio onesto ed operoso, sono le molle del progresso. Non tutti avvertono come alla radice di ogni progresso e di ogni innovazione utile alla collettività, ci sieno sempre lo studio e la scienza. Esaminate qualunque progresso tecnico, andate in fondo a troverete sempre lo studio e la scienza! Tanto che i paesi a vero e sano sviluppo economico devono, ed è nel loro interesse, onorare moralmente e materialmente le classi sociali che producono nel campo intellettuale. Ricordate la Germania nei suoi belli anni! Ora la svalutazione sacrifica, queste classi, con grave danno nazionale. E nel nostro paese siamo ancora a tale punto, a tale dannoso squilibrio, che il facchino del porto guadagna più di un professore di Università. È necessario ristabilire un migliore equilibrio! E ciò non si può ottenere che colla rivalutazione della lira. Colla svalutazione non è possibile migliorare tale danno, figlio dell'inflazione!

Terzo motivo: la svalutazione funziona in modo tale che ha in se stessa il germe del peggioramento. Essa tende a peggiorare automaticamente. Quando si ha una moneta svalutata, questa ha in se stessa la tendenza automatica a svalutarsi sempre di più. Ram-

mentate che quando la sterlina era a 140 si levarono alti clamori perchè si aumentasse la circolazione. Si pretendeva pazzamente che il torchio funzionasse di nuovo! Fu allora che noi presentammo i primi ordini del giorno: e dopo poco il Capo del Governo pronunziò il suo discorso. Quando la svalutazione è già grande, come lo era da noi, non basta dunque fermarla; ma bisogna dare un colpo maestro al timone per tornare indietro! Era necessario il colpo di Pesaro anche per la ripercussione morale, che fu immediata, e poi rafforzata dai noti provvedimenti concreti di deflazione.

Quarto motivo. Qui i miei appunti dicono di indicare come quarto motivo l'illusione dei guadagni e dei traffici derivanti dalla progressiva svalutazione della carta, guadagni che non sono nè reali nè duraturi. Ma questo motivo pure importante fu dimostrato or ora da Loria, e quindi per brevità lo salto a piè pari.

Quinto ed ultimo motivo: e questo a mio avviso è molto importante, perchè tocca proprio la base della vita economica, e si chiama *il risparmio*. Onorevoli colleghi, siete voi contenti del risparmio italiano? Io no! Non è quello che dovrebbe essere: è assai minore; non si risparmia come sarebbe doveroso. Non ho bisogno di dirvi, onorevoli colleghi, che cosa sia il risparmio nella vita delle nazioni, e specialmente per una nazione non ricca, ed assetata di capitali come la nostra. Il progresso vero e duraturo di una grande nazione si basa su due elementi fondamentali indispensabili: bisogna risparmiare e fare dei figli! Il Paese che non risparmia e che non aumenta la popolazione è fatalmente destinato a decadere! Non parliamo ora dei figli, questione importante, ma estranea all'argomento: ne ha parlato il Presidente del Consiglio, che sente questi problemi, nel suo ultimo discorso alla Camera. Parliamo invece del risparmio! Or bene. Se voi esaminate l'andamento del risparmio nei suoi veri serbatoi, che sono le Casse di risparmio postali ed ordinarie, vedete che va pur leggermente diminuendo; aumenta leggermente nelle Banche, ma lì non ha il carattere di risparmio puro. Nelle Casse di risparmio esso diminuisce. Nelle Casse di risparmio postali nel 1913 c'erano 2 mila e 90 milioni; nel 1927 ce ne sono circa 10 mila: vi è soltanto un aumento del 447 per cento; troppo poco in con-

fronto allo sviluppo del paese ed alla svalutazione. Nelle Casse di risparmio ordinarie da duemila e seicento milioni siamo passati a circa undici mila, con un aumento del 465 per cento soltanto. Anche qui troppo poco. Esso è aumentato di più nelle Banche locali e di credito, ma nel complesso rimane molto al disotto di quello che dovrebbe essere. Voi sapete quale bisogno di capitali noi abbiamo in questo momento e cosa stiamo facendo. Stiamo chiedendo a prestito all'estero. L'estero ce lo dà molto volentieri, perchè prestare all'Italia è sempre un buon affare. L'Italia è un Paese onesto che ha sempre pagato tutto e tutti. I forestieri da 40 o 50 anni ci hanno portati i loro capitali; sono venuti a fare i primi impianti a gas, di tranvie, di ferrovie, di bonifiche, di grandi Banche, vennero, fecero i loro affari, e poi se ne andarono con lauto guadagno.

A poco a poco a forza di risparmio li avevamo pagati tutti; non avevamo più debiti, avevamo riacquistato anche la rendita posseduta dall'estero. Ora torniamo da capo. Torniamo a indebitarci! E come! E con che rapidità. Oltre ai 100 milioni di dollari Morgan presi a prestito dal Governo, i privati hanno avuti altri 200 e più milioni di dollari. Abbiamo autorizzato gli Istituti di credito fondiario ad emettere obbligazioni all'estero; abbiamo autorizzato certe industrie private a fare per conto loro e ad indebitarsi all'estero. E tutto ciò oltre ai debiti di guerra interalleati! Fra interessi e ammortamenti ne abbiamo per quasi 50 milioni di dollari all'anno, senza contare i debiti coll'Inghilterra! La situazione è tutt'altro che facile!

Ora, quando si chiede denaro a prestito all'estero; quando ce n'è tanta necessità, non vi pare, onorevoli colleghi, che primo dovere sarebbe quello di risparmiare un po' di più a casa propria? Di risparmiare il più possibile? Ciò non avviene; e perciò ritengo che primo dovere nostro sarebbe di risparmiare un po' di più internamente. Allora soltanto potremo chiedere all'estero con coscienza tranquilla! Ma, onorevoli colleghi, il sentimento affievolito del risparmio, non lo ravvivate se non rivalutate la lira. E si comprende! Perchè si deve risparmiare? che spinta c'è al risparmio? Quando la lira non si rispetta più, quando

non si ha più fiducia nella lira, quando si teme che una lira risparmiata oggi, domani non sia più che 80 oppure 70 centesimi, non si risparmia più. Date al popolo la convinzione che la lira messà da parte oggi, sarà ancora una lira domani, o magari una lira e dieci posdomani, e vedrete rifiorire il risparmio! È questione fondamentale; in Italia abbiamo estremamente bisogno che il risparmio vada aumentando! Adagio cogli indebitamenti all'estero! Sforziamoci di provvedere il più possibile ai nostri bisogni coi nostri risparmi! Ecco, onorevoli colleghi, quali erano e sono i motivi fondamentali, per cui era assolutamente necessaria la rivalutazione. Certo è una politica che ha molti nemici! Intere ed anche benemerite classi sociali potenti, organizzate, come industriali, agricoltori, commercianti, mal si adattano al danno transitorio di questa rivalutazione! E se non ci fosse un Governo forte, la rivalutazione la strozzerebbero in culla! Per fortuna c'è Mussolini che tiene duro! Bisogna tener duro, perchè è la via maestra; e dopo questo periodo transitorio di perdite e di dolori, avremo la finanza risanata.

Su di un punto solo do ragione agli industriali. Essi dicono « andate adagio ». Hanno ragione! Per motivi d'ordine superiore, la rivalutazione in questo primo periodo è stata troppo rapida. Adagio! Date tempo ai cicli produttori, industriali e commerciali, di compiersi, di adattarsi, senza toccare coi propri estremi, valori della lira troppo differenti, ciò che aggrava le perdite!

La rivalutazione porta già in sé dolori, e perdite: bisogna alleviarli, ma non già intensificarli, andando troppo presto! Quindi bisogna andare più adagio; con passo fermo, ma lento. Voi chiederete: ma come si fa?

Si può. Credo che se è molto difficile frenare l'ascesa dei cambi quando i cambi si inaspriscono, è assai più facile frenarne il miglioramento! I mezzi tecnici non mancano, specie quando la Tesoreria — ed è il caso nostro — è ricca di valute estere e nazionali. E fino a che punto? Questo non so! Dunque... adagio fino al punto d'arrivo, che il punto di arrivo è ancora una nebulosa!

Ed ora due parole agli industriali che si dicono i più danneggiati, specie per l'esportazione. Ha parlato per loro uno dei migliori

industriali d'Italia, il nostro collega Ettore Conti. Io credo di conoscerli abbastanza bene, perchè li seguo da 30 anni circa; dal di fuori, dove si vede meglio. Ora noi avemmo ed abbiamo degli industriali veramente meravigliosi. Ricordate i primi; forse i migliori. Quelli che hanno creato la grande industria attorno al 1880? Quando il Tosi di Legnano costruiva macchine a vapore che mandava in Inghilterra ed in Germania, perchè erano migliori delle inglesi e tedesche (domandatelo all'on. Belluzzo), quando Pirelli fondava l'industria della gomma; quando la prima generazione dei cotonieri, come i Crespi, i Turati ed altri, fondavano le magnifiche tessiture e così i Rossi per la lana e tanti altri.

Questi meravigliosi industriali ci sono anche oggi: guardate quello per esempio che hanno fatto in questi ultimi anni gli armatori, creando quella superba flotta di transatlantici come il *Duilio*, il *Giulio Cesare*, i tre *Conti* del Lloyd Sabauda ecc., tanto che la stessa Inghilterra ne teme.

E come non lodare abbastanza le automobili della Fiat, ed i magneti del Marelli? E quel modesto industriale che si è sepolto ad Ivrea, creando una magnifica macchina da scrivere italiana? e così via dicendo. Dunque se li considerate uno per uno, avete esempi magnifici. Ma se li considerate nel loro insieme, se considerate l'industria nel suo complesso, voi dovete criticare severamente la mancanza assoluta di coordinamento, di ordine, di fusione degli sforzi, per cui tanto lavoro va sprecato, tanto fosforo va consumato in pura perdita. Non c'è industria che non abbia eretti stabilimenti eccessivi, il doppio, il triplo, a volta persino il decuplo del necessario!

Potrei citare un esempio, l'industria del materiale ferroviario, la costruzione di locomotive e di vagoni. Io non so più quante siano queste fabbriche.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Sono cinquanta.

ANCONA. Di queste cinquanta ce ne saranno otto grosse. Una sola: la Breda basterebbe per tutta l'Italia! E le altre come possono vivere?

Esportare? Ma non è facile esportare materiale ferroviario; non si può vivere sulla esportazione di locomotive e di vagoni. Ve-

dedite che sperpero enorme di energia dovuta agli industriali, ed un po' — diciamo la verità — a certe leggi! Quante leggi industriali dannose non si dovettero votare durante la guerra! Ricordo che si esoneravano dai sovrapprofitti di guerra, quelli che erigevano certi stabilimenti, e che ci sono stati industriali che hanno eretto stabilimenti, sapendo di far male, piuttosto che dare i sovrapprofitti al fisco! Ed è sempre stato così, troppe fabbriche! Si è arrivati a questo colmo assurdo; di creare zuccherifici dove la barbabietola non allignava! Naturalmente si sono dovuti abbattere! E non parlo di cantieri eccessivi! Ne ha parlato ieri l'on. De Vito nel suo bellissimo discorso! Cantieri nuovi che non hanno mai battuto neanche un chiodo! C'è un cantiere a Mondello presso Palermo, che è costato 60 o 70 milioni, che non ha battuto un chiodo e non farà mai niente! Come se noi dovessimo fare navi per tutto il mondo, dimenticando che ci sono i cantieri inglesi; e che quelli efficacissimi della Venezia Giulia, tornavano in famiglia! E così per tutta l'industria. Onorevole Conti, creda che ho perfettamente ragione quando deploro tanto sperpero che aumenta le spese inutili, e quindi i costi di produzione! Ecco perchè sono necessarie quelle epurazioni, quel programma comune che invocava il ministro Belluzzo nel suo discorso, quando auspicava le concentrazioni orizzontali! Quest'anno per la prima volta, dopo 30 anni, Breda e Miani i grossi costruttori di materiale rotabile ferroviario, non hanno dato dividendo! È la crisi che s'abbatte; è l'espiazione per tutto questo disordine sperperante. Onorevole Conti, penso che mettendo un po' di ordine in questo si possa risparmiare molto nelle spese generali, e ridurre i costi di produzione! Perchè è tutto lì! Vi lagnate che coi costi attuali di produzione non potete esportare, non potete lottare colla concorrenza estera. Ma avete proprio la coscienza tranquilla di avere ridotti i costi di produzione in Italia al minimo termine? No! c'è ancora un notevole margine! Insomma se perderete l'ultra protezione dell'alto cambio, dovrete compensarvi colla riduzione dei costi che è possibile, e costituirà una base ben più sicura e duratura degli alti cambi, per loro stessa natura soggetti a fluttuazioni dannose! Ed

ora, onorevoli colleghi, una osservazione fondamentale sulla rivalutazione! Quando si parla di rivalutazione bisogna intenderla come cosa organica. Come l'inflazione ha tutto investito e tutto gonfiato, così tutto si deve ridurre colla deflazione. Dico tutto: anche le imposte, onorevole Volpi, anche quelle, ed anche il prezzo dei servizi pubblici, onorevole Ciano.

Voi ne siete persuasi, e qualche cosa avete già fatto in questo senso. Ma molto bisognerà fare ancora. Così le ferrovie hanno cominciato a ridurre le tariffe, ma dovrebbero fare di più. Esse hanno oggi due vantaggi notevolissimi: la riduzione del caro-viveri; ed il risparmio sul carbone che è già notevole, perchè 60 lire di minor prezzo su quasi 3 milioni di tonnellate, danno 180 milioni di risparmio. Insomma io dico che la rivalutazione deve essere completa, organica e deve portarsi su tutti gli elementi economici della vita.

L'onorevole Mussolini ha cominciato con grande coraggio a ridurre il caro-viveri agli impiegati dello Stato. Per ora è una prima riduzione, a questa seguiranno altre riduzioni, ossia altri sgravi di bilancio! Pensate che la riduzione attuale del caro-viveri porta già a 350 milioni di sgravio all'anno; e che quando il caro-viveri fosse tolto completamente a tutti gli impiegati statali contemplati, darebbe uno sgravio di un miliardo! Sono necessarie queste economie, queste diminuzioni di spese per fronteggiare quelle che saranno le perdite del bilancio per la rivalutazione della lira, ed anche quelle per la crisi che senza dubbio si attraversa.

Ecco perchè, onorevole Conti, la rivalutazione non sarà così disastrosa come Lei crede, neanche per il bilancio dello Stato!

Quando essa sia organica e completa, anche il bilancio dello Stato si sistemerà nuovamente ma su basi più sicure, molto più solide di quelle tali quote di cambio che danno quasi 2 miliardi! Bella base! Figuratevi! È il cambio pei dazi doganali! Più la lira si svaluta, e più quest'entrata aumenta! Cosicché ove la lira ed il paese andassero completamente alla malora, questa voce salirebbe a molti miliardi, ed il bilancio sarebbe in avanzo! Il paese... fallito, ed il bilancio con un'avanzo di miliardi di...carta straccia!

In questa politica di completa rivalutazione,

s'inquadra perfettamente la lotta contro il caro-vita, lotta che bisogna combattere sempre più aspramente. Tutti parlano di diminuzione di prezzo, tutti dicono che si riducono i prezzi: ma credete voi che siano sinceri? Non lo credo! Spesso è un'indegna commedia; vi è una resistenza sorda, un'ostruzionismo feroce alla riduzione di prezzi. Non si vogliono ridurre! Si dice che si riducono, ma si riduce del minimo necessario ad ingannare il controllo; ed il consumatore, come sempre, è gabbato! È l'anima inflazionista; sono i comodi metodi inflazionisti che permangono! Ho qui un rapporto di una società per la pesca, che non vi leggerò perchè sarebbe troppo lungo. Vi dirò soltanto che questa società avendo incominciato a pescare delle grandi quantità di pesce sulle coste africane e a sbarcarlo sulle nostre sponde, si è trovata di fronte la coalizione dei grandi incettatori di pesce, i quali non vollero prenderlo, perchè era troppo, onde i prezzi avrebbero dovuto scendere! Essi imposero alla società di gettare a mare una parte di quel pesce e di non portarne più tanto in Italia (*commenti*). E siccome il pesce fresco non si conserva e la società non aveva organizzazioni di vendita al minuto, dovette cedere! Ecco come si riducono i prezzi del pesce, che all'origine costa circa 5 lire al chilo ed al consumo circa lire venti.

E questo non è un fatto isolato: vi è una lotta, un'ostruzionismo contro il ribasso dei prezzi e si deve assolutamente vincere, anche se fosse necessario un po' di manganello! Il piccolo commercio, nelle sue pretese di guadagno, è assolutamente eccessivo; ha ancora l'abitudine del grosso guadagno non sudato; ha ancora la mania di arricchire rapidamente, tristissimo retaggio dell'inflazione e della guerra! La guerra suscita nobilissime qualità e virtù spirituali e morali; ma nel campo economico lascia sempre tracce disastrose! Molti degli attuali malanni dell'industria trovano la loro radice negli anni di guerra. Io negavo in quegli anni ai produttori dello Stato il titolo di industriali: voi siete, io dicevo, soltanto dei produttori e niente altro! L'industria è ben altra cosa: essa studia, raffina, produce a buon mercato, lotta e vince nell'agone mondiale! Questa è industria! Ma quando si produce per lo Stato, che compra tutto, e paga tutto, e

spesso paga lautamente anche se difettoso e mal fatto, questa non è industria, è soltanto produzione. Ebbene tutto ciò che ancora rimane di marcio, di questa produzione, e di questi sistemi del piccolo commercio usuraio bisogna eliminarlo, e fortunatamente la rivalutazione della lira vi contribuirà! Le industrie ed i commerci sani ed onesti rimarranno in piedi; gli organismi forti supereranno la crisi. Scompariranno i rachitici, gli impotenti, i disonesti che sono un peso dell'economia nazionale e sarà tanto di guadagnato. Sarà un processo di salutare epurazione; forse doloroso, ma alla fine utile.

Ho finito, onorevoli colleghi. Debbo una parola di giusta congratulazione al collega Mayer, che ha fatto anche quest'anno, una magnifica relazione. Ma soprattutto devo ringraziare voi, onorevoli colleghi, che mi avete lasciato parlare sì a lungo, accordandomi tanta deferente, ed onorifica attenzione. Spero che quello che ho detto, frutto di salde convinzioni, non l'avrò detto inutilmente.

Finisco con l'esprimere la mia fiducia, cieca, assoluta, perchè nel mio animo non c'è nebbia, ma luce, che questa crisi della rivalutazione attesa, naturale, e che quindi non deve sorprendere nessuno, sarà salutare: un processo di revisione, una epurazione delle nostre forze morali, finanziarie ed economiche. Se vi saranno dei feriti, poco male! Il Paese superando questa crisi, ne uscirà ritemprato! Le perdite saranno transitorie; ma l'economia si assiderà sopra una valuta stabile, ossia su un fondamento incrollabile; non sopra un fondamento mobile, quale è il fondamento della valuta che non si sa cosa sia, nè la consistenza, nè il punto d'arrivo, e che rende perciò incerto ed illusorio ogni preventivo!

Chiudo con un augurio, anzi con una certezza, e cioè che un paese forte come il nostro, guidato fortemente dall'on. Mussolini, perchè ci vuole una guida forte, per superare questa crisi, la vincerà. Vinceremo tanto più presto, quando più ci ispireremo tutti ai più alti doveri ed alle più alte rinunzie patriottiche. Una nazione come l'Italia, che deve avere ed avrà un grande avvenire ne uscirà ritemprata! (*Approvazioni*).

Con questo augurio chiudo, affinchè il Senato, sia pure colla mia parola che è la più

modesta, dica al Paese, ai pavidì, a coloro che trepidano, che vedono il disastro, che non c'è proprio nessun motivo d'ansietà, nessun fondamento di paura. Dica il Senato che da questa crisi usciremo rafforzati. Così l'Italia nostra potrà più rapidamente ascendere su, su per l'erta difficile e sanguinosa del benessere e della civiltà. (*Vivissimi applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ricci Federico.

RICCI FEDERICO. Mi propongo per prima cosa di esaminare alcuni particolari del bilancio. L'esame è facilitato dalle pregevoli relazioni della Giunta del bilancio e della Commissione di finanza. Dalle quali traspare una certa preoccupazione perchè l'incremento delle entrate non sembra valga più a pareggiare l'incremento delle spese.

Il cespite che finora si sviluppò di più e fu fondamento delle maggiori speranze è l'imposta sulla ricchezza mobile. Lo sviluppo è in relazione all'andamento dell'economia nazionale, ma è anche dovuto alla politica tributaria lodevolmente attuata del presente Governo che consiste nel fare accertamenti rigorosi pur riducendo le aliquote. Tale politica fu instaurata dal ministro De Stefani e fu, almeno finora, perseguita dal suo successore.

Ecco come procede nei vari esercizi l'imposta sulla ricchezza mobile:

(Milioni di lire)	Cons. 13-14	Cons. 22-23	Cons. 25-26
Ruoli	260	1313	2500
Ritenute	53	545	914
Altri	33	149	156
	346	2007	3570

Il gettito dei ruoli è ora circa 10 volte quello che era nel 1913. Il gettito delle ritenute è circa 18 volte, essendo salito, malgrado la riduzione dell'aliquota, da 53 a 914 milioni. Le ritenute riguardano, come è noto, gli stipendi dei dipendenti dello Stato e delle Aziende pubbliche. Si può da tali cifre giudicare quanto essi siano cresciuti.

La presente situazione economica ed il delinearsi d'un periodo di crisi induce a credere che il gettito dei ruoli tenderà a contrarsi, specialmente ove si accentui il processo

di rivalutazione della lira; e forse vedremo crescere al passivo una voce che già ha richiamato l'attenzione della Giunta del bilancio. Intendo parlare dei rimborsi di tasse indebitamente esatte che nel consuntivo 25-26 ammontano a 314 milioni contro 24 del preventivo.

Da qualche tempo gli agenti delle imposte hanno ricevuto istruzioni, credo in applicazione della legge sulla ricchezza mobile del 1877, di valersi d'una facoltà, della quale mai s'erano serviti, facoltà da quella legge consentita, ma in condizioni ben diverse dalle attuali.

E così essi inscrivono a ruolo d'ufficio in base al loro apprezzamento, se le commissioni comunali non si pronunciano in tempo (e cioè entro due mesi) sul ricorso del contribuente. Il che avviene frequentemente, data la ressa delle tassazioni e dei ricorsi ed il lento e complicato lavoro delle commissioni. L'antica legge autorizzava l'iscrizione a ruolo di ufficio per ovviare al pericolo che commissioni elette da amministrazioni comunali facessero una specie d'ostruzionismo a favore del contribuente contro l'interesse dello Stato. Ma oggi questo pericolo non vi può più essere e chi dispone l'ordine nel quale i ricorsi sono esaminati è l'agente stesso, che può a piacere far ritardare o accelerare il disbrigo d'una pratica. Se egli vuole, può fare in modo che la Commissione si pronunci in tempo. Se poi malgrado ogni cura vi fosse ritardo, anche più ingiusta sarebbe l'iscrizione d'ufficio.

Tutto questo dà luogo a proteste, a malcontento, a casi di temuti abusi, ed a tassazioni arbitrarie e perentorie che per la loro enormità possono recare gravi pregiudizi e provocare catastrofi. Si dirà che poi viene il rimborso; ma a distanza di tempo, quando il danno può essere irreparabile e può aver determinato un dissesto. Tutta la classe dei commercianti, degli industriali, dei professionisti è esposta a questo rischio.

Per ovviare all'inconveniente che il ricorso mandi troppo in lungo il pagamento all'Erario di quanto potrà esser dovuto, si potrebbe adottare il sistema di far pagare gli interessi di mora, anche ad un tasso molto elevato.

È nell'interesse del bilancio che sul tributo esatto non si abbia più da ritornare. Quei

rimborsi costituiscono un pericolo per l'Erario, tanto più se si dovesse eseguirli con lire rivalutate.

Stà poi a danno del contribuente il fatto che una volta iscritto a ruolo d'ufficio non v'è un termine preciso entro il quale abbia da esser discusso il suo ricorso.

Notiamo che in tutti questi casi trattasi di accertamento induttivo; di quel tale accertamento induttivo che è vastamente applicato in fatto di ricchezza mobile, ma che finora è escluso in materia di tassa complementare. Su questo argomento si diffondono le relazioni sui bilanci, specialmente quella dell'onorevole Tumedei alla Camera; il quale consiglia, sempre in tema di imposta complementare, che si adotti tale mezzo di accertamento.

Invero, così com'è, la complementare rischia di risolversi in una delusione. L'anno scorso era stato previsto un gettito di 200 milioni; quest'anno visto lo scarso risultato ottenuto si limitano le previsioni a 165; e chissà dove scenderemo se vi sarà crisi e si rivaluterà la lira. Le spese poi devono essere enormi. Come dissi l'anno scorso, ci si perde dietro una folla di piccoli contribuenti per somme minime. Vi sono oltre 1,200,000 contribuenti di cui quasi 700,000 sono impiegati dello Stato o di Enti pubblici: e si son trovate in tutta l'Italia appena 2890 persone aventi un reddito superiore a lire 100,000.

Il carattere della complementare è stato completamente snaturato. Si dovevan colpire le grandi fortune. Invece esse sfuggono perchè quasi tutto il patrimonio mobiliare è costituito da titoli al portatore che non vengono dichiarati.

Poichè non si vuole la nominatività dei titoli (e non sarebbe questo il momento di imporla) io rinnovo il voto espresso già altre volte che si ritorni alla ritenuta sul titolo al portatore quale corrispettivo del vantaggio di cui esso gode, d'essere esente dalla complementare e da varie altre imposte. In difetto; se non si procede per mezzo di accertamenti indiziari, la complementare diventa una mistificazione ed è meglio abolirla.

In questo modo è troncato a metà e compromesso tutto il piano finanziario ideato dall'onorevole De Stefani. Egli abolendo ogni criterio di progressività in fatto di ricchezza mobile,

sopprimendo la tassa successione ed introducendo altri sgravi fiscali favoriva i contribuenti agiati; ma poi tornava a colpirli in modo speciale per mezzo della complementare e dell'imposta comunale sulla spesa (in luogo della tassa di famiglia). Tutta questa seconda parte non è stata attuata; ha avuto esecuzione solo la prima parte, a favore dei ricchi.

La Giunta del bilancio esprime ancora il voto, cui mi associo, che si diminuiscano le aliquote delle tasse d'ipoteca e registro, obbligando nello stesso tempo il contribuente ad esser sincero, a dichiarare sempre, a dichiarare la verità. Non v'è che questo mezzo per facilitare e moralizzare gli affari in materia di immobili. E quando tutti i contratti d'affitto dovranno essere registrati (si intende con modica spesa) e non vi potranno più essere contratti fittizi nè contratti cosiddetti verbali non registrati, allora soltanto sarà possibile provvedere in modo giusto ed efficace al controllo dei fitti ed eventualmente alla lotta contro il caro-pigioni.

È stata introdotta una nuova tassa, sui celibi, della quale intendo parlare quasi per fatto personale, perchè appartengo a tale categoria, che è stata oggetto principalmente da parte della stampa d'una quantità di contumelie. È difficile scrutare nel fondo del cuore umano e spiegare perchè uno è rimasto celibe. Talvolta in fondo al mistero stà anche un amore disgraziato o deluso: molte volte sovrasta l'affetto per i famigliari, o il dovere di assistenza verso i vecchi genitori, i fratelli, le sorelle. In genere i celibi sono sentimentali od iper-riflessivi; ed avendo rinunciato alla famiglia propria, sono più degli altri portati alle opere filantropiche e di assistenza umana. Ed io credo che essi saranno lieti di contribuire per 50 milioni all'opera per la maternità e l'infanzia. Ma esaminando il bilancio, mentre trovo questa fra le entrate, non vedo all'uscita il corrispondente stanziamento per l'opera suddetta!

Io vado ancora più in là nei riguardi dei celibi e ben comprendendo le alte finalità che vi muovono, chieggo se non sarebbe opportuno integrare il provvedimento col ristabilire la tassa di successione nel nucleo famigliare, escludendo al massimo il solo caso di successione diretta da padre in figlio.

Tutta questa materia è egregiamente trattata nella relazione sul progetto di legge fatta dall'on. Bergamini e distribuita in questi giorni. Sono messi molto bene in evidenza tutti i casi disgraziati (tubercolotici, epilettici ecc.) in cui la rinuncia alla famiglia dovrebbe essere non già punita, ma premiata; se non che il chiedere al contribuente dichiarazioni circa il suo stato fisico è umiliante. D'altra parte, indipendentemente da ciò, vi sono altri casi in cui la tassa è ingiusta come quando il celibe mantiene i genitori o i fratelli ancora piccoli o la famiglia del fratello defunto. Ed il vedovo solo senza figli, perchè non dovrebbe esser tassato al pari del celibe? Forse sarebbe più pratico adottare un criterio leggermente diverso, ma più vasto ed assorbente, di carattere solo fiscale. Tassare cioè chi non ha persone di famiglia a carico, ovvero stabilire gradi di tasse in ragione inversa del numero delle persone a carico, facendo se si vuole le debite eccezioni come per il clero ecc.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Già fatta.

RICCI FEDERICO. Sì, ma io mi riferisco alla nuova forma di tassazione che propongo.

Voglio ancora fare un'osservazione di indole costituzionale. Il decreto-legge non definisce affatto questo tributo, ma rimette tutto, senza limitazioni, al regolamento, che come al solito viene poi compilato dalla burocrazia. Era meglio fare subito un decreto-legge completo; o per lo meno fissare i limiti ed i punti più importanti, lasciando al regolamento i soli dettagli. Questa considerazione vale per tutti gli altri casi analoghi, specialmente i tributi, che non dovrebbero essere imposti per mezzo di regolamenti.

Nelle uscite le novità più importanti in confronto dell'anno scorso, sono lo stanziamento di 500 milioni (art. 372) per il noto graduale rimborso alla Banca d'Italia, e l'aumento di 450 milioni negli interessi passivi.

La prima, da approvarsi sotto ogni riguardo, per quanto inscritta fra le spese effettive ha carattere di movimento capitali, essendo in pratica un'estinzione di debito, che potrà continuare nei bilanci futuri, anche quando, fra quattro anni, si sarà terminato di pagare la Banca, sicchè allora si potranno ammortizzare altri debiti.

La seconda rappresenta il maggior carico

che grava sul bilancio in conseguenza del prestito del Littorio, per un valore nominale di lire 24,764 milioni, di cui 3,000 milioni ammontare presunto dalle sottoscrizioni libere, addizionali.

Comprendo la necessità del prestito in sostituzione dei buoni: comprendo un po' meno la necessità del prestito addizionale. Constatato che fu un successo, quale non poteva ottenersi che da un Governo forte. Forse limitando l'operazione ai buoni del tesoro in circolazione (e cioè non posseduti da aziende parastatali) potevasi con minore aggravio e con maggiore giustizia ricorrere a un prestito forzoso, evitando di colpire esclusivamente chi aveva avuto fiducia nella cambiale firmata dalla tesoreria.

Quanto alla parte volontaria, non approvo che al pubblico si sia presentata la sottoscrizione come un affare. Con ciò si tolse merito ai sottoscrittori i quali sapevano perfettamente che non facevano un affare, ma adempivano ad un dovere civico. Ed è gradito e doloroso nel tempo stesso constatare come questo civismo sia stato più forte nelle classi umili, che nelle classi elevate.

Vi sono state sottoscrizioni che sarebbe stato meglio evitare, sottoscrizioni illusorie perchè fatte con mezzi non disponibili (e talora tolti a prestito) di comunità, aventi fini di natura sociale o filantropica, come fondazioni, università, municipii. Perfino il Fondo di beneficenza e religione della città di Roma si è impegnato per una somma rilevante oltre le proprie forze, sicchè è stato necessario autorizzarlo ad alienare parte del suo patrimonio a favore del fondo per il culto: e noi abbiamo approvato giorni sono la conversione in legge del relativo decreto n. 2175.

Vorrei chiedere una cosa: cotesti amministratori di tutti gli Enti che han sottoscritto così larghi del denaro altrui, quanto hanno sottoscritto in proprio?

Se consideriamo l'andamento che negli anni venturi potrà avere il bilancio altra preoccupazione gravissima può venire dagli stanziamenti per gli stipendi e pensioni. L'on. Mosconi ci ha detto che il numero dei dipendenti dello Stato è diminuito da 580,000 a 512,000; ma io osservo che da 563 milioni del 1914, siamo saliti a 3,790 milioni nel 1926 e a 4,390

milioni nel 1927 (ed il bilancio ora in discussione contiene cifre ancora più alte), cioè abbiamo moltiplicato per 8. E non conto le pensioni ordinarie, moltiplicate per 7; nè i nuovi e crescenti oneri che lo Stato si è assunto per favorire la costruzione di case per i propri dipendenti. Poichè in media lo stipendio del singolo impiegato non arriva a 5 volte quello dell'anteguerra, innegabilmente vi ha da essere un forte aumento anche nel numero.

Ecco del resto come si presentano le principali voci nei vari bilanci:

(Milioni di lire)	13-14	25-26	26-27	27-28
Interessi	530	3,900	4,340	4,750
Personale	563	3,770	4,388	4,500
Pensioni ordinarie	91	480	635	700
Pensioni di guerra		1,102	1,207	1,150
Servizi civili . .	636	3,218	3,400	3,400
Difesa nazionale	450	2,056	3,240	3,300

Qualora per la rivalutazione della lira o per altra ragione si avesse una contrazione nelle entrate, noi dovremmo ridurre proporzionalmente le singole spese. Non potremo ridurre gli stanziamenti per i servizi civili e per la difesa nazionale al di là di quanto corrisponde alla contrazione effettiva dei costi delle opere e dei materiali. Non toccheremo certamente le pensioni di guerra. Ridurremo necessariamente le spese per il personale, ma sarà difficile scendere sotto a certi limiti corrispondenti all'aumentato numero e al migliorato tenor di vita. Ma una riduzione, una forte riduzione, potrà divenire indispensabile, negli interessi dei debiti pubblici. Se, per supporre un caso limite, la lira tornasse al livello pre-bellico, cioè alla parità aurea, l'importo complessivo delle entrate tenderebbe a scendere probabilmente verso 5 miliardi di lire (era 2,314 milioni nel 1913-14), e bisognerebbe apportare un'adeguata riduzione agli interessi dei debiti dello Stato, come a quelli di tutti gli Enti pubblici.

Ho voluto fare questa considerazione per rispondere ad osservazioni che furono mosse fuori di quest'aula da detentori di titoli pubblici i quali nutrivano l'illusione di poter continuare ad esigere gli stessi interessi in lire rivalutate. Ciò evidentemente sarebbe assurdo.

E così sono tratto anch'io a discorrere della questione d'attualità, la rivalutazione della lira.

Eravamo nel luglio scorso in piena svalutazione e si diffondeva il panico. Quando entrò nell'animo del pubblico il sospetto che la moneta tenda a divenire evanescente, il fenomeno si aggrava rapidamente e arriva alla disgregazione economica. Era necessario intervenire prontamente e fermare questo processo di decomposizione, di avvelenamento. In tali condizioni non era più tollerabile, dato lo stato di eccitazione, neanche un occasionale accenno a una mite inflazione, che in casi ordinari può avere coi suoi inconvenienti pure qualche vantaggio. Invero, in linea generale il processo di svalutazione, finchè è contenuto, stimola la produzione ed è favorevole a chi lavora: invece la rivalutazione è favorevole a chi consuma ed ha denaro per comperare; ma spinta all'eccesso: scoraggia ogni iniziativa, crea non i risparmiatori soltanto, ma i tesaurizzatori e gli usurai.

Quando uno cade precipitosamente, come noi stavamo cadendo, se vuole evitare il disastro deve fermarsi o tornare indietro. Può tornare indietro di corsa o adagio, può muoversi un po' e poi fermarsi, oppure seguire l'ascesa. Però al sommo, o prima, dovrà sempre fermarsi, a meno che a un certo punto muti direzione e ricominci a discendere. Poichè non possiamo pensare al moto perpetuo; tanto più se escludiamo qualunque inversione di movimento; dovremo pure fermarci a un certo punto, cioè stabilizzare. Stabilizzazione di diritto probabilmente no, perchè difficilissima ad attuarsi nelle nostre condizioni; ma stabilizzazione di fatto.

Non chiedo al Governo che ci dica a qual punto ed in quanto tempo ciò avverrà. Il collega Aneona ha detto che bisogna rivalutare quanto più è possibile. E la questione sta appunto nel giudicare dove sia possibile arrivare e mantenerci, e come e quando arrivarvi. Credo difficile e pericoloso proporsi un programma; chi dirige una guerra deve agire secondo le circostanze.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Si propone di vincere la guerra.

RICCI FEDERICO. D'accordo; ma non conviene far conoscere i propri piani, nè si può sempre agire in base a un piano prestabilito. È come

se un giocatore di scacchi (il paragone è a proposito, discutendosi il bilancio dello scacchiere) si impegnasse di dare scaccomatto in una determinata casa o in un certo numero di mosse. Non chiediamo al generale dove voglia puntare, dove creda opportuno fermarsi. Dire « abbiamo raggiunto la parità di 18 lire per dollaro, e non retrocederemo ; poi riprenderemo l'offensiva » è pericoloso : è come se in guerra svelassimo le nostre intenzioni ; a meno che volessimo fare una finta.

La parte avversaria, conosciute le nostre intenzioni, vi fa il giuoco sopra : vi specula. E la speculazione, che consiste nello scontare un evento probabile, avviene sempre all'estero o all'interno, all'aumento o al ribasso, sulla svalutazione come sulla rivalutazione.

Prendiamo come esempio ciò che sta succedendo ora colla nostra lira nei mercati esteri. Credo che anche la piccola realtà del giorno abbia la sua importanza. D'altronde io sono miope e non posso vedere le cose molto distanti, i fenomeni che si produrranno fra anni, contemplati da qualche collega. Succede talvolta che un ammalato soggetto alle cure d'un illustre clinico sia sfebbrato troppo rapidamente, e la sua temperatura scenda troppo bassa. Allora può avvenire che anche un semplice infermiere si accorga del pericolo e suggerisca di sospendere la cura e dare un ricostituente. Non prescindiamo dalla realtà vera del presente : si vive e si conduce una guerra sulle realtà. Furono presi provvedimenti ottimi, degni d'un Governo forte, quale solo può condurre la battaglia. Ma vediamo di adoperar sempre bene la nostra forza. Tali provvedimenti e specialmente il blocco della circolazione solennemente proclamato diedero all'estero la certezza che la nostra lira si sarebbe rivalutata o per lo meno non sarebbe tornata a discendere ; la quantità di lire diveniva limitata anzi tendeva a diminuire ; di più affluiva qui l'oro estero. Dati per certi questi elementi, lo speculatore estero sapeva che comprando lire italiane aveva tutta la probabilità di guadagnare, certamente aveva la sicurezza di non perdere.

Quando la sterlina era a 100, un inglese che disponesse di 9 sterline poteva comprare 900 lire italiane. Col cambio a 90 rivende e realizza 10 sterline invece di 9. Adesso la sterlina è a

90 : chi dispone di 8 sterline compra 720 lire : sa che non può perdere, perchè il cambio non peggiora : e se come è annunciato, fra qualche tempo riprende il miglioramento e arriva a 80, egli si trova ad aver guadagnato un'altra sterlina.

Ciò dimostra come l'estero possa tirar profitto dall'attuale rivalutazione. Diverso sarebbe il caso se potessimo imitare la Germania, cioè fabbricare lire in quantità illimitata ed esportarle all'estero come merce, profittando del fatto che sono divenute di moda, ricercate, preziose !

Si può procedere alla rivalutazione in due modi, dall'interno mercè un movimento di ribasso d'ogni prezzo e prestazione, ovvero dall'esterno elevando via via il valore della nostra moneta in confronto delle altre divise. Il primo procedimento ha base solida, nello stato favorevole dell'economia generale del paese. Il secondo, è un procedimento artificiale, che non regge se non trova rispondenza all'interno.

Nel 1922 il dollaro era a 21.20 il costo della vita 124, il numero indice dei prezzi all'ingrosso 530 lire ; ossia 25 dollari. Oggi abbiamo il dollaro a 18, ma il costo della vita è 150, e i prezzi all'ingrosso sono 540 lire ossia 30 dollari. In gennaio avevamo rispettivamente 22,50 ; 155 ; 607 ; 26.

Il valore della nostra lira è aumentato meravigliosamente all'estero, pochissimo all'interno ove ogni cosa è ora troppo cara. Lo stacco tra i due valori tende ad aumentare.

Lo stesso oggetto che ieri ci conveniva comprare in Italia, oggi ci costa meno facendolo venire dall'estero. Analogamente, l'estero non trova più convenienza a comprare le cose italiane.

Ciò significa diminuzione nelle esportazioni, e relativamente, aumento nelle importazioni. Contrazione in tutti gli affari, crisi nell'industria e nell'agricoltura, insomma minor produzione di ricchezza, aumento nella disoccupazione.

Alcune cifre lo confermano.

È stato osservato che nei primi 4 mesi di quest'anno le importazioni son diminuite in confronto dell'anno scorso del 10 %, e le esportazioni soltanto di 5 %, il che parrebbe contraddire alla mia asserzione. Prima di tutto

si tratta di fenomeni che non hanno ripercussione immediata e che potremo esaminare nella loro ampiezza solo fra qualche mese. Però se invece del valore, consideriamo le quantità importate abbiamo già risultati ben differenti. Ma anche stando al valore, dobbiamo procedere con retto giudizio e non possiamo prescindere da quanto dice l'ottimo bollettino di statistica a pag. 319 sulla comparabilità delle cifre del commercio estero. I nuovi e più rigorosi metodi di rilevazione delle esportazioni introdotti dal 1° dicembre 1926 implicano una rettifica d'integrazione di 15 %, col che la contrazione delle esportazioni sale da 5 % a 20 % ed appare fin d'ora doppia di quelle delle importazioni.

Movimento dei forestieri. Lascio da parte i calcoli dell'Enit che in qualche punto sembrano eccessivi; ammesso che i turisti venuti in Italia nel 1925 siano stati 900,000, ho qualche dubbio sulla permanenza media di 19 giorni e sulla spesa giornaliera di lire 190. Comunque, credo che nel 1926 il movimento sia diminuito, ed ancora più nel 1927. Qualche cosa risulta dal suddetto bollettino, prendendo ad esempio (pag. 307) il numero dei visitatori dei musei:

Settembre 1925	222,577	Settembre 1926	242,245	+ 19,668
Ottobre »	232,421	Ottobre »	214,324	— 18,097
Novembre »	202,346	Novembre »	140,938	— 62,408
Dicembre »	200,660	Dicembre »	113,821	— 86,839
Gennaio 1926	207,172	Gennaio 1927	119,315	— 87,857
Febbraio »	220,064	Febbraio »	172,561	— 47,503
Marzo »	240,772	Marzo »	217,097	— 23,625

Non è questo certamente un criterio rigoroso, ma è un criterio indiziario di molta importanza perchè possiamo ritenere costante od in aumento il numero dei visitatori italiani (guai per la nostra cultura se fosse in diminuzione!), sicchè la differenza dipende esclusivamente dal numero dei visitatori esteri. Allora è chiaro che o vengono meno forestieri, ovvero trascurano i musei. In ogni caso le cifre suddette esaminate mese per mese in relazione agli eventi ed al corso dei cambi meritano di essere meditate. Consoliamoci che in marzo v'è un notevole miglioramento.

Disoccupazione. Il seguente specchietto illustra abbastanza bene la situazione nei vari momenti:

	Totale dei disoccupati	Agricoltura	Industrie ecc.
Gennaio 1924	280,775	82,862	197,913
Luglio »	117,963	13,100	104,863
Giugno 1925	85,532	5,632	79,900
Marzo 1926	109,470	22,642	86,828
Gennaio 1927	225,346	61,223	164,123
Marzo »	227,946	64,382	163,564

Credo che dopo marzo il numero dei disoccupati sia ancora cresciuto.

Di più l'on. Conti ci ha parlato d'una categoria d'altri disoccupati pure in aumento, cioè di quelli che lavorano ad orari ridotti o a turno.

Risparmio. Tende come è naturale a contrarsi anche a causa dell'assorbimento da parte del prestito del Littorio. Ma è impressionante il ritiro di denaro dalle Casse postali fatto dai nostri emigranti. Nel 1925 il saldo del movimento era stato attivo per 239 milioni, nel 1926 fu passivo per 50 milioni le somme ritirate superando i versamenti; nei primi 3 mesi del 1927 vi è pure un saldo passivo che sale già a 242 milioni.

A qualunque livello stia la nostra moneta, la nostra ricchezza resta invariata; ma si distribuisce diversamente fra i cittadini, e la diversa distribuzione influisce sulla produzione e sul consumo dei beni economici. Il passaggio dall'uno all'altro stato implica sacrifici e disagi, che se fossero troppo gravi potrebbero divenire insopportabili. Io sono favorevole a una rivalutazione, quale richiede l'amor proprio nazionale, ma per carità andiamo cauti e adagio; *festina lente*.

Non si tratta d'una questione assoluta, ma d'una questione relativa, e non possiamo prescindere da quanto avviene negli altri paesi. I quali, specialmente quelli vicini, producono generi affini ai nostri, ed hanno tutto il vantaggio dalla nostra rivalutazione che ci mette in posizione di inferiorità. Può anche darsi che il movimento d'ascesa troppo rapido avvenuto nelle borse estere sia in relazione a questa considerazione, cioè che lo abbiano cagionato o almeno favorito i mercati esteri nostri concorrenti.

La Francia dal dicembre scorso in poi tiene stazionario il suo cambio a 123 franchi per lira sterlina e lo difende da ogni apprezzamento mediante opportuni aumenti di circolazione,

che subito torna a ridurre appena si inizia un movimento opposto. Il suo sconto ufficiale è stato dal principio dell'anno replicatamente ridotto ed è ora 5 %, ma lo sconto privato è meno di 3 %. Vedete quale enorme impulso al lavoro. In Inghilterra lo sconto ufficiale è stato di recente ribassato a 4 ½ % e lo sconto privato è 4 %. Negli Stati Uniti lo sconto ufficiale è 4 %, nella Svizzera 3 ½, Spagna e Germania 5 %, Austria 6 %. Hanno lo sconto più alto di noi la Polonia, il Portogallo, la Grecia. Noi avevamo negli anni passati lo sconto a 5 %; lo abbiamo gradatamente elevato fino a 6 ½ nel giugno 1925, e a 7 nel giugno 1926. Ma lo sconto privato è almeno 8 % quando non arriva a 9 o 10.

In Francia la disoccupazione cominciò a manifestarsi alla fine del 1926; raggiunse un massimo di 68,500 in marzo: ora è in decrescenza. Il movimento dei forestieri cresce. La bilancia commerciale è divenuta esuberantemente attiva: il primo quadrimestre dell'anno corrente dà un supero di 2,153 milioni di franchi; mentre l'anno scorso a questa epoca eravi un *deficit* di 683 milioni. Il costo della vita ed i prezzi all'ingrosso sono bassi, tanto che di recente s'è potuto fare riduzioni di salari.

In Inghilterra le industrie lavorano, i disoccupati sono scesi in maggio a 970,000 che è il minimo raggiunto dopo la guerra. Erano prima dello sciopero 1,250,000. I prezzi ed il costo della vita sono ribassati.

Lo stesso è avvenuto in Germania, ove la disoccupazione è scesa da 815,000 a 580,000.

Ciò vuol dire che in quei paesi v'è fervore di lavoro, che si produce e si esporta invadendo sempre più i mercati esteri liberi, e cioè battendo il prodotto italiano.

Parlando degli elementi per la lotta per la lira, ho accennato all'oro estero. Vediamo che con questi prestiti non si ripeta il passato. Si dice che è una bella soddisfazione vederci far tanto fido dall'America. Intanto l'America cerca di imprestare a tutto il mondo, non a noi soli, e fa altrove condizioni più favorevoli che in Italia. Ed, in ogni modo, il ricevere molte gentili offerte non è una buona ragione per profittarne. Anni sono ci si diede ad intendere che avremmo fatto bene a comprare navi e le pagammo 2,000 lire per tonnellata mentre

poco dopo non valevano che 500. Poi ci si consigliò di assicurarci larghe provviste di metalli e carbone; abboccammo all'amo, e fummo vittime dei ribassi sopravvenuti. Si fecero contratti annuali di carbone americano a 30 dollari; pochi mesi dopo ne valeva 8. V'erano, come ora, intermediari, banchieri, alta e bassa finanza. V'erano i soliti illusi, i soliti interessati, taluni anche pagati dai venditori, i quali con articoli di giornali e con altri mezzi impressionavano la pubblica opinione.

Noi stiamo ora prendendo a prestito il denaro a 7 % sulno minale, il che in pratica è 8 ½ %.

CORBINO. Otto e venti!

RICCI FEDERICO. Dico una cifra media approssimativa non essendo questi prestiti tutti eguali. Poi bisogna aggiungere in media 2 % di ammortamento. Siamo sicuri di fare un buon affare? Se vengono annate prospere vedremo diminuire ancora l'interesse sui mercati europei. Lo sconto, cioè il prezzo del credito, potrà scendere al 4 %, al 3 % come era prima della guerra; ed allora come faranno le nostre industrie a pagare 8 % agli obbligazionisti esteri?

Potremo sempre procurarci l'oro necessario per questi pagamenti? Dobbiamo ora per i debiti di guerra 20 milioni di dollari (pari a 4 milioni di sterline) all'Inghilterra e 5 milioni all'America. Si potrebbe obiettare che stanno per contro le riparazioni germaniche. Ma non si possono contare due volte. Quelle riparazioni le riscuotiamo in merci.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Il carbone, per esempio, dovremmo comperarlo.

RICCI FEDERICO. Giustissimo; ma siccome non lo comperiamo e non lo portiamo al passivo della bilancia commerciale, non possiamo calcolarlo a beneficio dell'oro. A questi 25 milioni di dollari bisogna aggiungere il servizio di interessi e ammortamenti dei prestiti che tra Stato e privati sono almeno 300 milioni; quindi un carico annuo di circa 30 milioni di dollari. In totale, adunque, in cifra tonda dobbiamo mandare all'estero ogni anno 55 milioni di dollari oro. E qui possono verificarsi due casi molto gravi, o che vi sia crisi nelle nostre esportazioni e ci sia difficile ottenere tanto oro mediante gli scambi; oppure che l'oro diventi prezioso (cioè ribassino tutti i

prezzi) sicchè l'onere si aggravi ed occorra troppa merce per procurarcelo. Un movimento in questo senso avvenne nel 1921 e 1922 quando si ebbe una caduta di tutti i prezzi. In quel tempo la richiesta d'oro aumentò per il fatto che l'India abbandonò la moneta d'argento e adottò il tipo aureo. In avvenire potrebbe far lo stesso anche la Cina.

Potrebbero verificarsi guerre, catastrofi, ecc. nelle regioni ove si estrae l'oro, o potrebbe esaurirsi qualche giacimento.

Per questi motivi e per altre ragioni già esposte in passato, raccomando in fatto di prestiti la massima cautela. Pazienza quando si tratta di terminare opere redditizie già iniziate, la cui sospensione costituirebbe un grave danno. Ma quando si tratta di opere nuove, andiamo adagio; e più adagio ancora se si tratta di comuni, provincie, od altri Enti pubblici.

Certo, bisogna ristabilire l'equilibrio tra i prezzi all'interno e la lira. Occorre diminuire tutti i costi; ed occorrono economie in tutte le spese inutili, ed in tutti gli organi non necessari o parassitarii. Non ho parole sufficienti per elogiare i propositi manifestati dal Governo contro il fasto, la pompa, lo spreco. Come dissi ripetutamente io arriverei fino all'imposta suntuaria, controllando chi conduce un regime di vita sfarzoso o non impiega giudiziosamente i propri averi, secondo l'interesse pubblico.

Noi dimentichiamo soprattutto che la moneta esercita due funzioni: mezzo d'acquisto, del che abbiamo parlato a lungo e misura dei valori. Non si può avere una misura che varii continuamente. Non possiamo servirci d'un metro che si allunghi o si accorci; mentre invece è indifferente misurare a palmi, a yarde, a metri; le grandezze non cambiano. In aprile, in uno stesso giorno, anzi in poche ore, il cambio della sterlina passò da 86 a 82 a 81 risalì fino a 89 e ridiscese a 84.

Questa instabilità danneggia e scoraggia tutti gli affari, svoglia produttori e risparmiatori, favorisce la speculazione ed il non sudato guadagno, ed obbliga tutti a uno sterile lavoro di previsione o di copertura di rischi, e ad una continua, estenuante discussione sul valore della lira, sulla crisi e sulle previsioni avvenire. Ormai in Italia non si parla d'altro e ciò distoglie dal lavoro proficuo.

Questo stato di incertezza, non è il più adatto per il nuovo esperimento cui ci avviamo, di regime corporativo. Se il paese è in crisi causa la lira, l'eventuale deprecata cattiva riuscita dell'esperimento potrebbe da qualche malevolo essere attribuita non alla crisi, ma alla istituzione che si vuole sperimentare.

È dunque necessario sotto ogni punto di vista che la nostra moneta pur tendendo lentamente verso la rivalutazione sia quanto più stabile e non oscilli mai bruscamente. Stiamo per ora fermi a un certo livello qualunque esso sia, tale da non compromettere la produzione nazionale. Quando ci converrà ci muoveremo; ma non assumiamo impegni solenni nè di muoverci nè di star fermi. Faremo quel che gioverà al Paese: Il Paese vive di lavoro. Il lavoro implica lo scambio e la contrattazione. Non possiamo scambiare nè contrattare senza una misura sana e stabile. Garantiteci questa misura, dateci la moneta sana che ci permetta di lavorare, fate che il popolo italiano ricordando il vostro Governo possa dire: *laboravi fidenter*.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Presentazione di un disegno di legge.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge relativo allo statuto del Banco di Napoli.

PRESIDENTE. Do atto al ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 1066).

II. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 3 settembre 1926, n. 1622, che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari (N. 881);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme relative alla liquidazione dei Consorzi e delle Associazioni cooperative (N. 875);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria (N. 712);

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1921, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero (N. 863);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede la importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale, di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica (N. 834);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1927; n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una piazza d'armi in Ferrara (N. 932);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala (N. 676);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia (N. 878);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, concernente alienazione di prestazioni perpetue dal fondo di beneficenza e religione nella città di Roma al fondo per il culto (N. 796);

Modificazioni dell'art. 87 della legge elettorale politica, Testo Unico 17 gennaio 1926, n. 118 (N. 963);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle

imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli olii minerali (N. 797);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente l'ampliamento della circoscrizione comunale di Predappio (N. 839);

Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedimenti relativi allo spostamento in nuova sede dell'abitato di Predappio, in provincia di Forlì (N. 905);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, per la istituzione di una speciale tassa sugli animali caprini (N. 894);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, concernente l'estensione agli impiegati degli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 51, quarto comma e 52 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57 (N. 872).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Legge organica per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica (N. 1065);

Conferimento, a titolo d'onore, del diploma di licenza al nome degli studenti degli Istituti d'istruzione artistica, caduti in guerra o dopo la guerra per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria (N. 960);

Provvedimento relativo alla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortifruttili diretti all'estero (N. 955);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di Amministrazioni pubbliche e di altri Enti ad imprese aventi per fine l'esercizio di agenzie di viaggio di uffici di turismo (N. 930);

Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1331, relativo al controllo della combustione (N. 757);

Disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzione nazionale (N. 954);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto centrale di statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della-vita in taluni comuni del Regno (N. 1004);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, riflettente aumento del contributo annuo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani, nonchè del contributo annuo governativo, a favore dell'Opera Pia Nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani, in Perugia. (Collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani (N. 920);

Reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (N. 972);

Estensione della riversibilità delle pensioni dell'Ordine Militare di Savoia ai genitori e collaterali dei decorati (N. 1096);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 573, contenente modificazioni all'ordinamento della Corte di cassazione del Regno (N. 1016);

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei (N. 443-B);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 8, che autorizza anticipazioni al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia contro deposito di valute d'argento (N. 799);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga fino al 30 giugno 1927, il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscafi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile (N. 838);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla (N. 832);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869, relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli Istituti di credito fondiario per le quote di vetustà e migliori in dipendenza dei danni di guerra (N. 845);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, relativo alla costituzione della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (A. T. I.) (N. 911);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanza-

mento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (Numero 898);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675);

Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina (N. 695);

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2343, concernente la proroga degli oneri a carico dello Stato pel funzionamento degli Istituti medi e dell'Istituto nautico di Fiume (N. 821);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle Società cooperative e la istituzione dell'Ente per la cooperazione (N. 829);

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle gradualì e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili (N. 870);

Espropriazione per pubblica utilità della casa in Genova ove nacque Giuseppe Mazzini (N. 928);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, concernente la soppressione della Direzione generale delle foreste e dei demani ed istituzione dell'Azienda foreste demaniali (N. 895);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, che approva la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (N. 836);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1691, concernente la approvazione della convenzione stipulata tra il comune di Napoli, la Società pel risanamento, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, per transazioni di liti e concessione alla detta Società della costruzione del nuovo rione Arenella (N. 639);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente la autorizzazione agli Istituti di credito fondiario

ad emettere obbligazioni in valuta pregiata (N. 913);

Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società Nazionale « Dante Alighieri » (N. 560);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, contenente provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli (N. 627);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 253, concernente il contributo annuo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei (N. 921);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, portante provvedimenti per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle provincie e disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati di detti Enti (N. 919);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito (N. 795);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Rè di riunire in Testi Unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali (N. 864);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2207, recante provvedimenti per il ripristino della viabilità e per opere di difesa di abitati, in dipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria (N. 814);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza (N. 917);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 152, per la parificazione del trattamento tributario dei dipendenti degli economati dei benefici vacanti a quello dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato (N. 800);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2187, riguardante la sospensione della applicazione dell'articolo

38 del Testo Unico 22 aprile 1909, n. 229, relativo alle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato (N. 885);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, che autorizza il Fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi di bilancio somme fino alla concorrenza di lire 6,000,000 alla Società cooperativa edilizia « Aurelia » (N. 852);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, contenente provvedimenti intesi ad aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti (N. 914);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, riguardante l'ammissione degli ufficiali della M. V. S. N. all'assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (N. 967);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, riguardante la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione (N. 923);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1926, n. 2245, che dà piena ed intera esecuzione agli atti internazionali seguenti, stipulati in Vienna il 30 novembre 1923:

1^o Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Romania ed il Regno dei Serbi Croati Sloveni, per il regolamento di diverse categorie di pensioni non regolate dalla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922;

2^o Dichiarazioni addizionali alla predetta Convenzione, concluse fra gli Stati medesimi;

3^o Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Romania ed il Regno dei Serbi Croati Sloveni, per il regolamento delle pensioni provinciali, comunali e distrettuali (N. 840);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 185, circa provvedimenti relativi al contributo di riscatto di talune categorie di iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore degli impiegati e salariati dagli Enti locali (N. 868);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, con il quale

viene istituita una imposta progressiva sui celibi (N. 730);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2303, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lettonia e al relativo Protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 25 luglio 1925 (N. 842);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 407, concernente la composizione e i compiti del Comitato permanente del grano (N. 956);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1926, n. 1819, sulla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (N. 997);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 94, concernente l'ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Venezia e a Trento (N. 939);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672, concernente il riordinamento della Commissione centrale per le imposte dirette (N. 854);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2164, contenente disposizioni per l'impiego nell'uomo di sieri, vaccini ed affini, non prodotti a scopo di vendita, e per la produzione di autovaccini (Numero 807);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1433, col quale si apportano variazioni alle tariffe telefoniche e postali (N. 989);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, riguardante lo stanziamento di 80 milioni e contenente disposizioni per la costruzione di case economiche per i ferrovieri (N. 889);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, contenente modificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (N. 992);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 277, concernente modalità per la corresponsione degli assegni a cittadini stranieri che compiono studi presso Università, Istituti superiori e Istituti di istruzione artistica del Regno (N. 922);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 150, che stabilisce il trattamento doganale da usare al prodotto antiparassitario Zyclon B (N. 912);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2020, contenente norme per l'assegnazione delle case economiche costruite dallo Stato nelle località colpite dal terremoto e consegnate alle rispettive Amministrazioni comunali (N. 901);

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2053, riflettente la proroga del termine per la nomina dei rappresentanti al Parlamento della Cirenaica (N. 896).

La seduta è tolta (ore 19.45).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLXª TORNATA

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 1927 - Anno V

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Auguri al senatore Boselli	Pag. 8958
Oratori :	
PRESIDENTE	8958
Congedi	8957
Disegni di legge (Discussione di) :	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927, al 30 giugno 1928 »	8958
Oratori :	
CONTI	8967
LIBERTINI	8983
MARCELLO	8966
MAYER, <i>relatore</i>	8980
MAZZIOTTI	8982
NICCOLINI PIETRO	8958
ROTA FRANCESCO	8963, 8980
VOLPI, <i>ministro delle finanze</i>	8971
(Presentazioni di)	8957, 8971
Interrogazioni (Annuncio di)	9134
(Risposta scritta al senatore Nuvoloni)	8958
Messaggi	8958
Relazioni (Presentazione di)	8957, 8971

La seduta è aperta alle ore : 16.

Sono presenti : il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, della aeronautica e delle corporazioni, e i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dei lavori pubblici, della economia nazionale, ed i sottosegretari di Stato per la

presidenza del Consiglio, per gli affari esteri, per la giustizia ed affari di culto, per la marina, per l'economia nazionale e per le comunicazioni.

MONTRESOR, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Bonzani per giorni 5, Borsarelli per giorni 5, Di Tullio per giorni 8, Gioppi per giorni 5, Pagliano per giorni 3, Pullè per giorni 3, Passerini Angelo per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di relazioni
e di disegni di legge.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Amero d'Aste, Libertini, e Sitta a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

AMERO D'ASTE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge : « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272, che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo »

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge : « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione

provinciale, e proroghe di termini per la esecuzione, di lavori nelle zone terremotate »

SITTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea »

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Amero d'Aste, Libertini e Sitta della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Esenzione quinquennale dell'imposta di ricchezza mobile alle Aziende esportatrici di tabacchi indigeni grezzi;

Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926;

Iscrizione in Catasto dei compossessori a titolo di promiscuità.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Auguri al senatore Boselli.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ieri il senatore Paolo Boselli compì il suo 89° anno di età. Credo di interpretare il pensiero di tutti i senatori, inviando al veterano del Parlamento italiano, al grande patriotta, all'insigne statista l'omaggio e l'augurio del Senato, perchè egli sia lungamente conservato alla Patria e all'affetto nostro (*vivi e prolungati applausi*).

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole senatore Nuvoloni.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Messaggio del ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Montresor di dar lettura di un messaggio del ministro dell'interno.

MONTRESOR, *segretario*. Legge:

« Ai sensi dell'art. 323 della legge comunale e provinciale, mi onoro trasmettere gli uniti elenchi dei Regi decreti di scioglimento dei Consigli provinciali e comunali riferibili ai mesi di luglio-agosto e settembre 1926, nonchè gli elenchi dei decreti prefettizi di proroga del termine per la ricostituzione dei Consigli provinciali e comunali, e di rimozione dei sindaci, relativamente allo stesso periodo di tempo.

« Unisco le relazioni ed i decreti estratti dalla *Gazzetta Ufficiale*.

« p. Il Capo del Governo
« ministro dell'interno

« SUARDO ».

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » (N. 1066).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Niccolini Pietro.

NICCOLINI PIETRO. Le mie parole non prendono le mosse dalla selva di cifre contenuta nell'esposizione finanziaria e nella diligentissima relazione del senatore Mayer; prendono le mosse da alcune chiare e precise dichiarazioni del ministro dell'economia nazionale e del ministro delle finanze, e da alcune affermazioni che sono state fatte ieri nella discussione in quest'Aula.

Io desidero di esaminare quelle dichiarazioni e quelle affermazioni dal punto di vista degli agricoltori; punto di vista che in parte è analogo, in parte è molto diverso da quello degli industriali che è stato così magistralmente illustrato dal senatore Conti. Ma nessuno si aspetti che il punto di vista degli agri-

coltori possa contenere, cose nuove, originali, che possano deviare la discussione dal corso che ha preso, o che possano presentare una visione nuova del problema che noi stiamo esaminando: si tratta solo di fatti in gran parte già noti, e di posizioni reciproche che hanno un'importanza molto relativa riguardo all'importanza sostanziale del problema in discussione.

Nei riguardi parlamentari il problema presenta in primo piano il bilancio del Ministero delle finanze, che è all'ordine del giorno, e la rivalutazione della lira, che è in cima a tutti i discorsi; poi, come problemi subordinati, la proposta Mazziotti-Ancona per la destinazione degli avanzi dell'esercizio e le raccomandazioni del senatore Ricci per il metodo e il ritmo della rivalutazione. Questo nei riguardi parlamentari, qui dentro; ma fuori di qui, nella pubblica opinione, nella coscienza del Paese, non vi sono tutte queste questioni; vi è una questione sola e dominante: la questione delle attuali condizioni dell'economia nazionale.

Un poco i discorsi, un poco i giornali, molto i fatti, cioè l'arresto degli affari, la contrazione violenta del credito, i fallimenti, la parziale disoccupazione hanno creato un senso di preoccupazione diffusa che dagli industriali è passata agli agricoltori, e poi ai commercianti, poi un poco a tutti i cittadini; e questa preoccupazione che ha tante cause e tanti aspetti, come succede sempre, si è polarizzata intorno ad un punto solo, cioè alla moneta. Noi dobbiamo per forza parlare della moneta; ma se noi ci occupassimo e discutessimo della moneta per se stessa, come una cosa quasi a se stante e non in funzione di quella preoccupazione, noi correremmo il rischio di non essere seguiti dalla coscienza del Paese e di essere presi per accademici.

Nel novembre scorso, quando il Senato ha discusso così ampiamente la questione monetaria sono state portate in campo e messe di fronte, l'una contro l'altra armate, due tesi: la tesi della stabilizzazione e la tesi della rivalutazione; la prima ha avuto l'onore di una appassionata discussione, la seconda l'onore della unanimità dei consensi.

Ieri, prima il senatore Loria, poi il senatore Ancona e il senatore Ricci hanno riportate qui in pieno le due tesi e le hanno discusse anche

più appassionatamente; però tutti gli oratori, alla dimostrazione della tesi hanno aggiunto qualche confronto con quello che avviene all'estero, in paesi dove è stato adottato un sistema diverso dal nostro. Solo però il senatore Loria si è indugiato a parlare del Belgio, mentre altri hanno accennato quasi fuggacemente all'Austria ed alla Germania. E potrebbe sembrare davvero interessantissimo un confronto fra le conseguenze dei diversi sistemi adottati nei diversi Paesi: il sistema aureo in Germania; la stabilizzazione legale in Polonia ed in Belgio, la stabilizzazione di fatto in Francia; la rivalutazione in Italia. Ma nemmeno il senatore Loria lo ha fatto, o troppo poco vi ha insistito; ed io credo che realmente sia prematuro l'istituire questi confronti e trarne dei giudizi assoluti, perchè molto più tempo è necessario in tutti i paesi perchè l'esperienza di un sistema possa dirsi compiuta, perchè siano sistemati tutti quegli elementi che turbano ed alterano qualunque sistema monetario di recente sostituito ad un altro.

Io credo che, invece di pronunciare giudizi in casa di altri, sia bene esaminare attentamente i fatti in casa nostra; ed io mi propongo di esaminare questi tre punti: 1° la reale entità della rivalutazione; 2° le ripercussioni della rivalutazione; 3° il procedimento della rivalutazione.

Entità reale. Io mi permetto di dire che molto in tutta la discussione che si è fatta in paese, un poco anche nella discussione che si è fatta nelle aule parlamentari, si è perduto il senso della relatività. Ed è facile perderlo quando si discute soltanto colle parole, perchè le parole sono elastiche; bisogna riportarsi alle cifre, perchè le cifre sono precise.

Consentitemi dunque di fare qualche cifra. Prendo per termine di paragone la sterlina, perchè tutti fanno così. Alcuni studiosi dicono che si dovrebbe fare il paragone con il dollaro, perchè oggi è una moneta più importante; altri col franco svizzero, perchè la Svizzera è il paese più vicino a noi e che ha maggiori rapporti commerciali con noi: ma con tali confronti varierebbero le cifre, non le percentuali e sono le percentuali che esprimono il rapporto e danno importanza al confronto.

Voi tutti sapete che il cambio della sterlina ha avuto due punte, dirò così, una massima

nell'agosto dell'anno scorso, una minima nel maggio appena passato. Nell'agosto dell'anno scorso la sterlina raggiunse 153, nel maggio discese a 80. Esaminiamo un po' il vero valore della nostra lira in rapporto a queste oscillazioni della sterlina.

La sterlina a 153 tradotta in centesimi oro dà per la lira italiana cent. 16,3 - a 150 dà cent. 16,6 - a 120 dà cent. 20,8 - a 110 dà cent. 22,7 - a 90 dà cent. 27,7 - a 80 dà cent. 32.

Da queste poche cifre a me pare che si possano dedurre due constatazioni sicure. La prima è che noi siamo oggi al ventottesimo gradino di una scala di 100 gradini. Noi eravamo al 100^{mo} gradino prima della guerra o per lo meno al 95^{mo}; siamo ruzzolati giù fino al 16^{mo} gradino e poi faticosamente risaliti, al massimo, al 32^{mo} gradino. Che cosa vuol dire questa fatica? Vuol dire che la struttura dell'economia italiana, per lo sforzo della guerra e più per il disordine del dopo guerra, era rimasta così debole, così convalescente che 12 gradini hanno grandemente affaticato il suo respiro.

Voi mi direte: bisogna essere prudenti; io rispondo prudentissimi. Pazienti, io rispondo pazientissimi. Io accetto anche la proposta del senatore Mayer di costruire una piattaforma provvisoria per una sosta ove riprendere bene il fiato. Ma lasciatemi dire che la vera rivalutazione, la vera ricostruzione dell'economia nazionale, d'una economia sana, forte, capace di sostenere come in passato il cimento della concorrenza internazionale, non si trova che alla cima della scala.

Il problema non di oggi, di domani, di postdomani, sarà nel dilemma: o accorciare la scala o raddoppiare lo sforzo. Lasciatemi dire: l'Italia foggiate da Benito Mussolini non s'abbatte al primo ostacolo, non si arrende senza combattere, ma tende tutte le forze del braccio e del pensiero verso la meta più alta. (*Vivissime approvazioni*).

Non si può approfondire un argomento senza un accenno alle sue cause.

Molti dicono: la rivalutazione è una manovra di borsa. Altri dicono: la rivalutazione è tutta opera del Governo.

Io sono rimasto molto impressionato dalle rivelazioni che nella esposizione finanziaria nell'altro ramo del Parlamento ha fatte il ministro Volpi quando ci ha descritto la enorme,

la fantastica macchina di speculazione montata su tutte le monete più ancora che sulla moneta italiana. E dico: la borsa è sempre temibile, è la ridotta dove si nascondono le grosse artiglierie dei nemici in tempo di pace. E del pari dico che nessuno può disconoscere il merito del Governo, sia per l'energia del Capo, che in un momento di smarrimento generale ha fissato un caposaldo della finanza italiana, sia per l'abilità consumata del suo collaboratore il ministro delle finanze. (*Benissimo*).

Ma io non direi tutto il mio pensiero, se non aggiungessi che, a mio giudizio, il vero artefice della rivalutazione è il Paese! (*Benissimo*). Perché fra tutti gli elementi di valore della moneta, il primo, il massimo è il credito del paese. Ora l'Italia è un paese che pochi anni fa aveva degli enormi deficit nei suoi bilanci, oggi ha dei miliardi di avanzo; l'Italia ha avuto un momento di dissoluzione politica, oggi ha un regime che incarna la massima forza dello Stato: l'Italia ha avuto un lunghissimo periodo di scioperi culminati nella occupazione di fabbriche, oggi ha un popolo disciplinato, laborioso e tranquillo.

Ma come pensare che, in queste condizioni, l'Italia non acquisti credito? Come è possibile che non riacquisti pregio la sua moneta?

E vengo al secondo punto; le ripercussioni della rivalutazione. Il senatore Conti ha parlato per le industrie e ha portato qui una quantità di dati preziosi, li ha illustrati con acume mirabile e il suo discorso ha avuto una grande eco non solo in Senato ma nel Paese. Io non pretendo riassumere quel discorso, ma credo di coglierne il punto centrale dicendo: la rivalutazione facilita l'importazione e rende più difficile l'esportazione. Questo è innegabile.

Riguardo all'agricoltura, il senatore Conti ha detto che non aveva autorità per parlarne, ma la sua dottrina economica lo rende sempre autorevolissimo. Egli ha accennato che gli agricoltori sono importatori ed esportatori come gli industriali, quindi, forse, sono in condizioni simili. Invece S. E. Belluzzo, nel suo discorso del 21 maggio, aveva detto: Gli agricoltori risentiranno prima e maggiormente degli industriali gli effetti della rivalutazione. Io sono persuaso che ciò sia giusto; sono persuaso che il giudizio del ministro dell'economia nazionale

risponda alla realtà. Accennerò brevemente alcune ragioni. Prima di tutto gli agricoltori sono, è vero, esportatori e importatori, ma importano pochissimo (concimi, macchine agricole) ed esportano molto (vino, olio, agrumi, frutta, ortaglie, formaggi, canapa, riso, ecc.). Quindi il confronto regge solo in parte.

Entriamo in un altro ordine di considerazioni, nelle quali voglio essere assolutamente obiettivo. Gli agricoltori bisogna distinguerli in due categorie. Vi sono gli agricoltori che producono per se stessi e gli agricoltori che producono per vendere. Tutti i piccoli proprietari, i mezzadri, i lavoratori agricoli a cointeressenza producono e consumano il prodotto della terra e del proprio lavoro. Per essi le questioni di prezzo, le questioni di moneta sono questioni che non li riguardano; tutta l'alea della produzione è riservata sull'altra categoria di agricoltori: quelli che producono per vendere. Questi sono esposti a tutti i pericoli e a tutti i danni della instabilità dei prezzi e della moneta; per questo si sono sentite tante lagnanze e proteste di agricoltori: lagnanze e proteste pienamente giustificate.

Aggiungerò un'altra considerazione.

L'industria ha un ciclo di produzione breve ed ha la possibilità di calcolare preventivamente i suoi prodotti. L'agricoltura ha un ciclo di produzione annuale ed ha l'impossibilità di fare un calcolo preventivo degli introiti; può fare solo quello delle spese. I raccolti dipendono dall'andamento delle stagioni. Ora che cosa avviene? Che se il prodotto è buono, se è abbondante, questo compensa qualunque deficienza di prezzo o di moneta e gli agricoltori sono soddisfatti; se il prodotto è scarso allora sono dolori, allora sono disastri, viene il malcontento e si odono lamenti e recriminazioni.

Guardiamo il fatto.

La rivalutazione è avvenuta tra l'annata agricola 1926 e l'annata agricola 1927.

Quella del 1926, tutti lo sanno, è stata in genere scarsa, e in alcuni luoghi sfortunata: poco frumento, poco vino, poco foraggio, canapa e riso invenduti. Quella del 1927 in alcune zone si presenta buona, in altre zone poco favorevole. Non è ancora il momento di fare una previsione sicura. Io spero e vivamente auguro che il risultato sia buono, ed allora molte delle preoccupazioni degli agricoltori

svaniranno; ma se l'annata dovesse essere cattiva, povera, allora i guai saranno grandi. In tal caso tutti gli agricoltori invocheranno dei provvedimenti dal Governo. Quali? Non è assolutamente il caso di dirlo ora. Ma gli agricoltori conoscono il pensiero del Capo del Governo; sanno, per prova, quale è lo spirito pronto, fattivo, realistico del ministro Belluzzo, ed io sento di poter dire che gli agricoltori hanno fiducia nel Governo.

Ma la distinzione fra industriali e agricoltori è, in fondo, una distinzione un po' artificiosa o per lo meno parziale; vi è una categoria ben più grande: quella dei consumatori, alla quale appartengono gli industriali, gli agricoltori e tutti i cittadini. E questa è la categoria più preoccupata perchè non ha avuto dalla rivalutazione quella diminuzione di prezzi e quel miglioramento della vita che si attendeva.

Tutti sappiamo quale è da parecchi anni, e per una infinità di cause, il disordine dei prezzi. Adesso vi sono anche i numeri-indice. I numeri-indice consistono in tavole con molte squadrature, molte linee, molte trattine, molti puntini, molti colori, molte cifre; mi verrebbe voglia di ripetere una arguta frase che, anche nell'ultima relazione finanziaria, è stata pronunciata dall'onorevole ministro Volpi: « Sono cose più o meno scientifiche! ». Qui basterà essere pratici. Io credo sufficiente qualche cifra, o meglio ancora qualche esempio. Anzi domando scusa al Senato se mi permetterò di ricorrere ad un esempio comunissimo, ma questo è il miglior modo per arrivare a contatto colla realtà.

Prendiamo una corsa in automobile, l'acquisto di un libro, di un biglietto di teatro, un modesto pasto in una modesta trattoria: supponiamo 20 lire. La difficoltà di intenderci sta in questo: che la rivalutazione giuoca sull'oro, mentre i prezzi li vediamo solo in carta. Ma per fare i confronti bisogna tradurre la carta in oro. Ricordiamoci delle due punte della sterlina: con la sterlina a 150, 20 lire della nostra carta, nell'agosto dell'anno scorso, corrispondevano a 3,30 oro; nel gennaio di quest'anno con la sterlina a 110 quelle stesse 20 lire corrispondevano a 4,55 oro; nel maggio scorso, con la sterlina a 80 corrispondevano a 6,40 oro. Fate la proporzione tra queste cifre e vedrete quale enorme ascesa sostanziale

hanno avuto i prezzi di quasi tutte le merci, di tutti i consumi, di tutti i servizi,

Questo in casa nostra.

Se sporgiamo il capo fuori di casa, all'estero, purtroppo, la proporzione ci si presenta in senso inverso, in senso discendente. Il calcolo della capacità di acquisto delle monete ci dà queste cifre: quel rapporto che in Italia è rappresentato da 20 lire, in Francia è rappresentato da circa 14, nel Belgio da 9 o 10.

Ecco, onorevoli senatori, il vero punto della piaga! L'Italia, che era il paese dell'economia dei costi, è diventato il paese della esagerazione dei costi. Questa è la malattia gravissima di cui oggi soffre l'economia italiana. Il senatore Loria ha detto che questa malattia non si cura con i narcotici; in questo ha detto perfettamente il vero, ma si rassicuri: il Capo del Governo non è uomo da narcotici!

E vengo al terzo punto, cioè al procedimento della rivalutazione. Alcuni vorrebbero che la rivalutazione avvenisse insensibilmente, piano piano, senza che nessuno se ne accorgesse. Ebbene, io sono assolutamente contrario a questa idea perchè le febbri a piccole linee rappresentano delle malattie croniche che sono le più insidiose, le più pericolose. Occorre la crisi risolutiva, occorre il colpo di barra che rompa la vischiosità dei prezzi e la cerchia del circolo vizioso. Il senatore Loria ieri si è manifestato della opinione opposta: rivalutazione decisa, senza quartiere, sino all'ultimo limite. Io però ho avuto l'impressione che il senso ideale della dottrina in quel momento nel senatore Loria prendesse il sopravvento sul senso pratico della realtà.

Il terzo sistema è quello della rivalutazione a tappe, a quote. Ormai esso ha conquistato tutti, perchè tutti comprendono che, in fondo, esso rappresenta la soluzione del buon senso.

Ma c'è il tempo, il ritmo. Il ministro delle finanze ha accennato ad una revisione in autunno; il senatore Ancona ha detto che le tappe debbono essere lunghissime; il senatore Ricci ha detto che le tappe debbono essere fermissime. Io penso che per queste tappe si può forse stabilire un termine minimo, ma che nessuno può stabilire un termine fisso, perchè sarebbe una grave imprudenza passare ad una nuova tappa quando l'economia industriale ed agricola non fosse ancora ben sistemata sulla

precedente. In questo senso io ho interpretato le dichiarazioni dell'onorevole ministro Volpi.

Ma alcuni sono ancora preoccupati e domandano: come potrà il Governo mantenere la promessa della quota 90 se già oggi siamo al di sotto di qualche punto? Ha veramente il Governo il dominio della moneta?

Il caos monetario prodotto dalla guerra in tutto il mondo ha fatto nascere una nuova disciplina. Accanto alla politica monetaria è sorta la politica valutaria. Queste due dottrine sembrano la stessa cosa, ma in realtà sono cose ben diverse, perchè nella politica monetaria domina il fenomeno economico e nella politica valutaria domina il fenomeno politico e, ahime! anche il fenomeno borsistico. Nessuno tema che io voglia entrare nel campo dottrinale; dico solo che quelle due discipline hanno due concetti fondamentali: la politica monetaria ha per concetto fondamentale le riserve auree; la politica valutaria ha per concetto fondamentale le masse di manovra. Ora io non chiedo, e penso che nessuno debba chiedere all'onorevole ministro Volpi quali siano con precisione le riserve auree e le masse di manovra di cui dispone. A me basta l'affermazione da lui fatta solennemente che il Governo manterrà la sterlina alla quota 90.

Io sono certo che il ministro Volpi saprà mantenere l'impegno, perchè lo credo non solo un competente, ma un vero virtuoso della finanza. I suoi atti principali, se fossero illustrati a coloro che sono poco pratici di materie finanziarie, ne farebbero meglio conoscere tutta la genialità e tutte le risorse. Il ministro Volpi ha fatto meraviglie, e l'ultima meraviglia, che però non è attribuibile a lui soltanto, è l'avanzo nel bilancio di 2 miliardi e 300 milioni.

E con questo accenno ritorno all'argomento della discussione e mi affretto alle conclusioni.

Quando lo Stato ci allietta di avanzi così meravigliosi mentre il popolo dolera di angustie, di crisi, di fallimenti, bisogna, a mio parere, che il Governo dia al paese la sensazione che i primi sacrifici lo Stato è pronto ad imporli a se stesso.

Quindi finanza austera. La giustizia sia inesorabile con tutti i profittatori; le autorità tutorie impediscano qualsiasi scialacquamento del pubblico denaro.

Finanza cauta. Cauta nelle spese che, come ieri giustamente ha detto il senatore Ancona, debbono essere frenate, debbono essere controllate. Così anche riguardo agli avanzi del bilancio io accedo alle considerazioni del senatore Ancona: ci saranno state buone ragioni per il passato, ma la buona regola è che gli avanzi rimangano avanzi.

Infine, signori, finanza giusta. Vi possono essere opinioni molto diverse sulla rivalutazione e sulla stabilizzazione, ma c'è una cosa che nessuno può mettere in dubbio, che la rivalutazione implica un aggravamento della pressione fiscale.

L'attesa di tutti, è bene dirlo, era la promessa di qualche sollievo. Invece ieri la discussione ci ha riservato una sorpresa. Io ho tanto ammirato il discorso del senatore Ricci, il quale aveva per base dati così sicuri, dai quali egli traeva così acute considerazioni; ma veramente a me è doluto che il senatore Ricci abbia esercitato tutto l'acume del suo ingegno a perfezionare degli strumenti di tortura fiscale.

Egli ha detto: la tassa complementare rende troppo poco, fatela rendere di più.

RICCI FEDERICO. Oppure sopprimetela!

NICCOLINI PIETRO... dovete rimettere la tassa sul reddito consumato...

PRESIDENTE. Vi è un voto del Senato contrario!

NICCOLINI PIETRO... dovete ricorrere di nuovo agli accertamenti indiziari. Sono stato prevenuto nelle risposte. La tassa complementare rende finora poco a causa del riscatto della tassa patrimoniale; la tassa sul reddito consumato è stata respinta dal Senato; il sistema dell'accertamento indiziaro è stato da tutti ritenuto pericoloso, e parve un progresso quando il ministro De Stefani lo abolì.

Ora, io dico al senatore Ricci e a tutto il Senato: il popolo italiano, che è stato così mirabile combattente, è stato ed è un mirabile contribuente; perchè vogliamo sempre tormentarlo, perchè vogliamo sempre martoriarlo? Ma lasciamogli un po' di pace, un po' di respiro almeno quando il bilancio presenta 2 miliardi e 300 milioni di avanzo. (*Approvazioni, commenti*).

Questo vostro consenso, onorevoli colleghi, mi dà coraggio ad unire, a proposito del bilancio delle finanze, al plauso che io tributo

al Governo ed al ministro, un plauso al popolo italiano. (*Bene*).

Il plauso del Senato deve significare che il Senato è consapevole di tutte le necessità dello Stato, ma è consapevole anche dei duri sacrifici che queste necessità impongono al paese. Il Senato approva la politica finanziaria del Governo in tutte le sue audacie, in tutte le sue asprezze, perchè vuole che il mondo sappia che l'Italia non è un paese da prendere a gabbo e da giuocare in borsa, oggi che in Italia Governo e popolo formano un blocco infrangibile.

Io sono convinto, io che pure ho portato qui l'eco di preoccupazioni, di travagli e di dolori, io sono fermamente convinto che con una finanza forte, sana e saggia noi potremo vincere le difficoltà più gravi, noi potremo superare le crisi più acute e potremo garantire all'Italia il suo diritto, la sua prosperità e il suo avvenire. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rota Francesco.

ROTA FRANCESCO. Perchè la proprietà immobiliare concorresse a sollevare il bilancio delle gravissime difficoltà in cui le spese di guerra e del dopo guerra lo avevano piombato, si ricorse a nuove, varie e pesanti imposte tra cui la patrimoniale, la complementare e l'imposta sul reddito agrario. Per impedire che questo carico diventasse schiacciante e per arrestare la sconfinata libertà in materia di sovraimposizioni, per le quali quasi non vi era limite per gravare la proprietà fondaria, venne promulgato il decreto-legge 18 febbraio 1923 e fu chiamato il *blocco delle sovra imposte*, con cui si vieta alle Amministrazioni locali di varcare il limite della sovra imposizioni esistenti nel bilancio del 1922. Il decreto successivo 16 ottobre 1924 portava la riforma del regime delle sovra-imposte comunali e provinciali, con cui s'intendeva d'iniziare la graduale riduzione delle medesime. Per i terreni si stabiliva un primo limite di 100 centesimi per ogni lira d'imposta erariale e un secondo limite di centesimi 200 per i comuni e 100 per le provincie, totale massimo 300 per i comuni e 200 per le provincie, il che avrebbe dovuto portare a un carico complessivo per *terreni e fabbricati di 1599 milioni*. La situazione però che risulta dalla statistica, dava per il 1925

un carico di milioni 1908 in luogo di milioni 1599, e ciò perchè si credette disporre che quelli che col limite massimo dell'addizionale non giungessero a percepire l'importo attuale di sovrainposte potessero continuare nella stessa misura, previa autorizzazione del Ministero delle finanze. Tale concessione si doveva limitare a tutto il 1925, ma il termine venne prorogato, anzi il complesso degli aumenti autorizzati toccò dal blocco ad oggi la somma di 80 milioni: porterò un esempio per provare come questi blocchi facilmente vengano violati.

Nella provincia di Udine la sovrainposta fondiaria per il 1927 si concreta nella cifra di 9 milioni 528 mila lire con una eccedenza, sul blocco del 1922, di 4 milioni, sul secondo limite di 3 milioni 189 mila, si autorizzano poi l'applicazione dell'addizionale dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni nella misura massima consentita dalle disposizioni in vigore. I giornali annunziano ora uno schema di provvedimento col quale verrà modificato l'art. 12 del Regio decreto 16 ottobre 1924 relativo alle sovrainposte fondiarie, allo scopo di dar modo alle provincie e ai comuni di garantire con la sovrainposta i mutui necessari al compimento di opere pubbliche improrogabili, già deliberate e in corso di deliberazione. Ciò si traduce in lingua povera in nuove facoltà di aumentare le sovrainposte nei casi determinati. Mi permetto di richiamare tutta l'attenzione del ministro delle finanze sopra questo punto, non tanto per l'ultimo provvedimento, ma per il sistema; che se rappresenta alcune volte delle necessità insormontabili, può altre volte essere indizio di una facilità ad indulgere alle insistenze dell'autorità locali, a cui le difficoltà dei tempi dovrebbero imporre la massima rigidità.

Io mi auguro quindi che il salutare monito del Capo del Governo ai Podestà perchè facciano uso parsimonioso del pubblico danaro venga integrato da disposizioni del Ministero delle finanze, con le quali si tronchi decisamente ogni velleità spendereccia. Bisogna pensare alle condizioni dei contribuenti che vengono ogni giorno aggravandosi in questo periodo di rivalutazione monetaria; perchè, mentre i redditi agrari e i benefici fondiari precipitano di parecchi miliardi, le diminuzioni dei costi di produzione non possono seguirli che lenta-

mente e in misura non proporzionale, rimanendo immutato e qualche volta accresciuto il carico delle imposte che così minaccia di diventare pericolosamente pesante. I ventun miliardi che il Governo riscuote col cambio della sterlina a 125, corrispondevano a 4 miliardi di oro; col cambio a 100 corrispondevano a 5 miliardi; col cambio a 87, a circa 5 miliardi e 500 milioni. L'aumento è quindi del 37 per cento; se si aggiungono poi le sovrainposte e le varie tasse comunali e provinciali, si arriva a cifre maggiormente impressionanti.

Nell'anteguerra il contribuente non pagava, direttamente o indirettamente, più di 2 miliardi e 300 milioni.

I prezzi dei prodotti agricoli dipendono tutti dall'andamento dei mercati e da quello dei valori: essi sono scesi al disotto del rapporto numerico fra detti prezzi ed il potere di acquisto della lira all'estero. L'agricoltura intensiva, che è costretta ad anticipare molto, ha presso le banche solo per cambiali visibili, a firma di agricoltori, la cifra cospicua di 2 miliardi e mezzo. Questa somma prelevata in lire svalutate, deve al raccolto essere restituita con lo stesso numero di lire rivalutate. I prezzi delle materie prime non sono ribassati, anzi alcuni hanno subito aumenti.

I perfosfati minerali dalla primavera del 1926 a quella del 1927 sono passati da 1.85 ad 1.97 all'unità.

I prezzi dei prodotti invece sono precipitati. Il frumento da 190-220 nel 1926 è passato a 120-140 nel 1927; e diminuzioni sono anche avvenute nei prezzi dei bozzoli e del riso.

La carne a peso vivo è precipitata di oltre un terzo; e così altri prodotti. È prudente quindi fissare l'attenzione sopra questi fatti e queste cifre, perchè ogni poco che si oltrepassino certi limiti, il reddito dei fondi verrà talmente diminuito per cui vari milioni di agricoltori italiani dovranno soffrire una crisi veramente preoccupante.

Si era sempre detto e ripetuto in Italia che questa nostra terra, «Magna parens frugum» di un tempo, non sarebbe mai stata capace di produrre grano sufficiente per nutrire il numero dei suoi abitanti che crescono sempre; segnando questo fatto una grave lacuna ed una debolezza della nostra Nazione. Il Capo del Governo, vigorosissimo animatore, colla lotta

per l'aumento della produzione cerealicola, chiamata battaglia del grano, scuotendo sopite energie, svegliando le latenti e fresche forze che vivono nella forte ruralità italiana, aveva ottenuto tali risultati per cui anche i più scettici si sono persuasi che la battaglia si sarebbe vinta. Ora questo grande sforzo potrebbe subire una stasi, perchè se i prezzi cadono ancora minacciano di togliere il maggiore incentivo all'opera dell'agricoltore, riducendo i margini di utile a somme troppe modeste e in alcuni casi non raggiungendoli.

La battaglia della seta che si inizia con tanto ardore minaccia di trovare il maggiore ostacolo al suo svolgimento nella stessa causa.

Io credo che la piccola proprietà non sia la forma più atta al progresso industriale della agricoltura, ma certamente essa è fondamento di pace sociale e quindi importantissimo fattore politico. Nel dopo guerra i nostri contadini si sono gettati con ardore all'acquisto di terre. Non esistono statistiche su tale punto ma è certo che la piccola proprietà negli ultimi anni è aumentata in modo notevolissimo. Ed io credo che, se si potessero fare delle cifre, queste meraviglierebbero. Molti di questi agricoltori hanno comprato il fondo in parte con denaro risparmiato e in parte con debiti contratti alle banche, debiti che avrebbero certamente saldato col duro lavoro da cui nasce il nuovo risparmio. Ora minaccia di scendere troppo rapidamente il valore dei prodotti, il debito con i pesantissimi interessi si rivaluta ed in alcuni casi persino pareggia o supera il diminuito valore del terreno.

È gloria del Governo fascista l'incremento da esso dato alla bonifica dei terreni incolti e paludosi. Mentre per il passato compresa l'opera dei Governi antecedenti alla formazione del Regno, lo sforzo per la bonificazione si concretò in cifre non eccessive, negli ultimi anni questo sforzo presenta un grande sviluppo specialmente in quest'ultimo quinquennio. Vi sono attualmente in corso di esecuzione bonifiche per ettari 776,000, lavoro immenso che quando sarà finito arricchirà l'Italia, che tanto ne ha bisogno, di nuove terre ubertose. Le bonifiche in corso di esecuzione costeranno un miliardo e 766 milioni; quelle regolarmente già concesse due miliardi. Inoltre per le opere da attivarsi per le quali è già avvenuta la

formazione societaria o consorziale, si calcola sopra una somma di un miliardo e 800 milioni. In complesso sono 3 miliardi e 847 milioni senza le trasformazioni fondiari che possono costare e forse costeranno somme ancora maggiori.

Per le opere in corso il debito contratto dal Governo, dalle provincie e dai privati, ad un valore medio della lira da 18 a 24 centesimi, va rivalutandosi velocemente e, se il processo si intensificasse, in un periodo più e meno lungo, ne verrebbe per conseguenza il dissesto di tante magnifiche imprese, come verrebbero compromesse tutte quelle iniziative che solo in un periodo lungo di tempo e di tranquillità monetaria può assicurare un proficuo risultato.

Tutte le opere relative all'agricoltura domandano un periodo di tranquillità; dalla piantagione di una vigna o di un frutteto alla grande bonifica e alla grande trasformazione agraria.

Inoltre, per trattenere i coloni dagli allettamenti dell'urbanesimo, (cosa questa di grandissima importanza, anche dal punto di vista demografico), è duopo prima di tutto che la terra dia un reddito sufficiente, perchè la vita dei campi abbia bastanti attrattive e non si risolva in una vita di fatica vana e di stenti. Ora i fattori fondamentali di un sufficiente reddito agrario non si possono ottenere che con prezzi sufficientemente remuneratori, i quali non possono risultare che dalla tranquillità della moneta.

Mi sono limitato a prospettare alcuni aspetti del problema agricolo in relazione alla crisi attuale semplicemente, modestamente, perchè giunga anche qui la voce dei campi e sia appello alla meditazione del Capo del Governo e del ministro delle finanze. Il Governo Nazionale ha ripristinato i cardini della produzione e della ricchezza, si è rivolto con cure speciali verso l'economia agraria. Questa attraversa ora una crisi gravissima, perchè precipitando i prezzi dei prodotti e rimanendo quasi immutati i costi di produzione e le varie tasse o sovrainposte e le tariffe dei trasporti si corre verso una fortissima riduzione dei redditi, e quindi della produzione. Io ho però ferma fede che il genio del Capo del Governo, che seppe arrestare la lira dal precipizio a

cui pareva avviata, saprà trarre dalla valutazione dei fatti economici che ora avvengono quelle provvidenze che valgono a preservare le fonti della produzione, e della ricchezza nazionale. (*Approvazioni*).

MARCELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO. Onorevoli Colleghi. Io servirei certamente assai meglio la mia reputazione non intervenendo in questa discussione per la quale mi manca la competenza specifica.

Ma, poichè a noi tutti fa obbligo la coscienza di esporre il proprio meditato pensiero, per quanto modesto, a questo dovere io non voglio mancare e dirò quanto è nell'animo mio.

Mi è pure di conforto il sapere che anche povere cose poveramente espresse possono generare alti ed utili pensieri nelle menti illuminate di coloro che mi ascoltano, ai quali mi raccomando perchè vedano nelle mie parole soltanto il desiderio di bene che mi anima.

Io non mi avventurerò in questioni di alta finanza, ma mi limiterò a prospettare la condizione nella quale gli agricoltori si trovano in questo momento.

Santo e coraggioso fu l'alto là di Pesaro. Difendendo la lira si difendeva l'onore, la reputazione e la fortuna d'Italia.

Ma la speculazione che accentuava il ribasso, veduto l'indirizzo fermo del Governo, io credo non abbia disarmato, ma soltanto abbia mutato l'orientamento, ed abbia spinto la rivalutazione con una rapidità che non poteva mancare di produrre un rilevante perturbamento di interessi, perturbamento che in questo momento fortemente danneggia l'agricoltura.

L'onorevole ministro delle finanze sa che io sono un modesto ma appassionato agricoltore. Accennerò ai fatti che ho meglio presenti dinanzi alla mente e ridurrò le considerazioni ad un minimo.

Esemplificherò accennando ad un prodotto già maturato, quale è quello dei bozzoli, che, se non interessa tutti gli agricoltori italiani, tuttavia occupa una parte assai rilevante nella economia nazionale.

Quanto si verifica pei bozzoli, all'incirca si verifica anche per gli altri prodotti del suolo.

In questo momento la campagna bacologica si va concludendo. Quasi ovunque i bachi stanno filando il loro filo prezioso.

Il raccolto dei bozzoli è quello che per primo procura denaro a conforto dell'agricoltore dopo molti mesi di lavoro, di ingenti spese e di ansie.

I bozzoli stanno per essere portati sulle piazze dei mercati. A quest'ora, nel passato, molti prezzi erano già stati fatti e già dal più al meno si potevano arguire i prezzi del futuro mercato. Ricordo annate nelle quali i prezzi unitarii per alcune partite erano già fissati dall'ottobre per il futuro raccolto. Era una gran pace avere assicurato il collocamento dei bozzoli od almeno avere la certezza che questo collocamento si sarebbe potuto fare a condizioni favorevoli nei prossimi mercati. Oggi i compratori sono assenti o quasi.

I bozzoli sono una merce eminentemente deperibile, in poco tempo la crisalide si trasforma in farfalla, perfora il bozzolo e la seta non ha quasi più valore. Alcuni pochi proprietari hanno provveduto per l'essiccazione del loro prodotto. Ma la grande massa non è in queste condizioni. I piccoli produttori non possono reggere alla spesa degli impianti necessari. I privati inoltre non hanno l'esperienza dei consueti ammassatori e si corre perciò il rischio che molta merce venga deteriorata in conseguenza dell'essiccazione malfatta.

Certamente la grande massa dei produttori sarà costretta a vendere a qualunque prezzo.

Vi sono, è vero, gli essiccatoi cooperativi, ma anche questi in misura assai insufficiente, e queste cooperative non trovano denaro per le spese e per gli anticipi agli agricoltori bisognosi, o lo trovano con grandissime difficoltà ad assai caro prezzo.

In buona parte questa situazione si spiega col fatto che i filandieri temono di dover vendere a suo tempo la seta più a buon mercato di quanto essi dovettero pagare i bozzoli.

Ma vi è anche la banda dei disfattisti dell'economia nazionale, i quali approfittano della circostanza per illeciti guadagni. Vanno dicendo agli agricoltori, oramai i vostri prodotti valgono assai poco ed ogni giorno varranno meno. I vostri campi, le vostre case fra poco tempo non varranno più nulla, perchè le imposte supereranno le rendite.

Mentono sapendo di mentire, perchè sanno che questo non avverrà mai. Il Governo sapiente che ci regge sa quello che fa e sa dove vuole arrivare.

Ma i pessimisti hanno buon giuoco, perchè realmente le imposte furono talvolta aumentate in misura superiore alle rendite dell'anteguerra, e quindi, in mancanza di provvedimenti coordinati al maggiore valore della lira, la proprietà terriera verrebbe a trovarsi nell'impossibilità di reggere il carico della tassazione.

Molti piccoli proprietari, coloni parsimoniosi, i quali con le loro economie avevano comperato poderi ed in essi avevano investito ogni loro avere e che, animati dalla passione agricola, avevano fatto pure ricorso al credito contando di saldare il debito col prodotto del suolo si trovano ora in buona parte rovinati, tutti presi dallo scoramento.

Largo è il lamento degli agricoltori pel basso prezzo dei prodotti ed è veramente penoso pel nostro cuore di italiani il sentire frequente dalla loro bocca la dichiarazione di non essere essi in grado di continuare col fervore degli scorsi anni la intensificazione della cultura del grano.

Nelle attuali condizioni di instabilità della valuta col timore di dovere poi vendere in perdita, nessuno investe denaro in cosa alcuna mobile od immobile specie quando sa che, pur tenendo il denaro inoperoso, ha la probabilità di guadagnare il 10, il 20, il 30 per cento all'anno nel potere di acquisto di esso, senza spesa, senza fatica e senza rischio alcuno.

Mancando i compratori, neppure coll'alienazione parziale o totale dei loro beni è possibile agli agricoltori di sanare i loro debiti, e tanto meno di continuare nel perfezionamento delle coltivazioni.

I campi, ad ogni modo, passerebbero dalle mani degli agricoltori a quelle degli speculatori, con danno evidente dell'economia nazionale.

Oggi l'agricoltura si trova nelle condizioni di una nave in mare procelloso. Conviene capeggiare e tenere il mare al mascone. A tutti conviene segnare il passo.

Non v'è agricoltore di qualche importanza che negli scorsi anni non abbia impiegato quantità considerevoli di concimi chimici. Tutti piantarono decine di migliaia di gelsi, di piante da frutta e da legna. Estesero ovunque la bonifica agraria e la perfezionarono. Ogni anno costruirono nuove case coloniche, nuove stalle e

moderni silos. Andarono o mandarono persone di famiglia a girare l'Europa ed il mondo con intenti agrari.

È dolorosissimo a dirsi, ma oggi nulla di tutto ciò si può fare.

Le sementi elétte, i concimi chimici, gli anti crittogamici furono acquistati a prezzi superiori a quelli dello scorso anno, le imposte e le posizioni di debito sono rimaste le medesime, anzi queste ultime aggravate per i tassi onerosissimi degli interessi. I prezzi dei prodotti, invece, diminuirono di oltre un terzo, e la mano d'opera ancora si mantiene quasi ovunque immutata.

MUSSOLINI. *Capo del Governo.* No, no!

MARCELLO. Onorevoli Colleghi, tutto quanto ho esposto è certamente presente alla mente di chi ci regge con tanto cuore e con tanta sapienza.

È certamente la salute della Patria quella cui mira il Governo, e certamente questa salute esso vuole e sa conseguire.

Io domando soltanto la attenuazione delle attuali difficoltà e che queste siano rese più tollerabili.

Veda l'onorevole ministro delle finanze se sia possibile di fare abbondare il denaro a mite interesse sul mercato dei prodotti agrari. Veda se non sia possibile prolungare la battuta di arresto, mentre matureranno quei provvedimenti i quali debbono dare nuova e più larga e più sicura floridezza all'economia nazionale.

Il Capo del Governo il quale ha cuore e mente, volontà e forza per vincere qualsiasi battaglia, vincerà anche questa. (*Approvazioni*).

CONTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Onorevoli colleghi, non mi ero iscritto a parlare su questo bilancio. Non desideravo, dopo il mio troppo lungo discorso del 21 maggio, intervenire ulteriormente nella discussione così come voi certamente non desideravate di ascoltarmi di nuovo. Ma il collega Loria chiamandomi ripetutamente in causa mi ha obbligato a chiedere la parola.

Dopo parecchie e gentili espressioni a mio riguardo egli mi ha detto di ammirare la mia abilità, ma non la mia coerenza, perchè — egli ha detto — dopo aver lodato il discorso di Pesaro, sono arrivato a delle conclusioni

catastrofiche su quella politica di rivalutazione ad oltranza che, secondo lui, è la sola necessaria conseguenza del discorso di Pesaro. Intanto l'aver dovuto attendere qualche ora a prendere la parola, mi ha dato il tempo di procurarmi nei nostri atti parlamentari il resoconto stenografico delle mie dichiarazioni del 21 maggio. Faccia altrettanto l'on. Loria e vedrà che nulla di catastrofico vi era nelle mie parole: anzi ella vedrà che insieme ad una viva sentita preoccupazione per le difficoltà del momento, difficoltà reali, on. Loria, vi era la sicura fede che il Paese uscirà vittorioso anche da questa dura prova. Ma la ragione in dipendenza della quale Ella ha creduto ad una mia incoerenza l'ho poi trovata nel seguito del suo discorso. Ella non ammette che due soluzioni nelle questioni monetarie: o la svalutazione fino alla catastrofe e questo è il metodo dei Paesi vinti; o la rivalutazione fino alla parità aurea, metodo scelto dai vincitori: noto, in via incidentale, che fra i paesi vincitori ella ha dimenticato la Francia ed il Belgio; ma almeno quest'ultimo lo ha poi ricordato e me ne ricorderò anch'io. Comunque la storia è ricca di quelle soluzioni che il collega Loria esclude: non sono infatti mancate le stabilizzazioni convenzionali ad un tipo diverso di quello della parità aurea. Cito ad es. l'Argentina, in principio del secolo: e prima l'Austria, l'Egitto, la Russia. Ecco il sofisma: chi non crede alla rivalutazione ad oltranza è un inflazionista. Il 21 ho parlato per più di un'ora e mezzo. Con tante cose che ho detto, perchè vuole battermi proprio su delle idee che non ho espresse?

Poichè m'accorgo di non essermi fatto capire, ripeterò qui in modo inequivocabile: che sono sempre stato contrario alla inflazione; che ho temuto la svalutazione della nostra lira come il peggior danno che potesse capitare al nostro Paese; che non ho mai creduto alla continuità dei vantaggi che potevano essere prodotti dalla inflazione. Che ho salutato subito con gioia nel discorso di Pesaro la speranza della salvezza; che non mi sono neanche commosso per le querimonie degli individui o delle classi che il ritmo accelerato della rivalutazione danneggiava: e ciò fino a quando siamo arrivati al limite di equilibrio tra i prezzi all'interno e quelli dell'e-

stero. Poichè a quel punto incomincia la necessità per tutti di sottostare a dei sacrifici li ho illustrati, invocando che il ritmo della rivalutazione non fosse tale da superare il limite di resistenza dell'economia nazionale. È incoerenza questa?

Ma l'on. Loria ci ha detto che due sole classi soffrono dalla rivalutazione: *gli uomini di borsa e gli industriali*.

Ebbene, egli ci ha detto troppo e troppo poco. Se, come io ritengo, egli considera uomini di borsa non coloro che impiegano in titoli industriali i loro sudati risparmi, ma coloro che cercano di trarre profitto dalla speculazione, gli ripeterò che dalla rivalutazione questi individui non sono affatto danneggiati: come durante la inflazione essi si avvantaggiavano giuocando al rialzo, oggi si giovano della deflazione per giocare al ribasso.

L'on. Loria può dunque risparmiare la sua commiserazione. Egli avrebbe dovuto dire che da una troppo rapida rivalutazione sono danneggiati non soltanto gli industriali, ma anche gli agricoltori e i commercianti; e lo hanno qui ampiamente dimostrato i colleghi Rota, Niccolini Pietro e Marcello. Quindi anche gli operai ed i contadini. Tutti i produttori insomma.

Ma l'on. Loria si è poi subito corretto affermando che nessuno è danneggiato perchè se invece di ricevere 120 lire dal realizzo di una sterlina se ne ricavano 90 si tratterà di 90 lire buone e quindi non vi sarà nessuna perdita.

Ma egli dimentica il periodo intermedio che è lungo e faticoso.

Crede proprio l'on. Loria che sarà breve il periodo, durante il quale potremo ridurre del 25 % gli stipendi e le mercedi e gli interessi e le tasse: queste ultime senza compromettere i nostri avanzi di bilancio?

Un'altra affermazione ella ha fatto: che l'esportare a buon mercato danneggia l'economia nazionale. È un argomento che ho letto recentemente su un foglio politico. Ciò suppone la ingenua fiducia che a mano a mano che i nostri prodotti costano in oro di più, gli acquirenti esteri ce li pagheranno con una massa maggiore di valute pregiate. Ma, onorevole Loria, i prezzi del mercato mondiale non li facciamo noi; è la concorrenza internazionale che ce li impone, come hanno pro-

vato i commercianti di Costantinopoli, che per il pagamento di vendite, stabilito in lire, hanno poi imposto un cambio convenzionale colla sterlina a 125, danneggiando del 30 % i nostri cotonieri.

Finalmente l'on. Loria ci ha detto che gli industriali non sono favorevoli ad una troppo rapida rivalutazione perchè temono (egli anzi ha detto: hanno paura) che non si possano adeguare ad essa le mercedi, per le quali ha anzi invocato un automatismo di tipo *viennese*.

Crede davvero l'on. Loria che sarebbe oggi possibile imporre alle mercedi operaie la riduzione del 25 %, e che se ciò fosse possibile sarebbe umano ?

Intanto, ecco quali sono oggi le condizioni delle nostre mercedi di fronte all'estero :

La giornata media lavorativa dei meccanici in Milano dopo la diminuzione di 2.10 sul caroviveri è di lire 28 al giorno per operaio. A Parigi è di franchi 27 pari a lire 19; a Bruxelles di franchi 25 pari a lire 12.50.

Conseguenze :

Tre anni or sono la Ditta Breda ha vinto una gara per la fornitura di locomotive all'Egitto. Si è chiusa di questi giorni una nuova gara per 60 locomotive: l'Italia è passata dal 1° al 34° posto.

Altra gara recente: per vagoni della Compagnia dei vagoni letto, dove molte volte l'Italia è stata preferita: di fronte alla nostra offerta di 11,000 sterline per vagone, l'Inghilterra ha riportato l'ordinazione con 8,000 sterline.

Crede l'on. Loria che oggi i danneggiati ci sono. Non ci saranno più quando all'attuale rincaro della lira sarà succeduta la sua vera rivalutazione, cioè l'aumento del suo potere d'acquisto, cioè quando avremo raggiunto la diminuzione dei costi all'interno. Per avviarvi più sollecitamente, meglio è fare come io ho fatto, appello alla collaborazione, alla solidarietà e allo spirito di sacrificio di tutte le classi, che negare il travaglio di questo periodo.

E non dimentichi l'onorevole Loria anche le conseguenze politiche di questo travaglio, poichè in politica — come, del resto, anche nella vita — l'affetto, e quindi il consenso, sono purtroppo quasi sempre la conseguenza di una esperienza di utilità. (*Commenti*).

Ma, dopo di averci detto che arriverà presto

il perfetto conguaglio e che quindi i risultati di questo processo saranno *nulli*, e che non avremo cambiato che il *nome*, l'on. Loria ha ammesso che saranno permanentemente avvantaggiati i creditori con danno corrispondente dei debitori. E se ne è rallegrato, pensando che fra i debitori ci sono i figli di famiglia ai quali è meglio non facilitare il credito e fra i creditori i pensionati, gli ufficiali, dimenticando, almeno come contrapposto ai figli di famiglia, la non benemerita classe degli strozzini.

Ma, o mio dotto amico, ella semplifica il problema in un modo singolare: dei singoli individui m'importa relativamente poco, salvo quella benevolenza che il Vangelo comanda, ma molto m'importa di ciò che ella dimentica: il ciclo della produzione.

Sa ella, on. Loria, che in questi ultimi anni e cioè dal 1922 al 1926 si sono impostati piroscafi per oltre 500,000 tonnellate e che se ne sono varati per oltre 600,000 ?

Si tratta di somme enormi, di centinaia di milioni ottenuti in gran parte dal credito: quale sarà la condizione di questi debitori così benemeriti della economia nazionale se dovranno pagare i loro debiti in lire rivalutate ?

Noi abbiamo in corso bonifiche per 7,700 ettari: anche qui si tratta in gran parte di opere eseguite col credito: qual'è il premio che ella riserba a questi benemeriti della nostra economia? Il sacrificio dei loro capitali.

Un'ultima parola per il Belgio. L'on. Loria già nel suo apprezzatissimo periodico *Echi e Commenti* ha scritto che il Belgio è in crisi per la effettuata stabilizzazione; ieri ci ha ripetuto che gli pare sia aumentata la disoccupazione. Onorevoli colleghi; per il bisogno di farmi una convinzione su questo argomento io ho cercato gli elementi di giudizio ad ogni fonte. Figuratevi se non dovevo seguire l'esperienza del Belgio col più vigile interessamento. Eccovi i dati ufficiali che rispondono alle affermazioni del collega Loria.

In Belgio il debito fluttuante che era in giugno di 7,707 milioni e sceso al 31 marzo 1,135 milioni. Il valore del consolidato 6 % che era caduto a 56 franchi, era a 88 alla fine di aprile: *Il risparmio*; i versamenti mensili

che erano a 48 milioni 400 mila lire in agosto sono saliti a ottobre, cioè subito dopo la stabilizzazione, a 85,700,000 a 125,700,000 in gennaio e 97,500,000 in marzo. La bilancia commerciale che era stata in *deficit* in media del 26,3 % dal 1923 al 1925 e che nel giugno 1926 aveva eccettuato il *deficit* fino al 43,4 % ha migliorato dopo la stabilizzazione: il *deficit* è sceso al 24,3 % in gennaio al 19,9 % in febbraio, al 9,3 % in marzo.

I prezzi all'ingrosso, che avevano l'indice 876 in luglio, mentre con la stabilizzazione da 1 a 7 avrebbero dovuto arrivare a 1100, andarono invece solo a 865 dopo la stabilizzazione; a 860 l'indice è sceso in dicembre, a 856 in gennaio, a 854 in febbraio, a 858 in marzo, e a 846 in aprile.

Ah, previsioni catastrofiche degli economisti puri! Legga l'on. Loria l'interessante libro del ministro di Stato Franck.

Ed eccomi alla disoccupazione, di cui fece parola il mio onorevole contraddittore: essa è stata del 7,7 % in gennaio, del 5,9 in febbraio del 2,3 % in marzo, battendo tutti i records.

E per quanto riguarda l'on. Loria ho finito. Vi confesso che quando egli ha preso a confutarmi, un po' per quello spirito conciliante che è uno dei miei maggiori difetti, molto per la speranza di sentirmi confortato, mi sono illuso che la parola dello studioso, che può indagare con serenità astronomica questi fenomeni che io posso leggere se non nel libro della vita, mi aprisse dei nuovi cieli, ai quali il mio spirito inquieto avrebbe chiesto la pace. Con rammarico riconosco invece che nel mio firmamento monetario oggi c'è una nebulosa di più. (*Si ride*).

Due parole soltanto per l'On. Ancona.

Egli ha lamentato i dopponi ed altre pecche della nostra industria. Io riconosco la verità delle sue affermazioni e me ne dolgo al pari di lui.

Ma creda l'on. Ancona che pochi di questi errori sono imputabili alla inflazione. Molti dopponi degli zuccherifici sono stati fatti prima della guerra; i dopponi dei cotonifici vennero lamentati dal Luzzatti sin nel 1910.

Le 50 officine per le riparazioni e per la costruzione del materiale rotabile sono sorte durante la guerra e per scopi bellici: poi sono state trasformate a mantenute in vita per

delle ragioni comprensibili di tutela di interessi locali o sono stati provocati dall'Amministrazione ferroviaria.

Forse, on. Ancona, se il rinnovamento della materia rotabile avrà il suo ritmo sufficiente, parecchie di queste officine potranno convenientemente vivere. Sono 7,000 le locomotive in servizio: rinnovandone solo il 5 % si ottiene già una somma notevole di lavoro. E così per i vagoni.

Ma torniamo all'argomento più importante. L'on. Ancona impernia la sua convinzione di rivalutazione su quattro capisaldi:

Primo, quello che egli chiama la *questione morale*; secondo, *la difesa delle classi intellettuali*; terzo, *il fatto che la svalutazione tende a crescere indefinitamente*; quarto, *il risparmio*.

L'onestà! È una grande parola. Io credo come l'on. Ancona, che non solo per gli individui ma anche per gli Stati la migliore politica è l'onestà: *honesty the best policy*.

Ma dobbiamo dire che l'onestà deve consistere nel restituire e far restituire lire rivalutate a chi le ha prestate svalutate? Dobbiamo, in nome dell'onestà, sacrificare coloro che, per esempio, nel lungo periodo di tranquillità monetaria che è intercorso dal 25 al 26 hanno, obbedendo ai suggerimenti del Governo e secondandone i disegni, costruite nuove case, varate nuove navi che porteranno su tutti i mari i colori ed il nome d'Italia, bonificate delle terre per emanciparsi dalla servitù del pane quotidiano, e hanno fatto, ciò ricorrendo anche in parte ai debiti, per meglio potenziare l'economia nazionale? Non credo.

La difesa delle classi intellettuali. Quali? I professionisti no; essi hanno aumentato le loro parcelle almeno in funzione della svalutazione: gli impiegati dello Stato nemmeno: e neppure i professori.

Terzo argomento: *La svalutazione tende a crescere: dunque stabilizziamo*.

Quarto, *il risparmio*: giustamente dice, l'onorevole Ancona che più facilmente risparmierà in lire chi avrà la certezza di ritrovarle con un potere di acquisto non minore. Questo argomento è contro la inflazione: lo approvo. Ma non vuol dire affatto che si debba rapidamente rivalutare. Perché se la sua convinzione si facesse strada, chi volete che eriga una casa sapendo che domani il suo valore

sarà scemato? Chi volete che dissodi un campo, chi metterà in cantiere una nave? E allora avrete, con la crisi, tolta la possibilità che il risparmio si formi: che se si formasse, esso starebbe improduttivo nei forzieri o nelle casse di banca e mancherebbe alla sua funzione.

Ma voglio chiudere con una parola di pace. Poichè fra la rivalutazione immediata alla pari con l'oro dell'on. Loria e l'altra rivalutazione a gradini dell'on. Ancona quest'ultimo ha poi terminato invocando una prudente gradualità nella rivalutazione, possiamo essere d'accordo: è questione di misura. Non voglio togliere a nessuno la speranza dell'altezza.

Non dimentichiamo però che i tre elementi sui quali una buona politica monetaria si fonda sono: la disciplina severa della circolazione cartacea, il bilancio dello Stato in avanzo, l'equilibrio della bilancia economica dei pagamenti.

Sono tre note che devono costituire un accordo perfetto. Basta che una stoni, perchè l'accordo si perda. Se per desiderio di troppo rapido successo, agendo su uno degli elementi, noi turbiamo gli altri, se permettiamo che il bilancio dello Stato perda il suo margine o venga turbato il potenziamento dell'economia nazionale, potremo illuderci di raggiungere dei risultati ma questi saranno vani.

Alla vostra saggezza, signori del Governo, il rispondere anche in questo importantissimo tema a quanto il Paese aspetta da Voi. (*Vivissimi applausi e congratulazioni*).

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato, in nome del ministro delle comunicazioni, il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, recante riduzioni alle tariffe postali e telefoniche ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'economia nazionale della presen-

tazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura stabilita dal regolamento.

Invito l'onorevole senatore Rava a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione di finanze sul disegno di legge: « Servitù aeronautiche e sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna per le rotte aeree dei velivoli ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. Rava della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Onorevoli colleghi, l'esposizione finanziaria che ho avuto l'onore di fare nell'altro ramo del Parlamento pochi giorni or sono è stata vasta e analitica. Ho ritenuto mia doverosa premura disporre che tale esposizione fosse consegnata ad ognuno dei senatori, sicchè il Senato conosce già tutti i dati, tutti gli elementi e il pensiero del Governo sui vari argomenti. Infatti, vari dei colleghi che hanno preso la parola in questa alta discussione ne hanno già tenuto conto.

La nostra Commissione di finanza ha espresso anche quest'anno la sua soddisfazione e, con spirito di collaborazione, di cui il Ministero del pubblico erario le è particolarmente grato, ha fatto rilievi di carattere tecnico. Essa ha detto di averli fatti perchè agli uomini che dirigono l'azione di Governo conviene una revisione dei successi raggiunti, piuttosto che semplici plausi, che a poco servono. Del giudizio lusinghiero tributato alla pubblica finanza io rendo grazie alla Commissione di finanza e all'onorevole collega, il relatore; giudizio che io considero plauso per tutta la famiglia finanziaria che serve con tanta devozione lo Stato.

Prendo atto di alcune constatazioni fondamentali contenute nella relazione del collega Mayer, che l'equilibrio del bilancio è conquistato defi-

nitivamente; che la politica del Tesoro ha superato con pertinacia ardui e gravi travagli; che la Finanza ha date prove di forte volontà.

La Finanza assume volentieri a base della sua azione avvenire questo triplice riconoscimento.

Così nella relazione del senatore Mayer, come nei discorsi che sono stati pronunziati, è comune il sentimento di volontà, di opera e di fede che si è concretato, attraverso l'azione di Governo, in provvedimenti sistematici, tenaci e progressivi, ai quali si rivolge la generale approvazione.

LA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI FINANZA.

Prima di rispondere ai vari oratori brevemente, ma, come spero, per il Senato, esaurientemente, darò all'onorevole relatore, non su tutti gli argomenti toccati, ma su quelli che credo più interessino la Commissione di finanza, alcune risposte, di carattere tecnico.

Ringrazio l'onorevole relatore di aver messo in particolare rilievo il cospicuo miglioramento verificatosi nella situazione finanziaria del Conto del Tesoro in quest'ultimo biennio, per effetto dei risultati conseguiti nella gestione del bilancio.

L'onorevole relatore, dopo aver constatato che le entrate straordinarie sono ritornate, col bilancio 1927-28, presso a poco alla proporzione dell'ante-guerra, e che le imposte di carattere straordinario vanno perdendo gradualmente importanza, ciò che, anche a suo avviso, conferma il conseguito stabile assetto del bilancio, afferma che la previsione delle entrate appare, per il 1927-28, se non forzata, per lo meno calcolata in modo da sfruttare notevolmente, se non al massimo, tutte le attendibili risultanze dell'esercizio prossimo venturo. È singolare constatare che la commissione del bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha detto, attraverso i suoi relatori, esattamente il contrario.

MAYER, *relatore*. È l'unico punto, sul quale siamo in disaccordo.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Credo che il disaccordo fra le due opinioni significhi che il Governo ha bene operato. (*Commenti, si vide*). D'altronde, tanto i colleghi della Commissione di finanza del Senato, come gli ono-

revoli deputati della Giunta generale del bilancio, debbono tener conto che, generalmente, è difficile la previsione. In tempi tumultuari, come quelli del dopo guerra, quando si pensi che le previsioni del bilancio sono fatte dagli uffici quasi un anno prima dell'inizio dell'esercizio e quasi due anni prima della fine dell'esercizio, si comprende che non si può non essere un po' profeti. Di conseguenza credo che si possano accettare le previsioni della Finanza con questo criterio: che essa ha sempre agito assennatamente. E se v'ha un rimprovero da farle è quello che ha sempre calcolato i redditi meno di quello che si sono poi verificati.

Io non intendo essere frainteso. Le previsioni sono ancora più difficili per questo esercizio.

L'EQUILIBRIO DEL BILANCIO.

Non si può, in considerazione della rivalutazione della lira, non modificare talune voci; ma, nell'insieme, il Paese può essere tranquillo circa l'equilibrio del bilancio anche per il 1927-28.

L'onorevole relatore, nel rilevare le modifiche di struttura introdotte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1927-28, manifesta il dubbio che con esso si possa, in qualche caso, essere andati oltre, a scapito della specializzazione delle spese, la quale facilita il controllo dei singoli titoli. In proposito assicuro che le modifiche sono state consigliate da intenti di semplificazione, criterio questo che è stato osservato per i bilanci di tutte le amministrazioni, riportando in più casi anche l'espresso consenso della Giunta generale del bilancio e della Commissione di finanza, come si rileva dalle relazioni presentate sui vari stati di previsione.

Nei riguardi del bilancio del Ministero delle finanze si deve tener conto che il documento viene man mano perfezionandosi, derivando esso dalla fusione di quelli di due grossi dicasteri. Tali perfezionamenti portano ad una migliore organicità.

L'on. Mayer, che è veramente uno studioso emerito del nostro bilancio, conosce lo sforzo quotidiano che facciamo per questo; ma conosce anche le difficoltà. Le modificazioni pro-

poste per l'esercizio venturo, mentre rappresentano un notevole progresso, consentono una maggiore speditezza di lavoro, pur nulla togliendo alla valutazione del costo dei servizi, come ad ogni altra ricerca statistica, al quale fine suppliranno appositi allegati.

L'onorevole relatore accenna alla opportunità di comprendere fra le partite di giro operazioni che ora risultano da altri documenti: come le anticipazioni agli istituti di emissione, i vaglia del Tesoro, i buoni del Tesoro, i conti correnti.

Io faccio rilevare alla Commissione di finanza ed al relatore che, forse, questo non è opportuno; si tratta di somme di decine di miliardi e che niuna funzione diretta hanno nel conto di bilancio. Quindi, qualora esse fossero incluse nel bilancio, ne snaturerebbero il costrutto.

Il relatore afferma altresì che la categoria delle uscite effettive non rappresenta la spesa dello Stato giacchè per aver la cognizione esatta di questa bisognerebbe sottrarre le quote versate da altri enti, conteggiate come rimborsi e concorsi, nella parte attiva del bilancio.

Ora, non sembra che possa adottarsi sistema diverso da quello che oggi si segue, per non vulnerare la norma fondamentale della nostra legislazione, che fa obbligo di tenere le spese distinte per loro conto, indipendentemente dalle entrate che vi si riferiscono ed, eventualmente, dai recuperi.

L'AVANZO E LE SPESE.

Il Senatore Mayer ha anche criticato il sistema seguito nell'esercizio 1925-26 per il quale, in sede di consuntivo, venne iscritta, in apposito capitolo di spesa, la parte di avanzo destinata a particolari erogazioni da effettuarsi nell'esercizio successivo mentre, secondo l'onorevole relatore, sarebbe stato preferibile portare detta parte a beneficio del bilancio futuro, così come si pratica nelle aziende pubbliche minori. Osservo che il sistema prescritto nelle aziende pubbliche minori, di riportare nel bilancio successivo l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, è giustificato dalla limitata vastità delle aziende e, specialmente, dalle necessità per le medesime

di regolare, anno per anno, le loro entrate e specialmente le sovrimposte.

Del resto, a questo proposito, basterà richiamare quanto è stato rilevato dalla Corte dei conti in sede di relazione al consuntivo generale dello Stato per l'esercizio 1925-26:

« Altre volte in passato — dice testualmente la Corte — quando si verificava, nell'esercizio del bilancio di competenza, un avanzo effettivo di entrata che si voleva destinare a beneficio di esercizi futuri, si era seguito il sistema di lasciar figurare integralmente quell'avanzo nei risultati del rendiconto del bilancio, rispetto al quale si era esso prodotto, salvo a prelevare poi direttamente la somma occorrente per gli esercizi futuri dalle disponibilità del Tesoro, di cui l'avanzo stesso era entrato a far parte. Ciò, però, importava che, in osservanza pure alle norme della legge di contabilità, era necessario inscrivere la quota così prelevata e destinata a spesa, anche nel bilancio dell'entrata derivandone, quindi, un doppio gioco dello stesso avanzo (avanzo girante) sui risultati dell'esercizio dei futuri bilanci.

Il sistema attualmente seguito, se rimpiccolisce la immediata evidenza totalitaria dell'avanzo effettivo, è certamente più rigido dal predetto punto di vista e sembra altresì più regolare. » Questo dice la Corte dei conti.

Quanto alla partecipazione dello Stato ad aziende private, l'onorevole relatore non fa alcuna osservazione di merito; chiede semplicemente che siano conteggiati i relativi investimenti. Ma gli investimenti risultano dal conto patrimoniale e gli utili sono attribuiti ai capitoli del bilancio dell'entrata per « interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro ». Comunque, aderendo; per quanto è possibile, alle richieste dell'onorevole relatore, potrà darsi dimostrazione di tutto questo in apposito allegato od anche mediante opportune annotazioni dei dati singoli costituenti la precisazione e l'accertamento di detto capitolo.

La Commissione di finanza osserva che non tutte le spese disposte sulla base delle eccezionali disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1926, sulle facoltà al Governo di emanare norme giuridiche, rivestono carattere di straordinarietà, e di improrogabilità. A tale ri-

guardo osservo che l'approvazione, mediante decreti-legge, delle variazioni agli stanziamenti di bilancio è risultata, nella pratica, indispensabile, non consentendo le esigenze dei servizi il ritardo che si verificherebbe nelle concessioni delle nuove disponibilità, qualora si provvedesse con disegni di legge da sottoporre ai due rami del Parlamento.

Cause molteplici impongono tuttora di autorizzare nuove spese mediante decreti legge e di effettuare modificazioni nel corso della gestione, modificazioni che possono essere valutate, di volta in volta, senza che vi sia modo di prevederle fondatamente in anticipo. Neppure è dato raggruppare queste variazioni per sottoporle, con unico disegno di legge, al Parlamento, non essendo ciò possibile, data anche l'urgenza di provvedervi. L'intervento preventivo del Parlamento si renderà più facile, e la Finanza sarà ben lieta di provocarlo quando la gestione avrà raggiunto la normalità. Per ora ne siamo ancora molto lontani.

I PRESTITI ALL'ESTERO.

L'onorevole relatore chiede anche la pubblicazione dei prestiti contratti all'estero dalle imprese private: non lo credo opportuno per un doveroso riguardo agli interessi delle imprese stesse, le quali, è vero, sono tenute a mettere a disposizione del Tesoro gli elementi spesso gelosi della loro attività e del loro credito, perchè il Tesoro si è riservato il diritto di controllo, ma, d'altra parte, debbono poter contare sulla più assoluta discrezione dell'Amministrazione.

Circa le garanzie di cambio, sempre in materia di prestiti all'estero, è da rilevarsi che pochissime imprese ne hanno approfittato e che, contrariamente alle previsioni fatte qui l'anno scorso da un collega, per le garanzie prestate, il Tesoro non ha sofferto.

LA CASSA DI AMMORTAMENTO.

Le osservazioni fatte circa la Cassa autonoma di ammortamento mi autorizzano a dire che io considero di avere assolutamente adempiuto

la mia promessa, di renderne di pubblica ragione le risultanze nei documenti ufficiali.

La Commissione di finanza voglia ricordare che, dalla fine dell'anno scorso, il conto del Tesoro è stato diviso in due parti: l'una continua a chiamarsi « Conto del tesoro », l'altra si chiama « Bollettino dell'Istituto di Statistica » supplemento, come il primo, della *Gazzetta Ufficiale*, e che in quest'ultimo è appunto pubblicata la situazione della detta Cassa. D'altra parte va rilevato che il conto della Cassa d'ammortamento non ha nulla a che fare col conto del Tesoro.

TABACCHI E CATASTO.

L'articolo primo del decreto legge, relativo alla costituzione dell'azienda tabacchi italiana, nell'assegnare a questa il campo della sua attività, aggiunge: che questa è da svolgere « nei limiti consentiti dalle vigenti leggi sulle privative fiscali ».

Ringrazio l'onorevole collega Mayer di avere parlato di quest'azienda, offrendomi, così, l'occasione di precisarne la fisionomia. Il funzionamento dell'azienda tabacchi italiana nulla ha a che vedere con lo svolgimento dell'attività della Direzione generale delle privative. Si tratta di compiere, attraverso quest'azienda, delle operazioni di compravendita di tabacchi all'Estero, operazioni che la Direzione generale delle privative non poteva compiere.

L'onorevole relatore osserva che, per il completamento del nuovo catasto nell'anno 1927-28, è mantenuto invariato lo stanziamento di 14 milioni, stabilito dalla legge per il bilancio dell'esercizio in corso e raccomanda che siano concessi ulteriori fondi per modo che il catasto possa essere completato in pochi anni. L'onorevole relatore è anche presidente della commissione suprema in materia e sa che il Governo in quest'esercizio, con i fondi provenienti dall'avanzo del 1925-26, ha stanziato 20 milioni oltre i 14, e se potrà farlo anche nel prossimo esercizio lo farà volentieri, perchè, come ho detto alla Camera dei deputati, è interesse fondamentale accelerare, quanto più è possibile, il completamento del catasto. E con questo ho finito in materia di osser-

vazioni tecniche della Commissione di finanza. La ringrazio nuovamente ed in specie ringrazio il collega Mayer che porta costantemente il suo contributo alla nostra causa finanziaria. Risponderò brevemente ai vari oratori. Ed incomincerò, cronologicamente, rispondendo al senatore Loria.

LE RISERVE AUREE.

Con l'economista così noto, che dalla cattedra e dalle riviste ha reso di pubblica ragione, in un lungo periodo di anni, tante teorie, io non mi azzardo ad una discussione di carattere teoretico, che, del resto, non porterebbe vantaggi. Alle osservazioni precise risponderò precisamente.

In materia di circolazione di biglietti, il senatore Loria ha ricordato la constatazione da me fatta sulla proporzione fra le riserve auree attuali ed il valore attuale della carta. Ricordo che nella mia esposizione finanziaria ho fatto una constatazione, della quale il Governo ed il Paese debbono essere fieri. Quali sono le riserve auree? L'ho detto: lire oro 10.78 per ogni 100 lire carta al 30 giugno 1926; lire oro 16.38 per ogni 100 lire carta al 20 maggio 1927. È un aumento delle riserve di circa il 60%. Questa è la politica della Banca d'Italia e del Tesoro. La proporzionale, senza apprezzamenti e senza deduzioni di sorta, al valore attuale della lira, dà una copertura del 58.47%.

I « TEMPI » DELLA RIVALUTAZIONE.

Il senatore Loria, riferendosi ai tempi di rivalutazione e dichiarandosi rivalutista, mi pare abbia pronunciato anche la frase *festina lente*.

LORIA. Non dissi veramente questa frase, ma il senso delle mie parole era questo.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Comunque l'accetta. Però ha dichiarato che la mia frase « ci rivedremo in autunno » è un invito alla villeggiatura. Io accetto la sua dizione e confermo la sua tesi, giacché è necessario che tutto un ciclo di produzione e di consumi si adegui, prima di muoversi; ecco cosa significa la vil-

leggiatura. Del resto, onorevole Loria, la grande Inghilterra, cui Ella si è riferita, per una rivalutazione meno difficile della nostra, perchè lo squilibrio in confronto all'oro è stato, al massimo del 30% ed era del 10% quando è stata decisa la parità, ha dovuto starsene in villeggiatura per qualche anno. È una villeggiatura necessaria per il Paese; per sé stesso il Governo le villeggiature le ha soppresse!

LA RIDUZIONE DEL PERSONALE DELLO STATO.

Il sen. Mosconi con chiarezza e competenza, e con l'esperienza che gli viene da nobili e lunghi servigi resi nell'amministrazione dello Stato, ha toccato uno degli argomenti fondamentali dell'azione del Ministro delle Finanze, che è il moderatore e il controllore delle gerarchie dell'Amministrazione dello Stato.

Io sono lieto che l'on. Mosconi abbia portato la sua autorevole adesione al decreto legge catenaccio del 16 agosto 1926, in materia di assunzione, negata, per tre anni, di funzionari dello Stato. Come tutti i provvedimenti drastici ha i suoi inconvenienti, ma io tengo a dichiarare che l'Amministrazione dello Stato ha accettato con abnegazione, con spirito di sacrificio e con capacità anche questo provvedimento, che, del resto, ha dimostrato, con le stesse cifre che l'on. Mosconi ha detto al Senato, la sua opportunità.

Ho sottomano l'elenco di tutte le commissioni parlamentari, interparlamentari ed extra-parlamentari di epurazione e di semplificazione, che nulla hanno epurato nè semplificato. Noi abbiamo diminuito in quattro anni 80 mila impiegati. Con tuttociò il problema dell'Amministrazione è ponderoso, difficile, va riveduto. La materia dei controlli ha bisogno di tutta la nostra considerazione, ma è materia da esaminare gradualmente e nella quale bisogna portare uno spirito di grande audacia e di grande prudenza nello stesso tempo.

Annuncio al Senato che il Primo Ministro ha disposto la nomina di una commissione molto semplice, molto ristretta, per fare delle proposte concrete ed in brevissimo tempo, per questo argomento.

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE IMPOSTE.

Ed ora risponderò al senatore Ancona. Il suo discorso, di piena, incondizionata adesione al processo di rivalutazione, merita rilievo per la fiducia che lo ha ispirato. Non seguirò l'onorevole Ancona in tutto lo svolgimento della materia da lui fatto al Senato. Risponderò agli argomenti che interessano direttamente il Ministro delle finanze. Egli ha parlato delle semplificazioni delle imposte. Voglia il Senato ricordare che il Governo fascista è il solo che ha tolto imposte e tasse, è il solo che ha dichiarato formalmente che imposte nuove non ne vuole, e che odia i balzelli e che soltanto intende che le imposte siano poche, ben congegnate, ma pagate da tutti. *Voci.* Giusto! Giusto!

L'IMPIEGO DEGLI AVANZI.

Sull'impiego dell'avanzo eccezionale del bilancio 1925-26 ho già avuto l'onore di dire largamente, dettagliatamente, quasi capitolo per capitolo, nell'altro ramo del Parlamento. Ho volentieri ripetuto la volontà del Governo di non ripetere questi provvedimenti eccezionali resi, del resto; possibili da un avanzo eccezionale, dovuto a ragioni eccezionali.

Prego l'on. Ancona e gli egregi colleghi che con lui hanno presentato un ordine del giorno, di accettare che il Governo lo accolga a solo titolo di raccomandazione, del resto già messa in atto.

IL DEBITO PUBBLICO.

L'ordine del giorno chiede al Governo di applicare gli avanzi del bilancio a diminuzione del debito pubblico. Lo abbiamo già fatto. Voglia ricordare il Senato esattamente la situazione del debito pubblico. Il debito pubblico estero contratto per la guerra non grava più sul bilancio, perchè la sua gestione è affidata alla Cassa di ammortamento, che, sola e in ogni caso, deve farvi fronte. Non sussiste che il prestito Morgan contratto nel novembre 1925.

Il debito pubblico interno era, al 30 giugno 1926, di 91,309 milioni: dopo la trasformazione

dei buoni del Tesoro e le sottoscrizioni al prestito del Littorio, compresi i premi, il debito pubblico al 31 maggio 1927 non è che di milioni 90,700. Vi è quindi una diminuzione di oltre 600 milioni. Ho assolto così l'obbligo e l'impegno assunto col Senato nell'autunno scorso, dichiarando che il Prestito del Littorio non avrebbe aumentato il Debito Pubblico al 30 giugno 1926.

Se a questo l'on. Ancona aggiunge che il Tesoro, nell'esercizio 1926-27, ha impostato, tra le spese, 500 milioni per la diminuzione della circolazione bancaria per conto dello Stato e 360 milioni da rimborsare alla Cassa depositi e prestiti per anticipazioni di fondi fatti allo Stato, all'infuori delle restituzioni effettuate alla Cassa medesima, che non giuocano nel bilancio dello Stato, per rimborsi di risparmi postali, ne risulta che, in questo difficilissimo esercizio 1926-27, è stata operata una diminuzione effettiva di debito pubblico per l'importo di un miliardo e mezzo. Quindi non più un ordine del giorno, ma un fatto compiuto. *(Approvazioni).*

BILANCIO E CASSA.

L'on. Ancona, che ha una lunga esperienza di esaminatore del bilancio dello Stato, mi consenta di osservare ch'egli confonde troppo la situazione di bilancio con la situazione di Cassa. La Cassa abbondante è una bellissima cosa, e nessuno più di me chiede che la Cassa dello Stato sia sempre largamente fornita. Ma sembra difficile il pagare spese abbondanti, malgrado i redditi abbondanti, il pagare un miliardo e mezzo di diminuzione di debito pubblico, come ho detto, ed avere sempre la Cassa ugualmente fornita. Malgrado questo, ho potuto dichiarare, nell'altro ramo del Parlamento e dichiaro oggi, che la Cassa dello Stato è in condizioni di far fronte con mezzi propri al pagamento della cedola di luglio, che si eleva alla notevole cifra di circa 1,400 milioni. Ciò detto ed avendo, quindi, tranquillizzato il Senato, sia sulla situazione del bilancio e del debito pubblico, come sulla situazione di Cassa, io mi permetto di ricordare all'on. Ancona che anche le maggiori tesorerie, l'inglese e l'americana, le quali dispon-

gono di colossali strutture, mentre allontanano dalle Casse dello Stato, ad esempio, da 300 a 400 milioni di dollari, per sgravare alcune imposte, emettono buoni del Tesoro per pagare i cuponi della rendita. Il problema della Cassa e quello del bilancio sono diversi.

LE SPESE PER LE COSTRUZIONI FERROVIARIE.

L'onorevole senatore Ancona ha constatato ancora una volta, ed anche di ciò lo ringrazio, che il nostro bilancio è uno dei più chiari che si pubblicano dai grandi Stati. Egli ha fatto soltanto una osservazione riguardo alle spese per le costruzioni delle ferrovie. Orbene, queste spese non sono sostenute dall'Azienda ferroviaria, ma dal Ministero dei lavori pubblici e divengono fruttifere quando passano nel patrimonio dell'Amministrazione ferroviaria. Malgrado ciò, ho dichiarato, nell'altro ramo del Parlamento, l'opportunità di esaminare, in altro tempo, la questione della impostazione in bilancio delle spese per costruzioni ferroviarie; ma tenevo a chiarire che queste spese sono fatte dal Ministero dei lavori pubblici e cioè a carico del bilancio generale dello Stato.

ANCONA. Sarebbe meglio che fossero fatte dalle Ferrovie.

VOLPI, *ministro delle finanze*. È una opinione come un'altra!

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Io sono di opinione che il Ministero dei lavori pubblici debba fare tutte le costruzioni dello Stato, senza eccezione; altrimenti sarebbe inutile che esistesse un Ministero dei lavori pubblici.

I PREZZI.

VOLPI, *ministro delle finanze*. L'on. Ancona ha toccato un tasto molto risonante in questo tempo; quello dei prezzi e del costo della vita ed ha accennato, alla resistenza, alla « vischiosità », come si dice con parola abusata, dei prezzi all'interno. È materia trattata quotidianamente dai giornali. Questa resistenza vi è stata dappertutto. Io constato semplicemente che, per l'energica spinta data

negli ultimi tempi alla soluzione di questo problema, dalla volontà e dall'azione personale del Capo del Governo, si notano già grandi fenditure nella roccaforte degli esercenti, che ne fanno prevedere possibile il crollo.

Ricorderò le più notevoli riduzioni di prezzo già avvenute. Il prezzo del pane è diminuito, dalla fine del 1926 ad oggi, di percentuali che variano, per i diversi centri urbani, da un massimo di circa il 28 % (ad es. Bologna e Perugia) a minimi che oscillano su circa il 20 %. Il prezzo della pasta ha subito una diminuzione comparabile a quella del prezzo del pane. Il burro è diminuito di oltre il 20 %, la carne fresca di circa il 15 %, la carne congelata di circa il 40 %, il caffè di oltre il 20 %. La benzina è diminuita di oltre il 30 %, il petrolio per uso agricolo del 70 %, il petrolio per uso illuminante di oltre il 30 %. (*Commenti*).

Onorevoli senatori, le fenditure ci sono. Ci rivedremo in autunno anche per questo.

LA POLITICA TRIBUTARIA.

E ora risponderò all'onorevole senatore Ricci.

L'onorevole senatore Ricci ha parlato della imposta complementare. Per l'imposta complementare debbo ripetere quello che dissi l'anno scorso. L'imposta complementare è uno strumento fiscale di data recente, che va migliorato, perchè possa giungere alla vastità di applicazione, cui deve essere portata. Tale vasta applicazione è stata effettuata, ad esempio, in Francia. Ma in Francia questa imposta esiste da lunghi anni; tra noi fu introdotta da due anni soltanto. Non vi è motivo, però, di mettere altre imposte, come ho detto, e meno ancora di mettere imposte che gravino sullo stesso reddito. Non conosco il progettato congegno dell'imposta sul reddito consumato. Come tutte le imposte avrà il suo pro ed il suo contro. So che il Senato ha espresso il suo voto contrario, so che avrebbe prodotto inconvenienti di questo genere: che un millionario che non avesse speso, nulla avrebbe pagato.

RICCI FEDERICO. Avrebbe pagato alla morte. (*Si ride*).

VOLPI, *ministro delle finanze*. Alla morte l'agente non l'avrebbe più trovato.

RICCI FEDERICO. Avrebbe trovato i quattrini...

VOLPI, *ministro delle finanze*. L'onor. Ricci ha parlato delle tasse di registro e ipotecarie. È una materia anche questa lungamente discussa, e discutibile, nella quale la Finanza cerca di affinare, come può, i propri Istituti, ma nella quale codificare è difficile. Non si può *sicut et simpliciter* applicare la tassa di registro a tutti i contratti verbali, mentre la legge impone che tutti gli atti scritti debbono essere registrati. Ultimamente, per facilitare questa tassazione, abbiamo preso un provvedimento benevolo riguardante la tassa di registro sul trasferimento degli immobili. Circa l'imposta sui celibi l'onorevole senatore Ricci ha fatto una divagazione sentimentale sugli « ideali infranti » e nessuno osa contraddirlo; ma se gli « ideali infranti » saranno troppi non avremo i sessanta milioni di italiani che il Presidente vuole. È questa una piccola imposta, che è bene si paghi.

Non ho iscritto nell'esercizio 1927-28 i cinquanta milioni a favore dell'Opera nazionale della maternità, in quanto, non essendo il ce-spite ancora in riscossione, non si rendeva possibile impostarli in bilancio.

PRESTITI PRODUTTIVI.

Il conto fatto dall'onorevole senatore Ricci in materia di prestiti all'estero è degno della maggiore considerazione. L'on. Ricci ha detto in poche parole quello che, del resto, ho già detto alla Camera: « Adagio con i prestiti all'estero ». Sono circa 50 milioni di dollari all'anno che si devono pagare agli Stati Uniti per i prestiti fatti e le scadenze per i debiti di guerra. E sta bene. Ma ho ripetuto e ripeto che il Governo non permette se non prestiti produttivi, vale a dire prestiti che creino nuova ricchezza, la quale consenta di pagare gli interessi e gli ammortamenti, o migliorino la nostra bilancia commerciale. Ma non bisogna esagerare. Ricordi il Senato che, nel 1924-25, la sola bilancia commerciale con gli Stati Uniti oscillava tra i 180 e i 200 milioni di dollari, ai quali noi dovevamo far fronte e abbiamo fatto fronte con merci prodotte in Italia o con altri mezzi. Quindi,

come ordine di grandezza, è giusta la preoccupazione, ma non bisogna esagerarla. In ogni caso, come ho detto, per quel che si riferisce ai debiti di guerra, le riparazioni del piano Dawes ci vengono pagate quasi esclusivamente in natura, e specialmente in carbone, che viene consumato dalle Ferrovie di Stato, le quali lo pagano regolarmente alla Cassa autonoma di ammortamento. Comunque si sarebbe dovuto far fronte agli stessi trasferimenti per comprare carbone di altre provenienze con altrettanto oro.

Sono d'accordo col senatore Ricci nel non contare due volte l'importo delle riparazioni, nella bilancia commerciale e nella bilancia dei pagamenti.

I TRIBUTI AGRARI.

Gli onorevoli senatori Niccolini Pietro, Rota, Marcello e Conti, hanno esposto il travaglio degli agricoltori e degli industriali di fronte al problema della rivalutazione della moneta. Mi si permetta di non seguirli nel dettaglio e nella contestazione o rilevazione di tutte le cifre esposte. Una sola cosa mi preme di dire ed è che la totalità dei senatori che hanno parlato, hanno dovuto, nella loro alta coscienza patriottica, ammettere che non v'era che una strada da seguire: la rivalutazione. Essi hanno fatto una questione o varie questioni di misura o di tempo. La questione di tempo è la quarta dimensione del sen. Loria. La cercheremo! Ma credete veramente, onorevoli colleghi, che noi e, primo fra tutti, il Capo del Governo che segue, soffre e domina questo processo difficile e gigantesco della revisione di tutti i mezzi economici della Nazione. non abbiamo presente, in ogni istante, questi travagli, e che non li conosciamo? Ma questi travagli sono necessari. Non v'è dubbio che, in un periodo di transizione, vi siano cifre, vi siano posizioni impressionanti. Nessuno nega che il grano è stato seminato quando valeva quasi il doppio di quando viene raccolto. Ma cosa significa questo? Significa che ciò è avvenuto in un momento di transizione.

Al sen. Niccolini Pietro, il quale ha voluto rivolgermi delle cortesie espressioni, di cui gli sono riconoscente, e che vanno al di là del mio

merito, rivolgerei la preghiera di dimenticare le cifre di 150 e di 80 per il corso della sterlina. Sono cifre patologiche di pochi istanti. Con questo non intendo fare dei riferimenti, ai quali si possano dare degli sviluppi che vadano oltre le mie parole.

Parliamo di cifre normali.

Non vi è dubbio, anche l'agricoltura ha sofferto e deve soffrire di questa sistemazione, di questo processo di assestamento.

Però è opportuno rimettere qualche cifra nei suoi giusti limiti. Io non so dove il collega on. Rota abbia fatto i suoi rilevamenti. Ma senza disconoscere lo sforzo che fanno gli agricoltori italiani per pagare le imposte, debbo dire che le cifre sono leggermente inesatte. L'Erario non incassa per imposte fondiarié nemmeno 150 milioni.

ROTA. Non ho parlato di questo!

VOLPI, *ministro delle finanze*. E questo avviene dal 1865. Le sovraimposte per il 1925 sono di 984 milioni; per raggiungere 1500 milioni bisogna prendere anche il provento della imposta sugli immobili, che non ha a che fare con la agricoltura, ma che riguarda i padroni di casa.

ROTA. Io ho detto che 1590 milioni sono il carico complessivo e che comprendono anche il provento della imposta fabbricati.

VOLPI, *ministro delle finanze*. E che c'entra? I fabbricati rurali non pagano tasse.

ROTA. Io parlo delle imposte in generale.

VOLPI, *ministro delle finanze*. E che c'entrano con l'agricoltura e col travaglio dell'agricoltura? Io ho detto che desidero, nello stesso interesse della sua tesi, di ridurre le cifre alla loro verità. La verità è questa: 150 milioni di tasse erariali; lire 10 carta per ogni 100, sopra redditi catastali valutati in oro.

MAYER. Dunque il 2 %!

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ricordo che i criteri di accertamento seguiti negli anni successivi al 1923 non furono gravi per le terre. Il reddito presunto delle terre è stato calcolato, per il 1924, in un miliardo e 880 milioni; per il 1925, in un miliardo e 787 milioni; per il 1926, in un miliardo e 830 milioni; per il 1927, in un miliardo e 794 milioni. Queste cifre significano che la valutazione dei redditi è stata mantenuta tale e quale in tutto il periodo, di inflazione e di deflazione. Quindi non vi è alcuna ragione

perchè gli agricoltori, a cui rivolgo il mio plauso, e che hanno pagato in tutte le epoche poco più di un miliardo contro 4 miliardi che pagano i redditi mobiliari, abbiano a parlare oggi di diminuzione di imposte, quasi che vi fosse stato un aumento. Ripeto quello che ha detto il Capo del Governo: « Non bisogna lasciarsi la testa prima che sia rotta ».

Vi è infine un ordine del giorno del sen. Libertini, che è nello stesso ordine di idee, perchè siano applicati gli avanzi del bilancio alla diminuzione delle imposte. Il Governo, per le ragioni che ho detto, non lo può accettare.

Onorevoli colleghi, io credo onestamente, per l'esperienza e la conoscenza dei fatti che ho il dovere di avere, di poter invitare con animo tranquillo il Senato a chiudere questa discussione, come sempre tenuta dall'Alto Consesso nel più elevato e nel più degno dei toni, con un atto, oltrechè di fede convinta e sicura, di severo, ragionato e controllato ottimismo.

Il pericolo dell'inflazione, permettetemi di dirlo appunto per questa mia esperienza e per questo mio travaglio quotidiano, non fu compreso da tutti gl'Italiani nella sua immanenza distruttiva. (*Bene*). Esso poteva travolgere, in un tempo molto più breve di quello che ognuno di voi potesse pensare, intere classi sociali, come è avvenuto in paesi a struttura economica più forte della nostra. (*Approvazioni*).

In Italia, paese onesto, non si è mai prospettato l'annullamento totale della moneta, ciò che sarebbe stato considerato un disonore. (*Approvazioni*).

Il rimedio, onorevoli colleghi, è duro, ma è necessario ed è sicuro. Il rimedio ha un prezzo e questo prezzo bisogna subire, affidandosi a chi sente tutte le responsabilità, al Capo del Governo e a chi lavora in piena solidarietà con lui, come io lavoro, e che ha il dovere di vigilare.

Vi sono difficoltà: le supereremo. I tempi difficili sono una conquista in preparazione. Un popolo grande, in moto continuo, non può segnare tempi facili. Il divenire costituisce l'essenza della vita degl'individui e dei popoli perchè la vita deve essere azione, lotta, progresso incessante, continuo, indefinito per noi Italiani.

Questa mia conclusione di uomo di finanza, non vi sembri, onorevoli Senatori, un'astrazione.

Anche le cifre, anche la Finanza, per bene operare, hanno la loro filosofia e la loro poesia. È la poesia della grandezza della Patria quale noi la sentiamo, quale noi la vogliamo. (*Applausi vivissimi e generali. Il Capo del Governo e Ministri, moltissimi Senatori si congratulano con l'oratore.*)

ROTA FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA FRANCESCO. Io ho parlato, in principio del mio discorso, di proprietà immobiliare e volevo far vedere come il blocco istituito con la legge De Stefani sia stato rotto dai Comuni e dalle Provincie per le sovrimposte. In fatti, da uno studio del prof. Montemurri risulta questo: che la chiusura del blocco da 1599 milioni è salita a milioni 1908.

Forse, io mi ero espresso male.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ma è stato chiarito, onorevole Rota!

MAYER, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYER, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro per le parole gentili che ha voluto indirizzarmi; ringrazio i colleghi per gli apprezzamenti lusinghieri che hanno voluto fare sul mio modesto lavoro.

Se io volessi ora illustrare la relazione sul preventivo della spesa e dell'entrata, se volessi riassumere i discorsi dei senatori che hanno parlato in questi due giorni e dirvi, sia pure sinteticamente il mio pensiero, abuserei certamente della vostra pazienza. Mi limito quindi a pochissime cose.

Per quanto riguarda la *forma* del bilancio, la Commissione prende atto dei chiarimenti dell'onorevole ministro e lo ringrazia. Non mi addentro ora in una discussione tecnica sulle risposte che l'onorevole ministro ha avuto la cortesia di dare, ma, con il solo intendimento di collaborazione, quando avrò sottocchio il testo delle risposte dell'onorevole ministro mi permetterò di fargli conoscere il mio pensiero in proposito.

VOLPI, *ministro delle finanze*. E la Finanza lo gradirà.

MAYER, *relatore*. Ma frattanto riconfermiamo il desiderio che abbiamo manifestato per tre anni di seguito, e che è oggi, nuovamente, appoggiato anche dall'on. Ancona.

Riteniamo che ogni cittadino dovrebbe poter

leggere con tutta chiarezza sulle cifre dell'azienda statale, ma almeno dovrebbe potervi leggere chi per ragioni di ufficio ha l'*obbligo* di sapere. Noi siamo ancora molto lontani dalla chiarezza e dall'evidenza, ed associandoci alla Giunta del bilancio dell'altra Camera, rinnoviamo il desiderio che i conti del Tesoro siano completi ed esatti. (*Benissimo*). Molto è stato fatto in questi ultimi anni, molto è ancora da fare.

La *sostanza* del bilancio è soddisfacente, ma ad una condizione, rilevata contemporaneamente dalla Giunta del Bilancio e dalla vostra Commissione di Finanze, che cioè si mantengano le cifre che stiamo per approvare, e che queste non subiscano deviazioni per effetto di variazioni non compensative. Non possiamo spendere ogni anno un miliardo o due miliardi più dell'anno precedente. È una verità che non ha bisogno di dimostrazioni.

L'elenco dei prestiti esteri che la Commissione di finanze chiedeva, doveva servire a dare un chiaro concetto al Paese delle somme veramente prestate da parte dei finanziatori stranieri.

Il Ministro ci ha dichiarato che non intendeva di pubblicarle; osservo che di fronte alle pubblicazioni fatte da giornali finanziari, da organi diffusi quotidiani, spesso non precise, e non esatte, una pubblicazione ufficiale sarebbe stata a posto. Così mi permetta l'onorevole ministro di fare un'altra osservazione alla tendenza che ha, o che ha il suo Ministero, di tener riservata una quantità di dati che si dovrebbero pubblicare.

In questa discussione il ministro ha udito lamentare le erogazioni delle somme iscritte nei bilanci dei vari Ministeri mediante prelevamenti dell'avanzo effettivo della gestione dell'esercizio finanziario 1925-26.

La Commissione di finanza ha espresso il desiderio che non si rinnovino erogazioni in questa forma, ed il ministro ha cortesemente aderito, ma se l'elenco che io ho avuto nella mia qualità di relatore del bilancio, con la osservazione che era affidato alla mia discrezione, fosse stato pubblicato, almeno in parte, molte delle critiche si sarebbero attenuate, perchè una quantità non disprezzabile di centinaia di milioni non è stata spesa come si crede, ma è stata investita o in fondi pubblici o utilizzata per altre operazioni che altrimenti

venivano positivamente ed indubbiamente a caricare il bilancio normale.

Ho detto che non intendo di rispondere a quanto hanno detto diversi oratori perchè l'ora incalza; mi preme solo di aggiungere a quanto ha detto testè il ministro, che la riduzione delle imposte, che tutti invocano, è in atto.

In quest'anno la ricchezza mobile diminuisce, per effetto di provvedimenti presi precedentemente, del 2 % per alcune categorie, dell'1 % per altre. Quindi quando si invoca una riduzione delle aliquote, si dimentica che questa riduzione è in corso.

Io non credo che in questo momento, in un periodo di rivalutazione di prezzi e con la conseguente incertezza che ne deriva, non credo ch'è si possa pensare ad una riforma tributaria che dovrebbe avere per base un'altra riduzione delle aliquote ed una rigorosa sincerità nelle dichiarazioni dei contribuenti, ma mi permetta il ministro che commetta una in discrezione affermando che da parecchi mesi il ministro delle finanze si occupa della questione...

VOLPI, *ministro delle finanze*. E anche l'onorevole Mayer.

MAYER. ... la studia, ed un risultato tangibile è la prossima riforma del contenzioso amministrativo almeno nei due primi gradi.

Tutti gli anni nella discussione che si fa al Senato sul bilancio delle finanze occupa un posto preminente il valore della nostra moneta. Negli anni scorsi le preoccupazioni di tutti gli oratori si riferivano al progressivo svilimento della lira, si cercava di rintracciarne le cause e si facevano voti per la rivalutazione. Quest'anno abbiamo avuto invece la ripercussione delle preoccupazioni che una troppo rapida rivalutazione crea all'economia nazionale.

Gli è che dal giugno 1926 ad oggi la lira è migliorata di oltre il 35 % rispetto all'oro; dal gennaio di quest'anno ad oggi il miglioramento è del 25 %. È avvenuto, cioè, che mentre la nostra lira, all'estero, ha il valore di 29 centesimi oro, il suo potere d'acquisto all'interno sale lentamente dai 22 centesimi che aveva al principio di quest'anno.

Il Governo con molti provvedimenti mira a fare ribassare i prezzi all'interno, il che si-

gnifica fare aumentare anche all'interno il valore della lira: ma questi movimenti si equilibrano molto lentamente.

Io non credo che la lenta diminuzione dei prezzi, come è stato detto ieri, sia dovuta all'anima inflazionista...

VOLPI, *ministro delle finanze*. L'abbiamo uccisa!

MAYER, *relatore*. ...penso che la resistenza è dovuta alla natura delle cose o meglio alla natura degli uomini. Ciascuno è pronto a chiedere ribassi dei prezzi... agli altri, ma strilla e cerca di ribellarsi quando è colpito nella propria tasca. (*Approvazioni*).

Mirabile eccezione: i funzionari dello Stato e qualche altra categoria di lavoratori, che hanno accolto senza lamento la parziale diminuzione del caroviveri, quantunque nessuno vorrà sostenere che specialmente gli impiegati dello Stato siano lautamente pagati.

La rivalutazione è stata un po' impetuosa...

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Impetuosa? Ella sa, on. Mayer, che in piena occupazione delle fabbriche la sterlina era a 80. Non bisogna esagerare...

MAYER, *relatore*. Le condizioni generali erano allora diverse; comunque, occorre del tempo perchè i costi di produzione si equilibrino al nuovo valore della moneta. Tuttavia, onorevoli colleghi, noi dobbiamo avere fiducia e vogliamo — come diceva testè il ministro delle finanze — che dal Senato parta una parola di fede per gli italiani che lavorano e producono. Dopo un periodo di inflazione, le crisi di deflazione, le crisi di assestamento sono inevitabili. Si è parlato ieri di una malattia dalla quale non si può uscire senza disagi e senza sofferenze; si è parlato della necessità di morti e di feriti; si è detto che gli italiani devono ritremprarsi nel dolore; si sono fatte previsioni catastrofiche. Forse, e senza forse, le tinte sono un po' esagerate.

Noi abbiamo fiducia nel senno, nel senso di misura del nostro Primo ministro. Nella sua immane fatica quotidiana che desta l'ammirazione generale, egli ha dato prove non dubbie di volere un'Italia prospera e potente. Il Governo non vorrà mobilitare la Croce Rossa per raccogliere i morti e i feriti, all'interno. Misurerà con gli elementi che possiede, con quelli che si verranno maturando, tutti gli

aspetti dell'economia nazionale e provvederà nel modo migliore

Il Governo sa che al di fuori e al di sopra di ogni interesse particolare, l'economia nazionale ha bisogno di una moneta stabile. È una necessità per tutte le nostre industrie, per tutta la nostra agricoltura, per tutti i nostri commerci. È una necessità per il popolo che lavora ed è una necessità anche per il bilancio dello Stato. Non chiediamo al Governo di precisare come e quando: sarebbe ingenua la domanda e pericolosa, per lo Stato, una risposta precisa. Ma confidiamo che riusciremo a vincere anche le angustie dell'ora presente e che il Governo provvederà, con la stabilità del valore della lira, a dare tranquillità e sicurezza di lavoro a quanti operano attivamente e proficuamente nell'interesse generale. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Verremo ora agli ordini del giorno.

Quello presentato dall'on. Mazziotti e colleghi è stato già svolto ieri dal senatore Ancona. Il ministro delle finanze ha dichiarato di consentire nell'ordine del giorno, ma ha pregato i proponenti di volerlo convertire in raccomandazione.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Anche perchè è in via di attuazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore Mazziotti, primo firmatario, di dichiarare se consente nella preghiera del ministro.

MAZZIOTTI. Debbo dire soltanto poche parole, poichè, come ha notato l'illustre nostro Presidente, l'ordine del giorno che abbiamo avuto l'onore di presentare, è stato svolto nel modo più esauriente dall'on. Ancona, per nostra preghiera.

L'onorevole ministro ha dichiarato di accettare quest'ordine del giorno come raccomandazione. Di questa dichiarazione noi ci appaghiamo...

VOLPI, *ministro delle finanze*. Tante grazie.

MAZZIOTTI... perchè l'ordine del giorno esprime il concetto della graduale riduzione del debito pubblico, concetto che il ministro non solo ha riaffermato, ma ha dimostrato limpidamente che è stato già seguito con fermezza dal Governo. Noi possiamo esser lieti di questa dichiarazione del Governo.

L'onorevole ministro ha inoltre dichiarato che egli non intende, come non intende il Go-

verno, addivenire a nuove imposte. Ciò corrisponde perfettamente al pensiero dei sottoscrittori dell'ordine del giorno, i quali credono che, specialmente in questo momento non lieto, perchè non mancano sofferenze e dolori nella crisi che attraversiamo, sia assolutamente necessario di dare pace ai contribuenti italiani, e non tormentarli con vessazioni e con nuovi oneri.

L'onorevole Volpi ha osservato che il popolo italiano non si era reso abbastanza conto dei pericoli e dei danni che potevano venire da una continua inflazione. Io spero che egli ed il Governo vogliano renderci questa giustizia, che il Senato li aveva già compresi perfettamente e che con gli ordini del giorno da esso votati segnò la via che si doveva percorrere, a cui il Governo si è conformato. I fatti dimostreranno che la illuminata e concorde opera del Senato ed il pensiero chiaro e reciso di esso circa l'indirizzo da seguire avrà un pieno successo e che il Paese gradatamente supererà la crisi che attraversiamo e conseguirà quei risultati che esso si ripromette.

La vita è spesso cosparsa di incertezze, di sofferenze, di travagli, nei quali sovente la mente umana resta perplessa, confusa ed esitante sul modo di risolversi. Ciò si verifica non solo nell'esistenza degli individui, ma anche in quella delle nazioni in cui si presentano periodi difficili per contrasti di idee, di interessi. Ebbene, così per gli individui come per le nazioni, in questi infrangenti, l'unica via che e gli individui e la nazione debbono seguire è quella dell'onore e della lealtà, ed è debito appunto di onore e di lealtà verso il Paese ed il mondo civile mantenere con tutte le forze e con tutti i sacrifici il valore e la buona fede degli impegni della nazione.

PRESIDENTE. Il senatore Libertini ha presentato un ordine del giorno così concepito:

«Il Senato confida che il Governo Nazionale, pur senza compromettere la solidità del bilancio e non trascurando quelle spese necessarie ad assicurare il maggior sviluppo e la progressiva elevazione materiale e morale della Nazione e quelle indispensabili alla tutela salda e sicura della sua sicurezza interna ed esterna, destini gli avanzi disponibili dello stesso bilancio ad alleviare il carico delle imposte, specialmente quelle che gravano sulla vessata proprietà immobiliare.

« Fa voti perchè più sollecitamente che sarà possibile venga dato definitivo assetto alle tribolate finanze degli enti locali, anche nei rapporti colla finanza dello Stato ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Libertini per svolgere quest'ordine del giorno.

LIBERTINI. In seguito alle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, dichiaro di ritirare il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione dei capitoli che rileggo:

TABELLA A.

Stato di previsione della Spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri generali dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi (Spesa obbligatoria)	3,292,860,792.05
2	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
		3,296,085,792.05

Debiti redimibili.

3	Debiti redimibili diversi - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	229,537,872.06
4	Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e 1977 (Spesa obbligatoria)	175,000,000 »
		404,537,872.06

Debiti variabili.

5	Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse)	312,218 »
6	Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	241,000,000 »
7	Interessi di buoni del Tesoro quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505, interessi di buoni del Tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del Tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915 ed ai Regi decreti 6 marzo 1924, n. 2351; 27 marzo 1925, n. 323 ed 11 giugno	

Da riportarsi . . .

241,312,218 »

	<i>Riporto</i> . . .	241,312,218 »
	1925, n. 871; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie e premi per l'estinzione anticipata di buoni poliennali convertiti in obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento (Spesa obbligatoria)	487,000,000 »
8	Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie dell'Istituto di emissione (Spesa obbligatoria)	194,000,000 »
9	Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi (Spesa obbligatoria)	21,033,548.24
10	Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano (Regio decreto 3 novembre 1921, n. 1584)	4,000,000 »
11	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3,75 per cento netto - (Spesa obbligatoria)	1,924,194.76
12	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti, a tutto l'esercizio 1946-47, a norma dell'articolo 3 dell'allegato M, approvato con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (31 ^a delle cinquanta annualità)	2,666,655.68
		951,936,616.68
	<i>Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi.</i>	
13	Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Spesa obbligatoria)	8,500,809.74
14	Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia siculo occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali e alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo	43,653,954.04
15	Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164); annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (Legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2)	505,000 »
16	Annualità e prestazioni diverse comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	3,890,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	56,549,763.78

	<i>Riporto</i>	56,549,763.78
17	Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova (art. 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50 e art. 1 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 66)	4,500,000 »
		61,049,763.78
	<i>Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali.</i>	
18	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi al fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti, giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612 (Spesa d'ordine)	100,000 »
19	Sussidio da corrisondersi all'Istituto Nazionale per gli orfani degli impiegati civili ed all'Istituto Nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni e degli operai delle pubbliche amministrazioni (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641) e assegno a favore dell'orfanotrofio militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del Tesoro e il detto Istituto per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'articolo 4 del Regio decreto 2 gennaio 1819, inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle Due Sicilie al n. 1449	337,750 »
20	Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa, dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578) (Spesa obbligatoria)	6,000,000 »
21	Somma da corrisondersi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686	91,815 »
		6,529,565 »

*Spese per organi e servizi generali dello Stato.**Dotazioni.*

22	Dotazione della Corona (art. 1° del Regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792)	11,250,000 »
23	Assegno a S. A. R. il principe ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte (legge 14 giugno 1925, n. 901)	2,000,000 »
24	Appannaggio a S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto, duca d'Aosta (leggi 27 marzo 1890, n. 6698, serie 3 ^a e 20 dicembre 1925, n. 2229)	1,000,000 »
25	Appannaggio a S. A. R. il Principe Tomaso Alberto Vittorio, duca di Genova (leggi 26 aprile 1883, n. 1292, serie 3 ^a e 20 dicembre 1925, n. 2228)	1,000,000 »

15,250,000 »

Spese per le Camere legislative.

26	Spese pel Senato del Regno	9,900,000 »
27	Spese per la Camera dei Deputati	15,100,000 »
28	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a società di ferrovie private e di navigazione, dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	4,906,554.80

29,906,554.80

Presidenza del Consiglio dei ministri.

29	Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	96,380 »
30	Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri	130,000 »
31	Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli uffici dipendenti e compensi al personale estraneo	130,000 »
32	Spese per l'ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio.	150,000 »

Da riportarsi 506,380 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	506,380 »
33	Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei ministri	325,000 »
34	Funzioni pubbliche e feste governative	100,000 »
		931,380 »
	<i>Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.</i>	
35	Personale della Consulta Araldica	9,900 »
36	Spese pel servizio araldico (art. 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313)	27,220 »
37	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	1,000,000 »
38	Assegno a favore dell'Istituto centrale di statistica (Art. 7, lettera a, della legge 9 luglio 1926, n. 1162)	2,000,000 »
39	Fondo per gli stipendi al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia da versare all'Istituto medesimo (legge 9 luglio 1926, n. 1162)	300,000 »
40	Fondo per studi e ricerche di carattere statistico, per contributi e spese per servizi statistici, da versare all'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia (legge 9 luglio 1926, n. 1162)	600,000 »
41	Spese pel funzionamento della Commissione suprema di difesa militare (Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2957).	785,000 »
42	Premi di operosità e di rendimento al personale della Commissione Suprema di difesa	30,000 »
43	Stipendi ed altri assegni compresa l'indennità militare e l'indennità caro-viveri agli ufficiali in servizio presso la segreteria generale della Commissione suprema di difesa e presso gli osservatori industriali	1,060,000 »
44	Somma da erogare a beneficio di istituzioni pei combattenti bisognosi	1,000,000 »
		6,812,120 »

Servizi dipendenti dal Ministero delle Corporazioni.

45	Stipendio di S. E. il Sottosegretario di Stato pel Ministero delle corporazioni	15,860 »
46	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	168,000 »
47	Indennità di missione al personale che presta servizio al Ministero delle corporazioni ed al personale estraneo all'Amministrazione, per servizi di ispezione	560,000 »
48	Premi di operosità e di rendimento al personale di altre Amministrazioni che presta servizio nell'interesse del Ministero delle corporazioni	500,000 »
49	Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi	420,000 »
50	Spese per consigli e commissioni	120,000 »
51	Spese casuali	210,000 »
52	Spese di telegrammi all'interno ed all'estero	22,000 »
53	Spesa per l'esercizio della vettura automobile per i servizi tecnici del Ministero delle corporazioni.	20,000 »
		2,035,860 »

Spese per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

54	Indennità fissa agli ufficiali ed al personale civile e paga giornaliera ai militi di truppa in servizio presso il Comando generale e presso i dipendenti Comandi di zona, di gruppo di legioni, di legione e di coorte della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed agli ufficiali in servizio collettivo - Indennità agli ufficiali in servizio presso i comandi predetti rivestiti delle funzioni del grado immediatamente superiore - Indennità giornaliera agli ufficiali richiamati in servizio per scontare punizioni - Spesa per la somministrazione della razione pane ai capi squadra e militi, puniti di prigione. (Regi decreti 15 marzo 1923, n. 967; 8 luglio 1923, n. 1597; 24 settembre 1923, n. 2146; 4 maggio 1925, n. 803; 23 ottobre 1925, n. 2068; 3 gennaio 1926, n. 51; 11 febbraio 1926, n. 223 e 11 aprile 1926, n. 663)	15,430,000 »
55	Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo in occasione di	
<i>Da riportarsi</i>		15,430,000 »

Riporto 15,430,000 »

chiamate o concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale, e relative spese di trasporto e di mantenimento - Spese pel noleggio di oggetti di casermaggio e per provvista di paglia per giacitura - Spese per le esercitazioni di tiro e provvista delle relative munizioni - Spese per le gare sportive; tasse d'iscrizione, sussidi e generi di conforto ai partecipanti; premi ai vincitori (Regio decreto 11 febbraio 1926, n. 223) 11,000,000 »

56 Spese per la istruzione premilitare, assegni fissi ed indennità eventuali al personale in servizio permanente ed a quello incaricato della istruzione, provvista e manutenzione di indumenti per gli allievi, acquisto e manutenzione di materiale vario per la istruzione ginnastica, spese per i campi estivi e per le scuole istruttori, premi e medaglie agli allievi e spese diverse inerenti ai vari servizi dell'istruzione stessa 4,500,000 »

57 Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali per i Comandi. 1,085,000 »

58 Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per servizi isolati fuori di residenza 3,530,000 »

59 Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici. - Spese per la corrispondenza postale, telegrafica e telefonica - Riscaldamento degli uffici e comandi - Pulizia dei locali - Spese per il funzionamento della tipografia del Comando generale - Spese per la illuminazione dei locali - Abbonamento e provvista di giornali e pubblicazioni varie per gli uffici stampa - Provvista di carta, stampati, registri ed altri oggetti di cancelleria ed in genere spese di ufficio di qualsiasi natura cui non venga provveduto a cura del Provveditorato generale 3,000,000 »

60 Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario e di materiali di equipaggiamento generale 11,000,000 »

61 Provvista, manutenzione e trasporto di mobili di ufficio; macchine da scrivere ed apparecchi di riproduzione celere; strumenti musicali; materiale sanitario e per le squadre di soccorso; materiali sportivi; materiali di casermaggio, insegne e materiali vari. 1,000,000 »

62 Provvista di munizioni di prima dotazione e provviste, manutenzione e trasporto di armi e di buffetterie - Provvista, manutenzione, funzionamento e trasporto di vetture e di carri automobili e di biciclette 800,000 »

63 Spese per opere assistenziali; ricoveri nosocomiali; cure climatiche; ambulatori clinici; medicinali e materiale di medicazione; onori funebri - Rimborso al Ministero della guerra delle rette di mantenimento dei componenti la Milizia internati negli stabilimenti militari di pena 700,000 »

Da riportarsi 52,045,000 »

	<i>Riporto</i>	52,045,000 »
64	Contributi all'Opera di previdenza sociale per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, anche per integrare le provvidenze di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275	1,050,000 »
65	Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione mobili e suppellettili	<i>per memoria</i>
66	Spese segrete inerenti ai servizi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale	600,000 »
67	Indennità e paghe agli ufficiali, capi squadra e militi e al personale civile della milizia portuaria, indennità eventuali ai predetti per servizi collettivi ed isolati fuori residenza; indennità di rafferma e per funzioni di grado superiore, spese per educazione fisica, campi di istruzione e musica, vitto ed altre per la Milizia stessa	6,400,000 »
68	Manutenzione, riparazione, adattamento, fitto di locali per il Comando gruppo legioni ferrovieri (reparto milizia portuaria) e per i Comandi dipendenti di milizia portuaria; spese per automezzi, casermaggio, armamento, munizionamento, mobili di ufficio, macchine da scrivere ed altre per il funzionamento degli uffici; provvista e manutenzione vestiario	900,000 »
69	Premi per la repressione dei reati e spese segrete inerenti ai servizi della Milizia portuaria per la sicurezza nazionale	120,000 »
70	Premi di operosità e di rendimento ai funzionari civili che prestano servizio presso il Comando generale della milizia	35,000 »
		61,150,000 »
	<i>Corte dei conti.</i>	
71	Personale di ruolo (Spese fisse)	10,000,000 »
72	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti	280,000 »
73	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie	37,000 »
74	Fitto di locali	75,000 »
		10,392,000 »

Avvocature erariali.

75	Personale di ruolo (Spese fisse)	8,800,000 »
76	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	200,000 »
77	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	400,000 »
		9,400,000 »

*Spese generali di amministrazione.**Ministero e Intendenze di finanza.*

78	Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime (Spese fisse)	40,000,000 »
79	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, della Corte dei conti e relative dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti	300,000 »
80	Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	55,000 »
81	Assegni fissi per spese d'ufficio alle intendenze, comprese le sezioni speciali del tesoro (Spese fisse)	1,100,000 »
82	Fitto di locali non demaniali per le intendenze e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (Spese fisse)	500,000 »
		41,955,000 »

Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza.

83	Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse)	15,000,000 »
84	Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato Fiumano addetto alle Ragionerie delle Intendenze	11,000,000 »
85	Retribuzione al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti	500,000 »
		26,500,000 »
<i>Da riportarsi</i>		

	<i>Riporto</i>	26,500,000 »
86	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie medesime ed a quello addetto ai servizi di liquidazioni di guerra	735,000 »
87	Indennità di tramutamento al personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina delle Ragionerie centrali; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati delle Ragionerie predette collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato	440,000 »
88	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonché al personale subalterno addetto alle Ragionerie centrali.	136,200 »
		27,811,200 »
	<i>Servizi del Tesoro.</i>	
89	Personale delle Sezioni del tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della scuola dell'Arte della medaglia (Spese fisse)	12,000,000 »
90	Assegni fissi per spese d'ufficio alla tesoreria centrale e all'agente contabile dei titoli del debito pubblico ed alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spese fisse)	11,510 »
91	Spese per i servizi del tesoro, per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione di valori; per funzionamento della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; per servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del tesoro e della Cassa speciale; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del tesoro, presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite	3,000,000 »
92	Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro	50,000 »
93	Spese generali d'esercizio della Zecca - Acquisti di macchine e di	
	<i>Da riportarsi</i>	15,061,510 »

	<i>Riporto</i>	15,061,510 »
	materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca - Riparazione e manutenzione dei locali	1,500,000 »
94	Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai - Assicurazione alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro - Assicurazione contro la disoccupazione involontaria - Spese sanitarie - Assegni di malattia agli operai - Contributo dello Stato al personale operaio della Regia Zecca da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali - Sussidi ai lavoratori di Zecca e loro superstiti, ed indennità varie e premi per prolungamento di orario al personale destinato alla Zecca	1,252,000 »
95	Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della Scuola, premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato - Premi di operosità e di rendimento o di economia ai salariati dello Stato - Spese per la Commissione artistica-tecnica monetaria e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia.	59,000 »
96	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, per l'allestimento, spedizione e bollo dei titoli di debito pubblico e spese per comprovare la legittimità di circolazione dei titoli stessi.	62,500 »
97	Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro, del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie (Spesa obbligatoria)	8,000 »
98	Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508 ; per la Commissione permanente di cui all'art. 110 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, per la Commissione di cui all'articolo 183, lettera d), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (articolo 3 del decreto luogotenenziale 22 gennaio 1918, n. 81) e per la Commissione costituita presso l'Amministrazione del debito pubblico per la convalidazione dei titoli deteriorati a norma del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 50	14,000 »
99	Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
100	Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	17,957,010 »

	<i>Riporto</i>	17,957,010 »
101	Spese per i servizi del tesoro all'estero, per le delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa	300,000 »
102	Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione centrale per missioni compiute nell'interesse dei servizi del tesoro e indennità di missione al personale di ruolo per la vigilanza sulla Banca d'Italia e sui Banchi di Napoli e di Sicilia; indennità di soggiorno all'estero, di missione e spese di ufficio pei vice ispettori e funzionari adibiti a servizi del tesoro; indennità di missione ai funzionari addetti al servizio informazioni e spese varie inerenti al servizio medesimo	600,000 »
103	Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio (Spese d'ordine).	1,035,000 »
104	Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od Enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in regie (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652) (Spesa d'ordine).	100,000 »
105	Contributo alla Banca d'Italia in dipendenza dell'articolo 11 della convenzione 13 giugno 1925 approvata col decreto ministeriale 16 giugno 1925, n. 12428	2.250,000 »
		22,242,010 »
	<i>Spese diverse.</i>	
106	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze esclusi quelli delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze, al personale d'ordine e di servizio delle Regie avventure erariali, ed al personale di altre Amministrazioni	1,520,000 »
107	Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'Ufficio Centrale del personale, dalla Corte dei conti, dalla Avvocatura generale erariale, dalla Direzione generale del Tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico dell'amministrazione centrale nell'interesse dei servizi del tesoro e della vigilanza sugli	
	<i>Da riportarsi</i>	1,520,000 »

	<i>Riporto</i>	1,520,000 »
	istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'Officina carte valori) e dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio.	600,000 »
108	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale esclusi quelli del ruolo tecnico e dei servizi speciali dei monopoli industriali; sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e del tesoro e loro famiglie	700,000 »
109	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,300,000 »
110	Residui passivi eliminati a sensi dell'art 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
111	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	70,000 »
112	Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria	80,000 »
113	Spese casuali	60,000 »
114	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (escluse le Ragionerie centrali e le Ragionerie delle Intendenze); dalla Corte dei conti e dalle avvocature erariali - Personale avventizio delle nuove provincie assunto secondo le norme del cessato regime - Retribuzione ai cottimisti	10,000,000 »
115	Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		14,330,000 »

*Debito vitalizio.**Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.*

116	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	68,000,000 »
117	Pensioni ordinarie al personale del cessato regime	33,000,000 »
118	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	200,000 »
119	Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori.	300,000 »
120	Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca e europea, e dei loro aventi diritto.	650,000 »
121	Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri ed ai loro superstiti, giusta il Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383. (Spesa obbligatoria)	10,000,000 »
122	Pensioni e indennità agli operai delle saline ed ai loro superstiti giusta il Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383 (Spesa obbligatoria)	150,000 »
123	Pensioni e indennità agli operai delle coltivazioni dei tabacchi ed ai loro superstiti, giusta il Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383 (Spesa obbligatoria).	20,000 »
		112,320,000 »

*Spese per servizi speciali.**Spese comuni alle Amministrazioni esterne esclusa quella delle private.*

124	Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette	185,000,000 »
125	Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, del prov-	
<i>Dà riportarsi</i>		185,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	185,000,000 »
	veditorato, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette.	4,200,000 »
126	Fitto di locali per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette.	4,741,030 »
		<hr/>
		193,941,030 »
		<hr/>
	<i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>	
127	Indennità di missione, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo, straordinario, provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori; indennità di tramutamento al personale straordinario, provvisorio ed avventizio	7,000,000 »
128	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici di finanza (Spesa obbligatoria)	50,000 »
129	Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria)	200,000 »
130	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale	20,000 »
131	Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, manutenzione e riparazione d'istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali di ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto	1,500,000 »
132	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli Uffici tecnici di finanza	3,500,000 »
133	Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici	100,000 »
		<hr/>
		12,370,000 »
		<hr/>

*Amministrazione del demanio e delle tasse.**Spese comuni ai servizi del demanio e delle tasse.*

134	Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (Leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383. e Régio decreto 18 giugno 1925, numero 1281) (Spesa obbligatoria)	200,000 »
135	Sussidi ai commessi e già commessi degli Uffici del registro e delle ipoteche e alle loro famiglie	6,000 »
136	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione del demanio e delle tasse e indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del demanio e delle tasse	3,000,000 »
137	Spese per lavori di sicurezza degli uffici esecutivi posti in locali di proprietà privata e di adattamento, e manutenzione dei locali stessi e spese per il tramutamento dei detti uffici	250,000 »
138	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	618,000 »
139	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	15,000,000 »
		19,074,000 »

Spese proprie dei servizi delle tasse.

140	Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione. (Spesa obbligatoria)	14,000,000 »
141	Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse; per l'accertamento delle contravvenzioni alle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative	25,000 »

Da riportarsi 14,025,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i> . . .	14,025,000 »
142	Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale sussidiario dei valori bollati e dei magazzini compartimentali o provinciali. Indennità speciale di maneggio di valori ai funzionari incaricati. Sussidi di malattia agli operai di detti depositi. Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle intendenze sedi di economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi. Spese d'ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, le riparazioni e la sostituzione delle medesime. Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati ed ai funzionari ed operai che curano il servizio delle macchine bollatrici	2,400,000 »
143	Aggio ai distributori secondari delle pagelle scolastiche, spese per imballaggio, assicurazione, trasporto ed altre per le pagelle medesime	<i>per memoria</i>
144	Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (art. 18 del decreto 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888 e legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine)	2,000,000 »
145	Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria « Unione radiofonica italiana » sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici di cui all'articolo 15 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 (Spesa d'ordine)	1,000,000 »
146	Quote spettanti ai comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri - Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine)	20,000,000 »
147	Quota spettante alle provincie a titolo di compartecipazione, nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (art. 19 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944) (Spesa d'ordine)	60,000,000 »
148	Spese per l'accertamento, la riscossione, ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare ed in genere per la riscossione delle tasse di bollo e di concessioni governative, premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi,	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	99,425,000 »

	<i>Riporto</i>	99,425,000 »
	compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti e premi per la scoperta delle relative contravvenzioni (Spesa obbligatoria)	10,000,000 »
149	Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro e spese varie inerenti alla esecuzione della vigilanza stessa e alla custodia dei valori bollati presso gli Istituti di credito	3,000,000 »
		112,425,000 »
	<i>Spese proprie dei servizi del demanio.</i>	
150	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell' antico demanio	172,400 »
151	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell' antico demanio e per l' assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	1,250,000 »
152	Spese per l' amministrazione, manutenzione e miglioramento delle speciali proprietà demaniali non amministrate dal Provveditorato generale - Beni della Corona, beni già della Corona tenuti in gestione provvisoria dall' Amministrazione del demanio e delle tasse, mar Piccolo di Taranto, ecc.; spese di materiale per la parte che non è a carico degli affittuari delle miniere dell' isola d' Elba, pei servizi di Magione e delle annualità perpetue; spese per verifiche e delimitazione dei terreni di demanio pubblico; spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686	690,000 »
		2,112,400 »
	<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i>	
153	Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto e diverse	44,000 »
154	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria, e per l' assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro; spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico.	1,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,544,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,544,000 »
155	Canoni ed annualità passive (Spese fisse ed obbligatorie)	35,500 »
156	Spese per imposte e sovrimposte e aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate. (Spesa obbligatoria) . . .	1,000,000 »
		<hr/> 2,579,500 » <hr/>
	<i>Provveditorato generale dello Stato.</i>	
	<i>Amministrazione dei beni del demanio.</i>	
157	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse)	320,000 »
158	Sussidi agli agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti	8,000 »
159	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dal Provveditorato generale	12,000 »
160	Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	105,000 »
161	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	120,000 »
162	Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (Spesa obbligatoria)	16,000,000 »
163	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	5,000,000 »
		<hr/> 21,565,000 » <hr/>
	<i>Servizi del Provveditorato per tutte le amministrazioni.</i>	
164	Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse, comprese quelle per l'Istituto centrale di statistica.	17,950,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	17,950,000 »

	<i>Ripporto</i> . . .	17,950,000 »
165	Spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi, comprese le spese occorrenti per l'Istituto centrale di statistica e spese varie inerenti agli stampati elettorali	60,000,000 »
166	Spese per le automobili pei servizi del Provveditorato generale dello Stato	60,000 »
167	Spese di gestione dei magazzini principali di Firenze, Milano, Napoli e Roma	540,000 »
168	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti i servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato	150,000 »
169	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per lavori straordinari relativi ai servizi del Provveditorato generale	150,000 »
170	Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della <i>Gazzetta Ufficiale</i> ; provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali e spese varie per pubblicità, propaganda, posta, vetture e spedizione (Spesa obbligatoria)	2,280,000 »
		81,130,000 »
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte-valori.</i>	
171	Indennità di trasferimento e di missione e rimborso viaggi al personale di ruolo pei servizi dell'officina, delle cartiere private e premi per prolungamento d'orario, giusta il Regio decreto 22 giugno 1924, n. 1063 — Compensi ordinari e straordinari al personale diurnista, avventizio e assimilato addetto ai servizi delle carte-valori . . .	400,000 »
172	Mercedi, cottimi, premi, retribuzione di lavoro straordinario agli operai — Spese sanitarie e assegni di malattia — Assicurazione degli operai alla Cassa Nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro — Assicurazione contro la disoccupazione involontaria — Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte-valori da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali; sussidi agli operai e loro superstiti	5,500,000 »
173	Spese per la gestione dell'Officina carte-valori (acquisto di materie prime e di macchine, spese generali, ecc.). Riparazione e manutenzione dei locali	14,500,000 »
		20,400,000 »

Amministrazione delle imposte dirette.

174	Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette	2,500,000 »
175	Spese per la sistemazione dei locali di proprietà privata, in uso degli uffici delle imposte	40,000 »
176	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette; spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (Spesa obbligatoria).	75,000 »
177	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto medesimo, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte	1,700,000 »
178	Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie	500,000 »
179	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria)	2,500 »
180	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	130,000 »
181	Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (Spesa obbligatoria)	2,000,000 »
182	Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale per le imposte dirette e dei premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno	250,000 »
183	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	100,000,000 »
		107,197,500 »

Corpo della Regia guardia di finanza.

184	Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza - giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281	200,000,000 »
185	Compensi e sussidi alla guardia di finanza e sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza collocati a riposo e loro superstiti	100,000 »
186	Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, siepi metalliche al confine, preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola allievi ufficiali; spese di giustizia, risarcimenti ed altre per la guardia di finanza	9,000,000 »
187	Spese per i servizi di polizia tributaria (Art. 29 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281)	300,000 »
188	Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie e premi al personale familiare delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali e al personale operaio addetto all'azienda del casermaggio per le guardie di finanza; indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 luglio 1912, n. 660); - Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento; premi e spese per arresti di disertori della guardia di finanza e per l'educazione fisica dei militari del corpo; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato	300,000 »
189	Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese per il mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative	3,900,000 »
190	Retribuzioni e compensi regolamentari al personale di macchina e di officina addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ai consegnatari dei materiali, ed al personale dirigente e d'amministrazione, mercedi al personale operaio assunto a giornate, premi di assicurazione del personale operaio contro gli infortuni sul lavoro, spese di cura per gli operai infortunati, ed altre spese inerenti alla gestione del personale suddetto; retribuzione al personale estraneo per prestazioni nell'interesse del naviglio	1,300,000 »
191	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza	3,000,000 »
192	Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compa-	
	<i>Da riportarsi</i>	217,900,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	217,900,000 »
	gnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare	300,000 »
193	Pagamento delle rette di ospedalità pei sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (Art. 25 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281); acquisto di oggetti e di materiali sanitari per le infermerie e per i reparti - Retribuzioni e indennità agli ufficiali medici del Regio esercito non a disposizione del Ministero delle finanze, incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo; ai medici civili con convenzione ed a quelli che sono chiamati di volta in volta - Profilassi contro le malattie infettive e veneree; mezzi meccanici di difesa contro la malaria - Disinfezioni nei reparti ed altre spese riguardanti il servizio sanitario - Rimborso spese di cura e di mantenimento dei militari della Regia guardia di finanza ricoverati nelle infermerie del Corpo e negli stabilimenti sanitari militari e civili per ferite riportate in guerra o in servizio o per causa del servizio stesso (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3171) (Spesa obbligatoria).	3,200,000 »
194	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza compresi i magazzini di mobilitazione (Spese fisse)	5,000,000 »
		226,400,000 »
	<i>Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.</i>	
	<i>Spese generali.</i>	
195	Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette	7,000 »
196	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelevamento di campioni; indennità di trasferta; premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato; spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729 e spese per la vigilanza diretta a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari (art. 65 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033)	200,000 »
197	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte dirette; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione, indennità ai sottufficiali della guardia di	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	207,000 »

	<i>Riporto</i>	207,000 »
	finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione e della Commissione centrale del dazio consumo	5,875,000 »
198.	Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese per i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette	170,000 »
199	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria)	100,000 »
		6,352,000 »
	<i>Imposte di fabbricazione</i>	
200	Aggio agli esattori, ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (Spesa d'ordine)	30,000 »
201	Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione d'imposte indebitamente percepite (Spesa obbligatoria)	10,000,000 »
202	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e spese per l'accertamento delle imposte di fabbricazione	7,000,000 »
203	Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione	70,000 »
204	Costruzione, manutenzione, sistemazione di fabbricati relativi alle imposte di fabbricazione.	35,000 »
		17,135,000 »
	<i>Dogane.</i>	
205	Mercedi alle visitatrici doganali	584,000 »
206	Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (Spese fisse)	85,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	669,000 »

	<i>Ripporto</i>	669,000 »
207	Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, servizi disagiati o per disagiata residenza, indennità, compreso il cambio agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero	3,000,000 »
208	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali - Noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio - Spese per acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità e la vecchiaia e la disoccupazione involontaria (Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3158 e 3184) e spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane	600,000 »
209	Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane; spese per impianti, di materiale fisso, di condutture di acqua, di riscaldamento e di illuminazione di edifici doganali e di barriere	1,000,000 »
210	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	85,000 »
211	Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane - Spese per imballaggio e spedizione di campioni - Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione; spese pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali; contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali	100,000 »
212	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori occorrenti per la rilevazione, raccolta e revisione dei dati statistici del commercio con l'estero, e della navigazione - Compensi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato adibite ai lavori predetti	350,000 »
213	Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine ed obbligatoria)	25,000,000 »
		30,804,000 »

Dazi di consumo.

214	Spese diverse per l'applicazione dell'addizionale governativo al dazio consumo sulle bevande vinose e alcoliche e sulla birra di cui al Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117, premi al personale delle Amministrazioni comunali, agli appaltatori e al dipendente personale	500,000 »
215	Premi di operosità e rendimento al personale dipendente dallo Stato, per lavori straordinari inerenti all'applicazione dell'addizionale governativo, al dazio consumo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra di cui al Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117.	200,000 »

700,000 »

*Amministrazione delle private.**Spese generali.*

216	Personale del ruolo tecnico e di servizi speciali per le private (tabacchi e sali)	26,500,000 »
217	Indennità di trasferimento e di missione pel servizio di ispezione compartimentale e di zona delle private	225,000 »
218	Assegni fissi per spese d'ufficio per gli uffici delle private e spese per acquisto di macchine da scrivere ed altro materiale riguardante il servizio di ispezione compartimentale e di zona delle private	645,000 »
219	Fitto di locali per i servizi delle private (Spese fisse)	2,210,000 »
220	Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse dell'Amministrazione delle private e per l'acquisto di libri, abbonamenti, pubblicazioni periodiche e traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale; spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre e fiere campionarie; spese varie e di rappresentanza	180,000 »
221	Sussidi al personale degli impiegati delle private (tabacchi e sali) ed a quello salariato in servizio dell'Amministrazione esterna delle private, a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi e ai superstiti di questi	70,000 »
222	Premi di proprietà e rendimento ad impiegati ed agenti per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse delle private; spese per otturazione delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti	

Da riportarsi 29,830,000 »

		<i>Riporto . . .</i>	29,830,000 »
	che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale e clandestina del sale		50,000 »
223	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria) .		50,000 »
			29,930,000 »
	<i>Tabacchi.</i>		
224	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza agli impiegati, ai salariati ed alla guardia di finanza addetti al servizio delle coltivazioni, delle manifatture e dei magazzini per i tabacchi greggi - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti - Indennità regolamentari e premi per prolungamento d'orario e per incarichi e servizi speciali inerenti al funzionamento degli uffici medesimi		5,000,000 »
225	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, ed ai salariati delle coltivazioni dei tabacchi - Soprassoldi agli operai e salariati, per per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti e coltivazioni suddette - Congedi indennizzati - Premi di operosità e di rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di tramutamento e di missione - Sussidi di infermità - Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie - Indennizzi di licenziamento - Contributo alla Cassa Nazionale per gli infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale iscritto alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)		107,500,000 »
226	Acquisto e trasporto di macchine, strumenti, materiali diversi, concimi e semi, e altre spese di varia indole per le coltivazioni sperimentali, i campi dimostrativi e i servizi dell'Istituto didattico e sperimentale - Borse di studio per la preparazione di particolari maestranze specializzate nella tabacchicoltura		250,000 »
227	Compra di tabacchi e relative spese accessorie, premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali		
		<i>Da riportarsi . . .</i>	112,750,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927.

	<i>Riporto</i> . . .	112,750,000 »
	all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Spesa obbligatoria)	560,000,000 »
228	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi, indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria).	19,000,000 »
229	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili e di altri articoli, fornitura d'acqua, di energia elettrica e di gas per le agenzie e gli uffici delle coltivazioni di tabacco, per le manifatture ed i magazzini dei tabacchi greggi - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali e altre di varia indole occorrenti alle agenzie, opifici ed uffici suddetti, comprese quelle per indennità d'ufficio al personale preposto a riparti e zone di vigilanza e pel mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili	28,965,000 »
230	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi ed ampliamento dei fabbricati medesimi anche per abitazione del personale - Canoni, contributi e spese per costruzioni, adattamento, manutenzione di aree e strade di accesso, canali e fogne annesse od in uso agli edifici dell'azienda dei tabacchi	4,000,000 »
231	Spese e premi di gestione e di controllo per l'esercizio diretto delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri (Spesa d'ordine).	695,000 »
232	Premi di operosità e di rendimento per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato dei tabacchi nazionali ed esteri in esercizio diretto	25,000 »
233	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine)	100,000 »
		<hr/> 725,535,000 » <hr/>
	<i>Sali.</i>	
234	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle saline, ed ai salinari di Cervia e di Pirano; mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Congedi indennizzati - Premi di operosità e rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di trasferimento e di missione - Sussidi di infermità - Sus-	

	sidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie - Indennità di licenziamento - Contributo alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	13,500,000 »
235	Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine)	8,500,000 »
236	Indennità di tramutamento, di giro, di disagiata residenza, di cavalcatura, e per le funzioni di economo-cassiere; premi per prolungamento di orario e per servizi speciali al personale delle saline - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti	500,000 »
237	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; nuove costruzioni per i servizi delle saline ed a uso di abitazione del personale addettovi; acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili, di articoli e sostanze speciali per la produzione, la condizionatura e la sofisticazione dei sali e per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per le saline - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali, per trasporto degli impiegati dai centri abitati agli stabilimenti, per servizio religioso ed insegnamento elementare inferiore, per assicurazione incendi ed altre di varia indole.	6,000,000 »
238	Compra dei sali compresi i canoni e le spese inerenti ai fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata (Spesa obbligatoria)	1,000,000 »
239	Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria). . .	38,000,000 »
240	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine)	170,000 »
241	Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pella-grosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa che hanno eseguito la suddetta somministrazione (Spesa obbligatoria).	50,000 »
		67,720,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927*Tabacchi e sali (Spese promiscue).*

242	Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita (Spesa d'ordine)	2,500,000 »
243	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi e dei sali; premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto; e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi e dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine)	17,000,000 »
244	Spese inerenti ai servizi dei magazzini di deposito dei tabacchi e dei sali e degli uffici di vendita e delle rivendite; spese per adattamento, manutenzione e riparazione di locali, per acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti da pesare, attrezzi, articoli e materiali diversi; per indennità di tramutamento, di missione, di disagiata residenza e premi per prolungamento d'orario; per assegni speciali agli incaricati della gerenza delle sezioni di deposito e di vendita e per servizi di vigilanza notturna permanente ai locali dei depositi e sezioni di deposito, da affidare a privati; per visite medico-collegiali	620,000 »
245	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali (tabacchi e sali); soprassoldi agli operai per prolungamento di orario normale di lavoro nell'interesse dei magazzini suddetti - Congedi indennizzati - Premi di operosità e di rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di trasferimento e di missione - Sussidi di infermità - Indennizzi di licenziamento - Contributo alla Cassa Nazionale per infortuni sul lavoro - Contributo dello Stato per il personale dei detti magazzini iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia degli operai e contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria).	1,500,000 »
246	Rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio relativi a versamenti di prodotti di monopolio dei sali e tabacchi	4,258,287 »
		25,878,287 »
<i>Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette.</i>		
247	Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e tra-	

	sporti diversi; canone per vaglia postali di servizio (Spesa obbligatoria)	75,000 »
248	Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio delle private	150,000 »
249	Indennità ai procuratori del registro e del bollo sulla vendita delle marche; indennità e minute spese per la vigilanza delle fabbriche e per le operazioni di importazioni delle cartine e dei tubetti per sigarette; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio - Rimborso delle marche restituite dai fabbricanti ed importatori all'Amministrazione - Spese per acquisti di materiale da imballaggio e diverse per spedizione, assicurazione, scorta e trasporto delle marche, per stampati, pubblicazioni e diverse	155,000 »
		380,000 »
	<i>Chinino di Stato.</i>	
250	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare, compresi i sali di chinino nelle cortecce di china e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali - Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e magazzini ad uso dell'azienda medesima - Retribuzioni, paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali al personale tecnico, contabile e operaio addetto all'azienda del chinino; soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse dell'azienda; mercedi e sussidi agli operai ammalati; indennità di licenziamento ed indennizzi per infortuni sul lavoro; contributo dello Stato per personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed alla Cassa di assistenza contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	10,000,000 »
251	Spese permanenti e transitorie occorrenti alla gestione del chinino; premi per prolungamento di orario; spese per analisi di controllo per la propaganda antimalarica e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio; indennità di missione; compensi per lavori e servizi eseguiti da estranei nell'interesse della azienda del chinino; manutenzione di locali	500,000 »
252	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse dell'azienda del chinino	60,000 »
253	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo compresi gli operai, in ser-	
	<i>Da riportarsi</i>	10,560,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i> . . .	10,560,000 »
	vizio dell'azienda del chinino, a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi ed ai superstiti di questi	3,000 »
254	Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine).	500,000 »
255	Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria (articoli 1 e 2, sub-5 della legge 19 maggio 1904, n. 209)	3,000,000 »
256	Spese di esercizio della piantagione dell'albero della china in Giava, comprese quelle per costruzione di fabbricati e depositi e loro manutenzione	1,250,000 »
		15,313,000 »
	<i>Lotto.</i>	
257	Spese e remunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto e medaglia di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi - Spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario - Indennità di funzionamento degli archivi suddetti e per maneggio di valori - Spese di varia indole per i servizi del lotto - Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli - Corresponsioni ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (articoli 7 e 8 del Regio decreto 31 ottobre 1921, n. 1520)	500,000 »
258	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto ai sensi dell'art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290	10,000 »
259	Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (Spesa d'ordine)	38,000,000 »
260	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	215,000,000 »
261	Fitto di locali (Spese fisse)	6,000 »
		253,516,000 »

Fondi di riserva.

262	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato)	40,000,000 »
263	Fondi di riserva per le spese impreviste (articolo 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato)	30,000,000 »
		<hr/>
		70,000,000 »

TITOLO II.**SPESA STRAORDINARIA.****CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.****Spese per organi e servizi generali dello Stato.***Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari.*

264	Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge (Spesa obbligatoria)	22,552,166.28
265	Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del fondo pel culto e del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma.	87,570,000 »
266	Rimborsi vari (Spese obbligatorie e d'ordine)	4,025,200 »
267	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità (Spesa obbligatoria)	26,303,714 23
268	Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta	
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 140,454,080.51

	<i>Riporto</i> . . .	140,454,080.51
	concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria)	290,000 »
269	Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
270	Assegno annuo da corrispondersi dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura ai termini del Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera Nazionale dei combattenti sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa	300,000 »
271	Contributo del Demanio al Comune di Bagni di Montecatini per il pagamento della differenza fra l'interesse normale dovuto alla Cassa depositi e prestiti e quello 3 per cento a carico del Comune stesso per due prestiti contratti per la fognatura, e quota di ammortamento del mutuo di lire 225,000 da pagarsi alla Cassa stessa - parte non coperta dalla quota di utili spettante al Demanio per l'esercizio delle terme	<i>per memoria</i>
272	Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383, (articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, legge 30 dicembre 1910, n. 901, Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, legge 16 giugno 1912, n. 614, Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1134, legge 11 giugno 1914, n. 569 e Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1485)	<i>per memoria</i>
		141,044,080.51
	<i>Spese diverse.</i>	
273	Somministrazione al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per la costruzione di strade ferrate e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione, autorizzata fino a lire 100,000,000 col decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808 e ridotta a lire 89,000,000 col Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964 (8ª rata)	10,000,000 »
274	Interessi e quote d'interessi dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle Colonie	6,065,909.02
	<i>Da riportarsi</i>	16,065,909.02

	<i>Riporto</i> . . .	16,065,909.02
275	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente articolo n. 148 (Spesa obbligatoria) . . .	25,000 »
276	Spese di indemaniamiento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, spese per imposte ed oneri sui beni indemanati e restituzioni eventuali di rendite, capitali e somme versate in più (Spesa obbligatoria) . . .	600 »
277	Somme rimosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine) . . .	300 »
278	Somma da pagarsi per la cessione al tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a Missioni ed a privati a termini dell'art. 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543 . . .	<i>per memoria</i>
279	Interessi passivi nella misura dell' 1.50 per cento da corrisponderli alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata con Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486 (Spesa obbligatoria) . . .	<i>per memoria</i>
280	Quote di indennità cinesi dovute ai privati, in conformità al protocollo di pace firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate. . .	200,000 »
281	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari. . .	24,000,000 »
282	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di lire 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali, comunali, ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza dei Regi decreti 28 novembre 1919, n. 2405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864 e 3 aprile 1921, n. 571 - Scadenza al 25 giugno 1928 e rimborso alla Cassa stessa del quaranta per cento del capitale vigente al 31 dicembre 1925 sui mutui medesimi e su quelli analoghi concessi ai comuni delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza invasi o sgombrati durante la guerra (Regi decreti 6 ottobre 1921, n. 1426 e 14 maggio 1926, n. 887) . . .	3,071,071.37
	<i>Da riportarsi</i> . . .	43,362,880.39

	<i>Riporto</i>	43,362,880.39
283	Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del Segretariato generale della Lega delle Nazioni	8,000,000 »
284	Quota a carico dell'Italia nelle spese di funzionamento dei Tribunali arbitrali misti istituiti in dipendenza dei Trattati di pace.	700,000 »
285	Spese per dazi doganali e trasporti inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in base ai trattati di pace	6,000,000 »
286	Spese varie esclusi i premi di operosità e rendimento per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti secondo i trattati di pace dagli Stati ex nemici	150,000 »
287	Assegnazione per assicurare da parte dello Stato agli Istituti di credito delle nuove provincie non aventi scopo di lucro, per una durata non eccedente i 25 anni, la garanzia di cui all'art. 3 del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1883, modificato col Regio decreto 5 aprile 1925, n. 491, in corrispondenza della responsabilità degli enti verso i depositanti	10,000,000 »
288	Assegnazione al comune di Venezia, sul provento della maggiore taxa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a Porto Marghera, per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1924. (Articolo 7 del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233 ed articolo 5 del Regio decreto 30 settembre 1926, n. 1909 (quinta delle venti rate)	400,000 »
289	Quota assunta a carico dello Stato per conto del comune di Livorno e quota parte a carico dello Stato nelle opere di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno, e interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori (art. 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249 (Spesa obbligatoria)	45,000 »
290	Somministrazione all'azienda delle ferrovie dello Stato delle somme occorrenti per la gestione relativa alle materie prime, materiale da costruzione, bestiame ed ogni altra merce da ottenere dagli Stati ex-nemici in conto di riparazioni dei danni di guerra (Regio decreto 14 marzo 1921, n. 445)	3,000,000 »
291	Sovvenzione a fondo perduto da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il completamento degli impianti ferroviari della città di Milano (Regio decreto 19 febbraio 1925, n. 267) (quarta delle cinque rate)	52,000,000 »
292	Rimborso alla Cassa Nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti da essa effettuati, delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino dagli	
	<i>Da riportarsi</i>	123,657,880.39

	<i>Riporto</i> . . .	123,657,880.39
	Istituti di previdenza aventi sede oltre la linea di armistizio (Regio decreto 1° settembre 1920, n. 1284)	2,000,000 »
293	Rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro nella Venezia Giulia e Zara con sede in Trieste, ed alla Cassa nazionale infortuni dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini della Venezia Giulia, di Zara e di Fiume, ai sensi del Regio decreto 22 ottobre 1924, n. 1756.	1,000,000 »
294	Spese per fornitura di tondelli monetati ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 215)	<i>per memoria</i>
295	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti-legge 9 novembre 1921, n. 1871, e 22 luglio 1923, n. 1817)	2,500,000 »
296	Pensioni agli ex-impiegati della Banca Austro-Ungarica di nazionalità italiana (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2478).	155,000 »
297	Somma occorrente per il pagamento del canone <i>à forfait</i> di franchi oro 6,000,000, di cui all'articolo 29 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	28,000,000 »
298	Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650,000 tonnellate annue ai termini dell'articolo 25, n. 25, dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	19,000,000 »
299	Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000, ai termini dell'articolo 36 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	<i>per memoria</i>
300	Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria in dipendenza della garanzia assunta nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000 ai sensi dell'articolo 43 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	<i>per memoria</i>
301	Somma occorrente pel pagamento dei titoli redimibili del debito pubblico prebellico austriaco, posto a carico dell'Italia (Regi decreti 3 novembre 1921, n. 1584, e 24 giugno 1923, n. 1448)	1,030,000 »
302	Indennità di viaggio e di soggiorno e indennità per le sedute ai com-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	177,342,880.39

	<i>Riporto</i>	177,342,880.39
	ponenti la Commissione di esperti per la determinazione degli istrumenti industriali da conservarsi per eventuali necessità belliche ed altre spese pel funzionamento della Commissione stessa (Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2871 e Regio decreto 3 giugno 1924)	15,000 »
303	Somma da corrispondere alla Cassa di ammortamento per l'estinzione dei debiti di guerra a integrazione dell'interesse in ragione del cinque per cento sulle somme investite dalla Cassa stessa (art. 2 Regio decreto 3 marzo 1926, n. 332)	<i>per memoria</i>
304	Contributo all'azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste (art. 10 del Regio decreto 3 settembre 1925, n. 1789) (Terza annualità)	5,000,000 »
305	Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964)	175,000,000 »
		357,357,880.39
	<i>Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità.</i>	
306	Concorso dello Stato nel pagamento della metà degli interessi o della metà delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria)	5,262,438 »
307	Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate (Spesa obbligatoria).	350,000 »
308	Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria)	12,341,000 »
309	Contributi diretti dello Stato a favore dell'Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti (Spesa obbligatoria)	43,550,000 »
310	Contributo dello Stato per le costruzioni e riparazioni di edifici di	
	<i>Da riportarsi</i>	61,503,438 »

	<i>Riporto</i>	61,503,438 »
	strutti o danneggiati dai terremoti, per mezzo delle speciali obbligazioni create dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309 e successive estensioni	112,250,000 »
		173,753,438 »
	<i>Spese per la beneficenza romana.</i>	
311	Spese per la beneficenza romana (Spesa obbligatoria)	27,095,605.28
	<i>Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.</i>	
	<i>Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.</i>	
312	Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato del prezzo dei viaggi gratuiti in terza classe a tariffa militare, concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra ed alle persone che li accompagnano (decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440) . .	800,000 »
313	Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143	35,000,000 »
314	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481.	22,000,000 »
315	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra con sede in Milano per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (Decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055)	500,000 »
316	Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra.	1,000,000 »
317	Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 25 agosto 1903, n. 1312, e del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 92 modificati con la legge 3 dicembre 1925, n. 2151	300,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	59,600,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	59,600,000 »
318	Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, spedita in esenzione delle tasse postali	1,128,536 »
319	Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad Enti e istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse	1,000,000 »
		61,728,536 »
	<i>Spese per l'Istituto centrale di Statistica.</i>	
320	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di Statistica del Regno, da versare all'Istituto medesimo (legge 6 luglio 1926, n. 1162)	49,448 »
	<i>Assegni vitalizi e pensioni straordinarie.</i>	
321	Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma	1,460 »
322	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse	21,500,000 »
323	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte a termini delle leggi 14 luglio 1907, n. 537, 4 giugno 1911, n. 486, e del Regio decreto 9 novembre 1921, n. 1591 riguardanti le pensioni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale (Spesa obbligatoria)	5,500,000 »
		27,001,460 »
	<i>Spese generali di amministrazione.</i>	
	<i>Servizi diversi.</i>	
324	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, (escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze),	

	della Corte dei conti e delle avvocature crariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	50,000,000 »
325	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	4,242,250 »
326	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	4,000,000 »
327	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza	220,000 »
328	Indennità temporanea ai salariati dell'azienda delle private	35,000,000 »
329	Indennità di licenziamento agli avventizi che cessino dal servizio per diminuite esigenze (Regio decreto 2 marzo 1924, n. 319)	100,000 »
330	Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860	1,000 »
331	Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime	1,000,000 »
332	Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 94,563,250 » <hr/>
	<i>Spese per servizi speciali.</i>	
	<i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>	
333	Spese per la formazione del nuovo Catasto nelle provincie che ne sono sprovviste, e per l'esecuzione mediante appalto delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe	14,000,000 » <hr/>

Amministrazione del demanio e delle tasse.

334 Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria). 600 »

335 Assegni agli investiti di benefici di Regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse) 13,000 »

13,600 »

Provveditorato generale dello Stato.

336 Onere a carico del demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli 28,800 »

337 Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria). 51,600 »

338 Assegnazione straordinaria per lavori da eseguirsi al palazzo Venezia in Roma (Regio decreto 11 novembre 1924, n. 1825, e articolo 1 Regio decreto 10 maggio 1925, n. 737) (terza ed ultima rata) ed articolo 5, lettera *b* del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 980 (seconda e ultima rata). 500,000 »

339 Assegnazione straordinaria per opere di restauro al palazzo demaniale ex Camerlenghi in Venezia e per prezzo d'esproprio delle botteghe annesse (Regio decreto 24 maggio 1925, n. 731 (terza ed ultima rata).. . . . 400,000 »

980,400 »

Amministrazione delle imposte dirette.

340 Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti per servizio del macinato (Spesa d'ordine). 400 »

Corpo della Regia guardia di finanza.

341	Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo caro-viveri alla truppa (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737); indennità speciale ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza ai sensi del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894	25,500,000 »
342	Assegnazione straordinaria per la integrazione del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna (Regio decreto 10 maggio 1925, n. 615 - Terza delle sei rate)	2,000,000 »
		27,500,000 »

Amministrazione delle dogane e delle imposte dirette.

343	Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria)	500,000 »
344	Costruzione, ampliamento e sistemazione di fabbricati ad uso delle dogane sulla linea del confine (Regio decreto 4 settembre 1925, numero 1621 - Terza ed ultima annualità)	1,300,000 »
		1,800,000 »

Amministrazione delle private.

345	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	83,000 »
346	Prorata al Municipio di Pontecorvo per prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'Amministrazione finanziaria di locali ad uso dell'agenzia delle coltivazioni dei tabacchi - Legge 17 luglio 1898, n. 310 (Spesa ripartita) (29ª delle trenta annualità)	12,000 »
347	Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco (articolo 38 della legge 14 luglio 1907, n. 562)	10,000 »
348	Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condi-	
<i>Da riportarsi</i>		105,000 »

	<i>Riporto</i>	105,000 »
	zioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco (art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 445)	10,000 »
349	Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati comprese le spese per imballaggio, trasporti, assicurazioni, dazi doganali, tasse interne di vendita ed altre accessorie da sostenersi nei vari Stati esteri (decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 2105)	1,500,000 »
		1,615,000 »
	<i>Amministrazione delle pensioni di guerra.</i>	
350	Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca	1,080,000,000 »
351	Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7)	4,000,000 »
352	Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dell'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491	5,000,000 »
353	Assegni d'invalidità, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro	38,500,000 »
354	Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati per la causa stessa (art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275)	1,000,000 »
355	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo Braschi e del Palazzo degli Esami e paghe agli operai che vi sono addetti	140,000 »
356	Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra	20,000 »
357	Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio	50,000 »
358	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	5,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,128,715,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,128,715,000 »
359	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491	700,000 »
360	Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 - Competenze, indennità diarie e rimborso spese di viaggio per i membri - anche estranei all'amministrazione - del Comitato e delle Commissioni predette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato articolo 57 - Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensione di guerra chiamati a visita presso le Commissioni mediche di cui ai citati articoli 56 e 57 - Spese per visite mediche all'estero	2,000,000 »
361	Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884	4,000,000 »
362	Retribuzione al personale avventizio	300,000 »
363	Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884	800,000 »
364	Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853)	300,000 »
365	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti	1,500,000 »
		1,138,315,000 »
	<i>Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie.</i>	
366	Somme occorrenti per pagamenti in contanti e per il pagamento dei saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie », delle anticipazioni sulle indennità stesse e spese di emissione delle obbligazioni medesime .	15,000,000 »
	<i>Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate passati in parte al Ministero delle finanze.</i>	
367	Personale straordinario e diurnista - Retribuzioni e mercedi	28,000 »
368	Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale	
	<i>Da riportarsi</i>	28,000 »

	<i>Riporto</i>	28,000 »
	14 settembre 1918, n. 1314; e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	23,000 »
369	Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei reparti speciali presso le Intendenze e le direzioni di finanza, presso gli uffici tecnici di finanza, presso gli uffici distrettuali delle imposte e presso gli uffici del registro incaricati dell'accertamento dei danni di guerra e della liquidazione e pagamento delle relative indennità e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (art. 26 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, art. 1 del regio decreto 24 luglio 1919, n. 1425, e Regi decreti 18 aprile 1920, nn. 579 e 580)	3,000,000 »
370	Spese per somministrazioni in natura a privati e ad enti pubblici danneggiati per fatto di guerra e per eventuale trasporto e collocamento degli oggetti somministrati (art. 6 e 26 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426)	<i>per memoria</i>
371	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai servizi di accertamento, liquidazione e pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra	345,000 »
		3,396,000 »
	<i>Rimborso alla Banca d'Italia.</i>	
372	Rimborso alla Banca d'Italia delle anticipazioni effettuate con emissione di biglietti allo scoperto per conto dello Stato (articolo 1 Regio decreto 7 settembre 1926, n. 1506)	500,000,000 »
	<i>Onere per la concessione delle polizze ai combattenti.</i>	
373	Annualità da versare alla Cassa depositi e prestiti per il servizio e l'estinzione delle polizze gratuite di assicurazione dei combattenti (art. 1 Regio decreto 2 gennaio 1925, n. 1 e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 852)	50,000,000 »

CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti.

374	Debiti redimibili - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	206,652,576.71
375	Ammortamento delle Obbligazioni sette per cento collocate negli Stati Uniti d'America (1ª annualità) (Regi decreti 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977)	37,500,000 »
376	Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	40,000 »
377	Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per mutui e anticipazioni amministrati dalla direzione generale del tesoro	12,173,562.07
378	Rimborso di buoni del tesoro quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505, e settennali della 1ª serie di cui al Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1723	1,431,778,850 »
379	Certificati ferroviari di credito 3.65 e 3.50 per cento netto - Quote di ammortamento e rimborso di capitale (Spesa obbligatoria)	19,441,557.42
380	Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della Rete Mediterranea in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591 (10ª delle 49 annualità)	383,696.20
381	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	120,000 »
382	Restituzione alle provincie delle anticipazioni fatte allo Stato per l'acceleramento dei lavori catastali	<i>per memoria</i>
383	Annualità da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644).	<i>per memoria</i>
384	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio a sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836 (7ª delle 35 annualità scadenti il 1º gennaio di ogni anno)	19,693.08
385	Annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte all'Azienda termale di Salsomaggiore giusta	
	<i>Da riportarsi</i>	1,708,109,935.48

	<i>Riporto</i> . . .	1,708,109,935.48
	le leggi 19 luglio 1914, n. 728 (art. 3). e 7 aprile 1921, n. 450. (Art. 3 del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1752)	837,161.39
		1,708,947,096.87
	<i>Accensione di crediti.</i>	
386	Somma necessaria per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzioni e riparazioni in dipendenza dei trattati di pace, da reintegrarsi dalle Nazioni interessate	1,000,000 »
	<i>Riscatti di ferrovie.</i>	
387	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488	1,376,294.89
388	Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922, approvata col Regio decreto 11 gennaio 1923)	6,500,000 »
		7,876,294.89
	<i>Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato.</i>	
389	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie. (Regi decreti 3 febbraio 1924, n. 169 e 20 ottobre 1925, n. 1932)	430,000,000 »
390	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esecuzione di lavori occorrenti alla elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione (Decreti Reali 25 agosto 1919, n. 1582, 2 maggio 1920, n. 597; 29 luglio 1925, n. 1375 e 20 ottobre 1925, n. 1932)	70,000,000 »
		500,000,000 »
	<i>Anticipazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.</i>	
391	Somma da provvedersi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche in-	

	terurbane già gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (Regio decreto 28 maggio 1925, n. 897 - Terza delle sei rate) . .	100,000,000 »
	<i>Anticipazioni a Provincie, Comuni, Opere Pie ed Enti morali.</i>	
392	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, e legge 5 luglio 1908, n. 351	<i>per memoria</i>
393	Anticipazioni da parte dello Stato alla Cassa depositi e prestiti dell'annualità dovuta dal comune di Napoli, giusta l'articolo 1 del Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1757 (3ª delle 10 annualità) .	6,641,258.58
394	Anticipazione alle Amministrazioni degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	12,000,000 »
395	Somma da anticipare all'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'art. 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705	<i>per memoria</i>
396	Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme occorrenti per l'esecuzione ed il completamento delle opere previste dall'articolo 1 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e per i lavori supplementari di cui all'articolo 1 del Regio decreto 4 novembre 1924, n. 1881, elevata ai sensi dell'articolo 3 (secondo comma) del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 66 e da recuperarsi con gli interessi 4,50 per cento in 36 esercizi fino al 1958-59	35,280,000 »
397	Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto e art. 3 del Regio decreto 4 novembre 1924, n. 1881) (Spesa d'ordine)	200,000 »
398	Anticipazione di cui al numero 1 dell'articolo 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249, corrispondente alle quote di contributo a carico degli Enti locali interessati, dei lavori di sistemazione ed	
	<i>Da riportarsi . . .</i>	54,121,258.58

	<i>Riporto</i>	54,121,258.58
	ampliamento del porto di Livorno recuperabili in 20 annualità posticipate senza interesse (quinta rata)	3,335,000 »
399	Anticipazioni di cui all'articolo 3 del Regio decreto 3 marzo 1924, n. 288, per contributo degli Enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie urgenti di sistemazione del porto di Venezia	1,000,000 »
400	Anticipazioni, pel tramite dell'Azienda dei Magazzini generali di Trieste, per l'attrezzatura dei moli e delle calate, compresi i mezzi meccanici di sollevamento per la costruzione degli « hangars », dei magazzini di deposito con le dotazioni relative, opere varie di raccordo e collegamento ferroviario e di collegamento nel porto di Trieste, da ricuperarsi, insieme con gli interessi 6 per cento, sul provento della tassa portuale di cui all'articolo 4 del Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1792 (art. 2 del Regio decreto medesimo)	15,714,285.70
401	Ecceденza del provento della tassa portuale imposta a Civitavecchia, sull'ammontare dell'annualità dovuta dal Tesoro alla Cassa Depositi e prestiti ad estinzione del mutuo di lire 23 milioni autorizzato col Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390, e da accantonarsi per l'esecuzione di nuovi lavori nel porto stesso	<i>per memoria</i>
		74,170,544.28
	<i>Partite che si compensano coll'entrata.</i>	
402	Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	1,300,000 »
403	Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705	1,902,533.92
404	Annualità da corrisponderci dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino, in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (21ª delle cinquanta annualità)	9,310.04
	<i>Da riportarsi</i>	3,211,843.96

	<i>Riporto</i> . . .	3,211,843.96
405	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di lire 800,000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al Comune di Melfi per la costruzione del palazzo di giustizia (art. 6, lettera B, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021).	<i>per memoria</i>
406	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione delle anticipazioni di lire 1,400,000 e di lire 4,200,000 fatte allo Stato per i mutui concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del palazzò di giustizia e l'altro per conto del locale istituto autonomo delle case popolari, per la costruzione di case popolari ed economiche (art. 6 lettera A e G, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021).	<i>per memoria</i>
407	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione della anticipazione di lire 6,000,000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al comune di Matera, per la costruzione di case popolari (articolo 6, lettera d, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021).	<i>per memoria</i>
408	Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali, dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla provincia stessa per opere di sistemazione nel porto Canale Corsini (art. 4 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1391).	300,000 »
409	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, in estinzione del mutuo a favore del comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto, corrispondente all'ammontare delle tasse portuali ed al contributo di lire 480,000 a carico del Ministero dei lavori pubblici - Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390 - (3ª rata).	1,250,000 »
410	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine)	3,000,000 »
411	Prodotto netto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-adempri-vili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa adempri-vile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (Spesa d'ordine) .	<i>per memoria</i>
412	Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	1,190,000 »
413	Contributo a carico del Demanio dello Stato da prelevarsi dagli utili ad esso spettanti nella gestione delle Regie terme di Montecatini per differenza di interessi sul mutuo di lire 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225,000, contratti con la Cassa depositi e prestiti dal Comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)	13,591.30
414	Annualità di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	8,965,435.26

	<i>Riporto</i>	8,965,435.26
	il mutuo di 16 milioni pel riscatto delle nuove Terme di Montecatini e per la sistemazione delle Regie e nuove Terme riunite ai sensi del Regio decreto 1° marzo 1925, n. 275.	458,163.60
		9,423,598.86
	<i>Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato.</i>	
415	Rimborso allo Stato della spesa per stipendi agli impiegati	75,500 »
416	Retribuzione al personale avventizio e diurnista	363,550 »
417	Spese di liti - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti all'accertamento ed alla riscossione di somme dovute al Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato, ed altre spese d'Amministrazione a carico del fondo di garanzia.	120,000 »
418	Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria	40,000 »
419	Premi di operosità e di rendimento al personale	350,000 »
		949,050 »
	<i>Reintegrazione alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie.</i>	
420	Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
	<i>Versamenti a costituzione di fondi speciali.</i>	
421	Versamento alla Cassa depositi e prestiti degli utili derivanti dalle operazioni di anticipazione di cui ai Regi decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711, da portarsi in aumento alla copertura dei biglietti di Stato	<i>per memoria</i>

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.**Oneri generali dello Stato.*

Debiti perpetui	3,296,085,792.05
Debiti redimibili	404,537,872.06
Debiti variabili	951,936,616.68
Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi	61,049,763.78
Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali	6,529,565 »
	<hr/>
	4,720,139,609.57
	<hr/>
<i>Spese per organi e servizi generali dello Stato.</i>	
Dotazioni	15,250,000 »
Spese per le Camere legislative	29,906,554.80
Presidenza del Consiglio dei ministri	931,380 »
Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio	6,812,120 »
Servizi dipendenti dal Ministero delle corporazioni	2,035,860 »
Spese per la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale	61,150,000 »
Corte dei conti	10,392,000 »
Avvocature erariali	9,400,000 »
	<hr/>
<i>Da riportarsi</i>	135,877,914.80

<i>Spese generali di amministrazione.</i>	
Ministero e Intendenze di finanza.	41,955,000 »
Ragionerie delle amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza	27,811,200 »
Servizi del Tesoro	22,242,010 »
Spese diverse	14,330,000 »
Debito vitalizio:	
<i>Pensioni ordinarie, indennità ed assegni</i>	112,320,000 »
	218,658,210 »
<i>Spese per servizi speciali.</i>	
Spese comuni alle Amministrazioni esterne, esclusa quella delle private	193,941,030 »
Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	12,370,000 »
Amministrazione del demanio e delle tasse:	
<i>Spese comuni ai servizi del Demanio e delle tasse</i>	19,074,000 »
<i>Spese proprie dei servizi delle tasse</i>	112,425,000 »
<i>Spese proprie dei servizi del Demanio</i>	2,112,400 »
<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i>	2,579,500 »
Provveditorato generale dello Stato:	
<i>Amministrazione dei beni del demanio</i>	21,565,000 »
<i>Servizi del Provveditorato per tutte le amministrazioni.</i>	81,130,000 »
Officina per la fabbricazione delle carte-valori	20,400,000 »
Amministrazione delle imposte dirette	107,197,500 »
Corpo della Regia Guardia di finanza.	226,400,000 »
	799,194,430 »
<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i> . . .	799,194,430 »
Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:		
	<i>Spese generali</i>	6,352,000 »
	<i>Imposte di fabbricazione</i>	17,135,000 »
	<i>Dogane</i>	30,804,000 »
	<i>Dazi di consumo</i>	700,000 »
Amministrazione delle private:		
	<i>Spese generali</i>	29,930,000 »
	<i>Tabacchi</i>	725,535,000 »
	<i>Sali</i>	67,720,000 »
	<i>Tabacchi e Sali (Spese promiscue)</i>	25,878,287 »
	<i>Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette</i>	380,000 »
	<i>Chinino di Stato</i>	15,313,000 »
	<i>Lotto</i>	253,516,000 »
	Fondi di riserva	70,000,000 »
		2,042,457,717 »
	Totale della categoria prima della parte ordinaria . . .	7,117,133,451.37

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese per organi e servizi generali dello Stato.

Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari	141,044,080.51
Spese diverse	357,357,880.39
Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità	173,753,438 »
Spese per la beneficenza romana	27,095,605.28
Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:	
<i>Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.</i>	61,728,536 »
<i>Spese per l'Istituto centrale di statistica.</i>	49,448 »
Assegni vitalizi e pensioni straordinarie	27,001,460 »
	788,030,448.18

Spese generali di amministrazione.

Servizi diversi	94,563,250 »
---------------------------	--------------

Spese per servizi speciali.

Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	14,000,000 »
Amministrazione del demanio e delle tasse	13,600 »
Provveditorato generale dello Stato	980,400 »
Amministrazione delle imposte dirette	400 »
Corpo della Regia Guardia di finanza	27,500,000 »

Da riportarsi 42,494,400 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	42,494,400 »
Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette		1,800,000 »
Amministrazione delle privative		1,615,000 »
Amministrazione delle pensioni di guerra.		1,138,315,000 »
Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie		15,000,000 »
Spese per i servizi di stralcio dei servizi del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze.		3,396,000 »
Rimborso alla Banca d'Italia		500,000,000 »
Onere per la concessione delle polizze ai combattenti		50,000,000 »
		<hr/> 1,752,620,400 »
		<hr/> 2,635,214,098.18
<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i>		
Estinzione di debiti		1,708,947,096.87
Accensione di crediti		1,000,000 »
Riscatti di ferrovie		7,876,294.89
Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato		500,000,000 »
Anticipazione all'azienda di Stato per i servizi telefonici		100,000,000 »
Anticipazioni a provincie, comuni, opere pie ed enti morali.		74,170,544.28
Partite che si compensano coll'entrata.		9,423,598.86
Spese per il servizio del credito agli impiegati e salariati dello Stato		949,050 »
Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie.		<i>per memoria</i>
Versamenti a costituzione di fondi speciali		<i>per memoria</i>
		<hr/> 2,402,366,584 90
		<hr/> 5,037,580,683.08
		<hr/> 12,154,714,134.45

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	9,752,347,549.55
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . .	2,402,366,584.90
	<hr/>
Totale generale . . .	12,154,714,134.45
	<hr/>

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1927-928

(Articolo 2 della legge 24 maggio 1908, n. 205)

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA

DEL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928

TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di Finanza
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE

Massa del Corpo.

Redditi patrimoniali.

1	Interessi sulla rendita intestata al fondo di Massa, esclusa quella rappresentante reinvestimento dei premi di rafferma	908,547.50
2	Interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di finanza in Roma (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848	<i>per memoria</i>
3	Parte dell'annualità fissa dovuta dallo Stato per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di finanza in Roma corrispondente all'interesse sul capitale anticipato dalla Massa (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	<i>per memoria</i>
		908,547.50
<i>Entrate diverse.</i>		
4	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'art. 8 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale 10 marzo 1917	3,000,000 >
5	Rette di ospedalità versate dallo Stato alla Massa per il ricovero e la cura degli agenti nelle infermerie presidiarie del Corpo. . .	700,000 >
6	Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluta a favore della Massa	71,990 >
<i>Da riportarsi . . .</i>		3,771,990 >

	<i>Riporto</i>	3,771,990 »
7	Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del Corpo	15,750,000 »
8	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
9	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti	100,000 »
10	Vendita di mobili, libretti e scontrini ferroviari	6,000 »
11	Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi	80,000 »
		19,707,990 »

TITOLO II

ENTRATE STRAORDINARIE

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Massa del Corpo.

12	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
13	Parte capitale dell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di Finanza in Roma (art. 3 della legge 23 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	<i>per memoria</i>
14	Prelevamento del conto corrente col Tesoro per la costituzione della somma pel riscatto dei titoli del Prestito nazionale 5 per cento lasciati insoddisfatti dai sottoscrittori che cessarono di appartenere al Corpo.	100,000 »

Massa individuale.

15	Assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario, depositi volontari e versamenti in conto o a saldo debiti di massa degli agenti usciti dal Corpo.	14,500,000 »
----	--	--------------

Premi di rafferma.

16	Premi di rafferma versati alla Massa e da accreditare agli agenti e quote d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti	6,188,500 »
----	--	-------------

Partite che si compensano nella spesa.

17	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali.	505,000 »
18	Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella Compagnia di disciplina e di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.	500,000 »
19	Quote di contravvenzione non riscosse dagli scopritori e depositate interinalmente alla Massa.	90,000 »
20	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754)	150,000 »
21	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Regia Guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758)	2,000,000 »
22	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758)	60,000 »
		<hr/> 3,305,000 » <hr/>

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****ENTRATA ORDINARIA.****CATEGORIA I. — Entrate effettive.****Massa del Corpo:**

<i>Redditi patrimoniali</i>	908,547.50
<i>Entrate diverse</i>	19,707,990 »
Totale della Categoria I	<hr/> 20,616,537.50 <hr/>

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA III. — Movimento di capitali.

Massa del Corpo	100,000 »
Massa individuale	14,500,000 »
Premi di rafferma	6,188,500 »
Partite che si compensano nella spesa	3,305,000 »
<hr/>	
Totale della Categoria III	24,093,500 »
<hr/>	
Totale della entrata straordinaria	24,093,500 »
<hr/>	
Totale generale	44,710,037.50
<hr/>	

TABELLA C.

Stato di previsione della Spesa dell' Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di Finanza
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TITOLO I

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Massa del Corpo.

Spese d' amministrazione e diverse.

1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa nelle Ragionerie delle Intendenze di finanza e concorso della Massa alla spesa per il personale addetto all' Ufficio amministrativo del Comando generale (Spese fisse)	68,700 »
2	Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al direttore del magazzino, al magazziniere centrale, al controllore, ai comandanti di circolo, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caro-viveri agli scrivani straordinari ed agli inservienti del magazzino centrale del vestiario; compensi al personale del magazzino centrale, da versarsi al fondo di previdenza	87,600 »
3	Spese d' Ufficio e diverse pel Consiglio d' amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d' amministrazione ed alla Commissione di collaudo e medaglie di presenza ai componenti delle Commissioni incaricate di presiedere le aste	40,000 »
4	Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d' imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (Spesa obbligatoria)	15,000,000 »
5	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
6	Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa	120,000 »
7	Manutenzione di locali pel Magazzino centrale del vestiario.	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	13,336,300 »

	<i>Riporto</i>	15,336,300 »
8	Spese pel mantenimento delle infermerie legionali ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo ((Spesa obbligatoria)	800,000 »
9	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti per lavori nell'interesse nell'Amministrazione della Massa	100,000 »
10	Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale (Spesa d'ordine).	15,000 »
11	Residui passivi eliminati a' sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923 N. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
12	Spese casuali	50,000 »
13	Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie legionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi d'infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed'agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa (Spesa obbligatoria)	500,000 »
		16,801,300 »
	<i>Spese d'istituto.</i>	
	(Erogazione degli utili netti patrimoniali).	
14	Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del fondo di Massa da erogarsi in concessioni a termini dell'articolo 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 664.	1,181,110 «
	<i>Fondi di riserva.</i>	
15	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	2,619,127.50
16	Fondo di riserva per le spese impreviste.	15,000 »
		2,634,127.50

TITOLO II

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Massa del Corpo.

17	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
18	Importo degli interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la R. Guardia di finanza in Roma, da aggiungersi alla somma capitale agli effetti dell'ammortamento (art. 4 della legge 22 giugno 1913, numero 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) . .	<i>per memoria</i>
19	Versamento al conto corrente col Tesoro pel successivo reinvestimento della somma corrispondente alla parte di capitale compresa nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Guardia di Finanza in Roma (legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848).	<i>per memoria</i>
20	Pagamenti per sottoscrizione al Prestito Nazionale 5 per cento lasciati insoddisfatti da sottoscrittori che cessarono di appartenere al Corpo	100,000 »

 100,000 »
Massa individuale.

21	Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamento dei crediti di Massa.	6,500,000 »
22	Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti	15,750,000 »
		22,250,000 »

Premi di rafferma.

23	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria)	6,188,500 »
----	---	-------------

Partite che si compensano nell'entrata.

24	Pagamenti per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria)	505,000 »
25	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria)	500,000 »
26	Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa (Spesa d'ordine)	90,000 »
27	Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine)	150,000 »
28	Premi da corrisondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia Guardia di Finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) (Spesa d'ordine)	2,000,000 »
29	Premi da corrisondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) (Spesa d'ordine)	60,000 »
		3,305,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Massa del Corpo:

<i>Spese d'amministrazione e diverse</i>	16,801,300 »
<i>Spese d'istituto</i>	1,181,110 »
Fondi di riserva	2,634,127.50
Totale della Categoria I.	20,616,537.50

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*

Massa del Corpo	100,000 »
Massa individuale	22,250,000 »
Premi di rafferma	6,188,500 »
Partite che si compensano nella spesa	3,305,000 »
<hr/>	
Totale della Categoria III	31,843,500 »
<hr/>	
Totale della entrata straordinaria	31,843,500 »
<hr/>	
Totale generale	52,460,037.50
<hr/>	

TABELLA B E C.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE

dell'Entrata e della Spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di Finanza

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TITOLO I.

CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

PARTE ORDINARIA.

Entrata	20,616,537.50
Spesa	20,616,537.50
Differenza	»

TITOLO II.

CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

PARTE STRAORDINARIA.

Entrata	»
Spesa	»
Differenza	»

Riepilogo della Categoria prima.

(PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA).

Entrata	20,616,537.50
Spesa	20,616,537.50
Differenza	»

CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

PARTE STRAORDINARIA.

Entrata	24,093,500 »
Spesa	31,843,500 »
Differenza	7,750,000 »
Riassunto generale delle differenze.	
Differenza della Categoria I.	»
Differenza della Categoria II	7,750,000 »
Differenze totali	7,750,000 »

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE

- CAPITOLO n. 1. Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi.
- » n. 3. Debiti redimibili diversi - Interessi e premi.
 - » n. 4. Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e 1977).
 - » n. 6. Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione.
 - » n. 7. Interessi di buoni del tesoro quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505, interessi di buoni del tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250 e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915; ed ai Regi decreti 6 marzo 1924, n. 2351; 27 marzo 1925, n. 323, ed 11 giugno 1925, n. 871; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie e premi per l'estinzione anticipata di buoni poliennali convertiti in obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento.
 - » n. 8. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie dell'Istituto di emissione.
 - » n. 9. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi.
 - » n. 11. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.
 - » n. 13. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in servizio dello Stato.
 - » n. 15. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164). Annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2).
 - » n. 16. Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 18. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari, ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi al fondo unico per l'educazione e l'istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato col Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612.
 - » n. 20. Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578).

Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 28. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
- » n. 97. Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del Tesoro, del Debito pubblico, dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali, non aventi capitolo proprio, e spese accessorie.
 - n. 99. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.
 - » n. 100. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento della indennità dovuta dal Governo cinese.
 - » n. 103. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio.
 - » n. 104. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).
 - » n. 109. Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 110. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 115. Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18).
 - » n. 118. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 121. Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri ed ai loro superstiti, giusta il Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.
 - » n. 122. Pensioni e indennità agli operai delle saline ed ai loro superstiti giusta il Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.
 - » n. 123. Pensioni e indennità agli operai delle coltivazioni dei tabacchi ed ai loro superstiti giusta il Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.
 - » n. 128. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio, del catasto e dei servizi tecnici di finanza.
 - » n. 129. Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.
 - » n. 134. Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza, a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383, e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281).
 - » n. 138. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
 - » n. 139. Restituzioni e rimborsi.
 - » n. 140. Aggió ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli uf-

Segue Elenco N. 1.

ficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle Comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi, indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

- CAPITOLO n. 143. Aggió ai distributori secondari delle pagelle scolastiche; spese per imballaggi, assicurazione, trasporto ed altre per le pagelle medesime.
- » n. 144. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano. (Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888 e legge 29 agosto 1922, n. 1254).
 - » n. 145. Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria « Unione radiofonica italiana » sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici di cui all'articolo 15 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917.
 - » n. 146. Quote spettanti ai comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri. Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (Legge 29 agosto 1922, n. 1254).
 - » n. 147. Quota spettante alle provincie a titolo di compartecipazione, nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (art. 19 del Regolamento 20 ottobre 1915, n. 1944).
 - » n. 148. Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare ed in genere per la riscossione delle tasse di bollo e di concessioni governative; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti e premi per la scoperta delle relative contravvenzioni.
 - » n. 155. Canonì ed annualità passive.
 - » n. 156. Spese per imposte e sovrimeposte ed aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate.
 - » n. 160. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
 - » n. 161. Restituzioni e rimborsi.
 - » n. 162. Contribuzioni fondiariè sui beni dell'antico demanio. - Imposta erariale, sovrimeposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
 - » n. 170. Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*; provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali, e spese varie per pubblicità, propaganda, posta, vetture e spedizione.
 - » n. 176. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali, spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette; spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.
 - » n. 179. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Segue Elenco N. 1.

CAPITOLO n. 180. Spese di coazioni e di liti.

- » n. 181. Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all' art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434.
- » n. 183. Restituzioni e rimborsi.
- » n. 193. Pagamento delle rette di ospedalità pei sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (art. 25 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281); acquisto di oggetti e di materiali sanitari per le infermerie e per i reparti. Retribuzioni e indennità agli ufficiali medici del Regio esercito non a disposizione del Ministero delle finanze, incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo; ai medici civili con convenzione ed a quelli che sono chiamati di volta in volta. — Profilassi contro le malattie infettive e veneree; mezzi meccanici di difesa contro la malaria. Disinfezioni nei reparti ed altre spese riguardanti il servizio sanitario. Rimborso spese di cura e di mantenimento dei militari della Regia guardia di finanza ricoverati nelle infermerie del Corpo e negli stabilimenti Sanitari militari e civili per ferite riportate in guerra o in servizio o per causa del servizio stesso (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3171).
- » n. 199. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti, e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.
- » n. 200. Aggió agli esattori, ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.
- » n. 201. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati. restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie, e restituzione di imposte indebitamente percepite.
- » n. 210. Tasse postali per versamenti, spese per il trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
- » n. 213. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al Comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.
- » n. 223. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale, comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.
- n. 225. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, ed ai salariati delle coltivazioni dei tabacchi — Soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti e coltivazioni suddetti — Congedi indennizzati — Premi di operosità e di rendimento o di economia — Gratificazioni — Indennità di tramutamento e di missione — Sussidi di infermità — Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie — Indennizzi di licenziamento — Contributo alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale iscritto alla

Segue Elenco 1

Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

- CAPITOLO n. 227. Compra di tabacchi e relative spese accessorie; premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi, indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
- » n. 228. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi; indennità di missione e spese nell'interesse per l'esecuzione di tali trasporti.
 - » n. 231. Spese e premi di gestione e di controllo per l'esercizio diretto delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri.
 - » n. 233. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.
 - » n. 234. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle saline ed ai salinari di Cervia e di Pirano; mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Congedi indennizzati - Premi di operosità e rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di trasferimento e di missione - Sussidi di infermità - Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie - Indennità di licenziamento - Contributo alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
 - » n. 235. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
 - » n. 238. Compra dei sali compresi i canoni e le spese inerenti ai fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata.
 - » n. 239. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.
 - » n. 240. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e articolo 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).
 - » n. 241. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.
 - » n. 242. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita.
 - » n. 243. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali, premio alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto, e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi e dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.
 - » n. 245. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali (tabacchi e sali); soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse dei magazzini suddetti - Congedi indennizzati - Premi di ope-

Segue Elenco N. 1.

rosità e di rendimento o di economia — Gratificazioni — Indennità di trasferimento e di missione — Sussidi di infermità — Indennizzi di licenziamento — Contributo alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro — Contributo dello Stato per il personale dei detti magazzini iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per assicurazioni contro l'invalidità e la vecchiaia degli operai e contro la disoccupazione involontaria.

- CAPITOLO n. 247. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per vaglia postali di servizio.
- » n. 250. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare; compresi i sali di chinino nelle cortecce di china e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali. Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e magazzini ad uso dell'azienda medesima. Retribuzioni, paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali al personale tecnico, contabile ed operaio addetto all'azienda del chinino. Soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse dell'azienda; mercedi e sussidi agli operai ammalati. Indennità di licenziamento ed indennizzi per infortuni sul lavoro. Contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali ed alla Cassa di assistenza contro la disoccupazione involontaria.
 - » n. 254. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 259. Aggio di esazione e completamento di aggio per la gestione delle collettorie.
 - » n. 260. Vincite al lotto.
 - » n. 264. Contributi, concorsi, sussidi vari dovuti per legge.
 - » n. 266. Rimborsi vari.
 - » n. 267. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità.
 - » n. 268. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa con l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
 - » n. 269. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (Art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140.).
 - » n. 275. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.
 - » n. 276. Spese di indemanamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, spese per imposte ed oneri sui beni indemanati e restituzioni eventuali di rendite, capitali e somme versate in più.
 - » n. 277. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di Carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
 - » n. 279. Interessi passivi nella misura dell'1.50 per cento da corrispondersi alla Banca

Segue Elenco N. 1.

- d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata col Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533 convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486.
- CAPITOLO n. 289. Quota assunta a carico dello Stato per conto del comune di Livorno e quota parte a carico dello Stato nelle opere di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno e interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori. (Art. 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249).
- » n. 306. Concorso dello Stato nel pagamento della metà degli interessi o della metà delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità.
- » n. 307. Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimeposte provinciali e comunali abbonate.
- » n. 308. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità.
- » n. 309. Contributi diretti dello Stato a favore dell' « Unione edilizia » e dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito, o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti.
- » n. 311. Spese per la beneficenza romana.
- » n. 323. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte a termini delle leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486, e del Regio decreto 9 novembre 1921, n. 1591, riguardanti le pensioni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale.
- » n. 332. Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili.
- » n. 334. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
- » n. 337. Spese inerenti alla vendita di beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 340. Aggi sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato.
- » n. 343. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca.
- » n. 358. Spese di liti.
- » n. 374. Debiti redimibili - Ammortamento.
- » n. 376. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
- » n. 379. Certificati ferroviari di credito 3.65 e 3.50 per cento netto. Quote di ammortamento e rimborso di capitale.
- » n. 381. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
- » n. 397. Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il get-

Segue Elenco N. 1.

- tito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (articolo 4 dell'indicato Regio decreto e articolo 3 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881).
- » n. 402. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
 - » n. 410. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 411. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrisondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
 - » n. 412. Spese proprie del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).
 - » n. 420. Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

CAPITOLO n. 13. Spese di liti.

- » n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori.
- » n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, ed assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 25. Restituzione di depositi giudiziari.
- » n. 28. Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari (articolo 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271).
- » n. 29. Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate o dei capitali corrispondenti per contributo ordinario e per sussidio fisso (articolo 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149, articolo 3 lettera B Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561 e 33 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149, articolo 50 Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561).
- » n. 30. Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio, e spesa per la notificazione nelle nuove provincie degli atti in materia civile.

Segue Elenco N. 1.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

- CAPITOLO n. 7. Spese per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero.
- » n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLE COLONIE

- CAPITOLO n. 5. Spese di liti.
- » n. 9. Spese per i telegrammi di Stato.
 - » n. 10. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere.
 - » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
 - » n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

- CAPITOLO n. 9. Assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, contro l'inabilità e la vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria.
- » n. 10. Spese di liti.
 - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.
 - » n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 23. Somme dovute all'azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, corpi ed istituti.

MINISTERO DELL'INTERNO

- CAPITOLO n. 11. Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'« Agenzia Stefani » - Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedite dalle autorità politiche del Regno.

Segue Elenco N. 1.

CAPITOLO n. 14. Spese di liti.

- » n. 20. Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.
- » n. 22. Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra. (Art. 8 del Regio decreto 3 ottobre 1923, n. 2349 e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 918).
- » n. 23. Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, per i medici in servizio presso il corpo degli agenti di pubblica sicurezza.
- » n. 24. Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari pel riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo universitario in qualsiasi cattedra d'insegnamento e di assistenza negli ospedali e nelle cliniche universitarie, prestato dai sanitari comunali (art. 6 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000).
- » n. 25. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 28. Foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione. Retribuzione agli amministratori.
- » n. 32. Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile provvedere altrimenti e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione.
- » n. 33. Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (art. 155 del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, che approva il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza).
- « n. 53. Rimborso al Ministero della marina, delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani, nei periodi di siccità.
- » n. 85. Somme da erogare a favore degli Enti danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, e dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena ». (Testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; art. 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1791 e 3 maggio 1920, n. 545; articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1705; 10 settembre 1923, n. 2220 e 22 giugno 1924, n. 1126; articolo 1 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86; Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712 e 10 gennaio 1926, n. 56, e 9 luglio 1926, n. 1594).
- » n. 91. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 e l'art. 2, comma 4, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132.
- » n. 92. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre

Segue Elenco 1.

1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843).

- CAPITOLO n. 96. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti sui mutui concessi ai comuni, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole:
- a) all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; b) all'interesse del 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704; e in dipendenza degli articoli 1, 2 e 4 (comma 4^o) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.
- » n. 99. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2, 4, 138 e 139 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453.
- » n. 100. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126, e 129, nn. 1 e 3 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e giusta il Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704; nonchè in dipendenza degli articoli 1 e 2 (comma 2^o) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.
- » n. 101. Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Scansano e Comacchio, giusta gli articoli 195 e 196 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 - Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa anzidetta sui mutui al comune di Torino per la provvista di acqua potabile, a norma del Regio decreto 24 agosto 1919, n. 2001, sui mutui concessi al comune di Palermo ai sensi del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1420 - Concorso statale sui mutui contratti dal comune di Ferrara per opere di sistemazione ed ampliamento del proprio acquedotto in base al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1158.
- » n. 104. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231.
- » n. 105. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292).

Segue Elenco N. 1.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

- CAPITOLO n. 15. Spese per l'acquisto delle marche di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.
- » n. 16. Premi da corrisondersi alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633).
 - » n. 24. Spese di liti e per arbitraggi.
 - » n. 27. Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade, dei porti ed alle disposizioni di polizia idraulica.
 - » n. 28. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 32. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 72. Quota a carico dello Stato italiano nella spesa riguardante la Delegazione Italo-Svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15).
 - » n. 74. Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse alla industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899 n. 168 (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303).
 - » n. 75. Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (articolo 235 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).
 - » n. 76. Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (Leggi 5 marzo 1893, n. 125; 21 luglio 1911, n. 852; 23 giugno 1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

- CAPITOLO n. 8. Spese di telegrammi.
- » n. 9. Spese di liti, di coazioni, di arbitraggi ed altre accessorie relative al demanio pubblico marittimo.
 - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.
 - » n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 16. Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.
 - » n. 19. Spese eventuali per il mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880).
 - » n. 20. Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzione di Londra, 20 gennaio 1915).
 - » n. 34. Compensi a società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.

Segue Elenco N. 1.

MINISTERO DELLA GUERRA

- CAPITOLO n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 11. Spese di liti e di arbitramenti.
 - » n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920, e n. 2480 del 21 novembre 1923.
 - » n. 40. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 43. Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari - Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per fatti di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti.

MINISTERO DELLA MARINA

- CAPITOLO n. 4. Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.
- » n. 5. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 6. Spese di liti e di arbitramenti.
 - » n. 7. Spese per indennità di infortuni e di risarcimento di danni.
 - » n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 50. Spese di giustizia.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

- CAPITOLO n. 2. Spese di telegrammi.
- » n. 3. Spese di liti e di arbitramenti.
 - » n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 18. Indennità per una sola volta, invece di pensione.

Segue Elenco N. 1.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

- CAPITOLO n. 10. Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale.
- » n. 11. Spese di liti.
 - » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 16. Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, (invalidità, vecchiaia e disoccupazione) e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari. Impennità in caso di licenziamento o cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie.
 - » n. 26. Entomologia e fitopatologia - Spese e concorsi per la difesa contro i nemici e le malattie delle piante e dei semi.
 - » n. 27. Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera per consorzi antifillosserici, pel controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane, per acquisto e coltivazione delle viti stesse e per la viticoltura in genere (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474 e legge 26 settembre 1920, n. 1363).
 - » n. 48. Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verifica periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
 - » n. 52. Restituzioni e rimborsi di diritti di verifica.
 - » n. 76. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.
 - » n. 78. Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato pel sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520, modificata dal decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322.
 - » n. 89. Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474.
 - » n. 100. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.
 - » n. 101. Quota d'interessi a carico del Ministero dell'economia nazionale, sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni dell'Agro romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e Regio decreto 29 luglio 1925, numero 1315).

Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 107. Interessi da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrisposti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari ai sensi e per gli scopi previsti dall'articolo 90 del testo unico di leggi sul credito agrario approvato con Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932.
- » n. 108. Interessi del 4.75 per cento da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni concesse ad Istituti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1317.
- » n. 123. Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ai sensi dell'articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633 ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751.
- » n. 126. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 52 e del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 618.
- » n. 134. Somme dovute dai Consorzi antifillosserici e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico sulle leggi sulla fillossera approvato con decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474.
- » n. 136. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi per il bonificamento organico e pel dissodamento meccanico dei terreni secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315.

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari governativi, a termini dell' art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

- CAPITOLO n. 91. Spese pei servizi del Tesoro, pel trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione di valori; pel funzionamento della cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; per servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del Tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro e della Cassa speciale; premi di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro presso l'Officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche per servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliera dei corsi dei cambi e delle rendite.
- » n. 97. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie.
 - » n. 103. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio.
 - » n. 138. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
 - » n. 139. Restituzioni e rimborsi.
 - » n. 140. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di Cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.
 - » n. 148. Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare ed in genere per la riscossione delle tasse di bollo e di concessioni governative; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agl'industriali, commercianti ed esercenti, e premi per la scoperta delle relative contravvenzioni per la tassa sulla circolazione dei velocipedi.
 - » n. 160. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori.
 - » n. 161. Restituzioni e rimborsi.

Segue Elenco N. 2.

- CAPITOLO n. 178. Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile, nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie.
- » n. 179. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
 - » n. 180. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 183. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
 - » n. 197. Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza per i servizi delle imposte di fabbricazione, indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione e della Commissione centrale del dazio consumo.
 - » n. 199. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali, da anticiparsi dall'erario, e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.
 - » n. 200. Aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.
 - » n. 201. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite.
 - » n. 210. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 213. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al Comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.
 - » n. 222. Premi di operosità e di rendimento ad impiegati ed agenti per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse delle private; spese per otturazione delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 223. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale, comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.
 - » n. 225. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi ed ai salariati delle coltivazioni dei tabacchi. — Soprassoldi agli operai e salariati per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti e coltivazioni suddetti. — Congedi indennizzati — Premi di operosità e di rendimento o di economia — Gratificazioni — Indennità di tramutamento e di missione — Sussidi di infermità — Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie — Indennizzi di licenziamento — Contributo alla Cassa nazionale per

Segue Elenco N. 2.

gli infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità, e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

- CAPITOLO n. 227. Compra di tabacchi e relative spese accessorie, premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del Regio decreto 18 novembre 1923; n. 2440.
- » n. 229. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti e materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili e di altri articoli; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per le agenzie e gli uffici delle coltivazioni di tabacco per le manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali e altre di varia indole occorrenti alle agenzie, opifici ed uffici suddetti, comprese quelle per indennità d'ufficio al personale preposto a riparti e zone di vigilanza e pel mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili.
 - » n. 243. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi e dei sali, premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi e dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.
 - n. 233. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.
 - » n. 235. Indennità ai rivenditori di generi di privativa per il trasporto dei sali.
 - » n. 239. Trasporto di sali e di materiali diversi, acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.
 - » n. 240. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).
 - » n. 242. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita.
 - » n. 247. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per vaglia postali di servizio.
 - » n. 248. Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio delle privativa.
 - » n. 254. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privativa e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 330. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.
 - » n. 334. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 337. Spese inerenti alla vendita dei beni all'attuazione della legge sull'Asse eccle-

Segue Elenco N. 2.

siastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria).

- CAPITOLO n. 340. Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni di redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato.
- n. 410. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Elenco N. 3.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE

- CAPITOLO n. 29. Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse).
- » n. 35. Personale della Consulta Araldica.
 - » n. 71. Personale di ruolo (Spese fisse) (Corte dei conti).
 - » n. 75. Personale di ruolo (Spese fisse) (Avvocature erariali).
 - » n. 78. Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime (Spese fisse).
 - » n. 83. Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse).
 - » n. 84. Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè personale assimilato ex-regime austriaco ed ex Stato Fiumano addetto alle Ragionerie delle intendenze (Spese fisse).
 - » n. 89. Personale delle Sezioni del Tesoro e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia (Spese fisse).
 - » n. 103. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti, o prima di dette condanne, o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme, non di pertinenza del bilancio (Spesa d'ordine).
 - » n. 116. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - » n. 117. Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.
 - » n. 118. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - » n. 119. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte valori.
 - » n. 120. Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca e europea, e dei loro aventi diritto.
 - » n. 121. Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri ed ai loro superstiti giusta il Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.
 - » n. 122. Pensioni e indennità agli operai delle saline ed ai loro superstiti giusta il Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.
 - » n. 123. Pensioni ed indennità agli operai delle coltivazioni dei tabacchi ed ai loro superstiti, giusta il Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.
 - » n. 124. Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette, delle dogane e delle imposte indirette.
 - » n. 139. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Tasse).

Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 150. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse).
- » n. 157. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse).
 - » n. 161. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine). (Demanio).
 - » n. 183. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine). (Imposte dirette).
 - » n. 184. Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281.
 - » n. 201. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepibile (Spesa obbligatoria).
 - » n. 213. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spese d'ordine ed obbligatorie). (Dogane).
 - » n. 216. Personale del ruolo tecnico e di servizi speciali per le privative (tabacchi e sali).
 - » n. 240. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e articolo 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine).
 - » n. 260. Vincite al lotto (Spesa obbligatoria).
 - » n. 305. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964).
 - » n. 320. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di statistica del Regno, da versare all'Istituto medesimo (legge 9 luglio 1926, n. 1162).
 - » n. 321. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma.
 - » n. 322. Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse.
 - » n. 324. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (esclusi quelli delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze) della Corte dei conti e delle avvocature erariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
 - » n. 325. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
 - » n. 326. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Inten-

Segue Elenco N. 3.

denze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

- CAPITOLO n. 327. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza.
- » n. 328. Indennità temporanea ai salariati dell'azienda delle private.
 - » n. 343. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria).
 - » n. 350. Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca.
 - » n. 351. Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7).
 - » n. 352. Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dall'art. 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
 - » n. 353. Assegni d'invalidità, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico; pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro.
 - » n. 359. Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
 - » n. 361. Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.
 - » n. 362. Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.
 - » n. 364. Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).
 - » n. 397. Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (Art. 4 dell'indicato Regio decreto e art. 3 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

- CAPITOLO n. 1. Ministero. - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 15. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - » n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - » n. 17. Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo, assegni vari per spese di rappresentanza (Spese fisse).

Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 18. Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 19. Uscieri giudiziari - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
 - » n. 35. Personale civile di ruolo delle carceri e dei riformatori governativi - Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (Spese fisse).
 - » n. 36. Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi di ingaggio e di rafferma e indennità varie agli agenti di custodia, retribuzione ed indennità al personale aggregato e salariato. Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari ed alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
 - » n. 43. Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978 (Spese fisse).
 - » n. 45. Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 7 giugno 1920, n. 737).
 - » n. 46. Indennità temporanea mensile al personale avventizio.
 - » n. 49. Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia ed al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 2. Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione di uffici al Ministero.
 - » n. 16. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - » n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - » n. 18. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale delle legazioni, dei consolati e degli interpreti (Spese fisse).
 - » n. 19. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari, ed assimilati, a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare.
 - » n. 20. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici (Spese fisse).
 - » n. 31. Indennità agli ufficiali consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria.
 - » n. 34. Competenze al personale delle scuole all'estero.
 - » n. 42. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
 - » n. 44. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).

Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 54. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte), e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

MINISTERO DELLE COLONIE

- CAPITOLO n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente o già appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale (Spese fisse).
- » n. 19. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - » n. 20. Indennità per una sola volta invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - » n. 22. Indennità di caro-viveri al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale (Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853 e art. 188 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplemento di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 15. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - » n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - » n. 17. Personale di ruolo dell'amministrazione regionale scolastica - Ispettori scolastici capi, primi ispettori scolastici e ispettori scolatici - Direttori didattici governativi - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - » n. 21. Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali - Compensi dovuti ai maestri delle scuole sussidiate.
 - » n. 41. Scuole medie governative - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche al personale di ruolo - Retribuzioni per classi aggiunte (Spese fisse).
 - » n. 51. Convitti nazionali - Convitto « Principe di Napoli » in Assisi, e Collegio Convitto « Regina Margherita » in Anagni - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - » n. 56. Regi Istituti dei sordo-muti e Regi Istituti dei ciechi - Regia Scuola magistrale di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordo-muti - Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze.

Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 59. Regie Università ed altri Istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
- » n. 65. Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - » n. 69. Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - » n. 71. Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori musicali - Scuole di recitazione - Soprintendenze, uffici ed istituti dipendenti - Regio opificio delle pietre dure - Regia calcografia e gabinetto fotografico nazionale - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie - Compensi ed indennità a maestri di arte ed aiuti ad assistenti (Spese fisse).
- CAPITOLO n. 96. Assegni di disponibilità e maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse).
- » n. 98. Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395, 31 dicembre 1923, n. 3127 e 21 maggio 1924, n. 1200 (Spese fisse).
 - » n. 99. Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, numero 2485, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
 - » n. 101. Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari iscritti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e dei Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853 e 31 dicembre 1923, n. 2996.
 - » n. 125. Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale delle Amministrazioni della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della istruzione pubblica con l'articolo 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, numero 641 (Spese fisse).

MINISTERO DELL' INTERNO.

- CAPITOLO n. 1. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'interno - Indennità di servizio speciale ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza ed uscieri di questura.
- » n. 21. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - » n. 25. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4, e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - » n. 77. Retribuzioni e indennità temporanea mensile al personale straordinario ed avventizio compreso quello delle provincie redente (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).

Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 79. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo, ed a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo in servizio presso l'Amministrazione dell'interno. (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed ai Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 3084).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

- CAPITOLO n. 1. Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altre competenze fisse (Spese fisse).
- » n. 3. Ufficiali idraulici e di bonifica - Stipendi e indennità fisse.
- » n. 4. Incaricati stabili - Retribuzioni mensili ed indennità fisse continuative (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e decreto ministeriale 1° ottobre 1925).
- » n. 31. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
- » n. 32. Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
- » n. 79. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737).
- » n. 82. Indennità temporanea al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485 e 3 giugno 1920, n. 737).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

- CAPITOLO n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi e supplementi di servizio attivo e assegni (Spese fisse).
- » n. 14. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
- » n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- CAPITOLO n. 23. Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
- » n. 24. Sottufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe e assegni.
- » n. 25. Personale d'ordine delle Capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 35. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo.
- » n. 36. Ufficiali delle capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria (Spese fisse).
- » n. 38. Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile.

Segue Elenco N. 3.

MINISTERO DELLA GUERRA

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.
- » n. 2. Ministero e Comando del Corpo di Stato maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi.
- » n. 12. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
- » n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate con Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 2480 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria).
- » n. 15. Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.
- » n. 16. Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento.
- » n. 41. Pensioni dell'ordine militare di Savoia - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine (Spese fisse).
- » n. 48. Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.
- » n. 49. Impiegati civili addetti alle Legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi.
- » n. 50. Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.
- » n. 56. Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593; 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali.
- » n. 57. Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593, e 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 del 10 novembre 1923).

MINISTERO DELLA MARINA.

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse).
- » n. 20. Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse).
- » n. 21. Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse).
- » n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
- » n. 23. Personale degli istituti di istruzione nautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, ed altri assegni fissi (Spese fisse).

Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 26. Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe ed altri assegni fissi (Spese fisse).
- » n. 30. Ufficiali della Regia marina - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
 - » n. 31. Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (Spese fisse).
 - » n. 33. Corpo Reale equipaggi - Stipendi, supplemento di servizio attivo, paghe e rafferme.
 - » n. 34. Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi.
 - » n. 40. Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi - Supplementi di servizio attivo - Paghe, indennità e soprassoldi.
 - » n. 49. Istituti di marina - Stipendi e supplementi di servizio attivo ai professori civili (Spese fisse).
 - » n. 51. Servizio idrografico - Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (Spese fisse).
 - » n. 55. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse).
 - » n. 58. Personali civili dipartimentali (di ragioneria, di gestione, d'ordine, ingegneri chimici ed elettricisti, tecnici, disegnatori e assistenti dei Regi arsenali marittimi) stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
 - » n. 77. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).
 - » n. 78. Indennità temporanea mensile ai personali civili e militari di ruolo della Regia marina.
 - » n. 79. Contributo straordinario al Regio Comitato Talassografico per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, la indennità temporanea mensile di cui al Regio decreto 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737.
 - » n. 80. Indennità di caro viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.
 - » n. 82. Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militari.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

- CAPITOLO n. 1. Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
- » n. 16. Pensioni ai personali civili e militari.
 - » n. 17. Pensioni al personale lavorante.
 - » n. 18. Indennità per una sola volta, invece di pensione.
 - » n. 19. Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali), in servizio attivo permanente ed in posizione di servizio ausiliario - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
 - » n. 20. Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (paghe, soprassoldi e premi di rafferma).
 - » n. 40. Indennità temporanea di caro-viveri al personale di ruolo civile e militare ed al personale lavorante.

Segue Elenco N. 3.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

- CAPITOLO n. 1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse).
- » n. 2. Stipendi ed assegni al personale dei ruoli tecnici, amministrativi, d'ordine, insegnante, del ruolo supplente e di segreteria dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale.
 - » n. 14. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - » n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 20 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - » n. 88. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo, straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie scuole industriali e commerciali, delle stazioni sperimentali e dell'insegnamento agrario (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte).

Elenco N. 4.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al ministro delle finanze la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE

- CAPITOLO n. 18. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612. (Spesa d'ordine).
- » n. 144. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro « Alla Scala » di Milano (articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567 ; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888 ; legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine).
 - » n. 146. Quote spettanti ai comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri - Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine).
 - » n. 147. Quota spettante alle Provincie a titolo di compartecipazione nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (articolo 19 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944).
 - » n. 177. Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto medesimo, devoluti al personale delle agenzie delle imposte.
 - » n. 330. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.
 - » n. 402. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine).
 - » n. 410. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine).

ELENCO N. 5.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo di Massa della guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

- CAPITOLO n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.
- » n. 8. Spese pel mantenimento delle infermerie legionali ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.
 - » n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.
 - » n. 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 13. Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della R. guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie legionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi di infortuni o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della massa.
 - » n. 23. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.
 - » n. 24. Pagamenti per conto di ufficiali.
 - » n. 25. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
 - » n. 26. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.
 - » n. 27. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.
 - » n. 28. Premi da corrisondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758).
 - » n. 29. Premi da corrisondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758).

ELENCO N. 6.

Spese per indennità ed altre, inscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa della guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1927-28, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

CAPITOLO n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per il personale di truppa.
Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

- » n. 6. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa.
- » n. 8. Spese pel mantenimento delle infermerie legionali ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.
- » n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.
- » n. 13. Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie legionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi di infortuni o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico della Massa.
- » n. 14. Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di Massa da erogarsi in concessioni a' termini dell'articolo 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 664.
- » n. 21. Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie. Pagamento dei crediti di Massa.
- » n. 25. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
- » n. 26. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TABELLA D

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

REDDITI PATRIMONIALI DELLO STATO.

1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio	5,920,000 »
2	Proventi delle miniere dell'Elba, dello stabilimento siderurgico di Follonica ed annessi, nonchè delle altre miniere e degli stabilimenti minerari demaniali nei vecchi confini del Regno	5,500,000 »
3	Proventi dei canali Cavour	8,700,000 »
4	Proventi dei canali dell'antico demanio	2,800,000 »
5	Proventi dei canali navigabili	300,000 »
6	Somme dovute all'erario dall'Azienda del demanio forestale di Stato sul provento delle foreste nei vecchi confini del Regno e sul provento delle foreste nelle nuove provincie (art. 126 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	3,652,684.30
7	Proventi delle miniere erariali nelle nuove provincie	18,500,000 »
8	Proventi del demanio termale dello Stato	400 »
9	Proventi dell'Azienda erariale delle Regie grotte di Postumia (art. 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3166)	<i>per memoria</i>
10	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio	2,250,000 »
11	Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca	22,000,000 »
12	Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve erariali di pesca e di caccia	500,000 »
13	Proventi delle concessioni di spiagge marittime e lacuali	3,200,000 »
14	Proventi delle concessioni sul demanio pubblico e stradale	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	73,423,084.30

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	73,423,084.30
15	Proventi delle pertinenze di bonifica di 1ª categoria eseguite a cura dello Stato (compreso il reddito della pesca) e per estaglio dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso; multe ed ogni altro provento eventuale in dipendenza delle opere di bonificazione (art. 22 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256)	2,000,000 »
16	Proventi ordinari dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia (legge 20 settembre 1908, n. 746, decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055 e Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244)	600,000 »
17	Proventi ordinari delle trazzere di Sicilia (decreto-luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1540 e Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244)	<i>per memoria</i>
18	Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, art. 51 del Regolamento approvato con Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	200,000 »
19	Redditi e proventi dei beni provenienti da eredità devolute allo Stato (decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686)	500,000 »
20	Interessi su fondi pubblici e privati di proprietà del Tesoro	657,725.66
21	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato	1,000,000 »
22	Interessi 5 per cento sul capitale conferito dallo Stato all'Ente autonomo « Stabilimento poligrafico per l'amministrazione dello Stato » (art. 15 dello statuto approvato con Regio decreto 3 aprile 1925, n. 371 e modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 316)	<i>per memoria</i>
23	Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	403,382.40
24	Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata addetti ai servizi governativi	30,000 »
25	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	250,000,000 »
26	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 46, 47 e 48 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	328,814,192.36

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	328,814,192.36
27	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 47 e 147 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	470,500 »
28	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tranvie sovvenzionate (art. 260 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	<i>per memoria</i>
29	Quote spettanti allo Stato sui prodotti netti di linee tranviarie e di navigazione interna (art. 14 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40)	<i>per memoria</i>
30	Prodotto netto dell'azienda postale e telegrafica (Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520)	860,113.44
31	Prodotto netto dell'azienda di Stato per i servizi telefonici	14,460,355.63
	<hr/>	
	Totali dei redditi patrimoniali dello Stato	344,605,161.43
	<hr/>	
	CONTRIBUTI.	
	<i>Imposte dirette.</i>	
32	Imposta sui fondi rustici	150,000,000 »
33	Imposta sui fabbricati	310,000,000 »
34	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	3,500,000,000 »
35	Contributo del centesimo di guerra	20,000,000 »
36	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo	195,000,000 »
37	Contributo sui terreni bonificati e imposta straordinaria sulle riserve di caccia	1,500,000 »
38	Imposta personale progressiva sui celibi	50,000,000 »
39	Contributo personale straordinario di guerra	<i>per memoria</i>
40	Imposta sui compensi in eccedenza allo stipendio fisso assegnato dalle società commerciali ai propri dirigenti e procuratori	<i>per memoria</i>
	<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>	4,226,500,000 »

	<i>Riporto</i>	4,226,500,000 »
41	Imposta sui proventi degli amministratori delle società anonime e in accomandita per azioni	<i>per memoria</i>
42	Imposta complementare sui redditi superiori a lire diecimila	50,000,000 »
43	Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra	190,000,000 »
44	Imposta straordinaria sul patrimonio	900,000,000 »
45	Imposta sugli aumenti patrimoniali verificatisi a causa della guerra	50,000,000 »
46	Imposta 15 per cento sui dividendi interessi e premi dei titoli al portatore emessi dalle società anonime ed in accomandita per azioni, dalle provincie e dai comuni	3,000,000 »
47	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dell'articolo 7 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738, modificato con l'articolo 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, e con l'articolo 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178	7,000,000 »
	Totali delle imposte dirette	5,426,500,000 »
	<i>Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze.</i>	
48	Tasse di successione	80,000,000 »
49	Tasse di manomorta	18,000,000 »
50	Tasse di registro	855,000,000 »
51	Tassa di bollo ordinaria	460,000,000 »
52	Tassa di bollo sulle cambiali	160,000,000 »
53	Tassa di bollo sui contratti di borsa	4,000,000 »
54	Tassa di bollo sulle scommesse	7,000,000 »
55	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	320,000,000 »
56	Tasse ipotecarie	155,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,059,000,000 »

	<i>Riporto</i>	2,059,000,000 »
57	Tasse sulle concessioni governative	225,000,000 »
58	Tasse sui motocicli, sulle automobili e sugli autoscafi	105,000,000 »
59	Diritto erariale sui cinematografi e altri pubblici spettacoli riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana degli Autori, giusta la Convenzione 5 settembre 1924, approvata con Regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589	60,000,000 »
60	Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo	1,000,000 »
61	Tassa di bollo sulle consumazioni di caffè, bar e osterie	17,000,000
62	Tassa di bollo arretrata sui biglietti ordinari delle tramvie urbane (art. 20 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40)	6,000,000 »
63	Tasse di bollo sugli abbonamenti delle tramvie urbane e intercomunali, della navigazione urbana e intercomunale, sugli omnibus e sulle ferrovie concesse all'industria privata (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3275)	2,000,000 »
64	Tassa di bollo sulle linee automobilistiche autorizzate	2,000,000 »
65	Tasse di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie intercomunali e sulle linee di navigazione intercomunali	1,300,000 »
66	Tassa di bollo sugli scambi	950,000,000 »
67	Diritto erariale per tassa di bollo sui pubblici spettacoli riscossa per conto dello Stato dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 ottobre 1922 stipulata ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 agosto 1922, n. 1254	35,000,000 »
68	Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato	30,000,000 »
69	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato	86,000,000 »
70	Tassa di bollo sulle carte da giuoco	10,000,000 »
71	Tassa di circolazione sui biglietti dell'Istituto di emissione	100,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,689,300,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	3,689,300,000 »
72	Tassa sulle pagelle scolastiche (Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615)	15,000,000 »
	Totale delle tasse sullo scambio della ricchezza	3,704,300,000 »
	<i>Imposte indirette sui consumi.</i>	
73	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	380,000,000 »
74	Imposta sulla fabbricazione della birra	58,000,000 »
75	Imposta sulla fabbricazione delle acque gazose	6,000,000 »
76	Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti	5,000,000 »
77	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno	1,200,000,000 »
78	Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine	10,000,000 »
79	Imposta sulla fabbricazione dell'olio di semi	8,000,000 »
80	Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro	<i>per memoria</i>
81	Tassa di vendita sugli oli minerali prodotti o rilavorati nell'interno dello Stato, giusta l'allegato C al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373, ed il Regio decreto 3 febbraio 1921, n. 54	4,000,000 »
82	Imposta sul gas-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscaldamento	185,000,000 »
83	Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	36,000,000 »
84	Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica	9,000,000 »
85	Imposta sul consumo del caffè	225,000,000 »
86	Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano)	450,000,000 »
87	Sopratasse di confine	10,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,586,000,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	2,586,000,000
88	Tassa sulla vendita degli olii minerali importati direttamente dall'estero (allegato C al decreto Reale 15 settembre 1915, n. 1373)	65,000,000
89	Dazio sull'importazione del grano	67,500,000 »
90	Provento dell'addizionale governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra, da versarsi dai comuni al netto delle spese di gestione (Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117 e Regio decreto 6 maggio 1926, n. 769)	220,000,000 »
	Totali delle imposte indirette sui consumi	2,938,500,000 »
	<i>Privative.</i>	
91	Tabacchi	3,250,000,000 »
92	Parte dei proventi lordi ottenuti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri, erogabili in spese dipendenti dall'esercizio delle medesime	720,000 »
93	Sali	185,000,000 »
94	Monopolio di vendita degli apparecchi automatici di accensione ed imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi	126,000,000 »
95	Provento dell'imposta sulla fabbricazione ed importazione, per consumo nel Regno, di cartine e tubetti per sigarette; tasse di licenza e proventi eventuali diversi	7,000,000 »
	Totali dei monopoli industriali	3,568,720,000 »
	<i>Chinino dello Stato.</i>	
96	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori	23,500,000 »
	<i>Lotto.</i>	
97	Lotto e tassa sulle tombole	500,000,000 »

*Tasse sugli affari**in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.*

98	Tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'art. 6 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40 (art. 7 del Regio decreto medesimo)	20,000,000 »
----	---	--------------

*Tasse sugli affari**in amministrazione del Ministero degli affari esteri.*

99	Diritti riscossi dai Regi uffici all'estero, retti da personale di prima categoria e quota spettante all'erario sui diritti medesimi, riscossi dagli uffici retti da personale di seconda categoria	40,000,000 »
----	---	--------------

PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI.

100	Tasse di pubblico insegnamento	50,000,000 »
101	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	2,000,000 »
102	Tasse per l'ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole	1,900,000 »
103	Diritti di verificaione dei pesi e delle misure e del saggio e del marchio dei metalli preziosi	18,000,000 »
104	Diritti ed emolumenti catastali escluso il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'art. 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, il terzo dei diritti catastali di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, e la metà del diritto fisso di cui all'art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102	15,000,000 »
105	Tasse di licenza per gli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento da corrispondersi ai termini dell'articolo 7 del regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1914, n. 157, per l'esecuzione della legge 3 luglio 1911, n. 619	<i>per memoria</i>

Da riportarsi 86,900,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	86,900,000 »
106	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall' articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all' articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705 (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357) e metà del diritto fisso di cui all' art. 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102	1,700,000 »
107	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	10,000,000 »
108	Importo delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti l'istruzione elementare obbligatoria, stabilite dagli articoli 2 e 15 della legge 8 luglio 1904, n. 407, nonchè dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961	<i>per memoria</i>
109	Multe ed ammende diverse per contravvenzioni a disposizioni riguardanti la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all' industria privata e di tramvie a trazione meccanica e l'esercizio di linee automobilistiche e di navigazione interna in servizio pubblico	<i>per memoria</i>
110	Provento delle conciliazioni, oblazioni e penè pecuniarie per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione delle automobili, al netto delle quote di compartecipazione spettanti agli agenti (articolo 90 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043)	500,000 »
111	Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia e ricavo dalla vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori (articoli 29 e 30 della legge 24 giugno 1923, n. 1420)	<i>per memoria</i>
112	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364; multe per contravvenzioni, alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa (art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	9,000 »
113	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti (legge 27 maggio 1875, n. 2554, e successive)	6,900,000 »
114	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'istruzione pubblica	240,000 »
115	Prodotto della vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di antichità e d'arte e dall'applicazione di tasse, pene	
	<i>Da riportarsi</i>	106,249,000 »

	<i>Riporto</i>	106,249,000 »
	pecuniarie e indennità (legge 20 giugno 1909, n. 364; regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	30,000 »
116	Proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di cimeli e di manoscritti appartenenti alle biblioteche governative (legge 24 dicembre 1908, n. 754 e articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
117	Foglio per gli annunci amministrativi e giudiziari nelle provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3195)	2,000,000 »
118	Ricavo della vendita della <i>Gazzetta Ufficiale del Regno</i> , degli atti del Governo e delle pubblicazioni di Stato di ogni genere e proventi vari relativi	3,765,000 »
119	Proventi delle carceri	20,000,000 »
120	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314 e art. 5 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	100,000 »
121	Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca per conto dei Ministeri, di amministrazioni pubbliche, di enti diversi e di privati	500,000 »
122	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	327,000 »
	Totali dei proventi di servizi pubblici minori	132,971,000 »
RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.		
123	Rimborsi e consorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	14,854,263.57
124	Rimborso da enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino (legge 11 maggio 1865, n. 2285 e Regio decreto 17 aprile 1921, n. 796)	500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	15,354,263.57

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	15,354,263.57
125	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	294,484,208.18
126	Rimborso dell'azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per interessi sulle somme ad essa somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	<i>per memoria</i>
127	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto	418,725.65
128	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	515,625.45
129	Contributo dei comuni del Regno per la istruzione elementare e popolare ai termini dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, (art. 8 della legge 20 marzo 1913, n. 206, modificato dall'art. 20 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1722 e Regio decreto 1º maggio 1924, n. 763)	51,142,075 »
130	Rimborso dai comuni del Regno della quota parte della spesa per stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2996 e di parte della maggiore spesa derivante dall'art. 1º del Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360 per la corresponsione di maggiori supplementi di servizio attivo al personale degli insegnanti delle scuole elementari	80,251,200 »
131	Rimborso dalle Regie università e dai Regi istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente, tecnico, subalterno, vario, amministrativo e comandato ai sensi degli articoli 36, 84, 147 e 156 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore e dell'articolo 26 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744	19,687,690 »
132	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 685)	14,161,215 »
133	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole complementari governative (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408)	10,941,600 »
134	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici e dei licei scientifici (Regi decreti 11 marzo 1923, numero 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408)	8,151,984 »
135	Contributi di enti locali nella spesa di mantenimento degli istituti nautici (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2539)	493,980 »
	<i>Da riportarsi</i>	495,602,566.85

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	495,602,566.85
136	Contributi di enti locali pel mantenimento di scuole operaie e di avviamento, di scuole industriali e di tirocinio, di istituti industriali, di scuole medie commerciali e di istituti superiori di scienze economiche e commerciali (art. 10 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; art. 9 del Regio decreto 15 maggio 1924, n. 749 e art. 135 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1227)	50,000 »
137	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie scuole di metodo per l'educazione materna, di cui all'art. 8 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3106	<i>per memoria</i>
138	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori (Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102)	270,536 »
139	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento degli istituti magistrali e licei femminili (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408)	2,926,290 »
140	Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (articolo 3 della convenzione approvata con l'art. 1 del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672)	112,000 »
141	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	384,260 »
142	Contributo annuo consolidato dovuto dalle Amministrazioni provinciali del Regno per alloggio dei Reali carabinieri (art. 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379)	<i>per memoria</i>
143	Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri, provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'art. 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379	<i>per memoria</i>
144	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	1,006,210 »
145	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti)	4,800,000 »
146	Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2ª categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	1,440,000 »
147	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1906-1915)	547,000 »
148	Contributi a carico delle provincie per la manutenzione delle strade di 1ª classe (art. 2 del Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506)	37,480,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	544,618,862.85

	<i>Riporto</i>	544,618,862.85
149	Rimborso da parte dei comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei comuni medesimi nei periodi di siccità	350,000 »
150	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle comunicazioni	<i>per memoria</i>
151	Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, ecc.	2,117,000 »
152	Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per registri, moduli, carta, ecc.	11,000,000 »
153	Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per la gestione dell'officina carte-valori	9,000,000 »
154	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	3,985,797.50
155	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	302,000 »
156	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero per l'economia nazionale	814,814 »
157	Contributi degli istituti di assicurazioni sociali per le spese dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (art. 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245)	<i>per memoria</i>
158	Proventi di contributi, donazioni e lasciti di privati, di associazioni e di enti a favore del Ministero dell'economia nazionale per spese inerenti al servizio geologico (art. 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3213)	1,835 »
159	Contributo della azienda del demanio forestale per l'istruzione forestale (Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172)	120,000 »
160	Contributo dell'azienda del demanio forestale per le pensioni agli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552)	163,260 »
161	Contributo dell'azienda del demanio forestale per la Milizia nazionale forestale (art. 9 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1066)	2,000,000 »
162	Contributi delle provincie e dei comuni per il servizio di custodia del loro patrimonio boschivo avocato alla Milizia nazionale forestale (art. 8 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1066)	10,000,000 »
	Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte ordinaria)	584,473,569.35

ENTRATE DIVERSE.

163	Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero	1,200,000 »
164	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni	105,000,000 »
165	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato	10,000,000 »
166	Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al tesoro dello Stato (art. 35 del testo unico approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 453 e art. 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603)	2,000,000 »
167	Quota devoluta al tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (art. 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 e art. 10 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367	20,000,000 »
168	Utili netti annuali della gestione dei buoni postali fruttiferi, devoluti al tesoro dello Stato (art. 9 del decreto ministeriale 1° febbraio 1925, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 27 dello stesso anno)	2,000,000 »
169	Proventi e ricuperi di portafoglio	<i>per memoria</i>
170	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato, in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261, 23 dicembre 1906, n. 638, 24 dicembre 1908, n. 731 e 15 maggio 1910, n. 228 e per l'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.65 e 3.50 per cento	13,750,000 »
171	Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca o con certificati dell'istituto di emissione	1,500,000,000 »
172	Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486	10,000,000 »
173	Interessi sulle somme mutate agli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (art. 2 del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1666, e decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401)	<i>per memoria</i>
174	Interessi sulle anticipazioni concesse ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di S. Germano e di Rapallo (Regio decreto 26 settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160)	1,772,771 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,665,722,771 »

	<i>Riporto</i>	1,665,722,771 »
175	Partecipazione dello Stato agli utili dell'istituto di emissione, ai termini dell'art. 23 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, modificato, con effetto sino al 31 dicembre 1930, dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 27 settembre 1923, numero 2158)	13,874,116.25
176	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (legge 7 luglio 1901, n. 287, e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	1,000,000 »
177	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo (articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
178	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo dei militari in congedo del Corpo Reale Equipaggi (articoli 13 e 14 della legge 13 luglio 1911, n. 748, e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
179	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (legge 20 giugno 1909, n. 364, decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421)	2,000,000 »
180	Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, costituito a termini dell'articolo 6 del regolamento approvato con Regio decreto 25 marzo 1906, n. 455, per le Università di Palermo, Messina e Catania (legge 13 luglio 1905, n. 384)	<i>per memoria</i>
181	Somma da prelevarsi dai sopravanzi degli archivi notarili e da destinarsi al rimborso delle spese per la esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e per l'attuazione del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili	<i>per memoria</i>
182	Quota devoluta allo Stato, in ragione dei tre quarti, sulla tassa speciale annua per gli animali caprini, istituita in aggiunta alla tassa sul bestiame caprino, con Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 100	15,000,000 »
183	Quota spettante allo Stato giusta l'art. 4 della legge 6 luglio 1912, numero 832, sui diritti riscossi dai comuni per la macellazione dei bovini che si trovano nelle condizioni stabilite dallo stesso art. 4 (art. 1 decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	2,500,000 »
184	Quota spettante allo Stato giusta l'articolo 1 del Regio decreto 15 aprile 1920, n. 577, sul contributo fisso riscosso dai comuni per ogni bo-	
	<i>Da riportarsi</i>	1,700,096,887.25

	<i>Riporto</i>	1,700,096,887.25
	vino sottoposto a macellazione (Regio decreto 11 febbraio 1923, numero 357)	6,500,000 »
185	Diritti dovuti, giusta l'art 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima	5,000,000 »
186	Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori della sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale di sanità; prodotto del diritto di costituito sanitario di cui all'articolo 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria previsto dall'articolo 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri e vaccini, ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico 1º agosto 1907, n. 636. (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357).	300,000 »
187	Diritto di visita al pollame vivo e morto in importazione ed in esportazione, alle budella fresche e salate ed alle pelli in importazione di cui all'articolo 12 della legge 16 luglio 1916, n. 947 (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	2,000,000 »
188	Ricavo dalla vendita delle marche anagrafiche del bestiame ai termini dell'articolo 9 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia e dell'articolo 34 del relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372 (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	<i>per memoria</i>
189	Tassa annuale da corrispondersi, a termini dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1913, n. 468, dai titolari di farmacie autorizzate e da istituzioni; enti e comuni proprietari delle farmacie indicate negli articoli 4 e 12 di detta legge	200,000 »
190	Tasse pagate per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte, da restituire agli interessati qualora la reimportazione avvenga nel termine di un biennio (art 10 della legge 20 giugno 1909, n. 864, e 165 e 167 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421	250,000 »
191	Provento delle tasse sulla vendita del seme bachi in applicazione dell'articolo 13 della legge 28 giugno 1923, n. 1512	100,000 »
192	Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia in applicazione dell'articolo 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1420	2,000,000 »
193	Diritti dovuti dai fabbricanti e dagli importatori di sostanze di uso agrario (perfosfato, nitrato di soda e solfato di rame) sulla produzione o sulla importazione annua nel Regno di dette materie (arti-	
	<i>Da riportarsi</i>	1,716,446,887.25

	<i>Riporto</i>	1,716,446,887.25
	colo 64 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	<i>per memoria</i>
194	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette, le imposte di produzione versate direttamente dai debitori e l'imposta sul vino	<i>per memoria</i>
195	Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione	<i>per memoria</i>
196	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, derivanti dalla guerra, versate direttamente in tesoreria	70,000 »
197	Entrate diverse dei Ministeri	20,000,000 »
198	Entrate eventuali diverse dei Ministeri	100,000,000 »
199	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso	14,000,000 »
200	Entrate eventuali diverse dell'amministrazione del demanio e delle tasse	1,105,000 »
201	Provento, in ragione del 5 per cento, dell'introito delle rappresentazioni ed esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (art. 34 del Regio decreto 7 novembre 1925, n. 1590 e articoli 8 e 9 del regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369	2,500,000 »
202	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776)	<i>per memoria</i>
203	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	<i>per memoria</i>
204	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (art. 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	<i>per memoria</i>
205	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (art. 19 della	
	<i>Da riportarsi</i>	1,854,121,887.25

	<i>Riporto</i>	1,854,121,887.25
	legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 41 del decreto del commissario per l'aeronautica 30 giugno 1923)	<i>per memoria</i>
206	Anticipazioni e rimborsi dovuti da altre Amministrazioni alla Amministrazione militare per competenze corrisposte a militari in servizio delle Amministrazioni medesime (Regio decreto 11 dicembre 1919, n. 2574)	<i>per memoria</i>
207	Quota del 10 per cento, a favore dello Stato, da prelevare sui contributi di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro (art. 26 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130)	<i>per memoria</i>
208	Versamento da parte del Commissariato generale per l'emigrazione e di enti sovventori di somme a favore dell'Opera contro l'analfabetismo, con sede in Roma, giusta l'articolo 19, lettere <i>c</i>) e <i>d</i>) del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1371	<i>per memoria</i>
209	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª — <i>Spese effettive</i>	219,000,000 »
	Totali delle entrate diverse ordinarie	2,073,121,887.25
TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.		
CATEGORIA I. — Entrate effettive.		
RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.		
210	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	3,568,333.33
211	Rimborso delle quote a carico delle provincie, dei comuni e dei consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria	50,000 »
212	Concorsi di enti diversi nelle spese per l'esecuzione di opere marittime	4,030,000 »
213	Contributo dei proprietari di beni compresi nella bassa zona di Pozzuoli per il maggior valore conseguito nei propri beni per effetto del bonificamento della plaga e dei proprietari dei beni espropriati a mente dell'art. 16 della legge 13 aprile-1911, n. 311	<i>per memoria</i>
214	Concorso dei comuni e delle provincie nelle spese per le opere di naviga-	
	<i>Da riportarsi</i>	7,648,333.33

	<i>Riporto</i>	7,648,333.33
	zione interna iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508	50,000 »
215	Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048)	<i>per memoria</i>
216	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula (art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550)	<i>per memoria</i>
217	Tassa di lire 1,50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata nel porto di Livorno (articolo 6 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	1,800,000 »
218	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	<i>per memoria</i>
219	Rimborsi diversi di spese straordinarie	845,294.76
220	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333	1,000,000 »
221	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540)	<i>per memoria</i>
222	Concorso delle provincie e dei comuni nella spesa per la distruzione delle cavallette (art. 3 della legge 15 giugno 1911, n. 529)	<i>per memoria</i>
223	Concorsi dei comuni delle provincie di Belluno, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza in ragione di due terzi della spesa sostenuta dallo Stato per l'arredamento delle scuole elementari dei comuni stessi, ai termini dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 717	<i>per memoria</i>
224	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (art. 3 della legge 16 maggio 1878, n. 4374, serie II)	<i>per memoria</i>
225	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a norma dell'articolo 57 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401	2,000 »
226	Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di	
	<i>Da riportarsi</i>	11,345,628.09

	<i>Riporto</i>	11,345,628.09
	carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
227	Contributo della provincia di Bergamo nelle spese per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari in Bergamo, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione approvata col decreto luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 456 (6 ^a delle 40 rate)	10,000 »
228	Concorso del comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze (legge 21 luglio 1902, n. 337)	<i>per memoria</i>
229	Somme versate da Enti e da privati per l'esecuzione di lavori straordinari di restauro nel palazzo Venezia in Roma (art. 1 del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1845)	<i>per memoria</i>
230	Concorso e sussidi del Ministero della pubblica istruzione e del Fondo culto destinati ad aumentare l'assegnazione autorizzata per aperture di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire a sensi dell'art. 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445, sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria	<i>per memoria</i>
231	Annualità a carico dei consorzi antifillosserici per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi ai sensi della legge 26 giugno 1913, n. 786	44,584.94
232	Annualità a carico dei comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutate per l'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (art. 5 del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909)	550,000 »
233	Rimborso dall'Amministrazione del fondo per il culto delle spese straordinarie per il personale della ragioneria centrale passato alle dipendenze del Ministero delle finanze	80,000 »
234	Annualità dovuta dal comune di Napoli, per restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258, per 50 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno (7 ^a rata)	1,827,098.48
235	Rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato, da amministrazioni varie e da privati delle spese per il traffico marittimo fatte per loro conto	<i>per memoria</i>
236	Rimborso al demanio dello Stato da parte dell'Opera nazionale dei combattenti dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura (Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724)	300,000 »
237	Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle spese di spedalità per il loro ricovero nei	
	<i>Da riportarsi</i>	14,157,311.51

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	14,157,311.51
	manicomi provinciali, rimborsate dal tesoro alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, lettera <i>b</i> del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 457	<i>per memoria</i>
238	Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli nn. 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923	<i>per memoria</i>
239	Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Austria tedesca in dipendenza della garanzia assunta dall'Italia fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000 ai termini dell'art. 36 dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923	<i>per memoria</i>
240	Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria, in dipendenza della garanzia versata dall'Italia nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000 corrispondente al canone minimo ungherese per le proprie linee, ai sensi dell'art. 43 dell'accordo stipulato a Roma il 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923	<i>per memoria</i>
241	Rimborso dall'Amministrazione del Fondo per il culto dell'ammontare dei contributi percepiti in virtù dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (4ª delle sette annualità)	488,095 »
	Totale dei rimborsi e concorsi (parte straordinaria)	14,645,406.51
ENTRATE DIVERSE.		
242	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	1,000 »
243	Prodotto netto della utilizzazione dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori, ai sensi dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, (art. 3 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379, e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	1,000 »

	<i>Riporto</i>	1,000 »
244	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero per l'economia nazionale saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	20,702 »
245	Ricavo dalla vendita di duplicati di oggetti di antichità e d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato (legge 12 giugno 1902, n. 185, e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
246	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale « Vittorio Emanuele » in Roma, nella R. Biblioteca Palatina di Parma; prodotto dalla riproduzione dei cimeli della biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze (leggi 3 luglio 1892, n. 348; 9 luglio 1905, n. 388; 24 dicembre 1903, n. 490, e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, art. 1)	<i>per memoria</i>
247	Ricavo dalla vendita dei materiali provenienti dalle demolizioni e dai lavori per la zona monumentale di Roma (art. 20 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
248	Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (art. 10 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605)	4,800,000 »
249	Proventi derivanti dalle ricerche di olii minerali (art. 11 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605)	<i>per memoria</i>
250	Somme prelevate dal fondo costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti ai sensi del Regio decreto 3 giugno 1909, n. 480, per la Regia Università di Messina	<i>per memoria</i>
251	Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901, fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate	25,000,000 »
252	Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi ever-sive dell'asse ecclesiastico	90,000 »
253	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908	5,000 »
254	Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche e popolari e per	

Da riportarsi

29,916,702 »

	<i>Riporto</i>	29,916,702 »
	abitazione di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso o dell'acquisto di case costruite nei comuni colpiti dal terremoto. (Articoli 7 e 12 del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356)	2,500,000 »
255	Canoni per concessioni in uso di baracche e di aree in Messina passate in gestione del Ministero dei lavori pubblici. (Articoli 20 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86)	50,000 »
256	Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città. (Articoli 19 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86)	50,000 »
257	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario o di studi superiori (Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, articoli 13 e 14)	<i>per memoria</i>
258	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480	<i>per memoria</i>
259	Interessi sul conto corrente con la Banca d'Italia istituito a norma dell'art. 4 del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1831, per operazioni di anticipazioni sui titoli del prestito nazionale autorizzato col decreto stesso	<i>per memoria</i>
260	Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195	<i>per memoria</i>
261	Ammontare degli interessi da versarsi dal Tesoro dello Stato sulle anticipazioni ad esso fatte dalla Cassa depositi e prestiti in conto del mutuo da somministrare all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, giusta la legge 18 giugno 1914, n. 557, e da trattenere sul contributo fisso di lire 970,000 annue dal Tesoro medesimo dovuto all'Istituto predetto, a mente dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321	100,000 »
262	Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle somministrazioni alla Cassa medesima in biglietti degli Istituti di emissione, delle somme ad essa occorrenti per i bisogni ordinari della propria gestione (art. 8 Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028,	
	<i>Da riportarsi</i>	32,616,702 »

	<i>Riporto</i>	32,616,702 »
	art. 1 del Regio decreto 23 novembre 1914, n. 1296, e art. 1 del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 708)	<i>per memoria</i>
263	Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio della somministrazione alla Cassa medesima in biglietti della Banca d'Italia delle somme da destinarsi alla concessione di mutui a provincie ed a comuni per la pronta esecuzione di opere pubbliche (art. 2 del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028)	<i>per memoria</i>
264	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al <i>deficit</i> del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	<i>per memoria</i>
265	Ricavo dalle vendite eventuali di aree di risulta e proventi in dipendenza dei lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio (art. 27 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
266	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	<i>per memoria</i>
267	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (art. 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	<i>per memoria</i>
268	Contributo dovuto al Tesoro dello Stato dall'Istituto di emissione per gli aumenti di circolazione autorizzati coi Regi decreti 4 e 13 agosto e 23 novembre 1914, nn. 791, 825 e 1284	7,000,000 »
269	Utili derivanti dalle operazioni di anticipazione di cui ai Regi decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711, da accantonarsi presso la Cassa depositi e prestiti in aumento della copertura dei biglietti di Stato	<i>per memoria</i>
270	Entrate eventuali per sopraprezzo sulle importazioni di petroli e benzina e per gli altri diritti e premi del genere	<i>per memoria</i>
271	Utili derivanti dall'esercizio del naviglio mercantile gestito dallo Stato	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	39,616,702 »

	<i>Riporto</i>	39,616,702 »
272	Proventi derivanti dalla vendita di generi di contrabbando di guerra confiscati a norma dell'articolo 50 delle disposizioni relative all'esercizio del diritto di preda durante lo stato di guerra, approvate con decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600	<i>per memoria</i>
273	Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio Naviglio ai sensi del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1800	<i>per memoria</i>
274	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo	<i>per memoria</i>
275	Ricavo dell'alienazione di materiali residuati dalla guerra, effettuata dal Ministero della guerra ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 856	<i>per memoria</i>
276	Ricuperi da enti morali e da privati per somministrazioni di legnami ed altri materiali e canoni per l'uso di baracche costruite dallo Stato e di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Governo nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915	<i>per memoria</i>
277	Ricuperi per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005, e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del Regio decreto 16 febbraio 1923, n. 294	<i>per memoria</i>
278	Somme rimosse dagli enti e dai privati per somministrazioni di materiali e somme recuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone aventi un reddito annuo superiore a lire 3,000, a termini dell'articolo 1, lettera C, del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1815, e ricuperi in genere di fondi autorizzati in occasione del terremoto del 6-7 settembre 1920	<i>per memoria</i>
279	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1 ^a <i>Spese effettive</i>	180,000,000 »
280	Quota di partecipazione agli utili di bilancio degli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1666 e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	<i>per memoria</i>
281	Ricuperi dell'erario in dipendenza della liquidazione degli Istituti di consumo per gl'impiegati e salariati dello Stato	<i>per memoria</i>
282	Canoni annui dovuti dai comuni concessionari di teleferiche residue dalla guerra (art. 3 del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2374)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	219,616,702 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	219,616,702 »
283	Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferroviaria Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quota d'interesse e d'ammortamento, per 50 anni, al 4 %, del costo degli impianti eseguiti durante l'esercizio del tronco ferroviario Rezzato-Vobarno da parte delle ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505, (art. 4 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505) (4 ^a rata)	3,999.24
284	Interessi dell'1 per cento sulle anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497	12,000,000 »
285	Interessi 4.50 per cento sui mutui concessi alle quattro grandi industrie della Venezia Giulia (Cantiere navale triestino, Filatoio meccanico di Aidussina, Cottonificio triestino Adria, Fabbrica per l'industria chimica e Officine elettriche dell'Isonzo) ai sensi del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2148)	6,210,000 »
286	Entrate derivanti dallo stralcio e dalla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari (art. 3 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1921, n. 1867)	<i>per memoria</i>
287	Ricupero da Amministrazioni varie e da privati delle spese fatte per loro conto coi fondi del traffico marittimo per la gestione dell'esercizio navigazione di Stato relativa al periodo 1° gennaio 1920-30 giugno 1921 (art. 3 del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1465)	<i>per memoria</i>
288	Interessi 4.50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del Porto di Genova di cui al Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1897	<i>per memoria</i>
289	Interessi dovuti al tesoro dello Stato sulle anticipazioni concesse alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824	600,000 »
290	Interessi dovuti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari sulle somme ad esse mutate ai sensi e per gli scopi previsti dall'articolo 90 del testo unico di leggi pel credito agrario approvato con Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932	200,000 »
291	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui, per lire 35 milioni, contratti per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren (Legge 6 luglio 1911, n. 763 e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	544,489.26
292	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (Legge 1° aprile 1915, n. 448)	21,838.06
	<i>Da riportarsi</i>	239,197,028.56

	<i>Riporto</i>	239,197,028.56
293	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di lire 2,000,000 contratto per la sistemazione della ferrovia Asmara-Massaua	31,113.68
294	Somma da corrispondersi dalle provincie di Palermo e Trapani, a transazione della vertenza insorta circa la sovvenzione relativa alla ferrovia Palermo-Marsala-Trapani, (articolo 2 della Convenzione 19 settembre 1924, approvata dalla legge 3 dicembre 1925, n. 2546 (ultima rata)	200,000 »
Totali delle entrate diverse straordinarie		239,428,142.24
SOMME VERSATE DA GOVERNI DI STATI EX-NEMICI, ESCLUSI QUELLI DELLA GERMANIA E DELL'AUSTRIA, IN CONTO RIPARAZIONI DEI DANNI DI GUERRA.		
295	Somme versate da Governi di Stati ex-nemici, esclusi quelli della Germania e dell'Austria, in conto riparazioni dei danni di guerra	10,000,000 »
CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali</i>		
VENDITA DI BENI ED AFFRANCAMENTO DI CANONI.		
296	Vendita di beni immobili	1,290,000 »
297	Somma da versare dall'Ente autonomo « Fiera di Milano campionaria internazionale », ad estinzione del residuo debito, per capitale ed interessi, per l'acquisto di una parte del terreno demaniale nella già piazza d'armi di San Siro in detta città, mediante venti rate annuali eguali e consecutive di lire 338,582.28 ciascuna. (Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1686) (3 ^a delle 20 rate)	338,582.28
298	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili — Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	575,000 »
299	Prodotto della vendita dei beni stabili, delle affrancazioni di annue prestazioni ed esito di valori mobiliari fruttiferi provenienti da eredità	
<i>Da riportarsi</i>		2,203,582.28

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	2,203,582.28
	devolute allo Stato (Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686)	550,000 »
300	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	<i>per memoria</i>
301	Ricavo netto dalla vendita dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori ai sensi dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, (art. 3 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379 e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	<i>per memoria</i>
302	Versamento da parte dell'azienda dei telefoni della differenza fra la annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute e l'ammontare di rimborsi da farsi alla Cassa depositi e prestiti per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1925 e riferibili agli impianti stessi (3 ^a annualità)	34,213,372.09
Totali dei proventi per vendita beni ed affrancamento di canoni		36,966,954.37
ACCENSIONE DI DEBITI.		
303	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte a spese straordinarie stanziato nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed in quello del Ministero delle finanze	430,000,000 »
304	Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento (art. 8 della legge 25 giugno 1905, n. 261, legge 24 dicembre 1908, n. 731, e legge 15 maggio 1910, n. 228)	<i>per memoria</i>
305	Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.50 per cento (legge 23 dicembre 1906, n. 638, ed articoli 4 e 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 731)	<i>per memoria</i>
306	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che il Governo ravviserà opportune per far fronte al rimborso dei buoni del tesoro quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505 e dei buoni settennali della 1 ^a serie di cui al Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1723	1,431,778,850 »
307	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'articolo 3 della legge medesima	1,376,294.89
<i>Da riportarsi</i>		1,863,155,144.89

	<i>Riporto</i>	1,863,155,144.89
308	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte alle spese occorrenti alla elettrificazione delle linee ferroviarie di cui ai Regi decreti 25 agosto 1919, n. 1582 e 2 maggio 1920, n. 597	70,000,000 »
309	Somma da ricavarsi con emissioni di titoli per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie in Sardegna, già esercitate dalla Compagnia Reale, passate in esercizio allo Stato ai termini della legge 7 agosto 1919, n. 1443	6,500,000 »
310	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la sovvenzione di cui al Regio decreto 19 febbraio 1925, n. 267, per il completamento degli impianti ferroviari della città di Milano (penultima rata)	52,000,000 »
311	Somma da ricavarsi mediante emissione di obbligazioni del debito pubblico al 3.50 %, denominate « Obbligazioni delle Venezie », per il pagamento delle indennità dovute per risarcimento dei danni di guerra (Regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968)	<i>per memoria</i>
312	Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	<i>per memoria</i>
313	Anticipazioni fatte al Ministero dell'economia nazionale dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a' termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491	<i>per memoria</i>
314	Somministrazioni della Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale per mutui da concedere pel bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino e di altre zone, nonché per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento dei terreni (Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, art. 29; art. 16 del regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661; legge 17 luglio 1910, n. 491; decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297; 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177 e Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315)	47,000,000 »
315	Anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale delle somme occorrenti per mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere di cui all'articolo 25 del Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747 che approva il testo unico delle leggi sui consorzi e le opere d'irrigazione	<i>per memoria</i>
316	Anticipazioni dalla Cassa depositi e prestiti per le operazioni di anticipazione da parte del Ministero dell'economia nazionale agli Istituti	
	<i>Da riportarsi</i>	2,038,655,144.89

	<i>Riporto</i>	2,038,655,144.89
	tuti di credito agrario creati con legge speciale (Ultima rata - articolo 1 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317)	33,333,333.34
317	Anticipazione al tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti delle somme occorrenti per corrispondere le pensioni e gli assegni ai Mille di Marsala e ai veterani superstiti delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale (leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486)	9,000,000 »
318	Anticipazione dalla Cassa depositi e prestiti della somma occorrente per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania e Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964) (8ª rata)	10,000,000 »
319	Somme da somministrare dalla Cassa depositi e prestiti per anticipazione all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705	<i>per memoria</i>
320	Anticipazioni al tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti, dalle Casse di risparmio, comprese quelle del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, delle somme occorrenti per provvedere al pagamento degli impegni assunti dal Ministero dell'interno, anteriormente al 30 giugno 1923, per opere comunali e provinciali già autorizzate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 1 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 262)	<i>per memoria</i>
321	Somma da somministrare al tesoro dello Stato, fino all'ammontare di lire 20 milioni dalla Cassa depositi e prestiti per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824	<i>per memoria</i>
	Totali delle accensioni di debiti	2,090,988,478.23
RISCOSSIONE DI CREDITI.		
322	Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutuate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 988)	400,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	400,000 »

	<i>Riporto</i>	400,000 »
323	Somme corrispondenti al 50 per cento degli utili netti accertati nei bilanci degli Istituti di consumo istituiti a norma del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401 e devolute all'Erario in conto ammortamento del capitale da esso fornito agli Istituti stessi in forza del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1312 e relativi interessi	<i>per memoria</i>
324	Annualità quindicennali scadenti il 31 ottobre di ogni anno a cominciare dal 1922, dovute da Società esercenti ferrovie e tramvie per rimborso di sussidi corrisposti ai sensi del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 75; Regio decreto 17 aprile 1918, n. 596; Regio decreto 25 maggio 1919, n. 1221; Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1976 e Regio decreto 29 novembre 1919, n. 2493	151,740.60
325	Annualità dovuta dalla Società d'elettricità e delle piccole ferrovie di Abbazia, esercente la tramvia elettrica Mattuglie-Abbazia-Laurana, per rimborso a saldo del sussidio straordinario accordatole ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 25 aprile 1922, n. 742 (3 ^a annualità)	12,042.79
	Totale delle riscossioni di crediti	563,783.39
RIMBORSI DI SOMME ANTICIPATE DAL TESORO.		
326	Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi	632,679.43
327	Annualità a carico di provincie, comuni ed altri enti morali relative a contributi nelle spese dello Stato ratizzati in dipendenza di leggi speciali e dilazionati con apposite convenzioni approvate con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti	909,533.65
328	Quota a carico degli Ospedali riuniti di Roma dell'annualità di estinzione dei seguenti mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti: di lire 11,400,000 giusta l'articolo 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286; di lire 8,800,000 di cui all'articolo 1 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481; di lire 22,500,000 giusta il Regio decreto 11 marzo 1923, n. 584, e di lire 4,466,398.33 di cui all'articolo 5 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961	2,106,294.80
329	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal tesoro dello Stato alla Amministrazione degli	
	<i>Da riportarsi</i>	3,648,507.88

	<i>Riporto</i>	3,648,507.88
	ospedali riuniti di Roma (art. 10 della legge 18 giugno 1908, numero 286)	12,000,000 »
330	Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di speditività corrisposte dal tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	600,000 »
331	Ricupero dai comuni debitori delle quote di speditività, relative a ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al Tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (art. 4 del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 114)	<i>per memoria</i>
332	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	51,397,478.69
333	Annualità di estinzione dell'anticipazione di lire 3,000,000 (e relativi interessi), autorizzata con l'art. 1 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704, a favore del Governo di Rodi, per opere urgenti di pubblica utilità, da trattenere sul contributo annuo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, a pareggio del bilancio dell'Amministrazione di quell'isola (art. 2 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704: 4ª delle 15 annualità)	289,026.87
334	Ricupero delle somme anticipate agli Enti agrari del Lazio, coi fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui (articolo 2 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604)	<i>per memoria</i>
335	Rimborso al tesoro da parte delle Nazioni interessate della spesa per il funzionamento dell'Ufficio nazionale istituito a Wiesbaden per i servizi di ricostituzione e riparazioni in dipendenza dei Trattati di pace	<i>per memoria</i>
336	Rimborso al tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497	<i>per memoria</i>
337	Rimborso delle anticipazioni concesse ai Comuni ed alle Provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di S. Germano e di Rapallo (Regi decreti 26 settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160)	574,648 »
338	Rimborso al tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Austria in dipendenza degli accordi conchiusi a Roma il 29 marzo 1923 per la Südbahn approvati con Regi decreti 12 luglio 1923, nn. 1816 e 1819	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	68,509,661.44.

	<i>Riporto</i>	68,509,661.44
339	Rimborso al Tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria in dipendenza degli accordi conchiusi a Roma il 29 marzo 1923 per la Südbahn, approvati coi Regi decreti 12 luglio 1923, numeri 1816 e 1819	<i>per memoria</i>
340	Proventi delle tasse di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997 da devolversi fino alla concorrenza di annue lire 11,800,000 all'Erario a titolo di rifusione della somma di lire 160 milioni (e relativi interessi 4.50 %) somministrata dallo Stato al Consorzio autonomo del Porto di Genova, ai sensi dell'art. 2 dello stesso Regio decreto, nonchè a rifusione delle altre anticipazioni ivi previste e di quella di lire 40 milioni da somministrarsi al Consorzio medesimo ai sensi e per gli scopi indicati dall'art. 1 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881	11,800,000 »
341	Ricupero dagli Enti locali interessati alla sistemazione delle opere del porto di Venezia-Marghera, delle anticipazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi della lettera <i>b</i>) del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233	3,000,000 »
342	Maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata sulla stazione marittima di Venezia o a Porto Marghera a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233	1,000,000 »
343	Ricupero dagli Enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie più urgenti di sistemazione del porto di Venezia, delle anticipazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 3 marzo 1924, n. 288	1,000,000 »
344	Contributo degli Enti locali interessati ai lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto-industriale di Livorno (articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	633,750 »
345	Contributo del comune di Livorno per il periodo di 20 anni a decorrere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	200,000 »
346	Tasse portuali stabilite dall'art. 4 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239, e devolute all'Erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli autorizzate col Regio decreto medesimo	1,000,000 »
347	Contributi degli Enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (art. 5 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239)	<i>per memoria</i>
348	Provento della tassa portuale di lire 0.50 per tonnellata su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste, ai sensi dell'arti-	
	<i>Da riportarsi</i>	87,143,411.44

	<i>Riporto</i>	87,143,411.44
	colo 4 del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1792, destinata a rifusione delle somministrazioni effettuate dall'Erario come all'articolo 1, secondo comma, del Regio decreto medesimo e degli interessi 6 %	2,000,000 »
349	Rimborso dovuto dalle Amministrazioni provinciali delle somme anticipate dallo Stato, e relativi interessi, ai Consorzi per i depositi dei cavalli stalloni ai sensi del Regio decreto 9 ottobre 1924, n. 1784	<i>per memoria</i>
350	Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per l'ammortamento delle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	<i>per memoria</i>
351	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui contratti, per lire 35,000,000 per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren. (Legge 6 luglio 1911, n. 763, e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, numero 119)	205,593.22
352	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito contratto per lavori di pubblica utilità. (Legge 1° aprile 1915, n. 448)	10,307.79
353	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto capitale dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di lire 2,000,000 contratto per la ferrovia Asmara-Massaua	12,218.11
	Totali dei rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	89,371,530.56
ANTICIPAZIONI AL TESORO DA ENTI LOCALI PER RICHIESTO ACCELERAMENTO DI LAVORI CATASTALI.		
354	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682)	<i>per memoria</i>
PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA.		
355	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali	1,300,000 »
356	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali	3,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,300,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	4,300,000 >
357	Prodotto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382)	<i>per memoria</i>
358	Entrate proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	1,200,000 >
359	Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al Demanio dello Stato nella gestione delle Regie terme di Montecatini in corrispondenza alla contribuzione a carico del Demanio stesso per differenza di interessi sul mutuo di lire 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225,000 contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)	13,591.30
360	Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al demanio dello Stato nella gestione delle Regie Terme di Montecatini in corrispondenza della spesa da erogare per annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di 16 milioni autorizzato col Regio decreto-legge 1° marzo 1925, n. 275	458,163.60
361	Somma da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati e ai salariati dello Stato per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso	949,050 >
362	Rimborso da parte della Repubblica di S. Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'articolo 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446	9,310.04
363	Provento della tassa portuale di lire 0.90 e lire 0.40 sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Civitavecchia (art. 2 del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390)	770,000 >
364	Contributo del Ministero dei lavori pubblici nell'onere relativo all'annualità da corrispondere dal Ministero delle finanze alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto. (Art. 1 del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390) (3 ^a rata)	480,000 >
365	Provento della tassa portuale di lire 0,90 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna (art. 2 del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391)	300,000 >
366	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di lire 800,000 concesso al comune di Melfi per la costruzione del palazzo di giustizia (art. 6 lettera b del Regio decreto 8 maggio 1924, numero 1021)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	8,480,114.94

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	8,480,114.94
367	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento dei mutui di lire 1,400,000 e di lire 4,200,000 concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del palazzo di giustizia e l'altro per conto del locale istituto autonomo delle case popolari per la costruzione di case popolari ed economiche (art. 6 lett. <i>a</i>) e <i>g</i>) del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	<i>per memoria</i>
368	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di lire 6,000,000 concesso al comune di Matera per la costruzione di case popolari (art. 6, lettera <i>d</i>), del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	<i>per memoria</i>
369	Ricupero di spese relative a contratti, anticipate dal Ministero dei lavori pubblici e che restano a carico degli appaltatori	10,000 »
370	Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria delle semestralità di estinzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti giusta l'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e da parte del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705	1,902,533.92
Totali delle partite che si compensano nella spesa		10,392,648.86
EMISSIONI DI MONETE.		
371	Valore nominale delle monete di bronzo da centesimi 5 e 10 da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215	<i>per memoria</i>
372	Valore nominale delle monete di nichelio puro da centesimi 50 e di buoni di cassa da lire 2 da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215	<i>per memoria</i>
Totale		»
RICUPERI DIVERSI.		
373	Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325)	128,639.90
<i>Da riportarsi</i>		128,639.90

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	128,639.90
374	Ricuperi da enti morali e da privati di somme anticipate dallo Stato a termini delle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, per somministrazioni di materiali, cessioni di aree, pagamenti di canoni ed esecuzione di opere nel loro interesse, in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>
375	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'agro romano da riscuotersi e da versarsi all'erario dagli esattori delle imposte dirette destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti (articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'agro romano e articolo 17 del relativo regolamento approvati coi Regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661)	4,000,000 »
376	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed enfiteuti della Sardegna da riscuotersi e da versarsi all'Erario dagli esattori delle imposte dirette, destinati alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (articoli 8, 9 e 10 della legge 6 luglio 1914, n. 665)	<i>per memoria</i>
377	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	300,000 »
378	Ricupero di somme anticipate ad agenti della Milizia nazionale forestale per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 210 del regolamento per la Milizia nazionale forestale, approvato dal Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465)	<i>per memoria</i>
379	Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari	115,320 »
380	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella categoria II — Movimento di capitali	50,000 »
381	Importo dei materiali da costruzione ceduti a privati che provvedono direttamente alla riparazione e ricostruzione dei propri edifici danneggiati o distrutti in conseguenza della guerra (decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, art. 2)	<i>per memoria</i>
382	Rimborso da parte degli Ospedali civili di Parma dell'annualità di ammortamento del mutuo di lire 15,000,000 da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti (art. 3 del Regio decreto 27 novembre 1921, n. 2005)	<i>per memoria</i>
383	Rimborso da parte delle Casse agrarie delle Marche e dell'Umbria dei contributi versati dallo Stato ai sensi della legge 2 gennaio 1910, n. 7 (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 20 marzo 1910, n. 247)	<i>per memoria</i>
	Totale dei ricuperi diversi	4,593,959.90

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Redditi patrimoniali dello Stato	344,605,161.43
Contributi:	
<i>Imposte dirette</i>	5,426,500,000 »
<i>Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze</i>	3,704,300,000 »
<i>Imposte indirette sui consumi</i>	2,938,500,000 »
<i>Privative</i>	3,568,720,000 »
<i>Chinino dello Stato</i>	23,500,000 »
<i>Lotto</i>	500,000,000 »
<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici</i>	20,000,000 »
<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri</i>	40,000,000 »
Proventi di servizi pubblici minori	132,971,000 »
Rimborsi e concorsi nelle spese	584,473,569.35
Entrate diverse	2,073,121,887.25
<hr/>	
Totale della categoria 1 ^a (parte ordinaria)	19,356,691,618.03

TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Rimborsi e concorsi nelle spese	14,645,406.51
Entrate diverse	239,428,142.24
<hr/>	
Da riportarsi	254,073,548.75

	<i>Riporto</i>	254,073,548.75
Somme versate dai Governi di Stati ex-nemici esclusi quelli della Germania e dell'Austria in conto riparazioni dei danni di guerra		10,000,000 »
Totale della categoria 1^a (parte straordinaria)		264,073,548.75
CATEGORIA II. — Movimento di capitali.		
Vendita di beni ed affrancamento di canoni		36,966,954.37
Accensione di debiti		2,090,988,478.23
Riscossione di crediti		563,783.39
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro		89,371,530.56
Anticipazioni al Tesoro da Enti locali per richiesto acceleramento di lavori catastali		»
Partite che si compensano nella spesa		10,392,648.86
Emissione di monete		»
Ricuperi diversi		4,593,959.90
Totale della categoria II		2,232,877,355.31
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria		2,496,950,904.06
Totale dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria)		21,853,642,522.09

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Entrate effettive:

<i>Parte ordinaria</i>	19,356,691.618.03
<i>Parte straordinaria</i>	264,073,548.75
	<hr/>
	19,620,765,166.78
Categoria II. — Movimento di capitali (<i>Parte straordinaria</i>)	2,232,877,355.31
	<hr/>
Totale generale	21,853,642,522.09
	<hr/>

RIEPILOGO
DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio di variazioni e con le variazioni

	PA	
	Parte ordinaria Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2
Spesa:		
Ministero delle finanze	7,117,133,451.37	2,635,214,098.18
Id. della giustizia e degli affari di culto	412,138,700 »	48,852,000 »
Id. degli affari esteri	64,578,000 »	59,640,000 »
Id. delle colonie	7,366,000 »	383,699,000 »
Id. dell'istruzione pubblica	1,155,635,880 »	203,204,029 »
Id. dell'interno	615,826,740 »	125,361,845 »
Id. dei lavori pubblici	366,517,200 »	846,582,700 »
Id. delle comunicazioni	221,247,875 »	6,470,100 »
Id. della guerra	2,432,731,300 »	341,927,745 »
Id. della marina	960,993,000 »	257,977,630 »
id. dell'aeronautica	668,500,000 »	31,500,000 »
Id. dell'economia nazionale	239,580,598.75	66,592,202.61
	14,262,248,745.12	5,067,021,349.79
Entrata	19,356,691,618.03	264,073,548.75
Avanzo	+ 5,094,442,872.91	»
Disavanzo	»	- 4,802,947,801.04

zio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, rettificati con le note apportate dalla Giunta generale del bilancio.

RTE STRAORDINARIA		I N S I E M E		
Movimento di capitali 3	Totale (Colonne 2 e 3) 4	Entrate e spese effettive 5	Movimento di capitali 6	Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 4) 7
2,402,366,584.90	5,037,580,683.08	9,752,347,549.55	2,402,366,584.90	12,154,714,134.45
»	48,852,000 »	460,990,700 »	»	460,990,700 »
»	59,640,000 »	124,218,000 »	»	124,218,000 »
»	383,699,000 »	391,065,000 »	»	391,065,000 »
632,750 »	203,836,779 »	1,358,839,909 »	632,750 »	1,359,472,659 »
71,612 »	125,433,457 »	741,188,585 »	71,612 »	741,260,197 »
10,000 »	846,592,700 »	1,213,099,900 »	10,000 »	1,213,109,900 »
»	66,470,100 »	287,717,975 »	»	287,717,975 »
2,400,000 »	344,327,745 »	2,774,659,045 »	2,400,000 »	2,777,059,045 »
»	257,977,630 »	1,218,970,630 »	»	1,218,970,630 »
»	31,500,000 »	700,000,000 »	»	700,000,000 »
91,814,041.43	158,406,244.04	306,172,801.36	91,814,041.43	397,986,842.79
2,497,294,988.33	7,564,316,338.12	19,329,270,094.91	2,497,294,988.33	21,826,565,083.24
2,232,877,355.31	2,496,950,904.06	19,620,765,166.78	2,232,877,355.31	21,853,642,522.09
»	»	+ 291,495,071.87	»	+ 27,077,438.85
264,417,633.02	5,067,365,434.06	»	+ 264,417,633.02	»

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

CAPO I. — *Stato di previsione del Ministero delle finanze.*

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali, in applicazione del disposto dall'art. 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti del ministro delle

finanze, ai sensi del secondo comma dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 allegato alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

L'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1172, relative alla riduzione di ruoli organici, è sospesa fino a quando abbia avuta piena e completa attuazione il riordinamento della organizzazione interna dei servizi presso ciascuna Amministrazione, stabilito dall'art. 4 del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, sul divieto di assunzione di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato.

(Approvato).

Art. 7.

Per l'esercizio finanziario 1927-28 alle spese per i servizi del Ministero delle corporazioni, istituito col Regio decreto 2 luglio 1926, numero 1131, sarà provveduto con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

(Approvato).

Art. 8.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1932, la sovvenzione da somministrare dal Tesoro alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, secondo le norme fissate nella lettera b) dello stesso art. 2, per i pagamenti da effettuare dalla medesima Amministrazione per le spese straordinarie di cui all'art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429, è fissata, per l'esercizio 1927-28, in lire 350,000,000.

(Approvato).

Art. 9.

L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenza della guerra, che hanno autorizzato le concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici, sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie

categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1927-28, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1926-27.

(Approvato).

Art. 10.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1927-28.

(Approvato).

Art. 11.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1927-28 la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonché delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È del pari prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1927-28 l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'art. 11 del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1383, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato o che potrà essere liquidato in base al disposto del 3^a comma dell'art. 65 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio av-

venuto anteriormente al 19 luglio 1923 e per loro successive modificazioni.

(Approvato).

Art. 12.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1927-28 l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, concernenti le variazioni di bilancio che possano occorrere durante l'esercizio stesso.

(Approvato).

Art. 13.

L'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco n. 5, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 6, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo di massa autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari incaricati.

(Approvato).

CAPO II. — Stato di previsione dell'entrata

Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore,

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927.

le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella D).

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(Approvato).

Art. 15.

Il ministro delle finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto.

(Approvato).

Art. 16.

È data facoltà al Governo di provvedere con l'emissione di buoni novennali o dei buoni ordinari, di cui al precedente art. 15, alla corresponsione, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, della sovvenzione stabilita per spese straordinarie, dal precedente articolo 8.

(Approvato).

Art. 17.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, cioè :

RIEPILOGO.

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

Entrata	L.	19,620,765,166.78
Spesa	»	19,329,270,094.91
<hr/>		
Avanzo effettivo + L.		291,495,071.87
<hr/>		

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L.	2,232,877,355.31
Spesa	»	2,497,294,988.33

Eccedenza passiva — L. 264,417,633.02
=====

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata	L.	21,853,642,522.09
Spesa	»	21,826,565,083.24

Avanzo finale + L. 27,077,438.85
=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annuncio d'interrogazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario Montresor a dar lettura dell'interrogazione presentata dal senatore Passerini Angelo.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Il sottoscritto, mentre plaude alla recente proposta, già approvata, di uno stanziamento di 15 milioni per la sistemazione di alcuni bacini montani, chiede quali provvedimenti s'intenda di prendere per i bacini montani della provincia di Brescia per i quali è impellente una sistemazione per impedire nuovi immensi danni; fa osservare che la provincia di Brescia sollecitata dal Regio Governo nell'anno 1919, ha fatto redigere n. 8 progetti da apposito Ufficio tecnico per la sistemazione dei più importanti bacini;

fa rilevare ancora che la provincia, fidandosi delle promesse disposizioni di legge, dava mano ai lavori più urgenti in due bacini, ma, venuti a mancare i sussidi governativi fissati nelle stesse convenzioni, ha dovuto sospendere i lavori e caricare sul proprio bilancio le spese sostenute.

I progetti sono ancora giacenti presso la Commissione Reale della provincia di Brescia,

e potrebbero benissimo essere utilizzati, dal riformato Ufficio forestale, con risparmio di spese e di tempo.

Angelo Passerini.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 1066);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari (N. 881);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria (N. 712);

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1921, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero (N. 863);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede la importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale, di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica (N. 834);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una piazza di armi in Ferrara (N. 932);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala (N. 676);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma, il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia (N. 878);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, concernente

alienazione di prestazioni perpetue da fondo di beneficenza e religione nella città di Roma al fondo per il culto (N. 796);

Modificazioni dell'art. 87 della legge elettorale politica, Testo Unico 17 gennaio 1926, n. 118 (N. 963);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli olii minerali (N. 797);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente l'ampliamento della circoscrizione comunale di Predappio (N. 839);

Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedimenti relativi allo spostamento in nuova sede dell'abitato di Predappio, in provincia di Forlì (N. 905);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, per la istituzione di una speciale tassa sugli animali caprini (N. 894);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, concernente l'estensione agli impiegati degli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 51, quarto comma e 52 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57 (N. 872);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme relative alla liquidazione dei consorzi e delle associazioni cooperative (N. 875);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Legge organica per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica (N. 1065);

Conferimento a titolo d'onore, del diploma di licenza al nome degli studenti degli Istituti d'istruzione artistica, caduti in guerra o dopo la guerra per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria (N. 960);

Provvedimento relativo alla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero (N. 955);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di Amministrazioni pubbliche e di altri Enti ad imprese aventi per fine

l'esercizio di agenzie di viaggio di uffici di turismo (N. 930);

Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1331, relativo al controllo della combustione (N. 757);

Disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzione nazionale (N. 954);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto centrale di Statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni comuni del Regno (N. 1004);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, riflettente aumento del contributo annuo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani, nonchè del contributo annuo, governativo, a favore dell'Opera Pia Nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (Collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani (N. 920);

Reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (N. 972);

Estensione della reversibilità delle pensioni dell'Ordine Militare di Savoia a genitori e collaterali dei decorati (N. 1096);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 573, contenente modificazioni all'ordinamento della Corte di cassazione del Regno (N. 1016);

Leva marittima (N. 1084);

Disposizioni varie sulla sanità pubblica (N. 1092);

Provvedimenti per la lotta contro la tubercolosi (N. 1093);

Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (N. 1094);

Provvedimenti in favore degli odontotecnici concessionari delle nuove provincie del Regno (N. 1095);

Concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia (N. 1091);

Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari ed ascensori in servizio pubblico (N. 962);

Conferimento di pensione vitalizia alle nipoti di Alessandro Manzoni, signora Lucia Fumagalli e Bianca Fregonara (N. 1080);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 13 agosto 1926, n. 1605, concernente l'obbligatorietà delle concimazioni (N. 1014);

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei (N. 443-B);

Espropriazione per pubblica utilità della casa in Genova ove nacque Giuseppe Mazzini (N. 928);

Provvedimenti per la città di Zara (Numero 961);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 8, che autorizza anticipazioni al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia contro deposito di valute d'argento (N. 799);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga fino al 30 giugno 1927, il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscafi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile (N. 838);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla (N. 832);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869, relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli Istituti di credito fondiario per le quote di vetustà e migliorie in dipendenza dei danni di guerra (N. 845);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, relativo alla costituzione della Società anonima «Azienda Tabacchi Italiani» (A. T. I.) (N. 911);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (N. 898);

Conversione in legge del Regio decreto 1°

luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina (N. 695);

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2343, concernente la proroga degli oneri a carico dello Stato pel funzionamento degli Istituti medi e dell'Istituto nautico di Fiume (N. 821);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle Società cooperative e la istituzione dell'Ente per la cooperazione (N. 829);

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle gradualie e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili (N. 870);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, concernente la soppressione della Direzione generale delle foreste e dei demani ed istituzione dell'Azienda foreste demaniali (N. 895);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, che approva la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (N. 836);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1691, concernente la approvazione della convenzione stipulata tra il comune di Napoli, Società pel risanamento, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, per transazioni di liti e concessione alla detta Società della costruzione del nuovo rione Arenella (N. 639);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente la autorizzazione agli Istituti di credito fondiario ad emettere obbligazioni in valuta pregiata (N. 913);

Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società Nazionale « Dante Alighieri » (N. 560);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, contenente provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli (N. 627);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 253, concernente il contributo annuo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei (N. 921);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, portante provvedimenti per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle provincie e disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati di detti Enti (N. 919);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito (N. 795);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali (N. 864);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2207, recante provvedimenti per il ripristino della viabilità e per opere di difesa di abitati, in dipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria (N. 814);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza (N. 917);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 152, per la parificazione del trattamento tributario dei dipendenti degli economati dei benefici vacanti a quello dei dipendenti delle Amministrazione, dello Stato (N. 800);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2187, riguardante la sospensione della applicazione dell'art. 38 del Testo Unico 22 aprile 1909, n. 229, relativo alle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato (N. 888);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, che autorizza il Fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi di bilancio somme fino alla concorrenza di lire 6,000,000 alla Società cooperativa edilizia « Aurelia » (N. 852);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, contenente provvedimenti intesi ad aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti (N. 914);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 14 aprile 1927, n. 609, riguardante l'ammissione degli ufficiali della M. V. S. N. alla assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (Numero 967);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, riguardante la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione (N. 923);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1926, n. 2245, che dà piena ed intera esecuzione agli atti internazionali seguenti, stipulati in Vienna il 30 novembre 1923;

1° Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Romania ed il Regno dei Serbi Croati Sloveni, per il regolamento di diverse categorie di pensioni non regolate dalla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922;

2° Dichiarazioni addizionali alla predetta Convenzione, concluse fra gli Stati medesimi;

3° Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Romania ed il Regno dei Serbi Croati Sloveni, per il regolamento delle pensioni provinciali, comunali e distrettuali (N. 840);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 185, circa provvedimenti relativi al contributo di riscatto di talune categorie di iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore degli impiegati e salariati degli Enti locali (N. 868);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, con il quale viene istituita una imposta progressiva sui celibi (N. 730);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2303, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lettonia e al relativo Protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 25 luglio 1925 (N. 842);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 407, concernente la composizione di compiti del Comitato permanente del grano (N. 956);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre

1926, n. 1819, sulla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (Numero 997);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 94, concernente l'ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Venezia e a Trento (N. 939).

La seduta è tolta (ore 19.30).

Risposta scritta ad interrogazione.

NUVOLONI. — Interrogo l'onorevole Capo del Governo e ministro degli affari esteri, sulle ragioni per cui la Francia — con manifesta persistente violazione della convenzione italo-francese ratificata nel giugno 1906 — non permette neppure oggidì, dopo che essa, con ben 13 anni di ritardo, ne ha ultimata la costruzione in Valle Roya, l'inaugurazione e l'esercizio della ferrovia Cuneo-Breglio-Ventimiglia.

RISPOSTA. — Effettivamente nel corso dei lavori e delle trattative per le questioni di vario ordine sorte in relazione alla ferrovia Cuneo-Breglio-Ventimiglia, si sono purtroppo verificati ritardi che non hanno potuto ancora permettere la tanto attesa apertura di traffico. Il Regio Governo si rende pienamente conto delle impazienze di quella laboriosa nostra popolazione di frontiera, della quale l'onorevole senatore Nuvoloni si è una volta di più fatto autorevole interprete.

Ma occorre dire che, pure attraverso innegabili lentezze di fatto, non sono mai stati interrotti i lavori che si riferiscono a tale linea. Certo mai si è verificata una sosta nella premurosa sollecitudine che alla questione ha dedicata il Governo nazionale il quale fermamente dà opera a che essa giunga, ed al più presto, al suo auspicato compimento.

Così, anche di recente furono impartite al nostro nuovo ambasciatore in Parigi precise istruzioni di adoperarsi con particolare impegno presso il Governo francese per la più pronta possibile apertura all'esercizio del tratto Breglio-frontiera, Lati nord e sud. Fu in pari tempo, presso i Regi Ministeri competenti,

attivata l'opera di soluzione di questioni tecniche tuttora in corso, quali quelle relative ai servizi delle nuove stazioni di Breglio e di Saorgio, ed a speciali impianti di confine, che pure hanno formato oggetto di corrispondenza fra i due Governi interessati.

In risposta preliminare a tali nuove e recentissime premure, il nostro ambasciatore a Parigi, proprio in questi giorni ed in seguito a colloqui intervenuti anche con i competenti funzionari di quel Ministero dei lavori pubblici, ha fatto conoscere di aver avuto assicurazione che i servizi francesi studiano con particolare attenzione ed alacrità la questione da noi proposta della elettrificazione del tratto S. Dalmazzo di Tenda-Diena, questione che per ragioni di convenienza tecnica e finanziaria lo stesso Regio Ministero dei lavori pubblici

desidera che sia risolta prima che il tratto medesimo sia aperto all'esercizio.

Da quanto precede, e nell'attesa delle ulteriori informazioni che il Regio ambasciatore in Parigi si è nel suo ultimo rapporto riservato di fornire, è lecito trarre la speranza che una intensificata collaborazione dei due Governi rispettivi possa ormai assicurare, senza more ulteriori, lo schiudersi di questa via di comunicazioni e di scambi da cui si attendono reciproci vantaggi per le due popolazioni di frontiera.

F. GRANDI.

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle Sedute pubbliche.

CLXI TORNATA

VENERDÌ 10 GIUGNO 1927 - Anno V

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Congedi Pag. 9142

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conferimento, a titolo d'onore, del diploma di licenza al nome degli studenti degli Istituti d'istruzione artistica, caduti in guerra o dopo la guerra per la redenzione della Patria o per la difesa della vittoria » 9157

« Provvedimento relativo alla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortifruttilicoli diretti all'estero » 9157

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di Amministrazioni pubbliche e di altri Enti ad imprese aventi per fine l'esercizio di agenzie di viaggio di uffici di turismo » . . . 9161

« Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1331, relativo al controllo della combustione » 9162

« Disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzione nazionale » 9169

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto centrale di statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni comuni del Regno » 9171

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, riflettente aumento del contributo annuo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani, nonchè del contributo annuo governativo a favore dell'Opera Pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani, in Perugia (Collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani) » 9174

« Reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica » 9176

« Estensione della reversibilità delle pensioni dell'Ordine Militare di Savoia a genitori e collaterali dei decorati » 9200

« Conversione in legge del Regio decreto-legge

14 aprile 1927, n. 573, contenente modificazioni all'ordinamento della Corte di cassazione del Regno » 9200

« Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree ed ascensori in servizio pubblico » 9243

« Conferimento di pensione vitalizia alle nipoti di Alessandro Manzoni signore Lucia Fumagalli e Bianca Fregonara » 9245

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, concernente l'obbligatorietà delle concimaie » 9246

« Topomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei » 9249

« Espropriazione per pubblica utilità della casa in Genova ove nacque Giuseppe Mazzini » . 9250

« Provvedimenti per la città di Zara » . . 9252

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 8, che autorizza anticipazioni al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia contro deposito di valute d'argento » . . . 9257

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga, fino al 30 giugno 1927, il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscafi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile » 9258

« Servitù aeronautiche e sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna per le rotte aeree dei velivoli » 9260

(Discussione di):

« Legge organica per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica » 9144

Oratori:

BERIO 9144

FEDERZONI, ministro delle colonie . . . 9146

« Leva marittima » 9202

Oratori:

SECHI, relatore 9202

SIRIANNI, sottosegretario di Stato per la marina 9203

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, concernente la soppressione della Direzione generale delle foreste e dei demani ed istituzione dell'azienda foreste demaniali »	9223
Oratori :	
BELLUZZO, <i>ministro dell'economia nazionale</i> .	9223
CALLAINI, <i>relatore</i>	9223
« Disposizioni varie sulla sanità pubblica » ; « Provvedimenti per la lotta contro la tubercolosi » ; « Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie » ; « Provvedimenti in favore degli odontotecnici concessionati delle nuove provincie del Regno » ; « Concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia »	9233
Oratori :	
PIRONI, <i>relatore</i>	9233
SUARDO	9234
« Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola di ingegneria aeronautica presso la Regia scuola di ingegneria di Roma ».	9255
Oratori :	
ANCONA	9255, 9256
BODRERO, <i>sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	9256
(Presentazione di) :	9142, 9143, 9147, 9243
Omaggi (Lettura di un elenco di)	9143
Petizioni (Lettura del sunto di)	9142
Relazioni (Presentazione di)	9142, 9231
Ringraziamenti (del senatore Boselli)	9142
Saluti e auguri per le vacanze	9262
Oratori :	
PRESIDENTE	9262
VOLPI, <i>ministro delle finanze</i>	9262
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	9231, 9251, 9263

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dei lavori pubblici, della economia nazionale; ed i sottosegretari di Stato per la marina, per l'interno, per l'istruzione pubblica, per l'aeronautica, per le comunicazioni, per l'economia nazionale, per la giustizia ed affari di culto e per le finanze.

MONTRESOR, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Bistolfi per giorni 3, Chersich per giorni 3, Cocchia per giorni 5, Dallolio Alberto per giorni 3, Suardi per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamento del senatore Boselli.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il nostro illustre collega Paolo Boselli, del quale parlò ieri il Presidente, si è recato da me per incaricarmi di ringraziare il Senato delle gentili parole pronunciate a suo riguardo in occasione del suo compleanno.

Nell'esprimere al Senato i ringraziamenti del senatore Boselli, mi associo per la seconda volta, da questo seggio, alle parole pronunciate dal nostro Presidente. (*Approvazioni*).

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta, di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

SIMONETTA, *segretario*, legge: Il sig. Alfonso Gualtieri si duole per asserita denegata giustizia.

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

BELLUZZO, *ministro per l'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro per l'economia nazionale*. A nome del collega della pubblica istruzione, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento per « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 839, contenente disposizioni per la sistemazione edilizia della Regia università e della Regia scuola di ingegneria di Padova ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'economia nazionale della presentazione di

questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Invito l'onorevole senatore Mosconi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MOSCONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mosconi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

SIMONETTA, segretario, legge:

Banco di Napoli: *Relazione del Collegio Commissariale. Gestione 1926.*

Ingegnere Capo del Genio civile di Trieste: *Il Faro della Vittoria di Trieste.*

Generale Cosimo Caruso: *Discorso tenuto alla Sede del Fascio di Altavilla Irpina.*

Prof. Edoardo Ruffini Avondo: *Il principio maggioritario.*

Sig. Enrico Damiani:

1° *Il primo poeta bulgaro;*

2° *Problemi finanziari.*

Prof. Renato Cerciello: *Di alcune riforme del diritto successorio.*

Senatore E. Catellani: *Sir Enrico Wotton e la definizione di Ambasciatore.*

Senatore Malvezzi De Medici: *Canzone di guerra.*

Senatore Salata Francesco: *Nuovi studi sulla liturgia slava.*

Banca Nazionale di Albania: *Relazione sul bilancio al 31 dicembre 1926.*

Società per lo sviluppo economico dell'Albania: *Relazione sul bilancio al 31 dicembre 1926.*

On. Livio Pivano: *La Repubblica di Roma del 1849.*

Senatore Faldella: *A Dante.*

Senatore F. Salata: *Bibliografia degli uomini distinti dell'Istria.*

Dott. Carlo De Carolis: *La cooperazione agraria in Italia.*

Senatore Schiaparelli: *Relazione sui lavori della Commissione Archeologica Italiana in Egitto 1903-1920.*

«The Yamato Society»: *Masterpieces of Chikamatesu.*

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nelle tornate precedenti.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegno di legge.

BALBO, sottosegretario di Stato per l'aeronautica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBO, sottosegretario di Stato per l'aeronautica. D'ordine del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro dell'aeronautica, di concerto col Ministro delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Avanzamento degli allievi sergenti piloti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole sottosegretario di Stato per l'aeronautica della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura stabilita dal regolamento.

Per la dichiarazione di urgenza di un disegno di legge.

BALBO, sottosegretario di Stato per l'aeronautica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBO, sottosegretario di Stato per l'aeronautica. Per incarico del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro dell'aeronautica ho l'onore di pregare il Senato di voler dichiarare d'urgenza il disegno di legge: « Servitù aeronautiche e sistemazione degli aeroporti e dei

campi di fortuna per rotte aeree dei velivoli » di cui la Commissione di finanze del Senato ha già presentato la relazione.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi hanno udito, l'onorevole sottosegretario di Stato per l'aeronautica ha chiesto che sia dichiarato d'urgenza il disegno di legge: « Servitù aeronautiche e sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna per le rotte aeree dei velivoli ».

Se non si fanno osservazioni, a norma dell'art. 84 del regolamento, la richiesta di urgenza sarà votata a scrutinio segreto in occasione della prossima votazione ed il disegno di legge sarà oggi stesso discusso.

Discussione del disegno di legge: « Legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica » (N. 1065).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Bellini di dar lettura di questo disegno di legge.

BELLINI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1065).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO. Onorevoli Colleghi. Io penso che la nostra Assemblea non debba passare sotto silenzio il disegno di legge che ci sta dinanzi, e che è di notevole importanza, non solo dal punto di vista politico, ma anche da quello giuridico, amministrativo e finanziario.

Questo disegno di legge si intitola: *Legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica*. Difatti, contiene un complesso di disposizioni, sobrie, ma dense di contenuto, con le quali si regola in modo completo e organico tutto l'ordinamento delle due colonie.

In sostanza, si tratta di quella legge di ordinamento, che era stata promessa fin dal 1911, perchè, come gli onorevoli colleghi ricordano, subito dopo la conquista della Colonia libica, fu, con Regio decreto del novembre 1911, di-

sposto che l'ordinamento della Colonia stessa sarebbe stato regolato con legge; e frattanto fu autorizzato il Governo del Re a provvedere con decreti Reali. In realtà, questa seconda forma di legislazione, che doveva essere provvisoria e transitoria, fu pressochè permanente e ordinaria. Solo oggi il Governo nazionale presenta al Parlamento il disegno di legge che riguarda appunto l'ordinamento della Tripolitania e Cirenaica, in relazione al Regio decreto del 1911.

Io non intendo di soffermarmi a ricordare le vicende della nostra vita coloniale in Libia, vicende, ora liete e ora penose. Ricorderò soltanto come nel passato prevalse la tendenza per una politica di collaborazione, che come è noto, condusse all'istituzione dei famosi parlamenti libici, e alla promulgazione degli statuti delle due colonie; ordinamenti questi che, all'atto pratico, non diedero i risultati sperati, anche perchè si dimostrarono non rispondenti a una sana politica coloniale. I Parlamenti o non funzionarono, e se qualche volta funzionarono, dettero luogo a dubbi e a preoccupazioni.

Dal lato amministrativo, però, non possiamo disconoscere che anche nel passato molte cose sono state fatte ed alcune anche buone. Basti ricordare l'ordinamento fondiario e quello giudiziario. Senonchè, la mancanza di una legge organica delle colonie, e soprattutto la mancanza di norme legislative che disciplinassero i limiti dei poteri dei governatori rispetto a quelli del Governo centrale produssero inevitabili ripercussioni anche nel campo della legislazione. Molti provvedimenti furono fatti (forse anche troppi), ma in modo frammentario, e soprattutto mancò un criterio organico e una direttiva sicura. Ricorderò, tra l'altro, che molte materie furono regolate con decreti Reali in modo diverso nelle due colonie; altre volte con decreto Reale in una colonia, e con provvedimenti del governatore nell'altra; altre volte ancora con provvedimenti di carattere generale, poi, all'atto pratico, profondamente modificati dalle ordinanze governatoriali.

A questo stato di cose, che aveva determinato una situazione, non dirò caotica, ma per lo meno di grande incertezza, si pone oggi riparo col disegno di legge che ci sta dinanzi,

e che stabilisce il nuovo ordinamento delle due colonie, il quale deve essere considerato sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista amministrativo.

Dal punto di vista politico, soppressi i Parlamenti e gli statuti, il nuovo ordinamento, senza punto escludere il concetto della collaborazione, tanto è vero che in questo nuovo ordinamento si disciplina, come Istituto di diritto pubblico, la cittadinanza libica, e i cittadini libici sono ammessi ai pubblici uffici e partecipano anche, entro certi limiti, alla giustizia ed all'amministrazione, il nuovo ordinamento, dicevo, senza escludere questo concetto di collaborazione, tende a rafforzare e consolidare la sovranità dello Stato italiano; il che risponde alle direttive del Governo fascista, perchè se il Governo fascista ha così profondamente e radicalmente innovato nel Regno, è giusto che porti uno spirito di vita nuova anche nella politica coloniale.

Ma se il lato politico di questo progetto è notevolissimo, non meno notevole è quello amministrativo. Dirò, anzi, che è più notevole, perchè la politica è azione. Un ordinamento non può, sotto questo aspetto, che tracciare le direttive, e tutto poi dipende dall'opera del Governo. Uno stesso ordinamento nelle mani di un Governo forte determina una politica forte; sulle mani di un Governo debole darà luogo a una politica di debolezza. Invece la materia amministrativa è del tutto dominata dalle norme legislative e regolamentari.

Avendo avuto modo di seguire in questi anni la vita amministrativa delle colonie, non posso che tributare meritate lodi al Governo ed all'on. Federzoni, che hanno preparato questo ordinamento, che è veramente completo e organico, pur riconoscendo che il Governo, nel compilarlo, si è giovato di un grande collaboratore: *il tempo*, perchè evidentemente se questo ordinamento si fosse fatto subito dopo l'occupazione, nel 1911 o nel 1912, avrebbe avuto una struttura più che altro astratta; oggi, dopo 16 anni di vita coloniale, si è potuto trarre partito dall'esperienza; e difatti molte disposizioni risolvono difficoltà che si sono presentate sul terreno della pratica: il che costituisce un elemento favorevole a questo progetto di legge.

Io non mi soffermerò ad esaminare nel det-

taglio il nuovo ordinamento che risulta dagli articoli. Dirò solo che esso separa nettamente le due colonie, la Tripolitania e la Cirenaica, rette ognuna da un governatore, che è l'espressione in quelle terre della nostra sovranità. Ma l'ordinamento ha avuto cura di ben determinare i limiti dei poteri dei governatori con l'autorità centrale. Infatti, il Governo centrale è, in certo modo, nei rapporti delle colonie, il potere legislativo, mentre i governatori hanno il potere regolamentare, oltre tutte le facoltà che sono connesse allo svolgimento della vita coloniale in caso di guerra e per misura di ordine pubblico, e nei casi di necessità.

Le due colonie, e questa è una innovazione notevole, hanno una personalità giuridica ed un'autonomia propria anche nel campo finanziario, perchè hanno un proprio bilancio e debbono provvedere alle spese, salvo quelle militari, con le proprie entrate. Naturalmente, tutti sappiamo la politica coloniale è una politica lungimirante e che prima di ottenere una sistemazione definitiva occorrono dei sacrifici; ed ecco perchè l'ordinamento, come era necessario, prevede un eventuale contributo sul bilancio dello Stato.

Io non mi soffermo nell'esame del disegno di legge, anche perchè non intendo tediare il Senato. Mi limito soltanto ad accennare a due importanti questioni, che sono risolte dal disegno di legge e che si riferiscono anche a difficoltà sorte nella pratica.

Una è quella che riguarda il modo d'estensione delle nostre leggi nella colonia. La seconda è quella che riguarda l'amministrazione della giustizia.

Sul primo punto dirò che il nuovo ordinamento, conformemente, del resto, al metodo sempre seguito, stabilisce che il potere legislativo spetta al Governo. Fin qui, quando si trattava di leggi create espressamente per le colonie, non sorgono difficoltà; ma noi abbiamo una quantità di leggi che sono proprie del Regno. Queste leggi come divengono applicabili in colonia? Su questo punto v'è stata sempre molta incertezza. Si è ritenuto, talvolta, che bastasse, all'uopo, la pubblicazione nei bollettini delle colonie.

Ora, il disegno di legge risolve la questione. Prescindendo dalle disposizioni transitorie, esso stabilisce il principio che le leggi del Regno

in tanto sono applicabili in colonia, in quanto, con decreto Reale, su proposta del ministro delle colonie, vengono estese alla colonia. Il che non solo è logico, ma risponde anche alle esigenze della pratica, imperocchè, con questo metodo il Governo, se ed in quanto le leggi del Regno, devono essere applicate in colonia, ne disporrà, col decreto, l'applicazione con quelle modificazioni ed adattamenti che sono resi necessarie dalle esigenze particolari della colonia.

Vengo all'ordinamento giudiziario, che risale al 1913. Questo ordinamento era ispirato ad un giusto concetto. Siccome la giustizia è essenzialmente attributo della sovranità, esso stabilì che la giustizia dovesse farsi dai nostri magistrati. E l'ordinamento del 1913 aveva infatti riconosciuto la competenza delle magistrature indigene, che sono i tribunali sciaraitici per i Musulmani, e quelli rabbinici per gli Israeliti, nei limiti delle questioni che hanno attinenza con le tradizioni locali e soprattutto con la religione. Avevano perciò una limitata competenza. Ma di poi, in omaggio a quella politica di collaborazione e conciliazione, che fu seguita e che poi fu riconosciuta una politica di debolezza, si finì con l'allargare la competenza delle magistrature indigene. Ora questa è una questione che in gran parte esorbita dall'ordinamento, perchè essa si riferisce all'ordinamento giudiziario, il quale è allo studio presso il Ministero delle colonie. Ma l'ordinamento in esame stabilisce il principio fondamentale che la giustizia è fatta dai tribunali nostri, e che i tribunali indigeni devono esclusivamente occuparsi della competenza che avevano in base alle disposizioni del 1913, e cioè delle questioni inerenti al diritto di famiglia, alla religione e allo statuto personale.

Questi sono, secondo me, i due punti più notevoli di questo disegno di legge, che daranno felici risultati anche dal punto di vista politico.

E concludo.

Ho detto queste poche parole perchè mi è sembrato che una legge importante, come questa, non dovesse passare alla lettura degli articoli, senza una parola di commento e di illustrazione, in aggiunta alla relazione chiara

e perspicace che è stata estesa a nome dell'Ufficio centrale dall'on. Valvassori.

Per merito del Governo nazionale e particolarmente del ministro delle colonie on. Federzoni, che, con tanto senno e con tanta fermezza, presiede, sotto le alte direttive del Capo del Governo, alla politica coloniale, la Tripolitania e la Cirenaica avranno finalmente un ordinamento, che produrrà grandi benefici nei rapporti non solo della popolazione, ma anche dell'amministrazione, perchè eliminerà una quantità di dubbi, di incertezze, di difficoltà che si sono verificate nella pratica. È questo un passo notevole, un passo, direi quasi, decisivo verso una razionale sistemazione del problema coloniale libico, sistemazione che deve essere fatta con un duplice scopo, con lo scopo in primo luogo di rafforzare sempre più la sovranità dello Stato italiano, e in secondo luogo di assicurare, sotto l'egida della legge, della giustizia e dell'equità, lo sviluppo morale, economico, agricolo e industriale di quella colonia libica che, per ragioni geografiche e per tradizioni storiche, è di naturale dominio del Regno d'Italia. (*Approvazioni*).

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Ringrazio l'onorevole senatore Berio che ha efficacemente messo in rilievo, con la sua apprezzata competenza, il contenuto essenziale di questo provvedimento.

Lo stesso ringraziamento debbo rivolgere all'onorevole relatore.

Nella recente discussione sul bilancio delle Colonie, ebbi occasione d'illustrare ampiamente gli intenti che il Governo fascista si è prefisso nel promuovere questa legge organica e i criteri, ai quali esso si ispirerà nella sua applicazione.

Il consenso del Senato è sicuro auspicio per lo sviluppo della nuova vita giuridica, politica ed economica delle colonie libiche, secondo l'indirizzo innovatore e costruttivo del fascismo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Presentazione di un disegno di legge.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 maggio 1927, n. 840, concernente la proroga dei termini per la emissione dei decreti ministeriali che autorizzano la continuazione dell'esercizio di magazzini generali ai sensi del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che avrà il suo corso a norma del regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Legge organica per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica ».

Li rileggo:

ORGANIZZAZIONE DEI GOVERNI.**Art. 1.**

La Tripolitania e la Cirenaica sono costituite in due separati Governi, retti ognuno da un Governatore, che è anche capo delle forze terrestri, marittime ed aeree stanziato nel territorio e nelle acque della sua giurisdizione.

Il Governatore è nominato con decreto Reale su proposta del ministro delle colonie, sentito il Consiglio dei ministri.

Quando nella Colonia sia dichiarato lo stato di guerra, il Governatore ha le facoltà che, in simili casi, sono conferite ai comandanti di corpo d'armata dal codice penale per l'esercito, dalle leggi e dai regolamenti militari.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governatore dipende direttamente ed esclusivamente dal ministro delle colonie e, secondo le istruzioni che da lui riceve, dirige la politica e l'amministrazione della Colonia, provvede alla sicurezza di questa e alla tutela dell'ordine

pubblico, cura l'applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Al Governatore possono essere delegate dal ministro delle colonie le facoltà spettanti al Governo del Re, nei riguardi della Tripolitania e della Cirenaica, che siano suscettibili di delegazione.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governatore ha l'obbligo di risiedere nel territorio di sua giurisdizione.

In caso di assenza od impedimento del Governatore la temporanea reggenza del Governo della Colonia è affidata al segretario generale.

In caso di assenza od impedimento del segretario generale il ministro delle colonie stabilisce chi debba assumere la reggenza del Governo.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governatore ha, alla immediata dipendenza, il segretario generale e il comandante delle truppe.

Il segretario generale è nominato con decreto Reale, su proposta del ministro delle colonie, sentito il Consiglio dei ministri, ed è scelto fra i funzionari di grado 4° del ruolo amministrativo del Ministero delle colonie. Egli, fra le autorità della colonia, prende rango immediatamente dopo il Governatore.

Il comandante delle truppe è nominato con decreto Reale, su proposta del ministro delle colonie, di concerto col ministro della guerra, ed è scelto fra gli ufficiali del Regio esercito di grado non superiore a generale di divisione.

(Approvato).

Art. 5.

Il segretario generale coadiuva il Governatore e, più particolarmente, sovrintende a tutti i servizi civili e politici della colonia, secondo le direttive che da esso gli vengono impartite. Alla trattazione degli affari presso il Governo della colonia provvedono apposite direzioni ed uffici.

Il Governatore può costituire soltanto una sua segreteria particolare, per il disbrigo della

sua corrispondenza personale ed ufficiosa, e per i servizi della casa governatoriale.

Nell'ordinamento politico-amministrativo saranno stabiliti il numero e le attribuzioni delle direzioni e degli uffici del Governo della colonia e sarà determinata la composizione organica di essi e della segreteria particolare del Governatore.

(Approvato).

Art. 6.

Il comandante delle truppe è il consulente del Governatore nelle questioni militari. Cura tutto quanto ha attinenza colla difesa territoriale della Colonia, sottoponendo al Governatore i necessari provvedimenti; provvede, secondo le direttive di lui, a tutto ciò che si riferisce al regime delle forze militari e alla loro amministrazione, e presenta al Governatore le proposte per la destinazione in Colonia e per il rimpatrio degli ufficiali preposti ai vari comandi, reparti ed uffici militari.

Ove il Governatore ravvisi la necessità di operazioni militari, il comandante delle truppe provvede allo studio, all'organizzazione e all'esecuzione di esse, nei limiti e con gli scopi indicati dal Governatore.

(Approvato).

Art. 7.

Le forze marittime ed aeree assegnate a ciascuna Colonia dipendono dagli ufficiali rispettivamente incaricati del comando di esse.

Spetta al comandante delle truppe di provvedere al coordinamento della preparazione e dell'impiego delle suddette forze con quelle terrestri.

(Approvato).

Art. 8.

I Governatori non possono corrispondere con amministrazioni dello Stato, coi rappresentanti dell'Italia all'estero e con autorità di Stati esteri, se non per il tramite, ovvero in seguito ad espressa autorizzazione del ministro delle colonie.

I funzionari civili e militari delle Colonie non possono avere rapporti ufficiali con qualsiasi amministrazione, ufficio, ente o persona fuori

del territorio della Colonia se non per il tramite o con espressa autorizzazione del Governatore.

(Approvato).

Art. 9.

Il Governatore e i funzionari civili e militari investiti di funzioni di governo non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio di queste loro funzioni fuorchè dalla superiore autorità, nè sottoposti per qualsiasi ragione a procedimento penale o arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la previa autorizzazione, che è data dal ministro delle colonie se si tratta del Governatore, e dal Governatore se si tratta degli altri funzionari.

Il Governatore informa il ministro delle colonie delle richieste ricevute dall'autorità giudiziaria e della risposta data.

Eguale norma si osserva per quei cittadini italiani libici ai quali sia riconosciuta nelle forme di legge la qualità di capi e notabili locali.

(Approvato).

DELLE NORME GIURIDICHE.

Art. 10.

I codici civile, commerciale e penale, quelli di procedura civile e di procedura penale, quello penale per l'esercito e le relative disposizioni complementari in vigore nel Regno sono estesi di diritto alla Tripolitania e alla Cirenaica e devono esservi osservati, per quanto è consentito dalle condizioni locali, tenuto conto delle tradizioni e delle consuetudini locali, e salve le modificazioni ad essi apportate con speciali disposizioni legislative emanate per le Colonie libiche.

Eguale e con gli stessi limiti saranno applicate nella Tripolitania e nella Cirenaica, fino al 31 dicembre 1928, le leggi riguardanti le opere pubbliche, la pubblica sanità, la pubblica sicurezza, le dogane, i servizi postali ed elettrici, i monopoli fiscali e le servitù militari nonchè i relativi regolamenti per tutti quei casi in cui la materia non sia stata regolata da speciali disposizioni per la Libia.

(Approvato).

LEGISLATURA XXVII -- 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

Art. 11.

Fermo quanto dispone l'articolo precedente, all'emanazione di norme aventi forza di legge per la Tripolitania e la Cirenaica si provvede con Reali decreti, su proposta del ministro delle colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Nello stesso modo possono essere estese alla Tripolitania e alla Cirenaica norme legislative vigenti nel Regno.

Le norme legislative, che saranno emanate nel Regno, a modifica dei codici estesi alle suddette colonie in virtù del precedente articolo, avranno vigore in esse senza che occorra esplicita estensione.

Parimenti sono estese di diritto alle colonie le norme legislative e regolamentari del Regno, richiamate dalle leggi, decreti e regolamenti emanati per le Colonie o estesi ad esse.

(Approvato).

Art. 12.

Qualsiasi norma giuridica, che modifichi la presente legge o sia in contrasto con essa, dovrà essere emanata per legge.

(Approvato).

Art. 13.

La facoltà regolamentare spetta al Governatore, che la esercita nei modi e con le forme indicate dalla presente legge.

Per l'applicazione di norme aventi forza di legge comuni alle due Colonie e per le quali il ministro delle colonie ravvisi la necessità di un unico regolamento, questo è emanato con decreto del ministro stesso, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Il Governatore può in via eccezionale adottare provvedimenti, che eccedono le suddette facoltà regolamentari, quando siano imposti da ragioni gravi e urgenti di ordine pubblico o di sicurezza o di sanità pubblica.

Tali provvedimenti sono presi con decreto motivato, previa autorizzazione del ministro delle colonie e, in caso di assoluta urgenza, anche senza tale autorizzazione, salva, però, la immediata loro comunicazione al ministro. Contro di essi non è ammesso alcun gravame amministrativo o giudiziario.

Il ministro delle colonie ha sempre la facoltà,

sentito il Consiglio superiore coloniale, di annullare i regolamenti, i decreti e le ordinanze emanate dai Governatori.

(Approvato).

Art. 14.

Le leggi, i decreti e i regolamenti, che debbono aver vigore in Tripolitania e Cirenaica, ad eccezione di quelli contemplati dal precedente art. 10, vi divengono obbligatori nel trentesimo giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che in essi sia altrimenti disposto.

La pubblicazione consiste nella contemporanea inserzione del testo italiano ed arabo nel *Bollettino Ufficiale* della Colonia.

Il testo ufficiale è quello in lingua italiana.

Il Governatore ha facoltà di ordinare che le disposizioni pubblicate siano anche — in tutto o in parte — rese note alle popolazioni, anche solo in determinate località, per opera di pubblici banditori e con quegli altri mezzi di pubblicità, che risultino meglio ideonei allo scopo.

(Approvato).

DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

Art. 15.

Le Colonie della Tripolitania e della Cirenaica sono dotate di personalità giuridica e ne godono nei limiti e secondo le norme stabilite dalla presente legge e dai vari ordinamenti speciali.

Il Governatore rappresenta la Colonia.

(Approvato).

Art. 16.

Sono devolute per intero al bilancio di ciascuna Colonia e di essa costituiscono le entrate proprie:

- a) i proventi delle imposte e delle tasse;
- b) i redditi derivanti dalle concessioni di qualsiasi specie nonchè il ricavato dalla alienazione dei beni che costituiscono il demanio della Colonia;
- c) gli introiti per vendite di materiali e gli altri proventi vari di carattere locale;

d) tutte le altre entrate che la Colonia abbia diritto di riscuotere.

(Approvato).

Art. 17.

Con decreto Reale, emanato a norma del precedente art. 11, sono stabilite le imposte e le tasse; indicati i tributi di carattere locale che il Governatore ha facoltà d'imporre, e stabiliti i limiti per tali imposizioni.

Le imposte e le tasse, di qualunque natura esse siano, dovranno indistintamente affluire ai bilanci coloniali, in quanto colpiscano persone o enti, per le attività personali o patrimoniali che essi svolgono nelle Colonie.

Resta, però, esclusa qualunque devoluzione ai bilanci coloniali delle entrate rappresentate da ritenute dirette che la finanza può fare, a mente delle norme in vigore, su determinati pagamenti disposti a favore di persone od enti residenti in Colonia.

(Approvato).

Art. 18.

Le spese per la Tripolitania e la Cirenaica si dividono in spese a carico del bilancio dello Stato, ed in spese a carico dei bilanci delle Colonie.

Sono a carico del bilancio dello Stato, salva la eventuale compartecipazione prevista dal successivo art. 20, le spese inerenti all'organizzazione e all'impiego delle forze militari terrestri, marittime ed aeree.

Sono a carico dei bilanci delle Colonie tutte le altre spese, comprese quelle per i carabinieri Reali e per i Corpi di polizia, anche se inquadrati con elementi militari.

(Approvato).

Art. 19.

Quando le condizioni finanziarie della Colonia lo richiedano, è concesso, con legge speciale, un contributo a carico dello Stato nella misura che risulterà necessaria per i bisogni della Colonia stessa.

Per la determinazione di tale contributo non si tiene conto delle spese straordinarie, indicate al successivo art. 22, salvo quanto dispone il secondo comma del n. 2 di tale articolo.

(Approvato).

Art. 20.

Qualora le entrate proprie della Colonia superino le spese ad essa afferenti a norma del precedente art. 18, la risultante eccedenza attiva dovrà essere iscritta nel bilancio di previsione a titolo di compartecipazione alle spese militari a carico dello Stato. Tale compartecipazione non potrà superare l'importo integrale delle spese stesse.

(Approvato).

Art. 21.

L'eventuale avanzo accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario è devoluto, per ciascuna Colonia, alla costituzione di un fondo di riserva.

Tale fondo è destinato:

a) agli scopi previsti all'articolo successivo;

b) a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti da minor gettito delle entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali.

(Approvato).

Art. 22.

Alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o per opere di pubblica utilità, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia, si provvede:

1) con prelevamenti dal fondo di riserva, indicato nell'articolo precedente;

2) con assegnazioni straordinarie di fondi da parte dello Stato da autorizzarsi con legge speciale, la quale specificherà le spese e le opere cui le assegnazioni stesse sono destinate.

Qualora per la provvista di tali fondi, lo Stato deliberi di contrarre mutui, sarà dalla legge stabilito in quale misura la Colonia debba concorrere al loro ammortamento ed al pagamento dei relativi interessi. Leggi successive possono aumentare tale concorso secondo i risultati del bilancio della Colonia.

(Approvato).

Art. 23.

Il bilancio di previsione della Colonia è formato dal Governatore ed è approvato con decreto Reale su proposta del ministro delle co-

lonie di concerto con il ministro delle finanze. Esso deve pervenire al Ministero delle colonie non più tardi del 31 marzo di ogni anno. In caso di ritardo il ministro lo forma d'ufficio sulla base del bilancio dell'esercizio precedente e degli altri elementi in suo possesso.

Il Governatore provvede alla gestione del bilancio, sotto la sua personale responsabilità e la vigilanza del ministro delle colonie, secondo le norme stabilite dall'Ordinamento amministrativo-contabile.

(Approvato).

Art. 24.

Il bilancio consuntivo è presentato dal Governatore al ministro delle colonie entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, corredato da una speciale relazione illustrativa. Esso è approvato con le stesse forme stabilite per i bilanci di previsione ed è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato con la relativa deliberazione della Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 25.

La Corte dei conti mediante una propria delegazione esercita in Colonia:

a) il riscontro preventivo e consuntivo delle spese;

b) la vigilanza sulla riscossione delle entrate;

c) la vigilanza sulle gestioni di denaro e di materia affidate agli agenti della Colonia stessa.

Presso ogni Governo è costituita una ragioneria coloniale, che provvede alla tenuta delle scritture per le entrate e per le spese al riscontro delle entrate; verifica la regolarità delle spese e della relativa contabilità, e invigila sulla gestione delle Casse e dei magazzini e sugli inventari.

(È approvato).

Art. 26.

Il ministro delle colonie ha facoltà di disporre ispezioni e verifiche presso qualsiasi ufficio o servizio delle Colonie.

Eguale facoltà spetta al ministro delle finanze, di concerto con quello delle colonie, per

tutti quegli uffici che abbiano gestione finanziaria od attribuzioni contabili.

Una ispezione generale amministrativa e contabile sarà disposta almeno ad ogni triennio.

(Approvato).

Art. 27.

Il ministro delle colonie presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale sull'amministrazione e sull'andamento della Tripolitania e della Cirenaica.

(Approvato).

Art. 28.

Con l'ordinamento amministrativo-contabile, da emanare non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, e da approvarsi con decreto Reale, su proposta del ministro delle colonie di concerto col ministro delle finanze, sentiti il Consiglio superiore coloniale e il Consiglio dei ministri, saranno stabilite anche le norme occorrenti per l'attuazione dei precedenti articoli dal 18 al 26 incluso.

(Approvato).

DELLA CITTADINANZA ITALIANA LIBICA.

Art. 29.

Sono cittadini italiani libici:

il figlio, ovunque nato, di padre cittadino italiano libico o, nel caso questi sia ignoto, di madre cittadina italiana libica;

la donna maritata ad un cittadino italiano libico;

i nati in Tripolitania o Cirenaica, dovunque residenti, che non siano cittadini italiani metropolitani o cittadini o sudditi stranieri in conformità alle leggi italiane.

Il figlio di ignoti, trovato in Tripolitania o in Cirenaica, si presume sino a prova contraria ivi nato.

(Approvato).

Art. 30.

Tutte le persone, che hanno la loro residenza in Tripolitania o in Cirenaica e che non siano cittadini italiani metropolitani oppure citta-

dini o sudditi stranieri, si presumono avere la qualità di cittadini italiani libici.

(Approvato).

Art. 31.

Per l'esercizio dei diritti sanciti dalla presente legge è fino a che non sarà provveduto all'istituzione degli uffici di stato civile, le attestazioni necessarie a comprovare le condizioni prescritte dall'art. 29 sono rilasciate per i musulmani dai capi dei quartieri di abituale residenza (imam e muchtar) o dai capi delle cabile di appartenenza, e per gli israeliti dai rabbini delle singole comunità, con il visto del Commissario regionale.

(Approvato).

Art. 32.

I cittadini italiani libici che abbiano o trasferiscano all'estero la loro residenza non possono acquistare la qualità di cittadini o sudditi stranieri, se non ne abbiano prima avuto autorizzazione con Regio decreto.

Essi perdono la qualità così acquistata per il fatto di trovarsi nel territorio della Tripolitania o della Cirenaica, del Regno o delle altre colonie italiane.

(Approvato).

Art. 33.

Ai cittadini italiani libici può essere concessa, su loro domanda, la cittadinanza metropolitana, purchè si trovino nelle condizioni seguenti:

- 1) aver compiuto 21 anni di età;
- 2) non essere poligamo;
- 3) non essere mai stato condannato per reato implicante la perdita dei diritti politici;
- 4) aver almeno superato l'esame di promozione dalla terza classe elementare italiana.

Inoltre devono trovarsi in una almeno delle seguenti condizioni speciali:

a) aver servito con fedeltà e con onore nel Regio esercito o nella Regia marina o nella Regia aeronautica o in altro corpo militare dello Stato;

b) essere titolare di una funzione pubblica governativa o di una pensione corrisposta dallo Stato;

c) essere insignito di una decorazione o di una distinzione onorifica concessa dal Governo;

d) essere nato da un cittadino italiano libico divenuto cittadino metropolitano, quando il richiedente aveva già oltrepassato il 21° anno di età.

(Approvato).

Art. 34.

Per l'acquisto, a norma dell'articolo precedente, della cittadinanza metropolitana, da parte di cittadini italiani libici, si segue, in quanto possibile, la procedura stabilita dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, e dal relativo regolamento.

(Approvato).

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI ITALIANI LIBICI.

Art. 35.

In Tripolitania e in Cirenaica tutti indistintamente i cittadini italiani libici sono uguali dinanzi alla legge.

(Approvato).

Art. 36.

I cittadini italiani libici conservano i propri statuti personale e successorio, se di religione musulmana; e il proprio statuto personale, se di religione israelita. Essi godono inoltre dei seguenti diritti civili e politici:

1) garanzia della libertà individuale, la quale potrà essere limitata solo nei casi e con le forme stabilite dalla legge;

2) inviolabilità del domicilio, nel quale l'autorità potrà accedere soltanto in forza della legge e con le forme prescritte in armonia con le consuetudini locali;

3) inviolabilità della proprietà, salvo i casi di espropriazione per causa di pubblica utilità e previo pagamento della giusta indennità e salve le altre limitazioni stabilite nelle leggi penali e negli ordinamenti di polizia;

4) diritto a concorrere alle cariche civili e militari nelle Colonie, in base ai relativi ordinamenti che determineranno anche i necessari requisiti e le modalità di concorso;

5) esercizio professionale in Colonia, a condizione del possesso dei necessari titoli.

(Approvato).

Art. 37.

È garantito il rispetto delle religioni e delle consuetudini locali.

(Approvato).

Art. 38.

Nelle scuole, istituite a cura dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica secondo gli speciali ordinamenti che regolano la materia, non potranno essere oggetto di insegnamento ai musulmani e agli israeliti principii che siano in contrasto colla loro religione.

L'insegnamento privato è libero, ma il Governo ne esercita la vigilanza.

(Approvato).

DEI CORPI CONSULTIVI.

Art. 39.

Presso i Governi della Tripolitania e della Cirenaica sono istituiti:

- 1) un Consiglio di Governo;
- 2) una Consulta generale.

(Approvato).

DEL CONSIGLIO DI GOVERNO.

Art. 40.

Il Consiglio di Governo è presieduto dal Governatore o, per sua delegazione, dal segretario generale, ed è costituito, oltre che dal segretario generale, dal più elevato in grado dei magistrati aventi funzioni di pubblico ministero, dai direttori di governo, dal capo della ragioneria e da quattro cittadini metropolitani, due dei quali sono designati dal Consiglio generale anche fuori del proprio seno, e sono sostituiti o riconfermati ad ogni rinnovazione del Consiglio generale stesso. Gli altri due cittadini durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

I funzionari preposti ai vari servizi della Colonia, che non facciano parte del Consiglio di

Governo, possono essere chiamati a parteciparvi con voto consultivo, quando si discuta di materie attinenti alla loro competenza.

(Approvato).

Art. 41.

I membri del Consiglio di Governo sono nominati per decreto del ministro delle colonie sentito il Governatore, e non possono essere rimossi dall'ufficio che con decreto motivato, emesso nelle stesse forme.

In casi di speciale gravità, nell'attesa del decreto ministeriale di rimozione, possono essere sospesi con decreto del Governatore.

(Approvato).

Art. 42.

Il Consiglio di Governo deve essere sentito:

a) sui progetti di bilancio preventivo, proposte di variazioni nel corso dell'esercizio, conto consuntivo;

b) sui progetti di regolamenti, che debbano essere emanati dal Governatore, in applicazione del precedente art. 13;

c) sull'imposizione dei tributi di carattere locale indicati dall'art. 17;

d) in tutti gli altri casi, nei quali speciali ordinamenti ne prescrivono il parere o che il Governatore giudichi conveniente deferire all'esame del Consiglio.

Ogni qualvolta il Governatore non accolga il parere del Consiglio ne informa il ministro delle colonie.

In caso di comprovata urgenza, il Governatore può non sentire il Consiglio di Governo; ma in tal caso è tenuto ad informarlo, alla sua prima convocazione, dei provvedimenti adottati.

I verbali del Consiglio di Governo sono dal Governatore comunicati in copia al ministro delle colonie.

(Approvato).

DELLA CONSULTA GENERALE.

Art. 43.

La Consulta generale è costituita da membri nominati con decreto del ministro delle colo-

nie, su proposta del Governatore, fra i cittadini italiani metropolitani e libici.

Il numero complessivo dei membri della Consulta generale e la sua ripartizione fra i due suddetti gruppi sono stabiliti di volta in volta con lo stesso decreto.

Sono esclusi dalla nomina alla Consulta generale i funzionari, gli impiegati e gli agenti dell'amministrazione governativa.

(Approvato).

Art. 44.

I cittadini metropolitani, da nominare alla Consulta generale sono scelti fra le seguenti categorie, tenendo conto, più che della loro efficienza numerica, della loro importanza sociale ed economica:

agricoltori;

commercianti e industriali;

lavori manuali;

professionisti e altri cittadini metropolitani che abbiano speciale competenza in questioni amministrative od economiche.

(Approvato).

Art. 45.

I membri musulmani delle Consulte generali sono scelti, per le popolazioni sedentarie, fra i notabili; e, per le popolazioni nomadi e semi nomadi, fra i capi delle tribù, nominati a norma del successivo art. 54.

(Approvato).

Art. 46.

La Consulta generale è rinnovata ad ogni biennio, con facoltà di riconferma dei membri uscenti.

I membri, che nel corso del biennio si dimostrino per la loro condotta pubblica o privata indegni della carica, sono esonerati con decreto del ministro delle colonie su proposta del Governatore.

Ove nel corso del biennio si verificano vacanze per morte, dimissioni od esoneri, il mi-

nistro ha facoltà di procedere a nomine suppletive.

(Approvato).

Art. 47.

Alle sedute della Consulta generale intervengono, in rappresentanza del Governo, il segretario generale e i direttori di Governo.

Il presidente è eletto dalla Consulta generale nel proprio seno.

(Approvato).

Art. 48.

Il Governatore convoca la Consulta generale nel capoluogo della Colonia; e interviene personalmente nella prima seduta dopo la sua costituzione o rinnovazione, per immetterla nelle sue funzioni in nome di Sua Maestà il Re.

La Consulta tiene una sessione ordinaria all'anno; ma può essere sempre convocata in sessioni straordinarie.

Le sessioni sono aperte e chiuse per decreto del Governatore.

(Approvato).

Art. 49.

Le norme per la costituzione ed il funzionamento della Consulta generale saranno stabilite dall'Ordinamento politico-amministrativo.

(Approvato).

Art. 50.

La Consulta generale esamina e discute gli oggetti portati all'ordine del giorno dal Governatore; e in merito agli stessi esprime il suo parere ed avanza le proposte che ritiene opportune.

Il parere della Consulta generale dovrà sempre essere richiesto quando si tratti dei seguenti argomenti:

bilancio di previsione;

modalità di imposizione e di riscossione dei tributi di carattere locale indicati dall'art. 17;

ordinamento dello stato civile per i cittadini italiani libici.

(Approvato).

DIVISIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO
E ORGANIZZAZIONE DELLE TRIBÙ.

Art. 51.

Il territorio della Tripolitania e della Cirenaica si divide in regioni o zone, circondari o sottozone, distretti.

A capo della regione o della zona è posto un commissario regionale o un comandante di zona, che rappresentano nella regione il Governatore, provvedono al governo, all'ordine e alla sicurezza della regione, dispongono della forza pubblica e possono richiedere la forza armata, quando questa non sia già ai loro ordini.

A capo del circondario o della sottozona è posto un delegato circondariale o un comandante di sottozona; a capo del distretto un agente distrettuale.

(Approvato).

Art. 52.

I capoluoghi di regione o di zona e di circondario o sottozona, che siano centri abitati di notevole importanza, sono sedi di un Municipio.

In ogni Municipio è istituita un'amministrazione municipale, composta da un Podestà, nominato dal Governatore, assistito da una Consulta municipale.

I consultori municipali sono nominati dal Governatore in numero non inferiore a quattro e non superiore a dieci.

Per la nomina del Podestà del capoluogo della Colonia è necessario il preventivo assenso del ministro delle colonie.

(Approvato).

Art. 53.

Nelle circoscrizioni dove esista un centro urbano che per la sua limitata importanza non possa essere costituito in Municipio, il Governatore può designare due o più consultori, che assistano il capo della circoscrizione nel disimpegno delle funzioni di carattere municipale.

(Approvato).

Art. 54.

Le popolazioni nomadi o semi-nomadi della Tripolitania e della Cirenaica, secondo la tra-

dizionale loro costituzione, sono ripartite in tribù e, ove occorra, in sottotribù.

Ad ogni tribù o sottotribù è preposto rispettivamente un capo di tribù e un capo di sottotribù, designati, in ogni tribù e sottotribù, secondo le tradizionali regole della stessa, e nominati con decreto del Governatore.

(Approvato).

Art. 55.

Il capo della tribù risponde personalmente alle competenti autorità di Governo dell'ordine e della sicurezza del territorio di soggiorno e di percorso della tribù.

Esercita nell'ambito della tribù le facoltà e i poteri disciplinari consentiti dalle consuetudini riconosciute dal gruppo.

Disimpegna le altre attribuzioni che gli siano conferite dall'Ordinamento politico-amministrativo e dagli altri ordinamenti in vigore nella Colonia.

Sotto la sua diretta vigilanza e responsabilità i capi delle sottotribù esercitano nell'ambito dei loro gruppi analoghe funzioni secondo le norme sancite dagli ordinamenti.

(Approvato).

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

Art. 56.

La giustizia civile e penale è amministrata dalla magistratura ordinaria, all'infuori dei casi previsti dalla legge per la difesa dello Stato 25 novembre 1926, n. 2008, e delle materie indicate nel comma successivo.

I tribunali della Sciarra giudicano delle questioni relative allo statuto personale, al diritto di famiglia, al diritto successorio e alle pratiche religiose dei cittadini libici musulmani. Le stesse competenze, eccettuato il diritto successorio, hanno i tribunali rabbinici per i cittadini libici israeliti.

(Approvato).

Art. 57.

Le norme per l'amministrazione della giustizia, per la costituzione e il funzionamento dei tribunali civili e penali, dei tribunali scia-

raitici e dei tribunali rabbinici sono stabilite dall'ordinamento giudiziario.

Le circoscrizioni giudiziarie sono determinate con decreto Reale, su proposta del ministro delle colonie, udito il Governatore.

(Approvato).

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 58.

In tutti gli atti ufficiali e nello svolgimento delle pratiche presso i pubblici uffici possono essere usate in Tripolitania e in Cirenaica tanto la lingua italiana che quella araba.

(Approvato).

Art. 59.

Le imposte e le tasse vigenti in Colonia all'attuazione della presente legge rimangono in vigore fino a che sia diversamente disposto.

(Approvato).

Art. 60.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1927, ma è in facoltà del ministro delle colonie, con suo decreto, di sospendere, fino a non oltre il 1° luglio 1928, l'applicazione di quelle norme, che egli ritenga non immediatamente attuabili.

Con la entrata in vigore della legge saranno abrogati i Regi decreti 17 maggio 1919, numero 886, 1° giugno 1919, n. 931, 31 ottobre 1919, n. 2401, e ogni altra contraria disposizione.

(Approvato).

Art. 61.

Con decreto Reale, su proposta del ministro delle colonie, di concerto con quello delle finanze, saranno — alla prima attuazione della presente legge — portate al bilancio del Ministero delle colonie ed a quelli della Tripolitania e della Cirenaica le modificazioni occorrenti per l'applicazione dei precedenti articoli 18 e 19.

(Approvato).

Art. 62.

Le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge, oltre quelle già indicate nei precedenti articoli, saranno emanate con decreto Reale, su proposta del ministro delle colonie.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori :

Abbate, Agnelli, Albini, Amero d'Aste, Ancona, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Bellini, Berenini, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti, Bombig, Bonicelli, Bonin, Borghese, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Callaini, Campello, Cao Pinna, Casati, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cefaly, Chimienti, Ciccotti, Ciraolo, Corbino, Corradini, Credaro.

Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Pezzo, De Marinis, De Vecchi, Di Bagno, Di Frasso, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio.

Faelli, Fano, Ferraris Maggiorino.

Gallina, Giordani, Gonzaga, Grandi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Loria, Luigi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Mango, Manna, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martinò, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Mosconi.

Niccolini Pietro.

Palummo, Pansa, Pantano, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Pestalozza, Piaggio, Pincherle, Pipitone, Pironti, Pitacco, Podestà.

Raineri, Rajna, Rava, Ricci Corrado, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salvago Raggi, San Martino, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Sechi, Segrè Sartorio, Sili, Simonetta, Sirianni, Sitta, Soderini. Supino.

Thaon di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Treccani.

Valenzani, Valerio, Valvassori-Peroni, Venzi, Viganò, Vigliani, Volpi.

Zupelli.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conferimento, a titolo d'onore, del diploma di licenza al nome degli studenti degli Istituti di istruzione artistica, caduti in guerra o dopo la guerra per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria » (N. 960).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conferimento a titolo d'onore, del diploma di licenza al nome degli studenti degli Istituti d'istruzione artistica caduti in guerra o dopo la guerra per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

I Capi degli Istituti d'istruzione artistica sono autorizzati a conferire, a titolo d'onore, il diploma di licenza al nome degli studenti caduti in guerra o dopo la guerra per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria. Tale conferimento è dovuto anche alla memoria di quegli studenti che all'atto del loro sacrificio non avevano ancora compiuto il corso degli studi per il conseguimento del diploma medesimo.

Il modulo sarà fornito agli Istituti d'istruzione artistica dal Ministero della pubblica istruzione.

Per il conferimento dei diplomi non è dovuta alcuna tassa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimento relativo alla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortifrutticoli diretti all'estero » (N. 955).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimento relativo alla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortifrutticoli diretti all'estero ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 955).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per l'esportazione è autorizzato ad istituire un marchio nazionale di esportazione per la frutta, fresca e secca, gli agrumi e gli ortaggi.

(Approvato).

Art. 2.

La registrazione del marchio di cui allo articolo precedente è esente da qualsiasi tassa o diritto.

A cura dell'Istituto predetto viene provveduto alla registrazione del marchio all'estero in base alle Convenzioni internazionali vigenti in materia.

(Approvato).

Art. 3.

L'uso del marchio è facoltativo ed è riservato agli esportatori (commercianti, produttori, cooperative di produzione) che risultino iscritti alle organizzazioni sindacali dell'agricoltura e del commercio, riconosciute ai sensi

della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e che a detto uso siano espressamente autorizzati a norma dell'articolo seguente.

Gli stranieri che, per il disposto dello art. 2 del citato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130 non abbiano il periodo di residenza in Italia prescritto per l'iscrizione nelle organizzazioni sindacali, possono ugualmente essere autorizzati all'uso del marchio.

(Approvato).

Art. 4.

L'autorizzazione all'uso del marchio è data dall'Istituto nazionale per l'esportazione, che delibera sulle domande che gli pervengono senza obbligo di motivare le sue decisioni.

L'autorizzazione concessa viene pubblicata nell'albo del Consiglio provinciale dell'economia nella cui circoscrizione l'esportatore ha la propria sede.

(Approvato).

Art. 5.

L'uso effettivo del marchio da parte degli esportatori autorizzati è subordinato alle condizioni seguenti:

1° che l'esportatore continui a far parte delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 3;

2° che i prodotti rispondano ai requisiti di selezione, graduazione, uniformità, maturazione, conservazione ed altri stabiliti dalle norme speciali di cui all'art. 17;

3° che il confezionamento e l'imballaggio rispondano alle prescrizioni, forme e dimensioni stabilite dalle dette norme;

4° che il marchio sia accompagnato dal nome e sede dell'esportatore autorizzato, o dal suo marchio privato;

5° che, ove trattisi di prodotti assoggettati al controllo fitosanitario, questi siano riscontrati perfettamente sani ed immuni da parassiti animali e vegetali dal competente delegato del servizio di difesa delle piante.

Per singoli prodotti o categorie di prodotti l'applicazione del marchio, oltre che all'ammissione dell'esportatore al suo uso, può, dalle norme speciali di cui all'art. 17, subordinarsi all'esito di un controllo sulle singole partite, diretto ad accertare l'osser-

vanza delle prescrizioni di cui ai precedenti nn. 2 e 3.

Il controllo avrà luogo su richiesta dell'interessato, previa sua dichiarazione scritta che la merce da controllare è conforme alle prescrizioni.

(Approvato).

Art. 6.

Sulle domande di autorizzazione all'uso del marchio e sulla applicazione della sanzione di cui all'art. 13 della presente legge, ad eccezione di quelle contenute nell'art. 12 deliberano:

in primo grado: una Commissione presieduta dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'esportazione e composta di due rappresentanti effettivi o due supplenti della Confederazione generale fascista degli agricoltori e di due rappresentanti effettivi o due supplenti della Confederazione generale fascista dei commercianti;

in grado di appello: un Comitato dei ricorsi, presieduto dal presidente del Comitato tecnico dell'Istituto suddetto e composto dal direttore generale dell'agricoltura, del direttore generale delle dogane, di un rappresentante effettivo o uno supplente della Confederazione generale fascista dei commercianti.

I rappresentanti delle Confederazioni durano in carica un anno e possono essere riconfermati. Continuano a far parte della Commissione o del Comitato finchè non sono sostituiti.

La Commissione ed il Comitato hanno sede in Roma, presso l'Istituto nazionale per l'esportazione.

(Approvato).

Art. 7.

Il controllo sulla merce munita del marchio viene esercitato all'interno e all'estero da ispettori nominati dall'Istituto nazionale per l'esportazione, con le facoltà loro attribuite dal regolamento e dalle norme speciali.

Possono altresì essere incaricati del controllo gli addetti al servizio di ispezione fitopatologica, dipendenti dal Ministero della economia nazionale, i quali, per quanto concerne il controllo esercitato ai fini della presente

legge, riferiscono direttamente all'Istituto nazionale per l'esportazione.

(Approvato).

Art. 8.

I verbali di accertamento, redatti da chiunque abbia veste di procedere a controlli, sono considerati come atti pubblici.

Coloro che sono incaricati di fare gli accertamenti previsti dalla presente legge sono equiparati agli ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati.

(Approvato).

Art. 9.

Gli ispettori addetti, al controllo sono in particolare tenuti:

a raccogliere e a rimettere all'Istituto nazionale per l'esportazione, previa inchiesta, i reclami presentati dai ricevitori esteri sulla regolarità dell'uso del marchio nazionale italiano;

ad assistere, se richiesti, gli esportatori ammessi all'uso del marchio, in tutti i casi di controversia sulla qualità della merce esportata, quando questa risulti rispondente ai requisiti prescritti per detto uso.

(Approvato).

Art. 10.

L'Istituto nazionale per l'esportazione comunica al Ministero delle finanze (Direzione Generale delle Dogane) e a quelle delle comunicazioni (Direzione generale delle ferrovie) l'elenco degli esportatori autorizzati all'uso del marchio nazionale e le variazioni apportate a tale elenco.

Le autorità ferroviarie e doganali debbano rifiutare il trasporto e rispettivamente l'esportazione dei prodotti ortifrutticoli destinati all'estero che risultino indebitamente coperti dal marchio, perchè spediti da chi all'uso di questo non è autorizzato.

La spedizione da parte di chi non è autorizzato, di prodotti coperti di marchio da un esportatore autorizzato, deve essere accompagnata dalla fattura d'origine rilasciata da quest'ultimo.

(Approvato).

Art. 11.

Per le spese derivanti all'Istituto nazionale per l'esportazione dall'applicazione della presente legge, è stabilito, a favore dell'Istituto medesimo, un diritto di lire 0,20 al quintale sull'esportazione dei prodotti di cui all'art. 1, trattisi o no di merce coperta dal marchio nazionale.

La percezione di tale diritto viene effettuata a cura del Ministero delle finanze, contemporaneamente a quella del diritto di statistica.

Le eventuali eccedenze in confronto al fabbisogno di spesa ed i provvedimenti delle penalità di cui all'art. 13, devono, dall'Istituto predetto, destinarsi all'organizzazione di servizi informativi speciali a favore della esportazione ortifrutticola nazionale ed allo svolgimento di iniziativa tendenti al miglioramento delle produzioni ortifrutticole italiane, in conformità delle esigenze del traffico di esportazione. Le iniziative da considerarsi a questo scopo devono essere determinate e svolte secondo direttive ed accordi da definirsi con il Ministero dell'economia nazionale.

(Approvato).

Art. 12.

Chiunque fa uso non autorizzato del marchio nazionale istituito con la presente legge, ovvero concorre in detto uso, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire duemila.

Chiunque contraffà o altera il suindicato marchio, ovvero ne faccia uso, ancorchè contraffatto o alterato da altri, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa sino a lire cinquemila.

(Approvato).

Art. 13.

Agli esportatori ammessi all'uso del marchio, che non adempiono alle norme che lo regolano e che, nel caso contemplato dal penultimo capoverso dell'art. 5 sottopongano a visita merce non conforme alle prescrizioni si applica:

- 1° il richiamo;
- 2° la sospensione temporanea dall'uso del marchio, per non più di sei mesi;
- 3° la revoca dell'autorizzazione;

Oltre al provvedimento di sospensione e di revoca il contravventore può essere condannato alla pena pecuniaria da lire cinquecento a diecimila.

In caso di sospensione, il mancato pagamento della pena pecuniaria entro il termine stabilito, importa di diritto la revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio, fermo restando nell'Istituto il diritto a percepire la pena pecuniaria.

I provvedimenti di sospensione e di revoca della concessione saranno pubblicati, a spese del contravventore, sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul foglio degli annunci e nell'albo del Consiglio provinciale dell'economia della circoscrizione in cui l'esportatore ha la propria sede.

I ricorsi al comitato di cui all'art. 6 non hanno effetto sospensivo, ma il presidente del Comitato può, su istanza del ricorrente disporre la sospensione.

Nessuna riammissione può essere consentita prima del decorso di un biennio dal provvedimento di revoca.

(Approvato).

Art. 14.

La competenza a conoscere dei reati previsti nell'art. 12 spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, e nei relativi procedimenti penali, l'Istituto nazionale per l'esportazione può costituirsi parte civile.

Nei giudizi civili, la competenza a decidere spetta, in ogni caso, all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'Istituto.

(Approvato).

Art. 15.

Qualora si manifestino speciali contingenze o necessità di difesa del buon nome del commercio italiano di esportazione dei prodotti ortifrutticoli, il ministro dell'economia nazionale sentito l'Istituto Nazionale per l'esportazione può con suo decreto:

1° vietare l'esportazione dei prodotti non muniti del marchio nazionale di cui alla presente legge;

2° stabilire che l'applicazione del marchio nazionale è, per qualsiasi prodotto ortifrutticolo, soggetto a visita preventiva della merce;

3° prescrivere l'uso di imballaggi determinati per le spedizioni di prodotti ortifrutticoli diretti all'estero, anche nei confronti di esportatori non autorizzati all'uso del marchio.

(Approvato).

Art. 16.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dell'economia nazionale, e sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione, le norme della presente legge potranno estendersi ad altre derrate alimentari destinate all'esportazione.

(Approvato).

Art. 17.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le norme necessarie per la sua esecuzione mediante regolamento da approvarsi con decreto Reale su proposta del ministro della economia nazionale, sentito il Istituto nazionale per l'esportazione.

Le modalità tecniche di applicazione della presente legge e del regolamento a singoli prodotti o gruppi di prodotti, i requisiti a cui questi devono corrispondere per essere accompagnati dal marchio nazionale, gli imballaggi e i modi del loro confezionamento, le modalità di apposizione del marchio, sono determinati da norme speciali, da approvarsi con decreto del ministro dell'economia nazionale, su proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

Analogamente deve procedersi in tutti i casi di modificazioni alle norme predette.

Le norme speciali e loro modificazioni sono soggette a pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Art. 18.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di Amministrazioni pubbliche e di altri Enti ad imprese aventi per fine l'esercizio di agenzie di viaggio di uffici di turismo » (Numero 930).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di Amministrazioni pubbliche e di altri Enti ad

imprese aventi per fine l'esercizio di agenzie di viaggio di uffici di turismo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di Amministrazioni pubbliche e di altri Enti ad imprese aventi per fine l'esercizio di Agenzie di viaggio o di uffici di turismo.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 610, che istituisce l'Ente nazionale per le industrie turistiche;

Visto il Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1430 che reca modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche e fissa le norme per la sua partecipazione ad imprese aventi per fine l'esercizio di agenzie di viaggi o di uffici di turismo;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgenza e l'assoluta necessità di autorizzare la partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri enti alle imprese suddette;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con i ministri per gli affari esteri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la partecipazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia alle imprese che abbiano per fine l'esercizio di agenzie di viaggi od uffici di turismo, previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1430.

Art. 2.

Gli impiegati delle amministrazioni dello Stato possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio sindacale delle im-

prese di cui all'articolo precedente, a sensi dell'art. 96, primo ed ultimo comma, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1331, relativo al controllo della combustione » (N. 757).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1331, relativo al controllo della combustione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, concernente il controllo sulla combustione, con la seguente modificazione:

Art. 9.

Il collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal ministro dell'economia nazionale. Due membri effettivi e uno dei supplenti sono designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria.

▲LLEGATO.

Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 23 dicembre 1888, n. 5888, ed il regolamento 7 novembre 1920, n. 1691 ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare il controllo sulla combustione ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col nostro ministro segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

CAPO I.

COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE.

Art. 1.

Fra gli utenti di apparecchi a pressione di vapore, a gas e degli apparecchi e degli impianti di combustione, è costituito un consorzio obbligatorio nazionale, con sede in Roma e sezioni regionali, avente personalità giuridica, denominato : « Associazione nazionale per il controllo della combustione ».

Detto consorzio ha il compito :

a) di provvedere, nei modi e nei limiti che saranno stabiliti col regolamento, alla applicazione delle norme che con esso saranno emanate per la costruzione, l'impianto, l'esercizio e la sorveglianza degli apparecchi e degli impianti suddetti ;

b) di diffondere la conoscenza e facilitare l'applicazione di sistemi di impianto e di esercizio tecnicamente perfezionati ;

c) di esercitare le altre funzioni che, in relazione a dette finalità siano ad esso deferite.

Art. 2.

L'associazione è retta da uno statuto, da approvarsi con decreto Reale, su proposta del ministro per l'economia nazionale sentito il Consiglio di Stato.

Fanno parte dell'Associazione tutti gli utenti indicati nell'art. 1, fatta eccezione di quelli che usino apparecchi per i quali siasi ottenuta la dichiarazione di esonero ai termini dell'articolo seguente.

L'Associazione è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 3.

Nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti dal regolamento, potrà essere concessa la dichiarazione di esonero dall'applicazione delle prescrizioni in esso stabilite:

a) per gli apparecchi a pressione, per i quali si provvede allo stesso scopo da particolari regolamenti;

b) per gli apparecchi il cui funzionamento sia riconosciuto esente da pericolo e il cui consumo sia tale da non interessare l'economia del combustibile.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai proventi della tassa di iscrizione dovuta dagli utenti;

b) dalle quote annue e dai proventi per visite, verifiche e prove eseguite dall'Associazione;

c) da altri proventi derivanti da speciali attività della Associazione;

d) da contributi, elargizioni, donazioni e sussidi di qualunque natura;

e) da beni mobili ed immobili.

Nel regolamento, saranno stabilite la misura e le modalità del pagamento dei diritti indicati nelle lettere a), b) e c) del presente articolo. Le tariffe dovranno essere approvate dal ministro per l'economia nazionale, sentito il ministro per le finanze.

Per riscuotere le tasse di iscrizione, le quote annuali e gli altri proventi indicati nelle lettere a), b) e c) del presente articolo, l'Associazione ha facoltà di procedere contro i debitori morosi con la stessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 5.

Organi dell'Associazione sono:

a) il presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato esecutivo;

d) il Consiglio tecnico;

e) il Collegio dei sindaci;

f) il Collegio dei probiviri.

Detti organi adempiono alle funzioni specificate per ciascuno di essi, nel regolamento e nello statuto.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto, per due terzi, da membri designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria e scelti fra i

consortisti al corrente con i pagamenti, e, per un terzo, da esperti nominati dal ministro per l'economia nazionale.

Il presidente ed il vice-presidente sono scelti in seno al Consiglio di amministrazione e nominati dal ministro per l'economia nazionale.

Art. 7.

In seno al Consiglio di amministrazione, sarà costituito un comitato esecutivo, composto, per due terzi, di membri scelti fra quelli designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria, e, per un terzo, di membri scelti fra gli esperti nominati dal ministro per l'economia nazionale.

Il presidente ed il vice-presidente del Consiglio sono rispettivamente presidente e vice-presidente del Comitato esecutivo.

Art. 8.

Il Consiglio tecnico è composto dei direttori tecnici delle sezioni regionali di cui all'art. 1.

Essò sarà presieduto da persona particolarmente esperta, da nominarsi dal ministro per l'economia nazionale.

Art. 9.

Il Collegio dei sindacati è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Due membri effettivi ed uno dei supplenti sono eletti dai consortisti, l'altro membro effettivo ed il secondo supplente sono nominati dal ministro per l'economia nazionale.

Art. 10.

Il Collegio dei probiviri è composto di un presidente nominato dal ministro per la giustizia e gli affari di culto fra i consiglieri della Corte di appello di Roma, e di due membri, dei quali uno nominato dal ministro per l'economia nazionale ed il secondo eletto dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione.

Il Collegio decide quale amichevole compositore e senza formalità di procedura.

Art. 11.

Spetta agli agenti dell'Associazione l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria concernenti l'applicazione dei regolamenti che saranno emanati per l'esecuzione del presente decreto, nei limiti che saranno fissati con decreto del ministro per l'economia nazionale, di concerto col ministro per la giustizia e gli affari di culto.

CAPO II.

ORGANIZZAZIONE PROVVISORIA DELL'ASSOCIAZIONE.

Art. 12.

Per la costituzione e per la prima organizzazione dell'Associazione, sarà istituita una Commissione amministrativa provvisoria composta di sette membri, designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria, fra i presidenti delle attuali associazioni riconosciute fra utenti di caldaie a vapore, e nominati dal ministro per l'economia nazionale.

Tale Commissione ha il compito:

a) di proporre al ministro per l'economia nazionale lo schema di statuto dell'Associazione;

b) di iscrivere nell'Associazione gli utenti di cui all'art. 2, e di compilare i relativi ruoli;

c) di riscuotere dagli utenti, avvalendosi della procedura e dei privilegi indicati nell'art. 4, la tassa d'iscrizione che sarà provvisoriamente fissata dal ministro per l'economia nazionale;

d) di promuovere, in conformità alle norme statutarie, la costituzione degli organi amministrativi dell'Associazione;

e) di provvedere all'organizzazione provvisoria dei servizi per l'adempimento dei compiti suindicati.

Art. 13.

Con decreto del ministro per l'economia nazionale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà determinata la data di costituzione dell'Associazione.

A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del suddetto decreto, restano abrogati gli art. 27, 28, 29 e 138 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888, sulla pubblica sicurezza, ed i relativi regolamenti generali e speciali.

A tale data cessano di funzionare di diritto le associazioni regionali fra gli utenti di caldaie a vapore ed i periti di cui agli art. 44 e seguenti del regolamento 7 novembre 1920, n. 1691.

Le associazioni suindicate saranno poste in liquidazione, con decreto del ministro per l'economia nazionale, che fisserà il termine per il compimento di tale liquidazione. Questa avrà luogo secondo le norme statutarie, o, in difetto, secondo le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Ove la liquidazione non sia compiuta entro il termine fissato dal ministro per l'economia nazionale, questi provvederà alla nomina di un liquidatore, il quale procederà alla liquidazione stessa in base alle norme che saranno stabilite, a deroga degli statuti e delle deliberazioni dell'assemblea, dal ministro medesimo.

Art. 14.

Con decreto del ministro per l'economia nazionale, sarà regolata l'assunzione, da parte dell'Associazione, di agenti tecnici da scegliersi fra i direttori

e gli agenti tecnici delle attuali associazioni fra gli utenti di caldaie a vapore e i periti di cui agli art. 44 e seguenti del regolamento 7 novembre 1920, n. 1691, che abbiano i requisiti fisici e tecnici necessari.

CAPO III.

NORME CONCERNENTI LA CESSIONE, LA SOSTITUZIONE E L'IMPIANTO DEGLI APPARECCHI PER LA COMBUSTIONE, DEI GENERATORI DI VAPORE E DEI MOTORI TERMICI.

Art. 15.

La cessione, a qualunque titolo, di apparecchi per la combustione, di generatori di vapore e di motori termici, già usati, al fine di impiantarli ed esercirli nuovamente, è subordinata al giudizio insindacabile del Consiglio tecnico di cui all'art. 8.

Ove si tratti di apparecchi o motori che non rispondano alle moderne condizioni tecniche di rendimento, la cessione potrà essere fatta soltanto per utilizzazione come rottame. È fatta eccezione per i generatori di vapore destinati al riscaldamento.

Art. 16.

Coloro che adoperano apparecchi per la combustione, generatori di vapore o motori termici per impianti fissi hanno l'obbligo di sostituire, entro il periodo massimo di 10 anni, tutti gli apparecchi, generatori e motori, che, a giudizio del Consiglio tecnico, e tenuto conto delle ore annue probabili di funzionamento, abbiano un rendimento inferiore al 15 per cento a quello degli apparecchi, generatori e motori più moderni che siano in esercizio alla entrata in vigore del presente decreto o che siano posti in esercizio successivamente.

La stessa prescrizione vale per i generatori o motori usati per la marina mercantile. Per essi tuttavia si dovrà tener conto, caso per caso, delle condizioni e prestazioni delle navi, a giudizio di un Comitato speciale, del quale faranno parte due membri del Consiglio predetto e tre esperti in materia di motori per propulsione navale, nominati dal ministro per le comunicazioni.

Un'apposita Commissione, nominata dal ministro per le comunicazioni, esaminerà quali disposizioni tecniche potranno essere adottate perchè sia migliorato il rendimento delle locomotive a vapore in funzione, e perchè in quelle di nuova costruzione, tenuta presente la prestazione e le esigenze della pratica di esercizio, il consumo di carbone sia minimo e sia possibile l'utilizzazione totale o parziale delle qualità migliori di combustibili nazionali.

Art. 17.

Entro lo stesso periodo di tempo di dieci anni:

a) dovranno essere sostituiti tutti gli apparecchi che per qualsiasi scopo utilizzino o trasformino combustibili, qualora il rendimento termico ed economico sia, a giudizio del Consiglio tecnico, inferiore del 15 per cento a quello degli apparecchi più perfezionati, il cui funzionamento sia già sanzionato dalla pratica, tenuto conto della utilizzazione dei sottoprodotti;

b) agli impianti che utilizzino combustibili, compresi quelli per produzione di energia elettrica che non siano di riserva, dovranno essere sostituiti altri che utilizzano per lo stesso scopo energia generata in impianti idro-elettrici, qualora tale sostituzione sia tecnicamente ed economicamente conveniente;

c) il sistema di distillazione delle legna a mezzo delle carbonaie dovrà gradualmente cessare per essere sostituito con i sistemi moderni, ambulanti o fissi, che raccolgono tutti i sottoprodotti.

Il Demanio forestale è autorizzato ad impiegare gli apparecchi predetti per la produzione diretta del carbone di legna nelle proprie foreste.

Art. 18.

Tutti i nuovi impianti per la utilizzazione o trasformazione di combustibili, o di generatori di vapore, o di motori termici atti a produrre potenza motrice per generazione di energia elettrica o per propulsione navale, dovranno soddisfare alle condizioni di rendimento più economico e migliori in relazione del progresso già sanzionato dalla pratica all'epoca dell'ordinazione.

Il Consiglio tecnico della Associazione nazionale per il controllo della combustione o rispettivamente il Comitato di cui all'art. 16, comma secondo, verificheranno se queste condizioni siano soddisfatte prima di concedere l'autorizzazione per l'impianto.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 19.

Chiunque contravviene alle disposizioni contenute nei primi due capi del presente decreto ed a quelle relative del regolamento è punito con l'ammenda da lire 10 a lire 2000 e con l'arresto fino ad un mese.

Nei casi di maggiore gravità ed in quelli di recidiva, l'ammenda e l'arresto possono essere applicati cumulativamente, ed in ogni caso senza pregiudizio delle sanzioni civili e penali in caso d'infortunio.

Il regolamento potrà stabilire i casi di contravvenzione per i quali sarà vietata l'applicazione della condanna condizionale.

L'ufficiale di polizia giudiziaria, che accerta la contravvenzione, può procedere al sequestro dell'apparecchio.

Nelle contravvenzioni di lieve entità, ed ove non si tratti di recidiva, il ministro per l'economia nazionale, su domanda irrevocabile sottoscritta dal contravventore e presentata prima che il giudice pronunci definitivamente, ha facoltà di conciliare la contravvenzione stessa in via amministrativa, prescrivendo il pagamento di una somma fra il massimo ed il minimo di quella prevista nel primo comma del presente articolo.

La domanda per componimento amichevole interrompe il corso dell'azione penale. Resta però fermo il provvedimento del sequestro, finò al pagamento dell'ammenda.

La decisione del ministro estingue l'azione penale a tutti gli effetti.

Art. 20.

Coloro che non ottemperano alle prescrizioni contenute nel capo III del presente decreto ed in quelle relative del regolamento sono puniti con la multa da lire 1000 a lire 10,000.

Nei casi di maggiore gravità ed in quelli di recidiva, la multa sarà applicata nel suo massimo e ad essa sarà aggiunta la pena della detenzione da un mese ad un anno. In tali casi gli apparecchi, i generatori ed i motori indebitamente adoperati saranno sequestrati e confiscati, ed al colpevole sarà inibito di esercitare, comunque, per un periodo da sei mesi a due anni, l'industria per la quale occorre l'impiego di apparecchi del genere di quelli da lui adoperati.

Art. 21.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzione nazionale » (Numero 954).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzione nazionale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 954).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

A partire dal 1^o ottobre 1927, è fatto obbligo agli esercenti di sale cinematografiche di prima visione di:

a) proiettare, in ciascuna delle dette sale, le pellicole nazionali specificate negli articoli seguenti;

b) riservare, complessivamente, alla proiezione delle pellicole nazionali non meno della

decima parte delle giornate di spettacolo. Da tale computo, sono escluse le giornate di spettacolo comprese nel periodo decorrente dal 1° luglio al 30 settembre.

Gli obblighi suddetti sono imposti anche agli esercenti di sale dove si diano spettacoli misti.

Con decreto del ministro per l'economia nazionale, può essere fissata la percentuale delle pellicole nazionali rispetto a quelle straniere da proiettare e variato il periodo di cui al comma b) in relazione allo sviluppo della produzione italiana di pellicole cinematografiche.

(Approvato).

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto, sono considerate pellicole nazionali quelle eseguite in Italia da ditte legalmente costituite nel Regno e con personale direttivo, artistico, tecnico ed esecutivo in prevalenza italiano. Il soggetto di tali pellicole dovrà essere preferibilmente italiano od almeno ideato o ridotto per lo schermo da autori italiani.

(Approvato).

Art. 3.

Le pellicole indicate all'art. 1 debbono essere edite in data non anteriore al 1° gennaio 1926. La data di edizione di esse è determinata dal rilascio del visto di censura prescritto dal Regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

(Approvato).

Art. 4.

Salvo l'osservanza degli art. 20 e 21 del regolamento annesso al Regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, chiunque intenda produrre una pellicola nazionale deve, all'inizio della lavorazione, denunciare alla locale autorità di pubblica sicurezza le generalità e la nazionalità dei direttori, degli attori e degli operatori che la eseguono. L'autorità di pubblica sicurezza, fatti gli accertamenti che ritenesse opportuni per assicurare il concorso delle condizioni di cui all'art. 2, apporrà, a lavorazione ultimata, il proprio visto sulla denuncia.

Detta denuncia sarà restituita all'interessato, per essere presentata alla Commissione indicata nell'articolo seguente.

Contro il diniego dell'autorità di pubblica sicurezza a rilasciare il visto sulla denuncia è ammesso ricorso al ministro dell'economia nazionale che giudicherà su di esso inappellabilmente.

(Approvato).

Art. 5.

La Commissione prevista dagli articoli 9 e 12 del regolamento approvato con Regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, modificato dal Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1682, giudicherà inappellabilmente se le pellicole nazionali presentino sufficienti requisiti di dignità artistica e di buona esecuzione tecnica, ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del presente decreto.

La Commissione stessa potrà negare il nulla osta per la proiezione in pubblico delle pellicole, anche se prodotte all'estero, che non presentino sufficienti requisiti di dignità artistica così nella trama del soggetto, come nella esecuzione tecnica.

(Approvato).

Art. 6.

Alla Commissione indicata all'articolo precedente, sono aggiunti due membri che saranno designati dal ministro dell'economia nazionale.

(Approvato).

Art. 7.

La Commissione d'appello di cui all'art. 12 del regolamento annesso al Regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, sarà così composta:

a) di due capi di divisione addetti alla direzione generale della pubblica sicurezza, uno dei quali presidente;

b) di un magistrato;

c) di una madre di famiglia;

d) di due persone competenti in materia artistica letteraria e tecnica cinematografica designate dal ministro dell'economia nazionale;

e) di un pubblicista.

(Approvato).

Art. 8.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli art. 1 e 2 è demandata ai prefetti i quali, in caso di inosservanza, hanno facoltà di decretare la temporanea chiusura delle sale di proiezione. Nei casi di recidiva, potranno altresì revocare la licenza, ai sensi dell'art. 28 del regolamento approvato con Regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

(Approvato).

Art. 9.

Il ministro dell'economia nazionale è autorizzato a fissare le norme atte a definire i rapporti tra produttori di pellicole ed esercenti di sale cinematografiche in dipendenza della presente legge, nonchè ad emanare tutte le disposizioni che fossero richieste per la sua applicazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto Centrale di Statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni comuni del Regno » (N. 1004).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto Centrale di Statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni comuni del Regno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto centrale di statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni comuni del Regno.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, sul riordinamento del servizio statistico ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di disciplinare la formazione degli indici del costo della vita, i quali vanno acquistando sempre maggiore importanza nell'economia della Nazione ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro, segretario di Stato, di concerto con il ministro per l'interno, con il ministro per l'economia nazionale con il ministro per le corporazioni ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

L'Istituto centrale di statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in tutti i comuni con più di 100,000 abitanti ed in altri, preferibilmente scelti tra i capoluoghi di provincia, o tra quelli con più di 50,000 abitanti, che abbiano uffici di statistica idonei.

Nulla è innovato, anche per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento di detti uffici, al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 2.

Spetta all'Istituto centrale di statistica, inteso il Ministero dell'economia nazionale e quello delle corporazioni, di determinare la quantità e la qualità delle derrate e delle merci e servizi da prendere in esame per il calcolo degli indici e di diramare le istruzioni, affinchè a raccolta dei dati avvenga con uniformità di criteri e con rigore di metodo.

Art. 3.

Le rilevazioni dei dati e le elaborazioni sono affidate ai comuni. L'Istituto centrale di statistica promuoverà i provvedimenti opportuni per la organizzazione dei servizi di statistica locale e per la vigilanza sulla esecuzione dei lavori concernenti il calcolo degli indici.

All'uopo potrà anche valersi del concorso della Confederazione generale degli enti autarchici.

Nessuna Amministrazione pubblica, Ente parastatale, organizzazione sindacale, Ente privato comunque soggetto a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato, all'infuori dei comuni incaricati dall'Istituto centrale di statistica, può pubblicare indici del costo della vita, ancorchè abbia provveduto in passato a tali elaborazioni.

Art. 4.

Presso i comuni incaricati di calcolare gli indici del costo della vita saranno costituite apposite Commissioni, sotto la presidenza del podestà o di un suo delegato, composte da un ispettore del lavoro, dal capo dell'Ufficio di statistica della Camera di commercio, da rappresentanti delle Federazioni dei datori di lavoro in numero non superiore a tre, e da altrettanti rappresentanti delle Federazioni dei sindacati dei lavoratori.

Il capo dell'Ufficio di statistica del comune interviene come relatore con voto deliberativo.

Nessuna indennità o rimborso di spese di qualsiasi natura è dovuta dal comune ai componenti la Commissione.

Spetta all'Istituto centrale di statistica, di concerto col Ministero della economia nazionale e con quello delle corporazioni, di stabilire per ciascuna località quali associazioni di datori di lavoro e di lavoratori debbano provvedere alla designazione dei rappresentanti.

Art. 5.

La Commissione ha il compito di controllare i prezzi rilevati dagli uffici e la elaborazione dei dati, applicando le disposizioni dettate dall'Istituto centrale di statistica inizialmente e in prosieguo di tempo.

La Commissione non può variare i criteri di carattere metodologico fissati dall'Istituto centrale di statistica.

Contro le decisioni delle Commissioni comunali relative alla formazione degli indici, è ammesso il ricorso all'Istituto centrale di statistica, il quale costituirà all'uopo una commissione presieduta dal suo presidente, con facoltà di farsi rappresentare, e formata dal direttore generale dello stesso Istituto e dal direttore generale del lavoro.

Art. 6.

Gli indici saranno calcolati prendendo per base i prezzi del mese che sarà indicato dall'Istituto centrale di statistica.

Dopo trascorsi cinque mesi da quello per il quale saranno calcolati i numeri indici non potranno essere proseguite le serie dei numeri indici attualmente calcolati dai comuni, Camere di commercio, altri uffici pubblici, Enti parastatali o Enti privati comunque sottoposti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.

L'Istituto centrale di statistica può autorizzare alcuni comuni a calcolare in prosecuzione di una delle vecchie serie i risultati dipendenti dall'applicazione degli indici della nuova serie.

I comuni autorizzati a calcolare gli indici del costo della vita possono anche pubblicarli. Eguale facoltà è concessa alla Confederazione generale degli Enti autarchici.

Nessuna limitazione è posta alla riproduzione degli indici.

Art. 7.

È fatto obbligo agli esercenti e a tutti coloro che verranno richiesti di notizie per la raccolta dei dati occorrenti per la formazione degli indici di corrispondere alle domande.

In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate ed incomplete, si applicheranno le disposizioni prevedute nell'art. 10 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Art. 8.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Primo ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, riflettente aumento del contributo annuo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani, nonchè del contributo annuo governativo, a favore dell'Opera Pia Nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani, in Perugia (Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani) » (N. 920).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927,

n. 331, riflettente aumento del contributo annuo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani, nonchè del contributo annuo governativo, a favore dell'Opera Pia Nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani, in Perugia (Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, riflettente aumento del contributo annuo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani, nonchè del contributo annuo governativo, a favore dell'Opera Pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani, in Perugia (Collegio Convitto per gli orfani dei sanitari italiani).

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Vedute le leggi 2 luglio 1911, n. 725 e 4 ottobre 1920, n. 1476 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, nell'intento di assicurare il normale funzionamento dell'Opera Pia Nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani, in Perugia (Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani), di elevare la misura del contributo annuo obbligatorio dei sanitari, nonchè il sussidio annuo governativo stabiliti dalla citata legge 4 ottobre 1920, n. 1476, a favore dell'Istituto predetto ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Dal 1º gennaio 1927 il contributo annuo obbligatorio stabilito dalla legge 4 ottobre 1920, n. 1476, a favore dell'Opera Pia Nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani), è elevato da lire ventiquattro a lire sessanta.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1927-1928 il contributo governativo stabilito con la citata legge 4 ottobre 1920, n. 1476, a favore del predetto Istituto è elevato da lire ventimila a lire cinquantamila.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato, a Roma, addì 3 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

PRESIDENTE. È aperta la discussione.
Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica » (N. 972).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 972).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

TITOLO I.

Delle condizioni necessarie per la nomina ad ufficiale e per l'avanzamento.

CAPO I.

NORME GENERALI.

Art. 1.

Nessun cittadino italiano può conseguire la nomina ad ufficiale se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempiere le funzioni del grado che dovrebbe rivestire e se non possiede in modo spiccato i necessari requisiti morali, fisici, intellettuali e di cultura generale e professionale.

(Approvato).

Art. 2.

Nessun ufficiale può conseguire avanzamento se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempiere le funzioni del grado su-

periore per qualità fisiche, intellettuali, per cultura generale, per carattere e condotta, e se non possiede la cognizione completa sia teorica che pratica dei particolari del servizio della propria arma o corpo e categoria.

I requisiti di cui sopra sono necessari in misura sempre più elevata ed in relazione alle funzioni connesse al nuovo grado di mano in mano che l'ufficiale progredisce ai successivi gradi della gerarchia militare. Pertanto il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

(Approvato).

Art. 3.

Agli effetti dell'avanzamento gli ufficiali in servizio permanente della Regia aeronautica sono iscritti in ruoli o categorie come appresso:

Arma aeronautica.

1° Ruolo combattente	} per il ruolo specializzato.
2° Categoria motoristi	
3° » montatori	
4° » armieri-artefieri	
5° » fotografi	
6° » automobilisti	
7° » Governo	

Corpo del Genio aeronautico.

1° Ruolo ingegneri	} per il ruolo specializzato.
2° Categoria radio-elettrici	
3° » radio-aerologi	
4° » assistenti tecnici	

Corpo di Commissariato militare.

1° Ruolo di commissariato;
2° Ruolo di amministrazione.

(Approvato).

Art. 4.

Gli ufficiali del ruolo combattente dell'arma aeronautica, pur rimanendo iscritti in un medesimo ruolo, si suddividono nelle seguenti tre categorie, a seconda del brevetto aeronautico posseduto e della loro idoneità psicofisiologica:

1ª categoria ufficiali piloti di aeroplano e di idrovolante;

2ª categoria ufficiali di bordo e piloti di dirigibile;

3ª categoria ufficiali di aeroporto.

Analogamente gli ufficiali del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico sono suddivisi nelle categorie seguenti:

1ª categoria ufficiali ingegneri aeronautici;

2ª categoria ufficiali ingegneri edili;

3ª categoria ufficiali ingegneri radio-elettricisti;

4ª categoria ufficiali ingegneri di armamento.

Non sono ammessi passaggi da uno ad altro ruolo e da una ad altra categoria se non nei casi previsti dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

È ammesso, sia a domanda che d'autorità, in relazione alle esigenze di servizio e previo il conseguimento del brevetto relativo, il passaggio dalla categoria degli ufficiali di bordo o piloti di dirigibile a quella degli ufficiali piloti di aeroplano e di idrovolante e viceversa. È pure ammesso il passaggio da una categoria all'altra degli ufficiali del ruolo ingegneri che ne posseggono i requisiti.

Gli ufficiali sono pertanto tenuti, occorrendo, a seguire i corsi di specializzazione ed a compiere i periodi di pratica che venissero prescritti per conseguire i titoli necessari per il passaggio di categoria.

Le assegnazioni ed i passaggi di categoria sono disposti con decreto ministeriale.

(Approvato).

TITOLO II.

Della nomina ad ufficiale in servizio permanente.

CAPO I.

NORME GENERALI.

Art. 6.

La carriera di ufficiale in servizio permanente si inizia:

1º col grado di sottotenente nell'arma aeronautica;

2º col grado di tenente per il ruolo ingegneri e col grado di sottotenente per il ruolo specializzato nel Corpo del genio aeronautico;

3º col grado di tenente per il ruolo di commissariato e col grado di sottotenente per il ruolo di amministrazione nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica.

(Approvato).

Art. 7.

Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente sono necessarie le seguenti condizioni, oltre quelle prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica:

1º non aver superato il 28º anno di età per la nomina a sottotenente nel ruolo combattente dell'arma aeronautica. Tale limite è esteso a 32 anni per la nomina a sottotenente dei sottufficiali piloti;

2º non aver superato il 30º anno di età per la nomina a tenente nel Corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri) e nel Corpo di commissariato militare della Regia aeronautica (ruolo di commissariato);

3º non aver superato il 45º anno di età per la nomina dei sottufficiali a sottotenente dell'arma aeronautica (ruolo specializzato), nel Corpo del genio aeronautico (ruolo specializzato) e nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di amministrazione).

(Approvato).

CAPO II.

NORME SPECIALI.

§ 1. — *Arma aeronautica-ruolo combattente.*

Art. 8.

I sottotenenti in servizio permanente del ruolo combattente dell'arma aeronautica sono tratti:

1° dagli allievi delle scuole destinate al reclutamento degli ufficiali, i quali abbiano compiuto con esito favorevole l'ultimo anno di corso delle scuole stesse ed abbiano conseguito il brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante, od il brevetto di ufficiale di bordo o pilota di dirigibile;

2° dagli ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica, celibi o vedovi senza prole, provvisti di uno dei brevetti di cui al precedente numero, i quali, previo concorso per titoli, o per titoli ed esami, abbiano compiuto con esito favorevole un corso di integrazione presso le scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;

3° dai sottufficiali piloti, con anzianità da sottufficiale di almeno tre anni, celibi o vedovi senza prole, i quali, previo concorso per titoli, o per titoli ed esami, abbiano compiuto con esito favorevole un corso di integrazione presso le scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente.

(Approvato).

Art. 9.

Gli ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica, di cui al numero 2 del precedente articolo, per poter prendere parte al concorso per l'ammissione al corso di integrazione dovranno essere o in servizio temporaneo nella Regia aeronautica o in servizio di volo presso società civili esercenti scuole di pilotaggio o linee di navigazione aerea od aver compiuto nel biennio antecedente il prescritto periodo di allenamento.

Gli ufficiali subalterni di complemento ed i sottufficiali piloti che siano provvisti del diploma di maturità (classica o scientifica)

o di titolo di studio equipollente, sono dispensati dal sostenere gli esami di concorso per l'ammissione al corso di integrazione ed avranno la precedenza sugli altri. Il Ministero nei bandi di concorso stabilirà le norme di graduatoria nella eventualità che il numero dei concorrenti aventi titolo alla dispensa dagli esami superi quello dei posti messi a concorso.

(Approvato).

Art. 10.

Gli ufficiali di complemento sono ammessi al corso di integrazione col grado di sottotenente. Quelli pertanto che rivestono il grado di tenente di complemento dovranno rinunciare a tale grado, salvo il diritto di essere reintegrati nel grado stesso e con la medesima anzianità, qualora cessino di appartenere al corso per deficienza negli studi o per altre cause, ovvero non ne superino gli esami finali.

I sottufficiali sono ammessi al corso di integrazione col loro grado ma potranno, se idonei, concorrere all'avanzamento insieme con tutti gli altri sottufficiali della loro categoria.

Al termine del corso di integrazione gli idonei tanto se ufficiali di complemento quanto se sottufficiali saranno classificati in una unica graduatoria di merito. A parità di merito avrà la precedenza il più anziano di età.

(Approvato).

Art. 11.

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente in servizio permanente decorre dalla data del decreto di nomina, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

Per gli allievi dei corsi regolari delle scuole di reclutamento l'anzianità decorre dalla data di nomina ad *aspirante*, conferita a norma degli ordinamenti delle scuole di reclutamento.

Però per gli *aspiranti* che alla fine dell'ultimo anno di corso della scuola dovessero sostenere esami di riparazione, l'anzianità da sottotenente sarà diminuita del periodo di tempo intercorso tra la chiusura di una sessione e l'altra di esame.

Fermo il disposto del precedente capoverso, e salvo il caso di infermità provenienti dal servizio o di forza maggiore, per gli aspiranti che, pur dichiarati idonei nell'una o nell'altra sessione di esami, non potessero essere nominati sottotenenti per non aver conseguito il prescritto brevetto aeronautico, l'anzianità da sottotenente sarà diminuita di un periodo di tempo eguale a quello intercedente fra la data del conseguimento del brevetto aeronautico e quella della chiusura della sessione di esami immediatamente precedente.

Gli allievi dei corsi regolari e dei corsi di integrazione i quali, per infermità provenienti da cause di servizio, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali nella prima o nella seconda sessione potranno essere ammessi eccezionalmente ad una terza sessione straordinaria, e, ove superino tutti gli esami, saranno considerati, per la determinazione della loro anzianità assoluta e relativa, come promossi nella prima o seconda sessione, secondo il numero delle volte in cui abbiano sostenuto o ripetuto le prove di esame.

(Approvato).

Art. 12.

L'anzianità relativa è stabilita in conformità del risultato degli esami al termine del corso regolare o del corso di integrazione.

Quando con una stessa anzianità assoluta siano nominati sottotenenti in servizio permanente allievi del corso regolare ed allievi del corso di integrazione, essi saranno intercalati in ruolo, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami, alternando due allievi del corso regolare ed un allievo del corso di integrazione.

(Approvato).

Art. 13.

I sottotenenti di nuova nomina vengono assegnati alla categoria degli ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante od a quella degli ufficiali di bordo o piloti di dirigibile secondo il brevetto aeronautico conseguito.

(Approvato).

§ 2. — Arma aeronautica. Categoria ufficiali di aeroporto.

Art. 14.

Alla categoria di ufficiali di aeroporto sono definitivamente assegnati gli ufficiali delle categorie piloti di aeroplano o di idrovolante e ufficiali di bordo o piloti di dirigibile, i quali siano divenuti fisicamente in modo permanente inabili al servizio di volo, e che siano giudicati, dalle autorità competenti ad emettere i giudizi d'avanzamento, idonei a ben disimpegnare le funzioni inerenti al servizio degli aeroporti.

(Approvato).

§ 3. — Arma aeronautica. Ruolo specializzato.

Art. 15.

I sottotenenti in servizio permanente del ruolo specializzato dell'arma aeronautica sono tratti, in base a concorso per titoli, o per titoli e per esami, dai marescialli delle corrispondenti categorie.

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorre dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.

(Approvato).

§ 4. — Corpo del genio aeronautico. Ruolo ingegneri.

Art. 16.

I tenenti in servizio permanente del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico sono tratti, per pubblico concorso per titoli e per esami, dai cittadini italiani laureati in ingegneria (civile, industriale, navale ed aeronautica), nonché dai tenenti di artiglieria e genio che abbiano seguito con esito favorevole i corsi regolari dell'Accademia di artiglieria e genio.

L'anzianità assoluta nel grado di tenente decorre dalla data del decreto di nomina.

L'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.

(Approvato).

Art. 17.

I tenenti del genio aeronautico vengono assegnati alla categoria degli ingegneri aeronautici, edili, radio-elettricisti o di armamento secondo le necessità del servizio, i loro titoli di studio e le loro attitudini.

(Approvato).

Art. 18.

I tenenti del genio aeronautico sono obbligati a seguire i corsi di istruzione e di specializzazione ed a compiere i periodi di pratica presso enti aeronautici e ditte costruttrici, che verranno prescritti.

Gli ingegneri aeronautici, quelli radio-elettricisti e quelli di armamento per l'esercizio delle loro funzioni hanno obbligo di volo; quelli aeronautici potranno inoltre essere ammessi a frequentare i corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto aeronautico.

(Approvato).

§ 5. — *Corpo del genio aeronautico.
Ruolo specializzato.*

Art. 19.

I sottotenenti in servizio permanente del ruolo specializzato del Corpo del genio aeronautico sono tratti, in base a concorso per titoli, o per titoli e per esami, dai marescialli delle corrispondenti categorie.

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorre dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.

(Approvato).

§ 6. — *Corpo di Commissariato militare dell'aeronautica. Ruolo di Commissariato.*

Art. 20.

I tenenti in servizio permanente del ruolo di commissariato del Corpo di commissariato

militare dell'aeronautica sono tratti per pubblico concorso, per titoli e per esami, dai cittadini italiani laureati in giurisprudenza o muniti di diploma di laurea rilasciato da un Regio Istituto superiore di studi commerciali o dalla Università Bocconi.

L'anzianità assoluta nel grado di tenente decorre dalla data del decreto di nomina; l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.

(Approvato).

§ 7. — *Corpo di Commissariato militare dell'aeronautica. Ruolo di amministrazione.*

Art. 21.

I sottotenenti in servizio permanente del ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato militare dell'aeronautica sono tratti, in base a concorso per titoli, o per titoli e per esami, dai marescialli del ruolo specializzato dell'arma aeronautica (categoria governo).

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorre dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.

(Approvato).

§ 8. — *Dei concorsi.*

Art. 22.

Le modalità colle quali dovranno aver luogo i concorsi per i reclutamenti previsti dal presente capo saranno stabilite dal ministro per la aeronautica sia in modo continuativo sia di volta in volta in occasione della emanazione dei relativi bandi di concorso.

(Approvato).

Art. 23.

Potrà farsi luogo, su parere favorevole della commissione superiore di avanzamento di cui all'art. 54, a speciali nomine a sottotenente in servizio permanente per merito straordinario di subalterni di complemento e di marescialli che se ne siano resi merite-

voli per servizi aeronautici di eccezionale importanza e distinzione.

L'anzianità assoluta nel grado di sottotene-
nente decorre dalla data del decreto di nomina.

(Approvato).

TITOLO III.

Dell'avanzamento.

CAPO I.

DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Art. 24.

L'avanzamento ha luogo per arma o per
corpo, nei singoli ruoli e categorie, con pro-
mozioni successive da un grado all'altro nella
misura e con le norme fissate dalla presente
legge.

Le promozioni sono disposte con decreto
Reale.

(Approvato).

Art. 25.

L'avanzamento ha luogo :

sino al grado di generale di squadra
aerea per gli ufficiali dell'arma aeronautica
della categoria piloti di aeroplano o di idro-
volante ;

sino al grado di tenente generale del
genio per gli ufficiali del genio della categoria
ingegneri aeronautici ;

sino al grado di generale commissario
per gli ufficiali del ruolo di commissariato ;

sino al grado di colonnello per gli uffi-
ciali dell'arma aeronautica della categoria
ufficiali di bordo o piloti di dirigibile e della
categoria ufficiali di aeroporto ; e per gli
ufficiali del genio della categoria ingegneri
edili, radio-elettricisti e di armamento.

sino al grado di capitano per i ruoli spe-
cializzati dell'arma aeronautica e del genio
aeronautico e per il ruolo di amministra-
zione.

(Approvato).

Art. 26.

L'avanzamento per gli ufficiali in servizio
permanente ha luogo ad anzianità, ad anzia-
nità ed a scelta, e a scelta assoluta come
risulta dalla seguente tabella :

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

AVANZAMENTO AL GRADO DI	Arma aeronautica			
	Ufficiali della categoria piloti di aeroplano e di idrovolante	Ufficiali della categoria piloti di dirigibile e ufficiali di bordo di dirigibile	Ufficiali della categoria aeroporto	Ufficiali del ruolo specializzato
Tenente	ad anzianità	ad anzianità	ad anzianità	ad anzianità
Capitano	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità —	ad anzianità a scelta senza esame
Maggiore	ad anzianità previo esame obbligatorio fermo il disposto dell'articolo 27 a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità previo esame obbligatorio fermo il disposto dell'articolo 27 a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità previo esame obbligatorio —	— — —
Tenente colonnello	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità	—
Colonnello	ad anzianità a scelta senza esame	ad anzianità a scelta senza esame	ad anzianità —	— —
Generale di brigata aerea	a scelta assoluta	—	—	—
Generale di divisione aerea	a scelta assoluta	—	—	—
Generale di squadra aerea	a scelta assoluta	—	—	—

LEGISLATURA XXVI. — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

AVANZAMENTO AL GRADO DI	Corpo del Genio aeronautico		
	Ruolo ingegneri		Ruolo specializzato
	Categoria ingegneri aeronautici	Categoria ingegneri edili, radioelettricisti e di armamento	
Tenente	—	—	ad anzianità
Capitano	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità a scelta senza esame
Maggiore	ad anzianità previo esame obbligatorio, fermo il disposto dell'art. 27 a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità previo esame obbligatorio, fermo il disposto dell'art. 27 a scelta con esame (facoltativo)	—
Tenente colonnello	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	—
Colonnello	ad anzianità a scelta senza esame	ad anzianità a scelta senza esame	—
Generale del genio	a scelta assoluta	—	—
Tenente generale del genio	a scelta assoluta	—	—

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

AVANZAMENTO AL GRADO DI	Corpo di commissariato	
	Ruolo ufficiali di commissariato	Ruolo ufficiali di amministrazione
Tenente	—	ad anzianità
Capitano	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità a scelta senza esame
Maggiore	ad anzianità previo esame obbligatorio a scelta con esame (facoltativo)	—
Tenente colonnello	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	—
Colonnello	ad anzianità a scelta senza esame	—
Generale commissario	a scelta assoluta	—

N. B. — Con decreto Reale, su proposta del ministro dell'aeronautica, saranno determinate le norme ed i programmi per i singoli esami.

(Approvato).

Art. 27.

Gli ufficiali inferiori del ruolo combattente dell'arma aeronautica (categorie ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante, ufficiali di bordo o piloti di dirigibile) e quelli del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, e di massima prima della loro promozione al grado di capitano, saranno ammessi a frequentare rispettivamente un corso superiore di aeronautica ed un corso di costruzioni aeronautiche.

Quelli tra essi che non abbiano superato tutte le prove di esame non potranno progredire nella carriera oltre il grado di capitano.

(Approvato).

Art. 28.

Potrà farsi luogo, su parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, di cui all'art. 54, a speciali promozioni per merito straordinario di ufficiali di qualsiasi grado che possiedano eccezionali qualità intellettuali, militari e di coltura, così da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando e le funzioni del grado superiore, o che ne siano meritevoli per fatti aeronautici di eccezionale importanza e distinzione ovvero per servizi insigni resi allo Stato.

Tali promozioni avranno luogo con precedenza su tutti i pari grado ed indipendentemente da ogni altro requisito richiesto, purchè l'ufficiale abbia raggiunto i primi due terzi del ruolo organico in vigore del rispettivo grado.

Le proposte per le promozioni per merito straordinario sono fatte a Sua Maestà il Re con particolareggiata relazione, da parte del ministro dell'aeronautica.

(Approvato).

Art. 29.

Le promozioni a scelta ai gradi ai quali si accede con avanzamento promiscuo ad anzianità ed a scelta, potranno essere conferite nella proporzione massima seguente, considerando come avvenuta ad anzianità qualunque promozione disposta per altro titolo:

una, per ogni tre promozioni consecutive ad anzianità al grado di capitano;

una, per ogni due promozioni consecutive ad anzianità al grado di maggiore;

una, per ogni promozione ad anzianità al grado di tenente colonnello;

due, consecutive a scelta, per ogni promozione ad anzianità al grado di colonnello.

(Approvato).

Art. 30.

Gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta saranno in ciascun anno promossi in ordine di anzianità nel limite dei posti riservati alle promozioni a scelta non appena entrino nel primo sesto se tenenti, nel primo quinto se capitani, nel primo quarto se maggiori, nel primo terzo se tenenti colonnelli del ruolo organico in vigore per i rispettivi gradi, calcolandosi come unità l'eventuale frazione.

Coloro che, per mancanza di vacanze organiche, non potessero conseguire la promozione nell'anno, saranno promossi in seguito, semprechè confermati meritevoli di tale avanzamento dalle autorità competenti, in concorrenza con gli altri ufficiali che saranno dichiarati idonei all'avanzamento a scelta negli anni successivi.

Le vacanze che non potessero essere ricoperte con promozioni a scelta, per mancanza di ufficiali promovibili per tale titolo, rimarranno acquisite alle promozioni per anzianità.

Nel computo di cui al primo comma del presente articolo non si terrà conto degli ufficiali non promovibili a norma di legge.

(Approvato).

Art. 31.

Tutti i gradi di ufficiale generale sono conferiti esclusivamente agli ufficiali che dimostrino di possedere in modo eminente le qualità che si richiedono ai capi di una gerarchia che è essenzialmente gerarchia di alto comando.

Le promozioni a scelta assoluta avvengono, fra gli idonei, prescindendo da qualsiasi considerazione di anzianità.

(Approvato).

Art. 32.

Nessun ufficiale può essere promosso al grado superiore, salvo che per merito di guerra,

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

se non abbia compiuto una permanenza minima nel grado rivestito ed una permanenza minima col grado stesso presso reparti di

impiego nella misura risultante dal seguente specchio :

G R A D O	Periodo minimo di permanenza nel grado per gli ufficiali di tutte le armi corpi e ruoli della R. Aeronautica	Periodo minimo di permanenza presso i Reparti di impiego per gli ufficiali dell'Arma Aeronautica piloti di aeroplano e di idrovolante; ufficiali di bordo e piloti di dirigibile
Da sottotenente a tenente	18 mesi	—
Da tenente a capitano	3 anni	3 anni
Da capitano a maggiore	4 anni	3 anni
Da maggiore a tenente colonnello	2 anni	2 anni
Da tenente colonnello a colonnello	2 anni	—
Da colonnello a generale	2 anni	1 anno
Da uno all'altro grado di generale	1 anno	1 anno

(Approvato).

Art. 33.

Nessuno può essere promosso se non esistano vacanze organiche nel grado superiore del rispettivo ruolo, tranne che per merito di guerra e salvo il caso previsto dall'art. 34.

Costituiscono vacanze organiche agli effetti del presente articolo :

- a) la dispensa dal servizio permanente;
- b) il decesso;
- c) il collocamento in disponibilità od in aspettativa per qualunque motivo;
- d) il collocamento in ausiliaria, in congedo provvisorio, a riposo od in riforma;
- e) la perdita del grado di cui alla legge sullo stato degli ufficiali;

f) il collocamento fuori quadro nei casi previsti dalle leggi;

g) la sospensione dall'impiego quando il ministro riconosca la necessità improrogabile di occupare il posto dell'ufficiale sospeso;

h) il passaggio di categoria;

i) gli eventuali aumenti dei quadri organici.

(Approvato).

CAPO II.

NORME SPECIALI.

Art. 34.

L'ufficiale che trovasi in disponibilità, in aspettativa, sospeso dall'impiego, o sottoposto a procedimento penale od a Consiglio di disciplina non può conseguire promozione.

Però all'ufficiale, al quale durante la permanenza in aspettativa per infermità dipendenti da cause di servizio avrebbe potuto eventualmente spettare il turno di promozione, sarà, se giudicato idoneo nel primo scrutinio successivo al richiamo in servizio, assegnata all'atto della promozione la data e la sede di anzianità nel nuovo grado che gli sarebbe stata attribuita a suo tempo.

La medesima norma si applica pure quando l'ufficiale non sia stato promosso perchè sottoposto a procedimento penale od a Consiglio di disciplina, ancorchè per misura precauzionale sia stato sospeso dall'impiego, sempre quando il procedimento penale o disciplinare siasi risolto senza l'applicazione di sanzioni che investano il di lui stato.

In tal caso l'ufficiale, previo un nuovo giudizio, dev'essere promosso anche se non esistano vacanze organiche entro un termine non superiore a quattro mesi dalla data della definizione della posizione penale o disciplinare, lasciando temporaneamente vacante un posto nel quadro inferiore.

(Approvato).

CAPO III.

NORME PARTICOLARI AI SINGOLI RUOLI.

Art. 35.

L'avanzamento degli ufficiali di bordo o piloti di dirigibili, non idonei al passaggio nella categoria degli ufficiali piloti militari di aeroplano o di idrovolante, può aver luogo ad anzianità od a scelta, ma è subordinato alla condizione che esista nel grado superiore, secondo la tabella organica della propria categoria, la necessaria vacanza e che il promovendo abbia tutti i requisiti tecnico-professionali per disimpegnare le funzioni inerenti al nuovo grado.

Ma, anche verificandosi tale vacanza, la promozione ad anzianità od a scelta non potrà aver luogo se non siano stati prima promossi ad anzianità od a scelta gli ufficiali più anziani dello stesso grado, idonei allo avanzamento per il medesimo titolo, della categoria piloti di aeroplano o di idrovolante.

(Approvato).

Art. 36.

Gli ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante, i quali vengano dichiarati in modo permanente non più idonei al pilotaggio per gravi esiti di lesioni insanabili causate da incidenti di volo, potranno, rimanendo assegnati alla categoria medesima a tutti gli effetti, conseguire due sole promozioni ad anzianità — od a scelta assoluta, per quei soli gradi ai quali si accede esclusivamente per tale titolo — a partire dal grado rivestito all'atto della dichiarazione di non idoneità al pilotaggio, sempre che conservino l'idoneità al servizio di osservazione aerea, ne abbiano od ottengano il brevetto, e siano riconosciuti in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per l'avanzamento.

Detti ufficiali potranno in qualsiasi momento chiedere di essere assegnati alla categoria ufficiali di aeroporto.

(Approvato).

Art. 37.

Gli ufficiali di aeroporto non possono essere promossi se non esista nel grado superiore la necessaria vacanza secondo la tabella organica della propria categoria e se non siano stati prima promossi ad anzianità da almeno un anno gli ufficiali di pari grado e più anziani delle categorie piloti di aeroplano e di idrovolante e ufficiali di bordo o piloti di dirigibile.

(Approvato).

Art. 38.

L'ufficiale delle categorie pilota di aeroplano e di idrovolante o ufficiale di bordo e pilota di dirigibile, che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 14, non possa conseguire il trasferimento nella categoria ufficiali di aeroporto per mancanza di posti disponibili, sarà egualmente passato nella categoria anzidetta e contemporaneamente collocato in aspettativa per riduzione di quadri.

(Approvato).

Art. 39.

L'avanzamento degli ufficiali ingegneri edili radio-elettricisti e d'armamento, i quali non siano idonei al passaggio nella categoria ingegneri aeronautici, può aver luogo ad anzianità od a scelta ma è subordinato alla condizione che, secondo la tabella organica della categoria per la quale sono riconosciuti idonei, esista nel grado superiore la necessaria vacanza, e che siano stati prima promossi ad anzianità od a scelta tutti gli ufficiali ingegneri aeronautici di pari grado e più anziani idonei all'avanzamento per il medesimo titolo.

(Approvato).

Art. 40.

Per gli ufficiali delle categorie del Corpo del genio aeronautico aventi obbligo di volo, l'eventuale sopravvenuta inidoneità psicofisiologica al volo non è di ostacolo all'avanzamento, purchè gli ufficiali stessi siano riconosciuti in possesso di tutti gli altri necessari requisiti.

(Approvato).

CAPO IV.

DELL'ESCLUSIONE DEFINITIVA -
DALL'AVANZAMENTO.

Art. 41.

Sono esclusi definitivamente dall'avanzamento :

a) gli ufficiali del grado inferiore a quello di tenente colonnello (esclusi i subalterni) che per due volte, anche non consecutive ed a distanza non inferiore a 10 mesi, siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ad anzianità o che per due volte, dopo esservi stati iscritti, siano stati cancellati dal quadro di avanzamento; o che una volta siano stati dichiarati non idonei ed una volta cancellati dal quadro, in qualunque momento sia avvenuta la cancellazione;

b) gli ufficiali del grado di tenente colonnello che per una volta non siano stati iscritti ovvero cancellati dal quadro di avanzamento ad anzianità;

c) gli ufficiali del grado di colonnello e gradi superiori che per una volta siano stati dichiarati non idonei o cancellati dal quadro d'avanzamento a scelta assoluta.

Non si fa luogo ad esclusione definitiva dall'avanzamento per gli ufficiali subalterni.

Non è computabile ai fini della esclusione definitiva la non iscrizione sul quadro di avanzamento per non aver potuto l'ufficiale sostenere, per ragioni di salute debitamente accertate, le prove di esame obbligatorie.

Gli ufficiali, sino al grado di tenente colonnello compreso, esclusi definitivamente dall'avanzamento, potranno, su concorde parere favorevole delle autorità incaricate della formazione dei giudizi di avanzamento, essere tratti in servizio permanente fino a che la loro opera sarà ritenuta necessaria e comunque non oltre il raggiungimento dei limiti di età.

(Approvato).

TITOLO IV.

Dell'accertamento della idoneità alla nomina
ad ufficiale ed all'avanzamento.

CAPO I.

ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ
ALLA NOMINA AD UFFICIALE.

Art. 42.

I cittadini che aspirano a conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente debbono dimostrare, mediante la presentazione dei documenti che saranno di volta in volta richiesti dai bandi di concorso, il possesso dei requisiti all'uopo prescritti.

Il ministro potrà escludere dal concorso quegli aspiranti che, a suo giudizio, non riteneva di ammettere a far parte della Regia aeronautica.

(Approvato).

Art. 43.

La idoneità fisica è accertata mediante visita sanitaria.

La idoneità professionale risulta dall'esito favorevole dei concorsi e dagli esami finali presso le scuole di reclutamento, tanto per i corsi regolari quanto per quelli di integrazione, e, ove sia richiesto, dal possesso del brevetto aeronautico.

(Approvato).

CAPO II.

ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ
ALL'AVANZAMENTO.

Art. 44.

Il ministro dell'aeronautica ogni anno determina e fa conoscere i limiti di anzianità, entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun ruolo per poter essere iscritti nei quadri di avanzamento per l'anno successivo sia ad anzianità, sia a scelta, sia a scelta assoluta.

Quando per il sopravvenire di speciali circostanze il numero degli ufficiali iscritti sui quadri di avanzamento si dimostri insufficiente a coprire le vacanze che si prevedono, il ministro dell'aeronautica dispone analogamente per la formazione di quadri suppletivi di avanzamento per quei gradi e ruoli per i quali il provvedimento si renda necessario, a cominciare dall'ufficiale che segue immediatamente in anzianità l'ultimo ufficiale compreso nei limiti stabiliti per il quadro di avanzamento antecedente.

(Approvato).

Art. 45.

In correlazione al disposto dell'articolo precedente il ministro dell'aeronautica indice, ove siano prescritti, gli esami per l'avanzamento ad anzianità, nonchè quelli per l'avanzamento a scelta.

Agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta possono concorrere, per non più di due volte in ogni grado, gli ufficiali che siano classificati ottimi nelle ultime note compilate, siano giudicati dalle autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado meritevoli di aspirare a detto avanzamento per carattere, intelligenza, coltura, qualità militari ed aeronautiche e siano compresi nella prima metà del ruolo organico se tenenti e capitani, nei primi due terzi se maggiori.

Essi, nel termine stabilito, dovranno presentare per via gerarchica domanda di ammissione all'esame. Le autorità di cui sopra la trasmetteranno col loro giudizio al ministro, il quale deciderà in merito inappellabilmente.

(Approvato).

Art. 46.

Gli esami avranno luogo avanti a commissioni i cui componenti saranno nominati di volta in volta dal ministro dell'aeronautica.

Il risultato degli esami, come pure l'esito del corso superiore aeronautico e del corso di costruzioni aeronautiche, viene comunicato dal Ministero per via gerarchica agli interessati, e viene iscritto nelle carte personali per norma nei giudizi di avanzamento.

Il corso superiore aeronautico ed il corso di costruzioni aeronautiche possono essere

frequentati una volta sola. Sono però consentiti esami di riparazione per quelle materie nelle quali gli ufficiali siano stati riprovati.

I candidati all'avanzamento, ad anzianità od a scelta che non superino parte delle prove di esame dovranno invece, ove possano essere ammessi a successivi esami, ripetere tutte le prove degli esami stessi.

(Approvato).

Art. 47.

I capitani idonei all'avanzamento a scelta e quelli che, pur non essendo stati dichiarati idonei, abbiano tuttavia riportato negli esami l'approvazione in tutte le materie comuni previste nello stesso anno per l'avanzamento ad anzianità, sono dispensati dagli esami per la promozione ad anzianità.

I capitani ed i tenenti idonei all'avanzamento a scelta possono essere altresì dispensati dall'obbligo del corso superiore aeronautico e del corso di costruzioni aeronautiche.

(Approvato).

Art. 48.

Indipendentemente dall'obbligo dei corsi speciali di istruzione od esami stabiliti dalla presente legge per l'avanzamento a taluni gradi, il ministro, quando lo reputi opportuno, può, con sua determinazione, istituire per tutti i gradi appositi corsi di coltura teorica e pratica, i cui risultati sono comunicati per via gerarchica agli interessati ed inseriti nelle loro carte personali, dovendo costituire, anche essi, elementi per i giudizi di promovibilità.

(Approvato).

Art. 49.

Per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità a scelta ed a scelta assoluta e per il passaggio da una ad altra categoria si pronunciano successivamente un giudizio di primo grado ed un giudizio di secondo grado.

(Approvato).

Art. 50.

Il giudizio di primo grado è dato dalle autorità gerarchiche, le quali, senza riunirsi in

commissione, si pronunciano successivamente a cominciare da quella meno elevata in grado.

In base alla determinazione di cui all'articolo 44 e nell'epoca indicata, il superiore in grado, alle cui dipendenze dirette trovasi l'ufficiale da scrutinare, compila uno specchio di proposta di avanzamento nel quale, tenute presenti le di lui condizioni fisiche, le qualità intellettuali e di carattere, il modo con cui disimpegna le funzioni del proprio grado, e le prescrizioni di cui all'art. 2 della presente legge, esprime il giudizio esplicito se l'ufficiale sia idoneo, oppure non idoneo, all'avanzamento ad anzianità, a scelta ovvero a scelta assoluta a seconda dei casi, ed, eventualmente, al passaggio di categoria.

Il giudizio di non idoneità dovrà essere motivato.

(Approvato).

Art. 51.

Gli specchi di proposta di cui all'articolo precedente sono trasmessi per via gerarchica al Ministero dell'aeronautica.

Le autorità gerarchiche superiori, ognuna a sua volta, basandosi sui precedenti dell'ufficiale da giudicare, sulla conoscenza personale di esso ed anche sulle informazioni che ritenessero di dover assumere sul di lui conto, esprimono il loro giudizio esplicito sulla idoneità o non idoneità del giudicando all'avanzamento ad anzianità, a scelta ovvero a scelta assoluta a seconda dei casi, ed, eventualmente, al passaggio di categoria.

I giudizi di non idoneità dovranno essere motivati.

(Approvato).

Art. 52.

L'esito del giudizio di 1° grado risulta dal complesso dei vari giudizi espressi dal proponente e dalle autorità gerarchiche superiori.

L'ufficiale è dichiarato idoneo quando abbia a suo favore la maggioranza assoluta dei giudizi.

A parità di giudizi favorevoli e contrari, l'ufficiale è dichiarato non idoneo.

(Approvato).

Art. 53.

Qualora l'ufficiale da giudicare non dipenda direttamente da autorità aeronautiche, le autorità che dovranno concorrere alla formazione del giudizio di primo grado saranno determinate dal ministro per l'aeronautica.

(Approvato).

Art. 54.

Il giudizio di secondo grado è dato da una Commissione superiore di avanzamento, i cui membri devono riunirsi per discutere e per decidere.

La Commissione superiore di avanzamento è composta:

a) dal Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica: presidente;

b) dai comandanti di zona aerea territoriale;

c) dal tenente generale e dal generale del genio aeronautico, o dal generale commissario e dal colonnello commissario più anziano, rispettivamente se e quando si debbano giudicare ufficiali di detti corpi, e si tratti di ufficiali meno elevati in grado;

d) dal direttore generale del personale militare, purchè gli ufficiali da giudicare siano di lui meno elevati in grado.

In assenza del Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica funge da presidente l'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano.

(Approvato).

Art. 55.

Le deliberazioni della Commissione superiore di avanzamento sono valide quando siano presenti almeno due terzi dei suoi componenti trascurandosi nel computo l'eventuale frazione.

La Commissione superiore d'avanzamento delibera in base ai precedenti dell'ufficiale da giudicare, alla conoscenza personale di esso, tenendo presente il giudizio di 1° grado.

Il presidente ha facoltà di far intervenire in seno alla Commissione, senza diritto a voto, qualunque superiore del giudicando per chiarire fatti e circostanze riguardanti l'ufficiale.

La votazione per la idoneità o non idoneità

dei candidati all'avanzamento ed al passaggio di categoria in seno alla Commissione superiore avviene, dopo discussione, con voto palese.

Il candidato è dichiarato idoneo solo se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti l'ufficiale è dichiarato non idoneo.

(Approvato).

Art. 56.

La Commissione superiore d'avanzamento è chiamata anche a dare il proprio parere sulle proposte di nomina in servizio permanente o di promozione per merito straordinario. Tale parere sarà considerato favorevole solo se dato ad unanimità di voti.

(Approvato).

Art. 57.

Delle proprie deliberazioni la Commissione superiore di avanzamento redige apposito verbale, nel quale sarà per ciascun ufficiale riportato il giudizio in merito all'avanzamento ed al passaggio di categoria, specificando per i non idonei ad anzianità od a scelta assoluta il motivo della pronunziata inidoneità e per quelli non giudicati il motivo della sospensione del giudizio.

Per quei gradi nei quali l'avanzamento può aver luogo sia ad anzianità che a scelta il giudizio di non idoneità all'avanzamento a scelta non sarà motivato.

(Approvato).

Art. 58.

L'ufficiale è riconosciuto idoneo all'avanzamento od al passaggio di categoria quando risultino favorevoli i giudizi di primo e di secondo grado.

In caso di discrepanza fra i detti due giudizi, il giudizio definitivo spetta al ministro.

(Approvato).

Art. 59.

Eccetto che per l'avanzamento ai vari gradi di generale, quando per speciali circostanze qualche autorità gerarchica oppure la Commissione superiore d'avanzamento non

sia in grado di pronunciarsi per mancanza di sicuri elementi di giudizio, si esprime giudizio sospensivo. Analogo giudizio dovrà esprimersi per gli ufficiali di qualsiasi grado, i quali siano sottoposti a procedimento penale o ad inchiesta disciplinare.

In ogni caso dovrà essere chiaramente specificato il motivo della sospensione del giudizio.

Nel giudizio di primo grado l'eventuale giudizio sospensivo di una o più autorità gerarchiche sarà considerato come prevalente sugli altri solo quando esso, ove fosse stato favorevole o sfavorevole, avrebbe potuto influire sul computo complessivo dei voti, di cui all'art. 52.

(Approvato).

Art. 60.

Per gli ufficiali per i quali sia stato emesso un giudizio sospensivo, dovrà procedersi ad un nuovo accertamento della loro idoneità o meno all'avanzamento, prima della formazione di nuovi quadri, quando si preveda possa loro spettare il turno della effettiva promozione o subito dopo definita la posizione penale o disciplinare, valendosi anche dei soli elementi risultanti dalle carte personali.

(Approvato).

Art. 61.

Gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa o sospesi dall'impiego non sono scrutinati agli effetti dell'avanzamento, non potendo essi durante tale posizione conseguire la promozione.

(Approvato).

Art. 62.

Gli ufficiali che, per essersi trovati in disponibilità, in aspettativa, o sospesi dall'impiego o per altre circostanze speciali, non siano stati a suo tempo giudicati per l'avanzamento ed ai quali, per la sede di anzianità, venga a verificarsi o si sia già verificato il turno di promovibilità potranno essere scrutinati anche prima che siano compilati nuovi quadri di avanzamento e dopo il loro richiamo in servizio effettivo, dalla quale data sol-

tanto concorreranno a coprire le vacanze organiche, salvo il disposto dell'art. 34.

(Approvato).

CAPO III.

DEI QUADRI DI AVANZAMENTO E DELLE PROMOZIONI.

Art. 63.

Sulla base dei giudizi di primo e secondo grado e delle decisioni del ministro, saranno compilati i quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta seguendo l'ordine di ruolo.

I quadri di avanzamento a scelta assoluta saranno invece compilati secondo l'ordine di promovibilità, stabilito, fra gli idonei, dalla Commissione superiore di avanzamento.

Le promozioni ai vari gradi verranno effettuate, durante l'anno cui i quadri di avanzamento si riferiscono, seguendo l'ordine di iscrizione sui quadri stessi.

Nei casi previsti dagli articoli 34 e 60, la Commissione superiore, qualora trattasi dell'avanzamento ai vari gradi di generale, dovrà, dopo il giudizio di promovibilità, determinare la sede di anzianità che, a suo avviso, avrebbe potuto spettare al promovendo qualora il giudizio fosse stato tempestivamente emesso.

(Approvato).

Art. 64.

Agli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento, nonchè a quelli dichiarati non idonei o nei cui riguardi venga pronunciato giudizio sospensivo, viene data dal Ministero comunicazione dei giudizi che li riguardano e della relativa motivazione.

Il Ministero inoltre pubblicherà nei suoi atti ufficiali i nomi dei promovibili a scelta assoluta nell'ordine di cui all'art. 63.

(Approvato).

Art. 65.

Le promozioni degli ufficiali idonei allo avanzamento potranno essere effettuate con anzianità corrispondente alla data in cui si è verificata la vacanza nel grado superiore

con la proporzione di cui alla presente legge, ed in ogni caso con una anzianità non posteriore all'ultimo giorno, del trimestre solare in cui la vacanza utile alla promozione ebbe a verificarsi.

(Approvato).

CAPO IV.

DELLA CANCELLAZIONE DAI QUADRI DI AVANZAMENTO E DELLA SOSPENSIONE DELLA PROMOVIBILITÀ.

Art. 66.

Quando un ufficiale già iscritto sul quadro di avanzamento venga a perdere per motivi fisici, intellettuali, o di qualsiasi altra specie, la idoneità all'avanzamento, si procede, con le stesse modalità previste per i giudizi di avanzamento, alla di lui cancellazione dal quadro in vigore.

La proposta per tale cancellazione può essere promossa in qualunque momento dell'anno da una qualsiasi delle autorità aeronautiche, la quale segnala al superiore immediato e diretto dell'ufficiale le deficienze in esso riscontrate durante le relazioni di comando, od in altra qualsiasi occasione, invitandolo a riprenderlo in esame per l'avanzamento e notificando al Ministero la sopravvenuta circostanza.

(Approvato).

Art. 67.

Con la notificazione di cui all'articolo precedente rimane sospeso per l'ufficiale qualsiasi diritto alla eventuale promozione fino a quando la sua posizione non sia stata definita.

Nel caso che la nuova procedura iniziata si risolva in un giudizio di non idoneità all'avanzamento, l'ufficiale verrà cancellato dal relativo quadro. Nel caso invece che essa si risolva, in senso favorevole all'ufficiale, questi, ove gli spetti, sarà promosso e riprenderà nel ruolo la data e la sede di anzianità che gli sarebbe stata assegnata se la promozione non fosse rimasta sospesa.

(Approvato).

Art. 68.

Rimane sospesa l'iscrizione sul quadro d'avanzamento per l'ufficiale a carico del quale siano stati disposti regolari accertamenti di carattere sanitario, ovvero inchiesta disciplinare, che possano condurre a provvedimenti di stato. La eventuale promozione, da effettuarsi successivamente, dovrà essere sempre preceduta da un nuovo giudizio sulla idoneità all'avanzamento e, per la promozione ai vari gradi di generale, da una nuova determinazione della sede di iscrizione nel quadro d'avanzamento.

(Approvato).

TITOLO V.

Degli ufficiali in congedo.

CAPO I.

NORME GENERALI.

Art. 69.

Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutte le armi e corpi che non sono vincolati al servizio permanente e cioè:

- 1° ufficiali di complemento;
- 2° ufficiali di ausiliaria;
- 3° ufficiali in congedo provvisorio;
- 4° ufficiali di riserva.

(Approvato).

Art. 70.

Gli ufficiali di complemento, prosciolti da ogni obbligo di servizio militare per aver raggiunto i limiti di età stabiliti per il rispettivo grado o corpo, sono iscritti, a loro domanda, nei quadri onorari della Regia aeronautica e vi rimangono fino al compimento dell'età prescritta per la cessazione dall'appartenenza degli ufficiali alla categoria di riserva.

Essi, ove lo richiedano, potranno essere iscritti con il loro grado ed anzianità nella riserva.

(Approvato).

Art. 71.

Gli ufficiali in congedo della Regia aeronautica, nonchè gli appartenenti ai quadri onorari, sono iscritti in altrettanti separati ruoli di anzianità, a seconda dell'arma o corpo e categoria cui appartengono, conformemente a quanto è disposto per gli ufficiali in servizio permanente.

Al ruolo combattente dell'arma aeronautica è però aggiunta per gli ufficiali in congedo la categoria degli ufficiali osservatori dall'aeroplano e dall'idrovolante.

(Approvato).

CAPO II.

DELLA NOMINA E^o DELL'AVANZAMENTO
DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.

Art. 72.

Il criterio fondamentale di cui agli articoli 1 e 2 è applicato anche per gli ufficiali in congedo.

(Approvato).

Art. 73.

Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento, in tutti i ruoli e categorie della Regia aeronautica, oltre alle condizioni di cui all'art. 4 della legge sullo stato degli ufficiali è necessario soddisfare ad una della condizioni seguenti.

1^o aver compiuto come militare di truppa e con esito favorevole i corsi stabiliti per reparti allievi ufficiali di complemento e, quando richiesti, aver conseguito i relativi brevetti aeronautici;

2^o aver superato il secondo anno di corso della Regia accademia aeronautica e conseguito almeno il brevetto di osservatore dall'aeroplano;

3^o se sottufficiali congedati, aver prestato almeno otto anni di effettivo servizio militare e possedere il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai reparti allievi ufficiali di complemento.

Gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento non dovranno inoltre aver

superato, all'atto della nomina stessa, una età tale che non consenta ad essi una permanenza nella categoria di complemento di almeno dieci anni.

(Approvato).

Art. 74.

Gli ufficiali di complemento possono inoltre essere tratti:

a) mediante iscrizione d'ufficio, col loro grado ed anzianità, dagli ufficiali dispensati dal servizio permanente;

b) a domanda, con il loro grado ed anzianità, e previo il nulla osta dei rispettivi Ministeri, dagli ufficiali di complemento del Regio esercito e della Regia marina provvisti di brevetto aeronautico, o che per i servizi già prestati o per il possesso di particolari titoli di studio diano affidamento di poter essere elementi utili per la Regia aeronautica;

c) con grado non superiore a quello di maggiore, dai cittadini italiani che abbiano compiuto particolari studi od acquistato speciali benemerienze nel campo aeronautico. Il grado da conferirsi sarà determinato dalla Commissione superiore di avanzamento.

(Approvato).

Art. 75.

A parità di grado e di anzianità gli ufficiali di complemento provenienti dai dispensati dal servizio permanente sono iscritti in ruolo prima di ogni altro.

A parità di grado ed anzianità, gli ufficiali di complemento trasferiti dai ruoli del Regio esercito e della Regia marina sono iscritti subito dopo gli ufficiali della medesima anzianità nominati direttamente dalla Regia aeronautica ed intercalati alternativamente secondo la precedenza delle armi e corpi della rispettiva provenienza, nell'ordine di successione medesima a quello tenuto nel primitivo ruolo di appartenenza.

(Approvato).

Art. 76.

Le disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 74 e del successivo art. 75 si applicano anche per gli ufficiali del Regio esercito e

della Regia marina delle categorie di ausiliaria e della riserva, limitatamente per quest'ultima agli ufficiali provenienti dal servizio permanente e provvisti di pensione vitalizia a carico dello Stato.

(Approvato).

Art. 77.

Gli ufficiali del congedo della categoria piloti od osservatori del ruolo combattente dell'arma aeronautica i quali per motivi fisici abbiano perduto in modo permanente le qualità necessarie al servizio di volo o che si presuma abbiano perduto tali qualità per non aver preso parte per tre anni consecutivi alle annuali esercitazioni di allenamento, potranno essere trasferiti col loro grado ed anzianità nella categoria ufficiali di aeroporto.

(Approvato).

Art. 78.

L'avanzamento ha luogo normalmente per anzianità per tutte le categorie degli ufficiali in congedo, eccettuati per quelli del congedo provvisorio i quali in tempo di pace non possono conseguire promozioni.

Non si fa luogo in alcun caso ad avanzamento per gli ufficiali iscritti nei quadri onorari.

(Approvato).

Art. 79.

Eccezionalmente, ed a seconda di particolari necessità, agli ufficiali di complemento potrà essere consentito anche l'avanzamento a scelta per titoli o per esami, con norme da determinarsi dal ministro per l'aeronautica.

(Approvato).

Art. 80.

L'ufficiale di complemento che aspira all'avanzamento a scelta può fare domanda per concorrervi solamente quando trovisi compreso nei limiti di anzianità stabiliti.

L'ufficiale che non venga ritenuto meritevole della scelta una prima volta, può essere ammesso a concorrere per tale avanzamento, a domanda, un'altra sola volta.

(Approvato).

Art. 81.

Gli ufficiali di complemento riconosciuti idonei all'avanzamento a scelta saranno promossi nella proporzione di uno a scelta ed uno ad anzianità in ciascun ruolo e nella rispettiva categoria.

(Approvato).

Art. 82.

Nessun ufficiale in congedo può conseguire avanzamento se non dopo che siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali idonei, per il medesimo titolo, del servizio permanente di pari grado ed anzianità della stessa arma, corpo, ruolo e categoria.

A tale effetto per gli ufficiali in congedo della categoria osservatori si farà riferimento agli ufficiali della categoria ufficiali di bordo e piloti di dirigibile.

(Approvato).

Art. 83.

La permanenza minima nel grado necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore è:

di 3 anni nel grado di sottotenente;

di 5 anni nel grado di tenente;

di 6 anni nel grado di capitano;

di 3 anni in ciascuno dei gradi superiori.

(Approvato).

Art. 84.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi in tempo di pace fino al grado di tenente colonnello.

Gli ufficiali in ausiliaria o della riserva possono ottenere, in tempo di pace, la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono nella precedente categoria.

Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio o della medaglia militare aeronautica ovvero che abbiano preso parte alle guerre nazionali o coloniali o che abbiano ottenute ricompense al valor militare possono ottenere due promozioni.

In ogni caso a nessun ufficiale in congedo può essere conferito un grado superiore a

quello cui possono pervenire gli ufficiali del servizio permanente dei corrispondenti ruoli.
(Approvato).

Art. 85.

Per quanto ha riferimento all'accertamento della idoneità all'avanzamento degli ufficiali in congedo, per la loro iscrizione nei quadri, per la cancellazione, per la sospensione del giudizio e della promovibilità e per le comunicazioni da farsi agli interessati, valgono le norme riguardanti gli ufficiali in servizio permanente.

Il ministro per l'aeronautica determinerà le autorità che dovranno concorrere alla compilazione della proposta d'avanzamento per gli ufficiali che non siano nè in servizio temporaneo nè alle dipendenze di autorità aeronautiche.

(Approvato).

TITOLO VI.

Disposizioni relative al tempo di guerra.

Art. 86.

In tempo di guerra si possono fare in tutti i gradi e ruoli promozioni straordinarie per merito di guerra.

Qualunque militare di truppa può essere nominato per merito di guerra sottotenente, sia in servizio permanente che di complemento a seconda che trattisi di militare di carriera o di semplice vincolato ad obblighi di servizio militare.

L'anzianità nel nuovo grado sarà stabilita in corrispondenza della data del fatto d'arme che ha dato titolo alla promozione, o dell'ultimo fatto d'arme quando si tratti di un complesso di meriti manifestatisi in più azioni di guerra.

Qualunque subalterno di complemento può essere per lo stesso titolo nominato in servizio permanente. L'anzianità di grado sarà stabilita in base al servizio effettivamente prestato nel grado di sottotenente o di tenente a seconda del grado con cui la nomina ha luogo; ma essa, agli effetti dell'ulteriore avanzamento, non può essere operativa se non dal giorno

in cui si verificò il fatto d'arme dal quale scaturì il titolo alla nomina.

(Approvato).

Art. 87.

In tempo di guerra le promozioni possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali agli esami o corsi di cultura prescritti, ed indipendentemente dai periodi minimi di permanenza nel grado e nei reparti di impiego stabiliti dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 88.

Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio per ragioni di guerra e che abbiano prestato almeno quattro mesi di servizio presso reparti operanti in zona di operazioni, l'avanzamento può essere consentito promiscuamente con gli ufficiali del servizio permanente dello stesso ruolo, grado ed anzianità, purchè si trovino sempre a prestar servizio presso i reparti suddetti e negli stessi possano essere impiegati col nuovo grado.

(Approvato).

Art. 89.

Con disposizioni speciali, da emanarsi con decreto Reale, saranno stabilite le modalità da seguire in tempo di guerra per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento a qualsiasi titolo.

(Approvato).

TITOLO VII.

Disposizioni varie, finali e transitorie.

Art. 90.

Per la dichiarazione di non idoneità agli uffici del grado si osserveranno le stesse norme previste per la cancellazione dai quadri di avanzamento, salvo che si tratti di idoneità derivante da motivi fisici, nel quale caso il giudizio è rimesso esclusivamente alle competenti autorità sanitarie.

(Approvato).

Art. 91.

In deroga a quanto è disposto dall'art. 8 e fino a tutto l'anno 1928, gli allievi dei corsi regolari delle scuole di reclutamento potranno essere nominati sottotenenti in servizio permanente ancorchè siano provvisti del solo brevetto di osservatore.

Essi, come pure gli attuali ufficiali del ruolo combattente dell'arma aeronautica provvisti del solo brevetto di osservatore, saranno assegnati alla categoria ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante.

(Approvato).

Art. 92.

Il limite di età per la nomina in servizio permanente degli ufficiali di complemento della Regia aeronautica ammessi ai corsi d'integrazione di cui all'art. 8, n. 2, è elevato a 32 anni fino a tutto l'anno 1930.

Fino allo stesso anno il Ministero ha la facoltà di ammettere a detti corsi ufficiali di complemento, già ammogliati alla data del 1° gennaio 1927, senza obbligo di costituzione di dote di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 399, sempre quando detti ufficiali siano in servizio temporaneo presso la Regia aeronautica dalla data predetta.

Nulla è innovato alle condizioni stabilite per la nomina ad ufficiale in servizio permanente, da effettuare sulla base di reclutamenti straordinari già indetti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 93.

Le disposizioni di cui all'art. 11 della presente legge sono applicabili anche agli allievi del 3° corso normale della Regia Accademia aeronautica nominati sottotenenti in servizio permanente nell'anno 1926, in conformità delle quali sarà pertanto stabilita la loro anzianità di grado assoluta e relativa.

(Approvato).

Art. 94.

Sono esonerati dall'obbligo di frequentare e superare il corso superiore aeronautico ed

il corso di costruzioni aeronautiche di cui all'art. 27 gli ufficiali inferiori del ruolo combattente dell'arma aeronautica che, a norma del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, e successive aggiunte e modificazioni, abbiano anzianità di servizio permanente anteriore al 15 maggio 1918; e gli ufficiali del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico che, all'atto della entrata in vigore della presente legge, rivestano il grado di capitano o, se tenenti, abbiano anzianità di grado anteriore al 1° febbraio 1925.

(Approvato).

Art. 95.

Durante la fase di sviluppo dei ruoli della Regia aeronautica, il computo di cui agli articoli 28 e 30, sarà effettuato, anzichè sul ruolo organico in vigore per i vari gradi, sul ruolo effettivamente coperto in ogni grado al 1° gennaio dell'anno solare a cui si riferiscono i quadri di avanzamento. Tale ruolo risulta dall'annuario ufficiale della Regia aeronautica.

(Approvato).

Art. 96.

All'ufficiale dell'arma aeronautica, che all'atto della entrata in vigore della presente legge abbia compiuto con esito favorevole i corsi della scuola di guerra o che abbia già iniziato i corsi medesimi e li compia in seguito con esito favorevole, sarà concesso un beneficio di anzianità, con spostamento di posti nel ruolo, pari ad un ventesimo dell'organico in vigore per il grado rivestito all'atto del compimento dei corsi. Se nell'effettuare tale spostamento si dovesse passare ad un grado superiore, l'ufficiale sarà arrestato alla testa del ruolo del proprio grado ed assumerà la anzianità di grado dell'ufficiale che lo segue immediatamente nel ruolo ed, eventualmente, anzianità di servizio permanente pari a quella dell'ufficiale ultimo iscritto nel ruolo del grado superiore.

(Approvato).

Art. 97.

Fino a tutto l'anno 1927, il ministro della aeronautica ha facoltà di far luogo a promo-

zioni in tutti i gradi delle armi e corpi della Regia aeronautica prescindendo dalla condizione della permanenza minima richiesta per i singoli gradi.

La permanenza minima presso i reparti di impiego richiesta per l'avanzamento potrà essere ridotta:

- a) ad un quarto fino a tutto l'anno 1927;
- b) ad una metà fino a tutto l'anno 1928;
- c) a tre quarti fino a tutto l'anno 1929.

(Approvato).

Art. 98.

Fino a tutto l'anno 1930 i posti previsti dagli organici saranno coperti gradualmente secondo le deliberazioni del ministro della aeronautica in relazione alle esigenze del servizio ed alla disponibilità di tutti i mezzi necessari per la costituzione ed il funzionamento dei vari reparti.

(Approvato).

Art. 99.

Gli ufficiali inferiori dell'arma aeronautica muniti del solo brevetto di osservatore dall'aeroplano non possono, finchè perduri tale condizione, conseguire avanzamento oltre il grado di capitano, e sono esclusi dall'avanzamento a scelta al grado predetto.

Essi, qualora non conseguano altro brevetto aeronautico, potranno chiedere di essere assegnati alla categoria ufficiali di aeroporto, come pure potranno chiedere, se provenienti dai ruoli del servizio permanente del Regio esercito o della Regia marina, di essere restituiti all'arma di provenienza, ancorchè sia trascorso il termine normale previsto dall'articolo 55 del Regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, purchè in tale ultimo caso ne facciano domanda non più tardi di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Essi occuperanno in detti ruoli il primo posto che si renderà vacante.

(Approvato).

Art. 100.

Gli ufficiali inferiori di cui al primo comma dell'articolo precedente che non abbiano potuto, per cause di servizio debitamente rico-

nosciute dalla Commissione superiore il avanzamento, effettuare tempestivamente l'istruzione di pilotaggio per conseguire il brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante o di ufficiale di bordo o pilota di dirigibile e per i quali, data la loro sede nel ruolo, si sarebbe verificato il turno di promovibilità ed anzianità al grado superiore, saranno promossi, non appena possibile e semprechè riconosciuti idonei a tale grado, allorquando, avranno conseguito il suindicato brevetto e riprenderanno nel ruolo la sede di anzianità assoluta e relativa che sarebbe loro spettata qualora fossero stati promossi a loro turno.

La presente norma si applica anche nel caso degli ufficiali di bordo o piloti di dirigibile che non abbiano potuto per cause di servizio, come sopra riconosciute, compiere tempestivamente l'istruzione di pilotaggio per conseguire il brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante.

(Approvato).

Art. 101.

Gli attuali ufficiali superiori del ruolo combattente dell'arma aeronautica provvisti del solo brevetto di osservatore dall'aeroplano non possono, finchè perduri tale condizione, conseguire ulteriore avanzamento. Ad essi sarà applicato il disposto dell'articolo precedente, purchè si muniscano del brevetto di pilota militare di aeroplano entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro il predetto termine, essi potranno chiedere, se provenienti dai ruoli del servizio permanente del Regio esercito o della Regia marina, di essere restituiti all'arma di provenienza ancorchè sia trascorso il periodo di tempo previsto dalle vigenti disposizioni per far uso in via normale di tale facoltà. Essi occuperanno in detti ruoli il primo posto che si renderà vacante.

A loro domanda potranno essere assegnati alla categoria ufficiali di aeroporto.

(Approvato).

Art. 102.

Gli ufficiali muniti del solo brevetto da osservatore, che, pur conservando l'attitu-

dine al servizio da osservatore, siano riconosciuti permanentemente non ammissibili al pilotaggio per gravi esiti di lesioni insanabili causate da incidenti di volo, avvenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, potranno, se riconosciuti in possesso degli altri requisiti richiesti per l'avanzamento, conseguire due sole promozioni oltre il grado attualmente rivestito.

Essi potranno in qualsiasi momento chiedere di essere assegnati alla categoria ufficiali di aeroporto.

(Approvato).

Art. 103.

Tutti gli ufficiali muniti del solo brevetto di osservatore saranno considerati appartenenti alla categoria ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante.

(Approvato).

Art. 104.

Fino a quando i posti degli organici definitivi previsti dalla legge di ordinamento per i generali di squadra aerea non siano stati tutti ricoperti, il giudizio in merito all'avanzamento al grado suddetto e a quello di divisione aerea potrà essere pronunziato da una unica Commissione da determinarsi dal ministro per l'aeronautica di volta in volta.

Tale Commissione determinerà altresì l'ordine di promovibilità degli idonei.

(Approvato).

Art. 105.

Nulla è innovato a quanto dispone il Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990 e successive aggiunte e modificazioni circa gli effetti dell'anzianità di servizio permanente nei confronti degli ufficiali che si trovino attualmente nei ruoli della Regia aeronautica e per quelli che potranno esservi successivamente ammessi ed inquadrati sulla base della detta anzianità di servizio permanente.

(Approvato).

Art. 106.

Agli esami per l'avanzamento a scelta che saranno indetti per la prima volta in base alle norme della presente legge potranno eccezionalmente essere ammessi, in deroga all'art. 45, i capitani del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico ed i capitani del ruolo di commissariato del Corpo di commissariato militare della Regia aeronautica, i quali siano stati reclutati col primo bando di concorso, anche se non rientrino nella prima metà del ruolo organico.

Quelli di detti ufficiali che saranno riconosciuti idonei all'avanzamento a scelta potranno altresì essere promossi al grado superiore, sempre nella proporzione massima stabilita dalla presente legge, nell'ordine di iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta, anche se non rientrino nella aliquota fissata dall'art. 30.

(Approvato).

Art. 107.

La norma di cui all'ultimo capoverso dell'art. 86 è applicabile anche agli ufficiali di complemento della Regia aeronautica nominati in servizio permanente per merito di guerra antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 108.

Il ministro dell'aeronautica potrà emanare speciali norme esecutive per l'applicazione della presente legge, fino a quando non sarà stato pubblicato il relativo regolamento.

(Approvato).

Art. 109.

Tutte le disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica in contrasto con quelle di cui alla presente legge sono abrogate.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Estensione della reversibilità delle pensioni dell'Ordine Militare di Savoia a genitori e collaterali dei decorati » (N. 1096).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione della reversibilità delle pensioni dell'Ordine Militare di Savoia ai genitori e collaterali dei decorati ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

Venendo a morte per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra un membro dell'Ordine Militare di Savoia, che non lasci vedova o figli minorenni, l'assegno di cui egli era provveduto verrà corrisposto, entro i limiti di numero fissati dalla legge 24 giugno 1923, n. 1658, ai genitori ed ai collaterali, secondo le norme che regolano la reversibilità dei soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 573, contenente modificazioni all'ordinamento della Corte di cassazione del Regno » (N. 1016).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 573, contenente modificazioni all'ordinamento della Corte di cassazione del Regno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 573, contenente modificazioni all'ordinamento della Corte di cassazione del Regno.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 573, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 63, 64 e 65 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;

Visti il Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039; il Regio decreto-legge 26 giugno 1921, n. 849; il Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2618; i Regi decreti 30 novembre 1923, Nn. 3268 e 3269; il Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373; il Regio decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1151; il Regio decreto 3 giugno 1926, n. 954;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'attuale ordinamento della Corte di cassazione del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1927, cessa di funzionare la sezione speciale promiscua per i territori annessi all'Italia, istituita presso la Corte di cassazione del Regno con Regio decreto-legge 26 giugno 1921, n. 849. La giurisdizione relativa agli affari dei detti territori, attribuita alla menzionata sezione speciale dagli articoli 2 e 5 del menzionato Regio decreto-legge 26 giugno 1921, n. 849, e dall'art. 9 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, sarà esercitata dalle sezioni civili della stessa Corte di cassazione, in conformità dell'art. 4 del Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, e dell'ultimo capoverso dell'art. 9 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373.

Art. 2.

Presso la Corte di cassazione del Regno è istituita con decorrenza dal 1° giugno 1927 una terza sezione civile, la quale avrà le medesime attribuzioni delle altre due sezioni.

Art. 3.

Per comporre le sezioni unite, quando si tratti di cause civili, si uniscono due sezioni civili.

Art. 4.

Le applicazioni temporanee alla Corte di cassazione o presso la Procura generale e la cancelleria della Corte medesima di magistrati e funzionari di cancelleria, autorizzate da disposizioni in vigore, e particolarmente dagli articoli 8 del Regio decreto-legge 26 giugno 1921, n. 849 (convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473), 9 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373 (convertito in legge con la stessa predetta legge), e 1 del Regio decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1151 (convertito in legge con la legge 29 novembre 1925, n. 2122), continueranno ad essere consentite, senza tener conto della provenienza dei magistrati.

Art. 5.

I posti aumentati nel grado 4° del personale della magistratura in virtù del disposto dell'art. 1 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 954, sono come appresso ripartiti:

Consiglieri di Corte di cassazione con funzioni di presidente di sezione di Corte di appello	n. 8
Consiglieri di Corte di cassazione	» 6
Sostituti procuratori generali di Corte di cassazione	» 2

Art. 6.

Con decorrenza dal 1° luglio 1927 l'obbligo del deposito prescritto dall'art. 521 del codice di procedura civile, della somma stabilita dal Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2618, rispettivamente in lire 300, 150 e 75, secondo che le decisioni impugnate siano di Corte di appello, di tribunale,

o di pretura, viene estesa alle domande di revisione ed ai ricorsi in materia civile di competenza della Corte di cassazione, provenienti dalle nuove provincie e dalla città di Fiume.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, autorizzandosi il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Leva marittima » (N. 1084).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Leva marittima ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1084).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

SECHI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *relatore*. Il relatore di questo disegno di legge mancherebbe al proprio dovere, se non richiamasse sullo stesso, sia pure molto brevemente e molto brevemente davvero, non per dire la consueta frase parlamentare, l'at-

tenzione dell'Alto Consesso sul disegno di legge venuto in discussione.

Si tratta di legge che costituisce il vero e proprio statuto della leva marittima; la quale determina i mezzi per fornire alla marina la maggiore aliquota del personale occorrente ad essa: dico maggiore aliquota, perchè un'altra minore è costituita dai volontari e dai sotto ufficiali. Legge adunque veramente fondamentale, che provvede ad una necessità essenziale per l'efficienza bellica sul mare, la quale sarebbe inevitabilmente compromessa, quando il provvedimento non si adeguasse bene allo scopo: legge organica di importanza evidente; che il Governo ha presentato per due ragioni. Una contingente: oggi il rendimento delle classi di leva dal quale dipende la forza del personale stesso in tempo di pace non risulta sufficiente ai bisogni; l'altra organica.

Poichè provvedimenti urgevano per porre rimedio alla insufficienza di cui ho detto, si è profittato della circostanza per coordinare in un Testo Unico tutte le disposizioni vigenti finora sulla leva marittima. Si tratta di ben 13 provvedimenti legislativi, il più antico dei quali ha la barba bianca; porta la data del 1888.

La Commissione speciale, alla quale fu defe-

rito l'esame del disegno di legge e nonostante la brevità del tempo lo ha fatto con la diligenza che l'importanza della questione richiedeva, giudica molto opportuno e appieno consente in questo criterio di emanare un nuovo Testo Unico che, d'ora in poi, sarà il solo da conoscere e da applicare.

Consente pure completamente — la Commissione — nei criteri informativi di questo Testo Unico, particolarmente nelle disposizioni nuove che vogliono appunto accrescere il gettito delle classi di leva, risultato in questi ultimi anni troppo scarso. Anche l'impostazione tecnica della legge è buona e nulla vi è da obiettare: passando però dall'insieme che va benissimo, ai particolari, si è rilevato che alcuni articoli del disegno di legge potrebbero, nella applicazione, dar luogo a dubbi e interpretazioni diverse dal criterio informatore di esso, e a questo conviene rimediare.

Si tratta di pochi articoli; discussi uno per uno nella relazione: non è necessario io qui la reciti. Avverto soltanto che ai chiarimenti di cui ho detto, si può benissimo provvedere in sede di regolamento; non occorre quindi proporre emendamenti al disegno di legge, ma a giudizio della Commissione speciale è opportuno che nel regolamento si tenga conto delle indicazioni esposte nella relazione.

Per concludere, se l'onorevole sottosegretario di Stato consente in queste indicazioni, e prende impegno di tenerne conto nella redazione del regolamento, la vostra Commissione vi propone unanime l'approvazione del progetto di legge.

SIRIANNI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRIANNI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Come ebbi già a dichiarare ai membri della Commissione speciale per il progetto sulla «leva marittima» saranno tenute in debito conto le proposte e le considerazioni fatte dal relatore.

Così, per esempio, nell'art. 3, riguardo agli operai che siano stati e siano tuttora addetti alla costruzione o all'allestimento di navi o che abbiano esercitato od esercitano mestieri corrispondenti al servizio marittimo, sarà prescritto un tempo minimo di tre mesi.

In merito all'art. 30 che riguarda gli iscritti di leva, i quali alla chiamata della classe si

trovino arruolati nel Regio Esercito, terremo conto, con statistiche, del numero degli uomini che perderemo.

Per quanto riguarda gli iscritti marittimi con ferma ridotta a tre mesi per stato di famiglia, non usufiremo, nella leva marittima, che di quelli che hanno specificate attività, corrispondenti al servizio che potrebbero prestare in marina.

E così pure per gli altri articoli 71 e 72 saranno prese integralmente in considerazione le proposte fatte dalla Commissione e saranno inserite nel regolamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Tutti i cittadini dello Stato che concorrono alla leva di mare, idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare nell'Armata secondo quanto è stabilito dal successivo art. 59, dal tempo della leva della rispettiva classe sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di loro età, salvo per gli ufficiali e per i sottufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.

(Approvato).

Art. 2.

Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte dell'Armata i condannati, in applicazione del Codice penale comune, alla pena dell'ergastolo o alla pena della reclusione, che abbia per effetto o alla quale sia aggiunta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La condanna pronunciata da un giudice straniero ad una pena corrispondente ad alcuna di quelle suindicate produce la esclusione dal servizio militare per decisione del Ministero per la marina.

I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.

(Approvato).

TITOLO II.

DELLE LEVE DI MARE.

CAPITOLO I.

Delle persone soggette alla leva marittima.

Art. 3.

Sono soggetti alla leva marittima :

1° I cittadini del Regno che al momento della chiamata della leva di mare (se questa avvenga prima della chiamata della leva di terra), ovvero al momento della chiamata della leva di terra (se questa avvenga prima della chiamata della leva di mare) siano stati o siano iscritti fra la gente di mare sia di 1ª che di 2ª categoria in base alle disposizioni del codice per la marina mercantile, o comunque abbiano esercitato o esercitino la navigazione anche da diporto o la pesca all'estero, o in alto mare o costiera, nei porti, nei laghi o nelle lagune ; oppure il mestiere di barcaiolo o di battellante di porti, spiagge, laghi o lagune, sotto qualsiasi denominazione ; oppure prestino normalmente servizio alle tonnare per la manovra delle reti ; oppure esercitino il mestiere di scaricatori di porto ;

2° Gli operai, artieri, manovali e garzoni di qualsiasi categoria che sotto qualsiasi titolo hanno prestato o prestano servizio negli arsenali, cantieri e stabilimenti di lavoro di qualsiasi specie della Regia marina ;

3° Coloro che abbiano esercitato od esercitino il mestiere di mastro d'ascia, calafato o carpentiere in ferro o in legno di galleggianti di mare, laghi o lagune ;

4° Gli operai che siano stati e siano tuttora addetti alla costruzione o all'allestimento di navi, agli armamenti navali guerreschi, ovvero alla costruzione o riparazione di macchine, caldaie, macchinari ausiliari o in generale di qualsiasi materiale di allestimento navi, o a costruzioni aeronautiche marine ;

5° Gli operai che siano stati o che siano tuttora addetti come fuochisti, macchinisti, meccanici od elettricisti presso gli stabilimenti meccanici, od industriali compresi nelle città o paesi costieri, e tutti coloro che, sotto qualsiasi titolo, siano stati o siano tuttora in servizio di apparecchi generatori o motori dei galleggianti in mare, sui laghi o sulle lagune, o che in qualsiasi modo abbiano prestato o prestino servizio presso i fari e segnalamenti marittimi ;

6° I radiotelegrafisti navali ;

7° Coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano ottenuto il proscioglimento dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Regia marina ;

8° Coloro che al momento della chiamata della leva di mare (se questa avvenga prima della chiamata della leva di terra) ovvero al momento della chiamata della leva di terra (se questa avvenga prima della chiamata della leva di mare), abbiano compiuto l'intero corso quinquennale degli studi di ingegneria navale e superati i relativi esami, o che abbiano conseguito il diploma di capitano marittimo, costruttore navale o macchinista navale oppure la laurea di magistero od in scienze economiche o commerciali presso l'Istituto superiore navale di Napoli ; nonchè quelli che siano stati o sono iscritti presso scuole di ingegneria ramo navale, presso istituti o scuole superiori navali e istituti nautici e scuole nautiche.

Per la scuola di ingegneria navale di Genova, sono soggetti alla leva marittima i giovani che all'epoca sopraindicata si trovino regolarmente iscritti ai corsi di applicazione nel ramo della ingegneria navale ;

9° Coloro che abbiano appartenuto in qualità di marinaretti alle navi scuola marinaretti dell'Opera nazionale di Patronato ;

10° Coloro che abbiano fatto parte, in qualità di allievi, di scuole marittime pescherecce o professionali per la maestranza marittima, o di qualsiasi altra scuola di carattere marinaresco, e coloro che siano o siano stati iscritti a corsi premarinari.

Qualora dall'esame delle note preparatorie di leva marittima di una classe che le Regie Capitanerie di porto sono tenute a compilare ed a presentare al Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi

nelle epoche e con le modalità stabilite dal regolamento, risultasse che il numero degli iscritti ecceda il fabbisogno in relazione alla forza bilanciata del Corpo Reale equipaggi marittimi, il Ministero della marina ordinerà la non iscrizione nelle liste di leva marittima e l'abbandono alla leva di terra degli iscritti eccedenti, dando la precedenza a quelli che ne facciano domanda, in quanto ciò sia consentito dalle esigenze di servizio.

(Approvato).

Art. 4.

Sono iscritti nelle liste di leva marittima i cittadini che abbiano le condizioni prescritte dell'art. 3 della presente legge, nonchè coloro che sono indicati nel successivo art. 30.

Essi vengono cancellati dalle liste di leva di terra.

Il termine per far valere il diritto di appartenere alla leva di mare in base ai requisiti determinati nel precedente art. 3 o per avanzare reclamo contro indebita inclusione nelle liste della stessa leva è fissato al ventesimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine per la leva terrestre, alla quale per ragione di età gli iscritti indicati nel detto articolo dovrebbero concorrere.

Quando la chiamata per la leva di terra avvenisse dopo quella per la leva di mare, tale termine è fissato al primo giorno dell'anno nel quale essi compiono il 20° anno di età.

(Approvato).

Art. 5.

Gli iscritti della leva di mare sono distinti per classe.

Ciascuna classe comprende i nati dal primo all'ultimo giorno dell'anno.

(Approvato).

Art. 6.

I giovani già iscritti nelle note preparatorie di leva marittima che si recano all'estero a scopo di lavoro, possono emigrare fino alla data di pubblicazione del manifesto per la chiamata della leva della propria classe, ma debbono rilasciare al Capo del-

l'Amministrazione del comune di residenza l'atto di sottomissione per l'arruolamento. La predetta Autorità ha l'obbligo di trasmettere l'atto di sottomissione al competente Consiglio di leva.

Per gli iscritti nelle note preparatorie di leva marittima che si recano all'estero per altri scopi, la concessione del passaporto sarà subordinata a norme più restrittive, che saranno determinate dal regolamento.

È libera l'emigrazione dei militari che abbiano compiuta la ferma loro spettante o siano stati per motivi speciali avviati in anticipato congedo o che siano vincolati ad una ferma ridotta; ma l'autorità che soprintende all'espatrio degli emigranti deve notificare alla competente Capitaneria di porto, non appena sia avvenuta la partenza per l'estero del militare, le sue generalità ed il luogo dove è diretto.

La facoltà di emigrare consentita agli iscritti di leva ed ai militari di cui al comma precedenti, può essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta del ministro della marina di concerto con quello della guerra.

(Approvato).

CAPITOLO II

Delle autorità incaricate dell'eseguimento della leva

Art. 7.

Il ministro della marina provvede e sovrintende alla leva di mare.

Lo svolgimento delle operazioni di leva, in base alle direttive del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi all'uopo delegato dal Ministero della marina, è affidato ai comandanti di porto dei compartimenti marittimi coadiuvati dagli ufficiali di porto dei circondari marittimi compresi nel rispettivo compartimento.

Ai comandanti di porto è affidato il compito di effettuare le necessarie operazioni di controllo e di indagine presso i cantieri navali e presso gli stabilimenti meccanici o industriali compresi nella propria giurisdizione.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

zione, affinchè nessuno degli operai che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 della presente legge sfugga alla iscrizione nella leva marittima.

(Approvato).

Art. 8.

Spetta ai tribunali ordinari:

1° conoscere delle contravvenzioni alla presente legge per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena.

2° Definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio o di età.

3° Pronunciare sopra contesi diritti civili o di filiazione.

(Approvato).

Art. 9.

Le questioni che non siano di competenza dei tribunali ordinari, in conformità dell'articolo precedente, sono attribuite, in ciascun capoluogo di compartimento marittimo ad un Consiglio di leva marittima.

(Approvato).

Art. 10.

Il Consiglio di leva marittima è presieduto dal comandante di porto, o, in sua assenza, dall'ufficiale di porto più anziano della capitaneria, ed è composto del Capo dell'Amministrazione comunale del capoluogo del compartimento marittimo, o persona da lui designata in sua vece, di un altro membro pure da lui designato, di un ufficiale di porto del compartimento marittimo, e di un capitano della marina mercantile nominato dal Ministero.

Un ufficiale subalterno delle capitanerie od in mancanza un sottufficiale ed un impiegato d'ordine dello stesso ufficio funzionerà da segretario del Consiglio di leva.

Nelle sedute per l'esame degli iscritti un ufficiale medico della Regia marina o del Regio esercito od in mancanza un medico chirurgo civile, assiste il Consiglio di leva in qualità di perito sanitario.

Il Consiglio di leva dichiarerà abili solo quelli sui quali non vi sia alcun dubbio sulla loro idoneità al servizio militare. Per i casi

dubbi -si atterrà alle disposizioni di cui al successivo art. 33.

La decisione di idoneità pronunciata dal Consiglio di leva è definitiva. Pertanto ogni ulteriore accertamento sanitario avrà luogo dopo l'invio al Corpo trattandosi di militare.

(Approvato).

Art. 11.

Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

L'intervento di tre votanti basta per renderne legali le decisioni.

Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il presidente, il più giovane dei membri si asterrà dal votare.

(Approvato).

Art. 12.

Le sedute del Consiglio di leva marittima sono pubbliche.

(Approvato).

Art. 13.

Contro le decisioni del Consiglio di leva è ammesso il ricorso al ministro della marina, osservate le prescrizioni del regolamento.

Il ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale ammiraglio, di due consiglieri di Stato, e di due ufficiali superiori di Stato maggiore della Regia marina, potrà riformare le decisioni del Consiglio di leva riconosciute irregolari.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.

(Approvato).

CAPITOLO III.

Chiamata della leva.

Presentazione degli iscritti.

Art. 14.

La leva marittima è chiamata nell'anno in cui i giovani che vi sono iscritti compiono il 20° anno della loro età, o nel primo semestre dell'anno successivo.

Può essere chiamata anche prima, quando lo esigano contingenze straordinarie.

I comandanti di porto, ricevuti gli ordini dal comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi fanno pubblicare in ogni comune marittimo, compreso nella loro giurisdizione, l'ordine della leva e l'elenco degli iscritti che debbono concorrervi, indicando anche il giorno, l'ora ed il luogo in cui si terrà la prima seduta per l'esame degli iscritti. (Approvato).

Art. 15.

Gli iscritti che trovansi nel proprio compartimento marittimo hanno obbligo di presentarsi al Consiglio di leva nel termine di dieci giorni da quello stabilito per la prima seduta.

Gli iscritti che trovansi nel Regno, ma fuori del proprio compartimento marittimo, hanno obbligo di presentarsi al Consiglio di leva del compartimento più vicino, o del proprio compartimento a loro scelta, nel termine di 20 giorni.

Gli iscritti che, per legittimi e giustificati motivi, dei quali hanno l'obbligo di dare subito notizia alla Capitaneria di porto, non possano presentarsi al Consiglio di leva nel termine stabilito dal presente articolo, avranno tempo di farlo fino alla data della chiusura della prima sessione, data che, volta per volta, sarà stabilita dal Ministero della marina.

La sessione completiva avrà la durata di quattro mesi decorrenti dalla data della chiusura della prima sessione, al termine dei quali dovranno essere definitivamente chiuse le operazioni di leva.

Il Consiglio di leva potrà riunirsi anche in sedute suppletive nel periodo intercorrente fra la chiusura della 1ª sessione e quella della 2ª, quando ciò sia necessario per compiere le incombenze affidategli dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 16.

Gli iscritti che trovansi imbarcati su bastimenti all'estero, i quali fanno periodicamente ritorno nel Regno, hanno l'obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di

presentarsi al Consiglio di leva del compartimento dove il bastimento approda, o del proprio compartimento a loro scelta, nel termine di giorni venti dalla data di arrivo del bastimento.

I pescatori di coralli, spugne e tonno o adetti ad altre pesche periodiche, che il Ministero della marina crederà di indicare annualmente, che si trovassero impegnati nella campagna di pesca, possono ritardare la loro presentazione fino al termine della stagione della pesca anzidetta.

Per gli altri casi di iscritti che si trovino all'estero si applicano le disposizioni contenute nel successivo art. 17.

(Approvato).

Art. 17.

1º I nazionali residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita, in base all'atto di sottomissione rilasciato durante la leva sulla loro classe alle Regie autorità diplomatiche o consolari, o, prima dell'espatrio, alle competenti autorità del Regno.

Essi hanno però facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorità diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne daranno notizia pel tramite del Ministero della marina ai Consigli di leva dai quali gli iscritti dipendono.

2º I militari di cui ai precedenti comma sono dispensati in tempo di pace, dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.

In caso di mobilitazione saranno obbligati a presentarsi con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

3º Coloro che rimpatriano prima del compimento del 32º anno di età sono obbligati a compiere la ferma con la prima classe che sarà chiamata alle armi, a meno che, essendo nati all'estero o investiti per nascita della cittadinanza estera locale, non provino di aver prestato nell'esercito regolare del paese di nascita un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi.

Quelli che rimpatriano dopo il compimento

del 32° anno di età sono dispensati dal compiere al ferma, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe di leva.

4° Potranno ottenere delle Regie autorità diplomatiche o consolari all'estero o dalle competenti autorità militari del Regno la facoltà di permanere nel Regno senza obbligo di prestare servizio alle armi coloro che comprovino di compiervi un regolare corso di studi, per tutta la durata del corso stesso; e coloro che rimpatriano per ragioni di salute, di famiglia o di commercio, purchè la loro permanenza nel Regno non superi i sei mesi, se provengono da paesi transoceanici, e di tre mesi se provengono da paesi europei e del bacino mediterraneo.

Ai nazionali iscritti marittimi residenti in Libia, Eritrea, Somalia italiana, e nell'Oltre Giuba, nonchè a Rodi e nelle isole del Dodecanneso si applicano norme da stabilirsi con il regolamento.

(Approvato).

Art. 18.

Gli ufficiali consolari all'estero potranno impedire il passaggio da un bastimento all'altro di marinai che fossero nel caso di dover rimpatriare per venire arruolati.

(Approvato).

Art. 19.

Il Consiglio di leva delibera sulle domande di riforma e di riduzione di ferma e pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi previsti dall'art. 2.

Alla riforma deve precedere l'esame personale, che ha luogo per mezzo di medici-chirurghi chiamati come periti davanti al Consiglio di leva.

(Approvato).

Art. 20.

I casi di riduzione di ferma sono giudicati sulla produzione di documenti autentici che saranno specificati dal regolamento.

(Approvato).

Art. 21.

Nel caso in cui l'iscritto sia legittimamente impedito a giustificare il diritto di riduzione di ferma invocato, il Consiglio gli accorda dilazioni, estensibili sino al tempo delle operazioni complete, per provare il suo diritto.

(Approvato).

Art. 22.

Il Consiglio di leva sospende l'esame degli iscritti i quali per qualsiasi motivo legale non possono intraprendere il servizio militare, fino a che non sia cessato il motivo.

(Approvato).

Art. 23.

Le decisioni dei Consigli di leva, in ordine alle riduzioni di ferma diverranno irrevocabili, a meno che non fossero riformate a tenore dell'art. 13.

L'irrevocabilità comincia dal giorno in cui sono definitivamente chiuse le operazioni di leva, giusta l'ultimo comma del precedente art. 14.

Cessa però la irrevocabilità delle decisioni predette, semprechè venisse a risultare essersi le riduzioni di ferma ottenute con documenti falsi o infedeli, o per corruzione, o per il reato definito dall'art. 92.

(Approvato).

Art. 24.

Agli iscritti che, prima di essere arruolati, abbiano dichiarato al Consiglio di leva di voler ricorrere contro la legalità della loro chiamata alle armi o della loro designazione al servizio, per i motivi indicati ai numeri 2 e 3 del precedente art. 8 saranno accordati 15 giorni di tempo per promuovere il relativo giudizio innanzi ai tribunali.

Si sospenderà poi la partenza per il Corpo Reale equipaggi marittimi, e si farà luogo al provvisorio rinvio di tutti coloro che, già arruolati, abbiano, entro il termine di 15 giorni dall'arruolamento, sporto reclamo all'autorità giudiziaria per i motivi sopra accennati.

(Approvato).

Art. 25.

Le questioni, di cui all'articolo precedente, sono giudicate sommariamente, in via d'urgenza, dal tribunale del circondario in cui ha domicilio il reclamante, in contraddittorio del presidente del Consiglio di leva, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunciata in grado di appello.

(Approvato).

Art. 26.

Gli iscritti che concorrono alla leva marittima e sono riconosciuti idonei al servizio militare, sono arruolati dai comandanti di porto in una sola categoria ed avviati sotto le armi, ma per la decorrenza della ferma si applica loro in ogni caso la disposizione del primo comma dell'art. 56.

Avvenuto l'arruolamento, essi verranno assegnati alle varie categorie e specialità del Corpo a seconda dell'istruzione ed attitudine loro, e dei bisogni del servizio della Regia marina.

(Approvato)

Art. 27.

Per l'assegnazione alle categorie del Corpo Reale equipaggi marittimi e per la classifica degli arruolati di leva valgono le norme stabilite dall'art. 36 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525.

(Approvato).

Art. 28.

Per la classifica delle reclute di leva che all'atto dell'arruolamento si trovino in possesso di speciali titoli di studio valgono le norme stabilite dall'art. 40 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525.

(Approvato).

Art. 29.

Sono arruolati nel Corpo Reale equipaggi marittimi con destinazione a terra coloro che:

a) essendo stati dichiarati una volta rivedibili in base al successivo art. 32, nella nuova visita che passassero con la leva successiva non raggiungessero gli estremi di inabilità per essere riformati;

b) risultano affetti da imperfezioni od infermità per le quali è prevista l'assegnazione ai servizi sedentari nell'apposito elenco approvato con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 30.

Sono computati al servizio gli iscritti della classe chiamata che si trovino arruolati come volontari nella Regia marina eccettuati gli arruolati in base al successivo art. 53 purchè abbiano diritto a riduzione di ferma.

Coloro invece che si trovino arruolati in un corpo del Regio esercito, nella Regia guardia di finanza o nelle truppe coloniali o negli agenti di pubblica sicurezza o comunque incorporati nella Regia aeronautica, saranno cancellati dalle liste della leva di mare e ripristinati in quelle della leva di terra: quelli invece che al momento della chiamata alle armi si trovino incorporati in reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dislocati nelle colonie saranno arruolati quali presunti abili e dispensati temporaneamente dal servizio finchè durino in tale posizione.

Per questi ultimi, il servizio in Colonia, purchè di durata non minore di mesi 3, è computato a scempero della ferma di leva cui fossero soggetti.

(Approvato).

CAPITOLO IV.

Delle riforme.

Art. 31.

Gli iscritti di leva che per infermità o per difetti fisici od intellettuali risultino inabili al servizio militare marittimo vengono riformati.

Le infermità ed i difetti che esimono dal servizio suddetto sono descritti in apposito elenco sottoposto al parere del Consiglio superiore di marina ed approvato con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 32.

Gli iscritti di debole costituzione fisica od affetti da infermità presunte sanabili sono dichiarati soggetti a nuova visita in occasione della prossima leva; qualora in tale seconda visita risultassero inabili, vengono riformati.

(Approvato).

Art. 33.

Negli elenchi delle infermità ed imperfezioni di cui agli art. 29 e 31 sono indicati i casi in cui la decisione del Consiglio di leva deve essere preceduta dall'osservazione dell'iscritto presso un ospedale della Regia marina o del Regio esercito. Tuttavia nei casi dubbi, per accertare la sussistenza o la incurabilità di una malattia, il Consiglio potrà inviare l'iscritto in osservazione presso uno dei detti ospedali anche quando l'osservazione non sia prescritta.

(Approvato).

Art. 34.

La riforma pronunciata dal Consiglio di leva di mare a riguardo degli iscritti e dall'autorità militare marittima a riguardo di militari arruolati alle armi od in congedo, è revocabile nel termine di due anni e per decisione del Ministero della marina, quando, in seguito a nuova visita, si accerti che le cause che la motivarono non sussistano o siano cessate.

(Approvato)

CAPITOLO V.

Della riduzione di ferma a tre mesi.

Art. 35.

Agli iscritti che provino di trovarsi nelle condizioni di cui agli art. 36 e 37 è concessa

la riduzione della ferma a tre mesi per decisione del Consiglio di leva, La riduzione della ferma è concessa solo quando l'iscritto dimostri di aver frequentato i corsi d'istruzione premarinara o premilitare nella località ove non esista la premarinara, ed ottenuto i prescritti brevetti di idoneità per detti corsi, oppure dimostri di non aver avuto la materiale possibilità di frequentarli.

Tutti gli ammessi alla ferma ridotta possono essere chiamati alle armi per compiere tale servizio, a gruppi ed in epoche diverse, con ordine del Ministero della marina.

(Approvato).

Art. 36.

Hanno titolo alla riduzione della ferma a tre mesi gli iscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di età o che sia inabile al lavoro proficuo;

2° figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

3° figlio unico di madre tuttora vedova;

4° figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

5° nipote unico di avo che sia entrato nel 70° anno di età o che sia inabile a lavoro proficuo e non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

6° nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

7° nipote primogenito di avo che sia entrato nel 70° anno di età o che sia inabile a lavoro proficuo e non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;

8° nipote primogenito di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;

9° primogenito di orfani di padre e di madre che non abbia un fratello maggiore di 16 anni;

10° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maschi maggiori di 16 anni;

11° orfano di padre e di madre che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo quando

gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso del successivo art. 39 ;

12° figlio o fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite ed infermità contratte a causa del servizio militare ;

13° figlio o fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai morti e mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925. n. 2275.

I figli naturali, legalmente riconosciuti, possono ottenere la riduzione della ferma a tre mesi solo per i titoli relativi al padre o alla madre di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4, alla condizione però che non esistano figli legittimi o legittimati dal genitore comune e, per i titoli relativi alla madre, che essa sia nubile o vedova.

I figli adottivi possono ottenere la riduzione della ferma a tre mesi solo per i titoli relativi alla loro famiglia di origine.

(Approvato).

Art. 37.

La riduzione della ferma per i titoli previsti ai numeri 12 e 13 dell'articolo precedente è concessa solo quando nessun fratello dell'inscritto, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare, e cioè che non abbia superato i 39 anni al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è chiamata la classe, ne abbia già fruito oppure abbia conseguito, prima dell'entrata in vigore del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 621, convertito nella legge 29 giugno 1922 n. 922, l'assegnazione od il passaggio alla 2ª o 3ª categoria.

Non si terrà conto peraltro delle assegnazioni o dei passaggi alla 2ª e 3ª categoria o delle riduzioni di ferma comunque concesse a fratelli che prestarono effettivo servizio alle armi almeno per un anno.

I titoli di cui al presente articolo ed all'articolo 36 danno diritto alla riduzione di ferma qualora risultino perfetti nel giorno

fissato per l'apertura della leva alla quale gli iscritti concorrono o vengano a verificarsi durante la prima sessione della leva stessa.

(Approvato).

Art. 38.

La riduzione della ferma spetta altresì ai militari di leva che, dopo l'arruolamento vengono a trovarsi in una delle condizioni stabilite nei precedenti art. 36 e 37, previa decisione del Consiglio di leva, in seguito a domanda documentata degli stessi militari.

Però l'età del padre e quella dell'avo contemplata nell'art. 36, non danno diritto a tale riduzione, per l'iscritto già arruolato.

(Approvato).

Art. 39.

Allo scopo di costituire titolo alla riduzione della ferma debbono considerarsi non esistenti in famiglia coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni :

1° Affetti da infermità permanenti ed insanabili imperfezioni o difetti fisici che li rendano inabili a lavoro proficuo ;

2° Assenti dichiarati tali con sentenza definitiva, ai termini del Codice civile ;

3° Detenuti in luoghi di pena, se vi debbono rimanere per anni dodici o più decorrenti dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'iscritto alla riduzione della ferma.

(Approvato).

CAPITOLO VI.

Rinvii e ritardi della prestazione del servizio militare

Art. 40.

In tempo di pace può essere concesso di rinviare le prestazioni del servizio militare alla chiamata alle armi della prima o al massimo della seconda classe successiva alla loro ai militari che si trovino in una delle seguenti condizioni :

a) siano indispensabilmente necessari per il Governo di una azienda o stabilimento

agricolo, industriale, o commerciale, al quale attendono per conto proprio o della famiglia;

b) siano prossimi a conseguire una licenza in una scuola agraria, industriale o commerciale, corrispondenti a quelle di 2° grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, che saranno specificate dal Ministero della marina di concerto con quello della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 41.

In tempo di pace, qualora due fratelli consanguinei per fatto di leva dovessero prestar servizio nello stesso tempo, uno dei due potrà, su richiesta della famiglia, ottenere il ritardo fino a che l'altro abbia compiuto la ferma.

(Approvato).

Art. 42.

Gli iscritti di leva marittima appartenenti alla classe chiamata o a classi precedenti, che all'atto della prestazione del servizio militare posseggano il diploma di licenza d'Istituto nautico, della sezione di capitano marittimo o macchinista navale o costruttore navale, potranno aspirare ai corsi per conseguire il grado di ufficiale di complemento nei Corpi militari della Regia marina: e cioè, rispettivamente negli ufficiali di Stato maggiore, negli ufficiali per la direzione delle macchine e negli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi (categoria meccanici).

I diplomati nautici che si trovano nelle condizioni sopraindicate e che aspirano a seguire il corso, sono ammessi a ritardare la prestazione del servizio militare fino alla data di inizio del primo prossimo corso, fermo restando che la ferma decorrerà da tale data.

Non potranno aspirare a divenire ufficiali di complemento i diplomati suddetti che si trovino in una delle condizioni per ottenere la riduzione di ferma, a meno che non rinunzino a tale beneficio.

Le norme per i concorsi, per i tirocini pratici e per i corsi necessari a conseguire la nomina ad ufficiali di complemento saranno determinate da apposito regolamento.

Gli iscritti di leva marittima laureati

nelle università (facoltà di giurisprudenza, medicina e chirurgia e nelle scuole di farmacia), nell'Istituto superiore navale di Napoli ed Istituti di scienze economiche e commerciali; gli iscritti di leva marittima che abbiano compiuto l'intero corso quinquennale degli studi di ingegneria ramo navale o industriale e superati i relativi esami; ed i licenziati della scuola superiore di costruzioni navali di Trieste faranno, con le modalità che saranno determinate dal regolamento, il tirocinio, per poter concorrere a conseguire il grado di ufficiali di complemento nei vari Corpi militari della Regia marina, secondo il titolo posseduto; ufficiali di Stato maggiore, ufficiali del Genio navale, ufficiali Armi navali, ufficiali medici, ufficiali chimicofarmacisti, ufficiali commissari, ufficiali delle capitanerie di porto e ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi (categoria meccanici).

Annualmente il ministro per la marina, in corrispondenza delle esigenze dei quadri organici, per ciascuno corpo, fisserà il numero dei posti da mettere a concorso, distintamente per i diplomati, i laureati ed i licenziati.

I diplomati, i laureati ed i licenziati che non siano ammessi a seguire i corsi di complemento e quelli che, pur essendo ammessi, non risultino idonei adempiranno i loro obblighi di leva nella categoria e con quel grado che potrà essere loro assegnato nel corpo Reale equipaggi marittimi, secondo quanto sarà determinato dal regolamento.

I diplomati degli istituti nautici e i laureati e licenziati che rinunziano a frequentare i corsi od i tirocini per ufficiali di complemento, all'atto della chiamata della loro classe, assumeranno senz'altro servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi.

Il ministro della marina, in determinati limiti stabiliti annualmente, ha facoltà di concedere il trasferimento alla leva di terra dei diplomati nautici; nonchè dei laureati ed i licenziati, i quali ne facciano esplicita domanda, prima di essere avviati alle armi.

Agli studenti delle Regie Università e delle Regie scuole di ingegneria appartenenti alla leva di mare che abbiano seguito almeno due corsi di cultura militare ed abbiano superato i relativi esami si applicano, per l'ammissione negli ufficiali di complemento, le dispo-

sizioni di cui al Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615, e sue successive modificazioni.

Per le reclute di leva che all'atto dell'arruolamento si trovino in possesso di speciali titoli di studio valgano le norme di cui all'articolo 40 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi, e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto del 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni.

(Approvato).

Art. 43.

Gli studenti delle Università e degli Istituti superiori nonchè gli studenti degli Istituti superiori di belle arti, musicali, e delle scuole superiori nautiche, agrarie, industriali, commerciali, che verranno designati dal Ministero della marina di accordo con i competenti Ministeri, possono in tempo di pace ottenere dal Ministero della marina di ritardare la prestazione del servizio militare sino al 26° anno di età.

Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuto che abbiano questa età, ed anche prima se abbiano terminato gli studi intrapresi, ovvero non li continuino; e però sono obbligati ad intraprendere servizio militare con gli uomini della prima classe che sarà chiamata alle armi.

Il ritardo della prestazione del servizio militare è pure concesso agli iscritti che, all'atto della chiamata della propria classe, siano studenti dell'ultimo anno di corso degli Istituti nautici o delle altre scuole medie di grado superiore che saranno designate dal Ministero della marina d'accordo con i competenti Ministeri, nonchè ai candidati agli esami finali di detto corso che siano caduti in non più di due materie. Lo stesso ritardo è concesso anche ai candidati esterni alla licenza di un Regio Istituto nautico i quali, all'atto della chiamata alle armi della propria classe, abbiano già conseguito il titolo necessario per l'ammissione al quarto anno di corso di un Regio Istituto nautico oppure si siano già presentati agli esami di licenza in tutte le prove prescritte e siano caduti in non più di due materie.

Per gli studenti di cui al presente articolo

cessa l'ottenuto beneficio quando siano esaurite le sessioni nelle quali avrebbero dovuto conseguire il relativo titolo di idoneità, o quando, dopo il conseguimento di esso, non continuino gli studi nelle Università ovvero in altri Istituti superiori.

(Approvato).

Art. 44.

Gli studenti delle Università e degli altri Istituti superiori, ammessi al ritardo della prestazione del servizio militare in base al precedente art. 43, possono, a domanda, continuare a fruire del ritardo stesso anche quando si siano venuti a trovare in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissato per la facoltà universitaria o per l'Istituto cui appartengono, ma continuino ad attendere agli studi intrapresi;

c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di avere conseguita la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà universitaria, o ad altro Istituto superiore;

d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo per migliorare, comunque, la loro preparazione culturale o professionale.

Anche quando ricorrano le condizioni sopra accennate, il ritardo del servizio non sarà più concesso dopo il compimento del 26° anno di età.

(Approvato).

Art. 45.

Coloro che al momento del concorso alla leva si trovino come allievi interni in Istituti del Regno o delle Colonie italiane od in Istituti italiani all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni, o come studenti di teologia o degli ultimi due anni di propedeutica avviati al sacerdozio cattolico; e siano arruolati, potranno ottenere, in tempo di pace, che la prestazione del servizio militare sia rimandata fino al compimento del 26° anno di età. Cessa per essi l'ottenuto be-

neficio, compiuta che abbiano questa età, od anche prima, se abbiano tralasciato gli studi intrapresi.

I militari di cui al comma precedente che si rechino all'estero in qualità di missionari, in quei luoghi e sotto condizioni che saranno prescritte dal Ministero degli affari esteri, saranno ammessi a fruire delle facilitazioni concesse agli iscritti nati e residenti all'estero.

Alle stesse facilitazioni saranno ammessi i militari che all'epoca della chiamata alle armi della loro classe si trovino all'estero in qualità di missionari, per avere già compiuti gli studi preparatori in uno degli Istituti indicati nel 1° comma del presente articolo, sempre che a loro riguardo si verifichino le condizioni di cui al comma precedente.

Il Ministero della marina, d'accordo col ministero degli affari esteri, potrà annualmente limitare il numero dei militari che possono essere ammessi alla dispensa provvisoria in qualità di missionari all'estero.

Gli iscritti nelle liste di leva che si recano all'estero o, per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli Istituti italiani all'estero riconosciuti come tali, od in qualità di missionari, per avere già compiuti gli studi medesimi, potranno ottenere il passaporto con le norme contemplate dall'art. 6 della presente legge per gli iscritti che emigrano a scopo di lavoro.

Ai militari i quali, compiuti gli studi di teologia, siano ordinati sacerdoti e siano destinati in cura d'anime nei territori del Regno o delle Colonie, si applicano le disposizioni del Regio decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383, concernenti la dispensa provvisoria o definitiva.

(Approvato).

Art. 46.

Potrà essere concesso, compatibilmente con le esigenze del servizio un ritardo alla prestazione del servizio militare o il rinvio in anticipato congedo non superiore a due mesi computabili nella ferma di leva, agli iscritti, dopo arruolati dalle capitanerie di porto, i quali comprovino di avere frequentato un corso d'istruzione premarinara ed abbiano ot-

tenuto il prescritto brevetto di idoneità dalle speciali Commissioni della Regia marina.

A coloro che furono allievi dell'Accademia navale può essere accordata una analoga concessione di invio in anticipato congedo per un periodo di tempo che sarà stabilito volta per volta dal Ministero, ma che in ogni caso non potrà superare la metà del tempo trascorso all'Accademia prima della chiamata alle armi della rispettiva classe di leva.

(Approvato).

TITOLO III.

DEGLI ARRUOLAMENTI VOLONTARI.

Art. 47.

Le norme per gli arruolamenti volontari nel Corpo Reale equipaggi marittimi sono stabilite dall'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

Valgono inoltre le norme fissate negli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 48.

I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nel Corpo Reale equipaggi marittimi quando soddisfano alle seguenti condizioni:

1° Abbiano un'età compresa fra i limiti minimi e massimi di cui all'art. 12 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e successive modificazioni;

2° Non siano ammogliati o vedovi con prole se non hanno ancora compiuto il 26° anno di età;

3° Abbiano l'attitudine fisica richiesta pel servizio che dovranno prestare;

4° Non siano incorsi in condanna pronunciata dai tribunali ordinari per furto, truffa, e abuso di confidenza, o associazione per delinquere;

5° Producano l'attestazione di buona condotta;

6° Se appartengono per ragione di età ad una classe già chiamata alla leva di terra o di mare, comprovino di aver adempiuto gli obblighi che la legge impone agli iscritti nelle liste di leva.

I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.

Gli arruolamenti degli allievi per le scuole di marina sono sottoposti a condizioni speciali stabilite da appositi regolamenti.

(Approvato).

Art. 49.

Gli arruolamenti volontari ed a premio nel Corpo Reale equipaggi marittimi sono regolati dal Ministero della marina ed è devoluta al Comando superiore del CREM la facoltà di far luogo alle ammissioni in base alla legge sull'ordinamento del CREM e alle disposizioni regolamentari relative alle specialità di cui si compone il Corpo. La legge stessa prevede i casi in cui il militare è prosciolto dall'arruolamento volontariamente contratto oppure è ammesso ad una riduzione della ferma volontaria.

(Approvato).

Art. 50.

Possono essere ammessi a contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi per anticipazione di leva i giovani che posseggono i requisiti necessari per concorrere alla leva di mare, di cui all'art. 3 della presente legge e non siano stati precedentemente comunque prosciolti da altri arruolamenti volontari, salvo che il proscioglimento abbia avuto luogo per inidoneità fisica.

I giovani di cui al precedente comma devono contrarre la ferma volontaria di tre anni prevista dall'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi con la decorrenza stabilita dall'ordinamento stesso. I requisiti necessari saranno determinati dal ministro per la marina, il quale potrà all'uopo delegare il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi.

(Approvato).

Art. 51.

Possono altresì mediante concorso essere ammessi a frequentare i corsi per ufficiali di complemento i diplomati nautici che avendo i requisiti richiesti ed essendo risultati idonei alla prescritta visita medica intendano contrarre arruolamento volontario nella Regia marina in anticipazione di leva oppure per la ferma di anni quattro o sei. Essi, qualora non conseguissero la nomina ad ufficiale, potranno ottenere il proscioglimento dal maggior vincolo di ferma contratta con l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.

(Approvato).

Art. 52

Gli stranieri non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.

(Approvato).

Art. 53.

In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono essere contratti per la durata della medesima, con facoltà al Ministero della marina di ammettervi pure quegli individui che avessero oltrepassato il limite di età fissato dall'art. 12 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

(Approvato).

Art. 54.

Qualora, dopo l'arruolamento, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione della famiglia dell'individuo che si arruolò volontario, egli potrà essere ammesso, per determinazione del Ministero della marina, a conseguire la riduzione di ferma, se la sua classe già concorse alla leva; altrimenti potrà essere prosciolto dalla ferma volontaria contratta salvo l'obbligo di concorrere alla leva della sua classe.

(Approvato).

TITOLO IV.

DELLA DURATA DELLE FERME E DELLA RIPARTIZIONE DELL'OBBLIGO DEL SERVIZIO.

Art. 55.

L'obbligo di servizio di cui all'art. 1 della presente legge si soddisfa dai militari parte sotto le armi e parte in congedo illimitato.

Esso decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascun arruolato è ascritto compiono il 20° anno di età.

La ferma è quella parte dell'obbligo di servizio che, in via normale, si compie sotto le armi dai militari; essa è, a seconda dei casi, di sei, di quattro e di tre anni, di ventotto e di tre mesi.

(Approvato).

Art. 56.

La durata della ferma ordinaria di leva è di ventotto mesi, e decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

Contraggono la ferma di ventotto mesi gli inscritti di leva e di tre mesi quelli di essi che sono ammessi alla riduzione di ferma.

È però in facoltà del ministro della marina, in relazione alle esigenze dei servizi, anticipare il congedamento degli ufficiali ed aspiranti sia effettivi con obblighi di leva sia di complemento anche individualmente, e dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi della classe anziana anche per categorie e specialità.

(Approvato).

Art. 57.

Contraggono la ferma di sei, di quattro e di tre anni i volontari e la decorrenza è regolata dal Testo Unico dell'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni.

Gli aspiranti alla nomina ad ufficiale subalterno in uno dei corpi militari della Regia

marina debbono contrarre arruolamento volontario nella Regia marina con la ferma nel Corpo Reale equipaggi marittimi della durata e decorrenza stabilita dalla legge sull'ordinamento della Regia marina.

(Approvato).

Art. 58.

Per la commutazione della ferma di leva in quella volontaria di quattro o di sei anni e per gli effetti della stessa valgono le norme stabilite dall'art. 8 e dall'art. 37 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

(Approvato).

Art. 59.

Compita la ferma, tutti i militari sono in tempo di pace mandati in congedo illimitato rimanendo ascritti al Corpo Reale equipaggi marittimi sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° anno di età, dopo di che saranno avviati in congedo assoluto.

Tale disposizione non è applicabile ai militari appartenenti alle classi anteriori al 1895, i quali furono trasferiti al Regio esercito e continueranno a rimanere incorporati nel Regio esercito.

(Approvato).

Art. 60.

Non è computato nella ferma il tempo trascorso dai militari in istato di diserzione, o scontando la pena inflitta dai tribunali militari o da magistrati ordinari, nè quello passato in attesa di giudizio, se questo fu seguito da condanna; nè il tempo scorso a titolo di punizione in un Corpo disciplinare.

Nei casi d'interruzione di servizio di cui sopra, i militari dovranno prestare, sotto le armi, tanto servizio quanto occorre per completare la ferma intrapresa, e se di leva il tempo prestato sotto le armi dalla classe cui sono trasferiti. Questi ultimi saranno considerati come trasferiti di classe per tanti anni quanti sono quelli dell'interruzione computando per anno intero la frazione superiore ai 6 mesi.

(Approvato).

Art. 61.

I militari dell'armata in congedo illimitato possono essere chiamati sotto le armi, in totalità o per compartimenti marittimi ovvero per classi, o per contingenti di classi come pure per semplici specialità di più classi, senza riguardo all'ordine progressivo delle varie classi, tanto per rassegna o per la istruzione loro quanto per mobilitazione od altra eventualità, quando il Governo lo giudichi opportuno.

I volontari all'atto del congedamento verranno trasferiti alla classe di nascita, con la quale dovranno perciò rispondere in caso di richiamo.

La chiamata avrà luogo per decreto Reale, ma i detti militari, se invitati a presentarsi per precetto personale, hanno obbligo di rispondere alla chiamata nel termine loro assegnato, anche se non sia ancora intervenuta la pubblicazione del Regio decreto che ne ordina il richiamo alle armi.

Sono dispensati dalla chiamata di cui sopra i militari che trovansi nelle condizioni specificate nel regolamento per la dispensa dalla chiamata alle armi dei militari in congedo.

Nei riguardi delle chiamate per rassegna di controllo valgono le disposizioni degli articoli 1, 3 e 4 della legge 13 luglio 1911, n. 748.

(Approvato).

Art. 62.

In occasione di chiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra i medesimi che risultassero regolarmente imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero, o su barche addette alla pesca del corallo all'estero, o su barche addette alle altre pesche periodiche di cui all'art. 16 della presente legge dovranno rispondere alla chiamata appena giunti in un porto o rada dello Stato.

(Approvato).

Art. 63.

I militari in navigazione sulle navi dello Stato, quantunque abbiano compiuta la loro ferma, non sono congedati che al ritorno del bastimento in un porto del Regno.

Gli equipaggi delle navi destinate all'estero dovranno però essere formati con militari i quali non compiano la loro ferma di servizio effettivo se non all'epoca presumibile del ritorno del bastimento in un porto dello Stato.

I militari destinati a terra o su navi stazionarie all'estero potranno essere congedati anche dopo compiuta la loro ferma qualora non vi sia la possibilità di disporre il loro rimpatrio in tempo.

(Approvato).

Art. 64.

Il militare cui spetta il congedo illimitato o quello assoluto, e si trova a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non ha diritto a quel congedo se non dopo ultimata la punizione.

(Approvato).

Art. 65.

Il diritto di essere inviato in congedo illimitato, di esse ammesso alla riduzione di ferma e di ottenere il congedo assoluto, è sospeso in tempo di guerra e quando si ordinasse la chiamata sotto le armi delle classi in congedo illimitato.

(Approvato).

Art. 66.

Per la riammissione sotto le armi dei sottufficiali e sottocapi volontari valgono le norme di cui all'art. 22 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni.

I detti sottufficiali e sottocapi però non potranno essere riammessi col grado primitivo se mentre non erano sotto le armi ebbe luogo una guerra.

(Approvato).

Art. 67.

Le domande di riammissione in servizio saranno presentate alle autorità di porto o

comandi dei depositi e distaccamenti del Corpo Reale equipaggi marittimi più vicini alla residenza del militare.

(Approvato).

TITOLO V.

DELLE RAFFERME.

Art. 68.

Le norme per le rafferme ai sottufficiali e graduati del Corpo Reale equipaggi marittimi sono stabilite dall'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

Valgono inoltre le norme dettate dagli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 69.

Il Ministero stabilisce per la rafferma le condizioni di idoneità fisica, d'istruzione e di condotta.

(Approvato).

Art. 70.

In caso di sospensione dal grado o dalla classe, i militari perdono il soprassoldo di rafferma per la durata di tale castigo.

(Approvato).

Art. 71.

Il soprassoldo e la gratificazione non possono cedere, nè sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato dipendente dall'esercizio delle funzioni militari, o di alimenti dovuti a termine di legge.

(Approvato).

Art. 72.

In apposito capitolo del bilancio della marina saranno annualmente stabilite le somme occorrenti per soprassoldi e per gratificazioni ai raffermati.

(Approvato).

TITOLO VI.

DELLE LEVE STRAORDINARIE E DEGLI ARRUOIAMENTI EVENTUALI.

Art. 73.

Oltre alle leve ordinarie possono per legge essere autorizzate leve straordinarie sui giovani soggetti alla leva marittima che ancora non raggiunsero l'età per essere chiamati alla leva ordinaria.

In caso di proroga del Parlamento la chiamata delle leve straordinarie, per circostanze di guerra, potrà farsi con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 74.

Sono soggetti alle leve straordinarie tutti gli individui indicati nell'art. 3 della presente legge i quali entro l'anno in cui è operata la leva straordinaria compiono il 18° od il 19° anno di età.

(Approvato).

Art. 75.

Nell'eseguire le leve straordinarie sarà dapprima chiamata la classe degli iscritti i quali nel corso dell'anno compiono il 19° anno di età, e poscia quella dei giovani che nell'anno medesimo raggiungono l'età di 18 anni.

(Approvato).

Art. 76.

La presentazione degli iscritti chiamati alla leva straordinaria dinanzi ai rispettivi Consigli di leva marittima, deve aver luogo entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordine di leva, se i medesimi si trovano nel Regno od a bordo di bastimenti nelle acque dello Stato: per quelli che trovansi all'estero od in navigazione varranno analogamente le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17.

(Approvato).

Art. 77.

È applicabile agli iscritti della leva straordinaria la provvisoria dispensa stabilita dal precedente art. 62 quando risultino trovarsi nei casi ivi specificati; ed è estesa pur anco a

coloro che prima della presentazione al Parlamento del progetto di legge per la leva straordinaria si trovassero regolarmente all'estero o facenti parte dell'equipaggio di navi estere fuori dello Stato.

(Approvato).

Art. 78.

Le cause che danno luogo a riduzione di ferma o riforma nelle leve ordinarie marittime valgono anche per la riduzione di ferma e la riforma nelle leve straordinarie.

(Approvato).

Art. 79.

Gli individui arruolati per causa di leva straordinaria non contraggono ferma di servizio, ma rimangono sotto le armi finché dura il bisogno.

(Approvato).

Art. 80.

Gli iscritti chiamati per effetto della leva straordinaria rimangono definitivamente assegnati alla leva marittima e sono quindi cancellati dalle liste della leva di terra.

(Approvato).

Art. 81.

Il tempo di servizio effettivo prestato per effetto di leva straordinaria sarà computato in iscomputo della ferma, allorché l'iscritto dovesse rimanere al servizio o ritornarvi per causa della leva ordinaria.

(Approvato).

Art. 82.

I comandanti delle Regie navi che, trovandosi all'estero, fossero nella assoluta necessità di provvedere alla deficienza di marinai nel loro equipaggio, allo scopo di non compromettere la missione loro affidata potranno in tempo di guerra levare marinai dai bastimenti mercantili nazionali che fossero ancorati nei porti esteri, fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

Tale facoltà accordata ai comandanti delle

Regie navi comincia soltanto allorché il numero degli individui appartenenti al Corpo Reale equipaggi marittimi imbarcatovi a tenore delle rispettive tabelle di armamento, trovasi ridotto del quarto sul totale assegnato al bastimento medesimo fra le varie specialità del corpo predetto.

Nei porti, nei quali risiede un ufficiale consolare dello Stato, l'ordine di levare marinai mercantili nazionali, a seconda di quanto è stabilito dal presente articolo dovrà essere dato da lui sulla richiesta dei comandanti suddetti.

(Approvato).

Art. 83.

Per stabilire il numero degli individui corrispondenti al quarto dell'equipaggio delle navi mercantili, in conformità del precedente articolo, dal totale del medesimo si dovranno dedurre tutti i graduati, i mozzi, il carpentiere di bordo, i cuochi ed i domestici; sul rimanente, dopo eseguita tale deduzione, potrà esserne arruolata la quarta parte.

La sorte designerà quelli che dovranno venire assunti in servizio.

(Approvato).

Art. 84.

I marinai arruolati per effetto del precedente art. 82 saranno congedati al ritorno della Regia nave in un porto del Regno, o quando questa ricevesse gli individui destinati a surrogarli.

Ai predetti marinai saranno forniti, a spese dello Stato, i mezzi per ritornare nel luogo del rispettivo domicilio.

Sono pure a carico dello Stato le maggiori spese debitamente giustificate, che i rispettivi armatori avessero dovuto incontrare per surrogare i marinai levati dalle loro navi, a tenore del predetto art. 82.

(È approvato).

Doveri dei congedati.

Art. 85.

Per i doveri dei militari congedati valgono le norme di cui agli articoli 5 a 12 della

legge 13 luglio 1911, n. 748 e del regolamento di disciplina per i Corpi militari della Regia marina.

(Approvato).

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI PENALI.

Art. 86.

Coloro che con frodi o raggiri abbiano cooperato a che un giovane il quale dovesse far parte della leva di mare venga abbandonato alla leva di terra, e coloro che in egual modo abbiano cooperato a far concorrere alla leva di mare un giovane che non avesse i requisiti per appartenervi, saranno puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500, salvo le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

I dirigenti di cantieri navali e stabilimenti meccanici o industriali che ostacolano o traggano in inganno i comandanti di porto negli accertamenti previsti dall'art. 7 della presente legge sono puniti con la multa da lire 2000 a lire 10,000.

(Approvato).

Art. 87.

La omissione o la indebita cancellazione, fatta scientemente, dalle liste per la leva di mare, di un giovane cancellato dalle liste della leva di terra come soggetto alla leva marittima, sono punite con la detenzione e con multa estensibile a lire 2000 oltre le maggiori pene per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

(Approvato).

Art. 88.

Alle pene stabilite nei due precedenti articoli 86 e 87 sono pure sottoposti gli iscritti di leva, i quali sianesi resi in qualche modo colpevoli dei reati nei medesimi contemplati.

(Approvato).

Art. 89.

I colpevoli di sostituzione fraudolenta di persona in tutto ciò che concerne la presente legge sono puniti con la reclusione dai tre ai dieci anni.

(Approvato).

Art. 90.

Gli iscritti di leva che scientemente producano documenti falsi od infedeli sono puniti colla detenzione estensibile ad un anno.

Essi vanno inoltre soggetti alle pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsità.

(Approvato).

Art. 91.

L'iscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero dei reati preveduti nella presente legge o nel codice penale, è punito secondo la legge italiana, ancorchè non si trovi nel Regno.

Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorre in qualsiasi modo nel reato commesso dall'iscritto, soggiace alle pene stabilite dalla legge italiana ancorchè non si trovi nel territorio del Regno.

Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, può essere giudicato nel Regno se il ministro per la giustizia ne faccia richiesta.

(Approvato).

Art. 92.

Gli iscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporanee o permanenti allo scopo di esimersi dal servizio militare marittimo, sono puniti con la reclusione estensibile ad un anno.

Scontata la pena, qualora risultino abili al servizio, vengono arruolati.

I medici, chirurghi, flebotomi, speciali o farmacisti i quali abbiano favorito questi reati, sono puniti colla pena della reclusione da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire 2,000.

Qualora del reato stesso si siano resi complici cittadini non compresi nelle categorie sopra indicate, essi saranno puniti con la

reclusione da tre mesi ad un anno, oltre ad una multa estensibile a lire 1,000.

(Approvato).

Art. 93.

Gli iscritti di leva che, allo scopo di conseguire la riforma, abbiano simulato infermità od imperfezioni con atti tali da poter indurre in errore l'autorità competente, sono puniti colla detenzione da uno a tre mesi.

(Approvato).

Art. 94.

Gli iscritti che, senza legittimo motivo, non si saranno presentati innanzi al Consiglio di leva marittima per soddisfare all'obbligo di leva nel termine di tempo stabilito dagli articoli 15, 16 e 76 della presente legge, sono considerati e puniti come renitenti.

Gli iscritti che, trascorso il termine sopra indicato, fossero arrestati o si presentassero spontaneamente, saranno considerati e puniti come renitenti, ancorchè il Consiglio di leva, supponendoli legalmente assenti, non avesse ancora pronunziata la dichiarazione di renitenza prima dell'arresto o della loro presentazione.

(Approvato).

Art. 95.

Gli iscritti di leva sottoposti all'arruolamento come è indicato all'art. 26 della presente legge, che senza legittimo motivo, dopo l'ordine di partenza, non siano giunti al Corpo, sono considerati e puniti quali disertori, trascorsi cinque giorni di ritardo da quello nel quale avrebbe dovuto aver luogo la loro presentazione al Corpo.

(Approvato).

Art. 96.

La lista dei renitenti è pubblicata dai comandanti di porto allo scadere dei due mesi dopo la chiusura della seconda sessione di leva.

Per cura degli stessi comandanti di porto vengono cancellati dalla lista dei renitenti coloro che si presentarono spontanei, nonché gli arrestati ed i morti.

(Approvato).

Art. 97.

I renitenti arrestati sono puniti colla detenzione da uno a due anni. Quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena della detenzione da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti colla detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti colla detenzione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; colla detenzione estensibile a tre mesi, se presentatisi spontaneamente entro l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena alla quale saranno condannati i renitenti avviati alle armi verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato.

(Approvato).

Art. 98.

I renitenti che si presentano spontanei o che vengono arrestati, devono dal Consiglio di leva essere esaminati e, qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare, essere arruolati ed inviati subito sotto le armi, salvo che provino che, qualunque sarà per essere l'esito del giudizio a cui verranno sottoposti pel reato di renitenza, abbiano diritto alla riduzione di ferma.

Essi saranno quindi denunziati all'autorità giudiziaria la quale procederà contro i medesimi a senso degli articoli 94 e 97 della presente legge.

I renitenti per i quali i Consigli di leva revocano la dichiarazione di renitenza già pronunciata, o, se denunziati all'autorità giudiziaria per tale reato, siano assolti, potranno ottenere la riduzione di ferma, sempre quando, all'atto della richiesta, si trovino tuttora nelle condizioni che conferiscono tale diritto.

I renitenti condannati non potranno invece in nessun caso essere ammessi al beneficio della ferma ridotta.

(Approvato).

Art. 99.

Chiunque scientemente abbia nascosto od ammesso al suo servizio un renitente, è punito colla detenzione estensibile a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito colla detenzione da un mese ad un anno.

La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'arruolamento di un iscritto.

Se il colpevole è un ufficiale pubblico, ministro del culto, agente od impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di detenzione con l'aggiunta di una multa estensibile a lire 2,000.

Le disposizioni di questo articolo non saranno applicabili alla moglie, agli ascendenti o discendenti, ai fratelli o sorelle od affini in eguale grado, o zii o nipoti del renitente.
(Approvato).

Art. 100.

Il reato di omissione o cancellazione indebita dalle liste di leva, ed il reato di renitenza non danno luogo a prescrizione.

(Approvato).

Art. 101.

Le cause per reati di renitenza alla leva, avendo carattere di interesse pubblico, saranno decise dai tribunali con precedenza sulle altre.

(Approvato).

Art. 102.

I medici e chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti dalla presente legge i quali abbiano ricevuto doni od accettate promesse per usare favore ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni o delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione delle pene anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.
(Approvato).

Art. 103.

Qualunque ufficiale pubblico, agente od impiegato del Governo, che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso riduzioni di ferma, riforme, esclusioni e rafferme con premio, in opposizione al disposto della presente legge, ovvero abbia data arbitraria estensione, sia alla durata del servizio, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime o degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità con le pene portate dal codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori che sono prescritte dallo stesso codice nel caso di circostanze che aggravino la colpa.

(Approvato).

Art. 104.

Saranno considerati e puniti come renitenti i marinai chiamati al servizio in conformità dell'art. 82, i quali fossero riusciti in qualunque modo a sottrarsi.

Se però essi appartenessero all'Armata come militari in congedo illimitato saranno considerati e puniti come disertori.

(Approvato).

Art. 105.

In tutti i casi non preveduti dalle disposizioni di questo titolo, il disposto delle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alle leve marittime.

Le disposizioni delle stesse leggi, concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione, sono egualmente applicabili ai casi contemplati dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 106.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge:

È abrogata ogni precedente disposizione legislativa riguardante la leva marittima.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, concernente la soppressione della Direzione generale delle foreste e dei demani ed istituzione dell'Azienda foreste demaniali » (N. 895).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, concernente la soppressione della Direzione generale delle foreste e dei demani ed istituzione dell'Azienda foreste demaniali ».

A questo disegno di legge l'Ufficio centrale ha proposto delle modificazioni; chiedo al relatore se vi insiste.

CALLAINI, *relatore*. L'Ufficio Centrale, esaminando questo disegno, notò che la dizione usata nell'art. 14 rendeva incerta la disposizione tassativa contenuta nell'art. 9 del decreto legge 16 maggio 1926, sulla istituzione della milizia forestale.

Inquantochè, mentre l'art. 9 stabilisce che l'azienda del demanio forestale contribuirà alle spese per l'applicazione di detta legge col'annua somma di 5 milioni, l'art. 14 del progetto in discussione dispone che il versamento da parte dell'Azienda Foreste Demaniali, sia subordinato alla constatazione di un reddito annuale netto capace di quella disponibilità, reddito netto che potrà o non potrà verificarsi. In questo secondo caso il bilancio della milizia forestale verrebbe a mancare di un cospicuo notevole e pur sempre necessario. Da ciò la ragione del nostro emendamento all'art. 14.

L'onorevole ministro trovò giusto tale rilievo, ma, per non rimandare all'altro ramo del Parlamento l'approvazione di questo progetto e quindi per non ritardare ulteriormente la promulgazione della legge, che al decreto-legge del maggio 1926, reca varianti da applicarsi col 1° luglio p. v., ha pregato l'Ufficio a non insistere nella proposta modificazione, dichiarando che alla eventuale mancanza di quel cospicuo supplirà con apposito provvedimento.

L'Ufficio centrale, trovando giusta la richiesta dell'onorevole ministro, ritira l'emendamento.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ringrazio l'Ufficio centrale e per esso il relatore onorevole Callaini, di avere accondisceso al desiderio da me manifestato a nome del Governo.

PRESIDENTE. Avendo l'Ufficio centrale dichiarato di ritirare le sue proposte di emendamento, procederemo alla discussione del disegno di legge secondo il testo ministeriale.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 895).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1927 (Anno V), n. 324, concernente la soppressione della Direzione generale delle foreste e dei demani ed istituzione della Azienda forestale demaniale, con le modificazioni stabilite dai seguenti articoli.

(Approvato).

Art. 2.

L'art. 18 del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927 (Anno V), n. 324, è modificato come segue:

« Con l'esercizio finanziario 1927-28 cesserà il versamento da parte dello Stato all'Azienda del demanio forestale di Stato delle dotazioni iscritte nel bilancio del Ministero per l'economia nazionale.

A decorrere dal detto esercizio le spese inerenti ai servizi forestali che non riguardano la gestione dei beni costituenti il demanio forestale faranno carico al bilancio del Ministero per l'economia nazionale.

I residui disponibili dei fondi iscritti nella parte straordinaria del bilancio passivo dell'Azienda del demanio forestale di Stato per i servizi forestali generali, e che passeranno a far carico al bilancio suddetto, saranno dall'Azienda versati in conto entrate e per uguale importo iscritti nella parte straordinaria dello

stato di previsione della spesa del bilancio di detto Ministero colla identica destinazione.

Dal 1° luglio 1927 il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per contravvenzioni forestali, dedotto il premio destinato agli agenti scopritori e che non potrà mai superare il quarto, sarà versato in conto entrate dello Stato, anzichè affluire al conto corrente dell'Azienda del demanio forestale dello Stato a

norma dell'art. 124, lettera e) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 ».

(Approvato).

Art. 3.

Il comma 1° lettera d) dell'art. 5 del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, è modificato colla soppressione delle parole « non funzionari ».

(Approvato).

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125, e successive modificazioni relative all'ordinamento del Ministero dell'economia nazionale ed alla istituzione della Direzione generale delle foreste e dei demani;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di conferire alla gestione del patrimonio forestale italiano un nuovo ordinamento ed al Demanio forestale dello Stato una nuova struttura, con lo scopo di agevolare l'ampliamento e di meglio assicurare il conseguimento delle altre finalità per cui è costituito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze, per la guerra, per la marina, per la giustizia e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto la Direzione generale delle foreste e demani è soppressa.

Nei ruoli organici del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale viene soppresso un posto di direttore generale (grado 4°), con decorrenza dal primo del mese successivo a quello nel quale sarà pubblicato il presente decreto.

I servizi ed i compiti dell'Azienda speciale del Demanio forestale di Stato, di cui al titolo IV, capo I del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono attribuiti ad un ente autonomo denominato « Azienda foreste demaniali » (A. F. D.).

L'Azienda foreste demaniali, con sede in Roma, ha personalità giuridica propria e gestione autonoma a tutti gli effetti, salvo per quanto sia diversamente disposto dal presente decreto.

Essa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale e di quello delle finanze.

Con decreto del ministro per l'economia nazionale sarà provveduto alla assegnazione dei servizi ed alla ripartizione dei personali relativi al Comando generale della Milizia nazionale forestale, alla Direzione generale dell'agricoltura ed all'Azienda foreste demaniali.

Tutte le spese riguardanti le gestioni affidate all'Azienda foreste demaniali faranno carico al bilancio dell'Azienda medesima, la quale sarà pure tenuta a rimborsare, rispettivamente, all'erario dello Stato ed al bilancio della Milizia nazionale forestale l'importo delle retribuzioni e degli assegni dei dipendenti civili dello Stato e degli ufficiali della Milizia che saranno comandati a prestare servizio tecnico presso l'Azienda, a norma dell'art. 15.

Art. 2.

L'Azienda foreste demaniali ha i seguenti scopi :

- a) conservare, ampliare e migliorare il patrimonio forestale dello Stato ;
- b) sviluppare le attività utili per l'incremento ed il miglioramento della economia delle regioni boschive.

L'Azienda potrà assumere l'Amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano per iscopo l'incremento della silvicoltura.

Art. 3.

Il patrimonio dato in gestione all'Azienda foreste demaniali è costituito come segue :

- a) boschi, terreni e fabbricati, che erano già amministrati dall'Azienda del Demanio forestale di Stato ;
- b) fondi pubblici depositati al conto corrente della Cassa depositi e prestiti per conto dell'Azienda del Demanio forestale di Stato ;
- c) numerario depositato a detto conto corrente ;
- d) crediti, redditi, interessi maturati e maturandi di qualsiasi natura appartenenti all'Azienda del Demanio forestale di Stato alla data di applicazione del presente decreto ;
- e) beni mobili esistenti presso le singole foreste demaniali.

L'Azienda foreste demaniali si assume anche le passività dell'Azienda del Demanio forestale.

A cura del ministro per l'economia nazionale si procederà alla compilazione dell'inventario dei beni, delle attività e passività che cambiano gestione.

Art. 4.

Sono organi dell'Azienda :

- a) il Consiglio di amministrazione ;
- b) il Comitato esecutivo ;
- c) il direttore.

Gli uffici per l'Amministrazione delle foreste demaniali funzioneranno secondo le norme che saranno contenute nello statuto dell'Azienda.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal ministro per l'economia nazionale, o, per sua delegazione, da un sottosegretario di Stato, ed è composto di 12 membri, nominati con decreto Reale su proposta del ministro per l'economia nazionale, e cioè :

- a) del comandante generale della Milizia forestale, che sarà il vicepresidente dell'ente ;
- b) di tre ufficiali della Milizia nazionale forestale, di grado non inferiore a quello di primo seniore ;
- c) di cinque funzionari dello Stato nominati dai rispettivi ministri, dei quali due in rappresentanza del Ministero delle finanze, uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'economia nazionale ed uno dell'Avvocatura erariale ;
- d) di tre membri scelti fra i cittadini, non funzionari, che abbiano dato prova di alta capacità tecnica ed amministrativa e che non siano proprietari,

amministratori, procuratori o rappresentanti di società o ditte che abbiano o possano avere affari con l'Amministrazione dell'Azienda foreste demaniali.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Al Consiglio d'amministrazione è aggregato, con voto consultivo, il direttore dell'Azienda.

Funge da segretario del Consiglio un funzionario del Ministero dell'economia nazionale, da nominarsi con decreto del ministro.

Art. 6.

Il Comitato esecutivo è nominato con lo stesso decreto che istituisce il Consiglio d'amministrazione ed è composto del ministro presidente o del suo delegato, del vice presidente e di un altro componente del Consiglio stesso. Alle sedute del Comitato esecutivo interviene, in via consultiva, il direttore dell'Azienda.

Art. 7.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate e fa il riscontro consuntivo delle spese dell'Azienda foreste demaniali.

Le attribuzioni della Corte dei conti sono esercitate per mezzo di un ufficio speciale, le cui norme di funzionamento saranno stabilite da apposito regolamento.

Art. 8.

Il Consiglio d'amministrazione ha le seguenti attribuzioni;

a) delibera su tutti gli affari che gli sono attribuiti dallo statuto organico;

b) delibera il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;

c) provvede alle necessità di personale amministrativo ed ai relativi emolumenti;

d) provvede a riferire, alla fine di ciascun esercizio finanziario, al ministro per le finanze sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario della gestione dell'esercizio decorso e riassume il programma dell'azione che si propone di svolgere nell'esercizio seguente.

Art. 9.

Il Comitato esecutivo esercita le funzioni che gli sono delegate, a termini dello statuto, dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 10.

Il direttore dell'Azienda cura l'attuazione degli scopi dell'ente, in conformità delle presenti disposizioni legislative e delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Egli è capo degli uffici tecnici ed amministrativi dell'Azienda ed ha alle sue dipendenze tutto il personale ad essi adibito; egli ha la rappresentanza giuridica dell'ente; esegue e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e compie tutte le altre attribuzioni che gli sono affidate.

Per la durata delle sue funzioni, egli è iscritto nella Milizia nazionale forestale, qualora già non vi appartenga, come ufficiale fuori quadro, col

grado che verrà stabilito dal ministro per l'economia nazionale, d'accordo col ministro per le finanze.

Il direttore dell'Azienda è nominato con Regio decreto, promosso dal ministro per l'economia nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo ministro, alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento interno dell'Azienda.

La sua retribuzione è a carico dell'Azienda.

Art. 11.

L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio annuale di previsione ed il consuntivo devono essere sottoposti, unitamente alle prescritte relazioni, all'approvazione del Parlamento, in allegato al bilancio dell'economia nazionale.

Il consuntivo finanziario sarà annualmente corredato da un conto patrimoniale.

Art. 12.

A costituire le entrate del bilancio dell'Azienda concorrono:

a) i redditi ed i proventi dei beni costituenti il Demanio forestale dello Stato;

b) le indennità annue che il ministro per i lavori pubblici dovrebbe pagare per i lavori di sistemazione idraulico-forestale ai proprietari dei terreni acquistati o espropriati dall'Azienda.

c) gli interessi dei fondi pubblici e dei numerari depositati al conto corrente fruttifero dell'Azienda presso la Cassa depositi e prestiti;

d) i redditi di eventuali donazioni o lasciti;

e) il ricavato di alienazioni di terreni del Demanio forestale autorizzate a norma di legge e qualunque altro introito riguardante la gestione e le finalità dell'Azienda.

Faranno carico al bilancio dell'Azienda foreste demaniali tutte le spese riguardanti le gestioni ad essa affidate, compresi gli oneri già assunti verso il Tesoro dello Stato dalla cessante Azienda del demanio forestale di Stato, nonchè quello precisato dal successivo art. 14.

Fino a quando non sia diversamente provveduto dal Consiglio d'amministrazione dell'Azienda, il servizio di cassa dell'Azienda foreste demaniali resta affidato alla Cassa depositi e prestiti, che vi provvede a mezzo dei propri organi e con l'apertura di un conto corrente fruttifero, al quale affluiranno tutte le entrate e sul quale graveranno tutte le spese.

Art. 13.

Per l'acquisto di nuove terreni e boschi, per le trasformazioni fondiari ed altre opere straordinarie, l'Azienda foreste demaniali potrà ricorrere, per anticipazioni o mutui, oltre che agli Istituti di cui all'art. 125 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, anche all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Le relative autorizzazioni saranno concesse, caso per caso, con decreto del ministro per l'economia nazionale, di concerto col ministro per le finanze.

Art. 14.

In relazione al disposto dell'art. 9 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1066, sulla istituzione della Milizia nazionale forestale, il reddito netto della gestione, accertato in base al conto consuntivo di ciascun anno, fino all'importo di cinque milioni, sarà versato nel bilancio delle entrate dello Stato in una unica rata nel primo trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'eventuale ulteriore reddito sarà impiegato nell'ampliamento del patrimonio boschivo dello Stato o andrà in aumento del fondo di riserva.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1929-30, la misura della quota di reddito netto da versare allo Stato potrà essere modificata, d'accordo tra i ministri per l'economia nazionale e per le finanze.

Art. 15.

L'Azienda provvede al disimpegno dei propri servizi tecnici, amministrativi, contabili e d'ordine con ufficiali della Milizia nazionale forestale, con impiegati dei ruoli tecnici e d'ordine del Corpo Reale delle foreste, del ruolo centrale amministrativo del Ministero dell'economia nazionale e della ragioneria centrale del Ministero stesso.

Detto personale sarà comandato a prestare servizio presso l'Azienda mediante decreto del ministro per l'economia nazionale, emanato di concerto con il ministro per le finanze.

L'assunzione ed il trattamento del personale inferiore, subalterno e di fatica, saranno regolati secondo le norme dell'impiego privato.

Art. 16.

L'Azienda foreste demaniali è equiparata alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda le disposizioni in materia fiscale.

Essa può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali; nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria ed i Collegi arbitrali, giudiziari speciali è rappresentata e difesa dalla Regia avvocatura erariale.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 17.

Il ministro per l'economia nazionale, con proprio decreto, adotterà i provvedimenti provvisori necessari per il regolare funzionamento dei servizi dell'ente nel periodo di trasformazione della gestione dell'Azienda del Demanio forestale di Stato, in applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Entro tre mesi dalla sua costituzione, il Consiglio dell'Azienda foreste demaniali dovrà compilare lo statuto organico ed il regolamento, che saranno approvati con Regi decreti, promossi dal ministro per l'economia nazionale di concerto col ministro per le finanze, udito il Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 18.

Con l'esercizio finanziario 1927-28 cesserà il versamento, da parte dello Stato, all'Azienda del Demanio forestale di Stato, delle dotazioni iscritte

nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, e per l'esercizio corrente queste saranno proporzionalmente commisurate al periodo per cui l'Azienda ha sostenuto le relative spese.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le spese inerenti ai servizi forestali che non riguardano la gestione dei beni costituenti il Demanio forestale faranno carico al bilancio del Ministero dell'economia nazionale.

I residui disponibili dei fondi iscritti nella parte straordinaria del bilancio passivo dell'Azienda del Demanio forestale di Stato per i servizi forestali generali, e che passeranno a far carico al bilancio suddetto, saranno dall'Azienda versati in conto entrate e per uguale importo iscritti nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto Ministero coll'identica destinazione.

Alla stessa data, il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per contravvenzioni forestali, nelle foreste non amministrate dall'Azienda foreste demaniali, dedotto il premio destinato agli agenti scopritori, e che non potrà mai superare il quarto, sarà versato in conto entrate dello Stato, anzichè affluire al conto corrente dell'Azienda del Demanio forestale dello Stato a norma dell'art. 124, lettera e) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 19.

Il ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, di concerto col ministro per l'economia nazionale, alle variazioni occorrenti nel bilancio dello Stato e dell'Azienda del Demanio forestale ed a quanto altro possa occorrere in materia finanziaria, in relazione al presente decreto.

Art. 20.

Le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento esecutivo approvato con Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, concernenti l'Azienda speciale del Demanio forestale di Stato, conservano vigore in quanto non siano incompatibili con le norme del presente decreto.

Quando, però, le opere di sistemazione idraulico-forestale dei beni gestiti dall'Azienda foreste demaniali riguardino bacini montani compresi nelle provincie del Mezzogiorno e delle isole, resta ferma la competenza dei Provveditorati per le opere pubbliche e dell'Alto commissario per la provincia di Napoli.

Art. 21.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Torraca a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TORRACA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1106, che reca modificazioni al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, concernente l'edilizia scolastica ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Torraca della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 1066):

Senatori votanti	129
Favorevoli	106
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari (Numero 881):

Senatori votanti	129
Favorevoli	115
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del pas-

sero, a fine di protezione della coltura granaria (N. 712):

Senatori votanti	129
Favorevoli	118
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1921, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero (Numero 863):

Senatori votanti	129
Favorevoli	117
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede l'importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale, di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica (N. 834):

Senatori votanti	129
Favorevoli	120
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una piazza d'armi in Ferrara (N. 932):

Senatori votanti	129
Favorevoli	118
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-1927 della Somalia per il ri-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

scatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala (N. 676):

Senatori votanti	129
Favorevoli	117
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia (N. 878):

Senatori votanti	129
Favorevoli	118
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, concernente alienazione di prestazioni perpetue dal fondo di beneficenza e religione nella città di Roma al fondo per il culto (N. 796):

Senatori votanti	129
Favorevoli	114
Contrari	15

Il Senato approva.

Modificazioni dell'art. 87 della legge elettorale politica, Testo Unico 17 gennaio 1926, n. 118 (N. 963):

Senatori votanti	129
Favorevoli	116
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli oli minerali (N. 797):

Senatori votanti	129
Favorevoli	119
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente l'ampliamento della circoscrizione comunale di Predappio (N. 839):

Senatori votanti	129
Favorevoli	115
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedimenti relativi allo spostamento in nuova sede dell'abitato di Predappio, in provincia di Forlì (N. 905):

Senatori votanti	129
Favorevoli	114
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, per l'istituzione di una speciale tassa sugli animali caprini (N. 894):

Senatori votanti	129
Favorevoli	118
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, concernente l'estensione agli impiegati degli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 51, quarto comma e 52 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57 (N. 872):

Senatori votanti	129
Favorevoli	116
Contrari	13

Il Senato approva;

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge

testè approvati e per la dichiarazione d'urgenza richiesta dal sottosegretario di Stato per l'aeronautica, per il disegno di legge n. 1079.

Prego l'on. senatore, segretario, Montresor di procedere all'appello nominale.

MONTRESOR, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione dei disegni di legge:

« Disposizioni varie sulla sanità pubblica » (Numero 1092).

« Provvedimenti per la lotta contro la tubercolosi » (N. 1093).

« Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie » (N. 1094).

« Provvedimenti in favore degli odontotecnici concessionati delle nuove provincie del Regno » (N. 1095).

« Concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera Nazionale per la protezione della maternità e della infanzia » (N. 1091).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni di legge che sono stati deferiti all'esame di un'unica Commissione e per i quali si farà una sola discussione generale:

« Disposizioni varie sulla sanità pubblica ».

« Provvedimenti per la lotta contro la tubercolosi ».

« Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie ».

« Provvedimenti in favore degli odontotecnici concessionati delle nuove provincie del Regno ».

« Concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera Nazionale per la protezione della maternità e della infanzia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di dare lettura dei cinque disegni di legge.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. *Stampati* Nn. 1092, 1093, 1094, 1095, 1091).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questi disegni di legge.

PIRONTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONTI, *relatore*. Onorevoli colleghi, dirò due parole, soltanto, affinchè non sfugga alla

attenzione del Senato la grande importanza dei disegni di legge di cui abbiamo sentito leggere i titoli dall'onorevole Presidente. Il primo di questi disegni di legge da una parte intensifica la lotta contro il neo-malthusianesimo, così nella propaganda come nell'azione, e organizza una avveduta vigilanza sui casi di aborto che si dicono provocati per indicazione medica; dall'altra rende più efficace la repressione delle frodi nella vendita e nella somministrazione delle bevande e dei cibi. A tal proposito non si potrà mai raccomandare abbastanza che sia largamente e inesorabilmente adottato il provvedimento amministrativo della chiusura degli esercizi che contravvengano alle disposizioni. Con un altro di questi disegni di legge viene rinvigorita la lotta contro la tubercolosi, disponendosi che in ogni capoluogo di provincia sia obbligatoria la creazione di un Consorzio antitubercolare, istituzione che oggi è, di regola, facoltativa. Inoltre viene prorogata, per altri 10 anni, cioè fino al 1937, la concessione, da parte della Cassa depositi e prestiti, di mutui senza interessi. Con altri due progetti si provvede, poi, a disciplinare il rilascio di licenze per l'abilitazione all'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie, salvaguardando così la salute individuale dal rischio di affidarsi alle cure di persone inesperte; e si regola, mediante esami, la posizione di alcuni professionisti delle nuove provincie. Con l'ultimo progetto si accordano esenzioni tributarie e fiscali all'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia, Opera che è nel cuore di tutti gli italiani.

La Commissione speciale, a cui fu deferito l'esame di questi 5 disegni di legge, presieduta dall'illustre collega Marchiafava, è stata unanime nel proporre l'approvazione; soltanto, qua e là, ha rivolto all'onorevole ministro dell'interno qualche raccomandazione affinchè, in sede di regolamento, sia possibilmente temperata l'asprezza, che potrebbe derivare dalla troppo rigida applicazione dei criteri stabiliti da qualcuna delle accennate leggi, nei riguardi di vecchi esercenti che hanno dato lunga e sicura prova di idoneità. La Commissione è stata anche unanime nel ritenere che si debba tributare un'ampia, sincera lode al Governo per aver proposto queste leggi, alle quali con-

fidiamo che non sia per mancare il consenso del Senato. (*Approvazioni*).

SUARDO, *sottosegretario di Stato all'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUARDO, *sottosegretario di Stato all'interno*. Il Governo ringrazia la Commissione speciale nominata dal Presidente del Senato e l'illustre relatore, il quale è sopra ogni altro competente in questa materia. Il Governo è confortato dalle parole del relatore a continuare in questi che non sono provvedimenti definitivi, ma l'inizio di una larga serie di provvedimenti che metteranno in esecuzione l'impegno che il Capo del Governo ha preso, nel suo discorso tenuto alla Camera dei deputati, di continuare sempre a marciare sulla via della difesa dell'igiene e della salute pubblica.

Certamente questi provvedimenti incidono abbastanza gravemente sopra situazioni di fatto e nuocciono all'economia di famiglie e d'individui.

Il Governo ha già accettato, in sede di discussione di questi provvedimenti (anzi di uno di questi provvedimenti, quello degli odontotecnici delle nuove provincie) nell'altro ramo del Parlamento, una raccomandazione e manterrà l'affidamento che ha dato, cioè quello di dare a questi pratici, che non possono avere la possibilità di esercitare ulteriormente la loro professione, che è ai margini della professione sanitaria, una sistemazione negli Istituti statali che, in conseguenza dei provvedimenti proposti all'approvazione del Senato, saranno istituiti.

Rinnovo il ringraziamento all'onorevole relatore e confido che il Senato verrà confortare questa opera del Governo della sua unanime approvazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli dei singoli disegni di legge che rileggo:

Disposizioni varie sulla sanità pubblica (N. 1092).

Art. 1.

All'articolo 16 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, modificato dal Regio decreto legge 27 aprile 1924, n. 621; è sostituito il seguente:

Il Consiglio superiore di sanità è composto: di quattordici dottori in medicina e chirurgia particolarmente competenti, sei nella igiene pubblica, otto nelle altre branche della medicina sociale;

di un naturalista;

di due ingegneri esperti nell'ingegneria sanitaria;

di due dottori in chimica;

di due dottori in zootecnia particolarmente versati in igiene veterinaria;

di un farmacista;

di una persona esperta nelle scienze agrarie;

di una persona esperta nelle materie amministrative;

di un ufficiale sanitario capo di ufficio di igiene;

Essi sono nominati con decreto Reale, sopra proposta del ministro dell'interno, durano in carica 3 anni e possono essere rinominati.

Fanno, inoltre, parte del Consiglio stesso:

il direttore generale della sanità pubblica;

il direttore generale dell'amministrazione civile;

il direttore generale degli italiani all'estero;

un direttore generale del ministero delle colonie, designato dal ministro delle colonie;

un direttore generale del ministero delle corporazioni, designato dal ministro delle corporazioni;

il generale medico capo dell'esercito;

il capo dell'ufficio di ispezione veterinaria dell'esercito;

il generale medico capo dell'armata;

il procuratore generale del Re presso la corte di appello della capitale;

il direttore generale della marina mercantile;

il direttore generale dell'istruzione superiore;

il direttore generale del lavoro e della previdenza sociale;

il presidente e il direttore generale dello Istituto centrale di statistica;

il direttore generale dell'agricoltura;

il capo dell'ufficio centrale sanitario delle ferrovie dello Stato;

un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia designato dal presidente dell'Opera in persona di un membro del Consiglio centrale;

un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari e uno dei farmacisti esercenti nel Regno, designati dalle rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563: le norme, i termini e le condizioni per far luogo alle predette designazioni saranno stabilite con decreto Reale su proposta dei ministri dell'interno e delle corporazioni.

Sono abrogati i primi tre comma, lettera *a*) dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910, l'art. 10 del regolamento generale sanitario, approvato con Regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, e l'art. 2 del decreto luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 691, modificato con decreto-legge 5 gennaio 1919, n. 36. Nella prima attuazione della presente legge, i componenti che saranno nominati con Regio decreto scadranno dalla carica il 31 dicembre 1929.

Fino a quando non siano fatte le designazioni dei rappresentanti dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti, di cui al terzo comma del presente articolo, continueranno a far parte del Consiglio superiore di sanità i rappresentanti degli Ordini dei sanitari nominati pel triennio 1924-1926.

Il ministro dell'interno designa a segretario del Consiglio superiore di sanità un funzionario medico in servizio presso la direzione generale della sanità pubblica il quale non avrà voto.

(Approvato).

Art. 2.

All'art. 8 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 1^o agosto 1907, n. 636, e successive modificazioni, è sostituito il seguente:

Il Consiglio provinciale di sanità è composto di:

- tre dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria;
- un cultore di chimica;
- un giureconsulto;
- un farmacista;
- un veterinario;
- un ingegnere;
- una persona esperta nelle materie amministrative;

una persona esperta nelle scienze agrarie. I suddetti componenti del Consiglio provinciale sanitario sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Dello stesso Consiglio il prefetto è presidente, e ne fanno parte il medico provinciale, il veterinario provinciale, l'ufficiale medico in attività di servizio di più alto grado residente nel capoluogo della provincia, il procuratore del Re presso il tribunale civile e penale, l'ufficiale sanitario del capoluogo stesso, nonché un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari e uno dei farmacisti esercenti nella provincia, designati dalle rispettive associazioni sindacali, legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Le norme, i termini e le condizioni per far luogo alle predette designazioni saranno stabilite con decreto Reale su proposta dei ministri dell'interno e delle corporazioni.

Il prefetto designa a segretario del Consiglio un impiegato della prefettura, il quale non avrà voto.

Nella prima attuazione della presente legge, i componenti che saranno nominati con Regio decreto scadranno dalla carica il 31 dicembre 1929.

Fino a quando non siano fatte le designazioni dei rappresentanti dei medici-chirurghi, dei veterinari, e dei farmacisti, di cui al terzo comma del presente articolo, continueranno a far parte dei Consigli provinciali di sanità i presidenti degli Ordini dei sanitari.

(Approvato).

Art. 3.

Il 4^o comma dell'articolo 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è soppresso.

Il 5^o comma dell'articolo stesso è modificato come segue:

« Gli utili provenienti dalle indagini di interesse privato, eseguite nei laboratori, andranno a vantaggio della gestione ».

(Approvato).

Art. 4.

La lettera *d*) dell'articolo 21 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è modificata come segue:

« Approva la tariffa dei compensi per le indagini di interesse privato eseguite nei laboratori di vigilanza igienica ».

(Approvato).

Art. 5.

All'articolo 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato dall'articolo 23 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è aggiunto il seguente comma:

« Riceve dagli esercenti la professione di medico-chirurgo le informazioni sui fatti e sulle circostanze, che possono interessare la sanità pubblica, e le denunce degli aborti. Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia notizia di un reato per il quale si debba procedere di ufficio, deve darne denuncia mediante rapporto ».

(Approvato).

Art. 6.

L'ultima parte dell'articolo 31 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è modificata come segue:

« La misura di tale compenso per le singole prestazioni e le modalità del relativo versamento da parte dei privati e della liquidazione verranno stabilite, con effetto dalla data di pubblicazione della presente legge, dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa.

« Sulle somme versate dai privati per i compensi previsti dal presente articolo è devoluta, in ogni caso, al comune una quota non superiore al 25 per cento.

« Nella liquidazione dei compensi, detratta la quota spettante al comune, dovrà essere pure compreso, per una quota non inferiore al terzo di quella dovuta all'ufficiale sanitario, il personale che ha eventualmente coadiuvato negli accertamenti l'ufficiale sanitario stesso ».

Per effetto dei compensi dovuti a norma del presente articolo, non possono essere diminuiti né all'ufficiale sanitario né al personale che lo coadiuva gli stipendi e le indennità loro assegnati.

Contro il provvedimento del prefetto è am-

messo ricorso, entro 15 giorni, al ministro dell'interno, che provvede definitivamente.

(Approvato).

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 34 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è modificato come segue:

« Uguale attribuzione spetta alla giunta provinciale amministrativa per la determinazione degli stipendi minimi degli ufficiali sanitari, con nomina regolare in seguito a concorso, tenuto conto dell'importanza del servizio ».

(Approvato).

Art. 8.

All'articolo 39 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è aggiunto il seguente comma:

« Il procedimento, di cui al presente articolo, sarà seguito anche per le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2113, nei riguardi dei sanitari comunali ».

(Approvato).

Art. 9.

All'articolo 55 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

« Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto nell'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 novembre 1926, nn. 1848-2132, sono obbligati:

a) a denunciare al podestà, in ogni caso di morte, la malattia che ne è stata la causa;

b) a denunciare in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni, ogni caso di aborto per il quale essi abbiano prestato la propria opera o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione.

« La denuncia è fatta secondo le norme indicate dal regolamento. Il contenuto della denuncia deve rimanere segreto;

c) ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti e delle circostanze che possono interessare la pubblica salute.

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire mille.

« Della sentenza passata in giudicato è tesa comunicazione dalle cancellerie giudiziarie, a mezzo del prefetto, al competente Ordine dei medici-chirurghi, ai fini di cui all'articolo 8, lettera c), della legge 10 luglio 1910, n. 455 ».

(Approvato).

Art. 10.

La levatrice è obbligata a ricorrere all'opera del medico-chirurgo non appena nello andamento della gestazione o del parto o del puerperio riscontri qualsiasi fatto irregolare. A tale scopo deve rilevare con diligenza tutti i fenomeni che si svolgono nella gestante o partoriente o puerpera, alla quale presti la sua assistenza.

La contravvenzione alla presente disposizione è punibile con l'ammenda estensibile a lire cinquecento, alla quale, nei casi gravi, si aggiungerà l'arresto fino a tre mesi, salvo l'applicazione delle maggiori pene portate dal codice penale.

(Approvato).

Art. 11.

Non possono essere messi in commercio, senza una speciale registrazione da parte del Ministero dell'interno, i presidi medici e chirurgici che saranno determinati dallo speciale regolamento, da approvarsi con decreto Reale.

Questo determinerà altresì le prescrizioni da osservarsi nel commercio dei presidi medici e chirurgici da esso contemplati.

Non possono essere registrati presidi medici e chirurgici che vantino:

a) proprietà od effetti contrari in qualsiasi modo alla morale ed al buon costume;

b) effetti speciali intesi comunque ad interrompere o a turbare il corso fisiologico della gestazione;

c) effetti preventivi o terapeutici speciali per quelle infermità che saranno indicate nel regolamento.

(Approvato).

Art. 12.

I contravventori alle disposizioni del precedente articolo ed a quelle del relativo regolamento sono puniti con l'arresto fino a tre mesi

e con l'ammenda da lire mille a lire cinque-mila. I presidi medici e chirurgici messi abusivamente in vendita sono confiscati ed il giudice ordina la chiusura fino a tre mesi delle fabbriche, depositi o rivendite.

In caso di recidiva, la pena è dell'arresto da uno a sei mesi e dell'ammenda da lire due-mila a lire diecimila; oltre la confisca dei presidi medici o chirurgici messi abusivamente in commercio, e la chiusura da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o rivendite.

Senza pregiudizio dell'azione penale, si procede in via amministrativa all'immediato sequestro, dovunque si trovino, dei presidi medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio.

Inoltre, quando concorreranno gravi motivi ed anche indipendentemente dal corso del giudizio, il prefetto può disporre la immediata chiusura temporanea dell'officina, in cui siano stati prodotti, o del deposito od esercizio in cui siano tenuti per essere venduti i presidi medici e chirurgici di cui al comma precedente. In tal caso, la chiusura dell'officina o deposito o esercizio non può avere durata maggiore di cinque giorni, e, in caso di recidiva, di quindici giorni.

(Approvato).

Art. 13.

All'articolo 65 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con il Regio decreto 1º agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

« Salvo quanto è disposto nel titolo III, capo II, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 novembre 1926, nn. 1848 - 2132, non si possono aprire o mantenere in esercizio ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, ovvero case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, secondo le norme indicate nel regolamento.

« Contro il provvedimento del prefetto è ammesso il ricorso entro 15 giorni al ministro dell'interno.

« I contravventori alla presente disposizione ed alle prescrizioni che il prefetto, sentito il medico provinciale, ritenga di imporre nell'atto dell'autorizzazione, sono puniti con l'arresto

fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquemila a lire diecimila.

« Indipendentemente dall'azione penale, il prefetto ordina la chiusura degli ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero delle case o pensioni per gestanti aperti o esercitati senza l'autorizzazione di cui al presente articolo. Il prefetto può, altresì, ordinare la chiusura di quelli di detti istituti nei quali fossero constatate violazioni delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione od altre irregolarità. In tal caso, la durata della chiusura non può essere superiore a tre mesi.

« Nessuno può aprire o mantenere in esercizio stabilimenti balneari se non con la autorizzazione del prefetto, sentito il medico provinciale. Contro la decisione del prefetto è ammesso il ricorso entro giorni 15 al ministro dell'interno. I contravventori alla presente disposizione ed alle relative prescrizioni dell'autorità sanitaria sono puniti con pena pecuniaria estensibile fino a lire 2000.

(Approvato).

Art. 14.

All'articolo 114 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Il giudice, investito del giudizio contravvenzionale, può, inoltre, aggiungere a tali pene la chiusura temporanea da un mese ad un anno, o la chiusura definitiva dell'esercizio.

« Indipendentemente dal giudizio penale, il prefetto della provincia può disporre e fare eseguire la chiusura dell'esercizio.

« È abrogato l'articolo 60 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 ».

(Approvato).

Art. 15.

Al secondo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, sono aggiunte le seguenti parole:

« ed i provvedimenti disciplinari che il prefetto provocherà dagli organi competenti od

adotterà ai sensi degli articoli 39 e 53 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 ».

(Approvato).

Art. 16.

Salvo quanto è disposto nel titolo III, capo III, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il Regio decreto 6 novembre 1926, nn. 1848-2132, è necessaria la licenza del prefetto per la divulgazione, a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, di mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, o di specialità medicinali, o di presidi medici chirurgici, ovvero di ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, ovvero di case o pensioni per gestanti, ovvero di stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini, ovvero di acque minerali naturali o artificiali.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila, salvo che la legge stabilisca una pena più grave.

(Approvato).

Art. 17.

All'articolo 86 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è sostituito il seguente:

« A meno che non sia diversamente stabilito per singoli casi:

a) contro i provvedimenti emanati in materia sanitaria dal podestà è ammesso ricorso gerarchico al prefetto, che decide udito il parere del medico provinciale;

b) contro i provvedimenti del prefetto che non siano definitivi è ammesso, entro il termine di 15 giorni, ricorso gerarchico al ministro dell'interno, che decide definitivamente.

« I ricorsi gerarchici al Governo del Re previsti dalle leggi e regolamenti sanitari, sono decisi in ogni caso con provvedimento definitivo dal ministro dell'interno ».

(Approvato).

Art. 18.

Sono abrogate tutte le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, concernenti la istituzione e le attribuzioni del medico circondariale, restando demandati rispettivamente

al medico provinciale e al prefetto i provvedimenti e le attribuzioni dalle disposizioni stesse assegnati al medico circondariale e al sottoprefetto.

(Approvato).

Art. 19.

All'articolo 89 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è sostituito il seguente:

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare le disposizioni della presente legge con le altre vigenti in materia ed a formare il nuovo testo unico delle leggi sanitarie, addivenendo anche alla modifica di quelle disposizioni che non siano in armonia con altre norme di legge che vi abbiano attinenza.

(Approvato).

Provvedimenti per la lotta contro la tubercolosi (N. 1093).

Art. 1.

È istituito in ogni capoluogo di provincia il Consorzio provinciale antitubercolare.

Esso ha lo scopo:

a) di promuovere ed agevolare la istituzione delle opere necessarie per la lotta contro la tubercolosi, sia da solo, sia in unione con altri Consorzi provinciali antitubercolari;

b) di coordinare e disciplinare in un armonico programma di azione e di propaganda il funzionamento di tutte le opere esistenti nella provincia con tale scopo, segnalandone al prefetto le eventuali irregolarità o manchevolezze per i provvedimenti di competenza;

c) di vegliare alla protezione e alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolosi, proponendo al prefetto i provvedimenti necessari perchè siano rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;

d) d'integrare con i propri mezzi l'azione delle istituzioni antitubercolari, e, se del caso, di sostituirsi ad esse nell'esecuzione dei provvedimenti urgenti.

(Approvato).

Art. 2.

Il Consorzio provinciale antitubercolare è Corpo morale ed è retto di apposito statuto, approvato dal prefetto.

Quando l'istituzione di opere antitubercolari è promossa ai sensi della lettera a) dell'art. 1 da due o più Consorzi, la convenzione che dovrà regolare l'impianto ed il funzionamento di dette opere e gli oneri rispettivi dei singoli Consorzi sarà approvata con decreto del ministro dell'interno, sentiti i Consigli provinciali sanitari e le Giunte provinciali amministrative interessate.

(Approvato).

Art. 3.

Del Consorzio provinciale antitubercolare fanno parte, obbligatoriamente, la provincia e tutti i comuni che la compongono, nonché gli enti pubblici che, in tutto o in parte, esercitano nella provincia azione antitubercolare. Lo statuto del Consorzio determina la misura del rispettivo contributo consorziale.

Possono farne parte, su loro domanda, le Congregazioni di carità, le istituzioni pubbliche e le associazioni sindacali legalmente riconosciute a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonché le associazioni private, gli istituti di previdenza, e quelli di assicurazione, come anche le organizzazioni finanziarie e commerciali che esplicano la loro attività nella provincia, purchè versino un contributo finanziario nella misura stabilita dallo statuto stesso.

Al Consorzio provinciale sono applicabili le disposizioni contenute negli art. 16, 17, e 20 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, in quanto non siano incompatibili con quelle portate dal presente decreto.

(Approvato).

Art. 4.

Il Consorzio provinciale antitubercolare è amministrato da una rappresentanza consorziale costituita secondo sarà determinato dal proprio statuto.

Il Presidente della deputazione provinciale ed il membro del Consorzio nominato dal Consiglio sanitario provinciale sono rispetti-

vamente: presidente e vice-presidente del Consorzio provinciale antitubercolare.

In seno alla rappresentanza consorziale è costituita una Giunta esecutiva composta del presidente e del vice-presidente del Consorzio e di cinque membri scelti dalla rappresentanza stessa fra i suoi componenti e possibilmente fra quelli residenti nel capoluogo della provincia.

Fanno parte, altresì, della rappresentanza consorziale come della Giunta esecutiva il medico provinciale e un membro del Consiglio provinciale di sanità, designato dal Consiglio stesso.

Lo statuto del Consorzio determina le attribuzioni sia del presidente sia della rappresentanza consorziale e della Giunta esecutiva.

(Approvato).

Art. 5.

Il Consorzio provinciale antitubercolare in via, non più tardi del 31 ottobre di ogni anno, il proprio bilancio alla prefettura per l'approvazione.

Copia del bilancio stesso, appena approvato, viene dalla prefettura comunicato al Ministero dell'interno (Direzione generale della Sanità pubblica).

(Approvato).

Art. 6.

L'Amministrazione provinciale ha l'obbligo di fornire gratuitamente i locali per la sede e per gli uffici del Consorzio provinciale antitubercolare ed il personale necessario per il funzionamento degli uffici stessi.

Il servizio di cassa e di tesoreria del Consorzio è disimpegnato, normalmente, dal casiere e dal tesoriere dell'Amministrazione provinciale alle stesse condizioni stabilite per detta Amministrazione.

Qualora l'importanza del Consorzio lo richieda, fermi rimanendo gli obblighi della Amministrazione provinciale di cui al 1° e al 2° comma del presente articolo, il Consorzio potrà, con deliberazione da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, provvedere in tutto o in parte con personale proprio

al funzionamento dell'ufficio ed al servizio di cassa e di tesoreria.

In tal caso uno speciale regolamento, da approvarsi parimenti dalla Giunta provinciale amministrativa, stabilirà le norme per l'assunzione in servizio, la carriera, la disciplina, l'esonero dal servizio ed il collocamento a riposo del personale stesso.

(Approvato).

Art. 7.

La prefettura prima di procedere all'esame dei bilanci delle istituzioni assistenziali, soggette alla sua vigilanza e tutela, a termini di legge, e che fanno parte obbligatoriamente del Consorzio provinciale antitubercolare, li comunica al Consorzio stesso per le sue eventuali osservazioni.

(Approvato).

Art. 8.

Il ricovero dei tubercolosi, salvo che non sia disposto in via di urgenza a termini dell'art. 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è ordinato dal presidente del Consorzio provinciale antitubercolare, o da chi per esso.

All'uopo tutte le istituzioni ospitaliere legalmente riconosciute le quali abbiano speciali o separati locali atti ad assicurare ai tubercolotici un isolamento ritenuto conveniente dall'autorità sanitaria, hanno l'obbligo di ricevere detti infermi, anche se questi non abbiano domicilio di soccorso nel territorio al quale, per effetto delle rispettive norme statutarie, estendono la loro azione.

Le spese di spedalità degli infermi saranno anticipate dal Consorzio che abbia ordinato il ricovero salvo eventuale rimborso da chi di ragione a norma di legge.

Qualora però si tratti di ricovero disposto in via di urgenza a termini dell'art. 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, la competenza passiva delle spese di spedalità è regolata dalle disposizioni vigenti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

(Approvato).

Art. 9.

I mutui, che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai sensi dell'art. 1

della legge 24 luglio 1919, n. 1382, saranno collocati, con le norme di cui al Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1282, sui fondi degli istituti di previdenza ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, ed il termine, stabilito dall'articolo stesso al 30 giugno 1927 per la concessione di detti mutui, è prorogato al 30 giugno 1937.

(Approvato).

Art. 10.

L'art. 75 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è abrogato.

(Approvato).

Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (N. 1094).

Art. 1.

Chiunque intenda esercitare le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista e dell'infermiere, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori, deve essere munito di speciale licenza ed aver raggiunto la maggiore età.

I limiti e le modalità di esercizio delle singole arti saranno determinati dal regolamento, da emanarsi di concerto tra i ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Con Regi decreti, da emanarsi su proposta del ministro della pubblica istruzione, di concerto col ministro dell'interno, saranno istituiti corsi di insegnamento pel rilascio delle licenze di cui al precedente articolo.

(Approvato).

Art. 3.

Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza o dell'attestato di abilitazione, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 6, esercita una delle arti contemplate dalla presente legge è punito con la multa da lire 200 a lire 500.

In caso di recidiva, la pena è della deten-

zione da quindici a trenta giorni e della multa da lire 500 a lire 1000.

Il materiale che servì o fu destinato a commettere il reato è confiscato.

In attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, il prefetto della provincia può ordinare la chiusura del locale nel quale l'arte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale.

(Approvato).

Art. 4.

Alle pene di cui al precedente articolo soggiace anche chi, essendo regolarmente autorizzato all'esercizio di una delle professioni sanitarie o di una delle arti ausiliarie contemplate dalla presente legge, presta comunque il suo nome ovvero la sua attività, allo scopo di permettere o di agevolare il reato di cui all'articolo stesso.

La condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria o dell'arte ausiliaria per un periodo di tempo uguale a quello della pena inflitta.

(Approvato)

Art. 5.

Le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento, in quanto non costituiscano reati già contemplati dalla presente o da altre leggi, saranno punite coll'ammenda da lire 100 a lire 300.

(Approvato).

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 6.

Coloro che, alla pubblicazione della presente legge abbiano esercitato abitualmente e direttamente da almeno due anni le arti e le specialità contemplate all'art. 1, saranno ammessi entro un anno dalla entrata in vigore della legge, a dare una prova di idoneità innanzi ad una Commissione esaminatrice, secondo le norme che verranno stabilite nel Regolamento di cui all'art. 1, di intesa tra i ministri dell'interno e della pubblica istruzione.

Il certificato di idoneità conseguito abilita alla continuazione dell'esercizio.

Potranno, tuttavia, essere ammessi alla prova di idoneità, per l'arte di infermiere, anche senza aver compiuto il prescritto biennio di esercizio, coloro che dimostrino di avere seguito i corsi per infermieri di bordo indetti dal Ministero dell'interno e superati i relativi esami.

La disposizione di cui al precedente comma è applicabile, su conforme parere, da esprimersi, caso per caso, dal medico provinciale, anche a coloro che dimostrino di avere seguito i corsi per infermieri indetti da istituti ospedalieri e di aver superati gli esami relativi.

(Approvato).

Art. 7.

Le Amministrazioni ospitaliere potranno provvisoriamente mantenere gli infermieri attualmente in servizio, anche se sprovvisti della licenza o dell'attestato di abilitazione di cui rispettivamente agli articoli 1 e 6.

Nel termine di 9 anni dalla pubblicazione della legge, però, anche tale personale dovrà munirsi della licenza o dell'attestato suddetti.

Nulla è innovato alle disposizioni del Regio decreto 15 agosto 1925, n. 1832, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, concernenti le capo sala degli ospedali.

(Approvato).

Art. 8.

Fino a quando non saranno istituiti i corsi di cui all'art. 2, sarà in facoltà del ministro dell'interno, di concerto col ministro della pubblica istruzione, di indire nuove sessioni di esami di idoneità per gli infermieri di cui al precedente articolo e per coloro i quali, al momento in cui gli esami vengono indetti, abbiano un tirocinio di almeno quattro anni nell'arte che intendono di esercitare.

(Approvato).

Art. 9.

Le licenze e gli attestati di abilitazione, che verranno rilasciati ai sensi degli articoli 1 e 6, saranno soggetti alla tassa di concessione governativa nella seguente misura:

a) per le arti dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista lire cinquanta;

b) per gli odontotecnici e per gli infermieri, compresi i massaggiatori e i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici, lire trenta.

(Approvato).

Provvedimenti in favore degli odontotecnici concessionari delle nuove provincie del Regno (N. 1095).

Art. 1.

I cittadini italiani, delle nuove provincie del Regno, che siano in possesso di concessioni per l'esercizio della odontotecnica, in conformità delle ordinanze del cessato Impero austriaco 20 marzo 1892, Bollettino n. 55, delle leggi dell'Impero e 14 febbraio 1904, Bollettino n. 15 delle leggi dell'Impero e che abbiano esercitato o, alla pubblicazione della presente legge, esercitino pubblicamente la loro professione nel territorio delle provincie stesse, dalla entrata in vigore del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1388, o dalla data della concessione, qualora questa sia stata loro conferita a termini dell'art. 3 di detto Regio decreto, potranno, quantunque sprovvisti di laurea in medicina e chirurgia, essere autorizzati, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria.

(Approvato).

Art. 2.

L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, sarà concessa a seguito di prova di esame da sostenersi innanzi ad apposita Commissione, secondo le norme che saranno stabilite d'intesa tra i ministri dell'interno e della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 3.

La tassa di diploma fissata per l'autorizzazione suddetta sarà di lire 300.

(Approvato).

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

Concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (N. 1091).

Articolo unico.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali, o speciali, l'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e i suoi organi provinciali e comunali sono parificati alle Amministrazioni dello Stato.

Questo articolo unico e gli altri disegni di legge saranno poi votati a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 maggio 1927, n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto Nazionale di Credito per la cooperazione ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i signori senatori segretari di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Albini, Amero d'Aste, Ancona, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Bellini, Berenini, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti, Bombig, Bonicelli, Bonin, Borghese, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calissé, Callaini, Campello, Ca-

nevani, Casati, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cefaly, Ciccotti, Ciruolo, Cito Filomarino, Corbino, Credaro.

Dalolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Torre, De Vecchi, De Vito, Di Bagno, Di Frasso, Di Robilant, Di Stefano, Di Vico, Dorigo, D'Óvidio.

Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Francica-Nava.

Gallina, Giordani, Grandi, Gualterio, Guidi Imperiali.

Loria, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morrone, Mosconi.

Niccolini Pietro.

Orsi Delfino.

Palummo, Pansa, Pantano, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Pestalozza, Pincherle, Pipitone, Pironti, Podesta.

Rajna, Rava, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Sechi, Segrè-Sartorio, Sili, Simonetta, Sitta, Soderini, Supino.

Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca.

Valenzani, Venzi, Viganò, Vigliani, Volpi Zupelli.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree ed ascensori in servizio del pubblico » (N. 962).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree ed ascensori in servizio pubblico ».

Pregò l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 962).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) in servizio pubblico pel trasporto di persone e di cose è accordata con decreto Reale sentita la Regia commissione per le funicolari aeree e terrestri, istituita con il Regio decreto 17 gennaio 1926 e sotto l'osservanza delle norme di cui ai seguenti articoli.

Qualora la linea cada in tutto o nella maggior parte del suo percorso entro l'abitato e sia destinata al servizio prevalentemente urbano, sarà sentito il comune interessato.

(Approvato).

Art. 2.

Il decreto di concessione implica a ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità per tutto quanto concerne le funivie in servizio pubblico, e ad esse si applicano le disposizioni di legge che regolano le espropriazioni nei riguardi delle ferrovie in regime di concessione all'industria privata.

Il concessionario ha diritto a passare sulle proprietà altrui con le fuui delle vie funicolari aeree; l'indennità da corrispondere al proprietario dei fondi servienti sarà da determinarsi in corrispondenza alla diminuzione del valore dei fondi stessi derivante dall'imposizione e dall'esercizio della servitù secondo le disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della legge 7 giugno 1894, n. 232.

(Approvato).

Art. 3.

Alle funivie destinate a servire comuni isolati o che facilitino comunicazioni fra centri abitati o fra essi e stazioni ferroviarie, tramviarie o lacuali, o che comunque rivestano carattere di notevole interesse pubblico, potrà essere accordata una sovvenzione dello Stato, semprechè si verifichino le condizioni di cui all'art. 34 del testo unico delle leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

La sovvenzione è determinata in base ad un piano finanziario comprendente anche le previsioni di esercizio e viene corrisposta in annualità non superiori a 25, il cui valore attuale non potrà mai superare la metà del presunto costo di impianto.

A tali annualità sono applicabili le disposizioni degli art. 37 e 38 del testo unico sopraccitato.

Nel caso che sia accordata la sovvenzione il Regio decreto di concessione sarà emesso su conforme parere del Consiglio di Stato, di concerto col ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 4.

La concessione delle funivie potrà avere la durata fino ad anni venticinque a datare dall'apertura della linea all'esercizio: e su domanda del concessionario, da presentarsi almeno un anno prima della scadenza, potrà essere prorogata di altri dieci anni senza corrispettivo di alcun sussidio, a giudizio insindacabile del Ministero dei lavori pubblici ed alle condizioni che verranno da questo stabilite.

Per il primo decennio di esercizio potrà essere accordato al concessionario il privilegio esclusivo, giusta l'art. 49 del testo unico delle leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

(Approvato).

Art. 5.

Per la concessione di funivie, che facciano parte integrante e sieno impiantate a complemento di ferrovie o tramvie extra urbane sono applicabili, nei riguardi della durata della concessione e della misura della sovvenzione le disposizioni, rispettivamente per le ferrovie o tramvie extra urbane, contenute nel testo unico approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni. In tal caso il limite stabilito dalle leggi per il sussidio chilometrico può essere aumentato esclusivamente di quanto occorre in dipendenza della spesa di impianto della funivia.

Nella lunghezza sussidiale della ferrovia

o della tramvia non è da computarsi quella della funivia.

Agli effetti della emissione dei certificati d'avanzamento, dovranno considerarsi a parte i lavori concernenti la funivia, ragguagliandone la percentuale al costo totale previsto per la medesima.

(Approvato).

Art. 6.

Alla scadenza della concessione, ove non si faccia luogo al suo prolungamento decennale, gli impianti costituenti le funivie passeranno gratuitamente in proprietà del comune o del Consorzio dei comuni interessati, a meno che trattisi di funivie facenti parte integrante di ferrovie concesse, nel qual caso saranno da osservarsi le disposizioni in materia vigenti per queste ultime.

(Approvato).

Art. 7.

Il concessionario sarà tenuto a trasporto gratuito della posta; nei limiti di peso che verranno stabiliti nel disciplinare di concessione

(Approvato).

Art. 8.

Il ministero dei lavori pubblici o le autorità da esso delegate avranno la facoltà discrezionale ed insindacabile di far sospendere in qualsiasi momento, per ragioni di incolumità pubblica, l'esercizio della linea.

(Approvato).

Art. 9.

Le funivie sono soggette ad un annuo contributo da versarsi allo Stato quale corrispettivo delle spese di sorveglianza e che verrà fissato con l'atto di concessione.

(Approvato).

Art. 10.

In quanto non è diversamente disposto con la presente legge, sono applicabili alle funivie le norme che disciplinano le tramvie extra urbane e di cui al testo unico approvato

con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni.

(Approvato).

Art. 11.

Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle funicolari aeree private, anche se in servizio di consorzi di utenti, destinate al trasporto di prodotti agrari ed industriali.

(Approvato).

Art. 12.

Per la concessione degli ascensori in servizio pubblico valgono le norme della presente legge.

Non potrà essere però accordata la sovvenzione governativa di cui al precedente art. 3, a meno che si tratti di ascensori facenti parte integrante di ferrovie o tramvie extra urbane, nel quale caso si applica ad essi l'articolo 5 di cui sopra.

(Approvato).

Art. 13.

Con decreto del Ministero delle finanze, sarà provveduto ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 14.

Con decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e delle finanze sarà approvato il regolamento per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge :

« Conferimento di pensione vitalizia alle nipoti di Alessandro Manzoni signore Lucia Fumagalli e Bianca Fregonara » (N. 1080)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conferimento

di pensione vitalizia alle nipoti di Alessandro Manzoni signore Lucia Fumagalli e Bianca Fregonara ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° marzo 1927 a ciascuna delle nipoti di Alessandro Manzoni, signore Lucia Manzoni vedova Fumagalli e Bianca Manzoni vedova Fregonara, è conferita, oltre agli assegni di cui sono eventualmente già provviste, la pensione annua vitalizia di lire tremila.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, 1605, concernente l'obbligatorietà delle concimaie » (N. 1014).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, concernente l'obbligatorietà delle concimaie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, concernente l'obbligatorietà delle concimaie, *sostituendo agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gli articoli seguenti:*

Art. 1.

Entro termine di tre anni dalla pubblicazione dei decreti prefettizi di cui all'art. 2, tutte le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, dovranno esser dotate, qualora già non lo siano, di una con-

cimaia con platea impermeabile in muratura o cemento o calcestruzzo, e con pozzetto o bottino a tenuta per i liquidi.

Art. 2.

Le dimensioni minime, in rapporto al numero medio annuo dei capi ricoverati nella stalla, e tutte le altre caratteristiche delle concimaie, saranno prescritte, tenendo conto della natura dei terreni, della durata di dimora del bestiame nella stalla, e di ogni altra contingenza locale, con decreto del prefetto della provincia, udito il direttore della Cattedra ambulante d'agricoltura competente per circoscrizione.

Art. 3.

Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per bestiame brado o semibrado nei pascoli di montagna e nei latifondi a coltura estensiva.

Nei terreni per la loro natura impermeabili non è necessaria la platea in muratura o cemento o calcestruzzo; dove le concimaie sono già a fossa impermeabile, non si richiede il pozzetto o bottino.

Art. 4.

Decorso il termine di tre anni di cui all'art. 1, i proprietari delle stalle sfornite delle concimaie prescritte incorrono nell'ammenda da lire 200 a 500. Inoltre, essi decadranno da ogni agevolazione di credito, o fiscale, eventualmente ottenuta dallo Stato per la stalla o per il bestiame, in relazione alla unità culturale in cui la stalla si trovi; e non potranno di nuovo ottenere dette o altre agevolazioni sino a quando non si siano messi in regola con le disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

Tutti i conduttori di stalle sono tenuti a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito del letame e a conservare la concimaia stessa e il bottino dei liquidi in perfetto stato di funzionamento. Nei casi di esonero previsti dall'art. 3, è vietato tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate alle abitazioni.

Le infrazioni a tali disposizioni sono punite con l'ammenda fino a lire 50 per ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla.

Art. 6.

Ove le stalle si trovino in agglomerati urbani di popolazione, i comuni provvederanno, entro diciotto mesi dalla pubblicazione del presente decreto, a curare con speciali regolamenti municipali la migliore e più razionale collocazione e conservazione dei concimi prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi.

Art. 7.

Le infrazioni al presente decreto sono accertate mediante verbale dal personale tecnico

delle Cattedre ambulanti di agricoltura, dai veterinari provinciali e comunali, e dagli agenti comunali. Le somme pagate dai trasgressori andranno per otto decimi a profitto dell'Erario comunale e per due decimi al verbalizzante.

Art. 8.

Gli Istituti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a concedere prestiti per l'attuazione di questo decreto, con ammortamento rateale in dieci anni.

Art. 9.

Le controversie saranno, comune per comune, sottoposte al giudice conciliatore.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare norme per rendere obbligatoria la pratica di una razionale conservazione del concime animale ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro segretario di Stato, di concerto coi ministri per l'interno, per la giustizia e per gli affari di culto e per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Salvo il disposto dell'art. 4, entro il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente decreto, tutte le stalle per capi grossi (bovini ed equini) presso le aziende agrarie di ogni genere, dovranno essere fornite, qualora già non lo siano, di una concimaia con platea impermeabile e con recipiente o bottino per i liquidi, aventi, l'una e l'altro, i requisiti prescritti all'art. 2.

Decorso il termine suindicato i proprietari di dette stalle sfornite della concimaia, di cui al precedente comma, incorreranno nell'ammenda da lire 300 a lire 2000. Inoltre, essi decadranno da ogni agevolazione di credito o fiscale, eventualmente ottenuta dallo Stato, per la stalla, per il bestiame o, comunque, in relazione al fondo in cui la stalla si trovi, e non potranno ottenere nessun'altra di dette agevolazioni sino a quando non si siano messi in regola con le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

La platea, di cui al precedente articolo, dovrà essere costruita in muratura ed avere la superficie minima di metri quadrati 4 per ogni posta della stalla.

Il recipiente o bottino per i liquidi, pure in muratura, dovrà essere a perfetta tenuta ed avere la capacità minima di ettolitri 3 per ogni posta della stalla, ove trattisi di concimaie a maceratoio, e di ettolitri 2 ove trattisi di concimaie a pozzetto; ed in caso di concimaie coperte, rispettivamente di ettolitri 2 ed ettolitri 1.5.

Art. 3.

Tutti i conduttori di stalle sono tenuti a servirsi della concimaia esistente, presso la stalla, per il deposito del letame, e a conservare la concimaia stessa e il bottino dei liquidi in perfetto stato di funzionamento.

Le infrazioni a tali disposizioni saranno punite con l'ammenda fino a lire 300 per ogni posta della stalla. In caso di recidiva questa sarà raddoppiata.

Art. 4.

Ove le stalle si trovino in agglomerati di abitazioni, i comuni provvederanno, entro il termine di un anno dalla pubblicazione del presente decreto, a costruire, a distanza non minore di metri 500 dal limite estremo del perimetro dell'abitato, una o più platee con sufficiente bottino, aventi i requisiti di cui all'art. 2.

La spesa relativa sarà ripartita tra i proprietari delle stalle, per le quali le platee e i bottini sono costruiti, in proporzione delle poste delle rispettive stalle, e la quota attribuita a ciascun proprietario potrà essere riscossa dal comune, con le forme e con i privilegi della legge di riscossione delle imposte dirette.

Le spese di manutenzione saranno, invece, a carico dei comuni.

Art. 5.

Nel caso di cui all'art. 4, i conduttori di stalle sono tenuti a depositare il letame sulla platea comune. I regolamenti municipali prescriveranno le norme occorrenti per l'uso della platea comune e per la utilizzazione del letame e commineranno le sanzioni per i trasgressori.

Art. 6.

Le infrazioni al presente decreto saranno accertate mediante verbale, dal personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura, dai veterinari provinciali e comunali, dagli agenti forestali, comunali e campestri e dagli agenti tutti di polizia giudiziaria.

Art. 7.

Gli scopritori delle infrazioni al presente decreto percepiranno come premio la metà delle somme pagate dai contravventori a titolo di ammenda.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO
— BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei** » (N. 443-C).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei** ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 443-C).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade o piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della Regia deputazione

di Storia Patria, o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della regione.
(Approvato).

Art. 2.

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.
(Approvato).

Art. 3.

Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Regia Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.

Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, nè a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

(Approvato).

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone della Famiglia Reale, nè ai caduti in guerra o per la causa nazionale.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

È inoltre in facoltà del ministro dell'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della Nazione.

(Approvato).

Art. 5.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali dovranno procedere alla modificazione delle denominazioni stradali ed alla rimozione dei monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti che contravvengano al divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione di quelli la cui conservazione sia espressamente autorizzata dal ministro dell'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. In difetto, provvederanno i prefetti, o rispettivamente i sottoprefetti, a spese dell'amministrazione inadempiente.

In caso di rimozione di un nome recente, sarà di preferenza ripristinato quello precedente o quello tra i precedenti che si ritenga più importante rispetto alla topografia o alla storia.

(Approvato).

Art. 6.

Nulla è innovato al Regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Espropriazione per pubblica utilità della casa in Genova ove nacque Giuseppe Mazzini ». (N. 928).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sul disegno di legge: « Espropriazione per pubblica utilità della casa in Genova ove nacque Giuseppe Mazzini ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 928).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad acquistare in via di espropriazione per causa di pubblica utilità la casa ove nacque Giuseppe Mazzini, sita in Genova via Lomellini, n. 21 nero, per le parti che già non appartengono a quel Comune, nonchè parte dell'attiguo fabbricato a sud della casa stessa distinto parimenti col civico n. 21 nero.

(Approvato).

Art. 2.

È all'uopo autorizzata la spesa di lire 870.000 che si prevede occorrente. Al pagamento di essa si provvederà per lire 435.000 con lo stanziamento di cui al Regio decreto 19 novembre 1925, n. 2136, e per le restanti lire 435.000, con nuovo stanziamento, che il ministro delle finanze è autorizzato ad inscrivere nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 3.

All'espropriazione dello stabile predetto provvederà il Ministero della pubblica istruzione, a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188. L'espropriazione sarà compiuta nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

La casa predetta sarà destinata in parte ad un Istituto che raccoglierà tutta la bibliografia mazziniana mondiale edita e quella che si va pubblicando, in parte ad alloggiare gli attuali musei, archivi e biblioteca del Risorgimento di proprietà del Comune di Genova.

(Approvato).

Art. 5.

Lo stabile espropriato, per la parte che già non appartiene al Comune di Genova, sarà data dallo Stato in consegna ed in uso al Comune stesso, esclusivamente per i fini sopra indicati con obbligo al Comune di compiere, senza alcun compenso, tutte le spese di riattamento e di rinnovazione dei locali e di adattamento degli Istituti di cui all'art. 4. (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme relative alla liquidazione dei consorzi e delle associazioni cooperative (N. 875):

Senatori votanti	125
Favorevoli	108
Contrari	17

Il Senato approva.

Legge organica per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica (N. 1065):

Senatori votanti	125
Favorevoli	105
Contrari	20

Il Senato approva.

Conferimento a titolo d'onore del diploma di licenza al nome degli studenti degli Istituti d'istruzione artistica, caduti in guerra o dopo la guerra per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria (N. 960):

Senatori votanti	125
Favorevoli	110
Contrari	15

Il Senato approva.

Provvedimento relativo alla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortifruttilicoli diretti all'estero (N. 955):

Senatori votanti	125
Favorevoli	110
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di Amministrazioni pubbliche e di altri Enti ad imprese aventi per fine l'esercizio di agenzie di viaggio di uffici di turismo (N. 930):

Senatori votanti	125
Favorevoli	110
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1331, relativo al controllo della combustione (N. 757):

Senatori votanti	125
Favorevoli	110
Contrari	15

Il Senato approva.

Disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzione nazionale (N. 954):

Senatori votanti	125
Favorevoli	105
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto centrale di statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni comuni del Regno (N. 1004):

Senatori votanti	125
Favorevoli	111
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, riflettente aumento del contributo annuo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani; nonchè del contributo annuo governativo, a favore dell'Opera Pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani, in Perugia. (Collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani (N. 920):

Senatori votanti 125

Favorevoli 113

Contrari 12

Il Senato approva.

Reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (N. 972):

Senatori votanti 125

Favorevoli 113

Contrari 12

Il Senato approva.

Estensione della riversibilità delle pensioni dell'Ordine Militare di Savoia ai genitori e collaterali dei decorati (N. 1096):

Senatori votanti 125

Favorevoli 115

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 573, contenente modificazioni all'ordinamento della Corte di casazione del Regno (N. 1016):

Senatori votanti 125

Favorevoli 112

Contrari 13

Il Senato approva.

Leva marittima (N. 1084):

Senatori votanti 125

Favorevoli 112

Contrari 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, concernente la soppressione della Direzione generale delle foreste e dei demani ed istituzione dell'Azienda foreste demaniali (N. 895):

Senatori votanti 125

Favorevoli 111

Contrari 14

Il Senato approva.

Dichiarazione d'urgenza, a termini dell'art. 84 del Regolamento, per il disegno di legge: « Servitù aeronautiche e sistemazione degli aeròporti e dei campi di fortuna per le rotte aeree dei velivoli » (N. 1079

Senatori votanti 125

Favorevoli 104

Contrari 21

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Provvedimenti per la città di Zara » (N. 961).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la città di Zara ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 6,000,000, per l'esecuzione a cura dello Stato e del comune di Zara, di opere pubbliche d'interesse comunale nella città e nella provincia di Zara.

La predetta somma sarà prelevata dal fondo di riserva di lire 782,000,000, di cui alla tabella approvata con Regio decreto 19 marzo 1925, n. 266, già ridotto a lire 332,060,000 per effetto di precedenti assegnazioni a diversi titoli di spesa, e portata in aumento al gruppo compreso nella tabella stessa « Opere pubbliche nella provincia e nella città di Zara ».

LEGISLATURA XXVII. — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma » (N. 675).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma ».

Pregho il senatore, segretario, onorevole Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 agosto 1926, num. 1760, concernente l'istituzione della Scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia Scuola d'ingegneria di Roma.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di istituire una scuola di ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma una scuola di ingegneria aeronautica.

Essa ha per fine di promuovere il progresso della scienza e dell'arte aeronautica e di fornire la preparazione scientifica e tecnica per la professione d'ingegnere aeronautico e per la carriera del Corpo del Genio aeronautico.

Art. 2.

La durata degli studi presso la scuola d'ingegneria aeronautica è di almeno un anno.

Nello statuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma saranno incluse le norme per l'ordinamento didattico della scuola d'ingegneria aeronautica.

Al termine degli studi la scuola rilascia la laurea in ingegneria aeronautica.

Art. 3.

Alla scuola d'ingegneria aeronautica possono essere iscritti, quali studenti, coloro che già siano forniti di una laurea in ingegneria.

Ad essi si applicano, per quanto concerne le tasse e soprattasse scolastiche, le disposizioni stabilite per gli studenti delle scuole d'ingegneria.

Alla scuola possono essere ammessi, su richiesta del Ministero dell'aeronautica, ufficiali del Genio aeronautico in attività di servizio, forniti del titolo accademico di cui al primo comma del presente articolo.

Su richiesta dello stesso Ministero dell'aeronautica, possono essere ammessi a frequentare uno o più corsi della scuola, ufficiali del Genio aeronautico sprovvisti del titolo accademico di cui ai precedenti commi: alla fine del corso essi possono ottenere soltanto un certificato degli studi compiuti e del profitto riportato.

Tutti gli ufficiali del Genio aeronautico, ammessi alla scuola su richiesta del Ministero dell'aeronautica, sono esentati dal pagamento delle tasse e soprattasse scolastiche.

Art. 4.

Sono assegnati alla scuola per i propri insegnamenti 4 posti di professore, che ne costituiscono il ruolo organico.

Tali posti vengono aggiunti a quelli previsti dai ruoli stabiliti dalla tabella *D* annessa al Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Il numero complessivo dei posti di professore delle università e degli istituti superiori di cui alla tabella n. 31 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, è in conseguenza elevato a 764.

Art. 5.

Per coprire i posti di professore di ruolo di cui al precedente articolo il ministro per la pubblica istruzione potrà, fino al 31 dicembre 1926:

a) trasferire, previo consenso, professori di qualsiasi università o istituto superiore di grado universitario per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o di altra materia, prescindendo dalle disposizioni di cui all'art. 20 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni;

b) nominare persone non appartenenti ai ruoli dei professori di università o istituti superiori, le quali per opere, scoperte o insegnamenti siano venute in sì alta fama di singolare perizia nella materia che dovrebbero professare da essere considerate maestri insigni della materia medesima. In tal caso occorrerà il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso col voto di due terzi almeno dei suoi componenti.

Art. 6.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1926-27, il Ministero dell'aeronautica corrisponderà alla Regia scuola d'ingegneria di Roma un annuo contributo

di lire 150,000 il cui ammontare farà carico sulle annuali assegnazioni accordate allo stesso Ministero.

Tale contributo sarà corrisposto, in aggiunta al contributo statale dovuto alla Regia scuola d'ingegneria di Roma, a norma dell'art. 161 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 7.

Le proposte riferentisi alle norme per l'ordinamento didattico della scuola d'ingegneria aeronautica saranno fatte da un comitato di quattro persone, delle quali due saranno scelte dal ministro per la pubblica istruzione e le altre due dal ministro per l'aeronautica e saranno approvate con decreto Reale, su proposta del ministro per la pubblica istruzione di concerto col ministro per l'aeronautica, udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 8.

Il presente decreto, il quale avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Avverto il Senato che l'onorevole senatore Ancona ha presentato a questo disegno di legge due emendamenti del seguente tenore:

Art. 5.

« Alla lettera *b* aggiungere di seguito dopo le parole « due terzi almeno dei suoi componenti »:

« qualora la nomina cada su persona già appartenente all'Amministrazione dello Stato, essa non potrà avere, per effetto della nomina stessa, grado inferiore a quello cui già appartiene e conserverà nel grado l'anzianità che gli compete. »

« Ove in applicazione delle disposizioni di cui alle lettere *a* e *b* del presente articolo, non si coprano tutti i posti assegnati alla scuola, a quelli rimasti scoperti potrà provvedersi me-

dante concorso da bandirsi dal Ministero della pubblica istruzione, prescindendo dall'approvazione del Consiglio superiore. Potrà inoltre prescindere dai termini stabiliti dalle disposizioni generali per l'apertura dei concorsi e per le nomine ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ancona per lo svolgimento delle sue proposte di emendamento.

ANCONA. Ho presentato due emendamenti a questo disegno di legge che riguarda la scuola d'aeronautica testè fondata a Roma e precisamente la nomina dei professori. Essi sono ispirati dalla considerazione che si tratta di una scuola nuova anzi nuovissima, anche per le materie che si insegnano, materie non ancora coltivate e per le quali si trovano molto difficilmente gli insegnanti.

Con gli emendamenti da me proposti si abbreviano i termini per i concorsi, e si

concede qualche facilitazione agli insegnanti che, essendo saliti ad alta fama nella loro materia, sono degni di speciale riguardo. Precisamente si conserva loro il grado gerarchico raggiunto, anche se più elevato a quello che competerebbe loro come professori di nuova nomina.

Io pregherei l'onorevole ministro della pubblica istruzione e per esso l'onorevole sottosegretario di Stato di volere accogliere questi miei emendamenti.

BODRERO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODRERO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo accetta il primo emendamento presentato dal senatore Ancona, appunto perchè tiene presente la specialità della scuola e la competenza che occorre per giudicare coloro che debbono insegnarvi, ma non può accettare il secondo perchè contravviene all'art. 4 della legge 11 novembre 1923, che stabilisce appunto la istituzione dei gradi. Ora, se si accettasse l'emendamento dell'on. Ancona, si aprirebbe uno spiraglio ad una valanga di pretese che darebbero forti imbarazzi alla finanza dello Stato.

Perciò prego l'on. Ancona di non insistere sul suo secondo emendamento.

ANCONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANCONA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di aver accettato il mio primo emendamento. Il secondo, poichè il Governo non lo accetta, non mi resta che ritirarlo, ma poichè vedo presente l'onorevole sottosegretario per l'aeronautica che è al corrente della questione e sa che si tratta di sistemare un insegnamento importantissimo riguardante i dirigibili al quale insegnamento gli idonei sono pochissimi, lo prego di svolgere la sua opera presso il Dicastero della pubblica istruzione. L'on. Balbo sa anche che abbiamo avuto la fortuna di trovare un insegnante ottimo, l'illustre prof. Grocco; ma ci sono delle difficoltà per la regolarizzazione della sua nomina, appunto perchè egli ha già un grado gerarchico superiore a quello che gli competerebbe ora come professore universitario di nuova nomina. Spero si troverà modo di mantenergli

il grado gerarchico da lui già raggiunto in altra Amministrazione dello Stato.

Sarebbe strano che, avendolo scelto come professore universitario, perchè salito in alta fama nella disciplina che deve insegnare, lo si compensasse retrocedendolo nel grado gerarchico. Confido che si eviterà questa ingiustizia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Ancona che è stato accettato dal Governo. Esso suona così:

« Ove in applicazione delle disposizioni di cui alle lettere A e B del presente articolo non si coprano tutti i posti assegnati alla scuola, a quelli rimasti scoperti potrà provvedersi mediante concorso da bandirsi dal Ministero della pubblica istruzione prescindendo dall'approvazione del Consiglio Superiore. Potrà inoltre prescindere dai termini stabiliti dalle disposizioni generali per l'apertura ai concorsi e per le nomine ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do lettura allora dell'articolo unico così modificato:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia Scuola d'ingegneria di Roma, aggiungendo all'art. 5 lettera B del decreto il seguente capoverso:

« Ove in applicazione delle disposizioni di cui alle lettere A, B del presente articolo non si coprano tutti i posti assegnati alla scuola, a quelli rimasti scoperti potrà provvedersi mediante concorso da bandirsi dal Ministero della pubblica istruzione prescindendo dall'approvazione del Consiglio Superiore. Potrà inoltre prescindere dai termini stabiliti dalle disposizioni generali per l'apertura dei concorsi e per le nomine ».

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 8, che autorizza anticipazioni al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia contro deposito di valute d'argento » (N. 799).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 8, che autorizza anticipazioni al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia contro deposito di valute d'argento ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 8, concernente provvedimenti che autorizzano anticipazioni ai Banchi di Napoli e di Sicilia contro deposito di valute d'argento.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, per l'unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca;

Veduta la convenzione stipulata il 15 giugno 1926 tra il Governo e la Banca d'Italia ed approvata con Regio decreto 15 giugno 1926, n. 1195, per l'esecuzione del Regio decreto-legge predetto;

Veduta la convenzione stipulata il 26 giugno 1926 fra il Governo, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia ed approvata con Regio decreto del 1° luglio 1926, n. 1192, per il fine predetto;

Veduto il Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, col quale furono emanati provvedimenti transitori per gli ordinamenti dei banchi di Napoli e di Sicilia, in seguito alla unificazione predetta;

Veduto l'art. 3, comma 2° della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a consentire al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia anticipazioni, senza onere di interesse, sopra gli scudi d'argento a pieno titolo e sulle monete divisionali d'argento di spettanza dei due Banchi, che furono esclusi dal passaggio alla Banca d'Italia, delle valute auree od equiparate all'oro degli stessi Banchi, eseguito a' termini dell'art. 2, del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812.

Le dette valute rimarranno costituite in deposito al nome del Tesoro dello Stato presso la sezione di Regia tesoreria provinciale della città ov'è la filiale del Banco che attualmente è depositaria delle valute medesime.

Le anticipazioni di cui al comma primo avranno luogo fino a concorrenza

del 50 per cento del valore delle mentovate valute conteggiate al prezzo di lire 4.7963 per ogni lira di valore nominale, e dovranno essere regolate, al più tardi, in occasione della determinazione, a norma dell'art. 2 della suddetta convenzione del 26 giugno 1926, del prezzo definitivo delle valute auree od equiparate all'oro trasferito come sopra alla Banca d'Italia.

I due Banchi hanno facoltà di estinguere o ridurre l'anticipazione ricevuta, contro corrispondente ritiro o riduzione del deposito a garanzia.

Art. 2.

In considerazione di talune spese incontrate dai Banchi di Napoli e di Sicilia per fini inerenti alla loro qualità di Istituti di emissione, cassata col 30 giugno 1926, e di altri oneri ad essi derivanti dall'applicazione del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, il ministro per le finanze corrisponderà, una volta tanto, la somma di lire 10,000,000 al Banco di Napoli e di lire 5,000,000 al Banco di Sicilia.

Art. 3.

I fondi necessari per l'attuazione del presente decreto saranno prelevati dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26, di cui ai Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre stesso anno, n. 2029.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga fino al 30 giugno 1927, il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscafi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile » (N. 838).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga fino al 30 giugno 1927, il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscafi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga fino al 30 giugno 1927 il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscafi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 1^o febbraio 1923, n. 211 ;

Visto il Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783 ;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Considerata l'urgenza e l'assoluta necessità di prorogare ulteriormente il termine per l'ammissione ai benefici del Regio decreto-legge 1^o febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il termine indicato nell'art. 1 del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783, per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione di navi, e relativi macchinari ed apparecchi, destinate a linee sovvenzionate di carattere indispensabile, è prorogato a tutto il 30 giugno 1927.

Art. 2.

Il fondo dei residui del capitolo 51 del bilancio del Ministero delle comunicazioni (marina mercantile) per l'esercizio 1926-27 è aumentato della somma di lire 6,000,000, contro diminuzioni di pari somma al capitolo 634 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Servitù aeronautiche e sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna per le rotte aeree dei velivoli » (N. 1079).

PRESIDENTE. Dalla votazione a scrutinio segreto essendo risultata approvata l'urgenza del disegno di legge: « Servitù aeronautiche e sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna per le rotte aeree dei velivoli », procederemo ora alla discussione di tale disegno di legge.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:
(V. *Stampato N. 1079*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità: l'impianto dei campi di fortuna per l'approdo e la partenza dei velivoli lungo le rotte aeree, le successive modificazioni da apportarsi ai campi di fortuna medesimi (come ampliamenti, riduzioni, spostamenti e simili) e le necessarie opere conseguenti.

L'impianto, la eventuale dismissione, e le modificazioni dei campi di fortuna vengono stabiliti, previo parere di apposita Commissione consultiva, con decreto del ministro per l'aeronautica, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per ciascun campo di fortuna il decreto di cui sopra determina la località, ubicazione ed ampiezza, le eventuali modificazioni e il termine entro il quale la esecuzione delle opere deve essere espletata.

(Approvato).

Art. 2.

Il ministro dell'aeronautica stabilisce altresì, con suo decreto, le singole opere da eseguirsi agli effetti del precedente articolo, comprese fra esse la demolizione o rimozione di ogni fabbricato, costruzione, linea elettrica o filovia, chiusura, siepe, piantagione o deposito, riempimento o spianamento di fossi e, in genere, di quanto altro sia da eliminarsi per la più conveniente utilizzazione dei campi di fortuna, a giudizio della Commissione consultiva di cui all'articolo stesso.

Per i fabbricati e per le opere demaniali e per gli impianti di pubblici servizi, saranno presi i necessari accordi preventivi con le competenti amministrazioni statali. A tale scopo un delegato dell'Amministrazione interessata sarà aggregato alla suindicata Commissione consultiva.

(Approvato).

Art. 3.

È fatto obbligo alle provincie, secondo le norme della presente legge e dei relativi regolamenti, di provvedere all'acquisto dei terreni, all'impianto, alle eventuali modificazioni, alle opere, alla manutenzione ed alla custodia di campi di fortuna, compresi quelli già esistenti ed efficienti.

(Approvato).

Art. 4.

In quanto siano applicabili, sono estesi alle provincie, per le opere e le espropriazioni necessarie all'espletamento del compito, di cui al precedente articolo 3:

1° gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 per risanamento della città di Napoli;

2° il regolamento di esecuzione della legge predetta, approvato col Regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003;

3° il capo VII del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, recante provvedimenti per la città di Napoli e convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, intendendosi nel capo stesso sostituita alla Corte di appello di Napoli quella competente a seconda del luogo.

(Approvato).

Art. 5.

La giunta arbitrale proposta dall'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219 viene, per quanto riguarda i membri rappresentanti il Ministero dell'aeronautica, così composta:

un ingegnere, ufficiale del Genio aeronautico;

un ufficiale navigante dell'Arma aeronautica (ruolo combattente); membri effettivi;

un ingegnere, ufficiale del Genio aeronautico;

un ufficiale dell'Arma aeronautica (ruolo combattente) membri supplenti;

I suddetti membri saranno designati dal ministro per l'aeronautica al presidente della competente Corte d'appello.

(Approvato).

Art. 6.

Per far fronte alle spese derivanti dagli obblighi loro imposti dalla presente legge, le provincie, in caso di insufficienza di mezzi, possono essere autorizzate dalla giunta provinciale amministrativa ad aumentare, per la somma strettamente necessaria, la sovraimposta fondiaria, anche oltre i limiti consentiti dalle disposizioni in vigore.

Le provincie trasmetteranno ogni anno, in doppio esemplare, al Ministero dell'Interno, appena approvato il bilancio, e in ogni caso non più tardi del mese di maggio, la parte straordinaria del medesimo relativa alle entrate e alle spese di cui sopra. In caso di ritardo provvederà il prefetto a norma di legge.

Per il periodo transitorio indicato nell'ultimo comma dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, resta ferma la facoltà al ministro per le finanze di autorizzare le provincie ad eccedere i limiti massimi della sovraimposta fondiaria, anche per gli obblighi derivanti alle provincie stesse dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Il Ministero dell'aeronautica potrà eseguire ispezioni, semprechè lo riterrà opportuno, in ordine all'andamento dei lavori ed alla manu-

tenzione dei campi di fortuna, comunicando, se del caso, le proprie osservazioni alle competenti amministrazioni provinciali.

(Approvato).

Art. 8.

I campi di fortuna e gli aeroporti di tutte le categorie sono soggetti a servitù aeronautica, con divieto assoluto a chiunque di aprirvi strade o fossi, farvi scavi o elevazioni di terreno, costruirvi opere in muratura, metallo o legno o altro materiale, eseguirvi chiusure con siepi o steccati, impiantarvi linee elettriche aeree o filovie, stabilirvi depositi o coltivazioni di qualsiasi genere, o di farvi altro, a giudizio della Commissione consultiva prevista all'articolo 1, possa ostacolare l'atterraggio o la partenza dei velivoli. In ogni caso le costruzioni, piantagioni e gli ostacoli in elevazione devono essere effettuati ad una distanza dei limiti esterni del campo di fortuna o degli aeroporti, mai inferiore a quindici volte l'altezza dell'ostacolo stesso.

La coltivazione prativa può essere consentita dal medesimo Ministero subordinatamente a determinate condizioni.

(Approvato).

Art. 9.

Sono altresì soggette a servitù aeronautica le zone di terreno adiacenti ai campi di fortuna ed agli aeroporti di tutte le categorie, per una estensione da determinarsi, caso per caso, con decreto del ministro dell'aeronautica, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tale servitù importa gli stessi divieti di cui al precedente articolo, salvo quelle eccezioni che il ministro per l'aeronautica ritenesse di consentire.

L'estensione di cui sopra può, ove occorra, essere modificata con successivi decreti.

Lo stesso ministro può disporre con suo decreto quelle demolizioni, opere e rimozioni che fossero ritenute necessarie.

(Approvato).

Art. 10.

Agli effetti del precedente articolo 8, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni

contenute nei capi II e III del testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato col Regio decreto 16 maggio 1900, n. 401, modificate nel senso:

a) che i compiti affidati dalle disposizioni stesse al Ministero della guerra e ai dipendenti ufficiali ed impiegati, sono invece attribuiti al Ministero dell'aeronautica ed ai dipendenti ufficiali ed impiegati;

b) che, per la risoluzione dei contratti di locazione, per l'abbreviazione dei termini prescritti e per la indennità di espropriazione, sono da applicarsi gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Auguri del Presidente.

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano i senatori e i ministri*). Giunti al termine dei nostri lavori, ho il dovere, onorevoli colleghi, di esprimervi a nome del nostro illustre Presidente, che me ne ha dato l'incarico, i suoi saluti ed i suoi auguri per le prossime vacanze.

Il Senato, come sempre, ma forse anche e specialmente in queste ultime sedute, ha ben meritato dal Paese, dimostrando con quanta piena e completa, ma non cieca fiducia, segue l'azione ferma e rigeneratrice del Capo del Governo, che regge le sorti della Nazione, la quale, sotto la sua guida, ha la sicurezza del presente e vede con entusiasmo l'ascensione verso quell'avvenire, al quale è chiamata dal suo glorioso passato e dalla virtù del suo popolo.

Interpreto il pensiero di voi tutti, onorevoli colleghi, porgendo al Primo Ministro ed ai suoi collaboratori il saluto vivissimo del Senato del Regno e l'augurio che per il bene d'Italia possa l'onorevole Mussolini essere per molti e molti anni al timone dello Stato.

Prima di dividerci per parecchi mesi, v'invito ad esprimere il sentimento perenne nel nostro cuore che si compendia nel grido: Viva l'Italia! Viva il Re! (*Vivissimi applausi*).

VOLPI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. A nome del Governo, ringrazio vivamente l'illustre Presidente di questa Alta Assemblea per le gentili parole da lui pronunciate e mi associo all'augurio che ha formulato. (*Approvazioni*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di procedere all'appello nominale.

MONTRESOR, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero d'Aste, Ancona, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bellini, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti, Bombig, Bonicelli, Bonin, Borghese, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Callaini, Campello, Casati, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cefaly, Chimenti, Cirmeni, Cito Filomarino, Corbino, Credaro.

Dallolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Torre, De Vecchi, De Vito, Di Bagno, Di Frasso, Di Robilant, Di Stefano, Di Vico, D'Ovidio.

Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Francica-Nava.

Gallina, Giordani, Gonzaga, Grandi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malaspina, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Mosconi.

Niccolini Pietro.

Orsi Delfino.

Palumbo, Pansa, Pantano, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Pincherle, Pipitone, Pironti, Pitacco.

Rajna, Rava, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Segrè-Sartorio, Sili, Simonetta, Sitta, Soderini, Supino.

Tacconi, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Treccani. Viganò, Volpi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Disposizioni varie sulla sanità pubblica (N. 1092):

Senatori votanti	114
Favorevoli	103
Contrari	11

Il Senato approva.

Provvedimenti per la lotta contro la tubercolosi (N. 1093):

Senatori votanti	114
Favorevoli	103
Contrari	11

Il Senato approva.

Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (N. 1094):

Senatori votanti	114
Favorevoli	105
Contrari	9

Il Senato approva.

Provvedimenti in favore degli odontotecnici concessionati delle nuove provincie del Regno (N. 1095):

Senatori votanti	114
Favorevoli	101
Contrari	13

Il Senato approva.

Concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia (N. 1091):

Senatori votanti	114
Favorevoli	102
Contrari	12

Il Senato approva.

Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree ed ascensori in servizio pubblico (N. 962);

Senatori votanti	114
Favorevoli	104
Contrari	10

Il Senato approva.

Conferimento di pensione vitalizia alle nipoti di Alessandro Manzoni signore Lucia Fumagalli e Bianca Fregonara (N. 1080):

Senatori votanti	114
Favorevoli	103
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, concernente l'obbligatorietà delle concimaie (N. 1014):

Senatori votanti	114
Favorevoli	102
Contrari	12

Il Senato approva.

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei (N. 443-C):

Senatori votanti	114
Favorevoli	104
Contrari	10

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

Espropriazione per pubblica utilità della casa in Genova ove nacque Giuseppe Mazzini (N. 928):

Senatori votanti	114
Favorevoli	104
Contrari	10

Il Senato approva.

Provvedimenti per la città di Zara (Numero 961):

Senatori votanti	114
Favorevoli	107
Contrari	7

Il Senato approva.

Servitù aeronautiche e sistemazioni degli aeroporti e dei campi di fortuna per le rotte aeree dei velivoli (N. 1079):

Senatori votanti	114
Favorevoli	104
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675):

Senatori votanti	114
Favorevoli	106
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 8, che autorizza anticipazioni al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia contro deposito di valute d'argento (N. 799):

Senatori votanti	114
Favorevoli	106
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga fino al 30 giugno 1927 il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscafi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile (N. 838):

Senatori votanti	114
Favorevoli	103
Contrari	11

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 19,30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

